



Direzione Nazionale Antimafia

Relazione annuale

*sulle attività svolte dal
Procuratore nazionale antimafia
e dalla Direzione nazionale antimafia*

*nonché
sulle dinamiche e strategie della criminalità
organizzata di tipo mafioso*

*nel periodo
1° luglio 2013 – 30 giugno 2014*

Gennaio 2015



INDICE

Pagina

1 - Compiti e organizzazione della Direzione Nazionale Antimafia	
1.1- Premessa	1
1.2- Nuovo modello organizzativo della DNA	3
1.3- I dati statistici	5
2 - Le principali forme di criminalità mafiosa di origine italiana	
2.1- Ndrangheta	7
2.2- Cosa Nostra	45
2.3- Camorra	79
2.4- Sacra Corona Unita e criminalità organizzata pugliese e lucana	130
3 - La criminalità organizzata di origine straniera	153
4 - Il Servizio risorse tecnologiche, gestione flussi e sicurezza..	162
5 - Il Servizio cooperazione internazionale	174
6 - Il Servizio misure di prevenzione	225
7 - Il Servizio studi e documentazione	282
8 - I Poli di interesse	
8.1- Corruzione	284
8.2- Criminalità ambientale	323
8.3- Criminalità transnazionale	346
8.4- Sistema penitenziario e detenuti ex art. 51, co. 3-bis, cpp	393
8.5- Contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata....	397

I



9 - Le attività di collegamento investigativo con riferimento ai Distretti delle Corti di Appello

Ancona	411
Bari	419
Bologna	429
Brescia	437
Cagliari	445
Caltanissetta	455
Campobasso	467
Catania	473
Catanzaro	503
Firenze	513
Genova	523
L'Aquila	533
Lecce	545
Messina	559
Milano	567
Napoli	592
Palermo	601
Perugia	643
Potenza	648
Reggio Calabria	656
Roma	682
Salerno	698
Torino	706
Trento	716
Trieste	719
Venezia	721

II



1. Compiti e organizzazione della D.N.A.

1.1) Premessa

Nei ventidue anni trascorsi dalla istituzione della Direzione nazionale antimafia, le attribuzioni e i compiti del procuratore nazionale antimafia sono progressivamente aumentati; il ruolo stesso dell'Ufficio si è notevolmente ampliato.

Oltre alle funzioni di impulso e coordinamento indicate nell'art. 371-bis c.p.p., oggi estese anche campo delle misure di prevenzione, vale qui la pena ricordare le principali attribuzioni demandate al procuratore e/o alla Direzione nazionale antimafia.

In particolare, **il procuratore nazionale antimafia:**

- esprime il parere in occasione dei contrasti di competenza insorti tra uffici del pubblico ministero durante le indagini (artt. 54, 54-bis e 54-ter c.p.p.);
- accede ai registri relativi ai procedimenti penali ed a quelli dei procedimenti di prevenzione nonché alle banche dati istituite appositamente presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci (artt. 117, comma 2-bis c.p.p., come modificato dall'art. 2 L. n. 94/2009);
- può richiedere, nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, l'applicazione di misure di prevenzione personali (art. 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- ha facoltà di procedere a colloqui a fini investigativi con persone detenute o internate (art. 18-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354);
- è destinatario di comunicazioni sui colloqui a fini investigativi effettuati dalla polizia giudiziaria con detenuti o internati per “*delitti di mafia*” (art. 18-bis cit.).

La Direzione nazionale antimafia:

- con riferimento all'applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis dell'Ord. penitenziario (L. 354/1975), svolge le funzioni attribuitele dallo stesso art. 41-bis, comma 2-*quinqüies* e 2-*sexies*¹.
- fa parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito nell'ambito della strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale (art. 3, d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109);

¹ Commi introdotti dall'art. 2 L. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza). In particolare, un magistrato della DNA può di svolgere funzioni di pubblico ministero nelle udienze relative ai reclami (per i quali è competente il Tribunale di Sorveglianza di Roma) avverso l'applicazione del predetto regime detentivo speciale; il Procuratore nazionale antimafia ha facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.



- fa parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 111, d.lgs. n. 159/2011 cit.);
- è destinataria di copie di rogatorie, sia attive che passive (artt. 724 e 727 c.p.p.);
- accede alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 99, d.lgs. n. 159/2011 cit.);
- è stata designata quale corrispondente nazionale di Eurojust (art. 9, L. 14 marzo 2005, n.41), organismo istituito per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002;
- fa parte della Rete Giudiziaria Europea istituita con l'Azione Comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 29 giugno 1998 al fine di consentire lo scambio di informazioni tra le Autorità giudiziarie nazionali, fornendo un'assistenza rapida, non burocratica e informale;
- in materia di appalti pubblici, fa parte del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere costituito presso il Ministero dell'Interno (d.m. 14 marzo 2003) nonché alla Sezione Specializzata del predetto Comitato, istituita presso la Prefettura di Milano, per l'attività di monitoraggio sugli interventi destinati alla realizzazione dell'Expo 2015 (d.m. 23 aprile 2010);
- fa parte dell'Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato istituito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
- è destinataria – ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di sua competenza – dell'informazione antimafia interdittiva rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 91, commi 6 e 7-bis lett. a), d.lgs. 159/2011, come modificati dall'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2012 n. 218, contenente disposizioni integrative e correttive al codice antimafia).²

L'Ufficio ha inoltre specifiche attribuzioni anche in materia di:

- concessione di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione (art. 4-bis L. n. 354/1975 cit.);
- applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art.41-bis (costituito dalla sospensione delle regole di trattamento penitenziario) L. n. 354/1975 cit.;
- gratuito patrocinio (art. 96, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
- contrasto alle attività di riciclaggio (in specie, artt. 9 e 47, d.lgs. 21 novembre 2007, n 231);

² L'estensione della comunicazione delle informazioni antimafia interdittive alla Direzione nazionale antimafia appare opportuna. Per la verità, il riferimento ai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 159/2011, di cui alla lettera a) del nuovo comma 7-bis dell'art. 91, già comprendeva il procuratore nazionale antimafia, tuttavia un esplicito riferimento anche al suo ufficio – la DNA – è in linea con la previsione del collegamento della DNA alla Banca dati unica nazionale e con le funzioni di coordinamento e impulso attribuite al procuratore nazionale antimafia.



- operazioni sotto copertura (art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146);
- collaboratori e testimoni di giustizia (ammissione alla protezione, benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione etc.: D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in L. 15 marzo 1991, n. 82).

1.2 Il nuovo modello organizzativo della Direzione Nazionale Antimafia

Con provvedimento n. 28/2014 del 29 maggio 2014, questo Ufficio si è dotato di un programma organizzativo per il triennio 2014-2016, approvato dal CSM con delibera 23 luglio 2014. Il programma introduce alcune soluzioni organizzative dirette, da un lato, a rendere più agevole la realizzazione del coordinamento in campo nazionale ed internazionale, dall'altro, a rendere l'azione della DNA ancora più attenta alle continue evoluzioni della criminalità organizzata, nella consapevolezza che oggi il cd. "fenomeno mafioso" è in fase di trasformazione e non sembrano sufficienti le chiavi di lettura sino ad ora utilizzate per comprenderlo nelle sue molteplici manifestazioni.

L'attenzione ai contenuti dell'azione ed alla sua efficacia non deve peraltro mettere in secondo piano *i modi* dell'azione stessa. La condivisione delle conoscenze ed anzi, ove possibile, la formazione condivisa delle acquisizioni informative e delle elaborazioni nei più vari campi che investono le attribuzioni dell'Ufficio devono trovare nell'organizzazione del lavoro gli strumenti indispensabili per realizzarsi, evitando frammentazioni conoscitive, evidentemente estranee ad un ufficio che vive e si alimenta nel presupposto che vi sia *ampia circolazione delle notizie al suo interno*, specchio – tra l'altro - di vera coesione interna e unitarietà di azione tra la DNA e le DDA.

Ebbene, le funzioni di impulso ai fini dell'effettività del coordinamento delle indagini (con il corollario di un'attività volta a garantire il corretto ed efficace impiego della polizia giudiziaria), nonché soprattutto la completezza e la tempestività delle investigazioni, implicano non soltanto le attività di acquisizione delle informazioni, ma anche la loro successiva elaborazione.

Se l'acquisizione di informazioni sulle indagini ed i procedimenti di criminalità organizzata può e deve essere realizzata attraverso il costante collegamento "territoriale" del magistrato a ciò specificamente incaricato e, quindi, non può che sostanzarsi in un'attività a carattere individuale, viceversa l'elaborazione del patrimonio conoscitivo acquisito, per essere feconda di spunti ricostruttivi utili rispetto alle finalità indicate dalla legge, deve svilupparsi nel confronto reciproco delle esperienze individuali, nella messa in comune dei dati aggiornati, nella condivisione di proposte operative



di carattere generale suscettibili di potenziare - specie sotto il profilo qualitativo - l'azione di contrasto antimafia. E' in questo modo che si manifesta il *quid pluris* richiesto a questo Ufficio, ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale.

Pur nella consapevolezza che il terreno sul quale muoversi è assai variegato e che le direzioni verso le quali indirizzare l'azione dell'Ufficio possono differenziarsi anche sensibilmente, si può fare riferimento a *due obiettivi* da tenere costantemente presenti nell'attività di elaborazione dei dati investigativi e processuali che si acquisiscono nell'ambito del collegamento investigativo.

Il primo obiettivo riguarda la completa ed aggiornata comprensione di come si vanno a strutturare le organizzazioni criminali, sia quelle tradizionali (Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e Criminalità organizzata pugliese), che quelle di matrice straniera. Si possono così approfondire temi quali la configurazione delle relazioni tra le varie mafie, la perdurante forte centralità del controllo del territorio nelle sue peraltro diversificate modalità e manifestazioni, le sempre più frequenti commistioni con fenomeni di criminalità organizzata non tradizionalmente mafiosa (ad esempio, la criminalità economica e quella terroristica). Ed ancora, valorizzando in tal modo le esperienze investigative tratte dall'attività di collegamento con le Procure distrettuali del centro-nord ed i rapporti con gli organi giudiziari dei Paesi con i quali si vanno ad instaurare rapporti di reciproca collaborazione, si può comprendere attraverso quali percorsi le organizzazioni mafiose si muovono in territori diversi da quelli di originario radicamento e quali sono le forme organizzative e le strategie di espansione che le caratterizzano, specie all'estero. Si tratta di finalità conoscitive indispensabili per contribuire ad orientare nel suo insieme l'azione di contrasto, individuando le strategie più appropriate e modulando di conseguenza l'utilizzazione delle risorse investigative a disposizione.

Il secondo obiettivo, che deriva direttamente dal primo, è quello dell'elaborazione di *buone prassi investigative* nelle indagini di criminalità organizzata. L'approfondimento dei temi che si sono esemplificativamente indicati, nonché l'analisi degli esiti di alcune indagini particolarmente significative possono infatti rendersi utili specie nella prospettiva - sempre più frequente - di indagini collegate, in Italia ed all'estero. Qui il contributo della Procura nazionale antimafia non può risolversi nella (pur fondamentale) funzione di rendere più agevoli i contatti tra autorità giudiziarie diverse e più fluidi i flussi informativi reciproci. La ricerca di modelli operativi efficaci (pur senza necessariamente trasformarsi in rigidi



protocolli investigativi), da proporre concretamente ove la fattispecie lo richieda e che si fondi sull'approfondita conoscenza di specifiche manifestazioni criminose e delle relative esperienze investigative, può rendere ancor più proficua la funzione di coordinamento dell'Ufficio, depositario di un bagaglio di dati ed esperienze che vanno progressivamente ad affinarsi e che può costituire la base per ulteriori riflessioni, anche a livello europeo, sulle più efficaci modalità di contrasto al crimine organizzato, nazionale e transazionale.

La presente Relazione riflette i criteri ispiratori del modello organizzativo e dell'azione della Direzione Nazionale Antimafia.

1.3 I dati statistici della D.N.A.

Di seguito sono riportati i dati statistici relativi alle principali attività svolte dalla D.N.A. nel periodo di riferimento (01.07.2013 – 30.06.2014).

ATTIVITA'	Numero
Applicazioni disposte dal Procuratore Nazionale Antimafia	16
Comunicazioni Operazioni sotto copertura (l. 146/06 del 6.3.06)	9
Colloqui investigativi	12
Pareri ex art. 41 bis O.P.: - applicazioni ex novo - rinnovi	470 70 400
Reclami avverso il provvedimento di applicazione o di proroga del regime detentivo speciale (<i>art. 41-bis co. 2-sexies L. n. 354/1975</i>): - partecipazione alle udienze (<i>numero giorni di</i>) - reclami trattati (<i>numero fascicoli</i>) - ricorsi per Cassazione	49 441 6
Pareri sulla protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia: a) adozione piano provvisorio di protezione: - favorevoli - contrari b) adozione del programma di protezione: - favorevoli - contrari c) proroga del programma di protezione: - favorevoli - contrari	210 199 11 229 216 13 1 1 0



ATTIVITA'	Numero
d) revoca del programma di protezione: - favorevoli - contrari e) capitalizzazione per fuoriuscita dal progr. di prot. f) benefici penitenziari art16 octies e 16 nonies L.82/91 g) cambiamento generalità: -favorevoli -contrari h) contributo economico i) interviste	221 98 123 122 889 14 10 4 14 80
Riunioni di coordinamento di cui: 1) con DDA/Forze di Polizia/altre Autorità 2) Appalti 3) stragi 4) di collegamento investigativo 5) varie	160 46 0 5 65 44
Pareri in tema di gratuito patrocinio:	1337
Rogatorie: a) attive b) passive	362 345 117
Scarcerazioni di persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per i delitti previsti dall'art. 51 c.3 bis cpp: - comunicazioni in arrivo da organi dell'Amm. Pen. - informazioni alle DDA ³	2894 2029 865

³ Una singola informazione può contenere nominativi segnalati in più comunicazioni dell'Amministrazione Penitenziaria
 Direzione Nazionale Antimafia – Relazione Annuale 2014
 (periodo 01/07/2013 – 30/06/2014)



2. Le principali forme di criminalità mafiosa di origine italiana

2.1 - Ndrangheta

(Coordinatore G. Sciacchitano; contributi di A. Canepa, F. Curcio, D. De Martino, A. Patrono, R. Pennisi, L. Primicerio, E. Pugliese)

Alle soglie del 2015, sulla base delle nuove emergenze investigative e processuali, può dirsi, oramai, archiviata, la *questione* relativa alla unitarietà della *'ndrangheta*, che pure è stata al centro di un lungo e approfondito dibattito anche in sede processuale.

Intendiamo dire che non si tratta più di una questione in senso proprio e cioè di un aspetto problematico del fenomeno, ma di un dato accertato non solo con sentenze anche definitive e di merito, ma anche confermato da investigazioni in corso che, se possibile, spostano ancora più in alto l'asticella dell'unitarietà, così come descritta nelle relazioni degli anni precedenti, il cui contenuto, comunque, rimane pienamente confermato, nel senso che l'articolazione, la struttura e le regole che governano la *'ndrangheta* rimangono quelle già descritte, in modo via via più dettagliato, nelle relazioni del 2011, 2012 e 2013.

Sotto il profilo delle pronunce giurisdizionali, sembra opportuno richiamare le recenti sentenze, germogliate dalle indagini delle DDA di Reggio Calabria e Milano, *Crimine e Infinito* che hanno nuovamente confermato, in modo definitivo per l'indagine milanese e in Appello per l'indagine reggina, l'impianto unitario dell'organizzazione (Sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 27.2.2014 e Sentenza dalla Corte di Cassazione Sez IV, del 6.6.2014).

Le dichiarazioni di Paolo Iannò, unico collaboratore di Giustizia che ha fatto parte della cd "Provincia" negli anni 90', consentono di comprendere sinteticamente il meccanismo unitario di cui parliamo ed, inoltre, in modo plastico, riescono a sintetizzare quanto poi accertato nel corso del processo cd "Meta" (che è il procedimento di maggiore rilievo celebrato contro le cosche di Reggio città negli ultimi anni) conclusosi, in primo grado, con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 7.5.2014 (motivazioni depositate di recente e di cui si dirà approfonditamente più avanti) e cioè che "unitarietà" della *'ndrangheta* e "relazioni esterne" di tale organizzazione sono *facce* della



stessa medaglia, *coniate*, in modo contestuale in modo che l'una agevoli le altre (e viceversa).

Interrogato in data 21 settembre 2010, a tal proposito, il collaboratore di giustizia dichiarava:

“.....La Provincia, che esiste da quando nacque la Santa (e cioè il grado della “Maggiore” che consente allo ‘ndranghetista di interfacciarsi con entità esterne alla ‘ndrangheta, quali massoneria, istituzioni, ecc..) è l’organo collegiale formato da tutti i capi locale con il massimo grado di ‘ndrangheta (che all’epoca era il “Quartino”, per diretta ammissione del collaboratore – n.d.r.): le decisioni più importanti le prende la Provincia, i cui componenti non si incontrano in una riunione ma vengono consultati dal mastro di giornata (che non può essere altro che quello incaricato annualmente in vista delle celebrazioni della festa di Polsi – n.d.r.) che li contatta tutti. Anche io ho fatto parte della Provincia e sono stato consultato, forse nel 1998, quando si pensò di attentare alla vita di magistrati....”.

Né, invero, devono trarre in inganno, ai fini della complessiva ricostruzione del fenomeno, recenti importantissime indagini sviluppate dalla DDA di Perugia (cd operazione “Quartopasso”) al cui esito sono state eseguite, in data 10.12.2014, 61 misure cautelari personali contro ‘ndranghetisti stabilmente stanziati in Umbria, dove sviluppavano attività criminali (dall’usura alle estorsioni, dai danneggiamenti al traffico di stupefacenti) del tutto analoghe a quelle sviluppate nei territori di origine, dimostrando una circostanza di carattere generale che ha i suoi rilevanti riflessi anche sulla concreta applicazione di norme come quella di cui al 416 bis cp: le modalità attraverso le quali si radica il fenomeno della intimidazione mafiosa sono profondamente e irreversibilmente mutate.

Si giunge a questa conclusione riflettendo sull’attuale realtà sociale globalizzata ed interconnessa, in cui, per un verso, in tempo reale, attraverso un bombardamento continuo di informazioni chiunque, in qualsiasi parte del pianeta (e, quindi, tanto più dell’Italia) è aggiornato in modo permanente su quanto di rilevante accade ovunque e, per altro verso, proprio per questa connessione continua e per i fenomeni migratori interni e internazionali, si è fortemente diluita la percezione di una dimensione *locale* della vita sociale.

Una volta, infatti, la *fama criminale* di un sodalizio mafioso e, di conseguenza, la sua capacità di intimidire ed assoggettare, si affermava esclusivamente sul territorio dove il sodalizio operava attraverso lo stillicidio di minacce, prevaricazioni, delitti più o meno gravi e dove, lentamente ed inesorabilmente, la diffusa consapevolezza dell’invincibilità di questa o quella organizzazione penetrava, fino a piegare le coscienze di tutti (o quasi) coloro che su quel territorio operavano, ma oggi non è più così; proprio riflettendo



sulla spendita della fama di una organizzazione criminale, alla stessa conclusione è giunta la Corte di Appello di Torino in una recente sentenza alla quale si farà espresso riferimento quando sarà esaminata la 'ndrangheta in Piemonte.

Nella realtà mediatica e virtuale in cui tutti siamo immersi, chiunque, e non solo in Italia, sa oramai cosa è la 'ndrangheta e sa quanto è feroce, estesa ed efficiente. Non è più indispensabile vivere a Palmi o a Locri per saperlo.

Chiunque si imbatte in uno 'ndraghetista, in Lombardia come nel Veneto, nel Lazio come in Umbria o in Piemonte, conosce la sua pericolosità e la difficoltà di sfuggire a ritorsioni in qualsiasi parte del territorio nazionale e non solo.

Ed infatti proprio le meritorie indagini perugine hanno dimostrato, che i sodali, laddove dovevano ottenere un qualsiasi vantaggio ingiusto, era sufficiente che si qualificassero quali appartenenti alla 'ndrangheta per ottenere, anche in Umbria, una condotta accondiscendente e remissiva, in una parola per ottenere assoggettamento. E bastavano non le migliaia di delitti che in Calabria sono stati necessari, nel corso dei decenni, per consolidare e stratificare la forza d'intimidazione del sodalizio, ma pochi atti violenti (qualche danneggiamento ed incendio) nel giro di poco tempo per dare concretezza ad una fama criminale che già mediaticamente precedeva quei fatti.

Dunque, se tale investigazione sembra dimostrare, in via generale, che il fenomeno 'ndranghetista, a livello nazionale, sia ben lungi dall'essere (per così dire) confinato al sud in Calabria ed al Centro Nord in Lombardia, Piemonte e Liguria, essendo, la sua presenza, estesa anche a regioni che si ritenevano del tutto immuni, nel particolare, l'organizzazione smantellata dalle indagini della DDA di Perugia era strettamente legata, anche attraverso continui incontri sia in Umbria che in Calabria, alla cosca cirotana Farao-Marincola. Risultano documentati infatti incontri e riunioni fra i sodali umbri (tutti di origine calabrese, salvo qualche innesto e contatto esterno anche con soggetti di estrazione albanese) e Vittorio e Vincenzo Farao e gli omonimi cugini di Farao Giuseppe (capo cosca ora detenuto al 41 bis OP).

Né, invero, questa vicenda, che dimostra ancora una volta quanto sia calzante la ricostruzione unitaria della 'ndrangheta, venendo in rilievo proiezioni ombre di cosche cirotane, dunque del catanzarese, deve fare pensare all'esistenza di una 'ndrangheta catanzarese indipendente dal cd Crimine e, quindi, dalla Provincia.

Invero da tutte le indagini in via di svolgimento – attraverso fonti di prova diverse, sia dichiarative che di natura puramente investigativa – risulta confermato che la *legittimazione 'ndranghetista di un locale deriva, esclusivamente, dal riconoscimento della cd Mamma di Polsi, dunque, del Crimine reggino.*



Detto in altri termini, l'apertura di un nuovo *locale* di 'ndrangheta, ovvero la riattivazione di un *locale* che per qualsiasi ragione era stato chiuso o sospeso, ovunque sul pianeta ciò debba avvenire, può realizzarsi solo e soltanto con l'intervento e l'approvazione del Crimine Reggino. Le stesse doti di 'ndrangheta possono essere conferite solo da chi è *legittimato* dalla citata entità ovvero lo è stato in precedenza.

Tutti gli 'ndranghetisti, anche quelli che per motivi tattici – e temporaneamente - si sono posizionati ad una certa distanza dal Crimine, per legittimarsi sul territorio e per legittimarsi rispetto alle altre cosche, fanno sempre riferimento a quell'albero comune, quello della 'ndrangheta, delle cui tradizioni si dicono sempre interpreti e rispetto al quale si ritengono o mostrano di ritenersi un ramo.

Soprattutto, venendo al caso concreto, una sentenza non tanto precedente rispetto all'indagine Crimine-Infinito, quella della Corte di Assise di Catanzaro del 11.8.2001, passata in giudicato in data 25.3.2003, statuendo l'esistenza in territorio cirotano (e zone limitrofe) di una associazione di tipo mafioso denominata "locale di Cirò" promossa da Farao Giuseppe ed altri e statuendo che tale locale era nato come *'ndrina distaccata del locale di Reggio di Calabria* (e, dunque, autorizzata da Reggio Calabria, a distaccarsi ulteriormente fino a divenire "locale" autonomo), in realtà ribadiva ancora una volta (e, all'epoca, inconsapevolmente) l'unitarietà della 'ndrangheta e la comune derivazione di tutte le sue articolazioni. E ciò senza contare che recenti acquisizioni, non ultime le propalazioni del Fiume Antonio, già uomo di primo piano dei De Stefano, confermavano l'esistenza di rapporti organizzati e stretti fra le cosche reggine e quelle di Cirò.

Il dato della diffusione della 'ndrangheta su tutto il territorio nazionale e della sua unitarietà, poi, oltre che dalla storica sentenza del Tribunale di Imperia del 7.10.2014 a carico di Marcianò ed altri, che, per la prima volta in Liguria, ha riconosciuto l'operatività della 'ndrangheta (sentenza di cui non sono ancora note le motivazioni) emerge anche da indagini recenti, svolte parallelamente in Calabria, Lombardia e all'estero (finalmente, anche le AG di alcuni paesi europei, sono passate dalla fase della collaborazione – spesso efficace, a volte meno – a quella dell'indagine svolta d'iniziativa) hanno evidenziato come soggetti di elevato rango *'ndranghetista*, operanti (quasi) stabilmente in Calabria con *doti* di livello corrispondente, si rapportassero (in posizione di primazia) più o meno contestualmente, con i loro omologhi operanti in Lombardia, con quelli che operano in Germania e con quelli presenti in Svizzera, concordando affari comuni, conferendo la legittimazione delle "doti" e autorizzando l'apertura di nuovi locali.

Contestualmente, si accertava, anche (ma non solo) in occasione della esecuzione di recenti provvedimenti coercitivi, la *discesa*, nelle province di



Reggio Calabria e di Vibo Valentia (i cui territori – strettamente legati ed interconnessi fra loro da un punto di vista criminale - rimangono *la sede della Casa Madre* della *‘ndrangheta*) di esponenti della *‘ndrangheta* e capi-locale provenienti da Lombardia, Svizzera e Germania, che si incontravano – direttamente e sul posto – con i loro omologhi calabresi.

Tuttavia, proprio l'emersione a livello giudiziario (avvenuta in prima battuta con Crimine/Infinito e proseguita, con altre investigazioni che sono state lo sviluppo di quelle) e la conseguente (ed ampiamente giustificata) enfaticizzazione mediatica, della struttura unitaria *‘ndrangheta e dei suoi rituali*, ha determinato, come reazione “difensiva”, una (tendenziale) sommersione proprio di queste manifestazioni esterne, di quei rituali, cioè, che davano diretta visibilità alle strutture unitarie e di vertice della *‘ndrangheta* (fatte salve alcune vicende, fra cui ad esempio quella appena sopra riportata, che fanno cogliere alcuni frammenti di quei meccanismi).

Lo stesso non è successo – ed il dato può fare riflettere - per le manifestazioni rituali svolte a livello periferico: lo *‘ndranghetista* diciamo così, di base, e, con lui le articolazioni locali dell'organizzazione, sembra che non rinuncino ai soliti rituali per l'affiliazione ed il conferimento di doti. Ciò risulta platealmente da recenti indagini reggine e lombarde. Lo stesso rituale non si è verificato, invece, per i vertici quando si è trattato di comporre la Provincia, dopo i noti arresti di quattro anni addietro.

Negli ultimi anni, infatti, non sono state più registrate (dalle pur numerose e penetranti indagini svolte) riunioni plenarie dei capi (o di una parte di essi) della *‘ndrangheta* del momento, non solo a Polsi, ma anche in altri luoghi né, invero, almeno allo stato, si ha prova di investiture dei gradi apicali del Crimine.

Allo stato, anzi, è da dire che nuove investiture dei successori degli oramai detenuti al 41 bis OP Oppedisano (il “Capo-Crimine”) e Commiso (il “Mastro di Giornata”) non sono conosciute, anche se la logica del sistema, farebbe propendere per la riproposizione della struttura di vertice, trattandosi di funzioni essenziali per l'ordinato sviluppo della vita del sodalizio che, di fatto, non sono più concretamente svolte dagli stessi.

Tutto avviene, evidentemente, in modo molto più riservato e, soprattutto, *frammentato*, rispetto al passato ed evidentemente sono state prese nuove cautele nelle comunicazioni fra capi, cautele che sembrano un ritorno al passato (ad esempio, piuttosto che ricorrere ad una riunione fra i vertici, verosimilmente, si ricorre al passaparola, così come racconta il collaboratore Iannò che, però, come si è visto, riferisce di vicende ormai datate nel tempo). Può pure ragionevolmente ipotizzarsi che vi sia stata una più ferrea compartimentazione delle conoscenze, che non consentono, a chi non è al



vertice (o nei pressi di quel vertice) di sapere cosa avvenga ai “piani alti” del sodalizio. Comunque sia tali cautele non hanno permesso di disegnare il nuovo ed attuale organigramma della cd “Provincia” o comunque di comprendere chi svolge le veci di quei capi ora detenuti.

Del resto, seppure il fenomeno della collaborazione con la Giustizia all'interno della 'ndrangheta non è sconosciuto, anzi, anche di recente, si sono acquisite collaborazioni anche di rilievo, tuttavia, ciò che manca alle DDA impegnate nell'azione di contrasto è la collaborazione con la Giustizia da parte di un componente di vertice dell'organizzazione che sia stato operativo sul territorio in epoca recente e, comunque, successiva alle operazioni che hanno portato agli arresti del 2010/2011.

In altre parole, seppure tutte le DDA interessate e, in primo luogo, quella di Reggio Calabria (che opera laddove c'è la testa dell'organizzazione), anche in quest'ultimo anno, si sono impegnate in un'opera incessante di contrasto ed hanno ottenuto successi anche notevolissimi, che hanno consentito, non solo di colpire duramente - con sequestri, confische, arresti e condanne - la 'ndrangheta, ma anche, come poi si vedrà, di comprendere alcuni fondamentali meccanismi che ne caratterizzano l'agire, tuttavia, non vi è stata né la individuazione di eventuali nuovi capi della “Provincia”, né degli eventuali “reggenti” della stessa (cioè di coloro che, a qualsiasi titolo, anche quali “supplenti”, compongono, ora, il predetto organismo di vertice della 'ndrangheta). Certo, ipotesi fondate su ragionevoli elementi di fatto ne esistono, come anche indagini che hanno ricomposto una molteplicità di elementi indiziari; mancano, però, univoci elementi di prova, o comunque elementi indiziari gravi, che consentano di ridisegnare la composizione del collegio di vertice della 'ndrangheta.

In ogni caso l'unitarietà della 'ndrangheta e, di conseguenza, l'esistenza di un livello sovraordinato che la coordina, continuano ad emergere con forza e con continuità *laddove si abbandonano il terreno formale della operatività della Provincia e dei Mandamenti (e, quindi, dei loro interventi pacificatori o repressivi, della individuazione dei territori sottoposti alla giurisdizione di questo o quel locale, ecc) e ci si inoltri, invece, su quello della gestione dei grandi affari e dei rapporti con la politica.*

Affrontando in modo organico queste questioni centrali – e cioè il *core business* della 'ndrangheta: affari (leciti ed illeciti) e politica – il dato della organicità ed unitarietà, che implica l'esistenza di norme comportamentali condivise, di accordi stabili, di *regole comuni di ingaggio per ciascuna questione criminale ed economica da affrontare*, risulta ancora più pregnante e significativo.



In altri termini, dalle indagini svolte anche nel corso dell'ultimo anno, risulta una sinergia fra le diverse cosche di 'ndrangheta che, lungi dall'essere improvvisata, occasionale e sporadica, appare come l'effetto dell'applicazione di regole costanti sintomatiche dell'esistenza di un *sistema* che continua a tenere, nonostante il permanere di fortissimi interessi criminali contrapposti, di forze centrifughe, che potrebbero portare alla disgregazione del tessuto 'ndranghetista, inceppando i diversi meccanismi criminali (in materia di appalti, stupefacenti, estorsioni) che, invece, continuano a funzionare perfettamente.

Vediamo, allora, nel dettaglio, da cosa è costituita la *sostanza* degli interessi della 'ndrangheta e, soprattutto, quali elementi di fatto consentono di affermare che la loro modalità di gestione sia sintomatica dell'esistenza (perdurante) di un *sistema* unitario e di un livello sovraordinato che ne coordina l'agire.

L'argomento, però, deve essere preceduto da una rapida osservazione che spiega anche la ragione per la quale si ritiene di affrontare tale questione. Si è detto che il nocciolo duro degli interessi 'ndranghetisti – il suo *core business*, per l'appunto – siano affari (leciti ed illeciti) e rapporti con la politica.

Ma il dato deve precisarsi meglio: posta come base, naturalmente, l'esistenza di un substrato militare, la forza della 'ndrangheta risiede, *in primo luogo*, nel suo potere economico e, poi, nel condizionamento della politica. Non che la prima sia intrinsecamente più importante e rilevante della seconda, ma certamente, in ordine logico-temporale, la precede: invero, la capacità della 'ndrangheta di essere interlocutore per la politica - e, conseguenzialmente, la sua capacità di rapportarsi alla stessa, di influenzarla, di farle raccogliere consenso – passa, necessariamente, attraverso la capacità di controllare *ab externo* imprese ed aziende ovvero di costituirne di proprie e, attraverso queste, allargare i propri rapporti e la propria influenza in un contesto sempre più ampio, che arriva fino al cuore della cd economia legale.

Questa penetrazione nel tessuto imprenditoriale e la conseguente acquisizione di potere economico e finanziario, poi, non solo collega la 'ndrangheta alla cd zona grigia (rappresentata da una vasta platea di professionisti ed imprenditori) che, a sua volta, costituisce l'indispensabile anello di congiunzione, il canale comunicativo privilegiato fra 'ndrangheta e politica, ma, soprattutto, aumenta la capacità della 'ndrangheta di padroneggiare rapporti con il mondo imprenditoriale e, quindi, di generare e mediare iniziative economiche. E si tratta di attività e di servizi – cose che la



‘ndrangheta può garantire e fornire - che risultano di particolare interesse per la politica. Sia per ottenere consenso che per ottenere aiuti e sostegno finanziario.

Queste capacità sono il portato, la risultante, della forza economica dell’organizzazione e, cioè, per essere più chiari: *della stessa (eccezionale) entità della capitalizzazione di cui possono disporre la ‘ndrangheta e, quindi, di conseguenza le sue imprese,*.

E, certamente, il modo, non solo più rapido, ma incomparabilmente più efficiente, per capitalizzare una *societas sceleris*, è quello di governare il grande traffico di sostanze stupefacenti.

Ed è proprio da qui, che intendiamo partire per sviluppare alcune osservazioni sul concreto operare unitario della *‘ndrangheta* e cioè sul suo essere un *sistema organico, unito e compatto*.

In questa attività – e non solo in Italia – la *‘ndrangheta* non ha rivali e, per questo, da anni, essendo egemone nel traffico di stupefacenti è diventata, in un panorama economico depresso, l’unico soggetto finanziariamente apprezzabile in Calabria e non solo.

La *‘ndrangheta*, dunque, conferma, come risulta anche dalle indagini in corso, di avere, oramai, acquisito una posizione, se non monopolistica, quanto meno oligopolistica, nel contesto del traffico internazionale di cocaina che dal Sud-America arriva in Europa.

Per avere cocaina, di norma, continuano ad essere le altre organizzazioni criminali italiane (e non solo) a rivolgersi alla *‘ndrangheta*, che, quindi, ha assunto il ruolo di grande fornitore – sia a livello italiano che europeo - di tale prodotto.

Insomma, può oramai affermarsi che se, nel circuito economico della cocaina esistessero, come in quello del petrolio, le “sette sorelle” certamente la *‘ndrangheta* sarebbe una di queste.

Capacità relazionali con i grandi cartelli messicani e colombiani, affidabilità e solvibilità sempre crescenti nel corso del tempo, presenza diffusa e controllo del territorio sia in Calabria che in territori che per ragioni diverse rappresentano snodi fondamentali del narcotraffico (in particolare Liguria, Lombardia ma anche Olanda e Germania, che sono i luoghi di approdo dei grandi carichi, ovvero fra i più grandi mercati della cocaina): sono queste le componenti del successo criminale della *‘ndrangheta* in tale settore.



Al fine di dare maggiore concretezza alle argomentazioni che di qui a poco saranno sviluppate, è il caso di ricordare due tra le ultime operazioni antidroga della DDA reggina:

- 1) le indagini che hanno portato, in data 20 marzo 2014 Guardia di Finanza e agenti della Polizia Federale Brasiliana all'arresto di 44 persone su provvedimenti coercitivi emessi da AAGG reggine e brasiliane (Procura Federale dello Stato di San Paolo del Brasile) ed eseguiti contestualmente.

Tale investigazione (denominata Buongustaio) consentiva, nel corso del tempo, di giungere al sequestro di circa 1500 kg di cocaina (per la sola parte che riguardava il traffico che aveva come destinazione ultima l'Italia).

Emergeva come l'organizzazione calabrese, un sodalizio criminale di matrice 'ndranghetista del Mandamento Ionico (collegato alle cosche IETTO-CUA-PIPICELLA operanti, per l'appunto, nella ionica reggina), impiegasse ingenti disponibilità finanziarie messe a disposizione dalle cosche, acquistando ed importando dal Sud America enormi quantitativi di cocaina a bordo di navi mercantili provenienti principalmente dal Brasile e dal Perù.

Tale organizzazione, secondo uno schema oramai collaudatissimo, operava in piena sinergia ed alla pari con organizzazioni di narcotrafficienti Brasiliane (gruppo Rivera/Pereira) ed Olandesi (il gruppo Radoman) posto che anche per tale ultimo paese passava la rotta del traffico.

Ed era significativo come il gruppo "ionico", importato lo stupefacente in Italia, lo smistasse o lo dovesse smistare (a seconda se le indagini riuscissero a portare al sequestro della cocaina, o meno) su mercati dell'Italia settentrionale direttamente governati dalla 'ndrangheta nel nord Italia (in particolare in Piemonte).

Assai significativa, anche ai fini che di seguito saranno visti, appare la circostanza che molti dei carichi intercettati – tutti diretti in vari porti europei di destinazione – avessero come approdo il Porto di Gioia Tauro. Al solo fine di comprendere l'entità degli interessi economici di cui parliamo, è bene ricordare che il prezzo di acquisto della cocaina alla fonte risultava di 4000 euro al kg, mentre il prezzo di vendita si moltiplicava da 10 a 100 volte (senza considerare l'ulteriore guadagno ottenuto con i cd "tagli") a seconda che si consideri il prezzo all'ingrosso o al dettaglio. Nel giro di poco più di un anno sono stati individuati i volumi di cocaina qui sotto elencati ai quali vanno aggiunti altri 500 kg di cocaina sequestrati, in via esclusiva, al gruppo brasiliano:

- BRASILE - 17.08.2012: - KG. 169;
- PORTO DI LEIXOES (PORTOGALLO) - 15 e 16.10.2012: KG. 313;



- PORTO DI GIOIA TAURO - 23.10.2012: KG. 118;
- PORTO DI GIOIA TAURO - 26.10.2012: KG. 76;
- PORTO DI VALENCIA (SPAGNA) - 27.01.2013: KG. 100;
- PORTO DI ANVERSA (BELGIO) - 07.03.2013: KG. 191;
- PORTO DI GIOIA TAURO - 06.04.2013: KG. 137;
- BRASILE - 26.04.2013: KG. 108;
- PORTO DI GIOIA TAURO - 08.06.2013: KG. 218;
- GIOIA TAURO - 29.08.2013: KG. 33.

2) La cd operazione New Bridge, che in data 11 febbraio 2014 ha portato alla esecuzione del decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti di 26 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Premessa la indispensabile sinergia tra Autorità Giudiziarie e Investigative Italiane e Statunitensi, nella specie del *U.S. Department of Justice Federal Bureau of Investigation*, ciò che rileva ai fini che qui interessano è che l'indagine ha disvelato collegamenti tra esponenti legati alla *famiglia mafiosa* GAMBINO di New York e soggetti italiani, legati o appartenenti a famiglie mafiose della *'ndrangheta* calabrese. E' questo un dato concreto che costituisce la riprova di una svolta epocale: quando Cosa Nostra newyorchese deve sviluppare un traffico di stupefacenti di alto livello non si collega, come sarebbe ovvio, con Cosa Nostra siciliana, ma con la *'ndrangheta* calabrese.

Più precisamente è stato dimostrato dalla vasta indagine in questione, che italoamericani legati alla famiglia Gambino di New York, hanno raggiunto un accordo con persone legate alla cosca di *'ndrangheta* appartenente alla famiglia Ursino – ancora una volta della Jonica - per organizzare un traffico di stupefacenti del tipo “eroina” dalla Calabria a New York e di “cocaina” dal Sudamerica in Calabria, quest'ultimo attraverso intermediari dimoranti negli Stati Uniti.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il progettato traffico di eroina mediante monitoraggio delle fonti di approvvigionamento che sono state individuate in Africo, in particolare presso un esponente della famiglia Morabito detto “u scassaporte”, e in altri luoghi del territorio nazionale.

E' stato altresì accertato che gli imponenti capitali così accumulati dalla *'ndrangheta* nello svolgimento di tale attività vengono, di norma, lasciati all'estero, circostanza questa che oramai emerge con chiarezza da numerose indagini per poi essere, in parte, riutilizzati nel traffico di stupefacenti e, in parte, gradualmente, messi a disposizione delle vecchie e delle nuove aziende *'ndranghetiste*: vedi sul punto, *ex multis* l'indagine cd *Metropolis*, che ha



accertato come con rimesse dall'estero per circa 400 milioni di euro, siano state finanziate attività di società estero-vestite, controllate dalle famiglie Aquino/Morabito (fra le più potenti famiglie operanti nel settore del traffico di cocaina) operanti nel settore della costruzioni di villaggi turistici in Calabria.

Tali imprese finanziate dal traffico di cocaina, peraltro, operano in gran parte e fatte salve rare eccezioni (come quella appena ricordata) prevalentemente fuori dalla Calabria.

Le stesse, quindi, allo stato – ed in tutta evidenza – dispongono di canali di finanziamento e di capitalizzazione assolutamente privilegiati ed incomparabilmente più cospicui rispetto a quelli che il normale mercato finanziario può mettere a disposizione delle aziende non mafiose.

Giova, in proposito, evidenziare che, con riferimento ai noti lavori pubblici che si stanno svolgendo in Lombardia per Expo 2015, il Prefetto di Milano – grazie anche alla sinergia di tutti gli organismi chiamati a cooperare in questa complessa attività - ha adottato circa 60 provvedimenti interdittivi antimafia contro imprese risultate controllate o infiltrate o condizionate dalla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Da rilevare come tali provvedimenti si siano indirizzati in particolare nei confronti di imprese che operano nell'attività di realizzazione di ampliamenti e/o costruzioni stradali.

Ebbene, in termini assoluti, le imprese ritenute infiltrate dalla 'ndrangheta rappresentano circa il 70% delle imprese interdette.

Trattandosi di grandi numeri, rappresentativi di un *trend* che riguarda una delle poche rilevanti opere pubbliche che si stanno oggi realizzando in Italia, non può sfuggire che i dati in questione danno - in modo molto serio - il polso della situazione.

E sulla base di tali dati si può affermare con un grado di approssimazione che si avvicina di molto alla realtà effettiva, che oggi, almeno nel settore edilizio, nel Nord Italia, la 'ndrangheta non solo ha surclassato la capacità di penetrazione di tutte le altre mafie messe insieme ma, di fatto, è divenuta una dei principali operatori del settore.

Diventa, allora, chiara la ragione per la quale, nel descritto contesto, le aziende capitalizzate dalla 'ndrangheta abbiano acquisito nel tempo una posizione di primo piano nei diversi settori economici in cui operano.

Quanto sopra descritto evidenzia il consolidarsi di rapporti e relazioni di tipo economico che, a loro volta, inducono e rinsaldano i rapporti ed i collegamenti con la politica.



La politica, a questo punto, riceve “servizi” e vantaggi dalla ‘ndrangheta e restituisce il favore consentendo alle imprese dell’organizzazione di fare sempre nuovi affari, che generano nuove ed ulteriori ricchezze che consolidano, così, la posizione economica della ‘ndrangheta, rafforzandone, anche e di conseguenza, la capacità di giocare un ruolo sempre più importante pure nel mercato della cocaina e così via in una crescita economica e criminale: si tratta di un circolo vizioso che sembra non avere fine.

Tornando alla premessa delle argomentazioni appena svolte – ossia che la forza della ‘ndrangheta si basa sul suo potere economico acquisito nelle diverse modalità esaminate – emerge l’esistenza e l’attività di una struttura criminale unitaria, coordinata e compatta, che conosce sinergie, momenti decisionali comuni, divisione dei compiti funzionali al raggiungimento di un risultato che ridonda benefici a largo spettro su tutta l’organizzazione.

Su questo specifico profilo, e sulle sue implicazioni, anche operative non si è mai approfonditamente riflettuto.

Si è preso atto di una evidente egemonia della ‘ndrangheta (complessivamente intesa) in questo ambito, di una qual certa collaborazione fra le cosche in questo ambito, ma il ragionamento, sul piano dell’analisi, non è mai stato sviluppato in modo completo e fino alle sue ultime conseguenze.

Ma vi è di più. La ricostruzione qui esposta rappresenta non solo un banco di prova rilevante della tesi che vuole la ‘ndrangheta come fenomeno unitario, non solo ne dimostra la fondatezza anche in assenza di acquisizioni formali più o meno recenti ma, cosa ancora più importante, offre una nuova e significativa chiave di lettura dei fatti da accertare nel contesto dell’azione di contrasto e può anche consentire di articolare protocolli d’indagine sempre più aderenti alle realtà criminali da investigare.

In proposito, in questa sede, possono senz’altro offrirsi alcuni spunti di riflessione che derivano, non dalla teoria astratta, ma dalla diretta osservazione delle indagini svolte e dal collegamento delle relative risultanze in modo che sia possibile collocare le diverse emergenze in un quadro più generale.

Il dato di partenza è costituito da tre diverse circostanze, assolutamente pacifiche sulla base delle indagini e dei processi del 2013-14 che, tuttavia, sono state sempre viste in modo slegato fra loro e che, invece, se lette congiuntamente, offrono un quadro particolarmente allarmante.



In primo luogo, costituisce notorio giudiziario (ma possono, *ex multis*, essere richiamate le risultanze dell'indagine "buongustaio", già sopra sintetizzate) la circostanza che il Porto di Gioia Tauro rappresenti la principale porta d'ingresso della cocaina in Italia.

Certo, rilevanti sequestri di stupefacente riferibili ad organizzazioni di *ndrangheta*, come sarà illustrato nell'apposita parte della relazione DNA dedicata al tema del Narcotraffico, sono stati effettuati, per rimanere in Italia, in diversi porti nazionali spesso ubicati in Liguria e Toscana (tanto per citare alcuni casi recenti), ma tuttavia, come dimostrato dalle indagini svolte, si trattava di punti di approdo secondari, che venivano utilizzati quando a Gioia Tauro si manifestavano dei problemi che non consentivano lo sbarco del carico.

Supera, del resto, ogni obiezione la circostanza che, di norma, anche le grandi forniture che la 'ndrangheta destina ad altre organizzazioni operanti nel settore (siano esse pugliesi o siciliane, non cambia) arrivano a Gioia Tauro e non, come sarebbe più logico, in Puglia piuttosto che in Sicilia.

Il dato numerico, del resto, è impressionante: complessivamente, nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014) sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro Kg. 1406,065 di cocaina.

In secondo luogo, non superabili considerazioni di carattere logico, storico e giudiziario, permettono di affermare che il Porto di Gioia Tauro sia ormai diventato una vera e propria pertinenza di casa della cosca Pesce e dei suoi alleati (i principali: i Mancuso di Limbadi e i Bellocchio pure di Rosarno, i Molè). E ciò, non solo, per la stringente osservazione di carattere logico secondo cui sarebbe singolare che questa cosca, e quelle che gli ruotano intorno, controllando anche le più minute attività economiche presenti sul loro territorio, non controlli proprio le attività portuali, che, invero, sono le più importanti attività economiche presenti in quel contesto (ed in tutta la Calabria), ma soprattutto perché plurime investigazioni – a partire dall'indagine della DDA di Reggio Calabria, denominata Kim 2011 (dell'Ottobre 2011, nel cui ambito vennero sequestrati circa 560 kg di cocaina) fino alla nota indagine *All Inside* sulla 'ndrangheta della Piana (che ha già determinato sentenze definitive di condanna, per la parte celebrata in abbreviato, passate in giudicato con sentenza della SC del 15.7.2014 e sentenze di condanna in primo grado emesse in data 4.5.2013 dal Tribunale di Palmi a carico di Pesce ed altri) consentivano di accertare il controllo totalizzante dei Pesce sul Porto di Gioia Tauro ove, attraverso una penetrante azione collusiva, riuscivano a godere di inesauribili appoggi interni.



Risultava, così, che alcuni dipendenti infedeli della *Medcenter Container Terminal S.p.A. di Gioia Tauro*, oltre a svolgere le normali attività, si dedicavano al recupero delle partite di cocaina dai container trasportati a bordo delle numerose *cargoship* in arrivo dal Sud America ed al successivo trasporto all'esterno dell'area portuale attraverso gli automezzi di servizio della medesima Società portuale.

Ma pure l'operazione "Crimine 3" (sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria il 14 luglio 2011, a carico di 45 persone indagate per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, fattispecie aggravata ex art. 7 L. 203/1991) appare significativa ai fini della comprensione del fenomeno di cui stiamo relazionando. Infatti, all'esito di complesse indagini svolte dalla DDA reggina emergeva il ruolo di primo piano svolto dalla famiglia Pesce di Rosarno proprio nel controllo dei traffici di stupefacente che interessavano il Porto di Gioia Tauro.

Ma più ampiamente (e realisticamente) deve dirsi che il controllo della cosca dei Pesce sul Porto – così come risulta dalle indagini che di seguito saranno indicate - non era caratterizzato dalla sola capacità d'intervento, per così dire "chirurgico" sullo stupefacente in transito o in arrivo, finalizzato, cioè, ad estrarre dai cargo e dai container le tonnellate di cocaina inviate per farle uscire dal Porto; era, invece, ad un tempo, globale e minuzioso, diffuso e monopolistico su tutta la struttura portuale.

In primo luogo, questo tipo di controllo, ma sarebbe meglio dire, questo tipo di governo del Porto, riguardava un ambito in relazione al quale il Porto di Gioia Tauro offriva, rispetto a qualsiasi altro porto del mondo, una peculiarità assolutamente straordinaria e non replicabile per la 'ndrangheta: la possibilità – ampiamente sfruttata – di determinare (nella misura necessaria e, soprattutto, nei gangli sensibili) chi potesse lavorare al suo interno e chi no.

Da questo dato discendeva e discende, come effetto ineludibile e necessario (fra l'altro) anche il controllo dei flussi di stupefacente in transito o in arrivo nel Porto, controllo che veniva assicurato attraverso quella parte, certamente minoritaria, ma, ad un tempo, collusa, *ed intoccabile*, che vi opera.

E non si tratta di un dato che è conseguenza solo delle mere tendenze criminali di chi dovendo svolgere un pubblico servizio preferisce, invece, servire la 'ndrangheta; si tratta invece della semplice fedeltà verso chi è il vero e concreto datore di lavoro.

Risultava infatti, da intercettazioni svolte dalla DDA reggina nei citati contesti investigativi, che la stessa assunzione del personale nel Porto era prerogativa dei Pesce e dei loro sodali. Se si voleva essere assunti in una delle cooperative operanti sul Porto di Gioia Tauro, la strada diretta era quella di



ricorrere – senza mediazioni – alla famiglia Pesce. Avendo in mano il personale, ne seguiva l’egemonia sul Porto.

Solo per arricchire il quadro con elementi che emergono da indagini recentissime, si rileva che in data 21 ottobre 2014 è stata data esecuzione dalla DDA reggina all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Reggio Calabria, nei confronti di 13 persone, tra cui imprenditori a vario titolo collegati alle locali cosche di ‘*ndrangheta*. E’ stato anche eseguito il sequestro di 23 società per un valore complessivo di circa 56milioni di euro. Altre 51 persone sono state denunciate a piede libero. Ancora una volta, venivano in rilievo esponenti di due cosche tirreniche di ‘*ndrangheta* e cioè i Pesce ed i Molè, responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso nonché dei reati di riciclaggio di proventi di illecita provenienza, di trasferimento fraudolento di valori, contrabbando di gasolio e di merce contraffatta, di frode fiscale, attraverso l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omesso versamento delle ritenute previdenziali, tutti aggravati dalle modalità “mafiose”.

Le complesse indagini hanno tratto spunto dall’esecuzione di verifiche fiscali avviate nei confronti di imprese operanti nel settore dei trasporti e servizi connessi da e per il Porto di Gioia Tauro, nel corso delle quali sono stati acquisiti concreti e significativi elementi indiziari circa la riconducibilità dei relativi titolari alle predette cosche di ‘*ndrangheta*.

L’indagine ha dimostrato (ma sarebbe meglio dire: ha riconfermato), in buona sostanza, come la cosca Pesce sia padrona, anche, dei servizi connessi all’imponente operatività del porto di Gioia Tauro continuando ancora ad esercitare un soffocante controllo sulle attività economiche presenti nella zona portuale che se, come si è visto, sono funzionali al controllo del Porto e del suo territorio e, quindi, del traffico di stupefacenti che attraverso lo stesso transita, assicurano, anche, ingenti risorse finanziarie, che poi vengono ripulite grazie anche all’ausilio di soggetti estranei.

Tale controllo dei Pesce - Molè, riguardava servizi connessi alle operazioni di *import-export* e di trasporto merci per conto terzi realizzato dalle suddette cosche nel porto di Gioia Tauro, la cui estensione ricade in ben due comuni, San Ferdinando e Gioia Tauro, attraverso imprese riconducibili alle stesse cosche anche se, ovviamente, intestate a terzi.

Successivamente il ruolo di dette aziende e, quindi, dei rispettivi rappresentanti legali è stato quello di crearsi disponibilità di risorse liquide, attraverso la contabilizzazione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da corrispondere agli elementi di spicco di entrambe le cosche.

Il ricorso all’utilizzo di fatture false - emesse prevalentemente da distributori stradali e da società cooperative nei confronti delle aziende di trasporto riconducibili alla cosca “Pesce” – era quindi lo strumento tecnico di copertura che consentiva al denaro di confluire nelle casse del sodalizio.



In particolare è stato dimostrato che i distributori di carburante non erano i veri beneficiari degli assegni, ma si limitavano a monetizzarli, in quanto la relativa provvista veniva incassata da esponenti di primo piano della cosca. In più, le indagini hanno consentito di accertare che la cosca PESCE ha perseguito e consumato anche reati di contrabbando, consistenti nell'importazione di merce contraffatta dalla Cina in evasione di dazi e diritti doganali. Attività questa che, ancora una volta, dimostra l'assoluta padronanza del Porto in capo ai Pesce.

Gli approfondimenti investigativi eseguiti nei confronti delle aziende di trasporto riconducibili alla cosca "Pesce", alcune delle quali operanti nel Nord Italia, in particolare a Verona, hanno evidenziato l'utilizzo di imprese cooperative che si sono interposte tra esse e i clienti finali. Infatti, le cooperative di lavoro hanno avuto quale unico scopo quello di fornire uno schermo giuridico alle imprese della "cosca", le quali - una volta "esternalizzati" i propri lavoratori, facendoli solo formalmente assumere dalle cooperative - hanno continuato a operare direttamente non preoccupandosi più del pagamento degli oneri erariali che gravavano interamente sulle cooperative, le quali hanno successivamente fatturato alle imprese beneficiarie della frode prestazioni di servizi, simulando inesistenti contratti, e così consentendo loro la fraudolenta contabilizzazione dei relativi costi ed Iva a credito.

Come si vede intorno al Porto di Gioia Tauro è stata costruita una vera e propria filiera criminale, nella quale, ovviamente, il posto d'onore, è riservato al traffico di cocaina.

In terzo luogo, è altresì rilevante, come emerge dalla citata indagine "buongustaio", la circostanza che siano le famiglie della Ionica (Commiso, Aquino, Coluccio, Ietto, Cua, Pipicella ed altri) ad avere un ruolo primario nell'attività d'importazione di cocaina che, anche e soprattutto, passa per il Porto di Gioia Tauro. Insomma è emersa, specie negli ultimi tempi, una straordinaria effervescenza proprio delle citate famiglie che, più delle altre (ancorchè prive, in Calabria, di un "loro" Porto ove fare approdare i carichi di cocaina) sono riuscite a relazionarsi in modo diretto con i rappresentanti dei grandi cartelli sud-americani della droga.

Sulla base di tali tre circostanze appare, quindi, possibile, fin da ora, sviluppare alcune considerazioni.

Partiamo dal primo dato: stiamo parlando di una attività criminale dai risvolti economici colossali. Soprattutto parliamo di uno dei principali polmoni finanziari della 'ndrangheta.



Possiamo pensare che una attività del genere, che coinvolge simili interessi, che è stata, ed è, essenziale per spiegare la ragione per cui la 'ndrangheta è fra le più potenti associazioni criminali del pianeta, possa essere affidata all'estemporanea interazione fra diversi trafficanti ?

Possiamo pensare davvero che se, come risulta da numerose investigazioni, le famiglie della Ionica utilizzano il Porto di Gioia Tauro (luogo, ovviamente, al di fuori dei territori sottoposti alla giurisdizione dei loro "locali") anche per cedere quintali di stupefacente ad organizzazioni campane o pugliesi o di altra origine, lo facciano sulla base di un rapporto di simpatia con la terra calabrese ovvero perché ritengono che quel luogo di approdo porti loro fortuna?

Se così non è, come davvero non può essere, allora la risposta agli interrogativi sopra posti, non può che essere in linea con la rilevanza della posta in gioco: la scelta del Porto di Gioia Tauro, lungi dall'essere casuale o dovuta ad una qualche consuetudine locale, è strategica ed è da ritenersi – attesa la sua stabilità nel tempo (perdurando, invariata, fin dagli anni 90') – connaturata alla stessa struttura che ha assunto la 'ndrangheta.

Come in un corpo in cui ciascun organo assolve ad una diversa funzione, ognuna teleologicamente finalizzata al benessere dell'intero organismo e sinergicamente collegata ad una funzione complementare, così la 'ndrangheta ha specializzato le sue diverse componenti in modo che ciascuna possa svolgere diverse ma complementari funzioni che, nel loro insieme, accrescono il potere e la forza dell'associazione.

Nel caso del traffico di stupefacenti appare evidente (e lo è ancora di più se si tengono in considerazione le premesse "unitarie") che la spiegazione del funzionamento del meccanismo (oramai fisiologico e continuo nel tempo) grazie al quale le grandi famiglie della Ionica concentrano l'arrivo di varie tonnellate annue di cocaina, su di un territorio che non è, in astratto, il loro (ma, come si è visto, di quel coagulo di cosche che ruota unito e compatto intorno alla famiglia Pesce) sia da rinvenirsi in una regola fondante dell'unità della 'ndrangheta, regola secondo la quale, mentre le cosche del mandamento ionico mettono a disposizione dell'associazione le loro basi logistiche ed i loro referenti in Sud-America, quelle tirreniche mettono a fattore comune la loro capacità di controllo del Porto di Gioia Tauro.

Si tratta, naturalmente, di una regola che se vincola le diverse cosche ad una necessaria, continua, faticosa e reciproca cooperazione nel superiore interesse dell'organizzazione unitaria non impone, tuttavia, la reiterazione di tale



formula di collaborazione in modo esclusivo e totalizzante, nel senso che la regola non esclude affatto che le cosche possono avere una propria autonomia in una parte del traffico di droga. Così avviene ad esempio che le cosche tirreniche possono importare in proprio lo stupefacente, facendolo giungere presso la “loro” Gioia Tauro senza dovere rendere conto a nessuno, ovvero che le cosche ioniche possono utilizzare come approdo della loro cocaina il porto di Rotterdam attesa la loro forte presenza in Olanda o, infine, come pure è emerso da recenti indagini, che si crea - già nella fase dell’importazione - un asse Ionio/Tirreno nella gestione dell’affare. Parliamo di un caso concreto e, in particolare, del “consorzio” tra le cosche Jerinò di Gioiosa Jonica, Aquino di Marina di Gioiosa Jonica, Bruzzese di Grotteria, Comisso di Siderno e Pesce di Rosarno che organizzava l’arrivo in Europa della cocaina. Il tutto con la collaborazione del cartello messicano dei “**Los Zetas**” (indagine cd “Crimine 3” del 2011, già sopra citata).

E se, dunque, questa diversificazione delle strategie per importare la cocaina, è ampiamente ammessa ciò che, invece, rileva è che la indicata e specifica regola di mutua assistenza nel traffico di stupefacenti fra cosche appartenenti ad aree diverse, sia rispettata e costituisca, nella *‘ndrangheta*, diritto vivente, impedendo che ciascuno dei Mandamenti possa mettere sotto scacco l’altro, circostanza questa che, vista la rilevanza degli interessi in gioco, determinerebbe continue lotte fratricide che, alla fine, avrebbero come effetto inevitabile la fine del monopolio *‘ndranghetista* sul traffico di cocaina; ne conseguirebbe ancora, attraverso una serie di effetti a catena, il ridimensionamento, se non il collasso, dell’intero sistema di potere del sodalizio, essendo evidente che l’inaridimento delle risorse provenienti dal narcotraffico determinerebbe, tanto per fare uno dei possibili esempi, l’impoverimento delle imprese di *‘ndrangheta* operanti in Nord-Italia, la stessa capacità dell’organizzazione di fagocitare le aziende settentrionali in crisi, ovvero la capacità delle cosche di creare sempre nuove imprese.

I citati effetti letali sono impediti esattamente da questo: dalla esistenza di un *sistema* che avendo già sperimentato le conseguenze nefaste dell’anarchia criminale, ha ricondotto ad unità, attraverso l’imposizione di regole oramai consolidate, non solo l’intero arcipelago della *‘ndrangheta*, ma le pulsioni egoistiche, capaci di determinare l’implosione dei meccanismi che determinano l’accumulazione di capitali in capo alla organizzazione.

Se la visione della *‘ndrangheta* nella descrizione che se ne è fatta, cioè come quella di un organismo che ha specializzato le proprie diverse parti in compiti differenziati ma complementari, vede escluso fino ad ora, il cd mandamento di Centro, questo è solo per ragioni di ordine espositivo.



Invero la “specializzazione” delle cosche dei diversi Mandamenti in relazione a funzioni diverse, non implica affatto la dismissione, da parte delle stesse, delle altre normali attività svolte dalle associazioni di ‘ndrangheta: estorsioni, turbative d’asta, omicidi, traffico a medio livello dello stupefacente, controllo degli appalti; queste sono attività di tutte le cosche a prescindere dal fatto che siano “specializzate” in questa o quella. Le cosche reggine tuttavia – così come risulta anche da indagini recenti che hanno avuto particolare risonanza mediatica (quale, ex multis, quella sulla latitanza dell’On.le Amedeo Matacena) – per una serie di ragioni che di seguito saranno indicate, che attengono alla composizione sociale dei vertici dei sodalizi, alla loro collocazione geografica e ad altre contingenze, seppure non si occupano del grande traffico di stupefacenti, come contraltare, sono assegnatarie di un compito ancora diverso e vitale per le cosche insediate negli altri due Mandamenti.

Si tratta di un compito funzionale all’interesse di tutto l’organismo *‘ndraghetista: quello di curare per conto e nell’interesse dell’intera organizzazione i rapporti con la politica e le Istituzioni, ad un livello più elevato.*

Se, quindi, immaginiamo la *‘ndrangheta* come un organismo interconnesso, unitario e vivo, quale il corpo umano, di cui il Mandamento Ionico e quello Tirrenico sono cuore e membra, la testa non può che essere nel Mandamento del Centro.

I primi in grado, rispettivamente, di custodire i rituali di Polsi, di essere centro pulsante del grande affare della cocaina, di gestire sia gangli vitali per l’organizzazione (fra cui essenziale, il Porto di Gioia Tauro) che fondamentali rapporti criminali con le altre mafie, a partire da Cosa Nostra siciliana, l’ultimo, che ha raggiunto uno stadio evolutivo più avanzato, in grado di mantenere le connessioni, ad un tempo più profonde ed elevate, con entità esterne e zona grigia, da cui dipendono le strategie di fondo dell’intero organismo.

Tanto premesso – per evitare equivoci – deve subito precisarsi che il rapporto collusivo con la politica è caratteristica di tutta la ‘ndrangheta, o meglio, di tutta la criminalità mafiosa, che è tale proprio perché condiziona la politica.

Deve ricordarsi, anzi, che in alcuni casi, dalle indagini svolte e dai procedimenti istruiti dalla DDA reggina è emersa assai spesso, ed in ogni mandamento, più che una collusione, una *immedesimazione fra cosca e amministrazione locale che rappresentavano un continuum indistinguibile.*

Basterà citare, in proposito, il caso dell’ex sindaco di Siderno, Alessandro Figliomeni, condannato a 12 anni di reclusione dal Tribunale di Locri in data



7.7.2014 per essere stato partecipe (e non concorrente esterno) della potentissima cosca sidernese dei Commiso, la cosca che può essere considerata la guida, la cosca di *elite* della Ionica.

Ma non è di questo che parliamo quando ci riferiamo alla funzione di collegamento con politica ed istituzioni di cui, per conto dell'intera 'ndrangheta, si fanno carico le cosche del "Centro", specializzandosi, proprio in questo ambito.

Ciò a cui ci riferiamo è il collegamento con un ambito più elevato, che supera il rapporto con l'assessore e il Sindaco di un certo comune e si proietta in ambito regionale, nazionale e, talora internazionale che, inoltre, non si limita al rapporto con la sola politica ma, più complessivamente, si estende al mondo delle Istituzioni, quindi ai rapporti con gli apparati investigativi, la burocrazia ministeriale, la Magistratura.

La ragione per la quale risultano evidenze nel senso appena indicato, risiede in una serie di motivi di carattere storico che, per la verità, per un certo periodo e per certi aspetti, hanno accomunato, in questo ambito, al Mandamento di Centro le grandi cosche della Piana (Molè, Piromalli, Pesce) che, in taluni casi, in questa materia hanno agito in piena sinergia.

In primo luogo viene in considerazione la composizione sociale dei vertici della 'ndrangheta di Reggio città, composizione che ha agevolato il ruolo di mediazione delle cosche cittadine con gli indicati livelli politici ed istituzionali.

La 'ndrangheta di Reggio città, infatti, per due distinte ragioni fra loro connesse, risulta avere un profilo decisamente più borghese rispetto a quello della 'ndrangheta ionica e di quella tirrenica (anche se qui le distanze sono meno rilevanti). Ed è ovvio che una simile composizione sociale favorisca l'osmosi con il ceto dirigente e, quindi, con la politica e le Istituzioni.

La prima ragione per la quale la 'ndrangheta reggina è diventata – quanto ai suoi vertici – *borghese*, risiede nel fatto che essendosi consolidata da generazioni, in ambito cittadino e non rurale, si è naturalmente evoluta, grazie anche alle risorse economiche di cui disponeva, verso un più elevato livello sociale, mimetizzandosi, così, in ambienti diversi da quelli di origine.

Sul punto e per capire quanto risalente nel tempo sia questa capacità di penetrazione di tutti gli ambienti borghesi reggini, basterà ricordare che già oltre 25 anni fa, il 27 Agosto del 1989, venne ucciso, durante la seconda guerra di mafia, su ordine dei Condello/Rosmini/Serraino, a Bocale, Ludovico Ligato – in ordine di tempo assessore regionale, deputato nazionale democristiano e presidente delle Ferrovie dello Stato - perché ritenuto collegato ed intraneo alle (allora) contrapposte famiglie di Reggio città De Stefano/Tegano/Libri.



La seconda ragione di questa particolare composizione sociale delle cosche cittadine risiede nella capacità che hanno avuto di attrarre al loro interno, proprio nel nuovo contesto sociale in cui si era insediata – quello delle professioni e delle imprese – molti appartenenti al ceto dirigente cittadino.

In secondo luogo, hanno giocato un ruolo rilevante nella capacità della *'ndrangheta* reggina di gestire i collegamenti in questione, i cd rapporti massonici, nei quali si sono miscelate e rafforzate reciprocamente, in un grumo inestricabile di rapporti, le istanze *'ndranghetiste* e quelle dei ceti alti della città di Reggio Calabria.

In particolare plurime, e numerose, dichiarazioni di collaboratori di giustizia anche di estrazione diversa, corroborate da informative di polizia giudiziaria, intercettazioni, dichiarazioni testimoniali di soggetti direttamente inseriti in quel contesto, a partire dal noto procedimento “Olimpia”, ma continuando fino ai giorni nostri, dimostrano che è proprio nella città di Reggio Calabria che la *'ndrangheta* ha sviluppato in modo più prepotente i citati rapporti, che non sono altro (per la *'ndrangheta*) che un ulteriore strumento per stringere direttamente, o indirettamente, relazioni con gli ambiti più alti di cui si è detto ovvero per raggiungere (grazie a tali rapporti) i predetti ambiti.

Infine hanno determinato questa particolare attitudine delle cosche di Reggio Calabria città di rapportarsi ad entità esterne, ragioni storiche che risalgono, prima, ai cd moti di Reggio Calabria del “Boia chi molla”, ampiamente descritti nello storico procedimento Olimpia (cui già ampiamente si è fatto riferimento) in cui, pure, la *'ndrangheta* cittadina (in particolare la famiglia De Stefano) ha avuto – al fianco della politica – un ruolo preminente e, poi, alle connessioni con destra eversiva ed apparati statali deviati che trovarono la loro massima espressione nella vicenda della gestione della latitanza del terrorista nero Franco Freda, iniziata nell'Ottobre del 1978 e conclusasi in Costarica l'anno seguente.

Poche vicende esemplari, alcune delle quali hanno superato anche il vaglio giurisdizionale in via definitiva, consentono di dare maggiore ed ulteriore concretezza a quanto fino ad ora è stato detto.

Il primo dato oggettivo è rappresentato dalla vicenda dello scioglimento dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria avvenuta alla fine del 2012.

Se si voleva una prova della particolare capacità della *'ndrangheta* reggina di rapportarsi con i ceti dirigenti e con la politica e, quindi, di condizionare entrambi, questa è sicuramente la vicenda in esame, che giova sottolinearlo, è



un vero e proprio *unicum*. Numerosi infatti sono stati i casi di scioglimenti di amministrazioni medio-piccole, dove le esili strutture burocratiche e politiche sono facile preda delle mafie. Ma mai, neanche nella Palermo degli anni ruggenti di Cosa Nostra, si era verificato che una città capoluogo di provincia che complessivamente conta più di mille dipendenti, dovesse essere sciolta per condizionamento mafioso.

Si ricorda che l'accesso di una commissione d'indagine presso l'Amministrazione comunale veniva disposto nel 2012 a seguito dell'emersione dei rapporti tra soggetti indagati o arrestati per reati di criminalità organizzata e rappresentanti di società miste, di cui il Comune deteneva quote di maggioranza, nonché a seguito dell'arresto del consigliere comunale Giuseppe PLUTINO per associazione di stampo mafioso. In data 10.10.2012, contestualmente al decreto di scioglimento del Comune, veniva data esecuzione all'operazione "Leonia". L'indagine riguardava una delle principali società "miste", partecipata al 51% dal Comune di Reggio Calabria, che, in particolare, si occupava della raccolta dei rifiuti che risultava completamente controllata dalla famiglia "Fontana", legata alla potente cosca dei "Condello".

Dall'attività ispettiva svolta dalla Commissione di accesso risultavano dati davvero significativi della capacità di condizionamento della 'ndrangheta cittadina nei confronti del Comune di Reggio Calabria. Emergeva, in primo luogo, che la permeabilità alle pressioni *'ndranghetiste* era caratteristica, non solo, della Amministrazione eletta appena nel Maggio 2011, ma, anche della precedente essendo la seconda caratterizzata, non solo, da continuità politica, ma, anche, personale. Da anni, si era determinato nell'amministrazione reggina, una tendenza che aveva portato l'ente, nel migliore delle ipotesi, a farsi condizionare dalle pressioni mafiose, e, nella peggiore, a colludere direttamente con il crimine organizzato. Inquadrabile in quest'ultimo contesto, appariva significativa la vicenda del Consigliere Sabatino Vecchio – Presidente del Consiglio Comunale che partecipava alle esequie funebri del boss Domenico Serraino, addirittura ad onta dell'ordinanza del Questore con cui si vietava il trasporto pubblico e solenne della salma. Nel contesto dei rapporti collusivi e di contiguità, nel provvedimento di scioglimento dell'amministrazione risultava la circostanza che l'Assessore Comunale Pasquale Morisani era in stretto contatto con esponenti della cosca "Crucitti". Ed in questo quadro tre consiglieri comunali risultavano congiunti di soggetti contigui alle cosche ed innumerevoli dipendenti comunali, presenti in tutti i settori amministrativi dell'ente, risultavano gravati da precedenti per reati associativi ovvero erano imparentati con esponenti delle cosche reggine.

Veniva poi evidenziato, e qui veniamo davvero al cuore del rapporto 'ndrangheta-politica, che in un contesto notoriamente condizionato in ogni sua attività dalla 'ndrangheta, l'amministrazione comunale anziché essere



particolarmente attenta, mettendo in campo risposte proporzionate alla gravità della situazione ricorreva, invece, ad un uso esorbitante della trattativa privata e del cottimo fiduciario per l'assegnazione di lavori relativi ad opere pubbliche; provvedeva inoltre, in circa la metà dei casi, all'attribuzione di appalti e servizi a società e ditte che presentavano collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata ed ometteva di utilizzare gli strumenti volti a prevenire possibili influenze della 'ndrangheta evitando, ad esempio, di rinnovare la convenzione con la Stazione Unica Appaltante Provinciale.

Altre inerzie amministrative contenevano in sé il germe della completa soggezione alle istanze mafiose e si trattava di casi ancora più gravi perché, ancora più visibili all'esterno, e, quindi, ancora più in grado di proiettare sull'intera cittadinanza l'immagine di una Amministrazione in balia delle cosche. In particolare, si fa riferimento alle modalità di gestione dei beni confiscati alla mafia; la reale confisca di questi beni dimostrerebbe infatti in modo visibile, all'intera cittadinanza, che quanto la 'ndrangheta aveva acquisito con la forza della violenza, tornava alla collettività. Ma così non è avvenuto. Prima con il caso del "fortino" di Archi dei Condello, sorta di villa bunker che ostentava il potere della famiglia 'ndranghetista a tutta la città, che confiscata nel 1997 veniva sgomberata dai familiari del boss; poi ben 8 anni dopo, nel 2005, stessa sorte aveva la casa del capo clan Saverio Latella, che era stata confiscata con provvedimento del 2004, consegnata al Comune nel 2007, in vista della sua destinazione a scopi sociali, ma rimasta invece nella disponibilità dei familiari del capo 'ndrangheta almeno fino all'Ottobre del 2012. Questa circostanza veniva anche camuffata e nascosta da una nota del Maggio 2012 inviata dal Comune all'Agenzia Nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nella quale, contrariamente al vero (accertato dopo da una semplice verifica dei CC) si comunicava che l'abitazione risultava oramai libera da persone e cose!

E se questa era la capacità delle cosche reggine di legarsi alla politica (e condizionarla), capacità che, si ripete, ha determinato solo due anni fa, il primo caso di scioglimento per condizionamento mafioso di un capoluogo di provincia, nondimeno, questa si manifestava in modo emblematico nel caso che ha riguardato l'onorevole Amedeo Matacena, condannato, in via definitiva, nel Giugno 2013 dalla Suprema Corte, per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, nonché protagonista di una lunga e perdurante latitanza in relazione alla quale, fra gli altri, è imputato l'ex Ministro degli Interni Claudio Scajola, che, nel Luglio 2014, veniva rinviato a giudizio proprio per avere agevolato il Matacena a sottrarsi all'esecuzione della pena.

Si tratta di un caso assai significativo che consente di sviluppare alcune considerazioni che appaiono pienamente coerenti rispetto a quanto si è sopra evidenziato.



Innanzitutto dalla sentenza, oramai passata in giudicato il 05/06/2013 a seguito del rigetto della Suprema Corte di Cassazione del ricorso proposto contro la sentenza di condanna della Corte di Appello di Reggio Calabria, risulta accertato che il Maticena, era diventato il referente politico nazionale della cosca dei Rosmini, dunque di una delle famiglie dell'*elite 'ndranghetista* di Reggio città.

La sua elezione al Parlamento nazionale risultava, quindi, propiziata dalla sua disponibilità ad appoggiare sia in sede politica che giudiziaria, le istanze e le richieste provenienti dalla cosca cittadina dei Rosmini ricevendo in cambio un incondizionato appoggio elettorale.

La DDA di Reggio Calabria evidenziava come il legame fra il Maticena e le cosche reggine fosse confermato da recenti indagini svolte nell'ambito del procedimento 7261/09/21, indagini il cui esito era depositato sia nel dibattimento a carico dello Scajola e degli altri coimputati (per i reati di fittizia intestazione di beni e procurata inosservanza della pena) sia nel giudizio che si sta celebrando con il rito abbreviato.

Risultava, in particolare, che, a seguito di quel patto illecito, il Maticena, attraverso una serie di schermi costituiti da società a lui riconducibili, acquisiva un ruolo centrale nella realizzazione di quasi tutte le grandi opere svolte a Reggio Calabria nell'ultimo ventennio, opere in relazione alle quali risultavano preminenti non solo gli interessi della cosca Rosmini ma quelli dell'intera *'ndrangheta* cittadina.

Date queste premesse, la stessa vicenda della latitanza del Maticena in se' considerata - caratterizzata dalla indiscutibile notorietà, anche mediatica, della conferma della sentenza di condanna definitiva per 110 -416 bis cp, - assume, ai fini che qui interessano, un significato pregnante.

Emergeva, infatti, al di là delle singole responsabilità penali che saranno accertate in sede giudiziaria che, nonostante questo (notorio) *curriculum*, addirittura divulgato dai mezzi d'informazione, rispetto al quale, in tutta evidenza, nessuno poteva affermare di "non sapere", il Maticena, anche da latitante - e non solo da condannato per *'ndrangheta* in secondo grado - continuava ad avere rapporti intensi e stabili con esponenti di primo piano della politica e del mondo degli affari.

Maticena, insomma, oggettivamente, e partendo proprio dall'ultima osservazione che si è fatta, a prescindere dalla sua stessa volontà, rappresenta



la perfetta concretizzazione - si direbbe, impermeabile a qualsiasi avversità - delle *inossidabili* caratteristiche relazionali che deve avere, per la 'ndrangheta, il politico (e l'imprenditore) colluso.

E la circostanza che il Maticena avesse un legame preferenziale proprio con la cosca *Rosmini*, spiega perfettamente – ed ancora una volta, in modo assolutamente esemplare – quello che si è cercato di dire nelle pagine precedenti a proposito della superiore e specifica capacità della 'ndrangheta di Reggio città di intrattenere rapporti con soggetti di alto profilo che, a loro volta, sono punti di partenza potenziali per allacciare, direttamente o indirettamente, nuovi ed ulteriori collegamenti con altri soggetti insediati nei piani alti della politica, delle istituzioni e dell'economia, in modo da calare l'intero sistema 'ndranghettistico in una rete di rapporti che consente una penetrazione sempre più profonda nella parte che conta del paese.

Ma ancora altro, di questa vicenda, merita di essere evidenziato.

Ci riferiamo, in particolare alla circostanza di fatto – emersa in altri procedimenti, ma acquisita poi al p.p. 7261/09/21 e suoi stralci – che Amedeo Maticena – a prescindere dalla valenza penale della vicenda – avesse contatti, anche, con esponenti di primo piano di cosche operanti nella Piana di Gioia Tauro e nel catanzarese (fra cui quella guidata da Francesco Pino, attualmente collaboratore di Giustizia). Da tali atti d'indagine risultava che, con costoro, Maticena aveva incontri diretti, finalizzati alla risoluzione e alla mediazione in complessi affari e dai quali riceveva l'impegno di un pieno appoggio in favore di candidati da lui sostenuti e a lui vicini in occasione di tornate elettorali.

Evidente, ai nostri fini, il rilievo dei fatti appena richiamati: tenuto conto della circostanza che (all'epoca) i gruppi di 'ndrangheta in questione, erano certamente legati al "Crimine di Polsi", si comprende come il fatto sia dimostrativo, ancora una volta, del ruolo svolto dalle cosche di Reggio città. Vale a dire quello di mantenere, nell'interesse di tutta la 'ndrangheta, i rapporti con la politica "alta".

In questo caso infatti, seppure il legame forte del Maticena, accertato giudiziariamente, era quello con i Rosmini che creavano il canale diretto con il politico, questo legame, tuttavia, lungi dall'essere riservato esclusivamente alla predetta cosca e, quindi, gestito in modo monopolistico, si estendeva alle altre componenti della 'ndrangheta, operanti in territori lontani e diversi. E proprio questa particolare conformazione della 'ndrangheta di Reggio città, questa sua specifica attitudine al rapporto con i ceti dirigenti, trova conferma e controprova nella diversa dislocazione e composizione delle proiezioni



nazionali ed estere delle cosche del Mandamento di Centro, che anche in questo, presentano peculiarità rispetto a quelle dei Mandamenti della Tirrenica e della Ionica.

Invero, seppure esistenti, le proiezioni della 'ndrangheta reggina – sia nazionali che estere – che si fondano su consistenti colonie di emigrati calabresi, sono, quantitativamente molto meno significative rispetto a quelle della 'ndrangheta ionica e tirrenica. E ciò si è determinato innanzitutto perché il fenomeno migratorio dalla città di Reggio, seppure significativo, è stato meno intenso che nel resto della provincia dove ragioni che risiedono nell'indigenza economica erano più pressanti. Poi, come si è detto, le famiglie reggine di 'ndrangheta – o almeno quelle di rango più elevato – oramai da tempo sono entrate a fare parte della borghesia locale, circostanza che riduce (anche se non elimina) l'attitudine migratoria.

E tuttavia, proprio laddove il flusso migratorio si è verificato e laddove, a questo, si è accompagnata una colonizzazione da parte della 'ndrangheta cittadina, le cd proiezioni extra-calabresi della 'ndrangheta cittadina hanno assunto, anche nei nuovi territori, caratteristiche peculiari che si avvicinano molto a quelle assunte dalla 'ndrangheta nella casa madre di Reggio Calabria.

Il caso della cosca Valle-Lampada è esemplare.

Il gruppo - costola lombarda delle famiglie De Stefano (legata ai Valle) e Condello (a cui i Lampada sono legati) - risultava coinvolto in procedimenti istruiti dalla DDA milanese che, al loro centro, avevano i rapporti collusivi con esponenti di rilievo della politica e delle Istituzioni. Parliamo dell'accertamento di attività collusive che si concretizzano nell'arresto il 28.03.2012, del magistrato Giancarlo Giusti, in servizio presso il Tribunale di Palmi- sede distaccata di Citanova (RC), in esecuzione dell' OCC nr. 46229/08 RGNR Mod. 21 e nr. 10464/08 RG GIP, emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'operazione "INFINITO". Il Giusti è stato ritenuto responsabile di corruzione al fine di favorire la cosca LAMPADA, che secondo l'impostazione accusatoria, compiendo atti contrari ai doveri d'ufficio, in palese violazione con il principio di imparzialità, si metteva a disposizione di Giulio LAMPADA, capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta (si ripete, attiva in Milano) al fine di ricevere utilità economiche.

Nel contesto della stessa indagine Infinito, risultavano, poi, destinatari di OCC, oltre al capo cosca LAMPADA Giulio, anche il magistrato Vincenzo GIGLIO, Presidente della Sezione M.P. del Tribunale di Reggio Calabria, l'avvocato del foro di Palmi (RC) Vincenzo MINASI ed il consigliere regionale della Calabria Francesco MORELLI.

Come si vede e come se fosse scritto in una sorta di dna *'ndraghetista*, ancora una volta, si ha la riprova decisamente insuperabile, della specifica attitudine



della 'ndrangheta (di derivazione) cittadina di assolvere quel compito di cerniera fra sodalizio ed Istituzioni che rappresenta uno dei punti di forza della 'ndrangheta nel suo complesso.

Un ultimo esempio significativo dello sviluppo che hanno avuto le proiezioni di Reggio città nel Nord Italia deriva dalle indagini svolte dalla DDA milanese sulla cosca Trovato, insediata a Lecco, e guidata, un tempo da Franco Coco Trovato, carismatico capo 'ndrangheta di origini catanzaresi ma divenuto, a tutti gli effetti, un De Stefano a seguito del matrimonio di sua figlia con Carmine De Stefano.

Franco Coco Trovato è oramai detenuto da oltre un ventennio e dalle indagini in questione è emerso che la sua cosca veniva guidata da Mario Trovato, congiunto di Franco.

Il sodalizio, sfruttando la forza di intimidazione derivata dai collegamenti e dai poteri criminali della stessa, realizzava le finalità tipiche dell'associazione ex art.416 bis cp.

Ancora una volta, svolgendo non solo attività illecite classiche nel settore delle estorsioni e del controllo delle attività commerciali, ma anche entrando in rapporti con le pubbliche amministrazioni locali per l'acquisizione di concessioni e infiltrandosi nella vita politico-amministrativa del Comune e della provincia attraverso un componente della "locale" e consigliere comunale di Lecco.

Né, infine, possono sottacersi, proprio al fine di delineare le caratteristiche unitarie della 'ndrangheta e la vocazione *relazionale* delle cosche cittadine, le risultanze dell'attività dibattimentale più rilevante svolta sulle cosche di Reggio città, quelle, cioè relative al cd processo "Meta" a carico di De Stefano Giuseppe ed altri. In particolare, dopo la lettura del dispositivo da parte del Tribunale di Reggio Calabria con cui, il 7 maggio 2014, venivano condannati tutti i grandi capi delle cosche cittadine (Giuseppe De Stefano, Pasquale Condello, Pasquale Libri, Domenico Condello e Demetrio Condello) *".....per avere promosso e diretto uno "specifico organismo decisionale di tipo verticistico di cui coordinano l'azione finalizzato a gestire la capillare attività d'imposizione di pagamento della tangente agli operatori commerciali ed imprenditoriali del territorio di Reggio Calabria..."* nei mesi seguenti veniva depositata la motivazione, il cui tenore, proprio ai fini che qui rilevano appare di estremo interesse.

Segnatamente il Collegio, in primo luogo, chiariva e ribadiva la struttura unitaria del mandamento di centro, affermando: *"Il novum, invece, emerso dalle risultanze di questo lungo e complesso dibattimento, consiste nella strutturazione di un organismo decisionale di tipo verticistico, all'esito di un iter evolutivo costellato di alleanze, accordi, frizioni, fibrillazioni, che rappresenta un qualcosa di molto diverso, avendo come finalità quella di*



coordinare e dirigere la gestione - in via ordinaria e costante - di tutte le attività criminose che si consumano nel mandamento di centro (in particolare il capillare taglieggiamento di commercianti ed imprenditori ed il controllo del settore degli appalti pubblici), evitando il sorgere di conflitti, imponendo un controllo accentrato dall'alto al di là dei confini territoriali tradizionali, pur nella permanente limitata operatività delle singole consorterie. Si è venuta, dunque, a costituire un'autonoma associazione criminale distinta dalle singole associazioni - non un mero vertice collegiale di una super-associazione nata dalla integrazione delle associazioni medesime - avente autonomia funzionale, strutturale ed organizzativa, composta dai vertici delle cosche cittadine più potenti, con a capo DE STEFANO Giuseppe, in qualità di "Crimine", universalmente riconosciuto, in grado di imporre regole da tutti condivise e rispettate, di dare stabilità, di intervenire con potere coercitivo, nonché di rapportarsi con le istituzioni, la massoneria e la politica, i cui collegamenti in questo processo sono emersi allo stato embrionale e sono in corso di esplorazione investigativa in altri procedimenti.

Naturalmente una tale configurazione giuridica del fenomeno in esame non appare per nulla incompatibile con il fatto che all'interno di tale super-associazione convivano ed operino distinti gruppi criminali a base familiare fortemente coesi in quanto costituiti da persone legate tra loro da rapporti di parentela o, comunque, da pregressa e salda conoscenza e complicità criminale."

Di seguito, premessa una disamina storica sulla stessa funzione del grado di "Santa" introdotta in epoca recente, la cui funzione è essenzialmente quella che si è fino ad ora descritta come propria e tipica della 'ndrangheta cittadina, cioè quella di relazionarsi con le cd entità esterne, nello svolgere un parallelismo tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta, la motivazione enfatizzava correttamente proprio il profilo della segretezza dell'associazione e la sua funzionalità a penetrazioni in contesti diversi e di livello superiore, anche massonici. Veniva dato rilievo anche al fenomeno dei cd "invisibili" e cioè di coloro i quali, nel sodalizio, per la loro capacità mimetica avevano proprio il compito di allacciare le cennate relazioni : *"....E però, non può disattendersi che la 'ndrangheta, persino più di Cosa nostra, rispetto alla quale ha unanimemente assunto, non a caso, una posizione di riconosciuta primazia, è organizzazione altamente impermeabile alle indagini (e comunque all'esterno), è connotata da un elevatissimo grado di segretezza, possiede una sconcertante capacità di infiltrazione nella società - anche negli apparati pubblici ed istituzionali - congiunta ad una altrettanto elevata capacità di mimetizzazione. Si tratta, all'evidenza, di dati di cui occorre tener conto in occasione della valutazione sopra richiamata, con ciò non intendendosi ammettere la possibilità di uno svilimento dello standard probatorio, non*



essendo ciò concepibile, né parimenti ammissibile un'acritica ricezione (quasi una sorta di supina acquiescenza) delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Si tratta, piuttosto, di dover necessariamente tenere conto, nel leggere le prove, della specificità del fenomeno associativo in rilievo (cioè della 'ndrangheta), del concreto contesto sociale e delle pieghe del peculiare humus di fondo di tale insidiosissima organizzazione, delle massime di esperienza ricavabili da pregressi studi della realtà interessata o da pregressi accertamenti giudiziari locali, nonché di evitare, per altro verso, un approccio meramente notarile.

Per comprendere esattamente la portata di quanto sin qui detto basterà por mente a due circostanze.

La prima.

A metà degli anni '70 è stata creata nella struttura interna della 'ndrangheta "la santa", una sorta di sovrastruttura all'organizzazione tradizionale costituente anello di collegamento tra la 'ndrangheta e la massoneria.

Così, al riguardo, è dato leggere nella relazione della Commissione parlamentare antimafia della XIII legislatura: "Una struttura nuova, elitaria, la santa, estranea alle tradizionali gerarchie dei "locali", in grado di muoversi in maniera spregiudicata, senza i limiti della vecchia onorata società e della sua sub cultura, e soprattutto senza i tradizionali divieti, fissati dal codice della 'ndrangheta, di avere contatti di alcun genere con i cosiddetti "contrastisti", cioè con tutti gli estranei alla vecchia onorata società. Nuove regole sostituivano quelle tradizionali, le quali non scomparivano del tutto, ma che restavano in vigore solo per la base della 'ndrangheta, mentre nasceva un nuovo livello organizzativo, appannaggio dei personaggi di vertice che acquisivano la possibilità di muoversi liberamente tra apparati dello stato, servizi segreti, gruppi eversivi". Una struttura, mirante all'obiettivo di ampliare affari e potere dell'organizzazione, i cui appartenenti, secondo la regola voluta da Girolamo PIROMALLI (già boss di Gioia Tauro ed uno dei primi ispiratori della nuova struttura, noto come Mommo PIROMALLI), potevano persino tradire la propria 'ndrina se necessario per salvaguardare l'organizzazione santista."

La seconda.

Nell'ambito del processo celebrato in questo distretto giudiziario e scaturito dall'Operazione "Bellu lavuru I", è più recentemente emersa l'esistenza di una non ancora meglio delineata struttura indicata – nel corso di conversazioni ambientali intercettate – come "la base"; struttura composta da soggetti significativamente definiti dagli stessi indagati come "gli invisibili" cioè da affiliati la cui adesione alla 'ndrangheta, anche per ragioni di maggiore tenuta della stessa organizzazione, è e deve rimanere ignota agli stessi altri affiliati.



In altri termini, un'ulteriore strategia di auto-protezione verso attacchi esterni ed interni, cioè segreta persino rispetto agli ordinari affiliati 'visibili' ossia quelli dei quali è nota, tanto tra la popolazione quanto tra le forze dell'ordine, l'appartenenza all'organizzazione 'ndranghetistica.'"

Spostando ora lo sguardo verso la 'ndrangheta che opera nel Distretto di Catanzaro, si è rilevato che sono superati i tempi nei quali era evidente la subalternità delle cosche catanzaresi rispetto alla storicamente autorevole "Provincia" reggina. Sono attualmente sempre più evidenti i segnali di una affermazione di *pariteticità* delle più importanti organizzazioni del Crotonese, quali, in particolare, quella di Cutro facente capo a Nicolino Grande Aracri, il cui ambizioso progetto criminale risulterebbe essere stato, prima del suo arresto, quello di realizzare una struttura pienamente paritetica alla *Provincia* reggina, di cui avrebbero fatto parte tutti i territori ricompresi nel distretto giudiziario di Catanzaro, con eccezione del solo circondario di Vibo Valentia che sarebbe rimasto nella *Provincia* di Reggio Calabria. Tuttavia, tale disegno ha perso evidentemente consistenza a seguito dell'arresto e del prolungarsi dello stato detentivo dello stesso Grande Aracri.

Nella fase successiva all'arresto del Grande Aracri e, anche in considerazione della liberazione di Arena Giuseppe (cl. 61), nonché di esponenti di primo piano di altre compagini 'ndranghetiste storicamente collegate con la criminalità organizzata di Isola Capo Rizzuto, primo tra tutti Megna Domenico di Papanice, si è assistito ad una rapida evoluzione degli equilibri criminali che, da un lato, ha fatto perdere consistenza al progetto criminale di Nicolino Grande Aracri e, dall'altro, ha fatto rivivere alleanze tra cosche di antica storia e legami (così tra gli Arena e i "Papaniciari").

Punto focale di tale progetto organizzativo, cui mirava Nicolino Grande Aracri, era la partecipazione in tale nuova struttura verticistica, anch'essa denominata *Provincia*, degli esponenti apicali di alcune delle più importanti locali di 'ndrangheta del territorio crotonese, quali quella di Isola Capo Rizzuto, che ha dimostrato avere rapporti con la Germania per interessi nel settore delle energie alternative, quella di Belvedere Spinello, particolarmente attiva nel traffico di sostanze stupefacenti con il Belgio e l'Olanda, quella di Petilia Policastro, connotata dal monopolio assoluto del mercato dell'uva e delle castagne, quella di San Leonardo di Cutro, attiva nella imposizione di prodotti agricoli e vinicoli e con interessi non solo sul territorio nazionale ma anche in Germania, quella catanzarese e via dicendo, con rapporti e collaborazioni con gruppi 'ndranghetisti di primo piano del reggino e, più in particolare, della contigua locride.

Va evidenziato, inoltre, che le complessive attività giudiziarie e di polizia svolte su Vibo Valentia risultano, come del resto comprensibile alla luce della



elevatissima densità criminale della provincia, avere solo marginalmente toccato il complesso sistema criminale collegato ai Mancuso.

La struttura criminale vibonese si presenta, in realtà, assolutamente impenetrabile, per l'assenza di significativi fenomeni di collaborazione con la giustizia, allo stato limitata ad alcuni recenti collaboratori che però non risultano avere ricoperto incarichi di primo piano nella struttura criminale di riferimento.

In ogni caso, negli ultimi anni gli assetti criminali sul territorio sono risultati connotati da un rilevante dinamismo dipendente, di volta in volta, dalle operazioni giudiziarie che hanno portato all'arresto di intere compagini criminali, così lasciando campo aperto all'espansione degli altri gruppi delinquenziali.

Giova esemplificativamente pensare alla zona di Crotone, in cui allo stato di libertà di Nicolino Grande Aracri di Cutro aveva corrisposto lo stato detentivo di Marincola Cataldo di Cirò, di Megna Domenico di Papanice e di Arena Giuseppe (cl. 61) di Isola Capo Rizzuto ed alla fase successiva in cui allo stato detentivo del primo corrisponde, attualmente, lo stato di libertà degli ultimi due, con evidenti conseguenze sugli equilibri delle dinamiche criminali di quell'area.

Insomma, si attraversa una fase connotata da una tendenza al "ricompattamento" in sede locale, dal superamento della subalternità rispetto alle cosche *'ndranghetistiche* operanti nella *Provincia* di Reggio Calabria e dalla strategica attenzione per l'espansione delle attività criminali in una dimensione nazionale ed internazionale.

Invero, le organizzazioni di *'ndrangheta* operanti nel territorio del Distretto di Catanzaro sono risultate, ancora oggi, direttamente interessate alle dinamiche criminali dei maggiori gruppi operanti nel Nord Italia che costituiscono proiezione delle cosche di origine e con cui, pure in presenza, spesso, di una loro piena soggettività ed autonomia operativa, esse mantengono ben salde le relazioni, sin dalla iniziale richiesta di legittimazione, e di cui spesso si servono per continuare a gestire, a volte in autonomia a volte secondo sistematiche e periodiche direttive, importanti investimenti finanziari. In particolare, le indagini hanno disvelato vari e relevantissimi collegamenti della *'ndrangheta* del vibonese con il Lazio e la Lombardia, della *'ndrangheta* del crotonese con la Lombardia, con l'Emilia e con il Veneto, della *'ndrangheta* del basso ionio catanzarese con il Lazio e la Lombardia, della *'ndrangheta* del lametino con il Veneto.

L'infiltrazione della *'ndrangheta* nella Pubblica Amministrazione ha avuto una ulteriore dimostrazione nello scioglimento della Amministrazione Comunale di Badolato, disposta con D.P.R. 23 maggio 2014.

E' stata già ricordata l'espansione della *'ndrangheta* verso Paesi stranieri e in particolare Germania e Olanda. Le cosche catanzaresi, in particolare, hanno



sfruttato la presenza di emigrati calabresi in Germania e sono emersi loro interessi nel settore delle aste floricole e della ristorazione in Olanda.

Collegamenti sono emersi anche con la Romania, la Slovenia e l'Australia, data anche qui la forte presenza di emigrati calabresi.

Quanto appena esaminato sulla 'ndrangheta operante nel Distretto di Catanzaro, e segnatamente nel territorio di Crotone, fa spingere la nostra analisi a quanto emerge dalle indagini condotte in Emilia Romagna, dalla DDA di Bologna, giacché sono proprio quelle stesse formazioni 'ndranghetiste ad essere presenti nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

In Emilia, infatti, la 'ndrangheta sembra ridursi alla 'ndrina di Cutro, facente capo a Grande Aracri Nicolino, che nel territorio settentrionale in cui si è espansa, ha attuato il sistema della colonizzazione, intendendosi con tale termine la formazione di "locali" nel territorio di espansione.

Ma la presenza di organizzazioni criminali in Emilia Romagna ha un'altra caratteristica, ossia la presenza, oltre la 'ndrangheta, anche della potente organizzazione dei casalesi, e ciò verosimilmente per due motivi:

- il primo per fatti contingenti, (il terremoto), che hanno comportato la necessità della esecuzione di importanti opere pubbliche con relativi consistenti stanziamenti di denaro pubblico;
- il secondo, collegato alla particolare modalità di atteggiarsi del crimine organizzato in Emilia, che lo ha reso proclive a stringere accordi con la camorra casalese alle cui tipologie comportamentali la 'ndrangheta ha ritenuto di ispirarsi. Tutto ciò ha comportato l'ulteriore effetto del confondersi e/o fondersi delle modalità di comportamento.

Recenti indagini, hanno infine rilevato propensioni del crimine emiliano verso l'area bresciana e verso il Veneto.

Tra le misure di contrasto poste in essere in quel territorio, oltre le indagini giudiziarie della DDA di Bologna, non possono tacersi le consistenti attività preventive svolte dagli Uffici territoriali del Governo attraverso le misure interdittive di vario genere che hanno sempre superato il vaglio del Giudice Amministrativo.

Si è già diffusamente accennato ai collegamenti tra la 'ndrangheta operante a Reggio Calabria e quella in Lombardia e al passaggio in giudicato (il 6 giugno 2014) della sentenza "Crimine", caposaldo per affermare l'unicità della 'ndrangheta.

Quella operazione è stata seguita da numerose altre, sviluppate dalla DDA di Milano, e tutte hanno confermato che le singole "famiglie" non possono essere viste come monadi separate e autonome, ma come parti di un fenomeno criminale unitario.



Vanno qui ricordate, a ulteriore conferma, le indagini “Caposaldo” e “Blu call”.

La prima è stata definita con sentenza della Corte di Appello di Milano del 10.04.2014, confermativa di quella emessa dal locale Tribunale il 26.02.2013.

Il relativo procedimento era a carico di esponenti della famiglia Flachi e riguardava l’infiltrazione di esponenti della ‘ndrangheta in vari settori dell’economia lombarda: movimento terra, gestione di impianti sportivi comunali, trasporti, elezioni amministrative, forniture a imprese.

Il dato che emerge da questa indagine è che non si può più parlare solo di infiltrazione della ‘ndrangheta in un tessuto socio-economico sano, quasi un attacco dall’esterno nei confronti di una realtà che prova a resistere; la realtà è diversa e più cruda: le investigazioni dimostrano che l’imprenditoria non si limita a subire la ‘ndrangheta ma fa affari con essa, spesso prendendo l’iniziativa per il contatto con la criminalità organizzata e ricavandone (momentanei) vantaggi.

La seconda indagine (Blu call) ha riguardato una vera e propria aggressione della famiglia Bellocco a una realtà imprenditoriale di una certa consistenza, cioè un call center con circa 1000 dipendenti, un fatturato di rilievo e importanti clienti.

Il controllo della ‘ndrangheta su una società come la Blu call è importante sotto molteplici rilievi: innanzitutto è una fonte di guadagno immediato, potendo essere drenate risorse societarie; ha consentito di immettere nel circuito legale denaro proveniente da attività illecite, ponendo in essere operazioni di riciclaggio; ha significato poter disporre di posti di lavoro e così creare consenso sociale intorno al sodalizio criminoso, soprattutto in Calabria dove la Blu call aveva una succursale.

Si è in precedenza accennato (cap.1) alle indagini della DDA milanese nei confronti del “locale” guidato da Trovato Mario, quando sono state esaminate le proiezioni della ‘ndrangheta reggina nel Nord Italia.

Va ora ricordato che quella indagine ha evidenziato che il programma criminoso è stato realizzato seguendo linee strategiche nuove e peculiari al fine di rimanere sotto traccia e di evitare di incorrere nell’attività di contrasto delle Forze di Polizia e della Magistratura.

Le linee strategiche sono così sintetizzabili:

- Coinvolgono nella struttura associativa soggetti nuovi, nella maggior parte dei casi non compromessi per effetto delle precedenti indagini;
- Sviluppo dell’attività dell’associazione in attività e settori criminali meno eclatanti evitando ad esempio la diretta gestione associativa del traffico di stupefacenti;
- Sviluppo della infiltrazione della “locale” nel controllo degli esercizi commerciali, nel settore della pubblica amministrazione e nei rapporti con la politica anche in vista del condizionamento dell’attività di voto nelle



elezioni amministrative, attraverso il diretto coinvolgimento nella struttura associativa di un consigliere comunale eletto grazie all'appoggio elettorale della "locale" di 'ndrangheta.

L'espansione della 'ndrangheta nel Nord Italia è ormai un fatto acquisito anche in Piemonte.

Sul piano giudiziario l'anno trascorso è stato denso di importanti successi ottenuti dalla DDA di Torino: praticamente tutti i processi in primo e secondo grado, celebrati a seguito dell'operazione "Minotauro" del 2011, hanno visto una significativa affermazione sia della esistenza della 'ndrangheta in Piemonte che della sua unitarietà.

La Corte di Appello di Torino in una recente sentenza (anche questa ricordata nel cap.1) ha dato, in relazione al reato ex art.416 bis c.p., una interpretazione tale da renderlo compatibile anche con fenomeni criminali certamente di tipo mafioso ma evidenziati da modalità parzialmente diverse rispetto a quelle invece riscontrabili nei territori d'origine delle organizzazioni stesse; in particolare ha ritenuto che il metodo mafioso, qualificante per l'integrazione della fattispecie, sia realizzato già con la spendita della "fama", ormai diffusa a livello addirittura mondiale, delle organizzazioni più note, pur in assenza dell'accertamento di concrete manifestazioni di intimidazione e assoggettamento delle persone residenti in un determinato territorio.

Le diramazioni in Piemonte della 'ndrangheta hanno riguardato principalmente, sul piano territoriale, la città di Torino e la sua immediata cintura. Altri insediamenti sono stati accertati nel Basso Piemonte, al confine della Liguria, mentre nel resto del territorio le presenze organizzate apparirebbero più sporadiche e dedite soprattutto ad operare come rifugio per i latitanti.

Le strutture sono quelle tradizionali, divise in "locali" ed impostate in genere su base familiare. Nuove generazioni di criminali sono succedute a quelle vecchie nell'ambito delle famiglie di sangue di più radicata tradizione mafiosa, mantenendo purtroppo un inalterato grado di pericolosità. Rispetto a quanto accade nella regione di origine, sembra manifestarsi una maggiore tendenza alla osmosi tra famiglie e provenienze territoriali diverse, ed anche alcuni criminali siciliani sono stati affiliati regolarmente all'interno dei "locali". Non emergono, invece, affiliazioni per così dire "ufficiali" di soggetti di origine piemontese, che invece spesso agiscono come complici a vario titolo, specialmente nei settori dell'imprenditoria e dei reati contro la pubblica amministrazione. Non risultano allo stato forti contrasti con organizzazioni rivali, che in Piemonte non potrebbero che essere quelle di origine straniera, rispetto alle quali nessuna indagine svolta ha finora evidenziato motivi di attrito particolare.



Solo nel territorio di Chivasso, uno dei più inquinati dalla presenza della criminalità di provenienza 'ndranghetista, si sono registrati alcuni episodi di tentato omicidio nei confronti di esponenti delle "famiglie" che, probabilmente, dimostrano l'esistenza di conflitti interni determinati dal "riposizionamento" conseguente agli sconvolgimenti che comunque l'operazione Minotauro e quelle conseguenti hanno determinato nel mondo della criminalità locale.

Nell'ottica del perseguimento del maggiore guadagno possibile, pertanto, l'attività criminale prevalente è quella più redditizia, ovverosia il traffico di sostanze stupefacenti, settore nel quale la criminalità calabrese in Piemonte è molto attiva grazie ai numerosi e importanti collegamenti nazionali e, soprattutto, internazionali, questi ultimi principalmente in Sudamerica.

Seguono l'estorsione, l'usura, e soprattutto il riciclaggio di proventi illeciti. Questi ultimi, inoltre, alimentano l'attività imprenditoriale svolta da molti mafiosi principalmente in un settore di elezione, quello dell'edilizia, dove tradizionalmente e ancora oggi, si esplica in maniera assolutamente prevalente su ogni altro l'iniziativa imprenditoriale illecita. E' infine sempre il settore edilizio, e in particolare la "movimentazione terra", quello in cui più radicata è la presenza di imprese mafiose, alimentate da occulti proventi illeciti derivanti da altri reati, e pertanto già favorite in un'ottica di illecita concorrenza rispetto ad altre operanti nello stesso settore.

La caratteristica di tale imprenditoria mafiosa nel territorio di competenza è illuminante anche del tipo e delle modalità di infiltrazione nella "cosa pubblica".

Oltre ad ambire a commesse private (favorite dalla possibilità di praticare prezzi più bassi violando le più elementari regole tecniche, fiscali e previdenziali) molto lucrose sono le commesse pubbliche in questo settore, e il fine di ottenerlo con qualsiasi mezzo è la ragione principale dell'interesse mafioso all'infiltrazione nella pubblica amministrazione. Esemplificativo di ciò, e delle dinamiche concrete con cui tutto questo avviene (a partire dall'intervento nel momento elettorale fino poi alla gestione delle vicende inerenti), è quanto emerge nel processo Minotauro a proposito, ad esempio, del comune di Leinì, il cui ex sindaco è stato condannato per concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso. Altri esempi significativi emergono anche dalla operazione San Michele laddove è in via di accertamento un tentativo di acquisizione di commesse per lavori pubblici di movimento terra per la realizzazione di opere pubbliche in Val di Susa.

Le organizzazioni mafiose tradizionali sul territorio laziale si dedicano soprattutto al riciclaggio e al reimpiego delle risorse illecitamente acquisite. Esse non operano secondo le tradizionali metodologie: non realizzano comportamenti manifestamente violenti, di regola non necessari per penetrare



in una tranquilla realtà imprenditoriale come quella laziale; non mirano a sopraffarsi per accaparrarsi maggiori spazi, per il semplice motivo che “c’è posto per tutti”, ma anzi tendono a mantenere una situazione di tranquillità in modo da poter agevolmente reimpiegare con profitto i capitali di provenienza criminosa. Dunque l’inquinamento mafioso dei comparti economici nel Lazio, di regola non si realizza tramite la violenza, ma piuttosto in modo subdolo e insidioso, senza necessità di esplicite minacce, con atteggiamenti relativamente invasivi, spesso con l’ingresso del “socio mafioso” nell’azienda al dichiarato scopo di apportare liquidità ma ben presto trasfuso nello spossessamento della stessa.

I settori in cui le organizzazioni mafiose (soprattutto ‘ndrangheta e camorra) investono i loro capitali sono soprattutto l’edilizia, le società finanziarie e immobiliari e - nell’ambito del commercio - l’abbigliamento, le concessionarie di auto e la ristorazione: ristoranti, bar e caffè vengono acquisiti da società di nuova costituzione, spesso con capitali sociali esigui, che fungono da schermo dei gruppi mafiosi.

Procedimenti recenti e meno recenti, sia della DDA di Roma che di altre DDA, hanno evidenziato come personaggi contigui ad organizzazioni mafiose siano giunti ad impadronirsi di locali storici per la città di Roma. Per quanto riguarda la ‘ndrangheta si può fare riferimento al ristorante George di via Sardegna, al Café de Paris in via Veneto, al bar California di via Bissolati (tutti riconducibili alla cosca ALVARO di Cosoleto), al caffè Chigi, al ristorante Colonna Antonina, all’hotel Gianicolo (tutti riconducibili alla cosca Gallico di Palmi), al caffè Fiume (riconducibile alla cosca RAZIONALE – FIARE’) ...

Settore cruciale per tutte le organizzazioni criminali operanti sul territorio laziale, ed in particolare per le organizzazioni di matrice ‘ndranghetista, è quello del traffico di stupefacenti. Ovviamente tale settore, a causa delle ingenti somme investite e degli elevatissimi guadagni attesi, innesca sovente gravi forme di violenza, che nel territorio laziale sono determinati più che per il controllo delle zone dello spaccio, dall’esigenza di sanzionare la mancata consegna della merce commissionata o il mancato pagamento delle partite ricevute o il mancato rispetto degli impegni assunti.

A tale proposito di forte rilievo criminale è l’omicidio - avvenuto a Roma la sera del 24/01/2013 - di Vincenzo FEMIA, calabrese trapiantato a Roma, considerato emanazione nel Lazio della cosca “NIRTA” di San Luca.

Il 16 luglio 2013 veniva arrestato uno degli autori materiali del delitto, CRETAROLA Gianni, appartenente alla cosca Pizzata della Locride, nella cui abitazione veniva rinvenuto un documento criptato risultato essere il giuramento di affiliazione. Costui, oltre ad indicare in SESTITO Massimiliano, PIZZATA Antonio e PIZZATA Francesco i suoi complici, e in PIZZATA Giovanni il mandante, ha ricondotto la causale dell’omicidio a



contrasti insorti a seguito dell'importazione dalla Spagna, nel 2012, di 160 kg di cocaina destinati alla piazza romana. L'operazione era stata organizzata da PIZZATA Giovanni (capo della cellula romana della cosca, detenuto a Rebibbia ma costantemente informato dai figli Antonio e Francesco) e dal cugino CRISAFI Bruno esponente apicale dei NIRTA di San Luca cui apparteneva anche la vittima.

I contrasti avevano riguardato sia la definizione del prezzo di vendita della cocaina sia la gestione del quantitativo. Quando nel gennaio 2013, PIZZATA Giovanni era stato informato che FEMIA Vincenzo si era rivolto al suo gruppo (a SESTITO Massimiliano) per acquistare 5 kg di cocaina, si era fortemente insospettito, sia per i pregressi rapporti tra le cosche, sia in quanto riteneva che FEMIA non disponesse del denaro necessario all'acquisto di tale quantitativo. Si era dunque convinto che si trattasse di una trappola tesa ad eliminare CRETAROLA, il suo uomo di fiducia, e ad impadronirsi del quantitativo di cocaina richiesto. Aveva perciò ordinato l'eliminazione del FEMIA. Per tale omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 7 DL 152/1991, sono stati arrestati e poi rinviati a giudizio SESTITO Massimiliano e i fratelli PIZZATA.

CRETAROLA il 15.4.2014 è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 12 per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 DL 152/1991 (con l'attenuante della collaborazione).

Va infine ricordato che il Tribunale di Velletri il 22 ottobre 2013, ha riconosciuto l'operatività, nella zona di Ardea, Anzio e Nettuno, di una 'ndrina distaccata della cosca GALLACE di Guardavalle, 'ndrina capeggiata da GALLACE Vincenzo. Il Tribunale ha condannato 16 persone per associazione mafiosa oltreché per traffico di stupefacenti ed altri reati, in particolare Vincenzo ed Antonio Gallace sono stati condannati, rispettivamente, a 16 e 17 anni.

La pronuncia è giunta con grande ritardo (a distanza di 9 anni dall'emissione delle misure cautelari), ma per la prima volta un Tribunale ha affermato, in provincia di Roma, l'esistenza di un'articolazione di 'ndrangheta che *“ripete gli schemi organizzativi e il sistema di regole interne dall'organizzazione madre, ma con propri capi e sistemi di affiliazione”*. Le vicende che si sono svolte sul territorio della provincia di Roma riguardano soprattutto il traffico di stupefacenti ma si evidenziano anche illecite relazioni tra soggetti contigui al clan e amministratori locali che avevano concorso a determinare, nel 2005, lo scioglimento del Comune di Nettuno a seguito di forme di ingerenza della criminalità organizzata.

La relazione della DNA sulla 'ndrangheta non può terminare quest'anno senza una riflessione su un episodio, non nuovo ma che quest'anno ha avuto una eco diversa rispetto al passato, ossia la sosta della processione con la



statua della Madonna davanti alla casa di un boss della 'ndrangheta a Oppido Mamertino il 2 luglio 2014.

Episodio non nuovo perché solo cronologicamente ultimo di tanti altri che nelle nostre Regioni meridionali hanno contraddistinto le celebrazioni di feste patronali in molti paesi, e che rappresentano le manifestazioni esterne di una falsa religiosità riscontrabile perfino nei giuramenti mafiosi che fanno riferimento a Testi sacri, a Dio, ai Santi, o a riunioni mafiose all'ombra di Santuari (basti pensare a quelle al Santuario della Madonna di Polsi).

Non sfugge il messaggio subliminale sotteso a queste espressioni e a queste manifestazioni, dove il mafioso si rappresenta agli occhi del suo popolo come nutrito della sua stessa cultura e delle stesse tradizioni, quasi significando che tutte queste bene convivono con le azioni e i metodi da lui applicati.

A fronte di tanti segni di falsa religiosità, chi doveva coglierli e contrastarli davanti allo stesso popolo non lo ha fatto; preti e Vescovi in Calabria, Sicilia e Campania sono stati, salvo rare e nobilissime eccezioni, silenti e hanno perfino ignorato messaggi forti che pur provenivano dall'alto: basti pensare a quelli di Giovanni Paolo II ad Agrigento e di Benedetto XVI a Palermo.

Tra i segni concreti di cambiamento, va ricordato il Decreto del Vescovo di Acireale del 20 giugno 2013, che ha vietato nella sua Diocesi il funerale in chiesa al mafioso condannato che non abbia manifestato, "nel faro esterno", alcun segno di ravvedimento; provvedimento questo certamente innovativo e che quasi anticipa il senso religioso della scomunica lanciata ai mafiosi da Papa Francesco in Calabria.

In questa occasione il Papa ha pronunciato parole di grande impegno, quasi un programma antimafia e dopo quella visita l'atteggiamento della chiesa locale è cambiato: sono così finalmente risuonate esplicite parole di condanna contro quella blasfema manifestazione di finta religiosità avvenuta a Oppido Mamertino e sono stati maggiormente sostenuti giovani preti che operano sull'esempio di due eroi dell'antimafia che sono don Peppino Diana e don Pino Puglisi, uccisi a causa dei valori che divulgavano.

La mafia, nei suoi vari atteggiamenti, si può sconfiggere realmente solo con la cultura e con la divulgazione di valori etici e civili, pertanto il mutato atteggiamento della gerarchia ecclesiastica non può sfuggire: esso può essere determinante per una crescita di cultura e legalità fra quelle popolazioni.



2.2 - Cosa Nostra

(Coordinatore F. Roberti; contributi di A. Canepa, C. Caponcello, M. De Lucia, F. Imbergamo, R. Pennisi)

L'analisi, le linee evolutive i settori di operatività

In questa sede si sintetizzerà - mediante l'analisi dei provvedimenti giudiziari più significativi adottati nell'anno in riferimento, nonché delle ulteriori informazioni acquisite attraverso l'azione di collegamento investigativo, che a norma dell'art. 371 bis c.p.p., il PNA svolge, anche avvalendosi di magistrati del suo Ufficio - il grado di vitalità dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra, le vicende relative alla scelta dei vertici che sostituiscano quelli detenuti, le alleanze, le contrapposizioni con altre organizzazioni, le linee evolutive e le strategie che l'organizzazione potrebbe adottare nel prossimo futuro, le proiezioni regionali, extraregionali e internazionali. Ciò anche al fine di verificare l'appropriatezza delle strategie di contrasto.

L'anno trascorso e le attività di contrasto poste in essere hanno confermato le analisi dei precedenti anni, con riferimento alla costante vitalità che l'organizzazione mafiosa ha continuato a dimostrare nelle varie parti del territorio siciliano nelle quali essa è presente, a cominciare dal **Distretto di Palermo**, per il quale è comunque necessario compiere delle ulteriori riflessioni ripartite tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento, nonché tra il territorio metropolitano della città di Palermo e quello della sua provincia.

E' bene sottolineare da subito come tale analisi, basata sulle fonti sopra riportate, non coincide con indicazioni, anche autorevoli, di altri osservatori del fenomeno mafioso che teorizzano una sorta di "balcanizzazione" dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra e un suo inarrestabile declino.

Sempre in via di premessa deve confermarsi, anche all'esito delle investigazioni svolte in quest'anno -come pure già segnalato nelle precedenti relazioni- che la città di Palermo è e rimane il luogo in cui l'organizzazione criminale esprime al massimo la propria vitalità sia sul piano decisionale (soprattutto) sia sul piano operativo, dando concreta attuazione alle linee strategiche da essa adottate in relazione alle mutevoli esigenze imposte dall'attività di repressione continuamente svolta dall'autorità giudiziaria e dalla polizia giudiziaria. Continua ad emergere come dato fondamentale delle linee strategiche dell'agire di Cosa nostra il continuo e costante tentativo di ristrutturare e fare risorgere le strutture centrali di governo dell'organizzazione criminale, in particolare la commissione provinciale di Cosa nostra di Palermo, pesantemente colpite dalle iniziative investigative e processuali poste in essere negli ultimi lustri.



Le indagini svolte nell'anno in corso confermano la costante fibrillazione dell'organizzazione che, per essere compresa, impone di richiamare anche in questa sede e sempre in via di estrema sintesi alcuni "episodi" investigativo - processuali verificatisi nello scorso decennio, che hanno colpito in maniera strutturale l'organizzazione mafiosa, ponendola in una situazione di grave crisi dalla quale non è ancora riuscita ad uscire, pur operando continuamente, come si è detto, molteplici tentativi in tal senso.

Ci si riferisce in particolare ai procedimenti penali:

c.d. grande mandamento che, nel dicembre del 2003, portò alla cattura di 72 esponenti mafiosi i quali, tra l'altro, costituivano la rete di protezione della latitanza di Bernardo Provenzano; c.d. Gotha, che nel giugno del 2006 portò alla cattura di 52 esponenti mafiosi, tra i quali 16 capi delle famiglie mafiose di Palermo; c.d. Perseo, che nel dicembre del 2008 portò alla cattura di 98 esponenti di varie famiglie mafiose del palermitano e sventò il tentativo di ricostituire la commissione provinciale di Cosa nostra, tentativo che era in corso. Oltre che a tali procedimenti penali si deve anche fare riferimento alla cattura di Bernardo Provenzano, avvenuta l'11 aprile 2006, alla successiva, ed in qualche modo complementare, pur senza assurgere al livello d'importanza della prima, cattura di Salvatore Lo Piccolo avvenuta il 5 novembre 2007 ed ai numerosi procedimenti, tutti noti come procedimenti "addio pizzo" (poiché connotati dall'individuazione di molteplici delitti di estorsione aggravati ex art. 7 l. 203/91) che a tale ultima cattura hanno fatto seguito.

A proposito dei processi citati, va ancora una volta ribadito come gli stessi siano stati definiti con condanne divenute definitive in tempi assolutamente congrui. Tale osservazione conferma che la completezza del contrasto all'organizzazione Cosa nostra non si esaurisce in una peraltro gravosissima e pericolosa attività d'investigazione, ma che essa si dispiega in un diverso e più ampio quadro, governato da un esercizio sapiente dell'azione penale, che deve avere sempre come suo obiettivo l'affermazione della responsabilità penale e la condanna dei soggetti riconosciuti come appartenenti all'organizzazione mafiosa sia in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., sia in relazione agli svariati delitti posti in essere nell'interesse dell'organizzazione.

Dalla cattura di Provenzano in poi, Cosa nostra - superata la fase caratterizzata dalla cosiddetta strategia della "sommersione"- vive e continua ancora oggi a vivere una fase di transizione, non soltanto sotto il profilo della scelta di una nuova *leadership* ma anche sotto il profilo della ricerca di nuovi schemi organizzativi e di nuove strategie operative.

Le indagini e i processi svolti continuano a confermare che Cosa nostra tenta di trovare nuovi equilibri interni ed è però seriamente ostacolata in tale opera dalla continuità delle attività investigative costantemente in corso, che ancora



per tutto il periodo in esame sono riuscite a cogliere l'attualità delle vicende dell'organizzazione criminale. Appare però chiaro come ad ogni cattura dei rinnovanti vertici dell'organizzazione, sia a livello di capo famiglia che di reggente del mandamento, ha fatto seguito l'immediata nomina del sostituto, capace di consentire all'organizzazione di continuare a vivere, sia pure con un livello strategico operativo basso.

Dalle dette indagini emerge come, a più riprese, Cosa nostra abbia tentato di rinnovarsi attraverso una conferma delle sue strutture di governo a cominciare da quelle operanti sul territorio di Palermo ed in particolare con riferimento alla commissione provinciale di Cosa nostra di Palermo. A conferma che anche nei momenti di crisi Cosa nostra non rinuncia all'elaborazione di modelli organizzativi unitari e a progetti volti ad assicurarne la sopravvivenza nelle condizioni di maggiore efficienza possibile. L'organizzazione mafiosa fa in questa fase storica particolare ricorso al suo patrimonio "costituzionale" e, dunque, alle regole circa la propria struttura tradizionale di governo che - anche a prescindere dalla presenza sul territorio di capi liberi muniti di particolare carisma - le consente di affrontare e, purtroppo spesso, di superare momenti di crisi quale quello che indubbiamente sta ora attraversando.

Va ribadito ancora una volta anche in questa sede come Cosa Nostra appaia dotata di una sorta di "costituzione formale" e di una sua "costituzione materiale". In alcuni momenti storici ha contato di più la sua costituzione materiale, nel senso che il governo dell'organizzazione è stato retto secondo le scelte dei capi ed a prescindere dal rispetto delle regole. Nel momento in cui l'azione investigativa dello Stato ha portato alla cattura di tali capi, se la cosiddetta costituzione materiale dell'organizzazione è entrata in crisi, la costituzione formale di Cosa Nostra ha ripreso importanza e tuttora consente alla struttura di sopravvivere anche in assenza di importanti capi riconosciuti in stato di libertà.

Il ricorso alle vecchie e mai abrogate regole di vita dell'organizzazione consente, dunque, alla stessa di sopravvivere in momenti di crisi come l'attuale. Le fonti della memoria, gli anziani, custodiscono le regole e le regole, che servono a far funzionare l'organizzazione, vengono costantemente portate a conoscenza dei soggetti più giovani.

Sulla scorta di questo meccanismo si può valutare la capacità di Cosa Nostra di ristrutturarsi e di riorganizzarsi, mantenendo intatte la sua vitalità e la sua estrema pericolosità ed in tal senso non ci si può illudere sul fatto che lo Stato, approfittando della sua momentanea debolezza, possa più agevolmente e definitivamente sconfiggerla. Deve invece continuare a giungere agli organi deputati al contrasto di Cosa Nostra un flusso costante di nuovi, più affinati e sempre più efficaci, strumenti normativi e di risorse anche economiche per tenere testa all'organizzazione criminale; la quale, com'è noto, ha una



spiccata abilità nel mettere in campo sofisticate tecniche di resistenza per fronteggiare l'azione repressiva dell'autorità giudiziaria.

Le risultanze investigative, in particolare quelle più attuali, continuano a dare univocamente conto, in relazione alla vita interna dell'organizzazione mafiosa, dello sforzo perpetuo e spesso, purtroppo, proficuo per sopravvivere e riorganizzarsi con l'individuazione di sempre nuove figure di riferimento che, per quanto soggette ad un *turnover* talvolta serrato, in ragione delle vicissitudini giudiziarie, riescono comunque a garantire al sodalizio una continuità di azione criminale che si risolve, ancor oggi, in un serio *vulnus* per l'ordine sociale.

In relazione a tali figure, va segnalato che l'assenza, in Cosa Nostra palermitana, di personaggi di particolare carisma criminale in stato di libertà, seppure latitanti, non ha riproposto la violenta contrapposizione interna tra famiglie e mandamenti del passato.

Sul punto deve registrarsi come un'eccezione l'omicidio di Giuseppe Di Giacomo del 13 marzo 2014, che appare inserirsi in logiche di governo del territorio della città, ma al quale non ha fatto seguito o non ha potuto fare seguito una pure ipotizzabile rappresaglia.

Allo stato deve piuttosto registrarsi una cooperazione di tipo orizzontale tra le famiglie mafiose della città di Palermo, volta a garantire la continuità della vita dell'organizzazione ed i suoi affari. Tra questi in particolare devono segnalarsi un rinnovato interesse per il traffico di stupefacenti e per la gestione dei "giochi" sia di natura legale che illegale.

Nello specifico, dopo una breve fase durante la quale nei territori più colpiti dalle operazioni di polizia giudiziaria si ritrovavano ad operare esponenti di altre famiglie, quasi svolgendo una funzione vicaria degli assenti e con un superamento di fatto del tradizionale, strettissimo, legame dei mafiosi con il territorio, si assiste oggi in molti mandamenti al ritorno in scena di personaggi già coinvolti in pregresse vicende giudiziarie che, noti in passato come figure non di primissimo piano negli organigrammi mafiosi, scontata la pena, si ritrovano ad occupare le posizioni di preminenza lasciate libere dai boss di maggior calibro.

Attorno a costoro si coagulano vecchi, irriducibili, uomini d'onore, di cui l'organizzazione si avvale per rivestire la propria azione di quell'aura di autorevolezza e prestigio che solo la "tradizione" criminale di costoro può garantirle e nuove leve, provenienti dalle storiche famiglie di mafia, ed anche, in ragione delle obiettive difficoltà di reclutamento di altri "picciotti", personaggi di nessuna o quasi storia criminale addirittura talvolta preposti ad attività di sicuro rilievo per l'organizzazione quali l'imposizione del pizzo.

In tal modo l'organizzazione mafiosa nel suo complesso sembra, in sintesi, aver attraversato e superato, sia pure non senza conseguenze sulla sua



operatività, il difficile momento storico dovuto alla fruttuosa opera di contrasto dello Stato ed aver recuperato un suo equilibrio.

Una tale pervicace ostinazione di Cosa nostra impone che non vi sia alcun calo di tensione nella lotta al fenomeno mafioso e che l'azione di contrasto sia massimamente tempestiva e serrata. Il fattore tempo, in questa materia, ha un'importanza determinante; Cosa Nostra ha più volte dimostrato nel corso della storia la sua spaventosa vitalità e solo la costanza e la frequenza di efficaci azioni repressive è in grado di impedirle di riorganizzarsi e così vanificare gli sforzi fatti ed i risultati sin qui acquisiti dalle Istituzioni. In tale quadro è ad esempio necessario valutare come in concreto siano tanti quei soggetti già condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., che, scontata la pena, tornino a delinquere e ad essere nuovamente arrestati, processati e condannati per il medesimo delitto. A tale proposito bisogna tornare a chiedersi se il legislatore non debba approntare, per le ipotesi accertate di reiterazione nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., un meccanismo sanzionatorio particolarmente rigoroso per escludere per un non breve periodo di tempo dal circuito criminale quegli appartenenti all'organizzazione mafiosa che dopo una prima condanna, tornino a delinquere reiterando in tal modo la capacità criminale propria e dell'organizzazione. Quantomeno, nella contestazione dei delitti per soggetti che rispondono a tali caratteristiche deve auspicarsi un maggiore ricorso alla richiesta ed all'adozione nella sentenza dell'affermazione di delinquente abituale ai sensi dell'art. 109 c.p..

Lo strumentario normativo e tecnico sin qui utilizzato nella lotta alla criminalità organizzata, dei quali sono elementi strutturali l'apporto dei collaboratori di giustizia, la ricerca di sempre maggiore collaborazione da parte delle vittime dei reati, soprattutto in tema di estorsioni e le indagini basate sui supporti tecnologici, si è dimostrato adeguato allo scopo. Questi elementi costituiscono un sistema di contrasto alla organizzazione mafiosa in cui ciascun aspetto è necessario ed insostituibile.

Le stesse tecniche di indagine possono e devono essere applicate oltre che ai fenomeni criminali "tipici" ed alla ricerca dei latitanti, all'individuazione dei collegamenti di Cosa Nostra con settori dell'economia, in funzione dell'ablazione dei patrimoni in tutto od in parte posseduti dalla mafia od accumulati da imprenditori compiacenti attraverso patteggiamenti ovvero fittizie intestazioni di beni a seguito di accordi con la stessa.

Il contrasto efficace a mezzo dell'azione giudiziaria è ad un tempo precondizione e conseguenza dell'opposizione alla criminalità organizzata da parte della società civile che a Palermo sta maturando gli anticorpi per impedire a Cosa Nostra di rioccupare gli spazi conquistati.

La definitiva acquisizione da parte della collettività della consapevolezza della capacità dello Stato di contrastare con successo la criminalità



organizzata costituisce certamente, sul piano generale, un dato estremamente significativo; ciò infatti, in uno all'obiettiva minore autorevolezza ed al minore prestigio degli esponenti mafiosi, determina condizioni favorevoli affinché il consenso, l'acquiescenza o quanto meno la sudditanza di cui l'organizzazione ha goduto in passato e che già ha perso in parte degli ambienti sociali, in particolare del capoluogo, vengano definitivamente a mancare.

E' necessario infine tornare a segnalare la centralità delle indagini volte a porre termine alla latitanza dei capi dell'organizzazione, tema tuttora di straordinaria rilevanza.

La cattura della totalità dei grandi latitanti di mafia palermitani ha certo costituito un segnale fortissimo della capacità dello Stato di opporsi a Cosa Nostra demolendo il luogo comune della impunità di alcuni mafiosi e la conseguente loro autorevolezza e prestigio criminale; in ciò risiede la speciale importanza, a Palermo e in tutta la Sicilia occidentale, di tale attività investigativa.

Ancora si sottrae alla cattura Matteo Messina Denaro, storico latitante, capo indiscusso delle famiglie mafiose del trapanese, che estende la propria influenza ben al di là dei territori indicati.

Il suo arresto non può che costituire una priorità assoluta ritenendosi che, nella descritta situazione di difficoltà di *Cosa Nostra*, il venir meno anche di questo punto di riferimento, potrebbe costituire, anche in termini simbolici, così importanti in questi luoghi, un danno enorme per l'organizzazione.

2.2.1. Struttura di “Cosa Nostra” sul territorio

Svolte le considerazioni di cui sopra è opportuno dare un quadro dell'attuale situazione di Cosa Nostra sul territorio, a cominciare dai mandamenti mafiosi della città di Palermo. Questi, dal punto di vista strutturale, non hanno subito particolari sconvolgimenti proprio a causa del fenomeno di tipo “istituzionale” sopra illustrato, che consente all'organizzazione mafiosa di difendersi e sommergersi nei momenti di crisi.

La zona ovest della città - fino al novembre del 2007 sotto il dominio di Salvatore Lo Piccolo – comprende i mandamenti mafiosi di San Lorenzo (che nella documentazione sequestrata al Lo Piccolo è indicato come mandamento di Tommaso Natale ed è composto dalle famiglie mafiose di San Lorenzo, Tommaso Natale, Partanna – Mondello, Cinisi, Capaci, Carini e Terrasini) e di Resuttana.

Venendo alla zona centrale ed orientale della città di Palermo, questa ricomprende i mandamenti mafiosi di Boccadifalco (famiglie mafiose di Boccadifalco-Passo di Rigano, Torretta, Uditore); della Noce (famiglie della Noce, di Malaspina-Cruillas e di Altarello); di Pagliarelli (famiglie di Pagliarelli, Corso Calatafimi, di Mezzo Monreale e di Borgo Molara); di



Porta Nuova (famiglie di Porta Nuova, Palermo centro e Borgo vecchio); di Brancaccio (famiglie di Roccella, Corso dei Mille, Ciaculli e Brancaccio); di Santa Maria del Gesù (famiglie di Santa Maria del Gesù e Villagrazia di Palermo).

Cosa nostra, nella Provincia di Palermo, è articolata in 15 mandamenti, 8 nel capoluogo e 7 nella provincia.

Venendo alla provincia di Palermo, rileva la situazione dei mandamenti mafiosi di Belmonte Mezzagno (che risulta comprendere le famiglie di Belmonte Mezzagno e Misilmeri); di Bagheria (che ricomprende le famiglie di Bagheria, Villabate, Casteldaccia ed Altavilla Milicia); di Corleone (che ricomprende le famiglie di Corleone, Prizzi e Ficuzza Marineo, Godrano, Palazzo Adriano e Roccamena, San Cipirrello) di San Giuseppe Jato (che comprende le famiglie di Monreale, Altofonte e San Cipirrello).

Tra le attività criminali poste in essere dall'organizzazione mafiosa un cenno specifico merita il dato relativo alle estorsioni. In particolare le stesse si mantengono su livelli costanti (con contrazione degli atti intimidatori negli ultimi due anni) ed è aumentato il numero delle denunce.

Nella parte orientale della città, in controtendenza con gli altri territori cittadini, pur rimanendo invariati gli incendi e le minacce, tra le attività propedeutiche all'estorsione, risultano in **rilevante aumento** i danneggiamenti.

I dati statistici rilevati dalla D.I.A., confrontati con quelli del secondo semestre 2013, mostrano un incremento pari al 100%.

Ciò nella considerazione di una nuova stabilità organica raggiunta in seno ai *mandamenti* di Brancaccio e Santa Maria di Gesù, territori peraltro nei quali sono tornati a vivere appartenenti all'organizzazione recentemente scarcerati per avere scontato la pena.

In particolare per i due semestri osservati e messi a confronto (II semestre 2013 e I semestre 2014):

- tra i danneggiamenti sono stati osservati le apposizioni di colla ed altro nelle serrature, i colpi di arma da fuoco o lancio di pietre contro vetrine e saracinesche, lo spargimento di vernici, le manomissioni di contatori, i danni alle autovetture di esercenti attività commerciali in genere;
- tra gli incendi sono stati ricompresi sia quelli totali che parziali di esercizi commerciali e di beni rientranti nella disponibilità degli stessi esercenti come abitazioni, autovetture, imbarcazioni ecc. nonché il lancio di bottiglie incendiarie, gli incendi di pneumatici, pedane, cataste di legno, autovetture rubate ed altro innanzi gli ingressi degli stessi esercizi;
- tra le minacce sono stati oggetto di valutazione le intimidazioni telefoniche, il recapito di teste mozzate di ovini e talvolta di altri animali,



di cartucce, mazzi di fiori, le lettere e gli sms intimidatori, la collocazione di bottiglie incendiarie, il versamento di liquidi infiammabili.

Al fine di ottenere, poi, un' immediata percezione delle caratteristiche più salienti del fenomeno osservato, le distribuzioni statistiche sono state rappresentate in *diagrammi a sezioni circolari*, mentre i successivi *istogrammi* descrivono, visivamente, le variazioni percentuali in decremento e/o incremento, verificatisi nei periodi a confronto, per singola zona considerata e, successivamente, per l'intero Capoluogo e la sua Provincia.

Si rappresenta, comunque, che l'analisi dei dati numerici, acquisiti così come sopra descritto, non denota con certezza lo stato di vessazione in cui versa questo o quel territorio, in considerazione che il fenomeno estorsivo necessita anche della valutazione di ulteriori elementi conoscitivi.

Infatti, gli eventi estorsivi oggetto della presente analisi ineriscono, normalmente, ad attività preliminari, non sempre indispensabili alla commissione dell'estorsione, specie se già consolidata.

Di contro, il ripetersi di atti intimidatori, non conferma, necessariamente, l'esistenza di una buona capacità militare di un'organizzazione affermatasi stabilmente, ma, al contrario, di una situazione in evoluzione, riconducibile alla necessità di affermare sul territorio, attraverso atti di forza, la propria autorevolezza.

Ne deriva che:

- nel territorio di Palermo occidentale si rileva una considerevole **diminuzione** degli eventi delittuosi. Nel loro complesso, i reati a scopo estorsivo mostrano un decremento pari al 42,86% (vgs. grafici 1, 2 e 13). Tale tendenza è verosimilmente riconducibile alle operazioni di polizia svolte nel periodo in esame ed alla cattura di diverse decine di esponenti mafiosi operanti nel territorio dei *mandamenti* di San Lorenzo – Tommaso Natale e Resuttana, dediti, tra l'altro, anche alle estorsioni;
- nel territorio di Palermo centrale, si assiste ad una **flessione** complessiva dei reati osservati, ma in misura considerevolmente ridotta rispetto al territorio di Palermo occidentale. Infatti, anche se risultano in aumento gli incendi e le minacce, nel loro complesso, i reati a scopo estorsivo mostrano un decremento pari al 4,26% (vgs. grafici 3, 4 e 13). Tale irrisoria variazione, dimostrerebbe come in questi territori della Città, si continui a perpetrare l'illecita attività delle estorsioni quale fondamentale risorsa per il mantenimento della stessa organizzazione;
- nella parte orientale della Città, in controtendenza con gli altri territori cittadini, pur rimanendo invariati gli incendi e le minacce, risultano in **rilevante aumento** i danneggiamenti. Nel loro complesso, i reati a scopo estorsivo mostrano un incremento pari al 100,00% (vgs. grafici 5, 6 e 13), documentando in maniera lapalissiana come periodicamente le



famiglie mafiose tendano a riorganizzarsi per non perdere il controllo del territorio attraverso la capillare gestione delle estorsioni. Nel caso in specie, dalla relativa analisi, sembrerebbe che la volontà dei *mandamenti* di Brancaccio e Santa Maria di Gesù, sia quella di *concepire*, al fine di costringere gli esercenti al pagamento del *pizzo*, *ammonimenti* di entità più lieve come il danneggiamento: notoriamente, infatti, quest'ultimo, come la minaccia, è forma di reato a scopo estorsivo preliminare rispetto all'incendio, da commissionare nel caso in cui l'esercente ponga in essere resistenze.

- nella provincia occidentale palermitana, si registra un notevole calo degli incendi e delle minacce, mentre i danneggiamenti sono in lieve aumento. Nel loro complesso, i reati a scopo estorsivo mostrano un **decremento pari al 35,71 %** (vgs. grafici 7, 8 e 14). Dall'analisi di tali dati, appare evidente come nel mandamento di Partinico e nei territori della provincia (Capaci, Isola delle Femmine, Torretta, Carini, Villagrazia di Carini, Cinisi) rientranti storicamente nel *mandamento* di San Lorenzo – Tommaso Natale, la politica adottata non potrebbe essere diversa da quella nel territorio cittadino, per le ragioni sopra specificate.
- anche nella provincia meridionale, si rileva una **crescita** dei danneggiamenti e delle minacce, mentre diminuiscono gli incendi. Nel loro complesso, i reati a scopo estorsivo mostrano un incremento pari al 15,38 % (vgs. grafici 9, 10 e 14). Anche in questi territori si osserva una apprezzabile decrescita degli incendi, a significare che l'intenzione in tali territori è quella di porre in essere reati a scopo estorsivo meno incisivi, in attesa delle determinazioni dell'esercente.
- infine, nella provincia orientale, si assiste ad una considerevole **aumento** dei danneggiamenti e, soprattutto, degli incendi, mentre le minacce registrano una diminuzione. Nel loro complesso, i reati a scopo estorsivo mostrano un incremento pari al 30,00 % (vgs. grafici 11, 12 e 14). Come nella parte orientale della Città, nei territori limitrofi della provincia (e in quelli meridionali dei *mandamenti* di Corleone e San Giuseppe Jato), l'aumento dei reati a scopo estorsivo pone l'accento su come *cosa nostra* tenda a riorganizzarsi senza voler perdere il controllo capillare del territorio attraverso le estorsioni.

Dopo la situazione sostanzialmente di stasi registratasi lo scorso semestre, sia nei *mandamenti* che controllano i quartieri occidentali della Città (San Lorenzo – Tommaso Natale e Resuttana) che in quelli della zona centrale (Porta Nuova, Noce, Pagliarelli e Passo di Rigano - Boccadifalco) e l'ulteriore decremento riportato nei territori orientali (*mandamenti* di Brancaccio e Santa Maria del Gesù), l'analisi dei dati evidenzia oggi, a Palermo, un decremento pari al 7,81% dei reati a scopo estorsivo nel loro complesso. Viceversa, nei



territori della provincia, si registra un incremento dei reati a scopo estorsivo pari, nel loro complesso, al 6,38 %.

Anche i dati sopra riportati sono utili a dimostrare non solo l'attivismo di Cosa Nostra nella provincia di Palermo, ma anche la capacità dell'organizzazione criminale di conservare ancora oggi la sua struttura, profondamente radicata nel territorio, facendo avvertire pochi segni di cedimento nella perdurante propensione dei suoi aderenti a perpetuare l'illecito sfruttamento del tessuto economico mediante il *pizzo*.

2.2.2 La provincia di Agrigento

Anche con riguardo alla provincia di Agrigento le attività investigative e gli esiti giudiziari registrati nel periodo di riferimento indicano che sono del tutto immutate le logiche e le dinamiche operative dell'associazione Cosa Nostra, confermando inoltre che la sua presenza nel territorio agrigentino è sempre massiccia ed invasiva, con particolari e preoccupanti infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni.

Anche in detto territorio tale presenza si manifesta attraverso la gestione monopolistica delle attività criminali tipiche dell'associazione, tutte finalizzate all'accumulo della ricchezza (pur modesta nelle aree di riferimento) ed al controllo del territorio. Le estorsioni nei confronti di operatori economici e commerciali e la sistematica pratica della occupazione imprenditoriale in tutti i settori delle opere costituiscono ancora il sistema più diretto e remunerativo per garantire ai coassociati ed all'intera organizzazione il raggiungimento degli scopi criminali tipici.

La struttura "ordinamentale" dell'organizzazione è rimasta immutata in tutto il territorio della provincia di Agrigento, che ancora oggi risulta diviso in mandamenti, a loro volta suddivisi in articolazioni territoriali composte dalle singole famiglie generalmente aventi sede in ciascun paese.

E' storicamente e processualmente provata l'esistenza di consolidati rapporti tra le consorterie mafiose agrigentine ed altri apparati criminali operanti in America del Nord, in particolare negli Stati Uniti ed in Canada.

Cosa nostra ancora oggi anche nella provincia di Agrigento, è un'organizzazione unitaria, verticistica, indirizzata prevalentemente all'illecita acquisizione di denaro perlopiù pubblico ed alla gestione del potere politico-economico-sociale.

Fortemente radicata sul territorio, *cosa nostra* è uscita vincente dal conflitto con le organizzazioni *stiddare* e con le residue organizzazioni criminali radicate in alcune aree territoriali della provincia (si pensi ai cc.dd. "*paracchi*", alle "*code chiatte*" ed alle "*code strette*" favaresi).

A tutt'oggi, in certi ambiti territoriali della provincia, l'organizzazione mafiosa assurge ancora a riferimento per la risoluzione di piccole e grandi



controversie, tanto che sono radicati i comportamenti omertosi e di scarsa collaborazione con le forze dell'ordine, anche in occasione di gravi fatti delittuosi.

Gli esiti processuali delle recenti indagini condotte dalle forze di polizia hanno permesso di confermare che il tessuto sociale è spesso caratterizzato dalla connessione *mafia-imprenditoria-politica*, tanto che, a seguito delle successive procedure amministrative, negli ultimi anni il Consiglio dei Ministri ha determinato lo scioglimento di alcuni Consigli Comunali, quali Campobello di Licata, Siculiana, Castrofilippo e Racalmuto.

Per *cosa nostra* continua ad assumere rilievo strategico avere tra i propri ranghi, o tra i contigui, soggetti politici in grado di dirigere, coordinare o intervenire in attività amministrative ed economiche ritenute di interesse per l'associazione mafiosa

Recentemente, probabilmente anche in ragione della grave situazione economica che sta attanagliando la provincia, la criminalità organizzata ha aggiornato le proprie modalità estorsive.

Le ditte riconducibili alle organizzazioni mafiose costringono i titolari di impianti di calcestruzzo a rifornirsi di inerti presso le loro imprese o presso imprese a loro riconducibili, impedendo alle vittime di decidere persino il quantitativo di materiale da acquistare o di fare una valutazione sulla convenienza del prezzo e sulla qualità del materiale.

Parte del ricavato delle attività illecite verrebbe utilizzato, come da “prassi comune” per sostenere economicamente i detenuti dell’organizzazione e le loro famiglie.

L’organizzazione mafiosa è presente anche nel settore della grande distribuzione ed in quello delle energie alternative. Tra quelli illeciti, nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.

La circostanza relativa all’assenza di omicidi riconducibili alla criminalità organizzata non deve produrre una flessione del livello di attenzione per gli equilibri tra le consorterie mafiose, anche in relazione ai collegamenti tra soggetti ritenuti appartenenti o vicini a *cosa nostra* e soggetti un tempo ritenuti appartenenti ai gruppi *stiddari* gravitanti perlopiù nei comprensori di Favara e Palma di Montechiaro.

Sul piano organizzativo *cosa nostra* della provincia di Agrigento è articolata in *mandamenti mafiosi*, a loro volta composti da *famiglie mafiose*, i quali risentono periodicamente di modificazioni generate da alleanze/scissioni, dalla cattura degli elementi di vertice, o da massive operazioni di polizia di rilievo territoriale.

Nell’ultimo decennio si sono verificate diverse circostanze che hanno comportato rilevanti modificazioni negli assetti di *cosa nostra* agrigentina.

Dopo l'arresto in data 26 novembre 2006 del latitante DI GATI Maurizio, poi divenuto collaboratore di giustizia, e dopo la cattura in data 25 giugno 2010



del latitante FALSONE Giuseppe, e il 23 ottobre 2010 dell'altro latitante di spicco MESSINA Gerlandino, il 26 giugno 2012 è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla D.D.A. di Palermo a carico di 49 soggetti, per lo più della provincia di Agrigento, nell'ambito dell'indagine denominata "NUOVA CUPOLA".

In particolare proprio in quest' ultima attività è stato sottoposto a fermo anche SUTERA Leo, già capo della *famiglia* di Sambuca di Sicilia (AG), il cui nominativo era emerso quale più recente reggente di *cosa nostra* della provincia di Agrigento.

La conseguenza di questi interventi giudiziari è stata che, nel periodo oggetto della presente trattazione, l'organizzazione *cosa nostra* agrigentina ha cercato di riorganizzare le proprie fila, anche in forza dei rapporti storici con le altre famiglie mafiose presenti nelle altre province siciliane.

Proprio l'aggressione ai patrimoni acquisiti illecitamente è una delle principali attività che caratterizzano l'attività istituzionale della Direzione Investigativa Antimafia, che procede non soltanto sulla base dei poteri attribuiti al Direttore ma anche sulla base di specifiche richieste dell' Autorità Giudiziaria.

2.2.3 La provincia di Trapani

Non si ribadirà in questa sede quanto già estesamente esplicitato in ordine alla struttura della mafia trapanese, alla sua notoria vicinanza ed analogia delle modalità operative con la Cosa Nostra palermitana, all'organigramma dei mandamenti del trapanese: non essendo la situazione mutata, si può fare riferimento a quanto esposto nella relazione dello scorso anno.

D'altra parte, la rilevante presenza, anche nella provincia di Trapani, dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra capillarmente radicata sul territorio ed in grado di condizionare pesantemente la realtà sociale, economica ed istituzionale, costituisce un dato di fatto ormai accertato e consacrato nelle numerose sentenze emesse negli ultimi anni dal Tribunale e dalla Corte di Assise di Trapani.

La ferrea alleanza della *cosa nostra* trapanese con esponenti delle famiglie mafiose della provincia di Palermo, presso le quali è stata accreditata da Totò RIINA, è stata tale da ricondurre i due sodalizi criminosi quasi sotto un'unica realtà criminale;

Detta vicinanza si è rafforzata soprattutto dopo l'assunzione da parte di Matteo Messina Denaro del ruolo di *rappresentante* dell'intera provincia di Trapani, atteso che in territorio palermitano il Messina Denaro ha avuto da sempre solidi rapporti e precisi punti di riferimento, anche nella pericolosa cosca di Brancaccio, già retta da Guttadauro Giuseppe, fratello di Filippo, il quale ultimo proprio del latitante è cognato, per averne sposato la sorella Messina Denaro Rosalia.



Peraltro, l'analisi dei dati emergenti dagli sviluppi investigativi successivi alla cattura di PROVENZANO Bernardo, avvenuta l'11 aprile 2006, dopo una lunghissima latitanza, hanno indotto con certezza a ritenere che Cosa Nostra palermitana ha continuato, attraverso i suoi vertici, ad imporre le strategie generali della organizzazione anche nel territorio trapanese, ingerendosi pesantemente nella sua "gestione", nel rispetto del più tradizionale assetto verticistico che caratterizza l'organizzazione: l'analisi dei "pizzini" rinvenuti al Provenzano evidenzia quali argomenti maggiormente ricorrenti quelli inerenti le dinamiche interne all'organizzazione e la gestione di interessi mafiosi, riguardanti prevalentemente il controllo di attività economico - imprenditoriali e di lavori pubblici, attraverso l'acquisizione di attività commerciali e imprenditoriali e l'imposizione del "pizzo" e delle forniture di servizi e materiali.

Nell'ambito della corrispondenza, tra l'altro, vengono lamentate dal Messina Denaro al Provenzano delle scorrettezze da parte dei Capizzi di Ribera, sia in relazione ai supermercati DESPAR gestiti da GRIGOLI Giuseppe nell'agrigentino, sia in relazione alle "tragedie" riguardanti Falsone Giuseppe e Di Gati Maurizio, a lungo in gara per ottenere la carica di "rappresentante provinciale" di Agrigento: per rimediare alle prime il latitante comunica al Provenzano di essersi rivolto al Professore Leo Sutera, una "brava persona" conosciuta anche dal Guttadauro.

L'interesse del latitante dopo la cattura di Provenzano, quando il canale di comunicazione epistolare con i sodali di Palermo si era interrotto (quindi dall'estate del 2006 alla fine dell'estate del 2007), rimane sempre la ricerca affannosa di un contatto con i rappresentanti emergenti della *cosa nostra* palermitana, in quel momento individuanti in LO PICCOLO Salvatore e nel figlio LO PICCOLO Sandro, pericolosi *killers* posti ai vertici della famiglia mafiosa e del mandamento di San Lorenzo, ancora al tempo latitanti.

Venivano quindi concordate nuove modalità per ristabilire una più sicura strategia di comunicazione. La ricostruzione delle varie fasi preparatorie di tale nuovo sistema (scandite da una serie di incontri segreti tra i principali emissari di quegli autorevoli uomini d'onore, ovvero tra LUPPINO Francesco, SERIO Domenico e GALLINA Ferdinando, rispettivamente, il primo, in favore del latitante trapanese, e gli altri due, di quello palermitano) veniva operata attraverso l'analisi delle informazioni fornite dai collaboratori, le ricognizioni fotografiche di individui e luoghi, l'analisi di "pizzini" sequestrati in occasione della cattura dei LO PICCOLO, la disamina attenta di tabulati telefonici, nonché le risultanze d'intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Tali acquisizioni consentivano di stabilire che proprio alla fine dell'estate del 2007 veniva ripristinato il canale di messaggierie, con lo scambio di "pizzini".



Una conquista durata poco, atteso che i LO PICCOLO venivano catturati il 5 novembre 2007.

Lo stesso sistema, come fotograficamente ricostruito e confermato da intercettazioni telefoniche ed ambientali, veniva adottato tre anni più tardi dal Messina Denaro proprio tramite il suo amico Leo Sutera, che intanto era uscito dal carcere e periodicamente aveva incontri con rappresentanti della *cosa nostra* palermitana, volti a ricostruire ancora una volta i rapporti tra il latitante ed i palermitani.

Come detto le indagini svolte nell'arco temporale in esame non hanno messo in discussione o evidenziato mutamenti di rilievo nella struttura di *cosa nostra* nella provincia di Trapani, che rimane articolata sul territorio secondo gli schemi classici (*famiglie, mandamenti, rappresentante provinciale, consiglieri*, etc.);

Fermo restando che il rappresentante provinciale di Trapani è MATTEO MESSINA DENARO, va detto che, alla stregua delle più recenti acquisizioni processuali, nella provincia le *famiglie* risultano essere 17, riunite in 4 *mandamenti*: Trapani, che ricomprende le *famiglie* di Trapani, di Valderice, Custonaci e di Paceco; Alcamo, che ricomprende le *famiglie* di Alcamo, Calatafimi e Castellammare; Castelvetro, che ricomprende le *famiglie* di Castelvetro, Campobello di Mazara, Salaparuta e Poggioreale (questi ultimi due centri formano un'unica *famiglia*), Partanna, Gibellina, Santa Ninfa; Mazara del Vallo, che ricomprende le *famiglie* di Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Marsala.

L'attuale presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso nel territorio della Provincia di Trapani, e segnatamente di compagini riferibili a "cosa nostra", è connotata da un momento di apparente "pax", per cui allo stato non si registrano situazioni di frizione tra le diverse ramificazioni territoriali dei mandamenti mafiosi operanti in questa provincia.

Tale situazione è dovuta a due determinati fattori: da un lato lo sfaldamento delle fila "militari" della stessa compagine grazie alla pressante azione giudiziaria posta in essere negli ultimi lustri da Forze di Polizia e Magistratura inquirente; dall'altro la spiccata propensione imprenditoriale di "cosa nostra" trapanese che, sotto l'indiscussa guida del boss latitante MESSINA DENARO Matteo, preferisce indirizzare i propri interessi verso forme di guadagno e di reinvestimento apparentemente lecite, manifestando grande capacità di diversificazione dei suoi interessi verso forme nuove di investimento.

È per tale motivo che le "famiglie" trapanesi ed i loro componenti scelgono di affidare i loro investimenti ad imprenditori che, sotto forma di prestanome o in condizione di società di fatto con gli stessi appartenenti al sodalizio mafioso, operano nei più disparati campi del sistema economico.

È comprovata, ad esempio, l'ingerenza di imprese riferibili a soggetti mafiosi nel sistema dei subappalti, delle forniture e della produzione e distribuzione



degli inerti nel ramo dell'edilizia pubblica e privata. In maniera particolare tale propensione si registra nel monitorare il mandamento mafioso del capoluogo, storicamente propenso agli investimenti in tale settore produttivo. Particolare interesse è stato rivolto dalle organizzazioni criminali all'indotto derivante dagli impianti di produzione di energie alternative che hanno beneficiato di particolari forme di finanziamento pubblico agevolato. Da qui il tentativo da parte delle organizzazioni criminali di intessere rapporti d'affari con funzionari pubblici e soggetti attivi nella catena autorizzativa in tale lucroso campo d'investimento.

Ma nemmeno il traffico di rifiuti sfugge all'attenzione delle organizzazioni mafiose, come dimostrano procedimenti già in fase di rinvio a giudizio.

Nei suddetti ed in altri settori imprenditoriali (quali ad es. l'agricoltura ed i connessi mercati vinicoli e oleari, la grande distribuzione, il settore dei rifiuti) l'organizzazione mafiosa investe i proventi di somme guadagnate (anche nel passato) con illeciti traffici di stupefacenti ed attività estorsive "classiche".

Le più recenti acquisizioni investigative testimoniano un ritorno capillare, anche in questo territorio, alle estorsioni che colpiscono anche piccole attività commerciali e di ristorazione oltre che comparti storicamente afflitti da tale reato come l'edilizia ed il suo indotto ed il settore dei trasporti. Ma altri fattori rendono molto critica la conservazione o il reinvestimento di capitali illecitamente acquisiti dalla criminalità

Per completezza di analisi, deve osservarsi come, anche in questo territorio, le indagini più recentemente svolte hanno dimostrato che in alcuni importanti centri della provincia trapanese il controllo delle famiglie mafiose è stato ripreso da alcuni esperti "uomini d'onore" che – dopo avere evitato la condanna per gravi delitti-fine dell'associazione di cui fanno parte e dopo avere scontato le pene loro inflitte per il delitto di associazione mafiosa (pene particolarmente miti in considerazione del non elevato limite edittale e delle riduzioni per il frequente ricorso a riti alternativi, come il giudizio abbreviato) – si sono naturalmente reinseriti nell'organizzazione criminale di appartenenza. Spesso, le organizzazioni attendono la rimessione in libertà di taluno dei propri accoliti, perché ne riprenda le fila ed il ruolo, considerato necessario.

2.2.4 Cosa Nostra – Messina – La fine della latitanza dei fratelli Mignacca

Trattandosi di criminali appartenenti ad antica schiatta, va senz'altro considerato come importante risultato investigativo quello rappresentato dall'individuazione del covo in cui si nascondevano i latitanti Mignacca Calogero Carmelo e Mignacca Vincenzino, e dal conseguente arresto del



primo, avvenuto nel territorio di Siracusa il 10 novembre 2013 (in quella stessa occasione Mignacca Vincenzino, per sottrarsi all'arresto, si suicidava sparandosi un colpo di pistola alla testa).

I due predetti erano latitanti fin dal lontano 2008, in quanto raggiunti in data 25 luglio 2008 da ordinanza di ripristino di misura cautelare n. 79/2008 R.C.C. - n. 1/2005 R.G. Assise - emessa dalla Corte di Assise di Messina (decreto di latitanza n. 91/2008 R.C.C.), perché condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto; in quella sede costoro venivano riconosciuti colpevoli di svariati reati, fra cui quelli di omicidio, tentato omicidio, estorsione, rapina e associazione mafiosa (procedimento denominato convenzionalmente "Icaro"). Con riferimento a tale ultimo reato, i Mignacca sono stati ritenuti i capi e promotori di un sodalizio mafioso riconducibile a *Cosa nostra* siciliana, denominato appunto "*Gruppo Mignacca*", operante sul versante tirrenico della provincia di Messina, in particolare nel comprensorio dei Nebrodi, fra i comuni di Tortorici, Brolo, Montalbano Elicona, Sinagra ed altri ancora.

Significativo il luogo in cui si nascondevano, agro di Lentini (SR), storicamente sottoposto al dominio di *Cosa nostra* catanese.

I gruppi mafiosi della città di Messina e della c.d. "fascia jonica"

Sul fronte della mafia del messinese e della cosiddetta "fascia jonica" (a parte i noti collegamenti con la 'ndrangheta e *Cosa nostra* catanese), le indagini hanno rivelato una vera e propria evoluzione di queste organizzazioni dalla fase primaria della estrazione violenta delle risorse dal territorio (traffico di droga e *racket*), alla fase ulteriore del riciclaggio e della creazione di quella che senza dubbio può definirsi imprenditoria mafiosa.

Le indagini in corso, dunque, sono volte a verificare se, oltre a Ventura Carmelo, vecchi boss dello spessore di Santi Ferrante, Marcello D'Arrigo e Giovanni Lo Duca, dal carcere, riescano ancora a gestire le attività degli affiliati.

Si stanno verificando, inoltre, da un lato i legami esistenti tra gli esponenti della criminalità mafiosa (e i gruppi di riferimento nell'area territoriale messinese) e personaggi appartenenti ai *clan* catanesi e calabresi; dall'altro i legami esistenti con gli interlocutori politici, anche con riferimento alla compravendita dei voti. Situazione, quest'ultima, in qualche misura già emersa nel corso di alcune indagini (ed intercettazioni), coperte dal segreto istruttorio.

E' stato avviato, inoltre, un intenso lavoro investigativo sui legami tra le organizzazioni criminali e alcuni imprenditori *borderline*, nell'ottica dell'applicazione di ulteriori misure di prevenzione patrimoniali.

Tutti i settori di indagine in precedenza indicati, tesi all'individuazione di quello che può essere definito il "livello superiore" della criminalità mafiosa



operante nella città di Messina, si giovano dell'apporto collaborativo degli ultimi pentiti, primo tra tutti Barbera Gaetano, le cui dichiarazioni sono coperte dal segreto istruttorio.

Prospettive.

Oggetto di particolari approfondimenti ad opera di una DDA particolarmente attenta e professionalmente attrezzata quale quella di Messina è quanto emerso anche dalle dichiarazioni dei collaboratori Bisognano Carmelo e Gullo Santo, e cioè che nel 2006 si avviarono contatti fra il boss barcellonese Calabrese Tindaro ed autorevoli esponenti della *famiglia* Lo Piccolo, fra cui in primo luogo Lo Piccolo Alessandro e Giuseppe. Il Calabrese avrebbe coperto nel territorio di Montalbano, in provincia di Messina, la latitanza di Lo Piccolo Alessandro. Successivamente, anche a seguito di tali contatti, sarebbe stato concluso un vero e proprio accordo a Palermo fra la famiglia Santapaola di Catania, i Lo Piccolo di Palermo, ed i barcellonesi D'Amico Carmelo e Calabrese Tindaro. Tale accordo consisteva nel fatto che da quel momento in poi si sarebbe verificato una sorta di “*matrimonio*”, nel senso che Santapaola Angelo per quanto riguarda la zona di Catania, Calabrese Tindaro e D'Amico Carmelo per quanto riguarda la zona di Barcellona, dovevano rendere conto direttamente ai Lo Piccolo di Palermo; tale accordo riguardava non tanto i proventi delle estorsioni, che ogni gruppo continuava a gestire autonomamente nell'ambito delle propria zona di competenza, ma gli accordi sulle ditte che dovevano lavorare nell'ambito degli appalti pubblici. In pratica si doveva instaurare un collegamento diretto fra le zone di Catania, Barcellona e Palermo in modo che si potesse individuare di volta in volta, tramite reciproci accordi, la ditta che doveva lavorare nell'ambito di un determinato appalto. Sempre secondo le dichiarazioni dei collaboratori, in particolare di Gullo Santo, l'arresto dei Lo Piccolo dapprima, e successivamente l'omicidio Santapaola, avrebbe sancito il ritorno al “sistema di prima”, nel senso che sarebbero stati “tagliati i ponti con Palermo” fino al momento in cui in quella città non si fosse trovata una persona in grado di comandare e che avrebbe garantito per la città di Palermo stessa. Il ritorno al vecchio sistema comportava altresì che i palermitani, i catanesi ed i barcellonesi rimanevano divisi ed ognuno avrebbe agito per proprio conto; qualora fosse stato necessario avere dei contatti, ci si sarebbe rivolti a Rampulla Sebastiano (nel frattempo deceduto).

Come detto, sono in corso, a tale proposito, mirate indagini.

Tuttavia, il dato è di particolare interesse anche per un altro motivo, che può avere rilievo non secondario ai fini del disegno della futura strategia di contrasto giudiziario della mafia messinese. Essa, come mafia siciliana, non può certo non risentire della situazione di crisi (crisi etimologicamente intesa come periodo in cui un soggetto si sofferma e si racchiude in se stesso, per



poter poi riprendere il cammino della propria vita in maniera ancora più incisiva ed efficace di prima) in cui versa *Cosa nostra* palermitana. E l'effetto, come appena sopra accennato, non può che essere quello della acquisizione di una propria specifica identità ed autonomia dei sodalizi siciliani, diversi da quelli palermitani, originariamente ispirantisi a *Cosa nostra* del Capoluogo siciliano, cui deve necessariamente corrispondere un mutamento di assetti e di modalità comportamentali e scopi criminali da perseguire. Il tutto anche agevolato, e per certi versi pure determinato, dai gravi vuoti causati nelle fila della mafia dalla repressione dello Stato, che apre le porte all'ingresso nei sodalizi di nuove leve che, seppur non avulse dal passato anche per ragioni parentali o connesse alla lunga frequentazione e dimestichezza coi "vecchi" ed al riconoscimento del loro valore, certamente sono portatrici di un nuovo modo di intendere le cose del mondo criminale, modo di cui fa anche parte, trattandosi di persone pure più "disinvoltate" e meno soggette agli antichi vincoli, la rivendicazione orgogliosa della autonomia territoriale.

E, forse, un giorno, a Messina così come in altre parti del territorio siciliano, i sodalizi di tipo mafioso, in sede di contestazioni processuali degli addebiti, potranno non vedere comparire il riferimento a *Cosa nostra*, senza per questo perdere nulla, vuoi dal punto di vista materiale che dal punto di vista giuridico, dei loro "attributi" di mafiosità, sol che operino per come previsto e richiesto dalla disposizione di cui all'art. 416 bis c.p..

In questo ambito, può avere un significato il fatto che le indagini per delitti associativi, che non sono poche, svolte dalla DDA di Messina vedono pochissime volte l'insorgere del fenomeno delle doppie intercettazioni con altri Uffici di procura.

2.2.5 Costa Nostra - Caltanissetta

Il **distretto giudiziario di Caltanissetta**, com'è noto, comprende la provincia di Caltanissetta e la provincia di Enna, con i Tribunali di Caltanissetta, Gela, Enna.

Va innanzitutto ricordato come la DDA di tale Distretto è gravata non solo dal rilevante numero di procedimenti penali di speciale gravità e complessità originati dalle indagini relative alle due organizzazioni mafiose stanziate sul territorio (*Cosa nostra* e *Stidda*), ma anche ed in maniera assolutamente significativa dalle vicende per le quali è competente ex art. 11 c.p.p. ed *in primis* dalle indagini sulle stragi del 1992, nelle quali trovarono la morte il dott. Falcone, la dott.ssa Morvillo, il dott. Borsellino e gli uomini che ne componevano le scorte.

Cio' premesso, deve sottolinearsi come l'attuale assetto della criminalità organizzata della provincia di Caltanissetta, risulti ancora caratterizzato dalla



pervasiva presenza di *cosa nostra*, alla quale sono riconducibili la maggior parte degli eventi di matrice mafiosa, strumentali al rafforzamento delle gerarchie e del predominio sul territorio dell'organizzazione stessa.

Deve registrarsi, poi, anche il permanere in attività della seconda organizzazione di tipo mafioso presente nel distretto, la *stidda*, che continua a conservare influenza nei comprensori di Gela e Niscemi, spesso ponendosi non in conflitto, bensì in accordo con le famiglie di *cosa nostra* operanti nello stesso territorio, realizzando in tal modo una equa e proporzionale spartizione degli illeciti guadagni provenienti da tutte le attività illecite praticate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le estorsioni, il traffico degli stupefacenti, l'usura e il controllo degli appalti.

Le attività illecite nella provincia sono ancora volte a tentare di tenere basso l'interesse da parte degli organi investigativi e, allo stesso tempo, sono orientate verso le consuete condotte di ricerca di guadagni illeciti ed al successivo loro reimpiego in canali legali attraverso prestanome.

I canali preferenziali, infatti, risultano ancora essere, le estorsioni, l'infiltrazione nei pubblici appalti ed il controllo esercitato su talune amministrazioni comunali caratterizzate da elevata esposizione al rischio di pressioni da parte delle locali famiglie mafiose.

Lo spaccio ed il traffico delle sostanze stupefacenti, poi, si è generalmente estrinsecato attraverso il ricorso a canali di rifornimento provenienti da altre aree territoriali ed a personaggi non necessariamente e direttamente riconducibili alle famiglie mafiose presenti sul territorio.

Le organizzazioni criminali, nello specifico settore, invece, hanno fatto sentire la loro influenza con riguardo a casi di traffici di stupefacenti di superiore levatura.

Per quanto concerne l'area gelese le indagini hanno evidenziato la complessità della famiglia gelese di *cosa nostra* e le sue ramificazioni in Lombardia e Liguria (più precisamente nella zona di Busto Arsizio e a Genova), riconducibile alle famiglie RINZIVILLO ed EMMANUELLO, entrambe riconducibili al controllo di Giuseppe Piddu MADONIA, latitante fino al 1992 ed attualmente detenuto.

Strumenti di particolare validità nell'aggredire sul piano giudiziario le famiglie mafiose gelesi sono state le numerose nuove collaborazioni con la giustizia di elementi organici alle famiglie.

Ciononostante la mafia gelese ha continuato a manifestare le peculiari capacità di mimetizzazione degli illeciti guadagni ed a porre in essere le classiche attività mafiose, quali le estorsioni e l'infiltrazione nei pubblici appalti.

Per quanto poi concerne la provincia di Enna, deve sottolinearsi come la stessa costituisca storicamente un punto di interesse per l'organizzazione *cosa nostra*, sia nissena che catanese.



In tale territorio sono state individuate in particolare alcune tipiche espressioni mafiose come la serialità delle estorsioni e l'usura, ma anche l'interesse alle infiltrazioni negli appalti pubblici, e la tensione a realizzare alleanze con le organizzazioni mafiose operanti nella vicina provincia di Catania.

Dopo i conflitti degli anni scorsi fra i due gruppi storici di *cosa nostra* facenti capo rispettivamente a BEVILACQUA Raffaele e LEONARDO Gaetano, ambedue attualmente detenuti, il controllo della provincia è conteso da elementi emergenti, desiderosi di imporre una propria leadership all'interno dell'organizzazione.

In questa fase di transizione e di assenza di una vera e propria guida, taluni personaggi provenienti dall'area catanese, da sempre interessata al controllo della provincia, hanno esercitato una particolare pressione sul territorio, allo scopo di ricompattare le fila dell'organizzazione, indubbiamente indebolita a seguito degli arresti e delle condanne che, nel tempo, si sono ottenute anche in tale territorio.

Sullo sfondo vi è stato, in particolare nel territorio di Catenanuova, geograficamente attiguo a quello catanese, uno scontro tra clan avversi da decenni, per il controllo anche di questa porzione della provincia di Enna.

In ultimo, non può non essere rilevato il fatto che nel periodo di tempo in considerazione, l'azione giudiziaria del distretto di Caltanissetta si è sempre più caratterizzata per la sua efficacia nell'ambito delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, con il sequestro e la confisca di ingenti patrimoni mobiliari ed immobiliari.

Misure di prevenzione che hanno attinto anche soggetti, apparentemente estranei ai circuiti criminali ed appartenenti al mondo delle professioni e della imprenditoria.

Il mandamento mafioso di Gela

Il territorio di Gela fu per lungo tempo inserito nel contesto del mandamento mafioso di Niscemi.

La formazione della famiglia di Gela risale ad epoca recente, esattamente ai primi anni '80 ed è collegata all'interesse al tempo manifestato dai maggiori di Cosa nostra per gli appalti collegati in particolare all'indotto del Petrolchimico di Gela.

L'importanza strategica assunta dal vecchio borgo marinaro comportò, oltre all'enuclearsi di una autonoma famiglia di Cosa Nostra a Gela, lo spostamento della sede del mandamento mafioso da Niscemi a Gela.

I primi anni di vita del nuovo sodalizio furono caratterizzati dalla feroce guerra con il c.d. "clan dei pastori" – struttura criminale che successivamente, nella sua evoluzione, verrà denominata "Stidda" - conflitto che trovò una composizione soltanto nei primi anni '90, allorché Cosa nostra e Stidda,



stipulata la tregua, definirono gli accordi volti a spartirsi i proventi derivanti dal racket delle estorsioni.

Intorno alla metà degli anni '90 si registrò l'ascesa ai vertici del sodalizio mafioso gelese del gruppo facente capo ai fratelli Daniele, Nunzio e Davide EMMANUELLO che, con un cruento colpo di mano, assunse la leadership del mandamento di Gela scalzando i fiduciari del vecchio boss Antonio RINZIVILLO, a sua volta legati a Piddu MADONIA.

Il gruppo EMMANUELLO si caratterizzava tra l'altro per essere apertamente schierato con l'ala "oltranzista" di Cosa nostra facente capo a Totò RIINA.

L'aperto contrasto tra le due anime della famiglia sfociò nel corso del '99 in una sanguinosa faida che vide gli EMMANUELLO definitivamente vincenti sugli avversari.

Soffocato nel sangue qualsiasi atto di ribellione EMMANUELLO Daniele, ormai capo indiscusso del sodalizio, consolidò il potere all'interno della famiglia di Gela operando una "ristrutturazione" del suddetto organismo criminale a seguito della quale numerosi componenti del gruppo RINZIVILLO vennero "posati" e tutte le cariche interne affidate ai suoi fiduciari (vice rappresentate SMORTA Crocifisso, "delegato al mandamento" BILLIZZI Carmelo, VELLA Francesco consigliere).

Al fine di coronare l'ambizioso progetto che doveva portare EMMANUELLO Daniele a rappresentare Cosa nostra nella provincia di Caltanissetta vennero poi strette alleanze con gli uomini d'onore del mandamento di Riesi – così marcando l'autonomia rispetto alle famiglie del "Vallone", storicamente legate ai MADONIA - oltre che con FRAGAPANE di Agrigento, con Francesco LA ROCCA di Caltagirone e con i responsabili delle famiglie di Niscemi e Vittoria.

La situazione di cronica sofferenza in seno a Cosa nostra cui inizialmente si è fatto cenno, seguita al susseguirsi degli arresti di numerosi uomini d'onore gelesi ed al proliferare delle collaborazioni, si è acuita a seguito della morte di EMMANUELLO Daniele, deceduto nel dicembre 2007.

Tale evento appare aver generato rilevanti conseguenze rinfocolando le ambizioni dei RINZIVILLO in tema di leadership.

Situazione a Gela

Con riferimento all'area gelese ed alle dinamiche criminali che la contraddistinguono, si segnalano, ancora una volta, gli esiti della già citata operazione *Tetragona* che sono riusciti a mettere a fuoco la complessa e variegata realtà della famiglia gelese di *cosa nostra* e le sue ramificazioni in Lombardia e Liguria (più precisamente nel Varesotto e a Genova).

Sono stati ricostruiti gli organigramma ed i principali eventi criminali del sodalizio mafioso di *cosa nostra* di Gela, seguendone l'evoluzione, in particolare dopo la morte del boss EMMANUELLO Daniele, avvenuta nel



2007, il cui gruppo fino a quel tempo aveva di fatto estromesso i RINZIVILLO dal comando del sodalizio mafioso che, allo stato attuale, attesa l'assenza di una vera e propria leadership, è attraversato da una certa instabilità del vertice.

Le attività investigative hanno inoltre permesso di evidenziare come, all'indomani della morte dell'EMMANUELLO, a seguito dello stato di incertezza venutosi a creare all'interno dell'organizzazione, si siano mossi soggetti interessati a sfruttare ed a colmare il vuoto di potere così determinatosi.

In particolare, stando alle risultanze dell'indagine, LA ROCCA Francesco, leader indiscusso di *cosa nostra* calatina, sfruttando i vincoli di amicizia che lo legavano allo stesso EMMANUELLO, avrebbe cercato di sfruttare la situazione, tentando di unire sotto un'unica egida le famiglie criminali gelesi e calatine.

In effetti tali risultanze investigative sembrano in una qualche maniera raccordarsi con quelle emerse nel contesto della citata operazione *Repetita Juvant* che, malgrado abbia colpito le famiglie mafiose operanti nella zona nord della provincia (il c.d. *Vallone*), fornisce una ulteriore chiave di lettura del perché soggetti territorialmente posti in aree esterne a quelle della provincia siano stati coinvolti, anche in periodi diversi, in manovre tendenti a fare estendere la loro influenza nell'area gelese e non solo.

In un contesto così fluido e soggetto a repentini cambiamenti, si inseriscono le risultanze dell'operazione *Inferis*, portata a termine dalla Squadra Mobile di Caltanissetta il **15.1.2013**.

Proprio a causa dell'assenza di una vera e propria leadership mafiosa, taluni personaggi, ritenuti organici a *cosa nostra* operante in quei territori, hanno tentato di assumere un ruolo di spicco nel panorama criminale della città.

La citata attività investigativa ha quindi permesso di evidenziare come ALFERI Giuseppe, inteso "*u Verru*", avesse riunito intorno a se un gruppo di persone costituito da parenti ed amici dei quali usufruiva per la realizzazione di qualsiasi tipo di reato, dal furto al danneggiamento alle estorsioni, tanto da essere mal sopportato sia da *cosa nostra* che dalla *stidda* gelesi.

Le indagini hanno evidenziato come tale gruppo organizzato si fosse di fatto accreditato nell'area gelese quale soggetto che agiva in modo autonomo rispetto sia a *cosa nostra* che alla *stidda*.

In definitiva, le organizzazioni criminali gelesi continuano a fare sentire la loro pressione sugli imprenditori e sugli operatori economici della zona, ricorrendo all'ormai consolidato e sistematico accordo di non belligeranza con l'opposta fazione *stiddara* per il controllo e la suddivisione dei proventi derivanti dalle illecite attività. Tale situazione, già emersa nel contesto dell'indagine *Tetragona*, viene evidenziata anche nell'operazione *Agorà*, condotta in data 12.2.2013 dal Reparto Territoriale Carabinieri di Gela.



Secondo quanto appurato nel corso dell'indagine, le due organizzazioni mafiose continuano ad assicurarsi il controllo delle varie attività imprenditoriali, costituenti il capiente “granaio” dal quale attingere le risorse atte a garantire loro cospicui profitti, operando in accordo attraverso il preventivo scambio di informazioni nonché la partecipazione a periodiche riunioni atte a garantire l'equa ripartizione del “pizzo” e, dunque, un sostanziale pareggio delle rispettive entrate finanziarie.

In sostanza i due gruppi, mutuando modelli organizzativi “istituzionali”, hanno garantito il coordinamento delle rispettive attività, istituendo una sorta di “sala operativa”, volta ad ottimizzare energie ed a dividere equamente i profitti, evitando sovrapposizioni e prevenendo possibili situazioni di conflitto.

In un tale contesto, non si possono escludere eventuali dimostrazioni di forza da parte dei clan, decisamente innervositi non solo dalla costante pressione investigativa cui sono sottoposte, ma anche dall'atteggiamento di rifiuto alle vessazioni mafiose che, ormai da qualche tempo, hanno assunto le istituzioni locali ed una parte dell'imprenditoria gelese, la quale, già da alcuni anni, si è costituita in una associazione antiracket, molto attiva sul territorio.

Ulteriori inquietudini per le famiglie mafiose gelesi potrebbero, infine, giungere dalle numerose nuove collaborazioni con la giustizia di elementi organici alle famiglie che ormai avvengono con sempre più frequenza.

Ciononostante, la mafia gelese ha continuato a manifestare le peculiari capacità di **mimetizzazione degli illeciti guadagni** ed a porre in essere le classiche attività mafiose, quali le **estorsioni** e l'**infiltrazione nei pubblici appalti**.

Per quanto concerne poi il territorio di Niscemi, deve in sintesi evidenziarsi come le indagini hanno permesso di ridisegnare l'assetto della consorteria mafiosa di *cosa nostra*, ricostruita dopo gli arresti del febbraio 2013 nell'ambito dell'operazione di polizia denominata *Rewind*, tra i quali fu colpito da provvedimento custodiale il capo storico della famiglia niscemese, Giancarlo GIUGNO.

Le attività hanno consentito di appurare che il giovane Alberto MUSTO, studente universitario, ha raccolto il testimone di GIUGNO, riconosciuto quale nuovo reggente della famiglia di Niscemi.

Alberto MUSTO avrebbe coltivato rapporti con persona di fiducia del boss gelese Alessandro BARBERI, il pastore niscemese Fabrizio RIZZO presso il cui ovile, di contrada Ursitto, sarebbero state effettuate riunioni che vedevano protagonisti i reggenti delle famiglie di Niscemi e Gela, GIUGNO Giancarlo e BARBERI Alessandro. Il MUSTO, inoltre, si avvaleva degli altri adepti alla consorteria, tra i quali i noti Alessandro FICICCHIA e il BLANCO Salvatore, storici appartenenti a *cosa nostra* niscemese, e reclutato in ultimo il marmista



niscemese Luciano ALBANELLI, già *avvicinato* al tempo dal Giancarlo GIUGNO.

Il cd. Gruppo Alferi

Si tratta, come già evidenziato sopra, di indagine avviata sulla "terza mafia", ossia sul gruppo capeggiato da Giuseppe Alferi (Peppe Ierru) che dagli anni ottanta è una realtà nella malavita organizzata gelese. In particolare si tratta di un gruppo, per lo più caratterizzato da legami familiari, dedito a qualsivoglia tipo di delitto contro il patrimonio, dall'estorsione alla realizzazione di furti seriali, alla depredazione, all'usura e che ha trovato un proprio e peculiare spazio d'azione tra le due storiche associazioni mafiose, ossia Stidda e Cosa Nostra.

Il sodalizio da sempre è mal sopportato dai due gruppi storici, sebbene se ne siano avvalsi, quale *agenzia di servizi*, per la commissione di reati.

I mandamenti mafiosi di Valledlunga Pratameno, Mussomeli e Riesi

La Provincia mafiosa di Caltanissetta si compone oltre a Gela, di 3 mandamenti costituiti dalle famiglie insistenti nei seguenti paesi:

1. Mandamento mafioso di Mussomeli:

famiglia di Mussomeli, Campofranco, Serradifalco, Milena, Montedoro, Sutura, e Bompensiere (comprende anche il territorio di Acquaviva Platani, sul quale non insiste però famiglia mafiosa ed è storicamente da sempre sotto l'influenza mafiosa della famiglia di Mussomeli).

2. Mandamento mafiosi di Valledlunga Pratameno:

famiglia di Valledlunga Pratameno, San Cataldo e Caltanissetta (comprende anche i territori di Resuttano e Villalba, sui quali, però, non insiste famiglia mafiosa; nel recente passato sul territorio di Resuttano hanno esercitato la loro sfera di influenza altri soggetti (Pietro RIGGIO e Carmelo BARBIERI, oggi collaboratori di giustizia, rispettivamente appartenenti alle famiglie di Gela — clan Emmanuello — e Caltanissetta, ma originari proprio di Resuttano);

3. Mandamento mafioso di Riesi:

famiglie di Riesi, Sommatino e Butera (comprende anche il territorio di Delia, sul quale, però, non insiste famiglia mafiosa). L'area del c.d. Vallone (comprendente i mandamenti di Mussomeli e Valledlunga) è stata, nel corso del tempo, la "roccaforte" di MADONIA Giuseppe.

Non a caso, dopo la cattura di questi (avvenuta a Vicenza nel settembre del 1992, mentre era in stato di latitanza) proprio tale territorio ha dato



continuità alla *leadership* del MADONIA, essendo stati nominati — *su input dello stesso MADONIA dal carcere* - alla reggenza della provincia mafiosa di Caltanissetta esponenti di spicco della famiglia mafiosa di Campofranco e cioè, in successione tra loro:

- dapprima Domenico VACCARO (da epoca successiva al settembre 1992);
- poi, alla cattura di questi (avvenuta nel dicembre del 1994 nelle campagne di San Cataldo mentre si trovava in stato di latitanza), il fratello Lorenzo VACCARO;
- all'uccisione di questi (avvenuta nel gennaio del 1998, assieme al sodale ed autista Francesco Calogero CARRUBA) di nuovo Domenico VACCARO (nel frattempo tornato in libertà dopo aver scontato la pena inflittagli nel processo c.d. "Leopardo")
- all'arresto del VACCARO (avvenuto nel 2001) Angelo SCHILLACI (sino al momento dell'arresto nel marzo del 2004), altro esponente della famiglia mafiosa di Campofranco e già braccio destro del VACCARO per i contatti da questi tenuti con gli appartenenti a cosa nostra anche di altre province mafiose.

Il mandamento di Riesi (capeggiato da appartenenti alla famiglia CAMMARATA), invece, a partire dalla cattura di MADONIA Giuseppe, si è progressivamente avvicinato alle posizioni di coloro che, in ambito provinciale (in particolar modo la famiglia mafiosa di Gela, clan Emmanuello), ne osteggiavano la posizione di vertice, non tollerando l'investitura alla reggenza della provincia conferita di volta in volta ai soggetti di cui si è detto ad opera del MADONIA medesimo e di soggetti conducibili al suo entourage familiare.

Tale spaccatura, in ambito provinciale, costituisce il riflesso di quella più ampia verificatasi in ambito regionale a seguito della cattura di Totò RIINA e che ha visto contrapporsi da un lato Bernardo PROVENZANO ed i soggetti allo stesso vicini (tra cui proprio MADONIA Giuseppe), dall'altro lato BRUSCA, BAGARELLA e, in seguito, anche Vito VITALE.

Il controllo della provincia, suddivisa storicamente nei **quattro mandamenti di Vallelunga Pratameno, Mussomeli, Gela e Riesi**, sembra essere sempre nelle mani del noto boss Giuseppe *Piddu* MADONIA il quale, nonostante i numerosi anni di detenzione carceraria *ex art.41 bis O.P.*, continua a gestire i propri illeciti interessi attraverso il suo circuito parentale e quello delle amicizie più fidate.

Nel contesto generale, si osserva come le illecite attività delle fazioni criminali della provincia appaiono ancora dirette a non provocare un



eccessivo interesse da parte degli organi investigativi e, allo stesso tempo, si mostrano orientate verso le consuete **condotte di ricerca di illeciti guadagni** ed al successivo loro **reimpiego in canali legali attraverso prestanome**. Al riguardo, appaiono indicativi gli esiti dell'operazione *Les jeux sont faits 2*, portata a termine dalla Squadra Mobile di Caltanissetta in data 9/10/2012.

In tale contesto si è evidenziata una preoccupante circostanza emersa nel corso dell'indagine.

I personaggi ritenuti a capo del sodalizio, titolari di alcune società operanti nel campo della distribuzione di slot machine artatamente contraffatte per eludere le normative vigenti in materia, erano riusciti ad intessere una fitta rete di contatti con taluni appartenenti alle forze dell'ordine in servizio a Caltanissetta, in grado di intervenire a loro favore in caso di controlli o verifiche fiscali a carico delle società da loro gestite o anche al fine di poter ottenere anticipatamente informazioni sui controlli degli esercizi pubblici ove tali dispositivi erano collocati.

I canali preferenziali risultano ancora essere le **estorsioni**, l'**infiltrazione nei pubblici appalti** ed il **controllo esercitato su talune amministrazioni comunali** caratterizzate da elevata esposizione al rischio di pressioni da parte delle locali famiglie mafiose.

Lo **spaccio ed il traffico delle sostanze stupefacenti** si è comunque generalmente estrinsecato attraverso il ricorso a canali di rifornimento provenienti da altre aree territoriali ed a personaggi non necessariamente e direttamente riconducibili alle famiglie mafiose presenti sul territorio, le quali, evidentemente, dimostrano se non addirittura un assenso, un sufficiente grado di tolleranza.

Nell'ultimo periodo, tuttavia, si assiste ad una crescente reazione delle organizzazioni mafiose e dei suoi poteri collegati (come ad esempio quello dei "colletti bianchi") contro l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, nonché contro l'opera di legalità posta in essere in questi anni dall'Associazione Confindustriale di Caltanissetta e, in generale, da quella regionale.

In tale contesto sembrano iscriversi gli atti intimidatori consumati ai danni del Presidente dell'I.R.S.A.P., Dr. Alfonso CICERO che, in data 5.8.2013, rinveniva nei pressi del pianerottolo della sua abitazione nissena una valigia contenente bombole di gas e bottiglie di alcol. Prima ancora, durante il mese di aprile, una lettera con all'interno alcuni proiettili e messaggi di minaccia a lui indirizzati era stata bloccata all'Ufficio Postale Centrale di Palermo.

In definitiva, sembra che la reazione di *cosa nostra*, attuata su più piani, abbia come obiettivo quello di innalzare il livello di aggressione contro quel modello voluto anche da Confindustria Sicilia, che ha costituito, in questi ultimi anni, un elemento di forte discontinuità rispetto al passato.



Il Mandamento mafioso di Enna

La provincia di Enna continua a confermarsi **area di retroguardia strategica** per le compagini mafiose non solo **ennesi**, ma anche **nissene** e **catanesi**.

Dopo i conflitti degli anni scorsi fra i due gruppi storici di *cosa nostra* facenti capo rispettivamente a BEVILACQUA Raffaele e LEONARDO Gaetano, ambedue attualmente ristretti in carcere, il controllo della provincia sembra essere conteso da elementi desiderosi di imporre una loro leadership all'interno dell'organizzazione.

In questa fase di transizione e di assenza di una vera e propria guida operativa, taluni personaggi provenienti dall'area catanese, da sempre interessata al controllo della provincia, stanno infatti provando ad esercitare una particolare pressione sul territorio, allo scopo di ricompattare le fila dell'organizzazione, decimata a seguito degli arresti e delle indagini che, nel tempo, si sono avvicinati.

Le attività investigative, traendo spunto da taluni episodi omicidari verificatisi tra il 2007 ed il 2008 in Catenanuova (EN), hanno permesso di evidenziare gli sviluppi degli assetti mafiosi della zona negli ultimi anni e di appurare i forti interessi nella stessa area delle famiglie mafiose catanesi, in particolare quella del clan "Cappello".

Tale *status quo* è apparso ulteriormente confermato dagli esiti dell'operazione *Go Kart*, portata a termine ancora una volta dall'Arma di Enna in data **18.2.2014**.

Le indagini hanno consentito di delineare l'organico del clan Cappello, realizzando un dettagliato quadro dei soggetti che sono inseriti all'interno della famiglia di *cosa nostra* operante in quei territori.

All'interno del panorama mafioso della provincia di Enna, non bisogna tuttavia sottovalutare la figura di SEMINARA Salvatore, elemento cardine del sodalizio mafioso della provincia. Egli, come evidenziato dagli esiti delle operazioni "*Old Man*" ed "*Iblis*", avrebbe assunto la carica di reggente di *cosa nostra* ennese attraverso la diretta investitura del già citato LA ROCCA Francesco, leader indiscusso di *cosa nostra* calatina.

Immutato, infine, anche per le famiglie ennesi, si è dimostrato il ricorso all'**utilizzo di prestanome** quali formali intestatari di beni mobili ed immobili, in realtà a loro riconducibili, nonché l'utilizzo delle **estorsioni** ai danni di imprenditori commerciali ed edili, l'**infiltrazione nei pubblici appalti**, l'**usura** ed il **traffico di droga**.

2.2.6 Procedimenti ai sensi dell'art.11 cpp

Va innanzitutto ricordato come la DDA di Caltanissetta è gravata in maniera assolutamente significativa dalle vicende per le quali è competente ex art. 11



c.p.p. ed *in primis* dalle indagini sulle stragi del 1992, nelle quali trovarono la morte il dott. Falcone, la dott.ssa Morvillo, il dott. Borsellino e gli uomini che ne componevano le scorte.

Secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, l'anno in esame è stato caratterizzato dall'imponente impegno richiesto nelle indagini sulle stragi mafiose del 1992-1994.

Con l'esercizio dell'azione penale si è, infatti, conclusa la fase preliminare dell'inchiesta che ha permesso di individuare nove personaggi coinvolti nella strage di Capaci e mai prima d'ora individuati (ossia Salvatore Mario MADONIA, quale esponente della Commissione provinciale di Palermo di cosa nostra, Giuseppe BARRANCA, Cristofaro CANNELLA, Lorenzo TINNIRELLO, Vittorio TUTINO, Cosimo LO NIGRO, Giorgio PIZZO, Gaspare SPATUZZA — tutti componenti del cosiddetto gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio — e Cosimo D'AMATO, a ragione ritenuto colui che ebbe a fornire il Tritolo usato nel delitto, nonché nelle successive stragi commesse in Sicilia e nel resto del continente).

A seguito di più atti d'impulso della D.N.A., si è profuso un particolare, gravoso impegno istruttorio, di ampio respiro, nell'indagine destinata ad individuare eventuali concorrenti nel progetto stragistico-mafioso ed esterni alla compagine di cosa nostra con peculiare attenzione alla fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'attentato di Capaci (proc.pen.n.583/2013 Mod.44).

In stretta connessione, altrettanto sforzo investigativo ha permeato le indagini condotte a carico di Giovanni AIELLO, ritenuto, a torto o a ragione, tra i concorrenti esterni al sodalizio mafioso che ebbero protagonismo nell'esecuzione delle progettualità stragiste del biennio 1992/1994; indagini anche avviate sul solco di più atti di impulso della D.N.A. destinati alla D.D.A. di Caltanissetta ed a quelle di Catania e di Reggio di Calabria e che si sono caratterizzate dal compimento di plurimi atti istruttori eseguiti congiuntamente.

Con riguardo alle indagini connesse alle stragi del '92 ed ai relativi depistaggi si è da ultimo proceduto nell'ambito del p.p. n. 2554/09 ad esercitare l'azione penale nei confronti di CIANCIMINO Massimo, imputato del reato di calunnia nei confronti del prefetto DE GENNARO Giovanni e di NARRACCI Lorenzo.

Un altrettanto impegno ha richiesto (e richiede) l'indagine in corso nei confronti di Salvatore RIINA, anche a seguito della registrazione dei suoi colloqui con Alberto LO RUSSO, intrattenuti nella struttura detentiva Opera, di Milano.



Del tutto inaspettatamente, il capo mafia ha preso a parlare *apertamente*, intrattenendo il compagno di detenzione sui più disparati temi: dalla sua storia criminale, all'ideazione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, a quelle commesse nel 1993/94 nel continente, al processo cosiddetto "Trattativa" in corso avanti la Corte d'Assise di Palermo, alle reiterate minacce di morte rivolte al magistrato Di Matteo.

L'indagine ha ovvie connessioni con quelle condotte sulle stragi.

L'investigazione, inoltre, ha determinato anche il *monitoraggio* di soggetti vicini al RIINA, con indubbi risvolti penalmente rilevanti nei loro confronti ed in via di compiuto accertamento.

Passando quindi all'esame dei procedimenti ex art. 11 c.p.p. diversi da quelli relativi alle stragi e rientranti nella competenza della D.D.A., deve preliminarmente sottolinearsi che tale esame sarà estremamente sintetico data la necessità di non rivelare il contenuto delle investigazioni tuttora in corso ed ha ad oggetto le gravi minacce indirizzate da Cosa Nostra ai magistrati dell'intero distretto palermitano.

Sin dalla fine del 2012 venivano, infatti, recapitati a varie autorità numerosi esposti anonimi in cui si annunciavano gravi atti delittuosi ai danni di magistrati di Palermo e di Caltanissetta.

A tali inquietanti messaggi, sulla cui natura sono doverosamente in corso le investigazioni, si aggiungevano poi una serie di altri episodi di vario tenore e gravità

che davano origine a numerosi altri procedimenti, alcuni dei quali peraltro rivelatisi di dubbia consistenza investigativa.

Non può però sul punto tacersi come, anche dalla sola considerazione della mole numerica di tali episodi intimidatori, possa verosimilmente ricavarsi l'esistenza di una strategia criminale volta a destare allarme ed assai probabilmente a tentare di condizionare lo svolgimento delle attività investigative e processuali della Magistratura del distretto di Palermo.

A tal proposito quindi particolare considerazione investigativa merita il tenore delle dichiarazioni intercettate in carcere a carico del Salvatore Riina, di cui si è già detto sopra, che ha esplicitamente ipotizzato la eliminazione fisica del collega Di Matteo e non ha lesinato parole di minaccia nei confronti di chiunque svolga attività di contrasto allo strapotere di Cosa Nostra.

Altro procedimento che merita menzione riguarda quello inerente il cd. Protocollo fantasma.

Esposto anonimo nel quale oltre a varie vicende, in gran parte di competenza della D.D.A. di Palermo, riguardanti processi anche risalenti nel tempo ed appartenenti alla Storia del contrasto giudiziario a Cosa Nostra, emergono notizie di reato a carico di ignoti, asseritamente appartenenti alle forze



dell'ordine, che avrebbero per conto di una non meglio specificata entità', spiato alcuni magistrati, impegnati in delicate attività di indagine.

Sul punto è da rilevare che le indagini, tuttora in corso, sono oggetto del coordinamento investigativo disposto dalla Procura Nazionale Antimafia tra le D.D.A. di Caltanissetta e Palermo.

Tale sinistro scenario sembra riecheggiare peraltro anche nel documento anonimo recapitato lo scorso 3 settembre al Procuratore Generale di Palermo e recante gravissime minacce nei suoi confronti.

Riguardo a tale fatto di reato, allo stato degli atti, e' doveroso precisare come la Procura di Caltanissetta proceda con la iscrizione di fattispecie di reato non rientranti nella materia di pertinenza ex art.51 c.3 bis cpp della Direzione Distrettuale Antimafia e pertanto la relativa indagine esuli dall'ambito di competenza della D.N.A.

2.2.7 Cosa Nostra – Catania

Analisi e prospettive

Un'aggiornata ricostruzione dei fenomeni criminali mafiosi trae inevitabilmente fondamento dalle analisi svolte nell'ambito delle precedenti relazioni, ove si mettevano in rilievo caratteristiche peculiari, sotto l'aspetto della mappatura criminale, del Distretto catanese. Invero, sembra ancora utile ribadire che ciò che viene individuato come riconducibile al fenomeno denominato *Criminalità organizzata catanese* è l'insieme di quei -più o meno ampi- gruppi organizzati ed internamente strutturati secondo una dimensione gerarchica e che operano essenzialmente in tutto il Distretto; che perseguono strategie di controllo del territorio ove sono insediati e –talvolta- dei traffici illeciti che travalicano tali confini; che agiscono con il metodo dell'intimidazione e della violenza anche per infiltrarsi nel settore economico e nel sistema politico locale; che, in definitiva, perseguono programmi di intensa ramificazione di interessi di tipo criminale in ambiti territoriali più o meno ampi.

Com'è noto, contrariamente al contesto della Sicilia occidentale, l'assetto della criminalità organizzata della provincia di Catania, e soprattutto quello del capoluogo, non è monopolizzato da *Cosa Nostra*. Il panorama criminale della provincia di Catania è caratterizzato da un contesto mafioso frammentato e connotato dalla tradizionale supremazia esercitata da *Cosa Nostra* etnea, strutturata sulle *famiglie* di Catania, Ramacca e Caltagirone, nei confronti delle altre *famiglie* delle quali solo alcune sono organiche o alleate a *Cosa Nostra*.

Nel territorio catanese, oltre alle tradizionali “famiglie” di “Cosa Nostra”, operano da decenni anche altri sodalizi mafiosi (Laudani, Cappello, Carateddi, Pillera, Cursoti catanesi, Cursoti milanesi, Sciuto- Tigna, Piacenti-



Ceusi), che, recentemente, profittando della situazione di difficoltà operativa vissuta dal *clan Santapaola*, hanno sviluppato una politica espansionistica volta al controllo delle iniziative criminali.

Lo scenario complessivo – scosso altresì da tensioni createsi in seguito al transito di numerosi ex affiliati al *clan Santapaola* nel *clan Cappello* - risulta caratterizzato dalla ricerca costante di equilibri, invero instabili.

Sono stati, peraltro, registrati nel settore del traffico degli stupefacenti collegamenti con soggetti fornitori di nazionalità albanese che fanno pervenire in Sicilia a favore di più gruppi criminali, operanti, anche trasversalmente, nel territorio del distretto, ingenti carichi di droga (marijuana), fino ad una tonnellata e oltre a carico, destinata pure ad altri mercati del territorio nazionale (le indagini, che hanno portato al sequestro complessivo di circa quattro tonnellate di marijuana, tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014, ed all'arresto di più soggetti).

I rapporti con cosa nostra palermitana e gli altri clan.

Quanto rassegnato dalla DDA catanese ed in particolare, per quanto riguarda il capoluogo etneo, *il tentativo, già in corso da alcuni anni, da parte di alcuni affiliati alla “famiglia” catanese di Cosa Nostra, congiuntamente a consociati di cosche mafiose rivali gravitanti nell'orbita del clan Cappello (in particolare Privitera Orazio e i fratelli Bonaccorsi, intesi i Carateddi, con il nipote Lo Giudice Sebastiano), sponsorizzati da elementi di spicco di alcune “famiglie” mafiose palermitane di Cosa Nostra, di creare a Catania una seconda “famiglia” di Cosa Nostra che dovrebbe soppiantare quella facente capo ai Santapaola – Ercolano*, appare meritevole di ulteriore approfondimento ed analisi.

Se è vero, da un lato, che l'organizzazione catanese di Cosa Nostra è stata colpita anche nel corso del periodo in esame da numerosi provvedimenti restrittivi richiesti dalla D.D.A e che si è determinata una rottura dei precedenti equilibri interni, è altrettanto verosimile ritenere che la Cosa Nostra palermitana, anche in ragione della mancanza di una forte e tradizionale *leadership*, non è in grado di esercitare un controllo sulla periferia orientale e quindi un coinvolgimento stabile e duraturo della affiliato ramo catanese. Abbandonate, quindi, le comuni progettualità di governo delle attività criminali, la Cosa Nostra catanese gode di una sorta di autonomia istituzionale e gestionale e risulta, allo stato, slegata dai tradizionali vincoli associativi o federativi regionali. Ciò è conclamato, d'altra parte, dall'emersione (*rectius*: dal comprovato tentativo) delle nuove tendenze di alcuni gruppi catanesi (tradizionalmente distinti e distanti da Cosa Nostra) di proporsi come nuovi interlocutori. Ciò, invero, potrà generare nuove bellicose fibrillazioni sul territorio, laddove la famiglia Santapaola- Ercolano (all'interno della quale si sono accresciute le note e mai sopite *vertenze* per la



leadership) vorrà riaffermare il proprio prestigio sia nei confronti delle cosche concorrenti sia nei confronti di chi, anche all'interno di Cosa Nostra palermitana, continua a perseguire l'intento di creare a Catania una nuova "famiglia" più allineata alle proprie esigenze strategiche. Non v'è dubbio che, sul piano strettamente militare, economico e di presenza sul territorio, altre famiglie mafiose (Cappello-Carateddi) hanno, allo stato, un potenziale superiore, ma di certo non godono della piena fiducia della casa madre palermitana e non dispongono di un *codice genetico mafioso* paragonabile a quello della famiglia Santapaola. Non si può non convenire, alla luce delle brevi notazioni di cui sopra, con la DDA di Catania allorquando afferma che *la disponibilità di armi anche di notevole potenzialità – di recente confermata dal rinvenimento di un ricco arsenale di armi anche di uso bellico nel quartiere Librino di Catania, controllato dal gruppo dei Nizza, che costituisce all'interno del clan Santapaola l'articolazione che ha la maggiore disponibilità di denaro proveniente dal controllo della più importante piazza di spaccio delle sostanze stupefacenti – rende, quindi, assai grave e concreto il pericolo che i più autorevoli esponenti del clan Santapaola ancora in libertà possano progettare azioni criminali eclatanti.*

La tendenza a "farsi impresa".

Le indagini dispiegate ed i processi celebrati (il cui paradigma è costituito dai processi IBLIS) consentono di radicare il granitico convincimento che soprattutto nella famiglia mafiosa Santapaola –Ercolano sia, nel corso degli ultimi anni, intervenuta una sorta di riqualificazione o conversione strategica (o, forse, una metamorfosi lenta ed inarrestabile, così come lucidamente osservato dal Centro DIA di Catania); ed invero, senza tralasciare i tradizionali canali di approvvigionamento quali estorsioni, usura, traffico di stupefacenti ed altro (redditi primari), è dato rilevare la tendenza a "*farsi impresa*", sfruttando la possibilità di inserirsi nei circuiti economico-finanziari, locali, nazionali ed internazionali, investendovi i proventi delle più svariate attività delittuose, col duplice scopo di incrementarli ulteriormente e nel contempo di ripulirli. E' anche vero che questa nuova (ma inevitabile) tendenza all'agire imprenditoriale ha generato la necessità di un occultamento (o se si vuole di un inabissamento) che si traduce in un inferiore ricorso alla violenza in modo da non suscitare allarme sociale e quindi, limitare interventi repressivi da parte degli apparati dello Stato.

Il processo IBLIS che ha visto la condanna, in primo grado, dell'ex Presidente della Regione, di due deputati dell'Assemblea regionale, di imprenditori e professionisti, costituisce, come detto, non solo il paradigma dimostrativo della conversione strategica della famiglia di Cosa Nostra, ma anche della allarmante e radicata capacità pervasiva negli ambienti politico-amministrativi, essenziali per le associazioni criminali, in quanto, gestori di



una massa rilevante di denaro pubblico, sfruttabili sotto il profilo dell'aggiudicazione di appalti, subappalti, forniture e servizi.

Appare evidente che l'attuale stato di non belligeranza (con la sola eccezione del territorio di Adrano, Biancavilla e Paternò in cui si sono registrati allarmanti omicidi) è generato da uno stabile "coordinamento" delle attività illecite, ossia da una strategica ed accorta politica fondata su patti stabili di ripartizione, ma pur sempre contingente: una sorta di struttura federale e flessibile non formalizzata, ma "catalizzata" da lucrose attività criminali e *saldata da interessi operativi congiunti*.

Nondimeno è conducente evidenziare *che il riassetto organizzativo di cosa nostra in Sicilia Orientale in generale e a Catania in particolare, le nuove strategie e le progettualità da sviluppare, su più vasta scala, siano subordinate, alla luce di quanto sopra osservato, alla riconfigurazione del ruolo dei clan SANTAPAOLA e MAZZEI e dei rapporti futuri tra le due famiglie cittadine di cosa nostra e il clan CAPPELLO - BONACCORSI*.

Intangibile appare, di contro, la tradizionale alleanza fra la *famiglia SANTAPAOLA* ed il *clan LAUDANI* che, all'occorrenza, potrebbe costituire, come in passato, il potente braccio armato di Cosa nostra catanese.

2.2.8 Cosa Nostra - Milano

Trasmetto ai fini della compilazione della relazione annuale quanto segnalato dalla DDA di Milano in merito al contrasto in oggetto ed avente ad oggetto COSA NOSTRA, precisando che le ultime importanti indagini condotte dalla DDA milanese, hanno confermato un predominio di organizzazioni criminali di origine calabrese nell'hinterland milanese ed in altre province limitrofe a discapito di altre compagini associative, come quella di origine siciliana. Nel periodo di riferimento peraltro si segnalano i seguenti procedimenti.

P.P. 27701/2009

Nell'ambito del p.p. n. 27701/2009 il Gip presso il Tribunale di Milano in data 7.1.2014 ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Tutino Filippo Marcello in quanto gravemente indiziato della strage di via Palestro; tale strage costituisce uno dei tasselli di una più ampia strategia che ha inizio nel marzo 1992 con l'uccisione dell'europarlamentare on. Salvo Lima, nel maggio 1992 con l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, della moglie dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, e nel luglio 1992 del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Strategia che dal '93 al '94 si sposta sul continente con gli attentati di via Fauro – Roma; via



dei Gergofili – Firenze; via Palestro – Milano, San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro – Roma; stadio Olimpico – Roma, e con l’attentato in danno del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno in Formello nell’aprile 94.

Per tali fatti sono già intervenute negli ultimi 20 anni sentenze passate in giudicato, in primis la sentenza della Corte di assise di Firenze del 06.06.98, competente a giudicare tutti gli eventi criminosi verificatisi sul continente, nonché le sentenze della Corte d’assise di Caltanissetta riguardanti la strage di Capaci e la strage di via D’Amelio. Dopo la sentenza del 1998 della Corte di Assise di Firenze, le indagini sono ovviamente continuate e venivano individuati altri due personaggi coinvolti nella strage di via Palestro, i fratelli Giovanni e Tommaso FORMOSO, processati innanzi alla Corte di Assise di Milano in data 9.12.2003, sentenza divenuta irrevocabile.

L’ordinanza cautelare nei confronti di Tutino Filippo Marcello si fonda sui riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, collaboratore di giustizia la cui credibilità e attendibilità è stata ormai ampiamente acclarata in varie sedi giudiziarie.

Per la strage di via Palestro sono già stati condannati in via definitiva i seguenti soggetti:

- Carra Pietro, Scarano Antonio, Grigoli Salvatore, Antonino Mangano, Giovanni Formoso e Tommaso Formoso, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Gaspare Spatuzza, Luigi Giacalone e Benigno Salvatore, quali autori materiali;
- Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Filippo Graviano, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Giuseppe Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni, quali mandanti.

Il Gip in data 24.2.2014 ha emesso decreto di giudizio immediato ed è in corso il giudizio avanti alla Corte di Assise di Milano.

P.P.11665/08+12915/12 PORTO Giuseppe + altri

A settembre 2013 è stata eseguita misura cautelare nei confronti di BASILE Orlando, CHILLÀ Alberto, DI GRUSA Enrico, FABIANO Antonio, MANGANO Cinzia, PATORNITI Monica, PORTO Giuseppe, TOLA Walter, TUMMINELLO Vincenzo per art.416 bis c.p.. Oltre al delitto associativo, sono stati contestati episodi di estorsione, il favoreggiamento della latitanza di Giovanni NICCHI, reati in materia di sfruttamento della manodopera clandestina ed emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti.

Trattasi di indagine per associazione mafiosa che vede come imputati oltre a PORTO altri soggetti come costui già legati in passato a Vittorio MANGANO, tra cui la figlia Cinzia MANGANO ed il genero Enrico DIGRUSA. L’ipotesi di accusa (recepita dal GIP e confermata sino ad ora dal Tribunale del Riesame) riguarda la esistenza e la operatività a Milano di una



associazione criminosa di tipo mafioso dedita ad estorsioni in danno di imprenditori nonché, attraverso una pluralità di cooperative di servizi facenti capo agli imputati, alla commissione di delitti di favoreggiamento della permanenza sul territorio italiano di manodopera clandestina impiegata dalle cooperative e di false fatturazioni, e più in generale dedita ad acquisire forme di controllo di attività economiche per mezzo di meccanismi di insinuazione nel tessuto socioeconomico-finanziario, e destinando parte dei profitti così acquisiti allo stabile sostegno logistico e finanziario della organizzazione mafiosa “Cosa nostra” ed in particolare del “mandamento” di Pagliarelli, di cui l’associazione si ritiene costituisca diretta emanazione sul territorio milanese, avente una propria separata ed autonoma identità. Sostegno logistico e finanziario che si traduceva nel favorire la latitanza sul territorio milanese di esponenti di spicco della organizzazione mafiosa Cosa nostra, ed in particolare di Giovanni NICCHI, e nell’assicurare il sostegno logistico e finanziario ai familiari di mafiosi detenuti in Lombardia (in genere in regime di 41 bis ad Opera), nonché, più in generale, nel mettersi a disposizione per qualsivoglia esigenza che potesse agevolare la scarcerazione o la concessione di benefici previsti dall’ordinamento penitenziario a favore dei detenuti di Cosa nostra. Dopo la richiesta di giudizio immediato in data 20.1.2014, tutti gli imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato.

2.3 - Camorra

(Coordinatore F. Roberti; contributi di F. Curcio, M.V. De Simone e L. Primicerio)

2.3.1. Area metropolitana di Napoli e Province di Napoli e Avellino

Il presente elaborato rappresenta il risultato di un’aggiornata ricostruzione delle attuali dinamiche criminali riferibili alle aggregazioni camorristiche presenti nella città di Napoli e in provincia, rinviando alla parte dedicata al fenomeno “camorra”, contenuta nella relativa Sezione, la descrizione delle specifiche connotazioni dei relativi gruppi criminali, delle caratteristiche strutturali e funzionali degli stessi.

L’analisi che segue si propone di esaminare le linee di tendenza delle manifestazioni criminali nel distretto, limitatamente all’area metropolitana e alla provincia di Napoli⁴ e Avellino, focalizzando i soli contesti nei quali sono stati registrati mutamenti o evoluzioni significative negli assetti camorristici nell’arco temporale di interesse della presente relazione.

Contribuiscono alla completezza dell’analisi le relazioni degli anni precedenti alle quali si rinvia per l’illustrazione delle consolidate strategie operative di

⁴ La divisione in Area I e Area II corrisponde essenzialmente ad un modulo organizzativo interno della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.



gruppi criminali radicati su aree territoriali ove non si sono verificati significativi profili di novità rispetto a quanto già descritto.

Preliminarmente va ribadita, forse in modo ancor più accentuato, **la caratteristica propensione delle aggregazioni camorristiche alla contrapposizione, talvolta, passando con eccessiva disinvoltura, da situazioni di alleanza a situazioni di contrasto violento.** Tale dato si evince dalle elevatissime manifestazioni di violenza che hanno trovato conferma anche nel corso di quest'anno, tuttavia, a differenza di quanto accaduto nel passato, quando la maggior parte degli eventi omicidiari era riconducibile agli scontri alimentatisi all'interno della galassia dei cd. Scissionisti nell'area nord di Napoli (Secondigliano e territori limitrofi), i luoghi in cui tali eventi si sono consumati ed i profili criminali delle vittime **tratteggiano un quadro d'insieme caratterizzato dall'esistenza di molteplici focolai di violenza disseminati nell'area metropolitana e nella provincia di Napoli.**

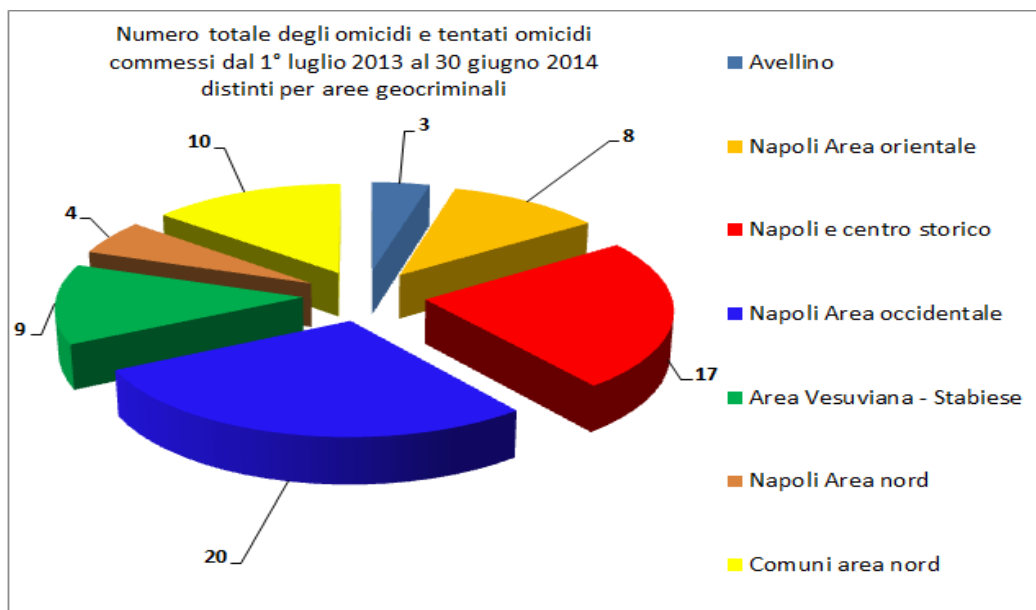
In altre parole sembra che oggi siano in corso più ampi sommovimenti negli assetti criminali camorristici, di cui gli omicidi e gli agguati costituiscono la manifestazione più eclatante.

Come sarà in seguito approfondito, la fibrillazione criminale si registra sia nelle periferie urbane che nel cuore cittadino, nell'area settentrionale e orientale di Napoli, nel quartiere Sanità e dei Quartieri Spagnoli e Forcella, forti segnali della spasmodica ricerca dei gruppi criminali di estendere lo spazio d'azione criminale. La situazione di elevato pericolo per l'ordine pubblico è resa ancor più grave dai protagonisti di tali scenari, spesso nuove leve criminali (*killer* giovanissimi che si caratterizzano per la particolare ferocia che esprimono ed agiscono al di fuori di ogni regola, quadri dirigenti che fino a pochi anni fa non erano in prima linea) che scontano inevitabilmente una non ancora compiuta formazione strategica.

Tali nuovi assetti incidono sull'azione di contrasto resa particolarmente difficile dalla imprevedibilità delle condotte non inquadrabili in schemi razionali o strategie comprensibili.

Il numero complessivo degli omicidi e tentati omicidi di matrice camorristica è di **71**, il grafico che segue pone in evidenza la diffusa distribuzione sul territorio e la diversa collocazione criminale delle vittime a conferma dell'attuale esistenza di una conflittualità che interessa diverse aree criminali.





I numeri più elevati hanno riguardato le aggregazioni camorristiche dell'area occidentale; del centro storico e dei comuni a nord della città, significativo anche il dato numerico relativo agli omicidi collegati ai clan dell'area vesuviana-stabiese.

Segnale di più fronti di contrasto criminale e di una fibrillazione che coinvolge intere aree della città e della provincia nell'incessante ricerca di una affermazione egemonica che si scontra con l'assenza di aggregazioni strutturate e consolidate capaci di affermarsi sulle altre, ovvero, di una accentuata insofferenza rispetto a quei gruppi che mantengono tuttora, nonostante la detenzione degli esponenti apicali e la costante pressione giudiziaria ed investigativa, il totale controllo nelle aree di influenza del loro potere criminale.

I gruppi criminali camorristici continuano a manifestarsi attraverso **una presenza stabile ed intensa** (e come tale percepita dalla comunità) **in uno spazio territoriale più o meno ampio**. Questo è un dato costante ed immutabile confermato dalle attività investigative dell'ultimo anno.

Ciò che conta è che in un determinato territorio sia registrabile la presenza stabile di una o più famiglie malavitose, spesso tra loro legate anche in forza di vincoli parentali, queste ultime, a seconda della pressione intimidatrice che riescono ad esprimere, in ragione delle risorse personali e materiali a disposizione, sono in grado di imporre la propria presenza per aspetti rilevanti della vita civile al fine di coltivare i propri interessi criminali.⁵

⁵ Può trattarsi di attività che si sostanziano nella pressione estorsiva e/o nell'esercizio del credito usurario, con un limitato coinvolgimento in pratiche di reinvestimento dei profitti criminosi oppure di variegate condotte volte ad organizzare il mercato degli stupefacenti, magari sin dalla fase dell'importazione o, infine, di ramificazioni ben più insidiose, sin nel cuore del mondo imprenditoriale legato al territorio o del sistema amministrativo e politico locale.

Nella provincia di Napoli, la criminalità organizzata assume contorni di intensa ramificazione nello stesso tessuto economico ed amministrativo delle realtà locali.

La connivenza di larghi strati del corpo sociale è maggiore e non sembra alimentarsi soltanto per effetto della violenza, le stesse estorsioni, che pure non mancano nei programmi criminali di tali clan, assumono contorni meno evidenti (frequente è la pratica del cd. *cambio assegni*, che consiste sostanzialmente nell'imposizione dell'immediata monetizzazione di titoli di credito di riscossione futura ed incerta) e spesso sono intrecciate a prestiti usurari di cui alcuni esponenti del sodalizio hanno il monopolio ovvero si confondono in prassi di reinvestimento di profitti criminali.

Le più recenti indagini hanno evidenziato un'accentuata tendenza all'infiltrazione di alcuni gruppi camorristici nel tessuto economico ed amministrativo delle realtà locali, l'individuazione di tale più insidioso controllo delle aree territoriali in cui sono insediate le consorterie camorristiche, così articolate e versatili, è particolarmente complesso e, tuttavia, sono stati disvelati dalle attività investigative dell'ultimo anno numerosi casi. I provvedimenti cautelari emessi che hanno colpito l'ala imprenditoriale dei clan camorristici hanno messo in luce le tecniche di infiltrazione nel sistema economico ad opera di gruppi imprenditoriali a tutti gli effetti compenetrati nell'organizzazione camorristica che sempre più frequentemente estendono la loro operatività oltre i confini regionali e nazionali.

Tra i settori di maggiore interesse per la criminalità organizzata napoletana è certamente quello della ristorazione, del commercio di capi di abbigliamento e quello della gestione (in sostanziale regime di monopolio) di numerosi impianti di distribuzione di carburante.

Il controllo camorristico sul territorio si manifesta significativamente anche egemonizzando l'offerta di un determinato servizio e vincendo ogni resistenza attraverso il patrimonio d'intimidazione che il clan è in grado di esprimere. La posizione di illecito monopolio, in tal modo acquisita, determina un'alterazione nel mercato costringendo coloro che lo richiedono a corrispondere somme notevolmente superiori agli *standard* di mercato rilevati in altri territori per analoghi servizi. Nei casi descritti l'azione di contrasto è proiettata verso la disarticolazione patrimoniale e finanziaria degli assetti proprietari nella titolarità di imprenditori intimamente legati a strategie camorristiche.

Altro settore da tempo eletto dalle organizzazioni camorristiche ad uno degli ambiti entro i quali appare più conveniente reinvestire profitti criminosi è



quello delle **agenzie di scommesse** che –per la sua peculiare ramificazione territoriale (che può corrispondere alla dislocazione delle singole agenzie di una determinata società di raccolta di scommesse sportive), oltre che per la stretta relazione con il gioco *on-line*, per sua natura, dematerializzato - spesso implica il coinvolgimento di più di un sodalizio criminale. Su questo terreno spesso si formano e consolidano alleanze o, viceversa, si consumano sanguinose rotture.

L'ambito imprenditoriale in questione, al contrario di altri che vengono tradizionalmente assegnati all'interesse della camorra e che non presentano particolari difficoltà esecutive, richiede un certo grado di esperienza, anche – ad esempio- nei contatti con i referenti delle società che raccolgono scommesse sportive (per lo più straniere). E' allora evidente che chi entri in relazione con un sodalizio camorristico per soddisfare tali finalità non può che rivestire almeno il ruolo di persona in grado di contribuire significativamente al rafforzamento economico dell'organizzazione e dello stesso suo incremento sotto il profilo della capacità – anche rispetto ad altri clan- di inserirsi in un circuito potenzialmente assai vantaggioso.

La gestione criminale del **gioco on-line** si muove –in un certo senso- nel solco tracciato dall'analoga gestione della distribuzione delle macchine utilizzate per il **video-poker**, l'interesse manifestato dalla camorra verso questo settore è stato ampiamente esplorato specie con riferimento al coinvolgimento della maggior parte dei clan napoletani e campani nelle attività delle medesime famiglie di imprenditori.

Nel periodo di interesse sono state acquisite significative conferme delle ormai **consolidate relazioni affaristiche che intercorrono tra narcotrafficienti della criminalità organizzata campana e narcotrafficienti di nazionalità straniera**, prevalentemente spagnola. L'area vesuviana - stabiese conferma la sua posizione di centralità nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti documentata da accertati contatti con narcotrafficienti spagnoli e olandesi.

Un elemento di novità va segnalato per le dinamiche che governano la distribuzione degli stupefacenti nell'area metropolitana: i canali di distribuzione risultano diversificati e l'area nord di Napoli (Scampia e Secondigliano), ove tuttora insistono fiorenti “piazze di spaccio”, sembra aver ceduto il passo ad altre aree di distribuzione che vanno progressivamente rafforzandosi nel più ampio mercato della droga. Tra i sistemi di distribuzione della sostanza stupefacente è emerso, nell'ambito di una indagine che ha coinvolto 60 indagati appartenenti ad una organizzazione criminale ramificata sul territorio cittadino, la pratica di ricevere ordinazioni telefoniche (soprattutto di cocaina) alle quali seguiva la consegna a domicilio nei quartieri



di Posillipo e Chiaia e nelle isole del golfo anche attraverso “passaggi di mano” realizzati grazie alla complicità di insospettabili professionisti.

L'azione di contrasto svolta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, con riferimento al territorio metropolitano e della provincia di Napoli e Avellino, spesso frammentato dal punto di vista criminale, è stata indirizzata anche verso realtà locali ove, allo stato, vi sono minori contrapposizioni violente, ovvero, ove l'egemonia dei gruppi criminali è consolidata, rispettivamente per le estorsioni e per la gestione del mercato locale della droga.

Il numero delle ordinanze cautelari emesse nell'anno di riferimento, per le aree di interesse (Napoli e provincia, Avellino e provincia), pari a **n. 88** che hanno coinvolto **1.013 indagati** oltre al sequestro di beni per un valore stimato di euro **1.196.590,000** è espressione dell'efficacia di una strategia di contrasto ad ampio raggio volta a disarticolare l'ala militare dei gruppi criminali che operano sul territorio ma anche ad incidere sulle collusioni e le infiltrazioni politico-sociali e imprenditoriali, con il primario obiettivo di individuare e sottrarre a questi ultimi le ricchezze illecitamente accumulate.

I molteplici interessi delle organizzazioni camorristiche dell'area metropolitana e della provincia di Napoli sono espressione di un percorso che queste ultime da tempo hanno intrapreso. Il controllo del territorio non può essere certo abbandonato (con ciò che ne consegue in termini di estorsioni, usure, gestione del mercato locale degli stupefacenti), costituendo un carattere indefettibile delle organizzazioni camorristiche, tuttavia, le proiezioni future indicano direzioni meno consuete, con sempre maggiori investimenti in altre parti del Paese ed all'estero e, necessariamente, con l'apertura dei clan verso contributi soggettivi diversificati, da ricercare innanzitutto nell'imprenditoria e nel mondo delle professioni, sempre più spesso coinvolti in strategie criminali di ampio respiro.

I collaboratori di giustizia rappresentano strumento irrinunciabile di acquisizione conoscitiva e probatoria, quanto detto trova conferma nell'esito positivo delle verifiche giurisdizionali nei procedimenti penali fondati sulle dichiarazioni degli stessi, nonostante la costante azione di inquinamento e di intimidazione messa in atto dalle organizzazioni criminali minacciate dalle loro rivelazioni.

La gran parte delle sentenze relative ai procedimenti di maggiore importanza riguardanti le organizzazioni camorristiche dell'area territoriale in esame, si sono fondate anche sul determinante apporto dichiarativo dei collaboratori di



giustizia che hanno contribuito alla ricostruzione delle dinamiche criminali e a far luce su una serie impressionante di omicidi nelle diverse “guerre di camorra” registrate nel passato ma anche negli ultimi anni.

Un rischio particolarmente grave ed allarmante, in ragione della particolare aggressività delle consorterie camorristiche, è rappresentato dalla attuazione di strategie di repressione violenta dei fenomeni di dissociazione e di riduzione del danno, perseguite mediante intimidazioni e sovvenzioni economiche, ovvero, mediante condizionamento dei collaboratori e testimoni di giustizia, inducendoli, con i metodi sopra evidenziati, alla violazione dell’obbligo di completezza e verità delle dichiarazioni da rendere.

La consapevolezza di tale metodologia impone una attenta verifica probatoria del contenuto di rivelazioni, esposte a concreti pericoli di concertazione ed inquinamento, nonché, nella medesima prospettiva di prevenzione di ogni rischio di crisi della stessa credibilità e sostenibilità dell’istituto in parola, di rigorosa e prudente gestione dei meccanismi premiali previsti dalla legge.

Non va sottovalutato nemmeno il rischio di elaborazione e attuazione di strategie di repressione violenta dei fenomeni di collaborazione, già posto in essere nel passato dalle organizzazioni camorristiche. Non sfugge l’effetto fortemente dissuasivo che tali strategie determinano, anche in considerazione degli obiettivi spesso colpiti (familiari dei collaboratori totalmente estranei a contesti criminali), e la devastante incidenza della pressione intimidatoria su tutti coloro (testimoni e/o collaboratori) che si avvicinano ad un percorso collaborativo.

L’andamento del fenomeno della collaborazione con la giustizia, generalmente, è direttamente proporzionale all’intensità e continuità dell’azione repressiva chiamata a dispiegarsi su fronti in continua modificazione. Il dato della disomogenea distribuzione territoriale dei casi di dissociazione è collegato ai fenomeni, spontanei ovvero indotti, di disarticolazione strutturale e, viceversa, ai casi di consolidata presenza di quadri strutturali maggiormente solidi e immuni da massicci interventi giudiziari.

Nel periodo di interesse sono iniziate **n. 48** nuove collaborazioni provenienti dalle aree territoriali indicate nel grafico che segue, oltre a **n. 2** nuovi testimoni di giustizia.

I numeri più significativi attengono all’area nord di Napoli, alla provincia e al centro cittadino, segno evidente della incessante azione giudiziaria che ha riguardato quei territori.

Non può tacersi che i risultati ottenuti, oltre che frutto dello straordinario impegno degli apparati investigativi, sono riferibili al contributo dei numerosi



collaboratori di giustizia, alcuni ricoprenti un ruolo elevato nella gerarchia criminale dei clan ivi radicati.

Le iniziative della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli volte ad ottenere l'applicazione e il rinnovo dei decreti impositivi dello **speciale regime detentivo previsto dall'art. 41 bis O.P.**, hanno avuto come obiettivo primario il contenimento della capacità dei dirigenti delle organizzazioni criminali di continuare le attività di concertazione e di diramazione di direttive criminose anche dall'interno del circuito penitenziario.

Allo stato, risultano sottoposti al suddetto regime **207** detenuti i cui titoli di custodia e di esecuzione di pena è consentito ricondurre all'azione di organizzazioni criminali di tipo mafioso radicate nell'area metropolitana di Napoli e provincia e nella provincia di Avellino per la maggior parte a consorterie camorristiche diffuse su tutto il territorio campano.

I casi di nuova applicazione del regime speciale riferiti al periodo compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 30 giugno 2014 riguardano invece i vertici di diverse aggregazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia di Napoli.

A conferma della correttezza delle determinazioni assunte dalla Direzione distrettuale di Napoli, in punto di esigenze di prevenzione connesse al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., sono estremamente limitate le pronunce del Tribunale di sorveglianza di Roma che, a seguito di ricorsi del detenuto, abbiano dichiarato l'inefficacia dei decreti ministeriali nell'anno di riferimento della presente relazione, solo 2 dei 134 reclami sono stati accolti.

La diffusione del fenomeno camorristico sul territorio.

L'ampiezza del territorio, la caratteristica "frammentazione" delle organizzazioni camorristiche e la "fluidità" dell'azione criminale, impone un metodo di esposizione che tenga conto della complessità dei fenomeni e renda comprensibili le evoluzioni criminali che si intende porre in risalto.

La trattazione per aree territoriali consente una più agevole saldatura tra le acquisizioni pregresse e i profili di novità che saranno di seguito evidenziati.

Area occidentale

(Quartieri Fuorigrotta – Rione Traiano- Pianura – Soccavo)

I quartieri di **Fuorigrotta⁶** e **Rione Traiano**, da sempre caratterizzati dalla presenza di gruppi criminali organizzati per la gestione dello spaccio di

⁶ Il quartiere di Fuorigrotta dopo lo scontro tra i contrapposti clan Zazo e Bianco registra la sola operatività del clan Zazo egemone nel quartiere, organizzazione che beneficia di un considerevole apporto nelle proprie attività da parte dei clan dei quartieri limitrofi; l'ambito delle attività illecite del clan, che ha il suo core business nel traffico degli stupefacenti, spazia dalle estorsioni all'usura.



sostanze stupefacenti, negli ultimi tempi hanno assunto una posizione di centralità nell'intero contesto cittadino per quanto attiene la gestione delle c.d. "piazze di spaccio" che si presentano con caratteristiche del tutto diverse da quelle ormai note dei quartieri di Scampia e Secondigliano. Invero, l'attività delittuosa sembra organizzata all'interno di palazzi popolari inaccessibili agli estranei.

L'operazione di polizia giudiziaria eseguita all'interno del Rione Traiano il 14 novembre 2014 che ha portato al sequestro della somma contante di euro 84.110,00, di una "macchinetta conta-soldi" e di appunti manoscritti, riportanti verosimilmente la contabilità relativa a tale illecita attività, attesta la progressiva affermazione e l'attuale centralità del Rione Traiano nel settore dello smercio di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, tale zona sconta una storica frammentazione del territorio e la coesistenza di più clan all'interno dello stesso che spesso conduce a brevi ma violente faide, sicché gli equilibri criminali sono in continua evoluzione.

Alcuni recentissimi agguati ed episodi omicidiari, come il tentato omicidio di Minichini Maurizio il 4.10.2014, di Paracolli Vincenzo il 6.10.2014 e di Palmentieri Carmine il 9.10.2014, attestano uno stato di fibrillazione all'interno dei gruppi criminali che operano sul territorio in esame legato alla progressiva espansione nel settore degli stupefacenti.

L'elevato numero di fatti di sangue registrato nell'anno in corso nell'area occidentale della città di Napoli⁷ ha costretto gli investigatori ad uno sforzo costante di attenzione su questi aspetti della criminalità organizzata di matrice camorristica.

Gli interventi giudiziari dell'ultimo anno hanno colpito pesantemente i gruppi camorristici dell'area in esame⁸ determinando mutamenti significativi negli assetti criminali del territorio in esame.

Nell'ultimo anno gli equilibri criminali del quartiere di **Pianura** hanno risentito del progressivo declino dell'organizzazione storicamente dominante fin dagli anni '80, denominata clan "LAGO", diretto dai componenti dell'omonima famiglia e, principalmente, da LAGO Pietro, deceduto per cause naturali il 26.10.2014 mentre era in stato di detenzione in esecuzione di più condanne all'ergastolo. Tale aggregazione camorristica, sostanzialmente decimata dai provvedimenti giudiziari degli anni 2000/2004, ha risentito di un ulteriore incisivo intervento giudiziario nel dicembre del 2013, con l'arresto degli ultimi esponenti del sodalizio, ed in particolare di Lago Antonio, figlio

⁷ cfr grafico che precede relativo alla distribuzione territoriale degli omicidi.

⁸ Sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di affiliati al clan Zaza; del clan Marfella-Pesce di Pianura e del clan Grimaldi tra cui il reggente Scognamillo Antonio, è stato catturato il latitante Tommaselli Carlo.



di Lago Carmine, quest'ultimo detenuto da tempo e sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41 bis ord. pen.⁹

Nel corso degli anni, al predominio dei Lago si sono contrapposte altre aggregazioni camorristiche, variamente composte, che hanno generato violenti scontri armati che hanno caratterizzato i primi anni '90 fino al 1998, epoca dell'ascesa sulla scena criminale in esame di un altro personaggio, MARFELLA Giuseppe, riapparso dopo vari anni nel quartiere di Pianura, con l'obiettivo di acquisirne il completo illecito controllo ed oggi detentore della *leadership* del quartiere di Pianura. Nell'ambito della faida tra i LAGO e il MARFELLA si sono verificati numerosi episodi delittuosi, alcuni dei quali caratterizzati per l'efferatezza dell'azione criminosa, un'impressionante serie di eventi omicidari, commessi nel contesto di una guerra di camorra che fornisce la prova dell'esistenza a Pianura delle due organizzazioni delinquenti in argomento in lotta tra loro, che trova giudizialmente riscontro in numerosi provvedimenti giudiziari che negli anni hanno interessato i due sodalizi.

All'esito di un cruento scontro che si protratto sino al 2013 e che ha visto prevalere, a fasi alterne, l'una e l'altra organizzazione, le ultime investigazioni sul territorio attestano **l'affermazione del predominio del clan Marfella-Pesce sul territorio di Pianura**, particolarmente attiva nella consumazione di estorsioni in danno degli imprenditori locali, oltre che nella organizzazione e la gestione della vendita di sostanze stupefacenti. Tale assetto è passato attraverso alleanze diverse e scissioni interne che hanno visto in un primo tempo a capo del sodalizio Marfella Giuseppe e Varriale Antonio e, successivamente, l'alleanza Marfella- Pesce fino all'omicidio di Pesce Carmine avvenuto il 26.02.2004 che di fatto ha sancito una scissione da tempo latente all'interno del clan Marfella, confermata peraltro dal ferimento di Pesce Pasquale in data 11.03.2013. Contestualmente si è consolidata la presenza criminale sul territorio dei fratelli Mele (Giuseppe e Salvatore) la cui operatività è attestata dai diversi episodi omicidari eseguiti tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 che hanno visto come vittime appartenenti alle diverse fazioni, affiliati al clan Marfella-Pesce e al clan Mele.

Le gravi condanne inflitte sia ai fratelli "LAGO" che a MARFELLA Giuseppe, nell'ambito dei diversi procedimenti penali relativi agli eclatanti

⁹ Per un'analisi approfondita della pervasiva pressione estorsiva esercitata a Pianura (noto quartiere dell'area occidentale, edificato negli ultimi trent'anni senza che vi fosse alcuna regolazione urbanistica da parte delle amministrazioni locali e divenuto feda di cosche criminali note per la ferocia delle loro strategie), cfr. l'o.c.c. emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli il 26 giugno 2013 nell'ambito del P.P. 3288/09 concluso con sentenza del 24.09.2014 nella quale sono trattate le vicende criminali riferibili al clan Marfella (legati ai Mele) ed al contrapposto clan Lago.

Va segnalato che nel periodo in esame, verosimilmente nel tentativo di rafforzare il potere criminale del clan Lago, ormai in declino, è stata accertata **una alleanza tra il clan Lago e il clan Ascione-Papale attivo in Ercolano**, in particolare Lago Antonio, figlio di Carmine, (P.P. 29752/07 o.c.c. 14.09.2012) si era reso disponibile a fornire stabilmente armi, mezzi logistici e killer per l'esecuzione di azioni omicidarie nell'ambito dello scontro armato in atto in Ercolano tra fazioni contrapposte. Per tali fatti, che provano la indiscutibile capacità di Lago Antonio di interagire con altri gruppi camorristici, è stato condannato con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per i delitti di associazione mafiosa e detenzione illecita di armi.



episodi delittuosi, avvenuti in quest'area metropolitana, hanno imposto, da un lato, la temporanea cessazione dell'anzidetta "faida", dall'altro, una riorganizzazione dei due gruppi criminali che originariamente si erano formati attorno ai menzionati nuclei familiari e nel cui ambito sono particolarmente privilegiati proprio i rapporti familiari. L'effetto conseguenziale di tale tregua è stata la decisione presa da entrambe le fazioni avversarie, di convivere nello stesso territorio, ove si sono nel tempo radicate, suddividendosi di fatto i proventi delle illecite attività realizzate

L'equilibrio criminale raggiunto non ha lunga durata, infatti, la scarcerazione dei fratelli Mele, rispettivamente nel 2012 e 2013, ha determinato un progressivo inasprimento del contrasto tra i due nuclei familiari dei Pesce e dei Mele manifestato, a partire dal giugno 2013, dalla lunga scia di eventi omicidari ed attentati che testimoniano **l'attualità della guerra di camorra tra le due fazioni**, quella che fa capo ai fratelli Mele e quella di Pesce Pasquale.¹⁰

Il sequestro eseguito in Pianura il 12.11.2013 di 7 pistole, 300 munizioni, palette e pettorine in uso alle forze dell'ordine rappresenta una ulteriore conferma della particolare fibrillazione in atto nell'area territoriale in esame. Peraltro, il tentativo di affermazione di una egemonia sul territorio da parte della fazione dei fratelli MELE, si evince altresì dalla ripresa dell'attività estorsiva attestata dall'arresto, il 6.07.2013, di sodali riferibili a quel gruppo criminale per i delitti previsti dall'art. 629 aggravati dall'art. 7 l.203/1991.

Per la ricostruzione delle dinamiche criminali che più di recente hanno caratterizzato il quartiere di Pianura, assume indubbia rilevanza, la scelta collaborativa, che si colloca temporalmente tra il luglio e novembre 2013, di due esponenti del gruppo criminale Marfella – Pesce, questi ultimi, nel delineare le fasi di violenta contrapposizione che i clan di Pianura hanno attraversato negli ultimi anni, hanno consentito la definitiva comprensione delle dinamiche correlate alla risalente sanguinosissima contrapposizione tra le consorterie camorristiche che operano nella zona occidentale della città di Napoli.

Il contrasto armato che ha coinvolto i gruppi criminali dell'area di Pianura si è esteso anche ai quartieri limitrofi, in particolare, all'area di **Soccavo** ove opera il gruppo che fa capo a Scognamillo Antonio, detenuto in regime

¹⁰ 1. omicidio Birra Vincenzo eseguito il 14.07.2013 (gruppo Mele);
2. tentato omicidio di Marfella Salvatore eseguito il 25.07.2013 (capo dell'omonimo sodalizio);
3. tentato omicidio Bellofiore Antonio cl. '91 eseguito il 2.08.2013 (gruppo Mele);
4. omicidio Balestrieri Franco, eseguito in Pianura il 10.04.2014;
5. omicidio Aversano Luigi, eseguito il 7.08.2013 (gruppo Mele);
6. omicidio Parisi Gennaro, eseguito il 21.06.2014 (gruppo Tommaselli Carlo);
7. omicidio Mele Luigi, eseguito il 30.08.2014;
8. omicidio Megali Luca, nato a Venafro (CB) il 9.02.1986 eseguito il 5.11.2014.



differenziato, reggente del clan Grimaldi, i cui legami con Pesce Pasquale si erano rinsaldati in occasione della scarcerazione dei fratelli Mele.

Va precisato che anche le dinamiche criminali del quartiere di Soccavo hanno subito, nell'ultimo anno, alcuni radicali mutamenti che hanno inciso sugli originari e storici assetti criminali, in particolare, l'agguerrita e articolata organizzazione camorristica denominata clan Grimaldi, per lunghi anni egemone sul territorio, sembra aver ceduto il passo ad un gruppo emergente che fa capo alla famiglia Vigilia. Lo stato di detenzione dei più autorevoli esponenti del clan Grimaldi, come Grimaldi Ciro e Scognamillo Antonio, oltre alla costante pressione investigativa e giudiziaria sul territorio¹¹ hanno favorito le spinte scissioniste di alcuni affiliati pronti ad ingaggiare una violenta contrapposizione armata per affermare il proprio predominio sui quadri dirigenziali dell'originario sodalizio criminale.

L'instabilità degli equilibri camorristici nella zona geocriminale di riferimento, già attestata da alcuni fatti di sangue che hanno visto cadere sotto i colpi dei killer diversi esponenti delle fazioni contrapposte¹², caratterizzati da un unico comun denominatore, ossia la volontà dei due gruppi contrapposti di acquisire il predominio assoluto ed incontrastato del territorio d'influenza e, nel contempo, espandere la propria supremazia anche nei quartieri limitrofi, si è maggiormente acuita nel febbraio di quest'anno dopo l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 6 persone (tra le quali SCOGNAMILLO Antonio, reggente del clan), appartenenti al clan "Grimaldi" che ha interrotto il progetto di quest'ultimo di confederare i clan in un'unica organizzazione da lui diretta¹³.

In tale contesto si inserisce la figura di Tommaselli Carlo, recentemente catturato (6.08.2014) e sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41 bis ord. pen..

Ad oggi sembra aver prevalso l'emergente aggregazione camorristica che fa capo alla famiglia Vigilia, anche grazie all'appoggio del gruppo dei Sorianiello, notoriamente dedito alla gestione delle piazze di spaccio, intenzionato a vendicare l'omicidio di Sorianiello Fortunato avvenuto il 13.02.2014.

¹¹ Il 17.10.2010, nell'ambito del P.P. 15796/05 il Tribunale di Napoli 12^a Sezione Riesame, accoglieva l'istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta nei confronti di GRIMALDI Giovanni + 13, indagati per associazione di stampo camorristico denominata clan "Grimaldi", promossa, diretta ed organizzata da GRIMALDI Giovanni, fratello del fondatore Ciro, VIGILIA Antonio, MAURO Luigi, SCOGNAMILLO Antonio e Rosario e per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

¹² In data 18.12.2012 veniva assassinato VIGILIA Pasquale, figlio di Alfredo, esponente di spicco del clan Grimaldi, omicidio scaturito verosimilmente dai contrasti sorti tra la famiglia Vigilia ed il clan Grimaldi;

- in data 24.07.2013 veniva assassinato RUBINO Clemente, affiliato al clan Grimaldi;
- in data 28.07.2013 veniva assassinato GRIMALDI Rosario, nipote del capoclan Ciro, tale evento è stato considerato dagli investigatori come la risposta all'omicidio di VIGILIA Pasquale;
- in data 13.02.2014, veniva attinto dai colpi dei killer SORIANELLO Fortunato, figlio del pregiudicato SORIANELLO Alfredo, quest'ultimo ritenuto elemento di spicco vicino al clan Vigilia, verosimilmente l'omicidio si inquadra nell'ambito di contrasti per la gestione di locali piazze di spaccio;
- in data 10.04.2014 veniva eseguito l'omicidio in danno di Balestrieri Franco.

¹³ P.P. 976/2014 R.G.N.R. nei confronti di Scognamillo Antonio + 6.



Come spesso accade, le vicende giudiziarie che interessano una delle fazioni in conflitto, di fatto determinano un inevitabile rafforzamento di quella contrapposta che tende a consolidarsi sul territorio sfruttando il vuoto di potere determinato dallo scompaginamento della fazione colpita dai provvedimenti cautelari che spesso incidono sui vertici del sodalizio.

Area Flegrea

(Pozzuoli – Bagnoli)

Non risultano significativi elementi di novità sugli assetti criminali del comune di **Pozzuoli** ove persiste l'organizzazione camorristica **Beneduce-Longobardi** che fa capo a Beneduce Gaetano, quest'ultimo ha tuttora la *leadership* del gruppo nonostante sia detenuto e sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41 bis ord. pen.

Invero, la persistente operatività del sodalizio e l'immutata egemonia dello stesso sul territorio è provata dall'attività di indagine conclusa con l'emissione di una ordinanza cautelare in data 21.11.2013, anche a carico del Beneduce, per i delitti di estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, a conferma della costante e sistematica pressione estorsiva esercitata su tutti gli operatori economici dell'area di influenza del sodalizio.

In altri termini, l'organizzazione camorristica denominata clan Beneduce-Longobardi continua ad essere protagonista di dinamiche criminali di straordinario rilievo e complessità sulle aree territoriali ove esercita la propria influenza.

Area nord di Napoli e comuni limitrofi

(Secondigliano - Scampia – Melito – Mugnano - Casavatore)

L'analisi dello scenario criminale dell'area a nord del comune di Napoli, con particolare riferimento ai quartieri di Secondigliano e Scampia, evidenzia come, nella gerarchia dei clan camorristici che si contendono il controllo dei traffici illeciti in quei territori, si sia progressivamente affermata una efferata organizzazione criminale, nata come aggregazione di carattere essenzialmente familiare, con un ristretto territorio di riferimento, e divenuta, nell'arco di soli due anni, il sodalizio criminale che vanta la conquista di quasi tutta Scampia e Secondigliano ed il controllo delle "piazze di spaccio" che ivi insistono e dei relativi proventi illeciti che fa capo alle famiglie Mennetta-Magnetti-Petriccione" denominata "*clan della Vinella Grassi*" dal nome della strada "Vinella Grassi" storica residenza delle predette famiglie.

Le ragioni di questa espansione si devono ricercare senza dubbio in un indebolimento delle vecchie famiglie, designandosi con questa espressione sia i Di Lauro - che fondamentalmente hanno trovato con la Vinella-Grassi un accordo immediatamente dopo un omicidio strategico (l'omicidio di Faiello Antonello del 14.04.2011, derubricato ad un incidente all'esito di un loro



sconfinamento nella zona controllata dai “vinelliani”), ma soprattutto gli Amato-Pagano, che – non avendo inteso garantire e fornire copertura alla “Vinella” a seguito del citato omicidio– hanno perduto il privilegio di coordinare le turbolente famiglie di Napoli Nord, così scioccamente coagulando il malcontento che contro di loro nutrivano gli altri sodalizi criminali di Napoli nord.

Vi è anche da dire che gli Amato-Pagano si trovavano in una situazione di debolezza, fortemente scossi dalla perdita dei vecchi capi, tutti detenuti e con una *leadership* frammentata tra i generi di Amato Raffaele e di Pagano Cesare, da cui emergeva come unica figura degna di rilievo, per la sua crudeltà e spregiudicatezza Riccio Mario, anch’egli catturato il 4.02.2014 e sottoposto al regime differenziato previsto dall’art. 41 bis ord. pen.

Infine, gli Abete-Abbinante-Notturmo, guidati da Abete Arcangelo, padrino di notevole livello criminale il quale, tuttavia, ha commesso anch’egli un grave errore di valutazione, non comprendendo che alla guida della Vinella erano assurti tre soggetti che, in una sorta di triumvirato, guidavano spietatamente le nuove strategie criminali, non indietreggiando di fronte a nulla. Triumvirato composto dai tre cugini Mennetta Antonio, Magnetti Fabio e Guarino Rosario, i primi due attualmente detenuti e sottoposti al regime differenziato previsto dall’art. 41 bis ord. pen. e il terzo, divenuto collaboratore di giustizia.

Un ulteriore dato di rilievo che merita di essere segnalato riguarda i rapporti tra Riccio Mario (in essere prima della cattura di quest’ultimo) e soggetti estranei alla realtà di Melito e Mugnano, provenienti dall’area maranese ai quali “il giovane capo” aveva assegnato compiti sempre più importanti nel settore delle estorsioni e dello spaccio di stupefacenti.

L’intervento di aree criminali di estrazione diversa rispetto a quella degli Amato-Pagano sui territori di Melito e Mugnano è confermata dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Non è dubitabile che tale stato di fatto ed il tentativo di espansione del Riccio, ha inciso anche sugli assetti criminali dell’area di Quarto-Marano, (come sembra confermato dall’omicidio di Ruggiero Antonio -scomparso per lupara bianca il 14.03.2014- e gli agguati non riusciti nei confronti di D’Andò Giovanni il 13.05.2014 e 24.09.2014), che, come noto, è storicamente controllata dal clan Polverino.

La cattura del Riccio ha acuito la tensione tra i soggetti di diversa estrazione criminale, i “melitesi” degli Amato-Pagano e i “maranesi” fuoriusciti dal clan Polverino. Il tempestivo intervento giudiziario con un decreto di fermo del 30.05.2014 che ha portato alla cattura di numerosi soggetti dell’uno e dell’altro gruppo, compreso Riccio Alfonso, fratello di Mario, ha determinato l’esigenza di avviare una trattativa per individuare una soluzione pacifica tra le due fazioni basata essenzialmente su accordi spartitori di tipo economico.



Tuttavia, quello segnalato rappresenta un “fronte caldo” per la verosimile previsione di ulteriori evoluzioni degli attuali assetti criminali che impone una costante particolare attenzione investigativa sui territori in esame e sulle possibili reazioni del sodalizio che è egemone sull’area maranese, come noto, il clan Polverino che rappresenta una delle organizzazioni criminali più strutturate e potenti della Campania caratterizzata da una consolidata capacità economica ed imprenditoriale di altissimo livello.

Va ricordato che è tuttora latitante ed operativo, uno dei massimi esponenti del clan Di Lauro (Di Lauro Marco) la cui azione si inserisce nel contesto criminale descritto influenzando gli attuali equilibri nell’area nord di Napoli.

Le complessive dinamiche del cartello scissionista Amato/Pagano, dopo la nota faida degli anni 2004/2005, sono ricostruite nei molteplici provvedimenti giudiziari che hanno profondamente inciso su quegli assetti criminali fino alla scissione definitiva degli elementi che attualmente costituiscono il “clan della Vinella Grassi” dai vecchi alleati “scissionisti” delle famiglie “Abete-Notturmo-Abbinante-Aprea”.¹⁴

Per rendere meglio l’entità del conflitto avviato da parte del sodalizio in argomento, basti considerare che dall’aprile 2011 ad oggi, momento in cui la “*Vinella-Grassi*” sembra aver definitivamente acquisito il predominio assoluto nei quartieri napoletani di Secondigliano, Scampia e San Pietro a Patierno, si sono registrati ben 32 omicidi e 9 tentati omicidi tutti riconducibili alle tensioni venutesi a creare in seno ai cartelli camorristici dell’area nord, omicidi e ferimenti inquadrabili nella guerra denominata “*terza faida*” di Secondigliano.

Per una migliore comprensione degli accadimenti dell’ultimo anno, appare utile ricordare che i sanguinosi scontri all’interno dell’arcipelago composto dai cd. *Scissionisti*, nell’area settentrionale di Napoli hanno determinato una costante ed incisiva azione di contrasto che ha coinvolto un notevole numero di soggetti gravitanti nel citato contesto camorristico appartenenti alle diverse fazioni che tuttora si contendono l’egemonia sul territorio in esame.

¹⁴ In una prima fase, collocabile nella primavera del 2011, il clan Amato/Pagano, attraversato da profondi contrasti interni, si contrappose alle cd. famiglie di Secondigliano (Abete/Abbinante/Notturmo/Vinella Grassi/Marino/Leonardi), che lo avevano esautorato dai territori cittadini e dalla gestione degli affari illeciti ivi svolti; mentre in una seconda fase, il clan, nel dicembre del 2011, stretta un'alleanza con la Vinella Grassi, che inglobava in sé i Leonardi ed i Marino, si contrappose in armi agli Abete/Notturmo/Abbinante. I due gruppi, sostanzialmente, decisero di impegnare su più fronti il comune nemico, i cd. “vinelliani”, dall'interno della cordata delle “famiglie di Secondigliano”, ostacolando il gruppo Abete/Notturmo/Abbinante nella gestione delle piazze di spaccio di loro pertinenza, creando tensione con azioni armate ripetute ed improvvise; gli Amato/Pagano agendo dall'esterno, sui territori della provincia, che erano passati sotto l'egemonia degli Abete/Notturmo/Abbinante, ove gestivano in proprio il lucroso settore delle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti sia a Melito che a Mugnano. La finalità dell’ “alleanza sotto banco” era duplice: riconquistare le piazze di spaccio di Scampia e Secondigliano ed esautorare gli Abete/Notturmo/Abbinante dal controllo dei territori di Melito e Mugnano che, conclusa la guerra, sarebbero tornati sotto l'esclusiva egemonia dei gruppi Amato/Pagano.



Questi interventi hanno indebolito fortemente il potere criminale delle aggregazioni camorristiche in esame, tuttavia, per quanto riguarda il clan della “*Vinella-Grassi*”, quest’ultimo mantiene saldo il controllo sulle aree definitivamente conquistate traducibile in un effettivo monopolio sul rifornimento di sostanze stupefacenti, in particolare *cocaina*, di tutte le piazze di spaccio insistenti nelle aree di Scampia e Secondigliano nonché sulle estorsioni in genere ed in particolare nel settore delle scommesse sportive.

Uno degli effetti di maggior rilievo della raffica di provvedimenti cautelari emessi nell’ultimo anno a carico di vertici e affiliati alle diverse aggregazioni camorristiche che si contendono l’egemonia nell’area nord di Napoli e nei comuni limitrofi, anche sotto il profilo degli sviluppi investigativi e giudiziari che ne deriveranno, è la scelta collaborativa intrapresa da alcuni soggetti (complessivamente 10 dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014) che, per la posizione di vertice ricoperta, sono stati registi e protagonisti dell’ultima faida.¹⁵

I collaboratori di giustizia rappresentano strumento irrinunciabile di acquisizione conoscitiva e probatoria, quanto detto trova conferma nell’esito positivo delle verifiche giurisdizionali nei procedimenti penali fondati sulle dichiarazioni degli stessi, nonostante la costante azione di inquinamento e di intimidazione messa in atto dalle organizzazioni criminali minacciate dalle loro rivelazioni.

Secondigliano – Masseria Cardone – San Pietro a Patierno

Dal contesto criminale sopra descritto va distinta l’organizzazione camorristica che opera nella zona della **Masseria Cardone**, storica roccaforte del **clan Licciardi**. E’ nota la risalente alleanza con il clan Contini e il clan Mallardo e la partecipazione a pieno titolo nella c.d. Alleanza di Secondigliano, una coalizione tra i sodalizi criminali promossi da Bocchetti Gaetano, Lo Russo Giuseppe, Licciardi Pietro, Contini Eduardo e Mallardo Francesco che è stata oggetto di ampia trattazione nelle precedenti relazioni di questo Ufficio. I citati clan, seppure operanti in zone differenti della città, erano legati da uno stretto legame, talvolta caratterizzato anche da vincoli di parentela.¹⁶

¹⁵ 1) o.c.c. emessa nei confronti di 15 persone appartenenti al gruppo criminale denominato Nuova Vinella Grassi, alcuni dei destinatari del provvedimento restrittivo sono accusati di aver progettato ed eseguito il duplice omicidio di due fratelli nel mese di agosto 2013; 2) decreto di fermo, convalidato dal Giudice, nei confronti di numerosi esponenti del clan Amato-Pagano, in guerra per la conquista dell’egemonia malavitoso nei comuni di Mugnano e di Melito; 3) o.c.c. eseguita il 29.07.2014 nei confronti dei mandanti ed esecutori dell’omicidio di Scognamiglio Fortunato (Melito il 16.01.2012); 4) decreto di sequestro preventivo di beni eseguito il 26.05.2014 nei confronti di Marino Gennaro dirigente della famiglia camorristica legata al cartello scissionista di Secondigliano; 5) o.c.c. eseguita il 26.05.2014 nei confronti di 15 indagati, reggenti e giovani leve della consorteria camorristica denominata Nuova Vinella Grassi.

¹⁶ Tra il 2004 e il 2007, il clan Licciardi ha subito una scissione interna, che ha portato alla formazione del clan Sacco – Bocchetti. L’arresto di Licciardi Vincenzo, avvenuto il 07 febbraio del 2008, privava la famiglia Licciardi del suo principale referente. Negli ultimi anni, non ci sono stati uomini dei Licciardi liberi, poiché arrestati tutti nel 2008. Licciardi Pietro, appena avuta la libertà nel mese di novembre 2012, veniva arrestato di nuovo, mentre il 25.10.2013 veniva catturato il latitante Teghemie Antonio, marito di Licciardi Maria.



Negli ultimi tempi, a causa dello stato di detenzione dei principali esponenti della famiglia, Licciardi Vincenzo aveva affidato la gestione del clan a Errichelli Antonio ma la gestione accentratrice di quest'ultimo non è stata condivisa dagli altri affiliati a causa della avidità dimostrata nella riscossione dei proventi derivanti dalle varie attività illegali del clan, tra cui, droga, estorsioni ed usura, senza provvedere al pagamento delle c.d. “mensilità” spettanti alle famiglie degli affiliati detenuti. Queste le ragioni che hanno indotto Licciardi Maria a riprendere la gestione del clan, soprattutto per quanto riguarda gli introiti delle attività illecite e la distribuzione delle c.d. “mesate” agli affiliati e alle famiglie dei detenuti.

La conferma di tale ricostruzione è l'agguato camorristico portato a termine il 29 gennaio 2014 in Secondigliano nei confronti di Errichelli Antonio.

Questo è l'elemento di novità che verosimilmente è alla base della recente risoluzione dei contrasti interni al clan Licciardi che allo stato attuale è diretto da Licciardi Maria e da Licciardi Giovanni scarcerato nel luglio del 2014.

In definitiva, dopo alterne vicende e le fibrillazioni interne descritte, il clan Licciardi resta uno dei sodalizi più potenti del capoluogo campano che tende ad estendere la sua influenza approfittando del vuoto di potere generatosi dopo gli arresti di numerosi affiliati di spicco del clan Lo Russo avvenuti nel corso del 2014.

Con riferimento all'area territoriale in esame, ed in particolare, alla contesa zona di **San Pietro a Patierno**, origine dei contrasti all'interno del clan Licciardi e della progressiva evoluzione del gruppo Bocchetti ed emancipazione negli anni del suo promotore Bocchetti Gaetano, da gregario del clan Licciardi a capo dell'omonima consorteria, assume particolare importanza l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare il 10.12.2013 nei confronti di Bocchetti Mario che, a differenza dei fratelli Gaetano e Ciro, non era stato mai attinto da provvedimenti restrittivi. Al predetto è stato contestato il ruolo di mandante nell'omicidio di Grimaldi Carmine (eseguito nel 2007) e la sua partecipazione con ruolo di direzione all'omonimo sodalizio camorristico.

I risultati giudiziari conseguiti si fondano sull'apporto di alcuni collaboratori di giustizia le cui ampie e dettagliate conoscenze derivano dalla loro appartenenza al medesimo contesto camorristico.¹⁷

Comune di Marano

Non si rilevano sostanziali mutamenti negli assetti criminali che operano sul territorio di Marano, ad eccezione dell'interesse manifestato da alcuni

¹⁷ Sul convergente contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia si fonda il provvedimento cautelare eseguito il 22 novembre 2014 nei confronti di Bocchetti Ciro ed altri quali mandanti ed esecutori del duplice omicidio di Sacco Gennaro, esponente di vertice del clan Sacco-Bocchetti, e del figlio Carmine eseguito il 24.11.2009 per conseguire il controllo criminale dei quartieri cittadini di San Pietro a Patierno e del Rione Berlingieri.



“maranesi” per i territori di Melito e Mugnano, controllati dai gruppi criminali dell’area nord di Napoli.

Al contrario, si sono registrate nell’ultimo anno significative conferme del ruolo assolutamente apicale tuttora svolto da **Polverino Giuseppe**, nonostante la sottoposizione al regime differenziato previsto dall’art. 41 bis ord. pen. dal 2012. Quest’ultimo è ancora unico punto di riferimento delle attività illecite e dei massicci investimenti economici che caratterizzano tale consorteria camorristica. Il quadro aggiornato della operatività del sodalizio emerge dai provvedimenti cautelari anche recenti¹⁸ che hanno riguardato la struttura e le attività illecite del clan.

Possibili mutamenti degli attuali assetti criminali si traggono da eventi di particolare allarme come il rinvenimento il 16 maggio 2013, in una zona boschiva a ridosso della villa abitata dai familiari di Nuvoletta Angelo, deceduto, di un impressionante quantitativo di armi comuni da sparo e armi da guerra (pistole semiautomatiche, fucili, kalashnikov e persino un lanciarazzi carico oltre ad un enorme quantità di munizioni). Le indagini svolte ed il conseguente provvedimento cautelare emesso il 12.11.2014 nei confronti di affiliati al clan Nuvoletta-Polverino conferma la perdurante alleanza tra i due sodalizi camorristici.

Va segnalata l’ incisiva azione di contrasto patrimoniale svolta nell’anno in corso nei confronti del citato sodalizio criminale, noto per le formidabili capacità economiche ed imprenditoriali. Nel giugno di questo anno sono tati sottoposti a sequestro beni immobili, società immobiliari, supermercati - significative forme di reinvestimento di profitti illeciti in attività imprenditoriali particolarmente redditizie - nella disponibilità della famiglia Simeoli, emanazione imprenditoriale del clan *Polverino*, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.¹⁹ L’intervento patrimoniale è stato preceduto da provvedimenti restrittivi eseguiti in data 23.10.2013 e 3.02.2014 nei confronti della famiglia Simeoli con contestuale sequestro preventivo del patrimonio e delle quote di partecipazione di importanti società di costruzione ed immobiliari.

¹⁸ P.P. 38721/12 o.c.c. 17.05.2013

¹⁹ La connotazione camorristica delle società appare evidente poiché i settori di interesse delle singole imprese sono gestiti dalla famiglia SIMEOLI. Questi ultimi, secondo le più recenti acquisizioni investigative, hanno raggiunto alti profitti in forza dell’appoggio fornito loro dalla compagine camorristica, ponendosi in diretta relazione con il gruppo criminale, di cui può dirsi che costituiscono un braccio operativo. Essi hanno offerto una variegata e costante collaborazione al clan, consistente nel fornire prestanome ed imprese di copertura per il reimpiego di capitali illecitamente acquisiti e nell’intessere relazioni anche con appartenenti al mondo politico locale e alla Pubblica Amministrazione.



Area orientale

(Barra – Ponticelli – San Giovanni a Teduccio)

La zona orientale dell'area metropolitana di Napoli, ove insistono numerosi insediamenti industriali e commerciali (correlati, segnatamente, alla grande distribuzione) sistematicamente esposti a pressioni estorsive, costituisce da circa vent'anni un terreno di ferocissima contrapposizione tra consorterie camorristiche rivali.

Già feudo indiscusso del potentissimo clan Sarno, la cui formidabile macchina militare garantiva la apparente serenità propria di ogni *pax mafiosa*, a partire dall'estate del 2009 - dalla implosione del clan Sarno conseguente alla scelta dei fratelli Sarno di collaborare con la giustizia – Ponticelli è divenuta teatro della cruenta contrapposizione tra gruppi criminali, alcuni dei quali ancor meno che clan appaiono vere e proprie bande, che si contendono il predominio su quel territorio.

Ancora oggi, gli attuali assetti camorristici sono soggetti ad uno stato di costante fibrillazione, come dimostrato dal rilevante numero di omicidi e agguati camorristici che nel corso di quest'anno hanno interessato tale area della città, sul punto si rinvia ai grafici illustrativi degli eventi omicidiari dell'anno di riferimento distinti per aree geocriminali.

Da un lato il ridimensionamento della confederazione Alberto-Cuccaro-Aprea²⁰, alleanza criminale che ha caratterizzato il contesto camorristico dell'area in esame, determinato da scissioni interne e da recenti scelte collaborative, dall'altro, la violenta contrapposizione in atto tra l'aggregazione camorristica che fa capo a D'Amico Giuseppe (di antica militanza nel clan Sarno) e quella riconducibile ai fratelli Di Micco (inizialmente referenti di zona dei Cuccaro di Barra), qualificano un quadro complessivamente frammentato di contesti criminali che testimonia una fase di transizione ove si assiste ad alterne affermazioni di egemonia che, tuttavia, non si sono tradotte, sino ad oggi, in consolidate posizioni di supremazia.

Al vertice delle nuove aggregazioni camorristiche vi sono vecchie e nuove figure emergenti, legate, anche da rapporti familiari, ai vecchi capi dei gruppi federati Aprea-Cuccaro, giovani affiliati che si caratterizzano per l'estrema spregiudicatezza manifestata nella partecipazione ai gruppi di fuoco e alle frequenti azioni omicidiarie registrate nel territorio in esame.

Oggetto del contendere, principalmente, il lucrosissimo mercato degli stupefacenti, che vede attualmente Ponticelli principale polo cittadino per la vendita del cd. droghe leggere.

²⁰ E' nota la potenza militare che ha contraddistinto l'associazione federata Cuccaro- Aprea- Alberto che è stata per anni uno dei più potenti sodalizi mafiosi campani, protagonista in passato di alcune tra le più cruente contrapposizioni armate che hanno caratterizzato la storia della criminalità campana, la roccaforte del sodalizio è storicamente situato nel quartiere di Barra.



L' incisiva azione giudiziaria (11 ordinanze cautelari nei confronti di diversi soggetti affiliati ai diversi sodalizi sopra indicati eseguite nell'anno in corso) ha spinto verso nuove collaborazioni di grande rilievo investigativo, sia per l'identificazione dei responsabili dei gravissimi episodi omicidari che hanno coinvolto le diverse fazioni in conflitto, sia per la ricostruzione delle attuali dinamiche criminali.

Centro cittadino – Quartiere Vasto Arenaccia

Non è mutato l'assetto criminale del centro cittadino di Napoli ove da decenni opera in posizione di assoluta egemonia il **clan Contini** al cui vertice vi sono tuttora, sia pur detenuti e sottoposti al regime differenziato previsto dall'art. 41 bis ord. pen., Contini Edoardo e Bosti Patrizio.

Le attività investigative svolte nel periodo della presente relazione hanno permesso di fotografare e documentare l'esistenza di un gruppo criminale attestato nel centro cittadino ed in prevalenza sul territorio comprendente il Borgo Sant'Antonio Abate, noto anche come “*buvero*”, ed estensioni limitrofe, sino ad abbracciare la zona del quartiere Sanità.

Nonostante lo stato di detenzione dei vertici del sodalizio, la gestione dell'ala operativa della coalizione criminale, per quanto concerne le attività illecite riconducibili sia al mercato degli stupefacenti ma, soprattutto, alle operazioni di transazioni finanziarie di assoluta rilevanza accompagnate da condotte di usura ed estorsione, è affidata a soggetti ritenuti di elevata affidabilità.

Un dato di assoluto rilievo è rappresentato dalla esecuzione, nel gennaio del 2014, di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 90 persone, ritenute affiliate al clan Contini. Ad alcuni destinatari di tale provvedimento restrittivo è stato contestato di far parte di veri e propri gruppi imprenditoriali compenetrati nell'organizzazione camorristica: uno operante a Roma ed in Versilia, con interessi imprenditoriali riferiti prevalentemente al settore della ristorazione; un altro a Napoli, legato alla gestione (in sostanziale regime di monopolio) di numerosi impianti di distribuzione di carburante. Accanto a tali attività, è pure emersa una rete imprenditoriale (anch'essa di chiara matrice camorristica) operante nel settore del commercio di capi di abbigliamento, prodotti a Prato e successivamente messi in vendita a Napoli ed in altre parti del territorio nazionale, attraverso canali commerciali non ufficiali.

Il citato provvedimento cautelare ha significativamente inciso anche sul versante economico colpendo beni ed attività imprenditoriali provento o reimpiego dei proventi illeciti (decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 *sexies* l.356/92 e proposta per l'applicazione della confisca di prevenzione).

Si è trattato di un compendio particolarmente significativo, specie se si consideri che molti esercizi commerciali si trovano in gran parte nel centro



storico di Roma ed in note località della Versilia, l'ammontare complessivo che è stato oggetto di sequestro è stato stimato in circa 2.900.000 euro.

Le indagini sulle quali si fonda il citato provvedimento cautelare personale e reale offrono una chiara rappresentazione delle vaste risorse finanziarie di cui dispone il clan Contini, strumentali alla costituzione e all'avviamento di attività commerciali e società in cui reimpiegare i capitali riciclati anche attraverso una articolata gestione di rapporti bancari intrattenuti presso istituti di credito al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. Il 1 ottobre 2014 è stato tratto in arresto Di Carluccio Ciro, ritenuto uno dei più stretti fiduciari di Contini Edoardo e figura centrale nella ramificata rete imprenditoriale riconducibile al gruppo criminale destinatario del citato provvedimento cautelare del gennaio 2014.

Centro cittadino – Quartiere Sanità

Lo stato di detenzione in regime differenziato dei massimi esponenti dei contrapposti clan Misso e Torino²¹ - che negli anni passati si sono resi protagonisti di un cruento scontro armato al fine di conquistare il pieno controllo delle attività illecite (estorsioni, usura, controllo delle scommesse clandestine, cessione di stupefacenti) nel quartiere della Sanità, nel centro storico di Napoli - unitamente al percorso collaborativo intrapreso dai vertici delle due aggregazioni camorristiche²² hanno, da un lato, impedito che il clan capeggiato da Torino Salvatore ampliasse la propria sfera di influenza criminale e, dall'altro, determinato la scomposizione dell'originaria, unitaria struttura associativa facente capo al noto Missi Giuseppe, ma non hanno inciso definitivamente sul più vasto reticolo di alleanze e strategie criminali attraverso le quali si snodano e continuamente si modificano i complessi equilibri criminali nel centro storico della città che è tuttora teatro di gravi eventi omicidari, tra le vittime anche Sabatino Francesco, figlio del collaboratore Sabatino Ettore, il cui corpo, in stato di decomposizione, è stato trovato il 15 ottobre 2013.²³

Secondo le ultime ricostruzioni investigative la recrudescenza del contrasto è ascrivibile alla progressiva espansione dell'area di influenza del clan Lo Russo, egemone nei quartieri di Miano, Chiaiano e Piscinola, anche sul quartiere Sanità.²⁴

²¹ Torino Luigi e Torino Nicola figli di Salvatore, VALCARENGHI Faustino.

²² Torino Salvatore, Sabatino Ettore e Misso Giuseppe

²³ Nel secondo semestre 2013 e primo semestre 2014 si sono verificati 5 gravi episodi omicidari le cui vittime sono riconducibili ai clan Torino, Misso e Lo Russo.

²⁴ Si ricorda che Torino Salvatore era uno dei più autorevoli affiliati del clan Lo Russo (a sua volta federato ad altre consorterie, avendo creato la cd. Alleanza di Secondigliano), particolarmente attivo nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Decise poi (unitamente ad Ettore Sabatino, altro dirigente del clan) di allontanarsi dal quartiere di Miano (roccaforte dei Lo Russo), portandosi stabilmente nel quartiere della Sanità, nel centro storico di Napoli, ove si alleò al gruppo camorristico che faceva capo alla famiglia Misso, divenendone sostanzialmente parte. Dopo alcuni anni intorno al 2005, Torino decise di rendersi autonomo anche rispetto ai Misso, ingaggiando un cruento scontro con tale ultima organizzazione al fine di conquistare il pieno controllo delle attività illecite nel quartiere della Sanità.



L'analisi delle investigazioni svolte nell'ultimo anno evidenzia un quadro particolarmente allarmante quanto alle dimensioni assunte dal sodalizio che fa capo ai Lo Russo, sempre più attivo nel settore del traffico internazionale di sostanze stupefacenti e proiettato verso nuove strategiche alleanze, come dimostrato dal coinvolgimento di soggetti collegati al gruppo criminale in esame in un ingente traffico di cocaina, detenzione illegale di armi comuni e da guerra, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, unitamente a esponenti dei clan Castaldo di Caivano, Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata e clan Pecoraro operante nei comuni di Salerno e Battipaglia.²⁵

Il dato particolarmente significativo che si trae è la conferma di stabili rapporti associativi tra i suddetti gruppi criminali e le organizzazioni malavitose egemoni nelle aree di influenza di Napoli (nei quartieri di Miano e Secondigliano), Caivano, Torre Annunziata, Boscoreale, Salerno e Battipaglia, funzionali all'importazione dalla Spagna e Santo Domingo di ingenti quantitativi di droga per il successivo rifornimento delle "piazze di spaccio" della Campania, delle Province di Caserta, Siena e Brindisi.

Il particolare attivismo nel settore degli stupefacenti non ha inciso sul pieno controllo degli altri settori di attività illecite tradizionalmente gestite dall'organizzazione, come la gestione monopolistica del toto e lotto clandestini e l'acquisizione e controllo delle attività economiche mediante il reinvestimento dei proventi illeciti.

E' prevedibile un mutamento negli assetti criminali interni al clan Lo Russo a seguito dell'arresto di Lo Russo Antonio, catturato il 15 aprile 2014 a Nizza con la collaborazione della Gendarmeria francese, unitamente al cugino Lo Russo Carlo, anch'egli latitante.

Lo Russo Antonio, figlio di Salvatore Lo Russo, collaboratore di giustizia, era latitante dal maggio del 2010 e inserito nella lista dei latitanti pericolosi, è stato condannato alla pena di anni 20 di reclusione per i reati di cui all'art. 416 bis e 74 DPR 309/90.

Lo Russo Carlo, latitante dal 10 marzo 2014 per il tentato omicidio di Lista Giovanni.

Il nuovo organigramma del clan, i mutamenti registrati a seguito della scelta collaborativa del capo clan Salvatore Lo Russo e le evidenti ripercussioni sulla *leadership* del figlio Antonio, sono stati ricostruiti nell'ambito di un'attività di indagine conclusa con l'esecuzione, in data 16 settembre 2014, di una ordinanza cautelare nei confronti di trentaquattro persone alle quali è stata contestata l'affiliazione al clan camorristico Lo Russo.

²⁵ P.P. 9913/13 o.c.c. nei confronti di 46 indagati eseguita il 16 luglio 2013.



Centro cittadino - Quartiere Vicaria-Mercato-Case Nuove

La storica organizzazione camorristica che fa capo alla famiglia **Mazzarella**, sembra sia in una fase di debolezza a causa dei numerosi provvedimenti giudiziari che hanno inciso sui quadri di vertice della stessa, la conferma è data dai recenti episodi intimidatori che si sono registrati nella zona centrale della città, un tempo oggetto degli interessi criminali della famiglia. Tuttavia non sembra mutato l'elevato interesse che il clan Mazzarella ripone nella gestione della c.d. "filiera del falso" che da tempo costituisce una delle fonti di maggiore profitto del sodalizio.

Le vicende che hanno riguardato nel gennaio 2014 Mazzarella Luciano (all'epoca reggente del clan) e molti altri indagati, appartenenti a gruppi criminali ramificati sull'intero territorio nazionale – prevalentemente Lazio, Lombardia e Abruzzo - e controllati dallo stesso Mazzarella, coinvolti nelle attività di importazione dalla Cina, fabbricazione e commercializzazione di capi di abbigliamento, calzature ed articoli di pelletteria recanti il marchio contraffatto, conferma l'interesse primario del sodalizio in esame in tali illeciti traffici.²⁶

Risulta confermato, inoltre, il controllo del mercato della contraffazione audiovisiva da un ingente sequestro eseguito il 10 aprile 2014 unitamente a 16 provvedimenti cautelari nei confronti di esponenti di una associazione criminale che avvalendosi di una vasta rete di intermediari, costituita anche da persone giuridiche con sedi strategicamente dislocate in Paesi a fiscalità privilegiata, e in altri Paesi dell'UE ponevano in essere una serie di triangolazioni finanziarie fittizie secondo il noto schema delle c.d. "frodi carosello".

La attività illecita descritta, privilegiata dal sodalizio in esame, non incide sul controllo, comunque esercitato dal clan Mazzarella, sui tradizionali settori di interesse delle consorterie camorristiche, come la gestione delle "piazze di spaccio" e le estorsioni, in particolare, sono state accertate anche attività estorsive perpetrate ai danni di rivenditori all'ingrosso e al minuto di cd e dvd illecitamente riprodotti, costretti a versare mensilmente somme variabili dai 250 ai 2500 euro.²⁷

I comuni dell'area nord di Napoli

(Arzano – Afragola – Casoria – Crispano - Caivano – Cardito)

Come ampiamente rappresentato nelle precedenti relazioni, l'area nord dell'*hinterland* metropolitano, che comprende i comuni di **Arzano, Afragola, Casoria, Crispano, Caivano e Cardito**, è storicamente sottoposta all'egemonia criminale della consorteria camorristica denominata **clan Moccia**.

²⁶ Operazione "Via della Seta" o.c.c. nei confronti di 49 indagati eseguita il 17.01.2014.

²⁷ o.c.c. eseguita il 24.11.2014 nei confronti di Mazzarella Vincenzo cl. 1982 ed altri.



Ancora oggi, il sodalizio è ritenuto uno tra le organizzazioni camorristiche più pericolose e più pervasive sul territorio dell'*hinterland* napoletano che sfrutta la fedele e preziosa collaborazione di numerosi gruppi criminali “satellite”. Questi ultimi, sia per forza autonoma, sia avvalendosi dell'appartenenza al più potente clan Moccia, gestiscono le attività illecite nei comuni di riferimento. Nella sua attuale componente territoriale, il sodalizio camorristico soffre della lontananza ed apparente assenza dei suoi principali esponenti²⁸, che risultano domiciliati in Roma. A ciò si aggiunge che sono detenuti o in attesa di giudizio, gli storici referenti dei diversi gruppi criminali²⁹, che hanno specifica competenza sui comuni citati e che costituiscono l'ossatura della consorte,

I citati vuoti di potere hanno progressivamente determinato vari momenti di fibrillazione nell'organizzazione camorristica, sfociati in alterne conflittualità ed alleanze tra alcuni gruppi storici, rientranti sempre nell'orbita del clan Moccia, e in nuove formazioni criminali affidati, gioco forza, a figure di secondo piano prive della necessaria autorevolezza che, approfittando dell'attuale vuoto nella catena di comando, si propongono quali referenti di turno di alcune articolazioni territoriali, in alcuni casi in alleanza con esponenti di cartelli criminali in fase di dissolvimento tra cui, ad esempio, i c.d. “Scissionisti” - clan Amato–Pagano, la cui attuale evoluzione è stata oggetto di specifica trattazione nella parte che precede.

È in tale contesto che vanno inquadrati alcuni eventi omicidiari e atti intimidatori in danno di imprese di onoranze funebri che dal febbraio del 2014 hanno interessato i comuni di Afragola, Arzano, Crispano e Cardito.³⁰ E' apparso subito evidente che gli omicidi erano collegati alle dinamiche criminali e, se si vuole, di gestione degli affari illeciti che le vittime degli omicidi stavano curando per conto dell'associazione criminale denominata clan MOCCIA e delle sue molteplici articolazioni.

²⁸ Il riferimento è ad Anna MAZZA, vedova di MOCCIA Gennaro ed i figli Bruno, Antonio, Angelo, Luigi e Teresa, moglie di LAZZETTA Filippo.

²⁹ LAZZETTA Filippo, per tutto il territorio di interesse della famiglia MOCCIA; FAVELLA Francesco referente per il territorio di Afragola e Arzano; PUZIO Michele e CIMINI Domenico per Casoria; CENNAMO Antonio per Crispano; ANGELINO Giuseppe per Caivano.

³⁰ Il 17 febbraio 2014 venivano rinvenuti, all'interno di un'autovettura, data alle fiamme nel territorio di CAIVANO, i corpi appartenenti a MONTINO Vincenzo e SCARPA Ciro.

Poco tempo dopo, il 21 febbraio successivo, in Grumo Nevano, sempre all'interno di un autoveicolo incendiato, veniva scoperto il cadavere carbonizzato di AMBROSIO Aniello.

In data 8.3.2014 veniva ucciso in Afragola, nei pressi del rione popolare di via SALICELLE, CALIENDO Gennaro, soggetto pluripregiudicato che dal mese di aprile 2013 si trovava in regime di semilibertà dopo aver scontato una lunga detenzione per un omicidio preterintenzionale.

Il 3.3.2014 in Casandrino (dunque al confine con il comune di Afragola) veniva, poi, ucciso FORTE Stefano: considerando che il fratello di CALIENDO Gennaro, Massimo, nel 2000 era stato tratto in arresto per rapina aggravata unitamente a FORTE Catello, fratello di Stefano, l'episodio alimentava ulteriormente il sospetto che questi omicidi fossero collegati tra loro, attesa tra l'altro la comune provenienza territoriale dei fratelli CALIENDO –FORTE, tutti del Rione Salicelle.

Ed, ancora, in data 25 aprile u.s. nel comune di Cardito veniva consumato l'omicidio di LAVARONE Mattia, ucciso da numerosi colpi d'arma da fuoco; l'8.08.2014, all'interno del Parco verde di Caivano veniva ucciso Amaro Gennaro e il 14 ottobre, nel medesimo parco, veniva attinto da tre colpi di arma da fuoco Solimene Emilio.



E' noto che una delle più significative espressioni di controllo *mafioso* sul territorio è rappresentata dalla egemonizzazione dell'offerta di un determinato servizio vincendo ogni resistenza attraverso il patrimonio d'intimidazione che il clan è in grado di vantare.

Con specifico riferimento al clan Moccia, era già emerso, negli anni precedenti, un forte interesse per l'esercizio di servizi funebri a Casoria realizzato attraverso un regime monopolistico fondato sulla violenza e la sopraffazione di ogni concorrente.

Va ribadito che la posizione di illecito monopolio non può che determinare un'alterazione significativa nel mercato, poiché – come si è accertato nel corso in pregresse indagini - i cittadini di Casoria sono stati per anni costretti a corrispondere cifre spesso doppie o triple rispetto agli *standard* di mercato rilevati in altri comuni della provincia di Napoli o nel medesimo capoluogo per analoghi servizi di onoranze funebri.

Come già evidenziato, nei casi come quello segnalato, l'azione di contrasto non può che essere volta alla disarticolazione patrimoniale e finanziaria degli assetti proprietari nella titolarità di imprenditori intimamente legati a strategie camorristiche.

In tale contesto camorristico, nell'arco temporale tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, si è manifestata una violenta conflittualità per il controllo del traffico degli stupefacenti e delle estorsioni in Caivano, Afragola e Arzano tra soggetti di comprovata fede "mocciana" ed altri operanti in Caivano, Afragola e Crispano, in alleanza con elementi dell'ormai disciolto clan Amato – Pagano e l'emergente gruppo criminale denominato dei "Gallo - Bizzarro".

Le attività investigative che hanno portato all'esecuzione del decreto di fermo emesso nel luglio 2014 a carico di 20 soggetti tra i quali Luongo Nicola e Barbato Mariano, hanno evidenziato una specifica volontà espansionistica del sodalizio criminale dei "Bizzarro", del suo esponente, l'imprenditore Gallo Ciro, come causa degli omicidi verificatisi nell'area in esame durante l'anno e gli atti intimidatori commessi nei confronti di imprese di onoranze funebri operanti in Afragola e Casoria.

Tra i protagonisti delle attività di indagine sulla quale si fonda il citato provvedimento cautelare risultano le vittime dei recentissimi omicidi di cui si è fatto cenno (AMBROSIO Aniello, MONTINO Vincenzo, SCARPA Ciro (soggetti legati al clan CENNAMO di Crispano) ed inoltre CALIENDO Gennaro, FORTE Stefano e IAVARONE Mattia.

Va segnalato un dato che potrà verosimilmente influire sulle dinamiche criminali nella zona di interesse, il 10 luglio 2014 è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare Puzio Michele, quest'ultimo è ritenuto uno dei massimi esponenti della criminalità organizzata di Casoria, referente per la suddetta area del potente cartello camorristico riconducibile al clan Moccia.



Giugliano in Campania - Villaricca - Qualiano

La rilevanza delle aggregazioni camorristiche radicate nell'area nord-occidentale di Napoli, al confine con il territorio casertano ove, come è noto, opera storicamente il clan dei casalesi, richiede un autonomo approfondimento anche in ragione delle evoluzioni registrate nell'anno della presente relazione.

Il **clan Mallardo**, egemone nel territorio in esame, è noto per la sua peculiare ramificazione territoriale, esso, oltre ad essere suddiviso in plurime articolazioni (comunque facenti capo al medesimo vertice) nell'ambito dello specifico (ma esteso) territorio giuglianese, dispone di basi operative e logistiche anche a Napoli ed, in particolare, nei quartieri Vasto-Arenaccia, grazie ai rapporti di decennale alleanza criminale con l'omologa organizzazione capeggiata da Edoardo Contini.

L'organizzazione camorristica che fa capo ai Mallardo sfrutta, inoltre, analoghi rapporti di cooperazione sia con i clan di Villaricca e di Qualiano che con le cosche camorristiche che controllano i territori compresi nella provincia di Caserta ed, in particolare, con quelle riconducibili alla famiglia dei Bidognetti.

Tale sodalizio appare sempre più proiettato verso altre regioni italiane (soprattutto Lazio e Toscana), specie per finalità di reinvestimento dei profitti delle attività criminali e di quelle economiche esercitate tramite imprese fiduciarie.

Invero, tra i caratteri che ricorrono nelle indagini degli ultimi anni sulle attività del clan Mallardo, assume rilievo la stabile commistione tra alcuni dirigenti del clan (si pensi a Feliciano Mallardo o all'ultimo esponente di rilievo, Picardi Patrizio, arrestato il 26.07.2013) ed ampi settori dell'imprenditoria e della politica locale, che non sembrano in grado di saper avviare alcuna iniziativa volta alla realizzazione di un'efficace programmazione di interventi pubblici (nel settore urbanistico, in quello della difesa dell'ambiente, nell'ambito delle stesse politiche sociali di contenimento della disoccupazione), senza coinvolgere le varie *anime* del clan camorristico. Si tratta di un percorso logico seguito pure con riferimento a fattispecie che si riferiscono ad altre organizzazioni, come nel caso del clan Mallardo, di cui si sono già evidenziate le affinità strategiche che lo caratterizzano rispetto alle cosche della vicina provincia di Caserta.

L'influenza esercitata dalla camorra nel territorio giuglianese assume connotazioni diverse rispetto alle altre aggregazioni criminali, pur non rinunciando alle attività estorsive, spesso in danno di imprenditori edili, il clan Mallardo persegue l'obiettivo del controllo diretto delle attività imprenditoriali, favorite dalle collusioni con gli apparati burocratici locali. In proposito, va ricordato che è stato disposto lo scioglimento del Comune di Giugliano in Campania con D.P.R. del 24 aprile 2013, con la contestuale



nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'amministrazione locale.

Più recentemente, oltre all'acquisizione di ulteriori conferme sulla solidità dell'alleanza con il clan Contini, è stata accertata la progressiva estensione del clan Mallardo nell'ambito del territorio di Qualiano, approfittando della contemporanea disarticolazione dei clan *D'Alterio – Pianese* e *De Rosa*, storicamente egemoni in quell'area e l'ascesa di una specifica articolazione criminale facente capo a STRINO Giuseppe, soggetto comunque già inserito nell'organigramma camorristico del clan *Mallardo*.³¹

Le attività investigative svolte hanno posto in luce il ruolo di centralità assunto da Mallardo Giuseppe (cl. 1968), destinatario di una ordinanza cautelare eseguita il 20 novembre 2014. Quest'ultimo era solito utilizzare –tra l'altro- strutture societarie riferibili a terzi (alcune con sede a Cassino), realizzando truffe in danno di svariate compagnie assicuratrici, specie nel settore dell'assicurazione obbligatoria di autoveicoli, coordinando un gruppo criminale che riversava al clan camorristico una porzione dei propri profitti illeciti. La zona di Cassino era divenuta una base importante per perfezionare le condotte illecite già pianificate nel territorio napoletano.

Nel contesto criminale dell'area giuglianese si inserisce l'omicidio dell'imprenditore Basile Cesare, titolare del parco acquatico "Magic world" eseguito in Giugliano il 15.07.2014 con modalità palesemente camorristiche.

Area Vesuviana

(Somma Vesuviana – Sant'Anastasia – Ottaviano - San Giuseppe Vesuviano)

Anche quando l'analisi si sposta verso l'area vesuviana, è possibile registrare forme di controllo del territorio analoghe a quelle proprie dei clan camorristici maggiormente strutturati.

Al riguardo, sono particolarmente significativi gli esiti di una complessa indagine, che riguarda le attuali ramificazioni territoriali del clan Fabbrocino, in grado, nel corso degli anni, di mantenere solida la propria *leadership* nell'area territoriale ricompresa tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Ottaviano e zone limitrofe, muovendosi anche in proiezione extra-regionale.

La direzione del clan, sebbene formalmente sempre affidata al capo indiscusso Mario Fabbrocino (detenuto da alcuni anni), viene affidata di volta in volta ai suoi più fidati luogotenenti, già componenti della cerchia ristretta intorno alla quale si era strutturata l'organizzazione, tra certamente vanno inserite le figure di Biagio Bifulco e Domenico Cesarano.

La pratica estorsiva è costante e capillare anche se limitata alle attività di ingente valore economico, preferendo - per ragioni correlate all'esigenza di mantenere un ampio consenso in larghi strati della comunità- non imporre

³¹ Provvedimento cautelare eseguito in data 22 luglio 2014.



pretese estorsive ai piccoli commercianti o imprenditori. E' stato accertato che il sodalizio imponeva il pagamento di una tangente pari a circa il 30% a titolo di partecipazione su ogni importante affare illecito svolto nell'ambito del territorio, in altri casi, gli stessi appartenenti al clan si sono prestati ad effettuare direttamente attività di recupero crediti per conto di imprenditori disposti a pagare una tangente sul recupero pari anche al 50% del denaro recuperato.

Il clan Fabbrocino si distingue per la particolare coesione tra gli affiliati assicurata dalla capacità del sodalizio di assicurare costante assistenza economica a tutti gli associati e, soprattutto, ai detenuti e alle loro famiglie. Le disponibilità economiche del clan, costituite non solo dai proventi delle attività illecite, ma anche dai profitti derivanti dalla conduzione delle attività imprenditoriali intraprese e gestite dal sodalizio nell'ambito della strategia che ne permea il programma criminoso, contribuiscono a scongiurare il pericolo che si vengano a creare condizioni di difficoltà da cui possano trarre origine spinte centrifughe e consentono, per converso, di rafforzare il vincolo di omertà anche nei confronti dei consociati.

Anche in ragione di tali disponibilità, nessun aderente al clan Fabbrocino - a fronte dei seri colpi inflitti all'organizzazione e delle carcerazioni subite dai suoi massimi rappresentanti- ha mai intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia e tale circostanza è il segno di una compattezza che raramente è oggi riscontrabile nel panorama camorristico campano.

Si tratta di modalità ben note, proprie dei clan camorristici dell'area vesuviana e nolana, le quali lasciano intendere che –in questo caso- si sia in presenza di strutture associative di notevole spessore organizzativo, in grado, attraverso i vari esponenti che ne hanno la reggenza, di interloquire con il mondo dell'imprenditoria più attrezzata, esercitando il consolidato patrimonio d'intimidazione e di realizzare comunque un capillare controllo del territorio, coinvolgendo pienamente l'impresa locale. L'immutato potere criminale ed economico del sodalizio in esame è stato recentemente confermato dal coinvolgimento di esponenti dello stesso in una vicenda estorsiva che ha portato all'individuazione di un imprenditore al quale sono state sequestrate società operanti in Napoli e provincia nei settori immobiliare, finanziario, sportivo e turistico alberghiero, tutte con volume di affari di svariati milioni di euro. Il dato di rilievo è rappresentato dai rapporti economici e di cointeressenza con elementi di vertice dei principali sodalizi attivi nell'area vesuviana tra cui il clan Fabbrocino.³²

³² decreto di sequestro preventivo eseguito il 21 ottobre 2014 in Napoli e vari comuni della provincia per un valore stimato di 165 milioni di euro.



Area nolana

Dopo gli eccellenti arresti del 2009, nell'area nolana si è venuto a creare un "vuoto di potere criminale" e soprattutto la mancanza di una figura carismatica che raccogliesse l'eredità lasciata dal clan Russo (Russo Salvatore e Russo Pasquale) che per quasi un ventennio, ha controllato le attività illecite (estorsioni, controllo degli appalti pubblici, usura) nel comune di Nola affermando la sua influenza contrapponendosi ad altri gruppi locali.

Anche tale contesto è caratterizzato dalla particolare coesione interna tra gli affiliati e, dunque, dalla totale assenza di dissociazione o collaborazione con la giustizia che rende particolarmente difficile l'attività investigativa, anche in ragione del penetrante radicamento sul territorio.

La prosecuzione dell'attività estorsiva nei confronti di imprenditori locali è indicativa di una presenza camorristica che tenta di imporre la sua influenza conquistando spazi di potere nell'area in esame.

La scarcerazione di Russo Carmine (cl. 1962) il 21.09.2014 potrebbe incidere sulle attuali dinamiche criminali.

Area vesuviana-torrese

(Ercolano – Torre del Greco – Torre Annunziata)

L'area territoriale in esame è stata per lungo tempo teatro di feroci guerre tra clan locali, certamente tra le più lunghe e sanguinose nel panorama criminale partenopeo che ha visto per anni contrapposte le organizzazioni camorristiche che, a vicende alterne, si sono contese l'egemonia criminale sul territorio.

La ricostruzione complessiva delle vicende *torresi*, come emerge dai provvedimenti giudiziari, coinvolge l'intera struttura criminale operante nell'ultimo ventennio nella città di **Torre del Greco**: tre clan camorristici che si sono succeduti nel tempo, vessando commercianti ed imprenditori con attività estorsive "*a tappeto*" e gestendo il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e "*le piazze di spaccio*". Il **clan Falanga**, operante sul territorio di Torre del Greco fin dal 1989, aveva aggregato in un unico contesto elementi provenienti dalla città d'origine dei Falanga e pregiudicati locali, tra cui Gaetano Di Gioia.

Una prima scissione si registra proprio ad opera di quest'ultimo che approfittando dell'arresto del capo clan Falanga Giuseppe e di numerosi altri affiliati, nel novembre 2007 assunse il comando del clan, mutandone la stessa denominazione (**clan Di Gioia**).

Un'ulteriore scissione coincide con l'uccisione di Di Gioia Gaetano, freddato dai killer mentre si trovava in auto con il figlio Isidoro, scampato all'agguato. Un vero e proprio colpo di mano, ordito da elementi apicali del suo stesso clan, scontenti della gestione economica dell'organizzazione. Questi assumeranno il nome di "**scissionisti**".



Sugli accertati stabili collegamenti tra le citate consorterie torresi e gli Amato-Pagano di Secondigliano,³³ operativo nell'area nord di Napoli, hanno certamente inciso le mutevoli vicende che hanno coinvolto le aggregazioni camorristiche che operano nell'area nord di Napoli.

L'analisi delle dinamiche criminali sul territorio di **Ercolano** e **Torre del Greco** evidenzia un quadro di particolare allarme per la violenta contrapposizione, tuttora in atto, tra il clan Ascione-Papale, ancora estremamente forte e vitale e il clan Birra-Iacomino. In tale contesto si inseriscono decine di omicidi e agguati che si caratterizzano per la particolare spregiudicatezza degli esecutori.

Le strategie criminali nei contesti territoriali inizialmente si fondavano sull'alleanza tra il gruppo che faceva capo a Di Gioia Gaetano e la famiglia Papale di Ercolano, rafforzandosi ulteriormente dopo l'omicidio del Di Gioia, in una logica di spartizione degli affari illeciti sul territorio di Torre del Greco e in vista della contrapposizione con il gruppo dei c.d. "scissionisti" responsabili della morte del Di Gioia.³⁴

Le più recenti acquisizioni investigative hanno evidenziato inoltre l'apporto fornito al clan Birra-Iacomino, da esponenti del clan Lo Russo di Napoli e del clan Chierchia di Torre Annunziata, per l'esecuzione di azioni omicidiarie nei confronti di esponenti del clan Ascione-Papale, riconducibili al conflitto in atto.³⁵

Una delle principali fonti di illecito profitto dei clan camorristici *torresi*, è la pratica dell'usura realizzata in via continuativa ed in forma organizzata. Il tasso applicato è stato accertato nel 5% mensile pari al 60% annuo con il ricorso all'intimidazione mafiosa, attraverso espliciti riferimenti all'appartenenza al clan Ascione-Papale, per il puntuale recupero dei ratei di interesse. Nel complesso sistema di riciclaggio dei proventi illeciti erano coinvolti imprenditori che provvedevano all'incasso o al versamento degli assegni – spesso in bianco o senza indicazione del beneficiario, emessi dalle vittime dell'usura su conti correnti propri o di familiari o delle società da loro gestite.

Ma il settore illecito di elezione dei clan *torresi* è tuttora il traffico di sostanze stupefacenti, assicurando le forniture di consistenti quantitativi di droga grazie ai contatti e rapporti di affari con soggetti che operano in Spagna e – come

³³ Proprio costoro rifornivano costantemente di marijuana le piazze di spaccio di Torre del Greco.

³⁴ Il 10 febbraio 2014 è stata eseguita una o.c.c. dalla quale emergono elementi di conferma dell'alleanza tra i due gruppi criminali e diversi episodi riguardanti le armi che il clan Papale metteva a disposizione dei sodali per commettere azioni di fuoco e contrapporsi al nuovo gruppo criminale.

³⁵ Il 27.11.2014 è stato eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di esponenti delle citate aggregazioni camorristiche ai quali è stata contestata la partecipazione all'omicidio di Papale Antonio eseguito in Ercolano il 10.02.2007.



emerso nell'indagine conclusa il 3 giugno 2014 con l'esecuzione di quindici ordinanza cautelari, nelle isole Canarie.³⁶

L'esistenza di stabili collegamenti esteri per il traffico di stupefacenti è ulteriormente confermato dall'arresto di Suarino Raffaele, organico al clan Ascione-Papale con il ruolo di contabile, catturato l'11 giugno 2014 a Fuengirola nella Spagna meridionale.

La straordinaria pressione investigativa e giudiziaria unitamente al contributo dichiarativo di nuovi collaboratori di giustizia, provenienti da entrambe le fazioni in conflitto, hanno parzialmente interrotto la lunga scia di sangue degli anni precedenti anche se non può dirsi ancora raggiunto un assetto stabile e definitivo.

Anche nella vicina **Torre Annunziata**, storica roccaforte della famiglia Gionta, si registrano sommovimenti nell'ambito degli equilibri camorristici, specie in ragione dell'ascesa dei Gallo-Cavalieri, anch'essi impegnati nell'esercizio delle estorsioni.

La vocazione criminale oplontina, proiettata verso il traffico di stupefacenti, non viene smentita dalle attuali strutture camorristiche presenti sul territorio, che si contendono l'egemonia criminale con il clan Gionta. Infatti, anche i Gallo sono fortemente implicati nel traffico internazionale di stupefacenti e nella diretta gestione delle cd. piazze di spaccio, andando così a porsi come sostanziale alternativa criminale ai Gionta, in un mercato particolarmente attivo a sud dell'area metropolitana. I provvedimenti cautelari eseguiti nell'anno in corso, oltre a confermare i canali di approvvigionamento, soprattutto in Spagna, hanno altresì evidenziato alleanze e collegamenti del clan Gallo-Cavalieri con altre analoghe organizzazioni operanti in diversi territori, finalizzate all'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Nonostante i reiterati provvedimenti repressivi che hanno colpito il clan Gionta, risulta che tale gruppo criminale, a partire dal maggio 2007, è pienamente operativo e dedito ad una serie di attività illecite, che rappresentano la coerente espressione del proprio programma criminale.

Il patto federativo che attualmente lega il clan Gionta con la famiglia Chierchia, oltre ad investire la gestione dei traffici illeciti, è funzionale al contrasto armato con l'organizzazione rivale e segnatamente, con il gruppo dei Gallo-Cavalieri per il controllo delle attività lecite ed illecite nelle zone di Torre Annunziata e comuni limitrofi.

³⁶ P.P. 2984/12 R.G.N.R. le indagini hanno consentito di individuare un canale di approvvigionamento di sostanza stupefacente del tipo marijuana gestito da soggetti calabresi e romani che con la collaborazione della criminalità torrese riuscivano a far giungere a Torre del Greco considerevoli quantitativi di droga.



Va segnalato che alla *leadership* “storica” ed indiscussa di GIONTA Valentino e di suo figlio Aldo, si agitano e si scontrano ambizioni personali causa di critiche e malumori, se non di veri e propri aperti contrasti interni. Il recente provvedimento di fermo emesso dalla Procura distrettuale di Napoli il 5 giugno 2014 ha posto in evidenza un allarmante rete di comunicazione tra i vertici del sodalizio detenuti e gli affiliati in libertà attraverso il ruolo di intermediazione svolto da Gionta Teresa, figlia di Gionta Valentino e moglie di Carpentieri Giuseppe, anch’egli detenuto, esponente di massimo rilievo nell’ambito del sodalizio.

La recente cattura, il 27 novembre 2014, di Gionta Valentino, figlio di Aldo, destinatario del citato provvedimento restrittivo, è destinata ad incidere sugli equilibri interni al sodalizio.

Rileva, in tale quadro, il ruolo strategico assegnato a Donnarumma Francesca (sorella di Donnarumma Gemma ed Antonietta) e alla figlia Paduano Anna di custodi della “cassa del clan” al fine di provvedere al sostentamento degli affiliati in stato di detenzione.

Ancora una volta si conferma l’essenzialità dell’applicazione del regime differenziato previsto dall’art. 41 bis ord. pen. come strumento di contrasto alla tenace volontà dei detenuti di continuare a partecipare attivamente alla vita della cosca formulando, attraverso i colloqui - o addirittura attraverso pizzini o altri stratagemmi simili - ordini, direttive e richieste, sollecitazioni o lamentele ai propri “compagni” in libertà.³⁷

Proprio le risultanze delle citate recenti indagini hanno dimostrato che il clan GIONTA è tuttora fortemente radicato sul territorio di Torre Annunziata dove esercita una costante pressione estorsiva ai danni degli imprenditori e dei commercianti locali e dove organizza stabilmente traffici di sostanze stupefacenti destinate ad alimentare le innumerevoli piazze di spaccio attive nella città oplontina.

2.3.2 Avellino

(Baiano – Quindici – Vallo di Lauro)

L’equilibrio criminale dell’avellinese, ove è storicamente radicata l’organizzazione camorristica che fa capo alla famiglia Cava che - dopo un sanguinosissimo scontro con l’opposto sodalizio riconducibile alla famiglia Graziano- ha esteso la propria influenza criminale verso l’agro nolano e parte significativa della provincia di Salerno, proiettandosi pure –sotto l’aspetto delle cointeressenze economiche- in altre province italiane ed all’estero, è

³⁷ Nel corso dell’attività investigativa è emerso che lo strumento utilizzato dal clan Gionta, per trasmettere comunicazioni “cifrate” ai propri affiliati detenuti, era rappresentato da serie di numeri e sigle appuntati sulle targhette di capi di vestiario, all’interno di calzature destinate ad essere introdotte in carcere a beneficio dei predetti detenuti.

stato scosso da alcuni eventi omicidiari (due omicidi e un tentato omicidio) che avranno ripercussioni sugli attuali assetti criminali.

L'omicidio di Miele Fortunato è avvenuto nel centro di Baiano il 31/7/13 con chiare modalità camorristiche; quello di Basile Francesco, titolare dell'impresa di costruzioni "Ing. Francesco BASILE s.r.l." è stato eseguito con le medesime modalità il 22.11.2013 in Sperone. L'agguato commesso ai danni di Maffettone Giulio, esponente di spicco del clan Cava, è stato eseguito il 24/9/14 in Pago del Vallo di Lauro.

I tratti differenziali tra i due omicidi riguardano le vittime, il primo (Miele Fortunato) ritenuto vicino al clan Cava, uno dei referenti del sodalizio presenti nel mandamento baianese, il secondo (Basile Francesco), almeno apparentemente, estraneo alla criminalità organizzata e mai coinvolto in vicende giudiziarie in cui sia stato vittima di azioni minatorie o danneggiamenti personali con riferimento ai numerosi cantieri gestiti dalle sue imprese.

Gli accertati rapporti commerciali (l'impresa di Basile Francesco si riforniva di materiale edile (in particolare piastrelle) dalla ditta di Miele Fortunato) e le frequentazione tra le vittime rendono altamente probabile un collegamento tra i due delitti.

La recente scarcerazione di esponenti di rilievo dei due gruppi criminali, Cava e Graziano, potrebbe aver determinato una ripresa della faida, ovvero, considerata la vicinanza di Miele e Maffettone Giulio al clan Cava, potrebbero essere inquadrati in un contrasto interno allo stesso.

Il contributo dichiarativo acquisito grazie ad una recente scelta collaborativa da parte di un esponente del clan Cava, ha fatto luce su mandanti ed esecutori del tentato omicidio di Graziano Felice (all'epoca capo dell'omonimo sodalizio poi divenuto collaboratore di giustizia).³⁸

Sempre riconducibile alla feroce faida tra i due gruppi criminali è la c.d. strage di Scisciano che risale agli anni '90 nella quale furono uccisi Graziano Vincenzo, Graziano Eugenio e Santaniello Gaetano. Le ulteriori acquisizioni investigative hanno consentito di eseguire il 30 ottobre 2013 una ordinanza cautelare nei confronti di Cava Biagio mandante degli omicidi unitamente a Fabbrocino Mario, già condannato all'ergastolo per gli stessi fatti.

In conclusione, l'analisi complessiva delle manifestazioni del fenomeno camorristico sul territorio dell'area metropolitana e della provincia di Napoli, evidenzia un quadro in parte eterogeneo, a gruppi criminali ben strutturati e consolidati su determinati territori si affiancano aggregazioni caratterizzate da frequenti mutamenti, nella composizione, nelle alleanze e nelle contrapposizioni, espressione della frammentazione e della fluidità del contesto criminale ove operano.

³⁸ o.c.c. eseguita il 30 luglio 2014 nei confronti di Cava Biagio e Giugliano Giuseppe.



Pur nella diversità segnalata, un dato comune è rappresentato da alcuni comuni settori di interesse come il narcotraffico e il controllo del territorio attraverso le attività estorsive, ai quali, per i sodalizi più evoluti si affiancano altri interessi criminali che richiedono strutture, capacità e competenze di più elevato livello.

L'azione incisiva della Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha riguardato il fenomeno camorristico nel suo complesso con l'obiettivo primario di contenere gli effetti di uno stato generale di fibrillazione che ha interessato diverse aree del territorio.

2.3.3 Caserta e Benevento

Prima di procedere all'analisi del materiale investigativo e processuale raccolto dalla DDA partenopea nel corso dell'ultimo anno e, quindi, a delineare l'attuale consistenza del fenomeno camorristico nelle aree di **Caserta e Benevento**, giova, sinteticamente, ricostruire non solo, sulla base di quali elementi può ritenersi circostanza giudiziariamente accertata, l'esistenza del clan casalese ma soprattutto quale sia stata l'operatività, la struttura e la natura degli interessi di tale organizzazione che, senza ombra di dubbio, è stata (ed è) la principale organizzazione camorrista, presente su tale territorio negli ultimi 25 anni.

Il Clan casalese, infatti, se, da un punto di vista militare, appare, attualmente, meno aggressivo e compatto di un tempo, rimane tuttavia, da un punto di vista economico e della sua struttura (capillarmente diffusa su di una intera - ed estesa - provincia) come uno fra i sodalizi più stabili, radicati e potenti della Campania, così come viene evidenziato da decine di sentenze definitive, sentenze soggette a gravame e misure cautelari. In proposito, una pur sintetica descrizione del fenomeno, non può prescindere dall'analisi di tre procedimenti (e delle relative sentenze) da considerarsi pietre miliari nella ricostruzione storica complessiva della vita dell'organizzazione, che consentono, oggi, conoscendo il passato di ricostruire e comprendere il presente.

Per prima in ordine di tempo, viene in rilievo il procedimento e quindi la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29.04.86 a carico di Alessandri + 200, parliamo della cd sentenza Bardellino. Si tratta della prima sentenza nella quale veniva ricostruito compiutamente l'organigramma del clan, fino, circa, alla metà degli anni 80', epoca nella quale il sodalizio ruotava unito e compatto intorno alla figura carismatica di Antonio Bardellino, articolandosi, poi, sul territorio sottoposto al proprio controllo, in una serie di zone rette da un uomo (a sua volta in posizione di comando rispetto ad altri affiliati) che godeva della fiducia del capo e/o dei capi (di cui diveniva terminale e referente nelle varie realtà locali) nella quale riscuoteva estorsioni, faceva affari di vario genere ed esercitava il potere militare. Il



tutto, naturalmente, sotto il controllo della “cupola” dell’organizzazione. Antonio Bardellino, in particolare, unitamente a Mario Iovine, aveva creato una organizzazione che, in contrapposizione alla N.C.O. di Raffaele Cutolo (che veniva, sostanzialmente, annichilita nel corso degli anni 80’), aveva inaugurato la nuova era della camorra imprenditrice, cioè dell’organizzazione criminale che non si occupava soltanto di affari criminali ma, attraverso questi, soprattutto di affari apparentemente leciti (appalti pubblici, edilizia, commercio, ecc.) acquisiti con gli enormi proventi delle attività delittuose e con modalità mafiose e cioè in sostanza attraverso l’intimidazione, la violenza e la minaccia. La sfera d’influenza dell’organizzazione, che aveva il suo epicentro nell’agro aversano e in tutto il casertano, si estendeva fino alla provincia di Napoli a sud, a quella di Latina a Nord, a quelle di Benevento e Avellino ad est. Nella sentenza in esame, fra gli altri, risultavano condannati, in quanto partecipi del sodalizio, Antonio Bardellino, Mario Iovine, Francesco Bidognetti, Maurizio Capoluongo, Giuseppe De Falco, Diana Raffaele, Domenico Iovine, Francesco Schiavone “Sandokan”, suo cugino Francesco Schiavone “Cicciariello”, l’altro cugino Carmine Schiavone (divenuto, poi, il primo, in ordine di tempo, collaboratore di giustizia dell’area Casertana), Vincenzo Zagaria, Michele Zagaria, Venosa Luigi.

Già in questo procedimento si delineavano, dunque, sia pure *in nuce*, i caratteri fondamentali del sodalizio, rimasti immutati nel tempo per almeno 20 anni, vale a dire due: 1) la struttura piramidale dell’organizzazione con al vertice un capo da tutti riconosciuto ed una sorta di “cupola” che prendeva le principali decisioni strategiche da un punto di vista criminale; 2) la particolare propensione al controllo di interi comparti economici e la collusione con la politica. Sul punto basterà dire che il fratello di Antonio Bardellino, Ernesto, era sindaco di S.Cipriano d’Aversa ed importante esponente a livello provinciale del Partito Socialista Italiano.

Seppure quasi venti anni dopo, il processo Spartacus 1 e, quindi, la sentenza a carico di Abbate + 129 si saldava perfettamente con la sentenza Bardellino, in quanto analizzava, in modo molto più approfondito, l’attività dello stesso sodalizio in un periodo storico immediatamente successivo. Si tratta di un provvedimento giudiziario di fondamentale importanza per comprendere il fenomeno camorristico in questione. La sentenza - che veniva emessa dalla 2^a Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere il 15.09.2005 ricostruiva, in oltre tremila pagine di motivazione, circa un quindicennio di storia criminale Casertana (anni 1982/1996) passando in rassegna i principali fatti di sangue accaduti in quel territorio. La sua rilevanza - oltre che per l’intrinseca gravità dei fatti oggetto del procedimento, per la straordinaria entità delle condanne irrogate (circa 70 ergastoli e oltre 900 anni di detenzione), per lo spessore criminale dei protagonisti delle vicende (praticamente tutti i capi dell’organizzazione, molti dei quali già condannati per 416 bis C.P. nel



procedimento “*Bardellino*”) - è data dalla circostanza che, l’analisi giudiziaria dei singoli fatti omicidiari “topici” e “strategici” ha potuto essere davvero esaustiva, in quanto collegata e connessa con gli interessi economico/imprenditoriali del sodalizio. Di conseguenza, in quel contesto, si procedeva, parallelamente ed unitariamente, per un verso, all’analisi dei fatti che interessavano il fronte militare dell’organizzazione con l’accertamento delle responsabilità e delle dinamiche dei reati di sangue più gravi che avevano caratterizzato le principali guerre di camorra e, per altro verso, sul fronte degli interessi economici e sostanziali che facevano da sfondo a quelle guerre, all’accertamento delle responsabilità per partecipazione ad associazione mafiosa della cd. ala imprenditoriale del clan (non a caso la sentenza disponeva la confisca di compendi immobiliari ed imprenditoriali di straordinario valore). In particolare, per estrema sintesi quanto alla evoluzione della struttura del sodalizio nel corso del tempo veniva accertato:

- che fino al 1988 il clan – che si configurava come una federazione di gruppi camorristici, ciascuno con competenza esclusiva su una propria zona e con un proprio capo-zona – era guidato, a livello centrale, da Antonio Bardellino e Mario Iovine ed aveva come propria zona di influenza, l’intera provincia di Caserta e, con le peculiarità che saranno viste, il basso Lazio ove risultavano effettuati anche investimenti cospicui dell’organizzazione;
- che il sodalizio, unitamente ai clan Nuvoletta, Alfieri, Mallardo ed altre organizzazioni minori, faceva parte della più vasta alleanza denominata “*Nuova Famiglia*” che si contrapponeva alla N.C.O. di Raffaele Cutolo;
- che Antonio Bardellino, spesso lontano dalla Campania, aveva come propri uomini di fiducia i nipoti Paride ed Antonio Salzillo e il plenipotenziario Luigi Basile detto “*il marsigliese*”;
- che fino a quell’epoca i “*colonnelli*”, coloro che si collocavano, nella gerarchia del sodalizio, subito dopo i capi e i loro fiduciari, erano: Francesco Schiavone “*Sandokan*”, Vincenzo De Falco “*il Fuggiasco*”, Francesco Bidognetti “*Cicciotto di Mezzanotte*”. Immediatamente, in via gerarchica, sottoposti a questi, e a loro strettamente legati vi erano: Michele Zagaria (protagonista delle attuali vicende, essendo, peraltro, il capo rimasto per più tempo in libertà e cioè fino al 7.12.2011, data del suo arresto avvenuto dopo oltre 16 anni di latitanza), Francesco Schiavone “*Cicciariello*”, Giuseppe Caterino e Raffaele Diana (come si vede nomi che già comparivano nella sentenza del 1986 “*Alessandri*”). Ancora al di sotto tutti i capi-zona (ciascuno dei quali aveva diversa importanza e rilevanza, ad esempio: Augusto La Torre, che dominava a Mondragone, aveva una più spiccata autonomia, Beneduce Alberto, a Baia Domitia, aveva un rapporto privilegiato e di fraterna amicizia con i vertici del clan, Vincenzo Zagaria controllava la zona più ricca della provincia, l’agro



- aversano, ecc.) e, infine, le centinaia di affiliati;
- che nel 1988 quelli che abbiamo indicato come “*colonnelli*”, insieme a Mario Iovine, traendo spunto da una specifica vicenda (l’assassinio del fratello dello Iovine, avallato da Antonio Bardellino) ma, sostanzialmente, per una questione di potere all’interno del sodalizio, eliminavano lo stesso Bardellino uccidendolo in Brasile mentre, contestualmente, a Casal di Principe, strangolavano il nipote e plenipotenziario di quest’ultimo, Paride Salzillo;
 - che, di conseguenza, nel secondo semestre del 1988, si determinava una scissione interna al sodalizio che vedeva contrapposti, da una parte la famiglia Bardellino – ciò che ne rimaneva - e i suoi fedelissimi, e, dall’altra, tutto il resto dell’organizzazione. Nel giro di pochi mesi i bardelliniani avevano la peggio con la conseguenza che: a) la famiglia Bardellino si ritirava, in una sorta di esilio, a Formia, luogo nel quale, peraltro, come si è detto, risultavano giudiziariamente accertati numerosi investimenti del clan (fra cui appartamenti, il più importante locale notturno, il “7 up”, ecc); b) il nuovo gruppo dirigente (che, essendo composto esclusivamente da capi di Casal di Principe – Bardellino era di San Cipriano d’Aversa - possiamo indicare come quello fondatore del clan dei “*casalesi*”) – che assorbiva per intero la struttura ramificata sul territorio del clan Bardellino - era, quindi, costituito dal vecchio Mario Iovine (che tuttavia, per un verso era meno presente sul territorio in quanto spesso soggiornava all’estero, e, per altro verso, non disponeva di una proprio gruppo di fuoco) e, soprattutto, da Vincenzo De Falco, Francesco Bidognetti e Francesco Schiavone “*Sandokan*”;
 - che questo quadrumvirato rimaneva al potere fino al Gennaio/Marzo 1991, e cioè fino alla eliminazione del De Falco, voluta, sempre per questioni di potere interno, dal resto del “*gruppo dirigente*” e al successivo e concatenato omicidio di Mario Iovine avvenuto a Cascais (Portogallo) per risposta ad opera dei fedelissimi del De Falco;
 - che, infine, subito dopo, e per gli anni a seguire, il potere, all’interno del clan casalese, rimaneva saldamente nelle mani delle famiglie Schiavone e Bidognetti (che mantenevano il controllo sull’intera struttura criminale ereditata da Bardellino). La prima aveva al suo vertice il citato Francesco Schiavone “*Sandokan*” e, sotto di lui, suo fratello Schiavone Walter “*Walterino*”, suo cugino Francesco Schiavone “*Cicciariello*”, Caterino Giuseppe “*Peppinotto*”, Raffaele Diana “*Rafilotto*”, Panaro Sebastiano, e, in posizione preminente, i capi-zona Dario De Simone e Vincenzo Zagaria. La seconda aveva a capo il citato Francesco Bidognetti e, a seguire, Bidognetti Domenico, Zagaria Michele e Diana Luigi. Quanto alle varie guerre, interne ed esterne, in cui il clan era coinvolto, veniva accertato:



- che, nel corso degli anni 80', il clan Bardellino/casalese era stato il braccio armato più temibile della Nuova Famiglia nella guerra contro i cutoliani che si concluse con la disfatta della N.C.O; che, di seguito, all'interno della N.F., intorno alla metà degli anni 80', si determinò la scissione e la guerra fra Bardellino/casalesi, Alfieri e i loro alleati da una parte e i Nuvoletta e i loro alleati dall'altra. Anche in questo caso furono i casalesi a prevalere; che nel 1988, come si è già sopra accennato, uccisi Antonio Bardellino e Paride Salzillo, si aprì il conflitto fra i fedelissimi della famiglia Bardellino e il clan casalese che, in pochi mesi si concluse con la disfatta dei bardelliniani nel quale vennero definitivamente cancellate le velleità di rivincita dei Bardellino; che, terminata la guerra ai Bardellino, agli inizi del 1991 iniziava quella contro i De Falco e i loro alleati (clan Quadrano/Caterino e Venosa di San Cipriano d'Aversa, La Torre di Mondragone, Esposito di Sessa Aurunca) i cui episodi più rilevanti erano costituiti dagli omicidi di Vincenzo e Giuseppe De Falco. Nel periodo 1991/95, con la morte dei predetti e di altri affiliati a quei gruppi, gli arresti di Nunzio De Falco, Luigi Venosa, Giuseppe Quadrano, Caterino Sebastiano, la partita si chiudeva con la definitiva vittoria dei casalesi di Schiavone/Bidognetti e, circa uno o due anni dopo, con una sorta di armistizio – a metà fra una nuova alleanza e una mera non belligeranza – fra i casalesi e i La Torre/Esposito (che si avvicinavano molto ai Bidognetti e meno agli Schiavone).

Quanto, infine, alla struttura economica e agli interessi imprenditoriali del sodalizio, emergeva:

- che, l'organizzazione, a livello centrale, aveva istituito una “cassa comune” all'interno della quale confluivano tutti i proventi dell'organizzazione, raccolti sia dalla “cupola”, e cioè direttamente dai capi, sia a livello periferico da ciascuno dei capi-zona (il dato è di assoluto rilievo anche nel presente procedimento che fonda gran parte del suo substrato probatorio proprio sulla gestione della cassa comune del clan);
- che, in particolare, mensilmente, ciascuno dei capi e dei capi-zona, materialmente si portava a Casal di Principe dove consegnava al cassiere il denaro, i titoli di credito, ed i cd “conti” e cioè il prospetto della provenienza di ciascuna entrata. Sulla base di tali conteggi e di tali entrate parziali veniva redatta una sorta di contabilità generale del sodalizio; che le somme entrate nella cassa comune, mensilmente, venivano ripartite fra i vari capi e capi-zona affinché pagassero gli stipendi agli affiliati che da loro dipendevano direttamente. Le restanti somme venivano utilizzate per sostenere spese legali, spese per armi e le altre spese di interesse comune; che se, come si è già accennato, l'estorsione su tutte le attività imprenditoriali (commerciali, edili, industriali) costituiva parte cospicua delle attività criminali del sodalizio e tuttavia la gestione in prima



persona, da parte di fiduciari dell'organizzazione, di attività economiche e la gestione monopolistica di alcuni settori – e, quindi, l'imposizione di forniture, prezzi, prodotti, mano d'opera, ecc. – rappresentavano uno dei tratti distintivi dell'organizzazione casalese. Fra gli altri venivano condannati, per la partecipazione al sodalizio (contestazione che copre un arco temporale che parte dal 1986 ed arriva al 1996): Antonio Iovine, Francesco Schiavone di Nicola "Sandokan", Michele Zagaria, Bidognetti Francesco, Venosa Luigi.

In sostanza si delineava una organizzazione assai più vicina e più simile, da un punto di vista criminologico, a "*Cosa Nostra*" siciliana, che a molte delle organizzazioni camorriste operanti nelle altre province campane (caratterizzate da strutture di tipo "*gangsteristico*", e, quindi, strutturalmente più "*fluide*" e dedite ad attività più marcatamente criminali).

In coincidenza con l'inizio del procedimento Spartacus prendeva corpo una vicenda di particolare rilievo, nel complessivo sviluppo della storia del clan dei casalesi, vale a dire quella relativa alla scissione interna creatasi nella famiglia Bidognetti. Tale frattura, che generava una sanguinosissima guerra intestina, infatti non solo, come è ovvio, mutava la consistenza strutturale e numerica della famiglia Bidognetti, ma stravolgeva la stessa geografia criminale del clan casalese di cui la predetta famiglia era fra quelle egemoni. In particolare succedeva che gli "*scissionisti*" (capeggiati da Cantiello Salvatore e Diana Luigi) che mal sopportavano di essere relegati in posizione subordinata rispetto ai congiunti di Bidognetti Francesco rimasti liberi (ed in particolare i figli Aniello e Raffaele ed il cugino Domenico Bidognetti) abbandonavano la famiglia di origine e si schieravano con la famiglia Schiavone alla quale diventavano organici. In tale contesto, quello che il tempo ha dimostrato essere il più astuto dei capi casalesi, Michele Zagaria (rimasto a dominare la scena fino al 2011), si "*sfilava*" dal gruppo bidognettiano, si avvicinava alla più potente famiglia degli Schiavone (da cui manteneva però una marcata autonomia) senza però prendere parte allo scontro cruento in atto. Ne seguivano, nel lungo arco di circa 8/9, fra il 1997 ed il 2004/2005 circa, decine e decine di morti che insanguinavano l'intero agro aversano.

Infine ultima pietra miliare nella ricostruzione degli sviluppi del clan dei CASALESI è sicuramente costituita dagli esiti delle indagini preliminari svolte nell'ambito del p.p. nr. 22138/05 21 (Spartacus 3) sfociato nell'adozione di misura cautelare a carico di AMMUTINATO più 132 emessa dal GIP di Napoli ed eseguita il 30.09.2008. tale misura veniva pienamente confermata in sede di riesame e ancora di seguito, il costruito accusatorio trovava ampia conferma nella sentenza di condanna a carico di oltre 50 affiliati che avevano richiesto il rito abbreviato allo stato confermata in Appello e Cassazione. Il rilievo di questa indagine non è solo nei numeri degli



indagati e nel loro spessore criminale ma anche nella qualità delle prove acquisite, prove documentali che consentivano di ricostruire interamente in epoca che può cristallizzarsi intorno al 2005/2006, l'organigramma di quella che era ed è la più potente componente del clan dei CASALESI vale a dire quella facente capo alla famiglia SCHIAVONE e di dimostrare, documentalmente, un fatto nuovo avvenuto nel clan: la separazione anche organizzativa della famiglia Bidognetti da quella, oramai egemone degli Schiavone e la separazione del gruppo Zagaria sia dai Bidognetti che dagli Schiavone. Il procedimento, infatti, nasceva dal rinvenimento di materiale cartaceo ed informatico di eccezionale rilievo presso l'affiliato e "contabile" del clan Vincenzo Schiavone che nel dettaglio ricostruiva non solo entrate ed uscite del gruppo ma anche l'intero organigramma del clan con tanto di stipendi, organigramma che non contemplava più né i Bidognetti, né gli Zagaria. Sulla base di tale materiale venivano sviluppate ulteriori indagini che consentivano di ottenere una aggiornata visione di molte delle attività e della struttura del clan dei casalesi ed in particolare della fazione facente capo alle famiglie Schiavone/Iovine. Tale documentazione risultava essere in piena armonia con le evidenze probatorie fino ad ora esaminate, e, in particolare, con le risultanze delle sentenze definitive e non definitive e delle indagini preliminari fino ad ora esposte. Venendo alla suddivisione per argomento della documentazione in questione, un primo capitolo era costituito da documenti e mail trovate memorizzate all'interno del computer, che riguardano funzionamento quotidiano dell'organizzazione visto dal suo interno. Tali missive costituivano, al contempo, un'agenda dei vari contatti, collegamenti e incontri tra i vari esponenti del sodalizio ovvero tra costoro e componenti di gruppi alleati. Un secondo capitolo era costituito dagli appunti in forma cartacea e dalle missive a Panaro Nicola, memorizzate nel computer, che riflettono quella che è l'attività principale del clan dei casalesi, vale a dire quella estorsiva. Ultimo, ma non ultimo capitolo per rilevanza processuale, era costituito dalla documentazione che riguardava la suddivisione in vari gruppi dei diversi affiliati a seconda delle zone in cui ciascuno operava. In sostanza si tratta di 3 diversi documenti cartacei (di tali dati non vi è traccia invece nel computer dello Schiavone Vincenzo) che costituiscono una vera e propria mappa dei componenti della famiglia Schiavone e dei suoi alleati sanciprianesi (facenti capo a Iovine Antonio detto "o ninno" e Caterino Giuseppe detto "Peppinotto tre bastoni") con tanto di indicazione dello stipendio percepito da ciascuno. Significativo un dato numerico complessivo che emerge dalla lettura dei conteggi effettuati da Schiavone Vincenzo di Luigi: la sola famiglia Schiavone mensilmente erogava stipendi per circa 300.000 euro. Quando si parla di camorra imprenditrice, quindi, si fa un riferimento che descrive per difetto il fenomeno: nessuno degli imprenditori della provincia di Caserta nel 2005 erogava stipendi mensili ai loro dipendenti



per tale entità complessiva.

In questa sia pure sintetica, ma si spera completa, ricostruzione storica del clan dei casalesi, non può mancare un riferimento alla breve, ma dolorosissima (in termini di sangue versato) parentesi “*Setoliana*”. Ci si riferisce al periodo in cui (dalla primavera 2008 al gennaio 2009) Giuseppe Setola, killer del clan Bidognetti, già condannato, sia pure non definitivamente, all’ergastolo a seguito di un provvedimento di applicazione degli AADD, si diede alla latitanza e divenne, di fatto, in quel breve periodo, l’esponente di vertice più temuto del clan dei casalesi che, terrorizzando l’intera provincia di Caserta, con stragi, omicidi, estorsioni a tappeto, in un momento in cui tutti i capi storici del clan erano detenuti (ad eccezione di Michele Zagaria), riaffermò l’egemonia del sodalizio e catalizzò l’attenzione di tutte le FFOO e della Magistratura inquirente. Sia Setola che tutti suoi sodali, grazie ad una straordinaria opera repressiva, nel giro di un biennio, sono stati assicurati alla Giustizia e dunque, nell’attuale panorama criminale casertano non vi è più traccia.

Tanto premesso e tenuto conto che dopo il procedimento Spartacus 3 di cui si è detto sopra, nell’ordine, venivano tratti in arresto, il predetto Setola nel 2009, Nicola Schiavone, figlio di Francesco Sandokan che aveva assunto la guida dalle sua potente famiglia di origine e Iovine Antonio nel 2010, infine Michele Zagaria nel 2011, può comprendersi come l’attuale struttura di vertice del sodalizio, quella per così dire “storica”, sia, oramai, venuta meno.

Se a ciò si aggiunge che nel corso del tempo sono stati assicurati alla Giustizia - grazie ad uno straordinario sforzo investigativo che ha determinato e, quindi, si è anche giovato di numerose qualificate collaborazioni, a partire da quelle, sul fronte Schiavoniano, di Antonio Iovine e Venosa Salvatore, su quello Bidognettiano dello stesso Domenico Bidognetti e di Emilio Di Caterino, e, infine, su quello del gruppo Zagaria, di Caterino Massimiliano e Pellegrino Attilio – non solo numerosissimi affiliati, ma, anche, buona parte dello stato maggiore casalese (Caterino Giuseppe, Giuseppe Diana, Mercurio Guido, Zagaria Pasquale e tanti altri) si comprende come oggi la situazione criminale casertana e lo stesso assetto del clan dominante siano profondamente mutati. Il che, per evitare ogni equivoco, non significa né che il clan non esista più – anzi lo stesso, come di qui a poco rileveremo, è sempre vitale – né che su questo fronte si è esaurita la *mission* della DDA napoletana, che, invece, deve continuare l’attività di contrasto al sodalizio e alla sua capacità di condizionamento, per altre vie, puntando nuovi obbiettivi all’interno di quel contesto, come, del resto sta già facendo.

Certo, a fronte di una ancora diffusa cultura dell’omertà e della connivenza, le condizioni, la reattività della società civile verso il fenomeno, comunque, sono cambiate. E in meglio.



Oggi – a differenza di 10 o 20 anni fa – vi è maggiore consapevolezza della gravità dell'aggressione camorrista, forse anche grazie alla presa d'atto della circostanza che 30 anni di governo dei clan hanno determinato conseguenze nefaste, non solo sulle condizioni economiche della provincia, ma, anche, su quelle di salute dei suoi abitanti, essendosi diffuso il convincimento che l'avvelenamento del territorio è una delle conseguenze dell'avidità della camorra casalese che trafficava in rifiuti tossici e pericolosi con le molte aziende del nord Italia.

Esiste, oggi, un movimento di associazioni antimafia che prima era solo impossibile immaginare e la stessa ablazione di beni storicamente di pertinenza dei clan, molti dei quali sono stati concretamente destinati a finalità sociali, hanno fatto guadagnare allo Stato, una fiducia dei cittadini che prima non era riscontrabile.

Tanto premesso possiamo, ora, analizzare i fondamentali punti di arresto delle indagini che consentono di delineare l'attuale consistenza strutturale, militare ed economica del sodalizio.

Risulta, in particolare, dalle indagini in corso, che, sul fronte della composizione dei nuovi organigrammi, in perfetta sintonia con le precedenti acquisizioni, la famiglia casalese che più rapidamente delle altre ha ricostituito un tessuto compatto di “soldati” ed affiliati è la famiglia Schiavone.

Dominante nel cuore – nella capitale – del sodalizio, Casal di Principe, sembra in grado di sostituire con rapidità, con nuove leve, gli affiliati che via via vengono tratti in arresto. Ciò ovviamente si è tradotto in una particolare effervescenza criminale della famiglia che, peraltro, può giovare dell'esperienza di molti vecchi affiliati che via via che guadagnano la libertà acquisiscono nel clan il ruolo che gli compete in base alla loro anzianità. Vengono in rilievo, come attività criminali svolte, per un verso, le solite e classiche attività estorsive “a tappeto” sui territori di competenza (vale a dire buona parte dell'agro aversano e dell'alto casertano) e soprattutto – attività sempre più preminente – quella del controllo delle cd slot machine e videopoker in tutti i locali che insistono nei suddetti territori e che rappresentano, in sostanza, la base finanziaria attraverso cui, per un verso, vengono pagati gli stipendi ai numerosissimi affiliati detenuti per altro verso, vengono, effettuate attività di reimpiego di capitali.

Diversamente, la famiglia Bidognetti appare in netta crisi ed il numero dei suoi affiliati è in diminuzione. Vero è che i comuni storicamente bidognettiani (Lusciano, Castel Volturno, Cancellò ed Arnone, ecc) sono rimasti in mano della famiglia, vero è, anche, che recentissime indagini dimostrano che il clan si stia riorganizzando (nel Dicembre del 2013, ad esempio, sono stati tratti in arresto quattro bidognettiani dediti ad attività estorsive a Castel Volturno), tuttavia il numero e la qualità degli arresti e delle collaborazioni in tale



frangia del clan casalese (portata al collasso dalla dissennata e scriteriata azione criminale del Setola negli anni 2008/2009) è stato talmente alto (basti pensare, per citare due casi, all'arresto dell'Avv.to Michele Santonastaso - secondo l'accusa, vero *trait de union* fra Francesco Bidognetti detenuto ed il resto del sodalizio oltre che "aggiustatore" di processi e mente raffinata al servizio del clan - e al pentimento di Anna Carrino, compagna del predetto capo-clan) da ridimensionare in modo relevantissimo tale fazione del sodalizio.

Quanto, infine, alla famiglia Zagaria, si osserva che la stessa, allo stato, pare ridimensionata da un punto di vista militare. Non in maniera così rilevante come quella Bidognetti, ma gli arresti di Michele Zagaria, dei suoi fratelli, del nipote Filippo Capaldo e dei principali luogotenenti ed affiliati (Caterino Massimiliano, Pellegrino Attilio, ecc) hanno reso sicuramente meno pericoloso, dal predetto punto di vista, la famiglia camorrista in questione che, tuttavia, può ancora contare, nei territori di Casapesenna, San Cipriano e Trentola Dugenta, su di un suo significativo seguito. Il profilo imprenditoriale del clan – invero spiccatissimo fin dai tempi della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità - invece, deve essere ancora aggredito in modo definitivo.

Ciò che, soprattutto, particolarmente, continua a sfuggire alle indagini – nonostante anche su questo fronte siano stati raggiunti risultati di rilievo – è l'enorme patrimonio degli Zagaria.

Alla luce delle indagini svolte e delle dichiarazioni acquisite, può affermarsi che nel corso di oltre trent'anni di attività criminale ed imprenditoriale svolta dalla famiglia Zagaria (ma il discorso può agevolmente essere ripetuto, sia pure in maniera leggermente ridotta per gli Schiavone ed in maniera decisamente ridotta per i Bidognetti) si è stratificato nel casertano, in Italia ed all'estero un patrimonio di dimensioni difficilmente calcolabili.

E la parte preminente di tale patrimonio è intestata per lo più, se non quasi esclusivamente, a fiduciari casertani, normalmente individuati in contesti sociali benestanti.

Questa massa enorme di denaro è una sorta di immensa metastasi che muovendosi e producendo ulteriore ricchezza, inquina l'economia, determina, sul mercato, una distorsione della concorrenza e rapporti di forza fra imprenditori, che non hanno la loro giustificazione nella capacità imprenditoriale, ma nel fatto che le risorse finanziarie reperite da alcuni sono del tutto illegali e ottenute a costo zero.

Alla corte dei vari Zagaria, Iovine, Schiavone, sono cresciute, si ripete, per trenta anni, generazioni di imprenditori, in larga parte ancora impunti (il cui capostipite è stato Dante Passarelli imputato nel processo Spartacus) che hanno ottenuto capitali e successo, posizioni di monopolio assoluto e viatici verso il ceto politico, proprio in virtù dei loro rapporti criminali.



E questi imprenditori sono divenuti essi stessi camorristi, anzi sono loro la vera nuova frontiera che l'azione di contrasto deve perseguire sia sul piano patrimoniale che su quello della sanzione penale.

Sotto questo aspetto, la madre delle più recenti indagini, quella che consente di cogliere in pieno quale sia fenomeno cui alludiamo è quella nota come il "Principe e la Ballerina" di cui si è dato conto nelle precedenti relazioni ed i cui risultati in termini processuali sono stati largamente positivi per la pubblica accusa.

Con la condanna in sede di rito abbreviato, di quasi tutti gli imputati, che rispondevano di associazione mafiosa, reimpiego di capitali e 416 ter cp vecchia formulazione oltre che di numerosissimi. L'indagine, in questione avente numero 2528/10/21, chiusa nel 2012, ruotava intorno alla costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe in cui le famiglie Russo-Schiavone, attraverso una rete di imprenditori e politici per un verso prestanome e per altro verso compiacenti, intendevano reinvestire i loro capitali. In tale contesto la costruzione del Centro Commerciale rappresentava ulteriore occasione di promesse di assunzioni in cambio di voti ai politici compiacenti. Ebbene, in tale indagine ciò che emergeva era che il ruolo preminente nella vicenda, chi davvero, ed in modo decisivo, rappresentava gli interessi del sodalizio mafioso, non erano gli affiliati veri e propri, i soldati ed i luogotenenti del clan, che, invero, avevano un ruolo marginale nella vicenda, ma gli imprenditori ed i politici collusi, locali e non, che, violando regole urbanistiche e bancarie, si adoperavano, chi in cambio di voti e consenso, chi per soldi, per il perseguimento delle finalità ultime dell'organizzazione.

Passando ora alle più recenti indagini, quelle pervenute a *discovery* nel presente anno, si pone sulla falsariga dell'appena citata indagine quella svolta nell'ambito del p.p nr 59346/10/21 che portava all'esecuzione di misure cautelari a carico di Nicola Cosentino, Giovanni Cosentino ed altri nell'Aprile del 2014.

Dalle indagini svolte, risultava, che il Gallo, piccolo imprenditore di Villa di Briano operante nel settore della distribuzione e vendita al dettaglio di idrocarburi nel corso del suo vano tentativo (durato, peraltro, oltre dieci anni: dal 2000 al 2011) di aprire un nuovo distributore di carburanti a Villa di Briano, sulla superstrada Nola-Villa Literno (sulla quale, peraltro, il suo cantiere, oramai abbandonato, è ancora visibile) doveva fare i conti con due diverse attività criminose che, di fatto, frustravano la sua iniziativa imprenditoriale:

1) quelle poste in essere dal gruppo camorristico facente capo alla famiglia Zagaria – consistite nella classica e reiterata imposizione, non solo, della tangente, ma, anche, delle forniture e degli appalti di opere civili a prezzi fuori mercato, fatti estorsivi per i quali risultano indagati ZAGARIA Pasquale, ZAGARIA Antonio e SAGLIOCCI Michele Patrizio;



2) quelle riferibili alla famiglia Cosentino ed ai diversi soggetti che ne agevolavano le attività – consistite sia in una lunga e protratta attività di concorrenza illecita (aggravata dalle modalità mafiose) attuata sia sul fronte politico/amministrativo (grazie alla complicità di PU) che imprenditoriale (grazie alla complicità di dirigenti della Q8 Petroleum Italia) che nella consumazione di delitti di concussione ed estorsione - vicende per le quali risultavano indagati: COSENTINO Antonio, COSENTINO Giovanni, COSENTINO Nicola (quali gestori e titolari di fatto e/o diritto di imprese operanti nel settore dello stoccaggio e della distribuzione dei carburanti legate al “clan dei casalesi” oltre che concorrenti del Gallo Luigi e, il solo COSENTINO Nicola, anche quale parlamentare e politico di livello nazionale in grado di condizionare le determinazioni delle amministrazioni sia locali, che periferiche, presenti nella provincia di Caserta e nella Regione Campania); nonché ADAMIANO Giovanni e SORRENTINO Bruno (quali funzionari della *Kuwait Petroleum Italia*) FALCONETTI Vincenzo, LETIZIA Giacomo e SCHIAVONE Vincenzo (quali funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe), LETIZIA Luigi (quale funzionario della Giunta Regionale della Campania addetto al Settore *Impianti di distribuzione di carburanti*) e STASI Maria Elena (quale funzionario di Prefettura). Le indagini relative agli episodi di illecita concorrenza, concussione ed estorsione risultava ruotare intorno alla famiglia Cosentino, di cui fanno parte non solo il noto politico nazionale Nicola Cosentino, già coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ma anche Giovanni Cosentino che nel corso degli anni è divenuto uno dei principali imprenditori nel settore dello stoccaggio e distribuzione di idrocarburi in Campania.

Le indagini, che avevano preso avvio da plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di Giustizia che riferivano come i Cosentino, legati alle famiglie Russo-Schiavone, anche avvalendosi del potere d’influenza sulle amministrazioni locali e centrali di Nicola Cosentino, avevano illecitamente paralizzato le legittime aspirazioni di un loro (piccolo) concorrente (il Gallo) che intendeva aprire una stazione di servizio proprio al confine fra Villa di Briano e Casal di Principe, sulla stessa strada ed in prossimità di un’area nella quale i Cosentino intendevano aprire (ed in effetti, poi, aprivano, a differenza del Gallo) una loro stazione di servizio.

Veniva svolta una complessa attività investigativa che, partendo dalla vicenda suddetta, faceva emergere come la famiglia Cosentino, grazie all’illecito esercizio del potere politico-amministrativo (che gli consentivano di boicottare il concorrente e di ottenere illecitamente, per sé, le necessarie autorizzazioni amministrative) e grazie ai rapporti preferenziali con la camorra casalese (a mezzo dei quali intimidivano la concorrenza) - rapporti che intrecciava in modo assolutamente funzionale ai suoi interessi politico/imprenditoriali - avesse acquisito nel tempo una sorta di posizione



oligopolistica in Campania, se non monopolistica (in alcune parti del casertano) nel settore della distribuzione degli idrocarburi.

Detto ancora in altri termini, grazie all'intreccio fra potere politico, imprenditoriale e mafioso la famiglia Cosentino – sulla base dei gravi indizi raccolti in sede d'indagine - risultava condizionare, più complessivamente, l'intero assetto della distribuzione dei carburanti per autotrazione in parte della Regione Campania.

Più complessivamente, dalle investigazioni, emergeva che nel tessuto economico/imprenditoriale in questione e nel contesto territoriale di cui ci si occupa, era diffusa e radicata la consapevolezza (tipica nei territori dove domina la camorra) che, non solo, il cartello rappresentato dalle imprese della famiglia Cosentino fosse sostanzialmente l'operatore dominante del settore ma che – vuoi per le relazioni con i settori politico/amministrativi preposti, vuoi per i rapporti privilegiati con l'organizzazione camorristica dominante, vuoi, infine, per la solida sinergia con le primarie compagnie petrolifere – fosse del tutto inutile quando non dannoso e controproducente tentare di porsi in concorrenza con i predetti.

Continuando nella disamina delle indagini più rilevanti svolte sul territorio in questione, viene in considerazione quella portata a conclusione in data 10.2.2014 con l'esecuzione di ordinanze cautelari emesse dal Gip di Napoli a carico di Giuseppe Carandente Tartaglia + 16,.

Il Carandente era imprenditore di primario rilievo nel settore della gestione del ciclo legale dei rifiuti che, solo per dare una idea della dimensione della sua azienda, aveva ottenuto da FIBE ben 63 contratti per la costruzione della discarica di Chiaiano. Emergeva, in particolare, da quelle indagini, che il predetto imprenditore, non solo, avesse rapporti intensi con esponenti apicali dei clan Nuvoletta, Mallardo e Polverino, ma che fosse organico al clan Zagaria al quale, in sostanza, consentiva di operare, per il suo tramite, anche in questo strategico settore. Per tale ragione gli veniva contestato il delitto di partecipazione al clan casalese.

Sempre nel contesto delle indagini sulla penetrazione del clan in contesti imprenditoriali, assumeva particolare importanza, sul fronte degli Schiavone, l'investigazione che in data 19.6.2014, portava alla esecuzione di misure cautelari emesse dal Gip di Napoli a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di riciclaggio e fittizia intestazione di beni, compendi tutti riferibili alla predetta famiglia camorrista degli Schiavone. In questo caso, il dato di ulteriore allarme della vicenda – al cui centro vi era la famiglia Di Puerto, da sempre avamposto casalese in Toscana – era il fatto che in questo caso le attività economiche che venivano generate dai soldi sporchi dei casalesi si sviluppavano per lo più in Toscana ed Emilia Romagna, dove venivano realizzati complessi residenziali privati, appartamenti, ecc.



Agli arresti seguivano sequestri di immobili per un valore stimato di oltre 10 milioni di euro.

Rilevante, in quanto dimostrativa del perdurante potere del clan nel settore strategico del controllo delle scommesse clandestine, dei video-poker e delle slot, l'operazione conclusasi in data 29.10.2013, con l'esecuzione di 15 ordinanze cautelari a carico di 15 indagati fra cui il noto Mario Iovine, plenipotenziario casalese nel settore in questione. Il dato rilevante era costituito oltre che dalla estensione impressionante del giro di affari, che non a caso consentiva il sequestro di beni per oltre 30 milioni di euro, dalla circostanza che lo Iovine ed i suoi accoliti, forti di un *know-how* assolutamente invidiabile e di un sodalizio particolarmente temuto alle loro spalle, estendevano il loro giro di affari dalla Campania al Lazio, fino alla città di Roma. Mario Iovine, in particolare, che si era stabilmente trasferito in Acilia, riusciva a mettere insieme, in una stessa società soggetti di estrazione casalese con imprenditori legati alla malavita romana, riuscendo così a consolidare la posizione sua e della sua organizzazione anche in un territorio diverso da quello di origine.

E tuttavia una completa disamina delle dinamiche investigative riguardanti il territorio casertano non può concludersi senza un cenno sintetico su quella che ci si auspica sia la più rilevante novità sul fronte delle indagini: la collaborazione di un capo storico dei casalesi quale Antonio Iovine iniziata nel maggio 2014.

Questo Ufficio, ovviamente, non può anticipare un giudizio che, allo stato, non ha ancora formulato nelle sedi proprie sulla attendibilità dello Iovine, sulla rilevanza del contributo concretamente fornito alle indagini e sulla novità delle sue dichiarazioni.

E' possibile, però, dire cosa, sulla base dell'esperienza investigativa maturata sul fronte casalese. è lecito attendersi dalle dichiarazioni di chi per quasi 30 anni ha occupato un posto via via più rilevante di una delle più temibili consorterie di camorra mai affermatesi.

Ovvio che dovrà essere possibile ricostruire nel dettaglio tutta una serie di fatti di sangue "strategici", a cui nel corso degli anni lo Iovine ha partecipato direttamente o indirettamente, a partire dall'assalto alla tenuta dei Nuvoletta di Vallesana, fino ai più recenti fatti omicidari.

Ma soprattutto ci si attende che Iovine, divenuto nel corso del tempo sempre meno killer e sempre più imprenditore camorrista (nel corso degli anni sono stati già numerosi i sequestri di beni ed aziende nei confronti di imprenditori a lui riconducibili, fra cui quelli in danno dei fratelli Mastrominico) contribuisca in modo definitivo a comprendere l'intreccio fra imprese camorra e politica che, direttamente o indirettamente, lo ha visto protagonista e che è stato e continua ad essere il vero *file rouge* del potere casalese.



Passando ora alla disamina delle attività criminali emerse in territori non controllati direttamente dal clan de casalesi, ma da clan che, a seconda dei periodi storici, si sono trovati in rapporti sinergici ovvero in conflitto più o meno strisciante con tale organizzazione, non possiamo che riferirci ai tre diversi aggregati camorristici operanti nelle zone di Marcianise/Maddaloni/Caserta, di Mondragone e di Benevento.

Partendo dal territorio Marcianisano, non possiamo che ribadire che posizione di assoluto dominio è stata assunta dal clan Belforte.

Si tratta di un aggregato che, originariamente, si riteneva caratterizzato, soprattutto, da ferocia e, quindi, da una fortissima componente militare – sviluppatasi in concomitanza della lunga e vittoriosa guerra contro il contrapposto clan Piccolo – e, sul versante economico, dalla costante propensione allo svolgimento di attività parassitarie.

Confermava, apparentemente, tale circostanza, ad esempio, l'operazione che in data 31.1.2014 portava alla esecuzione di quattro misure cautelari emesse dal gip di Napoli a carico 4 esponenti di tale clan indiziati, non solo di partecipazione ad associazione mafiosa, ma, anche, di vendita e traffico di armi e materiali esplosivi.

Tuttavia, con la collaborazione dei componenti della famiglia Buttone, ramo imprenditoriale dei Belforte, si è capito che non era così.

I Belforte hanno sviluppato una straordinaria capacità di penetrazione a livello politico ed imprenditoriale, attraverso una schiera imponente di politici ed imprenditori collusi.

Fra questi spicca la figura di Angelo Grillo, imprenditore multiforme, le cui aziende avevano acquisito una vera e propria *leadership* nel casertano e non solo, nel settore dei servizi di pulizia degli enti pubblici, prima, e della raccolta dei rifiuti solidi urbani, poi.

Il Grillo, ritenuto gravemente indiziato non solo di concorso in associazione mafiosa, fittizia intestazione di beni, ma anche di omicidio, raggiungeva, però, secondo quanto accertato dalle indagini, il suo massimo virtuosismo criminale, quando utilizzava l'arma della corruzione e quella della collusione. Dirigenti Asl, sindaci, assessori, ufficiali delle Forze Armate, tutti andavano sul libro paga del Grillo in cambio di appalti, coperture, contratti. Il Grillo poi, nonostante le sue non lusinghiere frequentazioni marcianisane, aveva accesso negli Uffici di esponenti della politica romana e non solo. Quando poi bisognava rendere presentabile le sue aziende mafiose, cooptava nei consigli d'amministrazione alti ufficiali delle forze armate, disponibili e a lui vicini.

In tale contesto, che, ribadiamolo, nasceva dai soldi e dalla protezione dei Belforte, venivano adottate numerose ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Napoli, per concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione ed altro. La più rilevante risultava quella eseguita in data 7.11.2013 nel cui ambito, oltre che il Grillo, venivano tratti in arresto un consigliere regionale,



svariati imprenditori, dirigenti della ASL e dell'ospedale di Caserta. Poco dopo, il 17.12.2013, veniva data esecuzione ad altra misura cautelare a carico del grillo ed altri soggetti che risultavano avere svolto il ruolo di prestanome del predetto occultando beni per un valore di oltre 30 milioni di euro in provincia di Caserta, a Roma, Livorno, Sassari ed in Lussemburgo. Infine per il periodo d'interesse, deve segnalarsi come, in data 9.4.2014, veniva eseguita ulteriore misura cautelare emessa dal Gip di Napoli, dalla quale emergevano ulteriori episodi di turbativa d'asta aggravata dalla finalità di agevolare il clan Belforte nel settore degli appalti per i servizi di igiene urbana, in cui, il grillo attraverso la società *Fare l'Ambiente* con sede in Ciampino.

Nell'indagine rimanevano coinvolti non solo funzionari ed assessori comunali, ma, anche, un alto Ufficiale dell'esercito – vicino al Grillo - che con questi colludeva intervenendo su suoi congiunti che operavano all'interno del predetto Comune del casertano.

Passando, ora, alla diversa area geo-criminale di Mondragone, si rileva che, dopo il definitivo scompaginamento (agli inizi degli anni 2000) del clan La Torre, che era uno dei più forti sodalizi del casertano, che, guidato in modo incontrastato da Augusto La Torre, operava, ad alti livelli, anche nei settori del riciclaggio, del traffico internazionale di stupefacenti, del controllo di appalti e delle attività economiche di rilievo, il territorio, per un certo periodo, non veniva più controllato da una organizzazione unitaria e compatta capace di svolgere attività criminali di rilievo come quelle appena descritte. Insomma mentre un tempo Augusto la Torre era capace di porsi su di un piede di parità con i capi casalesi, i suoi successori non avevano il carisma criminale per fare lo stesso.

Dunque, in seguito, prendeva piede una organizzazione camorristica di medio livello, dedita alle estorsioni contro gli operatori commerciali e al piccolo traffico di stupefacenti.

Figure che nel corso del tempo acquisivano la *leadership* criminale a Mondragone erano Angelo Gagliardi, Giacomo Fragnoli, Emilio Boccolato, Vellucci Giuseppe. Attività economica di respiro gestita dal sodalizio era quella del trasporto su gomma dei prodotti ortofrutticoli. Tale gestione avveniva attraverso l'Agenzia Trans Drago (prima creata dai la Torre e, poi, sempre totalmente in mano al sodalizio dominante) che aveva il monopolio di tutti i trasporti da e per i mercati e le aziende ortofrutticole di Mondragone (in sostanza, in piccolo, quanto accertato nei confronti della famiglia Schiavone che attraverso la "Paganese Trasporti" monopolizzava i trasporti su gomma che collegavano i mercati campani e di Fondi con la Sicilia).

Proprio in relazione a queste vicende il Gip di Napoli emetteva 7 ordinanze di custodia cautelare che venivano eseguite in data 6.10.2013 a carico di esponenti del clan "Gagliardi-Fragnoli".



Infine a dimostrazione della perdurante vitalità del citato clan e della sua efferatezza deve evidenziarsi come Giugno del 2014, la DDA napoletana emettesse 8 decreti di fermo, poi convalidati e a cui seguivano altrettante misure cautelari emesse dal gip, nei confronti di appartenenti al citato aggregato camorrista mondragonese per i delitti di omicidio estorsione, associazione mafiosa ed altro.

Dall'indagine emergeva come il gruppo camorrista, per un verso eseguisse il delitto nel contesto di una guerra tesa ad ottenere il monopolio nel settore dello spaccio a Mondragone e, per altro verso, come svolgesse le tipiche attività criminali dei sodalizi mafiosi (estorsioni, ricettazione, porto illegale di armi).

Passando infine all'area beneventana, nel corso del periodo in esame, è risultata confermata la posizione di assoluta preminenza del clan Sparandeo.

Il sodalizio, guidato da Corrado e Stanislao Sparandeo, risulta particolarmente poliedrico.

Opera fortemente nel settore di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che in tutte le altre attività proprie di una organizzazione camorrista. Sul punto deve essere richiamata la recente ordinanza cautelare del Gip di Napoli del 20.12.2013, che ricostruisce nell'attualità l'operatività del sodalizio.

Parliamo, dunque, di una organizzazione criminale di tipo mafioso che svolge una multiforme attività delittuosa che spazia dalle classiche estorsioni "a tappeto" in danno di imprenditori e commercianti fino alla gestione di un vasto traffico di sostanze stupefacenti. Il sodalizio risulta pienamente attivo e presente sul territorio e lo spessore criminale degli Sparandeo risulta indirettamente confermato dalla loro sottoposizione allo speciale regime di cui all'art 41 bis OP.

2.3.4 Salerno

Nel distretto di **Salerno**, a seguito della sconfitta storica delle grandi organizzazioni criminali aventi origine e base di operatività sul territorio e di cui erano espressione esponenti di spicco dei clan della criminalità organizzata della provincia, seppur inseriti nel più ampio ed articolato contesto delle organizzazioni criminali operanti nell'intera regione, si assiste ad una dinamica di evoluzione criminale caratterizzata da due distinte e diverse connotazioni.

Da un lato, quella che riguarda essenzialmente, e più propriamente, gli appartenenti alle organizzazioni criminali di "origine salernitana". E qui si rileva che intorno ai canali della distribuzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, si è costituita una pluralità di nuovi gruppi, spesso composti da criminali di giovane età, a volte sotto l'egida di più anziani pregiudicati "sopravvissuti" all'ampia azione repressiva condotta da forze dell'ordine e magistratura negli anni trascorsi. Tali aggregazioni presentano pur sempre una



spiccata pericolosità, palesata da manifestazioni allarmanti di violenza, spesso finalizzata all'esercizio di una forza d'intimidazione atta a sostenere anche le attività collaterali al traffico di stupefacenti tra cui, in particolare, le condotte estorsive. I gruppi dediti alla distribuzione degli stupefacenti nel capoluogo sono ancora dipendenti dai tradizionali canali di approvvigionamento controllati dalle organizzazioni criminali napoletane. Siffatto quadro di policentrismo criminale attiene comunque ad una criminalità organizzata con una marcata connotazione localistica, sostanzialmente subalterna alle più importanti aggregazioni camorristiche operanti a nord di Salerno e soprattutto nelle province di Napoli e Caserta.

Dall'altro lato, una analisi più approfondita ed articolata dei dati sintomatici della presenza della criminalità organizzata nel salernitano porta ad confermare il rischio di una carsica e silente penetrazione di illeciti interessi imprenditoriali e finanziari in un contesto produttivo e commerciale già di per sé stressato dalla persistente crisi economica. Si tratta di una strategia più complessa e sofisticata di aggressione criminale, nettamente distinta dalle eclatanti e ben visibili manifestazioni tradizionali di tipo parassitario o predatorio, queste ultime prevalentemente caratterizzate da attività estorsive e usuarie e, in genere, da delitti violenti contro il patrimonio e la persona. Lo scenario è rappresentato da una "migrazione" verso il salernitano di interessi economici e finanziari direttamente o indirettamente riconducibili ai contesti più strutturati e pericolosi della camorra napoletana. A questa strategia non appare estraneo l'apporto di soggetti legati al mondo delle professioni. Si delinea, in buona sostanza, il rischio di colonizzazione del tessuto economico da parte di un'imprenditoria direttamente o indirettamente riferibile alla grande criminalità di importazione, di origine essenzialmente napoletana. Perdura la minaccia costituita da strategie di riciclaggio e di interposizione fraudolenta di imprenditori che operano con finalità di reimpiego di proventi di origine delittuosa: questo rischio si concentra nei settori connessi all'edilizia pubblica e privata.

Del resto, se, da un lato, la città di Salerno costituisce "piazza appetibile" per la criminalità organizzata per lo spaccio di sostanze stupefacenti e per gli illeciti investimenti in attività commerciali, dall'altro, la restante parte della estesa provincia, e segnatamente le zone della costiera amalfitana e cilentana, è particolarmente esposta ad infiltrazioni, mediante il reimpiego di illecite risorse finanziarie, nel settore turistico-alberghiero e nel relativo fiorente indotto (discoteche, ristoranti, lidi balneari, esercizi commerciali, ecc.). In particolare, il contesto tradizionalmente "silente", e solo apparentemente immune da fenomeni rilevanti di criminalità, del comprensorio cilentano – contesto, peraltro, di recente traumaticamente infranto dall'omicidio del Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, e per la sinora occulta realtà criminale di spaccio di sostanze stupefacenti che le relative indagini hanno disvelato - va



ora riletto quale condizione propizia per il reimpiego di significativi proventi finanziari, soprattutto nel campo dell'industria turistica e della distribuzione alimentare, come è dato desumere dalle specifiche indagini condotte in questi settori nel periodo in esame.

Nella Piana del Sele e nell'agro nocerino-sarnese agiscono, invece, gruppi camorristi, distribuiti in tutti i grandi e popolosi centri abitati, in sostanziale "continuità" con le aggregazioni criminali tradizionali, storicamente sconfitte, e si evidenzia il perdurare di attività estorsive ed usuarie ed un intenso attivismo nel settore del narcotraffico, spesso gestito alle dipendenze o in sinergia con le più influenti famiglie camorristiche del napoletano.

2.4 - Sacra Corona Unita e criminalità organizzata pugliese e lucana.

(Coordinatore F. Roberti; contributi di F. Mandoi e E. Pugliese)

2.4.1 Bari

Un corretto approccio all'analisi del fenomeno criminale di stampo mafioso nel **Distretto di Bari** (comprensivo anche dei territori dei circondari di Trani e Foggia) non può prescindere da alcune considerazioni preliminari, necessarie per la comprensione del fenomeno.

La mafia pugliese presenta una fisionomia particolarmente variegata e complessa, impropriamente identificata e collocata in un unico organismo criminale denominato "Sacra Corona Unita"; invero, la "Sacra Corona Unita" è una realtà criminale - riconosciuta come "mafiosa" grazie alla Sentenza della Corte d' Assise d' Appello di Lecce del 17 Aprile 1992 - che opera nell' area salentina e jonico meridionale della Puglia. L'unico e remoto elemento di collegamento con le organizzazioni mafiose del distretto di Bari è dato dal "battesimo" operato negli anni '80 da parte di esponenti del clan salentino - in ragione dell'elevata carica criminale già all'epoca posseduta - a taluni di coloro che diventeranno i capi dei più importanti sodalizi mafiosi che si insedieranno in altre parti del territorio pugliese.

Successivamente, detti sodalizi si sono sviluppati attraverso percorsi assolutamente autonomi e, nel tempo, sono davvero pochi i casi in cui si è accertata una qualche forma di sporadica collaborazione o di comuni interessi tra la mafia salentina e quella barese.

Le sopra esposte considerazioni sembrerebbero trovare parziale smentita in una indagine condotta dalla DDA di Bari e tuttora coperta dal segreto, ove parrebbe evidenziarsi un nuovo e più stretto legame tra una emergente organizzazione mafiosa del nord barese ed esponenti di spicco della "Sacra Corona Unita".

Nell' ambito della mafia pugliese la realtà criminale del distretto di Bari ha ottenuto il riconoscimento della mafiosità in epoca successiva rispetto ad altre



mafie: invero, una prima sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari (sent. n. 2876/87) riconobbe solo l'esistenza di un'associazione a delinquere semplice a carico di quelli che diventeranno i capi dei più significativi sodalizi pugliesi (Rogoli Giuseppe, Rizzi Giosuè, Modeo Antonio, Mercante Giuseppe, Parisi Savino, Lovreglio Battista, Cirfeta Cosimo, Di Cosola Antonio); nonostante tra i numerosi scritti sequestrati in carcere ci fosse un'agenda di Rogoli sulla quale era annotata la data del 1 maggio 1983 quale data di fondazione dell'associazione.

Solo con la sentenza n. 3914/91 ("la Rosa"), pronunciata in data 20.12.1991 dalla Corte di Appello di Bari si giunse al riconoscimento di un'associazione ex art. 416-bis cp, a carico di 73 tra i maggiori esponenti della criminalità organizzata pugliese; affermandosi, nella stessa sentenza, l'esistenza di "... una realtà già ben radicata".

Questo dato di relativa "giovinezza" della mafia del Distretto di Bari comporta una serie di conseguenze che spaziano da una scarsa conoscenza "esterna" del fenomeno che, come già accennato, viene etichettato "tout court" come "Sacra Corona Unita"; ad una ben più grave e persistente resistenza culturale "interna" alle istituzioni del territorio a qualificare come "mafiose" condotte pur caratterizzate dalla forza di intimidazione e protette da un compatto muro di omertà.

Deve, in tal senso, ritenersi un successo conseguito dai colleghi della DDA barese l'aver ottenuto nell'anno in corso e grazie anche a defatiganti e ostinate impugnazioni, il riconoscimento dell'aggravante mafiosa per reati contestati in numerosi procedimenti.

Nell'ambito dello stesso Distretto di Bari si delineano, inoltre, situazioni oltremodo differenti per localizzazioni territoriali, alleanze endo ed extra-regionali, interessi criminali, livello di evoluzione; tanto appare di tutta evidenza per la mafia del foggiano, non comparabile nelle sue caratterizzazioni anche "culturali" a quella di altre zone del Distretto: il dato che balza più evidente agli occhi è l'esiguo numero dei collaboratori di giustizia di estrazione foggiana (collaboratori dei quali, invece, la rimanente parte del territorio del distretto è davvero prolifica!) e, conseguentemente, l'elevato numero di omicidi e "lupare bianche" ad oggi irrisolti.

Premesse le suesposte considerazioni, si passerà ad esaminare l'attuale fisionomia e assetto delle organizzazioni criminali mafiose operanti nel circondario di Bari e, quindi, di quelle operanti nel circondario di Foggia, evidenziando gli eventuali elementi di novità e di evoluzione rispetto a quanto riscontrato nelle precedenti annualità.

Il dato di continuità è sicuramente costituito dalla perdurante esistenza di una pluralità di sodalizi a struttura clanica, verticistica e gerarchicamente organizzata; la maggior parte di detti sodalizi continua ad essere denominato ed



identificato attraverso il nome del capo clan; circostanza, questa, non soltanto formale, atteso che la stessa composizione personale continua ad essere incentrata su un forte nucleo a base familiare, attorno al quale gravitano altri sodali, a loro volta spesso legati tra loro da rapporti familiari, acquisiti anche attraverso matrimoni.

Detta connotazione non è priva di significato e rilevanza, in quanto per un verso costituisce un elemento di rafforzamento del vincolo associativo e di garanzia di rinnovamento personale e continuità, anche nei momenti di criticità indotti da carcerazioni, omicidi, collaborazioni ed altro; per altro verso, determina talvolta imprevedibili mutamenti di assetti e alleanze quando interviene un fattore destabilizzante nei rapporti familiari.

Normalmente detti sodalizi sono radicati ed esercitano il loro dominio in territori circoscritti che, nella città di Bari, corrispondono ai quartieri cittadini ove tradizionalmente risiede la famiglia mafiosa. Questo può considerarsi uno dei pochi dati di relativa stabilità nella geografia criminale cittadina, cosicché spesso la circostanza che un reato sia stato commesso in una determinata zona; ovvero che si sia offerto rifugio o protezione ad appartenente ad altro clan nella propria zona di influenza, fornisce agli investigatori un elemento indiziario su mutamenti di equilibri e alleanze tra i diversi clan.

Questo dato di stabilità è, comunque, limitato al territorio urbano: negli ultimi dieci anni, infatti, si sta assistendo ad un progressivo espandersi degli interessi criminali nei paesi dell' hinterland cittadino, ove si sono ormai creati dei veri e propri insediamenti propaggine dei principali clan cittadini.

Il fenomeno appare particolarmente preoccupante vuoi sotto un profilo strettamente criminale, atteso che il momento dell' infiltrazione nei nuovi territori - nel quale sarebbe possibile operare una più efficace azione di contrasto - spesso sfugge alle locali forze di polizia; evidenziandosi soltanto quando il verificarsi di gravi reati - ivi comprese azioni di sangue per affermare la supremazia sul territorio - rende ormai evidente l' avvenuto insediamento; vuoi sotto un profilo sociale, atteso che dette espansioni hanno progressivamente interessato e inquinato proprio i paesi agricoli, tradizionalmente tranquilli e non esposti neanche ai normali fenomeni di microcriminalità.

Se quegli sopra esposti possono considerarsi i tratti di relativa stabilità della fisionomia della mafia del Distretto di Bari, ritengo sia abbastanza improprio parlare di "assetto" della stessa, se a questo termine vuole attribuirsi una connotazione di stabilità.

Infatti, come si evince dai dati pervenuti dalla DDA di Bari e dalle locali Forze dell'ordine, i più rilevanti accadimenti criminosi del Distretto nell' annualità in esame confermano l'impossibilità di ricondurre gli stessi a strategie consolidate o progettualità criminali in itinere: ancora una volta appaiono mutate le



alleanze, i settori di interesse, le regole comportamentali nei rapporti interni, ma anche nelle reciproche relazioni tra clan.

Tra le possibili motivazioni di tale fenomeno credo che la più pregnante vada individuata nella ormai massiccia presenza di nuove leve - fenomeno che già cominciava a delinearsi negli anni precedenti - il cui *modus operandi* non appare del tutto in linea con la tendenza dei vecchi capi clan a mantenere, nell'ordinaria gestione degli affari criminali, una sorta di "pax mafiosa", strumentale ad allontanare l'attenzione e la pressione di Magistratura e Forze dell'ordine dai loro remunerativi traffici.

Né può essere svolta una adeguata forma di contenimento all' "esuberanza" delle nuove leve da parte dei vertici dei sodalizi, atteso per un verso lo stato detentivo cui ormai da tempo si trovano sottoposti; per altro verso l'esistenza di rapporti filiali o, comunque, familiari che impediscono energiche azioni contenitive o punitive verso l'intemperanza dei giovani.

Ancora una volta la DDA di Bari ha dovuto adattare la propria strategia investigativa e processuale al mutato quadro criminale; raggiungendo, anche quest'anno, risultati che premiano la ormai consueta attitudine alla perseveranza, alla sensibilità e alla duttilità, indispensabili a tenere testa alla incontenibile mafia del Distretto.

Specchio della situazione che si è sopra descritta è l'escalation di violenza che, anche durante questo anno, ha interessato, in particolare, alcuni quartieri della città di Bari; con l'elemento differenziale che - rispetto al passato - numerosi fatti di sangue sono riconducibili non tanto al mutamento degli equilibri o contrasti tra i diversi clan, quanto, piuttosto, a faide interne per affermare nuovi assetti gerarchici ovvero per l'affermazione "esterna" della leadership di nuove leve, aggressive, inesperte e pericolose.

Le zone cittadine, nelle quali attualmente si registrano tali inquietanti effervescenze sono i quartieri cittadini S.Paolo, S.Girolamo, Libertà e S.Pasquale.

Il quartiere "S.Girolamo" è teatro, infatti, di una sanguinosa guerra tra il clan "Lorusso" e il clan "Campanale", proiezione sul quartiere del clan Strisciuglio, in contesa per affermare il predominio sul quartiere. L'episodio più grave si è consumato il 28 agosto 2013 con l'uccisione di Campanale Felice, padre di Campanale Leonardo, luogotenente in zona del clan Strisciuglio.

Nonostante le tempestive e mirate azioni repressive e di contrasto poste in essere dalla DDA di Bari e dalle FF.OO. - concretizzatesi nell'arresto per vari titoli di reato di componenti dei rispettivi clan, ivi compreso il figlio appena ventenne del capoclan Lorusso Umberto, arrestato per possesso di armi - si sono verificate ripetute sparatorie in danno reciproco, di cui due consumate il 30.3.2014 a distanza di poche ore.

Il dato preoccupante e comune in questi episodi, come in agli altri analoghi episodi occorsi in altri quartieri, è che le sparatorie sono sempre avvenute in



pieno giorno, tra la folla e in assoluto dispregio della incolumità di incolpevoli passanti.

Un risultato sicuramente positivo degli arresti effettuati è stata la collaborazione di due componenti del clan Lorusso (sottoposti a misura cautelare nell'ottobre 2013 per episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di commercianti). Grazie alle loro dichiarazioni, gli inquirenti hanno acquisito importanti notizie sul clan in questione (utilizzate per l'O.C.C. dell' 11.2.2014 nell'ambito del proc. n.19231/12DDA, per associazione di stampo mafioso e altro a carico di alcuni componenti del clan "Lorusso") e hanno recuperato le armi utilizzate per l'omicidio di Campanale Felice (i cui autori, ad oggi, non sono stati individuati).

Altro quartiere fortemente attraversato da tensioni sanguinose è il quartiere S.Paolo ove - a seguito dell'accresciuto potere del gruppo emergente facente capo a Misceo Giuseppe e alle intemperanze di giovani rampolli delle storiche "famiglie" imperanti sul quartiere - si è interrotto un lungo periodo di pax mafiosa: il clan Misceo, alleatosi con i "Telegrafo-Montani" avrebbe chiesto a tutti i delinquenti del S.Paolo una forma di simbolico assoggettamento (pagamento del c.d. "rispetto"), suscitando le ire di Sifanno Donato, appartenente all'opposto sodalizio "Diomede-Mercante, nonché nipote del boss Giuseppe Mercante e reggente sul quartiere per conto dello zio. Dopo una serie di oscure sparatorie verificatesi nel quartiere negli ultimi mesi dell'anno 2013, in data 15.2.2014 veniva ucciso lo stesso Sifanno Donato.

Si evidenzia che, anche in questo caso, la strategia di violenza appare riconducibile al giovanissimo figlio del defunto Telegrafo Nicola e attualmente reggente il clan Misceo, a causa della detenzione del capo clan e grazie all'appoggio del clan Strisciuglio, con i quali il giovane Telegrafo è legato da rapporti di parentela.

Equilibrio instabile caratterizza anche il quartiere "Libertà" di Bari, ove da tempo convivono in uno stato di non belligeranza il clan "Mercante" e il clan "Caldarola-Strisciuglio", sodalizi caratterizzati da "anime" molto diverse: il primo, facente capo all'autorevole Giuseppe Mercante, tendenzialmente alieno da azioni violente e più interessato al controllo delle lucrose attività economico-criminali cui da tempo è dedito (usura; monopolio nella fornitura e installazione di apparecchiature di video-giochi; estorsioni ecc.); il secondo facente capo a Lorenzo Caldarola e Franco Strisciuglio, ormai da lungo tempo detenuti. La convivenza tra i due gruppi così diversi è stata sicuramente rinsaldata e sorretta dal legame affettivo tra la figlia di Mercante Giuseppe e il giovane figlio di Caldarola Lorenzo.

Attualmente detto equilibrio appare incrinato da una escalation di episodi violenti che - iniziati in data 22.8.2012 con l'agguato dello stesso Mercante Giuseppe - hanno visto aggiungersi in data 28.3.2014 l'accoltellamento di persona ritenuta vicina al clan Mercante; nonché in data 25 aprile 2014 una



sparatoria nel quartiere tra persone rimaste ignote. Detti episodi sembrano inquadrarsi, alla luce di attività investigative in atto, nella volontà di neutralizzare possibili vendette del Mercante per l'omicidio del fratello, avvenuto anni addietro sempre al quartiere S. Paolo, e per il più recente omicidio del nipote.

In questo quadro di tensioni si innesta anche la irresponsabilità dei giovanissimi figli del Caldarola (15 e 22 anni), esplosa nell'agosto 2014 con l'assurdo omicidio di un giovane albanese da parte del più grande dei fratelli, la cui motivazione e antefatto scaturisce da una serie di gratuite e ripetute violenze fisiche poste in essere dal quindicenne (già coinvolto in gravi episodi di violenza dallo stesso minore provocati nello stadio di Bari il 10.5.2014) ai danni di un bambino e della di lui mamma, ad arginare le quali era intervenuto il giovane albanese.

Il pesante clima di omertà che ha circondato l'episodio (le uniche persone, tra le tanti presenti, che hanno riferito agli inquirenti elementi utili alla ricostruzione dei fatti sono attualmente sottoposti a programma di protezione) confermano che, anche in questo caso, la reggenza del clan Caldarola è affidata alle nuove generazioni.

Preoccupante, infine, permane la situazione al quartiere S. Pasquale ove, dopo la sanguinosa faida dello scorso anno che ha azzerato i candidati alla reggenza del clan Fiore - decapitato dalla lunga detenzione del capo clan Giuseppe Fiore; culminata nell'omicidio di Caracciolo Giacomo, seguito dall'eclatante triplice omicidio in cui rimase ucciso il giovane Vitantonio Fiore, figlio del boss - la DDA di Bari ha faticosamente cercato di contrastare l'ipotizzabile evoluzione della faida interna, attraverso provvedimenti restrittivi nei confronti del fratello di Caracciolo Giacomo nonché degli autori dell'omicidio di questi.

Da ultimo, è stata chiesta e ottenuta l'applicazione del regime detentivo speciale a carico di Fiore Giuseppe che, approfittando della fruizione di permessi-premio, stava riappropriandosi della gestione diretta del clan.

Si evidenzia, infine, un dato rilevato dall'analisi condotta dal Centro operativo della DIA di Bari che, alla luce dei molteplici, eterogenei e quotidiani sequestri e arresti operati nel porto di Bari - transito naturale per tutti i traffici illeciti che passano attraverso i Paesi balcanici e, in particolare, stupefacenti, armi, merci contraffatte, traffici di rifiuti, medicinali - ha paventato l'ipotesi che detto porto possa diventare una enclave territoriale controllata dalla criminalità straniera. A ciò si aggiunga l'ipotesi inquietante, ma non suffragata da obiettivi riscontri, avanzata dal Ministro dell'Interno in occasione di un vertice tenutosi nel mese di Ottobre u.s. presso la Prefettura di Bari, ove ha ipotizzato che il porto di Bari possa essere un comodo ingresso nei Paesi europei anche per terroristi islamici. E' auspicabile che possano attuarsi, sotto il coordinamento della Procura di Bari, forme di cooperazione tra le Forze di Polizia intraportuali e l'Autorità



doganale volte a prevenire e contrastare ogni tentativo di stabile infiltrazione di criminalità straniera nel porto di Bari, restituendo allo stesso il tradizionale e dignitoso ruolo di “porta d’Oriente” per scambi commerciali e culturali con i Paesi ad est dell’ Adriatico.

Il circondario di Foggia

La situazione e l’assetto della criminalità organizzata di stampo mafioso operante nel circondario di Foggia è in un certo senso sovrapponibile a quanto già evidenziato nella relazione dello scorso anno, sia per quanto riguarda il quadro prospettico del territorio; sia per quanto riguarda le connotazioni delle attività criminali cui è dedita.

Si riporta di seguito la schematizzazione della presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso nelle diverse zone del circondario di Foggia:

Società Foggiana	VERTICE	Foggia
	Batteria MORETTI/PELLEGRINO/LANZA	
	Batteria SINESI/FRANCAVILLA	
	Batteria TRISCIUOGLIO/PRENCIPE/TOLONE SE/MANSUETO	
	Batteria PALUMBO	San Severo
	Batteria SALVATORE ex CAMPANARO	
	Clan RUSSI Michele	
	Clan TESTA/BREDICE	
Clan Gaeta Orta Nova – federato con SOCIETA’ FOGGIANA		Orta Nova
Clan dei Montanari - GRUPPO LIBERGOLIS	VERTICE	Gargano
	Batteria DI CLAUDIO/MANCINI	Rignano G.co
	Batteria MATTINATA	Mattinata
	Batteria PRENCIPE	San Giovanni Rotondo
Clan dei Montanari - GRUPPO ROMITO	VERTICE	Manfredonia
	Batteria GIOVANDITTO	Sannicandro G.co
	Batteria MACCHIA	Monte Sant’ Angelo
	Batteria MARTINO	San Marco in Lamis
	Batteria MATTINATA	Mattinata
	Clan CIAVARRELLA	
Clan dei Montanari	Batteria CAGNANO VARANO	Cagnano Varano



Società Foggiana	VERTICE	Foggia
Batteria CURSIO/PADULA – contigui al GRUPPO ROMITO		Apricena
Batteria TORREMAGGIORE- POGGIO IMPERIALE		Torre Maggiore/P.Imperiale
PRIMOSA/ALFIERI/BAS TA		Monte Sant’ Angelo
Gruppo TARANTINO		Sannicandro G.co
CLAN BAYAN/PAPA/RICCI Clan BARBETTI Clan TEDESCO		Lucera
Clan CAPUTO distaccatosi da Piarulli/Ferraro dopo l’omicidio CIANNAMEA Clan CUCCHIARALE ex DI TOMMASO Clan PIARULLI/FERRARO		Cerignola

Elementi di novità rispetto al sopra riportato quadro prospettico è l’insediarsi nel territorio di Stornara del clan “Masciavè” (del quale si dirà parlando dell’indagine “Pecunia” nella parte dell’ elaborato dedicata all’ attività svolta dalla DDA di Bari).

Nella zona garganica, invece, i duri colpi inferti con le carcerazioni agli storici clan dei “Li Bergolis” e “Ciavarella” stanno determinando mutamenti degli assetti territoriali, i cui segnali sono monitorati da indagini coperte dal segreto investigativo.

Si conferma nella città di Foggia la situazione di pacifica convivenza tra le diverse “batterie”(aggregazioni personali più ristrette di cui si compone la “Società foggiana”); detta situazione - che apparentemente potrebbe essere interpretata come una situazione di stallo determinata dall’indebolimento della composizione personale e patrimoniale, a causa delle carcerazioni e delle contestuali ablazioni patrimoniali, conseguenti alla incessante ed efficace azione di contrasto attuata dalla DDA di Bari, ma anche degli omicidi di alcune delle figure verticistiche e carismatiche delle diverse associazioni - è invece frutto di una meditata strategia di non belligeranza che dovrebbe indurre un abbassamento del livello di attenzione da parte delle locali Forze di polizia, sui lucrosi interessi, criminali e non, della “Società foggiana”; consentendo alla stessa la progressiva infiltrazione nelle attività economiche e politico-amministrative del territorio.



Quest'ultimo dato trova inconfutabile riscontro in una importante indagine conclusa negli anni passati dalla DDA barese, nella quale fu acclarata l'avvenuta infiltrazione della mafia foggiana, nella azienda municipalizzata che gestiva il servizio pubblico di raccolta dei r.s.u. nel capoluogo dauno (Operazione "Piazza Pulita, proc. pen. 3320/10 DDA).

Pertanto, il persistente equilibrio e pacificazione tra le diverse "batterie" deve interpretarsi come una espressione del processo evolutivo in atto, che proietta la Mafia foggiana verso il più moderno modello di "mafia degli affari" (si ricordi tra tutte l'operazione "Bacchus", proc. pen. n. 14219/09 DDA che fotografò l'infiltrazione mafiosa nel settore vitivinicolo e i legami intrecciati con una importante azienda del Nord Italia strumentali a riciclare denaro sporco) - assolutamente conforme alla evoluzione del modello attuale di mafia - e che conferma la capacità della mafia foggiana di programmare e attuare strategie con serietà e disciplina; evidenziando caratteristiche di solida strutturazione che la rendono impenetrabile, pericolosa e profondamente diversa dalla contigua mafia barese.

Il confronto numerico dei collaboratori di giustizia fuoriusciti da organizzazioni mafiose del barese e del foggiano palesa la profonda diversità dell'essenza dei due fenomeni; evidenziando, altresì, quanto diverso debba essere l'approccio investigativo nei confronti di così diversi fenomeni criminali.

Riguardo i collaboratori, si segnala l'importante apporto della recente collaborazione di una donna, già coniuge di uno dei più potenti capo clan del territorio.

Va, infine, evidenziato che se pur la situazione di equilibrio "interno" ha determinato un decremento degli omicidi di mafia, non si è sicuramente allentata la "pressione" della presenza mafiosa sul territorio, esercitata dalle giovani leve attraverso pressanti estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori; con l'evidente e duplice scopo di incrementare le ormai depauperate risorse economiche dei clan (onerati anche dal mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie); nonché di non allentare la morsa di intimidazione indotta sulla locale popolazione.

Il muro di omertà con il quale quotidianamente si confrontano le forze di Polizia e la Magistratura, sembrano confermare l'efficacia della strategia della mafia foggiana: basti pensare che nel processo "Corona" (proc. n. 6052/05 DDA - del quale più diffusamente si parla nell'elaborato della presente relazione dedicato all'illustrazione dell'attività della DDA di Bari) è mancata persino la denuncia degli imprenditori vittime delle estorsioni.

Sarebbe auspicabile che l'impegno della Magistratura e delle forze di Polizia fosse supportato da una maggiore sinergia da parte della collettività civile e dalle forze politiche del territorio, indispensabile per infrangere l'omertà e l'intimidazione imposte dai clan.



Sul versante della società civile alcuni segnali importanti sono stati dati con la costituzione di una associazione antiracket a Foggia, intitolata a Giovanni Panunzio, imprenditore ucciso anni addietro dalla mafia; nonché con la costituzione di parte civile della locale Camera di Commercio nel processo “Corona”.

Un atto simbolico e importante - sino ad oggi non esercitato - potrebbe essere la costituzione di parte civile dell’Amministrazione comunale nei più importanti processi di mafia.

2.4.2 Lecce

Nel periodo in esame nell’ambito del **distretto di Lecce** si sono incrementate le manifestazioni esteriori evidenti di pressione della criminalità organizzata di tipo mafioso sul territorio delle tre Province che lo compongono, ferma restando la prosecuzione in forma sommersa di attività illecite “tradizionali”, quali usura, estorsioni e traffico di stupefacenti.

Tali manifestazioni appaiono indicative della perdurante capacità di controllo del territorio da parte delle organizzazioni mafiose locali, peraltro rafforzata anche a seguito delle scarcerazioni, numerose anche quest’anno, di esponenti dei diversi clan ammessi a misure alternative alla detenzione o scarcerati per aver espiato la pena (ampiamente falcidiata dalla concessione di centinaia di giorni di liberazione anticipata, pari ad un anno ogni quattro espiati)³⁹.

Né può tralasciarsi la valutazione degli effetti delle scarcerazioni che spesso determinano una rottura degli equilibri tra gli stessi gruppi e provocano situazioni di grave conflittualità che contribuiscono all’incremento delle azioni criminali.

L’immanenza della presenza delle organizzazioni criminali sul territorio è denunciata anche dal ricorrente atteggiamento di scarsa collaborazione di molte vittime di condotte intimidatorie e violente (a sua volta volano del loro

³⁹ *Frequenti sono anche le scarcerazioni per la forte riduzione di pena che viene concessa agli imputati di delitti associativi, contestualmente alla condanna o anche dopo, nella fase esecutiva, quando si ritenga (pressoché sempre) che abbiano commesso il “nuovo” reato - consistente in un ulteriore segmento di partecipazione ad un’associazione (ad esempio, di tipo mafioso) - “in continuazione” con la precedente partecipazione alla medesima associazione per la quale lo stesso imputato sia stato condannato già una o più volte. Sembra ovvio che in tali casi la condotta di persistente e stabile appartenenza alla medesima associazione di chi sia stato per essa condannato più volte (così dimostrando, peraltro, il fallimento dell’opera rieducativa) debba essere considerata ben più grave della partecipazione di chi sia stato condannato una prima volta ma si sia poi allontanato dall’associazione ovvero sia stato condannato anche per un ulteriore periodo, ma via sia la prova del successivo distacco. Proprio nei casi più gravi, invece, una sorta di benevolenza giudiziaria riduce la pena per i periodi di appartenenza all’associazione successivi al primo a pene che appaiono inadeguate alle condotte più gravi che, paradossalmente, sono quelle per le quali il trattamento sanzionatorio diventa assai mite, con l’aumento della pena irrogata per la precedente condanna (o le precedenti) di uno o due anni di reclusione, in aumento di pene di molti anni e, quando vi provveda il giudice dell’esecuzione, in sostituzione di pene di eguale entità.*

Siffatto paradosso potrebbe forse essere evitato con un’applicazione più rigorosa dell’articolo 81 del codice penale, nel quale il Legislatore ha previsto che per il reato continuato la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave (ovvero già inflitta nel caso di applicazione dell’articolo 81 nella fase esecutiva) possa essere aumentata fino al triplo (fermo restando che la pena in caso di continuazione non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma della disciplina sul concorso di reati, ma altresì che non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave)

incremento che, a tacere di altre considerazioni, non appare affatto giustificato dai risultati conseguiti nei casi in cui si sia riusciti ad ottenere indicazioni dalle persone offese) allarmante segnale di una modifica dell'atteggiamento della società civile nei confronti della criminalità mafiosa, verso la quale è in atto una sorta di assuefazione e di sottovalutazione della pericolosità quando non anche – sulla spinta della perdurante crisi economica – una enfattizzazione del ruolo mediante il riconoscimento di una specifica capacità regolatrice dei rapporti nella società civile - frequentemente in sostituzione degli organi istituzionali dello Stato – o con l'utilizzazione delle risorse economiche a disposizione della criminalità organizzata e della sua capacità di controllo del territorio anche per lo svolgimento di attività imprenditoriali o per il soddisfacimento di ambizioni politiche.

La cooptazione di esponenti della criminalità organizzata alla ricerca di consenso (alcuni dei quali condannati per associazione di tipo mafioso) nelle squadre di calcio (ultimo caso in questo periodo è la nomina a presidente della A.S.D. PRO ITALIA GALATINA di Luciano Coluccia, a suo tempo destinatario di misure di prevenzioni antimafia) costituisce un segnale emblematico di quanto appena rilevato, alla stregua della duplice valenza che tali incarichi hanno per l'associazione mafiosa, consentendole da una canto l'accesso ad un canale di riciclaggio dei proventi delle attività illecite attraverso investimenti apparentemente legali mediante le società di calcio stesse e, dall'altro, la costruzione di un'immagine pubblica che ottenga consenso popolare, stante il diffuso interesse agli eventi calcistici.

Bisogna quindi considerare che la recente strategia di ricerca del consenso, posta consapevolmente in essere dalle organizzazioni criminali operanti sul territorio – pur nella loro frammentazioni in gruppi estremamente fluidi -, ha iniziato a dare i suoi frutti e ha prodotto, se ancora non proprio il consenso della comunità salentina, una sorta di assuefatto disinteresse della popolazione alla presenza criminale, un innalzamento della soglia di tolleranza e la sostanziale accettazione di comportamenti delittuosi dei quali la cittadinanza continua ad essere vittima, senza però più considerarsi tale, come il pagamento del “pizzo”, vissuto come il prezzo della tranquillità, o il prestito usurario, considerato un'opportunità finanziaria.

Proprio l'analisi dell'andamento di questi due reati, tipici della realtà criminosa salentina, l'usura e le estorsioni, vale più di ogni altra parola a rappresentare l'atteggiamento di cui si è già parlato.

La citata situazione di crisi di cui si è già riferito negli scorsi anni, ha contribuito a spostare il ricorso al credito da quello bancario al prestito ad usura, praticato anche dalle imprese finanziarie, talvolta non estranee all'ambiente della criminalità organizzata, o anche dall'insospettabile "vicino della porta accanto", soluzione che deve essere considerata particolarmente grave sul piano dell'accettazione di regole illegali. Si deve però rilevare che,



nonostante quest'anno per la prima volta ci sia stato un consistente incremento dei procedimenti per usura (pressoché triplicati: 112 rispetto ai 40 e ai 41 dei due periodi precedenti, con un aumento del 180%), il dato riguardante le usure “mafiose”, quelle cioè commesse con metodo mafioso o finalità di agevolazione mafiosa è decisamente sconcertante essendo state solo soltanto 3 quelle denunciate nell'intero distretto delle province di Lecce, Brindisi e Taranto: un dato che conferma con il silenzio delle vittime la capacità intimidatoria dei clan mafiosi presenti nei tre territori e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà delle stesse vittime, nonché una sorta di muta accettazione da parte della popolazione salentina delle regole mafiose e di rifiuto dell'intervento repressivo dello Stato.

Eguale sconcertante perché sicuramente non significativo della reale entità del fenomeno estorsivo “mafioso” è il dato riguardante i procedimenti per delitti di estorsione commessi con modalità mafiose o finalità di agevolazione mafiosa: sono state, infatti, solo 15 nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto le denunce per estorsione commesse con tali modalità o finalità.

Questo dato, superiore a quello degli episodi di usura ma certamente inadeguato a documentare la dimensione del fenomeno estorsivo, assai diffuso nel distretto, appare indicativo della sua perdurante sommersione (come quello dell'usura) e della rassegnata accettazione da parte delle vittime, che preferiscono pagare silenziosamente - ed avere certezza di evitare danneggiamenti! - piuttosto che denunciare le condotte cui sono assoggettate.

Pertanto si deve notare la modifica sostanziale del contenuto delle richieste estorsive e delle diverse modalità, differenti a seconda del territorio nel quale si articola il fenomeno. Infatti, nei territori leccese e brindisino, a differenza di quello della provincia di Taranto, alle “tradizionali” richieste di denaro ai commercianti, spesso riguardanti versamenti sistematici e periodici, si sono aggiunte - o talvolta le hanno sostituite - richieste di assunzione di personale appartenente o vicino alle organizzazioni criminali, dirette agli imprenditori dei vari settori, non esclusi quelli pubblici (ad esempio quelli operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti) ovvero l'imposizione di contratti di servizi di vigilanza e “guardiana” a discoteche, stabilimenti balneari, impianti fotovoltaici, cantieri, depositi di macchine operatrici, “offerti” ad imprenditori, operatori turistici e commercianti (quando la stipulazione di essi non sia frutto di improvvida iniziativa delle stesse vittime che in un contesto di intimidazione ambientale preferiscono rivolgersi agli esponenti dei clan locali, interessati alla proprietà o alla gestione delle imprese e delle agenzie dei servizi suddetti, o talvolta apparentemente loro dipendenti).

Tuttavia le estorsioni per così dire tradizionali non sono scomparse ma la perdurante crisi economica, ha indotto anche gli estortori (soprattutto quelli che agiscono nelle province di Lecce e Brindisi) a “ridimensionare” le loro



pretese, adattandosi alle mutate situazioni economiche delle loro vittime, cui chiedono somme di denaro se non proprio irrisorie, certamente compatibili con i volumi di affari degli estorti, i quali, anche in considerazione della modestia degli importi pagati, da un canto aderiscono subito alle richieste, dall'altro si ritengono esentati dal presentare denuncia. Il fenomeno, invece, continua a manifestarsi con le tradizionali modalità della pretesa di pagamenti di notevole entità nel territorio tarantino, dove continuano ad esserne vittime i commercianti di pesce (ma anche i titolari dei negozi più lussuosi di abbigliamento, componenti di arredo, ecc.) e gli imprenditori nel settore dell'acquicoltura, specialmente della mitilicoltura che rappresenta "tradizionalmente" la principale risorsa dell'economia della città di Taranto (senza considerare gli insediamenti siderurgici). Inoltre nel tarantino appare diffusa la capacità degli ambienti criminali "storici" di imporre alle amministrazioni comunali le proprie pretese in tema di concessioni, di autorizzazioni e di servizi, talvolta intervenendo con modalità estorsive di tipo mafioso e per finalità di agevolazione mafiosa sulle aziende partecipate dal Comune, per la minore resistenza dei loro rappresentanti alle condotte intimidatorie.

Si aggiunga che in talune circostanze la condizione di assoggettamento e di omertà raggiunta dai locali gruppi mafiosi è stata tale che le vittime di episodi estorsivi connotati da violenza e minaccia anche con l'uso di armi da fuoco, non soltanto non abbiano denunciato l'episodio riguardante l'uso delle armi, ma si siano addirittura premurate di occultare le tracce degli spari e dei danneggiamenti, con interventi riconducibili allo schema del favoreggiamento personale e della frode processuale per l'arbitraria immutazione dello stato dei luoghi.

La rinnovata attenzione al controllo del territorio da parte dei clan "storici" è integrata da analoga attenzione agli equilibri tra i diversi gruppi operanti sul territorio e, nonostante i trascorsi tentativi di appianare eventuali situazioni di contrasto con i clan limitrofi, anche quest'anno più zone del Salento hanno dimostrato di voler abbandonare la diplomazia e ricorrere alle maniere forti, pur nella consapevolezza, dimostrata con le condotte di un recente passato, che gli scontri tra i diversi gruppi o all'interno di essi siano dannosi per gli interessi di tutti.

Ciò nondimeno i clan mafiosi hanno mantenuto l'attenzione anche ai loro assetti interni, sia per la necessità della divisione di compiti e ruoli e la rigorosa gerarchia di questi ultimi, sia per la finalità di intimidazione interna, attuata proprio attraverso la ripartizione dei ruoli, il rispetto delle regole e la previsione di sanzioni per la violazione di esse. In questa prospettiva, si colloca anche la ripresa della ritualità delle affiliazioni, con la vecchia liturgia ed il rispetto delle vecchie regole (anche di quella della giornata di sabato destinata al rito del "movimento"), verosimilmente conseguente all'esigenza



di rafforzare un vincolo che diversamente sarebbe assai tenue per la mancanza di una “storia” comune, che invece aveva indotto i “vecchi” ad abbandonare la ritualità, ritenendola superflua oltre che rischiosa perché agevolava l'accertamento giudiziario.

La fluidità delle aggregazioni criminose di tipo mafioso operanti nel territorio di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che impone di considerarne le dinamiche effettuando la consueta differenziazione fra le tre provincie, tuttavia non impedisce di coglierne alcune linee di tendenza comuni, evidenziate dalle indagini giudiziarie in corso e da quelle appena concluse.

Comune alle organizzazioni mafiose delle tre provincie è il ruolo degli “storici” gruppi criminali che in esse operano: il controllo del territorio, infatti, pur continuando ad essere appannaggio di gruppi criminali di differenti spessore e capacità, ha visto in primo piano i gruppi ricostituitisi a seguito della scarcerazione di esponenti di rilievo della criminalità locale che, anche per l'assenza di nuove figure carismatiche, hanno subito ripreso il loro ruolo egemone, aggregando intorno a sé manovalanza criminale ed epigoni dei vecchi gruppi mafiosi.

Infatti, i clan cui appartengono i principali esponenti dell'organigramma della vecchia sacra corona unita hanno superato i tradizionali schemi dell'associazione e modificato l'atteggiamento nei confronti dei gruppi di minor rilievo, talvolta assoggettandoli al loro potere, talaltra imponendosi nei loro confronti con azioni criminali e successivamente assorbendoli.

La seconda linea di tendenza comune è costituita da una ripresa della pressione intimidatrice nei confronti delle collettività territoriali, denunciata dal numero veramente imponente di episodi eclatanti di violenza o minacce verificatisi nelle tre provincie (132 in quella di Lecce, 102 in quella di Brindisi e 67 in quella di Taranto).

Gli obiettivi di tali episodi denunciano una strategia di intimidazione diretta verso le attività imprenditoriali (la maggior parte), i magistrati impegnati nel contrasto alle organizzazioni criminose (il Procuratore Motta ed il sostituto della Procura di Brindisi Milto Stefano De Nozza), i rappresentanti a vario livello delle forze di Polizia anche locale e, infine (questo è il dato più significativo e preoccupante), verso rappresentanti politici ed amministratori locali.

Ulteriore linea di tendenza comune è quella costituita dall'estensione dell'area di interesse dei clan che compongono la criminalità organizzata salentina (sia quelli cui appartengono i principali esponenti dell'organigramma della vecchia s.c.u. che quelli facenti capo ai gruppi storici della criminalità tarantina) hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico degli stupefacenti e delle estorsioni (pur non



abbandonandole), rivolgendo l'attenzione sia ai rapporti con le amministrazioni pubbliche, sia a nuovi profili economici.

Sotto il primo profilo sono da segnalare:

- I rapporti degli ambienti criminali di tipo mafioso con la Pubblica Amministrazione e l'atteggiamento di disponibilità di quest'ultima alle richieste provenienti da tale ambiente accertati dalle indagini che hanno riguardato le organizzazioni operanti nella zona a nord-ovest della Provincia di Lecce;
- i collegamenti dei locali esponenti mafiosi con la Pubblica Amministrazione e con società partecipate dal Comune di Gallipoli per ottenere concessioni, autorizzazioni e servizi (come è risultato dalla relativa attività di indagine);
- i rapporti tra ambienti della criminalità organizzata e quelli dell'Amministrazione comunale del Comune di Cellino San Marco, a causa dei quali il 23 gennaio 2014, il Prefetto di Brindisi ha proposto al Ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio comunale per il condizionamento degli organi dell'ente da parte della criminalità organizzata;
- il coinvolgimento di ambienti della criminalità organizzata nella gestione di aziende municipalizzate facenti capo al Comune di Brindisi;
- la gestione, da parte di cooperative tra i cui soci c'erano anche soggetti pregiudicati per il delitto di associazione mafiosa, del circolo sportivo "Magna Grecia", prestigiosa struttura di proprietà comunale nella zona nuova della città di Taranto con il consenso dell'Amministrazione comunale di Taranto ed in assenza assoluta di controlli da parte dell'apparato amministrativo comunale che aveva ommesso la necessaria vigilanza (non si sa se colposamente o volontariamente) sulla gestione della struttura pubblica.

Sotto il secondo aspetto, quello dei nuovi interessi economici delle organizzazioni criminali operanti nel territorio di competenza della D.D.A. di Lecce, particolarmente sviluppato è risultato essere quello del settore dei giochi e videogiochi, collegati alla rete telematica gestita dai concessionari autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La criminalità organizzata ha trovato il modo di trarre utili notevoli sia dall'alterazione delle schede elettroniche, con la modifica delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento (con danno dei giocatori) e con la interruzione del collegamento telematico con l'Agenzia dei Monopoli (con danno dell'Erario), sia dalla distribuzione ed installazione nei bar e nei locali pubblici dei "propri" apparecchi, da un canto tendendo a determinare situazioni di vero e proprio monopolio nei vari territori controllati e dall'altro imponendo ai titolari di pubblici esercizi con modalità estorsive il "proprio" prodotto, talvolta costringendoli a sostituire con i "propri" apparecchi quelli già



installati da altri clan, così determinando ovvii conflitti all'interno dell'associazione.

Passando alle tradizionali attività criminose di interesse delle organizzazioni mafiose salentine, si deve segnalare, per la provincia di Brindisi, una ripresa dell'interesse per il contrabbando di extraispettivo T.L.E. con modalità simili a quelle che sembravano aver avuto fine con gli anni novanta del secolo scorso, con l'attraversamento del Canale d'Otranto con i soliti potenti motoscafi, ma con qualche differenza: la località di partenza - nei casi in cui è stato possibile individuarla - non è stata la città di Bar, come in passato, ma, come si detto, l'isola montenegrina di Sveti Nikola e le sigarette non provenivano dalle solite multinazionali (Philip Morris & C.) bensì in gran parte dall'Italia (che produce le Yesmoke per il mercato dell'Est europeo), regolarmente spedite ai Paesi acquirenti (ovviamente senza contrassegno dei Monopoli di Stato) e da qui di nuovo trasportate in Italia, questa volta clandestinamente.

A conferma della operatività non episodica delle risorte organizzazioni contrabbandiere le indagini attualmente in corso danno riscontro all'ipotesi di traffici contrabbandieri con le vecchie modalità e con carattere di stabilità (d'altronde non si impegnano energie, risorse, uomini e mezzi se non in una prospettiva operativa quanto meno di medio periodo). Egualmente al porto di Brindisi continuano ad essere frequenti i sequestri di quantitativi di alcune decine di chili di sigarette occultati in autoveicoli traghetti su navi di linea provenienti dalla Grecia, a conferma della tradizionale provenienza del t.l.e. di contrabbando, pur in quantitativi modesti, che depongono per iniziative individuali o per traffici accessori di altri egualmente illeciti, ma di maggior rilievo.

Il traffico delle sostanze stupefacenti non ha subito significative flessioni, benché i quantitativi di droga sequestrati siano complessivamente inferiori allo scorso anno.

Sempre attuali sono risultati i collegamenti con l'Albania per la provenienza delle sostanze stupefacenti con un ritorno alle modalità di trasporto ed importazione di marijuana e hashish utilizzate in passato. Invero alcuni sequestri di marijuana trovata a bordo di gommoni "spiaggiati" e abbandonati consentono di affermare che per il trasporto di essa i trafficanti albanesi hanno mantenuto aperta anche quest'anno la via del Canale d'Otranto percorsa (anche se non con la frequenza degli anni Novanta del secolo scorso) da gommoni e motoscafi che trasportano marijuana, con un equipaggio di un paio di persone.

Cocaina ed eroina, se provenienti dall'Albania, vengono trasportate di norma a bordo di autoveicoli, imbarcati su traghetti di linea che approdano nel porto di Brindisi (ed anche di quelli più a Nord). Le stesse modalità sono state utilizzate talvolta anche per l'importazione della marijuana.



Significativi collegamenti sono stati evidenziati dalle indagini per il traffico di sostanze stupefacenti tra i clan operanti nella provincia di Taranto e gruppi della 'ndrangheta calabrese e della criminalità napoletana e tra gruppi della s.c.u. brindisina e alcuni soggetti operanti nella città di Andria e appartenenti alla criminalità organizzata locale - i quali non solo erano i fornitori di ingenti quantitativi di cocaina, ma si erano formalmente affiliati alla sacra corona unita, dimostrando come il prestigio criminale di questa avesse travalicato i confini del distretto della Corte di Appello di Lecce -.

Un significativo ridimensionamento ha avuto il fenomeno della immigrazione clandestina, essendosi registrata una notevole diminuzione degli episodi di sbarco, sicché è diminuito sia il numero degli scafisti arrestati, sia quello delle imbarcazioni sequestrate, sia quello dei migranti rintracciati

Quest'anno però, benché non siano intervenute modifiche delle, caratteristiche e modalità dell'ingresso irregolare di migranti nello Stato, gli sbarchi sono radicalmente diminuiti. Nel secondo semestre 2013 sono stati rintracciati solo 361 cittadini extracomunitari, sequestrate 7 imbarcazioni ed arrestato un solo scafista (di nazionalità turca). Nel successivo primo semestre del 2014 sono stati rintracciati 225 stranieri, sequestrate 7 imbarcazioni e arrestati 3 scafisti (due greci e un pakistano).

Sommando i dati, nell'anno giudiziario 2013/2014 i rintracci sono stati 586, le imbarcazioni sequestrate 14 e gli scafisti arrestati 4.

Si tratta di un calo considerevole, forse effetto del mutato atteggiamento della Grecia che, da un paio d'anni, ha tentato in qualche modo di interrompere o almeno arginare il flusso continuo di emigrazione dalle regioni del Medio Oriente verso il Nord-Europa.

In merito agli strumenti repressivi del fenomeno migratorio, deve essere accolta con soddisfazione la decisione del Legislatore, contenuta nella Legge n.67 del 28 aprile 2014, di delegare il Governo a depenalizzare, con uno o più decreti legislativi da emettere entro diciotto mesi, la norma dell'articolo 10-bis del Decreto Legislativo n.286/1998 che sanziona penalmente l'immigrazione irregolare. Invero non può che plaudirsi all'iniziativa che riconosce, seppur tardivamente, l'assoluta inutilità e la sostanziale inefficacia della introduzione nel nostro ordinamento del reato di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato, inserito all'articolo 10-bis del Decreto Legislativo n.286/1998 con la Legge n.94/2009 in quanto, non soltanto esso non ha costituito e non costituisce affatto deterrente alla immigrazione irregolare (come gli eventi successivi alla sua introduzione hanno ampiamente documentato), ma ha avuto e ha, piuttosto, effetti negativi sulle indagini in tema di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (per il quale la norma di diritto sostanziale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n.286/1998 è stata ulteriormente modificata in termini di maggior rigore). Da un canto, infatti, esso costituisce un ostacolo alla tempestiva acquisizione di sommarie



informazioni da parte della polizia giudiziaria in occasione di sbarchi o rintracci di stranieri illegalmente immigrati, dovendosi dare avviso al difensore che ha diritto di assistere all'atto (trattandosi di persona indagata per il connesso reato di cui al citato articolo 10-bis); dall'altro svislisce il valore delle dichiarazioni rese dagli stranieri sugli aspetti riguardanti il favoreggiamento della loro immigrazione, in quanto tali dichiarazioni, in attuazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, sono diventate insufficienti da sole a costituire prova dei fatti e richiedono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Non vi è stata nell'intero distretto alcuna notizia di reati di tratta di persone (articolo 601 del codice penale) e quelle del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (di cui al precedente articolo 600) sono state solo 3. Si deve ritenere, quindi, che il fenomeno della tratta già drasticamente ridottosi negli anni scorsi, sia apparentemente scomparso, verosimilmente per effetto della modifica delle rotte di immigrazione, della sostanziale estraneità della tratta alle attuali modalità della immigrazione via mare (in ragione delle provenienze dei migranti) e, per la tratta con finalità di sfruttamento sessuale, anche della maggiore difficoltà di emersione degli episodi delittuosi commessi con tale finalità a seguito del mutamento delle modalità di essi rispetto al passato.

Risulterebbe, invece, un incremento, peraltro non documentato dalle indicazioni statistiche, dei casi di sfruttamento lavorativo con modalità rientranti, secondo le valutazioni che nel recente passato ne hanno dato i magistrati della Procura di Lecce, negli estremi dei citati articoli 600 e 601. Invero, tutti i casi iscritti nel registro delle notizie di reato della Procura di Lecce negli ultimi tre anni riguardano, contrariamente a quanto verificato negli anni ancora precedenti, fattispecie di sfruttamento lavorativo in condizioni di servitù; ma la pochezza o addirittura l'inesistenza dei numeri conferma la sommersione di tali episodi e le difficoltà nel denunciarli, a tacere delle difficoltà di applicazione delle citate norme incriminatrici manifestate dalla Magistratura giudicante di merito e, in parte, anche dal Giudice di legittimità. Né a tali difficoltà ha finora sopperito, contrariamente agli auspici, la recente norma (peraltro di non lineare formulazione) contro la "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'articolo 603-bis del codice penale, introdotta dall'articolo 12 del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n.148 (norma cosiddetta "contro il caporalato").

Un cenno, infine, all'attività della DDA nel settore del contrasto patrimoniale alle organizzazioni mafiose effettuato sia con il ricorso al sequestro di beni di cui all'articolo 12-sexies del Decreto-Legge n.306/1992, applicato nel corso di procedimenti penali o nella fase esecutiva, cui è seguita, nei casi di



condanna, la confisca dei beni del condannato, sia con l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione, agevolata dalle recenti modifiche normative in virtù delle quali le misure patrimoniali sono applicate non soltanto disgiuntamente da quelle personali, ma anche "indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione".

Tali misure ablatorie hanno riguardato patrimoni dell'ammontare stimato di oltre quaranta milioni di euro.

2.4.3 Potenza

Il risultato sicuramente più confortante ottenuto nel **Distretto di Potenza**, grazie ad una sinergica attività di contrasto condotta dall' A.G. con le locali forze di Polizia, è stato sicuramente quello di impedire la ricostituzione degli storici clan, decimati da carcerazioni conseguenti a condanne divenute per lo più definitive; nonché dalla collaborazione proprio degli esponenti apicali degli storici clan.

Al contempo, il costante monitoraggio di tutte le manifestazioni criminali del Distretto, ha consentito e consente di cogliere tempestivamente le manifestazioni degli sforzi riorganizzativi, posti in essere prevalentemente dalle nuove leve degli storici clan; nonché le linee di tendenza ed evolutive degli interessi criminali degli stessi e dei rapporti con la criminalità organizzata di altre aree geografiche.

E' di tutta evidenza che una efficace azione antagonista alla criminalità organizzata in un territorio apparentemente tranquillo e privo di quelle eclatanti e sanguinose emergenze che caratterizzano i confinanti territori della Puglia, della Campania e della Calabria, richiede un particolare impegno e sensibilità, dovendo contrastare anche una mentalità - diffusa in qualche misura anche nelle istituzioni - che tende a sminuire alcune manifestazioni criminali, ricorrendo al consolatorio paragone con altre realtà criminali: questo atteggiamento appare di tutta evidenza in alcune delle relazioni delle forze di Polizia locali inviate dai Procuratori della Repubblica del territorio.

Trattasi di un atteggiamento miope rispetto alle possibili conseguenze di una sottovalutazione di taluni fenomeni rispetto alla crescita criminale del territorio; cieco rispetto all'evoluzione economica locale sempre più fiorente - grazie agli insediamenti turistici; aziende agricole, opifici manifatturieri che insistono sul territorio del materano; all'incremento delle attività di sfruttamento della ricchezza energetica del territorio e alle opere di miglioramento della viabilità della rimanente parte della Basilicata - che non può non sollecitare l'interesse delle mafie locali.

In tale ottica, anche le iniziative turistico-economiche legate all'importante evento che interesserà la città di Matera nell'anno 2019 (la città è stata insignita dal prestigioso riconoscimento della Comunità Europea quale



“Capitale della Cultura”) solleciteranno presumibilmente la vocazione affaristica della criminalità organizzata lucana e, pertanto, sarebbe auspicabile un attento monitoraggio che contrasti pericolose infiltrazioni.

Importanti indagini condotte nell’annualità di interesse evidenziano, altresì, forme di stabile infiltrazione nel territorio della ‘ndrangheta calabrese.

Un corretto approccio all’analisi dei fenomeni criminali del distretto, impone una trattazione diversificata con riferimento alle diverse parti del territorio e, in particolare, all’area potentina e a quella materana; vuoi per indubbie differenziazioni delle caratteristiche della criminalità nelle rispettive aree, vuoi per un atteggiamento, tuttora differente, delle Procure territoriali rispetto alla lettura dei fatti di criminalità ivi occorsi.

Lo stesso Procuratore della Repubblica di Potenza ha dedicato un intero paragrafo della relazione inviata a questa DNA ai rapporti con la Procura di Matera, evidenziando talune criticità nell’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra le Procure del Distretto nell’anno 2008, focalizzatesi, in particolare, sulla diversa valutazione di innumerevoli episodi di incendio e danneggiamenti che - ormai da anni - interessano la zona jonico-materana.

Il Procuratore della Repubblica, dopo aver analiticamente ripercorso i momenti che hanno scandito l’annosa “querelle” - della quale, peraltro, dall’anno 2011 in poi si è sempre fatta doverosa menzione nella relazione annuale di questa DNA - riferisce che- a seguito di una riunione dallo stesso convocata e tenutasi presso la Procura Distrettuale di Potenza con tutte le forze di P.G. operanti nel Distretto di Potenza; nel corso della quale le stesse sono state sensibilizzate sulla necessità che per i reati di interesse della DDA la medesima informativa di reato dovesse essere inviata alla Procura Territoriale e a quella Distrettuale per consentire eventuale coordinamento - è sicuramente migliorato lo scambio informativo con le Forze di Polizia operanti nel materano.

Il risultato positivo è stato quello di consentire una tempestiva iscrizione di notizie di reato con l’aggravante mafiosa, tuttora in fase di verifica nelle indagini preliminari.

Una sicura disfunzione nell’attuazione del succitato Protocollo tra le Procure si è invece verificata - per quanto evidenziato dal Procuratore Distrettuale di Potenza - in occasione dell’esecuzione di un’ordinanza custodiale del GIP del Tribunale di Matera a carico di 9 indagati per gravi episodi di tentata estorsione ai danni di albergatori operanti sulla costa jonica, detenzione di armi ed esplosivi.

La gravità dei fatti occorsi avrebbe dovuto consigliare una informazione preventiva e non postuma alla DDA di Potenza.

D’altronde, il risultato di una importante indagine conclusa dalla DDA di Potenza su una estorsione a carico di un imprenditore materano operante nel settore dell’energia; nel quale le pregevoli indagini condotte hanno



evidenziato inediti intrecci con criminalità mafiosa campana, calabrese e americana; dovrebbe far intendere che l'apparente tranquillità e semplicità del territorio non deve indurre a interpretazioni riduttive di alcun fenomeno criminale.

Area Materana

Gli storici sodalizi del territorio di Matera (Scorcia, Mitidieri, Lopatriello, Zito - D'Elia) hanno sicuramente perso forza e operatività rispetto al passato, cosicché la situazione di sicurezza e ordine pubblico del territorio possono considerarsi soddisfacenti.

Gli unici reati che suscitano allarme sociale sono i numerosi reati contro il patrimonio (furti in abitazioni, aziende, esercizi commerciali; ma anche ai danni di reti telefoniche ed elettriche); spesso risultato di scorribande di gruppi di criminalità pugliese.

Inquietanti e non ancora decifrabili appaiono gli ulteriori e gravi episodi di intimidazione e danneggiamento perpetrati ai danni di aziende esercenti attività commerciali e produttive, che si ripetono da anni nella fascia costiera del Materano. Come già accennato, l'attività investigativa frammentaria e parcellizzata di singoli episodi - spesso arrestatasi alle più immediate e presumibili motivazioni di taluni di essi - non ha giovato ad una lettura unitaria che - sia pure con il pregiudizievole ritardo attribuibile al carente scambio informativo con la Procura della Repubblica di Matera - la DDA sta cercando di fare, sulla base di una ricostruzione avanzata in una informativa della Questura di Potenza; le indagini sono tuttora pendenti.

La ininterrotta ripetitività degli episodi in questione e la circoscritta localizzazione territoriale sembrano smentire l'occasionalità degli episodi e la validità del metodo investigativo sino ad oggi utilizzato.

Area Potentina

Il territorio ricompreso nell'area di Potenza continua a presentare una stabile geografia criminale, espressa dai clan storici (clan "Cossidente", clan "Rivezzi", clan "Martorano", clan "Cassotta", clan "Di Muro"), ormai depotenziati a causa della perdurante carcerazione dei capi storici, alcuni dei quali sottoposti al regime detentivo speciale; nonché della collaborazione con l'A.G. di personaggi già ricoprenti posizioni apicali nei suddetti sodalizi: l'ultima in ordine di tempo, quella di Loconsolo Saverio, elemento di spicco del clan Cassotta, avviata il 17 luglio 2013.

Attraverso detta collaborazione si sono ottenute conferme riguardo gli assetti criminali della zona del "vulture - melfese"; alle circostanze e moventi di omicidi di mafia perpetrati nella zona; alle attività criminali che hanno fatto da sfondo alla decennale faida tra il clan "Cassotta" e "Delli Gatti - Di Muro".



Il collaboratore ha disvelato, altresì, l'esistenza di forme di alleanza e collaborazione tra il clan "Cassotta" e altri clan per la gestione di attività criminali; rendendo, altresì, dichiarazioni in merito ai sempre più frequenti rapporti tra clan lucani e organizzazioni 'ndranghetistiche, in particolare della zona di Siderno e Gioiosa Jonica.

Quest'ultima circostanza, come si vedrà, è emersa attraverso indagini della DDA di Potenza che hanno riguardato fatti di estorsione avvenuti nella zona di Lagonegro.

Il dato obiettivo dell'indebolimento delle storiche compagini mafiose per i motivi sopra riportati, non deve indurre nell'errore di ritenere il fenomeno ormai debellato; bensì deve essere di stimolo per prevenire e contrastare detto processo di riorganizzazione interna ai clan.

Non possono, infatti, ignorarsi alcuni segnali inquietanti della perdurante vitalità dei gruppi, grazie al ricambio generazionale, assolutamente coerente con la struttura "clanica-familiare" dei sodalizi lucani.

Rispetto alle zone geografiche di influenza, la situazione può così schematizzarsi, salvi i correttivi cui si è fatto cenno nel corso dell'esposizione:

- nel **potentino** resta attivo il clan MARTORANO-STEFANUTTI, con diramazioni operative nel centro Italia;
- nei comprensori di **Rapolla, Rionero in Vulture e Venosa**, resta attiva la cellula con a capo MARTUCCI Riccardo;
- nel **Vulture-Melfese**, tra cui **Rionero, Melfi e Rapolla**, sono presenti alcuni esponenti del clan CASSOTTA, storicamente contrapposto al clan DI MURO ex DELLI GATTI;
- **nella zona di Pignola**, rimane attivo il gruppo criminale RIVIEZZI.

Riguardo i segnali di perdurante vitalità dei clan, in primo luogo c'è da notare che - sia pur diminuite le iscrizioni per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.- sono aumentati in maniera esponenziale i reati e, in particolare, le estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

E' questo un dato obiettivo del riorganizzarsi delle storiche associazioni mafiose del territorio che - sia pur attraverso le nuove linee; nuove alleanze tra clan; forme di "partnership" con mafie delle confinanti regioni - possono ormai considerarsi "endemiche".

La sensibilità e la tempestività sempre dimostrata dalla DDA di Potenza nei confronti di tutti i segnali della volontà dei vecchi clan di riespandersi e riconquistare il pieno dominio del territorio è riuscita, allo stato, a contenere detto ambizioso progetto.

L'analisi dell'attività svolta dalla DDA di Potenza evidenzia grande attenzione e sensibilità per i reati "latu sensu" ambientali, assolutamente coerente con l'elevato livello di preoccupazione della popolazione locale,



indotto da forme sempre più importanti di sfruttamento dell'enorme patrimonio energetico della Regione.

Purtroppo, c'è da evidenziare che - al di là della comprensibile preoccupazione della popolazione, sfociata in pacifiche e civili manifestazioni - si sono verificati due episodi (l'ultimo nel novembre u.s.) di inquietanti danneggiamenti dell'oleodotto di proprietà dell'ENI, che trasporta il petrolio estratto in Val d'Agri alla raffineria di Taranto.

Le circostanze e modalità delle azioni farebbero pensare a veri e propri atti di sabotaggio.



3. La criminalità organizzata di origine straniera

(Coordinatore G. Sciacchitano; contributo di G. Russo)

3.1 Linee Generali

Tradizionalmente l'Italia è abituata a conoscere la realtà delle nostre associazioni di stampo mafioso che hanno agito e agiscono in Italia e all'estero, che hanno allacciato rapporti con organizzazioni criminali straniere all'estero, che hanno portato i loro capitali fuori dal territorio nazionale ed abbiamo quindi svolto indagini all'estero per stroncare quei traffici illeciti.

Ma ora la realtà è parzialmente mutata.

Accanto al fenomeno appena descritto, si è pesantemente manifestata un'altra realtà altrettanto pericolosa: la presenza di organizzazioni straniere in Italia che operano nel nostro territorio, con o senza rapporti con le nostre mafie tradizionali.

Questa nuova realtà ci pone nella necessità di affrontare una serie di questioni, per modulare la nostra attività all'azione dei gruppi stranieri.

I gruppi stranieri che operano in Italia sono formati o da persone appartenenti alla stessa nazionalità (i nigeriani, i cinesi) o da persone che appartengono a nazioni diverse o addirittura a etnie diverse (albanesi, kosovari, serbi, rumeni), che operano contemporaneamente in più traffici illeciti (droga e tratta di persone) e sono uniti unicamente dal loro interesse di arricchirsi con tali traffici.

L'esistenza di questi ultimi gruppi ha fatto coniare l'espressione di criminalità organizzata transnazionale adoperata dalla Convenzione di Palermo.

La conseguenza della nuova natura e dimensione del fenomeno criminalità organizzata, è che essa ora si presenta non più solo come una questione interna degli Stati che, come tale, va affrontata unicamente dagli organi inquirenti, bensì come una realtà che attenta alla sicurezza interna dei vari Paesi: essa riveste dunque un rilevante aspetto politico e richiede risposte internazionalmente concertate.

Davanti a questa realtà, anche la Direzione Nazionale Antimafia si è posta il problema di come affrontare la nuova natura della criminalità organizzata, per dare il necessario supporto conoscitivo alle Procure Distrettuali e impulso alle indagini da esse avviate.

La prima questione da affrontare era quella della conoscenza dei gruppi operanti in Italia e dei loro collegamenti con i Paesi di origine.

Attraverso lo studio e l'analisi del cospicuo materiale di indagine e processuale raccolto presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, le Procure



circondariali e le Forze di Polizia, si è potuto rilevare che le maggiori realtà criminali straniere sono: la criminalità cinese, la nigeriana, la albanese – balcanica. Si faranno qui alcune osservazioni anche su quelle che tradizionalmente si chiamano criminalità russa e magrebina.

Dall'esame degli atti in possesso della Direzione Nazionale Antimafia emerge in generale che:

- ciascuna realtà criminale ha una propria specificità connessa agli ambiti culturali di provenienza;
- i gruppi stranieri preferiscono insediarsi in regioni dove è minore la presenza delle mafie locali, con una importante eccezione in Campania che, invece, vede una forte presenza di cinesi e nigeriani;
- non formano alleanze con le nostre mafie tradizionali;
- gli affiliati sono tutti clandestini;
- tutti i gruppi riconvertono i loro capitali illeciti in altre attività: in depositi presso paradisi fiscali o inviando in Patria notevoli somme di denaro attraverso il sistema del Money transfer.

3.2 I principali gruppi stranieri

3.2.1 Criminalità cinese

Differentemente dai fenomeni migratori riconducibili ad altre etnie, quello cinese è connotato da specifiche peculiarità: una solida identità etnica e culturale, una estrema vitalità ed intraprendenza economica, la mancanza, quale obiettivo finale, di un futuro rientro in patria, una scarsa integrazione nel tessuto sociale circostante, l'autogestione dei servizi sanitari, scolastici, bancari, l'associazionismo, (teso al mutuo soccorso e al mantenimento dell'identità culturale, ma spesso strumento di pressione da parte di lobby criminali).

Come noto, le comunità cinesi presenti in Italia si costituiscono su base familiare e ruotano intorno a interessi economici comuni. L'elemento fondante risulta essere l'appartenenza ad un gruppo che generalmente è anche familiare ed esprime interessi comuni di natura economica, in sostanza, un modello di famiglia economica allargata che ha come centro di interesse, ad esempio, la gestione di un ristorante o di qualsiasi attività che crei profitti, leciti od illeciti, e pertanto comunione di interessi.

Le principali attività illecite poste in essere sono il contrabbando, la contraffazione di merci, l'immigrazione clandestina, le estorsioni, delitti dai quali ricavano profitti ingenti.

Tra le tipologie dei reati commessi in Italia dai gruppi cinesi si nota un trend di crescita per i delitti di riciclaggio.



Sul punto va precisato che i profitti illeciti vengono investiti sia in Cina, sia in Italia con l'acquisto di immobili, spesso a prezzi di gran lunga superiori all'effettivo valore, o di capannoni ove custodire la merce contraffatta o mantenere connazionali in una condizione di perenne illegalità.

I gruppi criminali di origine cinese rappresentano un tipico esempio di criminalità transnazionale in quanto dalla madrepatria alimentano i circuiti mondiali di merci contraffatte e/o di contrabbando e favoriscono l'immigrazione clandestina per poi gestire nei Paesi di destinazione lo sfruttamento degli immigrati, principalmente come forza lavoro e la commercializzazione dei prodotti illecitamente importati e/o contraffatti.

Le modifiche legislative contenute nelle leggi 15 luglio 2009, n. 94 e 23 luglio 2009, n. 99 hanno determinato un diverso approccio anche ai fenomeni criminali tipicamente riconducibili alla etnia cinese.

Infatti, attraverso la modifica dell'art. 416 comma 6 c.p., richiamato nell'art. 51 co. 3-bis c.p.p., è stata estesa la competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia anche alle seguenti ipotesi:

- delitti in materia di immigrazione clandestina, (in particolare si tratta dei delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri in Italia, o del compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano oppure di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando ricorrono due o più delle circostanze indicate);
- delitti concernenti l'associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti previsti dagli articoli 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi").

La disponibilità di ingenti mezzi finanziari ha comportato anche la graduale acquisizione, da parte della comunità cinese, di molte attività commerciali in precedenza gestite da italiani e la costituzione di imprese fittizie la cui titolarità è riconducibile a soggetti compiacenti al fine di occultare la provenienza illecita dei fondi.

L'autogestione dei servizi bancari cui prima si è accennato, è dimostrata dal fatto che i cinesi, per convogliare nel loro Paese parti consistenti dei propri guadagni, non utilizzano i canali finanziari ufficiali.

Le rimesse prodotte in Italia dalla comunità cinese provengono per oltre il 93% da tre città: Roma (46,63%), Prato-Firenze (36,25%) e Milano (10,73%).

Le società che prestano il servizio di money transfer, per avere la massima diffusione territoriale, si avvalgono di una fitta rete di sub-agenti che, a loro volta, possono far parte delle reti di vendita di diversi intermediari (c.d. sub-agenti plurimandatari)



Merita inoltre di essere segnalato un elemento di novità emerso da indagini riguardanti imprese tessili con sede nella provincia di Ferrara gestite da cittadini cinesi che utilizzavano fatture per operazioni inesistenti in violazione del D. Lgs. 74/2000.

Nel corso di tali indagini è stata accertata la presenza di professionisti contabili cinesi: la consulenza fiscale e contabile di buona parte delle circa 1.200 imprese coinvolte negli accertamenti e dislocate in 16 Regioni italiane, infatti, veniva svolta proprio da commercialisti cinesi laureati presso le Università italiane, figli di connazionali immigrati nel nostro Paese negli ultimi decenni.

3.2.2 Criminalità nigeriana

La criminalità nigeriana, in questo momento, si connota, unitamente a quella cinese, come la più diffusa tra quelle straniere nel territorio nazionale e che esplica una pluralità di traffici illeciti.

Quasi tutte le DDA svolgono processi nei confronti di nigeriani soprattutto per tratta di esseri umani e traffico di stupefacenti.

In realtà i due fenomeni hanno molti aspetti comuni e i clan nigeriani trasferiscono spesso insieme droga e giovani donne, per spacciare la prima e avviare alla prostituzione le seconde.

Ma un elemento aggrava questa constatazione: sia nei confronti dei nigeriani che dei cinesi le indagini possono essere sviluppate solo contro coloro che sono individuati in Italia, giacché non si riesce ad ottenere alcuna concreta collaborazione giudiziaria dai loro Paesi per colpire i capi che gestiscono i diversi traffici illeciti, rimanendo all'estero.

Il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione è il dato più rilevante registrato con riferimento all'immigrazione clandestina nigeriana. Ciò soprattutto nella provincia di Caserta, ove nutriti gruppi di prostitute operano quotidianamente e per l'intero arco della giornata. Queste ed i loro lenoni sono tollerati dalla criminalità organizzata casertana, che non ha mai avuto diretti interessi nella gestione della prostituzione. Tale tolleranza è determinata da un duplice ordine di motivi: a) perché le prostitute e i loro protettori costituiscono, molto spesso, delle vere e proprie "vedette della camorra"; b) perché i secondi sono costretti a pagare una sorta di "canone di fitto" del territorio utilizzato e che ricade sotto il controllo dei gruppi criminali locali.

Nonostante sia suddiviso in cellule operanti in diverse aree geografiche, ciascun gruppo monitorato è risultato caratterizzato dalla comune provenienza etnico - tribale con un'elevata compattezza interna che ne consente un'efficace operatività connotata da un altissimo livello organizzativo e di



pericolosità. La maggior parte delle ragazze trafficate proviene dal Sud della Nigeria (Benin City o Lagos) e tenta di sfuggire ad una situazione di grave povertà, sperando di trovare all'estero migliori condizioni di vita.

I proventi illeciti derivanti dalla tratta e dallo sfruttamento sessuale vengono rimessi in Nigeria attraverso corrieri o canali di money transfer, sia per finanziare la stessa filiera della tratta, sia per il reinvestimento in altre attività illecite quali, soprattutto, il traffico di stupefacenti.

In relazione proprio al narcotraffico, le indagini hanno consentito l'individuazione di una cellula stanziale nell'hinterland casertano in contatto con altri gruppi di connazionali presenti in Turchia, Olanda, Bulgaria e Spagna. Proprio verso la Turchia è stato monitorato un flusso di denaro, attraverso agenzie di money transfer, originato da alcuni indagati che in questo modo provvedevano al pagamento di ingenti quantitativi di stupefacente di tipo eroina da introdurre successivamente in Europa attraverso l'utilizzo di corrieri a pioggia. Proprio in relazione ai corrieri, è stato documentato il costante e diffuso utilizzo di cittadini comunitari, per la maggior parte di nazionalità bulgara, per consentire una più sicura circolazione all'interno dell'area Shengen riducendo al minimo il rischio di eventuali controlli.

I "signori" della droga possono, infatti, sfruttare due condizioni ambientali particolarmente favorevoli: 1. la numerosa manovalanza giovanile, la cui diffusa devianza testimonia lo smarrimento e lo sfaldamento sociale causato da molti anni di governo inefficiente, che ha consolidato la convinzione che le leggi e le regole costituiscano un ostacolo al successo individuale, per cui la società nigeriana approva e ammira i ricchi, indipendentemente dal modo con cui è stato ottenuto il patrimonio, a condizione che la ricchezza sia ridistribuita a parenti e bisognosi; 2. la diffusa corruzione nel sistema politico e sociale, che non appaiono ancora in grado di predisporre efficaci strumenti di contrasto all'illegalità.

I trafficanti nigeriani hanno grande abilità nell'individuare i mercati più redditizi e nello sfruttarne le potenzialità; tale capacità deriva da una ben organizzata struttura criminale, in grado di ricevere in tempo utile ogni informazione sulla fluttuazione dei mercati della droga. Gli incontri frequenti - talvolta sfruttando le occasioni fornite dai meeting internazionali, svolti ufficialmente dalle numerose associazioni nigeriane culturali o di mutuo soccorso - per lo scambio di informazioni, sono essenziali per le dinamiche interne dei gruppi, i cui componenti sono spesso collegati fra loro da legami di clan o di parentela, che rendono molto difficile un'eventuale attività di infiltrazione da parte delle forze di polizia.



3.2.3 Criminalità albanese-balcanica

L'analisi dei fenomeni criminali ascrivibili ad organizzazioni di etnia balcanica, ed albanese in modo particolare, consente di confermare le conoscenze e le interpretazioni già fornite in relazione agli ultimi anni.

Risulta, infatti, consolidata nel nostro Paese la presenza di tale tipo di delinquenza, che rappresenta uno dei tre poli etnici principali per numerosità degli indagati e dei detenuti: in tale contesto la quota di cittadini albanesi costituisce la parte grandemente maggioritaria (quasi il 14%).

Va, peraltro, sottolineata la capacità diffusiva sull'intero territorio nazionale dell'azione criminale di tali tipi di organizzazioni: se i primi significativi segnali della loro comparsa sullo scenario italiano venivano colti, da almeno un decennio, con riguardo alle aree pugliesi, oggi può affermarsi che pressoché nessuna regione è immune da azioni criminali coordinate, dirette o partecipate da albanesi o slavi.

Con riguardo al principale business criminale oggetto degli interessi delle organizzazioni albanesi, ossia i traffici di sostanze stupefacenti, occorre prendere atto che esse hanno acquisito il controllo della cosiddetta "rotta balcanica", via di ingresso privilegiata del narcotraffico verso l'Europa occidentale: sono proprio i descritti legami con i sodalizi dei Paesi d'origine, da un lato, e con i nuovi insediamenti realizzati in Spagna, in Olanda, in Belgio, nel Regno Unito, dall'altro, ad attestare l'elevato spessore criminale raggiunto, unitamente ad una notevole capacità operativa.

Va, inoltre, evidenziato come i sodalizi serbo-montenegrini si caratterizzino per apparati organizzativi e modalità d'azione tipici di un modello militare, anche in ragione del fatto che molti suoi membri hanno partecipato (taluni inquadrati nelle forze speciali e/o di intelligence) alle lotte armate durante il conflitto che ha condotto alla disgregazione della Jugoslavia.

Il prepotente inserimento di detti gruppi criminali, e degli albanesi in particolare, nel mercato illecito degli stupefacenti ha cagionato una revisione delle rotte seguite per l'importazione in Europa della cocaina dal Sudamerica: le direttrici provenienti dall'Atlantico prevedono il coinvolgimento di scali sinora marginalmente interessati da tali movimentazioni (Uruguay e Sudafrica); si sta assottigliando il quantitativo di partite di cocaina che giunge in Spagna, sostituendosi alla penisola iberica la più conveniente (dal punto di vista criminale) area balcanica; in particolare, i carichi di cocaina entrano nel Mediterraneo e puntano alle coste orientali dell'Adriatico, in particolare in Montenegro, Croazia e Albania.

Ad accrescere l'allarme, per le nuove connotazioni dimensionali e qualitative delle organizzazioni albanesi, si aggiungono le considerazioni relative alle sinergie che hanno dimostrato di saper realizzare con i gruppi delinquenziali di diversa matrice etnica pure operanti sul nostro territorio.



Con turchi e bulgari si determinano naturali forme di cooperazione, derivanti dalla condivisione, a monte, delle fasi di introduzione delle sostanze stupefacenti dall'est europeo; con le organizzazioni maghrebine si assiste ad una sorta di suddivisione dei compiti, in cui queste ultime si prestano allo svolgimento delle attività di spaccio al minuto anche per conto dei sodalizi albanesi principalmente impegnati nelle importazioni e nelle movimentazioni all'ingrosso; nuovi segnali attestano cointeressenze con la criminalità nigeriana, mentre con quella rumena sono frequenti le tensioni.

3.2.4 Criminalità russa

La presenza della criminalità russa in Occidente si manifesta ormai prevalentemente in forme non violente, in modo da non suscitare particolari reazioni da parte degli apparati di contrasto. Ne consegue che nelle valutazioni che si fanno sulle mafie straniere, la criminalità russa riveste un posto secondario rispetto agli altri gruppi che, con caratteristiche più visibili, si offrono più facilmente all'analisi.

Inoltre la struttura reticolare della "*Mafiya*" non aiuta a dare un'immagine chiara del fenomeno. Non esiste infatti un gruppo dominante ma ogni compagine ha la propria sfera di interessi e di operatività. In pratica, diversamente dalla mafia siciliana, le organizzazioni criminali russe non sono dirette da una cupola ma sono divise in bande su base locale, più o meno potenti e più o meno estese, che possono arrivare ad abbracciare anche intere provincie.

Affrontare il tema della criminalità russa oggi in Italia è, tuttavia, alquanto complesso essendo essa molto sfuggente, sia per quello che è stato appena detto, sia perché assistiamo a fatti che, in astratto, potrebbero essere indicatori di attività illecite ma che non possono essere verificati operando solo in Italia. Ci riferiamo a investimenti di ingenti capitali in campo immobiliare, finanziario e imprenditoriale in varie zone d'Italia e in particolare in Toscana e in Sardegna; tutto ciò potrebbe far pensare all'attività tipica del riciclaggio di denaro, ma è assai difficile configurare questo specifico reato non potendosi dimostrare la responsabilità di chi ha eventualmente commesso il reato presupposto, commesso nel Paese d'origine.

Servirebbe a questo scopo una intensa e concreta collaborazione internazionale, con uno scambio, anche preventivo, di informazioni che rendesse possibile accertare fatti e reati commessi in Russia.

Ma questo non avviene.

La presenza della criminalità russa nel circuito transnazionale è accompagnata dalla creazione di numerose società, aventi ad oggetto le più svariate attività commerciali e imprenditoriali, utilizzate come copertura di traffici illeciti.

Da quando, nei primi anni '90, i Paesi dell'U.E. hanno cominciato a implementare e sviluppare una stringente attività antiriciclaggio, le



organizzazioni criminali sia dell'Est che dell'Ovest hanno spostato alcune delle loro attività di riciclaggio nelle economie in transizione dell'Europa Orientale; ma qui le legislazioni non erano e, in alcuni casi, ancora non sono adeguate.

Per ulteriormente spiegare la crescita del crimine organizzato bisogna considerare il fattore geografico.

La Russia, e i Paesi vicini, sono un crocevia strategico per i vari traffici illeciti diretti verso l'Ovest: droga, altri prodotti illegali e, per ultimo, traffico di clandestini e tratta di persone.

E' stata questa la motivazione per la quale, già da diversi anni, è stato aperto a Mosca l'Ufficio dell'Esperto antidroga del Ministero dell'Interno presso la nostra Ambasciata in quel Paese, e la DNA ha firmato Memorandum con la Procura Generale della Federazione russa.

3.2.5 Criminalità Magrebina

Un fenomeno vero e proprio di criminalità di matrice araba non è stato ancora identificato come categoria autonoma.

In Italia sono attivi sodalizi criminosi, non particolarmente strutturati, formati da cittadini nord africani, per lo più provenienti dalla regione del Maghreb (Marocco, Tunisia, Algeria) che, nella maggior parte dei casi, si occupano della vendita della droga al dettaglio, rimanendo pertanto ad un livello criminale sostanzialmente basso.

Indagini presso le DDA di Firenze e Bologna hanno evidenziato questa particolarità, segnalando che i magrebini commerciano la droga ricevuta soprattutto da albanesi, i quali invece la importano in grandi quantità.

Le due DDA segnalano altresì che il commercio della droga al dettaglio è compiuto quasi esclusivamente da tutti i gruppi stranieri i quali non entrano in concorrenza tra loro data l'ampiezza della domanda.

3.2.6 Marocco

Il Marocco è il primo produttore mondiale di cannabis il cui valore viene valutato in 12 miliardi di dollari annui.

I trafficanti sono marocchini ma anche europei, e alle reti di trafficanti europei va la gran parte dei guadagni conseguiti da questo traffico; le stesse reti di trafficanti, sfruttano la grande importanza strategica del paese come area di transito per la cocaina proveniente dal Sud America

In questo scenario alcuni Paesi dell'Africa occidentale (come Guinea Bissau, Capo Verde, Niger, Senegal) sono diventati centrali per il traffico sia di droga che di esseri umani diretto in Europa attraverso il Marocco.

L'Europa tenta di bloccare sia il traffico di droga che attraversa l'Atlantico diretto ai Paesi africani con l'istituzione a Lisbona di un Centro a ciò destinato (MAOC – N), sia quello successivo diretto verso i propri Paesi



sviluppando una politica di collaborazione e aiuti verso l'Africa Occidentale e i Paesi sopra indicati facenti parte del Gruppo c.d. ECOWAS.

L'azione repressiva negli ultimi anni, è stata aumentata e sembra ora occuparsi anche dei produttori e delle organizzazioni locali.

La legge sul riciclaggio è molto recente e ancora poco applicata.

La meta principale dei traffici rimane l'Europa del Sud: Spagna, Francia e Italia.

L'efficacia dei controlli ha permesso di chiudere la rotta attraverso lo Stretto di Gibilterra, spingendo i trafficanti verso l'Algeria.

3.2.7 Egitto

L'Egitto è certamente un Paese di transito della droga, sebbene non in grandi quantità.

Non vi sono grandi organizzazioni criminali radicate nel territorio, bensì molti piccoli trafficanti, che si riforniscono presso grosse organizzazioni di trafficanti del Continente, che la Polizia ha molta difficoltà a bloccare a causa della delicata navigazione nel canale di Suez e il confine con il deserto.

Il Governo ha una politica di tolleranza zero verso il traffico e l'uso di droga, e la società egiziana svolge un ruolo importante nella prevenzione.

Per quanto riguarda il riciclaggio, va notato che mentre fino al 2001 l'Egitto non aveva alcuna normativa in questa materia ed era stato inserito dal GAFI in una lista dei Paesi non collaborativi, successivamente, nel 2006, ha adempiuto agli obblighi internazionali con una nuova disciplina in questo settore.

Negli ultimi anni l'Egitto si è trovato ad essere snodo cruciale del traffico di clandestini provenienti soprattutto dal Corno d'Africa e dalla Siria a causa dei perduranti sommovimenti politici e delle guerre che affliggono quei Paesi e che sono diretti verso l'Europa dove tentano di ottenere asilo politico.

L'Egitto è stato quindi, ed è, punto di raccolta di varie migliaia di persone che si rivolgono poi a trafficanti egiziani e tunisini per attraversare il Mediterraneo e sbarcare in Italia.

Recentemente, nel 2014, a seguito di numerosi e gravi naufragi di imbarcazioni salpate dalle coste egiziane e di una forte azione congiunta dell'Autorità giudiziaria italiana e del Ministero dell'Interno, sia dal lato tecnico che politico, si è ottenuta una fattiva collaborazione dalle autorità egiziane per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo turpe traffico.



4. Il Servizio risorse tecnologiche, gestione flussi e sicurezza

(Responsabile: G. Russo)

Il settore dell'informatica ha conosciuto, nell'annualità qui esaminata, ulteriori fasi di consolidamento e di espansione.

Dal punto di vista organizzativo, va sottolineata l'entrata in vigore del nuovo assetto della DNA che ha inserito tale materia nell'ambito del nuovo Servizio Risorse Tecnologiche: affidato ad un pool di magistrati dell'Ufficio, si avvale di un gruppo di lavoro misto, composto dai predetti magistrati, da personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Nel rinviare alla prevista relazione annuale sullo stato del Sistema SIDDA/SIDNA per il Consiglio Superiore della Magistratura ogni considerazione in ordine a tale argomento, si illustreranno qui sinteticamente le principali linee guida applicate nel periodo in esame e le correlative innovazioni realizzate o programmate.

4.1 Base dati Nazionale centralizzata

E' stata costituita la Base Dati Nazionale Centralizzata - *BDNC* (la nuova versione sarà rilasciata nelle prime settimane del 2015), che risponde all'esigenza di evolvere i sistemi di sincronizzazione dei dati contenuti nei DataBase locali verso un DataBase nazionale centralizzato, al fine di ottimizzare i tempi di allineamento delle informazioni investigative.

In buona sostanza, pur mantenendo inalterate le regole di base e le prerogative del sistema attuale che garantisce l'autonomia di ogni DDA sui propri dati, vengono eliminati, grazie alle nuove tecnologie disponibili, i complessi processi elaborativi che ne contrassegnavano precedentemente il funzionamento.

A tal proposito, giova evidenziare come la *BDNC*, trasformata nella sua architettura, consente ad ogni gruppo locale (presso le DDA o presso la DNA) di effettuare il lavoro di analisi e aggregazione delle informazioni direttamente sul livello nazionale, ma con la garanzia di mantenere inalterata la libertà di scelta - per tutte le DDA - dei dati da immettere, unitamente alla titolarità delle informazioni contenute nel database locale.

Ancora più specificamente, pur senza approfondire il livello tecnico della illustrazione, può dirsi che tale sistema mantiene inalterata l'esistenza di basi dati locali (presso le singole DDA), collegate con la base dati nazionale centralizzata attraverso un processo di sincronizzazione bilaterale. I processi di inserimento di catalogazione rimangono di esclusiva "proprietà" della



banca dati locale (DDA) anche quando vengono operati dalla DNA (su richiesta o in accordo con la DDA interessata).

La soluzione adottata offre, tra gli altri vantaggi, l'immediata disponibilità dei dati e la maggiore qualità dell'informazione introdotta.

4.2 Funzionalità specializzate e la loro integrazione nel portale ARES (spot, stampe, carrello, navigazione pagine)

Con queste implementazioni è stato completato il *porting* delle funzionalità di "Ricerche libere" di SIRIS all'interno del portale ARES (il portale di accesso ai servizi che la DNA offre alle DDA).

Il funzionamento di SPOT è stato ampliato per la gestione di grandi quantità di dati di input (che aveva rappresentato un limite della precedente versione) e migliorato nella gestione del processo di normalizzazione dei codificati. Vengono incluse le funzionalità di stampe (Microsoft Access), delle queries catalogate e della funzionalità di carrello che risultano completamente integrate nel nuovo portale di ARES. Inoltre, viene migliorata la navigazione delle pagine all'interno del portale, con l'introduzione delle nuove funzionalità di gestione dei contenuti.

4.3 "Solr (Apache Lucene)" come strumento di indicizzazione testi

L'anno 2014 è stato caratterizzato da ripetuti problemi legati alle procedure di ricerca delle informazioni. Si è pertanto lavorato al reperimento di soluzioni tecnologiche affidabili.

In particolare, lo strumento applicativo utilizzato (sistema di ricerche Full Text di Oracle), per problemi di indicizzazione dichiarati e riconosciuti dalla stessa ORACLE, è stato sostituito con il prodotto open source Solr/MongoDB, integrato nell'applicazione Knowledge Explorer di Microsoft.

Questa applicazione è stata sviluppata e resa compatibile con Windows 7 e Windows 8 (quest'ultimo è stato sviluppato in ambiente totalmente touch, anche in vista di una diversificazione delle interfacce in uso agli utenti SIDDA/SIDNA). Tale applicazione è stata, inoltre, integrata con le funzionalità avanzate di ricerca basate su dizionari linguistici e sui concetti di "Arma", "Luogo", "Bene" e "Associazione criminale" (auto-costruiti direttamente dalla base dati).

4.4 Compatibilità con Windows 8.1

Nell'ambito dell'ammmodernamento dei linguaggi tecnologici, le applicazioni clickonce (smart-client) di SIRIS/ARES saranno rese compatibili per poter essere eseguite nell'ambiente operativo di Microsoft Windows 8.1, introducendo in parte il supporto alle interfacce touch.



4.5 Adeguamento schema

Al fine di migliorare ulteriormente i sistemi di gestione e di ricerca e di ottimizzare le tabelle dati (che sempre di più vanno ad integrarsi con altri sistemi), si è ritenuto utile apportare allo schema dati i seguenti adeguamenti:

- Al fine di presentare in maniera ancora più leggibile i risultati delle ricerche dei dati strutturati in relazione ai brani di testi che li contengono, la struttura dell'attuale tabella Brano è stata adeguata alla nuova esigenza, introducendo tabelle che mettono in relazione il brano estrapolato e i dati da esso estratti.
- Al fine di ottenere esiti di ricerche statistiche sempre più puntuali e di agevolare la fase di riscontro delle informazioni, anche per gli atti non giudiziari, che com'è noto non sono redatti per un procedimento penale, è stato creato il concetto di "Fascicolo" che racchiude tutti gli atti di un determinato argomento o classe di argomento.
- Al fine di ottimizzare il lavoro di catalogazione è stata creata una gerarchia che raggruppa i concetti che fungono da raccoglitori di atti giudiziari e non giudiziari (Procedimento penale, procedimento di prevenzione, fascicolo). Con questa soluzione, il modulo di gestione di catalogazione è stato unificato (tipologia di raccoglitore), con conseguente vantaggio nelle attività di ricerca e di analisi delle citazioni.
- E' stata costruita una nuova relazione tra procedimenti penali (autorelazione) per poter gestire le riunioni e le separazioni.
- E' stato reso disponibile il campo iter del procedimento penale proveniente da rege o sicp.
- E' stata costruita una relazione unificata diretta tra l'atto e il soggetto (entrambi intesi come gerarchia) affinché l'interrogazione per l'individuazione del coinvolgimento del soggetto nell'atto sia più intuitiva.

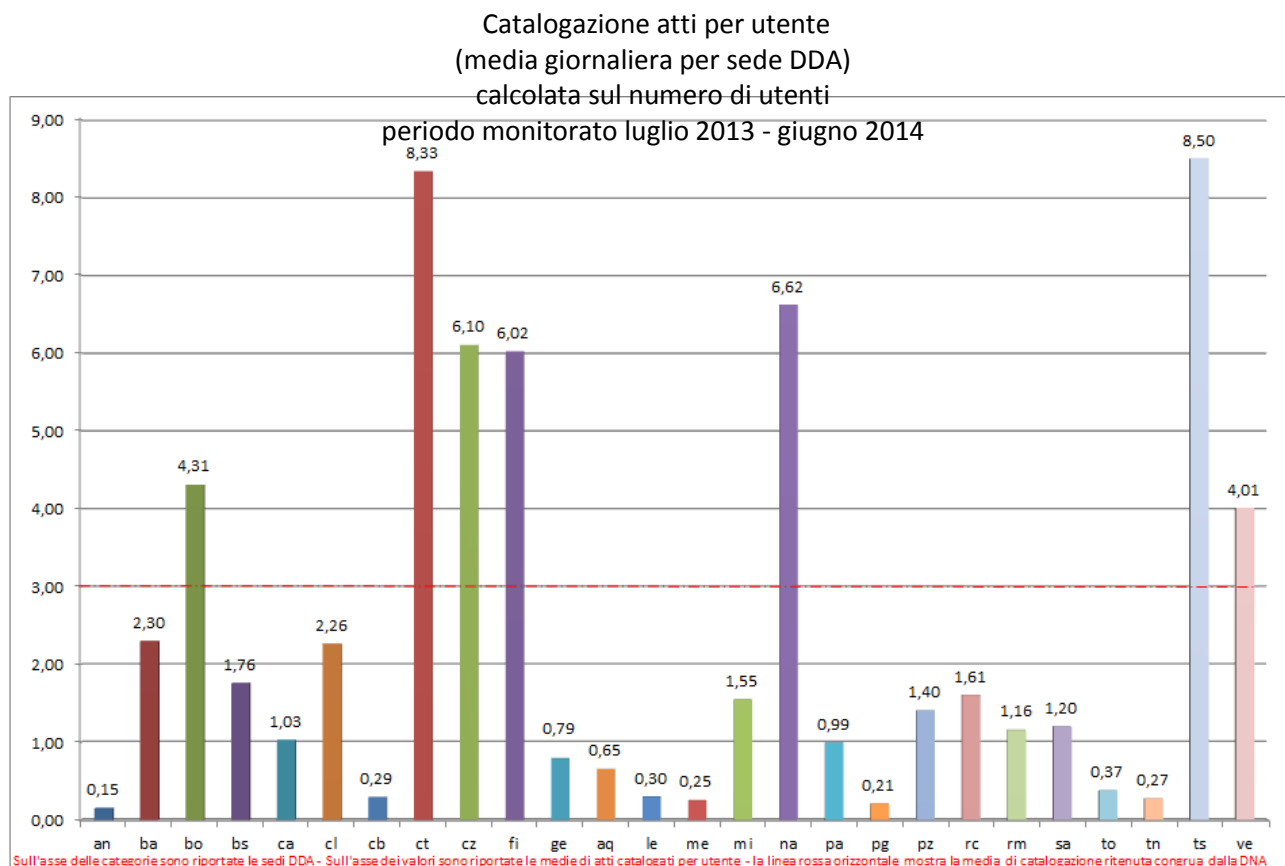
4.6 Sicurezza

Una crescente attenzione è stata rivolta ai profili della sicurezza nella tenuta delle informazioni e negli accessi alle stesse. Al fine di rafforzare la sicurezza sulle applicazioni e sui servizi offerti dalla piattaforma SIDDA/SIDNA, tutti file di log registreranno, oltre alle informazioni sino ad oggi gestite, anche il nome macchina client che ha prodotto la richiesta.

Tali informazioni saranno rese disponibili al Procuratore della sede "titolare" dell'informazione stessa per eventuali consultazioni.

Sul versante delle attività svolte, i seguenti grafici mostrano l'andamento, nel periodo relativo alla nuova annualità, delle attività di catalogazione e di analisi, con la suddivisione per sede distrettuale.





Appare opportuno precisare che il valore individuato dalla DNA come standard è di 3 atti al giorno per utente.

Risulta evidente come permangano enormi diversità tra le varie sedi e come, in alcuni casi, la produttività sia insufficiente, anche se rispetto agli anni precedenti si è registrato un sensibile incremento.

Va evidenziato che le medie riportate nella tabella soprastante sono ricavate suddividendo il totale degli atti catalogati da ciascuna sede per il numero degli analisti formalmente assegnati, per quella sede, al sistema SIDDA/SIDNA. Va ribadito che è lecito immaginare che in diverse sedi l'attività di catalogazione sia effettivamente svolta da un ben più ridotto contingente di persone (essendo destinati, impropriamente, ad altre attività i rimanenti analisti), per cui il dato offerto non può essere assunto a metro di giudizio dell'operosità individuale degli analisti specificamente addetti all'attività di catalogazione.

Ad ogni modo, è opportuno segnalare alcune performances non in linea con i traguardi raggiunti nell'annualità precedente: deve registrarsi una contrazione relativamente alle DDA di Bari, di Brescia, di Messina, di Potenza e di Venezia (pur se, relativamente a quest'ultima sede, i valori restano in assoluto tra i più alti del Paese).

La valutazione complessiva delle quantità di atti catalogati dall'intero network DDA/DNA nell'anno di riferimento attesta un significativo balzo in avanti degli inserimenti operati nelle varie Banche dati locali, pur dovendosi ancora segnalare insoddisfacenti livelli di aggiornamento della base dati sia sotto il profilo della quantità (per diversi procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato per ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. non risulta inserito in banca dati alcun atto, anche a distanza di mesi dall'inizio delle indagini) che della tempestività (sono rari i casi di diligente rispetto della previsione di inserimento degli atti più rilevanti e significativi entro le 48 ore dal loro compimento o dalla loro ricezione).

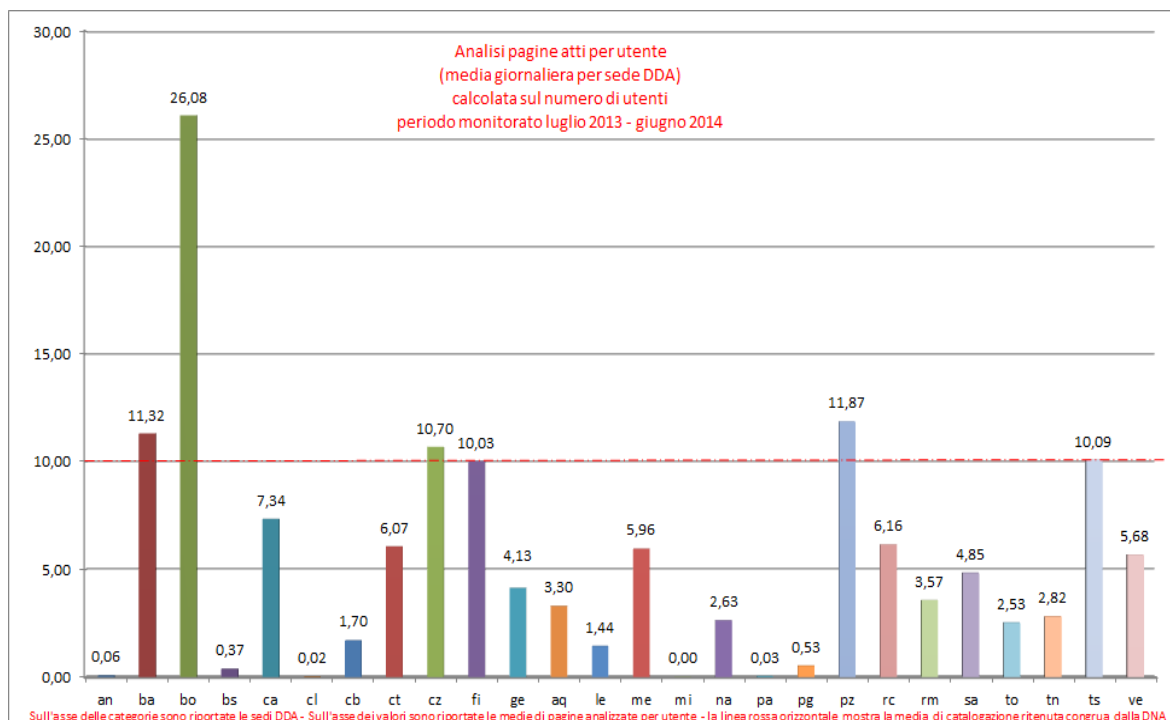
Al positivo andamento dei volumi di atti catalogati già sottolineato nella precedente relazione, corrisponde una ulteriore progressione. Se prima del 2012 i valori mensili delle complessive catalogazioni (la somma delle attività delle 26 DDA) si inscrivevano nella fascia compresa tra i 4000 e gli 8000 atti, e se il periodo 2012/2013 aveva fatto registrare un balzo in avanti, collocandosi le rilevazioni mensili nella fascia tra 6000 e 10000 atti (addirittura superando - nel maggio 2013 - la vetta dei 10000 atti), nell'attuale annualità il valore di 10.000 atti mensili viene superato o sfiorato più volte.

Indubbiamente, quello appena evidenziato è un dato importante, non solo in termini numerici perché attesta un consistente popolamento della base informativa a disposizione del network DDA/DNA, ma soprattutto in termini concettuali: si avverte una diffusa spinta verso l'auspicata condivisione degli atti di indagine.

E' possibile, a tale riguardo, ipotizzare che tale positiva tendenza sia stata favorita, da un lato, dal forte intervento attuato dal CSM con l'approvazione della delibera del 27 luglio 2012 che ha ribadito con chiarezza l'obbligatorietà del tempestivo inserimento degli atti di indagine nel sistema SIDDA/SIDNA e, dall'altro, lo sforzo realizzato dal servizio informatica della DNA, unitamente al personale deputato all'assistenza sistemistica ed applicativa (nella sede della DNA e presso le DDA), per semplificare l'accesso alle potenti risorse tecnologiche e modularne l'effettivo utilizzo in relazione alle esigenze degli utenti (magistrati e polizia giudiziaria addetta alle banche dati del sistema).

Anche l'analisi degli atti è un indice indicativo di un corretto uso della Banca dati: il grafico che segue illustra le medie di atti analizzati nell'annualità in esame, calcolata sul numero di utenti (media giornaliera per sede DDA).





Giova tenere presente che, in materia di analisi documentale a fini investigativi, lo standard individuato come più appropriato dalla DNA è pari a 10 pagine al giorno per utente.

Anche in questo caso si evidenziano differenze tra le varie sedi, ma il dato che conferma il descritto positivo trend è quello che consente di affermare un netto miglioramento delle performances in molte DDA. Permane, purtroppo, un non trascurabile numero di DDA in cui l'attività di analisi è assolutamente insoddisfacente.

L'osservazione della dimensione numerica delle pagine analizzate dall'intero network delle DDA attesta un vistoso arretramento delle attività di analisi (nella annualità precedente al 2012 le medie mensili erano sostanzialmente comprese nella fascia delle 10mila/15 mila pagine, mentre nel periodo 2012/2013 si delineava una fascia tra le 15mila e le 20mila pagine, con picchi anche superiori per ben tre mensilità): il periodo oggetto del presente approfondimento riconduce le capacità di analisi alla fascia ricompresa tra 11.000 e 15.000, con un picco negativo di circa 8000 nel mese di agosto 2013. Anche in occasione della stesura della presente relazione appare necessario operare un rinvio, per l'analisi più dettagliata dell'andamento dei flussi di alimentazione e di elaborazione delle informazione che le DDA hanno fatto registrare, alla relazione annuale che sarà inviata al CSM.

Una considerazione conclusiva deve riguardare il numero degli analisti delle informazioni (personale di PG) addetti, presso le DDA alla banca dati locale. Nel corso dell'ultima annualità detto numero ha subito una ulteriore significativa contrazione, passando da 218 a 213 unità (nell'annualità

precedente già vi era stata una decurtazione da 234 a 218), per la mancata sostituzione del personale trasferito o pensionato.

Sembra doversene trarre un giudizio preoccupato: la diminuzione delle risorse assegnate al progetto mette in pericolo la stessa funzionalità del sistema di condivisione di informazioni investigative analizzate.

Il panorama delle attività svolte in ambito analisi e ricerche viene completato dando conto dell'attività svolta dal personale in servizio presso la DNA (analisti delle informazioni), di cui va sottolineata l'elevata professionalità, che si traduce nel rilascio di elaborati particolarmente qualificati e approfonditi, presupposto indefettibile delle determinazioni della DNA.

STATISTICA DEL GRUPPO ANALISI DOCUMENTALE ED ELABORAZIONE DATI CARABINIERI	
Atti catalogati ed analizzati	385
Totale pagine analizzate	21041
STATISTICA DEL GRUPPO ANALISI DOCUMENTALE ED ELABORAZIONI DATI GUARDIA DI FINANZA	
Gratuito Patrocinio (Legge 134/2001)	1273
Totale pagine analizzate	2513
STATISTICA DEL GRUPPO ANALISI DOCUMENTALE ED ELABORAZIONI DATI POLIZIA DI STATO	
Analizzati	111
Pagine Analizzate	11.143
STATISTICA DEL GRUPPO ANALISI DOCUMENTALE ED ELABORAZIONI DATI CORPO FORESTALE DELLO STATO	
Atti Analizzati	17
Pagine Analizzate	1147
Incarichi di ricerca	8
STATISTICA DEL GRUPPO ANALISI DOCUMENTALE ED ELABORAZIONI DATI MISURE DI PREVENZIONE	
Totale atti inseriti nel fascicolo	905
Totale atti analizzati	657
GRUPPO RICERCHE	
Totale richieste	127
Totale esiti	138* (il numero degli esiti non corrisponde a quello delle richieste, poiché alcune di queste sono pervenute prima del periodo preso in considerazione) di cui: Ricerche generiche: 79; Pool Abruzzo: 6; Operazioni Sospette: 44; Art. 41 bis: 1; Expo 2015: 4 Monitoraggio di fenomeni criminali relativi ad etnie straniere o a tipologie di reato o a tipologie di atti: 4 * ogni ricerca spesso aveva più soggetti fisici e giuridici da ricercare



4.7 Telecomunicazioni

4.7.1 Segnalazioni doppie intercettazioni

Il servizio di segnalazione delle doppie intercettazioni, assicurato dalla DNA, permette di informare due o più Procure della Repubblica della contemporanea attivazione di intercettazioni telefoniche relativamente ad una medesima utenza.

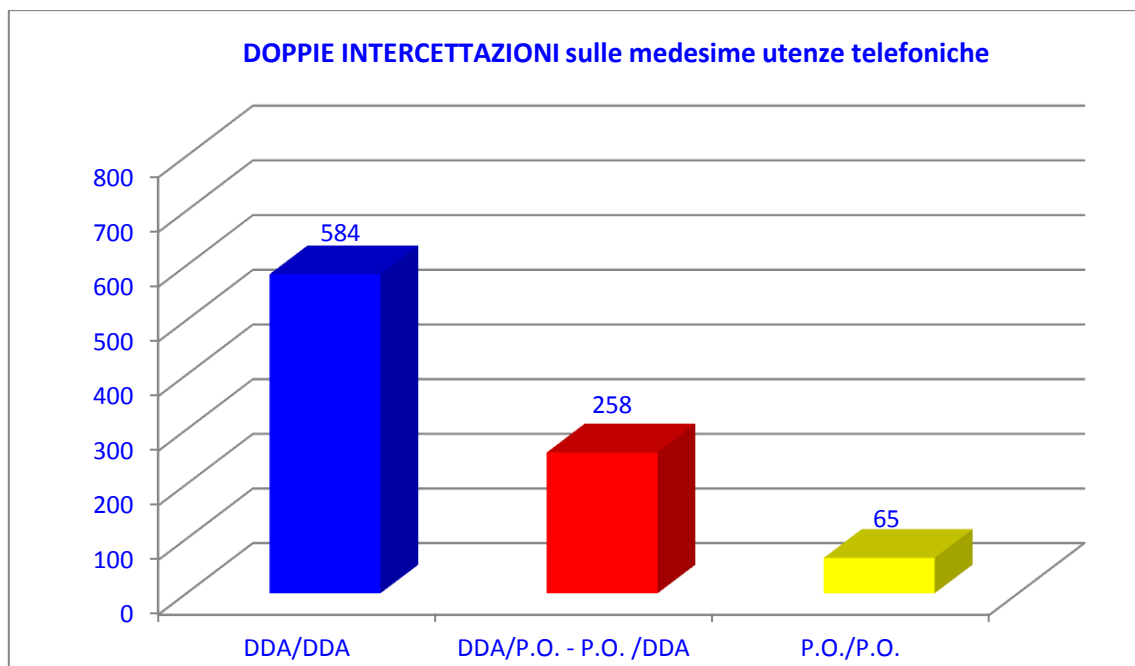
I dati statistici riepilogativi delle segnalazioni effettuate rappresentano una situazione non dissimile dalle annualità precedenti, anche se si è registrata un aumento rispetto al precedente anno 2012/2013 (114 segnalazioni in più, pari ad un incremento di oltre il 14%):

sono state, infatti, inoltrate 907 comunicazioni (relative alla sovrapposizione di 1814 provvedimenti di intercettazione), a fronte di 793 comunicazioni dell'anno 2012/2013, 1021 comunicazioni dell'anno 2011/2012, 1184 comunicazioni dell'anno 2010/2011, 1382 dell'anno 2009/2010, 1168 dell'anno 2008/2009, 1230 del 2007/2008, 1163 del 2006/2007.

Le 907 doppie intercettazioni rilevate nell'anno 2013/2014 riguardano, per la maggior parte (584 casi, pari al 64%), sovrapposizioni tra uffici sedi di Procure distrettuali antimafia (allo stato non è possibile precisare se si tratti di captazioni relative a procedimenti ex art. 51 comma 3 bis c.p.p., giacché tale informazione non viene fornita).

Il 29% delle doppie intercettazioni, invece, attiene a coincidenze tra Procure ubicate nei capoluoghi distrettuali e Procure ordinarie (ossia aventi sede in capoluoghi di circondario). Il restante 7% concerne doppie intercettazioni verificatesi tra Procure ordinarie (la definizione va intesa nel senso sopra richiamato).





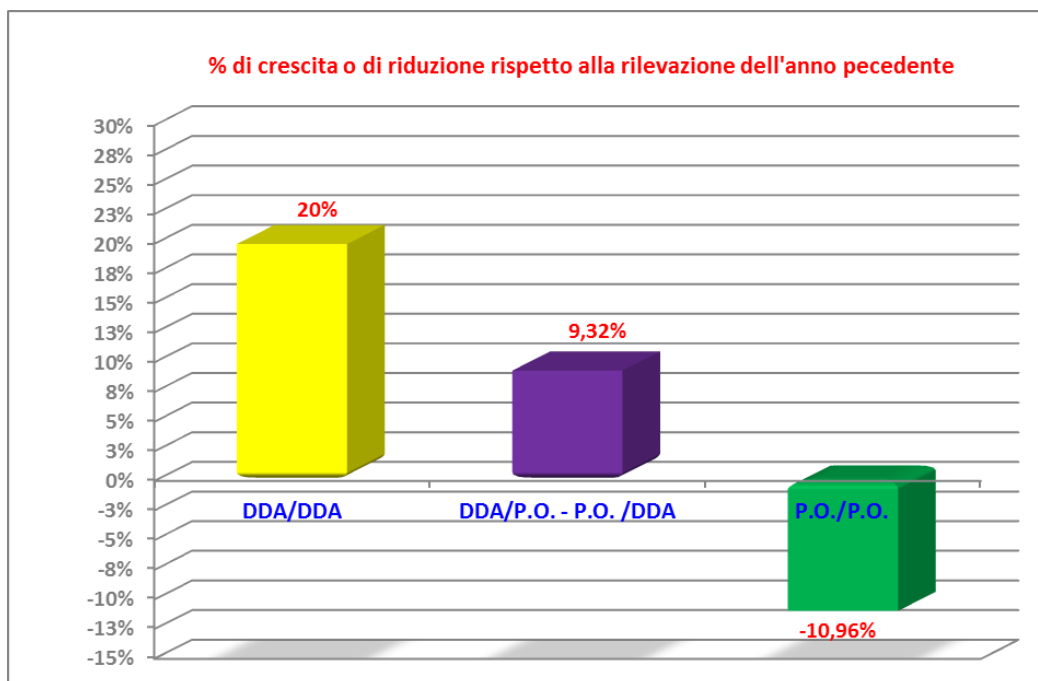
Tale ripartizione, come già segnalato in occasione della precedente relazione annuale, trova la sua plausibile spiegazione, in primo luogo, nella circostanza che le Procure distrettuali, inglobando le funzioni di Direzioni distrettuali antimafia e le competenze in materia di terrorismo, generano il maggior volume di attività intercettative.

In secondo luogo, le tipologie di reati afferenti alle menzionate aree tematiche hanno proprio come caratteristica quella della multiterritorialità, per cui è più frequente l'intersecazione di segmenti investigativi attivati da Procure diverse.

Più problematiche appaiono le considerazioni relative al secondo gruppo di sovrapposizioni (tra Procure distrettuali e ordinarie). Se queste riguardassero, sul versante delle Procure distrettuali, esclusivamente procedimenti ex art. 51 comma 3 bis c.p.p., si potrebbe trarre un giudizio critico circa il rilevante numero di casi in cui vengono attivate da parte delle Procure ordinarie intercettazioni su "bersagli" interessati anche da indagini antimafia.

Allo stato, non essendo possibile, per le ricordate ragioni, discernere le intercettazioni afferenti a procedimenti di competenza DDA, occorre limitarsi a registrare un dato che presenta comunque una sua significativa consistenza e, per quanto sarà indicato appresso, risulta in aumento.

Va, infatti, segnalato che, nell'ambito del complessivo aumento dei casi di doppie intercettazioni, se il segmento che ha fatto registrare il maggior numero di casi è quello dell'area di "interferenze" tra DDA (+ 20,66%), anche il segmento riferibile alle sovrapposizioni tra DDA e Procure ordinarie ha conosciuto un allarmante incremento (+ 9,32%), mentre si è ridotto ancora il segmento riferibile alle duplicazioni tra Procure ordinarie (-11%).



E' utile esaminare la suddivisione per sede delle 584 doppie intercettazioni che hanno interessato Procure sede di capoluogo distrettuale: la tabella che segue mostra, anche in questo caso, delle novità particolarmente significative. Quest'anno le sovrapposizioni intercettative con altri uffici giudiziari, indicative della consistenza delle interrelazioni criminali, si sono concentrate a Milano e Napoli – che conquistano il primato – Roma (anche se in diminuzione), Palermo, e Catania e Reggio Calabria (anche se in diminuzione). Sono invece notevolmente diminuite nelle sedi di Bologna, Brescia, Salerno e Torino.

SEDE	DDA/DDA	
	2012/2013	2013/2014
ANCONA	3	4
BARI	15	14
BOLOGNA	32	11
BRESCIA	6	2
CAGLIARI	11	13
CALTANISSETTA	7	6
CAMPOBASSO	0	0
CATANIA	24	44
CATANZARO	11	18
FIRENZE	8	19
GENOVA	14	17
L'AQUILA	2	8
LECCE	2	12
MESSINA	3	8



MILANO	64	84
NAPOLI	64	84
PALERMO	11	58
PERUGIA	12	29
POTENZA	3	4
REGGIO CALABRIA	53	39
ROMA	83	72
SALERNO	8	1
TORINO	39	16
TRENTO	1	0
TRIESTE	5	9
VENEZIA	3	12
TOT.	484	584

Scendendo ancora più nel dettaglio, è possibile tracciare una sorta di mappa delle frequenze rilevanti, analizzando, a partire da una data sede giudiziaria, quali siano gli uffici di Procura con i quali ricorra più spesso il caso di una doppia intercettazione.

Giova, qui, riportare solo alcuni di questi approfondimenti statistici, tra quelli più idonei a lumeggiare le dinamiche delle coincidenze investigative.

La Procura di Bari, ad esempio, nel periodo considerato, presenta frequenti sovrapposizioni con procedimenti della stessa sede e con quella di Lecce; Catania soprattutto con procedimenti della stessa sede e con quella di Messina; Catanzaro con quella di Reggio Calabria; Firenze con quella di Palermo; Genova con quella di Milano, Lecce con quella di Bari; Messina con quella di Catania; Milano con procedimenti della stessa sede e con quelle di L'Aquila e Firenze; Napoli con procedimenti della stessa sede e con quelle di Roma, Perugia, Milano; Palermo con e con quelle di Firenze, Catanzaro, Bologna e procedimenti della stessa sede; Perugia con quelle di Napoli e Ancona; Reggio Calabria con quella di Roma; Roma con procedimenti della stessa sede e con quelle di Reggio Calabria, Perugia, Napoli e Palermo; Torino con procedimenti della stessa sede e con quella di Milano.

4.7.2 Gli Operatori di Telecomunicazione e le prestazioni obbligatorie di giustizia

Intensi sono stati i contatti, durante il periodo in esame, con gli Operatori che offrono servizi di telecomunicazione nel nostro Paese, allo specifico scopo di condividere problematiche e criticità in tema di prestazioni obbligatorie ex art. 96 codice delle comunicazioni elettroniche.

In tale materia, invero, ripetuti sono stati gli interventi operati da questa Direzione allo scopo di ovviare a casi di inefficienza e ritardi.



Puntuale è stata, altresì, l'attività svolta dalla DNA in occasione delle sospensioni temporanee (disposte dagli operatori per ragioni tecniche) di nuove attivazioni di intercettazioni ovvero di proroghe e revoche.

E' stata ultimata la sperimentazione di un sistema di comunicazioni con i predetti operatori e con le DDA via PEC.

Si è provveduto al rilascio di informazioni, richieste da Procure della Repubblica, relative alla avvenuta effettuazione di intercettazioni in relazione a determinate utenze, nell'ovvio rispetto delle regole di riservatezza e segreto investigativo.

Particolare attenzione è stata posta nel rapporto con gli operatori cosiddetti "virtuali".



5. Il Servizio cooperazione internazionale

(Responsabile F. Spiezia)

5.1 Le competenze della D.N.A. in materia di cooperazione internazionale e la nuova organizzazione del Servizio Cooperazione Internazionale

Come è noto, nella legge istitutiva della D.N.A. (l. n. 8 del 20 gennaio 1992, di conversione del d.l. n. 367 del 20 novembre 1991), non si rinvenivano riferimenti a competenze dell'Ufficio sul piano internazionale, nè attribuzioni concernenti la materia della **cooperazione giudiziaria**.

Ciò nonostante, sin dagli albori della sua costituzione, la D.N.A. si è proiettata sullo scenario internazionale avviando contatti con autorità giudiziarie ed organismi stranieri, per sviluppare rapporti di collaborazione funzionali alle esigenze investigative delle Direzioni Distrettuali Antimafia.

Si è trattato di un impegno che, pur mantenendo la sua connotazione funzionale di *supporto* all'azione delle Procure Distrettuali, è divenuto progressivamente crescente, finendo per assumere un peso centrale nelle attività dell'Ufficio.

Le ragioni di ciò possono ricercarsi:

- nei caratteri sempre più marcatamente *transnazionali della criminalità organizzata*, operante da tempo senza conoscere confini nazionali, sfruttando appieno, per i propri fini illeciti, tutte le opportunità offerte dai processi di globalizzazione. Di qui la frequente necessità, per le Direzioni distrettuali antimafia, di rapportarsi ad autorità straniere, per cercarne la necessaria collaborazione nelle sue diverse forme e, per la D.N.A., di agevolare e rendere fluide le relative procedure nei diversi settori (rogatorie, estradizioni, trasferimento dei procedimenti penali, scambio transfrontaliero di informazioni);
- nell'affermazione del *modello del coordinamento investigativo giudiziario*, divenuto necessario nei rapporti tra le autorità giudiziarie di diversi paesi, nei casi di procedimenti investigativi tra loro collegati, con l'assunzione di modalità operative svincolate dal *principio della richiesta*, tipico dello *strumento rogatorio*.

Il primo profilo, ossia l'espansione delle attività illecite oltre i confini nazionali - che l'espressione *globalizzazione del crimine* sintetizza - è



confermata dalla pratica investigativa quotidiana delle Direzioni Distrettuali Antimafia e dagli atti pervenuti all'Ufficio anche nel periodo in esame. Sotto questo profilo, la D.N.A. costituisce uno straordinario osservatorio, a carattere nazionale, dal quale si trae quotidiana conferma del carattere di transnazionalità che connota la maggior parte delle forme criminosi investigate dalle Procure Distrettuali. Anche nei documenti d'analisi⁴⁰ dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di *law enforcement* si trovano numerosi riferimenti alla transnazionalità⁴¹ quale connotato ricorrente del crimine organizzato, le cui attività presentano profili sempre più spiccatamente imprenditoriali, proiettati in una dimensione *transborders*⁴². Questi due fattori – espansione della trans-nazionalità criminale ed evoluzione dei modelli di cooperazione per l'affermazione del coordinamento, hanno favorito l'emergere anche di una proiezione internazionale della D.N.A., la cui immediata conferma è data dal numero di Protocolli di lavoro o *Memorandum of Understanding* sottoscritti con autorità giudiziarie straniere ed organizzazioni internazionali (ad oggi il nostro Ufficio ha stipulato n. 49 Protocolli).

Si tratta di una scelta strategica, con immediate ricadute operative, fortemente voluta dai primi Procuratori nazionali, pur in assenza di un esplicito quadro normativo, ed oggi consapevolmente continuata e, ove possibile, migliorata, secondo le indicazioni del P.N.A.

L'attuazione del coordinamento, compito primario della D.N.A. e la necessità di apprestare una sempre più efficace risposta alle forme di criminalità transnazionali, hanno reso dunque essenziale lo sviluppo di relazioni con vari partners stranieri, innestando prassi virtuose da cui sono scaturiti laboratori di idee e progetti operativi, anticipando in tal modo il contenuto di norme, solo successivamente intervenute, che hanno assecondato la rilevata tendenza.

E' infatti nel 1999, con l'adozione di atto amministrativo - sia pure di alta amministrazione - che la DNA venne nominata, con Decreto del Ministero di Giustizia del 25 novembre del 1999, Punto di contatto della Rete Giudiziaria europea, in attuazione dell'Azione comune adottata nel Consiglio d'Europa il 29 giugno 1998 che, sulla base dell'articolo K3 del Trattato sulla Unione Europea, istitutiva una Rete di punti di contatto giudiziari, denominata *Rete*

⁴⁰ Il requisito della transnazionalità della moderna criminalità è elemento costante delle analisi contenute nell'OCTA (*Organized Crime Treat Assessment*), elaborato da Europol con il contributo di Eurojust e degli Stati membri, la cui ultima versione, disponibile anche on line, è del 2011.

⁴¹ L'uso dei termini "crimine transnazionale e/o criminalità transnazionale" è avvenuto, per la prima volta, nei lavori negoziali dell'ONU in occasione della elaborazione della "Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Crime" (doc. A/49/748) adottata all'esito della Conferenza ministeriale sul crimine organizzato tenutasi a Napoli nei giorni 21/23 novembre 1994. Esso è poi comparso nei successivi documenti e lavori preparatori che sfociarono nella Convenzione di Palermo del 2000.

⁴² La categoria del delitto transnazionale ha oggi una sua definizione normativa – invero assai ampia – contenuta all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato del dicembre del 2000, ratificata dall'Italia, unitamente ai suoi tre protocolli, con la legge n. 146 del 16 marzo 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - S.O. n. 91).



*giudiziaria europea (European Judicial NetWork- Reseau Judiciaire Européen)*⁴³.

Il quadro normativo delle competenze della D.N.A. in materia si arricchiva poi con le previsioni di cui al comma 5-ter dell'art.727 c.p.p., aggiunto con la L. 5 ottobre 2001, n.367, in base al quale al Procuratore nazionale antimafia vengono trasmesse le copie delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'art.51, comma 3-bis c.p.p. (a tale norma corrisponde, per le rogatorie passive, quella di cui all'art. 724 comma secondo c.p.p., secondo cui il Procuratore Generale, dopo la presentazione della propria requisitoria alla competente Corte d'Appello, ai fini della procedura dell'*exequatur*, trasmette altresì, senza ritardo, al P.N.A. copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'art. 51 comma terzo bis c.p.p.).

Tali comunicazioni consentono alla D.N.A. di aver cognizione di atti essenziali alle funzioni di impulso e coordinamento, nella misura in cui vengono opportunamente valorizzati i dati investigativi presenti negli atti rogatoriali, grazie alla loro analisi successiva ed alla combinazione con quelli disponibili nel sistema SIDDA - SIDNA. In tal modo accade, di frequente, che siano individuati percorsi investigativi paralleli, essenziali per contrastare le forme di criminalità transfrontaliera.

Successivamente, nel 2005, con la legge n. 41, la DNA riceveva ulteriore riconoscimento della sua proiezione internazionale venendo individuata *Corrispondente nazionale per Eurojust* (art. 9), funzione questa condivisa anche con l'Ufficio II della Direzione Generale della giustizia penale del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della Giustizia e con le Procure Generali presso le Corti d'Appello.

La sempre maggiore attenzione, nella pratica dell'Ufficio, ai rapporti di cooperazione con autorità straniere, ha reso funzionalmente necessario, e strategicamente opportuno, procedere alla costituzione, sin dal 2007⁴⁴, nell'ambito del più generale progetto organizzativo, di un apposito *Servizio* dedicato alla cooperazione internazionale, le cui linee funzionali ed operative, tuttavia, sono state completamente rimodulate con il recente provvedimento organizzativo n. 28/2014 del 29 maggio 2014 adottato dal P.N.A.

In base ad esso il Servizio Cooperazione Internazionale della DNA è coordinato dal P.N.A. ed è composto dal *magistrato responsabile* del Servizio (dr. Filippo Spiezia) - designato anche Corrispondente Nazionale per Eurojust

⁴³ Si tratta dell'Azione comune n. 98/428/Gai pubblicata in G.U.C.E, L 191/4 del 7 luglio del 1998, pag. 380.

⁴⁴ Cfr. ordine di servizio del Procuratore Nazionale Antimafia n.15/2007/PNA dell'8 febbraio.



e Punto di Contatto della Rete giudiziaria europea - e da sette magistrati (Dr.ssa A. Canepa, Dr. C. Caponcello, Dr. F. Curcio, Dr.ssa M. V. De Simone, Dr. F. Mandoi, Dr.ssa E. Pugliese, Dr. G. Russo).

Le nuove linee organizzative di fondo del Servizio sono ispirate da alcuni principi - guida, trasfusi nel citato provvedimento organizzativo, quali:

- la necessità di garantire un maggior coordinamento interno alle molteplici attività della D.N.A., rilevanti nei rapporti di cooperazione internazionale. Ciò ha determinato, ad esempio, la soppressione della ripartizione in macro aeree e Paesi d'interesse, già prevista in precedenti ordini di servizio e da ultimo nell'ordine di servizio n. 71/2012/PNA del 20/12/2012, che determinava una eccessiva parcellizzazione del lavoro e delle conoscenze;
- lo svolgimento delle relative attività secondo criteri preordinati e automatici, costituiti dall'ordine di pervenimento in Ufficio degli atti di competenza del Servizio e dalla loro successiva distribuzione, a rotazione, tra tutti i magistrati addetti, salvi i casi in cui la precedente trattazione di un affare ovvero il riferimento ad attività riconducibili a competenze legalmente definite (quale di Corrispondente nazionale di Eurojust o di Punto di Contatto della Rete) non suggeriscano di assegnare la procedura a diverso magistrato, in quanto già incaricato;
- l'osservanza di criteri di efficienza, coerenza e celerità nella trattazione dei singoli affari, secondo proposte operative avanzate dal responsabile del servizio, poi valutate e validate dal P.N.A. in relazione ai singoli dossier *di lavoro*, formati per ciascun atto pervenuto;
- la compiuta e condivisa definizione di obiettivi, concreti e misurabili, assegnati al Servizio ed ai suoi magistrati, da perseguire attraverso la realizzazione di specifiche progettualità, sottoposte al vaglio ed all'approvazione del P.N.A., dopo la disamina collegiale nell'ambito di riunioni a cui partecipano i magistrati che compongono il Servizio.

Tale diversa organizzazione sta obiettivamente conseguendo tangibili risultati, quali una accresciuta coerenza interna tra le molteplici attività svolte dal Servizio ed una più puntuale raccolta di dati ed informazioni. Anche dal punto di vista quantitativo, l'impegno assunto ha raggiunto punte rilevanti, espressive di una obiettiva produttività: basti pensare che a pochi mesi dalla sua recente istituzione, sono stati già registrati oltre *100 dossier di lavoro*, distribuiti tra i magistrati secondo i criteri sopra esposti, che si aggiungono alle riunioni di coordinamento svolte ed agli incontri, in Italia ed all'estero, con autorità straniere e con organizzazioni internazionali.

La ricchezza dei dati ottenuti dalle numerose attività svolte, trova un suo riflesso nelle informazioni di seguito esposte, anche in forma grafica, riproducenti i risultati raggiunti e le conoscenze acquisite.



5.2 Le attività svolte dal Servizio nel periodo di riferimento: uno sguardo d'insieme

In prosieguo si darà conto diffusamente delle attività condotte nel periodo in esame (**luglio 2013 - giugno 2014**), tenendo conto dei diversi ambiti operativi e seguendo un ordine logico di esposizione in base alle priorità d'azione dell'Ufficio ed alle sue competenze, normativamente assegnate. E' opportuno, tuttavia, offrire da subito una panoramica che consenta una visione d'insieme dell'azione svolta, la quale ha riguardato:

- la *trattazione delle numerose rogatorie attive e passive* pervenute all'Ufficio, provvedendosi, a seconda dei casi, a facilitare la compiuta esecuzione delle procedure di collaborazione richieste, a promuovere iniziative per il coordinamento internazionale delle indagini, nei casi di criminalità transfrontaliera, ovvero attuando ed agevolando l'interscambio informativo con le autorità straniere;
- lo *svolgimento di incontri per il coordinamento internazionale* di indagini condotte da autorità giudiziarie italiane e straniere, in procedimenti per reati di criminalità organizzata;
- la partecipazione alle *attività della Rete Giudiziaria Europea*, di cui è "Punto di Contatto", sia assicurando il proprio contributo al 42° meeting dei Punti di contatto svoltosi ad Atene, nel mese di giugno 2014, sotto la Presidenza di turno greca dell'UE, sia attraverso lo scambio di atti ed informazioni con il proprio Corrispondente nazionale (presso il Ministero della Giustizia) e con gli altri Punti di Contatto europei in relazione a molteplici procedure di cooperazione giudiziaria;
- le *attività svolte in collegamento con Eurojust*, quale Corrispondente nazionale ai sensi dell'art. 9 della L. 14 marzo 2005, n. 41 (recante "Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità"), attività che sarà oggetto di specifica disamina;
- la *predisposizione e la stipula di protocolli di lavoro con autorità giudiziarie straniere ed organismi internazionali*, per facilitare le relazioni di cooperazione e stabilizzare buone prassi operative;
- lo *svolgimento di incontri in D.N.A. con autorità straniere*, al fine di scambiare informazioni sulle legislazioni penali e sulle attività di gruppi



criminali stranieri aventi proiezioni sul territorio nazionale (e viceversa), al fine di ricercare forme di reciproca collaborazione e di elaborare condivise strategie d'azione;

- *lo svolgimento di incontri presso autorità straniere, nell'ambito di specifiche missioni all'estero, e per le medesime finalità;*
- *rapporti di collaborazione con il Ministero della Giustizia, ed in particolare con l'Ufficio per il Coordinamento Affari Internazionali, ricevendo informazioni sulle attività internazionali svolte dall'Italia e dai suoi organismi, con riflessi sulla materia della cooperazione internazionale;*
- *l'elaborazione di contributi per le attività del semestre di Presidenza italiano dell'UE nel settore della giustizia penale;*
- *la partecipazione alle fasi finali delle attività del Group of experts on Transnational Organised Crime - costituito dal Consiglio d'Europa in vista della elaborazione di una White Paper sul crimine organizzato;*
- *la partecipazione_a riunioni promosse dal Dipartimento Pari Opportunità in materia di tratta delle persone, dal Ministero degli Affari Esteri e da altri Dicasteri, per lo studio di iniziative e progetti da portare successivamente in ambito internazionale;*
- *lo sviluppo di contatti con i Magistrati e Ufficiali di collegamento di Paesi stranieri in Italia, e con gli esperti antidroga della D.C.S.A. operanti all'estero, per scambiare informazioni su indagini relativi a gruppi criminali che operano nei Paesi stranieri di volta in volta interessati, specie nella prospettiva dell'aggressione ai patrimoni illeciti. Ciò è avvenuto, in particolare, attraverso incontri i Magistrati e Ufficiali di collegamento del Regno d' Olanda, della Germania, della Francia, del Regno Unito, della Spagna e degli Stati Uniti, presenti in Italia;*
- *la partecipazione, attraverso i suoi magistrati, ad importanti convegni nazionali ed internazionali, condividendo il proprio expertise nel contesto di dibattiti particolarmente qualificati, ove sono stati affrontati e discussi temi di interesse, anche strategico, quali quelli riguardanti la costruzione di nuovi organismi (european public prosecutor) e l'elaborazione di nuovi strumenti giuridici, siccome previsti dal Trattato di Lisbona, per migliorare l'efficacia dell'azione contro il crimine organizzato.*



5.3 Le rogatorie internazionali trasmesse alla D.N.A.: analisi dei dati quantitativi e comparazioni con il precedente periodo

Sono state già ricordate le previsioni del comma 5-ter dell'art.727 e quelle dell'art. 724 comma secondo c.p.p., in base ai quali al Procuratore nazionale antimafia vengono trasmesse le copie di tutte le rogatorie attive e passive emesse nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art.51, comma 3-bis c.p.p.. L'invio di tali atti è assolutamente essenziale nella prospettiva della conoscenza delle proiezioni ultranazionali delle indagini condotte dalle D.D.A. italiane e dalle autorità straniere, che cercano collaborazione verso il nostro paese. Tale conoscenza, infatti, è prodromica all'esercizio delle funzioni di coordinamento ed impulso, coinvolgente, con modalità non vincolanti, anche le autorità straniere titolari, in via diretta o solo potenziale, di indagini collegate a quelle italiane. Tale ruolo viene esaltato, e giammai depotenziato, dai collegamenti funzionali con Eurojust, titolare di prerogative per il coordinamento giudiziario internazionale, posta in posizione, strutturale e funzionale, da poter raggiungere più agevolmente, con la propria azione, le autorità giudiziarie straniere in quei segmenti investigativi che proprio la D.N.A. è in grado di far emergere. Il potenziamento delle importanti sinergie tra questi due Uffici ha ispirato la stipula del Protocollo bilaterale del 24 aprile 2014, di cui si darà conto nell'apposita sezione.

In relazione a ciascuna rogatoria ricevuta il Servizio Cooperazione Internazionale ne ha disposto l'inserimento nella banca dati nazionale ed intrapreso, a seconda dei casi, iniziative per agevolare e/o sollecitare la loro esecuzione, anche attraverso la Rete degli altri Punti di Contatto.

In altri casi, il contenuto informativo tratto dall'atto rogatorio è stato opportunamente arricchito con convergenti informazioni acquisite in banca dati nazionale, conducendo all'attivazione di percorsi investigativi paralleli, poi coordinati opportunamente con gli altri filoni investigativi, mai prescindendo dal coinvolgimento dell'autorità giudiziaria titolare delle indagini.

E' in tal modo che sono stati tratti spunti investigativi, sia verso le competenti D.D.A. che verso le autorità straniere, in quest'ultimo caso avvalendosi della mediazione di Eurojust, stimolando l'esercizio da parte del Membro nazionale italiano delle prerogative di cui all'art. 6 della Decisione istitutiva n. 187 del 2002, implementata in Italia con la legge n. 45 del 2001.

Dal punto di vista della gestione interna, tutte le rogatorie pervenute in D.N.A. vengono assegnate al Servizio e, in copia, al magistrato che cura il



collegamento con la D.D.A. da cui proviene la rogatoria (per quelle attive), o con la D.D.A. il cui distretto di Corte d'Appello è interessato dalla procedura esecutiva (per quelle passive).

Attualmente, dopo la fase di riorganizzazione del Servizio, sono stati introdotti ulteriori criteri di raccolta e classificazione delle rogatorie ricevute e, anche grazie all'intenso lavoro di catalogazione eseguito dalla segreteria amministrativa, si è in grado di offrire una serie di utili parametri di analisi, quali:

- il titolo di reato per il quale la rogatoria stessa è stata avanzata;
- i paesi richiesti ed i paesi richiedenti
- le D.D.A. coinvolte nelle procedure rogatorie

L'introduzione di tali criteri classificatori non solo risponde alle accresciute esigenze di tipo statistico-conoscitivo, ma consentirà anche di ottenere informazioni qualitative utili ad orientare la futura azione dell'Ufficio verso quei versanti che presentano maggiori criticità.

Allo stato, data la solo recente adozione di tale sistema di raccolta, non tutte le informazioni risultano disponibili, specie quelle di tipo comparativo con gli anni precedenti e quelle sugli esiti delle procedure rogatorie attivate (dato questo enucleabile solo a partire dal prossimo anno).

Saranno pertanto a breve disponibili anche informazioni su:

- le misure richieste all'autorità adita;
- l'esito delle attività rogate.
- la base convenzionale utilizzata per la formulazione di ciascuna rogatoria;

Sono tuttavia emerse e presentate nella presente relazione, le informazioni sugli strumenti di cooperazione internazionale maggiormente utilizzati nella pratica dei rapporti di collaborazione giudiziaria e sulle fattispecie di criminalità per le quali le rogatorie sono state attivate.

Di sicuro interesse sono comunque i dati quantitativi relativi al numero complessivo delle rogatorie pervenute ed ai paesi con i quali tale



collaborazione è maggiormente cercata (per le rogatorie attive) ovvero dei paesi dai quali è formulata (per le rogatorie passive).

Per quelle **attive**, nel periodo di riferimento (01/7/2013 – 30/6/2014) il numero complessivo è stato di **164** rogatorie, a fronte delle **178** rogatorie registrate nel periodo precedente, come risulta dalla tabella che di seguito si riporta.

PAESE	ATTIVE 2014 (1.7.2013/30.6.2014)	ATTIVE 2013 (1.7.2012/30.6.2013)
ALBANIA	7	16
AUSTRALIA	0	1
AUSTRIA	2	3
BELGIO	9	10
BOSNIA ERZEGOVINA	4	0
BRASILE	5	4
BULGARIA	1	1
CANADA	1	1
CILE	0	1
CIPRO	0	1
COLOMBIA	7	2
DANIMARCA	1	0
EGITTO	1	0
FEDERAZIONE RUSSA	1	0
FRANCIA	6	8
GERMANIA	16	19
GRAN BRETAGNA	2	3
GRECIA	1	4
GUADALUPE	0	1
INDIA	0	1
INDONESIA	0	1
IRLANDA	1	3
KOSSOVO	1	0
LIECHTENSTEIN	0	1
LUSSEMBURGO	2	3
MALTA	2	1
MESSICO	2	0
MONTENEGRO	1	1
NORVEGIA	1	1
OLANDA	25	6
PARAGUAY	1	1
PERU'	2	0
PORTOGALLO	2	1
PRINCIPATO DI MONACO	1	0
REPUBBLICA Ceca	1	2



PAESE	ATTIVE 2014 (1.7.2013/30.6.2014)	ATTIVE 2013 (1.7.2012/30.6.2013)
REPUBBLICA DOMINICANA	2	2
REPUBBLICA SLOVACCA	3	7
ROMANIA	6	10
SAN MARINO	2	6
SERBIA	1	0
SLOVENIA	3	5
SPAGNA	18	28
STATI UNITI	6	5
SUDAFRICA	1	0
SVIZZERA	12	15
THAILANDIA	0	1
UCRAINA	0	1
TURCHIA	3	0
VENEZUELA	1	1
TOTALI	164	178

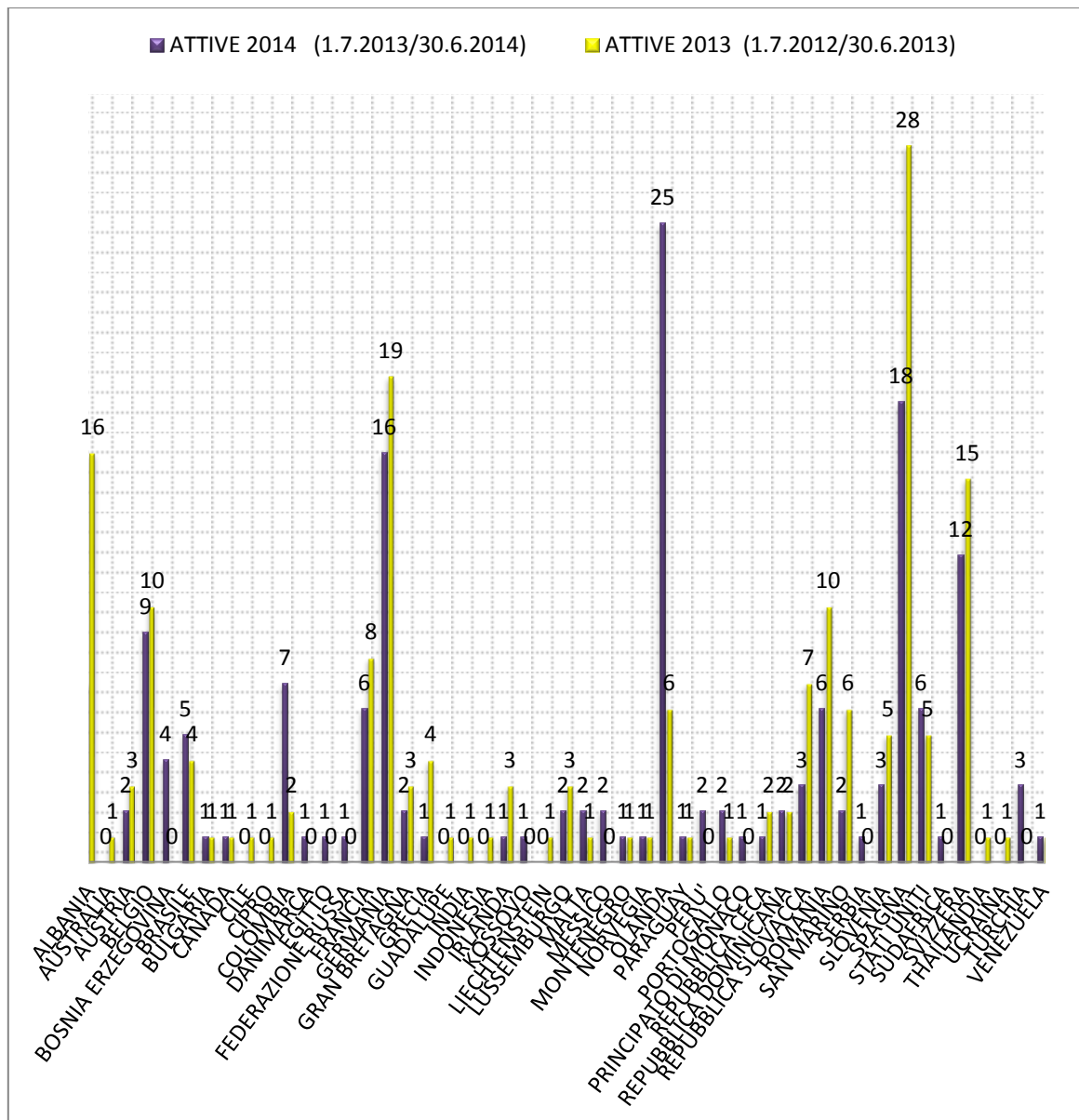
Se complessivamente non si registrano variazioni di rilievo rispetto ai dati registrati nel periodo precedente, sicuramente spiccano alcuni dati nei rapporti con singoli Stati: è il caso dell'Olanda, che relativamente alle rogatorie attive ha registrato n. 6 rogatorie nel 2013 e ben 25 nel 2014. Seguono immediatamente, sempre nel 2014, la Spagna (con 18 rogatorie) e la Germania (con 16 rogatorie).

La disamina dei dati pervenuti non necessariamente riflette lo sviluppo dei fenomeni criminali, ma può rappresentare anche un indice dei migliorati rapporti di collaborazione con alcuni con paesi dell'UE e con i paesi terzi di essi. È questo certamente il caso dei rapporti con il Regno d'Olanda, con le cui autorità giudiziarie sono stati da tempo avviati diretti contatti, anche nel corso di appropriate riunioni, per sensibilizzare sulle molteplici forme di infiltrazione in quel territorio. E' poi soprattutto l'analisi dei dati relativi agli uffici giudiziari italiani richiedenti, che consente di meglio "decifrare" il senso della sensibile crescita del numero di rogatorie verso l'Olanda.

Per i rapporti con i paesi terzi, le maggiori relazioni attivate con rogatorie internazionali nell'arco temporale di riferimento (30 giugno 2013- 1 luglio 2014) risultano intrattenute con la Confederazione elvetica (12 rogatorie), Albania (7 rogatorie), Stati Uniti (6 rogatorie).

L'intensità e la frequenza delle relazioni di collaborazione giudiziaria è anche meglio rappresentata dai grafici di flusso comparativo che seguono, concernenti le **rogatorie attive**.





Per le rogatorie **passive**, il numero complessivo degli atti pervenuti all'Ufficio è pari a **46** per il nuovo periodo, a fronte del **57** registratosi nel precedente.

Anche per esse, dalla tabella che segue si propone una suddivisione in base al Paese di provenienza.



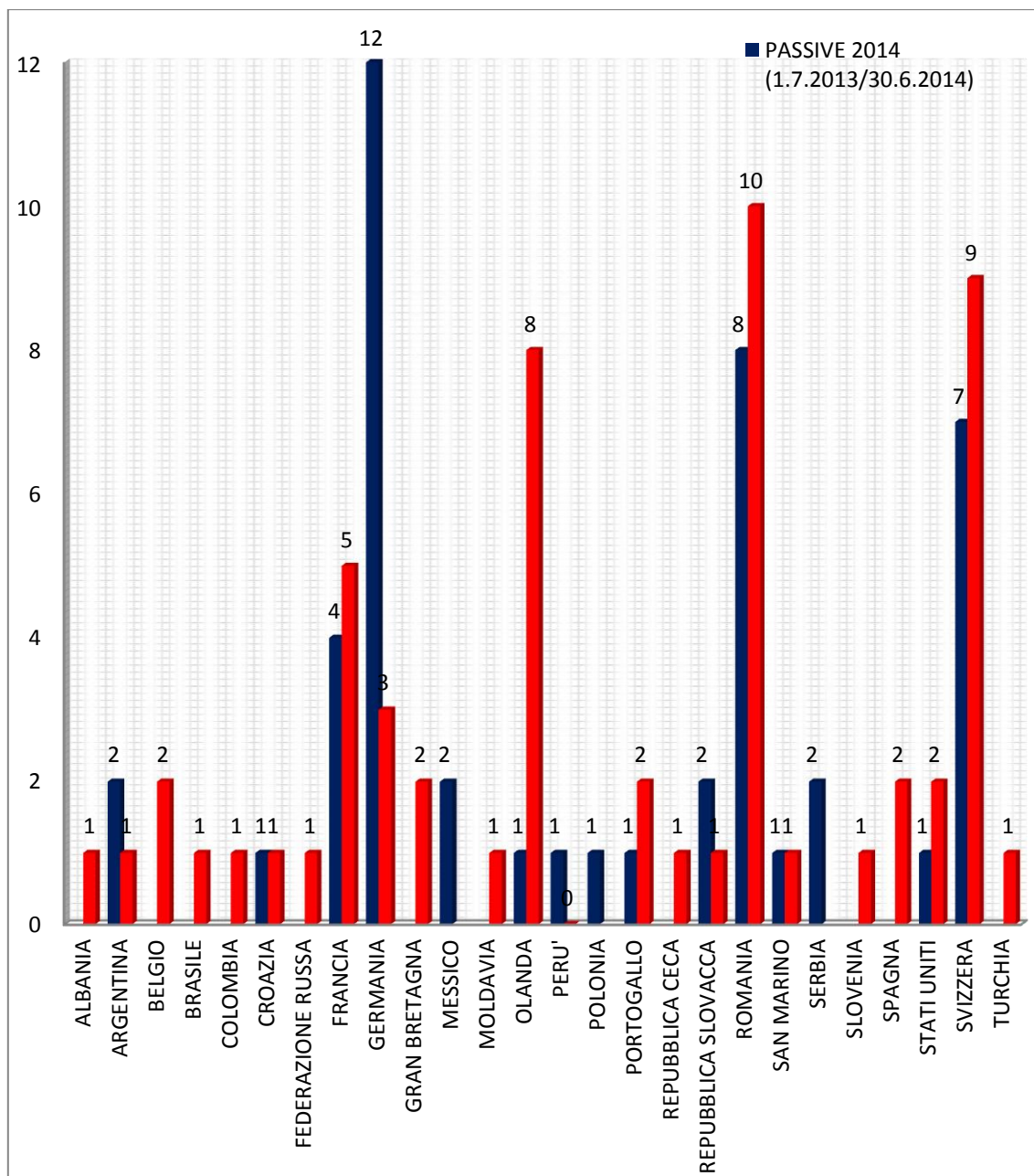
PAESE	PASSIVE 2014 (1.7.2013/30.6.2014)	PASSIVE 2013 (1.7.2012/30.6.2013)
ALBANIA		1
ARGENTINA	2	1
BELGIO		2
BRASILE		1
COLOMBIA		1
CROAZIA	1	1
FEDERAZIONE RUSSA		1
FRANCIA	4	5
GERMANIA	12	3
GRAN BRETAGNA		2
MESSICO	2	
MOLDAVIA		1
OLANDA	1	8
PERU'	1	0
POLONIA	1	
PORTOGALLO	1	2
REPUBBLICA Ceca		1
REPUBBLICA SLOVACCA	2	1
ROMANIA	8	10
SAN MARINO	1	1
SERBIA	2	
SLOVENIA		1
SPAGNA		2
STATI UNITI	1	2
SVIZZERA	7	9
TURCHIA		1

46

57

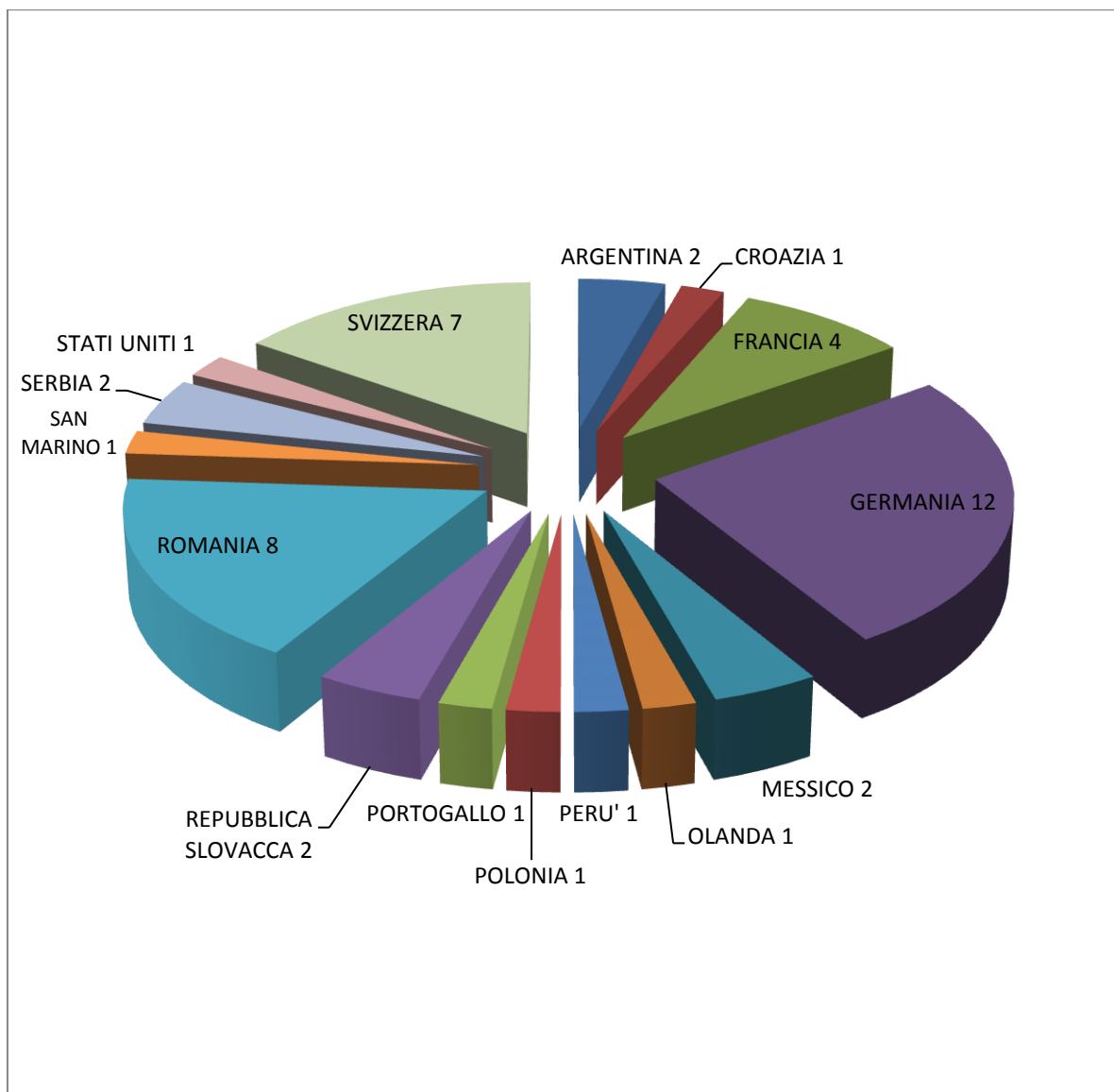
Anche qui i dati consentono alcuni spunti per l'analisi. Il paese che richiede più assistenza giudiziaria all'Italia è la Germania (con una crescita sensibile del numero da 3, del precedente periodo a 12 di quello attuale). Stabilmente elevato è il numero di rogatorie richieste dalla Romania. Colpisce l'assenza di rogatorie dal Regno Unito, nel nuovo periodo, per i procedimenti per reati di criminalità organizzata. Occorrerà sul punto indagare quali cause abbiano determinato tale evoluzione e, soprattutto, se essa possa ritenersi indicativa dello spostamento territoriale di alcuni fenomeni criminali. Le descritte dinamiche sono riflesse dai sottostanti grafici di flusso.





Il dato è plasticamente evidenziato, relativamente al nuovo periodo 2013 – 2014 anche dalla rappresentazione grafica che segue.





La riflessione sui dati quantitativi si completa alla luce dei dati (riportati nella tabella che segue) che riflettono il numero di rogatorie attive, nel periodo di riferimento, suddivise in base D.D.A.⁴⁵ che hanno attivato le relative procedure.

⁴⁵ Nella tabella si riportano, per completezza del dato, anche alcune rogatorie inviate da uffici giudiziari non sede di Direzione Distrettuale Antimafia.



ROGATORIE ATTIVE PER DDA RELATIVE AL PERIODO 1/7/2013 - 30/6/2014	
ANCONA	0
BARI	1
BOLOGNA	13
BRESCIA	6
CAGLIARI	2
CALTANISSETTA	2
CAMPOBASSO	0
CATANIA	1
CATANZARO	5
FIRENZE	10
GENOVA	2
L'AQUILA	8
LECCE	0
MESSINA	0
MILANO	6
NAPOLI	16
PALERMO	6
PERUGIA	0
POTENZA	0
REGGIO CALABRIA	45
ROMA	16
SALERNO	8
TORINO	1
TRENTO	1
TRIESTE	12
VENEZIA	1
PROCURA TORRE ANNUNZIATA	1
PROCURA NOLA	1



Segue la tabella delle rogatorie attive divise per D.D.A., relative al periodo precedente

ROGATORIE ATTIVE PER DDA RELATIVE AL PERIODO 1/7/2012 - 30/6/2013	
ANCONA	0
BARI	6
BOLOGNA	1
BRESCIA	6
CAGLIARI	1
CALTANISSETTA	3
CAMPOBASSO	0
CATANIA	0
CATANZARO	13
FIRENZE	15
GENOVA	3
L'AQUILA	6
LECCE	2
MESSINA	0
MILANO	29
NAPOLI	21
PALERMO	10
PERUGIA	0
POTENZA	1
REGGIO CALABRIA	16
ROMA	14
SALERNO	14
TORINO	6
TRENTO	1
TRIESTE	8
VENEZIA	2

La comparazione delle cifre sopra esposte consente di registrare un dato di assoluto rilievo, rappresentato dalle **45 rogatorie attive promosse dalla D.D.A. di Reggio Calabria**, a fronte delle **16** del periodo precedente. Esso trova una sua plausibile spiegazione, sia nel lodevole atteggiamento della magistratura reggina, protesa alla ricerca di fonti di prova oltre i confini nazionali per assicurare la completezza dei percorsi investigativi, sia nelle



caratteristiche del crimine organizzato operante in quell'area. Sotto quest'ultimo profilo, trova conferma la dimensione transnazionale della “'ndrangheta”, nella sua costante espansione verso nuovi mercati e nuovi ambiti territoriali per riciclare le enormi ricchezze generate dal traffico di stupefacenti. Dalla lettura degli atti rogatoriali emerge che alcuni territori dell'U.E., sono da tempo interessati da fenomeni di vera e propria *colonizzazione* da parte del crimine di tipo "mafioso" endogeno. Si può pertanto affermare che la mafia, la camorra, ma specialmente la ‘ndrangheta, hanno da tempo individuato all'estero vere e proprie filiere in vista del reinvestimento di cospicue ricchezze illecite. La cattura in alcuni paesi U.E. di pericolosi latitanti (si pensi all'Olanda, alla Germania, alla Spagna e, recentemente, anche alla Francia), non è solo rivelatrice della individuazione di luoghi reputati sicuri dalle organizzazioni criminali italiane, perché lontani dagli ambiti nazionali, ma piuttosto è sintomo prevalente delle capacità di insediamento criminale attuato in territorio estero, con la penetrazione economica e sociale, reperendo non solo le necessarie coperture logistiche ed operative, ma anche importanti prospettive di business. Il dato è poi confermato dai dati di tipo qualitativo, estratto dalle rogatorie in questione, oggetto di successiva disamina.

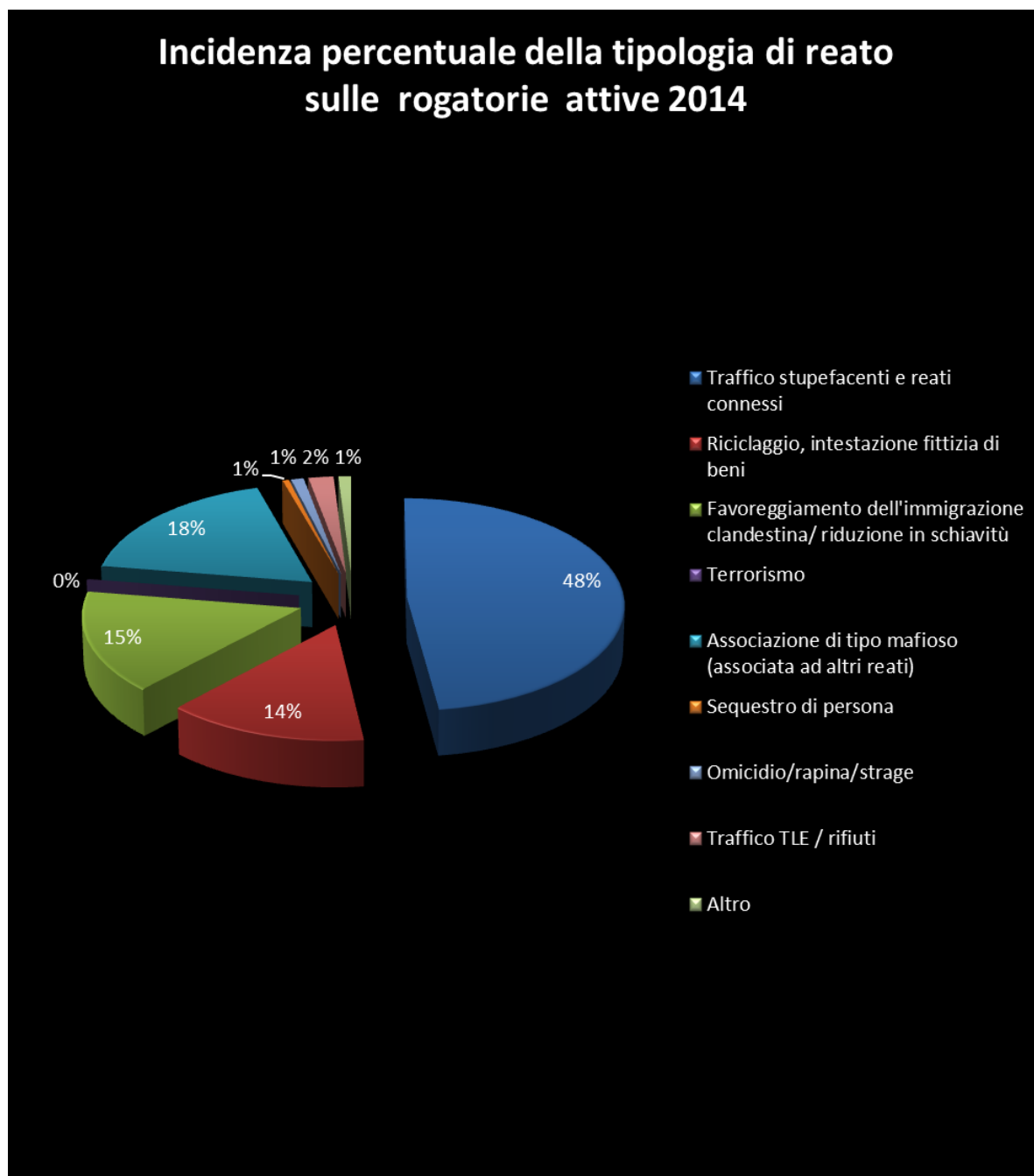
5.4 Le rogatorie pervenute e le forme di criminalità transnazionale emerse

La tabella che segue è rappresentativa delle fattispecie di reato emergenti dalle procedure rogatorie comunicate all'Ufficio, sia attive che passive.

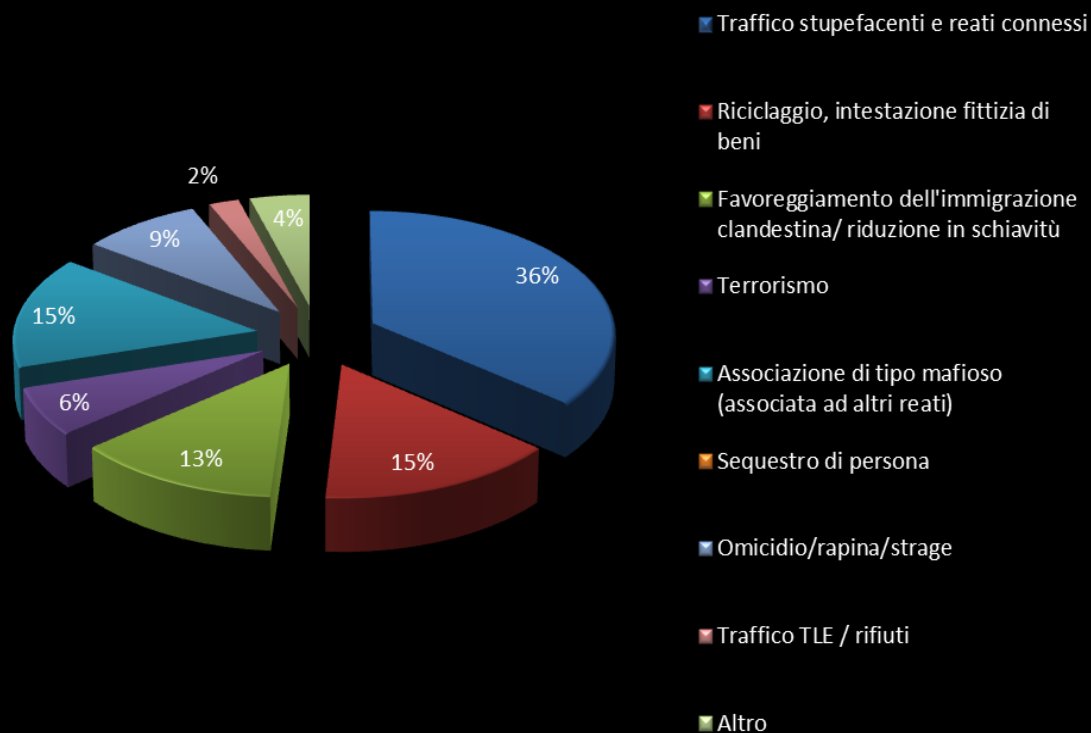
TIPOLOGIA DI REATO	TOTALE
Traffico stupefacenti e reati connessi	113
Riciclaggio, intestazione fittizia di beni	35
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina/ riduzione in schiavitù	37
Terrorismo	3
Associazione di tipo mafioso (associata ad altri reati)	43
Sequestro di persona	1
Omicidio/rapina/strage	6
Traffico TLE / rifiuti	5
Altro	4



L'analisi è agevolata dalle due successive rappresentazioni grafiche, di seguito riportate, rappresentative in forma percentuale delle tipologie delittuose poste a base dei procedimenti rogatoriali, rispettivamente attivi e passivi.



Incidenza percentuale della tipologia di reato sulle rogatorie passive 2014



Come si può agevolmente osservare, la stragrande maggioranza delle rogatorie, sia dal lato attivo che passivo, riguarda il traffico internazionale di stupefacenti e si riferisce a fattispecie di criminalità transnazionale.

Tali dati – la prevalente natura transnazionale dei fenomeni criminali indagati dalle DDA italiane ed il prevalente coinvolgimento delle associazioni mafiose nel traffico internazionale di stupefacenti e nelle connesse fattispecie di riciclaggio – sono in linea con quanto accertato dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni



criminali anche straniere, e documentato nella recente relazione presentata in occasione del Semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea.

In particolare, con riferimento alla proiezione nei paesi dell'Unione Europea delle organizzazioni di tipo mafioso, la relazione evidenzia “...È dato oramai giudiziariamente acquisito il fatto che le organizzazioni di tipo mafioso italiane abbiano esteso i loro interessi criminali oltre i confini nazionali, radicandosi con proprie propaggini in diversi stati europei. La 'ndrangheta calabrese è, sul piano internazionale, la più attiva, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti. Mantenendo propaggini operative in Europa, oltre che in America ed Oceania, nonché importanti collegamenti in Medio ed Estremo Oriente ed in Africa, l'organizzazione calabrese ha esteso i propri interessi nei principali mercati internazionali degli stupefacenti con un ruolo di preminenza riconosciuto anche dalle altre organizzazioni mafiose. In tale contesto, la 'ndrangheta ha avuto modo di potenziare le strutture logistiche e di coordinamento, concentrando in alleanze o cartelli le ricchezze e capacità criminali necessarie ad ottimizzare la gestione degli affari illeciti. Per tutelare i propri interessi nei Paesi produttori

di sostanza stupefacente, si avvale, anche in Spagna, come nei paesi del Sud America, dei cosiddetti broker, ovvero soggetti non necessariamente organici ad una cosca che, risiedendovi stabilmente, si adoperano a seguire le trattative e ad organizzare le spedizioni di narcotico. Un ulteriore ambito di interesse della 'ndrangheta all'estero è costituito dal reinvestimento di capitali finalizzato al riciclaggio, principalmente nel settore del turismo, della ristorazione e degli investimenti immobiliari. Per quanto attiene i rapporti con le organizzazioni criminali straniere, la 'ndrangheta, in ragione della maggior vocazione internazionale, evidenzia le più significative saldature con qualificate espressioni delle criminalità straniera.....”.⁴⁶

Altro dato da segnalarsi è il rilievo assunto dal reato di tipo associativo, non solo nei casi di rogatorie formulate dalle autorità giudiziarie italiane (che hanno contestato la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.), ma in quelle emesse dalle autorità straniere verso l'Italia (in cui si rinviene il riferimento a fattispecie di associazione per delinquere, simili nella struttura al reato di cui all'art. 416 c.p.).

Se si combinano tali dati con quelli emergenti dalla lettura delle rogatorie passive ricevute, si può affermare che comincia a delinearsi, dopo anni di sottovalutazione, una concreta attenzione investigativa delle autorità straniere

⁴⁶ La stesura della richiamata relazione è avvenuta all'esito di audizioni disposte dalla Commissione cui ha preso parte anche lo scrivente Magistrato responsabile del Servizio Cooperazione internazionale nella seduta del 31 marzo 2014



verso la capacità di infiltrazione economica, nei propri territori, delle organizzazioni criminali italiane, nei diversi settori della ristorazione, delle costruzioni, degli appalti di lavori pubblici e di mercati divenuti attraenti per le prospettive di reinvestimento all'estero del crimine organizzato italiano. In altri termini, le autorità giudiziarie e di *law enforcement* straniere cominciano ad accrescere la propria pressione investigativa anche sui fenomeni associativi *tout court* considerati, indipendentemente dai reati fine perseguiti. L'avvio, spesso estemporaneo, di attività economiche che richiedono forti investimenti di capitali, non viene più vista dai nostri partner stranieri solo come opportunità di innesto di nuove risorse economiche, ma anche come possibile indice di un fenomeno criminale di riciclaggio, che esige un suo attento monitoraggio.

In tal senso può ritenersi che i ripetuti richiami fatti dal P.N.A. e dai magistrati dell'Ufficio alle autorità straniere, in occasione dei molteplici incontri svoltisi in DNA o all'estero, sulle capacità di infiltrazione del crimine mafioso nell'economia legale, cominciano a trovare concreto riscontro nelle indagini delle autorità giudiziarie estere.

Per quanto concerne la *tratta di esseri umani e l'immigrazione clandestina* i dati registrano un incremento complessivo dei procedimenti promossi per tali tipologie delittuose; per una loro analisi approfondita si rinvia al separato capitolo. Gli altri traffici illeciti continuano a riguardare un numero esiguo di casi.

5.5 Gli incontri per il coordinamento investigativo internazionale promossi dalla D.N.A.

A prescindere dagli incontri con autorità straniere svoltisi in D.N.A. o all'estero, finalizzati ad uno scambio di informazioni di tipo prevalentemente giuridico e con obiettivi a carattere strategico/generale, il Servizio Cooperazione Internazionale, nel periodo in esame, ha promosso, organizzato e/o fornito supporto allo svolgimento di una serie di incontri di coordinamento di indagini, in casi di criminalità transfrontaliera, cui hanno preso parte autorità giudiziarie italiane e straniere, con la partecipazione anche delle forze di polizia impegnate nello svolgimento delle relativi indagini. Tali riunioni di coordinamento si sono svolte in casi di indagini per i reati collegati al traffico internazionale di stupefacenti e per le connesse fattispecie di riciclaggio.

E' nota l'estrema importanza di tali incontri, nel corso dei quali le autorità partecipanti sono state poste in condizioni di attuare un immediato scambio di



informazioni, discutere sulla preparazione di rogatorie, nei casi in cui il ricorso a tale strumento è apparso necessario, ed elaborare condivise strategie operative.

Benché l'intervento dell'Ufficio, almeno nei rapporti con le autorità straniere, non può concretizzarsi nell'adozione di direttive per il coordinamento, cionondimeno l'apporto fornito è stato utile ed apprezzato, oltre che per il supporto logistico in favore delle autorità partecipanti, anche per la evidenziata capacità di offrire il proprio *know how*, desunto da anni di esperienze in materia di coordinamento nazionale. Di rilievo è poi il supporto integrativo in termini di ulteriori informazioni comunicate alle parti interessate, desunte dai dati reperibili in banca dati nazionale. In prospettiva, il tipo di contributo che la D.N.A. è in grado di offrire, migliorerebbe ulteriormente se vi fosse la possibilità di coinvolgere in modo sistematico il gruppo di analisti della D.N.A., secondo protocolli di lavoro predefiniti, sin dalle fasi preparatorie di tali incontri.

Secondo il nuovo protocollo di lavoro stipulato con Eurojust, il Membro nazionale italiano riceverà tempestivo avviso dello svolgimento di tali riunioni, per verificare la disponibilità, presso la propria agenzia, ovvero presso Europol, di ulteriori dati disponibili a livello U.E., utili a rintracciare eventuali nuovi collegamenti investigativi sovranazionali.

Nella tabella che segue sono riportate in dettaglio le informazioni relative a ciascun incontro di coordinamento.

14.1.2014	DDA di Bologna / BKA e Polizia Monaco di Baviera , per il coordinamento di indagini di cui al Proc. Pen. n. 20604/10 R.G.N.R. DDA Bologna e gli accertamenti preliminari in Germania sul conto di appartenenti ad una associazione mafiosa ('Ndrangheta, operante nel Nord-Italia). La riunione di coordinamento è stata estesa al BKA ed alla Polizia di Monaco di Baviera.
12-13-14/3/2014	Presentazione del nuovo Procuratore della Direzione per le investigazioni sulla criminalità organizzata e il terrorismo (DIICOT) della Romania. Nell'ambito di tale riunione si è inserita una riunione DDA Roma / DIICOT – per un esame congiunto delle problematiche emerse in relazione all'esecuzione della rogatoria internazionale nel procedimento 28450/2012 RGNR della DDA di Roma
18.3.2014	DDA Catanzaro / Procura di Osnabrück , p.p. 2650/2008 RGNR in carico al dr. Giovanni Bombardieri della D.D.A. di Catanzaro, per un coordinamento investigativo tra le indagini italiane nei confronti di membri della cosca 'ndranghetista "Arena" e le indagini in corso sul territorio tedesco da parte della Procura di Osnabrück (RIF.TO 710 JS 8678/13)



31.3.2014	D.D.A. di Reggio Calabria / DIICOT rumena per i molteplici profili di collegamento soggettivo ed oggettivo tra il procedimento n. 1399/2012 RGNR in carico alla D.D.A. di Reggio Calabria (riguardante indagini su un traffico internazionale di stupefacenti realizzato sull'asse America del Sud - Romania - Italia) e quello rumeno(RIF.TO 36/D/P/2014), anche in visto dello scambio di informazioni tra le autorità coinvolte.
3.4.2014	DDA di Napoli / U.S.A. su p.p. 2708/11 per la preparazione di rogatorie nelle indagini su soggetti di origine casertana collegati alla famiglia Genovese di New York.
8.5.2014	DDA di CAGLIARI / DDA di CATANZARO / Procura di MONACO DI BAVIERA (D) / la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (E) – Riunione di coordinamento di indagini internazionali in relazione al procedimento per l'indagine c.d Dirty Money
26.5.2014	Reggio Calabria / Svizzera su p.p. 8420/2013 sulle infiltrazioni della ndrangheta in Frauenfield

5. 6 *L'attività di Corrispondente Nazionale di Eurojust*

Anche nel periodo in esame particolarmente intensi sono stati i rapporti con il Membro italiano di Eurojust, di cui la D.N.A. è Corrispondente Nazionale.

I molteplici contatti, pressoché quotidiani, hanno avuto quale obiettivo:

- l'agevolazione delle rogatorie internazionali pervenute in D.N.A., nei casi più complessi nei quali la Rete dei Punti di Contatto non ha potuto fornito l'attesa assistenza;
- il supporto al coordinamento di indagini a carattere transnazionale, culminato, in alcuni casi, nella partecipazione di magistrati della D.N.A. a riunioni di coordinamento organizzate dal citato organismo sovranazionale, in aggiunta alla diretta partecipazione di magistrati delle D.D.A., titolari dei relativi procedimenti;
- la trasmissione di informazioni a carattere investigativo, nei casi previsti dall'art. 7 comma terzo legge 41 del 2005, provvedendo la D.N.A. a sollecitare i competenti Procuratori all'invio di tali informazioni, o attuando in proprio tale adempimento, d'intesa con gli uffici requirenti, nel caso di indagini in corso per reati di criminalità organizzata concernenti il territorio italiano e quello di uno o più Stati Membri ovvero di Stati terzi, qualora tale comunicazione non fosse stata già effettuata dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 7 comma terzo legge n. 41 del 2005;



- l'invio di informazioni dalla D.N.A. ad Eurojust, in vista della successiva analisi da parte di Europol, ed in particolare il suo Focal Point dedicato al crimine organizzato italiano. All'esito, Eurojust ha restituito alla D.N.A. gli esiti di tali elaborazioni, comunicando casi di convergenza con le indagini promosse da altre autorità straniere, dato poi successivamente comunicato alle D.D.A. competenti per il tramite dei magistrati preposti al collegamento. Tale forma di collaborazione, estremamente importante, risente di tempi non sempre rapidi di esecuzione e dovrà essere perfezionata nell'immediato futuro;
- lo scambio di notizie sulle iniziative in corso a livello nazionale ed europeo e l'invio di informazioni per la realizzazione di progetti a carattere strategico portati avanti da Eurojust, che hanno riguardato:
 - a) l'attuazione del progetto avviato nel 2013 unitamente all' *European Network for Prosecutors for the Environment (ENPE)*, culminato nel meeting tenutosi ad Eurojust il 27 e 28 Novembre 2013. Scopo del progetto è stato il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra le autorità giudiziarie nazionali nella lotta ai crimini ambientali transnazionali. Al riguardo la D.N.A. ha evidenziato che la più impegnativa attività investigativa in materia di reati ambientali è quella che riguarda il traffico illecito dei rifiuti, sia sul versante interno che internazionale. Ciò per due ordini di ragioni. La prima riguarda la particolare complessità di tali indagini, dovuta alla elevata capacità criminale dei soggetti che svolgono tali condotte, che investono diverse parti del territorio nazionale e si connettono, soprattutto, alle attività di impresa, con la finalità di ridurre i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti derivanti da qualsiasi attività produttiva. La seconda, che si collega alla prima, riguarda la dispersione delle indagini tra i vari Uffici di Procura del territorio nazionale e tra i diversi servizi di polizia giudiziaria che investigano in maniera scoordinata su parti di condotte in realtà rientranti in un unico disegno criminale. Tali difficoltà si accrescono se proiettate in una dimensione transnazionale. In tal senso il progetto ha conseguito l'obiettivo di sensibilizzare le magistrature europee verso tale forma di criminalità, evidenziando l'esigenza di risposte più efficaci sul piano della collaborazione internazionale;
 - b) l'attuazione del progetto in tema di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e loro precursori e quello delle consegne controllate. Esso è culminato in un rapporto finale presentato nel mese di settembre 2014, in concomitanza con il seminario strategico organizzato da Eurojust e con l'adozione di un piano d'azione promosso dall'agenzia europea. Tale



rapporto, oltre a contenere interessanti dati statistici per i casi di traffico internazionale di droga, ha individuato tre ambiti specifici sui quali proseguire l'azione. Si tratta dei temi delle consegne controllate, del rapporto di cooperazione con i paesi terzi e della materia dei precursori e delle nuove sostanze psicoattive. Una delle conclusioni del progetto è quella della perdurante disarmonia legislativa in ambito UE per la materia degli stupefacenti, sia nella individuazione di alcuni elementi delle fattispecie, ma soprattutto nei livelli sanzionatori, minimi e massimi;

- c) la D.N.A. ha inoltre anche contribuito, *per la parte di competenza*, all'attuazione del progetto strategico ITOM (Illegal Trade On Line Market Places) culminato nello svolgimento di un incontro tra le forze specializzate di polizia tenutosi in Olanda nel mese di maggio 2014. Scopo dell'iniziativa è stato quello di approfondire la modalità di svolgimento del commercio on line dei beni illegali (droga, etc.) che vengono trasferiti attraverso un sistema informatico che consente di rendere anonimi gli utilizzatori della rete. L'attuazione di tale progetto, non ancora ultimato, rientra tra gli interessi strategici della D.N.A. per approfondire le tematiche afferenti le nuove tecnologie di comunicazione e per i riflessi operativi nei procedimenti di criminalità organizzata.

Alla luce delle frequenti informazioni scambiate con Eurojust e delle numerose procedure attivate, i due Uffici hanno convenuto sulla necessità di consolidare le reciproche relazioni per *cristallizzare* in un protocollo di lavoro le buone prassi seguite, in vista del conseguimento di più efficaci sinergie nell'azione di contrasto al crimine organizzato. Ciò consentirà di sfruttare a pieno, a beneficio delle competenti Direzioni Distrettuali Antimafia, le possibilità offerte dall'attuale quadro normativo interno ed internazionale, senza creare nuovi obblighi ed oneri per ciascun Ufficio.

Per queste ragioni in data 24 aprile 2014 si è proceduto alla sottoscrizione di un *protocollo bilaterale tra la D.N.A. ed il Membro Nazionale di Eurojust*, alla presenza del Procuratore Generale della Cassazione. La stipula di tale atto è stata preceduta da intense consultazioni bilaterali culminate nella individuazione di un testo condiviso. Esso consentirà anche di valorizzare le competenze di Europol e del suo Focal Point dedicato al crimine organizzato per la raccolta e l'analisi di dati investigativi attinenti al crimine organizzato italiano, che, come sopra esposto, presenta numerose proiezioni in altri paesi europei ed extra europei.



5.7 L'attività di Punto di contatto della Rete giudiziaria europea

Quale Punto di Contatto della Rete europea (EJN) la D.N.A. ha partecipato alle relative attività organizzate dal Segretariato Generale, la cui sede è istituzionalmente e stabilmente ospitata da Eurojust. L'attribuzione, avvenuta in concomitanza con il nuovo programma organizzativo, ella qualifica di punto di contatto della Rete in capo ad un unico magistrato, responsabile del Servizio ed anche Corrispondente Nazionale di Eurojust, ha certamente giovato ad una maggiore organicità dell'azione dell'Ufficio nei rapporti con le autorità straniere ed è in linea con le scelte operate sul piano nazionale, in cui è normativamente prevista l'attribuzione di tali qualifiche (di Punto di Contatto della Rete e di Corrispondente nazionale di Eurojust) in capo al medesimo Ufficio.

Tra le attività svolte si segnala, in primo luogo, la partecipazione al **quarantaduesimo plenary meeting** della Rete Giudiziaria Europea svoltosi ad Atene. La Presidenza Greca, che ha organizzato il meeting, ha individuato, tra i temi centrali della riunione, l'approfondimento di alcuni aspetti operativi del mandato d'arresto europeo. Soprattutto, obiettivo delle relazioni presentate è stato quello di esaminare le specifiche difficoltà emergenti nella fase di esecuzione del MAE, a causa della differente formulazione delle fattispecie legali negli Stati membri, con particolare riguardo alla lista dei reati indicati nell'art. 2 della Decisione Quadro n. 584/2012. In vista di un confronto tra i partecipanti su tale tema, è stato anche inviato in via preventiva un questionario tempestivamente riscontrato dal Servizio. Le relazioni svolte hanno approfondito anche il tema del supporto tra la Rete giudiziaria europea ed Eurojust, nella prospettiva del superamento di alcune difficoltà attuative nei casi di mandati d'arresto europei multipli (ossia a carico della stessa persona). Nel corso dell'assemblea sono emerse alcune posizioni circa l'opportunità che la Commissione si faccia promotrice di una nuova iniziativa normativa che aggiorni lo strumento in questione, anche in adesione alla risoluzione del Parlamento europeo del 28 gennaio 2014. Tuttavia i rappresentanti della Commissione e del Consiglio presenti ai lavori hanno escluso, per il momento, nuove iniziative in materia, ritenendo che le problematiche applicative possono agevolmente essere risolte attraverso un aggiornamento dell'*Handbook* sul MAE ed assicurando un'interpretazione conforme alla Decisione Quadro, alla luce della nota giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nel corso del meeting è stato anche presentato lo stato dei negoziati sul pubblico ministero europeo. Le indicazioni che provengono da parte degli Stati membri sono sempre più nel senso di una struttura collegiale, la cui



operatività tuttavia, appare difficilmente coniugabile con quelle esigenze di speditezza che sono necessarie ad un ufficio inquirente.

Con il descritto meeting si è chiusa Presidenza di turno Greca ed è stata aperta quella italiana. Sono state presentate le priorità del programma della nuova presidenza, consistenti nell'avanzamento dei negoziati sulla riforma di Eurojust, sull'EPPO e sul tema della *data protection* (con l'avanzamento dei lavori sulle due proposte di regolamento e direttiva).

Il Segretariato della Rete ha poi presentato il documento elaborato dalla competente *TASK FORCE* ai fini della redazione di una carta comune per l'individuazione dei casi in cui sia auspicabile l'intervento di Eurojust o della Rete giudiziaria europea, nel fornire assistenza alle autorità dell'UE.

Il meeting è stata anche occasione propizia per l'avvio di consultazioni con diversi colleghi europei, anche alla luce delle esigenze e priorità d'azione della D.N.A. nel settore della cooperazione internazionale e del contrasto al crimine organizzato. In particolare, sono state poste le premesse per il miglioramento di rapporti bilaterali con la Grecia, la Croazia e l'Ungheria. Di ciò si è avuta conferma in occasione di alcune procedure di collaborazione attivate in delicati procedimenti per il reato di traffico di clandestini iscritti dalle Procure di Reggio Calabria e Catania, nel corso dei quali, l'avvenuta diretta conoscenza dei corrispondenti Punti di contatto (nel caso di specie quello operante in Grecia), ha consentito l'attivazione di un proficuo scambio informativo senza ricorrere allo strumento rogatorio. In tale senso la Rete si conferma, se adeguatamente sfruttata, utile *network* per consolidare rapporti di mutua fiducia tra le magistrature europee, presupposto indispensabile per il buon funzionamento degli strumenti di cooperazione internazionale.

5.8 Gli altri rapporti internazionali della D.N.A.: gli incontri in D.N.A. con autorità straniere

Sono continuate, secondo la migliore tradizione dell'Ufficio, le relazioni con autorità estere, sia attraverso la visita di delegazioni straniere in D.N.A., sia mediante le missioni all'estero dei suoi magistrati, oltre che attraverso la corrispondenza a distanza, nei singoli casi.

Peraltro, la decisione del nostro Ministero della Giustizia di ritirare tutti i magistrati di collegamento che operavano all'estero (in Francia, Regno Unito, Spagna, Romania), ha reso il potenziamento di tali relazioni sempre più utile. In primo luogo, per la soluzione di aspetti problematici emersi in procedure di cooperazione, ma anche per perseguire obiettivi strategici di più ampio



respiro. Infatti, tali riunioni sono state spesso occasione per affrontare nodi a carattere strutturale emersi nelle relazioni di cooperazione con singoli Paesi, contribuendo altresì a determinare una migliore conoscenza reciproca di ordinamenti e ad innescare quelle relazioni di reciproca fiducia essenziali per il funzionamento dei meccanismi di cooperazione giudiziaria.

La tabella che segue è riepilogativa degli incontri svolti nel periodo di riferimento

1 luglio 2013 – 30 giugno 2014

Data	Paese estero/Delegazione ricevuta		Argomenti trattati
19.09.2013	ONU	Delegato Speciale ONU Ms. Joy Ngozi Ezeilo	Incontro sulla Tratta
3.12.2013	GRAN BRETAGNA	Sally Cullen e Nick Cuckson	Magistrato di collegamento inglese – incontro di lavoro
20.12.2013	SVIZZERA	Ministero Pubblico della Confederazione	valutazioni sullo stato della collaborazione giudiziaria italo svizzera e prospettive di aggiornamento e modifica del Protocollo bilaterale del 2001
14.01.2014	TURCHIA	Programma TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instruments)	Study visit – Tema principale la tratta di esseri umani
15.01.2014	OLANDA	Magistrati	Approfondimento delle tematiche concernenti la presenza della criminalità organizzata in Olanda e l'individuazione di efficaci metodologie di cooperazione investigativa e giudiziaria.
19.01.2014	MONTENEGRO	Magistrati e funzionari di polizia	Study visit
21.01.2014	ROMANIA	Nuovo Procuratore DIICOT	Visita - esame casi particolari
28.01.2014	FRANCIA	Magistrati	Incontro su “La posizione delle vittime nel procedimento penale”



Data	Paese estero/Delegazione ricevuta		Argomenti trattati
5.02.2014	FEDERAZIONE RUSSA	Comitato Investigativo	Incontro propedeutico alla firma di un memorandum
25.02.2014	GIAPPONE	Magistrati	Study visit
4.03.2014	GIAPPONE	Funzionari del Ministero della Giustizia giapponese	Study visit
13.03.2014	ROMANIA	Nuovo Procuratore DIICOT	Visita - esame casi particolari
25.03.2014	LIBIA	Giuristi	Access to Justice and Rule of Law Support Project UNDP – ISISC
25.03.2014	SPAGNA	Magistrati della Fiscalía Especial Anticorrupción	Incontro
16.04.2014	EGITTO	Giuristi	Study visit
23.04.2014	TURCHIA	Programma TAIEX Programma TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instruments)	Study visit – Tema principale il traffico di droga
10.06.2014	UZBEKISTAN	Magistrati	Progetto “Support to Criminal Judicial Reforms in Uzbekistan”
1.07.2014	OLANDA	Magistrati e Ufficiali di polizia	Seminario di approfondimento sulla criminalità organizzata di tipo mafioso
9.09.2014	AUSTRIA	Delegazione di aspiranti magistrati	Study visit

Tra gli incontri svolti, alcuni meritano particolare menzione.

L'incontro tenutosi nel mese di dicembre 2013 con **i magistrati della Confederazione elvetica**. Esso è stato particolarmente proficuo perché ha consentito non solo di migliorare la reciproca diretta conoscenza tra gli operatori, ma anche di ottenere importanti chiarimenti su molteplici aspetti di carattere giuridico, che toccano direttamente le possibilità operative e di collaborazione tra l'Italia (e la D.N.A. in particolare), nei rapporti con il Ministero Pubblico per la Confederazione Elvetica.

Nel corso della riunione sono state approfondite le novità normative determinate dall'entrata in vigore, in Svizzera, a partire dal primo gennaio 2011, del nuovo codice di diritto processuale svizzero, che contiene una



disciplina processuale omogenea e uniforme applicabile a tutte le inchieste condotte dalle Procure cantonali svizzere e dalla Procura federale. L'entrata in vigore di tale codice, ispirato in prevalenza ai principi del sistema accusatorio, risolve definitivamente i problemi legati alla molteplicità di sistemi processuali vigenti nella Confederazione, secondo il preesistente quadro normativo, che produceva riflessi negativi anche in relazione ai rapporti di collaborazione con quelle autorità giudiziarie. Sono stati anche segnalati i nuovi assetti costituzionali dell'ufficio del Ministero Pubblico della Confederazione elvetica, con il passaggio da un sistema nominativo (da parte dell'esecutivo) ad un sistema elettivo (da parte dell'Assemblea Federale) per la nomina del Procuratore generale e dei suoi due sostituti, con la previsione di un limite temporale di attuazione del mandato (4 anni), con possibilità di rielezione.

Secondo il nuovo statuto ordinamentale del Pubblico Ministero della Confederazione Elvetica, ne è stata sancita la piena indipendenza rispetto al potere politico e all'esecutivo, benchè, in base alla tradizione dei rapporti tra tali poteri all'interno della Confederazione, quello del p.m. è stato sempre ritenuto organo in posizione di estrema indipendenza, oggi normativamente sancita. Sono stati anche illustrati gli assetti organizzativi e gestionali dell'Ufficio del Procuratore Generale della Confederazione Elvetica, retto appunto dal Procuratore Generale, che ha la sede principale a Berna, ed è composto da tre sedi distaccate, a Losanna, Zurigo e Lugano. Il Procuratore Generale riceve annualmente un budget dal Parlamento federale, di cui può discrezionalmente disporre per la migliore gestione delle risorse e per il conseguimento degli obiettivi assegnati dalla legge.

Di particolare interesse le competenze delle sedi distaccate della Procura Generale. In particolare, l'Ufficio con sede a Lugano è diretto dal suo Procuratore Capo, nella persona del collega dr. Pasi. Egli, tuttavia, oltre ad esercitare le relative funzioni giudiziarie nell'ambito territoriale di competenza, è anche titolare di apposita delega, da parte del Procuratore Generale della Confederazione per il coordinamento di indagini, su tutto il territorio svizzero, in materia di criminalità organizzata italiana (OCI). Ciò spiega perché egli sia stato designato quale Rappresentante e Punto di Contatto, per l'attuazione del Memorandum di collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero Pubblico della Confederazione elvetica e la DNA nell'ambito delle inchieste sul crimine organizzato internazionale.

Per l'individuazione della competenza "materiale" della Procura Federale, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice di procedura penale svizzero, va ricordato che la prima norma riguarda reati che già tradizionalmente rientravano nella competenza di tale Ufficio (per es. i reati contro le persone protette in virtù del diritto internazionale, i reati elettorali, i reati contro di falsificazione di biglietti di banca), mentre l'art. 24 concerne la materia della criminalità



organizzata a carattere tran-sanzionale, i reati di finanziamento del terrorismo, di riciclaggio internazionale, di corruzione internazionale ed altre forme gravi di criminalità economica. Le funzioni giudiziarie della Procura Federale in relazione a tali reati, per i quali la Procura Federale conduce direttamente le indagini, avvalendosi della polizia giudiziaria federale - salva l'ipotesi della delega alle autorità cantonali, ed esercita l'azione penale dinnanzi al Tribunale Federale- costituiscono la maggiore differenza rispetto alla D.N.A.

Con riguardo alle richieste di assistenza giudiziaria provenienti dall'Italia è stato ricordato e precisato il ruolo dell'Ufficio Amministrativo Federale di giustizia con sede a Berna, autorità centrale non giudiziaria, ed evidenziato che ai sensi dell'art. XVII dell'Accordo Bilaterale italo-svizzero è consentita la trasmissione diretta, da a.g. ad a.g., solo nei casi ordinari, in tal senso migliorando il meccanismo di trasmissione già previsto dall'art. 15 della CEAG. del 1959. Tuttavia, l'art. XVII cap 2 esclude la trasmissione diretta in una serie di casi, tra cui le richieste di assistenza giudiziaria che concernono fattispecie di criminalità organizzata. Presso l'autorità centrale amministrativa svizzera - Ufficio federale di giustizia- è stato costituito un Ufficio centrale Italia, che riceve queste richieste e le smista alle competenti autorità del Pubblico ministero della Confederazione (cantonali o federali). Tuttavia, nella prassi, ed alla luce delle nuove competenze del suddetto Ministero, quest'ultimo può ricevere delega per l'esecuzione di ogni richiesta di assistenza giudiziaria nei casi che direttamente ci riguardano, ossia di criminalità organizzata. Sul punto è stato pertanto rappresentata l'utilità per cui ogni rogatoria emessa dalle D.D.A. venga inviata al Procuratore di Lugano, potendo questi verificare l'eventuale collegamento con altre indagini svizzere pendenti, nell'ottica del coordinamento, e ricevere delega per l'esecuzione dell'atto rogatorio.

Sono poi state ricordate le possibilità operative di attivare in via autonoma, da parte delle autorità svizzere, procedure di sequestro e confisca *in rem* ai sensi dell'art. 72 del codice penale svizzero, sulla base di informazioni che potranno essere rese disponibili dalle autorità giudiziarie italiane, e sempre a condizione che si forniscano elementi per la individuazione di beni esistenti in Svizzera, riconducibili a soggetti coinvolti in organizzazioni criminali (con esclusione della possibilità dell'attivazione di tale meccanismi solo sulla base degli esiti di condanna ottenuti in Italia).

Va menzionato, poi, **l'incontro con magistrati francesi** per una congiunta riflessione sul tema della tutela delle vittime in ambito UE, con particolare riguardo ai procedimenti di c.o.. Il seminario, ospitato in D.N.A. in data 28 – 30 gennaio 2014, con il patrocinio della Scuola Superiore della Magistratura e dell'*Ecole Nationale de la Magistrature*, dal titolo “*standing of victims in criminal proceedings*” ha consentito di approfondire l'esperienza italiana di



tutela ed assistenza della vittima nei processi penali e nelle relative indagini nei procedimenti per la criminalità organizzata.

Gli incontri con le **autorità giudiziarie e gli ufficiali di collegamento olandesi**. Come anche altrove precisato, sono da qualche tempo intensi i rapporti di scambio informativo tra la D.N.A. e le autorità olandesi, destinatarie di molteplici rogatorie internazionali formulate dalle Direzioni distrettuali antimafia. Tra i settori investigativi di maggior interesse, quello relativo al traffico di stupefacenti. Ad esso si è aggiunto quello connesso allo sviluppo, nel Regno d'Olanda, di cospicue attività economiche avviate da famiglie mafiose/ndranghetiste/camorriste, che hanno deciso di reinvestire all'estero capitali illeciti. Tale presenza criminale è confermata anche dal fatto che l'Olanda è stata rifugio e luogo di nascondimento di noti latitanti, poi catturati grazie alla collaborazione internazionale attuata con le autorità olandesi. In tale contesto, in data 15 gennaio 2014 vi è stata una nuova riunione in DNA con i magistrati olandesi sul tema della presenza della criminalità organizzata in Olanda e sulla individuazione di efficaci metodologie di cooperazione investigativa e giudiziaria. I colleghi presenti hanno illustrato il progetto denominato “*cerca-trova*” avviato nel 2012 a seguito dell’acquisita consapevolezza, anche a livello politico-governativo, dell’estrema pericolosità di presenze mafiose sul territorio olandese. Nell’ambito di tale progetto è stato costituito un gruppo interforze (servizio di polizia fiscale, ufficio imposte e ufficio doganale) per l’analisi del fenomeno e l’individuazione di efficaci strumenti di contrasto, con particolare riguardo al settore finanziario e al riciclaggio. Il termine assegnato per la conclusione delle attività del gruppo interforze è fissato al 31.12.2014 con la consegna di due Rapporti, uno destinato al Ministro e al Parlamento, l’altro ad uso interno destinato a fini investigativi. Nell’ambito del progetto sono stati individuati, in particolare, alcuni settori che presentano particolare interesse per la criminalità organizzata, nei quali maggiore è il pericolo di infiltrazione mafiosa e dunque dell’esigenza di un suo monitoraggio e rispetto ai quali la D.N.A. ha assicurato il proprio supporto con la presentazione di specifiche proposte operative, in corso d'attuazione.

5.9 Gli incontri presso le autorità straniere (Paesi terzi)

Altrettanto importanti sono state le relazioni coltivate con autorità, anche giudiziarie, dei paesi non facenti parte dell’U.E., con i quali la collaborazione giudiziaria risulta talvolta più problematica rispetto ai rapporti realizzati in ambito U.E., in cui si essa si attua secondo una dimensione di tipo “orizzontale”, - senza il necessario coinvolgimento delle autorità ministeriali



centrali - e ricorrendo a strumenti basati sul principio del mutuo riconoscimento.

Di seguito viene presentato con maggior dettaglio l'elenco delle iniziative svolte nel periodo di riferimento e con riguardo ai diversi paesi.

Albania

Il dr. F. Mandoi prendeva parte alla Conferenza dei Procuratori Generali dell'area balcanica organizzata da TAIEX in collaborazione con la Procura Generale della Repubblica di Albania sul tema "il ruolo delle Procure Generali nei Paesi dei Balcani dell'Ovest sulla via dell'integrazione nella Unione Europea" tenutasi in Tirana il 26-27 maggio 2014.

In tale contesto la D.N.A. aveva modo di presentare la propria esperienza in materia di cooperazione giudiziaria nei procedimenti di criminalità organizzata e riciclaggio, focalizzando l'attenzione, da un lato, sulla necessità di adottare strumenti di cooperazione anticipata (nella fase delle indagini), per il successo dell'attività di contrasto, soprattutto attraverso lo scambio transfrontaliero di informazioni (sin dal 1997 la D.N.A. ha sottoscritto un memorandum con la Repubblica Generale albanese), dall'altro assicurando la disponibilità del nostro Ufficio a dare il suo contributo di conoscenze e di esperienze per ogni esigenza operativa dei Paesi partecipanti, al fine di facilitarne il difficile compito che svolgono, per i noti problemi di stabilità politica e di corruzione diffusa.

Anche il Procuratore Generale dell'Albania, Adriatik Lalla, intervenendo al meeting sottolineava l'internazionalità del fenomeno della criminalità organizzata e la sua strettissima connessione con fenomeni corruttivi che ne facilitano la diffusione e ne rendono difficile il contrasto, per cui aveva rappresentato con forza la necessità, per le AA.GG. dei Paesi Europei, ed in primis l'Italia, di supportare con la loro esperienza e con la loro attività concreta l'Albania e le altre Procure Generali dei Paesi dei Balcani presenti al meeting nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al riciclaggio dei suoi proventi, che inquina le economie soprattutto dei paesi più deboli, ed alla corruzione. Il Presidente della Corte Suprema, Xhezair Zaganjori evidenziava, poi, l'importanza del meeting al fine di incrementare la cooperazione nell'area evidenziando il fatto che la criminalità organizzata costituisce una delle maggiori minacce per la stessa sicurezza dei Paesi convenuti, per cui uno dei maggiori sforzi dev'essere quello di eliminare le barriere che impediscono l'efficacia della cooperazione giudiziaria.

Su questo tema il Ministro della Giustizia, Nasip Naço (particolarmente sensibile all'argomento, essendo stato a suo tempo Sostituto Procuratore nella Procura generale dell'Albania), ha evidenziato che la criminalità organizzata non ha confini né limiti economici che possano impedirne l'espansione ove non vengano posti in essere adeguati presidi a tutela. Per questa ragione il



ministero albanese di giustizia è impegnato ad implementare il quadro legale nel Paese per poter lottare efficacemente contro la criminalità organizzata e la corruzione, a promuovere strumenti di cooperazione bilaterali con i Paesi dell'area ed a garantire la massima cooperazione per il rispetto della legge. La priorità del Governo Albanese appare dunque essere la lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione ed i traffici nel Paese e nell'Area, anche attraverso l'incremento della professionalità degli appartenenti all'ordine giudiziario. Tutti i partecipanti hanno dunque condiviso l'esigenza che siano rinforzate le strutture di cooperazione dei singoli Paesi dell'area presenti alla conferenza, e la stessa cooperazione internazionale, quali indispensabili strumenti per poter proficuamente contrastare la criminalità organizzata, la corruzione ed il riciclaggio.

Federazione Russa

Anche nel nuovo periodo di riferimento è continuata l'attuazione del programma di scambio concordato nel mese di settembre 2013, a Mosca, tra la D.N.A. e la Procura Generale della Federazione russa, in esecuzione del protocollo bilaterale a suo tempo stipulato. In particolare, in data 27-29 gennaio 2014, è stato avviato il programma di incontri con una partecipazione di magistrati dell'Ufficio al primo workshop organizzato a Mosca con una delegazione della Procura Generale della Federazione Russa. L'incontro è stato incentrato sullo scambio delle rispettive informazioni legislative e delle esperienze di lavoro nei settori del riciclaggio, tratta di esseri umani ed immigrazione illegale, traffico di armi e di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di carattere patrimoniale (per il lato italiano). Le autorità giudiziarie russe (il Vice Procuratore Generale della Federazione Russa - *Grin Viktor Yakovlevich*, Capo della Delegazione, costituita anche da quattordici Dirigenti dei vari Dipartimenti della Procura Generale), dopo una introduzione sulle linee generali dell'organizzazione della Procura Generale della Federazione Russa, hanno espresso particolare apprensione per le forme di criminalità connesse alla tratta di persone di sesso femminile. In proposito è stato indicato un flusso di circa 500.000 donne all'anno, emigranti dalla Federazione al fine di prostituzione. In Russia c'è stata un'attività legislativa *ad hoc*, che ha dato risultati definiti rilevanti. Dall'inizio del 2011 alla seconda metà del 2013 sono stati focalizzati 7000 crimini legati alla tratta delle donne; il 96% risultato legato allo sfruttamento sessuale. I Procuratori russi hanno perseguito 5000 casi ed individuato i responsabili del turpe commercio in numero di circa 3000. Il Vice Procuratore Generale ha parlato di una sorta di "vendita" delle donne, in un contesto di criminalità organizzata, ed ha rimarcato che è stata ottenuta la condanna di diversi soggetti di vertice, responsabili di tali traffici. Il discorso si è, quindi, spostato sul fenomeno dei traffici internazionali di stupefacenti e di armi, che assai



spesso - nell'esperienza russa e non solo - risultano intimamente collegati e si autofinanziano reciprocamente. Al contrasto di tali forme di criminalità partecipano in Russia tutte le componenti delle forze dell'ordine; il *trend* delle confische di droga dimostra che sono in sensibile crescita le quantità di droghe pesanti. E la Russia va sempre più trasformandosi in Paese non di solo mercato e consumo, ma anche di importante riferimento per il transito dei flussi di stupefacenti. Quelli testé richiamati hanno costituito i punti qualificanti degli interventi della delegazione russa nella prima parte della conferenza, conclusasi con l'indicazione delle aspettative da parte russa, consistenti principalmente in uno scambio sistematico di informazioni, in un'attività congiunta di "prevenzione e riabilitazione", nel coordinamento delle misure antiriciclaggio, nell'organizzazione, non episodica, di incontri di esperti, volti a perfezionare le rispettive metodologie, anche attraverso una osmosi di esperienze positive, capace di ottimizzarle al massimo. Il workshop è stato anche l'occasione per rimarcare da parte russa una non sempre pronta collaborazione dei Paesi dell'Unione Europea nei confronti delle richieste di collaborazione giudiziaria in materia penale da parte russa.

In data 23- 25 giugno 2014 si è svolto a Roma il II step in attuazione del concordato programma di scambi, con la partecipazione di magistrati russi venuti in visita in D.N.A.. Nel corso della riunione a cui hanno preso parte numerosi magistrati sono stati affrontati i temi riguardanti la realizzazione dell'assistenza giudiziaria nel campo della giustizia penale con riferimento al riciclaggio, all'esportazione di capitali all'estero nonché alla riconsegna alla parte offesa della refurtiva. Entro l'anno dovrebbe concludersi la realizzazione del programma, con ulteriori due workshop da tenersi nuovamente a Mosca ed a Roma.

Serbia

Il 5 dicembre 2014 il P.N.A. si recava a Belgrado per concludere un rapporto di collaborazione avviato con le autorità giudiziarie di quel paese, fornendo un concreto supporto italiano nella lotta al crimine organizzato in Serbia attraverso la donazione del software (messo a disposizione dal nostro Ministero della Giustizia), per l'allestimento in Serbia di una banca dati nazionale, analoga al sistema SIDDA- SIDNA. L'incontro è stato preceduto da una serie di riunioni illustrative delle finalità della banca dati nazionale e della sua rilevanza strategica per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di impulso alle indagini, cui ha proceduto il Magistrato responsabile del relativo servizio, dott. Giovanni Russo. La donazione sarà seguita dal supporto dei tecnici specializzati per le fasi di avvio del progetto informatico.



Turchia

Nel mese di maggio 2014 il PNA ed il magistrato responsabile del servizio cooperazione partecipavano ad una missione della D.N.A.. ad Ankara per avviare relazioni di cooperazione bilaterale con le autorità di quel paese. I temi degli incontri hanno riguardato:

- a) la esecuzione delle rogatorie internazionali, i cui esiti vengono comunicati alle autorità italiane in tempi incompatibili con un'efficiente amministrazione del procedimento;
- b) lo scambio spontaneo di informazioni investigative che dovrebbe essere attuato, nei casi previsti dalle convenzioni internazionali che lo consentono; in tempo reale ed anche tra autorità giudiziarie,
- c) il possibile sviluppo di indagini parallele nei casi di criminalità organizzata transnazionale afferenti il territorio turco ed italiano.

Le esigenze poste a base dei tre punti sopra esposti sono state condivise dalle autorità turche, che hanno assicurato una maggiore rapidità di risposta rispetto alle istanze italiane, pur ribadendo l'imprescindibilità del coinvolgimento dell'autorità centrale turca, ministero della giustizia. Si è pertanto convenuto di attivare da subito una corrispondenza bilaterale tra la DNA (Servizio Cooperazione Internazionale) ed i competenti magistrati della Direzione Generale per gli affari internazionali del Ministro della Giustizia turco, con riferimento alle rogatorie pervenute al nostro ufficio, per verificare, in concreto, più efficaci prassi collaborative e, all'esito, di addivenire alla definizione di un possibile protocollo di lavoro. Nel corso dell'incontro di questa D.N.A. con il competente Ministro della Giustizia turco sono state anche acquisite informazioni utili alla Direzione Distrettuale di Cagliari con riferimento ad alcuni procedimenti giudiziari. I preposti Uffici del Ministero della giustizia turco (autorità centrale nei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale), hanno manifestato piena consapevolezza circa l'esistenza delle richieste italiane di estradizione nei confronti di alcuni cittadini turchi. Le autorità straniere, pur esprimendo la volontà di collaborare con le autorità italiane, hanno evidenziato che le richieste estradizionali avanzate non sono suscettibili di accoglimento, alla luce del divieto costituzionale previsto nella costituzione turca di estradizione dei propri cittadini.

Le autorità giudiziarie turche hanno anche rappresentato l'impossibilità di poter procedere ad un riconoscimento, nel proprio ordinamento, del giudicato penale italiano, non avendo l'Italia ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1970, sul riconoscimento della validità internazionale dei giudicati penali. Nel corso dell'incontro sono state prospettate in via alternativa altre soluzioni alle autorità turche, come quella di valutare la possibilità di attivare *il diverso meccanismo di cui all'articolo 21 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959*, che consente la “denuncia” di



procedimento penale da parte di un'autorità straniera, con conseguente apertura di procedimento in Turchia per i fatti segnalati dalle autorità italiane, dar in tal modo attuazione pratica al principio internazionale in materia, *aut dedere aut iudicare*. Le autorità turche hanno sul punto concluso che anche tale diversa strada non appare praticabile, sia pure per diverso ostacolo normativo. Infatti, la possibilità di instaurare un autonomo procedimento penale in Turchia sulla base delle informazioni investigative e degli atti del procedimento penale di una autorità straniera, nei confronti di un cittadino turco ivi residente, è subordinata alla condizione che il procedimento penale dell'autorità straniera non sia concluso con sentenza passata in giudicato.

Ne deriva che, allo stato, non solo la richiesta estradizionale non è suscettibile di essere accolta, ma neppure si profilano spazi operativi per la instaurazione di un autonomo procedimento penale **ove accertati nell'ambito di un nuovo procedimento penale italiano conclusosi con sentenza definitiva**. Onde evitare la situazione di *empasse* già verificatasi rispetto all'ordine di esecuzione pena (rimasto ineseguito), *sarebbe utile trasmettere tutti gli atti pertinenti alla competente autorità giudiziaria turca, secondo il meccanismo di cui all'articolo 21 della Convenzione del Consiglio d'Europa sopra citata, durante la pendenza del procedimento e prima della sua completa definizione in Italia, perché ciò consentirebbe alle autorità turche di prendere in carico il procedimento italiano e di svilupparne uno autonomo*.

Solo l'esperienza e la pratica dei prossimi mesi potrà dare o meno conferma della serietà degli impegni assunti dalle autorità turche, che stanno vivendo, specie quelle appartenenti all'ordine giudiziario, un momento di forte crisi interna, dovuta all'adozione di riforme istituzionali in grado di incidere fortemente sulla indipendenza e l'autonomia della magistratura.

5. 10 I protocolli di lavoro con autorità giudiziarie straniere

L'avvio e lo sviluppo di relazioni anche al di fuori dell'UE hanno da sempre rivestito un interesse strategico per le autorità giudiziarie italiane, in quanto poste al culmine ovvero lungo le rotte di importanti traffici illeciti (droga, esseri umani, armi, etc.). Tali rapporti non possono giovare di quell'avanzato *legal framework* stabilito per le autorità giudiziarie appartenenti a paesi dell'U.E., basato, come è noto, su una dimensione di tipo "orizzontale" delle dinamiche cooperative, in cui è valorizzato ed esaltato il contatto diretto tra autorità giudiziarie ed il ricorso a strumenti basati sul principio del mutuo riconoscimento.

Al contrario, la cooperazione con le autorità di paesi terzi si sviluppa, quasi sempre, attraverso il necessario coinvolgimento delle autorità ministeriali centrali e ciò causa un rallentamento dei relativi rapporti, oltre che rendere



problematico lo scambio di informazioni a carattere investigativo. A ciò si aggiunga che in alcuni paesi - si pensi a quelli dell'area nord africana, ma non solo - le instabilità politiche ed ordinamentali nazionali incidono sulla possibilità di efficaci relazioni di cooperazione giudiziaria, rendendole in alcuni casi pressoché impossibili, nonostante l'esistenza e la ratifica di importanti convenzioni internazionali includenti specifiche previsioni in materia di cooperazione.

E' con riferimento a tali contesti operativi, spesso non agevoli, che la D.N.A. ha cercato di avviare contatti e rapporti di collaborazione, al duplice scopo:

- di promuovere la condivisione delle proprie esperienze con magistrati di paesi terzi, onde offrire spunti utili per le legislazioni nazionali straniere, che possono trarre ispirazione da alcun istituti desunti dal modello italiano (si pensi al caso dell'Albania);
- di tentare l'agevolazione ed il miglioramento di rapporti di cooperazione in casi specifici, nell'interesse delle direzioni distrettuali antimafia e delle relative indagini.

Gli strumenti attraverso i quali tali relazioni⁴⁷ sono state sviluppate sono consistiti essenzialmente, come si è visto:

- nell'organizzazione ed attuazione di incontri con le magistrature appartenenti a paesi terzi, ospitati sia presso la DNA che svoltisi direttamente presso le autorità straniere;
- in contatti spesso diretti ovvero mediante corrispondenza elettronica con i propri partner stranieri;
- nella stipula, nei casi appropriati, di accordi operativi (MoU), dei quali si tratterà nel presente paragrafo.

Grazie ai descritti moduli operativi la DNA ha cercato di favorire, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali, delle norme nazionali e di quelle processuali la reciproca conoscenza dei rispettivi ordinamenti; il miglioramento delle relazioni di conoscenza essenziali per la costruzione di relazioni di tipo fiduciario con le magistrature straniere interessate; la risoluzione di problematiche specifiche relative a procedure rogatorie; l'attivazione di utili scambi informativi. Anche se le descritte attività sembrano avere minori ricadute pratico - operativo rispetto alle funzioni di collegamento e coordinamento di indagini tipiche della D.N.A., in realtà esse

⁴⁷ Per il dettaglio dei contatti avuti nell'ultimo periodo con autorità giudiziarie dei paesi stranieri sia consentito il rinvio alla relazione annuale di quest'ufficio (per l'anno 2013), nello specifico capitolo licenziato da questo servizio cooperazione contenente la dettagliata descrizione delle visite ospitate dei rapporti intrattenuti con le autorità giudiziarie straniere.

sono risultate strategicamente rilevanti, perché hanno consentito di affrontare e di avviare a soluzione alcuni nodi strutturali presentatisi nelle relazioni di cooperazione con singoli Paesi, contribuendo ad innescare ed a sviluppare quelle relazioni fiduciarie essenziali per il funzionamento dei meccanismi di cooperazione giudiziaria.

Va subito precisato che con tali atti la Direzione Nazionale Antimafia non stipula accordi internazionali non avendo, del resto, la relativa capacità giuridica di diritto internazionale; come si desume dalla lettura del preambolo riportato in ciascuno di essi, la loro sottoscrizione è sempre avvenuta richiamando il pieno rispetto del diritto internazionale vigente e con la precisazione della loro natura di atto privo di valore cogente sul piano internazionale.

In pratica, si tratta di intese con le quali la DNA ha avviato o consolidato alcune pratiche operative nel quadro di rapporti diretti avuti con alcune autorità giudiziarie straniere. Tali pratiche sono da ritenersi pienamente compatibili con il quadro normativo internazionale in materia e laddove esse includono la possibilità di scambio spontaneo di informazioni tra autorità giudiziarie, le relative previsioni sono del tutto in linea con quanto disciplinato sul punto dai più moderni trattati di cooperazione. Si pensi, al riguardo all'articolo 18 paragrafo quattro della Convenzione Onu sul crimine organizzato. Con tali protocolli, dunque, si mira a consolidare prassi operative che facilitano il suddetto scambio informativo e, più in generale, si mira ad individuare un punto di contatto in ordinamenti di paesi terzi, che potrà costituire talvolta strumento indispensabile, per attuare ovvero favorire rapporti di cooperazione giudiziaria. Alla luce della natura di tali accordi, e avuto riguardo al carattere di autorità giudiziaria di questo ufficio, si è dell'opinione che per essi non trova applicazione la circolare numero 4 (quattro) emanata dalla Segreteria generale del Ministero degli Affari Esteri il 3 marzo 2008, avente ad oggetto *procedure relative agli accordi internazionali o alle imprese interministeriali o tecniche*⁴⁸.

⁴⁸ La stipula di tali protocolli non è infatti inquadrabile nella parte prima della suddetta circolare, espressamente riferita alla conclusione di accordi internazionali e cioè a quegli atti bilaterali e multilaterali diretti a creare situazioni giuridiche vincolanti in base al diritto internazionale tra soggetti giuridici muniti di capacità giuridica di diritto internazionale, ossia tra Stati ovvero tra organizzazioni internazionali. Sotto questo profilo l'adozione della loro definizione quali protocolli di lavoro e non di memorandum d'intesa, è il segno tangibile, anche sul piano nominalistico, della natura di tali accordi privi del carattere della vincolatività sul piano internazionale.

Si ritiene che neppure sia riferibile alla conclusione di tali intese la seconda parte della suddetta circolare concernente intese interministeriali o tecniche. Come precisato nel citato documento, la caratteristica propria delle intese interministeriali è di far sorgere impegni di collaborazione tecnico-amministrativa, in via subordinata a quelle di natura politica, esclusivamente tra le singole amministrazioni stipulanti.

Il complessivo tenore della circolare sul punto e la stessa interpretazione letterale del documento, consentono infatti di riferirne il contenuto alla stipula di intese da parte di amministrazioni dello Stato in senso stretto, tra le quali non è da annoverare l'autorità giudiziaria italiana. A tali conclusioni si perviene anche esaminando la procedura in essa disciplinata, che prevede il coinvolgimento delle direzioni generali dei servizi interessati, d'intesa con la unità del contenzioso diplomatico ed, infine, una richiesta di nullaosta al MAE di intesa con il Gabinetto del Ministro degli Esteri. L'esclusione dell'applicabilità di tale circolare induce a ritenere che questo ufficio non debba munirsi del nullaosta del competente il Ministro degli affari esteri prima della stipula di tali intese ed in tal senso è stata la prassi sin qui da sempre seguita dall'Ufficio. Ciò non esclude che la sottoscrizione di siffatti protocolli di lavoro con autorità straniere debba opportunamente comunicarsi, in via preventiva, alla Procura Generale della



Con riferimento ai protocolli con autorità straniere ovvero con organizzazioni internazionali attualmente la D.N.A. ha attualmente stipulato n. 49 accordi. Il primo risulta sottoscritto il 28 ottobre del 1997 con la competente Procura Generale della Repubblica d'Albania. Nel periodo di riferimento sono stati stipulati i seguenti nuovi Protocolli:

- **l'11 settembre 2013**, quello con la competente Procura Generale della Federazione russa, in attuazione del preesistente memorandum d'intesa stipulato nel 2002, volto a rafforzare la cooperazione bilaterale. Dell'attuazione di tale Protocollo e delle sue finalità si è già dato conto laddove sono state illustrate le attività della D.N.A. concretizzate in missioni all'estero di suoi magistrati;
- **il 24 aprile 2014**, quello con il Membro nazionale di Eurojust. Anche di tale protocollo si è dato conto laddove è stato esposto il quadro dei rapporti con il citato organismo sovranazionale.

Nel corso del periodo in esame sono stati avviati proficui contatti con il Comitato Investigativo della Federazione Russa, in vista della stipula di un possibile protocollo di lavoro con quell'organismo. Quest'ultimo è stato costituito sin dal settembre del 2007 nell'ambito dell'ufficio del *Prosecutor* della Federazione russa, in occasione della riforma di quell'ufficio che comportò la divisione tra poteri investigativi e poteri di supervisione dell'attività inquirente.

Nel mese di gennaio del 2011 il preesistente Comitato Investigativo è stato sostituito dal Comitato Investigativo della Federazione Russa, dipartendosi dal sistema preesistente e dunque distaccandosi dall'ufficio del *Prosecutor*. Al pari di quest'ultimo, il Comitato Investigativo gode di condizioni di indipendenza in quanto non appartiene ad alcuna branca particolare dell'amministrazione pubblica russa, ma nel contempo è evidente la sua natura di organo di polizia. Ne deriva una sua natura ibrida, in parte investigativa ed in parte giudiziaria solo nel senso della sua indipendenza rispetto agli altri poteri.

Tra le sue prerogative alcune attengono specificamente alla esecuzione delle rogatorie internazionali. Inoltre, il Comitato Investigativo Russo è dotato di

Corte di Cassazione, avuto riguardo alla specifica funzione di sorveglianza che ad essa compete sull'attività della D.N.A. che si inquadra, dal punto di vista ordinamentale, in quella Procura.

Analoga comunicazione preventiva potrebbe effettuarsi al sig. Ministro della Giustizia per ragioni di opportunità ed anche in vista della possibilità di rendere edotto tale Dicastero e l'Ufficio II Affari internazionali, in particolare, della avvenuta conclusione di intese operative con alcune autorità straniere, di cui potrebbero giovare anche altre autorità giudiziarie italiane.



competenza internazionale per la conclusione di accordi; infine è soggetto abilitato allo scambio informativo con autorità straniere. Il suddetto Comitato ha da tempo manifestato, attraverso i suoi più alti funzionari, un grande interesse verso lo sviluppo di relazioni di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e ha manifestato l'intento di sottoscrivere un documento bilaterale di cooperazione.

La D.N.A. ha proceduto all'approfondimento della natura giuridica del suddetto Comitato, nell'ottica complessiva di addivenire ad un miglioramento complessivo dei rapporti di collaborazione con le autorità della Federazione russa. Infatti dall'esame delle rogatorie pervenute al nostro Ufficio risulta un'obiettiva difficoltà di relazione delle autorità nazionali nei rapporti con quelle russe.

Il numero di rogatorie internazionali formulate è molto esiguo, e, ove richieste di collaborazione siano trasmesse, gli esiti pervengono con notevole ritardo rispetto alle esigenze del procedimento italiano.

Nell'ottica del miglioramento della cooperazione bilaterale, sin dal 2002 la DNA ha stipulato un memorandum di cooperazione con la Procura Generale della Federazione russa di cui si è già dato conto. Più in generale, tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Federazione russa esiste un accordo bilaterale di cui alla legge numero 73 del 2009, volto a sviluppare una più intensa cooperazione nei settori della criminalità organizzata, del terrorismo e delle altre forme di reato grave, con il coinvolgimento del Ministero degli affari interni e della giustizia della Federazione russa e dei competenti organi del Ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza della Repubblica italiana. Ancora su un piano più ampio, l'Italia e la Russia risultano entrambe aver sottoscritto l'accordo internazionale costituito dalla Convenzione Onu sul crimine organizzato del 2000.

E' dunque apparso alla D.N.A. strategicamente rilevante avviare rapporti di cooperazione anche con il Comitato Investigativo russo, alla luce delle specifiche competenze di quest'organismo nel settore delle rogatorie internazionali. La stipula di un protocollo con tale Comitato rappresenterebbe un completamento della collaborazione già avviata con la competente autorità giudiziaria sopra citata (Procura Generale della Federazione russa).

Al fine di individuare ambiti di comune interesse operativo e per una migliore reciproca conoscenza, funzionari del Comitato Investigativo russo sono stati ospitati da quest'Ufficio il 5 febbraio 2014. Nel corso della relativa riunione sono stati discussi anche i contenuti di un possibile protocollo di lavoro comune. Dopo una fitta corrispondenza a distanza, è stato elaborato un



comune testo finale, ampiamente condiviso, che verrà prossimamente sottoscritto.

5.11 Le relazioni con gli altri organismi internazionali ed il contributo alla redazione della White Paper sul crimine organizzato

Alla materia della cooperazione internazionale si riconnette anche l'importante visita in D.N.A., nel più ampio quadro della missione svolta in Italia, del *delegato speciale O.N.U. sulla tratta* Ms. Joy Ngozi Ezeilo. L'incontro con la D.N.A. è avvenuto in data 19 settembre 2013, ed all'esito il delegato speciale, pur riconoscendo lo stato avanzato della legislazione italiana e l'efficacia dell'azione investigativa, ha posto l'accento sulla necessità, a livello centrale, di procedere ad una raccolta esaustiva di dati in materia che tenga conto anche delle forme finali di sfruttamento e delle distinzioni di genere. Inoltre ha raccomandato l'istituzione del ***National Referral Mechanism*** per l'attivazione di tempestive forme di individuazione e protezione delle vittime della tratta, e la pronta "implementazione " dei più recenti strumenti normativi introdotti dalla legislazione europea.

Lo scrivente magistrato responsabile del Servizio Cooperazione è stato anche designato a rappresentare la delegazione italiana in seno al **Gruppo sulla Criminalità Organizzata Transnazionale (PC- GR-COT)** costituito sotto l'egida del Comitato Europeo dei problemi Criminali del Consiglio d'Europa (CDPC). Tale Gruppo è nato dall'avvertita esigenza dei Paesi Membri di avviare una riflessione non settoriale sui temi della criminalità organizzata, specie transnazionale, con il compito di elaborare un'utile piattaforma di riflessioni in cui - tenendo conto del quadro normativo esistente e delle iniziative già promosse da altre organizzazioni internazionali e regionali (in particolar modo dall'Unione europea) - siano evidenziate eventuali criticità operative nell'azione di prevenzione e contrasto in materia, specie nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale, formulando proposte e/o raccomandazioni.

Nel novembre 2012 è stata approvata l'istituzione di un Gruppo redazionale ad hoc sulla criminalità organizzata transnazionale (di seguito PC-GR-COT), il cui mandato prevedeva l'elaborazione di un Libro bianco sulla COT, comprendente tutte le linee di intervento e le iniziative che possono essere intraprese in questo campo dal CdE.

Nel corso del presente anno, il 18 febbraio 2014, si è svolta in DNA una riunione con i rappresentanti della Segreteria Generale del Consiglio d'Europa, ai fini della stesura finale del testo, poi sottoposto, nel mese di giugno, all'esame del Comitato Europeo dei problemi Criminali del Consiglio



d'Europa (CDPC) che ha definitivamente approvato la versione finale del documento.

Si è sottolineato nel documento il fatto che la criminalità organizzata transnazionale (di seguito designata con l'abbreviazione COT) rappresenta una delle minacce più gravi per la sicurezza mondiale e può provocare ingenti danni sociali ed economici. Occorre pertanto moltiplicare gli sforzi e le strategie di prevenzione, per contrastare e contenere l'espansione del fenomeno. La COT trae vantaggio dalle opportunità offerte da un certo numero di lacune giuridiche, poiché le autorità di contrasto e giudiziarie hanno difficoltà a reagire tempestivamente nei confronti di queste imprese criminali che utilizzano procedimenti molto sofisticati di occultamento delle loro attività e dei loro proventi illeciti, avvalendosi della globalizzazione e delle più recenti tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito TIC).

La minaccia rappresentata dalla COT è un tema di crescente attualità in molti Stati membri del Consiglio d'Europa (di seguito CdE) e di conseguenza è stata oggetto di un esame approfondito da parte del Comitato europeo per i problemi legati alla criminalità (di seguito CDPC⁴⁹).

Nel Libro bianco presentato è stata accordata un'attenzione particolare all'individuazione dei settori in cui il CdE potrebbe fornire un valido contributo nel campo del contrasto alla COT, verificando le azioni che potrebbero essere realizzate nel modo più adeguato o più efficace dal CdE e i problemi che non sono stati specificamente affrontati da altre organizzazioni internazionali o sovranazionali o che sarebbe opportuno coordinare con le attività del CdE. In effetti, la mera affermazione che il CdE dovrebbe intraprendere iniziative nel campo della prevenzione e della repressione della COT non sarebbe sufficiente per contribuire ad affrontare il problema, né per trovare le sinergie necessarie. A tale fine, invece di discutere il concetto di crimine organizzato e le sue implicazioni transnazionali, che sono ben note, il Gruppo redazionale ad hoc ha preferito concentrarsi sulle priorità da fissare per contrastare efficacemente la COT tramite la risposta della giustizia penale. Il Libro bianco non mira a definire priorità operative, né a valutare le minacce o i rischi che comporta la criminalità organizzata transnazionale; si propone invece di individuare i settori specifici nei quali si dovrebbe intraprendere un'azione finalizzata a migliorare la risposta penale alla COT.

⁴⁹ Il Comitato europeo per i problemi legati alla criminalità (CDPC), creato nel 1958, è stato incaricato dal Comitato dei Ministri della sorveglianza e del coordinamento delle attività del Consiglio d'Europa nel campo della prevenzione e della repressione della criminalità.



Nell'ambito della definizione di tali eventuali settori di intervento, il Gruppo ha esaminato i rapporti preparati dall'UNODC⁵⁰, EUROPOL (*Serious and organised Crime Threat Assessment*)⁵¹, la relazione del Parlamento europeo del settembre 2013⁵² e i rapporti di esperti nazionali.

Esso è giunto alle seguenti conclusioni principali, alla cui elaborazione ha direttamente contribuito questo Servizio Cooperazione Internazionale:

-) Nei vari paesi esistono sufficienti strutture giuridiche. Il problema principale non sembra essere dovuto alla mancanza di strumenti giuridici, bensì alla loro applicazione pratica.
-) L'individuazione delle nuove tendenze della COT aiuta a fissare le priorità per certe tipologie di reato e a definire le rispettive politiche operative. Tuttavia, quando si cerca di migliorare l'efficacia della risposta penale alla criminalità organizzata transnazionale, emergono lacune comuni nei sistemi di cooperazione o nei sistemi di giustizia penale che dovrebbero essere affrontate a livello giuridico e pratico.
-) Occorre individuare i motivi per cui gli strumenti giuridici esistenti non sono adeguatamente applicati, in particolare per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia in materia penale. Esistono diversi organi di monitoraggio che analizzano l'attuazione delle convenzioni su tale questione. Un approccio comune, che riunisca tutte le competenze degli organi di monitoraggio del Consiglio d'Europa, contribuirebbe a individuare i problemi e di conseguenza a permettere la definizione di un'azione comune per superarli.
-) Consapevole dell'impossibilità di analizzare tutti i problemi collegati alla lotta contro la COT, gli autori del Libro bianco hanno deciso di concentrarsi sulle questioni che sono in genere considerate essenziali per fornire un'adeguata risposta penale. Essi hanno confermato i risultati delle valutazioni effettuate nell'ambito di studi più ampi, completandoli con la loro preziosa esperienza pratica.
-) Il presente Libro bianco, allo scopo di selezionare i settori più importanti nei quali il Consiglio d'Europa potrebbe realmente svolgere un ruolo essenziale

⁵⁰ UNODC *The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, 2010, disponibile sul sito http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf (consultato 27 dicembre 2013).

⁵¹ Europol SOCTA 2013. *Ue Valutazione della minaccia rappresentata dalla grande criminalità organizzata*, disponibile sul sito <https://www.europol.europa.eu/content/eu-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta> (consultato giugno 2013).

⁵² *Relazione della Commissione speciale del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere*, presentato da Salvatore Iacolino.



in ambito paneuropeo, si concentra sulla risposta penale. Il che non significa che la prevenzione non sia stata considerata come un elemento chiave, ma, sulla base delle informazioni raccolte, è stato deciso di porre l'accento sul miglioramento della risposta penale in ambito transnazionale (individuazione, indagini, perseguimento penale, raccolta delle prove e recupero dei proventi del reato).

) Gli autori del Libro bianco, pur avendo individuato numerosi temi in materia di lotta contro la criminalità organizzata transnazionale che avrebbero potuto essere trattati nel corso dei lavori, hanno deciso di sviluppare unicamente cinque settori chiave, al fine di formulare raccomandazioni precise per un piano d'azione per il futuro: a) i problemi legati alla cooperazione internazionale delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie; b) l'utilizzo di tecniche investigative speciali; c) l'attuazione di programmi speciali di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia; d) la necessità di accrescere la cooperazione con le amministrazioni e con il settore privato; e) l'assoluta esigenza di recuperare i proventi di reato, al fine di scoraggiare questo tipo di criminalità e di migliorare l'efficacia della lotta contro le organizzazioni criminali che operano in ambito transnazionale.

Il Libro bianco comprende un elenco di raccomandazioni basate sull'analisi dei problemi constatati nei cinque settori chiave sopraccitati e che occorre risolvere per migliorare la risposta penale alla COT. Non rientra nelle competenze del presente Libro bianco definire le azioni precise che il Consiglio d'Europa dovrebbe intraprendere e i settori da considerare come prioritari. Il Libro bianco non mira infatti a fornire un piano concreto, con l'indicazione delle attività specifiche che dovrebbero essere svolte dal Consiglio d'Europa, ma intende piuttosto proporre alcune linee d'azione.

Nel corso del periodo di riferimento è stato anche avviata la preparazione del contributo della D.N.A. per l'attuazione del progetto c.d. SHERLOC (*sharing experience and reflection on organized crime*). A tal riguardo va ricordato che il Segretariato UNODC ha richiesto agli Stati di riavviare il sistema di raccolta delle informazioni circa l'applicazione della Convenzione di Palermo (UNTOC), ed a questo scopo ha comunicato di aver sviluppato una nuova versione della banca dati online denominata 'SHERLOC' rivolgendosi agli Stati parte affinché si forniscano contributi aggiornati e soprattutto 'di qualità' ad UNODC, necessario presupposto per ottenere il giusto riscontro in sede ONU.

Lo scopo dell'iniziativa è dunque quello di riattivare l'interesse internazionale verso la concreta implementazione della Convenzione ONU sul crimine organizzato, attraverso il monitoraggio e la raccolta delle migliori pratiche ed esperienze giudiziarie a livello nazionale. In tal senso la D.N.A. è stata



individuata quale *focal point* a livello nazionale per procedere a tale rilevazione. Il lavoro avviato verrà portato a conclusione entro il c.a..

5.12 I contributi della D.N.A. per il semestre di Presidenza dell'Unione europea ed altre attività di collaborazione

Questo Servizio Cooperazione è stato richiesto di fornire la propria disponibilità a svolgere forme di collaborazione con l'Ufficio Affari Internazionali della Procura Generale, in vista della preparazione del Seminario Strategico di Eurojust e della successiva riunione del Forum Consultivo dei Procuratori Generali dell'UE che si terranno nel mese di dicembre 2014, attività che si collocano nel quadro delle iniziative italiane per il semestre di turno del semestre di Presidenza UE.

Parimenti è stata richiesta una collaborazione con i magistrati del Ministero della Giustizia, nell'ambito delle attività negoziali che l'Italia dovrà condurre nel settore della giustizia penale, essendo stato associato alla delegazione italiana che dovrà guidare i lavori del working group del Consiglio, per discutere dei contenuti della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati dalle competenti autorità per le finalità di prevenzione dei reati e relative indagini e processo nonché per l'esecuzione di sanzioni penali.

Tra le altre attività svolte nel periodo in esame si segnala l'incontro con i ricercatori del progetto AMOC avvenuto l'11 giugno 2014. Si tratta di un progetto di ricerca che ha avuto l'obiettivo di: a) valutare l'impatto della Decisione Quadro 2008/841/JHA e di altre legislazioni europee e nazionali contro la criminalità organizzata e b) fornire alla Commissione europea un'analisi comparata e una valutazione degli strumenti penali e processual-penalistici utilizzati dagli Stati Membri contro la criminalità organizzata. I risultati serviranno alla Commissione come base per importanti iniziative future.

In relazione a questo obiettivo, è stato costituito un *Focus Group* presso la DNA allo scopo primario di comprendere: 1) il ruolo ed il valore aggiunto della DNA nella lotta alla criminalità organizzata in Italia; 2) l'efficacia di specifici strumenti di diritto penale sostanziale e di tecniche investigative contro la criminalità organizzata in vigore ed applicati in Italia; 3) il ruolo ed il valore aggiunto della DNA nella lotta alla tratta di esseri umani nel nostro Paese, nonché l'efficacia di specifici strumenti di diritto penale sostanziale e di tecniche investigative in vigore ed applicati in Italia in materia.

5.13 La news letter del servizio cooperazione internazionale e le altre iniziative del servizio

In via sperimentale e nell'ottica di fornire un supporto alle attività dei magistrati dell'Ufficio, è continuata nel corrente anno la diffusione della



newsletter del servizio cooperazione internazionale. Si tratta di una delle iniziative incluse nelle proposte operative del Servizio Cooperazione Internazionale, espressamente approvata nel nuovo provvedimento organizzativo del P.N.A. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di fornire all'Ufficio, oltre a che un mezzo d'informazione e di aggiornamento, un pratico strumento di lavoro nei rapporti con le autorità straniere, nel quadro coerente delle direttive generali di funzionamento della D.N.A. Si tratta di un documento che ha conservato la sua struttura agile, su supporto informatico, di semplice consultazione, al fine di dar conto delle principali novità, normative e non, di possibile rilevanza nella quotidiana pratica giudiziaria. Nel contesto del documento si è cercato di porre in evidenza gli atti di fonte sovranazionale di maggiore rilevanza rispetto alle indagini in materia di criminalità organizzata.

Uno speciale *focus* viene portato sull'Unione Europea, dove il processo di "*lisbonizzazione*" degli strumenti dell'ex terzo pilastro, sta producendo i primi segni tangibili del cambiamento, tuttora in atto, alla cui definizione siamo chiamati tutti, come cittadini, magistrati e giuristi.

Considerato il gradimento espresso, il documento in questione è stato spedito in formato elettronico anche alle D.D.A. per l'ulteriore diffusione, ricevendo gradimento e riscontrando crescente interesse.

5.14 Le prospettive della cooperazione giudiziaria internazionale e la mission del Servizio per il nuovo anno

Dal complesso delle attività svolte dall'Ufficio si evince il forte impegno della D.N.A. sul fronte internazionale. Le indagini condotte dalle 26 D.D.A. hanno ricevuto un supporto qualificato in molti casi, e risulta rafforzata la prospettiva della indispensabilità di una efficace collaborazione giudiziaria per contrastare la sfida globale della criminalità organizzata contro la collettività internazionale.

Taluni insuccessi pure registrati nei rapporti con alcuni paesi (è il caso, ad es. della Turchia), rendono parimenti consapevoli che questa collaborazione è ancora lungi dall'essere sufficiente. Il controllo dei fenomeni criminali è ancora molto diverso da Paese a Paese, financo all'interno della stessa Unione Europea.

La Convenzione ONU di Palermo ha stabilito punti fondamentali per affrontare questa sfida globale, prevedendo norme specifiche nel campo del diritto penale sostanziale, del diritto processuale, della necessità della collaborazione internazionale, dell'aggressione ai patrimoni illeciti, della formazione, delle buone prassi da seguire.

Permangono, tuttavia, problemi di implementazione ancora lontani da una definitiva risoluzione, pur riconoscendosi che trattasi di uno strumento la cui



adozione ed entrata in vigore, sul piano internazionale, è relativamente recente.

Sul piano nazionale vi è una perdurante sfida di ammodernamento e di adeguamento, anche immediato, della nostra legislazione, specie per dotare la magistratura italiana di alcuni strumenti, come le squadre investigative comuni, in tal modo rispettando finalmente impegni internazionalmente assunti, ed assicurando un efficace strumento per realizzare un approccio sempre più moderno e transfrontaliero ai temi della investigazione e del coordinamento.

Sul piano internazionale non possono non guardarsi con preoccupazione le situazioni di stallo sostanzialmente determinatesi nella negoziazione normativa di nuovi strumenti: si pensi a quanto sta accadendo sul terreno della costituzione dell'ufficio del procuratore europeo, di cui alla proposta della Commissione del 17 luglio 2013. L'atteggiamento di resistenza degli Stati, manifestatosi durante il negoziato in corso, verso l'adozione di testi poco plausibili - come la proposta di modifica in senso collegiale della struttura dell'EPPO, quale emersa dalla Presidenza greca- fanno ben poco sperare, almeno nell'immediato, per quanto riguarda la possibilità di introdurre nello spazio giudiziario europeo quelle novità prefigurate dal Trattato di Lisbona, utili nella prospettiva dell'aggiornamento dei meccanismi di cooperazione e di internazionalizzazione delle indagini.

Ancor più lontana appare la prospettiva di una disciplina comune sovranazionale per le forme di criminalità grave transfrontaliera.

E' per queste ragioni che diventa ancora più importante - a fronte di questa stasi normativa - il contributo di quegli organismi, come la D.N.A., posti in posizione baricentrica rispetto agli altri attori della investigazione, al fine di promuovere il modello del coordinamento delle indagini e la necessaria dimensione transfrontaliera, come la chiave di volta per avere ragione sulla criminalità organizzata.

E' dunque sempre più ai paesi posti al centro dei moderni traffici illeciti, quali Cina, Russia, Paesi CIS, Nigeria, e paesi dell'area balcanica, che il nostro Ufficio guarderà con maggiore attenzione nel prossimo periodo, nella consapevolezza che la mancata collaborazione da parte di Paesi di origine di molti traffici illeciti, determina la conseguenza che, per essi le indagini condotte in Italia riescono a colpire solo l'ultimo anello della catena, e quindi a conseguire risultati poco significativi. Saranno pertanto sempre più ricercate forme di collaborazione con tali aree geografiche, anche attraverso la individuazione di protocolli di lavoro condivisi, in aggiunta all'impegno sui singoli casi.



D'altro canto, se la poca determinazione di alcuni Paesi (Canada, Giappone e Regno Unito) a realizzare in pieno i principi della Convenzione di Palermo, si è manifestata, purtroppo, nel fallimento di uno degli obiettivi principali della VI Conferenza degli Stati parte, per il mancato raggiungimento dell'accordo per l'adozione del Meccanismo per il monitoraggio dell'attuazione della medesima Convenzione, va tenuto presente il rinnovato sforzo italiano, sostenuto anche da questa D.N.A., in occasione della VII Conferenza svoltasi nel mese di ottobre del c.a.. Va pertanto rilanciata nuovamente l'iniziativa, quale ineliminabile momento di verifica internazionale, per dare concretezza ed assicurare la massima possibile efficacia alle previsioni del più importante e vigente trattato multilaterale elaborato dal consorzio umano per il contrasto al crimine organizzato transnazionale.

In tal senso la completa realizzazione dei progetti già varati dal Servizio Cooperazione internazionale, anche d'intesa con le altre articolazioni interne dell'Ufficio, rappresenterà una delle concrete e fattive risposte della D.N.A. alle sfide poste dalla moderna criminalità transnazionale, cui si cercherà di far fronte in modo sempre più adeguato, anche alla luce dei nuovi assetti organizzativi di cui l'Ufficio è stato dotato.

5.15 Procedimento di prevenzione nei confronti di Domenico REPACI (a cura di A. Canepa)

In data 25/10/2013, l'Autorità Giudiziaria Britannica – High Court of Justice – Queen's Bench Division – Administrative Court – emetteva su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, un freezing order (sequestro o “congelamento” di beni) avente ad oggetto la quasi totalità della somma di denaro (pari a 122.780,01 sterline) presente sul conto corrente n. 71637886 presso la filiale 103 Streatham Hill, della “HSBC BANK” di Londra intestato a Repaci Domenico. Il freezing order veniva emesso al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione datato 28.11.2012 (integrato con provvedimento del 19/3/2013) nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 205/12 nei confronti del predetto Repaci Domenico. Nel corso dell'udienza fissata dalla Corte inglese è stata prodotta la testimonianza scritta di una “financial investigator” della Metropolitane Police aggregata all'“International Assistance Unit a Scotland Yard” che aveva analizzato il caso da un punto di vista finanziario e il Prosecutor ha espresso il suo parere scritto.

Contenuto del parere del prosecutor

Punto di riferimento legislativo in caso di richieste di sequestro provenienti da paesi stranieri è costituito dal “2005 Order” che ha modificato il “Proceeds Crime Act 2002” (POCA) ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2006. La



suddetta legge è nata proprio per rispondere alle richieste di altri paesi nei casi di sequestri di beni. La parte 2 della suddetta legge fornisce gli strumenti per dare effetto a richieste esterne di sequestro collegate con indagini o procedimenti penali e a provvedimenti nati in relazione a tali procedimenti. La parte 5 si occupa invece degli strumenti per dare effetto alle richieste inerenti il recupero di beni e somme in sede civile. In sostanza vi sono due strade quella penale (da intendersi strettamente connessa all'esistenza di un procedimento penale) e quella civile. Innanzitutto il Prosecutor ha esaminato, con esito positivo, se il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Milano Sezione Misure di Prevenzione fosse un "external order" e se quindi fosse applicabile il "2005 Order". Tale decisione è stata motivata in base a tre assunti:

si tratta di un "order" emesso da un'autorità con potere giurisdizionale straniera (overseas court);

il decreto è stato emesso perché le proprietà del preposto sono state riconosciute come certamente o probabilmente riconducibili a condotte criminose, anche in considerazione della storia criminale del soggetto, che non è stato in grado di dimostrarne la legittima provenienza. In tal senso è stato riconosciuto come soddisfatto quanto previsto nella section 447(2)(a) del POCA E s.447(8) del POCA.

I beni da sequestrare sono sufficientemente specificati.

In considerazione del fatto che il procedimento relativo alla richiesta di misure di prevenzione è indipendente dal processo penale (esso generalmente trae spunto da un procedimento penale ma in astratto può essere azionato anche in assenza di esso; nel caso di specie il processo penale era già terminato in primo grado con una sentenza di condanna), non è stata ritenuta appropriata l'applicazione della parte 2 del "2005 Order".

È stata quindi ritenuta applicabile la parte 5 del "2005 Order" per dare efficacia al decreto di confisca emesso da un'autorità giudiziaria straniera.

Il property freezing order serve a "congelare" le proprietà delle quali è stato chiesto il sequestro; con il suddetto decreto viene fissato un termine entro il quale il pubblico ministero proponente deve chiedere il mantenimento del freezing order o il sequestro dei beni.

Il provvedimento denominato "freezing order" avrà scadenza il 24.10.2014, termine entro il quale deve essere richiesto o un prolungamento del property freezing order o la registrazione definitiva dello stesso.

In data 27.05.2014 è stata inoltrata alle autorità britanniche richiesta di prolungamento del property freezing order.

In data 26.08.2014 la Corte di Appello di Milano, con decreto n. 76/13 ha confermato il decreto di sequestro del conto sopra indicato, richiamando altresì la recente sentenza emessa in data 29.05.2014 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute per dirimere la questione se, ai fini della



confisca prevista dalla normativa in materia di prevenzione, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del preposto, debba tenersi conto o meno dei proventi dell'evasione fiscale. Il proposto si era infatti difeso assumendo che la provvista del conto corrente sopra citato sarebbe stata costituita da retribuzioni ricevute in nero dalla società World Tires Ltd (peraltro a lui riconducibile).

La predetta sentenza, che ha risolto negativamente il contrasto, è intervenuta nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 115/09 proposto nei confronti dello stesso Repaci Domenico. Il conto inglese sottoposto a sequestro in data 28.11.2012 è stato, infatti, scoperto successivamente nel corso della gestione dei beni sequestrati nell'ambito del predetto procedimento.

La Suprema Corte ha dato atto – nel corpo della motivazione, depositata in data 29/7/2014 – che la giurisprudenza costante in materia di misure di prevenzione aveva escluso la possibilità di giustificare la provenienza legittima dei beni con redditi non dichiarati a fini fiscali, mentre era possibile rinvenire solo una pronuncia in senso contrario (Cass. Sez. 6, n. 44512 del 24.10.2012) che fondava le proprie conclusioni sull'equiparazione della confisca di prevenzione a quella ex art. 12 – sexies L. n. 356/1992, parificandone dunque la disciplina.

Le Sezioni Unite, in particolare, evidenziando le diversità di presupposti e ratio legis tra la confisca di cui all'art. 12 – sexies L. n. 356/1992 e quella in tema di misure di prevenzione, precisavano che per quest'ultima “rileva – e dunque non è deducibile a discarico – anche il fatto che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” statuendo il seguente principio di diritto: *“ai fini della confisca di cui all'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente articolo 24 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale”*.



6. Il Servizio misure di prevenzione

(Responsabile: M.V. De Simone)

6.1 Premessa

I positivi risultati conseguiti nei diversi contesti territoriali con il ricorso al sistema della prevenzione ne confermano il ruolo strategico per il contrasto alla criminalità organizzata.

In tale ottica, anche nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014, la Direzione Nazionale Antimafia ha riservato alla materia delle misure di prevenzione antimafia la massima priorità attraverso un costante e incisivo esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso assegnate al Procuratore Nazionale Antimafia, attraverso l'ormai consolidato modello organizzativo elaborato a seguito della modifica dell'art. 371 bis c.p.p. e del conseguente ampliamento delle funzioni della DNA⁵³

Il trend in crescita del ricorso al sistema della prevenzione, riscontrato nei diversi ambiti territoriali, unitamente al progressivo aumento delle attività svolte dalla Direzione nazionale in tale settore, è alla base della istituzione di uno specifico *Servizio Misure di prevenzione* nel nuovo programma organizzativo elaborato dal Procuratore nazionale per il triennio 2014-2016.⁵⁴

Nell'ambito del modello organizzativo i Servizi assolvono a fondamentali funzioni per l'esercizio dell'attività di coordinamento ex art. 371 bis c.p.p., si tratta dei principali strumenti attraverso i quali i dati, le notizie, le informazioni sulla criminalità organizzata, sulle relative investigazioni, sulla disciplina normativa interna ed internazionale in materia e sulle sue (spesso eterogenee) applicazioni vengono ad incrociarsi e ad elaborarsi, secondo gli

⁵³ L'organizzazione si fonda sullo stesso modello adottato per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso svolte dal procuratore nazionale antimafia con riferimento alle indagini preliminari relative a procedimenti penali per uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. ed in particolare: a) acquisizione di notizie e informazioni sulle indagini patrimoniali finalizzate alla formulazione della proposta di misura di prevenzione antimafia da parte del procuratore distrettuale o delle altre autorità proponenti; b) acquisizione di ogni altra notizia e informazione utili per il coordinamento di eventuali indagini patrimoniali collegate fra di loro o con indagini preliminari in corso presso diverse direzioni distrettuali antimafia; c) individuazione dei casi in cui si presenti l'esigenza di riunioni di coordinamento fra diverse direzioni distrettuali al fine di garantire la completezza e la tempestività anche delle indagini patrimoniali.

Tali attività rientrano nelle funzioni di collegamento investigativo assegnate ai sostituti procuratori nazionali con riferimento alle rispettive direzioni distrettuali antimafia e sono altresì funzionali alla costituzione di un completo patrimonio informativo gestibile attraverso il sistema SIDDA-SIDNA.

A tal fine, è stato messo a disposizione delle direzioni distrettuali antimafia un applicativo SIDDA per l'inserimento degli atti relativi ai procedimenti di prevenzione (proposte, esito indagini patrimoniali).

Il patrimonio informativo in tal modo acquisito rappresenta un fondamentale supporto alle attività investigative svolte nelle direzioni distrettuali antimafia, sia con riferimento a procedimenti penali che di prevenzione è, inoltre, strumentale alle attività di analisi e di elaborazione di dati riguardanti il contrasto patrimoniale delle organizzazioni mafiose, essenziali alla direzione nazionale antimafia per l'effettivo esercizio delle funzioni di coordinamento ed impulso assegnate dal legislatore anche con riferimento alle misure di prevenzione.

⁵⁴ I Servizi attengono ad attività di supporto organizzativo, operativo, tecnico e gestionale, destinate a consentire il miglior funzionamento delle Sezioni, dei Poli di interesse e di tutto l'Ufficio.



indirizzi definiti dal Procuratore nazionale antimafia.

L'istituzione di uno specifico *Servizio* relativo alle misure di prevenzione, ha lo scopo di offrire un nuovo ed efficace supporto organizzativo e operativo all'azione della DNA, in linea con la centralità del settore della prevenzione nel contrasto alla criminalità organizzata.

La scelta organizzativa del Procuratore nazionale ha come obiettivo un ulteriore potenziamento della azione della Direzione Nazionale Antimafia nel settore delle misure di prevenzione, in vista sia delle possibili applicazioni in tali procedimenti che dell'auspicata riforma legislativa che attribuisce al PNA il potere di proposta di applicazione anche delle misure di prevenzione patrimoniali.⁵⁵

La realizzazione dell'Ufficio unico Misure di prevenzione

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni, questo Ufficio ha posto al centro della strategia di contrasto alle organizzazioni mafiose, gli strumenti di aggressione agli illeciti arricchimenti - e cioè le misure patrimoniali del sequestro e della confisca - coerentemente, la nuova organizzazione interna della Direzione nazionale, si pone come obiettivo l'adozione di modelli operativi che consentano all'Ufficio di acquisire un ruolo sempre più qualificante, incisivo e determinante nel settore della prevenzione.

Contestualmente all'istituzione del *Servizio "Misure di prevenzione"* sono state elaborate nuove modalità operative dello stesso attraverso la creazione di un Ufficio unico MP, composto da tre unità di personale amministrativo che si avvale altresì di personale di polizia giudiziaria e di personale informatico.

Premesso che la conoscenza dei procedimenti di prevenzione in corso e l'acquisizione in tempo reale dei relativi atti che vanno ad implementare la banca dati nazionale è attività imprescindibile per un efficace azione di coordinamento da parte della DNA - anche ai fini di eventuali applicazioni di magistrati di questo Ufficio per singoli procedimenti di prevenzione - le modifiche introdotte rispondono ad una duplice esigenza: da un lato,

⁵⁵Per il coordinamento degli aspetti operativi (acquisizione dei provvedimenti e loro elaborazione ai fini dell'arricchimento della Banca dati SIDDA/SIDNA; accesso e consultazione dei registri in materia di misure di prevenzione; attuazione dei protocolli investigativi; monitoraggio delle attività dei desk interforze; analisi, segnalazioni iscrizioni multiple - SIM - in materia di misure di prevenzione; monitoraggio dell'esecuzione all'estero di provvedimenti di prevenzione; supporto alle Autorità giudiziarie nel rapporto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, viene creato un apposito Servizio denominato "Misure di prevenzione". Il predetto servizio potrà avvalersi di un gruppo di lavoro composto da polizia giudiziaria e personale informatico. Il Servizio è coordinato personalmente dal Procuratore nazionale. Ne fanno parte un magistrato responsabile ed almeno altri tre magistrati. Tale Servizio potrà già iniziare ad operare, in sede centrale, nel campo delle proposte di misure personali e, con opportune applicazioni ex art. 106 comma 1 d.lgs. 159/2011 alle Procure distrettuali, per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Esso costituirà, inoltre, una struttura operativa centralizzata già predisposta in vista della auspicata modifica legislativa concernente la attribuzione al PNA dei poteri di proposta di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Per le concrete modalità di esercizio di tali poteri, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati dell'ufficio si fa, fin da ora, rinvio alla disciplina generale, prevista in materia di distribuzione degli incarichi, con riferimento alle competenze di collegamento investigativo con i Distretti. Per gli aspetti che involgono attività informatiche o impiego di tecnologie le attività operative del Servizio misure di prevenzione saranno svolte di concerto con il Servizio Risorse tecnologiche.



assicurare completezza e precisione alla implementazione della Banca dati nazionale per una tempestiva e corretta elaborazione e analisi documentale, dall'altro, mettere a disposizione del PNA e di tutti i magistrati dell'Ufficio dati e informazioni relativi alla materia della prevenzione con modalità di agile consultazione.

A tali fini il gruppo di lavoro, dotato di specifica formazione per la protocollazione e catalogazione degli atti, assicura omogeneità e completezza dei dati da inserire in BD avvalendosi di una scheda elettronica compilata a cura del magistrato, attraverso un procedimento di semplificazione che consentirà di acquisire precise informazioni sulla natura dei provvedimenti, gli esiti, i soggetti interessati, persone fisiche e giuridiche, i terzi intestatari, le autorità proponenti, i beni sequestrati o confiscati, elementi tutti di notevole importanza ai fini di ricerca in fase investigativa o di elaborazione dati.

L'aumento esponenziale degli atti in materia di prevenzione che vengono trasmessi a questo Ufficio e le diverse articolazione delle attività della DNA in questo settore, estese alle esecuzioni all'estero, agli atti di impulso, ai protocolli investigativi, ai desk interforze, all'elaborazione di modifiche legislative, peraltro, suscettibili di ulteriore espansione, sono alla base del progetto di unificazione del servizio MP che si pone il principale obiettivo rendere maggiormente efficiente il servizio a fronte delle molteplici attività che caratterizzano l'intervento della DNA in materia di prevenzione.

La circolazione delle informazioni tra i magistrati dell'Ufficio sarà assicurata dalla creazione di un portale "Misure di prevenzione" ove saranno riversati tutti gli atti e i documenti, divisi per settori, in materia di prevenzione. Una partizione sarà riservata alle DDA e in ciascuna saranno inseriti i verbali delle riunioni nella parte riguardante le misure di prevenzione, le rogatorie in corso o eseguite, i prospetti statistici elaborati periodicamente dall'ufficio statistiche, i protocolli sottoscritti, i verbali delle riunioni dei desk e ogni altro atto di interesse.

6.2 Le diverse proposte di modifica della disciplina normativa in materia di prevenzione

Dopo gli interventi legislativi del 2012 (decreto legislativo correttivo del 15 novembre 2012 n. 218⁵⁶) e del 2013 (legge 24 dicembre 2012 n.228 "Legge di stabilità 2013"), è ancora aperto il dibattito in ordine alla pressante esigenza di sensibili modifiche normative alla disciplina delle misure di prevenzione così come delineata dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.

Nella Relazione DNA relativa al periodo 1.07.2012 – 30.06.2013 erano stati evidenziati i limiti degli interventi legislativi menzionati sull'impianto

⁵⁶ "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136"



normativo della disciplina antimafia e l'inadeguatezza degli stessi per la soluzione delle molteplici criticità ampiamente evidenziate dagli operatori del settore e dal mondo accademico.⁵⁷

In tale contesto, pochi mesi dopo l'inizio della XVII legislatura, il Governo è tornato sul tema della criminalità organizzata ed ha annunciato tempestivi interventi legislativi volti al rafforzamento della normativa antimafia. A tal fine, a distanza di soli tre giorni, sono state istituite **due Commissioni**, la prima dalla **Presidenza del Consiglio** con DPC 7 giugno 2013, la seconda con DM 10 giugno 2013 presso il **Ministero della giustizia**, entrambe finalizzate all'elaborazione di proposte per la lotta alla criminalità organizzata.⁵⁸

Le due Commissioni hanno approfondito i medesimi temi di diritto penale e processuale penale, di misure di prevenzione e prevenzione amministrativa offrendo soluzioni e proposte di intervento parzialmente diverse.

Per quel che attiene specificamente le misure di prevenzione, la Commissione istituita dalla Presidente del Consiglio ha prevalentemente focalizzato la riflessione sui profili attinenti alle fasi di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati con il dichiarato obiettivo di superare le criticità connesse alle difficoltà di destinazione degli stessi; la Commissione istituita dal Ministro della giustizia, invece, ha affrontato le problematiche attinenti alla fase procedimentale di applicazione delle misure di prevenzione, in specie patrimoniali, muovendo dalla esigenza di contemperare l'efficienza del procedimento con le garanzie *“sotto il duplice profilo dei presupposti sostanziali di applicabilità e delle regole procedurali”*

La Direzione nazionale antimafia, prima dell'approvazione definitiva del decreto legislativo 159/2011, in un'ottica di leale e costruttiva collaborazione istituzionale, sin dalla primissima fase conoscitiva per la formulazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, in occasione dell'audizione dell'allora Procuratore nazionale antimafia dott. Pietro Grasso, aveva evidenziato alcuni profili di criticità del codice antimafia, segnalando altresì le possibili alternative, alcune pienamente compatibili con la legge delega, altre, al contrario, suscettibili di un autonomo e specifico intervento legislativo.

⁵⁷ *“Il legislatore è intervenuto due volte sul testo normativo in esame, con il decreto legislativo correttivo del 15 novembre 2012 n. 218 e con la legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013), entrambi affrontano solo parzialmente e non esaustivamente alcune delle criticità di maggior impatto sui procedimenti di prevenzione in corso (il termine di efficacia del sequestro, il potenziamento dell'Agenzia nazionale, la disciplina dei diritti dei terzi creditori in procedure antecedenti all'entrata in vigore del codice antimafia, l'accertamento dei diritti dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati prima della trascrizione del sequestro).*

Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad interventi caratterizzati dall'emergenza adottati senza l'approfondimento necessario volto ad una rivisitazione complessiva e definitiva della materia attraverso norme che si inseriscano organicamente nel quadro normativo vigente affrontando i nodi cruciali del sistema, più volte evidenziati dalla magistratura e dagli altri operatori del settore.”

⁵⁸ Più note come Commissione Garofoli e Commissione Fiandaca dal nome dei due presidenti.



Le medesime osservazioni sono state ribadite, prima dell'approvazione del primo decreto correttivo n. 218/2012, sollecitando, con un elaborato scritto trasmesso al Ministro della giustizia in data 13 settembre 2012, alcuni interventi di modifica della normativa in vigore dal 13 ottobre 2011, ritenuti indifferibili ed urgenti per la soluzione dei problemi pratico-applicativi del procedimento di prevenzione emersi dall'attività di coordinamento ed impulso svolta sul territorio in materia di prevenzione.

Inoltre, la Direzione nazionale antimafia ha più volte posto in evidenza l'esigenza di una immediata attuazione della disciplina regolamentare in materia di amministratori giudiziari, come previsto dall'art.10 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14 che ha istituito l'Albo Nazionale degli amministratori giudiziari.

In proposito, va precisato che dall'8 febbraio 2014 è in vigore il DM 19 settembre 2013 "Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia" che disciplina:

- a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
- b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
- c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.

Tuttavia, non si può non rilevare, ancora una volta in questa sede, da un lato il ritardo nella messa in esercizio dell'Albo che, di fatto, non è ancora operativo, dall'altro, il ritardo nell'emanazione della disciplina regolamentare cui rinvia l'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14 per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, normativa essenziale per assicurare omogeneità di liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari in tutti i procedimenti di prevenzione e penali.

Alcune modifiche proposte dalle due Commissioni sopra citate⁵⁹ sono in linea con quelle formulate dalla Direzione nazionale antimafia nei documenti menzionati ed affrontano temi ampiamente segnalati nelle relazioni annuali dell'Ufficio negli anni 2011, 2012 e 2013, nelle parti relative alle Misure di prevenzione, altre proposte introducono istituti nuovi o incidono sensibilmente sugli aspetti procedurali della fase applicativa delle misure di prevenzione o della fase di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Le modifiche proposte dalle due citate Commissioni, all'esito dei lavori di elaborazione dei temi di maggiore rilevanza, solo in parte sono confluiti nello

⁵⁹Commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio con DPC 7 giugno 2013, presieduta dal Cons. Garofoli e Commissione istituita con DM 10 giugno 2013 presso il Ministero della giustizia, presieduta dal Prof. Fiandaca.



schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 29 agosto 2014 di cui, peraltro, a distanza di sei mesi non si conoscono gli sviluppi.

Rinviando alle opportune sedi più approfondite riflessioni sulle innovazioni introdotte alla disciplina delle misure di prevenzione, ad una prima analisi va segnalato che le modifiche appaiono ancora una volta parziali e non esaustive a fronte delle molteplici criticità evidenziate anche nelle relazioni conclusive delle Commissioni sopra menzionate.

A tale proposito, e con precipuo riferimento al ruolo di centralità assunto dal Procuratore nazionale antimafia con l'esercizio di funzioni di coordinamento e d'impulso nel settore della prevenzione, va rimarcata la persistente incongruenza di un sistema che limita il potere di proposta del PNA alle misure di prevenzione personali escludendone la titolarità per quelle patrimoniali.

Invero tale anomalia, pur rilevata durante i lavori delle due Commissioni, è stata inspiegabilmente, sotto il profilo giuridico-sistematico, abbandonata negli elaborati conclusivi e definitivamente cancellata nell'articolato approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014.

Il tema della gestione e destinazione dei patrimoni sequestrati e confiscati è stato individuato come priorità anche nei lavori della **Commissione parlamentare antimafia** istituita con legge 13.07.2013 n.87.

All'esito di una approfondita istruttoria, è stata presentata al Parlamento una corposa relazione sulle prospettive di riforma dell'intero sistema di gestione dei beni che ha come obiettivo una revisione organica delle decreto legislativo 6.09.2011 n.159 nelle parti attinenti le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

La relazione, approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 9.04.2014, ha ricevuto l'avallo delle due Camere del Parlamento che nel giugno 2014 hanno approvato due risoluzioni di identico contenuto con le quali fanno proprio il contenuto della relazione ed impegnano *“il Governo, per quanto di propria competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati”*.

Nella seduta del 22 ottobre 2014 la Commissione parlamentare antimafia ha definitivamente approvato la Relazione accompagnata da un articolato normativo che illustra concretamente le modifiche da apportare, in applicazione dei principi generali sulle linee di intervento delineate nella relazione.

L'elaborazione tiene conto degli esiti dei lavori svolti dalle due Commissioni ministeriali sopra menzionate e delle esigenze che sono state poste a fondamento delle modifiche proposte nelle rispettive relazioni conclusive.



Il pregio del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare antimafia è quello di aver affrontato l'assetto complessivo del codice antimafia in un'ottica di potenziamento dell'efficacia delle procedure di prevenzione patrimoniale e di incisività economica e sociale del sequestro e della confisca dei patrimoni illecitamente acquisiti.

Ed invero, ad un primo esame, sembra siano stati focalizzati i punti di maggiore criticità, con particolare riferimento al ruolo dell'amministratore giudiziario e alla disciplina relativa alla gestione e amministrazione dei beni, profili evidenziati anche da questa Direzione Nazionale nella Relazione relativa al periodo 1.07.2012 - 30.06.2013.

Sul punto si era segnalato quanto segue:

“ Le problematiche attinenti l'operatività dell'Agenzia Nazionale.

La disciplina previgente non ha consentito di realizzare appieno quelle finalità di ricollocazione nel circuito economico legale dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso il riutilizzo a fini sociali e istituzionali a beneficio delle collettività afflitte dalla radicata presenza della mafia e delle altre organizzazioni similari a causa della inadeguatezza delle procedure amministrative di destinazione e/o assegnazione dei beni.

È, dunque, evidente, che l'affermazione dello Stato sui contesti mafiosi colpiti dalle misure patrimoniali si misura oggi sulla efficienza del sistema introdotto con l'Agenzia nazionale.

La concentrazione in un solo soggetto con competenza nazionale è l'unica risposta alle problematiche emerse nel corso della quasi ventennale esperienza che ha mostrato tutta l'inadeguatezza del sistema precedente.

Tuttavia, sin dalla fase di elaborazione delle norme del decreto legislativo 159/2011 concernenti l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale che hanno recepito le disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 2010, è apparsa evidente l'inadeguatezza delle risorse e della disciplina a fronte dei compiti assegnati alla stessa e alla quantità e qualità dei beni confiscati e sequestrati.

L'estensione delle competenze dell'Agenzia Nazionale ai sequestri e confische disposte nei procedimenti penali per i delitti previsti dall'art. 12 sexies legge 7.08.1992 n.356 (legge 24.12.2012 n.228) hanno reso ancor più urgenti interventi volti, da un lato, a potenziare l'Agenzia, dall'altro, a semplificare le procedure per evitare che l'intero impianto normativo resti, in concreto, inattuato determinando il totale fallimento del nuovo sistema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati alle mafie.

Il tema del riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati assume una particolare rilevanza in un momento di gravissima crisi economica che ha portato il nostro Paese, ed in particolare, le regioni del Sud, ad una totale carenza di risorse e a livelli di disoccupazione elevatissima.



Il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata rappresenta un'occasione di sviluppo sociale ed economico del territorio ed una risorsa per la collettività.

A fronte dell'imponente impiego di risorse investigative e giudiziarie per l'individuazione e la sottrazione delle ricchezze alle organizzazioni criminali, nonostante i provvedimenti patrimoniali assicurino allo Stato beni di valore pari a diversi miliardi di euro, il ritorno, in termini di efficienza dei meccanismi di riutilizzo e restituzione degli stessi alla collettività, da un lato come valore simbolico e dall'altro come effettivo sviluppo economico e sociale del territorio, è davvero molto modesto.

L'individuazione di strumenti improntati a rapidità ed efficienza per la fase dell'assegnazione e destinazione dei beni confiscati e, ancor più, per l'effettivo riutilizzo degli stessi, rappresenta, ancora oggi, la principale criticità dell'intero sistema.

Ad avviso di questo Ufficio, oltre ad una politica volta ad creare le condizioni per una sinergica partecipazione dello Stato, degli enti territoriali e della società civile, condizione imprescindibile per il raggiungimento del risultato auspicato, è indispensabile, da un lato, una drastica riduzione dei tempi tra il sequestro del bene e la destinazione dello stesso, dall'altro, una politica di gestione che assicuri una amministrazione improntata a criteri di conservazione del valore economico dei beni in sequestro (opere di manutenzione per i patrimoni immobiliari e valorizzazione delle attività produttive per le aziende).

Quanto ai tempi dovrebbero essere garantite le seguenti condizioni:

- 1. Immediata interlocuzione tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria;*
- 2. Attuazione sin dalla fase del sequestro delle linee programmatiche predisposte dall'Agenzia in vista della migliore utilizzazione del bene;*
- 3. Anticipazione delle procedure volte alla verifica dei crediti e alla soluzione delle problematiche relative (ipoteche, occupazioni ed altro);*
- 4. Adozione di tutte le procedure volte all'affidamento dei beni mobili registrati o alla vendita degli stessi.*

Quanto alla conservazione del valore economico dei beni in sequestro un'amministrazione improntata a tale criterio passa attraverso:

- 1. Specifiche direttive impartite all'amministratore giudiziario per il rispetto di tali criteri attingendo alle liquidità della procedura per le spese da sostenere;*
- 2. L'impiego di ogni risorsa a disposizione per assicurare che le imprese proseguano l'attività individuando concreti strumenti di sostegno per fare fronte all'inevitabile "costo della legalità" (accesso al credito, emersione delle posizioni lavorative irregolari, abbandono dei circuiti mafiosi di approvvigionamento e distribuzione dei prodotti, tutela della posizione di mercato ecc.);*



3. Interventi volti ad anticipare e favorire progetti di riconversione e ristrutturazione aziendale avvalendosi delle professionalità messe a disposizione dell'Agenzia attraverso protocolli di intesa già sottoscritti o da sottoscrivere.

Una delle maggiori criticità è rappresentata dalla difficoltà di assicurare il tempestivo intervento dell'Agenzia nei procedimenti penali e di prevenzione sin dalla prima fase di sequestro dei beni, così come normativamente previsto dall'art.110 lett.b) e lett.c) decreto legislativo 159/2011.⁶⁰

In altri termini, ad oggi, non sono stati ancora individuati degli efficaci strumenti per attivare quella immediata interlocuzione con l'A.G. che rappresenta il presupposto per determinare una accelerazione dei tempi intercorrenti tra il sequestro e la destinazione del bene.

L'effettività dell'intervento dell'Agenzia sin dalla fase del sequestro consente di anticipare e risolvere molte delle problematiche che, se non affrontate con tempestività, ritardano e appesantiscono notevolmente le fasi di amministrazione e destinazione del bene dopo la confisca.

L'attività svolta dall'Agenzia in questa fase assume fondamentale importanza:

- a) per l'acquisizione di un quadro chiaro dei beni in sequestro che consenta di avviare, sin dall'inizio, l'analisi delle eventuali criticità e le valutazioni per l'adozione di immediati provvedimenti previsti dai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 40 (introdotti dal comma 189 della legge di stabilità 2013) e attribuiti al giudice delegato rispetto ai quali, tuttavia, l'Agenzia può svolgere una efficace funzione propulsiva;
- b) per il monitoraggio dell'attività di gestione e amministrazione anche al fine di verificare, da un lato, la compatibilità delle direttive generali impartite dal giudice delegato agli indirizzi e alle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia e, dall'altro, il corretto svolgimento dell'incarico da parte degli amministratori giudiziari secondo le linee concordate preventivamente con l'Agenzia;
- c) per sollecitare l'adozione di tempestivi provvedimenti di affidamento dei beni mobili anche iscritti in pubblici registri agli organi di polizia o alla stessa Agenzia o ad altri organi dello Stato, enti pubblici non economici e enti territoriali ai sensi del comma 5 bis dell'art. 40 d.lgs. 159/2011;
- d) per sollecitare l'immediato avvio della procedura di vendita dei beni mobili se non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie ai sensi del comma 5 ter dell'art. 40 d.lgs. 159/2011;
- e) per l'immediata distruzione e/o demolizione dei beni mobili sottoposti a sequestro privi di valore, improduttivi e oggettivamente inutilizzabili e non

⁶⁰ L'art.110 d.lgs 159/2011 ove è previsto che l'Agenzia coadiuvi il giudice delegato o il giudice che ha disposto il sequestro preventivo rispettivamente, fino al decreto di confisca di primo grado e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.



alienabili ai sensi del comma 5 ter dell'art. 40 d.lgs. 159/2011 (va tenuto presente che il 50% delle somme derivanti dalla vendita sono assegnate al Ministero dell'interno per le esigenze della Agenzia che le destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive - comma 5 quater art. 40 d.lgs. 159/2011);

f) per assicurare l'immediata attivazione dei provvedimenti di sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro (art. 21 d.lgs. 159/2011);

g) nel caso di sequestro di aziende per la valutazione congiunta con il giudice delegato sul programma di prosecuzione dell'impresa presentato dall'amministratore ai sensi del comma 1 dell'art. 41 d.lgs. 159/2011 e le ricadute sui profili occupazionali;

h) per assicurare la conservazione dei beni in sequestro evitando il depauperamento degli stessi verificando il rispetto della disciplina dell'art. 42 circa l'utilizzo delle somme riscosse a qualunque titolo o sequestrate nella disponibilità del procedimento per le spese necessarie o utili al fine di aumentarne, se possibile, la redditività (art. 35 comma 5);

i) per assicurare, soprattutto in caso di sequestro di aziende, la celerità della procedura e verificare l'attuazione da parte dell'amministratore del programma approvato ai sensi del comma 1 dell'art. 41 d.lgs. 159/2011;

j) per assicurare la tempestiva attivazione delle procedure di pagamento dei crediti prededucibili (art. 54 d.lgs. 159/2011); di definizione dei rapporti pendenti (art. 56 d.lgs. 159/2011) di verifica dei crediti, di liquidazione dei beni e pagamento dei crediti.

Si è detto, nel paragrafo che precede, dell'iniziativa assunta da questo Ufficio e dal Ministero della giustizia volta a favorire un confronto tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria per l'elaborazione degli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 112 comma 4 del "codice antimafia" e per la predisposizione dei programmi di assegnazione e destinazione dei beni in previsione della confisca da parte dell'Agenzia.

I due profili sono strettamente collegati, come risulta evidente dall'esame della normativa in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati che, nel dettarne la disciplina, ha come obiettivo costante l'assegnazione o destinazione del bene.

In assenza di una disciplina legislativa sul punto è evidente che ci si muove in un campo di inedita collaborazione tutto da sperimentare.

E' auspicabile la predisposizione di linee generali che individuino le modalità per realizzare una progettualità finalizzata alla assegnazione e destinazione dei beni confiscati in base alla loro natura e tipologia.

L'effettiva anticipazione dell'intervento dell'Agenzia sin dalla fase del sequestro, la tempestiva acquisizione delle necessarie informazioni (atti



giudiziari, relazioni dell'amministratore sulle caratteristiche e la stima dei beni, ecc), e il compimento delle attività sopra indicate, rende quest'ultima, sin dalla comunicazione del decreto di confisca, già in grado di predisporre il documento di sintesi dei beni immediatamente destinabili/non immediatamente destinabili senza dover avviare altre attività di acquisizione e ricerca che contribuiscono a rallentare notevolmente la procedura di programmazione per l'assegnazione o la destinazione.

Peraltro, l'attivazione dell'Agenzia per la tempestiva soluzione delle criticità dei beni, renderà molto più semplice e veloce l'assegnazione o destinazione, soprattutto se già programmata.

Allo stato attuale, il modello di operatività descritto, è molto lontano dalla realtà, come evidenziato dai magistrati impegnati soprattutto nel settore della prevenzione che hanno rappresentato l'assenza di un interlocutore, sia come supporto nella fase del sequestro sia come punto di riferimento dell'amministratore giudiziario nel momento del passaggio dell'amministrazione dal giudice delegato all'Agenzia.

Quest'ultima è quasi esclusivamente impegnata, con le poche risorse a disposizione, nella soluzione delle numerose problematiche attinenti i beni definitivamente confiscati da destinare, confluiti nella sua gestione sin dalla sua istituzione.

Nonostante l'introduzione di norme volte, da un lato, alla semplificazione delle procedure esecutive su beni confiscati in procedimenti ai quali non si applica la disciplina dettata dal "codice antimafia", dall'altro, al potenziamento dell'Agenzia,⁶¹ molte criticità sono rimaste immutate o solo parzialmente risolte.

Peraltro, dall'analisi delle risorse assegnate all'Agenzia Nazionale e della normativa a sostegno dell'operatività della stessa, emerge un quadro complesso di plurimi interventi e meccanismi non sempre valorizzati appieno. Invero, a distanza di tre anni dal decreto istitutivo, si assiste ancora a un approccio emergenziale ai molteplici problemi connessi alle competenze assegnate all'Agenzia in luogo di una sistematicità inserita in un piano d'azione programmato e definito.

Quanto ai beni definitivamente confiscati, le difficoltà di destinazione derivano, da un lato, dal lungo tempo trascorso dal momento del sequestro e dall'assenza di interventi conservativi del valore economico dei beni, dall'altro, dall'assenza di una programmazione in corso di procedimento e di politiche di recupero e riutilizzo dei beni da parte delle amministrazioni locali.

Come noto, dopo la confisca definitiva, i beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico, protezione civile o altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento di attività

⁶¹ Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di stabilità 2013)



istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse ovvero sono trasferiti al patrimonio del Comune della Regione o della Provincia ove il bene si trova che possono amministrarlo direttamente o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità giovanili, enti o associazioni particolarmente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero per tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale ovvero, solo come ipotesi residuale, vendita ad enti pubblici con finalità di investimento nel settore immobiliare, associazioni di categoria, fondazioni bancarie.

Questa fase è, forse, la più complessa ed è quella rappresenta il maggiore ostacolo all'effettivo riutilizzo e restituzione dei beni confiscati alla collettività che è il primo passo per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ed è su questa fase che bisogna intervenire con urgenza al fine di assicurare maggiore sinergia tra lo Stato, gli enti territoriali e la società civile.⁶²

Va anche detto che per molti dei beni definitivamente confiscati la difficoltà di destinazione deriva dalle criticità che insistono sugli stessi, primi fra tutte, i gravami ipotecari che solo in parte possono essere risolti con transazioni, finanziamento delle Regioni ad enti territoriali per l'acquisizione del bene previa estinzione dell'ipoteca, nella realtà accade che tali criticità, nella maggior parte dei casi, non consentono di destinare il bene.

Peraltro, nell'attuale momento di grave crisi economica, gli enti territoriali, anche per la totale carenza di specifiche attività volte all'individuazione di adeguate forme di finanziamento, non hanno la liquidità necessaria per far fronte agli impegni economici conseguenti i progetti di riutilizzo dei beni confiscati e ciò comporta per questi ultimi, un forte disincentivo alla richiesta di assegnazione.

In definitiva, il vero obiettivo è rendere operativa l'Agenzia nello svolgimento di tutte le molteplici competenze previste dalla legislazione attuale, da un lato garantendo le adeguate risorse economiche e strutturali per far fronte ai compiti che le sono assegnati e dall'altro favorendo una piena sinergia con gli altri soggetti istituzionali che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione e destinazione dei beni.

⁶² Sui tempi per la destinazione dei beni intervengono molteplici fattori, tuttavia, alcuni interventi potrebbero rivelarsi utili ad incrementare le relative procedure:

1. Prevedere adeguate forme di pubblicità che consentano la piena partecipazione ai processi di destinazione e assegnazione dei beni dell'intera platea di soggetti istituzionali prevista dall'art.48 "codice antimafia";
2. Istituire presso gli enti territoriali, in particolare in quei territori ove insistono la maggior parte dei beni confiscati, uffici dedicati con un personale qualificato che sia in grado di valutare o predisporre progetti di riutilizzo dei beni presenti sul territorio, curare le relazioni con gli enti e avviare procedure di finanziamento;
3. Assicurare un percorso di formazione che sia di supporto alle cooperative giovanili e agli enti o associazioni di volontariato per l'accesso alle procedure di assegnazione bene.

La politica di contrasto patrimoniale alle organizzazioni mafiose non può dirsi completata sino a quando non saranno realizzate efficaci e tempestive procedure di assegnazione e destinazione dei beni confiscati che assicurino il riutilizzo e la restituzione di quei beni alla collettività.

In tal senso, se non si adotteranno tutti i provvedimenti necessari perché l'Agenzia possa svolgere questo ruolo essenziale nella strategia di contrasto alla mafia, anche quest'ultima innovazione legislativa è destinata ad aggiungersi alle precedenti fallimentari esperienze.

Le problematiche connesse ai sequestri e confische di beni aziendali

Ancor più complessa è l'amministrazione, gestione e destinazione delle attività produttive in un'ottica di continuità che si scontra con plurime difficoltà, prima fra tutte, la frequente carenza di specifiche professionalità e managerialità, essenziali per ricollocare l'azienda in un circuito legale. Quanto detto implica che il giudice, al quale è affidato il compito di decidere in ordine alla prosecuzione dell'impresa o alla sua liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 41 commi 1 e 5 "codice antimafia", si avvalga di amministratori giudiziari dotati di specifiche competenze con riferimento alla tipologia di azienda in sequestro, al fine di valutare e sottoporre al giudice "le concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività"⁶³. A tale proposito, con riferimento alla relazione dell'amministratore giudiziario, va ricordato che il Tribunale "ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa" in caso contrario "dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza si applica l'art. 63 comma 1" in materia di dichiarazione di fallimento dopo il sequestro (art. 41 comma 1 e 5 "codice antimafia").

La disciplina dettata dall'art. 40 e segg. rende evidente l'esigenza di un ausilio per il giudice in questa prima fase di verifica della consistenza dei beni sequestrati e dell'assunzione di decisioni che incideranno sulla futura destinazione, ed è in questa ottica che il legislatore ha anticipato a tale fase l'intervento dell'Agenzia nazionale (art. 110 comma 2 lett. b) e lett. c) "ausilio all'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione e nei procedimenti penali")

Di qui l'esigenza, fortemente sentita anche dall'Agenzia, di avvalersi di professionalità altamente qualificate e della liquidità necessaria sia per l'attività di ausilio al giudice sia come supporto per l'amministrazione diretta dei beni dopo il decreto di confisca di primo grado, in caso di prevenzione, o

⁶³ Art. 36 d.lgs 159/2011 "Relazione dell'amministratore giudiziario" lett.e) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 c.c., la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.



dopo la conclusione dell'udienza preliminare, in caso di procedimento penale, al fine di scongiurare il rischio del depauperamento e conseguente azzeramento del valore economico dell'azienda con ricadute anche sotto il profilo occupazionale.

Lo sforzo dovrebbe concentrarsi nel valutare, nell'ambito delle procedure di prevenzione e dei procedimenti penali che hanno ad oggetto anche beni aziendali, sin dalla fase del sequestro, la capacità di permanenza sul mercato delle singole aziende, contemperando la situazione patrimoniale e finanziaria con le esigenze occupazionali dei lavoratori presenti.

Quanto al pregresso e alle aziende definitivamente confiscate, spetta all'Agenzia fare analoga valutazione, risultano, infatti, in gestione asset societari di particolare rilievo, alcuni dei quali ancora pienamente operativi, altri con profonde sofferenze, altri ancora che mantengono solamente la denominazione sociale essendo ormai svuotati sia delle attività imprenditoriali, sia di strutture strumentali all'attività di impresa.

A tale proposito, va anche detto che l'Agenzia si misura, in questo delicatissimo compito, senza alcun supporto normativo quanto a misure di salvaguardia dell'attività aziendale e dell'occupazione, come ad esempio, agevolazioni fiscali, la creazione di fondi di garanzia o di rotazione per la concessione del credito o per la realizzazione di progetti imprenditoriali che favoriscano la crescita, lo sviluppo e l'occupazione.

Quanto detto trova conferma nei dati statistici relativi alle aziende definitivamente confiscate, riferibili, nella maggior parte dei casi, a procedimenti antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 159/2011.

I beni aziendali definitivamente confiscati sono 1708, di questi il 70,90% (1.211) è ancora in gestione all'Agenzia e 29,10% (497) sono invece quelle uscite dalla gestione.⁶⁴

Il dato che suscita maggiore allarme è rappresentato dalla elevatissima percentuale di aziende in gestione senza dipendenti o in attesa di formale uscita di gestione⁶⁵, di qui i gravissimi problemi di tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate e l'esigenza di introdurre misure per favorire l'emersione della legalità sfruttando il potenziale positivo delle attività produttive sequestrate e confiscate alle organizzazioni criminali ed il lavoro.

Uno degli ostacoli al recupero delle attività produttive ed economiche sequestrate e confiscate alla mafia è rappresentato dall'assenza di strumenti di sostegno economico e finanziario finalizzati al trasformarle in modelli di legalità economica.

⁶⁴ Dati estrapolati dalla Relazione dell'Agenzia Nazionale 2012.

⁶⁵ Nella maggior parte dei casi, l'uscita di gestione è determinata dalla cancellazione dal REA (Registro imprese e repertorio economico e amministrativo) che rappresenta il principale motivo di uscita dalla gestione delle imprese confiscate (57,34%) o dalla liquidazione. Solo una minima parte (45) su 497 beni aziendali, sono usciti dalla gestione dell'Agenzia per vendita.



Le prime criticità che l'amministratore giudiziario si trova ad affrontare, in caso di sequestro di aziende sono normalmente:

- *il blocco dei finanziamenti da parte delle banche che, invocando regole comunitarie, negano la linea di credito concessa fino al giorno prima;*
- *la rarefazione delle commesse, che al contrario, prima del sequestro dell'azienda erano invece fiorenti perché i clienti si sentivano, tra l'altro, garantiti sotto il profilo della sicurezza e non molestati dalla criminalità;*
- *i diritti dei lavoratori, i quali, mentre subivano una condizione prevalentemente di non emersione e di assenza di regole contrattuali, richiedono, come è giusto, all'amministratore giudiziario una condizione di parità con i lavoratori della stessa categoria.*

In questo contesto, sino ad oggi, alcuni amministratori particolarmente qualificati, spesso riescono anche ad interpretare un ruolo tipicamente imprenditoriale, mantenendo l'azienda sul mercato, in molti altri casi, l'insufficienza professionale o una vocazione diversa dell'amministratore giudiziario fanno rapidamente deperire il bene fino a portarlo alla liquidazione.

In questa direzione si inseriscono le attività che favoriscono i rapporti con le Università per l'istituzione di specifici corsi di formazione post lauream volti alla qualificazione degli amministratori giudiziari e all'acquisizione di professionalità specifiche in materia di riutilizzo dei beni confiscati.

Gli interventi necessari per agevolare la prosecuzione dell'attività produttiva delle aziende sequestrate e confiscate possono essere di diversa natura ma devono incidere imprescindibilmente sui rapporti in essere con gli istituti di credito, sui rapporti di lavoro spesso irregolari, sulla sicurezza dell'attività aziendale e, non ultimo, sulla posizione di mercato acquisita dall'azienda prima del sequestro.

Molte le proposte formulate dagli operatori del settore, volte alla individuazione di soluzioni adeguate alla complessità dei problemi connessi alla amministrazione e destinazione delle aziende sequestrate e confiscate, tra queste, una proposta di legge di iniziativa popolare presentata alla Camera dei Deputati il 3 giugno 2013 dalle associazioni CGIL, ACLI, ARCI, Libera, Avviso pubblico, Centro studi Pio La Torre, Legacoop e SOS impresa.

La proposta ha il pregio di porre all'attenzione del legislatore alcune delle problematiche sopra evidenziate, prima fra tutte, l'esigenza di tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate, e gli interventi necessari per far sì che il riutilizzo dei beni rappresenti si traduca in un effettivo sviluppo economico e sociale del territorio ove insistono attraverso una politica di sviluppo delle realtà produttive.

Particolarmente condivisibili le motivazioni poste a sostegno delle proposte in materia di emersione del lavoro irregolare, l'istituzione di un fondo di garanzia per l'erogazione del credito bancario, oltre ad incentivi volti ad



assicurare il mantenimento della posizione di mercato dell'azienda.

In conclusione, appare ineludibile un forte impegno sulle tematiche evidenziate al fine di individuare, in sinergia con tutti i soggetti coinvolti, le soluzioni operative più adeguate a rendere effettivo il sistema di contrasto patrimoniale in tutte le sue fasi.”

6.3 L'esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso del Procuratore nazionale antimafia

Come segnalato nelle precedenti relazioni annuali, le funzioni di coordinamento ed impulso in materia di prevenzione sono state realizzate attraverso modelli di intervento da parte dei magistrati di questo Ufficio analogo a quello adottato per i procedimenti penali.

Anche nel periodo di interesse della presente relazione, l'attività di collegamento investigativo svolta presso le 26 Direzioni distrettuali antimafia, ha assicurato, da un lato, un costante monitoraggio ed una piena conoscenza dell'attività delle Procure distrettuali con riferimento alle indagini in materia di prevenzione e, dall'altro, un'attività di potenziamento dello strumento della prevenzione attraverso sollecitazioni e interventi finalizzati ad incentivare le indagini patrimoniali anche nei confronti delle forze dell'ordine.

L'acquisizione ed elaborazione dei dati in sede centrale e l'analisi dei risultati degli interventi giudiziari in materia appaiono insufficienti se non accompagnati da un'attività di collegamento investigativo svolta da ciascun magistrato di questo Ufficio nelle rispettive DDA che assicuri l'effettività del coordinamento attraverso specifiche riunioni periodiche riservate ai procedimenti di prevenzione, alle indagini in corso, alle modalità di attivazione e di intervento, ed infine, al coordinamento con gli altri soggetti titolari del potere di proposta.

La valutazione complessiva degli esiti di tali attività consente di monitorare l'attività di prevenzione in tutto il territorio e individuare gli interventi più idonei a seconda delle problematiche segnalate in ciascuna DDA.

Sotto altro profilo, va evidenziata la particolare efficacia propositiva delle diverse attività in cui si articolano le funzioni di coordinamento e impulso svolte dalla Direzione nazionale in materia di prevenzione.

Gli interventi del Procuratore nazionale, nei confronti dei Procuratori distrettuali e delle forze dell'ordine, attraverso indicazioni sulle modalità di attivazione dei procedimenti di prevenzione e protocolli investigativi in tema di indagini patrimoniali, la partecipazione ai desk interforze, la sollecitazione di modifiche normative, la predisposizione di specifici atti di impulso, hanno avuto esiti positivi quanto al potenziamento del ricorso al sistema della prevenzione in tutto il territorio.



Nel ribadire l'importanza delle misure patrimoniali è stata evidenziata, in tutte le sedi giudiziarie, l'efficacia delle seguenti linee operative:

- la concentrazione delle indagini penali e di prevenzione nell'ambito dei sostituti assegnati alle DDA, al fine di evitare la dispersione di elementi di conoscenza acquisiti durante la fase investigativa;
- l'individuazione di meccanismi di rigoroso automatismo per l'attivazione dei procedimenti di prevenzione;
- l'elaborazione di *standard* nella formazione del materiale a sostegno della proposta di prevenzione;
- un costante coordinamento con gli altri soggetti titolari del potere di proposta.

L'implementazione della banca dati SIDDA-SIDNA

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di implementazione della banca dati SIDDA-SIDNA, in proposito va evidenziato che le attività di inserimento da parte delle singole DDA di tutte le informazioni e notizie relative ai procedimenti di prevenzione antimafia è stata fortemente supportata da questo Ufficio con la prosecuzione del sistema di catalogazione e inserimento degli atti ad opera dei magistrati di collegamento investigativo, ciascuno per la/le propria/e direzione/i distrettuale/i di riferimento, previa diretta acquisizione delle proposte e dei decreti presso i tribunali e le corti di appello competenti.

In tale ottica, con la collaborazione della Corte di Cassazione, è stato realizzato un automatismo che consente di acquisire, unitamente alla comunicazione della definitività dei decreti in materia di prevenzione, anche i relativi provvedimenti di primo e secondo grado, trasmessi contestualmente a questo Ufficio per l'aggiornamento della BD, in tal modo si ottiene il reperimento e la catalogazione dell'intero procedimento in tutte le sue fasi.

Nel periodo di riferimento della presente Relazione annuale (1° luglio 2013 - 30 giugno 2014) sono stati complessivamente inseriti nella banca dati SIDDA/SIDNA **n. 3320 atti** (proposte, decreti 1° e 2° grado, Cassazione) come si evince dal seguente prospetto che evidenzia l'attività di implementazione svolta dalla DNA e dalle singole DDA.



Atti inseriti dalle DDA e dalla DNA in SIDDA/SIDNA dal 1/07/2013 al 30/06/2014

Atti inseriti in Sidda/Sidna dall'1/07/2013 al 30/06/2014

	Atti Totali	Proposta	Decreto di sequestro o sospensione temporanea	Decreto di revoca del sequestro	Decreto di rigetto totale del sequestro	Decreto decisorio I grado	Decreto decisorio II grado	Sentenza di Cassazione - Sentenza su ricorso I grado	Sentenza di Cassazione da CDA - Sentenza su ricorso II grado
DNA	937	202	190		1	257	156	11	120
ANCONA	0								
BARI	312	79				233			
BOLOGNA	2	2							
BRESCIA	0								
CAGLIARI	0								
CALTANISSETTA	0								
CAMPOBASSO	0								
CATANIA	485	192	3			289			1
CATANZARO	103	103							
FIRENZE	13		12			1			
GENOVA	0								
L'AQUILA	1	1							
LECCE	0								
MESSINA	0								
MILANO	167	52	1			89	25		
NAPOLI	619	193	1		1	349	75		
PALERMO	165	154	4			7			
PERUGIA	0								
POTENZA	11	10				1			
REGGIO CALABRIA	236	54	46			136			
ROMA	13	10	2			1			
SALERNO	24	24							
TORINO	194	91	42	4		40	15	1	1
TRENTO	0								
TRIESTE	2	2							
VENEZIA	36	32				4			

TOTALE	3320

Atti inseriti in SIDDA/SIDNA, distinti per sede, comparazione dal 1/07/2010 al 30/06/2014

	01/07/2010 al 30/06/2011	01/07/2011 al 30/06/2012	1/07/2012 al 30/06/2013	1/07/2013 al 30/06/2014
DNA	1293	1018	897	937
ANCONA	0	0	0	0
BARI	141	213	456	312
BOLOGNA	5	0	3	2
BRESCIA	0	0	3	0
CAGLIARI	0	0	0	0
CALTANISSETTA	0	0	0	0
CAMPOBASSO	1	0	0	0
CATANIA	755	757	314	485
CATANZARO	39	16	0	103
FIRENZE	0	8	0	13
GENOVA	0	0	15	0
L'AQUILA	3	0	0	1
LECCE	0	0	1	0
MESSINA	0	0	0	0
MILANO	3	868	421	167
NAPOLI	1158	653	601	619
PALERMO	330	164	545	165
PERUGIA	0	0	0	0
POTENZA	7	1	5	11
REGGIO CALABRIA	114	332	180	236
ROMA	20	31	6	13
SALERNO	11	16	22	24
TORINO	0	0	0	194
TRENTO	0	0	0	0
TRIESTE	0	5	8	2
VENEZIA	0	0	69	36

TOTALE	3880	4082	3546	3320



Dai prospetti risulta con evidenza una flessione rispetto ai dati dell'anno precedente con riferimento agli atti relativi ai procedimenti di prevenzione inseriti dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Milano (421-167) e Palermo (545-165), al contrario, si registra un notevole incremento per le sedi di Reggio Calabria (180-236), Catania (314-485) e, soprattutto per Catanzaro (0-103) e Torino (0-194) che da 0 passano rispettivamente a 103 e 194 atti inseriti nell'anno di riferimento.

Ancora si registrano casi di Direzioni distrettuali antimafia che non hanno riversato alcun atto in Banca Dati pur risultando attive nel settore della prevenzione, a titolo esemplificativo si ricordano le sedi di Caltanissetta e Messina.

In ogni caso merita di essere segnalato il dato relativo alla costante attività di implementazione della BD svolta dalle Direzioni Distrettuali Antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia dall'entrata in vigore del d.l. 23 maggio 2008 n.92, conv. in legge 24 luglio 2008 n.125 che ha esteso al PNA le funzioni di coordinamento e impulso anche ai procedimenti di prevenzione, come rappresentato nei prospetti che seguono.

Le punte massime di inserimento atti degli anni precedenti, confrontate con i dati "a regime" dell'anno in corso, si giustificano con l'iniziale esigenza di inserire tutti i precedenti provvedimenti gradualmente acquisiti.

**Atti inseriti in SIDDA/SIDNA dalla DNA e dalle 26 DDA nel periodo
dal 1/7/2008 al 30/07/2014**

Periodo	Atti inseriti
1/07/2008 al 30/06/2009	1350
1/07/2009 al 30/06/2010	3042
1/07/2010 al 30/06/2011	3880
1/07/2011 al 30/06/2012	4082
1/07/2012 al 30/06/2013	3546
1/07/2013 al 30/06/2014	3320



Con riferimento all'implementazione della banca dati SIDDA-SIDNA, la Direzione Nazionale Antimafia continua a svolgere un ruolo di supporto alle DDA, infatti, il maggior numero di atti inseriti viene eseguito da questo Ufficio, nel periodo di riferimento sono stati inseriti **937 atti** su **3320**, pari al **28%** del totale degli atti inseriti.

Atti inseriti in SIDDA/SIDNA nel periodo dal 1/7/2008 al 30/06/2014 solo nella sede della DNA

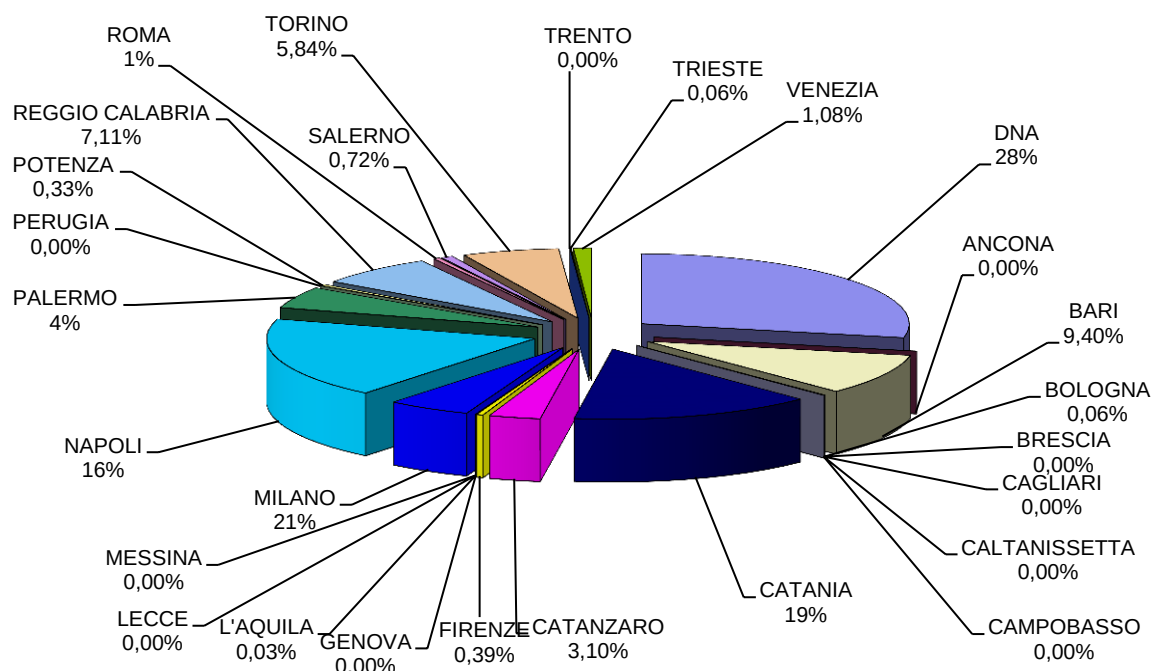
Periodo		Atti inseriti
1/07/2008	al	592
30/06/2009		
1/07/2009	al	1673
30/06/2010		
1/07/2010	al	1293
30/06/2011		
1/07/2011	al	1018
30/06/2012		
1/07/2012	al	897
30/06/2013		
1/07/2013	al	937
30/06/2014		

I grafici che precedono evidenziano una costante implementazione con una punta massima nell'anno 1/7/2009 – 30/06/2010 che corrisponde al primo anno successivo alla modifica legislativa in materia di prevenzione e all'attuazione del sistema di implementazione “a regime”.

La rappresentazione grafica dell'attività di supporto fornita dalla sola DNA risulta dai prospetti che seguono



Percentuale degli atti inseriti in Sidda/Sidna dal 1/07/2013 al 30/06/2014

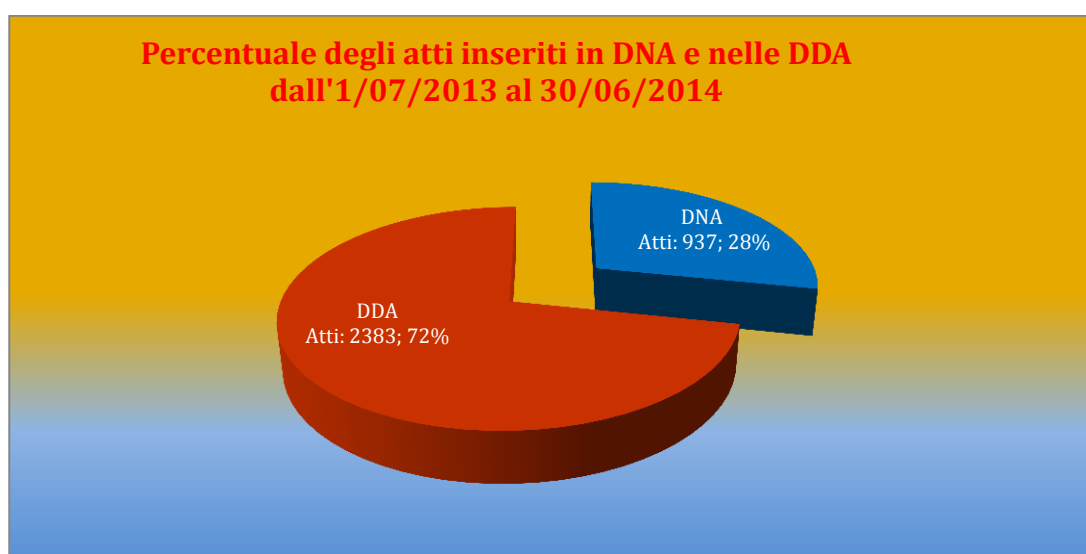


DNA	28,00%
ANCONA	0,00%
BARI	9,40%
BOLOGNA	0,06%
BRESCIA	0,00%
CAGLIARI	0,00%
CALTANISSETTA	0,00%
CAMPOBASSO	0,00%
CATANIA	19,00%
CATANZARO	3,10%
FIRENZE	0,39%
GENOVA	0,00%
L'AQUILA	0,03%
LECCE	0,00%
MESSINA	0,00%
MILANO	21,00%
NAPOLI	16,00%
PALERMO	4,00%
PERUGIA	0,00%
POTENZA	0,33%
REGGIO CALABRIA	7,11%



ROMA	1,00%
SALERNO	0,72%
TORINO	5,84%
TRENTO	0,00%
TRIESTE	0,06%
VENEZIA	1,08%

Risulta leggermente aumentata la percentuale di atti inseriti da parte della DNA rispetto al totale degli atti inseriti dalle 26 Direzioni distrettuali antimafia, si auspica, pertanto, un maggior impegno da parte delle DDA nelle attività di inserimento in SIDDA/SIDNA.



Il monitoraggio svolto dalla Direzione Nazionale Antimafia delle attività svolte dalle singole Direzioni Distrettuali Antimafia in materia di prevenzione antimafia, a fini di elaborazione e analisi, è affidata ad un gruppo di ricerca composto da unità di polizia giudiziaria e personale informatico.

Il prospetto che segue indica l'attività di inserimento e analisi svolto nel periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 dal gruppo misure di prevenzione della DNA, va tenuto presente che la voce “atti inseriti nel fascicolo” attiene agli atti che sono stati collegati ai fascicoli già presenti o creati in banca dati.



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ATTIVITA' DI ANALISI
GRUPPO MISURE DI PREVENZIONE
(periodo di riferimento 01/07/2013 - 30/06/2014)**

Totale atti inseriti nel fascicolo <i>Le proposte catalogate nel periodo in riferimento possono riguardare proposte redatte in periodo precedente a quello di riferimento. Viene eseguita la verifica/inserimento dell'atto con il procedimento, l'inserimento dei decreti di 1° e 2° grado di giudizio e le sentenze di Cassazione tramite l'autorelazione atto/atto – ha generato, per le Sentenze di Appello e Cassazione, sempre tramite l'autorelazione differenziate in – Avverso impugnato decreto -.</i>	905
Totale atti analizzati	657

A fronte di una lieve diminuzione degli atti inseriti (da 1013 a 905) risulta un sensibile incremento dell'attività di analisi che da **420** atti analizzati nell'anno precedente passa a **620** atti analizzati nell'anno in corso.

In un'ottica di completezza della banca dati ed al fine di acquisire il maggior numero di informazioni in materia di prevenzione è tuttora operativo sistema PiMP (Portale integrato Misure di Prevenzione) avviato sin dal 2009 dalla Direzione Nazionale Antimafia in considerazione della competenza residuale attribuita ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali nei cui circondari dimorano le persone nei confronti delle quali può essere avviato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, se inserite nella categoria di soggetti prevista alla lett. c) dell'art. 4 D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.

Il sistema consente l'inserimento contestuale e la relativa consultazione dei dati in tema di proposte e decreti di prevenzione, tra le procure ordinarie e le procure distrettuali e rappresenta un agevole canale di comunicazione tra gli uffici inquirenti e proponenti in materia di prevenzione ordinaria e di quella antimafia.

Le Procure della Repubblica che hanno aderito al progetto al momento dell'avvio sono 11 (Cosenza, Vibo Valentia, Palmi, Crotone, Gela, Caltagirone, Ragusa, S.M. Capua Vetere, Nola, Torre Annunziata, Foggia) ma ad oggi non risulta che siano stati inseriti atti.

La collaborazione con il DGSIA, i registri informatici – SIPPI – SIT-MP

Come noto, il registro informatico SIPPI (Registro dei procedimenti di prevenzione), inizialmente istituito solo per le Procure della Repubblica del



Sud e delle isole, dal 2009 è stato esteso a tutto il territorio nazionale, sostituendo i registri cartacei istituiti con D.M. 28.11.1988.

L'avvio del sistema informatico in tutti i distretti ha prodotto effetti positivi anche sull'esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso svolte dalla Direzione nazionale antimafia, in considerazione della previsione dell'art. 117 c.p.p. comma 2-bis c.p.p. che consente l'accesso del Procuratore nazionale antimafia alle informazioni riportate nel registro di cui all'art. 81 d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (ex art. 34 legge n.55/90), riguardanti i procedimenti e gli accertamenti finalizzati all'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali.

Nel corso di quest'anno è stato completato e collaudato, un intervento di fondamentale importanza per l'esercizio delle funzioni di coordinamento assegnate al Procuratore nazionale Antimafia: l'interfaccia SIPPI – SIDDA-SIDNA che consiste nell'adeguamento delle funzionalità del sistema SIPPI al fine di rendere disponibili le informazioni contenute nel registro informatico all'applicativo SIDDA/SIDNA.⁶⁶

L'interfaccia SIPPI-SIDDA-SIDNA consente a questo Ufficio di rilevare le eventuali duplicazioni di iscrizioni nei registri misure di prevenzione di diverse Procure e rilevare altresì l'eventuale contestuale iscrizione di un soggetto nel registro SIPPI e nel Registro notizie di reato di diversi Uffici giudiziari, entrambe le evenienze sono sintomatiche di potenziali convergenze e /o sovrapposizioni di indagini.

A completamento del sistema di rilevazione di doppie iscrizioni è in fase di elaborazione un sistema di allarme che segnala la contemporanea pendenza di procedimenti di prevenzione e/o di procedimenti penali sì da consentire a questo Ufficio di segnalare con tempestività agli Uffici interessati le convergenze riscontrate.

E' di tutta evidenza l'importanza della tempestiva rilevazione dei dati sopra indicati nei casi di duplicazione e/o sovrapposizione di indagini patrimoniali ai fini di un efficace esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di prevenzione attribuite al Procuratore Nazionale Antimafia.

⁶⁶ Nel periodo in esame è stata realizzata la base dati SIDDA-SIDNA integrata con le informazioni provenienti dal registro generale e dal registro misure di prevenzione. Nell'ambito del cruscotto "segnalazioni" è stato attivato un allarme che segnala la presenza di soggetti fisici iscritti contemporaneamente nel registro delle misure di prevenzione e nel registro notizie di reato.

Tale informazione sempre disponibile sulla postazione del magistrato della Direzione Nazionale Antimafia o di persona appositamente designata, mostra - ad ogni aggiornamento della Base dati nazionale - le novità intervenute rispetto alla settimana precedente con la possibilità di visualizzare, a richiesta e in qualsiasi momento, l'elenco completo dei soggetti iscritti in entrambi i registri.

Sempre nell'ambito del supporto alle attività di coordinamento sono stati previsti dei servizi di notifica automatica che segnalano la contemporanea iscrizione di un soggetto nel registro delle misure di prevenzione in sedi diverse.

Tale servizio denominato SIM MP (segnalazione iscrizioni multiple nell'ambito delle misure di prevenzione) genera in automatico delle comunicazioni a firma del PNA e del magistrato responsabile del servizio Misure di prevenzione e indirizzate a tutti i procuratori distrettuali coinvolti, che contengono i dati del soggetto individuato e dei procedimenti di prevenzione nei quali risulta iscritto.

A tale proposito va evidenziato che persiste, anche se in dimensioni notevolmente inferiori agli anni precedenti, l'inosservanza da parte dei Questori e, in misura molto inferiore, del direttore della DIA, del disposto dell'art. 81 decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 che ha sostituito l'art. 34 legge 19.3.1990 n. 55 «*Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente*».

Per poter procedere all'immediata annotazione nel registro è necessario che il questore e il direttore della DIA diano tempestiva comunicazione dell'avvio degli accertamenti al procuratore della Repubblica, alla cui responsabilità è affidata la tenuta del registro di cui all'art. 81 d.lgs.159/2011.

E' tuttora in fase di realizzazione il **Sistema Informativo telematico delle misure di prevenzione SIT-MP** nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FERS "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007/2013 Obiettivo 2.7 "Potenziare la dotazione tecnologia della P.A. ai fini di migliorare l'efficienza e la trasparenza dei processi gestionali" Progetto "Sistema Informativo telematico delle misure di prevenzione". Tale sistema sostituirà l'attuale sistema SIPPI ed i relativi registri informatici.

La Direzione Nazionale Antimafia partecipa al Gruppo di lavoro allargato Progetto SIT-MP istituito presso il Ministero della Giustizia DGSIA che segue le fasi di realizzazione dello stesso ed è deputato all'analisi dei requisiti del sistema.

I tempi di completamento e di effettiva operatività del nuovo sistema, che implica la realizzazione di una base dati (registri e documenti) per la fase della proposta (Procure della Repubblica) e per le fasi successive (Tribunale e Corte di appello) in vista della sostituzione dell'attuale registro SIPPI, sono previsti per il 2015.

La funzionalità del nuovo sistema riguarderà la fase di registrazione e il fascicolo documentale con la previsione di un accesso differenziato per gli utenti interni (magistrati e personale amministrativo) e per gli utenti esterni (amministratori giudiziari, avvocati, Agenzia Nazionale).

L'effettiva operatività del nuovo sistema informatico avrà incidenza sull'effettivo esercizio dei compiti assegnati all'Agenzia dall'art. 110 del codice antimafia che prevede:

a) l'acquisizione di dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;



- b) l'acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
- c) la verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti;
- d) l'accertamento della consistenza, della destinazione dell'utilizzo dei beni;
- e) la programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
- f) l'analisi dei dati acquisiti nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

Nell'ambito della **collaborazione istituzionale con il Ministero della giustizia** la Direzione Nazionale antimafia partecipa alle fasi di effettiva messa in esercizio dell'Albo degli amministratori giudiziari in attuazione del recente decreto attuativo 160/2013.

Il 24.01.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il DM 19 settembre 2013, n. 160, *“Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia”*.

La messa in esercizio dell'Albo era stata esaminata dal gruppo di lavoro costituito per l'analisi dei requisiti del sistema SIT-MP tenendo in considerazione gli obiettivi che si è posto il legislatore e le esigenze dei diversi utenti del sistema, ossia la Direzione Generale della Giustizia Civile, i Professionisti e i Magistrati.

Ad oggi, tuttavia, non risulta ancora operativo l'accesso informatico all'Albo con l'inevitabile conseguenza della impossibilità per gli utenti di utilizzarlo.

La Direzione Nazionale, nella fase di approvazione del decreto ministeriale in esame, aveva segnalato all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia l'esigenza di garantire trasparenza nel procedimento di nomina degli amministratori giudiziari e di avvalersi di amministratori di provata professionalità attraverso opportune procedure di selezione dei soggetti iscritti all'albo.

Nel corso di una recente riunione tenuta presso la Direzione Generale della giustizia civile è stata ribadita l'esigenza di fornire ai magistrati un servizio più completo di un semplice elenco di professionisti, che consenta a questi ultimi di acquisire le più ampie informazioni in ordine alle specifiche professionalità dei iscritti all'Albo al fine di assicurare una amministrazione competente in relazione alla tipologia dei beni in sequestro, oltre alla effettiva rotazione degli incarichi.

In considerazione della posizione assolutamente centrale che assume l'amministratore giudiziario nella fase di gestione e futura destinazione dei beni sequestrati e/o confiscati, questo Ufficio più volte ha segnalato



l'indefettibile esigenza di operatività dell'Albo degli amministratori giudiziari, sia come strumento per garantire il rispetto della normativa dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 /2011⁶⁷ che per incidere sulle numerose criticità che caratterizzano oggi le fasi di amministrazione e destinazione dei patrimoni confiscati alla criminalità.

La collaborazione con il Ministero dell'interno.

E' noto che la Direzione Nazionale, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso in materia di prevenzione, ha elaborato un protocollo di intesa in materia di indagini patrimoniali, al fine di regolare i casi di convergenza investigativa, sia con riferimento alla possibile duplicazione e/o sovrapposizione di indagini nell'ambito di uno stesso distretto, sia con riferimento ai sempre più frequenti casi di convergenze investigative che coinvolgono diverse direzioni distrettuali antimafia.⁶⁸

Sono stati individuati due centri di coordinamento nei casi di interferenze tra accertamenti patrimoniali di prevenzione e indagini patrimoniali penali in corso: il Procuratore distrettuale nell'ambito del distretto, quale titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale e il Procuratore nazionale antimafia per i casi di convergenza investigativa che coinvolgano diverse Procure distrettuali.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello assicura il coordinamento tra le Procure della Repubblica ordinarie del distretto e tra queste ultime e il Procuratore distrettuale antimafia nei casi di competenza residuale in materia

⁶⁷ Art. 38 comma 6 L'agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

⁶⁸ L'ampliamento della categoria dei destinatari delle misure di prevenzione (indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. e dall'art. 12 quinquies legge 356/92) da un lato e la pluralità di soggetti titolari di autonomo potere di proposta di prevenzione dall'altro, impongono la condivisione e l'adozione di strumenti organizzativi idonei a regolare i casi di convergenza investigativa, al fine di ottimizzare le risorse e non compromettere la portata innovativa degli interventi legislativi che hanno come obiettivo un più efficace contrasto alla criminalità organizzata sul versante patrimoniale. Peraltro, la categoria dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione - art. 4 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011 - sostanzialmente corrisponde ai soggetti per i quali possono essere avviati accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 nell'ambito di un procedimento penale per uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

E' un dato ormai accertato, nell'esperienza giudiziaria, che le organizzazioni mafiose, tradizionalmente radicate nel sud del Paese, investono i proventi delle attività delittuose (narcotraffico, estorsioni) nei territori caratterizzati da maggiore ricchezza, generalmente al nord, ma anche all'estero. Di qui l'esigenza, per una efficace azione di contrasto alle associazioni mafiose, di estendere il controllo patrimoniale in tutti i territori ove il potere mafioso si manifesta attraverso attività imprenditoriali, commerciali e finanziarie.

Sono sempre più frequenti i casi di avvio di accertamenti finalizzati all'applicazione della misura di prevenzione nel luogo di dimora del proponendo e/o nel luogo ove si trovano gli investimenti, anche se l'organizzazione mafiosa di appartenenza è radicata altrove, sicchè, è possibile, che contestualmente quello stesso soggetto sia sottoposto ad indagini penali e/o di prevenzione da parte della DDA o del Questore o della DIA (che ha una competenza nazionale) nel luogo ove l'associazione mafiosa è radicata.

E' il caso in cui la Procura o il Questore che hanno avviato le indagini nell'ambito di un procedimento di prevenzione non coincidono con la Procura competente, in materia penale, in ordine al territorio di prevalente operatività dell'associazione mafiosa alla quale il soggetto è indiziato di appartenere.



di prevenzione o di accertamenti patrimoniali disposti nell'ambito di indagini penali per il delitto previsto dall'art. 12 *quinquies* L.356/92.

Le finalità ed i contenuti del protocollo d'intesa elaborato dalla Direzione nazionale Antimafia sono stati illustrati, sin dal giugno 2011, in 24 delle 26 direzioni distrettuali antimafia nel corso di riunioni a tal fine convocate dai Procuratori Generali presso le diverse Corti di appello con la partecipazione di tutti i Procuratori della Repubblica del distretto. Nel corso di tali riunioni, sono stati affrontati i temi di carattere generale e le specificità di ciascun distretto. Per le Direzioni distrettuali antimafia ove non si registra una particolare presenza mafiosa sul territorio, l'incontro ha avuto inoltre una importante funzione propulsiva e di impulso volta ad incentivare il sistema della prevenzione anche in quelle sedi ove il ricorso al procedimento di prevenzione era considerato del tutto eccezionale, evidenziando l'ampiezza del campo di operatività dell'attuale sistema della prevenzione come modificato dagli ultimi interventi legislativi.

In 23 distretti il Protocollo d'intesa è stato già sottoscritto, in altri è in fase di esame per l'approvazione o in attesa di fissare la preventiva riunione illustrativa.

Sui contenuti del protocollo e l'esplicazione delle esigenze che sono alla base dello stesso si rinvia alla Relazione DNA degli anni precedenti.

Un protocollo a livello nazionale, come quello previsto dall'art. 12 legge 3 agosto 2010 n.136, presenta finalità del tutto diverse, quanto detto trova agevole conforto nel testo normativo in esame:

*“Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, **il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia** stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.*

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.”

Nel corso di quest'anno sono state avviate le iniziative per l'attuazione della norma che fino ad oggi non aveva avuto attuazione. A tal fine, è stato istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'interno al quale partecipa anche la Direzione nazionale.



In occasione della prima riunione tenutasi il 21 ottobre 2014, è stata preliminarmente ricordata la positiva esperienza del protocollo d'intesa tra la DNA, le Procure Generali della Repubblica e le DDA per evidenziare, poi, che l'art. 12 prevede il coordinamento interforze finalizzato al potenziamento delle misure di prevenzione mediante lo scambio informativo come già favorevolmente sperimentato mediante i desk interforze istituiti in numerosi distretti.

Dopo ampia discussione si è concordato di procedere alla redazione di una bozza di protocollo partendo dai documenti predisposti e dalle osservazioni formulate dai partecipanti.

Molte problematiche connesse al coordinamento in materia di prevenzione potrebbero, invero, essere risolte con l'attuazione della citata norma e con la previsione di regole ben precise che vincolino, a livello nazionale, i soggetti interessati.

Nelle more dell'attuazione del citato protocollo, si conferma l'indiscutibile utilità dei c.d. desk interforze istituiti ad iniziativa del Ministero dell'interno in numerosi distretti al fine di potenziare gli strumenti di aggressione ai patrimoni delle organizzazioni criminali attraverso il sistema della prevenzione.

L'importanza dei desk interforze anche sotto il profilo dell'individuazione delle aree di mafiosità non toccate da misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione, non risolve i casi di contestuale attivazione di indagini patrimoniali in sede penale e di prevenzione, in altri termini non risolve il problema delle possibili interferenze tra il procedimento penale e quello di prevenzione, in tal senso, il desk interforze ha una operatività meramente residuale.

Solo attraverso il coordinamento, anche a livello nazionale nel caso di più distretti interessati, tra i soggetti titolari del potere di proposta, tra le indagini preventive e quelle in sede penale, potrà raggiungersi l'obiettivo di assicurare all'azione di aggressione ai patrimoni illeciti la massima estensione fino a coprire ogni area di operatività.

Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso assegnate al Procuratore nazionale antimafia in materia di prevenzione, la Direzione nazionale partecipa ai lavori dei desk interforze operativi in diversi distretti.

6.4 Gli interventi della suprema corte su temi di maggior impatto sul sistema della prevenzione.

Il tema della natura della confisca di prevenzione

Non è questa la sede per riproporre l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sulla natura della confisca misura di prevenzione, tuttavia, va premesso che



l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità era nel senso di negare alla confisca di prevenzione da un lato, il carattere sanzionatorio di natura penale, dall'altro, la natura di provvedimento di prevenzione riconducendola, piuttosto, *“ad un tertium genus costituito da una sanzione amministrativa equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti alla misura di sicurezza”* (Cass. S.U. 3.07.1996, Simonelli ed altri).⁶⁹ Con la citata pronuncia le Sezioni Unite, nel chiarire la portata della sussunzione della confisca di prevenzione nell'ambito di una generica categoria di sanzioni amministrative parificabili, quanto ad effetti e contenuti, alla misura di sicurezza dell'art. 240 cpv codice penale, precisavano che *“la ratio sottesa ai provvedimenti in esame – adottabili nell'ambito del procedimento di prevenzione – siccome diretta a colpire beni e proventi di natura presuntivamente illeciti (sussistendo ovviamente i presupposti di legge) per escluderli dal circuito economico, si ricollega, seppur con un ambito di estensione non identico, alle ipotesi previste dal citato art. 240 cod. pen. cpv nn.1 e 2 che, come è noto, prescindono dalla condanna – da una affermazione di responsabilità accertata in sede penale – con la conseguente applicabilità anche nel caso di proscioglimento – quale che sia la formula (art. 205 cod. pen.).*

In definitiva, la Suprema Corte richiamava il concorde e costante orientamento di dottrina e giurisprudenza, in materia di misure amministrative di sicurezza, in particolare in materia di confisca, secondo il quale tale istituto non si presenta sempre con identica natura e configurazione ma assume caratteristiche peculiari in relazione alle diverse finalità che la legge le attribuisce e che tende a realizzare.⁷⁰

Tale orientamento è stato costantemente seguito anche dopo le riforme del 2008 e 2009 ed in particolare, dopo l'introduzione del principio dell'applicazione disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali, con l'unica precisazione dell'essenzialità di un accertamento, sia pure incidentale, dell'inquadrabilità del proposto nelle categorie di soggetti destinatari dell'azione di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6.09.2011 n.159.

Conseguentemente, in materia di confisca di prevenzione, trova applicazione l'art. 200 c.p. relativo alle misure di sicurezza il principio che prevede l'applicazione della legge attuale *“Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”*.

⁶⁹ Non sono mancate sentenze nelle quali la Suprema Corte ha riconosciuto una componente sanzionatoria della confisca di prevenzione, qualificandola come istituto atipico con funzione preventiva, ed altre nelle quali si è sottolineata la natura afflittiva o dissuasiva della stessa finalizzata all'eliminazione dei beni illecitamente acquisiti al circuito economico legale.

⁷⁰ Nell'elaborazione giurisprudenziale è costantemente affermata la natura proteiforme della confisca, un istituto che assume una pluralità di funzioni (di prevenzione, di sicurezza, di sanzione penale) a seconda delle funzioni che il legislatore intende perseguire.



Nelle precedenti Relazioni di questo Ufficio era stata segnalata, per le ricadute pratiche su uno dei temi centrali nell'interpretazione della natura della confisca per equivalente nell'ambito delle misure di prevenzione,⁷¹ la sentenza n. 11768 emessa dalla 1° sezione della Corte Cassazione in data 28.02.2012 (Barilari). Con la citata sentenza, la Suprema Corte aveva annullato senza rinvio il decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, confermativo di un provvedimento di confisca per equivalente di una somma di denaro, di provenienza lecita, nella disponibilità dei soggetti sottoposti ad un procedimento di prevenzione personale e patrimoniale instaurato prima dell'entrata in vigore del d.l. 23 maggio 2008 n.92, in adesione al principio generale della retroattività delle misure di sicurezza sancito dall'art. 200 c.p.

La questione riguardava la natura *“eminente sanzionatoria”* della confisca per equivalente disposta nel procedimento di prevenzione tale da impedire l'applicabilità, alla misura patrimoniale, del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza. Nella citata sentenza, la Suprema Corte richiamava i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare, quanto ai primi, afferma *“Muovendo da tali premesse generali, la giurisprudenza costituzionale e la dottrina hanno sottolineato la necessità di un controllo non solo nominale ma anche contenutistico degli strumenti qualificati dal legislatore come misure di sicurezza, costituenti una reazione ad un fatto criminoso. Ciò al fine di impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroattività valido per le pene.”*

Non sfugge che la questione si presentava di particolare complessità poiché investiva la natura stessa della confisca di prevenzione che, se intesa come misura di sicurezza patrimoniale, ricade sotto il regime di applicazione temporale ex art. 200 c.p., al contrario, se qualificata come misura sanzionatoria, è soggetta al principio di irretroattività proprio delle sanzioni penali.

Nel richiamare la sentenza in esame, nelle precedenti Relazioni, erano state evidenziate le conseguenze pratiche dell'orientamento espresso dalla Suprema

⁷¹ La confisca per equivalente nel procedimento di prevenzione è stata introdotta dall'art. 10 comma 1 lett.d) n.3 del d.l. 23.05.2008 conv. in l. 24.07.2009 n.125, disposizione confluita nel decreto legislativo 6.09.2011 n.159 *“codice antimafia”* all'art. 25.

La possibilità di procedere alla confisca di denaro o altri beni di valore equivalente quando la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione, disperde, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, ovvero quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede, rappresenta una ulteriore rafforzamento del sistema della prevenzione.

Corte, certamente contrarie all'intento legislativo di rafforzamento del sistema della prevenzione.⁷²

In altri termini, l'applicazione del principio di irretroattività alla confisca per equivalente non consentirebbe l'estensione del provvedimento ablativo su beni di natura lecita, nei casi di condotte elusive poste in essere da coloro che sono sottoposti a procedimenti di prevenzione instaurati antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 92/2008.

Anche se non esplicitamente affrontato, le motivazioni della citata sentenza, riproponevano l'annoso problema della natura sanzionatoria della confisca di prevenzione, con le ovvie conseguenze sul piano dell'applicazione dei relativi principi costituzionali, primo fra tutti il principio di irretroattività.

Con sentenza n. 14044/13, emessa in data 13 novembre 2012 dalla V sezione della Corte di Cassazione (ric. Occhipinti), sia pur con riferimento ad un caso particolare, per la prima volta, è esplicitamente riconosciuta la natura oggettivamente sanzionatoria della confisca misura di prevenzione ricondotta alla "materia penale".

Il caso sottoposto all'esame della Corte riguardava l'applicazione della confisca di prevenzione nei confronti di un soggetto al quale era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 94/2009 - una pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

Il richiamo è all'art. 166 c.p. che al comma 2 prescrive *“La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione..”* secondo la Corte *“si tratta di previsione che, afferendo alla disciplina di cause di estinzione del reato, ha certamente natura sostanziale e che viene oggi a trovare un'eccezione – di cui occorre chiedersi se abbia valenza retroattiva, attesa l'anzidetta natura sostanziale – limitatamente a quelle misure di prevenzione-patrimoniali che possono essere disposte a carico di determinati soggetti a prescindere dalla verifica della loro attuale pericolosità sociale, requisito che permane invece quanto alla potenziale applicabilità di misure di prevenzione di carattere personale.”*

Il percorso argomentativo della Suprema Corte si è fondato sull'impossibilità di qualificare la confisca di prevenzione, una volta separata dall'applicazione delle misure di prevenzione personali e, soprattutto, in assenza di un giudizio di attuale pericolosità sociale, come misura preventiva equiparata, quanto ad

⁷² L'istituto della confisca per equivalente rappresenta un incisivo strumento di contrasto per le condotte che puntano alla elusione della normativa di prevenzione ed è uno strumento di formidabile efficacia nel contrasto alla criminalità organizzata e se ne auspica una sistematica applicazione in tutti i casi di sussistenza dei presupposti di legge.

effetti e contenuti, alle misure di sicurezza con le ovvie conseguenze in punto di applicabilità dell'art. 200 c.p.⁷³

La Corte, nel richiamare il consolidato orientamento in ordine alla irrilevanza del dato temporale relativo all'acquisizione dei beni *"..in tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella in cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato"* (Cass. V sez. sentenza n.27228 del 21.04.2011 (ric. Cuozzo, Rv 250917), conclude nel senso di ritenere che, per dettato normativo, la pericolosità sociale del proposto finisce con l'estendersi al suo patrimonio sicché, *"anche la confisca di prevenzione sembra poter legittimamente riguardare beni privi di concreto collegamento con i fatti giustificativi della misura, ed ispirarsi alla generale finalità di escludere che un soggetto possa ricavare qualsivoglia beneficio economico da attività illecite: appare dunque arduo, almeno con riferimento ad ipotesi in cui la misura di prevenzione patrimoniale possa svincolarsi da un necessario accertamento di attuale pericolosità del proposto, continuare ad escluderne una natura oggettivamente sanzionatoria"* (Cass. Sez. V sentenza n.14044 del 13.11.2012 (ric. Occhipinti).

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, il problema relativo all'obiettivo difficoltà, in materia di misure di prevenzione, di individuare il momento rispetto al quale va applicato il principio di irretroattività conseguente alla riconosciuta natura sanzionatoria della confisca di prevenzione applicata, è stato agevolmente risolto ricollegandolo all'epoca della condanna, antecedente all'entrata in vigore della legge 94/2009. Resta comunque evidente che non sempre la confisca di prevenzione è collegata ad una condanna in sede penale, ed inoltre, che l'oggetto dell'accertamento non attiene a determinati fatti di reato ma alla sussistenza di indizi di appartenenza ad una associazione mafiosa o ad una delle categorie soggettive indicate dal decreto legislativo 6.09.2011 n.159 che possono riguardare condotte antecedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina e posti a fondamento dell'attuale pericolosità del proposto, senza considerare che, al contrario della confisca di prevenzione, la sanzione penale è direttamente collegata alla commissione di un reato, di qui la sostanziale incompatibilità tra la confisca misura di prevenzione e il principio di irretroattività.

⁷³ Nella citata sentenza la Corte afferma: *"Nulla quaestio, in altre parole, per la coerenza rispetto al sistema normativo di un'interpretazione estensiva dell'art.200 cod. pen., riconoscendone la portata fino a consentirne l'applicazione alle misure di prevenzione personali, il cui presupposto rimane pur sempre l'accertata pericolosità sociale del proposto, sia pure se diversamente delineata a seconda delle categorie soggettive disegnate dai vari testi normativi succedutisi nel tempo (L.1423 del 1956, L.575 del 1965, L.110 del 1977, L.125 del 2008); ma l'accennata coerenza si smarrisce inesorabilmente nel momento in cui viene a discutersi di misure di prevenzione patrimoniali che non richiedono alcun accertamento di pericolosità nel momento della loro applicazione"*.



A conclusioni totalmente opposte perviene la Corte in un successivo provvedimento, (Cass. I sez. sentenza 1740/13 del 17.05.2013 (Ric. Ferrara)) che, pur ricordando le argomentazioni della sentenza Occhipinti, afferma *“La raggiunta piena autonomia della confisca non ha determinato, infatti, un mutamento qualitativo così rilevante da imporre una revisione delle ricostruzioni interpretative sino ad ora operate e, in particolare, del principio consolidato per il quale – le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui al legge intende porre rimedio. Detto principio, in particolare, non è posto nel nulla dal fatto che ora la confisca è applicabile in assenza dello stato di pericolosità attuale del proposto, mentre l’art. 200 c.p. implica – come affermato anni addietro dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.19 del 1974 (le cui statuizioni sono state ribadite dall’ordinanza n.392 del 1987) – la correlazione delle misure di sicurezza alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale, assunto questo che smentisce peraltro il diffuso convincimento circa la retroattività delle misure di sicurezza”*.

Il percorso argomentativo ha come punto di partenza una precedente decisione della medesima Corte (sez. VI sentenza n.10153 del 18.10.2012 (ric. Coli ed altri Rv. 54545) nella quale, senza trarne alcuna conseguenza in punto di regolazione della successione temporale delle leggi, è stato affermato che il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell’adozione della misura ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell’acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.

Pone poi l’accento sul dato normativo che estende l’applicazione delle disposizioni dell’art. 200 cod. pen. alle misure di prevenzione patrimoniali, in particolare, rileva la Corte che l’applicazione del principio di applicazione della legge in vigore al momento della loro applicazione dettato dalla citata norma trova applicazione, non via diretta, ma in virtù del richiamo operato dall’art. 236 cod. pen. che distingue e seleziona le disposizioni applicabili alle misure patrimoniali in base alla differente struttura tra le misure personali e quelle patrimoniali.

In altri termini, se non è dubitabile la diretta riferibilità dell’art. 200 c.p. alle misure di sicurezza personali che implica, necessariamente, una pericolosità personale attuale, diversamente deve dirsi per le misure patrimoniali rispetto alle quali la pericolosità attiene alle modalità di acquisizione dei beni e dunque *“ la strutturale staticità dei beni non consente evoluzioni apprezzabili sul piano del giudizio di pericolosità che non siano talmente radicali da*



identificarsi con l'evento ablatorio costituito appunto dalla confisca, quindi con la rottura del nesso originario di illecita acquisizione al patrimonio". La Corte pone in evidenza una delle finalità poste a fondamento delle riforme al sistema della prevenzione introdotte dalle leggi del 2008 e 2009, di incidere sulla pericolosità dei beni qualificata dalle modalità di acquisizione degli stessi per escludere che tali modifiche abbiano potuto determinare un mutamento della natura della confisca alla quale va tuttora negato un carattere sanzionatorio di natura penale, in particolare, "...l'interesse pubblico all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta illegittima provenienza, per l'appartenenza del titolare ad associazioni di tipo mafioso, sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a quest'ultimo lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che poi si trovi a farne in qualsiasi modo uso".

Le sentenze cui si è fatto riferimento sono indicative di un dibattito giurisprudenziale in atto che ripropone, dopo gli interventi legislativi del 2008 e 2009, la questione relativa alla natura della confisca di prevenzione.

Le soluzioni contrapposte cui è pervenuta la Suprema Corte nelle sentenze successive a quella menzionata hanno portato alla ordinanza n.11752 del 30.01.2014 con la quale, la VI Sezione, preso atto del contrasto interpretativo sul punto, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: *"Se in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n.92 del 2008 (conv. in l.125/2008) e dalla l. n.94/2009 all'art. 2 bis della legge 575/1965, la confisca, emessa nell'ambito di un procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza e se, quindi, ad essa sia applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, la previsione di cui all'art. 200 cod. pen."*

All'esito della camera di consiglio del 26 giugno 2014 le Sezioni Unite hanno risolto la questione affrontata in senso positivo.⁷⁴

Va ricordato che il definitivo abbandono della necessaria presupposizione tra misure personali e misure patrimoniali rappresenta la conclusione di un lungo percorso che ha visto affievolirsi sempre più, fino alla totale eliminazione, la dipendenza della misura patrimoniale dalla misura di carattere personale.

Non sfugge, dunque, che una interpretazione volta ad affermare l'applicazione del principio di irretroattività alla confisca di prevenzione, potrebbe lasciare fuori dall'ambito di operatività della misura patrimoniale, tutti i casi di assenza di pericolosità personale attuale del proposto, che

⁷⁴ Le motivazioni della sentenza citata non risultano ad oggi depositate.



attengano a situazioni di pericolosità accertate in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 94/2009, in evidente contrasto con le finalità di politica criminale della riforma.⁷⁵

Il tema della rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione

La questione controversa sulla quale si sono espresse le Sezioni Unite con sentenza n.33451 del 29 maggio 2014 è se, ai fini della confisca di prevenzione, ai fini dell'individuazione del presupposto della sproporzione tra il patrimonio del soggetto ed il reddito dichiarato o le attività economiche svolte, debbano considerarsi anche i proventi da evasione fiscale.

Invero, sul tema in esame, da tempo oggetto di riflessione giurisprudenziale e dottrinale, ad eccezione di una isolata pronuncia in senso contrario, la Suprema Corte ha espresso un costante orientamento negativo in ordine alla deducibilità dei redditi non dichiarati al fisco ai fini del presupposto della sproporzione sulla quale si fonda la confisca di prevenzione.

In altri termini, i proventi da evasione fiscale non possono mai essere considerati leciti e sono suscettibili di confisca alla luce del dettato normativo che espressamente prevede la confisca dei beni *“che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”* (art. 24 d.lgs. 159/2011)

La questione di diritto affrontata dalle SSUU ha ritenuto giuridicamente non corretto considerare le risorse eventualmente lucrate dal proposto attraverso la infedele dichiarazione dei redditi ai fini della valutazione della legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro e successivamente a confisca.

Va precisato che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite sulla base di un contrapposto orientamento che è stato espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla diversa ipotesi di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992, così l'ordinanza della I Sezione di remissione alle SSUU *“...la diversità di orientamenti (contrastato al suo interno l'uno, uniforme l'altro) ancorché relativa a confische disciplinate da normative diverse (art. 12 sexies d.l. 306/1992, in funzione accessoria, e art. 2 ter l.575/1965, in funzione di misura di prevenzione), non sembra trovare logica giustificazione. I testi normativi sono infatti del tutto sovrapponibili e comune si appalesa, per*

⁷⁵ Le leggi 125/2008 e 94/2009 si inseriscono, infatti, in un quadro più generale di una strategia che punta ad un più efficace contrasto del fenomeno della criminalità organizzata. Tale strategia è resa evidente dalle contestuali modifiche apportate ad alcune norme del codice penale e leggi speciali, come ad esempio l'inasprimento delle pene per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e l'ampliamento della portata applicativa della norma con il riferimento nella rubrica alle associazioni di tipo mafioso anche straniere; l'intervento sull'art. 41 bis ord. pen. che ha reso ancor più rigido il regime penitenziario differenziato.

Il recente mutamento di indirizzo della Suprema Corte con la sentenza Occhipinti presenta indiscutibilmente dei profili di compromissione della portata della riforma che è nel senso di consentire la confisca del patrimonio di origine illecita indipendentemente dall'applicazione delle misure personali al fine di contrastare con maggiore efficacia la criminalità organizzata.



entrambi gli istituti, la ratio legis che è quella di contrastare soggetti socialmente pericolosi e dediti al delitto colpendone i patrimoni”.

E’ su quest’ultimo punto, dal quale le SSUU si discostano, che si fonda l’orientamento espresso, costantemente contrario alla deducibilità dei redditi non dichiarati al fisco al fine di escludere l’operatività dell’art. 2 ter legge 575/65.

E’ stato rilevato che tra le due tipologie di confisca vi sarebbe solo una apparente sovrapposibilità tra le rispettive previsioni normative, in realtà la confisca ex art. 12 *sexies* è connotata da una diversa *ratio legis* e da presupposti in parte diversi, giacchè richiede la commissione di un reato tipico accertato con sentenza di condanna; la confisca di prevenzione persegue un più ampio fine di interesse pubblico volto all’eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illecita.

In entrambi i casi è richiesto che i beni da confiscare si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del soggetto e che siano di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata, tuttavia, il requisito della provenienza illecita del bene - frutto o reimpiego di proventi illeciti del bene – è specificamente previsto solo per la confisca di prevenzione.

Nel confermare tale orientamento le Sezioni Unite, in ordine al tema in esame, precisano che non può dirsi sussistente un contrasto reale in sede di legittimità in quanto *“l’unica sentenza contraria (Sez. 6, Giacobbe Rv.258366) applica alla disciplina di prevenzione l’orientamento formatosi sulla confisca ex art. 12 *sexies* l.356/1992 in modo acritico senza porsi il problema – invece dirimente – dell’eventuale equiparabilità dei due tipi di confisca, problema invece ben presente, e risolto negativamente, all’univoco indirizzo sopra esposto.”*

6.5 L’attività di prevenzione nelle Direzioni distrettuali antimafia

Nel periodo in esame, la rivitalizzazione del sistema della prevenzione patrimoniale - che negli ultimi tempi era stato parzialmente sostituito dallo strumento della confisca estesa ex art. 12 *sexies* L.356/92 – ha trovato ulteriore conferma nell’incremento del ricorso alle misure di prevenzione riscontrato in tutte le sedi giudiziarie.

Una delle principali ragioni di tale rinnovata strategia di intervento delle Direzioni distrettuali antimafia è ascrivibile alla modernizzazione della normativa in materia di prevenzione, emersa in modo sempre più evidente nella applicazione giurisprudenziale.

Nel corso degli ultimi anni il ruolo del sistema della prevenzione, nel complessivo sistema dell’intervento patrimoniale, ha subito profonde trasformazioni fino a caratterizzarsi come strumento integrativo e complementare rispetto al sistema penale.



Le incisive modifiche apportate al sistema hanno avuto un immediato impatto sulla concreta applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali determinando una totale rivisitazione delle strategie di aggressione ai patrimoni illeciti privilegiate da alcune Direzioni Distrettuali Antimafia, il riferimento è al principio di autonomia della misura di prevenzione patrimoniale da quella personale; all'attribuzione della competenza al Procuratore distrettuale antimafia; all'ampliamento delle categorie di soggetti destinatari e, non ultima, l'introduzione di una disciplina volta a contrastare i casi di dispersione, distruzione e occultamento dei beni e della estensione alla prevenzione della confisca per equivalente.

Nel periodo in esame (1° luglio 2013 – 30 giugno 2014) i casi di **applicazione disgiunta della misura patrimoniale** indipendentemente dalla misura personale sono notevolmente aumentati, tra questi, anche i casi di applicazione delle misure patrimoniali **in caso di morte nei cinque anni dal decesso**.

Come noto, prima dell'integrazione dell'art. 2 ter 11° comma legge 575/65, introdotta dal d.l. 23 maggio 2008 n.92, conv. in legge 24 luglio 2008 n.125, che ha costituito una assoluta novità prevedendo *ex novo* la possibilità di procedere al sequestro e alla confisca di prevenzione dopo la morte del soggetto ritenuto pericoloso, la giurisprudenza si era occupata solo dei casi di decesso intervenuto durante il procedimento di prevenzione, dopo il sequestro dei beni. L'art. 18 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 "codice delle leggi antimafia" ha riproposto negli stessi termini la disciplina introdotta dal legislatore del 2008 prevedendo due distinte ipotesi:

- a) il caso in cui la morte del soggetto intervenga in un momento successivo alla proposta di prevenzione personale e patrimoniale ma prima di una decisione sulla pericolosità sociale dello stesso;
- b) il caso in cui la morte del soggetto, nei confronti del quale si ritiene sussistano tutti i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, intervenga prima della proposta.

In entrambi i casi è imprescindibile il previo accertamento giudiziale, sia pure incidentale, della pericolosità del soggetto ai fini dell'applicabilità della misura di prevenzione.⁷⁶

⁷⁶ Nelle precedenti Relazioni annuali era stata menzionata la posizione della Corte Costituzionale che con sentenza n.21 del 9 febbraio 2012 si è pronunciata sulla compatibilità costituzionale della disciplina delineata dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter comma 11° legge 575/65, sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con riferimento ad un procedimento di prevenzione disciplinato dalla normativa citata in forza della norma transitoria di cui all'art. 117 codice antimafia in base alla quale il codice antimafia si applica ai procedimenti per i quali la proposta viene formulata dopo il 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. 159/2011.

In altri termini, la Corte ha ribadito la conformità del procedimento di prevenzione ai principi costituzionali riconoscendo la legittima limitazione dei diritti fondamentali, di proprietà e di iniziativa economica, nell'interesse di esigenze di sicurezza e utilità generale, nella specie, l'esigenza di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza.



Anche se non direttamente collegato al tema del contrasto alla criminalità organizzata mafiosa merita di essere segnato il notevole incremento del ricorso alle **misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6.09.2011 n.159** (coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose).⁷⁷

L'efficacia del sistema della prevenzione patrimoniale ha determinato una progressiva e crescente estensione della confisca a diverse tipologie di reati se ed in quanto espressione di una abitudine a traffici illeciti ovvero produttivi di proventi tali da ritenere che i proposti vivano abitualmente con gli stessi.⁷⁸

I provvedimenti ablativi collegati ai casi indicati, rappresentano il risultato di un processo evolutivo del sistema della prevenzione, oggi sempre più incentrato sui patrimoni illecitamente accumulati e volta al contrasto di nuove manifestazioni di pericolosità, ben lontane dalle caratteristiche che hanno connotato il sistema negli anni passati. Si è passati dalla pericolosità della persona alla pericolosità dei beni e del patrimonio, il sistema della prevenzione punta oggi a colpire, non direttamente il soggetto ritenuto pericoloso, ma le ricchezze utilizzate o ottenute mediante l'attività delittuosa.

In conseguenza le misure di prevenzione devono tendere a neutralizzare la pericolosità insita nei patrimoni e ricchezze illecitamente acquisiti indipendentemente dal tipo di attività delittuosa dalla quale provengono.

L'elaborazione riferita ha portato all'individuazione di categorie generali di pericolosità svincolata dal tipo di delittuosità che consente di applicare la misura di prevenzione patrimoniale a qualunque soggetto con riferimento alla pericolosità che esprime per essere dedito a traffici delittuosi o per vivere dei proventi di attività delittuose indipendentemente alla tipologia di reati posta in essere.

⁷⁷ Il comma 2 dell'art.17 d.lgs.159/2011 ha attribuito al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 17 al procuratore distrettuale antimafia, per i casi previsti dall'art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. 159/2011 che estende le disposizioni in materia di misure patrimoniali alle persone indicate nell'art.1 del decreto legislativo n.159/2011.

⁷⁸ A tale proposito, si segnalano i decreti di applicazione della misura di prevenzione della confisca del Tribunale di Cremona in data 23.01.2013 e del Tribunale di Chieti in data 12.07.2012, entrambi affrontano il tema dell'applicabilità di tale misura all'evasore fiscale, considerato come tipologia precisa di proposto rientrante a pieno titolo, per le specifiche caratteristiche della condotta accertata, nelle generiche categorie di pericolosità cd. comune previste dalla legislazione di prevenzione.

Analogamente, il decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale emesso dal Tribunale di Roma in data 26.02.2013 nei confronti di LIU ZHEN ed altri, tutti accumulati dalla definizione di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011 che traggono, almeno in parte il proprio sostentamento dai proventi delle stesse con particolare riferimento ai delitti previsti dagli artt. 416, 473, 474, 517 e 648 c.p. Nella motivazione del decreto di confisca il Tribunale pone l'accento sul concreto e sistematico coinvolgimento dei proposti nel traffico di beni contraffatti di cui fanno commercio in Italia, traffico che ha prodotto e continua a produrre notevoli capitali illeciti dai quali traggono i mezzi di sostentamento e le risorse necessarie per vivere e mantenere un tenore di vita nettamente sproporzionato rispetto alle dichiarate capacità contributive.

Tanto premesso, in ordine all'impatto sul sistema della prevenzione e alla concreta applicazione di alcune delle innovazioni introdotte nel sistema, sarà di seguito evidenziata, attraverso i grafici estrapolati dal sistema SIPPI, rappresentativi del quadro generale dei procedimenti di prevenzione antimafia, l'attività svolta da tutte le Direzioni distrettuali antimafia relativamente al periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014⁷⁹.

Va precisato che i dati rappresentati possono presentare alcune difformità con quelli reali a causa dell'errato inserimento nel registro informatico SIPPI. Questo Ufficio ha riscontrato diversi casi di iscrizioni errate ed ha più volte sollecitato una più incisiva formazione del personale di cancelleria addetto all'inserimento dati al fine di garantire una corretta e uniforme modalità di iscrizione.

Nel periodo di riferimento risultano iscritti complessivamente **n. 1873** procedimenti di prevenzione nei confronti delle categorie di soggetti indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 6.09.2011 n.159.

Si rileva un aumento – anche se non particolarmente significativo - del numero complessivo dei procedimenti iscritti rispetto al periodo precedente - 1°luglio 2012- 30 giugno 2013 - pari a n. 1821.

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE				
Numero dei procedimenti Antimafia iscritti nelle DDA dal 1.7.2013 al 30.6.2014				
SEDE	PERSONALI	PATRIMONIALI	PERS/PATR	NON DEFINITE
ANCONA	0	0	0	0
BARI	10	24	6	0
BOLOGNA	1	8	40	0
BRESCIA	0	1	2	0
CAGLAIRI	0	0	0	0
CALTANISSETTA	25	20	8	0
CAMPOBASSO	0	0	0	0
CATANIA	61	6	29	0
CATANZARO	85	9	28	3
FIRENZE	6	37	3	0
GENOVA	2	43	1	0
AQUILA	1	2	1	0
LECCE	3	11	2	0
MESSINA	26	113	2	0
MILANO	9	7	29	0
NAPOLI	201	21	265	0
PALERMO	36	51	341	0
PERUGIA	0	0	0	0
POTENZA	10	0	4	0
REGGIO CALABRIA	25	42	53	0
ROMA	0	33	28	0
SALERNO	4	22	10	0
TORINO	29	4	17	0
TRENTO	0	0	0	0
TRIESTE	1	0	0	0
VENEZIA	0	4	8	0

Tipologia	Totali
Personali	535
Patrimoniali	458
pers/patr	877
non definite	3
Totale	1873

Direzione Nazionale Antimafia

⁷⁹I dati estrapolati dal registro informatico SIPPI e dal sistema SIDDA-SIDNA attengono esclusivamente alle proposte di prevenzione antimafia con esclusione delle proposte che riguardano le categorie di soggetti indicati alle lettere c), d), e), f), g) e h) dell'art. 4 D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.



Il grafico comparativo di procedimenti di prevenzione iscritti nelle Direzioni distrettuali antimafia relativi agli anni 2010 -2014 evidenzia una progressiva riduzione delle iscrizioni in alcune sedi, come ad esempio, Bari (da 177 del 2010 passa a 40 del 2014); Reggio Calabria (da 535 del 2010 a 120 del 2014); Napoli (749 nel 2010 a 487 nel 2014).

Al contrario si rileva un sensibile incremento di iscrizioni per le Direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro e Messina. Palermo, dopo il calo dell'anno precedente (284) ritorna ad attestarsi agli ordinari standard (428).

Quanto alle sedi, ove nel corso del precedente anno era stato registrato un sensibile incremento delle iscrizioni, come Firenze, Torino, Genova dal grafico si rileva un continuo trend in crescita.

L'attività di sensibilizzazione svolta da questo Ufficio in Direzioni distrettuali antimafia ove storicamente il sistema di prevenzione non ha trovato mai piena applicazione ha determinato l'effetto fortemente positivo di un rinnovato approccio alla materia ed una sistematica applicazione della relativa normativa come strumento di contrasto alla criminalità organizzata affiancato al sistema penale.

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

Numero dei procedimenti Antimafia iscritti nelle DDA dal 1.7.2010 al 30.6.2014

SEDE	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
ANCONA	0	0	0	0
BARI	177	71	59	40
BOLOGNA	51	25	23	49
BRESCIA	4	1	1	3
CAGLIARI	4	1	0	0
CALTANISSETTA	43	80	39	53
CAMPOBASSO	0	6	1	0
CATANIA	130	68	142	96
CATANZARO	51	84	98	125
FIRENZE	0	22	15	46
GENOVA	13	17	10	46
AQUILA	1	1	2	4
LECCE	29	49	38	16
MESSINA	64	127	34	141
MILANO	50	111	81	45
NAPOLI	749	624	591	487
PALERMO	328	366	284	428
PERUGIA	1	2	1	0
POTENZA	2	7	0	14
REGGIO CALABRIA	535	250	229	120
ROMA	27	25	86	61
SALERNO	58	19	47	36
TORINO	13	59	28	50
TRENTO	1	0	0	0
TRIESTE	1	0	0	1
VENEZIA	5	3	6	12

Direzione Nazionale Antimafia

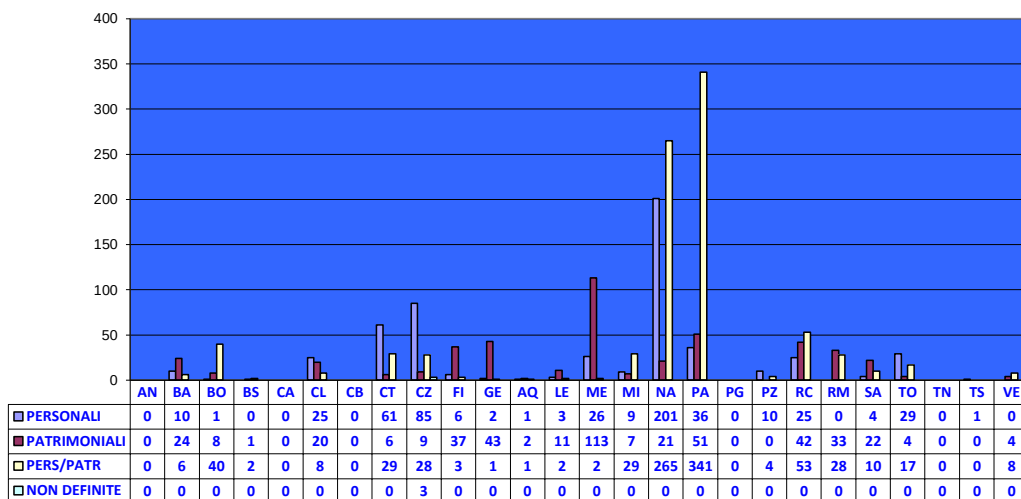
I grafici che seguono sono indicativi del numero di iscrizioni distinti per tipologia di misura di prevenzione richiesta dai quali emerge una percentuale del 29% di proposte di natura personale, 47% di proposte personali e patrimoniali, 24% di iscrizioni relative a proposte solo patrimoniali.



SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

Numero dei procedimenti Antimafia iscritti nelle DDA dal 1.7.2013 al 30.6.2014

**Grafico riepilogativo del numero dei procedimenti Antimafia iscritti nelle DDA
nel periodo 1.7.2013 - 30.6.2014
distinti per Tipologia**

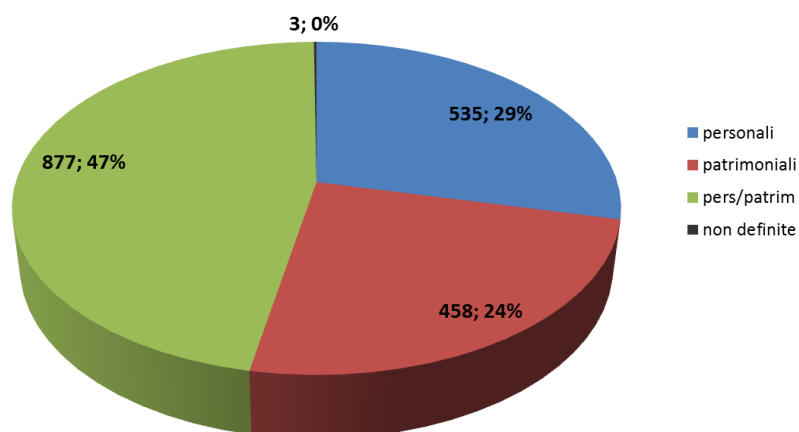


Direzione Nazionale Antimafia

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

Numero dei procedimenti Antimafia iscritti nelle DDA dal 1.7.2013 al 30.6.2014

Grafico con totali e percentuale per Tipologia



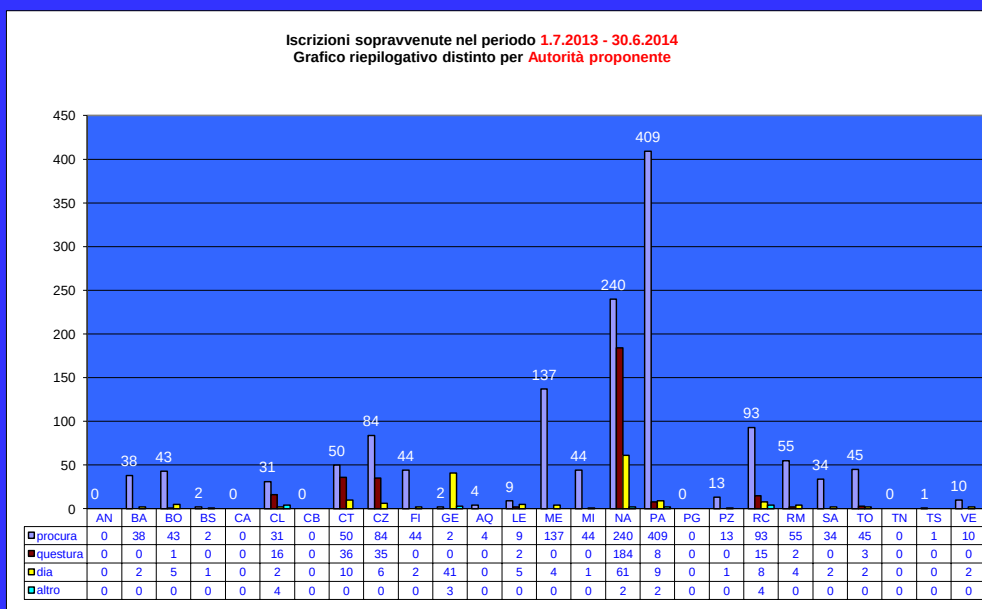
Direzione Nazionale Antimafia



Come nel precedente anno di riferimento, in tutte le sedi, è decisamente superiore il numero delle iscrizioni delle Procure rispetto a quello delle Questure e della DIA come si evince dai grafici che seguono.

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

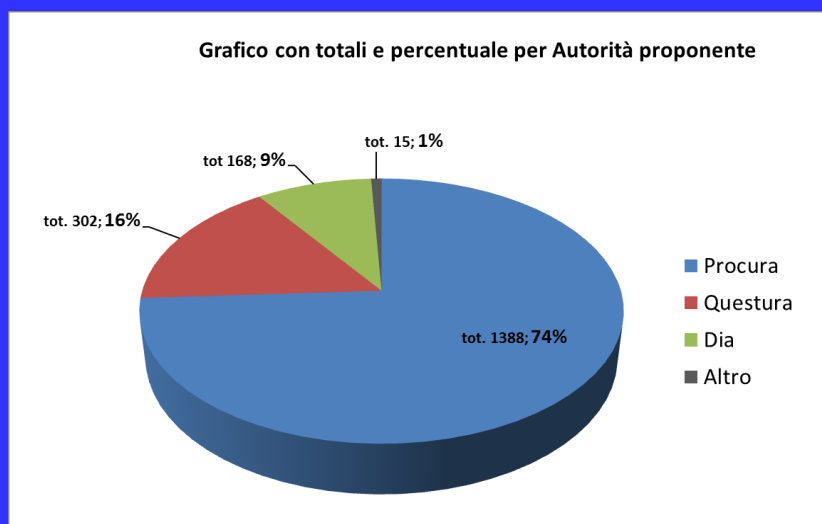
Numero dei procedimenti Antimafia iscritti nelle DDA dal 1.7.2013 al 30.6.2014



Direzione Nazionale Antimafia

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

Numero dei procedimenti Antimafia iscritti nelle DDA dal 1.7.2013 al 30.6.2014



Direzione Nazionale Antimafia



L'attività di prevenzione viene svolta al 74% dalle Direzioni distrettuali antimafia con un numero complessivo di iscrizioni pari a 1388 procedimenti - dato conseguente al patrimonio informativo a disposizione delle Procure della Repubblica - ma è significativa anche l'attività svolta dalle Questure (16%) e dalla DIA (9%) con un numero di procedimenti iscritti pari, rispettivamente, a 302 le prime e 168 la seconda.

Nel prospetto che segue sono indicate le **proposte inoltrate al Tribunale** nel periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 per un totale di n.**1072** procedimenti definiti con proposta di prevenzione.

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

PROPOSTE inviate al Tribunale nel periodo 1.7.2013 al 30.6.2014 (indipendente dalla data di iscrizione)

SEDE	PERSONALI	PATRIMONIALI	PERS/PATR	NON DEFINITE	TOTALE
ANCONA	0	0	0	0	0
BARI	9	4	2	0	15
BOLOGNA	2	3	3	0	8
BRESCIA	0	0	2	0	2
CAGLIARI	0	0	0	0	0
CALTANISSETTA	22	4	2	0	28
CAMPOBASSO	0	0	0	0	0
CATANIA	65	3	20	0	88
CATANZARO	63	5	17	4	89
FIRENZE	6	27	3	0	36
GENOVA	0	4	1	0	5
L'AQUILA	0	1	0	0	1
LECCE	12	5	2	0	19
MESSINA	23	5	2	0	30
MILANO	6	6	11	0	23
NAPOLI	272	14	42	0	328
PALERMO	99	37	82	0	218
PERUGIA	0	0	0	0	0
POTENZA	4	0	1	0	5
REGGIO CALABRIA	41	23	43	0	107
ROMA	0	5	8	0	13
SALERNO	5	11	5	0	21
TORINO	17	3	14	0	34
TRENTO	0	0	0	0	0
TRIESTE	1	0	0	0	1
VENEZIA	0	0	1	0	1

Tipologia	Totali
Personali	647
Patrimoniali	160
Pers/Patr	261
Non definite	4
Totale	1072

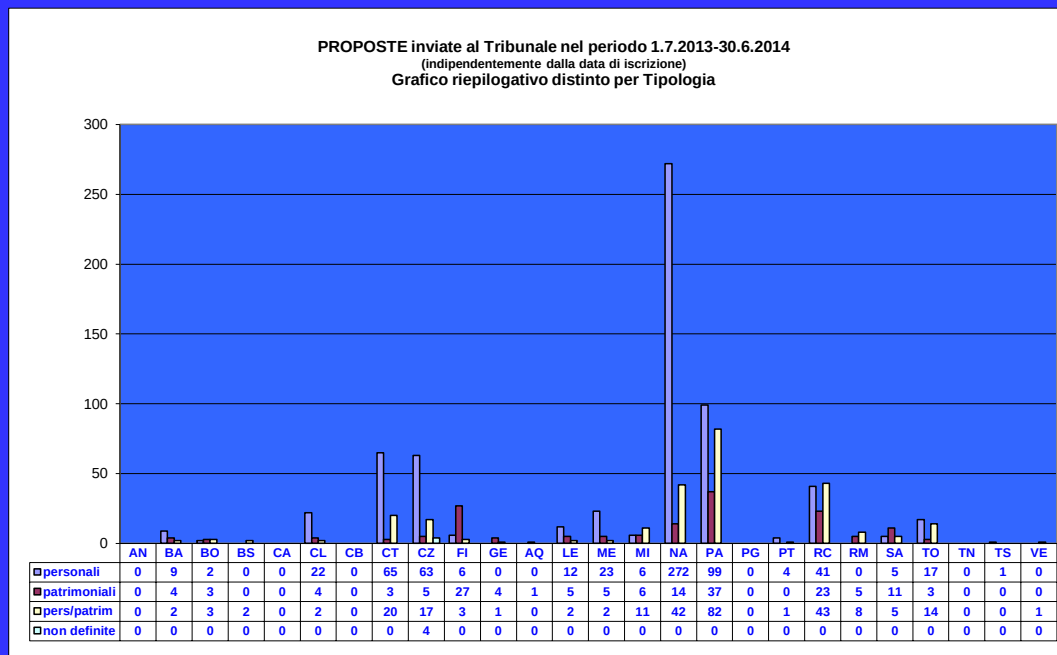
Direzione Nazionale Antimafia

Le proposte di sole misure personali (60%) sono ancora in numero superiore rispetto a quelle di misure personali congiunte a misure patrimoniali (24%) e di sole misure patrimoniali (15%), nonostante la tendenza ad una maggiore concentrazione dell'intervento preventivo finalizzato al sequestro e alla confisca dei patrimoni illeciti.



SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

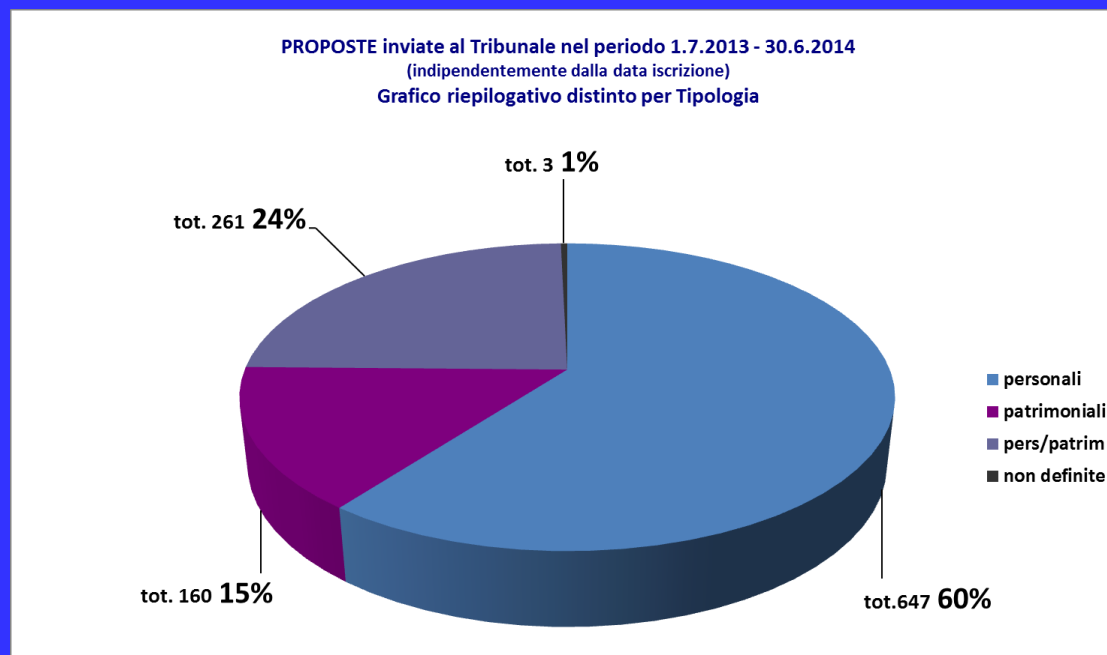
PROPOSTE inviate al Tribunale nel periodo 1.7.2013 al 30.6.2014 (indipendente dalla data di iscrizione)



Direzione Nazionale Antimafia

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

PROPOSTE inviate al Tribunale nel periodo 1.7.2013 al 30.6.2014 (indipendente dalla data di iscrizione)



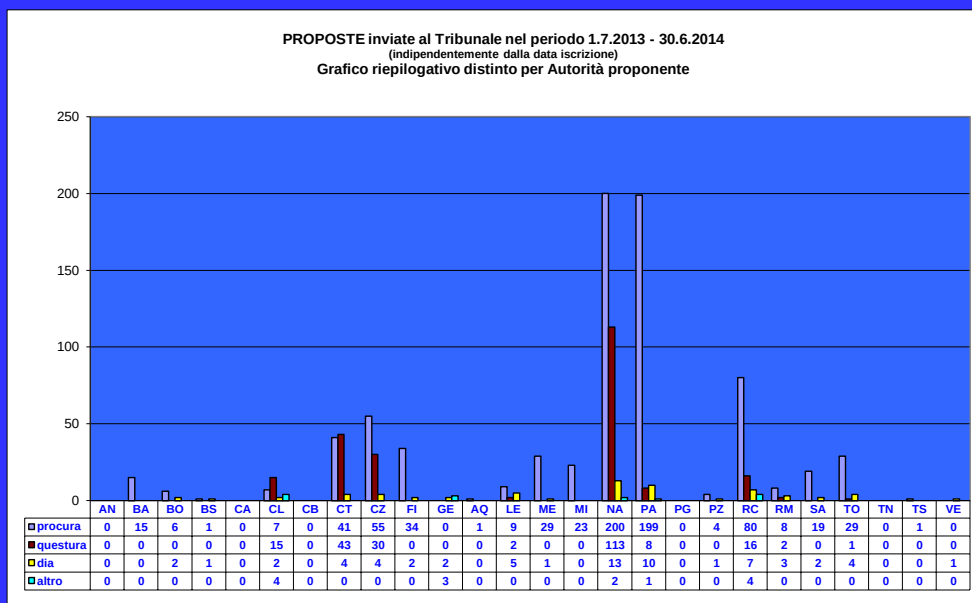
Direzione Nazionale Antimafia



I grafici che seguono pongono in evidenza la prevalenza delle proposte formulate dal Procuratore distrettuale (71%) rispetto a quelle formulate dal Questore (22%) o dal Direttore della DIA (6%).

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

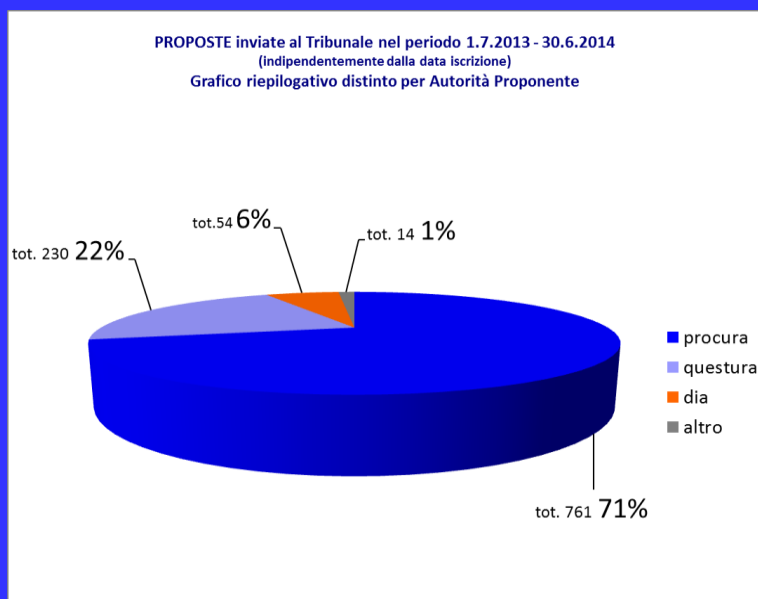
PROPOSTE inviate al Tribunale nel periodo 1.7.2013 al 30.6.2014 (indipendente dalla data di iscrizione)



Direzione Nazionale Antimafia

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

PROPOSTE inviate al Tribunale nel periodo 1.7.2013 al 30.6.2014 (indipendente dalla data di iscrizione)



Direzione Nazionale Antimafia



Il maggior numero di proposte di prevenzione sono riferibili al Procuratore distrettuale, minore il numero delle proposte riferibili al Questore e alla DIA. Una delle ragioni di tale differenza numerica è certamente da individuarsi nel patrimonio informativo di cui dispone il Procuratore distrettuale, titolare delle indagini in materia di criminalità organizzata e destinatario delle segnalazioni provenienti dalle diverse forze di polizia che operano sul territorio, tale patrimonio, nell'ottica di un efficace e auspicato coordinamento con le altre autorità proponenti in materia di prevenzione, e sempre che non vi siano sovrapposizioni con accertamenti patrimoniali nell'ambito di indagini penali in corso, può rappresentare un formidabile arricchimento delle proposte formulate dal Questore e dalla DIA.

Il prospetto che segue evidenzia la comparazione tra il numero di proposte inoltrate al Tribunale negli anni 2010 – 2014.

SIPPI – MISURE DI PREVENZIONE

PROPOSTE inviate al Tribunale nel periodo 1.7.2010 al 30.6.2014 (indipendente dalla data di iscrizione)

SEDE	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
ANCONA	0	0	0	0
BARI	108	36	53	15
BOLOGNA	11	10	9	8
BRESCIA	2	0	1	2
CAGLIARI	0	1	1	0
CALTANISSETTA	34	39	42	28
CAMPOBASSO	0	0	0	0
CATANIA	52	20	134	88
CATANZARO	27	13	50	89
FIRENZE	0	21	5	36
GENOVA	0	2	3	5
L'AQUILA	0	0	0	1
LECCE	23	23	7	19
MESSINA	38	20	32	30
MILANO	33	52	42	23
NAPOLI	469	102	399	328
PALERMO	217	144	227	218
PERUGIA	0	1	0	0
POTENZA	2	2	2	5
REGGIO CALABRIA	184	81	77	107
ROMA	5	6	59	13
SALERNO	19	4	8	21
TORINO	8	24	20	34
TRENTO	0	0	0	0
TRIESTE	0	0	0	1
VENEZIA	0	2	4	1

Direzione Nazionale Antimafia

Il quadro complessivo che emerge dall'analisi dei dati sopra evidenziati è di uno straordinario impegno, ormai generalizzato su tutto il territorio nazionale, delle Direzioni distrettuali antimafia nel contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata.



In proposito, va segnalato in questa sede che i risultati dell'azione di contrasto svolta dalle forze di polizia e dall'Autorità giudiziaria sono spesso sostanzialmente vanificati dalle criticità delle fasi successive alla confisca definitiva.

Invero, come accennato nella presente Relazione annuale, nella parte dedicata alla Direzione Distrettuale di Torino, all'esito di una verifica disposta da quella Procura distrettuale, a partire dall'anno 2011, è emerso che *“praticamente tutti i beni immobili sequestrati e/o confiscati in sede di misure di prevenzione, rimangano nel possesso dei propositi/prevenuti (e/o dei loro congiunti), e ciò anche allorché costoro siano portatori di pericolosità qualificata di tipo mafioso ed i provvedimenti di confisca siano definitivi”*. *L'informazione è davvero sconvolgente perché significa, in parole povere, che tutto il lavoro che è stato svolto in questo settore nel distretto dal 2011 ad oggi da polizia giudiziaria, pubblici ministeri ed organi giudicanti è stato di fatto finora vano perché, quale che sia stato l'esito della procedura di prevenzione, i personaggi che l'hanno subita continuano ad avere la disponibilità dei beni loro sequestrati o confiscati, addirittura con provvedimenti passati in giudicato.*

Ma vi è di più. Date le premesse, non vi è ragione di pensare che sorte diversa abbiano avuto i beni immobili acquisiti al patrimonio dello Stato non in sede di applicazione delle misure di prevenzione ma anche in sede di giudizi di cognizione penale, ed ancora non vi è ragione di ritenere che quanto accaduto dal 2011 in poi non sia riscontrabile anche per i beni sequestrati e/o confiscati in anni precedenti. Accertamenti per verificare anche queste situazioni sono stati avviati o lo saranno quanto prima, ma la cosa più importante è che le autorità preposte alla gestione di tali beni, e quindi responsabili di tale gestione, si attivino quanto prima per evitare che immobili anche di notevole valore, acquisiti al patrimonio dello Stato, rimangano nelle mani di pericolosi soggetti criminali che li avevano ottenuti illecitamente. E ciò non solo per incrementare il patrimonio pubblico, ma anche per dimostrare a tutti e sempre, in via di prevenzione generale, che “il crimine non paga”, laddove invece la disfunzione denunciata parrebbe dimostrare esattamente il contrario.”

A fronte di tale situazione la Direzione nazionale ha avviato un monitoraggio per verificare se la situazione accertata nel distretto di Torino non fosse generalizzata su tutto il territorio nazionale.

All'esito dei preliminari accertamenti è emerso quanto segue:

Su un totale di **10.016** immobili censiti, risultano:

- a. per la **Campania n. 2266** beni confiscati in via definitiva, di cui **n. 1.115** assunti al patrimonio dello Stato/trasferiti provvisoriamente ad Enti Territoriali e **n. 1.151** così suddivisi:



- ✓ **n. 1** in corso di destinazione;
 - ✓ **n. 134** liberi;
 - ✓ **n. 211** locati;
 - ✓ **n. 386** la cui situazione non risulta conosciuta;
 - ✓ **n. 419** occupati (assenza di elementi atti ad identificarne gli occupanti);
- b. per il **Centro Italia, Sede di Roma, n. 1.038** beni confiscati in via definitiva, di cui:
- ✓ **n. 373** liberi;
 - ✓ **n. 380** occupati, di cui **n. 155** occupati dal prevenuto/imputato/familiare;
 - ✓ **n. 39** locati;
 - ✓ **n. 162** con attività istruttoria in corso;
 - ✓ **n. 84** la cui situazione non risulta conosciuta;
- c. per il **Nord Italia, Sede di Milano, n. 1.301** beni confiscati in via definitiva, di cui:
- ✓ **n. 393** liberi;
 - ✓ **n. 259** occupati, di cui **n. 131** occupati dal prevenuto/imputato/familiare;
 - ✓ **n. 12** locati;
 - ✓ **n. 637** con attività istruttoria in corso;
- d. per l'area **Sud Italia, Sede di Reggio Calabria:**
- ✓ in **Puglia e Basilicata n. 1207** beni confiscati in via definitiva, di cui **n. 78** occupati;
 - ✓ in **Calabria n. 1846** beni confiscati in via definitiva, di cui **n. 54** occupati "*sine titulo*";
- e. per la **Regione Sicilia**, infine, emerge una maggiore difficoltà di analisi dei dati, che risultano incompleti e da verificare. In atto, è stato possibile estrapolare il solo totale dei beni confiscati in via definitiva, pari a **n. 2358**.⁸⁰

Il quadro emerso è di particolare allarme, l'intervento di questo Ufficio ha come obiettivo, una volta completata l'indagine conoscitiva, quello di investire l'Autorità giudiziaria competente per i provvedimenti di competenza, affinché cessi questa scandalosa situazione di illegalità.

⁸⁰ Dati forniti dalla Direzione Investigativa antimafia.



6.6 La prospettiva europea e internazionale delle misure di prevenzione patrimoniali

Il tema è stato ampiamente affrontato nelle precedenti Relazioni annuali di questo Ufficio, evidenziandone l'assoluta rilevanza attesa la natura transnazionale e la dimensione economica che la criminalità organizzata ha assunto nell'epoca della globalizzazione.⁸¹

Come si è detto, la centralità che ha assunto, nel nostro paese, il tema delle misure patrimoniali ha trovato progressivamente corrispondenza in sede europea e internazionale.

Nel periodo della presente Relazione sono stati fatti importanti passi in avanti, soprattutto nelle istituzioni europee, in ordine alle problematiche connesse al crimine organizzato e alla esecuzione delle misure patrimoniali, in particolare, dei sequestri e confisci anche di prevenzione all'estero.

A completamento di un percorso iniziato il 25 ottobre 2011 con l'approvazione da parte del Parlamento europeo della Risoluzione sul crimine organizzato nell'Unione europea, nella quale è stato individuato come obiettivo primario *“quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne nel quale il crimine è prevenuto e combattuto (art. 3 del TFUE) e di assicurare un elevato livello di sicurezza attraverso misure atte a prevenire e combattere il crimine attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra le forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle*

⁸¹Peraltro, negli anni di applicazione della legislazione antimafia, le organizzazioni mafiose si sono contraddistinte per il progressivo affinamento delle tecniche di occultamento della ricchezza, per la straordinaria capacità di adattamento alla legislazione vigente e la messa in campo di strumenti sempre più elaborati per aggirarla.

Gli strumenti legislativi di cui oggi disponiamo, dopo le modifiche che hanno riguardato il sistema della prevenzione (il principio dell'applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale, la possibilità di confisca anche nei confronti del soggetto deceduto entro i cinque anni, la confisca di prevenzione per equivalente) e l'aver riconosciuto al procedimento di prevenzione il carattere di processo al patrimonio, hanno aumentato notevolmente l'incisività del sistema della prevenzione.

L'immediata conseguenza è stata l'individuazione di nuove strategie volte alla sottrazione dei beni all'azione dello Stato. La consapevolezza da parte delle organizzazioni criminali di non poter facilmente sfuggire al rischio della perdita definitiva del risultato economico della loro azione criminale le indirizza verso la ricerca di nuovi spazi di operatività, fuori dal territorio nazionale, ove muoversi nelle maglie di una legislazione più favorevole.

La strategia antimafia messa in campo dal governo in questi ultimi anni è carente sotto il profilo della completezza ed efficacia se non si affronta il problema della localizzazione e dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche all'estero.

La sfida che oggi lo Stato non può permettersi di perdere è aggredire i beni dei mafiosi ovunque si trovino, ricercare ed eseguire le misure di prevenzione patrimoniali anche all'estero ove sempre più frequentemente si concentreranno nel futuro gli investimenti illeciti.

Solo in tal modo non saranno vanificati gli sforzi sin qui compiuti per l'affermazione dello Stato sulle mafie.

A tale proposito va ricordato che tra gli obiettivi della legge 13 agosto 2010 n.136 *“Piano straordinario contro le mafie”* l'art. 1 comma 2 lett. d), indica *“l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea”*.

Inoltre, nel dettare i criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega legislativa, il legislatore ha esplicitamente previsto che la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero (art. 1 comma 3 lett. b legge 136/2010).



legislazioni penali (art. 67 del TFUE)”⁸², il 3 aprile 2014 è stata approvata la **direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea**, maturata in un contesto economico in cui la crisi finanziaria e l’assenza di crescita generano proficui vantaggi alla criminalità organizzata e nuove opportunità di investimenti. L’obiettivo di tale direttiva è assicurare che ciascuno degli Stati membri UE sia dotato di un sistema legislativo e istituzionale idoneo a potenziare lo strumento della confisca per colpire il risultato economico delle azioni criminali.

Secondo le linee tracciate dalla citata direttiva, l’intervento dell’Unione europea in materia di aggressione ai beni, intesi come risultato economico del crimine organizzato, si fonda essenzialmente sulla doppia dimensione transfrontaliera delle attività della criminalità organizzata e dei relativi investimenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e dei diritti fondamentali, compreso il diritto di proprietà, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, il diritto ad un giudice imparziale, il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un tempo ragionevole, il diritto a ricorrere dinanzi ad un giudice e di essere informato su come esercitarlo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, il rispetto del principio di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.

A questo proposito va ricordato che la natura giurisdizionale del sistema della prevenzione e la compatibilità con i principi enunciati, ed in particolare con i principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è stata più volte riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con riferimento allo specifico problema della confisca non basata sulla condanna.

Non è questa la sede per approfondire i limiti della direttiva 2014/42 UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, tuttavia, ne va segnalata l’inidoneità a risolvere uno dei problemi maggiormente sentiti, e non solo in ambito europeo ma anche in ambito internazionale, l’esigenza di svincolare la misura patrimoniali da una condanna per un determinato reato e consentirne l’applicazione nei casi di accertata provenienza illecita dei beni da attività criminali del soggetto, anche

⁸²La Risoluzione approvata il 25.10.2011 assume importanza anche ai fini dell’osservanza delle determinazioni europee da parte degli Stati membri: ancora una volta il Parlamento europeo invita gli Stati membri “a garantire la ratifica e/o il recepimento tempestivi ed effettivi di tutti gli strumenti giuridici europei e internazionali connessi direttamente o indirettamente alla lotta contro la criminalità organizzata.”

A tale proposito, già nelle precedenti Relazioni annuali era stato sottolineato il grave ritardo dell’Italia con riferimento alle procedure di recepimento di importanti decisioni quadro emanate dal consiglio dell’Unione Europea, decisioni che attestano l’importanza, in sede europea, di neutralizzare i profitti economici della criminalità e rafforzare lo spazio comune di sicurezza, libertà e giustizia, secondo una prospettiva già pienamente delineata nella convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990.

nei casi in cui non siano stati raggiunti i requisiti probatori necessari per una condanna penale, o nei casi di fuga, decesso e immunità dall'azione penale.

La citata direttiva 2014/42 risolve solo in minima parte il problema, con precipuo riferimento ai casi di impossibilità di pervenire ad una condanna, solo per i casi di fuga o malattia dell'imputato o indagato e solo se è stato avviato un procedimento all'esito del quale il soggetto sarebbe stato condannato se fosse stato possibile sottoporlo a processo.

Nonostante i limiti, la direttiva 2014/42/UE assume notevole importanza nella prospettiva di potenziamento delle misure patrimoniali in tutti gli Stati dell'Unione europea e segna un notevole passo avanti in materia in considerazione degli obiettivi che si propone:

- a) introdurre norme minime per gli Stati membri in materia di congelamento e di confisca dei proventi di reato attraverso la confisca diretta;
- b) la previsione di pene sostitutive per il valore in causa che comportino la confisca di un importo equivalente al valore dei proventi di reato;
- c) l'introduzione dei poteri estesi di confisca e la confisca non basata sulla condanna (in circostanze limitate);
- d) la confisca nei confronti di terzi.

Il percorso avviato in sede europea, apre ad una prospettiva di riconoscimento delle misure ablative adottate sulla base di un'ampia definizione di beni che possono essere oggetto di congelamento o confisca, anche in assenza di condanna.

La progressiva sensibilizzazione dei paesi europei ai rischi connessi all'infiltrazione della criminalità organizzata nei circuiti leciti dell'economia e la percezione della dimensione economica del problema,⁸³ oltre alle possibili ricadute sugli assetti istituzionali dei paesi dell'Unione europea, hanno determinato un mutamento di tendenza nell'approccio al tema delle misure patrimoniali, ritenute oggi essenziali per una efficace strategia di contrasto al crimine organizzato transnazionale, al fine di garantire la tutela di beni fondamentali come l'ordine pubblico, l'economia pubblica, la libertà di esercizio dell'iniziativa privata, il corretto funzionamento del mercato, l'assetto democratico delle istituzioni.

L'adozione di una normativa uniforme in tutti gli Stati membri contribuirà in modo determinante al rafforzamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca che rappresenta il punto di arrivo e una delle priorità strategiche dell'Unione in materia di contrasto alle gravi forme di criminalità organizzata e di tutela dell'economia lecita da infiltrazioni criminali.

⁸³ Non vi sono stime affidabili sull'ammontare dei proventi delle attività criminali nell'Unione europea, secondo l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), i proventi di attività illecite a livello planetario ammontano a circa il 3,6% del PIL globale e i flussi di denaro riciclato nel mondo si attestano intorno al 2,7% del PIL globale; la Commissione europea ha stimato il costo della corruzione, nella sola Unione europea, in circa 120 miliardi di euro l'anno, ovvero l'1% del PIL dell'UE.



E, con specifico riferimento alla legislazione italiana, va riconosciuto un progressivo avvicinamento ai principi che sono alla base del sistema della prevenzione che in Italia ha consentito di raggiungere straordinari risultati in punto di contrasto al crimine organizzato attraverso la sottrazione di patrimoni di ingente valore.

Nell'ambito delle attività di coordinamento nazionale e di impulso nei confronti delle Procure distrettuali che operano sul territorio, svolte dalla Direzione nazionale antimafia, le misure patrimoniali di contrasto alle organizzazioni criminali occupano una posizione di assoluta centralità, anche con specifico riferimento alla esecuzione all'estero dei provvedimenti di sequestro e di confisca adottati dalle diverse Autorità giudiziarie.

L'esperienza pratica acquisita nel corso degli ultimi anni conferma la tendenza, da parte degli uffici giudiziari che operano negli Stati europei, pur nella diversità delle legislazioni interne e l'insufficiente trasposizione degli strumenti di aggressione patrimoniale, ad assicurare l'effettiva esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca disposti da altro Stato.

L'analisi dei casi pratici evidenzia un quadro che si discosta dalle problematiche giuridiche teoriche connesse alle difficoltà di riconoscimento del sistema italiano della prevenzione negli altri Paesi, questioni teoriche che hanno come principale effetto quello di scoraggiare ogni iniziativa in merito.

Al contrario, sono sempre più numerose le decisioni favorevoli adottate dalle Autorità giudiziarie di altri Paesi a fronte delle sempre più frequenti rogatorie inoltrate per il sequestro o la confisca di beni localizzati all'estero nel corso di procedimenti di prevenzione.

Lo strumento di cooperazione giudiziaria utilizzato nella maggior parte dei casi per l'esecuzione dei provvedimenti di confisca, anche in materia di prevenzione, dalla Autorità giudiziaria italiana, è la Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio e la confisca dei proventi di reati. Con tutti i limiti di complessità che tale procedura comporta, alla prima decisione favorevole emessa dalla Corte francese il 13.11.2003⁸⁴ sono seguite molte altre, anche se di merito, con analogo esito e, sempre più spesso, le richieste di assistenza giudiziaria per l'esecuzione di provvedimenti di sequestro o di confisca adottati in sede di prevenzione vengono, in concreto, eseguite dall'Autorità richiesta.

I paesi europei interessati da richieste di assistenza giudiziaria per l'esecuzione di provvedimenti di sequestro o di confisca emessi dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di procedimenti di prevenzione – che si

⁸⁴ Il caso riguarda un decreto di sequestro e poi di confisca emesso dal Tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento di prevenzione per l'esecuzione del sequestro/confisca di un immobile in territorio francese riconducibile a persona condannata per traffico di stupefacenti in un parallelo procedimento penale. Il ricorso presentato avverso i provvedimenti dei giudici di merito francesi, basati sulla solidità del materiale probatorio anche con riferimento alla provenienza illecita del danaro investito in Francia, veniva respinto dalla Corte di cassazione francese con la pronuncia del 13 novembre 2011.

ribadisce - prescindono da una condanna in sede penale – sono la Francia, l'Olanda, la Spagna, il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Austria e il Regno Unito.

L'assicurazione dell'effettività del provvedimento ablativo ha richiesto, per ciascuna procedura, una meticolosa attività svolta congiuntamente dall'ufficio giudiziario interessato, dalla Direzione nazionale antimafia e dal magistrato o ufficiale (in caso di assenza del primo) di collegamento del Paese richiesto volta ad individuare **uno spazio operativo degli istituti previsti dall'ordinamento interno, nel caso di specie, sequestro e confisca di prevenzione, nell'ambito della legislazione del Paese richiesto.**

Tale percorso, pragmaticamente improntato al raggiungimento del risultato, si scontra spesso con la inadeguatezza e complessità dello strumento convenzionale utilizzato che, come detto è la Convenzione di Strasburgo del 1990, quest'ultimo richiede tempi lunghi, generalmente incompatibili con le esigenze di urgenza connesse all'esecuzione di un provvedimento di sequestro o di confisca, soprattutto quando attiene a beni facilmente occultabili o trasferibili.

E tuttavia, quanto meno in sede europea, apre ad una prospettiva di riconoscimento delle misure ablativo adottate in Italia in assenza di condanna, attraverso un progressivo avvicinamento ai principi che sono alla base del sistema della prevenzione previsto dalla legislazione italiana.

Tale percorso, è stato avviato a seguito di alcune decisioni adottate dalla Corte dei reclami della Confederazione elvetica che hanno reso possibile l'esecuzione di numerosi provvedimenti di confisca e sequestro riguardanti relazioni bancarie sul quel territorio.⁸⁵

In sintesi, il principio affermato è quello dell'irrilevanza della denominazione della procedura estera, qualora corrisponda al diritto svizzero in base al quale la confisca è uno strumento *in rem* così come la confisca di prevenzione; in entrambi i casi, le misure di confisca, sia in diritto svizzero che italiano costituiscono uno strumento di lotta alla criminalità teso a contrastare l'illecito profitto affinché il crimine non paghi. Si tratta di procedure di carattere reale, nel quadro delle quali la colpevolezza dell'autore dell'infrazione non viene esaminata.

Mutuando tali principi, le richieste di esecuzione di misure patrimoniali, sempre più numerose, sono state progressivamente inoltrate alle diverse Autorità giudiziarie con esito positivo, anche se basate sulla legislazione dello Stato richiesto.

⁸⁵ La Confederazione elvetica ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato (Strasburgo, 8 novembre 1990) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale del 2000 (Convenzione di Palermo), entrambe in vigore in Svizzera rispettivamente dal 1.09.1993 e dal 26.11.2006. I rapporti di cooperazione tra l'A.G. italiana e la Confederazione elvetica si fondano sulla Convenzione in materia di assistenza giudiziaria del 20.04.1959, sull'Accordo italo-svizzero del 10.09.1998 e dal 2008 sulla Convenzione per l'applicazione dell'Accordo di Schengen.



La maggiore sensibilizzazione alla materia è dimostrata dalle frequenti decisioni adottate dalle Autorità giudiziarie di altri Paesi con le quali viene data esecuzione, previa rogatoria, a provvedimenti di sequestro di beni localizzati all'estero e dei provvedimenti di confisca all'esito di procedimenti di prevenzione.

La Direzione Nazionale antimafia, da tempo, sta promuovendo a livello europeo una sensibilizzazione dei principi sui quali si fonda il sistema della prevenzione, su tali tematiche ha avviato un percorso di collaborazione e confronto con alcuni Paesi dell'Unione europea (Regno Unito, Olanda, Francia, Belgio, Spagna) al fine di verificare la compatibilità del sistema previsto dal nostro ordinamento con le legislazioni in vigore negli altri Paesi.

La D.N.A. persegue l'obiettivo di coinvolgere i Paesi europei e non solo, rispetto alle problematiche connesse all'esecuzione all'estero dei provvedimenti di confisca in sede di prevenzione, attraverso un'opera di informazione della legislazione antimafia che rappresenta una peculiarità italiana e delle modalità applicative delle misure di prevenzione che conferiscono al procedimento di prevenzione carattere giurisdizionale equiparato al processo penale in punto di disciplina e garanzie.

In tale ottica, la Direzione nazionale partecipa ai lavori del Gruppo di esperti in materia di identificazione, localizzazione e sequestro dei beni istituito dall'Assemblea Generale dell'Interpol in applicazione della Risoluzione AG-2013-RES-03 sulla "Promozione dell'azione internazionale per l'identificazione, la localizzazione ed il sequestro di beni".

Al termine del primo meeting, tenutosi a Roma nei giorni 14-16 maggio 2014,⁸⁶ sono state discusse le conclusioni e proposte di azione emerse nelle sessioni di lavoro. Il risultato positivo, raggiunto, anche grazie agli interventi dell'Italia, rappresentata dalla Direzione Nazionale antimafia, è stato quello contenuto nel punto 22 che si trascrive:

Punto 22. Il gruppo si dichiara a favore del trend attuale, racchiuso in diversi strumenti internazionali, volto alla promozione di modelli di sequestro senza condanna e a questo fine:

a. Si raccomanda che, entro i limiti delle previsioni normative nazionali, i procedimenti senza condanna dovranno essere usati come ultima istanza – inter alia- in caso l'incriminazione non sia possibile.

b. Incoraggia – quando un ordine internazionale di confisca senza condanna non possa essere eseguito da un punto di vista giuridico – il lancio

⁸⁶ All'incontro hanno partecipato oltre 100 esperti provenienti da tutto il mondo e rappresentanti di istituzioni ed organizzazioni internazionali, fra cui l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), la Banca Mondiale, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), Europol, il Consiglio di Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la rete CARIN, il Gruppo Egmont e il Comitato 1267 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.



di procedimenti penali, inter alia, con accuse di riciclaggio di denaro con lo scopo di confiscare i beni sotto condanna per questo reato.

Come più volte ribadito, la dimensione transfrontaliera delle organizzazioni criminali impone un impegno comune di tutti i Paesi per l'adozione di strumenti omogenei volti a contrastare il progetto di espansione economica della criminalità.

A tal fine, in primo luogo, va potenziata la cooperazione internazionale sin dalla fase investigativa sì da consentire l'avvio di un'indagine internazionale concatenata in grado di seguire i proventi illeciti e il loro reimpiego dalla fonte, via via in tutti i passaggi di trasformazione degli stessi; in secondo luogo, ed in vista dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi dall'autorità giudiziaria di uno Stato richiedente, è indispensabile un'accelerazione del processo di armonizzazione delle legislazioni interne sì da consentire il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti ovunque si trovino, impedendo al crimine organizzato di sfruttare pericolosi vuoti di legislazione o legislazioni meno incisive di alcuni Paesi per sottrarsi alle misure ablativo ed accrescere il loro potere economico e criminale.

In tale direzione sembra volta la **Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro**, che pone al centro dell'azione a livello europeo e globale del prossimo triennio, l'azione di contrasto al crimine organizzato e ai sistemi criminali.⁸⁷

La Risoluzione del Parlamento europeo dedica ampio spazio al tema del contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali e, dopo aver ribadito, al considerando BC, che il riconoscimento reciproco è considerato un principio fondamentale alla base della cooperazione in materia di giustizia civile e penale tra gli Stati membri dell'Unione, pone significative raccomandazioni volte al potenziamento degli strumenti di sequestro e confisca dei "proventi e patrimoni illeciti".

In tal senso va inteso l'esplicito riferimento alla legislazione italiana contenuto nell'invito alla Commissione europea ad adottare le iniziative legislative necessarie per garantire il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e di confisca connessi alle misure di prevenzione patrimoniali previsti dalla legislazione italiana e dei provvedimenti civili adottati in alcuni Stati membri.

Peraltro, la citata Risoluzione dedica ampio spazio al rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo e internazionale ed invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva entro la fine del

⁸⁷ Priorità deliberate dal Consiglio GAI il 6 – 7 giugno 2013 per il ciclo di politiche 2014-2017 contro la criminalità organizzata transfrontaliera.



2014 sulle tecniche investigative comuni finalizzate al contrasto della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 87, par. 2, lett. c) del TFUE.

In conclusione, la comune esigenza di tutti i Paesi di far fronte ad una criminalità sempre più aggressiva, ha determinato significativi sforzi a livello europeo e internazionale volti ad assicurare un quadro giuridico e armonico di contrasto a fenomeni come il crimine organizzato, la corruzione, il riciclaggio nella consapevolezza della insufficienza di una azione singola degli Stati, spingendo verso una accelerazione del processo di attuazione del principio del reciproco riconoscimento come fondamento della cooperazione tra gli Stati.



7. Il Servizio studi e documentazione

(Responsabile: A. Patrono)

Il Servizio Studi e documentazione, a seguito dell'emanazione del provv. nr. 28/2014 PNA del 29/5/2014 – Programma organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2014-2016 – ha confermato la connotazione dell'attività lavorativa prestata in un'ottica di servizio tesa al supporto organizzativo destinato al miglior funzionamento dell'Ufficio nel suo complesso.

Le competenze connesse all'attività del Servizio Studi vengono fissate dal citato Programma Organizzativo e così si sono esplicitate nel periodo temporale di riferimento:

- a) Su disposizione del PNA è stata effettuata una approfondita ricerca giurisprudenziale riguardante le “Mafie al Nord”. Tale documentazione è stata raccolta in CD-ROM.
- b) Sono stati inviati ai Magistrati, tramite la rete intranet, nr.86 comunicazioni di aggiornamento giuridico-legislativo riguardanti decisioni di legittimità, contributi dottrinari e novità legislative afferenti le varie materie di competenza della DNA previste dai Poli di interesse istituiti con il P.O. in discorso. Vale la pena segnalare, in tale contesto di attività, che dalla metà di Settembre del corrente anno è stato dato avvio ad una newsletter del Servizio Studi che viene inviata alla Direzioni Distrettuali, contenente le novità giurisprudenziali, legislative e dottrinarie di maggior interesse. Tale comunicazione ha cadenza settimanale e raggruppa quelle inviate ai Magistrati della DNA allo scopo di rendere un utile servizio di aggiornamento anche agli uffici periferici.
- c) Sono state effettuate 54 singole ricerche monotematiche e/o di normativa su richiesta di Magistrati;
- d) Sempre in ottemperanza a quanto previsto dal P.O. il Servizio segue i lavori parlamentari che attengono, sotto il profilo penale, processuale o penitenziario alla criminalità organizzata. A tale proposito sono stati predisposti per il Procuratore Nazionale elaborati in tema di Autoriciclaggio (AC2247 e AC2248); di prescrizione dei reati (AC1174); di misure cautelari personali (AC 631 e abb. B) in relazione alle audizioni che il PNA ha effettuato presso la 2^a Commissione permanente Giustizia della Camera dei Deputati. Altro elaborato, poi, è stato predisposto per il provvedimento recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (AC 2486 poi divenuto L.11/8/2014 nr.114) a seguito di richiesta pervenuta al PNA, sempre da parte della Commissione Giustizia della Camera, di presentare osservazioni scritte sulla parte concernente gli appalti. Per le citate audizioni e per una ulteriore svolta dal PNA presso la Commissione



parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, il Servizio Studi ha stabilito contatti con gli organismi parlamentari citati ed ha acquisito in formato digitale per la relativa conservazione, i resoconti stenografici delle audizioni.

- e) Per quanto concerne l'aggiornamento dei contenuti del portale interno il Servizio, in cooperazione, per gli aspetti tecnici, con il Servizio risorse tecnologiche, ha provveduto ad effettuare, nel periodo temporale di riferimento, l'inserimento della seguente documentazione:

RIVISTE in abbonamento:

GUIDA AL DIRITTO: 94 sommari + 33 articoli;

CASSAZIONE PENALE: 12 sommari + 11 articoli;

DIRITTO UNIONE EUROPEA: 2 sommari;

PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA: 3 sommari + 4 articoli;

DIRITTO PENALE E PROCESSO: 12 sommari + 5 articoli;

Sono stati poi inseriti altri articoli, sempre estrapolati dalle suddette riviste in abbonamento, riguardanti argomenti specifici per i quali sono state create apposite cartelle nel sito interno:

cartella CONFISCA: 2 articoli;

cartella ECOMAFIE: 1 articolo;

cartella ANTICORRUZIONE: 6 articoli;

cartella RICICLAGGIO: 2 articoli.

Nell'ambito, infine, dell'attività di Biblioteca, oltre alla gestione amministrativa delle suddette Riviste in formato cartaceo, il Servizio gestisce anche i libri e la pubblicazioni gratuite che vengono donate od acquistate, compatibilmente che le scarse risorse economiche destinate allo scopo.

Oltre a ciò, il Servizio studi e documentazione ha approfondito talune materie di particolare interesse e difficoltà poste in evidenza da casi concreti segnalati da alcune DDA, fornendo ad esse pareri che sono stati utilizzati nell'ambito delle procedure giudiziarie di competenza. Tra essi si ricordano, in particolare, uno studio sul diritto del mare in occasione di indagini svolte sul traffico di immigrati in acque extraterritoriali, ed un altro studio sui limiti alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

L'Ufficio studi e documentazioni ha inoltre realizzato un'importante collaborazione con UNODC a cui ha fornito risposta a questionari volti alla verifica dell'attuazione dei principi della convenzione di Palermo nei vari Paesi, illustrando legislazione ed esperienze operative in Italia anche con l'ausilio di giovani laureati iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni forensi della LUISS di Roma.



8. I Poli di interesse

8.1 - Corruzione

(Coordinatore: F. Roberti; contributi di A. Canepa, F. Curcio, D. De Martino, F. Imbergamo, L. Primicerio e F. Spiezia)

Negli ultimi venti anni le associazioni di tipo mafioso si sono andate evolvendo in formazioni che appaiono in rapida espansione e ramificazione transregionale e transnazionale, spesso in alleanza con gruppi stranieri. Queste sinergie criminali hanno favorito l'espansione globale di tutte le attività illecite che presuppongono l'esistenza di strutture organizzate: traffici di stupefacenti e di armi, traffici di esseri umani, contrabbandi di merci con marchi contraffatti, raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento illegali di rifiuti di ogni genere, spesso tossici e altamente nocivi, con danni conseguenti per la salute e per l'ambiente, *cybercrime* e frodi informatiche, controllo del settore agro-alimentare, controllo degli appalti pubblici, investimenti immobiliari, traffici di opere d'arte, gestione di giochi e scommesse, attività di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti. Nel contempo, tali associazioni mantengono il pieno e sistematico controllo delle zone di competenza come spazio privilegiato per le attività di accumulazione illecita, delle attività economiche e della attività dirette al condizionamento delle istituzioni (corruzione, voto di scambio) e alla gestione dei fondi pubblici, soprattutto nel settore degli appalti, spesso intrecciandosi alle *organizzazioni di malaffare*, definite, più che dalla provenienza etnica o nazionale, dalla capacità di operare – in modo dinamico e flessibile - su basi anche transnazionali con molteplici partners ed in più settori criminali o paesi, composte da esponenti politici e istituzionali, funzionari, imprenditori, titolari di studi professionali e procacciatori d'affari.

La relazione di Europol del giugno 2013 stima in 3.600 il numero delle organizzazioni criminali internazionali operanti nell'Unione europea e che, di queste, il 70% ha una composizione ed un raggio d'azione geograficamente eterogenei e più del 30% ha una vocazione policriminale. Le organizzazioni criminali mafiose italiane sono ancora considerate tra le più pericolose e pervasive in assoluto.

La moderna criminalità organizzata - mafiosa, non mafiosa e terroristic/eversiva - sfrutta le ulteriori opportunità offerte: 1) dalle debolezze del sistema economico-finanziario internazionale (le transazioni finanziarie, che rappresentano il riciclo di tutte le altre forme di criminalità); 2) dalla vulnerabilità delle istituzioni pubbliche, esposte alle infiltrazioni



criminali attraverso i meccanismi corruttivi e collusivi associati all'intimidazione, tipici dell'agire mafioso; 3) dallo sviluppo tecnologico e dalla globalizzazione dei mercati, sia di quelli legali che di quelli illegali e criminali.

Sotto il primo profilo, basta considerare che il riciclaggio è l'essenza della criminalità organizzata. Il valore del riciclaggio a livello mondiale è stimato dalla Banca d'Italia pari a circa il 5% del Pil, mentre le stime per il nostro Paese sono ancora più preoccupanti, poiché indicano dimensioni mediamente superiori al 10% del Pil (pari a circa 118 miliardi di euro all'anno), crescenti in funzione dell'apertura internazionale dei mercati e della crisi economica. Mentre il denaro "pulito", al netto dei costi del riciclaggio, è stimato attorno ai 90 miliardi di euro l'anno.

E' certamente difficile stimare i costi complessivi imposti dalla criminalità organizzata.

L'idea più precisa sulle dimensioni delle attività criminali e i costi per l'economia ce la fornisce la Banca d'Italia attraverso la testimonianza del Vice Direttore Generale, Anna Maria Tarantola, alla Commissione Parlamentare Antimafia (6 giugno 2012).

Le stime ufficiali dell'Istat mostrano che nel 2008 il valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico risulta compreso fra un minimo di 255 miliardi di euro e un massimo di 275 miliardi di euro pari, rispettivamente, al 16,3 e al 17,5 per cento del PIL (Istat, 2011). Queste stime, peraltro, si limitano al "sommerso", che, pur avendo connessioni con l'economia criminale, non vi si identifica: costituiscono pertanto una sottostima del fenomeno.

Uno studio condotto dalla Banca d'Italia in collaborazione con le Università di Torino e di Napoli-Federico II utilizza una variante del *currency demand approach* per stimare distintamente la componente di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali ma esercitate irregolarmente (per via della sottostante decisione di evasione fiscale, tributaria e contributiva) dalla componente "criminale".

Si tratta di un metodo che si basa sull'ipotesi che le transazioni "in nero" avvengano prevalentemente con contanti, allo scopo di sfuggire alla tracciabilità. Questo metodo è stato utilizzato per stimare sia la componente di economia sommersa, sia le attività classificabili come legali ma che in realtà le associazioni criminali esercitano irregolarmente, per via della scelta di procedere a evasione fiscale, tributaria e contributiva.

Dai risultati ottenuti emerge un valore medio del sommerso fiscale e criminale in Italia nel quadriennio 2005-2008 pari, rispettivamente, al 16,5 per cento e al 10,9 per cento del Pil.

La ricerca promossa dalla stessa Banca d'Italia nel 2010 propone una stima complessiva delle perdite, in termini di prodotto interno lordo, che possono



essere direttamente associate alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Per isolare l'effetto della presenza mafiosa sulla crescita economica da quello di ogni altra causa, lo studio concentra l'attenzione sulle due regioni oggetto di più recente infiltrazione, Puglia e Basilicata, confrontandone lo sviluppo economico nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso, avvenuto verso la fine degli anni '70, con quello di un gruppo di regioni del Centro Nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. I risultati empirici mostrano che, in concomitanza con il contagio, Puglia e Basilicata si sono spostate da un sentiero di crescita che era superiore a quello del gruppo di regioni inizialmente simili, ma non contagiate, a uno inferiore. La decurtazione della crescita del Pil pro-capite attribuibile all'insorgere della criminalità organizzata viene stimata in 20 punti percentuali in trenta anni, essenzialmente riflettendo minori investimenti privati.

I risultati di questa ricerca confermano, a quindici anni di distanza, quelli di una ricerca condotta nel 1999 dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Università Bocconi – sotto la direzione di Piero Luigi Vigna – su economia e criminalità in Basilicata: una crescita economico – finanziaria, non inserita in un contesto caratterizzato da trasparenza e competitività dei mercati e da efficienza dei controlli di legalità, produce un alto rischio di vulnerabilità ambientale all'infiltrazione criminale. Purtroppo, puntualmente avvenuta.

Ma, mentre ci affanniamo a calcolare in mille modi i costi delle mafie, scopriamo con triste meraviglia che i proventi illeciti di alcune attività criminali organizzate (prostituzione, traffici di droghe, contrabbandi di sigarette e di alcool) dovranno essere conteggiati, per disposizioni internazionali, anche nel nostro Pil.

Secondo l'ONU, infatti, nella stima del Pil di ogni Paese si deve tenere conto non solo delle attività “sommerse”, cioè quelle che sfuggono al prelievo fiscale, ma anche di quelle criminali. L'Istat è chiamato ad adeguarsi. Non sono noti i criteri di calcolo che saranno applicati, né se qualche decimo percentuale di Pil indotto dalle attività criminali ci consentirà di rimanere al di sotto della fatidica soglia del 3% nel rapporto di deficit e debito rispetto al Pil e, quindi, di mantenere i nostri impegni con l'Europa. E forse addirittura di ridurre i tagli alle spese e magari anche le tasse. Sappiamo però che questo espediente contabile “internazionale” denota una perdurante sottovalutazione totale dei traffici criminali. Potrebbe anche indurre un paradossale equivoco, e cioè che il crimine genera davvero ricchezza e benessere, mentre è dimostrato che i suoi costi per gli stati sono elevatissimi e producono perdite sociali enormi.

In fondo, questa storia ripropone la funzione di “servizio” che le mafie hanno da sempre svolto rispetto ai poteri legali: dove questi non arrivano, arriva in soccorso il potere “sostitutivo” delle mafie. E allora dovremo abbassarci a



considerare anche le ricchezze criminali come risorse che servono a compensare in parte gli effetti della mancata crescita economica, della stagnazione dei consumi e della produzione legale. Come sempre, pecunia non olet. Il guaio è che adesso rischiamo di doverlo ammettere anche formalmente.

Le infiltrazioni della criminalità organizzata economica nelle attività imprenditoriali lecite riguardano essenzialmente gli appalti di opere pubbliche e i settori commerciali, attraverso un reticolo clientelare fondato su scambi e favori reciproci. I profitti illeciti così ricavati vengono reinvestiti in altre attività apparentemente lecite, con l'espedito di una schermatura tra l'impresa e l'origine criminale dei capitali e tra essa e l'agente di questa accumulazione, cioè il proprietario effettivo. Il riciclaggio viene quindi utilizzato da queste imprese per nascondere all'economia legale i proventi delle attività illecite e per trasformare il capitale illegale in capitale legale.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro prende atto – sulla base delle risultanze investigative e giudiziarie - che la criminalità organizzata è sempre più simile ad un soggetto economico globale, avente una spiccata vocazione imprenditoriale e specializzato nella fornitura simultanea di diverse tipologie di beni e di servizi illegali – ma anche, in misura crescente, legali – e ha un impatto sempre più pesante sull'economia europea e mondiale, con ripercussioni significative sulle entrate fiscali degli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme e con un costo annuo per le imprese stimato a oltre 670 miliardi di euro.

Per la criminalità organizzata, la corruzione di funzionari pubblici e di soggetti economici anche privati è funzionale ai propri traffici illeciti nella misura in cui essa permette, fra l'altro, di accedere ad informazioni riservate, ottenere documenti falsi, pilotare i procedimenti di evidenza pubblica, riciclare i propri proventi ed eludere le azioni di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia.

Ma, nella prospettiva del Parlamento europeo, la corruzione - il cui costo ammonterebbe a 120 miliardi di euro annui, pari all'1% del Pil dell'Unione - costituisce, oltre che una modalità di azione privilegiata dalla criminalità organizzata, un gravissimo attentato all'economia europea, perché altera la libera concorrenza, incidendo negativamente sulla qualità dei servizi, sottrae masse finanziarie al prelievo fiscale, scoraggia gli investimenti (anche delle imprese straniere) e quindi frena lo sviluppo e l'occupazione. Se è vero che uno dei nemici dell'area dell'euro è la differenza di produttività tra gli Stati membri e che ciò crea una differenza in termini di competitività, che non può essere risolta con una svalutazione monetaria e che comporta programmi di austerità severi e politicamente insostenibili, che mirano a una svalutazione interna, non v'è dubbio che la corruzione sistemica nel settore pubblico,



rappresentando uno dei principali ostacoli all'efficienza, agli investimenti esteri diretti e all'innovazione, e dunque ad un sano e corretto sviluppo, impedisce in tal modo il corretto funzionamento della stessa unione monetaria.

La crescente domanda di contrasto alla corruzione nel settore pubblico si collega ai costi del fenomeno: costi economici, perché essa costituisce una “tassa” indiretta sulle imprese esistenti (le imprese che operano in ambiente ad alto tasso di corruzione crescono in media dal 25 al 40% in meno delle aziende che operano in ambiente sano) ed un ostacolo all’ingresso per nuove iniziative economiche (perdita del 16% degli investimenti dall’estero) ed è causa di una lievitazione dei costi delle opere pubbliche che viene in definitiva, poi, traslata sul committente e, quindi, ricade direttamente sulla spesa pubblica e costi di ordine sociale, quali la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni (per l’88% degli italiani corruzione e raccomandazioni sono spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici e per il 92% delle imprese italiane ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza imprenditoriale e commerciale in Italia) e nei meccanismi di legittimazione democratica e l’alterazione del principio di uguaglianza verso la illegalità.

In questa ottica, la corruzione non è soltanto un reato contro la pubblica amministrazione, ma è uno dei più gravi reati contro l’economia.

La stessa Commissione europea ha stimato che in Italia, prima in classifica tra i paesi membri, il peso della corruzione equivale a 60 miliardi di euro annui. A prescindere dall’esattezza e attendibilità della stima, è tristemente vero che la corruzione è il collante tra mafia, riciclaggio ed economia, come era già stato individuato negli articoli 8 e 9 della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata (Palermo, dicembre 2000).

La corruzione è uno strumento tipicamente mafioso che non riguarda purtroppo solo la Pubblica Amministrazione, ma riguarda la politica e l’economia. La corruzione è un fenomeno di sistema come l’evasione fiscale. E’ assolutamente dilagante perché è stato per troppo tempo tollerato, in qualche modo giustificato e quindi non efficacemente contrastato né a livello giudiziario né a livello di prevenzione.

In realtà corruzione, criminalità economica e criminalità mafiosa sono tre facce di un’unica realtà. La criminalità mafiosa trae costante alimento dalle prime due. Ma se, come accennavo prima, negli ultimi venti anni si è fatto molto contro la criminalità mafiosa, sia pure in chiave emergenziale e per reagire alla esplosione di violenza stragista del 1992-93, il contrasto alla corruzione e alla criminalità economica non è mai entrato nelle strategie e negli obiettivi di alcun governo. Al contrario, vi è stato un deciso arretramento su questo fronte, quando sono state assicurate ampie prospettive



di impunità per il falso in bilancio, che è la premessa di ogni accumulazione di denaro nero finalizzato al pagamento delle tangenti a politici e mafiosi e, quindi, rinunciando a uno strumento indispensabile per il controllo sulla trasparenza in campo economico e imprenditoriale. La difficoltà oggettiva di perseguire la corruzione – dovuta anche alla lentezza dei processi penali e alla “tagliola” della prescrizione introdotta dalla legge ex Cirielli del 2005 – ha anche reso inutile la pur opportuna estensione a questo reato della confisca di valore, cioè di beni di valore equivalente alla tangente pagata.

Alla mancanza di trasparenza, come all’eccesso di leggi, di controlli e di passaggi che evocano troppi soggetti decidenti e, quindi, la moltiplicazione dei poteri di interdizione, si attribuisce in genere la causa prima, se non esclusiva, del fenomeno della corruzione nel settore degli appalti pubblici. Si aggiungono, ad aggravare la situazione, l’enorme numero delle stazioni appaltanti in Italia (21.000) con poteri di spesa pubblica e il frequente aggiramento delle procedure con il ricorso alle deroghe per asserita, e spesso insussistente, urgenza di realizzare i lavori.

La riforma della pubblica amministrazione è necessaria per semplificare e rendere più trasparente la macchina burocratica. Semplicità e trasparenza giovano alla lotta contro le mafie, perché giovano al contrasto alla corruzione e favoriscono i controlli sugli atti della pubblica amministrazione. Ma non bastano. Perché molto spesso, soprattutto per i grandi appalti, gli accordi illeciti si fanno “a monte” saltando tutti i controlli.

Non possiamo trascurare quello che è emerso dalle indagini negli ultimi venti anni sulle infiltrazioni mafiose in Campania, Calabria e Sicilia, che hanno rivelato un sistema di accordi illeciti, su base corruttiva, tra imprenditori, esponenti politici e mafiosi, che appare purtroppo ancora pienamente attuale. Si è parlato al riguardo, anche in sentenze ormai definitive, di uno stabile rapporto di *reciprocità funzionale* tra le organizzazioni mafiose e le già citate “organizzazioni di malaffare”.

Il settore degli appalti costituisce, e continuerà a costituire, il settore privilegiato di operatività delle organizzazioni criminali, in sinergia sempre più stretta con gruppi affaristici, soprattutto con.

Dalle più recenti indagini sta, infatti, emergendo come le nuove congreghe affaristico-criminali, consapevoli che l’aggiudicazione al ribasso massimo è un indice di sospetto, abbiano messo a punto nuove strategie allo scopo di aggirare, in maniera apparentemente lecita, la vigente normativa in materia di appalti pubblici.

La strategia si fonda sul sistema della “cordata” imprenditoriale e consiste – una volta individuato l’appalto che presenti profili di interesse per l’economia della struttura criminale – nel partecipare alla relativa gara con un congruo numero di imprese fra loro collegate (da compartecipazioni societarie, ma più spesso da vincoli di parentela) le quali presentano offerte con percentuali di



ribasso molto simili tra loro (di solito variano soltanto per le cifre decimali). Questa operazione consente di spostare la media delle offerte in modo che alla fine l'impresa aggiudicataria risulta essere sempre una di quelle comprese nel gruppo che ha effettuato la cordata, mentre le altre potranno partecipare ai lavori attraverso subappalti o sub-contratti.

Questo fenomeno si riscontra prevalentemente quando la gara viene effettuata con il sistema semplificato della licitazione privata. Simili offerte dovrebbero costituire un preciso indice di anomalia della gara e, quindi, di controllo criminale dell'appalto.

Da una recente indagine conclusa dalla Procura distrettuale dell'Aquila è emersa un'altra modalità di infiltrazione della mafia casertana nella ricostruzione dell'edilizia privata, pur sempre finanziata con denaro pubblico, dopo il terremoto del 2009. Il meccanismo si basava sull'accordo tra gli imprenditori locali, formali affidatari dei lavori, ed esponenti del clan dei casalesi che – in assenza di controlli amministrativi – fornivano la manodopera e la sfruttavano fino a estorcerle parte dello stipendio, dividendo poi il profitto illecito con gli imprenditori locali.

Il contrasto a tutte le forme di criminalità passa, dunque, anche attraverso il disegno di regole e comportamenti nell'economia che promuovono la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e, quindi, il regolare sviluppo della società di mercato.

Il rischio che si crei un sistema di connessioni perverse tra società civile e “società mafiosa” che si autoalimenti è serio e reale perché la criminalità organizzata ha un'elevata capacità di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale, riesce a instaurare relazioni con la società civile e si alimenta con la collusione e la corruzione che possono essere sconfitte solo con scelte politiche forti e coraggiose e pene severissime ed effettive per chi attenta alla nostra democrazia colpendo l'economia e lo sviluppo.

La corruzione, per sua natura, è stata ben definita come il “reato degli infedeli”, cioè il tradimento da parte di coloro che dovrebbero servire il bene pubblico e che, invece, consentono un accesso a benefici pubblici non dovuti in cambio di denaro o di altri vantaggi e personali utilità. Ed il rapporto con gli “infedeli”, da parte delle organizzazioni criminali, si muove agevolmente su di un canale privilegiato che si fonda su di una comune matrice connotata da un alto e pericoloso tasso di illegalità, atteso che nelle società moderne ed avanzate le pubbliche amministrazioni sono inevitabilmente grandi produttrici di reddito e, quindi, appetibili e “nel mirino” dell'aggressione di ogni forma di illecito.

Del resto, le cronache e le aule di giustizia sono piene di vicende che riguardano i rapporti della mafia con pubblici funzionari, magistrati, politici, vicende che inducono perciò a far pensare alla corruzione non come



circostanza accidentale dell'azione criminale bensì come fattore strategico e strumentale dell'espansione mafiosa. Deve, tuttavia, rilevarsi il ritardo con cui è stata avviata questa riflessione, che ha determinato un altrettanto conseguente ritardo nella individuazione e definizione di una “strategia globale” contro il crimine organizzato. E ciò, essenzialmente, perché solo oggi cominciano ad essere documentati i rapporti tra mafiosi e soggetti investiti di funzioni pubbliche e, soprattutto, è venuta finalmente a consolidarsi la cultura dell'esistenza di tali rapporti, perché sinora gli studi relativi alla struttura delle organizzazioni mafiose si erano concentrati sulla connotazione della violenza espressa con i gravi fatti delittuosi di sangue trascurando, invece, quella più subdola e coinvolgente della corruzione e perché, anche laddove si è parlato di vicende di corruzione connesse alla criminalità organizzata, più che sulla tecnica del coinvolgimento corruttivo, ci si è forse superficialmente soffermati solo sull'aspetto scandalistico legato al nome o agli incarichi dei pubblici funzionari coinvolti. È, quindi, arrivato il momento di avviare una riflessione approfondita sul ruolo della corruzione nella struttura e nelle strategie delle organizzazioni mafiose e nel loro processo espansivo perché ciò potrebbe essere utile non solo ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza ma anche a predisporre più incisive misure di difesa e di contrasto.

Si impone, a tal fine, un costante, attento e penetrante controllo sul perverso rapporto che sussiste tra corruzione e criminalità organizzata, due fenomeni solo teoricamente distinti, ma di fatto profondamente connessi, avendo, però, in partenza una base di metodo che si soffermi, più che sui profili penalistici e di politica criminale, su quelli propri delle analisi dei fenomeni sociali per coglierne i tratti distintivi comuni onde comprenderne le ontologiche affinità e, quindi, le ragioni delle reciproche attrazioni.

In primo luogo, devono essere individuati quali elementi strutturali comuni quelli della organizzazione e della diffusività. Invero, da un lato, il sistema corruttivo disvelato dalle inchieste degli anni '90, richiama, in maniera pressoché identica, il meccanismo organizzativo che è proprio delle organizzazioni criminali e, dall'altro, le connotazioni dei due fenomeni evidenziano la tendenza, sia della criminalità organizzata che della corruzione, ad estendersi orizzontalmente sul territorio e verticalmente all'interno dell'apparato statale. Altra connotazione comune è rappresentata dall'opacità, atteso che sia la corruzione che la criminalità organizzata prosperano nell'ombra di un'immanente segretezza. Connotazione condivisa tra entrambe le fenomenologie è, in definitiva, anche l'omertà perché è indubbio che la presenza massiccia della criminalità organizzata ostacoli l'emersione della criminalità legata al malaffare politico-amministrativo. La cultura dell'omertà, frutto del clima di intimidazione, dà la possibilità al crimine organizzato di svolgere un ruolo di impenetrabile chiusura del



sinallagma corruttivo perché, pagando i soggetti pubblici perché chiudano un occhio sui traffici illegali, il crimine organizzato agisce, sostanzialmente, come un comune e diffuso Grande Corruttore. Altro elemento e terreno di comune interesse è, paradossalmente, il *welfare* (ovviamente illegale), ove si pensi che le organizzazioni criminali offrono anche assistenza e servizi di “benessere sociale” e che questa attività, che genera consenso, si traduce in termini di occupazione, di stampo chiaramente clientelare, che spesso coinvolge una fascia molto estesa di territorio e popolazione. Ne deriva che l’esperienza mostra il quadro inquietante di settori di una classe politica subalterna che spesso favorisce questo stato di dipendenza dal *welfare* mafioso per mutuarne il consenso nei decisivi momenti elettorali.

8.1.1 Le indagini milanesi

A questo punto appare utile riferire quanto segnalato dalla DDA di Milano in merito alla attività portata avanti nel contrasto alla **corruzione**, con la premessa che tra le linee guida della DDA milanese, nell’azione di contrasto patrimoniale, finalizzate all’efficacia dell’azione repressiva e all’economicità del processo penale, si evidenziano tra le altre:

- applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della normativa ex D. L.vo 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Prima di entrare nel merito delle attività del periodo temporale in questione, vale la pena di evidenziare che la DDA di Milano ha fatto ricorso al D.L.vo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle imprese anche nell’ambito dei seguenti procedimenti penali:

P.P. n. 41849/07 (“operazione Parco Sud”): i reati presupposto posti a fondamento della responsabilità amministrativa di due imprese immobiliari (Immobiliare Buccinasco srl e Kreiamo srl) sono stati la corruzione aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991 e il reato di associazione di tipo mafioso. Il procedimento pende avanti alla Corte di appello di Milano dopo un annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte;

P.P. n. 46229/08 (“famiglia Valle”): è stata contestata la responsabilità amministrativa delle imprese in capo a numerose società facenti capo ai Valle. Il reato presupposto è stata l’associazione di tipo mafioso. Il Tribunale ha assolto le imprese in quanto, al momento della commissione dei fatti vantaggiosi per le imprese del sodalizio, l’art. 416 bis c.p. non era annoverato tra i reati presupposto del D.L.vo 231/01;

P.P. n. 35867/2012: si tratta di un procedimento che ha visto contestare il D.L.vo 231/01 a carico di imprese interessata alla modifica del PGT di Trezzano sul Naviglio responsabili di fatti di corruzione aggravata dalla trans nazionalità. A carico di uno studio di commercialisti è stata contestata la



responsabilità amministrativa avente come reati presupposto corruzione e riciclaggio. La particolarità di questa vicenda risiede nel fatto che il D.L.vo 231/01 è stato contestato ad una associazione professionale costituita ai sensi della L. n. 1815/1939, associazione che è stata ricondotta alle figure soggettive di cui all'art. 1 comma 2 D.L.vo 231/01.

Le società hanno tutte patteggiato e le sentenze ad oggi sono passate in giudicato. Come si vede si tratta di un uso parsimonioso dello strumento della 231 e ciò in quanto la responsabilità ex D.L.vo 231/01 offre minori strumenti rispetto al “tradizionale” sequestro:

1. non è applicabile alle imprese individuali;
2. le misure interdittive sono applicabili solo previo contraddittorio (art. 47 D.L.vo 231/01);
3. spesso l'impresa è un mero schermo che viene strumentalizzato e pertanto per le difese (non sempre a torto) il reo ha commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio, con conseguente fuoriuscita dall'ambito di operatività del D.L.vo 231/01 (art. 5 comma 3).

Tali svantaggi sono solo attenuati dalla possibilità di procedere al sequestro (e alla successiva confisca) per equivalente del profitto del reato (art. 55 D.L.vo 231/01), figura che certo non può dirsi di generale applicazione nell'ambito del diritto penale sostanziale.

La ragione di questo sfavore per la responsabilità ex D.L.vo 231/01, per lo meno nella fase delle indagini, trova una ragione nella seguente considerazione già espressa in sede di relazione governativa al D.L.vo 231/01: *Il comma tre (dell'art. 16 D.L.vo 231/2001) prevede l'applicazione obbligatoria della sanzione dell'interdizione dallo svolgimento dell'attività in via definitiva nei confronti di un ente, o di una sua unità organizzativa, intrinsecamente illecito, il cui oggetto sia, cioè, proiettato in modo prevalente o assorbente alla commissione di reati. In questa evenienza, perverso piuttosto infrequente nel contesto della tipologia di illeciti compresa nel decreto, l'interruzione in via definitiva dell'attività, mediante la sua interdizione, costituisce un evitabile corollario: si tratta, infatti, di enti strutturalmente e funzionalmente insensibili a qualsiasi prospettiva di ri-organizzazione in direzione di un recupero alla legalità. Inoltre il carattere intrinsecamente illecito dell'ente legittima appieno le scelte di rendere obbligatoria l'applicazione della sanzione e l'inapplicabilità della norma dell'articolo 17, relativa alla riparazione delle conseguenze del reato che, come si vedrà tra breve, permette, in presenza di determinate condizioni, la non applicazione delle sanzioni interdittive. Al cospetto di un ente “illecito” non avrebbe, infatti, alcun senso profilare un regime di discrezionalità applicativa e conferire rilievo a condotte riparatorie. Ne deriva, invece, che la disposizione dell'articolo 17 è destinata a trovare applicazione con riferimento ai casi contemplati nei primi due commi, in perfetta coerenza con la filosofia che*



ispira il presente decreto, diretta a valorizzare i comportamenti di reintegrazione dell'offesa e di riorganizzazione dell'ente in vista della prevenzione del rischio-reato.

Il sistema della 231, in altri termini, pare attagliarsi a imprese lecite che saltuariamente “commettono reati” e non a imprese totalmente illecite, per i mezzi utilizzati o per le finalità che si propone.

Pertanto, a fronte di imprese in qualche modo colluse, appaiono più utili gli strumenti del sequestro preventivo delle quote e la sospensione dall'amministrazione di un'impresa ai sensi dell'art. 34 D.L. 159/2011.

Nel segnalare l'attività di contrasto con ad oggetto **fatti di corruzione** la DDA di Milano analizza nel dettaglio la struttura e le finalità del fenomeno criminale che l'ha in questi anni impegnata.

Analisi utile e necessaria alla luce della molteplicità delle attività illecite poste in essere dai suoi affiliati organizzati nelle strutture tipiche riconducibili alla ndrangheta (ndrine e locali) ma soprattutto con riferimento alla c.d. *zona grigia*, al capitale sociale della ndrangheta

La 'ndrangheta in Lombardia è infatti organizzata in una “**pluralità di “locali”**”, i quali fanno riferimento ad un organismo di coordinamento denominato “**la Lombardia**”, in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, Barranca Cosimo fino al 15.08.2007, Novella Carmelo dal 15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), Zappia Pasquale dal 31.08.2009. L'associazione ha per scopo **la commissione di reati** (estorsioni, usure, delitti contro il patrimonio in generale, omicidi, altri delitti contro la persona, traffico di rifiuti, favoreggiamento di latitanti, incendi, recupero credito con modalità intimidatorie), **l'acquisizione di attività economiche**, **l'inserimento in competizioni elettorali** al fine di procurare voti a soggetti poi disponibili ad esaudire i desiderata del sodalizio mafioso nonché il conseguimento di vantaggi ingiusti. I procedimenti che di seguito vengono segnalati sono paradigmatici dell'agire della ndrangheta nella relata lombarda e significativi del fenomeno che qui viene preso in considerazione.

P.P. 46229/08 (indagine Valle – Lampada)

Il 12 giugno 2014 è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei confronti di alcuni esponenti della famiglia mafiosa Valle – Lampada. La Corte di appello di Milano in data 17 giugno 2014 ha confermato le condanne emesse dal Tribunale di Milano il 6.2.2013 nei confronti di appartenenti alla Guardia di Finanza, un magistrato, un politico e altri soggetti imputati di fatti corruttivi, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento aggravato e associazione di tipo mafioso, accogliendo il ricorso dei pubblici ministeri riguardo le assoluzioni degli appartenenti alla Guardia di Finanza.

La Corte di Appello di Milano in data 19 giugno 2013 ha confermato le condanne emesse dal Gup di Milano per corruzione aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991 nei confronti del magistrato di Reggio Calabria Giusti Giancarlo e



per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di un imprenditore e di un avvocato.

Mentre il procedimento ormai definito con sentenza passata in giudicato ha consentito di accertare numerosi episodi di usura ed estorsione effettuati con metodo mafioso, le due pronunce della Corte di Appello sopra citate sono importanti sotto almeno due profili, che consentiranno di svolgere in modo più efficace le future investigazioni.

Si è data rilevanza giuridica a quello che è ormai comunemente definito come il capitale sociale della mafia, cioè quell'insieme di relazioni, ponti di collegamento tra i mafiosi e la società civile che consentono che la prima si insinui nell'economia, nelle strutture forensi, nella politica, nel mondo imprenditoriale. Vari sono gli strumenti per cercare di contrastare il fenomeno: figura della partecipazione, concorso esterno, favoreggiamento, misure di prevenzione personali e all'interno di tali figure la DDA ha di volta in volta privilegiato lo strumento che è apparso più opportuno anche alla luce del materiale probatorio a disposizione.

Si è superata una pre-comprensione del fenomeno mafioso, una sorta di stereotipo che voleva escludere dal novero dei soggetti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. le persone che non commettono i tipici reati di estorsione, usura o altri fatti connotati da grave violenza e si sono invece valorizzati una serie di indici di appartenenza caratterizzati da minore visibilità immediata e che pertanto devono sapere essere letti superando quelle anticipazioni di senso che impediscono di comprendere come la 'ndrangheta opera al nord, evitando al contempo sia banalizzazioni sia indebite suggestioni.

P.P. 33364/2011 (indagine Caposaldo) - In data 10.4.2014 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano il 26.2.2013 a carico di esponenti della 'ndrangheta della "famiglia Flachi".

Il procedimento ha riguardato l'infiltrazione di esponenti della 'ndrangheta in vari settori dell'economia lombarda: movimento terra, gestione di impianti sportivi comunali, trasporti, elezioni amministrative, forniture a imprese. Il dato che va valorizzato di questo procedimento è che pare essere stato sfatato un luogo comune in tema di criminalità organizzata calabrese in Lombardia. Spesso si parla di "infiltrazione" della 'ndrangheta nell'economia legale e il termine fornisce l'idea di una penetrazione di qualcosa di negativo all'interno di un tessuto sano, una sorta di attacco dall'esterno nei confronti di una realtà che prova inutilmente a resistere; il termine infiltrazione pertanto presuppone una sorta di verginità e purezza del tessuto sociale aggredito e una valutazione negativa dell'aggressore. Scontata quest'ultima, la pretesa purezza del destinatario dell'aggressione è una sorta di baconiano *idolum fori* che va sfatato.



In altri termini il concetto di infiltrazione potrebbe avere avuto una sorta di effetto catartico e autoassolutorio per la società civile, dipinta come vittima di una specie di generalizzata estorsione.

La realtà che emerge dalle indagini è ben diversa e, per evitare che il linguaggio crei una realtà inesistente, è bene fare chiarezza: le investigazioni dimostrano che l'imprenditoria non si limita a subire la 'ndrangheta, ma fa affari con la stessa, spesso prendendo l'iniziativa per il contatto con la criminalità organizzata e ricavandone (momentanei) vantaggi.

P.P. 35322/12 (indagine Blu Call) - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 giugno 2013, resa a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato alcuni esponenti della famiglia mafiosa Bellocco di Rosarno per i reati di intestazione fittizia di beni ed estorsione aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 3.5.2014. Analoga sentenza di condanna è stata emessa dal Tribunale di Milano sezione VII in data 24.1.2014 a seguito di giudizio dibattimentale. Infine in data 28.2.2014 il Gup di Milano ha condannato per intestazione fittizia di beni aggravata dalla finalità di favorire il sodalizio Bellocco il titolare di uno studio di commercialisti.

La discrasia temporale tra le due pronunce rese nell'ambito del medesimo procedimento in sede di abbreviato è dovuta al fatto che il destinatario della condanna del 28.2.2014 si era reso latitante in Gran Bretagna e, ivi arrestato in esecuzione di Mae, si è più volte opposto all'extradizione che si è riusciti ad ottenere dopo un anno. L'esecuzione delle ordinanze cautelari è intervenuta in data 24.11.2011.

Il procedimento ha riguardato una vera e propria aggressione della famiglia Bellocco ad una realtà imprenditoriale di una certa consistenza, cioè un call center con circa 1000 dipendenti, un fatturato di rilievo e importanti clienti. Il controllo da parte della 'ndrangheta di una società come la Blu Call s.r.l. è importante sotto molteplici profili: innanzitutto è una fonte di guadagno immediato, potendo essere drenate risorse societarie. Secondo quanto è emerso dalle intercettazioni gli imputati erano titolari di fittizi posti di lavoro con la Blu Call e questo permetteva loro sia di poter giustificare acquisti di vario genere, senza che gli stessi apparissero sproporzionati rispetto alla loro capacità reddituale, sia di avere una rispettabilità sociale, presentandosi in buona sostanza come normali uomini di affari. Il fatto di drenare risorse alla società è stato anche funzionale a mantenere le illecite attività del sodalizio tra cui la latitanza degli appartenenti all'associazione, come è avvenuto per Bellocco Umberto. Il controllo di un'impresa consente anche di immettere nel circuito legale denaro provento di attività illecite, ponendo in essere operazioni di riciclaggio. Infine, e questo è forse l'aspetto più importante, il fatto di controllare una società significa poter disporre di posti di lavoro e così



creare consenso sociale intorno al sodalizio mafioso, che si presenta all'esterno come in grado di offrire lavoro, risorsa certamente scarsa soprattutto in Calabria (dove la Blu Call aveva una succursale).

P.P. n. 12053/2011 Mod. 21 a carico di PENSABENE Giuseppe + 47

Si tratta dell'indagine a carico dell'associazione mafiosa capeggiata da PENSABENE Giuseppe e da ZEMA Domenico (cognato di MOSCATO Giuseppe Annunziato).

L'indagine ha dimostrato al di là di ogni dubbio l'esistenza sul territorio lombardo, ed in particolare a Seveso e Desio (MB), di una vera e propria "banca clandestina" gestita dall'associazione mafiosa capeggiata da PENSABENE Giuseppe, affiliato alla 'ndrangheta ed attuale reggente della "locale" di Desio (MB). L'esistenza, in altri termini, di una complessa organizzazione criminale, avente base in Brianza, e composta da numerosi associati, ciascuno dei quali inserito in un preciso organigramma, e svolgente compiti predeterminati ed affidatigli dal capo indiscusso, organizzazione armata, e strutturata in modo molto esteso e ramificato, con forti addentellati anche all'estero (in Svizzera e nella Repubblica di San Marino), attraverso l'impiego di svariate e diversificate ditte e società di copertura (intestate fittiziamente a prestanome), che, avvalendosi sistematicamente della forza di intimidazione e del metodo di condizionamento tipicamente mafiosi, ha posto in essere numerosissimi delitti, che vanno dal riciclaggio all'esercizio abusivo del credito, dall'usura alle estorsioni, dal contrabbando alla interposizione fittizia di società e di beni immobili, e che aveva nel suo generalizzato programma criminoso anche quello di porre in essere una serie di truffe in danno di società finanziarie e di istituti bancari.

L'indagine si inserisce e costituisce integrazione e sviluppo delle altre rilevanti indagini dirette dalla DDA di Milano sul fenomeno della 'ndrangheta lombarda e rende evidente come tale struttura criminale essenzialmente unitaria risulti essersi infiltrata non soltanto in taluni settori strategici della economia nazionale. Non soltanto, come dimostrano alcune recenti indagini, ha inquinato taluni importanti settori politici della Pubblica Amministrazione, stipulando con taluni esponenti politici veri e propri accordi di scambio elettorale politico- mafioso, e patti corruttivi. Ma- come risulta palese da questa inchiesta- la stessa 'ndrangheta lombarda, non soddisfatta di ciò, ha pensato bene anche di mettersi in proprio come struttura che gestisce un'attività finanziaria illecita di proporzioni davvero notevoli ed impressionanti (nelle intercettazioni si parla di centinaia e centinaia di milioni di euro), istituendo una sua propria banca clandestina che le consente di gestire ed accumulare ingentissimi capitali delittuosi, e di allargare e rafforzare il suo già notevole potere sia in termini economici sia in termini di condizionamento più prettamente mafioso, e di assumere, infine, il controllo della gestione di diverse aziende e di patrimoni immobiliari di elevatissimo



valore. In proposito, merita infatti molta attenzione e desta non minore preoccupazione il fatto che, da un lato, i veri e propri componenti del sodalizio mafioso - pur non disdegnando violenze fisiche e minacce, compreso il ricorso alle armi - si occupino quotidianamente di società, appalti, transazioni finanziarie, insieme ad usure, estorsioni correlate, intestazioni fittizie di società, rapporti con l'estero, tutto al fine non solo di occultare o "lavare" denaro sporco, ma anche di produrre nuovi redditi, in modo altrettanto illecito; mentre, dall'altro, costoro trovino agevolmente complicità e reciprocità di interessi in imprenditori calabresi, lombardi o veneti, la cui origine e storia non è schiettamente criminale. Molte volte sono imprenditori che in qualche modo vivono già ai confini della legalità, tra frodi fiscali, bancarotte fraudolente oppure semplici segnali di crisi aziendale.

L'associazione mafiosa oggetto di indagine, avvalendosi anche di numerose società di copertura italiane e svizzere, ha accumulato capitali (in termini di denaro, beni immobili, e complessi aziendali) di sicura provenienza delittuosa, e li reimpiegava in parte in modo da acquisire la gestione, diretta o più spesso indiretta, ed il controllo di attività economiche, ma anche di concessione di appalti e lavori pubblici, in settori cruciali come quello edilizio, dei trasporti, quello nautico della costruzione di imbarcazioni da diporto, o quello delle energie rinnovabili, in parte esportava i capitali illeciti in Svizzera e nella Repubblica di San Marino. In data 04.03.2014 è stata data esecuzione all'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP di Milano in data 12.02.2014. In pari data è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso GIP in data 21.02.2014 avente ad oggetto il sequestro di quote societarie delle numerose società di copertura, e di beni immobili e mobili registrati riconducibili a PENSABENE Giuseppe ed ai suoi principali collaboratori.

Il procedimento pende tuttora nella fase delle indagini preliminari, essendo in fase di ultimazione il ciclo di interrogatori degli indagati che ne hanno fatto richiesta.

Sono state avanzate domande di assistenza internazionale, comprendenti richieste di sequestro preventivo di società e di beni immobili, alle AA.GG. della Gran Bretagna, della Confederazione Elvetica, della Repubblica di Romania e di San Marino.

Corruzione internazionale

P.P. Nr. 35867/12 nei confronti di Sciumbata Oreste, per i reati di associazione a delinquere transazionale art. 416 c.p. e art. 4 L.146/06 e corruzione propria continuata, artt. 81, 110, 319 c.p.

Il procedimento, nato nell'ambito di una inchiesta per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso di competenza della DDA, ha portato alla luce un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere, in sede di approvazione del



PRG (piano regolatore generale) del Comune di Trezzano sul Naviglio, modifiche delle destinazioni d'uso delle aree a vantaggio di alcuni imprenditori.

Nel sistema corruttivo erano coinvolti, oltre ai due imprenditori, Concolino Antonio e Prevosti Giuseppe, interessati ad ottenere le modifiche, due assessori comunali Sciumbata Oreste e Rossetto Giorgio, l'esponente del partito politico di maggioranza Di Stasio Antonio e il Comandante della Polizia Locale di Trezzano S/N Velardita Giacomo, deputato a svolgere i controlli sul territorio. L'indagine ha consentito l'arresto di dieci persone per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione continuata e il recupero di consistenti somme di denaro anche all'estero dove erano state trasferite.

Nell'ambito del procedimento è stata applicato il D.L.vo 231/01 nei confronti delle società facenti capo agli imprenditori per il reato di corruzione e nei confronti dello studio di una commercialista che per conto di uno degli imprenditori corruttori è risultata svolgere attività di vero e proprio spallonaggio all'estero di somme di denaro in contanti, per riciclaggio.

Si è trattato del primo caso in Italia di applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa degli enti ad uno studio professionale. La pena è stata patteggiata.

8.1.2 Corruzione e aggravante mafiosa

Il principale punto di approdo della giurisprudenza sulla questione dei rapporti fra corruzione ed art 7 dl 152/91 deve considerarsi quello costituito dalla sentenza Cass. Pen sez V 10966 del 2012 e dalle successive pronunce conformi.

Si stabilisce in primo luogo che l'aggravante è "oggettiva".

Dunque si applica l'art. 59 2 comma cp e non l'art 118 cp.

Ne segue che è sufficiente che l'aspetto volitivo – la consapevolezza e volontà di agevolare il sodalizio mafioso – sia presente in uno soltanto dei correi che, di conseguenza, l'aggravante si estenda agli altri salvi i casi di errore non dovuto a colpa.

Nel delitto di corruzione, che è delitto a concorso necessario dunque, è sufficiente, ad esempio, che a fronte della volontà dell'imprenditore mafioso di acquisire l'appalto per l'azienda mafiosa, il PU corrotto abbia solo sospettato o ignorato per colpa, la mafiosità dell'impresa agevolata, che l'aggravante si estenda anche a lui.

L'ordinanza cautelare del del Gip Iaselli di Napoli (del 16.6.2014 nr 317 a carico di Grillo ed altri) che si conforma a tale indirizzo giurisprudenziale (e che, peraltro, a sua volta, è conforme a precedenti ordinanze cautelari dello stesso Gip, sul medesimo gruppo criminale - Belforte di Marcanise) è stata



confermata dal Riesame e tutte le predette analoghe precedenti ordinanze cautelari dello stesso Gip erano state confermate anche in Cassazione.

Sembra dunque che, in materia, finalmente, si sia giunti ad un approdo giurisprudenziale che coniuga una solida base ermeneutica ad una interpretazione delle norme che consente una efficace azione repressiva del fenomeno.

Importante, tuttavia, a tale fine, è ricordare che la *finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa* non deve essere confusa, come talora avviene, in svariate pronunce di merito, con *il motivo, il movente ultimo, dell'azione delittuosa*.

Si tratterebbe di una interpretazione assolutamente erronea della norma, posto che la stessa SC, come si è sopra visto, ha oramai chiarito che l'aggravante è di natura *oggettiva e non soggettiva*, che ricordiamo significa attinente *ai motivi a delinquere, all'intensità del dolo e della colpa alle circostanze inerenti alla persona del colpevole*.

La confusione e l'erronea applicazione dell'art 7 dl 152/91, specie in delitti come quello di corruzione, spesso avviene proprio ritenendo che l'aggravante ex art 7 dl 152/91 sia relativa *ai motivi a delinquere*.

Questi ultimi, ovviamente, specie per l'*extraneus* (ma non solo) non sono quasi mai quelli di agevolare il sodalizio mafioso, ma, piuttosto, quelli di ottenere un illecito profitto o vantaggio.

Ciò che rileva, invece nel caso dell'art 7 dl 152/91 (poiché parliamo di circostanza aggravante "oggettiva") è che il reo si rappresenti che l'azione delittuosa e, quindi, nel nostro caso, quella corruttiva, sia idonea ad agevolare l'associazione mafiosa.

In conclusione se uno dei correi ha tale consapevolezza, l'aggravante si estende agli altri tranne il caso di ignoranza dovuta ad errore non colposo.

La questione dei rapporti fra AG e ANAC con riferimento alla questione della comunicazione della prima alla seconda di notizie di reato non ha regolamentazione legislativa espressa.

Piuttosto il DL 90/2014, si preoccupa di fare pervenire, di creare una sorta di canale privilegiato, attraverso cui l'Anac possa avere notizia di fatti illeciti che riguardano la PA.

In particolare l'art 19 del predetto DL (convertito in legge senza modifiche, sul punto) prevede che l'Anac riceva "*notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui al'art 54 bis Dlvo 165/2001*".

La norma, quindi, seppure non sembra affatto escludere (ma vedremo poi a che condizioni) che la AG possa inoltrare all'Anac siffatte segnalazioni, non solo non prevede un obbligo informativo a carico della AG ma, soprattutto, non stabilisce il momento in cui – nel corso del procedimento penale – siffatte segnalazione debbano essere effettuate.



Ma, soprattutto, la norma non prevede deroghe alla disciplina codicistica sulla tutela del segreto d'indagine.

Si ricorda – ed il dato è rilevante nel contesto di una interpretazione sistematica della norma – che gli artt 117, 118 e 119, prevedono espressamente tale deroga in favore di AAGG, Ministro degli interni e Presidente del Consiglio dei Ministri, rimettendo sempre alla AG richiesta di fornire informazione su dati ancora segreti, la valutazione sulla opportunità – in relazione allo stato delle indagini – di trasmettere o meno tali informazioni riservate anche se riguardano, come nel caso dell'art 118 bis c.p.p la sicurezza nazionale.

Se ne deduce non solo l'illegittimità, ma l'illiceità penale di informative di notizie coperte da segreto all'Anac.

Ed è ovvio che se è la AG a non potere derogare al divieto di divulgazione di atti segreti inviando siffatte informative all'Anac, tanto meno tale divieto può essere surrettiziamente eluso consentendo alla PG di informare l'Anac di indagini ancora segrete.

L'art 19, in realtà sembra avere voluto, soltanto e saggiamente, invitare anche l'Autorità Giudiziaria ad attenersi a quel principio di leale collaborazione fra Istituzioni, consentendo che indagini non più segrete siano comunicate dalla AG all'Anac affinché questo organismo si attivi per i suoi compiti istituzionali.

Infine questione del rapporto fra 260 D.lvo 152/2006 e corruzione.

Non è ovviamente in questione una problematica di tipo giuridico.

Ovvio che i due reati possano coesistere ed essere contestati in relazione ad una stessa vicenda.

Si trattava di verificare in quale misura, da un punto di vista criminologico, in concreto, il traffico illegale di rifiuti sia collegato ad una attività corruttiva.

Nel contesto napoletano ho trovato un precedente interessante (p.p. nr 55125/02/21).

In pratica risultava che i funzionari del Genio Civile di Napoli – titolari del potere di autorizzare la coltivazione delle cave - previo pagamento di *mazzette*, consentissero ad un sodalizio di trafficanti di rifiuti napoletano, di utilizzare, ai fini della cd ricomposizione ambientale delle cave di Pianura, l'ingresso in cava di materiali del tutto inidonei, che, in realtà, altro non erano che rifiuti, anche speciali, attraverso cui le predette cave venivano completamente riempite di rifiuti da parte del sodalizio di cui sopra.

In via generale, tuttavia, può affermarsi che il delitto di corruzione viene in rilievo nel contesto del traffico illecito di rifiuti, laddove lo stesso sia svolto in modo "mascherato" e cioè attraverso una attività che viene certificata come legale dal PU preposto mentre in realtà non lo è.



8.1.3 Appalti

L'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici è un dato sempre più frequentemente riscontrato nei procedimenti giudiziari.

Tutte le organizzazioni mafiose tradizionali mostrano un particolare interesse a questo settore, tramite il quale acquisiscono importanti fonti di profitto, diversificano l'impiego dei capitali illecitamente accumulati, si inseriscono nell'economia legale e di fatto attuano il controllo del territorio, gestendo in via diretta o indiretta imprese economiche, offrendo posti di lavoro, controllando i sub appalti e i noli.

Mentre inizialmente tale fenomeno interessava esclusivamente i territori di origine delle mafie, la nostra storia più recente evidenzia come l'espansione economica della criminalità organizzata colpisca anche e soprattutto il Centro e il Nord Italia. Le riflessioni che seguiranno a proposito degli appalti per la ricostruzione in Abruzzo e per gli appalti relativi ad Expo 2015, costituiscono una evidente dimostrazione di tale fenomeno.

La penetrazione delle mafie nel settore degli appalti pubblici è stata in un certo senso agevolata dalla stratificazione della normativa in tema di procedure di affidamento, spesso talmente complessa da comportare, per un verso l'opportunità per i funzionari infedeli di agire con meccanismi concussivi, per altro verso la necessità di autorizzare, *ex lege*, in nome della semplificazione e dell'urgenza, frequenti deroghe alle procedure ordinarie, finendo così per dare spazio a fenomeni illeciti, anche alla luce di una forte propensione alla corruzione riscontrata negli apparati amministrativi centrali e ancor più locali.

In tal modo le imprese controllate dalla mafia, ovverosia ditte partecipate da soggetti mafiosi o comunque contigui alle organizzazioni criminali, si inseriscono nei lavori quali affidatarie o, più spesso, subcontraenti: ottengono cioè, con modalità illecite, l'affidamento di subappalti e subcontratti connessi all'esecuzione dell'appalto pubblico.

Tale situazione genera costi elevatissimi in quanto, oltre ad alterare il meccanismo della libera concorrenza, l'impresa caratterizzata da derive criminali trova il suo vantaggio nell'utilizzazione di materiali scadenti (basterà ricordare l'utilizzo di calcestruzzo depotenziato nella realizzazione di importanti infrastrutture), nell'esecuzione dei lavori secondo standard molto lontani dalla regolarità, nello sfruttamento della manodopera, nella dilatazione dei tempi e nel conseguente incremento dei costi.

Le modalità con cui le organizzazioni criminali riescono a pilotare le gare di appalto sono svariate: si va dai capitolati redatti allo scopo di individuare specificatamente l'impresa che dovrà risultare aggiudicataria, all'adozione di procedure negoziate senza gara creandone artatamente i presupposti, agli accordi tra le ditte che partecipano alla gara e dunque alle offerte concordate, agli accordi di desistenza tra imprese deliberatamente orientati a favorire



l'aggiudicazione nei confronti di una di esse, all'adozione sistematica delle procedure di urgenza che consentono di prescindere dalla gara, alle varianti in corso d'opera attraverso le quali si rendono remunerative offerte che, in sede di aggiudicazione, erano caratterizzate da eccessivi ribassi.

Il legislatore è intervenuto più volte nell'intento di contenere i rischi di corruzione e di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.

In epoca relativamente recente è stata approvata la legge n. 190 del 2012 con la quale, per la prima volta, all'azione di contrasto rappresentata dall'accertamento giudiziario e dai controlli della Corte dei Conti, è stata affiancata un'attività di prevenzione⁸⁸. La legge introduce infatti politiche di prevenzione mirate a definire le responsabilità dei pubblici amministratori e della classe politica, e prevede misure di trasparenza per tutte le amministrazioni.

Il recente DL 90/2014 ha attribuito all'Autorità Anticorruzione – tra le altre cose - il controllo delle varianti in corso d'opera nei pubblici appalti. Con specifico riferimento agli appalti per la realizzazione di EXPO 2015, a seguito dei gravissimi fatti corruttivi individuati dalla Procura di Milano, al presidente dell'ANAC sono stati attribuiti compiti di alta sorveglianza sulle procedure per la realizzazione delle opere. Tra questi, la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti di affidamento ed esecuzione dei contratti e la verifica del rispetto, da parte delle stazioni appaltanti, degli accordi di legalità.

Il medesimo decreto 90/2014 ha reso obbligatoria l'iscrizione delle imprese operanti in determinati settori ritenuti particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose⁸⁹, negli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa", si tratta delle c.d. *white list*. Tale disposizione appare particolarmente rilevante in quanto obbliga le imprese appartenenti a tali categorie (ove intendano lavorare nel settore pubblico) a sottoporsi preventivamente, e indipendentemente dall'aggiudicazione di appalti o sub appalti, alle verifiche della Prefettura. Queste ultime dovranno essere compiute nella forma più penetrante dell'informazione antimafia, che mira ad accertare non soltanto l'assenza delle cause "tabellari" di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ma anche dei tentativi di infiltrazione criminale di cui all'art. 94.

Più in generale occorre considerare che i recenti sviluppi investigativi di procedimenti per reati contro la P.A. in carico alle Procure di Milano e Venezia (che, per la rilevanza degli investimenti e l'importanza dei progetti aggrediti da fenomeni corruttivi, hanno avuto grande risalto sugli organi di stampa), hanno evidenziato come il contrasto a tali fenomeni non possa più essere affidato esclusivamente all'ambito giudiziario. Infatti il circuito penale,

⁸⁸ peraltro ad oggi non compiutamente attuata

⁸⁹ trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, estrazione, fornitura e trasporto di inerti, di calcestruzzo e di bitume, noli a caldo e a freddo, fornitura di ferro lavorato, autotrasporti, guardiania dei cantieri.



ovviamente, si attiva a seguito, e dunque dopo, la commissione di condotte delittuose.

In sostanza, mentre per i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema delle imprese, il nostro ordinamento mette in campo specifici strumenti di prevenzione amministrativa, non altrettanto può dirsi per i fenomeni corruttivi non legati a contesti mafiosi, in presenza dei quali il Prefetto non può agire con lo strumento delle cautele antimafia.

Ma è assolutamente evidente, ed i recenti procedimenti sopra ricordati lo hanno ulteriormente confermato, che tutto il settore dei contratti pubblici, oltre ad essere di grande interesse per le mafie, è fortemente esposto alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune.

Proprio per realizzare una prevenzione amministrativa anche in questo contesto, da un lato la recente normativa di cui al DL 90/2014 ha affidato all'ANAC i compiti di vigilanza preventiva cui sopra si è accennato, dall'altro il Ministero dell'Interno e l'ANAC hanno varato le linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

In esse si stabilisce che l'azione di prevenzione in via amministrativa possa realizzarsi anche attraverso strumenti di carattere pattizio. In effetti negli ultimi anni, l'esperienza dei protocolli di legalità stipulati tra prefetture e stazioni appaltanti, ha consentito – in linea di massima – di individuare sia per queste ultime, sia per le imprese aggiudicatrici e per tutta la filiera delle imprese, determinati comportamenti finalizzati a favorire i controlli antimafia, a far emergere le situazioni di controindicazione e ad allontanare le imprese destinatarie dei provvedimenti del prefetto.

Le linee guida anticorruzione hanno pertanto ampliato l'ambito di operatività di tali strumenti introducendo, accanto alle clausole antimafia, le cd. clausole anticorruzione, deputate a contrastare – anche in assenza di interferenze mafiose – le ingerenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ed infatti con la sottoscrizione di tali protocolli definiti di “nuova generazione”, la stazione appaltante potrà azionare la clausola risolutiva espressa ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione di un tentativo di concussione subito, ovvero in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria.

Venendo più specificatamente alle attività del Comitato di Coordinamento per la Sorveglianza sulle Grandi Opere - in cui l'ufficio della Direzione Nazionale Antimafia è rappresentato - appare interessante soffermarsi sulle iniziative adottate, nel periodo considerato, a proposito dei sistemi di prevenzione rafforzata dalle infiltrazioni mafiose.



Ed infatti la competenza del CASGO, nel corso del tempo, si è notevolmente ampliata. Mentre inizialmente ad esse era affidato il compito di definire le modalità dei controlli antimafia unicamente per le “grandi opere” individuate nel PIS⁹⁰, a partire dal 2009 il legislatore lo ha investito della definizione di sistemi di prevenzione più articolati e penetranti rispetto a quello ordinario, anche in deroga alle norme trasfuse nel D.Lgs. 159/2011, in presenza di grandi investimenti pubblici o in situazioni del tutto specifiche e particolari. I contesti nei quali la legge prevede che i controlli antimafia vengano attuati secondo tali modelli rafforzati, sono ormai numerosi.

Ciò è avvenuto per la ricostruzione *post* sisma in Abruzzo (DL 39/2009 e 135/2009); per le opere di realizzazione di Expo 2015 a Milano (DL 135/2009); per gli interventi sul cd. “piano carceri” (DL 195/2009); per la ricostruzione nell’Italia settentrionale dopo il sisma del maggio 2012 (DL 74/2012); ed infine per gli interventi di riqualificazione ambientale sul territorio della Regione Campania (D.L. 136/2013).

Naturalmente le indicazioni formulate dal CASGO si attagliano alle diverse caratteristiche degli interventi, ma fattore comune è l’importanza attribuita agli “accessi ai cantieri” da parte dei Gruppi Interforze. Si tratta infatti di un importante strumento di controllo che viene attivato nella fase dell’esecuzione del contratto, ovverosia nella fase che tradizionalmente è più esposta ai tentativi di ingerenza e condizionamento della criminalità organizzata. E’ infatti grazie all’accesso ai cantieri che può essere verificato chi materialmente sta lavorando, e quindi accertare se vi siano subappalti o noli non autorizzati, o se siano presenti maestranze appartenenti ad altre ditte o transitate da altre imprese magari interdette, se si ravvisino fenomeni di sfruttamento lavorativo, o se vengano utilizzati mezzi appartenenti a soggetti imprenditoriali non coinvolti nella realizzazione dell’opera e così via⁹¹.

Nello specifico delle determinazioni assunte dal CASGO e dei risultati conseguiti, appare opportuno focalizzare l’attenzione su due contesti:

- la ricostruzione “*post sisma*” in Abruzzo, che rappresenta la prima esperienza dei modelli rafforzati regolati dal Comitato;
- l’EXPO 2015, per l’importanza dell’evento sia sul piano dell’entità degli investimenti pubblici, sia per l’immagine internazionale del Paese.

⁹⁰ *Programma delle infrastrutture strategiche adottato dal CIPE con delibera n. 121 del 2001. In tale ambito i controlli antimafia devono attualmente svolgersi secondo le linee guida adottate dal CASGO e trasfuse nella delibera CIPE n. 58 del 2011.*

⁹¹ *La relazione pubblicata quest’anno dal CASGO circa l’attività svolta nel triennio 2010-2013 evidenzia come nel suddetto periodo i Gruppi Interforze, in esecuzione di provvedimenti emessi dai Prefetti, abbiano effettuato 380 accessi in cantieri, i cui esiti hanno consentito di individuare ed interdire 37 imprese contigue alla criminalità organizzata.*



Ricostruzione in Abruzzo delle località colpite dal sisma del 2009.

Per quanto concerne l'Abruzzo, va subito messo in evidenza come, nel periodo in considerazione, l'A.G. di L'Aquila abbia dato corso ad alcuni provvedimenti cautelari per corruzione ed altri reati contro la P.A. commessi sui cantieri della ricostruzione.

In tali procedimenti viene in rilievo da un lato la forte propensione alla corruzione che caratterizza, tra gli altri, gli organi amministrativi periferici (persino nelle fasi immediatamente successive al sisma); dall'altro la facilità di attuare condotte illecite grazie alle procedure "in deroga".

Nell'indagine "*Anime Sante*" sono rimasti coinvolti funzionari della Direzione Regionale dei Beni Culturali e alcuni imprenditori che hanno versato tangenti per evitare che i lavori di ricostruzione e consolidamento della Chiesa di Santa Maria Paganica (per un ammontare complessivo dei lavori per 19 milioni di euro) fossero affidati mediante procedura di evidenza pubblica.

In altra indagine, "*do ut des*", sono emerse condotte corruttive che hanno coinvolto, fin dal periodo immediatamente successivo al terremoto, assessori e consiglieri comunali. Si trattò dell'aggiudicazione degli appalti relativi alle opere provvisoriale per la messa in sicurezza di alcuni edifici del centro storico, opere di consolidamento che vennero affidate in deroga alla normativa sugli appalti, a seguito dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dichiarava lo stato di emergenza. Di fatto, almeno in parte, tali affidamenti avvennero a seguito del pagamento di tangenti.

Attualmente gli interventi pubblici di risanamento edilizio e infrastrutturale che devono essere realizzati, riguardano principalmente il centro storico di L'Aquila, tuttora largamente disabitato a causa delle distruzioni provocate dal sisma del 6 aprile 2009.

In prospettiva, l'intervento infrastrutturale più rilevante sarà costituito dal rifacimento, nell'area centro storico, dei cd. "sottoservizi", cioè la rete sotterranea delle utenze essenziali (acqua, luce, gas, linee telefoniche).

In attesa che venga avviata l'esecuzione di tali opere, le più ingenti risorse pubbliche sono convogliate nel settore della cd. "ricostruzione privata", cioè quello del recupero degli immobili di proprietà di soggetti privati, che avviene con l'impiego dei contributi pubblici come previsto dalla vigente normativa.

Ma è proprio a tale segmento che si rivolgono oggi le mire della criminalità organizzata. Ed infatti, mentre nella ricostruzione pubblica (come stabilito dalle linee guida del CASGO dell'8.7.2009) tutte le imprese che partecipano ai lavori, indipendentemente dall'entità dell'appalto o subappalto, devono essere munite della liberatoria antimafia, così non è per la ricostruzione privata.

L'elevatissimo numero di condomini da ricostruire, e dunque di appalti da affidare, ha sconsigliato di estendere alla ricostruzione privata, benché attuata



con fondi pubblici, non solo i presidi rafforzati previsti per la ricostruzione pubblica, ma neanche le cautele previste dal codice dei contratti pubblici.

Ed infatti l'art. 3 del DL 125/2010 qualifica tale contributo, benché proveniente dallo Stato, come un indennizzo⁹².

Pertanto per la cd. ricostruzione privata non si applica il Codice dei contratti pubblici e dunque non vi è obbligo di gara, non vi sono limitazioni nei subappalti, non vi sono verifiche antimafia, insomma sostanzialmente non vi sono controlli.

In considerazione delle relevantissime somme di denaro destinate alla ricostruzione privata il CASGO, con le linee guida pubblicate il 31 dicembre 2010, ha ritenuto necessario dare comunque alcune indicazioni anche per tale settore: tra esse l'estensione dell'obbligo di tracciabilità ai privati a cui sono riconosciuti i contributi pubblici, e la possibilità per il Prefetto di disporre gli accessi anche sui cantieri privati, avvalendosi della normativa in tema di sicurezza sul lavoro⁹³.

Tuttavia è evidente che si tratta di presidi troppo esigui per contrastare le infiltrazioni della criminalità, fortemente interessata a gestire una realtà estremamente redditizia, con scarsissimi controlli ed affidata alle scelte dei privati ed in particolare agli amministratori di condominio, soggetti che si trovano a gestire somme ingentissime senza alcuna adeguata preparazione.

La presenza di organizzazioni mafiose nella ricostruzione privata, già emersa in altri più risalenti procedimenti, è stata evidenziata da una recente indagine della DDA di L'Aquila che ha coinvolto alcune imprese aquilane che si erano accaparrate numerose commesse private per svariati milioni di euro.

Le imprese in questione, che non avrebbero potuto eseguire tali commesse per le loro modeste potenzialità, avevano sostanzialmente “delegato” i lavori alla ditta dei fratelli DI TELLA. Costoro reclutavano le maestranze nel casertano e, forti della vicinanza con esponenti del clan Zagaria, sfruttavano e vessavano i lavoratori imponendo loro la restituzione di parte del salario che figurava invece regolarmente versato in base alle “buste-paga” emesse dalle imprese aquilane. Queste ultime percepivano, senza svolgere alcuna attività, una congrua percentuale del valore della commessa.

Alle risultanze della citata indagine della DDA, si affiancano quelle relative ad altro procedimento trattato nel 2012 che aveva evidenziato l'acquisto di quote di una società aquilana interessata alla ricostruzione privata, da parte di soggetti contigui alla cosca Caridi Zincato di Reggio Calabria che mirava così ad inserirsi nel *business*.

⁹² Si è in tal modo derogato all'art. 32, comma 1 – lett. d) ed e) del Codice degli appalti che assoggetta a tale normativa tutti i lavori e gli appalti di servizi, superiori a determinate soglie, affidati da privati con contributo statale.

⁹³ Nel caso specifico tale strumento appare però particolarmente difficile da manovrare in considerazione della platea, davvero imponente, di cantieri privati



Ciò che inquieta – come ha sottolineato il Procuratore di L'Aquila di fronte alla Commissione parlamentare antimafia - è la considerazione che simili sistemi, o altri più sofisticati, possono essere agevolmente replicati sul territorio, in assenza di ogni possibilità di controllo. Tutto il settore della ricostruzione privata (per la quale solo la delibera CIPE di agosto 2014 ha stanziato circa 500 milioni) non è presidiato da alcun efficiente meccanismo istituzionale ed è, di fatto, completamente sconosciuto.

Ed infatti né gli enti locali (comune dell'Aquila e comuni del cratere), né i 2 uffici per la ricostruzione⁹⁴ sono attrezzati per controllare il numero di affidamenti ricevuti da una ditta, la sua idoneità tecnica in relazione all'entità complessiva delle commesse, né si rileva un metodo attraverso cui l'amministrazione comunale possa imporre all'appaltatore di precisare quali quote di lavori subappalterà e a quali ditte.

Dunque mentre il cd. "sistema L'Aquila" disegnato dalle 2^e linee guida del CASGO, ha assicurato, per la ricostruzione pubblica, un elevato standard di controlli, il settore della ricostruzione privata evidenzia importanti criticità.

Tali considerazioni inducono a suggerire la necessità di introdurre specifiche previsioni legislative tese a rafforzare i controlli su tale settore, anche in considerazione del fatto che, in un momento caratterizzato da una forte contrazione economica, il *business* della ricostruzione privata appare tra i più appetibili per le organizzazioni criminali.

La Prefettura di L'Aquila nel periodo intercorrente tra il luglio 2013 e l'ottobre 2014 ha individuato ed interdetto 9 imprese contigue alla criminalità organizzata: 2 impegnate nella "ricostruzione pubblica" e 7 in quella "privata"⁹⁵.

Dall'inizio del processo di ricostruzione, sono stati 37 gli operatori economici interdetti in quanto collusi o oggetto di ingerenze mafiose: di essi 28 impegnati nella ricostruzione pubblica e 9 negli interventi affidati dai soggetti privati con l'impiego di contributi statali.

Tra le ditte interdette 11 hanno sede nel nord Italia, 19 nel centro (di cui 12 a L'Aquila) e 7 nel sud. Tale dislocazione mette in evidenza il fenomeno delle migrazioni verso l'Abruzzo di imprese a partecipazione criminale, ovvero delle interferenze mafiose nel capitale sociale di ditte soprattutto aquilane, apparentemente sane, in cui subentrano esponenti criminali interessati ad inserirsi nel *business* della ricostruzione.

La maggior parte delle infiltrazioni infine riguarda la camorra, fenomeno che può trovare spiegazione nella vicinanza geografica dei clan campani.

⁹⁴ uno per L'Aquila e l'altro per i restanti comuni

⁹⁵ Di queste 5 sono state interdette a seguito dell'indagine a carico dei DI TELLA di cui si è detto



La prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell'Expo 2015 di Milano.

Le recenti indagini in materia di corruzione coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano hanno individuato un vero e proprio circuito corruttivo riguardante gli appalti pubblici conferiti (anche) per EXPO 2015. L'attività investigativa ha portato all'arresto di personalità di spicco quali il direttore generale di Infrastrutture Lombarde (società interamente partecipata dalla regione) e il direttore della divisione "*Construction and Dismantling*" di EXPO 2015 spa.

Una delle inchieste ha in particolare evidenziato come diverse commesse correlate ad EXPO siano state condizionate da una "cupola", composta anche da personaggi già protagonisti della "tangentopoli" degli anni '90. Intranea a questo sistema di criminalità economico-amministrativa era l'Impresa Maltauro s.p.a, player di rilievo nazionale nel settore delle costruzioni, risultata aggiudicataria di uno degli appalti più importanti per la realizzazione del sito espositivo.

In conseguenza dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Milano, è stato per la prima volta azionato il potere di commissariamento previsto dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014.

La norma regola l'innovativo istituto della "straordinaria e temporanea gestione" che il Prefetto può disporre, su richiesta del Presidente dell'ANAC nei confronti delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti di corruzione o concussione, ovvero autonomamente nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva. Si tratta di una soluzione fortemente innovativa che, attraverso il "commissariamento" circoscritto alle attività di impresa riferite allo specifico contratto venuto in rilievo, mira a salvaguardare da un lato la tempestiva ultimazione delle opere commissionate, dall'altro l'esigenza che l'esecuzione dei lavori avvenga al di fuori dei condizionamenti della criminalità politico-amministrativa o di stampo mafioso.

Dunque nel caso specifico, su proposta del Presidente dell'ANAC, il Prefetto di Milano ha disposto, il 16 luglio scorso, la straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Maltauro s.p.a. Nel provvedimento il Prefetto precisa che la società era già venuta in evidenza nell'ambito dei controlli antimafia per la ricostruzione in Abruzzo (ove aveva operato), essendo emersi a carico dell'amministratore una serie di episodi che, in quanto risalenti nel tempo, non avevano consentito l'adozione di un provvedimento interdittivo, bensì soltanto di un'informazione antimafia "atipica"⁹⁶ emessa dai Prefetti di L'Aquila e di Vicenza che, come tale, non le aveva impedito di ultimare le opere affidatele.

⁹⁶ L'informazione atipica, oggi non più prevista, rimetteva alla stazione appaltante la facoltà di rescindere o meno il contratto.



Alla luce delle considerazioni che precedono deve dunque riconoscersi l'utilità e l'efficacia del nuovo strumento della "straordinaria e temporanea gestione delle imprese" nell'ambito della prevenzione mafiosa e del contrasto alla corruzione.

Sul versante più specifico della prevenzione criminale, vengono in evidenza le 3^a linee guida varate dal CASGO il 14 aprile scorso.

Già nella relazione dello scorso anno si era dato conto del reindirizzamento - con l'accelerazione degli interventi per la realizzazione delle opere infrastrutturali⁹⁷ - del sistema dei controlli. Erano state così varate le 2^a linee guida per EXPO nel novembre 2013, mirate a coniugare le necessarie esigenze di approfondimento informativo con la celere conclusione degli accertamenti antimafia. In esse si è dato rilievo da un lato al contributo fornito dalla DNA per riscontrare⁹⁸, attraverso la banca dati SIDNA, l'attualità delle risultanze rilevate dalla Prefettura di Milano per i reati di cui all'art. 51-comma 3-bis c.p.p. mettendo a disposizione della Prefettura i provvedimenti giudiziari ostensibili; dall'altro al rafforzamento del ruolo della DIA nell'attività informativa antimafia disposta dal Prefetto di Milano, in coerenza alla direttiva emanata dal Ministro dell'Interno il 28 ottobre 2013.

Con la terza edizione delle Linee Guida, emanata il 14 aprile scorso, il Comitato ha, invece, fissato le regole per i controlli sugli interventi finalizzati all'allestimento degli *stand* espositivi e sulle forniture di servizi necessarie all'organizzazione dei numerosi eventi in programma.

In tale fase infatti si avrà un notevole incremento del numero degli operatori economici impegnati, che dilaterà l'area dei controlli. Pertanto sono state previste alcune semplificazioni, da applicarsi esclusivamente per le prestazioni di importo inferiore ai 100 mila euro e sempreché non rientrino nei settori a rischio tra cui vanno ricompresi - oltre alle attività indicate nell'art. 1 co. 53 DL 190/2012 - i servizi di ristorazione e di pulizia.

Devono a questo punto essere sottolineati gli importanti risultati conseguiti dall'applicazione del modello rafforzato di prevenzione: complessivamente, alla data del 3.12.2014, la Prefettura di Milano ha emesso 46 interdittive nei confronti di imprese risultate affidatarie di contratti e subcontratti riguardanti o connessi all'EXPO, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro.

In tale grave contesto di contiguità mafiosa colpisce come, a parte 11 ditte provenienti dal Meridione (1 dalla Campania, 6 dalla Calabria e 4 dalla Sicilia), le restanti 35 imprese fino ad ora interdette abbiano tutte sede legale nell'Italia Settentrionale, ed in particolare:

20 in Lombardia;

9 in Emilia Romagna;

3 in Piemonte;

⁹⁷ In particolare quelle riguardanti la costruzione del sito espositivo, la cd. "piastra"

⁹⁸ Ovviamente nel rispetto e compatibilmente con il segreto investigativo



2 in Veneto;

1 in Toscana;

Va ancora evidenziato come l'assoluta prevalenza (ben 32) delle imprese infiltrate dalla 'ndrangheta. Tale dato non fa che confermare la capacità delle cosche calabresi, già più volte accertata in ambito giudiziario, di ingerirsi e radicarsi nel tessuto economico di aree diverse da quelle di origine, un tempo ingenuamente considerate munite di anticorpi capaci di resistere alle pressioni criminali.

Infine pare opportuno evidenziare ancora 2 circostanze:

- la maggior parte delle imprese colpite da interdittiva operava nell'ambito delle infrastrutture stradali. Con ogni probabilità tale scelta è da collegare alla maggiore difficoltà che le FF.OO incontrano nell'eseguire i controlli su cantieri che si estendono per lunghissimi tratti e pertanto non circoscrivibili;
- dei 100 milioni di commesse affidate a ditte poi interdette, la maggior parte risulta al di sotto della soglia dei 150.000 euro. Ciò vuol dire che le imprese risultate infiltrate avevano mirato a contratti che, secondo le regole ordinarie e se non si fossero seguite le regole della tutela rafforzata previste dal CASGO, non sarebbero stati oggetto di controlli.

La prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella c.d. terra dei fuochi.

Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 ha previsto un articolato programma di risanamento delle aree agricole della Campania inquinate dagli sversamenti e smaltimenti illeciti di rifiuti, perpetrati negli anni dalle organizzazioni criminali di stampo camorristico (cd. "terra dei fuochi").

Il piano si articola in una prima fase finalizzata all'esatta individuazione dei terreni contaminati, e in una successiva dedicata agli interventi di bonifica.

Anche in questo caso, il legislatore ha ravvisato la necessità di adottare un sistema rafforzato di prevenzione amministrativa antimafia, affidando la definizione delle modalità di esecuzione dei controlli ad apposite Linee Guida del Comitato (art. 2-bis).

Il modello di prevenzione antimafia che dovrà essere elaborato, dovrà tenere conto non solo della peculiarità di tali interventi, ma anche del contesto ambientale in cui essi dovranno essere svolti.

Ed infatti, da un lato il territorio ove dovranno svolgersi gli interventi è caratterizzato dall'endemica presenza di una consolidata e organizzata rete criminale di stampo mafioso, dall'altro la gestione del ciclo dei rifiuti è notoriamente un segmento di mercato in cui si riscontrano numerosi fenomeni di illegalità, in molti casi riconducibili al crimine organizzato.

In considerazione di tali problematiche, la DNA e le Autorità Giudiziarie territorialmente interessate agli interventi (Procure di Napoli e Santa Maria Capua Vetere) hanno assicurato la loro collaborazione al sistema di



prevenzione amministrativa, fornendo al Comitato un quadro delle possibili criticità da affrontare con le Linee Guida da emanarsi.

E' stato dunque evidenziato come tra la consumazione dei reati in materia ambientale e la criminalità organizzata di tipo mafioso esista una evidente interazione, posto che la commissione di quei reati, soprattutto quando siano di ampia diffusività e rilevanza, comporta la utilizzazione del territorio in maniera illecita, circostanza che, specialmente in determinate aree del paese, può essere garantita solo da quel tipo di organizzazioni.

Allo stesso modo può considerarsi un dato ormai giudiziariamente acquisito la circostanza che l'ingerenza delle mafie nell'illecito smaltimento dei rifiuti si avvalga del condizionamento delle amministrazioni locali, che assicurano alle ditte contigue ai clan gli appalti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, la cui esecuzione avviene con modalità illecite, così da ottimizzare i guadagni a scapito della tutela del territorio e della salute pubblica. Tale connivenza con soggetti inseriti negli apparati politico-amministrativi locali risulta così imprescindibile e funzionale agli interessi criminali.

Appare dunque necessario che le linee guida apprestino misure specifiche, che tengano conto del contesto territoriale, del radicamento dei clan camorristici, degli interessi economici in gioco e del grado di infiltrazione di alcune delle imprese operanti nel settore.

In caso contrario si rischia concretamente di affidare le operazioni di bonifica proprio a coloro che hanno avvelenato il territorio campano.

Senza inoltrarsi nell'illustrazione di un documento particolarmente complesso, basterà ricordare che la DNA ha suggerito di potenziare al massimo i presidi da attivare nella fase antecedente all'esecuzione degli interventi, allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi soltanto ad imprese che, ovviamente, non siano soggette a condizionamenti mafiosi, ma che inoltre non siano state coinvolte in procedimenti per reati ambientali o per altri specifici reati che, nell'esperienza giudiziaria, caratterizzano l'ingerenza della criminalità organizzata nell'utilizzazione illecita del territorio (artt. 319, 319 quater C.P. e 2 D.Lgs. 74/2000).

8.1.4 La normativa sovranazionale in materia di appalti

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nelle economie degli Stati membri. Si stima, infatti, che rappresentino oltre il 16% del PIL dell'Unione. Per questo, la loro gestione è una questione politica che assume un peso sempre crescente in un contesto, qual è quello attuale, di forti restrizioni di bilancio in cui devono essere amministrate le risorse pubbliche.

Le norme dell'Unione Europea sugli appalti pubblici sono finalizzate a stabilire discipline comuni per la regolamentazione di questa funzione cruciale della pubblica amministrazione, perseguendo due obiettivi apparentemente antagonisti o comunque non sempre coesistenti: quello di



realizzare la massima apertura dei mercati assicurando un miglior utilizzo delle risorse e nel contempo, garantendo la massima trasparenza e regolarità, prevenendo irregolarità, forme di abuso e corruzione.

La materia degli appalti oggetti pubblici è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

Nel corso degli anni la politica dell'Unione Europea nella materia del *public procurement* è passata dal perseguire obiettivi di armonizzazione minima ad obiettivi di uniformazione, attraverso direttive che presentano contenuti sempre più dettagliati e completi.

Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE disciplinavano gli appalti di lavori, servizi e forniture, aventi valore superiore ad una certa soglia, aggiudicati, rispettivamente, nei settori ordinari e nei settori speciali (“utilities”). Esse applicavano principi comuni di trasparenza, concorrenza aperta e sana gestione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, di importo superiore a determinate soglie, che potrebbero destare l’interesse di fornitori nel mercato interno.

Entrambe le direttive sono state recepite, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto “Codice dei contratti pubblici”. In sede di trasposizione delle norme europee nel diritto interno, il legislatore nazionale ha ritenuto di estendere, anche agli appalti sotto soglia, le stesse regole dettate per quelli sopra la soglia di rilevanza comunitaria. Nel 2007 è stata adottata la direttiva 2007/66/CE (cd. “direttiva ricorsi”), recante una revisione delle previgente disciplina del contenzioso in materia di appalti pubblici. Essa appronta uno specifico sistema di tutela che trova applicazione per gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e prevede una serie di specifici dispositivi volti a migliorare l'efficacia dei ricorsi in fase pre-contrattuale. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, che ha introdotto, attraverso modifiche ed integrazioni al codice dei contratti pubblici, una serie di istituti processuali poi trasferiti nel codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010). Nel 2009, su proposta della Commissione, è stata dunque adottata una specifica direttiva anche per gli appalti pubblici che vengono aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/CE), con l'obiettivo di rendere tali mercati più efficienti ed aprirli alla concorrenza in tutta l'area del mercato interno. La direttiva – che è



ritagliata sulle peculiarità dei settori che disciplina - fissa le regole per gli acquisti di armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari, ma anche per forniture, lavori e servizi aventi natura "sensibile", acquisiti per scopi di sicurezza. Ad essa è stata data attuazione con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

La riforma degli appalti pubblici del 2014

Il legislatore europeo ha promosso una importante iniziativa normativa volta ad incidere sull'attuale disciplina europea in materia di appalti, che costituisce una delle 12 azioni prioritarie per migliorare il funzionamento del mercato unico, in armonia con gli obiettivi strategici "Europa 2020"⁹⁹. In particolare, il 20 dicembre 2011, la Commissione europea ha adottato e sottoposto all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo tre proposte di direttiva finalizzate ad una modernizzazione degli appalti pubblici nell'Unione europea (COM(2011) 896, COM(2011) 895 e COM(2011) 897). Due delle tre proposte sostituiscono le vigenti direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e nei settori speciali (2004/17/CE e 2004/18/CE); la terza disciplina il settore delle concessioni, sino ad oggi solo parzialmente regolamentato a livello europeo, con la finalità di garantire certezza giuridica agli Stati membri ed assicurare l'apertura dei mercati nazionali alle imprese europee. Il percorso riformatore è culminato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014 delle nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici abroga la direttiva 2004/18/CE; la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Obiettivi della riforma: si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. La riforma mira ai seguenti obiettivi:

- a) semplificazione ed snellimento delle procedure vigenti. Le sfide sono quelle di realizzare maggiore semplificazione e flessibilità delle procedure, assicurando nel contempo procedure corrette;

⁹⁹ *Nell'ambito della strategia Europa 2020, si legge che gli appalti pubblici sono a servizio delle politiche dell'Unione europea, sono perno e strumento non solo degli investimenti pubblici e privati in infrastrutture e servizi strategici in condizioni che assicurino un'accresciuta efficienza della spesa generata dalla domanda pubblica di contratti di lavori, servizi e forniture, a fronte di una ridotta disponibilità di risorse, ma anche di ulteriori politiche pubbliche, a proposito delle quali le commesse pubbliche possano rivestire un ruolo strategico, promuovendo l'innovazione, l'accesso al mercato delle PMI, la tutela ambientale e la responsabilità sociale. Ciò che con un'unica locuzione è reso dal legislatore europeo con la locuzione «crescita sostenibile, intelligente e inclusiva»: sostenibile, cioè la promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più rispettosa dell'ambiente e più competitiva, intelligente, cioè lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, inclusiva, cioè la promozione di un'economia ad alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.*



- b) favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, la vera l'ossatura dell'economia e della società non solo italiane, ma di buona parte dei paesi UE;
- c) orientamento della spesa pubblica verso soluzioni più compatibili con la sostenibilità ambientale, promovendo considerazioni di politica sociale e sostegno dell'innovazione.

Le direttive entrano in vigore il 17 aprile 2014. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, i singoli Stati membri hanno adesso 24 mesi di tempo, **entro il 18 aprile 2016**, per recepire le nuove disposizioni all'interno della legislazione nazionale.

Una prima analisi del contenuto delle direttive:

Dalla disamina dei nuovi atti normativi è possibile affermare che **l'obiettivo della semplificazione - sopra indicato sub) a) - viene attuato, nel contesto delle nuove direttive, con le seguenti misure:**

- eliminazione della tradizionale distinzione tra cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi di tipo A o B), con individuazione di norme specifiche per i servizi sociali e per specifici servizi;
- un più ampio ventaglio di strumenti a disposizione;
- promozione di comunicazioni elettroniche e appalti elettronici e aggregazione della domanda;
- una modernizzazione delle procedure;
- la lotta alle prassi commerciali scorrette ed alla trasparenza.

L'obiettivo del favor nei confronti delle piccole e medie imprese - sopra indicato sub) b) - si attua attraverso le seguenti principali misure:

- la suddivisione degli appalti in lotti;
- l'individuazione dei requisiti di partecipazione pienamente rispettosi del principio di proporzionalità e divieto di imporre requisiti di fatturato per un importo superiore al doppio del valore dell'appalto;
- il pagamento diretto dei subappaltatori.

L'obiettivo della innovazione e la tutela ambientale e responsabilità sociale - (sopra indicato sub) c) - viene attuato attraverso le seguenti principali misure:

- l'introduzione del calcolo dei costi del ciclo di vita e del processo di produzione;
- il sanzionare le violazioni degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e dell'ambiente;
- l'introduzione del partenariato per l'innovazione.



Piu' in dettaglio, con riguardo alle esigenze ed alle misure indicate sub a) si osserva che:

per gli aspetti di semplificazione, vengono in rilievo:

- l'eliminazione della tradizionale distinzione tra cosiddetti servizi prioritari e non prioritari, con individuazione di norme specifiche per i servizi sociali e per specifici servizi. Inoltre i *considerando* da 114 a 117 della direttiva 2014/24/UE, chiariscono che certe categorie di servizi relativi alla persona, quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, atteso che gli stessi sono prestati all'interno di un contesto che varia da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali;
- un forte impulso all'uso delle comunicazioni elettroniche e degli appalti elettronici nonché all'aggregazione della domanda. Le direttive prevedono infatti la trasmissione delle offerte mediante mezzi di comunicazione elettronici e le comunicazioni, e lo scambio d'informazioni deve avvenire utilizzando mezzi elettronici-informatici, salvo le ipotesi (che dovrebbero risultare piuttosto residuali), di espressa deroga. Tutte le procedure di aggiudicazione attuate da una centrale di committenza devono avvenire con l'utilizzo di comunicazioni telematiche;
- la possibilità, accanto alla tradizionale figura della centrale di committenza, peraltro arricchita nella definizione e nelle attribuzioni, per due o più amministrazioni aggiudicatrici di «eseguire» congiuntamente alcuni appalti specifici, mediante la previsione di nuove e specifiche norme in materia di appalti transfrontalieri congiunti. Al riguardo il *considerando* (71) della direttiva 2014/24/UE, chiarisce che l'appalto congiunto può assumere numerose forme diverse, che spaziano dall'appalto coordinato all'elaborazione di specifiche tecniche comuni per lavori, forniture o servizi che saranno appaltati da varie amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna delle quali attua una procedura d'appalto distinta, a situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici interessate attuano congiuntamente un'unica procedura d'appalto o agendo in comune o affidando a un'amministrazione aggiudicatrice la gestione della procedura d'appalto in nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

per gli aspetti inerenti la flessibilità, vengono in rilievo:

- un più ampio ventaglio di strumenti a disposizione. Accanto alle tradizionali procedure (aperta e ristretta, per le quali la riformulazione prevede un maggior grado di dettaglio per quanto attiene alle definizioni e alla procedura) la gamma degli strumenti d'individuazione del contraente si



amplia con le modifiche apportate alla procedura negoziata previa pubblicazione, ora definita *procedura competitiva con negoziato con pubblicazione* -prevista solo dalla direttiva 2014/24/UE- i cui presupposti sono equiparati a quelli del dialogo competitivo, e con il *partenariato per l'innovazione*, una nuova forma di procedura per gli appalti innovativi, per commesse il cui oggetto non è disponibile sul mercato. Rimane, subordinata a determinate condizioni, la procedura negoziata senza previa pubblicazione.

per gli aspetti di modernizzazione delle procedure, vengono in rilievo:

- la riduzione dei termini di ricezione delle offerte;
- la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica dell'assenza di cause di esclusione: le amministrazioni aggiudicatrici nelle procedure aperte possono stabilire di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di cause di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione¹⁰⁰;
- l'ampliamento del c.d. soccorso istruttorio: si aumenta l'ambito di ammissibilità della regolarizzazione, volta anche a sanare la mancata produzione di documenti specifici e non solo a chiarire e integrare i documenti presentati dagli operatori economici;
- le consultazioni preliminari di mercato e la partecipazione precedente di candidati o offerenti: si prevede che prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per preparare i loro appalti e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi;
- il documento di gara unico europeo: la norma prevede un'autodichiarazione avente la natura di prova documentale preliminare ai fini della partecipazione alla gara, attraverso la quale gli operatori economici possono partecipare alle gare nel mercato unico dichiarando il possesso dei requisiti di partecipazione. Il DGUE è utilizzabile in più procedure di appalto purché gli operatori economici confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide;
- la ridefinizione dei criteri di aggiudicazione: le direttive superano il c.d. principio dell'equivalenza dei criteri di aggiudicazione, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio dell'offerta

¹⁰⁰ Ciò si pone in contrasto con l'orientamento finora espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui la verifica dei requisiti di carattere generale deve avvenire prima della valutazione delle offerte economiche al fine di non consentire all'amministrazione di assumere decisioni discrezionali dopo avere conosciuto gli esiti della gara. Per bilanciare tale rischio, rilevato anche dal legislatore comunitario, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che la verifica dell'assenza di cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata con imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che sarebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, la direttiva stabilisce che gli Stati membri possono escludere o limitare l'uso della procedura in esame per determinati tipi di appalto o a circostanze specifiche;



più bassa risulta residuale e comunque il criterio di determinazione del prezzo deve essere effettuato tenendo conto del costo di tutto il ciclo di vita del bene, manutenzioni e smaltimento finale compresi. In tal modo le c.d. esternalità negative (i costi futuri di un bene, non predeterminati né predeterminabili) non ricadranno sulla collettività. Ciò in particolare per quanto riguarda i costi ambientali, che devono essere inclusi nell'offerta, di modo che s'incentivano i concorrenti a cercare soluzioni tecnologiche che ottimizzino questi costi e si accresce l'efficienza della spesa pubblica a lungo termine. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione finora applicato in base alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, noto come «offerta economicamente più vantaggiosa», il legislatore europeo ha coniato un termine diverso, e cioè il «miglior rapporto qualità/prezzo».

per le esigenze di trasparenza¹⁰¹, prevenzione delle prassi commerciali scorrette e delle attività delittuose, vengono in rilievo:

- la previsione di un sistema di monitoraggio, trasparenza e tracciabilità del sistema degli appalti pubblici.
- una nozione, sia pure minima, di “conflitto di interessi” che copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ed ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto;
- la previsione di cause di esclusione: se un conflitto d'interessi non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive, l'operatore economico deve essere escluso dalla gara. Le direttive prevedono, inoltre, fra i motivi di esclusione anche alcune fattispecie legate a comportamenti scorretti d'impresa, tesi a minare il libero dispiegarsi della concorrenza. In particolare, è previsto che se la stazione appaltante rileva che una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto non può essere risolta con altre misure meno intrusive oppure se rileva che

¹⁰¹ Le disposizioni per la prevenzione della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, sono sia previsioni rivolte agli operatori economici, con riguardo ai motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di operatori economici, resosi colpevoli di una serie di reati, tra i quali la corruzione, sia previsioni volte a far adottare agli Stati membri adeguate misure per prevenire conflitti di interessi in cui possa trovarsi il personale di un'amministrazione aggiudicatrice. Lo sviluppo di una politica integrata di contrasto alla corruzione che preveda l'introduzione nell'ordinamento di strumenti di prevenzione volti a incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di maladministration che sfuggono alla normativa penale, passa, dunque, anche attraverso una corretta applicazione delle regole dettate per l'espletamento degli appalti pubblici e la vigilanza sull'operato delle amministrazioni pubbliche in detto settore.



l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice stessa, oppure ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ancora ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, dovrà procedere, in entrambi i casi, con la sanzione dell'esclusione dalla gara. Inoltre, se l'amministrazione aggiudicatrice dispone d'indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza, è comminata l'esclusione dalla gara.

Cenni sulla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

In relazione alle concessioni, l'obiettivo della direttiva 2014/23/UE è quello di delineare un quadro normativo certo, che disciplini le concessioni di lavori e quelle di servizi aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e che consenta di superare le attuali distorsioni presenti nel mercato interno, con riguardo soprattutto alle limitazioni di accesso al mercato nei confronti delle piccole e medie imprese, nonché di superare le inefficienze generate dall'assenza di una normativa di riferimento. La mancanza di certezza giuridica nel settore degli affidamenti delle concessioni è infatti alla base dei problemi e degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un'effettiva concorrenza e di condizioni di parità tra gli operatori economici. Attualmente l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è disciplinata da un numero limitato di disposizioni del diritto derivato, mentre alle concessioni di servizi si applicano i principi del Trattato. La stessa definizione di "concessione" presenta un carattere d'incertezza giuridica, soprattutto per la mancata specificazione normativa del livello e dei tipi di rischio di gestione assunto dal concessionario. Infatti, la vigente direttiva settori ordinari, definisce le concessioni di lavori e le concessioni di servizi con dei rimandi alla definizione del contratto di appalto, segnatamente come contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (di un appalto pubblico di servizi) ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori (dei servizi), consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La direttiva, pertanto, fornisce una definizione più puntuale del contratto di concessione, definendolo come un contratto a titolo oneroso concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.



Inoltre, il diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto comporta sempre il trasferimento al concessionario del cd. rischio operativo, comprensivo del rischio di domanda o del rischio di offerta o di entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.

8.1.5 Infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e scioglimento delle Amministrazioni locali

Lo scioglimento delle Amministrazioni locali per presunte infiltrazioni mafiose oggetto del Decreto Legislativo n. 267/2000 (art. 143) e delle modifiche ad esso apportate nel 2009 si presenta oggi come un fenomeno sempre più complesso dotato di una preoccupante caratteristica di stabilità ed intensità nel tempo, tanto da poterlo definire uno dei principali sintomi della presenza della criminalità organizzata in gran parte del nostro paese.

Sorta nel 1991 con la legge n. 221, la normativa è frutto di una situazione all'epoca definita emergenziale di particolare gravità, ma si è trovata nell'arco del tempo a fronteggiare una fenomenologia non più classificabile alla stregua di emergenza.

La specialistica e silenziosa penetrazione negli apparati produttivi ed amministrativi viene realizzata dalle mafie anche attraverso il condizionamento della Pubblica Amministrazione, mediante accordi sinallagmatici con esponenti politici, amministratori di enti locali, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblici servizi.

La patologia di tali rapporti illeciti si realizza in uno spettro variegato di modalità esecutive che, tipicamente, afferiscono alla concessione di autorizzazioni, licenze, varianti urbanistiche, all'omissione di controlli, ad assunzioni, ad incarichi di progettazione, all'affidamento di lavori e manutenzioni, alla concessione di appalti, ecc.

L'inquinamento dei settori della Pubblica Amministrazione da parte della criminalità organizzata trova la sua massima espressione in Calabria, regione che detiene il triste primato del più alto numero di Enti locali sciolti per accertate infiltrazioni mafiose.

A tale critico quadro situazionale va altresì ad inserirsi la accertata vulnerabilità del comparto amministrativo estesa anche in alcune regioni del centronord del Paese, dove l'infiltrazione della `ndrangheta è divenuta una perdurante emergenza investigativa.



La 'ndrangheta trova quindi maggiori punti di forza e di accrescimento del vigore criminale e della pericolosità verso il contesto sociale, principalmente nei diffusi aspetti collusivi che affliggono il Paese,

Le risultanze delle attività operative poste in essere dalle Forze di Polizia attestano come le Regioni maggiormente incise da tale fenomeno siano quelle a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Calabria, Sicilia); tuttavia, alla luce della confermata tendenza da parte di *Cosa Nostra*, della 'Ndrangheta e della *Camorra* ad espandersi anche oltre i ristretti confini delle proprie aree di origine, anche le realtà amministrative del centro-nord Italia non sono risultate immuni da condizionamenti e collusioni con il crimine organizzato.

Si è assistito, pertanto, alla progressiva e costante evoluzione delle cosiddette "mafie storiche", in primis la 'Ndrangheta che, ben radicata da tempo in alcune regioni settentrionali, ha avviato un'interazione costante con ambienti imprenditoriali corrotti che, se da un lato tendono ad inglobare i sodalizi nelle attività produttive, dall'altro si pongono quale *trait d'union* con quei rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano favorirne le mire espansionistiche.

Statisticamente, gli elementi che, con maggiore frequenza, vanno a corroborare la proposta di applicazione di un provvedimento di scioglimento di un ente pubblico, sono generalmente riconnessi alle frequentazioni, alle collusioni, alle parentele degli amministratori pubblici con elementi contigui ad ambienti mafiosi, al condizionamento delle consultazioni elettorali, al coinvolgimento di funzionari in indagini in materia di criminalità organizzata, nonché al reiterato ricorso a pratiche amministrative irregolari.

È quanto emerge dall'analisi degli elementi desunti dai 19 scioglimenti di Amministrazioni comunali, conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, decretati sul territorio nazionale nel periodo di riferimento (1 luglio 2013 – 30 giugno 2014).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato può quindi concludersi che l'osservazione del fenomeno in esame costituisce un elemento assai importante per l'analisi dello stato della vita democratica del paese.

Non può infatti essere taciuto il pericolo costante che ne deriva, laddove si pensi alla lunga serie di attentati e minacce ai pubblici amministratori che si accompagnano alle condotte illecite di infiltrazione della criminalità organizzata nella P.A.

La frontiera delle Amministrazioni locali è, infatti, sempre più esposta, e non può, nell'attuale contesto di crisi economica, non essere evidenziato anche il pericolo che a fronte di una sempre più manifesta mancanza di risorse finanziarie per svolgere anche i compiti di primaria assistenza sociale, le amministrazioni locali si trovino a dover fronteggiare le lusinghe di associazioni criminali che, non soffrendo di alcuna crisi di liquidità, si offrono



sul mercato dei pubblici servizi con caratteristiche tali da ridurre o eliminare la concorrenza delle imprese virtuose.

In altre parole è ben possibile ipotizzare, che oltre ai consueti strumenti illegali di corruzione, voto di scambio e minacce, l'infiltrazione possa effettuarsi con metodi ben più sofisticati e solo apparentemente leciti, consistenti nell'offerta di beni e servizi a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle di altri concorrenti, talmente economicamente appetibili da indurre il sospetto che attraverso tali strumenti si possano realizzare, con più facilità, condotte di infiltrazione criminale nella P.A.

Lo strumento dello scioglimento delle Amministrazioni Comunali, strumento prevalentemente di natura amministrativa costituisce quindi un mezzo assai più agile della repressione penale, stante l'apparente liceità di molte delle condotte che le associazioni criminali possono mettere in atto per raggiungere i loro fini.

In ultimo, a tal proposito, non possono non essere condivise le preoccupazioni manifestate da più parti circa la necessità che, proprio per questa ragione si superi la settorializzazione e la parcellizzazione delle politiche antimafia che rischiano di essere sterili o inutilmente autoreferenziali se isolate, abbandonate a se stesse, senza ponti e linee di integrazione con altri interventi pubblici.



10.2 - Criminalità ambientale

(Coordinatore: R. Pennisi; contributo di A. Canepa)

Così nell'abstract della relazione ecomafia periodo 2011/2012:

ABSTRACT

Nel periodo 2011-2012 in materia di contrasto dei crimini ambientali hanno iniziato a cogliersi gli effetti delle recenti modifiche legislative in materia.

Si è, in particolare, colta la significativa svolta di una razionalizzazione delle indagini, tale da consentire un perfezionamento della attività della polizia giudiziaria, nonché una minore dispersione di quella degli organi giudiziari, soprattutto degli Uffici del pubblico ministero.

La Direzione Nazionale Antimafia, grazie ai poteri di coordinamento sulle indagini relative al delitto di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06, dispone di una mappa della distribuzione sul territorio delle relative condotte delittuose, ed è in condizioni di collegarle, ove ciò si verifichi, alla presenza delle organizzazioni di tipo mafioso ed alle connesse strategie criminali. Come pure può rilevare la assenza di tale collegamento e cogliere la primazia, in tale settore del crimine, delle centrali affaristiche cui fanno capo i traffici di rifiuti.

Tale ampia possibilità di conoscenza consente pure di rilevare le interconnessioni esistenti tra il circuito illegale dei rifiuti e lo sfruttamento criminale delle iniziative relative alla green economy, nel cui ambito si sono ricreate le connection tra centri di potere economico e signorie mafiose del territorio, finalizzate alla illecita fruizione dei finanziamenti previsti per tali attività, nonché alla acquisizione dei lavori per la realizzazione delle strutture di produzione di energia.

Allo scopo di rendere ancora più completa la conoscenza dei fenomeni criminali relativi a tale settore, nel corrente anno la Direzione Nazionale Antimafia ha stipulato un protocollo di intesa con il Corpo Forestale dello Stato, a seguito del quale personale del Corpo è stato inserito nella struttura della Direzione onde rendere più scorrevole il flusso informativo, nonché per poter utilizzare al meglio le specifiche competenze del Corpo nella attività di analisi dei dati relativi agli eco-crimini.

Analisi che ha consentito di accertare come anche nel periodo preso in esame sia proseguito il precedente trend che ha visto e vede la diversità di atteggiamento della camorra, da un lato, e della mafia (cosa nostra e 'ndrangheta), dall'altro, verso il circuito dei rifiuti, nei termini dell'inserimento della prima nel circuito illegale, e della seconda in quello illegale.

Le condotte in violazione della normativa penale in tema d'ambiente, nel frattempo, sono cresciute più in termini qualitativi che quantitativi, anche per effetto della accentuata repressione penale, e privilegiano il ricorso a sistemi più sofisticati per la elusione delle regole previste, nonché al traffico transfrontaliero, specie verso l'Estremo Oriente.

Si nota, infine, anche in tale settore, la tendenza da parte soprattutto dei clan di camorra alla delocalizzazione delle attività criminali.

Nel periodo oggi preso in esame¹⁰² la Procura Nazionale Antimafia ha proseguito la sua attività finalizzata al miglior coordinamento delle indagini in

¹⁰² Qui di seguito il resoconto di quanto svolto ed analizzato dalla Direzione nel periodo di cui in oggetto, con la precisazione che esso non conterrà alcun elenco di esiti giudiziari maturati nell'arco temporale stesso, peraltro reperibili nelle pubblicazioni che ogni anno vengono diffuse dagli organismi del settore ambientale. Tali esiti, d'altra parte, se di particolare rilievo, compariranno nelle relazioni relative a ciascun Distretto. Si leggeranno, invece, dati



materia ambientale di competenza delle Direzioni Distrettuali ed al relativo impulso, basata sul perfezionamento delle conoscenze del fenomeno criminale preso in esame, dovuto al progredire dei risultati degli strumenti conoscitivi predisposti. Risultati che saranno pienamente esaustivi con la completezza dei dati acquisiti.

Ci si riferisce, soprattutto, all'impegno della DNA nella realizzazione di un imponente progetto di raccolta di tutte le iscrizioni a RE.GE. effettuate da parte delle Procure Ordinarie, a partire dal 01.01.2010, per i reati di loro competenza di cui agli artt. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (Traffico illecito di rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, i quali sono i più significativi reati-spia del più grave delitto di cui all'art. 260, opportunamente riversati nella banca dati SIDDA/SIDNA ed elaborati. Dati dei quali non si dispone nella loro interezza in quanto non tutte le Procure della Repubblica hanno provveduto alla loro trasmissione. Quasi tutte le Procure Distrettuali, invece, hanno autorizzato la diretta estrazione dei dati relativi ai reati ambientali "ordinari", con alcune eccezioni. E, tra queste, Procure di particolare importanza (Catania, Milano, Palermo, oltre a quelle di L'Aquila e Perugia), la mancata conoscenza dei cui dati determina un grave nocumento per il conseguimento degli scopi cui mira il detto impegno. Il tutto aggravato ulteriormente dalla mancata piena conoscenza, in un caso, anche dei concreti dati relativi alle indagini per il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06 di competenza della DDA (vedasi esito della riunione della Direzione del 09.04.2014, cui si farà in seguito riferimento).

Ove delle notizie di reato relative ai "reati spia" potesse disporsi direttamente da parte della Direzione con l'accesso al relativo Registro, limitatamente ai medesimi¹⁰³, si perverrebbe ad un risultato di eccezionale rilevanza e di interesse per gli stessi Uffici di procura. Basti pensare che per ogni soggetto indagato in ogni parte del territorio nazionale per violazioni ambientali in materia di rifiuti costituenti reato, si avrebbe la possibilità, in tempi reali, di apprendere la pendenza di altre iscrizioni o per reati dello stesso tipo, o per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso o concernente i rifiuti.

Qui di seguito la tabella relativa alla situazione dinanzi esposta.

ostensibili, elaborazioni, attività svolte e linee programmatiche di azione derivanti dalla analisi dello specifico ambito criminale consentita dal particolare osservatorio dell'Ufficio Nazionale.

¹⁰³ In proposito va rilevato come alcune DDA, dando prova di spirito di alta collaborazione, abbiano già autorizzato il detto accesso.



PROCURA ORDINARIA	INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2013			INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2014			Stato comunicazione I:INCOMPLETA C:COMPLETA M:MANCANTE
	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	
AGRIGENTO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
ALESSANDRIA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
ANCONA	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
AOSTA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
AREZZO	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
ASCOLI PICENO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
ASTI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
AVELLINO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
AVEZZANO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
BARI	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
BELLUNO	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				C
BENEVENTO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
BERGAMO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
BIELLA	INVIATI	INVIATI	NON INVIATI				C
BOLOGNA	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
BOLZANO	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
BRESCIA	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
BRINDISI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
BUSTO ARSIZIO	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
CAGLIARI	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
CALTAGIRONE	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
CALTANISSETTA	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
CAMPOBASSO	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
CASSINO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
CASTROVILLARI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C



PROCURA ORDINARIA	INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2013			INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2014			Stato comunicazione I:INCOMPLETA C:COMPLETA M:MANCANTE
	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	
CATANIA	INVIATI	INVIATI	NON INVIATI				I
	ESTRAZIONE DATI NON AUTORIZZATA						
CATANZARO	INVIATI	INVIATI	INVIATI				C
CHIETI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	1°- 2° trimest			C
CIVITAVECCHIA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
COMO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
COSENZA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
CREMONA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
CROTONE	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
CUNEO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
ENNA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
FERMO	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI (1 SEM)			C
FERRARA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				C
FIRENZE	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
		ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA					
FOGGIA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
FORLI'	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
FROSINONE	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
GELA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
GENOVA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
GORIZIA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
GROSSETO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
IMPERIA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				C
ISERNIA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
IVREA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I



PROCURA ORDINARIA	INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2013			INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2014			Stato comunicazione I:INCOMPLETA C:COMPLETA M:MANCANTE
	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	
LA SPEZIA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
LAGONEGRO	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
LAMEZIA TERME	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
LANCIANO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
LANUSEI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
L'AQUILA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
	ESTRAZIONE DATI NON AUTORIZZATA						
LARINO	NON INVIATI	NON INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		I
LATINA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
LECCE	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
LECCO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
LIVORNO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
LOCRI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
LODI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
LUCCA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
MACERATA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
MANTOVA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
MARSALA	INVIATI	INVIATI	INVIATI				C
MASSA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
MATERA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
MESSINA	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
MILANO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
	ESTRAZIONE DATI NON AUTORIZZATA						
MODENA	INVIATI	INVIATI	INVIATI				C
MONZA	INVIATI	INVIATI	NON INVIATI	INVIATI			I
NAPOLI	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
NOCERA INFERIORE	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C



PROCURA ORDINARIA	INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2013			INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2014			Stato comunicazione I:INCOMPLETA C:COMPLETA M:MANCANTE
	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	
NOLA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
NOVARA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
NUORO	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
ORISTANO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
PADOVA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
PALERMO	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
	ESTRAZIONE DATI NON AUTORIZZATA						
PALMI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
PAOLA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
PARMA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
PATTI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
PAVIA	INVIATI	INVIATI	NON INVIATI				C
PERUGIA	INVIATI	NON INVIATI	INVIATI				C
	ESTRAZIONE DATI NON AUTORIZZATA						
PESARO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
PESCARA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
PIACENZA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
PISA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
PISTOIA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
PORDENONE	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
POTENZA	INVIATI	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA					C
PRATO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
RAGUSA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
RAVENNA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
REGGIO DI CALABRIA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						
REGGIO NELL'EMILIA	INVIATI	INVIATI	INVIATI				C



PROCURA ORDINARIA	INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2013			INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2014			Stato comunicazione I:INCOMPLETA C:COMPLETA M:MANCANTE
	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	
RIETI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
RIMINI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
ROMA	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
ROVERETO	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
ROVIGO	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				C
SALERNO	INVIATI	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA					C
S.MARIA CAPUA VETERE	INVIATI	INVIATI	NON INVIATI				C
SASSARI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
SAVONA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
SCIACCA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
SIENA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
SIRACUSA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
SONDRIO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
SPOLETO	INVIATI	NON INVIATI	INVIATI				I
SULMONA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
TARANTO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
TEMPIO PAUSANIA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
TERAMO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
TERMINI IMERESE	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
TERNI	INVIATI	NON INVIATI	INVIATI				I
TIVOLI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M
TORINO	INVIATI	INVIATI	NON INVIATI				C
	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						
TORRE ANNUNZIATA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				C
TRANI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
TRAPANI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I



PROCURA ORDINARIA	INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2013			INVIO DATI RELATIVO A ANNO 2014			Stato comunicazione I:INCOMPLETA C:COMPLETA M:MANCANTE
	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	1° QUADR	2° QUADR	3° QUADR	
TRENTO	INVIATI	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA					C
TREVISO	INVIATI	INVIATI	INVIATI				C
TRIESTE	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						
UDINE	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
URBINO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
VALLO DELLA LUCANIA	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI		C
VARESE	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
VASTO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
VELLETRI	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
VENEZIA	ESTRAZIONE DATI AUTORIZZATA						C
VERBANIA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
VERCELLI	INVIATI	INVIATI	INVIATI	INVIATI			C
VERONA	INVIATI	INVIATI	NON INVIATI				C
VIBO VALENTIA	INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				C
VICENZA	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				I
VITERBO	NON INVIATI	NON INVIATI	NON INVIATI				M

E', comunque, andata progredendo la attività dell'apposito Gruppo di Lavoro col sistema della ricerca lungo i due principali percorsi indicati nella Relazione dello scorso anno¹⁰⁴, che ha consentito la individuazione dei quattro livelli di ricorrenze di interesse investigativo cui si era accennato nella predetta:

Primo livello:

Soggetti con ricorrenze significative in più Procure Ordinarie e presenti in Base Dati Nazionale.

¹⁰⁴ 1) Ricerca di ricorrenze significative all'interno del bacino dei dati RE.GE. delle Procure Ordinarie, e successivamente controllo delle stesse in BDN; pertanto ricorrenze tra soggetti fisici indagati in diverse Procure per i medesimi "reati spia" in materia di rifiuti (artt. 256, 259 D.Lgs. 152/2006), col seguente risultato:

2) Ricerca di ricorrenze in Base Dati Nazionale, di tutti i soggetti in RE.GE. delle Procure Ordinarie per gli anni 2010/2012 (campione di circa 50 uffici) nonché di tutti quelli in RE.GE. delle Direzioni Distrettuali Antimafia.



Secondo livello:

Soggetti con ricorrenze significative in più Procure Ordinarie e non presenti in Base Dati Nazionale o nominativi che, pur non avendo ricorrenze in più Procure Ordinarie, ne hanno almeno una in Base Dati Nazionale per art. 260 T.U.A.

Terzo Livello:

Nominativi iscritti in una Procura Ordinaria e presenti in Base Dati Nazionale o nominativi iscritti a Re.Ge delle D.D.A. e presente in Base Dati Nazionale.

Quarto Livello:

Nominativi con ricorrenze non significative in più Procure Ordinarie.

Come pure, dopo la opportuna elaborazione svolta anche attraverso attività pre-investigativa, nel periodo preso in esame, proseguendosi nel precedente *trend*, si sono potute adottare le iniziative di competenza di questa Direzione, ai sensi dell'art. 371 bis co. III c.p.p.; in particolare, sono stati inoltrati atti di impulso verso le Procure Distrettuali Antimafia al fine dell'inizio di indagini a carico di soggetti ed imprese, che sono risultati coinvolti, a vario titolo, nella commissione del reato previsto dall'art. 260 d.lgs. 152/06. Ovvero per agevolare la individuazione della DDA competente ad investigare quando si è appurato che su fenomeni collegati fossero in corso più indagini. Oppure per armonizzarle nel caso di prosecuzione separata delle stesse.

In particolare, si è proceduto ad inviare, nel periodo in esame, n. 7 atti di impulso diretti alle Direzioni Distrettuali Antimafia di Ancona, Bologna, Firenze, L'Aquila, Reggio Calabria, Roma, Torino.

Da notare, quanto agli atti di impulso, che la DDA di Firenze è stata destinataria di ulteriore atto di impulso per procedimento di prevenzione personale e reale.

Ma nel periodo preso in esame si è verificato un evento di decisiva importanza per la attività che la Direzione Nazionale svolge nell'ambito della azione di contrasto del fenomeno criminale in questione che, tra l'altro, come effetto secondario ha determinato la diversità del titolo della presente relazione rispetto a quelle di tutti gli anni precedenti, recanti la dicitura "*Ecomafia*", oggi scomparsa.

Già nelle precedente relazione si era fatto riferimento alla riunione svoltasi all'interno dell'Ufficio in data 14.02.2013 con la partecipazione di tutti i magistrati interessati, e da cui era emerso che la materia di interesse "*ecomafia*" (termine più di derivazione politico-mediatica che tecnico-giuridica), per come attualmente intesa ed organizzata all'interno dell'Ufficio, non risultava più corrispondere alla reale situazione del settore criminale in questione. E ciò per tutto un insieme di motivi che hanno la loro ragion



d'essere sia nelle attuali tendenze della criminalità, che nello stesso assetto legislativo¹⁰⁵.

Come pure si era preso atto che *“il tema dei rifiuti si inserisce in quello più complessivo dell’Ambiente, nei cui confronti la criminalità sferra attacchi che vanno ben oltre il settore dei rifiuti. Si entra, così nel secondo settore, ovverosia quello delle energie alternative. E cioè quelle provenienti da fonti rinnovabili non fossili (F.E.R.), vale a dire energia eolica, solare, geotermica, idro-termica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, biogas, bioliquidi.*

In particolare, quale punto di contatto con il settore precedente, la “biomassa”, intesa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”

Ed ancora si era fatto riferimento alle “utilizzazioni boschive” come “tema (che) riguarda in particolare le regioni ad alta infiltrazione criminale (es. Calabria e Campania). La cosiddetta “mafia dei boschi” che in vaste realtà gestisce a suo piacimento tutto il sistema degli appalti dei tagli boschivi; trattasi di enormi lotti di territorio, la cui utilizzazione costituisce oggetto di gare indette dai Comuni montani tra le aziende del settore, gare che risultano spesso “indirizzate” nella loro aggiudicazione tramite i classici metodi intimidatori e/o metodi corruttivi e collusivi dei Pubblici Amministratori.”

¹⁰⁵ Così nella relazione 2013: *Quanto a quest’ultimo, va rilevato come il principale reato ed unico delitto in tema di rifiuti, art. 260 T.U.A., sia da considerarsi un vero e proprio delitto di impresa -trattandosi di una fattispecie monosoggettiva ritagliata perfettamente sulla struttura della attività imprenditoriale- teso a proteggere, oltre che l’ambiente, l’ordine sociale qui inteso come pubblica incolumità (Cass. Pen. n. 25992 del 09.06.2004). Il che lo proietta in un’orbita, per così dire, “multidisciplinare”, la quale richiede una particolare organizzazione dell’organo giudiziario che svolge i compiti previsti dall’art. 371 bis c.p.p., oggi ancor più impellenti, atteso l’inserimento della fattispecie tra i reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia. Si che la sua trattazione da parte degli Uffici territoriali (distrettuali) e di quello centrale (DNA) prescinde dalla connessione con delitti di criminalità organizzata in senso stretto, così come, invece, avveniva in passato. E ciò è particolarmente significativo in una realtà storica, quale quella attuale che, per come emerso dal dibattito, ancora non vede le DDA particolarmente sensibili alla trattazione delle relative indagini ove non risulti la detta connessione. E ciò per la mancata percezione da parte degli Uffici della reale entità del pericolo derivante dalla consumazione di tali reati, non certo connesso, come si diceva, alla presenza sullo sfondo, o sul palcoscenico, delle organizzazioni di tipo mafioso. Ne deriva che in ordine a tale delitto più che mai decisivi si manifestano i compiti di stimolo e di impulso della DNA che, conseguentemente, deve particolarmente attrezzarsi allo scopo.*

Quanto alle prime (le tendenze criminali), il fenomeno che si nota, e messo in rilievo nella relazione precedente, è quello:

1. *Del progressivo svincolarsi dei traffici dei rifiuti dal loro storico collegamento con le organizzazioni criminali di tipo mafioso (specialmente camorra), anche per aver essi traffici imboccato la direttrice che porta all’esterno dei confini nazionali (si che non si necessita più di “controllori” del territorio).*
2. *Del loro inserirsi in dinamiche, anch’esse organizzate, ma facenti capo a centrali affaristico-imprenditoriali-criminali nazionali e transnazionali, il cui disvelamento è di particolare complessità, ed ove il coordinamento e l’impulso investigativo sono imprescindibili.*
3. *Del comprendere anche l’apertura delle nuove frontiere che vedono i rifiuti entrare nel campo delle energie alternative nell’ottica di quella che può definirsi la criminal soft economy, ove interagiscono brokers dei traffici di rifiuti e “sviluppati” di pratiche ed attività riguardanti le relative installazioni.*



Ed, infine, si era fatto riferimento alle attività delittuose concernenti le falsificazioni dei marchi e le alterazioni nei prodotti alimentari e forestali, in cui le connessioni col crimine organizzato si appalesavano del tutto intuitive. Orbene, in perfetta aderenza alle superiori esigenze, col nuovo programma organizzativo di questa Direzione del 29.05.2014 si è data vita al “*POLO D'INTERESSE CRIMINALITÀ AMBIENTALE*”, avente quale ambito di operatività i seguenti settori:

1. *Traffici di rifiuti;*
2. *Infiltrazioni nel settore agro-alimentare;*
3. *Energie alternative;*
4. *Utilizzazioni boschive;*
5. *Contraffazioni nel settore alimentare,*

ed avente una composizione personale ben più ampia di quanto lo fosse quella della materia di interesse “*ECOMAFIA*”.

E' in questa nuova dimensione che la Direzione ha proseguito la sua attività in tale ancor più ampio ambito, acquisendo e ricevendo informazioni: **1)** da (e presso) Forze ed Organi di polizia giudiziaria impegnati nel contrasto dei reati ambientali; **2)** da (e presso) soggetti svolgenti per legge un ruolo nel ciclo dei rifiuti.

1) Quanto al primo gruppo (Forze ed Organi di p.g.), particolarmente significativi sono gli apporti provenienti dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Agenzia delle Dogane, non solo perché legati alla Direzione da strumenti di collaborazione, ma anche perché i primi, tra gli organi istituzionali impegnati nell'azione di contrasto della criminalità ambientale, che hanno mostrato di aver compreso il vero senso di tale azione ed il ruolo che in funzione della stessa è svolto dalla DNA, che profonde le proprie energie, soprattutto, nel disegno delle strategie investigative che, prendendo atto della evoluzione delle strutture criminali che a tale tipo di reati si dedicano, mirano soprattutto ad evitare che l'apparato repressivo dello Stato si trovi impreparato al cospetto delle nuove sfide da quelle strutture lanciate¹⁰⁶. Così come impreparato ebbe a trovarsi quando economia malsana

¹⁰⁶ Di particolare rilievo, in proposito, il sistema in corso di perfezionamento che vedrà la interazione tra DNA-Agenzia Dogane-U.I.F. Banca d'Italia per il contrasto del contrabbando, dei traffici illeciti di rifiuti, del riciclaggio ed altro, attraverso la individuazione delle possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti. Detto sistema dovrebbe operare nei seguenti termini: 1) l'Agenzia comunica i dati all'UIF e per conoscenza alla DNA (anche per effetto della Convenzione esistente); 2) in DNA tali dati vengono ripartiti per materia (es. rifiuti, contrabbando, riciclaggio, contraffazioni, ecc.), ed opportunamente implementati sulla scorta degli elementi in possesso; 3) la parte di tali elementi ostensibile viene trasmessa alla Agenzia e per conoscenza all'UIF che, così, potrà svolgere in maniera più completa ed efficace la propria elaborazione; 4) l'Unità, infine, nel rispondere alla Agenzia informa pure la DNA (che potrà comunque chiedere o sollecitare le informazioni), cui peraltro perverrà la comunicazione finale anche da parte della Agenzia. Il tutto per l'eventuale adozione di atti di impulso ex art. 371 bis c.p.p.

In tal modo la Procura Nazionale potrebbe svolgere un ruolo di impulso e coordinamento attivo essendo al centro degli scambi tra Agenzia e UIF, valorizzando le specifiche competenze di ciascuna Amministrazione ed ampliando, contestualmente, il proprio patrimonio di conoscenze su flussi di merce a rischio e flussi di capitali e valori sospetti,



e mafia casalese posero le basi e poi attuarono il piano che tra gli anni '80/'90 dello scorso secolo ha portato al disastro ambientale in Campania. Piano che ha fatto sì che oggi, per gli addetti al settore, le parole "Terra dei Fuochi"¹⁰⁷ non abbiano un significato geografico, stando ad indicare, invece, un vero e proprio sistema criminale.

Ed, in proposito, non può sottacersi che proprio la attenta analisi delle attuali dinamiche del crimine ambientale ha fornito importanti elementi, come appresso si rileverà, per avere contezza della complessiva evoluzione della criminalità organizzata, di tipo mafioso e non, nella sua interezza, dato che essa è sempre più impegnata a sfidare l'economia legale mirando ad impadronirsene e, per ciò, sempre più allontanandosi dallo stile (ma non dalla natura ed essenza) mafioso, ed accostandosi a quello della impresa. Proprio, infatti, come il crimine ambientale. Sicché non è affatto prematuro cominciare a domandarsi, a livello legislativo, se ancora attuali siano i canoni normativi che oggi disciplinano il delitto di mafia.

Sarebbe, pertanto, oltremodo controproducente qualsiasi iniziativa governativa volta a limitare la operatività delle predette Istituzioni o, addirittura, a mutarne la stessa essenza. E ciò, a meno di non dover ritenere che, a dispetto di quanto si afferma in tema di politica ambientale, non si intenda più proseguire sulla linea del contrasto degli attentati all'ambiente, che già tanti danni hanno cagionato alla Nazione.

2) Quanto ai secondi, il riferimento è all'unico tra i Consorzi obbligatori previsti dal Testo Unico Ambientale, ovverosia quello che si occupa dei beni a base di polietilene, che ha mostrato di aver inserito nella propria *mission* la tutela dell'ambiente quale portato del rispetto della normativa in materia, così coniugando (secondo i canoni della economia legale), e non mettendo in antitesi (secondo quelli della economia criminale), economia, legalità e tutela ambientale.

Apporto, quello del Consorzio in questione, non secondario, in quanto proprio tale tipo di rifiuto, per le particolari caratteristiche che lo contraddistinguono, costituisce l'oggetto dei principali traffici transnazionali, ovverosia quelli che, come già rilevato nella precedente relazione, sono oggi l'obiettivo principale della criminalità organizzata ambientale che, oltre ad arrecare grave nocumento all'ambiente, danneggia fortemente l'economia nazionale, con corrispondente locupletazione rilevante dei criminali trafficanti e di coloro, persone fisiche e/o giuridiche, che con essi si interfacciano e di cui si servono. Alla stessa stregua in cui, come già accennato, nei lontani anni '80/'90, i

per la ricerca delle possibili correlazioni che possano svelare l'esistenza di interessi della criminalità organizzata o la presenza di fattispecie criminose da comunicare alle Direzioni Distrettuali per le indagini.

¹⁰⁷ A tal proposito si coglie il riferimento per far presente che la il Polo C.A. non ha mancato di fornire il suo apporto alla Direzione in ordine all'impegno della stessa relativamente alla imponente attività in corso di preparazione per la bonifica del territorio campano che è stato teatro del noto disastro ambientale.



potentati economico-finanziari ebbero ad avvalersi della collaborazione della camorra per smaltire illegalmente i rifiuti tossici che hanno deturpato disastrosamente una larga fetta del territorio campano. Il tutto agevolato dal rapporto corruttivo instaurato con i poteri pubblici (e politici) svolgenti un ruolo nell'ambito del ciclo dei rifiuti.

Colpisce fortemente, a questo punto, che una recente normativa contenuta nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 abbia preso in considerazione specificamente proprio quel tipo di rifiuti ed il Consorzio che se ne occupa, non già per accentuare le cautele intorno a quelli e, corrispondentemente, per incentivare la attività del predetto ma, anzi, per svuotarla di contenuto e rendere più agevoli le operazioni economiche relative a detto tipo di rifiuti, ovverosia, di fatto, i relativi traffici illeciti. Quindi, una ingiustificabile trascuratezza, ed un incomprensibile intervento limitativo nei confronti dell'unico Ente di natura privatistica previsto dalla normativa ambientale che ha svolto un ruolo attivo nella repressione delle condotte delittuose, come attestato anche dalla sua presenza quale parte civile, regolarmente costituitasi ed ammessa, in diversi importanti procedimenti penali per delitti associativi e di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti.

Tutto ciò non può non essere registrato in questa sede, specie se rapportato alla contemporanea latitanza del Legislatore in materia di ridefinizione della normativa penale ambientale invocata da antica data¹⁰⁸, sol che si consideri che, come prima accennato, la storia ha dimostrato come i più gravi danni all'ambiente in Italia siano stati determinati dal fondersi degli interessi del potere economico deviato (ovverosia immessosi sulla via della illegalità) con quelli della criminalità organizzata, col beneplacito (o, quanto meno, non opposizione) del potere politico; e che, storicamente, la mafia stessa nasce quale frutto della fusione dei predetti interessi.

Colpisce, allora, il constatare che questi ultimi, obbiettivamente, si siano inseriti nel più elevato atto dello Stato di diritto, ovverosia la legge.

E la successiva resipiscenza del Legislatore, che con L. 11 novembre 2014 n. 164 ha parzialmente modificato la precedente normativa, sta a confermare la fondatezza del superiore rilievo.

Ciò la Direzione Nazionale Antimafia, oltre a registrarlo, deve anche affermarlo, rientrando tra i propri compiti quello di seguire le trasformazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso. E la nuova dimensione della mafia la vede penetrare all'interno del potere politico attraverso quello economico, cui la collegano comuni interessi che passano attraverso i rapporti finanziari. Ed il tutto agevolato dalla corruzione che, non a caso, si sta oggi manifestando nel Paese con una virulenza tale da far impallidire le sue precedenti, e tutt'altro che sbiadite, manifestazioni. Scelta, questa, dettata

¹⁰⁸ Basti pensare alla perdurante assenza nella nostra normativa penale ambientale del delitto di disastro ambientale. Oggi più che colpevole, alla luce di quanto accertatosi e verificato.



anche dalla seria azione di contrasto attuata, con innegabile efficacia e successo negli ultimi decenni, dall'apparato repressivo dello Stato, grazie anche all'affinamento della configurazione giuridica del reato di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa (artt. 110-416 *bis* c.p.).

Ed a dimostrazione di tutto quanto sopra basta por mente al fatto che, con riguardo alla realizzazione di grandi opere pubbliche primariamente strategiche per la politica governativa (Expo 2015), oltre a gravi fenomeni corruttivi, si constatano sorprendenti legami operativi tra chi si è distinto in passato in vicende caratterizzate da gravi violazioni della normativa penale ambientale, cui non è stata avulsa la criminalità mafiosa, ed imprese che si pongono ai massimi livelli della imprenditoria nazionale.

Anche per il periodo qui preso in considerazione può ripetersi ciò che si era rilevato lo scorso anno circa la tendenza del traffico illecito dei rifiuti a configurarsi come “Delitto di Impresa” e non come “Delitto di Mafia”.

Come pure, sempre più evidente è apparso il dato secondo cui, attesa la estrema rilevanza degli interessi economici in gioco, che si ricollegano anche ad importanti opere pubbliche, ad inserirsi nelle più sofisticate condotte delittuose in tema di rifiuti sono soggetti, organi, organismi, strutture (pubblici e privati) operanti nel ciclo dei rifiuti ed in qualche caso preposte al controllo del rispetto della legalità. Il tutto agevolato dallo strumento della corruzione¹⁰⁹.

Tale realtà ha trovato riscontro anche nel corso di una importante riunione svoltasi presso questa DNA in data 09.04.2014 con la presenza di tutti i magistrati dell'Ufficio, nel corso della quale si è dato conto della situazione relativa alle indagini per il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 162/06 in corso di svolgimento presso tutte le Direzioni Distrettuali, ovviamente tenendo presenti gli eventuali coinvolgimenti della criminalità organizzata di tipo mafioso in tale tipo di traffici.

Il magistrato per il collegamento con il Distretto di Firenze ha rappresentato come i più rilevanti fenomeni criminali in materia ambientale in quel territorio riguardino le attività di esportazione verso l'estero, ed in particolare la Cina, di rifiuti con modalità non corrispondenti a quelle previste dalla legge; ed ancora lo svolgimento di traffici illeciti in materia di rifiuti tessili organizzati da soggetti collegati al *Clan* dei casalesi; ed infine violazioni della normativa ambientale, anche organizzate, in ordine ai lavori riguardati la TAV in area toscana, che vedono ancora una volta la presenza di soggetti legati ai casalesi nelle vesti di vettori di rifiuti.

¹⁰⁹ Non a caso l'organismo delle Nazioni Unite che studia la evoluzione della criminalità organizzata (UNICRI) sta dedicando particolare attenzione al fenomeno, che opportunamente viene definito della “GREEN CORRUPTION”.



Il magistrato che cura il collegamento col Distretto di Cagliari ha sottolineato la importanza di alcune indagini, tra cui una, relativa a fatti del 2012, che vede interagire soggetti sardi e campani per traffici di rifiuti oleosi investigati anche dalla DDA, giusta la esistenza di interessi in tale settore da parte di un *clan* camorristico di Ponticelli. Alla stessa indagine ne è connessa un'altra, per il citato delitto ambientale, questa volta avente come teatro il territorio di Porto Torres. Ed, ancora, altra indagine per il delitto associativo e per quello ambientale, ancora una volta che vede interagire sardi e campani relativamente ad una pericolosissima attività delittuosa nel campo dello smaltimento di resti di animali affetti da "peste bovina". E, sempre in tema di rapporti Sardegna-Campania, altra indagine per traffico organizzato di rifiuti aggravato dall'art. 7 D.L. 152/91 e reimpiego (art. 648 ter c.p.). Ed, infine, altra indagine che vede numerosi soggetti indagati per traffico organizzato di rifiuti ed altri reati nell'ambito di un fenomeno che vede fondersi gli interessi criminali relativi ai rifiuti con quelli riguardanti le energie alternative (biomassa).

Il magistrato per il collegamento con il Distretto di Lecce ha ribadito la centralità ed il perdurare degli effetti investigativi, attraverso i suoi sviluppi, della nota indagine "*Golden Plastic*", che continua ad indicare il territorio in questione come luogo di transito di rifiuti oggetto di illeciti traffici aventi come scopo quello della esportazione verso l'estero, Estremo Oriente in particolare, grazie alla presenza dell'attivissimo porto di Taranto. Quanto alle propalazioni del noto SCHIAVONE Carmine, aventi riguardo anche al territorio in questione, ha rilevato come la DDA non abbia trascurato di prenderle in considerazione, senza peraltro pervenire a concreti risultati in merito alla ipotesi che il territorio di interesse sia stato utilizzato allo scopo di effettuarvi abusivi sversamenti di rifiuti pericolosi o speciali.

Il responsabile del collegamento coi Distretti di Ancona e Perugia, ha riferito come in quei territori non si siano manifestati particolari fenomeni connessi ai rifiuti.

Quanto alla DDA de L'Aquila, la attività della stessa in ordine alla materia in questione è ancora rivolta agli effetti criminali della ricostruzione post-terremoto.

Di notevole interesse la situazione in Lucania, dove fatti di particolare rilievo ai fini ambientali sono emersi da una indagine della DDA di Potenza relativa al delitto di cui all'art. 260 T.U.A. che riguarda lo stabilimento ENI, per il quale si ipotizza da parte di quell'Ufficio lo smaltimento in maniera illegale di rifiuti prodotti dal Centro Oli di Viggiano, attraverso l'intesa tra alcuni



importanti imprenditori locali ed il vertice di Sorgenia. Al di là di quelli che saranno gli esiti di tale indagine, non può sottacersi come ancora una volta l'atteggiamento di grosse imprese anche, come nel caso di specie, a partecipazione statale, faccia sorgere seri dubbi sulla sua liceità in tema di rispetto della normativa ambientale. E questo, duole dirlo, sembra essere una costante in Italia.

Nel Distretto di Bari hanno luogo cospicue attività investigative svolte a cura di quella DDA in merito a traffici di rifiuti di materie plastiche e polietilene, materiali ferrosi tra cui il rame, fanghi di depurazione e materiale tessile. I traffici relativi alla prima categoria di rifiuti consistono soprattutto in esportazioni verso Albania ed Estremo Oriente. Quelli relativi al materiale tessile riguardano il territorio foggiano e coinvolgono anche aree di altre regioni tra cui la Basilicata e la Campania. Gli stessi territori sono investiti anche da altra attività delittuosa che vede coinvolti esponenti della criminalità organizzata foggiana e camorristica della Campania, in parte anche lungo il solco di quanto riferito dal predetto SCHIAVONE. Ed, anzi, anche altre indagini baresi investigano rapporti criminali che corrono lungo la traiettoria Puglia-Campania. Tutte, peraltro, vedono configurato il solo delitto di cui all'art. 260 T.U.A. e, quindi, non quelli di cui agli artt. 416-416 bis c.p.. Di interesse, infine, il fatto che la DDA di Bari segnala come i procedimenti per il detto delitto abbiano inizio come tali, e non come frutto di trasmissione da parte di altri Uffici del Distretto quale sviluppo di ipotesi contravvenzionali ambientali.

Il magistrato per il collegamento con il Distretto di Caltanissetta ha innanzitutto fatto presente la progressione numerica delle indagini per il delitto di cui all'art. 260 T.U.A. dal 2011 in poi, corrispondente al passaggio della competenza a procedere all'Ufficio distrettuale. Di non minore rilievo il dato riguardante l'innalzamento qualitativo delle indagini che oggi investono tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, da cui si trae in primo luogo che il ricorso alle condotte illecite corrisponde all'esigenza di minimizzare i costi del ciclo regolare, con specifico riferimento ai materiali di risulta delle operazioni di scavo, perforazione e demolizione, per di più ceduti illecitamente onde essere utilizzati in opere di riempimento in aree diverse da quelle di provenienza. Attività che spesso sono rientrate nel perimetro del delitto predetto attese le loro dimensioni e le modalità di svolgimento. Significativo, peraltro, è l'approccio dell'Ufficio al fenomeno criminale in questione che, a differenza di quanto avviene in altre DDA, è visto ed affrontato nella sua reale dimensione, almeno per come risulta in quel territorio, di "abuso dell'ambiente a fine di profitto", posto in essere da gruppi di soggetti organizzati, operanti attraverso "vere e proprie strutture aziendali".



Consapevolezza, questa, manifestata anche al cospetto di una realtà che ha visto solo un caso di configurazione del delitto associativo caratterizzato anche da contatti dei soggetti iscritti con una associazione mafiosa. Ciononostante, l'Ufficio non ha mancato di constatare la particolare complessità del livello delle indagini richieste anche a dispetto dell'assenza dell'ipotesi associativa. Indagini sviluppantesi grazie alla sinergia dei mezzi di ricerca della prova, i più svariati, e con la presenza, tra questi, delle attività tecniche di intercettazione, nonché dell'ineludibile ricorso alle consulenze. E, per frenare gli illeciti, il ricorrente utilizzo di misure cautelari reali. Particolarmente allarmante la individuazione tra i materiali oggetto di illeciti traffici delle lastre di amianto (rifiuti pericolosi), utilizzate o per il riempimento in opere di sistemazione urbanistica, o per il tombamento in cava, ovvero per il diretto sversamento nel territorio. Di particolare allarme, infine, le indagini che riguardano le numerose miniere dismesse esistenti nel territorio nisseno, utilizzate per riversarvi rifiuti anche pericolosi; cui si aggiungono quelle relative alle operazioni delittuose finalizzate alla bonifica delle aree minerarie appositamente compromesse per riqualificarle. Nell'un caso e nell'altro le investigazioni vedono l'agire di soggetti appartenenti o vicini a formazioni di "*cosa nostra*", nonché di pubblici funzionari. Il tutto sotto la fondatamente ipotizzabile egida di quella che, con efficace e significativa espressione, è stata definita "*la grande burocrazia regionale*". E' inutile sottolineare come, in questi ultimi casi, il riferimento alla mafia sia nell'ordine naturale delle cose, vertendosi in ambiti dove l'iniziativa privata è sostituita da quella pubblica, così spianandosi la strada ai fenomeni corruttivi che costituiscono la base per la soddisfazione degli interessi mafiosi.

Quanto al Distretto di Torino si constata l'esistenza di numerose indagini per il delitto di cui all'art. 260 T.U.A., peraltro di entità limitata e relative a fatti di portata locale. Con la sola eccezione di una, particolarmente complessa, nel cui ambito si procede per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per il predetto delitto ambientale, che si configura a carico di imprenditori che rispondono di concorso esterno nel delitto associativo mafioso.

Nel Distretto ligure hanno assunto un significativo rilievo i problemi legati alla gestione in senso ampio dei rifiuti, in particolare urbani, attraverso le tante discariche autorizzate disseminate nel territorio ligure. Sono infatti in corso, oltre a quelli sopra indicati, almeno altri quattro/cinque accertamenti in ordine a tali fatti, già o ancora in atto in diverse Province della Regione. Non sono emersi però, almeno allo stato, secondo quanto evidenziato dalla DDA ligure elementi di prova sufficienti circa la presenza nella specie di organizzazioni tali da potersi rapportare alle c.d. ecomafie.



La rilevanza e l'interesse per le attività della criminalità organizzata dei porti esistenti nel Distretto, e di quello di Genova in particolare, venuta in evidenza negli anni in relazione al traffico di sostanze stupefacenti, emerge anche nelle indagini relative al traffico organizzato di rifiuti (di ogni tipo, ma con prevalenza di quelli speciali) spesso dopo molteplici e quasi sempre formali passaggi da una società all'altra, facendo ricorso anche a micro imprese o ad imprese riferibili a soggetti fittizi, attraverso tale via vengono esportati e sembrano destinati alla Cina e ad altri Paesi orientali.

Si segnalano in particolare i seguenti procedimenti: Procedimento penale n.14987/2011/21 a carico di DI CATALDO SAVINO (P.G. operante: Agenzia delle Dogane), per esportazione di materie plastiche dal porto di Genova Voltri verso la Cina Popolare ad opera di soggetto non titolare di licenza AQSIQ. Procedimento, già segnalato nella precedente relazione, per il quale si sono concluse le indagini per cui verrà chiesto in rinvio a giudizio.

Procedimento penale n. 12888/2012/21 a carico di MAMBELLI MIROCO e FENG JIN YAN (P.G. operante: Agenzia delle Dogane), per esportazione di materie plastiche dai porti di Genova Voltri, Ravenna, Trieste verso la Cina Popolare da parte di soggetto munito di falsa licenza AQSIQ. Procedimento, già riportato nella precedente relazione, per il quale vi è stata richiesta di rinvio a giudizio.

Procedimento penale n. 5235/2012/21 a carico di DELLA TORRE Michele + 10, per il reato di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/2006, commesso in Vado Ligure (SV) e in provincia di Cuneo (P.G. operante N.O.R. Compagnia Carabinieri di Savona) Procedimento, già riportato nella precedente relazione, per il quale vi è stata richiesta di rinvio a giudizio.

Quanto al Distretto di Milano, la tematica è di straordinaria attualità considerando gli aspetti ambientali e economici legati a Expo 2015. Alcuni casi particolarmente impegnativi hanno riguardato il controllo di attività di movimento terra dietro cui si mascheravano attività illecite di gestione rifiuti speciali, nella zona industriale a nord di Milano. Un sistema di gestione illecito di ingenti quantitativi di rifiuti sanitari pericolosi è stato intercettato e interrotto con emissione di misure cautelari reali nel comune di Pregnana Milanese.

Alla DDA di Roma, si lavora nell'ambito di n. 16 procedimenti per il delitto di cui all'art. 260 T.U.A.. Tra tutti spicca quello noto a carico, tra gli altri indagati, del potente imprenditore CERRONI Manlio, gestore di numerose ed importanti discariche in territorio laziale. Ulteriore procedimento di rilievo è quello a carico di soggetti legati ad ambienti camorristici, sì che il delitto ambientale in questo caso è circostanziato ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91.



In Veneto, a cura della DDA di Venezia, sono in corso di svolgimento delicate e significative indagini per traffici di rifiuti, una delle quali si contraddistingue per la configurazione da parte dell'organo inquirente del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., giusta la presenza di eco-trafficienti di matrice camorristica interagenti col territorio di origine. Ed, ancora, di rilievo si presenta altra indagine che ha per oggetto la commistione del traffico di rifiuti con il ricorso alle fonti alternative di energia della *green economy*.

Il magistrato per il collegamento con il Distretto di Reggio Calabria, ha riferito della esistenza di n. 25 procedimenti per il delitto di cui all'art. 260 T.U.A., confermando come in nessun caso esso concorra con la ipotesi associativa mafiosa. Piuttosto ha segnalato la interessante sinergia delittuosa in materia ambientale tra trafficanti siciliani e calabresi, i quali offrono ai primi la possibilità porre in essere le loro condotte illecite nel territorio peninsulare. Ha, ancora, rappresentato il particolare *trend* criminale relativo a rifiuti ferrosi (specie autovetture) gestiti illegalmente da imprese abusive con la copertura di altre autorizzate.

Il delegato al collegamento con la DDA di Catanzaro, ha fatto presente che presso quell'Ufficio pendono n. 6 procedimenti per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, nessuno dei quali comprende ipotesi di reato associative, né semplici né mafiose.

Quanto al Distretto di Napoli si è riferito che le investigazioni in tema di rifiuti si sviluppano, fondamentalmente, lungo tre direttrici:

1. Individuazione dei siti ove si sarebbe verificato il “tombamento” di rifiuti speciali e/o pericolosi ad opera della camorra (in particolare *Clan* dei casalesi) secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito sul tema;
2. Indagini sul reato di cui all'art. 260 T.U.A. aventi per oggetto solo tale fattispecie e non altre di tipo associativo;
3. Rivisitazione di precedenti indagini su criminalità organizzata e traffico di rifiuti in funzione dell'accertamento degli estremi del delitto di disastro ambientale (art. 434 c.p.), disponendosi nell'attuale periodo di un complesso di esiti di accertamenti tecnici che depongono nel senso della gravissima compromissione del territorio. A rendere problematiche tali investigazioni, più che la loro complessità, è il rischio di prescrizione del reato, risalendo la attività da cui deriva il nocumento a tempi lontani.

I procedimenti più significativi relativi ai superiori versanti sono n. 6. Di questi, alcuni comprendono il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., altri, ancora, il delitto di cui all'art. 416 c.p., ed altri, infine, il solo art. 260 T.U.A..



Il magistrato per il collegamento con il Distretto di Catania ha riferito della rilevante attività investigativa sviluppata dalla Procura etnea su svariati fronti riguardanti l'intero territorio del Distretto, in cui si vedono impegnati in attività delittuose in violazione della normativa ambientale vuoi soggetti svolgenti attività imprenditoriali, vuoi persone legate al crimine organizzato agenti in sinergia con ambienti imprenditoriali, sicchè gli addebiti comprendono in alcuni casi anche il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ed in altri il solo reato ambientale, commesso a volte in forma associata. Di rilievo, tra gli altri, un procedimento penale di recentissima iscrizione per effetto di trasmissione degli atti per competenza da parte della DDA di Roma, riguardante un imponente traffico di rifiuti plastici spediti in Cina da Ragusa e Catania, che si lega con altro già pendente presso la DDA siciliana a seguito di atto di impulso di questa Direzione.

Quanto alla Procura Distrettuale di Salerno, il responsabile del collegamento ha dato conto della attività svolta in materia di traffici di rifiuti riguardanti le attività di imprese operanti nel settore lattiero-caseario e della floricultura (serre). Specificando come il territorio della Valle del Sele, costituisca area di interesse per i seri pericoli della sua compromissione dal punto di vista ambientale.

Il delegato al collegamento con la DDA di Messina ha fatto presente che presso quell'Ufficio si svolgono solo due indagini per il delitto ambientale in tema di rifiuti, in nessuna delle quali sono maturati gli estremi per poter configurare delitti associativi, semplici o mafiosi. Nel più consistente dei due si è attivato il collegamento con la DDA di Catania.

Per ciò che riguarda la DDA di Bologna si è riferito di investigazioni, a volte notevolmente complesse ed in qualche caso comprendenti anche il delitto associativo semplice, che si ricollegano alla prassi criminale cui si ricorre nello svolgimento delle attività imprenditoriali per abbattere o ridurre i costi dello smaltimento dei rifiuti. Nell'ambito, poi, di procedimento riguardante la *'ndrangheta* di Cutro trapiantata in Emilia, si riscontra la esistenza di fatti integranti gli estremi del delitto ambientale con la aggravante di mafia. Altresì, diverse altre ipotesi di violazioni ambientali si riscontrano nelle indagini relative alle attività di ricostruzione post-terremoto emiliano, ricollegabili anche alla presenza, in dette opere, di ditte direttamente od indirettamente collegate a quel crimine organizzato.

Nel Distretto di Brescia, la cui DDA già nel recente passato ha svolto pregevoli indagini in tema di traffici di rifiuti consumati ad alto livello, vuoi quanto alla tipologia dei lavori pubblici in cui si sono inseriti, che per la



presenza di persone ricoprenti alti ruoli istituzionali raggiunte attraverso pratiche corruttive, le investigazioni in materia ambientale proseguono in un territorio particolarmente esposto alle aggressioni criminali e dove, alla sofisticatezza delle medesime si contrappone la non meno sofisticata attività di indagine svolta dalla Procura bresciana, vero e proprio laboratorio in tema di azione di contrasto di tali condotte penalmente antigiuridiche.

Qui di seguito la tabella (con relativo grafico) contenente il numero delle iscrizioni presso le DDA per il delitto di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06 nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.

SEDE	noti	indagati	ignoti
ANCONA	8	52	
BARI	6	25	
BOLOGNA	7	27	
BRESCIA	4	48	
CAGLIARI	4	16	
CALTANISSETTA			1
CAMPOBASSO	1	4	2
CATANIA	5	11	
CATANZARO	3	1596	1
FIRENZE	5	19	2
GENOVA	11	65	1
L'AQUILA	4	13	
LECCE	3	4	1
MESSINA	2	36	
MILANO	13	93	
NAPOLI	12	135	1
PALERMO	5	10	
PERUGIA	2	13	
POTENZA	3	48	
REGGIO CALABRIA	6	19	
ROMA	8	49	1
SALERNO	6	12	
TORINO	1	3	
TRENTO	1	9	
TRIESTE	2	2	
VENEZIA	1	1	2
TOTALE	123	2310	12



Va subito rilevato, all'esame della tabella, che il numero totale di iscrizioni presso le DDA dei procedimenti per il delitto di cui all'art. 260 TUA per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 (n.123 per persone note, oltre a n.12 per ignoti) è del tutto corrispondente, per i noti, a quello dello scorso anno (dove le iscrizioni ad ignoti erano invece n. 7), a dimostrazione della prosecuzione di un *trend*, sia per quanto riguarda la consumazione di tale delitto che per ciò che attiene alla attività repressiva. Risultano variazioni di iscrizioni nei vari Distretti in termini di aumenti e diminuzioni, da ritenersi del tutto fisiologiche, e spiegabili anche alla luce del tipo di attività svolta, quanto ai Distretti che segnalano un incremento di iscrizioni, a cura di questa Direzione.

Quanto alla distribuzione delle iscrizioni, in totale si registrano n. 40 iscrizioni al Nord (a fronte delle n. 50 dello scorso anno), n. 52 al Sud (a fronte delle n. 51 dell'anno precedente) e n. 27 iscrizioni nell'Italia centrale¹¹⁰ (a fronte delle n. 20 precedenti), oltre a n. 4 (a fronte di n.2) nel distretto di Cagliari. In pratica, la diminuzione dell'Italia settentrionale risulta compensata dall'aumento verificatosi nella parte centrale della Penisola.

Va ribadita, peraltro, la medesima considerazione dello scorso anno riguardante il fatto che le DDA dell'Italia settentrionale sono in numero di 8, mentre quelle del SUD sono n. 12, che fa concludere nel senso del perdurare, percentualmente, di una maggiore iscrizione di procedimenti penali per il delitto di attività organizzata per il traffico di rifiuti al Nord-Italia.

Va ripetuto, ancora una volta, che rarissimi sono i casi in cui il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti si colora di mafiosità per effetto delle configurazioni della aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, neppure nei territori ove il crimine organizzato ha origine. Anzi, in detti casi, si rileva tale caratterizzazione nelle aree settentrionali del Paese lì dove le mafie si sono espanse. Ed il dato non meraviglia. Si conferma, in pratica, ciò che una corretta intellesione del crimine ambientale ha insegnato, e cioè la strumentalità del metodo e del sistema mafioso agli interessi della impresa criminale. Sicché, lì dove si mettono in cantiere, si sviluppano e si realizzano le grandi opere pubbliche, il potersi avvalere di quel sistema (di solito attraverso i sub-appalti) è funzionale a quegli interessi, costituendo il coronamento di un'opera iniziata servendosi del metodo corruttivo. Come se fosse nel criminale ordine delle cose che quella giornata la cui alba si è colorata di corruzione debba vedere, poi, il suo dipanarsi sino alle tenebre della infiltrazione mafiosa. Col suo ulteriore portato dell'aggressione dell'ecosistema attraverso la violazione delle norme che mirano a tutelarlo.

¹¹⁰ Da tenere presente che in questa area geografica si è ritenuto di inserire la Regione Abruzzo.



E', quindi, tenendo presente tali tendenze che va sviluppata la azione della DNA che, anche di propria iniziativa, attraverso i servizi centrali di polizia giudiziaria di cui dispone, può acquisire informazioni circa fatti e nominativi e circostanze di per sé non significativi ma che, opportunamente elaborati, possono fornire elementi da riversare in atti di impulso, sì da rendere più efficace la attività delle DDA che, a parte alcune eccezioni, in tema di indagini relative a traffici di rifiuti è alquanto carente e, comunque, quasi mai frutto di una apposita strategia e della iniziativa degli Uffici stessi, bensì fa seguito a quella degli organi di polizia giudiziaria.

In tale scenario deve svilupparsi il valore aggiunto rappresentato dalla DNA, quale struttura di servizio per una migliore azione delle Direzioni Distrettuali, specie nelle materie in cui si nota una certa difficoltà o impossibilità di operare adeguatamente.

Ed, in fondo, proprio la stessa impostazione della complessiva attività dell'Ufficio nazionale in materia di criminalità ambientale, comprendente il c.d. Monitoraggio Rifiuti che fa capo al Polo, è rivolta allo svolgimento del ruolo nei termini prima rappresentati, non potendosi limitare ad una funzione di semplice presa d'atto di quanto svolto ed acquisito dagli Uffici del territorio, e relegando gli atti di impulso alle sole mancate valorizzazioni dei dati da quelli acquisiti, ed ai difetti di coordinamento.

Al contrario, il nuovo modello organizzativo di cui la Procura Nazionale Antimafia si è dotata, per come in principio rilevato, la porta a svolgere la propria attività finalizzata al miglior coordinamento delle indagini in materia ambientale di competenza delle Direzioni Distrettuali ed al relativo impulso, basandola sul perfezionamento delle conoscenze del fenomeno criminale preso in esame, dovuto al progredire dei risultati offerti dagli strumenti conoscitivi predisposti. Coordinamento ed impulso che dovranno servire anche ai fini di far emergere quella categoria che può definirsi della "**pericolosità ambientale**", utile ai fini della applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Ed il presente ed il futuro dovranno vedere la DNA impegnata a dare concretezza a quella che può definirsi una vera e propria attività di **intelligence giudiziaria**, ovverosia quella nel cui ambito la acquisizione dei dati, la loro elaborazione ed integrazione e la loro diffusione sono finalizzate esclusivamente agli organi giudiziari di indagine del territorio, perché abbiano piena consapevolezza di chi sia il "nemico", quali siano le sue linee attuali di azione criminale, e quali siano i migliori sistemi per contrastarle, individuarle e reprimerle.

Solo così si potrà adempiere il compito di indicare alle Direzioni Distrettuali le strategie investigative sul tema dei traffici dei rifiuti e, complessivamente, in materia di criminalità ambientale, offrendo modelli operativi quanto più possibile uniformi, allo scopo di contrastare tali gravi fenomeni delittuosi da



chiunque perpetrati, sia che si tratti di associazioni mafiose o comuni, che di singoli o gruppi di persone od imprese che per il perseguimento del profitto non esitano a recare nocumento, spesso irreparabile, all'ambiente.

Con l'ulteriore effetto di consentire: **a)** al potere legislativo di affinare gli strumenti legislativi utili per una seria prevenzione e repressione della eco-criminalità e, quindi, meglio tutelare l'ambiente; **b)** a quello esecutivo di effettuare le opportune scelte di politica governativa ai predetti fini, ivi compresa la corretta gestione delle forze che lo Stato schiera sul campo.

8.3 - Criminalità transnazionale

(Coordinatore G. Sciacchitano; contributi di F. Curcio, M.V. De Simone, F. Mandoi, F. Spiezia)

Criminalità Transnazionale, ai sensi della Convenzione di Palermo, è quella criminalità costituita da gruppi appartenenti a Paesi diversi e che operano contemporaneamente in più traffici illeciti avendo come obbiettivo e scopo comune quello dell'arricchimento illecito.

Le varie materie indicate in questo Polo di interesse sono pertanto quelle che risultano dall'attività di più gruppi criminali e che rappresentano, più o meno trasversalmente, le varie tematiche analizzate dalle Sezioni dell'ufficio (mafia, camorra, 'ndrangheta, criminalità straniera); questa relazione, di conseguenza è il frutto di un interscambio informativo tra le Sezioni, e tende a fornire un quadro complessivo dell'impatto che hanno nel nostro Paese i maggiori traffici illeciti: narcotraffico, tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contraffazione, contrabbando di merci.

8.3.1 Relazione sul narcotraffico

Breve premessa

Il panorama internazionale – Spunti propositivi in tema di contrasto internazionale al narcotraffico.

L'analisi del fenomeno del narcotraffico che sarà svolta in questa relazione dovrà, ineludibilmente, partire dall'esame dei suoi punti di riferimento internazionale.

Flussi a livello globale (ovviamente di stupefacente, ma, soprattutto di capitali) sono ciò di cui il fenomeno si nutre .

Flussi che, peraltro, riguardano molto da vicino anche l'Italia.



Che, in questo, infatti, è diventata a livello globale, a livello mondiale, uno dei punti di riferimento del narcotraffico, grazie al ruolo di primo piano assunto dalla *'ndrangheta*.

Tuttavia, una volta che saranno premessi tali necessari dati conoscitivi, progressivamente sposteremo l'analisi sul contesto nazionale per, poi, venire a ciò che consideriamo il cuore e la funzione di questa relazione, che deve farsi carico, non solo, di fotografare oggettivamente lo stato di fatto, ma, anche, di segnalare criticità ed evidenziare, ove possibile, rimedi, la cui operatività, talora, può dipendere dalle iniziative di questo Ufficio (che non intende affatto sottrarsi alla funzione d'impulso degli organi investigativi che le è assegnata) ma, assai più spesso, dipende da iniziative di altri Organi Costituzionali e, in primo luogo, del legislatore.

Le osservazioni che saranno svolte ovviamente saranno conseguenza del sedimentarsi di un convergente fluire di dati ed informazioni diretti a questo Ufficio che provengono sia dalle sedi giudiziarie locali, che dagli organi investigativi centrali e periferici, dati che consentono di avere una conoscenza globale e complessiva del fenomeno criminale e, quindi, di sviluppare una analisi dello stesso da una posizione che, rispetto a quella di altri Uffici Giudiziari, può considerarsi privilegiata.

Il dato preminente di partenza di qualsiasi analisi dei profili internazionali del fenomeno, è rappresentato dalla individuazione dei luoghi di produzione dei diversi stupefacenti e dalla ricostruzione delle capacità produttive di ciascun contesto.

Da tali dati – che vengono poi incrociati con quelli derivanti dai risultati delle indagini e dei sequestri di stupefacente - è possibile poi risalire alla individuazione delle cd rotte del traffico.

In via generale deve, anche, osservarsi, come pure è notorio, che è necessario, ovviamente, distinguere, fra i diversi tipi di sostanza stupefacente. Ogni narcotico ha i suoi diversi luoghi di produzione e, quindi, diversi contesti criminali che ne sviluppano coltivazione, raffinazione o composizione (se sintetiche) e traffico.

Partiamo, allora, dalla *cannabis*: secondo i dati U.N.O.D.C. (aggiornati, purtroppo, al 2010/11 con rari riferimenti al 2012) risulta ancora oggi che, approssimativamente, l'estensione delle aree coltivate a *cannabis* in Marocco sono 47.400 ettari, in Afghanistan sono tra i 9.000 ed i 24.000 ettari, in Ucraina 920, nello Swaziland 633, in India 552, nello Sri Lanka 500 ed in Indonesia 422. Secondo valutazioni statunitensi le piantagioni di cannabis in Messico, che potevano stimarsi in 16.500 ettari nel 2010, avrebbero, recentemente, subito un calo. Sempre secondo tali dati U.N.O.D.C, inoltre,



risulta che l'Afghanistan produce circa 1.300.000 kg di hashish, dato che proiettava quest'ultimo paese (quasi) al primo posto mondiale insieme al Marocco (ciò grazie alla particolare produttività delle colture afgane)

Essendo la Turchia sulla direttrice che collega l'Afghanistan all'Europa anche per i traffici di eroina e posto che i sequestri di quest'ultimo narcotico, ora stabilizzati, negli ultimi anni, in Turchia, avevano subito un notevole calo, è logico ritenere che, anche per la sua accertata redditività, le organizzazioni criminali abbiano compensato il calo delle esportazioni di eroina (determinato dal calo della produzione, conseguenza di infestazioni parassitarie) con una massiccia esportazione di cannabis.

Inoltre, numerose investigazioni evidenziano come i gruppi del crimine organizzato di lingua albanese, sono, non solo, importatori di cannabis afgana ma, anche, produttori di cannabis di ottima qualità e, più complessivamente, svolgono un ruolo di rilievo nell'approvvigionamento del mercato della cannabis in Europa.

Passando ora all'esame del grande traffico di sostanze stupefacenti "pesanti", i più recenti dati raccolti da U.N.O.D.C. (che comunque, come si è detto, si arrestano, in buona parte, al periodo 2010/2011 e solo marginalmente interessano il 2012) consentono di evidenziare i quantitativi prodotti delle principali sostanze stupefacenti "pesanti", con riferimento alle aree di coltivazione, all'offerta globale, alle rotte del traffico che interessano l'Italia.

Con riferimento all'estensione delle coltivazioni, U.N.O.D.C. registrava una sostanziale tenuta della quantità di superfici coltivate (con una oscillazione verso basso di appena il 5%, peraltro non particolarmente significativa in quanto, per un verso, ovviamente, tali superficie non sono censite in modo assolutamente certo e, per altro verso, una superficie coltivata leggermente inferiore rispetto ad un'altra non significa, automaticamente, una analoga diminuzione di produzione) che passerebbero dai 158.800 ettari del 2009 ai 149.200 del 2010, distribuiti per il 41% in Perù, per il 38% in Colombia e per il 21% in Bolivia.

La difficoltà del procedimento di calcolo dell'estensione delle superfici coltivate si riflette, insieme ad altri fattori, sull'approssimazione dei quantitativi di cocaina effettivamente prodotti, le cui ultime stime disponibili indicano ancora un valore compreso tra le 786 e le 1.054 tonnellate (di prodotto puro, ovviamente). I maggiori mercati dove si sviluppa maggiormente il consumo continuano ad essere quello statunitense e quello europeo.

Per quanto riguarda l'Europa, che è il mercato che qui maggiormente interessa, possiamo parlare, sulla base dei dati delle NU, di consolidamento dei consumi, dopo un decennio di costante crescita, mentre si registra un decremento dei sequestri e, a parità di prezzo, una minore purezza dello



stupefacente. La modalità d'ingresso della cocaina in Europa oggi più ricorrente è l'uso dei container, attività, in relazione alla quale, la 'ndrangheta ha acquisito una vera e propria *leadership europea*.

Quanto all'eroina, U.N.O.D.C. (i dati più aggiornati, sono sempre risalenti nel tempo) stima che il volume mondiale di oppio prodotto nel 2011 fosse di circa 7.000 tonnellate, dunque una produzione notevolmente più imponente di quella della cocaina. Il dato risultava inferiore al picco di 9.000 tonnellate raggiunto nel 2009, tuttavia presenta un rialzo dopo il considerevole decremento verificatosi nel 2010 (4.700 tonnellate) che, peraltro, non era conseguenza di una verticale caduta della domanda e/o di una crisi del mercato: un parassita, nel solo Afghanistan, aveva distrutto metà del raccolto. Tale Paese, peraltro, si confermava (ed allo stato non vi è ragione di ritenere che la situazione sia diversa), il maggior produttore mondiale di oppio. Nel solo Afghanistan vi è il 63% delle superfici mondiali coltivate. La crescita della produzione, invece, almeno fino al 2012. risultava costante nel sud-est asiatico, area in cui le coltivazioni incidono per circa il 20% sul dato mondiale, mentre risultano pressoché stabili al 7% nel centro e sud America, in particolar modo in Colombia e in Messico.

Infine, per concludere la disamina su produzione e commercio dei narcotici, è necessario riferire delle cd droghe sintetiche, fenomeno in grande espansione che rappresenta la nuova frontiera del narcotraffico.

E' bene subito chiarire che, in tale ambito, né l' U.N.O.D.C. né altri organismi internazionali dispongono di dati sicuri. Il monitoraggio del fenomeno è ancora approssimativo ed incerto.

La carenze delle rilevazioni sono determinate, non solo, dalla novità del fenomeno, ma anche dalla natura intrinseca di tali narcotici, rispetto ai quali, diversamente dalle droghe tradizionali, non è possibile individuare un'area di coltura, delle zone in cui sono presenti le piantagioni e, quindi, infine, per ciò che rileva nell'azione di contrasto, delle rotte del traffico. Come si è già rilevato anche in altre relazioni non esiste un *habitat* identificabile in cui si realizza la produzione. Il ciclo produttivo - spesso realizzato in ambiente domestico, i cosiddetti *kitchen laboratories* – può essere sviluppato ovunque sul pianeta. Dunque gli unici dati disponibili sono quelli ricavabili dall'attività di contrasto attraverso cui si acquisiscono informazioni sui luoghi e sulla quantità dei sequestri effettuati e sull'individuazione dei laboratori per la produzione. Le statistiche mediche sulla diffusione di malattie sintomatiche dell'assunzione consentono, sia pure con approssimazione, di comprendere la diffusione del consumo. Circa i sequestri il dato complessivo nel 2010, secondo quanto riportato nel *World Drug Report 2012* delle Nazioni Unite, è stabile, fatti salvi alcuni picchi ragguardevoli. In particolare quello raggiunto dalle metamfetamine, ma, comunque, parliamo di pochissime decine di tonnellate a livello globale, così come i laboratori individuati a livello globale



sono pure poche decine. Dunque in questo ambito l'attività di contrasto è ancora in una fase primordiale e la circostanza preoccupa perché parliamo della diffusione di stupefacenti che hanno effetti micidiali sulla salute. Gli incrementi dei sequestri hanno riguardato tutte le aree di consumo fatta salva l'Europa ed il Sud America: Estremo Oriente, sudest Asiatico e centro e nord America.

Sulla diffusione delle droghe sintetiche deve evidenziarsi un dato particolarmente significativo che, assai verosimilmente, indica quella che potrebbe essere una nuova frontiera nel contrasto al narcotraffico che pure si è già evidenziato nelle precedenti relazioni ma che conserva il suo grande interesse. Europol segnala che il vertiginoso aumento del consumo di ecstasy sarebbe correlato all'impiego di precursori chimici leggermente modificati. Come è noto i precursori – normalmente e lecitamente utilizzati a livello farmacologico e, quindi, all'interno del relativo circuito produttivo – con le opportune modifiche chimiche sono in grado di essere immessi sul mercato clandestino dei narcotici. Una semplice e non complessa elusione su larga scala dei controlli previsti a livello internazionale sull'impiego di siffatte molecole è, quindi, in grado di generare uno straordinario incremento dell'offerta di narcotici sintetici. La lotta ed il contrasto al narcotraffico dovranno sicuramente misurarsi in futuro con questo fenomeno atteso che le organizzazioni criminali, attraverso l'uso di precursori chimici sostitutivi e la loro estrazione da preparati farmaceutici, saranno in grado di modificare radicalmente le dinamiche del narcotraffico, che assumeranno una fisionomia sempre diversa. Basti pensare ai nuovi metodi di fabbricazione, sempre più veloci (e, quindi, purtroppo, in grado di aumentare produzione ed offerta) e, fra tutti, il metodo “vulcano” – utilizzato per produrre la metamfetamina – scoperto negli Stati Uniti nel 2010, in grado di ridurre la durata dell'intero procedimento di sintesi a meno di 10 minuti.

Passando ora ad una analisi del contesto criminale in cui, a livello internazionale, si cala il fenomeno, il primo dato da evidenziare è che la transnazionalità del traffico e la sua dimensione economica gigantesca (circa 30 miliardi di dollari all'anno) non solo, ha favorito l'inquinamento delle economie legali (attraverso l'alterazione dell'equilibrio dei mercati finanziari in cui veniva immesso denaro sporco) ma ha pure consentito il sostegno finanziario di movimenti terroristici e/o integralisti nell'ambito di conflitti armati regionali.

Rimane, pure, confermato, dalle recenti indagini ed analisi, che la dimensione economica globale del narcotraffico è alimentata da un complesso insieme di soggetti che sono diversamente coinvolti nell'intero processo, sicchè, accanto alle grandi organizzazioni criminali (fra cui come si è accennato merita un



posto di primo piano la 'ndrangheta) cresce e prospera un mondo di indispensabili prestatori di servizi.

Non vi è separazione tra società civile e narcotraffico. Il pensarlo, il ritenere che l'inferno del traffico riguardi un popolo di tossico-dipendenti, da un lato, e una serie di bande criminali, dall'altro, è forse il più grave errore commesso dal mondo politico che, non a caso, ha modellato tutti gli strumenti investigativi e repressivi sulla base di questo stolto presupposto. Come il mondo della mafia non è separato dalla società civile, ma anzi vi collude di continuo (finalmente si comincia a ritenere che la sua forza può essere misurata proprio da questa capacità di interlocuzione con le entità esterne) così il mondo del narcotraffico è nei meccanismi che regolano la vita quotidiana. E' entrato nell'economia legale, nel mercato e nella società civile dove crescono le sue imprese legali, le sue speculazioni immobiliari e finanziarie.

Nella filiera del narcotraffico può osservarsi uno spaccato di quasi tutte le categorie professionali.

Tutto questo per dire come il contrasto al fenomeno - che ha assunto imponenti proporzioni globali, si è ramificato nei più disparati settori imprenditoriali e professionali ed ha alterato le regole e gli equilibri dei mercati finanziari mondiali – richieda un indispensabile coordinamento delle nazioni interessate che devono adottare sinergiche e comuni politiche repressive e preventive.

Ma non deve trattarsi delle solite dichiarazioni d'intenti. Di cui siamo stanchi. Il fenomeno, come ogni fenomeno umano, non è ontologicamente imbattibile o non-riconducibile ad una dimensione più sopportabile. La ragione per cui ciò non avviene e (anche) perché in vaste zone del pianeta viene tollerato o nei suoi aspetti più prettamente criminali (produzione, commercio, trasporto, ecc) o nei suoi aspetti finanziari.

E' scaduto il tempo degli appelli e bisogna passare ai fatti.

Dunque, in primo luogo, è necessario sanzionare, a livello internazionale, le collusioni che determinano, come tutti concordano, enormi danni sociali a livello globale e una intollerabile perturbazione dei meccanismi finanziari che governano il pianeta.

Il rafforzamento del sistema delle **black list** e, soprattutto, ciò che auspichiamo è l'istituzione di un Tribunale Internazionale che, sotto l'egida ONU, applichi forti sanzioni economiche nei confronti, non solo, di quei paesi che in astratto, con normative interne inadeguate, consentono il *money laundering* o non consentono una effettiva cooperazione internazionale, o peggio, non svolgono un adeguato contrasto al traffico, ma, anche e soprattutto, nei confronti di quei paesi che, **astrattamente, hanno adottato normative anti-riciclaggio ovvero norme di contrasto al narco-traffico o di cooperazione adeguate, ma che, in concreto, non le fanno rispettare,**



potrebbero essere dei significativi passi in avanti e l'espressione di una volontà globale di isolare chi collude con il narcotraffico ed il riciclaggio.

E proprio le indagini sul narcotraffico, che, sempre più, si vanno estendendo attraverso accertamenti che travalicano i confini nazionali, potrebbero essere, ad un tempo, uno dei punti privilegiati di osservazione ed uno dei motori, attraverso cui rilevare opacità e connivenze a livello internazionale ed innescare meccanismi attraverso cui giungere, poi, da parte di organi o Tribunali sovranazionali, alla contestazione, ed eventuale sanzione, dei comportamenti compiacenti dei paesi di volta in volta individuati.

La situazione italiana - L'eccezionale espansione, in Italia, dei consumi di hashish. La questione della depenalizzazione.

Il traffico di droghe pesanti. Cocaina, eroina e droghe sintetiche.

Le più rilevanti operazioni anti-droga.

Il dato di partenza dell'analisi che ci apprestiamo a svolgere, che riguarda l'attuale consistenza criminale ed economica del narcotraffico in Italia (e, necessariamente, per quel che ci riguarda, dei diversi paesi coinvolti) non può che essere di tipo oggettivo e statistico, tale cioè da farci misurare concretamente - e al di là di facili suggestioni, spesso dettate da pre-giudizi - la dimensione esatta del fenomeno (e, quindi, poi, l'entità dell'impatto repressivo).

Tali dati, poi, dovranno essere confrontati con quelli gli anni precedenti.

Solo così emergerà il quadro, non solo complessivo, ma *dinamico* delle tendenze del mercato degli stupefacenti (e, poi, della qualità ed entità della risposta istituzionale).

Solo all'esito di questa ricognizione sarà possibile svolgere alcune riflessioni.

Fra i dati in possesso da ritenersi più attendibili al fine di comprendere in quale direzione si muove il mercato, vi sono quelli relativi ai sequestri di narcotico effettuati sul territorio nazionale che fotografano quindi (per lo più) *l'offerta* di stupefacente.

Secondo la letteratura criminologica internazionale, che sul punto rispecchia un orientamento sostanzialmente unanime, il dato dei sequestri di stupefacente, infatti - salvo il caso, che certamente non ricorre attualmente, di straordinari rivolgimenti nelle rotte del traffico ovvero di nuove tecniche investigative in grado di consentire un vero e proprio "salto" di qualità all'azione di contrasto (ad esempio: la scoperta di un nuovo tipo d'intercettazione telematica o ambientale, o l'utilizzazione di un nuovo sistema d'individuazione a distanza dello stupefacente) - è uno specchio fedele delle dinamiche dei mercati: dato un certo quantitativo complessivo di stupefacente, sequestrato in un dato anno ed in un dato territorio, può dedursene, l'incremento o il decremento - per un periodo storico omogeneo - del quantitativo di stupefacente immesso sul mercato, nel corso di un anno e



nello stesso territorio. Si ritiene prudenzialmente, almeno a livello italiano ed almeno attualmente, che, di norma, ad un dato quantitativo di stupefacente sequestrato, corrisponda un quantitativo di stupefacente immesso sul mercato pari a circa 10/20 volte quello sequestrato.

Ricordiamo, allora, per dare un significato concreto ai dati che riguardano il presente anno, che, nel periodo precedente a quello in esame (dunque, dal 1 Luglio 2012 al 30 Giugno 2013), in Italia, venivano intercettati: kg 3748 di cocaina – dato che, già all’epoca, non faceva che confermare la fortissima offerta di questo tipo di stupefacente in Italia - kg 830 di eroina (stupefacente che risultava meno richiesto sul mercato rispetto al precedente *trend*) kg 63.132 di cannabis di cui 35.849 di marijuana, kg 27.282 di hashish e kg 4074 di piante (già all’epoca il dato non solo dava conto di un mercato in crescita, ma, anche, di una auto-produzione, per lo più aumentata da micro-piantagioni domestiche diffuse su tutto il territorio nazionale) e, quanto alle droghe sintetiche, kg 24 di anfetaminici in polvere, 18.742 dosi della stessa sostanza (ma in pastiglie) e 2252 dosi di LSD (dati che per la loro esiguità rispetto alla percezione del fenomeno, ancorchè in aumento rispetto al passato, facevano ritenere molto più complessa - e, quindi, non ancora adeguata - l’azione di contrasto).

Nel periodo in esame – 1.7.2013/30.6.2014 – si registra un significativo, ma non eccezionale, aumento dei sequestri di tutte le sostanze stupefacenti sopra indicate, fatto salvo il dato sulla cannabis, che evidenziava un relevantissimo picco di incremento di oltre il 120%.

In particolare, cadevano in sequestro: kg 4.499 di cocaina, Kg 851 di eroina, kg 147.132 di cannabis (di cui 109.000 di hashish, 37.151 di marijuana, 900 di piante), kg 74 di anfetaminici in polvere e 4625 in dosi dello stesso stupefacente.

Il rilevante incremento dei sequestri di anfetaminici - che al netto del ridimensionamento dei sequestri di dosi, sono, comunque, almeno raddoppiati – dimostra proprio quello che si era detto in precedenza: l’entità dei precedenti sequestri era dovuta, più che alla scarsa diffusione dello stupefacente, alla inadeguatezza dell’azione di contrasto di fronte ad un fenomeno nuovo che non conosce né le tradizionali rotte del traffico gli stupefacenti, né la consueta mappa geo-criminale delle organizzazioni trafficanti, dato conoscitivo che rappresenta sempre una guida sicura nella individuazione dei *target investigativi*. Nel caso del traffico di droghe sintetiche, in cui la produzione è polverizzata (atteso il fenomeno dei laboratori domestici di produzione, impiantabili ovunque ed in qualsiasi parte



del mondo) posto che, con poca spesa ed un *know-how* neppure particolarmente sofisticato, è possibile per chiunque produrre tali stupefacenti. Appare, quindi, facilmente prevedibile che nel corso degli anni – con l’affinarsi delle specifiche tecniche investigative necessarie ad intercettare lo stupefacente ed individuare i canali del traffico – si assisterà ad un sensibile incremento dei sequestri (che non significherà, necessariamente, un incremento proporzionale dei consumi) fino ad un assestamento dei dati, assestamento che si avrà quando – come nel settore del traffico della cocaina e dell’eroina - la tecnica d’indagine sarà matura.

Da tale momento il variare dei quantitativi sequestrati potrà meglio fare apprezzare anche l’evoluzione della dinamica domanda/offerta.

Quanto al dato sui sequestri di *cannabis*, lo stesso, come anticipato, evidenzia un picco che appare altamente dimostrativo della sempre più capillare diffusione di questo stupefacente.

Non essendo maturate nuove e particolari tecniche investigative in tale ambito deve ragionevolmente ritenersi che a sequestri così imponenti ed in aumento corrisponda una massa circolante di cannabinoidi decisamente in aumento.

Per avere contezza della dimensione che ha, oramai, assunto il fenomeno del consumo delle cd droghe leggere, basterà osservare che - considerato che, come si è detto, il quantitativo sequestrato è di almeno 10/20 volte inferiore a quello consumato - si deve ragionevolmente ipotizzare un mercato che vende, approssimativamente, fra 1,5 e 3 milioni di Kg all’anno di cannabis, quantità che soddisfa una domanda di mercato di dimensioni gigantesche.

In via esemplificativa, l’indicato quantitativo consente a ciascun cittadino italiano (compresi vecchi e bambini) un consumo di circa 25/50 grammi *pro-capite* (pari a circa 100/200 dosi) all’anno.

Invero, di fronte a numeri come quelli appena visti - e senza alcun pregiudizio ideologico, proibizionista o anti-proibizionista che sia - si ha il dovere di evidenziare a chi di dovere, che, oggettivamente, e nonostante il massimo sforzo profuso dal sistema nel contrasto alla diffusione dei cannabinoidi, si deve registrare il totale fallimento dell’azione repressiva (*rectius*: degli effetti di quest’ultima sulla diffusione dello stupefacente in questione).

E quando si parla di “massimo sforzo profuso” in tale specifica azione di contrasto, si intende dire che - fatti salvi i sempre possibili miglioramenti qualitativi, ovvero la razionalizzazione o gli aggiustamenti nell’impiego delle risorse – attualmente, il sistema repressivo ed investigativo nazionale, che questo Ufficio osserva da una posizione privilegiata, è nella letterale *impossibilità* di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi. Ciò per la semplice ragione che, oggi, con le risorse attuali, non è né pensabile né auspicabile, non solo impegnare ulteriori mezzi ed uomini sul fronte anti-droga inteso in senso globale, comprensivo di



tutte le droghe (impegno che assorbe già enormi risorse umane e materiali, sicchè, spostando ulteriori uomini e mezzi su tale fronte, di conseguenza rimarrebbero “scoperte” e prive di risposta investigativa altre emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di essere umani e di rifiuti, corruzione, ecc) ma, neppure, tantomeno, è pensabile spostare risorse all’interno del medesimo fronte, vale a dire dal contrasto al traffico delle (letali) droghe “pesanti” al contrasto al traffico di droghe “leggere”. In tutta evidenza sarebbe un grottesco controsenso.

Si può dire, allora, che i dati statistici e quantitativi nudi e crudi, segnalano, in questo specifico ambito, l’affermarsi di un fenomeno oramai endemico, capillare e sviluppato ovunque, non dissimile, quanto a radicamento e diffusione sociale, a quello del consumo di sostanze lecite (ma, il cui abuso può del pari essere nocivo) quali tabacco ed alcool.

La circostanza è aggravata dal fatto che il *trend* può ragionevolmente ritenersi in ulteriore crescita non solo per ragioni storiche e sociali ma anche in considerazione della minore deterrenza delle norme penali riguardanti le cd droghe leggere, sancita dalla recente sentenza nr 32/2014 della Corte Costituzionale, che sostanzialmente non consentono l’arresto in flagranza.

Dunque, davanti a questo quadro, che evidenzia l’oggettiva inadeguatezza di ogni sforzo repressivo, spetterà al legislatore valutare se, in un contesto di più ampio respiro (ipotizziamo, almeno, europeo, in quanto parliamo di un mercato oramai unitario anche nel settore degli stupefacenti) sia opportuna una depenalizzazione della materia, tenendo conto del fatto che, nel bilanciamento di contrapposti interessi, si dovranno tenere presenti, da una parte, le modalità e le misure concretamente (e non astrattamente) più idonee a garantire, anche in questo ambito, il diritto alla salute dei cittadini (specie dei minori) e, dall’altra, le ricadute che la depenalizzazione avrebbe in termini di deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili delle forze dell’ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite.

Passando ora all’analisi del traffico di droghe pesanti, in via generale può affermarsi che: tra le organizzazioni mafiose italiane, come si è anticipato, è sempre la ‘*Ndrangheta* a ricoprire il ruolo di protagonista nei circuiti globali del narcotraffico, soprattutto per quanto concerne la cocaina, mentre il traffico dell’eroina è oramai stabilmente in mano ai cartelli di matrice balcanica, con un ruolo di assoluta preminenza dei sodalizi kosovaro-albanesi. Questi ultimi, inoltre, come si già visto sono gestori del traffico di cannabis, unitamente (rectius, parallelamente) ai sodalizi magrebini.



La ‘ndrangheta, dunque, conferma, come risulta anche dalle indagini in corso, di avere, oramai, acquisito una posizione, se non monopolistica, quanto meno oligopolistica, nel contesto del traffico internazionale di cocaina che dal Sud-America arriva in Europa.

E’ tale la posizione acquisita dalla ‘ndrangheta, che le altre organizzazioni criminali italiane (e non solo) che trafficano in cocaina si rivolgono ad essa per acquistarla, come al maggior fornitore in Europa. Insomma, può oramai affermarsi che se, nel circuito economico della cocaina esistessero, come in quello del petrolio, le “sette sorelle” certamente la ‘ndrangheta sarebbe una di queste.

Capacità relazionali con i grandi cartelli messicani e colombiani, affidabilità e solvibilità sempre crescenti nel corso del tempo, presenza diffusa e controllo del territorio non solo in Calabria, ma, anche, in territori che per ragioni diverse rappresentano snodi fondamentali del narcotraffico (in particolare, Olanda, Germania, Lombardia, il porto di Gioia Tauro, ed anche quelli del nord Italia che sono i luoghi di approdo dei grandi carichi, ovvero fra i più grandi mercati della cocaina) sono le componenti del successo criminale della ‘ndrangheta in tale settore.

Ma se la presenza della ‘ndrangheta, come si è appena detto, è tentacolare e si manifesta in diverse realtà interessate dal traffico, proprio il controllo assoluto e penetrante del Porto di Gioia Tauro, come si spiega anche nella parte della relazione dedicata alla ‘Ndrangheta, rappresenta uno dei principali punti di forza di tale organizzazione nel contesto internazionale.

La presenza di una fittissima rete di fiancheggiatori dell’organizzazione proprio all’interno del Porto di Gioia Tauro, peraltro, trova agevole spiegazione in una dato emerso da numerose indagini che ha a che fare con la “mafiosità” di questa grande organizzazione dedita al narcotraffico: la sua capacità di determinare, nella misura necessaria e, soprattutto, nei gangli sensibili, chi – si tratti di imprese o di singoli lavoratori - può lavorare al suo interno e chi no. Ovvio che i beneficiati, ossia coloro che grazie alla ‘ndrangheta operano nel Porto (imprese o singoli lavoratori) non possano, poi, rifiutarsi di collaborare nell’attività di “sbarco” dello stupefacente.

E se, le attività logistiche e di trasporto del prodotto finito sono in prevalenza riconducibili ai cartelli messicani, soprattutto per quanto concerne il mercato Nordamericano, alla ‘ndrangheta, ai *network* Nigeriani, che alimentano il mercato europeo di ogni tipologia di sostanza, e ai sodalizi balcanici, tradizionalmente i principali vettori dell’eroina (e come si è già detto dei derivati della cannabis di cui l’Albania è anche il principale produttore europeo), ma che nell’ultimo decennio si sono ritagliati un ruolo di rilievo anche nel traffico di cocaina, la presenza in Europa ed in Italia di emissari di queste organizzazioni narcotrafficienti di diversa matrice contribuisce



significativamente a modulare le interazioni tra le diverse strutture criminali, favorendo sinergie tra le mafie straniere e le mafie tradizionali, nonché l'espansione di queste ultime (e in particolare di camorra e 'ndrangheta) al di fuori del nostro Paese.

Valutazioni sull'azione di contrasto. Luci ed ombre. Proposte operative e di riforma del sistema.

I dati maggiormente sintomatici sull'entità dello sforzo profuso dall'apparato giudiziario e, conseguentemente, da quello investigativo, nelle indagini anti-droga, come si è avuto di osservare anche in occasione della precedente relazione, è rappresentato dai dati sulle iscrizioni dei procedimenti in materia, non tenendo conto di quelli relativi alla mera cessione e/o detenzione illecita di stupefacente, che, di norma, sono la risultante di episodici interventi repressivi sul territorio da parte delle FFOO che generano arresti in flagranza e sequestri di piccoli quantitativi di stupefacente, ma, piuttosto, puntando lo sguardo e l'attenzione alle iscrizioni di procedimenti per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che, invece, impongono complesse e mirate attività investigative (e non meri interventi *spot* sul territorio) che dimostrino l'esistenza di una stabile ed articolata struttura associativa dedicata al traffico.

Questi i dati per il periodo d'interesse:

Procedimenti iscritti dal 1.7.2013 al 30.6.2014 per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90			
Sede	numero procedimenti NOTI	numero indagati	numero procedimenti IGNOTI
ANCONA	4	30	0
BARI	44	364	1
BOLOGNA	25	175	4
BRESCIA	14	63	0
CAGLIARI	39	348	3
CALTANISSETTA	19	116	3
CAMPOBASSO	3	11	0
CATANIA	71	506	9
CATANZARO	15	129	3
FIRENZE	23	167	1
GENOVA	15	61	3
L'AQUILA	12	69	5
LECCE	23	212	1



Procedimenti iscritti dal 1.7.2013 al 30.6.2014 per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90			
Sede	numero procedimenti NOTI	numero indagati	numero procedimenti IGNOTI
MESSINA	13	145	4
MILANO	33	475	1
NAPOLI	100	736	6
PALERMO	28	254	7
PERUGIA	4	37	0
POTENZA	3	20	0
REGGIO CALABRIA	32	291	8
ROMA	76	638	8
SALERNO	33	234	0
TORINO	9	74	0
TRENTO	6	45	0
TRIESTE	13	68	0
VENEZIA	20	123	4
totale	677	5391	71

Confrontiamo la tabella appena vista con quella che rifletteva i dati dell'anno precedente:

Procedimenti iscritti dal 1.7.2012 al 30.6.2013 per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90			
Sede	numero procedimenti NOTI	numero indagati	numero procedimenti IGNOTI
ANCONA	4	14	0
BARI	38	210	0
BOLOGNA	26	128	3
BRESCIA	7	97	0
CAGLIARI	35	310	1
CALTANISSETTA	24	153	0
CAMPOBASSO	3	15	0
CATANIA	38	303	4
CATANZARO	22	118	2



Procedimenti iscritti dal 1.7.2012 al 30.6.2013 per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90			
Sede	numero procedimenti NOTI	numero indagati	numero procedimenti IGNOTI
FIRENZE	31	340	0
GENOVA	15	74	2
L'AQUILA	13	180	1
LECCE	48	302	1
MESSINA	17	165	2
MILANO	46	559	1
NAPOLI	134	1341	6
PALERMO	32	359	1
PERUGIA	14	51	0
POTENZA	7	82	0
REGGIO CALABRIA	16	134	3
ROMA	58	476	10
SALERNO	26	210	2
TORINO	10	99	0
TRENTO	6	83	0
TRIESTE	11	64	2
VENEZIA	15	156	2
totale	696	6023	43

Come si vede, i dati sono straordinariamente stabili e, peraltro, oggettivamente, testimoniano (come poi meglio sarà spiegato) un enorme ed immutato sforzo investigativo nelle due annualità.

Infatti, il numero dei nuovi procedimenti iscritti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nel periodo 1.7.2013-30.6.2014 è inferiore del 3% circa, dunque un'inezia, rispetto al numero dei nuovi procedimenti iscritti per lo stesso reato, nel precedente periodo.

Lo stesso numero dei nuovi indagati nel periodo in esame – numero, peraltro, che non è direttamente proporzionale né alla pericolosità dell'associazione, né all'entità del traffico, né alla complessità delle indagini (potendosi avere associazioni che trafficano tonnellate di cocaina con meno sodali di associazioni dedite allo spaccio, in bustine, della stessa sostanza) – è, pure, sostanzialmente stabile ed indicativo di un *trend* omogeneo rispetto al precedente periodo (la variazione, in meno, è del 10%).



Quanto alla distribuzione sul territorio nazionale delle iscrizioni di procedimenti per il delitto di cui all'art. 74 tuls, le stesse, proprio da un punto di vista numerico, sono, a ben vedere (e senza farsi ingannare dall'entità dei numeri visti in modo assoluto) fra le più omogenee nel panorama generale delle iscrizioni per reati di competenza delle DDA (e non solo).

Il dato, infatti, sul carico (e, quindi, l'impegno) di lavoro determinato dalle indagini sulle associazioni a delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti per ciascuna DDA (ma il criterio, ovviamente, è identico per qualsiasi tipo di indagine e procedimento) deve essere letto non in modo assoluto (come se tutte le Dda avessero lo stesso numero di addetti) ma rapportando il numero dei nuovi procedimenti iscritti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in ciascuno dei predetti uffici inquirenti (numero riportato nelle tabelle di cui sopra) al numero dei magistrati in concreto addetti a ciascuna delle direzioni distrettuale antimafia (numero che varia dai due Sostituti di Ancona ai trenta di Napoli)

Ebbene effettuato questo rapporto - si rileva che quasi tutte le DDA hanno un carico di tali nuovi procedimenti che non si distanzia di molto dalla media statistica nazionale, che, tenuto conto che il numero totale dei PPMM addetti alle 26 DDA italiane è di 167 unità, è **di circa 3,2** nuovi procedimenti all'anno per il delitto di associazione finalizzata al traffico, per ciascun Magistrato italiano addetto alle diverse DDA.

Risulta infatti, per le iscrizioni per 74 Tuls, che:

verso il basso, le DDA di **Ancona, Messina, Perugia, Palermo, Potenza, Campobasso e Torino** hanno circa 2 nuovi procedimenti all'anno per ciascun PM addetto;

verso l'alto, le DDA di **Bologna, Roma, Catania, Salerno, Lecce e Cagliari** hanno 6/8 nuovi procedimenti annui delegati a ciascun PM;

tutte le altre DDA – e cioè la maggioranza - iscrive **3/5** nuovi procedimenti per 74 Tuls, per PM, all'anno.

Non si rilevano quindi, su tutto il territorio nazionale, né Uffici sostanzialmente estranei all'attività di contrasto al narcotraffico, né Uffici eccezionalmente sovra-esposti rispetto ad altri, quanto meno sotto il profilo dell'impegno profuso e della quantità di lavoro svolto (fermo restando, ovviamente, che DDA come quelle di Reggio Calabria, Napoli, Roma e Milano, sotto il profilo strategico, e cioè della rilevanza dei flussi intercettati e della pericolosità dei sodalizi da contrastare, hanno una posizione centrale).

Il dato dimostra, peraltro, non solo che il fenomeno del narcotraffico (che presuppone strutture associative che gli danno impulso), a differenza di altri fenomeni criminali (si pensi, non solo, a rapine, racket delle estorsioni, omicidi, ma alla stessa associazione di tipo mafioso) è presente in misura sostanzialmente omogenea in tutto il paese, dalle realtà metropolitane a quelle di provincia e dal sud al nord (i dati quantitativi sulle iscrizioni di nuove



indagini di **Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro, Milano, Trento** sono identici fra loro, come quelli di **Trieste, Genova, Venezia, Bari, Brescia, Firenze**) ma che lo sforzo richiesto a ciascuna DDA è stato molto alto, ovunque, se si tiene conto che ciascun nuovo procedimento per 74 Tuls (che, ovviamente, si somma a quelli già pendenti) richiede un impegno costante in termini di continue attività d'intercettazione, complesse attività di coordinamento della pg, provvedimenti di ritardato sequestro ed arresto, stesura di richieste cautelari, al cui esito di norma seguono dibattimenti con decine di imputati.

Ma i dati non sarebbero completi (anche al fine di comprendere lo sforzo investigativo profuso dall'intero sistema repressivo) se non si tenesse conto degli ulteriori dati forniti dalle forze di polizia da cui risulta che, nel periodo in esame, in Italia, sono state effettuate 19.853 operazioni anti-droga, con la conseguente denuncia alla AG di 21.861 persone in stato di arresto e di 8534 in stato di libertà.

Abbiamo osservato, a fronte di questi numeri, già nel corso della pregressa relazione e la circostanza deve essere confermata, che, sia sotto un profilo quantitativo, ma, anche, sotto un profilo qualitativo, le indagini svolte in Italia, nel panorama internazionale, hanno raggiunto elevatissimi livelli di intensità e di approfondimento commisurati a risultati in termini repressivi, particolarmente elevati. Qualificazione professionale ed uno spiccato dinamismo (come può anche desumersi dalla breve sintesi dei procedimenti più rilevanti passati in rassegna nel precedente paragrafo) caratterizzano, infatti, in questa materia, le attività di contrasto sviluppate dalle DDA e dalle Forze dell'Ordine. Un uso oramai consolidato ed efficace, non solo dello strumento tecnico dell'intercettazione (ambientale, telefonica e telematica) ma anche di istituti quali la consegna controllata, il ritardato sequestro ed il ritardato arresto, l'agente sotto copertura, ci pongono all'avanguardia internazionale, come pure questo Ufficio è in grado di rilevare partecipando costantemente, con un ruolo di impulso e coordinamento (cioè per quanto di competenza), alle attività di cooperazione giudiziaria.

Ancora una volta non possiamo che ribadire il dato emergente dai nostri procedimenti penali, vale a dire che alla entità dei sequestri di stupefacente (effettuati sia in Italia che all'estero) e alla quantità e qualità degli arresti dei narcotrafficienti (e, dunque, ad uno sforzo rilevante degli inquirenti) sono seguiti risultati altrettanto significativi in sede processuale.

E anche sul fronte dell'ablazione dei patrimoni illecitamente accumulati, fatti salvi i necessari aggiustamenti, sia nella prassi investigativa che a livello normativo, siamo sulla strada giusta, grazie all'utilizzazione, che va sempre più perfezionandosi, non solo, delle misure di prevenzione patrimoniale, ma,



anche, di sequestri e confische disposti direttamente in sede penale a mente degli artt 12 quinquies e sexies della legge 356/92.

E tuttavia, nonostante, questi sforzi e questi risultati, il fenomeno del narcotraffico, come i dati statistici evidenziati anche nel primo paragrafo di questa relazione ci fanno comprendere, non solo è ben lontano dall'avere imboccato una parabola discendente, ma appare più vivo ed aggressivo di prima, con le nefaste conseguenze che ciò determina sulla economia legale, laddove, come insegnano le recenti vicende processuali che hanno messo in luce la continua ed inarrestabile penetrazione nella parte più produttiva del paese, delle aziende mafiose (e, fra queste, non a caso, primeggiano quelle della 'ndrangheta che beneficiano, più delle altre, dei capitali accumulati con il narcotraffico).

Si era già detto, nella relazione del 2013, che una verosimile e probabile causa di questa perdurante vitalità del fenomeno dipendesse dalla incapacità del nostro sistema investigativo e repressivo (ma non solo del nostro), di intercettare non solo, come ora avviene, *ex post*, e, quindi, molto parzialmente, le accumulazioni visibili delle ricchezze dei narcotrafficienti, ma anche, *ed in tempo reale, come oggi non avviene ed, invece, dovrebbe avvenire*, i gangli finanziari attraverso cui fluiscono ogni anno i circa 20/30 miliardi di dollari che rappresentano il giro di affari del narco-traffico. Paralizzare quei gangli sarebbe, questo sì, l'inizio della fine del narcotraffico quale fenomeno globale che inquina le economie.

E affinché si determini un così importante, decisivo ed impellente cambio di rotta non è sufficiente sperare in una *spontanea* rivoluzione culturale di chi opera nell'attività di contrasto; ciò appare lontanissimo dal realizzarsi posto che le attuali (e dispendiosissime) strategie anti-droga, anziché aggredire il cuore pulsante del descritto sistema illegale (vale a dire il suo cuore finanziario) di fatto, continuano ad essere un meccanismo di *limitazione del danno* in cui si ha la netta sensazione che si *tagli una coda di una lucertola che si riproduce immancabilmente*.

Sulla base delle argomentazioni fino ad ora svolte, può ragionevolmente affermarsi che per aggredire quello che possiamo chiamare il livello alto del narcotraffico, si dovrebbe: 1) cambiare *target* o meglio ampliare il *target* delle attività d'intercettazione nella direzione di soggetti collocati nel mondo delle professioni e della finanza (perché sono professionisti e finanzieri a spostare il grosso dei miliardi di dollari in questione); 2) penetrare (e questo riguarda soprattutto le forze dell'ordine) gli ambienti che gestiscono le transazioni finanziarie che si sviluppano parallelamente al traffico attraverso una rete d'informatori di rango più elevato; 3) indirizzare le attività degli agenti sotto



copertura non solo nel tessuto che gestisce l'approvvigionamento dello stupefacente, ma anche in quell'area professionale di cui si è detto.

Vi è però una ragione se ciò ancora non avviene: se l'attuale metodo – definiamolo quello del contrasto effettuato attraverso la dinamica *sequestro dello stupefacente/arresto/eventuale condanna e confisca del patrimonio del trafficante*

(attività, si ripete, indispensabile, anche se non sufficiente e, sia ribadito, frutto di un lavoro svolto con grande professionalità ed abnegazione) - si è così radicato vuol dire che i risultati che si ottengono soddisfano la macchina repressiva che li genera in quanto gratificata da imponenti carichi intercettati e da arresti sempre numerosi.

In tale situazione il sistema investigativo/repressivo non ha ragione di auto-riformarsi.

Perché, si realizzi questo mutamento degli obbiettivi dell'indagine, è necessario un intervento esterno che superi le resistenze e le prassi inveterate. E riteniamo che il ruolo d'impulso che, in tale ambito, potrebbe svolgere la Direzione Nazionale Antimafia, sarebbe decisivo per determinare quei cambiamenti di rotta nelle strategie di contrasto al narcotraffico che si sono prima auspiccate.

Ma ciò, in via preliminare, richiederebbe necessari interventi normativi che rendano davvero incisivo il potere d'impulso nei confronti delle Dda attribuito al Pna, cosa che ora non è.

In particolare l'attuale regime degli atti d'impulso disciplinato dall'art 371 bis cpp, non prevede meccanismi che - pur mantenendo intatta l'autonomia delle diverse Dda nello svolgere le proprie indagini, e, quindi, nella valutazione e nell'acquisizione delle fonti di prova – consentano di rimediare all'inerzia, attraverso l'attribuzione al Pna di poteri, non solo e non tanto di verifica sull'attività investigativa svolta a seguito dell'atto d'impulso, ma soprattutto quelli finalizzati a consentire in caso di inerzia la conseguente avocazione delle indagini da parte dello stesso Pna, che è l'unico rimedio concreto in siffatte situazioni.

La normativa vigente, infatti, prevede che i poteri del Procuratore Nazionale Antimafia siano cogenti solo con riferimento alle direttive relative alla sua attività di coordinamento (se una Dda non rispetta le direttive adottate dal Pna per coordinare le indagini di diversi Uffici, può subire l'avocazione delle indagini da parte dello stesso Pna) ma non nel caso in cui venga adottato un atto d'impulso diretto ad una specifica Direzione Distrettuale Antimafia.

Una ulteriore e più specifica direzione (rispetto al tema del narcotraffico) verso cui sarebbe auspicabile un intervento riformatore volto a rafforzare poteri d'impulso del Pna, diretti a garantire una completezza delle indagini



nella indicata direzione dei *piani alti* del narcotraffico, è quella relativa alla gestione del sistema degli *undercovered*, *potere d'impulso* che in questo caso sarebbe indirizzato non già verso organi giudiziari ma verso la polizia giudiziaria.

E' noto che, attualmente, il meccanismo (che, utilmente utilizzato, consentirebbe di arrivare assai in profondità nei settori finanziari che gestiscono le risorse economiche che fanno "girare" il traffico di stupefacenti) è sostanzialmente gestito in via esclusiva dalle FFOO che, in questo ambito, hanno come proprio vertice la DCSA che, ovviamente, amministra, non solo, gli aspetti iniziali ma decisivi dell'infiltrazione, ma, anche, i profili economici (le spese) spesso assai rilevanti, che l'indagine sotto copertura può comportare.

L'Autorità Giudiziaria, e, quindi, questo Ufficio, sulla base dell'attuale normativa, sono solo inerti destinatari delle scelte compiute da DCSA e polizia giudiziaria, circostanza, questa, che, peraltro, non appare, sotto un profilo ordinamentale, in linea con il sistema costituzionale che disegna i rapporti fra AG e PG.

E se non è auspicabile una polverizzazione delle competenze fra diversi Uffici Giudiziari in una materia così delicata, che richiede una visione globale delle indagini pendenti su tutto il territorio nazionale per graduare secondo una scala di priorità l'utilizzazione delle risorse, anche umane (che, in questo settore, sono necessariamente limitatissime), sicuramente un controllo ed un impulso giudiziario sulle indagini sotto copertura potrebbe essere utilmente svolta dalla Direzione Nazionale Antimafia.

Certamente la Dna non potrebbe mai, per ragioni ontologiche che attengono alla sua stessa natura di organo giudiziario, individuare i soggetti da infiltrare, nè gestire direttamente sia i profili di sicurezza che quelli economici delle infiltrazioni (profili che attengono alle competenze degli organi di Polizia). Tuttavia, proprio in vista di una strategia di contrasto che operi ad un livello diverso e più alto - ed in coerenza con la sua stessa funzione - la Direzione Nazionale Antimafia appare la naturale depositaria di poteri d'impulso (da esercitare nei confronti della DCSA e degli organismi di PG) delle operazioni di copertura (che, poi, ovviamente, saranno direttamente seguite, nel loro svolgersi, dalle Dda competenti, in sinergia con questo Ufficio) che non si devono più limitare a provocare penetrazioni nel sistema del traffico ma anche e soprattutto in quello dei *white collars* che gestiscono le transazioni di stupefacente a un punto di vista economico finanziario.

Ciò per la ragione che la Dna è organo giudiziario il cui peculiare patrimonio cognitivo è caratterizzato proprio da una conoscenza ampia (e relativa a tutto il territorio nazionale) non solo dei complessi meccanismi associativi che sono alle spalle del narcotraffico ma, anche, del connesso fenomeno del



riciclaggio che come detto è il cuore pulsante del narcotraffico, i cui assetti, fino ad ora, come si è detto, non sono stati ancora affrontati in modo risolutivo.

La Dna, è la destinataria sia di tutte le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette che vengono rilevate sul territorio nazionale dagli Organi competenti, che di tutte le indagini svolte in Italia in tema di crimine organizzato e narcotraffico (dati che confluiscono nella Banca Dati Sidda-Sidna).

Il convergere presso la Dna di questi dati eterogenei – economico finanziari da un lato e più prettamente criminali dall'altro - e la possibilità di incrociarli, rappresenta la migliore piattaforma per l'esercizio dei descritti, rafforzati, poteri d'impulso che consentirebbero al Procuratore nazionale Antimafia di individuare i segmenti del mondo economico finanziario più utili da esplorare (quelli, cioè, nei quali vi è la prospettiva di raccogliere prove sulla saldatura fra crimine e finanza) per pianificare e sollecitare, in quella direzione, le opportune e necessarie infiltrazioni da parte di polizia giudiziaria e DCSA.

8.3.2 La tratta di esseri umani

Linee generali

La tratta di esseri umani è stata, a ragion veduta, definita la peggiore schiavitù del XXI secolo ed è avvertita, sul piano internazionale, come uno dei fenomeni criminali più diffusi ed odiosi riconducibile, in prevalenza, all'azione del crimine organizzato. Essa è prevista e punita nell'ordinamento italiano dal reato di cui all'art. 601 c.p., oggetto di significative modifiche introdotte dal recente decreto legislativo n. 24 del 2014.

La lettura dei documenti elaborati dalle organizzazioni internazionali (O.N.U., OSCE, U.E., U.N.O.D.C.) ed anche i dati ricavabili a livello interno, confermano che si è in presenza di un fenomeno criminale la cui diffusione è ormai di tipo planetario e le cui cifre, specie quelle relative al numero delle vittime, sono impressionanti. Esse dimostrano che la tratta è tutt'altro che in recessione, poiché il numero delle vittime continua ad aumentare. In ogni momento, secondo U.N.O.D.C., circa 2,5 milioni di persone sono vittime di tratta e di riduzione in schiavitù.

Tra il 2010 ed il 2012 sono state individuate vittime di tratta con 152 differenti nazionalità, accertate in 124 Paesi del mondo. U.N.O.D.C. ha in proposito stimato più di 510 rotte di traffico a livello globale, con traffici trans-regionali maggiormente individuati nei ricchi Paesi del Medio Oriente, in quelli dell'Europa Occidentale e del Nord America: in tali casi le rotte hanno riguardato vittime provenienti dalle aree meridionali del globo: in primo luogo dall'Asia Meridionale e dall'Africa sub- Sahariana.



Sul piano della risposta sanzionatoria si registrano progressi nelle legislazioni nazionali poiché più di 20 paesi risultano avere adattato una normativa interna che criminalizza la tratta di persone.

Nonostante i progressi legislativi, resta basso sul piano globale il numero delle condanne, come testimonia il fatto che nel 15% di Paesi interessati da fenomeni di tratta non risulta emessa nessuna condanna, mentre nel 26% dei Paesi con analoghi problemi criminali, sono state registrate meno di 10 condanne nel biennio 2010-2012.

L'entità globale del fenomeno si coglie anche analizzando i dati disponibili a livello europeo. Come è noto, per la prima volta nel 2013, la Commissione ha raccolto dati statistici relativi al THB ed un documento di lavoro prodotto da Eurostat sulla tratta è stato pubblicato nel mese di aprile (2013). Esso comprende i dati per gli anni 2008 -2010 relativi al numero totale delle vittime, disaggregati per sesso, età, forma di sfruttamento, cittadinanza e tipo di assistenza e protezione ricevuto.

Si tratta di un documento basato sui dati statistici raccolti e presentati dalle autorità nazionali, e per l'Italia, anche dalla D.N.A. Secondo tale documento, 23632 vittime certe o presunte sono state identificate negli Stati membri. Le donne e le ragazze rimangono di gran lunga il più grande gruppo, nel corso dei tre anni di riferimento (2008-2010), che rappresenta l'80% del totale. La maggior parte delle vittime registrate (circa il 62%) sono vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Lo sfruttamento del lavoro (compreso il lavoro e servizi forzati, e servitù domestica) rappresenta circa il 25% e la categoria "altro" (che include lo sfruttamento a fini di accattonaggio forzato, attività criminali, prelievo di organi, i matrimoni forzati e la vendita di bambini) costituisce il 14%.

Più in particolare, le vittime di sfruttamento sessuale sono risultate prevalentemente di sesso femminile (96% nel 2010), mentre la maggior parte delle vittime di sfruttamento lavorativo è di sesso maschile (77% nel 2010). La stragrande maggioranza delle vittime identificate e presunte (61%) ha una cittadinanza dell'Unione europea, in particolare bulgara e rumena. Mentre il traffico all'interno dell'UE (traffico interno) domina i dati statistici, un consistente numero di vittime sono risultate provenienti anche da paesi extra-UE. La Nigeria e la Cina sono i principali paesi terzi di origine, mentre il Brasile, la Russia e l'Algeria sono Paesi da cui provengono un numero significativo di vittime negli ultimi anni.

I dati esposti sono purtroppo in aumento anche per gli anni successivi: nell'ultimo rapporto Eurostat pubblicato nel 2014, relativo al triennio 2010 - 2012, risultano accertate 30146 vittime in 28 Stati membri. Secondo i dati disaggregati per genere, durante il periodo di riferimento l'80% delle vittime registrate è di sesso femminile.



Assetto normativo interno

Per quanto concerne l'assetto normativo antitratta a livello nazionale, va segnalato che esso ha subito, nel corso di quest'anno, rilevanti modifiche. Prima della recente novella esso era costituito da una serie di norme, quali:

- le previsioni del codice penale - già oggetto di intervento di modifica nel 2003, con la legge n. 228-, che contemplano la tratta di donne e minori commessa all'estero (art. 537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), la confisca (art. 600-septies), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (art. 604).
- le norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità degli enti in cui è delineata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione al reato di tratta (art.25-*quiquies*);
- la legge n. 146/06 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
- la legge n. 108/10 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Su tale panorama normativo sono stati operati rilevanti innesti per effetto del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Uff. 13 marzo 2014, n. 60), con cui è stata data attuazione alla direttiva 2011/36/EU, relativa alla prevenzione ed alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che ha sostituito la decisione quadro 2002/629 GAI ed ha stabilito criteri minimi uniformi per la definizione delle fattispecie incriminatrici.

Nel dare attuazione, dunque, agli impegni assunti in sede europea, il legislatore italiano ha modificato la normativa vigente ovviando ad alcune incongruenze segnalate dagli operatori, al fine di rendere più efficace il sistema penale di individuazione e punizione dei responsabili.

Va infatti evidenziato che la formulazione legislativa in materia di tratta introdotta nel 2003 non è stata tra le più felici, avendo il legislatore costruito il reato (p. e p. dall'articolo 601 c.p.) come strettamente collegato alla fattispecie di riduzione in schiavitù (di cui all'articolo 600 c.p.). Questo ha fatto sì che nella pratica, pur in presenza di fatti di tratta, i pubblici ministeri non abbiano ritenuto di poter contestare la relativa fattispecie proprio perché alla ricerca del nesso tra le varie condotte - di reclutamento, di trasporto, etc. - con situazioni di riduzioni in schiavitù delle vittime, intese quale effetto finale della tratta, requisito, invero, estraneo agli atti normativi internazionali,



incentrati, dal punto di vista finalistico della condotta, nello sfruttamento delle persone trafficate. Appare dunque opportuna la riformulazione degli artt. 600 e 601 del codice penale operata per effetto del Decreto L.gvo n. 24 del 2014. In particolare, il reato di tratta non viene necessariamente riferito a persone che si trovano in condizioni di schiavitù ex art. 600 c.p..

Da segnalare il fatto che in attuazione dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva viene introdotto il riferimento alla situazione di "vulnerabilità", definita dal successivo paragrafo 2 del medesimo art. 2 come "una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima". Tale integrazione normativa comporta indubbiamente un'estensione della tutela penale incriminatrice, giacché la situazione di vulnerabilità è concettualmente distinta dalla "situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità" contenuta nella precedente formulazione e presenta margini più ampi di riscontrabilità in concreto.

Nel dare attuazione agli impegni assunti in sede europea, il legislatore italiano ha modificato la normativa anche in relazione al profilo della tutela delle vittime. Sotto tale angolo visuale va messo in evidenza che la nuova normativa, colmando lacune di sistema, ha individuato misure amministrative funzionali ad assicurare il ristoro delle vittime nonché, in chiave preventiva, di delineare strumenti di pianificazione e di coordinamento per l'attuazione di politiche antitratta. In proposito, si è operato un intervento sull'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, estendendo le finalità cui è attualmente destinato il Fondo per le misure anti-tratta anche all'indennizzo delle vittime dei reati di tratta, elencati nel successivo comma 3.

Le competenze e l'attività della D.N.A.

Come è noto la citata legge n. 228 del 2003, nel conferire la competenza a trattare i reati in materia alle procure distrettuali, ha indirettamente ampliato la competenza della D.N.A attraverso l'espansione del catalogo dei reati di cui al citato art. 51 comma terzo bis, a sua volta richiamato dall'art. 371 bis c.p.p. disciplinante l'attività di coordinamento del P.N.A.

Per effetto di tale previsioni, la Direzione Nazionale Antimafia assicura oltre che essenziali funzioni di coordinamento investigativo delle indagini per i reati di tratta e per connesse fattispecie, svolte dalle 26 Procure Distrettuali antimafia, anche attività di impulso preordinate ad assicurare completezza ed efficacia ai procedimenti investigativi. Presupposto per la piena operatività di tali compiti è l'esistenza di un corretto e costante flusso informativo, alimentato in primo luogo dagli Uffici Distrettuali, ma integrato anche dalle acquisizioni che l'Ufficio è in grado di svolgere avvalendosi della D.I.A. e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia.



Altra possibilità operativa che compete all'Ufficio in materia è quella - funzionale anch'essa ai compiti di coordinamento e di impulso, ma utile anche per finalità conoscitive - di accesso ai dati relativi ai procedimenti iscritti presso gli Uffici distrettuali per il reato di tratta e per le fattispecie connesse.

Interessa in questa sede evidenziare che la materia della tratta è al centro dell'attenzione dell'Ufficio in molte delle sue articolazioni interne.

Sono stati ribaditi i protocolli di intesa siglati dalle DDA con le Procure Ordinarie per valorizzare il contributo di queste seconde rispetto ai reati spia in materia di tratta; è stato costituito, tra gli altri, il “Polo di interesse” oggetto della presente relazione che include la materia della tratta; è stata confermata la sezione “mafie straniere” in cui evidentemente la tratta refluisce nella misura in cui gruppi criminali stranieri sono dediti a tale traffico; infine il Servizio cooperazione internazionale svolge attività essenziali per la cui analisi si rinvia alla distinta relazione.

La D.N.A. ha partecipato il 4 dicembre 2013 all'incontro organizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità con i rappresentanti di tale organismo, in visita in Italia per l'analisi del sistema di prevenzione e contrasto italiano.

Nel rapporto sono stati evidenziati i passi avanti soprattutto nella costruzione di un quadro normativo articolato, grazie alla ratifica della Convenzione e al recepimento, con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

Tuttavia, secondo il GRETA, l'Italia fa ancora poco per combattere il traffico degli esseri umani e assicura una protezione limitata alle vittime, così come manca una strategia nazionale e un piano d'azione. Se sul fronte dello sfruttamento sessuale delle vittime della tratta le autorità nazionali hanno rafforzato gli sforzi per fronteggiare questa piaga, non altrettanto è stato fatto per bloccare il traffico di bambini e di migranti. Troppi i ritardi nell'identificazione delle vittime, che dovrebbero godere di un permesso di soggiorno, e di un'adeguata assistenza soprattutto quando finiscono nelle maglie della criminalità. Tra le note critiche – si legge nel rapporto – la protezione limitata alle vittime che collaborano nelle indagini per scovare i trafficanti di esseri umani. Così, gli indennizzi alle vittime procedono a rilento e sono ancora troppo poche le condanne nei confronti dei trafficanti.

Nel corso dell'incontro con i rappresentanti del GRETA i magistrati della D.N.A. che vi hanno preso parte (Siacchitano, Spiezia) hanno ricordato che se non è elevato il numero delle indagini attivate delle procure distrettuali in materia, tuttavia la qualità e tenuta processuale dei relativi procedimenti è elevata. In proposito è stata ricordata la pratica investigativa di regola seguita nei procedimenti per tratta, che tende a privilegiare il ricorso agli strumenti tipici dell'investigazione per i reati di criminalità organizzata: attività di intercettazione telefonica ambientale, osservazioni dinamiche sul territorio,



operazione di infiltrazione, monitoraggi effettuati con le più moderne tecnologie. Tale impianto investigativo consente spesso di fare a meno delle dichiarazioni delle vittime, in quanto la prova è suffragata e fondata su solidi elementi, ottenuti in modo diverso. D'altro canto, quando è stato necessario procedere all'audizione delle vittime, l'attivazione di idonei meccanismi di cooperazione giudiziaria ha consentito di acquisire quelle dichiarazioni attraverso il meccanismo della videoconferenza, sperimentata con successo dalle autorità italiane sia nei casi attivi e passivi.

Sul piano della collaborazione internazionale, è stato evidenziato che non sempre le procedure di cooperazione vanno a buon fine, specie con quei Paesi del continente africano interessati alla tratta in quanto paesi di origine o provenienza delle vittime. Proprio in quest'ottica, allo scopo di sensibilizzare gli operatori giudiziari stranieri, la DNA ha cercato, ove possibile, di sviluppare protocolli di lavoro per agevolare i contatti di rilevanza strategica delle dinamiche di cooperazione. Sul piano interno, la DNA è stata impegnata a stimolare le Procure distrettuali italiane a fare un ampio ricorso allo strumento dello scambio di informazioni di cui all'articolo 34 anche della Convenzione del consiglio d'Europa per la lotta contro la tratta degli esseri umani. Si tratta di un approccio particolarmente raccomandato, perché consente di poter sviluppare indagini in modo dinamico, superando l'approccio di tipo tradizionale seguito nelle procedure di collaborazione internazionale, basato sulla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, con tutte le difficoltà che sconta la soddisfazione di un siffatto tipo di richiesta.

A conclusione della presente sezione, non vi è dubbio che occorra guardare ai rilievi critici mossi nelle valutazioni contenute nei Rapporti internazionali sopra illustrati, non come meri atti di censura, ma come potente incentivo e stimolo per migliorare il quadro nazionale, soprattutto sul piano del coordinamento operativo e della tutela delle vittime. In tale contesto non vi è dubbio che la D.N.A. può svolgere un ruolo non secondario, alla luce delle sue rilevanti prerogative e del suo *expertise*, nonostante alcune rilevate carenze individuate nella nuova normativa nazionale, con particolare riguardo al Piano nazionale anti-tratta ed ai soggetti che dovranno concorrere alla sua elaborazione.

I dati giudiziari raccolti dalla D.N.A. in ambito nazionale: info-grafiche ed analisi

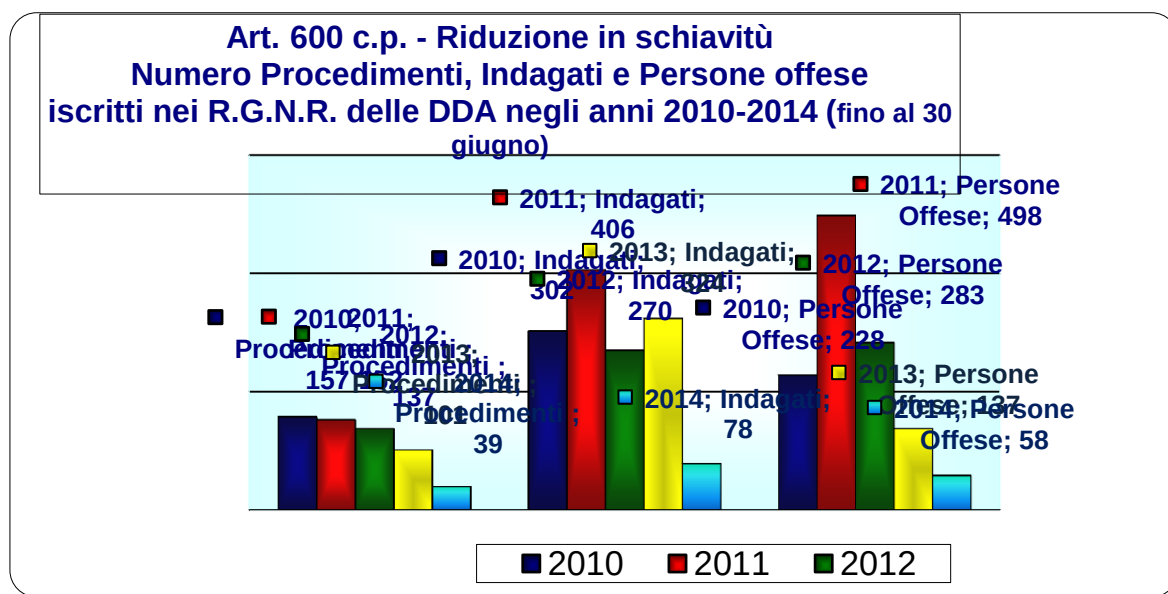
La D.N.A., sin dall'entrata in vigore della Convenzione di Palermo e dei Protocolli annessi, ha avviato la raccolta ed il monitoraggio dei procedimenti per il reato di tratta e per le connesse fattispecie. La raccolta di tali dati consente di ottenere informazioni rilevanti sull'ufficio giudiziario procedente;



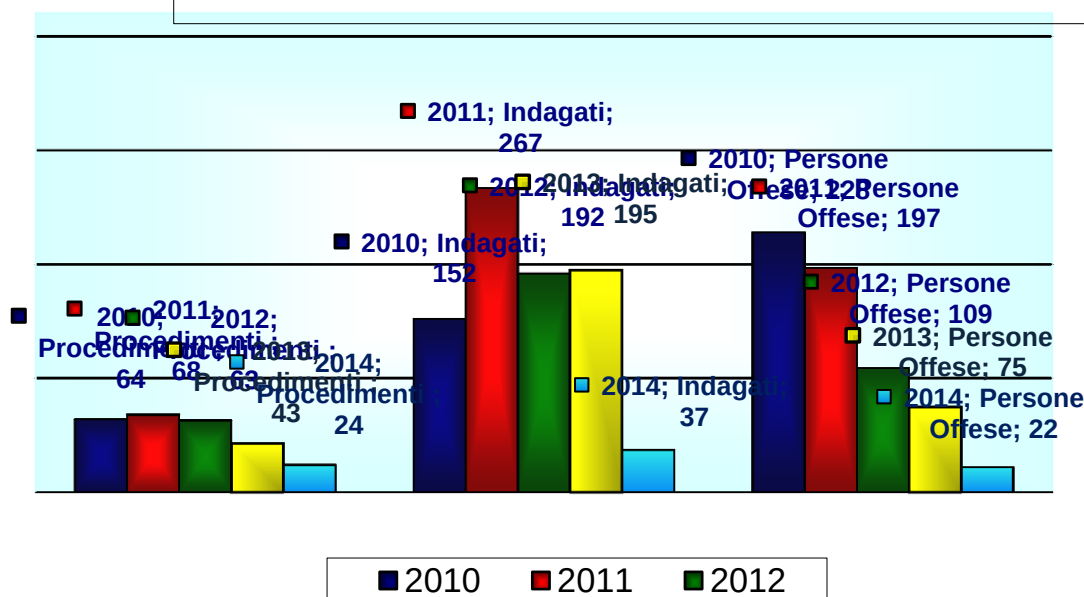
sul numero dei procedimenti, sui reati contestati; sul numero di indagati e di vittime e sul loro paese di provenienza.

Si tratta di un importante strumento conoscitivo per verificare l'evoluzione del fenomeno in Italia, i Paesi maggiormente coinvolti e l'attenzione degli operatori rispetto ai fatti di tratta sul piano nazionale. L'attuale sistema, tuttavia, non è in grado di dare una risposta a domande che spesso ci vengono rivolte da Organismi Internazionali e tale carenza è stata oggetto anche di rilievi critici segnalati nei rapporti internazionali sulla situazione italiana, sopra menzionati. In particolare, ancora sfugge una raccolta sistematica dei dati inerenti la percentuale tra le diverse forme di sfruttamento (sessuale, lavorativo o accattonaggio), di cui cadono vittima in Italia le persone offese dal reato. Ancora, non vi sono dati attendibili sull'esito dei processi penali e sulla percentuale delle condanne. La DNA si è rivolta al Ministero della Giustizia -Direzione Generale statistica, sollecitando l'aggiornamento dei criteri di annotazione al fine di avere questi dati, ma le modalità e i tempi con i quali le informazioni giungono al Ministero dai Tribunali e dalle Corti, non consentono ancora di ottenere risposte esaustive.

Esaminando i dati disponibili, ed in particolare quelli concernenti i procedimenti iscritti presso le D.D.A. italiane per i reati di cui agli artt. 600, 601 c.p. si rileva subito un sensibile decremento quantitativo complessivo, per il periodo di riferimento di questa relazione (luglio 2013- giugno 2014), rispetto agli anni precedenti. I grafici sotto-riportati sono, sotto questo profilo, auto-esplicativi e confermano sul piano nazionale una tendenza già emersa sul piano internazionale, documentata nel primo paragrafo della presente relazione.



**Art. 601 c.p. - Tratta e commercio di schiavi
Numero Procedimenti, Indagati e Persone offese
iscritti nei R.G.N.R. delle DDA negli anni 2010-2014 (fino al 30 giugno)**



Interessanti sono le tabelle che riportano la nazionalità degli indagati iscritti e quelle delle vittime individuate. In relazione alla prima categoria, i cittadini di etnia rumena ed albanese si confermano come i gruppi stranieri maggiormente attivi, ma emerge, con preoccupazione, il dato di una sensibile crescita del numero di italiani direttamente coinvolti in tale fattispecie. Dal lato delle vittime, quelle di nazionalità rumena, nigeriana, eritrea e bulgara rappresentano le etnie maggiormente coinvolte.

Art. 600 c.p. - Riduzione in schiavitù Nazione di Nascita di Indagati e Persone Offese			
1 luglio 2013 - 30 giugno 2014			
Nazione di nascita	Nr. Indagati	Nazione di nascita	Nr. Persone offese
Romania	72	Romania	39
Italia	39	Italia	12
Albania	21	Nigeria	7
Marocco	9	Bulgaria	6
Bulgaria	6	Bangladesh	4
Nigeria	2	Albania	2
Polonia	2	Marocco	2
Altre nazionalità	7	Altre nazionalità	8
Luogo non indicato	7	Luogo non indicato	48
TOT	165	TOT	128



Art. 601 c.p. - Tratta e commercio di schiavi Nazione di Nascita di Indagati e Persone Offese			
1 luglio 2013 - 30 giugno 2014			
Nazione di nascita	Nr. Indagati	Nazione di nascita	Nr. Persone offese
Romania	32	Romania	19
Albania	17	Eritrea	8
Marocco	5	Nigeria	7
Italia	4	Siria	7
Nigeria	3	Bulgaria	6
Pakistan	2	Italia	2
Altre nazionalità	3	Altre nazionalità	4
Luogo non indicato	4	Luogo non indicato	25
TOT	70	TOT	78

Da tutte le DDA provengono informazioni secondo le quali la tratta di persona è gestita prevalentemente, se non esclusivamente, da organizzazioni criminali straniere. I gruppi che gestiscono questo mercato presentano una struttura molto flessibile che le differenzia rispetto alle organizzazioni nostrane. Si tratta, spesso, di organizzazioni con strutture organizzate e con modeste articolazioni soggettive, tuttavia spesso operanti in rapporto sinergico tra loro e dipendenti da soggetti di vertice operanti all'estero.

Generalmente tali organizzazioni, salvo eccezioni, non riescono a radicarsi sul territorio, e ciò fa sì che solo in pochi casi è stato possibile contestare il reato ex art. 416 bis c.p.

Resta poi il problema della collaborazione internazionale, ancora molto difficile in ambito extra UE, specie con i paesi dell'area nord africana e sub-sahariana. Si tratta, cioè, di quei Paesi di origine e transito delle vittime di tratta, spesso non ancora dotati di una legislazione adeguata ad affrontare il fenomeno.

E' dunque necessaria anche una forte e pressante azione degli Organismi Internazionali e della società civile perché il problema dei diritti civili diventi tema politico centrale nell'agenda di molti Paesi. Una particolare menzione va qui fatta alla Nigeria, oggi uno dei Paesi da cui maggiormente provengono trafficanti e vittime della tratta. I trafficanti nigeriani gestiscono contemporaneamente i traffici di droga e di persone, essi hanno una grande abilità nell'individuare i mercati più redditizi e nello sfruttarne le potenzialità, tale capacità deriva da una bene organizzata struttura criminale che consente loro il reperimento della merce (droga o persone) in Nigeria, il trasferimento all'estero attraverso una filiera predisposta, il reinvestimento in patria dei proventi illeciti. A fronte di questa allarmante situazione, non hanno avuto esito i tentativi della DNA (visite, firme di Memorandum) di ottenere la disponibilità delle autorità nigeriane alla collaborazione giudiziaria. La



situazione appena descritta sta alla base del mancato invio di rogatorie internazionali in materia di tratta dalle Procure distrettuali alle AG dei Paesi di origine dei trafficanti collocati in contesto extraeuropeo.

Invero, anche in presenza di spunti significativi di indagine per la loro identificazione o per l'accertamento di quanto da essi compiuto nel territorio d'origine, le richieste inviate non hanno mai alcuna risposta e le Procure abbandonano la ricerca all'estero, concentrando ogni loro attenzione solo ai fatti avvenuti in Italia o comunque in Europa.

Ciò è avvalorato dalla significativa percentuale di rogatorie, attive e passive, comunicate all'Ufficio, in cui un basso numero riguarda i reati di tratta e di traffico di clandestini; l'analisi dei singoli atti rogatoriali conferma che poi si tratta soprattutto di rogatorie da e verso i paesi UE (Romania in primis).

Un altro dato emergente dalla prassi investigativa è rappresentato dalla compresenza dei reati di tratta e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina emergenti nel medesimo procedimento, a conferma del fatto che, spesso, sui fenomeni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si innestano poi veri e propri fatti di tratta, per costringere i migranti trafficati a pagare il prezzo del loro illegale spostamento.

8.3.3 Immigrazione clandestina e reati ad essa collegati

Introduzione.

L'aspirazione ad un maggior benessere ed a condizioni migliori di vita, che costituisce la spinta incoercibile all'emigrazione dal sud verso il nord del mondo e' insita nella natura umana.

L'immigrazione verso i Paesi piu' ricchi e', quindi, un fenomeno fisiologico e la stessa immigrazione irregolare, determinata dalla volonta' politica di regolamentare i flussi migratori, ne costituisce un aspetto costantemente riscontrabile nel tempo.

Altrettanto ricorrente e' il fenomeno dell'immigrazione clandestina indotta da crisi economiche e/o politiche, da eventi bellici o dai frequenti episodi di guerra civile che avvengono nel mondo.

Non ci si deve sorprendere, quindi, se, a seguito delle crisi sociali e delle guerre che hanno investito l'area del medio oriente, l'Africa settentrionale ed il Corno d'Africa, il nostro Paese sia stato investito da un'ondata migratoria senza precedenti (165.000 migranti irregolari circa a fronte dei 40.000 circa del 2013) composta da soggetti di etnie diverse, ma prevalentemente provenienti proprio dalle aree di crisi appena menzionate.

Le rotte dell'immigrazione clandestina.

Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, le rotte dell'immigrazione clandestina si differenziano a secondo della provenienza



dei migranti, dei mezzi usati ed anche dei mutamenti legislativi che si verificano nei paesi interessati dal fenomeno e che possono concretamente determinare lo spostamento dei flussi verso un territorio d'ingresso o l'altro, avendo in generale come luogo di destinazione i paesi del centro e, ancor più, quelli del Nord Europa.

Tra i paesi di transito interessati ai flussi migratori uno dei più coinvolti è stata nel periodo in esame sicuramente l'Italia, per una serie concomitante di fattori (l'atteggiamento di maggiore chiusura di alcuni paesi precedentemente interessati dai flussi migratori clandestini, la vicinanza delle coste ai luoghi di imbarco dei migranti che arrivano via mare, e, per l'immigrazione che segue le tradizionali rotte balcaniche con attraversamento delle frontiere per via terrestre, la fine dei controlli di frontiera determinati dall'adesione all'unione europea di alcuni dei paesi attraverso i quali tali rotte si snodano.

Come già evidenziato nella relazione 2013, la Turchia e la Grecia continuano ad essere uno snodo fondamentale nel transito dei migranti provenienti dal medio e dall'estremo oriente, mentre quasi tutti i paesi del Nord Africa costituiscono lo snodo fondamentale nel transito dei migranti provenienti dall'Africa settentrionale, da quella sub sahariana e dal corno d'Africa.

Le associazioni criminali interessate al traffico dei migranti.

L'aumentato numero delle persone coinvolte nel fenomeno della migrazione irregolare ha fatto, di pari passo, lievitare il fenomeno delle associazioni finalizzate al favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.

In particolare, le azioni di contrasto poste in essere dagli uffici giudiziari presenti sui territori maggiormente interessati dal fenomeno dell'immigrazione irregolare hanno consentito di individuare le caratteristiche di tali organizzazioni criminali, di evidenziarne il particolare "modus operandi", e di perseguirne penalmente gli appartenenti.

Alcune circostanze hanno indubbiamente favorito il successo di talune indagini particolarmente significative, al pari di alcune auspicate riforme legislative e della nota sentenza della corte di cassazione riguardante l'ammissibilità dello esercizio di poteri coercitivi da parte delle autorità italiane nei confronti di nave priva di bandiera controllata in alto mare (Cass.ne, sez. 1^a, sent. L6052/14 del 23/05/2014)

Mi riferisco in particolare, alla Legge n.67 del 28 aprile 2014, di delegare il Governo a depenalizzare, con uno o più decreti legislativi da emettere entro diciotto mesi, la norma dell'articolo 10-bis del Decreto Legislativo n.286/1998 che sanziona penalmente l'immigrazione irregolare. Invero non può che plaudirsi all'iniziativa che riconosce, seppur tardivamente, l'assoluta inutilità e la sostanziale inefficacia della introduzione nel nostro ordinamento del reato di ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato, inserito all'articolo 10-bis del Decreto Legislativo n.286/1998 con la Legge n.94/2009



in quanto, non soltanto esso non ha costituito e non costituisce affatto deterrente alla immigrazione irregolare (come gli eventi successivi alla sua introduzione hanno ampiamente documentato), ma ha avuto e ha, piuttosto, effetti negativi sulle indagini in tema di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (per il quale la norma di diritto sostanziale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n.286/1998 è stata ulteriormente modificata in termini di maggior rigore). Da un canto, infatti, esso costituisce un ostacolo alla tempestiva acquisizione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria in occasione di sbarchi o rintracci di stranieri illegalmente immigrati, dovendosi dare avviso al difensore che ha diritto di assistere all'atto (trattandosi di persona indagata per il connesso reato di cui al citato articolo 10-bis); dall'altro svilisce il valore delle dichiarazioni rese dagli stranieri sugli aspetti riguardanti il favoreggiamento della loro immigrazione, in quanto tali dichiarazioni, in attuazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale., sono diventate insufficienti da sole a costituire prova dei fatti e richiedono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

L'attuazione della delega permetterà dunque di sviluppare con maggiore efficacia ed incisività il contrasto alle organizzazioni criminose dedite al traffico degli esseri umani ma, sin d'ora, essendo assolutamente determinata la delega legislativa, alcuni uffici giudiziari considerano abrogato l'articolo 10-bis del Decreto Legislativo n.286/1998.

La sentenza della suprema corte ha posto fine ad una situazione di incertezza nell'interpretazione della legge potenzialmente idonea a recare grave pregiudizio alle indagini in corso nei confronti delle organizzazioni transnazionali finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, come peraltro chiaramente emerso nel corso della riunione di coordinamento tenutasi in quest'ufficio il 23 ottobre 2013 e dedicata appunto agli accertamenti sui Navigli in alto mare.

Le circostanze favorevoli alle quali si faceva innanzi cenno sono la disponibilità alla collaborazione manifestata dalle autorità arie di polizia egiziane (cui peraltro continua a fare da contraltare la nota difficoltà di cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia della Turchia e della Grecia), che ha consentito il conseguimento di importanti risultati con specifica relazione all'immigrazione via mare proveniente dall'Africa settentrionale.

Venendo ad un esame della struttura e del *modus operandi* delle organizzazioni criminose, occorre innanzitutto sottolinearne la transnazionalità: si tratta di organizzazioni ben strutturate, in possesso di rilevanti disponibilità economiche, le quali peraltro si incrementano di volta in volta al momento dell'imbarco dei migranti o dell'accettazione del compito di trasferirli sul territorio europeo, che godono di appoggi logistici sul



territorio dello Stato di ingresso e di transito sul territorio europeo, che possono utilizzare anche l'appoggio ed i servizi della criminalità locale per alcune delle operazioni connesse al trasferimento dei migranti (predisposizione di documenti falsi o contraffatti, servizio di staffetta in caso di spostamento via terra, eccetera).

L'attività di contrasto posta in essere dagli Uffici Giudiziari.

L'attività di contrasto alle organizzazioni criminose dedite al traffico dei migranti ha coinvolto l'intero territorio nazionale, ma ha avuto suo epicentro in alcuni uffici giudiziari, il cui territorio è stato particolarmente coinvolto dall'ondata dell'immigrazione irregolare che nell'anno in corso ha colpito il nostro paese.

In proposito, occorre fare un rilievo: le rotte dell'immigrazione clandestina seguite dalle organizzazioni criminose sono, nell'anno in corso, apparse ulteriormente modificate rispetto agli anni precedenti: la rotta adriatica, in particolare, ha perso gran parte della sua importanza dal punto di vista quantitativo, in quanto gli sbarchi hanno prevalentemente interessato l'arco ionico e le coste della Sicilia orientale.

Con questo non si vuol dire che i porti dell'Adriatico, tradizionali porte di ingresso dell'immigrazione irregolare, hanno cessato di svolgere tali funzioni. E', piuttosto, vero che attraverso tali porti avviene un'immigrazione che non è frutto dell'attività di strutturate organizzazioni criminali.

Come rilevato nella relazione concernente la direzione distrettuale antimafia di Lecce, il cui territorio è tradizionalmente interessato dagli sbarchi di migranti provenienti dal medio o dall'estremo oriente, nell'anno in questione le rotte seguite hanno subito uno spostamento verso l'area ionica della provincia ed una correlativa, notevole diminuzione.

Altrettanto, ovviamente, non si può dire per gli uffici giudiziari calabresi e della Sicilia orientale, questi ultimi in prima linea nell'attività di contrasto a queste organizzazioni criminose.

Il contrasto si è concretizzato in una serie di indagini che si sono concluse con operazioni che hanno consentito l'arresto degli appartenenti alle organizzazioni criminose, sovente il sequestro dei mezzi e del denaro ricavato dalla attività criminosa, e l'arricchimento delle conoscenze condivise sulle organizzazioni transnazionali dedite a questo genere di traffico.

Tra le indagini condotte dalla **direzione distrettuale antimafia di Catania** si possono qui ricordare, per la loro importanza e per i risultati conseguiti, le seguenti:



- Operazione "MARKEB EL KHEBIR". operazione a seguito della quale sono state arrestate complessivamente in distinte attività 57 persone - tra Siracusa, Catania, Milano, Como, Anzio, Andria -.

Le indagini hanno permesso di accertare che, per sfuggire alle maglie dei controlli in mare, i migranti venivano trasbordati da grossi mercantili (navi "madri") ad imbarcazioni più piccole per poi essere trascinati il più vicino possibile alle coste europee. Proprio in relazione a questa indagini si erano poste le questioni giuridiche affrontate nella riunione di coordinamento cui si è fatto cenno, successivamente superate dalla sentenza della corte di cassazione sopra richiamata. L'organizzazione criminosa oggetto delle indagini, composta in prevalenza da cittadini egiziani, percepiva compensi pari a € 6500 a persona per ogni emigrante che voleva raggiungere le coste siciliane, a cui si aggiungevano i costi del trasferimento nei pressi dell'Europa, ed era in grado di assicurare asilo provvisorio ai migranti che sfuggivano ai controlli, assistenza legale ai propri affiliati ove fermati dalle forze di polizia, protezione ed agevolazione della fuga per gli scafisti che avevano effettuato il trasporto, fino a far loro raggiungere la località di destinazione o il rientro in Egitto per compiere altri viaggi per conto del gruppo criminale. Gli otto sbarchi individuati nel corso delle indagini e relativi all'estate 2013 hanno consentito l'ingresso in Italia di ben 1186 persone (analoghe modalità venivano riscontrate durante un'indagine della D.D.A. di Reggio Calabria conclusasi tra il 12 ed il 14 ottobre 2013)

- Operazione "TESSA". Il 29.1.2013, a Catania, Siracusa e Milano, sono state eseguite 11 misure cautelari, nei confronti di altrettanti cittadini eritrei, responsabili di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e alla permanenza illegale di clandestini nel territorio nazionale. Le indagini hanno consentito di individuare, nelle province menzionate, una rete criminale di cittadini eritrei dediti, dietro compenso, a fornire assistenza logistica ai connazionali giunti, con imbarcazioni provenienti dalle coste del Nord Africa. Costoro accoglievano i migranti irregolari - fuggiti da strutture di accoglienza o sottrattisi alla individuazione delle Forze dell'ordine al momento dello sbarco - presso abitazioni o strutture fatiscenti nella loro disponibilità, provvedendo, dopo aver ricevuto somme di denaro, al loro trasferimento verso le destinazioni finali, solitamente individuati in Paesi del Nord Europa.

- Operazione "TOKHLA". Il 25.11.2014, sono stati eseguiti 9 fermi di indiziati di delitto, emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini, hanno consentito di ricostruire la struttura organizzativa e le dinamiche criminali di un pericoloso network malavitoso



transnazionale, composto da soggetti eritrei, che ha favorito, traendone ingenti profitti economici, l'immigrazione illegale di alcune migliaia di connazionali. In particolare, le investigazioni, hanno evidenziato che alcuni dei trasferimenti via mare si sono conclusi con numerosi naufragi in cui hanno perso la vita centinaia di persone. Sono stati ricondotti al sodalizio menzionato 2 naufragi avvenuti, al largo delle coste libiche, il 13 maggio e il 28 giugno scorsi, a seguito dei quali sarebbero morti oltre 300 migranti. Tra i soggetti appartenenti al sodalizio malavitoso in argomento figurano ulteriori 3 persone, sempre di origine eritrea, operanti stabilmente in Libia.

Durante l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, peraltro, all'interno della base logistica catanese del sodalizio criminale, è stato rinvenuto il "libro mastro", dell'associazione, e sono stati liberati 9 cittadini somali, di cui 8 minorenni, reclusi all'interno di una mansarda. Per tale motivo, si è provveduto all'arresto di un ulteriore complice, incriminato anche per sequestro di persona. Infine, il 2.12.2014, a Munchenberg, investigatori della "Bundespolizei", del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Catania e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del cittadino eritreo TESHAMARIAM Measho, oggetto di due articoli sull'ESPRESSO, coinvolto in un naufragio in cui hanno perso la vita oltre 200 persone, e ritenuto uno degli elementi verticistici dell'associazione criminale in argomento. Naufragio del 9.9.2014.

- A seguito del naufragio del 9.9.2014, quando è affondato un barcone partito da Damietta, in Egitto, con a bordo centinaia di clandestini, prevalentemente palestinesi, sono state avviate indagini finalizzate all'individuazione dei responsabili dell'organizzazione criminale che ha organizzato il viaggio clandestino e i responsabili dell'affondamento del citato barcone. In particolare, l'inchiesta, tramite una proficua attività di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria con la Palestina e con l'Egitto, ha portato all'identificazione di due trafficanti, organizzatori del viaggio conclusosi tragicamente e operanti in Egitto, nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento restrittivo dalla competente Autorità giudiziaria, esteso in ambito internazionale.

Indagini condotte dalla **Procura Distrettuale Antimafia di Bologna**:

- Operazione "Toman".

Le attività investigative avviate dalla DDA di Bologna con il rintraccio di 14 clandestini afgani, si sono poi sviluppate su più fronti. Nel corso delle indagini sono stati trovati luoghi e immobili dedicati ai migranti e tecniche per superare i controlli agli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.



L'associazione criminale transnazionale era composta da cittadini afghani ed iraniani, operante nei rispettivi paesi ed in Italia con snodi operativi in diverse città, in Grecia, e con referenti in altri paesi europei, destinazioni finali dei migranti. L'organizzazione si serviva sia di "passeur" che accompagnavano a destinazione i clandestini sia di vettori aerei e ferroviari, fornendo documenti falsi e luoghi ove soggiornare temporaneamente. I prezzi del viaggio variavano a seconda del servizio offerto e delle tappe richieste: dai 2mila ai 7mila euro. Gli indagati sono stati controllati mentre organizzavano viaggi verso la Germania, la Danimarca, l'Austria, la Norvegia e la Svezia. Parallelamente sono stati accertati scambi di denaro e valuta in ambito internazionale con rimesse e proposte di transazioni per decine di milioni di euro in violazione delle normative fiscali ed antiriciclaggio. Le indagini della Polizia di Stato hanno consentito di individuare i partecipanti al sodalizio criminale dedito all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria ed al trasferimento dei proventi derivanti dal favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Per il meccanismo illecito si faceva riferimento sia a imprenditori italiani, quali intermediari finanziari internazionali non autorizzati dagli organi di vigilanza finanziaria preposti, sia al sistema "hawala", tradizionale metodo di pagamento fiduciario mediorientale. Gli inquirenti sono riusciti a monitorare gli scambi del denaro in esercizi pubblici e persino nei bagni della stazione.

Indagini coordinate dalla **D.D.A. di Trieste**:

- Operazione denominata "KARAKORUM".
Le indagini hanno riguardato un'organizzazione dedita all'ingresso illegale in Italia di cittadini stranieri, provenienti prevalentemente dal Medio Oriente e dal Nord Africa, attraverso il passaggio terrestre del confine di Stato. Le investigazioni eseguite permettevano di scoprire numerosi passaggi illegali del confine e di ricostruire la fitta rete di contatti degli indagati che consentiva di organizzare, a cavallo tra vari paesi, l'illecito traffico. In particolare, veniva accertato che i clandestini, partiti dalla Grecia, dopo aver attraversato i Balcani, erano condotti in Croazia o in Ungheria. Da qui venivano poi condotti, in gruppi di 7 - 15 persone, attraverso il confine italo-sloveno, con destinazione Milano o Brescia, città nelle quali avevano la propria base logistica gli indagati. I migranti arrivavano in Italia a piedi o utilizzando i fatiscenti mezzi messi a disposizione dagli indagati. I clandestini, erano costretti dai "passeur" ad attraversare nottetempo i boschi che delimitano il confine con la Slovenia privi di qualsivoglia attrezzatura, senza viveri né abbigliamento adeguato per il bivacco montano. Ogni transito fruttava agli arrestati circa 2.000 € a persona. Per ogni passaggio del confine venivano, quindi, incassati da un minimo di € 14.000 fino ad un massimo di € 30.000.



- **Operazione Corno d’Africa.** Le attività di indagine hanno riguardato un’organizzazione criminale internazionale, con base operativa in Grecia e consistenti ramificazioni in Italia, che favoriva l’immigrazione clandestina di cittadini somali verso l’Italia e altri paesi europei attraverso la c.d. rotta balcanica. Le indagini hanno permesso di accertare che gli associati gestivano uno straordinario flusso di clandestini arrivati dalla Grecia lungo la c.d. rotta balcanica “come un vero e proprio mestiere, con sistematiche e continuative condotte assai pericolose socialmente”. Dai loro paesi di origine i migranti raggiungevano la Grecia, dove venivano raggruppati e alloggiati in strutture ricettive gestite da somali residenti in quel paese; poi proseguivano, con vari mezzi, prevalentemente attraverso la c.d. rotta balcanica, alla volta dell’Italia. Una volta varcato il confine italo-sloveno, i migranti venivano lasciati sul Carso triestino, dove restavano in attesa di essere prelevati dai referenti del sodalizio criminale operanti in Italia, i quali li accompagnavano alla stazione ferroviaria di Trieste (a volte anche ad altre stazioni della regione). Nel corso delle indagini è emerso che i migranti quindi partivano in treno per Firenze o Milano, oppure venivano accompagnati con autovetture direttamente nel capoluogo lombardo. Da quanto si è potuto appurare, per l’ultima tratta del viaggio (Grecia–Italia o altri paesi dell’Unione Europea), ogni migrante versava all’organizzazione somme che si aggiravano sui cinquemila euro.

Questo contributo è redatto dal Cons. Francesco Mandoi

8.3.4 Contraffazione

La contraffazione di marchi o altri segni distintivi

Il fenomeno della contraffazione ha assunto, negli anni, le caratteristiche di una vera e propria impresa altamente organizzata, con un mercato di riferimento internazionale ed un rete produttiva e distributiva transnazionale.

Secondo le stime¹¹¹ la contraffazione rappresenta tra il 2% e il 7% dell’intero commercio mondiale e costituisce una emergenza per il nostro Paese e per l’Unione europea che va affrontata sinergicamente da tutti coloro che ne sono direttamente e/o indirettamente coinvolti: imprese, consumatori, strutture di contrasto del fenomeno.

Quest’ultimo, una volta limitato ai soli beni di lusso collegati alla moda, ha oggi invaso ogni settore commerciale, anche quelli di uso più comune, con ricadute gravissime sulla salute dei consumatori.

Il fenomeno della contraffazione ha permeato i sistemi industriali attuali, facendone propri il “*know how*” tecnologico e la capacità organizzativa, dei

¹¹¹ Dati riportati nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della contraffazione e della pirateria della Camera dei deputati approvata il 22 gennaio 2013.



predetti sistemi; le imprese dedite alla contraffazione, hanno imitato non solo i prodotti ma anche la struttura, con estensione in maniera capillare sul territorio nazionale e sovranazionale.

Le organizzazioni criminali, avvalendosi di collaudate tecniche, istituiscono una ramificata rete di vendita organizzata secondo un modello di marketing aziendale che assicura la diffusione e il successo di questo commercio parallelo o sommerso. Simili modalità operative rispondono non solo ad esigenze di flessibilità ma anche alla necessità di rendere difficoltosa la ricostruzione e dunque la repressione dell'intero sistema.

Inoltre, la dispersione geografica delle diverse fasi di fabbricazione dei prodotti, con ampio ricorso ad operazioni di sub-fornitura, è tipica dell'attività di contraffazione poiché in tal modo diviene difficile risalire all'effettivo committente che, con il passaggio delle lavorazioni, da un "terzista" ad un altro, diventa una vera e propria entità ignota, libera di commissionare impunemente lavorazioni "griffate" pur senza possedere la relativa licenza d'uso dei marchi.

Un ulteriore elemento rende ancor più difficile l'accertamento degli illeciti connessi alla contraffazione, il traffico dei prodotti è favorito, infatti, dall'elevato volume delle transazioni commerciali internazionali che ostacola l'effettuazione dei controlli sulle merci in transito; peraltro, le organizzazioni criminali dedite alla contraffazione, tendono a diversificare gli itinerari e le rotte facendo transitare le merci in aree diverse da quelle di reale origine dei prodotti o sfruttando varchi doganali di più agevole accesso.

L'evoluzione dei modelli operativi della criminalità organizzata, oggi proiettata verso settori imprenditoriali e commerciali di elevato profitto, con tecniche sempre più sofisticate di infiltrazione nell'economia legale ed una commistione, spesso non facilmente individuabile, tra attività lecite e attività illecite, ha indirizzato i gruppi criminali italiani e stranieri verso i notevoli guadagni frutto delle attività di contraffazione.

L'industria del falso è intimamente connessa a diverse forme di illegalità economico-finanziaria che inquinano il mercato e sottraggono alla collettività importanti risorse, quali, ad esempio, l'evasione fiscale, il lavoro nero o irregolare, il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.

La produzione di un bene contraffatto può avvenire con diverse modalità: la prima è quella che si realizza all'interno del circuito legale sotto forma di sovrapproduzione degli ordinativi, all'interno delle stesse aziende ove si producono gli originali, ovvero in altri laboratori ad opera degli stessi operai che hanno lavorato o lavorano nell'impresa madre; la seconda si realizza ad opera di un qualsiasi soggetto che entra in possesso di un bene e lo riproduce, in tal caso, nella maggior parte dei casi, le materie prime vengono assemblate in un paese diverso da quello di provenienza e da quello ove saranno commercializzate.



Parallelamente ai regolari canali di produzione, ed è questa la circostanza più inquietante, si sono sviluppati canali illeciti tanto più difficili da scoprire quanto più occultati dietro la parvenza di legalità, loro fornita proprio dalla regolarità del contesto produttivo generale in cui sono inseriti.

Ci troviamo di fronte a due realtà: una società che crea e produce il vero ed un'altra società che cammina parallelamente alla prima producendo e vendendo il falso.

Una volta giunte a destinazione, le merci contraffatte entrano nel circuito distributivo legale attraverso diversi canali di vendita: i negozi al dettaglio, i mercati o le fiere campionarie, internet.

I negozi al dettaglio rappresentano il canale di vendita più insidioso e difficile da penetrare poiché le merci contraffatte vengono mescolate con quelle originali e puntano sul basso costo delle prime per attirare clientela, in tal caso si realizza un mercato parallelo a quello ufficiale.

All'industrializzazione della contraffazione segue, di pari passo, la sofisticazione dei prodotti falsi per renderli il più possibile eguali a quelli imitati, con l'obiettivo di infiltrarli nei canali ufficiali di distribuzione e concorrere con i prodotti originali.

Il fatto è che, comunque, per un verso, il fenomeno è reso molto più agevole dal progresso della tecnica la quale consente, ad esempio, attraverso la tecnologia informatica e digitale, di riprodurre a basso costo, in maniera relativamente semplice e con assoluta fedeltà, un marchio che ha mercato; per altro verso, l'indubbia tendenza alla globalizzazione del commercio offre ai contraffattori l'accesso a sempre nuovi e lucrosi mercati, in passato non raggiungibili.

Il coinvolgimento di organizzazioni criminali di stampo mafioso nel settore della contraffazione risulta in rapida crescita così come dimostrato dalle numerose indagini svolte sul territorio nazionale che offrono un quadro allarmante di pericolosa estensione del fenomeno. I fattori di attrazione della contraffazione per la criminalità organizzata derivano essenzialmente dal rapporto costi/benefici che caratterizza questa attività illecita dove è notevole lo sbilanciamento a favore dei benefici rispetto ai costi e ai rischi.

Quanto detto trova conferma nel sensibile arricchimento di circuiti criminali nazionali e transnazionali grazie alle loro attività nel campo della contraffazione.

Nel settore della contraffazione si registra oggi una paritaria presenza di criminalità straniera e criminalità italiana, dunque, una pericolosa interazione tra gruppi criminali di origine straniera e gruppi criminali endogeni.

Il rischio di attività illecite connesse al fenomeno della contraffazione è notevolmente più elevato nei territori ove sono stabilmente radicate organizzazioni di tipo mafioso che da tempo hanno manifestato spiccata vocazione imprenditoriale.



Le indagini hanno dimostrato che l'organizzazione criminale si avvale di imprenditori organicamente inseriti nell'associazione al fine di creare ricchezze ingenti, al riparo –sino adesso- dalle tipiche opzioni investigative, normalmente indirizzate verso settori tradizionalmente ritenuti più pericolosi (il traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando di sigarette, le estorsioni ed il controllo degli appalti pubblici).

Le organizzazioni mafiose partecipano, attraverso i propri vertici, al controllo e alla direzione delle attività illecite, realizzando proficue interazioni con le imprese che operano nel settore. Le dimensioni di tali affari illeciti sono talmente vaste e ramificate, da ipotizzare che una efficace strategia di contrasto, orientata in questi ambiti, possa indebolire economicamente in modo significativo i gruppi di malavita organizzata che li coltivano.

La tutela del *Made in Italy* e la contraffazione dei prodotti agroalimentari

Il Presidente della Commissione per la tutela dei marchi e lotta alla contraffazione di Confindustria ha lanciato un allarme sull'accentuarsi del fenomeno della contraffazione, della violazione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) e il crescente rilevante impatto economico sui sistemi industriali nazionali che basano la loro capacità competitiva soprattutto sulla qualità della produzione “ *L'irrompere sulla scena del commercio internazionale di nuovi attori, competitivi sui costi di produzione ed estremamente aggressivi nei comportamenti di mercato, mette a dura prova la competitività delle produzioni europee, soprattutto manifatturiere, rendendo necessario tenere sotto costante osservazione le variabili che determinano il valore del Made in Italy sul mercato*”. Non sfuggono gli incalcolabili danni d'immagine recati dalla contraffazione in quei settori (tessile, pelletteria e abbigliamento ma anche agroalimentare) ove i prodotti italiani si caratterizzano per l'eccellenza dell'intera filiera produttiva e quell'insieme di capacità lavorative che distinguono il *Made in Italy* e la conseguente compromissione della competitività nei mercati internazionali delle imprese italiane con gravi ricadute sulla occupazione e sulla stessa sopravvivenza della piccole e medie imprese che difficilmente riescono a contrastare il fenomeno.

Le realtà produttive del *made in Italy*, a causa della loro fama in tutto il mondo, sono fortemente colpite dal fenomeno della contraffazione che si configura anche in caso di indicazioni fallaci e fuorvianti rispetto all'origine delle merci. Prodotti, la cui rinomata qualità è associata al luogo di produzione (ultima fase di lavorazione), vengono contraffatti in modo che l'etichetta indichi, o alluda, all'origine geografica del prodotto.

La contraffazione è un fenomeno fortemente diffuso anche nel settore agroalimentare danneggiando produttori e consumatori, i primi che operano in



condizioni di concorrenza sleale ed i secondi perché convinti di acquistare prodotti caratterizzati da una determinata origine e da una elevata qualità.

La peculiarità della contraffazione nel settore agroalimentare, rispetto ad altre categorie merceologiche, è nel fatto che, se in generale il fenomeno contraffattivo consiste nella copia illegale di un marchio industriale, nel settore agroalimentare la falsificazione attiene generalmente all'origine geografica del prodotto. A tale proposito, va precisato che per i casi di etichettatura non obbligatoria, accade spesso non solo che il prodotto provenga da altri Paesi ma vengano utilizzate immagini o simboli che richiamano l'Italia.

Per una esatta percezione delle dimensioni economiche del settore è opportuno ricordare che l'industria alimentare europea risulta la prima al mondo con un fatturato di circa 1000 miliardi di euro e 4,4 milioni di addetti che prestano la loro attività in 310.000 aziende del settore. In tale contesto, l'industria alimentare italiana è la terza in Europa, dopo Germania e Francia e rappresenta uno dei pilastri dell'economia nazionale con un fatturato di 124 miliardi di euro. Inoltre, l'Italia contribuisce per il 13% alla produzione agricola totale dell'Europa.¹¹²

Tenendo presente tali dati va affrontato il fenomeno della infiltrazione della criminalità organizzata nel settore agroalimentare che oggi è arrivata al punto di controllare e condizionare l'intera filiera agroalimentare, dalla produzione agricola all'arrivo della merce nei porti, dai mercati all'ingrosso alla grande distribuzione, dal confezionamento alla commercializzazione con un fatturato pari a 12,5 miliardi l'anno.

Le modalità di infiltrazione vanno da quelle più tipicamente riconducibili alla criminalità mafiosa (intimidazioni, danneggiamenti, estorsioni, sfruttamento della manovalanza) a veri e propri modelli finanziari avvalendosi di competenze e professionalità specifiche di soggetti che si muovono in posizione di stretta contiguità con i gruppi criminali e rivestono per questi ultimi un ruolo strategico che consente loro di muoversi agevolmente nel business delle agromafie.

Nel quadro descritto si inserisce il falso *Made in Italy* di prodotti agroalimentari spacciati in tutto il mondo come *Italian sounding*,¹¹³ l'enogastronomia italiana è un tratto distintivo dello stile italiano, rappresenta uno dei fattori di successo e di identificazione del *Made in Italy* ed è per tale ragione che è oggetto di contraffazione.

La normativa attualmente in vigore consente l'ingresso in territorio nazionale - come importazioni temporanee se si dichiara che saranno successivamente esportate - di prodotti esteri da sottoporre a lavorazione e/o trasformazione

¹¹² Eurispes Agromafie 1° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia - 2011.

¹¹³ L'*Italian sounding* rappresenta la forma più diffusa di imitazione del *Made in Italy* con riferimento al settore industriale agroalimentare e all'industria in genere.



per poi successivamente rivenderli sui mercati internazionali. Tali prodotti, pur contenendo prodotti agricoli non italiani, possono essere collocati sul mercato interno ed estero con il marchio *Made in Italy*.

Confrontando il dato delle importazioni in Italia di materie prime e i dati relativi al fatturato complessivo dell'industria nazionale nel settore alimentare, risulta che il 33% della produzione complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in Italia ed esportati, per un valore di 51 miliardi di euro di fatturato, deriva da materie prime che vengono importate, trasformate e vendute con il marchio *Made in Italy* pur provenendo da qualsiasi parte del mondo.

La tutela penale della proprietà intellettuale ed il contrasto alla commercializzazione ed alla circolazione in Internet di opere o prodotti con segni falsi o alterati

Nell'ambito della cosiddetta internazionalizzazione della contraffazione, con riferimento a tutti i segmenti della filiera produttiva e distributiva, è da evidenziare il ruolo del *web*, che rappresenta un mezzo utile e sicuro – perché poco disciplinato e difficilmente controllabile – che riesce a raggiungere un ampio numero di consumatori e commercializzare merce contraffatta, con bassi costi e, soprattutto, con la possibilità di occultare la propria identità.

Le opportunità offerte dalla rete, infatti, permettono una progressione particolarmente rilevante del fenomeno della contraffazione, grazie alla facilità con la quale i beni contraffatti possono essere venduti in rete, attraverso l'*e-commerce* e le *aste on line*, che hanno contribuito ad ampliare il fenomeno, anche riguardo a beni potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei consumatori, come ad esempio nel caso della vendita di farmaci contraffatti.

Il *web* ha assunto un ruolo determinante nell'ambito della c.d. internazionalizzazione della contraffazione con riferimento a tutti i segmenti della filiera produttiva e distributiva.

Le opportunità offerte dalla rete permettono una progressione particolarmente rilevante del fenomeno della contraffazione.

La facilità con la quale i beni contraffatti possono essere venduti in rete ha contribuito ad ampliare il fenomeno anche in relazione a quei beni potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei consumatori come i medicinali contraffatti.

L'esponentiale aumento del commercio *on line* trova conferma nel rapporto tra il numero dei sequestri compiuti e la quantità dei prodotti contraffatti sequestrati, questi ultimi con una crescita minore rispetto ai primi, pur risultando invariata l'azione di contrasto. Da questo si deduce che la movimentazione delle merci contraffatte non avviene più attraverso i canali



tradizionali ma attraverso una distribuzione capillare di oggetti di piccole dimensioni, tipica del commercio *on line*.

Il risultato è il raggiungimento della massima espansione del fenomeno contraffattivo, di qui l'esigenza di una normativa diretta a contrastarlo, si pensi ad una responsabilizzazione dei *providers* o ad altri sistemi di controllo della diffusione dei prodotti attraverso la rete.

A tal fine è indispensabile un'azione sinergica di tutti gli interlocutori interessati a garanzia dell'affidabilità e della trasparenza delle transazioni *on line* a beneficio dell'intero settore.

La prospettiva europea e internazionale

Si è detto che uno degli aspetti del fenomeno contraffazione che desta maggiore preoccupazione è la sua consolidata globalizzazione. Sono sempre più frequenti indagini che hanno per oggetto attività di produzione e commercializzazione di beni contraffatti che sono riconducibili a filiere dislocate –nelle loro varie componenti- in Paesi diversi, anche al di fuori dell'UE.

La natura transnazionale delle organizzazioni criminali dedite alla contraffazione impone un'azione comune e coordinata dei Paesi interessati al fenomeno, resa di non agevole attuazione per la diversa percezione della gravità del fenomeno da parte di ciascuna e, soprattutto, per la diversità della risposta da parte degli apparati istituzionali, sia sotto il profilo normativo-amministrativo che dal punto di vista della repressione penale, che può variare sensibilmente a seconda dell'ordinamento in considerazione.

I porti oggi maggiormente utilizzati per l'importazione di merci contraffatte sono in Germania e nei Paesi Bassi (Amburgo e Rotterdam).

La risposta ad un fenomeno che presenta tali profili di complessità deve essere inquadrata in una strategia globale condivisa dai diversi attori coinvolti.

Tanto premesso, in Europa è oggi fortemente sentita l'esigenza di un efficace contrasto alla contraffazione, alcune iniziative organizzate nell'ambito degli organismi dell'Unione Europea mostrano che, sia pure con una certa lentezza, si sta consolidando il processo di consapevolezza della necessità di predisporre le condizioni per una risposta efficace al problema della contraffazione, specie se correlato a quello – pure ormai definitivamente avvertito - della penetrazione all'estero delle cosche di tipo mafioso.

Va segnalata, inoltre, la recente approvazione in data 12 giugno 2013 del nuovo Regolamento N. 08/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio finalizzato al rafforzamento la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il citato Regolamento si inserisce nel più ampio Piano d'azione per gli anni 2014-2019 per la lotta contro i nuovi tipi di criminalità – riciclaggio di denaro sporco e corruzione elaborato dal Parlamento Europeo e presentato a



Bruxelles con un voluminoso documento del Comitato Speciale dell'Europarlamento.

Gli allarmanti dati statistici relativi ai sequestri di merce contraffatta e le indagini giudiziarie relative ad articolate strutture di dimensioni anche transnazionali, hanno dimostrato che i gruppi criminali organizzati orientano, con sempre maggiore frequenza, le proprie strategie malavitose verso il settore della contraffazione in una ottica di massimizzazione dei profitti, anche in considerazione del fatto che, per lungo tempo, il disvalore delle condotte illecite di tale natura non è stata adeguatamente considerata nella formulazione normativa.

A tale proposito non può essere taciuto il ritardo del legislatore nell'adozione di strumenti normativi di contrasto adeguati alle caratteristiche del fenomeno e di maggiore efficacia preventiva e repressiva.

L'interesse della criminalità organizzata mafiosa e non, italiana e straniera, per il *business* della contraffazione è stato inizialmente sottovalutato.

Nelle precedenti relazioni è stata esaminata una delle innovazioni normative di maggior rilievo introdotta dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 "Legge Sviluppo": l'inserimento del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di contraffazione (art. 473 c.p.) e di introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) nel catalogo dei reati riservati alla competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

Da ultimo, la legge 13 agosto 2010, n.136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) ha esteso la possibilità di svolgere operazioni sotto copertura anche in relazione ai delitti di cui agli artt.473 e 474 cod. pen.: si tratta di un passaggio assai significativo (specie nei casi in cui tali delitti abbiano una dimensione transazionale) verso la piena consapevolezza della peculiare gravità di tale fenomeno criminale.

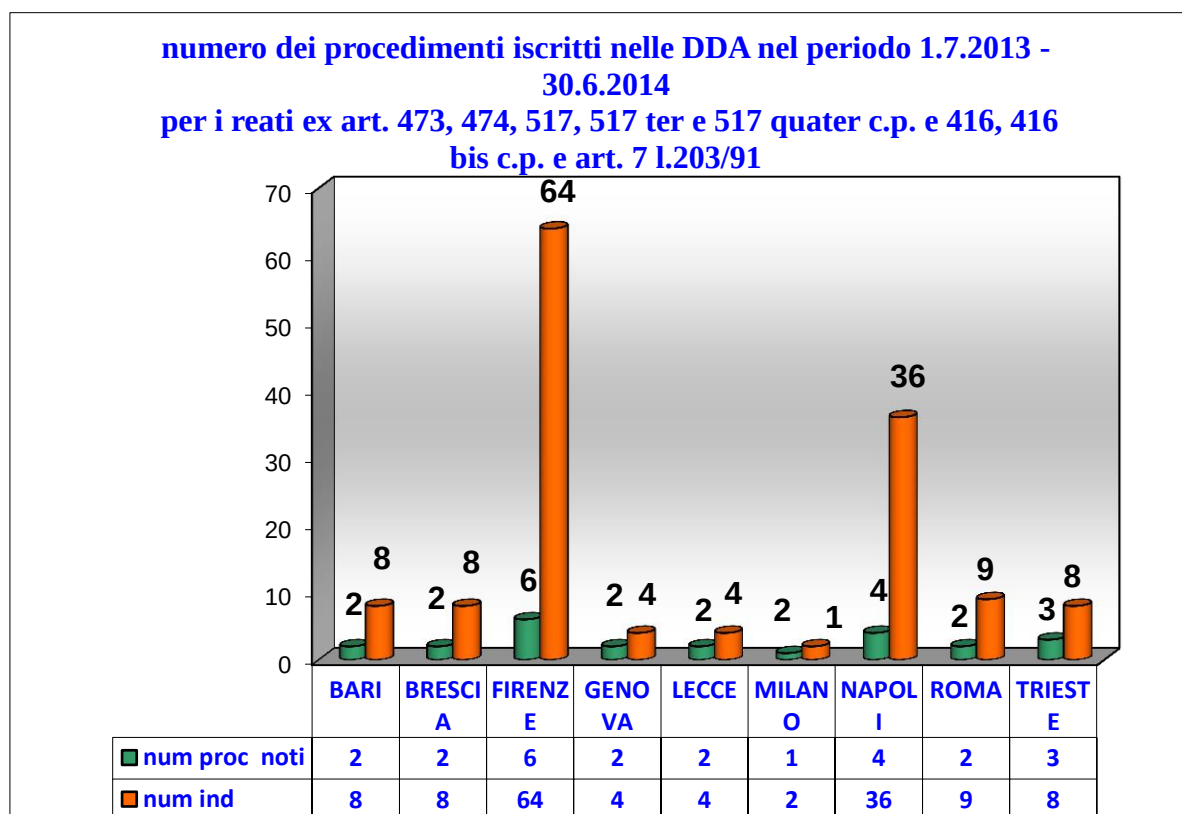
Il tema delle operazioni sotto copertura è divenuto ormai centrale nelle politiche di sicurezza, nelle tecniche di indagine transfrontaliere relative alle organizzazioni criminali e negli strumenti normativi internazionali, per tale motivo l'estensione della disciplina anche ai delitti associativi in materia di contraffazione rappresenta il riconoscimento legislativo del carattere transnazionale degli stessi.

Il vero problema è rappresentato dalla parcellizzazione delle indagini che determina la dispersione degli elementi informativi acquisiti, di qui l'estrema difficoltà di ricondurre singoli interventi ad un quadro d'insieme che renda evidente il contesto associativo entro il quale le singole condotte si inseriscono. Spesso non si riesce a realizzare quell'essenziale scambio



informativo tra gli organi investigativi e tra gli uffici giudiziari che procedono che rappresenta la preconditione per cogliere gli elementi di collegamento tra diverse indagini.

A fronte di un numero significativo di indagini e procedimenti penali disseminati in tutte le Procure della Repubblica, conseguenti all'azione di contrasto svolta sul territorio, risultano limitati i procedimenti pendenti per tali tipologie di reato nelle Direzioni distrettuali antimafia.



La contraffazione di banconote e monete – il falso nummario

Un serio approccio al tema degli strumenti di contrasto al fenomeno della falsificazione monetaria non può prescindere dalla consapevolezza delle connotazioni associative e transnazionali dello stesso e dalla straordinaria capacità delle strutture criminali di diversificare i settori di operatività in un'ottica di incremento dei profitti.

I reati in materia di falsificazione di banconote come quelli in materia di contraffazione sono sintomatici delle strategie di diversificazione dei gruppi criminali.

L'evoluzione dei modelli operativi della criminalità organizzata, oggi proiettata verso settori imprenditoriali e commerciali di elevato profitto, con tecniche sempre più sofisticate di infiltrazione nell'economia, ha indirizzato i gruppi criminali italiani e stranieri anche verso i profitti derivanti dalle attività



di falsificazione di moneta.

Il fenomeno è reso molto più agevole dal progresso della tecnica la quale consente, ad esempio, anche attraverso la tecnologia informatica, di eseguire riproduzioni di banconote e/o monete di livello qualitativo altissimo come dimostrato dalla classificazione delle banconote sequestrate.

Il coinvolgimento di organizzazioni criminali nel settore risulta in rapida crescita così come dimostrato dalle più recenti indagini che offrono un quadro allarmante di pericolosa estensione del fenomeno. I fattori di attrazione della contraffazione per la criminalità organizzata derivano essenzialmente dal rapporto costi/benefici che caratterizza questa attività illecita dove è notevole lo sbilanciamento a favore dei benefici rispetto ai costi e ai rischi - ben più gravi - se relazionati alle altre attività illecite.

La progressiva estensione del fenomeno, le ricadute sul sistema finanziario e i risvolti di natura penale dello stesso, sono alla base della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per la protezione dell'euro.

A livello europeo sembra ormai acquisita la consapevolezza della crescente minaccia rappresentata dalla falsificazione dell'euro e della dimensione transnazionale delle organizzazioni criminali cui fanno capo le strutture produttive-distributive.

La direttiva europea inciderà positivamente sull'attuale assenza di omogeneità tra le normative che disciplinano la materia nei Paesi coinvolti. Invero, la natura transnazionale del fenomeno, imporrebbe un metodo di azione comune e coordinato tra i diversi Paesi interessati affrontando in totale sinergia il dilagare del fenomeno e il crescente coinvolgimento di organizzazioni criminali.

Nell'ordinamento italiano le condotte di produzione, alterazione, distribuzione, importazione e spedita di banconote contraffatte sono sanzionate con pene adeguatamente severe (da 3 a 12 anni) in linea con la direttiva del parlamento europeo sulla protezione mediante diritto penale dell'euro che fissa una pena detentiva massima di almeno 8 anni - ma solo per i casi più gravi di falsificazione - e 5 anni per i casi di immissione in circolazione importazione, esportazione, trasporto ecc., tuttavia, il contrasto al fenomeno potrebbe essere potenziato con l'introduzione di più incisive misure patrimoniali (misure patrimoniali per equivalente solo in caso di reato transnazionale) e la previsione di modifiche normative che incidano sulla fase investigativa.

E' un dato incontestabile che le attività di produzione, alterazione e distribuzione di banconote false comportano l'impiego di capitali per finanziare l'acquisto degli strumenti necessari, dei programmi informatici, dei locali da destinare a stamperia o zecca clandestina), in altri termini, la falsificazione di banconote e/o monete metalliche comporta necessariamente una struttura organizzata (finanziamento, allestimento di stamperie



clandestine, controllo della distribuzione, collegamento con grandi circuiti) questo determina l'esigenza di ricorrere a strumenti investigativi adeguati alle caratteristiche del fenomeno.

Il rischio di attività illecite connesse al fenomeno della falsificazione è notevolmente più elevato nei territori ove sono stabilmente radicate organizzazioni di tipo mafioso che si avvalgono di strutture consolidate e controllano capillarmente il territorio.

Pur presentando evidenti analogie con i delitti di contraffazione di marchi, brevetti e segni distintivi, per la falsificazione monetaria è prevista una disciplina sostanziale e procedurale molto meno incisiva.

Ed è questo il primo punto sul quale si invita ad una riflessione circa l'irragionevolezza di tale disforme disciplina.

Anche in materia di falsificazione di banconote o monete il vero problema è rappresentato dalla parcellizzazione delle indagini che determina la dispersione degli elementi informativi acquisiti, di qui l'estrema difficoltà di ricondurre singoli interventi ad un quadro d'insieme che renda evidente il contesto associativo entro il quale le singole condotte si inseriscono.

Questo rappresenta uno dei limiti dell'attività di contrasto sin qui svolta.

In altri termini, in assenza di una visione d'insieme unitaria non potranno che esserci interventi frammentari, incapaci di ricostruire organicamente l'interesse dei gruppi criminali verso tale settore di attività illecita.

Anche sotto il profilo del contrasto patrimoniale è auspicabile una integrazione normativa quanto meno analoga a quella adottata per i delitti di contraffazione.

I delitti di falsificazione monetaria, non rientrano tra quelli elencati dall'art. 12 sexies legge 356/92 che prevede la confisca obbligatoria del denaro, beni o altre utilità di cui il condannato risulti titolare, anche per interposta persona, per i quali non è in grado di giustificare la legittima provenienza e risultino sproporzionati al reddito o all'attività economica svolta.

Non è prevista una confisca obbligatoria nemmeno delle cose strumentali alla commissione del reato (ad esempio quando appartengano a terzi) né la confisca per equivalente ad eccezione dei casi di reato transnazionale per il quale ai sensi degli artt. 3 e 11 legge 16 marzo 2006 n.146 è prevista la confisca obbligatoria delle somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo.

In altri termini, se l'attività di falsificazione di moneta è commessa in territorio nazionale e non vi sono elementi per contestare il reato transnazionale, l'unico strumento di aggressione patrimoniale è rappresentato dalla confisca ordinaria dei macchinari e dei locali, se appartenenti all'indagato, con tutti i limiti che derivano dal presupposto



essenziale del vincolo di pertinenzialità (in altri termini la confisca è limitata alle cose strettamente collegate al reato).

L'attribuzione della competenza per i delitti associativi finalizzati alla commissione dei delitti di falso nummario alle Direzioni distrettuali antimafia, attuata con l'integrazione del comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p., consentirebbe inoltre di intervenire sul fenomeno con uno degli strumenti di contrasto patrimoniale di maggiore incisività previsti dal nostro ordinamento: la confisca in sede di prevenzione. A tale proposito va ricordato che il decreto legislativo 6.09.2011 n.159, all'art. 16 indica tra i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali i soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

Sotto il profilo investigativo non può non essere sottolineata la differente disciplina dettata per la maggior parte dei delitti associativi rispetto ai delitti di falsificazione monetaria in materia di operazioni sotto copertura consentite solo per i primi (art. 8 legge 13 agosto 2010, n.136 *(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia che ha integrato l'art. 9 legge 146/2006)*) si tratta di un passaggio assai significativo (specie nei casi in cui tali delitti abbiano una dimensione transazionale) verso la piena consapevolezza della peculiare gravità di tale fenomeno criminale.

In conclusione

L'esclusione del delitto di falsificazione di moneta realizzato in forma organizzata dal novero dei delitti di competenza delle procure distrettuali appare una anomalia che incide sull'efficacia delle indagini e dunque del contrasto al fenomeno.

Il fenomeno Napoli Group

I gruppi criminali campani sono quelli che per primi hanno individuato nella contraffazione di banconote uno dei canali di maggiore profitto ed hanno investito in tale settore strutture organizzative complesse che si muovono e orientano le proprie strategie in ambiti internazionali.

Il peculiare tipo di attività criminale che contrassegna la contraffazione favorisce tali inedite forme di organizzazione, caratterizzate più sulla disponibilità di risorse personali e materiali che sappiano muoversi in territorio nazionale e all'estero che su insediamenti produttivi operanti nel territorio ove un certo sodalizio è radicato.

In altri termini, l'interesse delle organizzazioni criminali mafiose alla contraffazione ha determinato una progressiva trasformazione del crimine organizzato, la diversificazione degli interessi criminali da parte di alcune associazioni di tipo mafioso, che le proiettano ormai anche in una dimensione internazionale.



Dal 2007 ad oggi, le falsificazioni di quello che viene denominato “*Napoli Group*” hanno determinato l’emersione di un danno finanziario di almeno **140 milioni**. La media mensile di falsi ritirati dalla circolazione in un mese è passata da meno di 30.000 esemplari all’inizio del 2012 a più di 50.000 a metà 2013.

Gli esemplari appartenenti al *Napoli Group* trovano diffusione, oltre che sul territorio italiano, dove sono prodotti, anche nel mercato europeo. In Francia, Paese caratterizzato dalla percentuale di falsi più alta di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (circa il 40%), la quota delle *Napoli Group* nel 2013 ha raggiunto il 91% del totale dei falsi ritirati dalla circolazione.

Dall’introduzione della moneta unica, nella zona di Napoli sono state smantellate diverse stamperie clandestine, tra le più importanti quelle situate a Marano (2006), Castel Volturno (2006), Lusciano (2007), Gricignano (2009), Ponticelli (2010) e Torre Annunziata (2014).

Tali interventi, seppure incisivi, non sono ad oggi risultati risolutivi, considerate le dimensioni che il fenomeno sta assumendo in tutta l’area dell’euro. Lo si può agevolmente inquadrare in una sorta di organizzazione a filiera, con una localizzazione della produzione nel territorio napoletano e una rete di distribuzione transnazionale.

La centralità delle organizzazioni camorristiche campane nelle attività illecite connesse al fenomeno della contraffazione emerge inoltre dall’indagine conclusa dalla Procura distrettuale di Napoli con la recente (novembre 2014) emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti di gruppo criminale dedito stabilmente alla falsificazione e messa in circolazione di monete, banconote e valori di bollo, fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati a tali attività di falsificazione. Le banconote contraffatte venivano immesse nel circuito legale di ogni parte del mondo e principalmente Francia, Spagna, Germania, Romania, Bulgaria, Senegal, Marocco, Tunisia e Algeria.

10.4 - Sistema penitenziario e detenuti ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p. ***(Coordinatore: Maurizio De Lucia)***

Premessa essenziale in materia è riconoscere l’indispensabilità di un regime carcerario che operi, nella sua qualità giuridica di misura di prevenzione, impedendo ai capi delle organizzazioni criminali di continuare ad impartire ordini e direttive sebbene detenuti. Sul punto basti ricordare che l’intera commissione provinciale di Cosa nostra palermitana è detenuta, e non avendo fornito alcuna manifestazione di dismissione del ruolo assunto all’esterno, ciascuno dei suoi componenti detenuti rappresenta ancora oggi parte attiva e riconosciuta del vertice di tale pericolosissima organizzazione. E’ compito dello Stato, allora, nel pieno rispetto dei diritti che l’Ordinamento riconosce a



ciascuno, porre in essere quei necessari rimedi volti ad impedire che capi detenuti continuino ad esercitare il loro potere.

1 – Come è noto la legge 15 luglio 2009, n. 94 con gli artt. 25 e 26 ha riformato radicalmente l'istituto in argomento. La legge, oltre che modificare la normativa esistente, ha recepito le soluzioni giurisprudenziali ormai consolidate su alcuni dei punti controversi dell'applicazione della disciplina, offrendo in sostanza un'interpretazione autentica della precedente normativa. Le norme “innovative” riguardano gli inasprimenti del regime: mentre restano sostanzialmente immutati i presupposti di applicazione, è variata la durata iniziale (in precedenza da uno a due anni, adesso 4 anni – art. 41 bis, comma 2 bis); la durata della proroga (ciascuna di due anni, invece che di uno - ibidem); il numero dei colloqui e le modalità di esecuzione (sempre videoregistrati tranne che con i difensori – art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b) -); la riduzione delle ore d'aria (da quattro a due), l'assoluta impossibilità di comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, la possibilità di scambiare oggetti e cuocere cibi (art. 41 bis, comma 2 quater, lett. f) ed altro ancora.

Le norme che invece recepiscono le soluzioni giurisprudenziali già consolidate nel corso degli anni e che le stabilizzano definitivamente, riguardano il superamento del cosiddetto “scioglimento del cumulo”, e quindi l'applicabilità del regime in questione anche dopo l'esecuzione di quella parte della pena relativa ai reati-presupposto dell'applicazione del regime; l'applicabilità del regime anche in presenza delle circostanze previste dall'art. 7 della legge 203/91, anche se non formalmente contestate (come ad es. nel caso del delitto di omicidio), ma comunque presenti nella dinamica del reato per il quale il detenuto ha riportato condanna.

Il punto sul quale la norma ha inciso maggiormente è sicuramente quello relativo alla disciplina della proroga, che ha sempre costituito il terreno sul quale si sono maggiormente registrate quelle divergenze interpretative cui si faceva riferimento in precedenza. Si richiede infatti perché si possa disporre la proroga che “la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvivenza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa”. Altre importanti innovazioni attengono al regime delle impugnazioni dei provvedimenti ministeriali di applicazione o proroga del regime detentivo speciale. La competenza a decidere sui reclami dei detenuti avverso detti



provvedimenti è ora attribuita al solo Tribunale di Sorveglianza di Roma. La competenza unica è finalizzata da un lato a prevenire quelle divergenze interpretative già segnalate tra i vari Tribunali di Sorveglianza, dall'altra ad evitare che i trasferimenti, disposti o richiesti, possano modificare il luogo della competenza e quindi influire sull'esito dei reclami.

Il ruolo di pubblico ministero di udienza può essere svolto dal procuratore generale, dal procuratore distrettuale procedente, ovvero dal Procuratore nazionale antimafia. Ciascuno di tali tre organi è anche legittimato a proporre ricorso per cassazione. La competenza concorrente a sostenere il ruolo dell'accusa ha posto problemi di coordinamento e di ripartizione, risolti in sede di coordinamento risolti dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con proprio provvedimento ex art.6 del D.Lgs. n. 106/06, del quale il CSM ha preso atto con il quale ha riconosciuto che:

“al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, in quanto costituito presso il Tribunale di sorveglianza, è attribuita una competenza generale in materia di sorveglianza e ora anche funzionale con riferimento a tutti i provvedimenti ex art. 41bis O.P.; al PNA e al p.m. individuato ex art. 2bis O.P. è attribuita una competenza alternativa a quella del PG, limitatamente alla procedura nelle quali tali organi ritengano di intervenire.

Il potere di organizzazione della partecipazione alle udienze risiede nel PG, il quale è il p.m. necessario, tutte le volte in cui non è esercitata dagli altri organi del p.m. la facoltà di intervento alternativo, loro attribuito direttamente dalla legge.

Tale facoltà viene esercitata per mezzo della designazione e cioè di atto assimilabile al parere vincolante, nel senso che l'autorità, cui spetta il potere di organizzazione, deve conformarsi alla designazione, con presa d'atto della stessa; si tratta quindi di un atto interno al procedimento al quale concorrono più organi e che si conclude con l'atto finale di comunicazione al Tribunale dei magistrati che rappresenteranno l'ufficio del p.m., attribuito alla competenza di altro organo, rispetto a quello che effettua la designazione.

Quello che rileva è il riconoscimento del ruolo della DNA quale organo, che per la sua collocazione, il suo ruolo di coordinamento, il patrimonio conoscitivo di cui dispone, è meglio qualificato ad assicurare una diretta partecipazione nel procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza.

A partire dal 1° marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia ha costantemente assicurato la partecipazione di un proprio magistrato, secondo un turno preventivamente stabilito, alle udienze del Tribunale dedicate alla trattazione dei reclami avverso i provvedimenti in materia di art. 41-bis O.P.

L'accentramento della competenza in unica sede giudiziaria, l'apporto probatorio assicurato dalla possibilità di svolgere le funzioni di p.m. di udienza ai soggetti istituzionali più direttamente al corrente delle vicende



giudiziarie e investigative del detenuto reclamante, hanno prodotto positivi effetti in termini di tenuta dell'istituto. Il numero di decisioni di accoglimento dei reclami è drasticamente calato rispetto a quello degli anni precedenti. Ciò è dovuto a vari fattori, che vanno dalla riformulazione della legge in ordine ai presupposti giustificativi della proroga, alla maggiore durata dei provvedimenti applicativi e di proroga (rispettivamente quattro e due anni), alla uniformità dei criteri di valutazione assicurati dal giudice unico, alla possibilità, infine, per quest'ultimo di ricevere elementi di valutazione aggiornati e completi attraverso l'apporto fornito in udienza dai nuovi soggetti processuali. Va anche segnalato che se i p.m. distrettuali non hanno sinora utilizzato la facoltà di partecipazione diretta all'udienza, tale dato dipende dal collegamento diretto tra DNA e DDA territoriali, dalle quali giungono, udienza per udienza, preziosi aggiornamenti informativi sulle posizioni dei reclamanti. Le ordinanze del Tribunale di sorveglianza hanno peraltro dato più volte atto dell'importanza dei contributi informativi assicurati dalla presenza del rappresentante della DNA ai fini della decisione.

Quanto alle criticità nell'applicazione del regime, continuano le segnalazioni circa tentativi di aggiramento delle limitazioni imposte dal nuovo regime, attraverso le modalità più varie.

Continuano però a non emergere condotte riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 391-bis c.p., ciononostante, la sua previsione costituisce valido deterrente rispetto al sistema previgente, che non prevedeva alcuna sanzione per le condotte dirette ad eludere il regime di detenzione in questione.

Attualmente continua ad essere molto elevato il numero di soggetti detenuti sottoposti al regime in argomento; tale dato dipende dalla qualità delle investigazioni più recenti e dai successi che lo stato ha realizzato nel contrasto alle mafie; tali successi hanno comportato la cattura di un maggior numero di capi delle organizzazioni criminali ed un conseguente aumento dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41 bis. E' evidente pertanto che il numero dei detenuti sottoposti al regime speciale non può andare a scapito della qualità del servizio. In passato il problema è stato risolto anche grazie all'impiego di istituti penitenziari particolarmente idonei allo scopo di isolare i detenuti dall'esterno, come le carceri dell'Asinara e di Pianosa, anche se deve ricordarsi quali reazioni fortemente contrarie siano state suscitate da più parti in ordine alla paventata possibilità di una loro riapertura.

Del resto le strutture che ospitano i detenuti sottoposti al 41 bis sono nate spesso come strutture carcerarie femminili - nate dunque con lo scopo, ben diverso ed addirittura opposto a quello che deve realizzare il regime di cui all'art. 41 bis o.p. di promuovere la socialità tra le detenute - e con le conseguenti difficoltà strutturali che tali istituti hanno nell'impedire le comunicazioni interne alle carceri, nel senso che le celle spesso si trovano



sullo stesso corridoio e che tale situazione rende, appunto, molto difficile impedire comunicazioni tra i detenuti, che poi possono essere veicolate in via indiretta all'esterno (ad es. attraverso familiari di altri detenuti).

In sostanza se l'azione dello Stato sul territorio è vincente essa non può subire rallentamenti per carenze di struttura e proprio nel mondo delle carceri.

Anzi, tali strutture devono essere potenziate con maggiori investimenti e la creazione di nuove aree riservate ai detenuti sottoposti al regime in argomento. Il regime deve essere potenziato e mai attenuato, atteso che sul fronte della lotta alla mafia si può solo avanzare e non arretrare e che, in tale contesto, il ruolo dell'istituto previsto dall'art. 41 bis O.P. è imprescindibile.

Si tratta pertanto di un ruolo che va potenziato con nuovi investimenti per la creazione di strutture adatte allo scopo e non certo depotenziato o rispetto al quale si possa addivenire ad una limitazione dei soggetti sottoposti per ragioni diverse dal venir meno della loro capacità di comunicare in maniera efficace con l'organizzazione criminale nella quale continuano ad avere un ruolo di vertice.

In questo senso diviene sempre più necessario individuare nel piano carceri nuove strutture idonee, nate esclusivamente per l'assolvimento della funzione di prevenzione prevista dall'art. 41 bis O.P., e da destinare in via esclusiva a tale scopo.

10.5 - Contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ***(Coordinatore: A. Laudati)***

Il *Contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata*, che già costituiva una Sezione della Direzione Nazionale Antimafia, nel programma organizzativo dell'Ufficio viene ricondotto - sulla base di una più rigorosa valutazione concettuale delle funzioni assegnate a detto settore - alla categoria dei Poli di interesse.

L'azione della Direzione Nazionale Antimafia, si sostiene nel predetto documento, ne risulterà potenziata nel settore delle misure di prevenzione (vengono messe in campo due strutture chiamate ad operare sinergicamente sia sul piano operativo che su quello relativo all'approfondimento teorico), in vista della auspicata - e da più parti sollecitata - estensione al PNA del potere di proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Difatti il problema dell'aggressione ai patrimoni mafiosi è di importanza centrale nell'azione di contrasto della criminalità organizzata dato che, secondo molti autorevoli studiosi, "la spinta all'accumulazione con ogni mezzo di risorse rappresenta la finalità principale -per non dire l'unica- che spiega le scelte strategiche delle organizzazioni criminali".



E' stato sostenuto che la nozione di criminalità organizzata copre il campo di quella che è stata definita come "economia criminale", dal momento che essa muove una quantità ingente di ricchezza, è protesa verso la conquista illegale di spazi di potere economico e inquina, di conseguenza, il tessuto economico – e più in generale gli assetti istituzionali – dei Paesi in cui opera.

Lo stesso concetto, molto tempo fa, è stato espresso in modo forse brutale, ma certo efficace, da uno dei più importanti collaboratori di giustizia siciliani per spiegare l'avvento di Riina Salvatore e dei suoi alleati. "i corleonesi avevano le idee chiare sulla situazione, con un interesse ben preciso, mettersi nelle mani l'economia di Palermo prima e della Sicilia dopo....". Lo stesso collaboratore aveva del resto già lapidariamente affermato "Cosa Nostra esiste per arricchirsi" e, dopo aver riferito senza esitazione della responsabilità propria e di altri in ordine a omicidi, estorsioni ed altri gravissimi delitti, alla richiesta di indicare beni di proprietà degli altri uomini d'onore ha chiesto di rinviare l'argomento ad un successivo interrogatorio che "questo è un discorso un pochino delicato".

Questa analisi è sempre attuale e fa sì che in tutte le sedi ricorre l'affermazione che l'aggressione ai patrimoni mafiosi ha un'importanza strategica nell'azione complessiva di contrasto alle organizzazioni mafiose.

E ciò per un duplice convincimento: da un lato colpire i patrimoni mafiosi significa – come si è detto – colpire non solo uno dei punti di forza dell'organizzazione, ma anche una delle sue stesse ragioni di esistere, dall'altro lato, sostituire i patrimoni confiscati può essere per le associazioni mafiose tipiche (Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra) più difficile che sostituire un numero anche non irrilevante di affiliati tratti in arresto.

Si può anzi aggiungere che vi è un terzo elemento di riflessione sulle caratteristiche proprie delle associazioni di tipo mafioso; si vuole provocare, in questo modo, per gli *uomini d'onore* la perdita di prestigio nel loro stesso ambiente e – insieme – si mira a privarli di uno strumento di condizionamento della realtà che li circonda, tanto più in terre, caratterizzate spesso da condizioni di arretratezza economica e culturale.

Proprio queste riflessioni avevano del resto ispirato la legge 13.9.1982 nr.46, basata in primo luogo su una analisi di politica criminale maturata in quegli anni con il contributo fondamentale del giudice Giovanni Falcone (che era stato giudice civile alla sezione fallimentare del Tribunale di Palermo e che per primo aveva applicato alla analisi della mafia le tecniche della organizzazione delle imprese commerciali) e che, da un lato, individuava una delle principali cause della eccezionale pericolosità di Cosa nostra nelle enormi ricchezze di cui l'associazione mafiosa disponeva ma che, dall'altro lato, vedeva *"il vero tallone di Achille delle organizzazioni mafiose nelle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminose più lucrose"*.



Le indagini sui patrimoni mafiosi e sul loro riciclaggio hanno dunque un duplice scopo e una duplice valenza: con il sequestro e la confisca dei beni portano, come si è visto, ad un indebolimento dell'organizzazione, e contemporaneamente possono consentire di accertare le responsabilità e il ruolo di soggetti estranei alla "normale" attività criminosa dell'organizzazione e di ricostruire quindi la rete di relazioni e di connivenze di cui essa si può avvalere.

La ricchezza illecita

Da qualche anno i meccanismi di "congelamento" e "blocco" dei beni provento di reato, costituiscono una delle priorità anche dell'Unione Europea. Il sistema di contrasto alla ricchezza illecita viene considerato uno dei principali meccanismi per garantire la sicurezza dei cittadini. Occorre considerare che la legislazione sul sequestro e sulla confisca di patrimoni illeciti ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti.

Nel 1931 in occasione dell'entrata in vigore del codice penale, redatto dal Guardasigilli Arturo Rocco, sulla rivista italiana di giurisprudenza penale fu pubblicato un articolo di Canelutti che significativamente si intitolava "La tutela penale della ricchezza".

Il grande giurista sosteneva, con pregnanti argomentazioni, che tutto l'impianto del codice Rocco era improntato alla tutela della ricchezza nelle sue fasi della produzione (reati contro l'industria, il commercio, il reato di serrata e di sciopero); della circolazione (reati per la tutela del contratto, della moneta etc.); fino alla fase finale del godimento della ricchezza (reati contro il patrimonio).

Dopo circa 70 anni la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 3 maggio 2000 ha pubblicato un importante documento che riguarda la "strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio per la prevenzione e il controllo della criminalità organizzata".

In esso si sostiene che "il movente principale di gran parte della criminalità organizzata è rappresentato dal beneficio finanziario. Una prevenzione e un controllo efficaci della criminalità organizzata devono, pertanto, imperniarsi sul "rintracciamento il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato".

Tale documento trova il suo fondamento nella Conclusione nr.51 del Consiglio Europeo di Tampère, la quale sostiene che "il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio Europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per "rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato".



Come si vede l'impostazione criminologica posta a base delle norme è radicalmente cambiata.

Dalla salvaguardia della proprietà privata, dalle possibili aggressioni del crimine si è passati a considerare pericolosa la stessa ricchezza, quando essa non trova corrispondente nelle fonti certe di produzione.

Il legislatore ha preso atto che l'unico modo per contrastare efficacemente il crimine organizzato è costituito dal contrasto patrimoniale.

Anche a livello europeo sono state recepiti gli insegnamenti di Giovanni Falcone il quale, come si è già detto, applicò alla mafia l'analisi economica dell'organizzazione a delinquere paragonando la struttura associativa a quella dell'impresa criminale, sostenendo che il contrasto militare di per sé non può essere sufficiente a sconfiggere la mafia in quanto, se la struttura associazione-impresa continua a produrre ricchezza, la mafia potrà sempre acquisire nuovi adepti e nuovi dirigenti. L'unico vero sistema di contrasto deve essere incentrato sulla riduzione del capitale e del fatturato prodotto dalle imprese criminali.

Molti studi di economisti hanno indicato che il fatturato della mafia rappresenta il 7% del P.I.L. dello Stato italiano e che, quindi, se lo Stato Italiano riuscisse a confiscare tutti i beni della mafia potrebbe azzerare il deficit pubblico.

Gli organismi internazionali hanno provato a quantificare il fatturato delle organizzazioni criminali. Tra questi la CIA, l'ONU, la Banca Mondiale oltre a varie Università.

Sono state prospettate cifre stratosferiche, ma è evidente che qualsiasi ricerca in materia è frutto di approssimazioni.

Sotto il profilo giuridico ci si può chiedere quale sia il bene giuridico da tutelare attraverso la legislazione di contrasto alla accumulazione della ricchezza mafiosa.

Ed invero, quando le organizzazioni criminali guadagnano cifre da capogiro, il problema non è più quello solo dell'ordine pubblico per i reati che vengono posti in essere, e neppure quello della tutela dell'ordine economico per l'alterazione delle regole del mercato e della tutela della concorrenza fra imprenditori o della trasparenza del mercato; difatti quando le organizzazioni guadagnano tanti soldi non hanno più bisogno di uccidere ma fanno sistematico ricorso alla corruzione di Pubblici Ufficiali, acquistano mass-media, si intromettono nella gestione degli enti finanziari, condizionano i meccanismi del consenso elettorale e del voto.



In pratica la ricchezza delle organizzazioni mafiose mette in pericolo la stessa sopravvivenza della democrazia ed i diritti e le libertà di ciascuno di noi.

❖ *Di qui la centralità del contrasto patrimoniale come scelta strategica nella lotta alle mafie.*

La legislazione antiriciclaggio

Nell'ultimo ventennio il contrasto patrimoniale si è sviluppato secondo due direttrici;

- quella del controllo penalistico sulla circolazione dei beni provento dei delitti di criminalità organizzata;
- quella del controllo sulla concentrazione della ricchezza sproporzionata al reddito illecitamente acquisito che si concentra in capo ai soggetti sospettati di appartenere alle organizzazioni mafiose o comunque colpevoli dei delitti di criminalità organizzata.

La prima linea di tendenza è costituita dalla legislazione antiriciclaggio, che a seguito della Convenzione di Strasburgo del 1990, ha introdotto i moderni delitti di riciclaggio (che hanno come presupposto tutti i reati non colposi) ed ha imposto oneri di collaborazione agli intermediari finanziari che hanno l'obbligo di segnalare le operazioni sospette (Direttiva CEE n.368/91).

Nell'ambito di tale legislazione agli investigatori sono stati attribuiti particolari poteri di indagini bancarie, di perquisizioni e di sequestro fino alla autorizzazione delle operazioni sotto copertura.

Questo tipo di legislazione ha ricevuto la massima estensione possibile fino ad arrivare, con la Direttiva n. 4 del dicembre 2001 dell'Unione Europea, recepita con il Decreto legislativo n. 231 del 2007, ad estendere gli obblighi di segnalazione a categorie molto ampie di intermediari e a ricomprendere i notai, i segretari comunali, nonché i liberi professionisti (avvocati e commercialisti) nei soggetti obbligati alla segnalazione.

Le analisi economiche dei fenomeni di riciclaggio sono oggi di rilevante attualità in quanto la criminalità organizzata è stata capace di predisporre una fitta rete di strutture economiche che controllano ampie aree di settori produttivi. Nella nostra società è oramai divenuto familiare il concetto di economia mafiosa, quale rete intricata di rapporti tra attività criminali ed attività produttive formalmente lecite, finanziate in tutto od in parte con gli enormi profitti delle prime.

La dimensione assunta dal giro di affari criminali ha indotto la necessità di una gestione diretta degli investimenti ad opera delle organizzazioni mafiose. Si è così giunti alla recente situazione nella quale la presenza mafiosa



nell'economia palesa una compenetrazione in settori ed attività essenziali per la vita del paese, fino ad ostacolare il regolare sviluppo economico e sociale di intere aree geografiche.

Fra gli esperti è opinione comune che entità assai rilevanti di denaro sporco vengono sistematicamente destinate al mercato legale non solo per predisporre di una pluralità di attività di copertura ma soprattutto per facilitare la progressiva integrazione sociale dei gruppi criminali. Però l'emergente borghesia criminale non recide mai i contatti con le attività che le hanno consentito questa specie di accumulazione originale.

Occorre considerare, infatti, che l'imprenditore mafioso si distingue dagli altri operatori economici soprattutto per una non trascurabile caratteristica: egli non può accettare il "rischio" di impresa che costituisce un requisito indefettibile della disciplina civilistica (art. 2082 e segg. c.c.)

Inoltre la economia criminale è caratterizzata da un R.O.I. (return of investment) molto elevato, che in alcuni casi – come ad esempio il traffico di cocaina – raggiunge il rapporto 3 c/ 1 in una settimana (ad un investimento di 100 mila Euro per l'acquisto di cocaina corrisponde un ritorno di 300 mila Euro dopo la collocazione sul mercato dello spaccio).

Conseguentemente l'imprenditore mafioso difficilmente accetterà le regole del mercato e farà uso di metodi intimidatori per acquisire una posizione monopolistica o per risolvere i conflitti sindacali.

La strategia è quella della massima discrezione e del camuffamento degli investimenti: una mimetizzazione sempre accurata delle "scalate" e degli acquisti, la cui pericolosità per il sistema finanziario ed economico è evidente.

La azione di contrasto

Gli Uffici giudiziari ed in particolare le Direzioni Distrettuali Antimafia hanno fatto largo uso della cospicua legislazione in materia che si articola su vari filoni quali:

-  La normativa antiriciclaggio
-  La confisca per sproporzione
-  La confisca per equivalente
-  Le misure di prevenzione
-  La disciplina della responsabilità delle imprese



Significativo quanto segnalato dalla DDA di Milano in merito che nell'azione di contrasto patrimoniale, finalizzata all'efficacia dell'azione repressiva e all'economicità del processo penale, ha sistematicamente posto in essere:

- applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della normativa ex D. L.vo 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
- "Doppiaggio" dei sequestri preventivi penali con sequestri preventivi a titolo di prevenzione, quando si è trattato di far venir meno vincoli reali immobiliari a favore di Istituti di credito;
- utilizzo metodico dello strumento giuridico previsto dall'art. 3 quater L. 575/1965, ogni volta che nel corso delle indagini siano emersi sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia stato sottoposto, direttamente o indirettamente, a condizioni di intimidazione o di assoggettamento da parte delle organizzazioni mafiose;
- formulazione di proposte di Misure di Prevenzione personali anche nei confronti di soggetti che rappresentano la cd "area grigia" contigua alle organizzazioni di stampo mafioso, quindi nei confronti di professionisti (notai, commercialisti, etc), di rappresentanti del mondo politico e istituzionale e di appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni;

Nel dettaglio vale la pena di evidenziare che la DDA di Milano ha fatto ricorso al D.L.vo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle imprese tra gli altri, nell'ambito dei seguenti procedimenti penali:

P.P. n. 41849/07 ("operazione Parco Sud"): i reati presupposti posti a fondamento della responsabilità amministrativa di due imprese immobiliari (Immobiliare Buccinasco srl e Kreiamo srl) sono stati la corruzione aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991 e il reato di associazione di tipo mafioso. Il procedimento pende avanti alla Corte di Appello di Milano dopo un annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte;

P.P. n. 46229/08 ("famiglia Valle"): è stata contestata la responsabilità amministrativa delle imprese in capo a numerose società facenti capo ai Valle. Il reato presupposto è stata l'associazione di tipo mafioso. Il Tribunale ha assolto le imprese in quanto, al momento della commissione dei fatti vantaggiosi per le imprese del sodalizio, l'art. 416 bis c.p. non era annoverato tra i reati presupposto del D.L.vo 231/01;

P.P. n. 35867/2012: si tratta di un procedimento che ha visto contestare il D.L.vo 231/01 a carico di imprese interessata alla modifica del PGT di Trezzano sul Naviglio responsabili di fatti di corruzione aggravata dalla trans nazionalità. A carico di uno studio di commercialisti è stata contestata la responsabilità amministrativa avente come reati presupposto corruzione e



riciclaggio. La particolarità di questa vicenda risiede nel fatto che il D.L.vo 231/01 è stato contestato ad una associazione professionale costituita ai sensi della L. n. 1815/1939, associazione che è stata ricondotta alle figure soggettive di cui all'art. 1 comma 2 D.L.vo 231/01.

Le società hanno tutte patteggiato e le sentenze ad oggi sono passate in giudicato. Come si vede si tratta di un uso parsimonioso dello strumento della 231 e ciò in quanto la responsabilità ex D.L.vo 231/01 offre minori strumenti rispetto al “tradizionale” sequestro:

1. non è applicabile alle imprese individuali;
2. le misure interdittive sono applicabili solo previo contraddittorio (art. 47 D.L.vo 231/01);
3. spesso l'impresa è un mero schermo che viene strumentalizzato e pertanto per le difese (non sempre a torto) il reo ha commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio, con conseguente fuoriuscita dall'ambito di operatività del D.L.vo 231/01 (art. 5 comma 3).

Tali svantaggi sono solo attenuati dalla possibilità di procedere al sequestro (e alla successiva confisca) per equivalente del profitto del reato (art. 55 D.L.vo 231/01), figura che certo non può dirsi di generale applicazione nell'ambito del diritto penale sostanziale. La ragione di questo sfavore per la responsabilità ex D.L.vo 231/01, per lo meno nella fase delle indagini, trova una ragione nella seguente considerazione già espressa in sede di relazione governativa al D.L.vo 231/01: *Il comma tre (dell'art. 16 D.L.vo 231/2001) prevede l'applicazione obbligatoria della sanzione dell'interdizione dallo svolgimento dell'attività in via definitiva nei confronti di un ente, o di una sua unità organizzativa, intrinsecamente illecito, il cui oggetto sia, cioè, proiettato in modo prevalente o assorbente alla commissione di reati. In questa evenienza, parvero piuttosto infrequente nel contesto della tipologia di illeciti compresa nel decreto, l'interruzione in via definitiva dell'attività, mediante la sua interdizione, costituisce un evitabile corollario: si tratta, infatti, di enti strutturalmente e funzionalmente insensibili a qualsiasi prospettiva di ri-organizzazione in direzione di un recupero alla legalità. Inoltre il carattere intrinsecamente illecito dell'ente legittima appieno le scelte di rendere obbligatoria l'applicazione della sanzione e l'inapplicabilità della norma dell'articolo 17, relativa alla riparazione delle conseguenze del reato che, come si vedrà tra breve, permette, in presenza di determinare condizioni, la non applicazione delle sanzioni interdittive. Al cospetto di un ente “illecito” non avrebbe, infatti, alcun senso profilare un regime di discrezionalità applicativa e conferire rilievo a condotte riparatorie. Ne deriva, invece, che la disposizione dell'articolo 17 è destinata a trovare applicazione con riferimento ai casi contemplati nei primi due commi, in perfetta coerenza con la filosofia che ispira il presente decreto, diretta a*



valorizzare i comportamenti di reintegrazione dell'offesa e di riorganizzazione dell'ente in vista della prevenzione del rischio-reato.

Il sistema della 231, in altri termini, pare attagliarsi a imprese lecite che saltuariamente “commettono reati” e non a imprese totalmente illecite, per i mezzi utilizzati o per le finalità che si propone.

Pertanto, a fronte di imprese in qualche modo colluse, appaiono più utili gli strumenti del sequestro preventivo delle quote e la sospensione dall'amministrazione di un'impresa ai sensi dell'art. 34 D.L. 159/2011.

Molte altre Distrettuali hanno attuato il sistema del c.d. “doppio binario” applicando sistematicamente le procedure delle misure di prevenzione in aggiunta agli strumenti classici del procedimento penale.

Altri Uffici fanno spesso ricorso alla applicazione della confisca per sproporzione nel corso della procedura per l'accertamento dei reati di criminalità organizzata.

Il ruolo della Direzione nazionale antimafia

“La Procura Nazionale Antimafia è una struttura servente, collaterale, tra le varie Procure distrettuali, deve svolgere una attività che le Procure Distrettuali non possono svolgere”.

Questa indicazione di Giovanni Falcone è rimasta caratteristica di quest'Ufficio e deve essere osservata anche nella materia del contrasto patrimoniale.

Nel corso della riunione del 17 settembre 2015 del polo di interesse, si è già deciso di approntare, in collaborazione con l'Ufficio Studi della DNA, una sorta di **Vademecum** con una raccolta ragionata di tutta la normativa nazionale in materia di contrasto patrimoniale che dovrà essere integrata con la copiosa rassegna giurisprudenziale sulla materia prodotta dalla Corte di Cassazione e dai giudici di merito, in maniera tale da costituire una sorta di manuale tecnico pratico da mettere a disposizione dei magistrati e degli investigatori delle Distrettuali.

Analogo *Vademecum* dovrebbe essere redatto raccogliendo la normativa nazionale ed internazionale, oltre alla giurisprudenza disponibile, sulla materia degli accertamenti patrimoniali all'estero e sulla cooperazione giudiziaria in tema di blocco di beni e di “freezing” degli stessi.

Ovviamente la DNA in “subiecta” materia dovrà continuare a dare alle Distrettuali il consueto supporto alle indagini in corso, attraverso gli ordinari



strumenti del collegamento e del coordinamento investigativo, ma soprattutto attraverso il potenziamento della Banca dati e del **Gruppo di lavoro in tema di misure di prevenzione**. E' stato notato che il 99% delle interrogazioni effettuate in banca dati riguardano soggetti e che nel sistema informatico SIDDA-SIDNA sono contenute rilevanti informazioni che potrebbero essere sfruttate ai fini del contrasto patrimoniale. Occorre quindi potenziare ed incentivare l'utilizzo della banca dati per le indagini sui patrimoni mafiosi.

Sempre nel contesto investigativo e di supporto alle DDA dovrà essere ristrutturato il **servizio delle operazioni sospette antiriciclaggio**.

Sulla base dell'ultimo rapporto stilato dal Ministero dell'Economia e Finanza, nel 2013 sono state trasmesse dalla Uif alla Guardia di Finanza, 91.245 S.O.S., con una crescita del 47,5% rispetto al 2012. L'incidenza delle segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del terrorismo è stata pari allo 0,28% del totale (253 segnalazioni). Con riferimento ai risultati complessivi dell'attività investigativa della Guardia di Finanza, nel 2013 le indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, e le investigazioni antiriciclaggio hanno portato alla scoperta e alla denuncia di 1.352 persone per i reati di cui agli artt.648 bis e 648-ter c.p., (di cui 167 trattate in arresto) e al sequestro di beni e disponibilità patrimoniali pari a 46.3 milioni di euro.

In particolare, l'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro "sporco" ammonta a 3.4 milioni di euro.

Si tratta di proventi originati soprattutto da delitti di frode fiscale (1.9 miliardi di euro), associazione di stampo mafioso (257 milioni di euro) corruzione e/o concussione e altri reati contro la p.a. (142 milioni di euro), bancarotta fraudolenta (94 milioni di euro), truffa (81 milioni di euro) e gravi reati a sfondo patrimoniale e personale (891 milioni di euro)l.

Il Mef, nella relazione rileva che per 443 segnalazioni sono state avviate investigazioni presso i dipendenti Centri/Sezioni della Dia, mentre 158 sono state evidenziate alla Direzione Nazionale Antimafia. Tali segnalazioni hanno interessato ben 1.147 operazioni finanziarie, che, in riferimento alla ripartizione territoriale delle stesse, vedono emergere il primato della "macro area" costituita dalle regioni settentrionali, ove risultano effettuate 511 operazioni, corrispondenti al 45% circa del complessivo ammontare. Seguono le aree composte dalle regioni dell'Italia centrale (268 operazioni), quelle del Sud (195 operazioni) e quelle delle Isole (130 operazioni).



Un'ulteriore classificazione, operata sulla base delle regioni di effettuazione, evidenzia, oltre che l'insolito primato del Lazio, la maggiore ricorrenza dei casi in Emilia Romagna, che supera di poco la Lombardia, nonché dei casi nel Veneto che, pur se inferiori alle evidenze della Sicilia e della Campania, risultano superiori ai casi afferenti la Calabria.

Riguardo la riconducibilità dei soggetti segnalati alle rispettive aree di matrice criminale di tipo mafioso, per il 2013 le 443 segnalazioni investigate o evidenziate alla DNA risultano così ripartite:

- 213 per la “‘ndrangheta” (ben 48% del totale);
- 89 per “cosa nostra” (20% del totale);
- 70 per la “camorra”;
- 6 per la “criminalità organizzata pugliese”;
- 41 per le “altre organizzazioni criminali italiane”;
- 24 per le “altre organizzazioni criminali estere”.

Permane tuttavia una costante criticità del sistema che si caratterizza per il trascorso di un considerevole lasso di tempo che intercorre tra la data della segnalazione effettuata dagli intermediari o dagli operatori finanziari e la data in cui la stessa perviene sul tavolo del magistrato inquirente. Ciò spesso vanifica la possibilità di disporre operazioni “sotto copertura” e comunque la possibilità di effettuare il sequestro di danaro o di beni destinati all'estero. E' allo studio un nuovo programma di lavoro che, sulla base della legislazione vigente, possa notevolmente accorciare i tempi intermedi con il ruolo attivo della DNA. A tal proposito si sono già tenute proficue riunioni di lavoro con i vertici della UIF.

Altro strumento utile per la pianificazione e lo sviluppo delle indagini è costituito dallo **IPC-Indice di Penetrazione Criminale**.

Attraverso una proficua collaborazione con l'EURISPES e con lo SCICO della Guardia di Finanza si sta mettendo a punto un progetto che fornisca uno strumento agile e di facile consultazione, che consenta di ottenere un quadro chiaro dello scenario socio-economico delle diverse province italiane e della sua correlazione con la criminalità organizzata.

In questa materia la collaborazione tra economisti ed investigatori consentirà di individuare i luoghi ed i contesti economici che presentano un alto rischio di reinvestimento di capitali illeciti o comunque una possibilità di utilizzo a fini di riciclaggio di strumenti finanziari o commerciali.

Il tutto finalizzato all'esercizio del potere di impulso delle indagini, conferito dalla legge al Procuratore Nazionale Antimafia, nella materia del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata.



Una ulteriore iniziativa adottata nell'ambito del polo di interesse per il contrasto patrimoniale è costituita dalla collaborazione con lo SCICO della Guardia di Finanza per la analisi di atti contenuti nella nostra banca dati concernenti aree tematiche di interesse a fini antimafia. Nello specifico sono stati individuati, in una prima fase a carattere sperimentale, i settori delle infiltrazioni e dei condizionamenti della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

Sempre al fine dell'esercizio dell'azione di impulso saranno analizzate **le interdittive antimafia emesse dai Prefetti in materia di appalti pubblici**, cercando di sfruttare anche le recenti modifiche sulla materia, adottate dal legislatore con la modifica al codice antimafia, integrandole con i riferimenti soggettivi e societari presenti nei sistemi informatici della DNA e dello SCICO.

L'obiettivo è quello di realizzare un significativo passo in avanti per la analisi del fenomeno criminale della infiltrazione della c.o. nel tessuto economico ed imprenditoriale per la adozione di eventuali iniziative di approfondimento investigativo che coinvolgano le Direzioni Distrettuali competenti.

Ovviamente nell'ambito del polo di interesse una particolare attenzione dovrà essere dedicata al tema del **riutilizzo dei beni confiscati e ad una ricognizione del Fondo unico della giustizia per le somme sequestrate e confiscate**.

La strategia di contrasto patrimoniale alla criminalità non può dirsi completata sino a quando non saranno realizzate efficaci e tempestive procedure di assegnazione e destinazione dei beni confiscati che, attraverso il riutilizzo e la restituzione di quei beni alla collettività, offrano anche occasioni di sviluppo sociale ed economico del territorio.

A questi fini è indispensabile, da un lato, una drastica riduzione dei tempi tra il sequestro e la destinazione del bene, dall'altro, una amministrazione improntata a criteri di conservazione e, se possibile, valorizzazione economica degli immobili e delle aziende produttive. Va anche detto che per molti dei beni definitivamente confiscati la difficoltà di destinazione deriva dalla criticità che essi presentano.

L'80% degli immobili confiscati è gravato da ipoteche, occupazioni abusive, quote di comproprietà, difformità edilizio-urbanistiche (che debbono essere sanate, altrimenti non resta che la demolizione). Il 90% delle 1707 aziende confiscate al 13.1.2013 va in liquidazione. In questo contesto, il vero obiettivo è rendere operativa l'Agenzia nazionale, istituita nel 2010, nello svolgimento di tutte le sue molteplici competenze, da un lato garantendo le adeguate



risorse economiche e strutturali e dall'altro favorendo una piena sinergia con gli altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nei procedimenti.

Gestire per valorizzare, non soltanto per conservare. Ma ogni attività di valorizzazione dei beni, per la successiva destinazione con finalità istituzionali o sociali, richiede di essere finanziata. Una recentissima relazione della Banca d'Italia suggerisce di inserire l'utilizzo dei beni confiscati in una visione nazionale più ampia rispetto a quella, pur fondamentale, della lotta ai patrimoni illeciti: quella dei beni confiscati come risorsa di base per l'impiego di fondi strutturali e di investimenti europei.

Occorre considerare infatti, che tutto il sistema di repressione penale si sta evolvendo attribuendo sempre maggiore spazio all'intervento patrimoniale rispetto alla "classica" sanzione personale. Si discute oramai apertamente sulla natura giuridica della confisca che appare sempre di più una sanzione autonoma e non più una misura di sicurezza accessoria.

Illustri giuristi si interrogano se nel processo penale sia opportuno predisporre per il bene giuridico "patrimonio" le stesse tutele apprestate al bene giuridico "libertà personale", anche in considerazione del fatto che i beni oggetto di sequestro sono per lo più fungibili ed in ogni caso risarcibili.

Ci si interroga sulla necessità di attendere la definizione del procedimento penale a carico dei soggetti imputati per rendere definitivo il provvedimento di confisca che, conseguentemente, interviene spesso a numerosi anni di distanza dal sequestro, rendendo i beni sequestrati di scarsa o di nulla rilevanza economica.

La sanzione patrimoniale e soprattutto la destinazione sociale dei beni sequestrati alle mafie, oltre ad essere particolarmente efficace sul piano repressivo e preventivo, si caratterizza per un forte contenuto simbolico che rinsalda la fiducia della collettività nelle istituzioni

Anche la possibilità per le Forze di Polizia e per gli stessi Uffici Giudiziari di riutilizzare, per le finalità degli Uffici i beni mobili "anche registrati" (così si esprime la norma) che sono stati sequestrati costituisce uno strumento validissimo per sopperire alla oramai cronica carenza strutturale di mezzi e di risorse pubbliche.

Per tutti questi temi il polo di interesse "*contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata*" cercherà di dare un fattivo contributo attraverso le iniziative già intraprese e con la predisposizione di un articolato programma organizzativo che dovrà ottimizzare il contributo di tutte le componenti della Direzione Nazionale Antimafia ed il coinvolgimento delle Direzioni Distrettuali.



9. Le attività di collegamento investigativo con riferimento ai Distretti delle Corti di Appello



Distretto di Ancona

Relazione del Cons. Antonio Laudati

Organizzazione DDA

I Sostituti assegnati alla DDA sono due, la dr. Giovanna Lebboroni (a decorrere dal 1.1.2010) e la dr. Mariangela Farneti (a decorrere dal 1.1.2014). Il dr. Rosario Lioniello ha ultimato il decennio in DDA al 31.12.2013.

L'assegnazione degli affari avviene sulla base di turni posta di 10 gg. suddivisi tra i Sostituti e il Procuratore che, dalla metà circa del 2012, si è inserito nell'assegnazione per rendere meno gravoso il carico dei Sostituti.

Attività svolta dalla DDA nel periodo in esame.

Nel periodo sono stati iscritti n. 33 procedimenti a mod.21.

Anche per quest'anno si riscontrano varie indagini nel traffico di stupefacenti, che coinvolgono sia italiani, sia stranieri.

Per quanto concerne le etnie, si confermano le osservazioni svolte nelle precedenti relazioni; tra gli stranieri un ruolo preponderante continua ad essere svolto da albanesi e magrebini, a cui si sono aggiunti i pakistani. Ugualmente pregnante è la presenza di italiani, sia con ruoli di partecipi alle associazioni, gestite da stranieri, sia al contrario con ruoli di organizzatori di propri gruppi.

In merito alla presenza pakistana si segnala una recente indagine, iniziata per il reato p. e p. dall' art 73 D.P.R. 309/90 (p.p. n. 7325/13 R.G.N.R.) ed attualmente in corso. Le investigazioni hanno permesso in breve tempo plurimi arresti e sequestri di droga ed hanno palesato la sussistenza di un'associazione (di cui almeno 9 componenti già identificati), che assicura l'approvvigionamento dell'eroina dal Pakistan, per la sua successiva distribuzione, principalmente nel territorio marchigiano.

Dai vari procedimenti emerge, altresì, che gli indagati ricorrono, alcune volte, a condotte violente, finalizzate ad assicurare i proventi dell'attività illecita. In tal senso depone, ad esempio, il procedimento nr.2207/14 R.G.N.R. per sequestro di persona a scopo di estorsione, nel quale sono coinvolti albanesi.

La modalità estorsiva, adottata nei confronti dei clienti in arretrato con il pagamento degli stupefacenti, si è profilata, con caratteri di abitudine, in un'ampia e complessa indagine, relativa al traffico di stupefacenti nella zona litoranea della provincia di Macerata.

L'associazione, emersa dalle indagini, è composta prevalentemente da italiani; i quali si avvalgono anche di albanesi, sia nella fase dell'approvvigionamento che dello smercio. Nel traffico sono, altresì, coinvolti altri familiari, dimoranti a Bologna, sui quali è in corso un'autonoma indagine della DDA di Bologna.



Allo stato non sono emersi rapporti specifici con la 'ndrangheta, sia per quanto concerne coinvolgimento nel traffico di droga, sia nell'investimento dei proventi.

Altra indagine rilevante (p.p. n.1825/13 R.G.N.R.), nella quale sono stati già emessi plurimi decreti di fermo e decreti di sequestro preventivo ex art. 12 sexies L. 356/92, riguarda un'associazione nella quale sono coinvolti albanesi ed italiani, che effettuavano importazioni di cocaina, hashish e marijuana dall'Olanda. L'indagine, che ha richiesto rogatorie con la Grecia, è in fase di conclusione. L'associazione aveva la sua zona di operatività in provincia di Ascoli Piceno.

Sono in fase di conclusione altre rilevanti indagini, specie nei confronti di albanesi, per plurime importazioni di cocaina dall'Olanda.

Alto settore di investimento, specie della criminalità albanese e romena, è costituito dallo sfruttamento del meretricio, da svolgersi sia in strada che in abitazioni. Si segnala, a tale proposito, proprio per le modalità mafiose di controllo del territorio, la conclusione della indagini del p.p. nr. 3530/12 DDA ed in particolare la emissione, nel febbraio 2014, dell'ordinanza G.I.P. di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 indagati.

Il G.I.P. ha ritenuto la sussistenza del reato p. e p. dall' art. 416 bis c.p. e dei plurimi reati fine, inerenti lo sfruttamento del meretricio, a cui si aggiungevano anche numerosi furti. Il reato p. e p. dell' art 416 bis c.p. è stato contestato per le modalità mafiose di controllo del territorio, sfociate anche in reiterati scontri, inizialmente con gruppi antagonisti di etnia diverse (specie albanesi) e, nell'ultimo periodo, anche tra sodali, separatisi in due fazioni. L'associazione operava in provincia di Fermo nella zona di Sant'Elpidio; la violenza degli scontri per il controllo del territorio si è manifestata con plurimi agguati, violazioni di domicilio, inseguimenti tra autovetture, aggressioni su strada, ricorso ad azioni incendiarie, fino al lancio di ordigni.

L'attività organizzata di sfruttamento del meretricio è stata oggetto di specifiche indagini anche da parte del collegato gruppo di criminalità organizzata ed è sfociata in plurime ordinanze di custodia cautelare, emesse nei procedimenti nr. 2542/12 e 2521/13 Mod. 21. L'operatività delle associazioni era in provincia di Ancona; in un caso l'attività, svolta prevalentemente su strada, coinvolgeva albanesi e rumeni, a cui si univa qualche italiano, mentre, nell' altro caso, la associazione era composta quasi esclusivamente da italiani ed aveva ad oggetto la prostituzione esercitata nei locali notturni.



Le indagini, inerenti i traffici di droga, così come quelle sul contrabbando e sull'immigrazione clandestine, sono spesso collegate al porto di Ancona, il cui ruolo è centrale nell'attività criminale nei citati tre settori.

Proprio per questo, la Procura, periodicamente, effettua un monitoraggio degli interventi, eseguiti al porto dalle forze di polizia.

A titolo indicativo si forniscono alcuni dati.

Per quanto concerne la droga, la sola Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1.000 chili di hashish e marijuana e 29 di eroina.

La Polizia di frontiera ha eseguito 43 arresti nella flagranza del reato p. e p. dall' art. 12 D.lvo 286/98, a cui si aggiungono gli ulteriori interventi delle altre forze dell'ordine.

Le nazionalità dei trasportatori sono molteplici, vi sono prevalentemente turchi (9 arresti), tedeschi (8 arresti), greci (6 arresti), a cui si aggiungono 2 arresti di iracheni e singoli arresti di cittadini di plurime nazionalità (indiana, siriana, egiziana, kosovara, macedone, svedese, svizzera, danese, norvegese ecc.). Le modalità delle condotte sono diversificate, poiché vanno dal trasporto in macchina di una o poche persone, ai viaggi in tir con occultamento di numerosi stranieri (si segnalano l'arresto di un cittadino greco, eseguito in data 31.10.2013, conducente di un autoarticolato al cui interno erano nascosti 13 clandestini, di dichiarata nazionalità siriana; e l'arresto, in data 18.11.2013, di altro greco, che trasportava in un autoarticolato 18 clandestini, di dichiarata nazionalità siriana ed irachena).

E' evidente che, specie per i trasporti di più persone, l'attività è espressione di criminalità organizzata. Normalmente il trasportatore non è inserito nell'associazione che dall'estero organizza gli ingressi, o, se vi fa parte, ha un ruolo marginale, proprio per evitare che, in caso di arresto, possa fornire informazioni utili.

Le circostanze sopra indicate rendono particolarmente difficili le indagini per risalire alle organizzazioni operanti all'estero.

Per il settore della immigrazione clandestina si segnala, altresì, un procedimento, iscritto per il reato p. e p. dall'art. 416 sesto comma c.p. in relazione all' art. 12 D.lvo 286/98 (p.p. n.3320/2014 R.G.N.R.).

Per quanto concerne il contrabbando, i sequestri sono stati plurimi anche nell'anno in corso (oltre 60 quintali TLE); la Guardia di Finanza ha riscontrato una flessione delle importazioni rispetto agli anni precedenti, a dimostrazione evidente di un mutamento organizzativo della criminalità nella scelta dei porti, dai quali introdurre il TLE. La circostanza è in parte ascrivibile al mutamento di rotta della motonave, sulla quale viaggiava il maggior numero di automezzi, oggetto dei sequestri degli anni precedenti. La motonave effettua attualmente un primo scalo a Trieste che, per la destinazione



principale del TLE (Nord Europa ed in particolare Inghilterra), costituisce approdo più comodo.

Nella diversa scelta dei porti ha verosimilmente inciso, come avviene abitualmente, anche l'esito positivo dei numerosi interventi compiuti dalla Guardia di Finanza nelle indagini, svolte negli anni 2011-2013. Si ricorda, a titolo esemplificativo, il proc. nr. 5244/2011, per i reati p. e p. dagli artt. 291 bis, 291 ter e quater D.P.R. 43/73, nel quale è in fase di redazione l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti di circa una ventina di indagati.

Merita di essere segnalata, per l'attinenza alla materia, un'indagine del gruppo criminalità organizzata, per i possibili futuri sviluppi per la DDA. Allo stato sono stati contestati il reato associativo p. e p. dall' art. 416 c.p. e plurimi reati fine inerenti violazioni delle accise ed illeciti tributari, posti in essere mediante una società che produce sigarette nazionali.

Anche quest'anno vi sono state alcune iscrizioni, con conseguenti indagini, per il reato p. e p. dall' art. 260 D.lvo 152/2006. Le condotte riguardano prevalentemente rifiuti speciali non pericolosi. Si fa presente che è stato chiesto recentemente il rinvio a giudizio per il p.p. nr. 5088/13 R.G.N.R., nel quale, oltre al reato p. e p. dall' art. 260 D.lvo 152/06, sono stati contestati anche plurimi reati contro la P.A. ad un Ufficiale della Guardia di Finanza, con compiti direttivi nella zona di commissione dei reati (Ascoli Piceno).

E' continuata l'attività di indagine del gruppo criminalità organizzata, contiguo alla DDA, sia per stupefacenti, sia soprattutto per usura ed estorsioni, illeciti spesso collegati ai locali di intrattenimento notturno ed al settore dei giochi di azzardo (si richiama a titolo indicativo il procedimento nr. 7851/13 R.G.N.R. per il reato p. e p. dall' art. 644 c.p., nel quale, oltre alle misure cautelari, è stato disposto in data 26.6.2014 il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca).

Si ricorda, altresì, la recente definizione dei proc. nr. 1327/11, iscritto per il reato p. e p. dall' art. 644 c.p. e conclusosi con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 28.4.2014 alla pena di anni 4 di reclusione e confisca di oltre 300.000 euro (oggetto di precedente decreto di sequestro preventivo).

Sono stati iscritti vari procedimenti (di competenza DDA e del collegato gruppo, che segue la materia di criminalità organizzata) per i reati p. e p. dall'art. 648 bis c.p. e dall' art. 12 quinquies L. 356/92. Varie notizie di reato sono scaturite da accertamenti su operazioni sospette, segnalate dalla Direzione Nazionale Antimafia.

Si fa presente che, in data 23.6.2014, il G.I.P. ha accolto la richiesta di sequestro preventivo, avanzata nel proc. 2525/11 R.G.N.R., iscritto nei confronti di 15 indagati del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies L. 356/92 e 7 L. 203/91. Dalle investigazioni emergeva che l'indagato principale era in



rapporto con soggetti collegati all'`ndrangheta; il G.I.P. non ha, peraltro, ritenuto la sussistenza della aggravante ex art. 7 L. 203/91.

La contestazione concerne l'impiego di plurimi prestanome per l'intestazione fittizia di varie imprese edili, impiegate poi per simulare la compravendita di immobili. Il decreto di sequestro, emesso dal G.I.P., ha ad oggetto 13 immobili e le quote di 4 società. Trattasi di un risultato significativo, per la complessità dell'indagine, espletata per ricostruire tutti i vari passaggi e per il ruolo dell'indagato principale, verosimilmente a propria volta collegato ad altri ambienti criminali calabresi.

Sono in corso varie indagini, inerenti i reati p. e p. dagli artt. 648 bis e ter c.p., per possibili reimpieghi di proventi illeciti nelle Marche da parte della criminalità organizzata.

Per quanto concerne la criminalità siciliana si richiama quanto già descritto nelle precedenti relazioni, con particolare riferimento alle dichiarazioni di collaboratori.

In merito alle investigazioni in corso, si segnala in particolare il proc. nr. 7810/13 R.G.N.R. iscritto per il reato p.e p. dell'art. 648 bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, relativo alla provincia di Macerata. Nelle Marche sono operanti varie imprese edili o dirette da siciliani o nelle quali lavorano soggetti che hanno contiguità con associazioni mafiose (specie dei Cursoti o dei Cappello di Catania). I nominativi sono monitorati dalle forze dell'ordine e proprio su tale attività di verifica la Guardia di Finanza ha potuto iniziare le indagini.

Per quanto concerne la 'ndrangheta vi sono più indagini in corso, di cui se ne segnalano due, seguite rispettivamente dal R.O.S., dai CC e della G.D:F.

I due filoni investigativi, seppur relativi a soggetti differenti, si riconducono entrambi al clan Alvaro ed a possibile attività di reimpiego nella provincia di Ancona.

Vi sono anche ulteriori indagini, seguite dal gruppo criminalità organizzata, iscritte per il reato p. e p. dell'art. 12 quinquies L. 356/92 e dell'art. 648 bis ed una di esse riguarda soggetti del napoletano, che hanno acquistato degli alberghi.

Si richiama quanto scritto nella relazione del precedente anno: per il traffico di droga vi è una predominanza albanese, seguita dalla presenza magrebina, anche se si riscontra il coinvolgimento frequente di italiani, sia con inserimento in associazioni gestite da stranieri, che con associazioni di soli italiani. Una recente indagine segnala un'attività anche di gruppi di pakistani.

Per il contrabbando di TLE, oltre agli italiani, si è registrata la presenza di plurime nazionalità, così come per il favoreggiamento all'immigrazione clandestina.



Nei reati contro il patrimonio predomina la componente rumena e rom. Nello sfruttamento del meretricio si assiste ad una rilevante presenza di rumeni (con ruolo egemone, come sopra scritto, nel Fermano). Si conferma quanto osservato nelle precedenti relazioni, in merito alla presenza nel territorio di soggetti che mantengono legami con la criminalità organizzata operante in altre zone di Italia e che diventano uno degli strumenti per possibili infiltrazioni.

Le linee di tendenza

Nella relazione sull'attività annuale si dava atto della centralità dei controlli al Porto, nei diversi settori del contrasto all'immigrazione clandestina, al contrabbando ed al traffico di stupefacenti.

Inoltre deve essere dedicata particolare attenzione ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico, specie in considerazione della peculiarità del territorio.

L'economia regionale marchigiana, pone solide basi sull'attività meccanica, manifatturiera e della cantieristica navale le quali ben si innestano in settori consolidati come quello agricolo e turistico, ha risentito per un lungo periodo del quadro congiunturale sfavorevole in cui versa l'intero comparto economico nazionale. La stessa, comunque, ha evidenziato nel periodo in esame lenti segnali di ripresa. Infatti, secondo quanto rilevato da fonti aperte, l'economia marchigiana ha registrato le seguenti variazioni di rilievo riferibili al primo trimestre 2014:

- in recupero il settore meccanico regionale, con attività produttiva e commerciale in ripresa rispetto allo stesso periodo del 2013. Nello specifico, la produzione del settore nel trimestre gennaio-marzo 2014 ha registrato un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso trimestre del 2013, con una dinamica più contenuta di quella rilevata a livello nazionale (+2,1% nella media dei settori metalmeccanici). In aumento l'attività commerciale complessiva: le vendite hanno registrato un aumento pari al 2,8% in termini reali rispetto al primo trimestre 2013, con andamenti differenziati tra mercati;
- contenuto miglioramento, rispetto allo stesso trimestre del 2013, anche del comparto manifatturiero con produzione e commercializzazione sull'estero in moderato aumento e domanda interna ancora molto debole. In particolare, la produzione industriale ha registrato un modesto aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (0,4%), più limitato di quello rilevato in Italia (+1,2%). Tuttavia, la perdurante debolezza della domanda interna e il permanere di condizioni difficili sul fronte della liquidità sembrano ancora vincolare marcatamente le prospettive di miglioramento del quadro congiunturale.



Con riguardo al comparto cantieristico navale, la realizzazione di una nuova nave da crociera da parte della FINCANTIERI di Ancona assicurerà la continuità dell'attività produttiva dello stabilimento dorico.

Relativamente al porto di Ancona, che è ormai inserito ufficialmente in uno dei nove corridoi infrastrutturali europei che attraversa longitudinalmente tutta (Europa, passando per la Germania e i maggiori centri produttivi del continente), gli ultimi dati disponibili, riferibili all'anno 2012, rivelano le seguenti variazioni percentuali rispetto all'anno precedente:

- calo del traffico di merci del 12%, mentre i movimenti navali si sono mantenuti in linea con il risultato dell'anno scorso. Difatti, da quando è iniziata la grave crisi economica internazionale, il porto di Ancona ha registrato un calo progressivo e costante del traffico merci che ha portato a perdere quasi 2,5 milioni di tonnellate negli ultimi 6 anni. In particolare, nel 2013 si è registrato un calo in tutte le tipologie di merci su tir e trailers dell' 8%; di queste, il 90% è diretto e proveniente da/per la Grecia, e perde il 7%; in calo del 3% anche il traffico da/per la Croazia. In controtendenza il traffico da/per l'Albania che registra un aumento del 9%. Complessivamente, con riguardo al numero di Tir e Trailer transitati, il 2013 segna un calo del 6%;
- aumento del traffico passeggeri pari a + 0,1% rispetto al 2012. Si tratta di un risultato positivo, considerato il perdurare della situazione di crisi internazionale, che si deve alla tenuta del traffico traghetti in linea con lo scorso anno. In particolare, traffico sulla direttrice greca, che rappresenta il 65% del traffico traghetti, registra un incremento del 4% rispetto al 2012 mentre sono in lieve calo sia la direttrice croata (del 4%), che quella albanese (dell'11%). Fondamentalmente stabile il traffico crocieristico con lieve diminuzione pari all'1% rispetto al 2012.

Infine, relativamente all'aeroporto di Ancona - Falconara, i dati disponibili e riferibili al periodo gennaio- maggio 2014 rilevano, rispetto al 2013, un calo dei passeggeri del 29,4% (di cui 38,2% nazionali e 25,2% internazionali), una diminuzione dei movimenti del 4,1% e del cargo del 4,8%;

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, anche se l'attività economica regionale ha registrato lenti segnali di ripresa per tutte le province marchigiane ad eccezione di quella di Ancona, penalizzata dall'andamento negativo di alcuni settori, è di tutta evidenza come la stessa sia ancora esposta al potenziale rischio di infiltrazione della criminalità organizzata che potrebbe acquisire la gestione diretta e/o indiretta, attraverso l'impiego di capitali illecitamente accumulati, di alcune realtà economiche regionali.



Ciononostante, la situazione, oltre ad essere costantemente monitorata, continua a rimanere ancora nei limiti di un'accettabile fisiologia criminale anche se, sul territorio, si continua a registrare la presenza di personaggi legati ad associazioni di tipo mafioso, condannati in via definitiva per il reato di cui all' art. 416 bis C.P., anche colpiti da provvedimenti di "soggiorno obbligato" e/o interessati da altre misure dettate dalla "normativa antimafia", che costituiscono un vero e proprio pericolo per il tessuto socio - economico della regione Marche.

E' tuttavia possibile riportare dei dati statistici che possono dare un quadro di insieme sui possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella regione Marche:

INDICE DI PRESENZA MAFIOSA (IPM): Ancona: 1,07; Pesaro Urbino: 0,68; Ascoli Piceno: 0,63; Macerata: 0,13.

L'IPM è il risultato della combinazione tra:

- Omicidi e tentati omicidi di stampo mafioso, 2004-2011, fonte SDI;
- Persone denunciate per associazione mafiosa, 2004-2011, fonte SDI;
- Comuni e pubbliche amministrazioni sciolte per infiltrazione mafiosa, 2000-2012 (Agosto), fonte Ministero dell'Interno;
- Beni confiscati alla criminalità organizzata, 2000-2011, fonte ANBSC e Agenzia del Demanio;
- Gruppi attivi riportati nelle relazioni DIA e DNA, 2000-2011. L'indicatore rileva una ripartizione regionale per tipo di organizzazione mafiosa e segnatamente: 54,8% ndrangheta; 21,5% camorra; 16,7 C.O. pugliese%; 7% case nostra.

INDICE DI RISCHIO TERRITORIALE:: Ancona: 19,88; Pesaro Urbino: 33,15; Ascoli Piceno: 34,93; Macerata: 33,10.

Per il macrofattore di rischio territoriale, sono stati individuati diversi indicatori ed indici che possono essere considerati fattori di vulnerabilità all'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel territorio:

- presenza di organizzazioni criminali mafiose;
- ricchezza;
- economia sommersa;
- struttura del mercato del territorio.

Questi dati dimostrano la correttezza delle scelte investigative della DDA di Ancona che punterà nel corso del prossimo anno ad un più incisivo sviluppo delle indagini sui traffici in area portuale e sulle infiltrazioni economiche della criminalità organizzata sul territorio.



Distretto di Bari

Relazione del Cons. Elisabetta Pugliese

Il Distretto della Corte d'Appello di Bari si compone dei Tribunali di Bari, Foggia (che ha accorpato il soppresso Tribunale di Lucera) e Trani.

L'organico dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è composto dal Procuratore della Repubblica (il dott. Giuseppe Volpe ha assunto le funzioni dal 22 Luglio 2014), da tre Procuratori Aggiunti, da 30 Sostituti Procuratori (anche se in servizio ve ne sono attualmente 28) e da 32 Vice-Procuratori onorari.

La Direzione Distrettuale Antimafia, dopo un lungo e travagliatissimo periodo di progressivo depauperamento dei suoi componenti, in data 16.4.2013 e a seguito del provvedimento dell'allora Procuratore reggente, fu ricomposta nella seguente formazione: dott. Giuseppe Gatti, dott. Ciro Angelillis, dott.ssa Patrizia Rautiis, dott.ssa Francesca Pirrelli, dott. Carmelo Rizzo, dott.ssa Teresa Iodice, dott.ssa Lidia Giorgio, dott.ssa Isabella Ginefra.

Successivamente, furono prefissati i criteri di assegnazione con provvedimento del Procuratore della Repubblica in data 19 Agosto 2013 recante "Variazioni tabellari al piano di organizzazione del lavoro dei magistrati adottato con provv. n. 533/13 del 30/1/2013", rispondenti ad un criterio territoriale per aree omogenee, suddivise in gruppi di influenza criminale e pienamente rispondenti alla geografia criminale del Distretto.

Si riporta di seguito la schematizzazione contenuta nel succitato provvedimento, utile, nel contesto della presente relazione, anche come schematizzazione dell'area di influenza e operatività delle diverse organizzazioni criminali sul territorio di interesse.

"...1^a zona - assegnata alla dott.ssa Lidia Giorgio - (gruppo criminale di riferimento: "Società Foggiana") - comprende la città di Foggia ed i comuni di San Severo, Accadia, Alberona, Anzano di P., Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di P.I., Orsara di P., Panni, Rignano Garganico, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, San Paolo Civitate, Sant'Agata di P., Serracapriola, Torremaggiore;

2^a zona - assegnata al dott. Giuseppe Gatti - (gruppi criminali di riferimento: clan "li Bergolis-Ciavarella" e clan "Piarulli/Ferraro") - comprende i comuni di Lucera, Apricena, Casalvecchio di P., Casalnuovo Monterotaro, Celenza



Valfortore, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, San Marco la Catola, Troia, Volturara Appula, Volturino; - Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischitella; Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Manfredonia, Monte S. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste; - Cerignola, Carapelle, Ortona, Orta Nova, Stornarti, Stornarella, Margherita di Savoia, San Ferdinando di P., Trinitapoli, Zapponeta;

3^a zona - assegnata alla dott.ssa Teresa Iodice - (criminalità organizzata della provincia B.A.T.) - comprende i comuni di Trani, Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia, Corato, Terlizzi;

4^a zona - assegnata alla dott.ssa Isabella Ginefra - (gruppi criminali di riferimento: clan "Parisi"; sottogruppi "Palermi", "Fortunato", "Stramaglia"; clan "Di Cosola") - comprende i quartieri della Città di Bari di Japigia e Madonnella, le frazioni di Torre a Mare, Ceglie del Campo e Loseto, oltre ai Comuni di Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Valenzano, Triggiano, Capurso, Cellamare, Adelfia, Casamassima, Sammichele, Gioia, del Colle e Sannicandro di Bari;

5^a zona - assegnata alla dott.ssa Patrizia Rautiis - (gruppi criminali di riferimento: clan "Strisciuglio-Milloni"; clan "Montani"; sottogruppi "Misceo"; "Telegrafo" "Campanale", "Caracciolo") - comprende i quartieri della Città di Bari di S. Pasquale, Carrassi, San Nicola/Porto, Fesca, San Girolamo, Stanic, S. Paolo, Catino, S. Pio, le frazioni di Carbonara, Santo Spirito e Palese, nonché il Comune di Modugno;

6^a zona - assegnata al dott. Ciro Angelillis - (gruppi criminali di riferimento: clan "Zonno", nonché, per la parte di attività criminali svolte nella provincia di Bari: clan "Strisciuglio-Milloni; clan "Montani" sottogruppi "Misceo", "Telegrafo", "Campanale", "Caracciolo") - comprende i Comuni di Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Putignano, Palo del Colle, Bitetto, Grumo Appula, Binetto, Bitritto, Toritto, Noci, Castellana Grotte, Turi, Alberobello, Locorotondo, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Giovinazzo;

7^a zona - assegnata al dott. Carmelo Rizzo - (gruppi criminali di riferimento: clan "Mercante", clan "Diomede", clan "Fiore", clan "Capriati", clan "Conte", clan "Cipriani") - comprende i quartieri della Città di Bari di Murat, Libertà, Poggiofranco e Picone, oltre ai Comuni di Bitonto, Altamura, Gravina in Puglia e Poggiorsini..."

Il successivo ulteriore depauperamento della composizione personale della DDA, determinato dal trasferimento della dott.ssa Teresa Iodice, ha



determinato ulteriore provvedimento del 17.2.2014 con il quale è stato designato il dott. Renato Nitti quale componente della DDA.

Il trasferimento presso altra sede giudiziaria della dott.ssa Francesca Pirelli ha determinato una ulteriore scopertura, per la quale il Procuratore della Repubblica ha con recente provvedimento designato il dott. Giuseppe Maralfa.

L'obiettivo esiguità dell'organico dei Magistrati rispetto alla quantità e complessità delle vicende criminali che interessano il Distretto è stata bilanciata dal consueto e personale sacrificio dei colleghi; dall'elevato senso di responsabilità e dedizione; dal supporto dello stesso coordinatore della DDA, il Proc. Agg. dott. Pasquale Drago, che – pur avendo per un lungo periodo cumulato le funzioni di coordinamento della DDA e di reggenza dell'Ufficio – ha, di fatto, svolto le medesime attività degli altri sostituti, proprio per sopperire alle carenze di organico.

L'immissione nelle funzioni del nuovo Procuratore della Repubblica sta conducendo l'Ufficio verso un meritato periodo di normalità e di serenità.

Comunque, come può apprezzarsi dai dati che di seguito si illustreranno, la situazione di obiettiva difficoltà vissuta dall'Ufficio della DDA di Bari non ha avuto ricadute negative né sulla quantità; né sulla qualità dell'attività svolta.

Nel corso del periodo in esame risultano iscritti nei registri Re.Ge. 189 procedimenti contro “noti” (mod.21) e 50 procedimenti contro “ignoti” (mod.44); laddove nella annualità precedente i procedimenti iscritti erano stati 195 contro “noti” e 30 contro “ignoti”.

Il numero delle persone sottoposte ad indagine è diminuito, passando da 3213 a 3530.

Se si considera che alla data del 30 giugno 2014 la D.D.A. presentava una pendenza di 309 procedimenti contro “noti” e 62 procedimenti contro “ignoti” (a fronte del dato relativo al periodo precedente: 329 procedimenti al mod. 21 e 48 procedimenti al mod.44) deve constatarsi che nel periodo esaminato è rimasta sostanzialmente invariata la capacità definitoria.

In particolare, questa si è articolata in 60 richieste di rinvio a giudizio a carico di 377 imputati, dato decisamente superiore rispetto alle 36 richieste dell'anno precedente.

Relativamente ai procedimenti DDA, sono state emesse da Autorità giudiziarie del Distretto di Bari 14 sentenze nel periodo 1.7.2013 - 30.6.2014 (a fronte delle 23 nell'annualità precedente).

Risultano, altresì, formulate 82 proposte di misure cautelari personali e 224 proposte di misure cautelari patrimoniali; in particolare, nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014 sono state avanzate 52 richieste di custodia cautelare in carcere nei confronti di 524 persone indagate.

Infine, le misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dai Tribunali del Distretto sono state 438.



Le principali attività investigative

L' esame dei più significativi procedimenti trattati nella presente annualità dalla DDA di Bari consente di tracciare le linee evolutive dei maggiori interessi delle organizzazioni mafiose del Distretto, con la doverosa e inquietante precisazione che per il territorio della città di Bari detta analisi si intreccia con i fatti di sangue dei quali si parla più diffusamente nella sezione della presente relazione dedicata all' analisi dell'assetto ed evoluzione dei fenomeni criminali del Distretto.

Il traffico di sostanze stupefacenti si conferma quale attività più diffusa in tutte le parti - pur eterogenee - del territorio, per l'innegabile remuneratività del reato; nonché per l'accesso sempre più frequente e semplice ad ormai consolidati canali di approvvigionamento sia extra regionali che internazionali.

In significativa ascesa è il preoccupante fenomeno delle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, sintomatico sia di una certa crisi di liquidità anche nelle organizzazioni criminali (pressate dalla necessità di dover fronteggiare le spese di mantenimento dell'elevato numero di sodali detenuti e delle loro famiglie, oltre che le spese legali); sia della necessità di affermazione criminale delle nuove leve, di cui si tratta più ampiamente nell' altro elaborato di cui si compone la relazione - che, attraverso l'imposizione del "pizzo" su tutte le attività economiche del territorio di influenza, esercitano una remunerativa forma di intimidazione, marchiando i confini del loro dominio: lo sconfinamento degli stessi è spesso strumentale (come si evidenzierà parlando della "guerra" in atto nel quartiere S. Paolo di Bari) a suggellare, attraverso lo scontro bellico, una posizione di forza territoriale.

Parimenti inquietante è la diffusione della disponibilità di armi, dato evidenziato non solo dalla consumazione dei fatti di sangue e di gravi reati contro il patrimonio (rapine ad autotrasportatori e portavalori consumatesi soprattutto nei territori del Nord barese), ma anche dal rinvenimento delle stesse, unitamente anche a giubbotti antiproiettile, in occasione di controlli e perquisizioni.

La diffusione di tali allarmanti reati; unitamente alla considerazione che la durata delle indagini preliminari dei c.d. maxi-processi e la faticosa gestione dibattimentale degli stessi spesso ha condotto a risultati insoddisfacenti sotto il profilo dell' ordine pubblico (lasciando in stato di libertà fino alla fine delle indagini soggetti dotati di elevata pericolosità sociale; ovvero rimettendo gli stessi in libertà nel corso dei vari gradi del giudizio per il superamento dei termini di custodia cautelare) ha indotto la DDA di Bari ad adottare nuove strategie di contrasto, perseguendo con tempestivi provvedimenti restrittivi e per qualsivoglia reato venga accertato (estorsioni, violazione della legge delle armi, violazioni della sorveglianza speciale ecc.) i più attivi protagonisti delle vicende criminali del Distretto.



Il Circondario di Bari e Trani

Tale strategia ha dato importanti risultati proprio in occasione dei sanguinosi contrasti tra clan nei quartieri S. Pasquale, S. Girolamo e S. Paolo di Bari, ove provvidenziali e mirati interventi cautelari nei confronti dei più pericolosi protagonisti di dette faide ha evitato ulteriori e gravi fatti di sangue.

Successivamente agli omicidi di Caracciolo Giacomo (5 Aprile 2013) e al triplice omicidio nel quale rimase ucciso anche Vitantonio Fiore (19 Maggio 2013); seguiti in data 16 Luglio 2013 dal tentato omicidio di Moretti Antonio, uno degli autori del triplice omicidio, quest'ultimo venne arrestato - unitamente a due sodali tra cui il fratello di Caracciolo Giacomo - per la detenzione di una pistola con matricola abrasa; in data 6 Settembre 2013 fu eseguita ulteriore ordinanza custodiale a carico dei sunnominati e di ulteriori 7 persone per gli omicidi in questione.

Parimenti provvidenziali sono stati gli arresti operati nel corso del conflitto tra i "Campanale" e i "Lorusso" per il predominio nel quartiere S. Girolamo del figlio di Lorusso Umberto per violazione della legge sulle armi; gli arresti di alcuni sodali del clan Lorusso attinti nell' Ottobre 2013 da ordinanza custodiale per estorsioni aggravate dal metodo mafioso (proc. n.16404/13 DDA); nonché l'arresto di Campanale Leonardo per la violazione della Sorveglianza speciale.

Grazie alla collaborazione avviata dai due estortori attinti dalla sopra citata ordinanza custodiale, in data 11 Febbraio 2014, nell' ambito del proc. n. 19231/12 DDA, è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un gruppo di appartenenti al clan "Lorusso" cui è stata contestata l' associazione mafiosa.

Nel corso dei contrasti violenti che hanno interessato il quartiere S. Paolo, l'arresto di Capodiferro Gaetano per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale in data 22 Novembre 2013; nonché di Arcangelo Telegrafo ed altro sodale, per violazione della legge delle armi, in data 12 Dicembre 2013 hanno verosimilmente evitato ulteriori e gravi episodi di sangue.

Una radicale inversione di tendenza sembra interessare il fenomeno "usura", fino alla scorsa annualità in costante ascesa e, soprattutto, sempre più appannaggio dei sodalizi mafiosi: l'attuale apparente scomparsa del fenomeno (le uniche denunce sarebbero rivolte contro istituti bancari) induce a interrogarsi sulle possibili motivazioni e, in particolare, se la non emersione del fenomeno sia piuttosto frutto di pressanti forme di intimidazione sulle parti offese; ovvero di più sofisticate forme di consumazione del reato che sfuggono attualmente all' attività investigativa.

Le indagini più rilevanti che hanno interessato la zona di Trani, Andria e Barletta hanno riguardato prevalentemente associazioni dedite al traffico di stupefacenti, operanti sul territorio un capillare e penetrante controllo, tale da



neutralizzare persino l'azione preventiva delle Forze dell'ordine; detta situazione appare particolarmente evidente sul territorio di Andria.

Forte allarme suscita sul territorio andriese l'operatività di una agguerrita organizzazione criminale di stampo mafioso, capeggiata da tale Griner Filippo, personaggio di notevole caratura criminale, già gravato da numerose sentenze di condanna per il reato di cui all' art.416 bis c.p. e affiliato, in occasione di un comune periodo di detenzione nel carcere di Trani, a Rizzo Salvatore, indiscusso capo della Sacra Corona Unita.

Anche in questo caso l'azione di contrasto condotta dalla DDA di Bari si è concretizzata in una serie di operazioni che- attingendo per reati "satellite" elementi appartenenti al sodalizio - stanno di fatto disarticolando lo stesso, grazie anche alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia fuoriusciti dal sodalizio per sottrarsi a propositi di vendetta del Griner.

In particolare, in data 23 Luglio 2013 veniva eseguita in Andria ordinanza custodiale (proc. n. 1223/14 DDA) a carico di 21 appartenenti al sodalizio, responsabili di una serie di rapine e detenzione di armi (nel corso delle indagini è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale di armi ad alta potenzialità), con la contestazione dell' aggravante mafiosa.

Attualmente pende altra indagine (proc. n. 7828/2013 DDA), tuttora coperta dal segreto investigativo, dalla quale emerge un dato interessante e insolito nel quadro dei rapporti della criminalità del Distretto con la contigua "Sacra Corona Unita": l'esistenza di rapporti di contiguità tra il clan di Griner e il sodalizio salentino, circostanza già parzialmente disvelata in una operazione della DDA di Lecce (Operazione "Game over").

In materia di stupefacenti merita menzione l' operazione denominata "Nemesi" (proc. n. 8869/12 DDA) che ha attinto 13 soggetti appartenenti al clan "Parisi" operante nel quartiere Japigia di Bari: l' importanza di questa operazione risiede nel fatto che le investigazioni hanno acclarato per un verso la proiezione internazionale del suddetto clan per gli approvvigionamenti di cocaina che, acquistata da narcotraffickanti colombiani, veniva poi importata dalla Spagna; per altro verso, i collegamenti tra il clan Parisi ed esponenti di spicco della criminalità del nord barese (Barletta, Andria e Trani) per rifornire detta zona di sostanza stupefacente importata dalla Colombia.

Sempre con riferimento alla zona di Andria, va segnalata una importante sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Bari che, nell' ambito del proc. n. 19561/07, ha condannato 5 imputati per associazione sovversiva finalizzata al terrorismo internazionale di matrice islamica. L'indagine aveva evidenziato l' esistenza di una cellula terroristica di matrice islamica con base logistica in un call center di Andria, gestito dal capo del gruppo.

Scopo dell' associazione era il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, da compiersi sia in Italia che all'estero; l'organizzazione, con connotazioni transnazionali, operava - nel quadro di un



progetto di “guerra santa”- per l’attuazione di un complesso e indeterminato programma criminoso, ispirato da un radicato sentimento di acceso antisemitismo e antioccidentalismo e finalizzato alla programmazione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, popolazione civile.

Nucleo centrale dell’ attività del gruppo terroristico era l’attività di proselitismo, formazione e addestramento, così da creare potenziali autori di atti terroristici.

Pregevoli indagini sono state anche compiute in materia di tratta e riduzione in schiavitù.

Si segnala, in particolare, la c.d. “Operazione Transilvania “ (proc. n. 11257/12 DDA) nell’ ambito della quale in data 4 Febbraio 2014 il Gip del Tribunale di Bari ha emesso ordinanze custodiali a carico di componenti di una organizzazione composta da cittadini di etnia rom, operante nel territorio del nord barese e dedita alla tratta, riduzione in schiavitù e sfruttamento sessuale di giovani donne rumene, costrette, peraltro, a vendere sostanze stupefacenti ai loro clienti.

L’esecuzione delle suddette misure è avvenuta contestualmente in Italia e - grazie a MM.AA.EE. e al supporto della DNA e dell’ Interpol - in Romania, con successiva consegna degli arrestati all’ A.G. italiana.

L’azione penale è stata esercitata in data 27 Maggio 2014 con richiesta di giudizio immediato.

Altro procedimento nella stessa materia (proc. n. 11530/08 DDA), a carico di soggetti di nazionalità nigeriana responsabili di tratta e riduzione in schiavitù di connazionali, è stato parzialmente definito in sede di giudizio abbreviato e, per altri imputati, è tuttora pendente innanzi la Corte d’ Assise di Bari.

Una significativa presenza e operatività di criminalità straniera nel Distretto è costituita da cittadini georgiani (il capoluogo pugliese vanta la presenza di una delle più nutrite comunità georgiane in Europa), dediti a reati contro il patrimonio. In un indagine avviata dalla DDA di Bari nell’ anno 2012, in occasione dell’ omicidio di un cittadino georgiano che gestiva un’ agenzia di spedizioni, emerse l’ operatività di una organizzazione con connotazioni di mafiosità e a carattere transnazionale, dedita prevalentemente a reati contro il patrimonio.

Per l’esecuzione delle misure cautelari furono emessi 28 MM.AA.EE. eseguiti nella Repubblica Ceca, in Germania, Ungheria, Portogallo, Libano, Ucraina, Turchia, Federazione Russa e Azerbaijan.

Il procedimento è stato in parte definito con giudizio abbreviato con sentenza Gup Tribunale di Bari del 10.6.2014 (per altri imputati pende a dibattimento innanzi il Tribunale di Bari), anche se il Gup non ha condiviso la prospettazione accusatoria riguardo la sussistenza del reato di cui all’ art. 416



bis c.p., condannando gli imputati per associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p.; avverso tale sentenza la DDA di Bari ha proposto appello.

Riguardo il traffico di immigrati clandestini c'è da evidenziare che, rispetto alle precedenti annualità, si è registrata una notevole diminuzione del fenomeno che, di contro, sembra essersi concentrato sulle coste leccesi e brindisine.

Tra i paesi dell'hinterland barese che destano maggiore allarme va segnalata la situazione della criminalità di Bitonto, ove permangono forti tensioni tra gli storici gruppi criminali locali dei "Cipriano" e "Conte" - in persistente rivalità - nonché dei "Modugno" e "Cassano", tra le cui fila spicca la figura di Cassano Giuseppe Rocco, di recente scarcerato, ex braccio destro di Conte Domenico e, attualmente, in aperto conflitto con quest'ultimo.

Le tensioni, i conflitti, le rivalità e il mutamento degli assetti interni di tali sodalizi si sono manifestati in una escalation di conflitti a fuoco che si sono susseguiti in numero e modalità allarmanti nell'estate e nell'autunno 2013 nella città di Bitonto.

Gli episodi - per alcuni dei quali sono stati individuati e arrestati gli autori - confermano ancora una volta l'enorme disponibilità di armi della locale criminalità, nonché l'aggressività e irresponsabilità delle giovani leve dei clan.

Gli interessi criminali da questi gestiti e dai quali si originano rivalità e conflitti si identificano nel traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine e furti.

Si segnala l'inquietante circostanza di numerosi danneggiamenti e minacce denunciate dal referente locale per la Regione Puglia dell' *"Associazione dei cittadini contro la mafia e la corruzione"*.

Nel medesimo periodo, estate - autunno 2013, si è verificata una analoga situazione nel paese di Conversano - tradizionalmente tranquillo - ove si sono susseguiti una serie di agguati con uso delle armi, fino all'esplosione di un ordigno in data 13.12.2013 dinanzi l'abitazione di un noto pregiudicato della zona.

Il Circondario di Foggia

L'analisi dei risultati dell'attività investigativa svolta nel corso dell'anno in esame - oltre a confermare uno stato di pacificazione sia tra le diverse "batterie" della Società foggiana, sia tra la Società foggiana e la c.d. "mafia dei montanari" (geograficamente collocata nell'area garganica) - evidenzia:

- Il consolidarsi dei rapporti tra mafia foggiana e mafia casalese;
- Infiltrazione nelle attività economiche;
- Recrudescenza del fenomeno estorsivo ai danni di imprenditori e commercianti.

Il procedimento sicuramente più rilevante condotto dalla DDA di Bari sulla mafia foggiana è sicuramente il proc. n. 6052/05 DDA c.d. "Corona", che ha



attinto per i reati di cui agli artt.416 bis c.p.;73 e 74 DPR 309/90; 629, 648 bis e 630 c.p., tutti aggravati ex art.7 L.203/91, Tolonese Raffaele e altri 58 sodali. In data 5 Luglio 2013 sono state emanate dal Gip del Tribunale di Bari le ordinanze custodiali; in data 21 Maggio 2014 è stato disposto il rinvio a giudizio. Attualmente il procedimento è stato parzialmente definito in sede di giudizio abbreviato con pesanti condanne; per la rimanente parte è pendente il procedimento di I grado.

Il positivo risultato conseguito contro una delle più agguerrite articolazioni della mafia foggiana, premia una complessa strategia attuata dalla DDA di Bari che, piuttosto che ricalcare protocolli di contrasto sperimentati nel passato, ha proceduto in maniera rapida ed efficace a perseguire i “reati fine” posti in essere dagli associati, contestando l’aggravante mafiosa. Il risultato più immediato di tale “modus procedendi “è stato sicuramente quello di indebolire con le carcerazioni, soprattutto dei vertici, il sodalizio, restituendo serenità alla popolazione locale: si evidenzia, a tal proposito, che l’indagine ha fotografato i principali interessi criminali del sodalizio, tra i quali pesanti azioni estorsive ai danni di imprenditori edili. Al contempo si è ottenuto l’indebolimento patrimoniale attuato con sequestri contestuali.

I risultati probatori in tal modo acquisiti, unitamente ad ulteriori elementi, è confluito nel processo “Corona”, suffragando, con esiti assolutamente positivi la finale contestazione del reato associativo mafioso.

Altro procedimento di rilievo per il duro colpo inferto alle nuove leve del clan “Sinesi - Francavilla“, desiderose di riappropriarsi di spazi criminali sui quali l’operazione “Corona“ aveva determinato un vuoto di potere, è il proc. n. 6166/11 DDA c.d. “Malavita 2”: nell’ Ottobre 2013 furono attinti da ordinanze custodiali giovanissimi affiliati del sunnominato clan per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/ 90.

Il procedimento si è concluso in data 5 novembre 2014 in sede di giudizio abbreviato con la condanna di tutti gli imputati.

Il procedimento in questione appare collegato e conseguente ad altro procedimento tuttora pendente presso la Corte d’ Assise di Foggia (proc. n. 10893/11 DDA c.d. “Malavita 1”), avente ad oggetto una serie di omicidi e tentati omicidi che hanno costellato l’ultima guerra di mafia intercorsa tra la batteria “Sinesi-Francavilla” e la batteria “Moretti-Pellegrino”, determinata, appunto, da contrasti sul controllo dei traffici di sostanza stupefacente.

Nella geografia criminale del territorio dauno, sul territorio di Stornara predomina ormai il clan “Masciavè”, oggetto di una indagine (proc. n. 17667/13 DDA c.d. “Pecunia”) conclusasi nell’ottobre 2014 con l’esecuzione di 14 ordinanze custodiali a carico di un gruppo, capeggiato e diretto da Masciavè Mauro che - pur sottoposto agli arresti domiciliari - dirigeva un importante traffico di sostanze stupefacenti, approvvigionandosi da Milano.



Al gruppo sono stati contestati reati di usura, furti, ricettazioni, detenzioni di armi e, soprattutto, estorsioni aggravate dal metodo mafioso ai danni di costruttori edili e di pale eoliche, nonché di ristoratori.

Si segnala, altresì, il proc. n. 5805 /13 DDA c.d. “Marocco” a carico di Francavilla Antonello +1, per le connotazioni transnazionali di una importante transazione di circa 300Kg di marijuana che ha interessato i vertici della mafia foggiana, evidenziando i rapporti tra la stessa e narcotrafficienti marocchini.

L’elevata remuneratività del business legato al traffico dei rifiuti non poteva non interessare la mafia foggiana; questa asserzione, già rinveniente da pregresse indagini condotte dalla DDA di Bari (si ricordi, in particolare, il proc. n. 17625 c.d. “Veleno”, con il coinvolgimento di soggetti appartenenti al clan “Gaeta”), trova la sua più ampia e inquietante conferma nei risultati dell’indagine “Black land” (proc. n. 7287/13 DDA) che ha acclarato l’entità del fenomeno; i consolidati rapporti tra la mafia foggiana e quella campana; la risalenza degli illeciti traffici accertati.

L’indagine, condotta in coordinamento con la DDA di Salerno, con esecuzione congiunta di misure cautelari personali (Bari) e reali (Salerno), ha consentito di focalizzare un traffico illecito di oltre 300.000 tonnellate di rifiuti speciali tra la Puglia (area foggiana), la Campania (area Salernitana) e la Basilicata.

Oltre all’esecuzione di n. 15 ordinanze di custodia cautelare, tutte confermate in sede di riesame (ordinanza GIP Tribunale di Bari del 3 aprile 2014), è stato eseguito il sequestro preventivo degli impianti e dei mezzi usati per l’illecito traffico, nonché il sequestro finalizzato alla confisca per l’equivalente di beni patrimoniali delle società coinvolte, per un valore di oltre 20.000.000,00 di euro. A dette società veniva contestato l’illecito amministrativo ex art. 25, undecies D.Lvo 231/01.

Il dato più inquietante che emerge dall’indagine è il coinvolgimento di un autotrasportatore foggiano che, già negli anni ’90, veniva citato innanzi la Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti dal collaboratore di giustizia Michele Schiavone, attribuendogli - in presunti traffici illeciti di rifiuti gestiti dalla criminalità campana e pugliese - il medesimo ruolo che effettivamente l’autotrasportatore risulta aver poi svolto negli anni attenzionati dall’indagine “Black band”.

La circostanza getta una luce inquietante sulla risalenza delle illecite attività e, soprattutto, sul reale quantitativo dei rifiuti speciali smaltiti nel tempo, in siti attualmente di difficile identificazione.



Distretto di Bologna

Relazione del Cons. Roberto Pennisi

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna è composta da n. 4 magistrati coordinati dal Procuratore della Repubblica.

La ripartizione del lavoro non è effettuata in base ad aree criminali o geografiche, ovvero in base a tipologie di reati previsti dall'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p. anche se, di fatto, una ripartizione in base al primo criterio si è verificata, essendosi formate delle specializzazioni all'interno della struttura distrettuale dell'Ufficio determinate dalla lunga dimestichezza di alcuni suoi componenti con specifici fenomeni criminali inquadrabili nell'area della *'ndrangheta* ed in quella della camorra. Peraltro, e qui sta la ragione della inopportunità di una rigida ripartizione e per ragioni criminali e per ragioni geografiche, nel territorio emiliano-romagnolo si verifica il fenomeno della interazione tra consorterie criminali di diversa matrice, soprattutto nella zona emiliana, mentre in quella romagnola più spiccata è la presenza del crimine di origine campana, sì da determinarsi con riferimento ad uno dei componenti della Direzione una sorta di specializzazione sia in ordine a tale zona che in ordine a quel tipo di criminalità. Ciò non toglie che, ad esempio, altro componente che ha trattato e continua a trattare il noto procedimento penale "FEMIA" (n. 599/10 R.G.N.R. DDA), nel cui ambito si procede per il delitto di cui all'art. 416 *bis* e numerose ipotesi di reati fine¹¹⁴, si è trovato a dover affrontare un grave fenomeno di criminalità organizzata non inquadrabile geograficamente, neppure all'interno del territorio regionale, con manifestazioni ascrivibili sia alla criminalità mafiosa calabrese e sia a quella camorristica. Lo stesso magistrato, peraltro, si occupa in atto di indagini spiccatamente di *'ndrangheta* che investono il territorio emiliano mentre, nel contempo, indaga su traffici di narcotici in grande stile, coinvolgenti vuoi italiani che soggetti di nazionalità straniera e di diverse etnie. E lo stesso dicasi per la quasi totalità dei componenti della DDA, sui quali gravano anche complesse indagini riguardanti: la tratta e la immigrazione clandestina organizzata; le presenze nel territorio di mafie dei diversi tipi attraverso investimenti economici; ed i traffici di rifiuti sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 260 D.lgs. 152/06. Con la sola esclusione di uno dei magistrati del *pool* che, avendo in carico la più complessa delle indagini in atto in corso di svolgimento nel territorio del Distretto in questione, si occupa di fatto solo della *'ndrangheta* ed, in particolar modo, delle sue manifestazioni multiformi

¹¹⁴ Nel periodo preso in considerazione sono state positivamente definite, per l'Accusa, numerose posizioni di tale procedimento in sede di giudizio abbreviato.



che, comunque, si legano o collegano alle vicende della detta investigazione, ricompresa nel procedimento penale n. 20604/10 R.G.N.R. DDA.

E', comunque, indubitabile che il numero dei magistrati addetti alla DDA sia da considerarsi esiguo, specie se confrontato con il numero e la non indifferente complessità dei procedimenti che vengono trattati, per i quali spesso non è sufficiente la assegnazione ad un solo magistrato, occorrendone in qualche caso almeno tre. Il che, di fatto, nell'Ufficio bolognese non è possibile proprio per la esiguità degli addetti, sì che spesso deve ricorrersi ad applicazioni sia di magistrati della "ordinaria" che di altre Procure del Distretto. E v'è, ancora, da aggiungere che, nonostante gli sforzi del capo dell'Ufficio, tra i componenti della DDA, seppur ciascuno dotato di elevata professionalità ed in condizioni di gestire al meglio ogni procedimento assegnatogli, non si coglie l'esistenza nella sua interezza quell'*idem sentire* ciceronianamente inteso, che costituisce la base per il perfetto funzionamento di una struttura di tal genere.

Tuttavia, l'auspicabile aumento del numero degli addetti alla DDA è interdetto dal complessivo carico di lavoro della Procura della Repubblica, che si trova ad operare in un'area densamente popolata, e caratterizzata da una particolarmente vivace attività economica. Né, per un soccorso alla amministrazione della giustizia penale attraverso la diminuzione delle ragioni del suo ingresso in campo connesse alla obbligatorietà della azione penale, può contarsi sulla positiva gestione della cosa pubblica da parte delle amministrazioni locali a tutti i livelli, essendo anzi vero il contrario, dovendosi proprio alle manchevolezze di queste ultime un notevole incremento delle pendenze penali.

In altri termini, anche nella Regione Emilia e Romagna si constata quel fenomeno, diffuso in gran parte del territorio nazionale, della non coincidenza tra politica ed economia da una parte, e legalità dall'altra. Quanto di meglio possa esistere perché sulla scena della società faccia il suo ingresso in grande stile il crimine organizzato di tutti i tipi ed a tutti i livelli. Proprio quella criminalità che ha permeato di sé una Regione, già duramente colpita dalla crisi economica (che è crisi anche di legalità) e dagli eventi naturali, oltre che da quelli geopolitici. E la mafia (intesa in termini moderni, come organizzazione del sistema corruttivo che lega potere criminale, potere politico e potere economico) ha iniziato da qualche tempo a spadroneggiare.

Di ciò si occuperà la presente relazione che, dovendo necessariamente fare riferimento ad investigazioni in corso di svolgimento perché abbia un senso compiuto, deve ritenersi riservata.

E la prima ragione di riservatezza riposa sulla necessità di far menzione della pendenza dinnanzi al GIP del Tribunale di Bologna di due richieste di custodia cautelare personale avanzate, rispettivamente, nel giugno e nel novembre del corrente anno nei confronti, complessivamente, di n. 171



indagati, cui si addebitano ben n. 189 capi di imputazione, nell'ambito del procedimento penale n. 20604/10 R.G.N.R. DDA, che ha per oggetto gravissimi fatti di mafia e delitti connessi, e vede n. 254 indagati complessivi, dei quali n. 203 destinatari di richieste (compresi i n. 171 di cui sopra).

L'imponente attività di indagine durata oltre due anni, e che ha visto anche la applicazione di un magistrato di questa Direzione Nazionale, ha consentito di accertare la esistenza di un potere criminale di matrice *'ndranghetista*, la cui espansione si è appurato andare al di là di ogni pessimistica previsione, con coinvolgimenti di apparati politici, economici ed istituzionali. A tal livello che oggi, quella che una volta era orgogliosamente indicata come una Regione costituente modello di sana amministrazione ed invidiata per l'elevato livello medio di vita dei suoi abitanti, oggi può ben definirsi "*Terra di mafia*" nel senso pieno della espressione, essendosi verificato quel triste fenomeno cui si era accennato nella relazione dello scorso anno, quando si era scritto di una "*infiltrazione che ha riguardato, più che il territorio in quanto tale con una occupazione "militare", i cittadini e le loro menti; con un condizionamento, quindi, ancor più grave*".

Ed ulteriormente grave è da ritenersi il fatto che tale realtà non si è creata come effetto di un "contagio" delle terre emiliane dovuto alla presenza della *'ndrangheta* negli altri territori dell'Italia settentrionale, in cui importanti indagini pregresse hanno svelato l'esistenza di quel tipo di delinquenza organizzata (leggasi buona parte della Lombardia, Piemonte e Liguria); bensì per ragioni ed in forza di dinamiche criminali distinte rispetto a quelle che hanno riguardato quei territori e proprie della Regione stessa. Sicché in Emilia la *'ndrangheta* parla l'accento della zona di Crotone che si fonde con quello locale, ed è specificamente riferibile, almeno per quanto è stato accertato attraverso la citata indagine, al potente sodalizio mafioso di Cutro facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino. E l'influenza di questo si estende anche ad altri territori della limitrofa Lombardia (sostanzialmente corrispondenti all'area di competenza del Distretto di Brescia) e del Veneto, in cui sintomaticamente non si riscontra la massiccia presenza di quella che è stata definita la *'ndrangheta unitaria* di matrice reggina.

Trattasi di una realtà non nuova nel territorio in questione, visto che pregressi procedimenti, alcuni dei quali in tempi recenti hanno visto divenir definitive le relative sentenze, ne avevano denunciato la esistenza. Pregio della indagine preliminare di cui si sta trattando, e gli stessi suoi *numeri* stanno ad indicarlo, è di averne dimostrato la consistenza, in termini sia di entità della infiltrazione, che di qualità della stessa. In altre parole, non più una sorta di *bubbone* innestato nel territorio, liquidabile con la espressione "cose di calabresi", bensì una vera e propria permeazione dello stesso da parte del crimine *cutrese*, un autentico disastro ambientale criminale, nel cui ambito i



veleni della malavita organizzata calabrese hanno raggiunto i gangli vitali della economia, della politica e di alcune istituzioni.

Non meraviglierà, pertanto, quando si leggeranno i documenti relativi alla indagine, vedere importanti realtà imprenditoriali essere tributarie della mafia calabrese, dei cui *benefit* si avvantaggiano; importanti esponenti politici interagire, in qualche caso sino ai massimi livelli di compromissione, coi mafiosi; uomini delle istituzioni (leggasi appartenenti alle forze di polizia) venderli a quelli della *'ndrina*. E questa, ancora, in qualche caso impadronirsi, in qualche altro intervenire pesantemente sugli organi di informazione.

In due parole, si avrà contezza del fatto che in Emilia c'è "la mafia".

Quindi, la associazione mafiosa, con tutta la corte di delitti che di regola la accompagnano: estorsioni, usura, riciclaggio, fatturazioni per operazioni inesistenti, corruzioni, traffici di droga e di rifiuti, interferenze nelle consultazioni elettorali, danneggiamenti, incendi, ecc.

Il tutto posto in essere in maniera moderna, senza indulgere a pericolose (per la associazione) condotte disvelatrici della esistenza del sodalizio, quali riti, cerimonie di affiliazione, creazione di strutture locali, tipiche della *colonizzazione* attuata dalla *'ndrangheta* di matrice reggina in parte della Lombardia, Piemonte e Liguria. Accessori non necessari quando ci si trova di fronte ad un fenomeno di *'ndrangheta delocalizzata*, dove non c'è più di un *locale*, ma uno solo, quello di Cutro, che ha creato in Emilia un suo distaccamento operante in autonomia e con pochi limiti che, peraltro, non impediscono dal punto di vista giuridico processuale di configurare, in base alla realtà dei fatti, una figura di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) a sé stante.

L'imponenza dell'intervento repressivo predisposto, specie se seguito da un sollecito accesso alle fasi successive del procedimento, potrà certamente servire a porre un freno alla drammaticità della situazione, ma non certo a risanare i danni cagionati al tessuto sociale dal contatto col sistema mafioso, per la cui guarigione, prevedibilmente lenta, sarà necessaria una massiccia terapia a base di legalità.

A tutto ciò deve aggiungersi che il territorio emiliano-romagnolo vede la presenza in maniera sostanziosa di cellule di matrice camorristica, per come documentato da diversi procedimenti, alcuni dei quali hanno già visto la luce ed anche la trattazione con la fase del giudizio, mentre altri sono nella fase delle indagini preliminari.

1. Quanto ai primi il riferimento, per ciò che riguarda quelli che vedono in atto l'impegno dell'Ufficio bolognese, è alle diverse *tranches* del procedimento c.d. *VULCANO* relativo alle infiltrazioni di marca casalese nel territorio romagnolo (procedimenti penali n. 19941/08 R.G.N.R. DDA e n. 13847/10 R.G.N.R. DDA), pendenti sia in fase di udienza preliminare



davanti al GUP distrettuale, che in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Rimini.

2. Quanto ai secondi, basta citare il proc. pen. n. 7272/14 R.G.N.R. DDA relativo alla attività di un gruppo di soggetti legati alla camorra napoletana operanti nel settore della illecita commercializzazione di farmaci di provenienza delittuosa.
3. Nonché, e soprattutto, il proc. pen. n. 18711/11 R.G.N.R. DDA iscritto per il delitto di cui all'art. 416 *bis* e 648 *bis* c.p. nei confronti di soggetti appartenenti ai clan DIANA e LANDOLFO, e riguardante le infiltrazioni di detti gruppi criminali nei lavori pubblici di ricostruzione post terremoto.
4. Ovvero il proc. pen. n. 5323/12 R.G.N.R. DDA, per il delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p. aggravato dall'art. 7 l. n. 203/91 per riciclaggio di proventi della attività dei casalesi facenti capo al clan SCHIAVONE, impiegati in acquisti immobiliari ed esercizi farmaceutici. Indagine che ha consentito anche di acclarare lo svolgimento da parte di affiliati al sodalizio di una attività nel campo del traffico di rifiuti tossici smaltiti nell'agro casertano, della quale è stata prontamente informata la competente A.G. campana.
5. Ed, inoltre, il proc. pen. n. 13471/14 R.G.N.R. DDA, per i delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e *ter* c.p., 7 l. 203/91, riguardante operazioni economiche poste in essere con l'impiego di milioni di euro provento delle azioni criminali di clan camorristici.

Non meno inquietanti sono le indagini in corso di svolgimento che riguardano (fenomeno, questo, alquanto raro nel panorama giudiziario italiano) la presenza nel territorio emiliano di persone provenienti dall'area della mafia siciliana, soprattutto impegnate nello svolgimento di attività economiche attraverso l'impiego di proventi probabilmente di illecita provenienza che, di fatto, vengono reinvestiti in una zona distante da quella di origine e ben funzionale allo scopo per le caratteristiche della sua economia.

1. E' il caso del proc. pen. n. 16075/14 R.G.N.R. DDA, nel cui ambito si indaga per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. nei confronti di persona ben inserita nel tessuto economico della "bassa padana", e che mantiene intensi rapporti con l'articolazione di "cosa nostra" radicata nei territori di Campobello di Mazara e Castelvetro.
2. Nonché del proc. pen. n. 1054/13 R.G.N.R. DDA, che riguarda attività mafiose che si consumano in territorio emiliano e vedono la interazione di soggetti di matrice criminale calabrese e campana infiltrati in importanti imprese di costruzioni dell'Italia Settentrionale, aventi probabili conflittualità con persone provenienti dall'area della mafia siciliana, anch'esse operanti nel settore imprenditoriale.



3. Ed, ancora, il proc. pen. n. 9902/13 R.G.N.R. DDA, per il delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p. aggravato dall'art. 7 l. n. 203/91, che ha per oggetto ipotesi di riciclaggio di proventi di illecita provenienza in strutture turistico-alberghiere da parte di persone appartenenti a "cosa nostra" trapiantate in Bologna.
4. Ed, infine, il proc. pen. n. 15553/13 R.G.N.R. DDA, sempre per il delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p. aggravato dall'art. 7 l. n. 203/91, connesso al penultimo sopra citato, in cui si investiga proprio sulla attività di un importante esponente di "cosa nostra" stabilitosi nel territorio bolognese ed operante attraverso il riciclaggio, per come si diceva, nel settore imprenditoriale e, per questo, venutosi a trovare in dinamiche conflittuali con soggetti di altre aree criminali anch'essi operanti nel corrispondente settore.

Appare evidente alla luce di quanto sopra, ciò che si annotava in premessa circa la invasione del territorio del Distretto da parte delle mafie nazionali di vario genere. Segnale gravissimo, questo, della degenerazione del tessuto economico-imprenditoriale, con inevitabili ricadute anche a livello occupazionale, non tanto dal punto di vista quantitativo, ma qualitativo. Ovverosia con la alterazione del mercato dell'occupazione, nel cui ambito si consumano specifici reati in tema di violazione delle norme che disciplinano l'avviamento al lavoro¹¹⁵, costituenti classico portato della diffusione delle metodologie mafiose nel citato mercato. Le quali, quindi, inficiano anche le dinamiche sindacali che vedono diminuita, se non neutralizzata, la loro vitalità. La mafia, in altre parole, ha inquinato tutti gli ingranaggi della macchina della produzione. Ed il tutto favorito dal comportamento delle istituzioni locali i cui organismi rappresentativi sono alacremenente impegnati nella consumazione dei reati di loro pertinenza ai danni della cosa pubblica, fornendo un esempio che di per se stesso e solo offre il destro al verificarsi di quei disastrosi inserimenti della mafia. E ciò spiega anche il comportamento dei cittadini in occasioni di competizioni elettorali, i quali preferiscono astenersi dal voto, piuttosto che vederlo utilizzato da politici corrotti o che adottano scelte amministrative che di fatto avvantaggiano i sodalizi mafiosi o le imprese dai predetti inquinate o con essi scese a patti.

Non meno rilevanti sono le indagini della DDA in altri ambiti del crimine organizzato. Quali ad esempio i reati che riguardano la tratta e la immigrazione clandestina che, anzi, vedono proprio nel territorio in questione lo svolgersi di una importantissima attività investigativa.

¹¹⁵ Basti pensare che nella richiesta di custodia cautelare relativa al p.p. n. 20604/10 R.G.N.R. DDA sono state elevate diverse contestazioni proprio relative alla specifica materia.



1. Ci si riferisce al procedimento penale n. 11742/14 R.G.N.R. DDA riguardante una consolidata rete transnazionale di trafficanti di cittadini stranieri, composta da soggetti che operano previa accurata ripartizione di compiti e ruoli, con ramificazioni in Ravenna, Milano e Roma, che dispone di natanti che effettuano la trasmigrazione di extracomunitari dalla Libia verso l'Italia. L'indagine ha visto l'arresto di tre sodali svolgenti compiti meramente esecutivi, e si avvia verso la conclusione che vedrà la presentazione di corposa richiesta di custodia cautelare personale e reale nei confronti di numerosi soggetti situati ai livelli superiori ed intermedi della organizzazione. Essa ha già comportato, ed ulteriormente comporterà, la instaurazione di contatti con uffici giudiziari nazionali ed esteri.
2. Di rilievo, ancora, procedimento penale n. 8249/12 R.G.N.R. DDA relativo al delitto di cui all'art. 416, co. VI, c.p. finalizzato alla tratta di minori provenienti dal Bangladesh ed al favoreggiamento della immigrazione clandestina di extracomunitari.
3. Ed, altresì, il procedimento penale n. 2476/13 R.G.N.R. DDA, per i reati di cui agli artt. 416 VI comma c.p. e 12 III comma n. 2 D.lgs. 286/98, riguardante il favoreggiamento della immigrazione clandestina di cittadini ceceni, che si avvia, dopo una complessa attività investigativa che ha comportato rogatorie in Austria ed Olanda ed il coinvolgimento di Eurojust, verso la conclusione con la redazione delle richieste cautelari.

Numerose e di notevole rilievo sono le indagini preliminari in corso di svolgimento per il contrasto del narcotraffico, che investe in maniera consistente il territorio del distretto ed assume sempre più la caratteristica della transnazionalità. Indagini spesso comportanti l'insorgere di convergenze investigative con altri Uffici distrettuali.

Ed, inoltre, spesso i traffici risultano gestiti o da organizzazioni straniere, o da organizzazioni "di stranieri". Intendendosi con tale ultima definizione i gruppi organizzati di narcotrafficienti costituiti da soggetti di nazionalità diversa da quella italiana, ma stabilmente dimoranti ed operanti nel territorio nazionale. In tal caso la portata negativa del delitto è ancor più vasta, perché è più facile che ai reati in materia di stupefacenti se ne accompagnino altri, quali il riciclaggio od il reinvestimento; senza escludere la possibilità che tali persone, disponendo di una rilevante massa di denaro, ricorrano a sistemi corruttivi per ottenere vantaggi dalle pubbliche amministrazioni, spesso funzionali ai reinvestimenti immobiliari. Ed, in proposito, può non essere un caso il fatto che nel capoluogo di Regione si stia assistendo alla acquisizione massiccia di locali pubblici da parte di soggetti stranieri appartenenti ad etnie o Paesi i cui cittadini si distinguono in Italia proprio per essere adusi al traffico dei narcotici.



Tra i più significativi procedimenti, tutti per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, si rammentano:

1. Proc. pen. n. 13400/13 R.G.N.R. DDA, che vede interagire, per la importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Perù attraverso un sofisticato sistema criminale, un gruppo di trafficanti romagnoli ed importanti esponenti della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro.
2. Proc. pen. n. 15710/14 R.G.N.R. DDA, contro una agguerrita consorteria di narcotrafficienti locali, dediti al commercio di cocaina e sostanze derivate dalla canapa indiana, aventi nella disponibilità armi, e colti nell'atto in cui si accingevano a sopprimere un presunto delatore, sì che la Procura si è vista costretta a sottoporre tutti gli indagati, in numero di otto, a provvedimento di fermo, onde impedire che consumassero il delitto di sangue e, poscia, si eclissassero.
3. Proc. pen. n. 13309/13 R.G.N.R. DDA, contro una associazione per delinquere transnazionale dedita al commercio di cocaina, che investe i Paesi del Belgio e dell'Olanda, con le cui autorità giudiziarie e di polizia la DDA di Bologna sta interagendo efficacemente.
4. Proc. pen. n. 15481/13 R.G.N.R. DDA che qui si segnala per la particolarità costituita dal fatto che le indagini hanno consentito di sequestrare, oltre ad una imbarcazione, ben Kg. 3500 di hashish.



Distretto di Brescia

Relazione del Cons. Roberto Pennisi

La Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia è composta da n. 4 magistrati (uno dei quali è l'unico Procuratore Aggiunto in atto presente), ed è coordinata dal Procuratore della Repubblica.

La realtà criminale del Distretto non rende opportuna né di fatto possibile una ripartizione del lavoro né per materie né per territorio.

I magistrati addetti alla DDA, poi, non si occupano della stessa in maniera esclusiva, in quanto sono destinatari di assegnazioni della c.d. "ordinaria". Ciò è dovuto alla complessiva situazione dell'Ufficio, cui compete un'area territoriale molto estesa, densamente popolata (circa un milione e duecentomila abitanti)¹¹⁶ ed in cui si concentra una notevole ricchezza dovuta alla vocazione produttiva della zona (che conta n. 23118 industrie, n. 22044 attività commerciali, n. 12387 aziende agricole)¹¹⁷ mentre, a fronte di tutto ciò, esiguo è il numero dei magistrati in organico: il Procuratore, due Procuratori aggiunti (solo uno presente), 21 sostituti Procuratori (due posti vacanti)¹¹⁸. Sicchè il facilmente immaginabile carico di lavoro rende impossibile che i magistrati addetti alla DDA si occupino esclusivamente dei reati di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p..¹¹⁹

Ma, al di là dei numeri e della statistica, è l'esame della situazione criminale del territorio bresciano che lo rende degno di particolare attenzione, sì da poter essere considerato per certi aspetti un vero e proprio laboratorio di ricerca per la intelligenza dei moderni fenomeni criminali.

Colpisce, intanto, il fatto che le imponenti indagini che negli ultimi tempi, e sino a quello recentissimo, si sono sviluppate sull'asse Reggio Calabria-Milano in materia di *'ndrangheta*, e che hanno colpito i territori di altri Distretti dell'Italia Settentrionale (Torino e Genova), non abbiano investito il territorio del Distretto di Brescia in termini di individuazione nel suo ambito di "locali" strutturati facenti capo al sistema della *'ndrangheta* reggina. Il che non vuol certo necessariamente dire che nel territorio bresciano, limitrofo a quello milanese, non possano essere presenti manifestazioni di quel *crimine*, bensì che questo non sia strutturato nel primo territorio in termini tali da potersi parlare del fenomeno della c.d. *colonizzazione*, tipico di quella che oggi si suole definire *'ndrangheta unitaria*, ovvero sia quel sistema criminale

¹¹⁶ Dati censimento 2011.

¹¹⁷ Dati censimento 2001.

¹¹⁸ Si pensi che la Procura della Repubblica di Genova conta n. 29 sostituti e n. 3 aggiunti, a fronte di una popolazione notevolmente inferiore ma, soprattutto con sole 4695 industrie, 17895 attività commerciali e 3561 aziende agricole.

¹¹⁹ Solo alla fine del corrente anno 2014 è stata prevista una modifica del sistema, tale da far sì che i magistrati della DDA non possano essere destinatari di nuove assegnazioni ordinarie.



strutturato (che non esaurisce, però, il *genus* della mafia calabrese che prende il nome di 'NDRANGHETA) che vede nella Provincia di Reggio Calabria il suo vertice ed in altre parti del territorio nazionale ed internazionale le sue propaggini, spesso non meno importanti del vertice medesimo, e dotate di una forte autonomia decisionale ed operativa. In altri termini pare proprio che della LOMBARDIA, intesa non in termini geografici bensì criminali, come distaccamento del *crimine* reggino in quella Regione, non faccia parte il territorio del Distretto di Brescia. Per come, peraltro, questa Direzione può constatare attraverso l'assenza di riunioni di coordinamento tra le due DDA lombarde, ovvero di fenomeni di cc.dd. doppie intercettazioni, prodromiche di norma alle dette riunioni, perché indici del fatto che due Uffici distrettuali stanno indagando sulle manifestazioni, in diversi territori, dello stesso fenomeno criminale, con comunanza, quindi, di soggetti e di attività delittuose oggetto di indagini. Né questo può ricollegarsi a difetto di iniziative investigative, essendo la DDA bresciana particolarmente presente in tema di attività di contrasto del crimine organizzato manifestantesi nel suo territorio; e, d'altra parte, non sarebbe certo mancata la rituale estensione delle investigazioni milanesi (o reggine) nel limitrofo territorio se le esigenze investigative lo avessero comportato e reso necessario, così come avvenuto per i territori piemontesi e liguri.

Ma la principale prova di resistenza del superiore assunto è offerta dall'accertata presenza in territorio bresciano di manifestazioni 'ndranghetiste di segno corrispondente a quello che caratterizza altri territori settentrionali (leggasi Emilia e Romagna) in cui la organizzazione criminale unitaria reggina non risulta essere presente¹²⁰. Ci si riferisce alla 'ndrangheta crotonese, fortemente radicata nella detta Regione, dove nel corrente anno è divenuta definitiva la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. nei confronti di LAMANNA Francesco, individuato come rappresentante¹²¹ nel territorio emiliano di GRANDE ARACRI Nicolino, vertice massimo della 'ndrina omonima di Cutro (KR). LAMANNA, peraltro, dimorante nel territorio della Provincia di Cremona, Distretto di Brescia. E non è un caso che, a differenza di quanto prima si è detto circa i rapporti Brescia-Milano, questa Direzione abbia ospitato riunioni di coordinamento tra le DDA di Brescia e di Bologna e di Catanzaro, che in alcune occasioni hanno riguardato, per la medesima ragione, anche quella di Venezia. Ed il territorio veneto, a chiusura del cerchio formato dalla presente analisi valutativa, spicca anch'esso tra quelli dell'Italia Settentrionale per assenza di manifestazioni della 'ndrangheta reggina.

¹²⁰ Ovviamente nelle sue forme classiche di manifestazione nei termini prima posti in rilievo.

¹²¹ In sentenza definito "alter ego".



E tutto quanto sopra non è sfuggito alla DDA bresciana per il disegno della strategia di contrasto del crimine mafioso presente nel suo territorio. Ed alla strategia è seguita la tattica operativa, con l'apprestamento delle linee di azione funzionali alla attività di repressione del fenomeno criminale per come manifestatosi.

Ma un altro dato il microscopio del laboratorio bresciano consente di mettere a fuoco, che con ogni probabilità costituisce un precipitato di ciò che prima si rilevava: la esistenza nel territorio del Distretto di fenomeni criminali organizzati connessi alla presenza di sodalizi di stranieri, spesso di etnie e nazioni diverse ma interagenti tra loro, il cui agire criminale inizia col traffico dei narcotici -svolto in grande stile, e col requisito della transnazionalità, intesa nel vero e pieno senso di tale termine, che ha fatto ingresso nella nostra legislazione con la legge n.146 del 2006- e poi prosegue con altre condotte delittuose che si alimentano dei proventi delle prime, proiettandole verso più elevate sfere dell'agire criminoso, sovrapponibile, dal punto delle sue dinamiche, a quello delle mafie autoctone. Con gli immancabili, quindi, rapporti instaurati con le varie espressioni della società civile (istituzioni, impresa e finanza), che con i sodalizi criminali si interfacciano, a volte anche collegandosi e/o legandosi, secondo quella tendenza che caratterizza ormai negativamente l'intero territorio nazionale e che, grazie alla "ricerca" bresciana, non può oggi ritenersi più esclusivo appannaggio delle "mafie" tradizionali.

Ed, infine, secondo un *trend* che già nel recente passato ha visto svolgersi pregevoli indagini in tema di traffici di rifiuti consumati ad alto livello, vuoi quanto alla tipologia dei lavori pubblici in cui si sono inseriti, che per la presenza di persone ricoprenti alti ruoli istituzionali raggiunte attraverso pratiche corruttive, le investigazioni in materia ambientale proseguono in un territorio particolarmente esposto a tale tipo di aggressioni criminali e dove, alla sofisticatezza delle medesime, si contrappone la non meno sofisticata attività di indagine svolta dalla Procura bresciana, anche in questo campo definibile quale laboratorio in tema di azione di contrasto di tali condotte penalmente anti-giuridiche. Non meno, ed anzi forse più, pericolose di quelle cui tanta attenzione si è dedicata, consumatesi in territorio campano; se non altro perché neppure il bagliore dei fuochi levantisi verso il cielo ha potuto segnalare la presenza di qualcosa di terribile nelle viscere della terra. E proprio per questo è richiesta, e di fatto si svolge, una investigazione di spessore ancora più consistente.

Premesso tutto quanto sopra, qui di seguito un breve elenco delle indagini più significative, sinteticamente rappresentate, corrispondenti a ciò che si è delineato.



E tenendosi presente che la DDA bresciana ha sviluppato anche indagini su specifici reati di sua competenza, quali ad esempio quelli di tratta e/o riguardanti la immigrazione clandestina, di cui sarà fatto cenno nella parte della Relazione relativa a tale tipo di reati.

Procedimento penale n. 1413/12 R.G.N.R. - c.d. indagine "ring new".

Il procedimento penale in oggetto trae origine da una attività investigativa effettuata dal GOA della Guardia di Finanza di Brescia a partire del mese di luglio 2011, quando la P.G. apprendeva, da fonte confidenziale, di una presunta attività di spaccio di cocaina posta in essere da soggetti di origine senegalese, dimoranti in una zona centrale della città di Brescia. Le indagini si sviluppavano col conseguimento di importanti risultati investigativi ed operativi, con la individuazione di diversi filoni che venivano opportunamente elaborati. Uno dei quali come appresso specificato. Complessivamente può affermarsi che tale indagine "capofila" ha consentito di appurare come il territorio bresciano sia il crocevia di importanti traffici di narcotici che vedono interagire soggetti di svariate nazionalità, anche di diversi continenti, con basi logistiche in diverse nazioni europee e con l'Italia come luogo non solo di smercio, ma anche di reinvestimento dei proventi degli illeciti traffici, ed ove sviluppare ulteriori attività delittuose indicative di una sofisticata attività criminale non dissimile da quella posta in essere dalle strutture delinquenziali autoctone di livello mafioso.

Procedimento penale n. 4836/14 RGNR - indagine "come back 2014".

Nel corso delle indagini relative al procedimento precedentemente indicato è stato individuato un nuovo corso investigativo relativo ad un'organizzazione criminale insediata nella provincia di Brescia e dedicata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.

In data 31.07.2014, si procedeva ad eseguire gli arresti, precedentemente ritardati dopo il sequestro di oltre 50 Kg. di cocaina, di tre indagati di nazionalità albanese. In tale contesto si procedeva, altresì, al sequestro di oltre 45.000 euro in contanti, nonché di una autovettura di grossa cilindrata, e quindi di altre tre ai sensi dell'art. 12 *sexies* L. 356/92.

Sempre nell'ambito dell'indagine in esame, in data 20.09.2014 veniva tratto in arresto, con l'ausilio della Polizia Stradale di Verona Sud, un bosniaco trovato in possesso di circa 3,5 Kg. di cocaina, abilmente occultati a bordo dell'autovettura con targa austriaca da lui condotta. Il predetto, proveniente dall'Olanda, durante il viaggio era stato costantemente "staffettato" da altra autovettura, a bordo della quale viaggiavano due persone di nazionalità straniera (Paesi della ex Jugoslavia). Le indagini consentono di poter affermare come nella commissione di tale attività delittuosa abbiano concorso numerose altre persone facenti parte del sodalizio investigato.



Tale indagine ha consentito di appurare il livello della organizzazione criminale investigata proprio nei termini di cui al precedente paragrafo, permettendo di far emergere una realtà in forza della quale la consistente capacità patrimoniale derivante dagli illeciti traffici ha fatto sì che il territorio italiano si sia trasformato in una sorta di palestra in cui porre in essere e perfezionare esercizi criminali di elevato spessore, che vanno ben al di là del solo commercio degli stupefacenti.

Procedimento 2528/14 R.G. Ignoti.

Indagini in tema di smaltimento illecito dei rifiuti di spessore particolarmente elevato, che si avvalgono anche di dichiarazioni rese da soggetto informato anche delle infiltrazioni di tipo mafioso nello specifico settore.

Procedimento penale n. 25651/2008 RGNR.

Si procede nei confronti di n. 79 persone per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90.

Il procedimento costituisce l'epilogo di un'articolata attività d'indagine (denominata "*QUITO*"), che ha consentito di ricostruire l'ultradecennale attività criminale di diverse consorterie dedite al narcotraffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina, operanti tra le province di Bergamo e con stabili contatti in Sud-America e Spagna.

L'indagine costituisce la continuazione dello sforzo investigativo finalizzato all'individuazione dei mandanti e degli esecutori materiali degli omicidi di **SIGNORELLI Leone** e **REALINI Giuseppe**, soggetti inseriti nelle dinamiche del narcotraffico *de quo*.

Nel corso delle indagini sono state effettuate rogatorie internazionali negli Stati Uniti, in Colombia, in Brasile ed in Svizzera e sono stati sequestrati complessivamente oltre 700 kg. di cocaina, per i quali si è proceduto separatamente, con giudizio abbreviato e relative condanne del febbraio 2014.

Procedimento penale n. 2735/2011 RGNR.

Ha per oggetto i reati di cui agli artt. 416 *bis* CP, 73-80 DPR 309/90, 10-12-14 Legge 497/74 ed altro.

L'indagine (denominata "*MAMERTE*") riguarda un gruppo gerarchicamente organizzato, stabile nel tempo, operante prevalentemente in provincia di Brescia e in Calabria, nella frazione Messignadi di Oppido Mamertina, avvalendosi del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, operando in modo da acquisire posizione di preminenza e di controllo territoriale rispetto alle attività illecite poste in essere da altri soggetti o cartelli criminali (ad esempio il gruppo **BIVIERA-SACCO-AGUI' Alessandro**) con lo scopo di commettere più reati, tra cui il traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi e materiali esplosivi, nonché di armi



sceniche utilizzate per finalità intimidatorie. La zona geografica interessata è la VALTROMPIA di Brescia e la c.d. BASSA BRESCIANA.

L'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 *bis* CP è contestata a 15 persone. Altri filoni investigativi hanno ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti e svariate ipotesi criminose nell'ambito dei reati fallimentari e finanziari, ipotesi, queste ultime, per le quali è stata emessa ordinanza di custodia cautelare.

In data 07/05/2014 è stato depositato avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 *bis* c.p.p.

Procedimento penale n. 18337/11 R.G.N.R.

L'indagine riguarda principalmente l'infiltrazione della *'ndrangheta* cutrese nel territorio mantovano. Si procede per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed incendio. In particolare si sono acquisiti importanti elementi di prova in ordine all'acquisizione, da parte di soggetti legati alla cosca c.d. GRANDE ARACRI e con metodologia mafiosa, di attività imprenditoriali soprattutto nel campo edile. Un connesso filone investigativo riguarda l'infiltrazione della predetta criminalità organizzata nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Lo sviluppo delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, poi, ha portato ad investigare in ordine a soggetti dediti al riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività delittuose commesse da soggetti appartenenti alla *'ndrangheta*.

Sono da ultimo emersi la commissione di estorsioni ai danni di imprenditori, nonché l'infiltrazione e il controllo - a mezzo di prestanome - di importanti realtà imprenditoriali da parte di soggetti legati alla *'ndrangheta*.

In relazione al primo filone di indagine si sono rilevati collegamenti investigativi con la DDA di Bologna, con la DDA di Catanzaro e con la DDA di Roma, che hanno portato a riunioni di coordinamento (l'ultima delle quali tenutasi il 16 aprile 2014) presso questa D.N.A..

Procedimento penale n. 5924/12 R.G.N.R.

L'indagine riguarda i delitti di traffico organizzato di rifiuti, associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni di ente pubblico e frode in pubbliche forniture, commessi in vari siti in provincia di Bergamo e Brescia.

Procedimento penale n. 9246/13 R.G.N.R.

Trattasi di indagine relativa ad ipotesi di riciclaggio di denaro e di reati di natura fiscale commessi da soggetti appartenenti alla *'ndrangheta*.

Procedimento penale n. 10702/13 R.G.N.R.



Il fascicolo tratta di ipotesi di traffico illecito di rifiuti commessi attraverso l'impiego di scorie conferite per eseguire rilevati e sottofondi stradali in vari cantieri pubblici in corso di esecuzione in Provincia di Cremona nell'ambito delle opere legate all'EXPO 2015.

Procedimento penale n. 13904/13 R.G.N.R.

L'indagine, iniziata in seguito all'atto intimidatorio posto in essere ai danni di un locale notturno di Rovato (verso il quale sono stati esplosi 6 colpi di arma da fuoco che hanno danneggiato la porta di ingresso), ha portato alla luce un'estorsione compiuta, con metodo mafioso, ai danni di imprenditori bresciani e numerosi altri reati quali un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione di case di prostituzione nonché la corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio da parte di appartenenti alle forze di polizia.

In data 11 luglio 2014 sono state eseguite le misure cautelari personali a carico di 11 soggetti. Sono in corso approfondimenti investigativi in ordine ad ulteriori indagati ed ulteriori ipotesi di reato.

Procedimento penale n. 14975/13 R.G.N.R.

L'indagine riguarda degli episodi di estorsione compiuti con metodo mafioso da soggetti appartenenti alla *'ndrangheta*.

Il 9 luglio 2014 sono state eseguite le misure cautelari personali a carico di 6 persone. L'indagine sta proseguendo in relazione ad ulteriori ipotesi di reato.

Procedimento penale n. 13889/13 R.G.N.R.

Si procede per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, con riferimento ad attività di narcotraffico posta in essere tra l'Albania, la Grecia e l'Italia, svolta in forma associata da soggetti di nazionalità albanese, in concorso, per alcuni reati fine, con soggetti italiani.

Le indagini si sono svolte con le modalità tipicamente impiegate nei procedimenti concernenti il narcotraffico, ovvero attraverso intercettazioni telefoniche ed operazioni di p.g. a riscontro (sequestri di stupefacente ed arresti in flagranza di reato).

All'esito è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio.

Procedimento penale n. 19393/13 R.G.N.R.

Si procede per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, in relazione ad attività di narcotraffico poste in essere nella provincia di Brescia da soggetti magrebini

Le indagini si sono svolte prevalentemente attraverso attività tecniche, all'esito delle quali è già stata depositata l'annotazione riepilogativa delle investigazioni effettuate.



Procedimento penale n. 2630/14 R.G.N.R.

Si procede per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r, n. 309/1990, con riferimento ad attività di narcotraffico posta in essere tra la Spagna, il Marocco e l'Italia.

Questo procedimento costituisce un filone di una complessa ed articolata indagine che ha portato alla luce l'esistenza di un sodalizio criminale finalizzato ad attività di narcotraffico, concretizzatasi perlopiù nell'importazione dall'estero, in particolare dalla Spagna, di ingenti quantitativi di hashish.



Distretto di Cagliari

Relazione del Cons. Filippo Spiezia

1. Profili organizzativi della D.D.A. di Cagliari ed alcuni dati quantitativi sull'attività dell'Ufficio distrettuale sardo

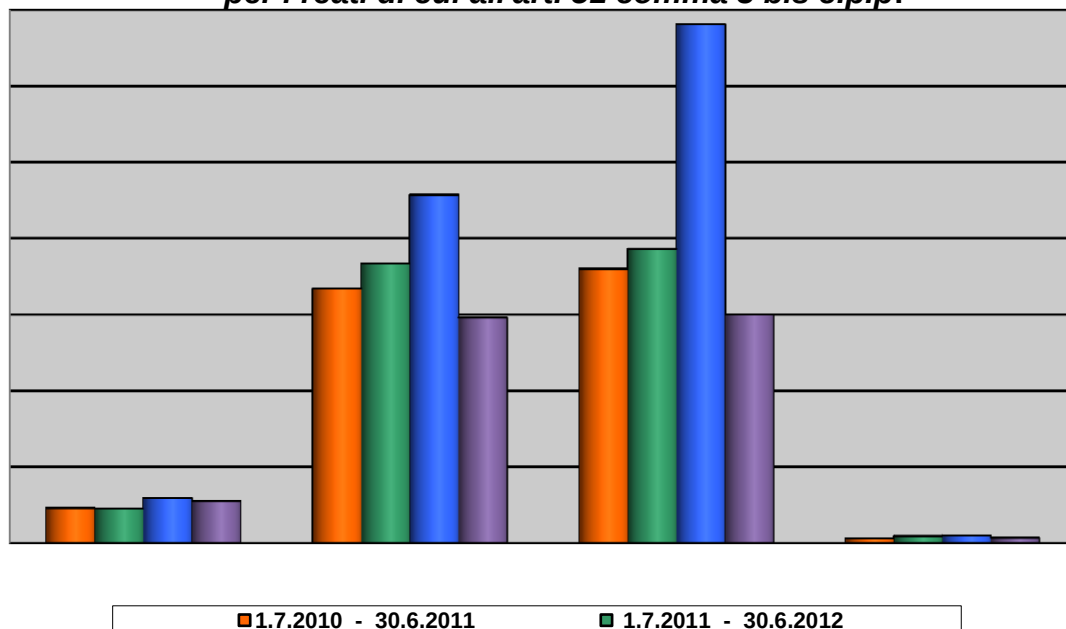
La Direzione Distrettuale antimafia di Cagliari ha competenza su tutto il territorio della Sardegna. I circondari sono articolati in tre tribunali, Cagliari, Lanusei e Oristano, che fanno capo alla Corte di Appello di Cagliari, e tre tribunali, Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che fanno capo alla Sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari. L'Ufficio distrettuale ha conosciuto, nel periodo in esame, un incremento numerico della sua composizione, grazie all'innesto della dr.ssa Cariello, applicata con provvedimento del 3/7/2014, pur mantenendo il suddetto magistrato il suo preesistente carico di lavoro fino al compimento del decennio. Si sono creati in tal modo i presupposti per migliori condizioni di lavoro per i magistrati della D.D.A., da tempo impegnati nella trattazione di numerosi e delicati procedimenti, che esigevano un organico obiettivamente più adeguato.

Secondo le informazioni fornite dal Procuratore distrettuale, all'inizio del periodo in esame erano pendenti 234 procedimenti iscritti a mod. 21 (noti), sono poi stati iscritti 178 nuovi procedimenti e ne sono stati definiti 171, con una pendenza finale di poco superiore a quella iniziale (241). Anche i dati relativi ai procedimenti iscritti a mod. 44 (ignoti) non registrano scostamenti di rilievo rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente: la pendenza iniziale era di 41 procedimenti, le sopravvenienze 10 e le definizioni sono state 7. La D.D.A. di Cagliari ha formulato undici richieste di rinvio a giudizio, quattordici le richieste di giudizio immediato e due le richieste di applicazione della pena.

Anche i dati estratti dai sistemi informatici della D.N.A. non evidenziano uno scostamento rilevante nei flussi numerici relativi ai nuovi procedimenti iscritti, rispetto a quelli emersi nello scorso periodo, come si evince dal grafico che segue:



Direzione Distrettuale Antimafia Cagliari
Numero procedimenti noti ed indagati iscritti dal 1.7.2010 al
30.6.2014
per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.



Tale stabilità di dati è solo apparentemente contraddetta dal raffronto con i picchi, nel numero di indagati (457) ed iscrizioni (681), registrati nel periodo precedente, nei procedimenti per fatti di criminalità organizzata, a fronte delle 296 iscrizioni e dei 300 indagati rilevati nel presente periodo. In realtà, come si ebbe modo di chiarire nella precedente relazione, il preesistente aumento esponenziale del numero di indagati e di iscrizioni - registratosi in procedimenti per il reato di tratta (ex art. 601 c.p.) - dipese da uno “stralcio tecnico” da un procedimento (n. 871/2009 r.g.n.r.) che originò l'iscrizione di un nuovo (n. 5102/2013) a carico di oltre 100 indagati già presenti nel vecchio procedimento, in vista della definizione della relativa posizione, con richiesta di archiviazione.

Operati i dovuti correttivi numerici, i flussi di notizie di reato ed il numero di indagati trattati dall'Ufficio distrettuale è rimasto, dunque, sostanzialmente invariato rispetto al periodo precedente, ad eccezione dei dati relativi alla fattispecie di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, in sensibile decremento (essendo il numero di indagati pari a 251 rispetto ai 360 del periodo precedente), a fronte di un accresciuto numero di procedimenti iscritti (42 nel corrente periodo, rispetto ai 35 del precedente). Tale disomogeneità è chiarita dall'analisi qualitativa emergente dalla cognizione dei singoli procedimenti e trova due ragioni giustificatrici: la prima, nella tendenza dell'Ufficio distrettuale e delle forze di polizia a rilevare l'operatività di associazioni finalizzate al traffico di



stupefacenti anche rispetto a gruppi meno articolati e complessi; la seconda, per la presenza di gruppi criminali di tipo transnazionale, di cui viene è stata registrata e "fotografata" nel contesto isolano sardo, solo una parte della sua dimensione soggettiva, che tuttavia si completa, quanto agli assetti organizzativi, con quella operante i territori stranieri (soprattutto Spagna ed Albania). Per un immediato raffronto dei dati si riportano le tabelle rilevanti:

TOTALE

iscrizioni per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. dal 1.7.2010 al 30.6. 2014

ANNO di RIFERIMENTO	proc. noti	indagati	iscrizioni	proc. ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011	46	334	360	6
1.7.2011 - 30.6.2012	45	367	386	9
1.7.2012 - 30.6.2013	59	457	681	10
1.7.2013 - 30.6.2014	55	296	300	7

Procedimenti iscritti dal 1.7.2010 al 30.6. 2014 per i delitti di cui all'art. 416 bis C.P.

ANNO di RIFERIMENTO	num proc noti	num ind	num proc ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011	3	9	0
1.7.2011 - 30.6.2012	0	0	0
1.7.2012 - 30.6.2013	2	6	1
1.7.2013 - 30.6.2014	0	0	0
Totale	5	15	1

Procedimenti iscritti dal 1.7.2010 al 30.6. 2014 per i delitti di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90

ANNO di RIFERIMENTO	num proc noti	num ind	num proc ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011	37	322	2
1.7.2011 - 30.6.2012	34	321	3
1.7.2012 - 30.6.2013	35	310	1
1.7.2013 - 30.6.2014	42	251	3
Totale	148	1204	9



Procedimenti iscritti dal 1.7.2010 al 30.6. 2014 per i delitti di cui all'art. art. 630 C.P.

ANNO RIFERIMENTO	di	num noti	proc	num ind	num proc ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011		2		3	2
1.7.2011 - 30.6.2012		3		8	3
1.7.2012 - 30.6.2013		8		11	0
1.7.2013 - 30.6.2014		1		1	2
Totale		14		23	7

Procedimenti iscritti dal 1.7.2010 al 30.6. 2014 per i delitti di cui all'art. art. 600 C.P.

ANNO RIFERIMENTO	di	num noti	proc	num ind	num proc ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011		0		0	2
1.7.2011 - 30.6.2012		3		18	1
1.7.2012 - 30.6.2013		3		109	4
1.7.2013 - 30.6.2014		4		5	0
Totale		10		132	7

Procedimenti iscritti dal 1.7.2010 al 30.6.2014 per i delitti di cui all'art. art. 601 C.P.

ANNO RIFERIMENTO	di	num noti	proc	num ind	num proc ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011		0		0	0
1.7.2011 - 30.6.2012		2		13	1
1.7.2012 - 30.6.2013		3		122	4
1.7.2013 - 30.6.2014		2		2	0
Totale		7		137	5

Procedimenti iscritti dal 1.7.2010 al 30.6. 2014 per i delitti di cui all'art. art. 260 d.lgs n. 152/06

ANNO RIFERIMENTO	di	num noti	proc	num ind	num proc ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011		3		14	0
1.7.2011 - 30.6.2012		2		13	0
1.7.2012 - 30.6.2013		2		14	0
1.7.2013 - 30.6.2014		4		15	0



Totale	11	56	0

Procedimenti iscritti dal 1.7.2010 al 30.6.2014 per i delitti di cui all'art. art. 291 quater d.p.r. n. 43/73

ANNO RIFERIMENTO	di num noti	proc num ind	num proc ignoti
1.7.2010 - 30.6.2011	0	0	0
1.7.2011 - 30.6.2012	0	0	0
1.7.2012 - 30.6.2013	1	18	0
1.7.2013 - 30.6.2014	2	4	0
Totale	3	22	0

2. L'analisi della criminalità nel distretto

La lettura degli atti relativi ai procedimenti trattati dalla D.D.A. di Cagliari consente di affermare che anche nel periodo in esame la criminalità organizzata in Sardegna è operante soprattutto nel settore del **traffico di stupefacenti**, mentre in misura marginale negli altri traffici illeciti.

I quantitativi di stupefacente sequestrati crescono in modo esponenziale. Per quanto riguarda la marijuana i carichi che vengono intercettati sono sempre più vicini al quintale, quando non lo superano. E' tuttora attuale e valida la proposizione secondo cui mentre per le droghe c.d. pesanti, la Sardegna è terra di consumo del prodotto finito, non così per la marijuana, i cui quantitativi di produzione eccedono certamente le esigenze dell'autoconsumo. Come emerge in diversi procedimenti, le piantagioni sequestrate negli ultimi anni dimostrano (avuto riguardo alle dimensioni, alla capacità produttiva, ai presidi messi in campo per garantirne la sicurezza) che l'attività si è trasformata in business e che, in assenza di un efficace controllo del territorio, l'intero ciclo (dalla produzione al commercio) è destinato a essere gestita dalla criminalità organizzata.

Rilevanti anche i sequestri concernenti la cocaina e l'eroina per i quali non ci si allontana molto da una media di 10 chili per sequestro. L'arresto dei corrieri ha ormai ritmi fino a pochi anni fa inusuali. Tutto questo se dimostra, per un verso, che l'azione delle forze di polizia è efficace, per altro, giustifica un forte allarme sulla estensione del mercato del narcotraffico nell'isola sarda, in cui è sempre più forte il ruolo di gruppi criminali stranieri.

Quest'ultimo dato non costituisce una novità, poichè le presenze di personaggi stranieri (albanesi, spagnoli, nigeriani, rumeni, colombiani) sono state registrate anche in passato, con il ruolo di fornitori diretti di compagini criminose che organizzano lo spaccio sul territorio e che contano su elementi



quasi esclusivamente locali. Tuttavia tali tipi di collegamenti con etnie straniere cominciano ad assumere connotati di stabilità strutturale e nuovi gruppi stranieri stanno emergendo.

Relativamente alle rotte del traffico in esame, si confermano i frequenti rapporti con soggetti operanti in paesi esteri, quali Olanda, Belgio, ma soprattutto Spagna, specie con soggetti colombiani operanti in territorio iberico, a pieno titolo inseriti e comunque in costante rapporto d'affari con sodalizi criminali costituiti in territorio sardo, di cui risultano essere stabili fornitori.

Il dato nuovo nel panorama delinquenziale è rappresentato dal coinvolgimento di gruppi criminali operanti in Turchia che, soprattutto attraverso le rotte marittime, riescono ad intrattenere rapporti con gruppi endogeni.

In tal senso l'isola si conferma essere crocevia di importanti rotte relative al traffico di sostanze stupefacenti nel mediterraneo, sia quale destinazione finale, sia perché spesso le sue coste vengono utilizzate come ponte per il trasporto della sostanza stupefacente (importata dal Marocco e dalla Spagna) destinata al continente.

Le principali operazioni di polizia nello specifico settore sono state condotte nei porti e negli scali aeroportuali di Olbia, Porto Torres, Cagliari ed Alghero, costituenti vie d'accesso privilegiate dei narcotici per la Sardegna.

Da alcune indagini svolte è emerso altresì che, in determinate aree geografiche, il traffico di stupefacenti corre parallelo con il traffico di armi.

Il dinamismo nel narcotraffico di soggetti stranieri e di alcuni gruppi di livello apicale della criminalità sarda ha, nel corso degli anni, decisamente sostituito nel panorama delinquenziale isolano i reati di sequestro di persona, dei quali non si registrano nuovi episodi significativi. Numerose, dunque, sono le condotte accertate di importazione di sostanza stupefacente proveniente dalla Spagna, sia via mare che via aerea, consolidando il *trend* già registrato negli ultimi anni. Al riguardo la Sardegna si conferma non solo quale terminale di destinazione degli stupefacenti, ma anche area di transito verso altre mete del territorio nazionale.

Lo sviluppo del mercato degli stupefacenti nel territorio sardo è sostenuto anche da una domanda crescente, coincidente con l'intero territorio sardo, anche se particolarmente concentrata nei centri urbani, in particolare nelle loro periferie per i consumi di hashish e marijuana, mentre appaiono stazionari i consumi delle altre droghe (cocaina, eroina).

L'impegno dell'Ufficio distrettuale per il contrasto a tale tipo di criminalità è confermato sia dalle indagini in corso, dei quali per ragioni di riservatezza si omette ogni riferimento, sia dai processi incardinati, molte dei quali conclusi o in via di definizione.



Ci si riferisce, ad esempio:

- al proc. pen. n. 11153/09 mod. 21 a carico di Podda Fabio ed altri per un traffico organizzato di droga tra la Sardegna e la Campania, definito con sentenza in sede di giudizio abbreviato del luglio 2013 di condanna di tutti gli imputati a pene variabili dai 15 anni e sei mesi ai cinque anni di reclusione.
- al proc. pen. n. 5476/10 Mod. 21 a carico di Atzeni Dario ed altri - relativo a tre diverse associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti operanti in Sardegna (con approvvigionamento della droga da varie zone della penisola: Campania, Lazio, Piemonte, ecc.), ancora nella fase di svolgimento del giudizio abbreviato davanti al G.I.P.;
- al proc. pen. n. 15765/12 Mod. 21 D.D.A. a carico di PALLA Roberto ed altri per un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti operante tra il Belgio e la Sardegna, nel quale è in corso un giudizio abbreviato;
- al proc. pen. n. 1541/11 Mod. 21 D.D.A. a carico di CASULA Fabio ed altri per un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti operante tra l'Ecuador e la Sardegna, che si avvia ad essere definito con rito abbreviato.
- al procedimento penale n. 7471/2008, 4655/11, 13038/13 mod. 21 a carico di Gianni Mereu ed altri, consistente in un'ampia attività indagine a carico di esponenti della criminalità organizzata isolana ed in particolare barbaricina per traffico organizzato di droga e reati connessi, di cui una prima parte è stata definita con l'esercizio dell'azione penale a carico dell'ex ergastolano Graziano Mesina ed altre diciotto persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri reati (procedimento penale nr. 16085/12 attualmente in fase dibattimentale e di giudizio abbreviato). Prosegue invece altro connesso filone che riguarda oltre che il traffico di droga, un importante traffico di armi da sparo, comuni e da guerra.

Nel contesto delle indagini per il contrasto al fenomeno del traffico delle sostanze stupefacenti, sono emersi, in alcuni casi, legami della criminalità locale con le tradizionali consorterie **di stampo mafioso (specie con esponenti di 'ndrangheta) operanti sul territorio nazionale.**

Se dunque nel periodo in questione si conferma la non diretta operatività di organizzazioni tipicamente mafiose finalizzate al controllo del territorio, o comunque strutturate in forme gerarchiche simili alle mafie tradizionali, tuttavia risultano giudiziariamente acclarati, almeno per le fasi investigative, rapporti con altri gruppi criminali operanti in altre regioni (Calabria, Campania), chiaramente connotati per la loro mafiosità, che cominciano ad avere stabili relazioni di collaborazione criminale con gruppi criminali sardi., specie in materia di traffico di stupefacenti (oltre che di armi)



Indice dell'accertata infiltrazione di interessi mafiosi nell'isola si rinviene nella recente esecuzione alcune misure cautelari reali su beni mobili ed immobili (strutture turistiche), costituenti provento di operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di capitali di verosimile illecita provenienza, anche di ingente valore, ascrivibili a personaggi risultati legati a clan camorristici casertani.

Si segnalano, infine, come episodi sintomo di possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico sociale della Sardegna l'ingresso in settori economici che nell'isola sono caratterizzati da alta remuneratività del capitale ovvero dipendono dai pubblici finanziamenti in settori nei quali la concorrenza è elemento di disturbo.

Si tratta, per esempio, delle fonti di energia rinnovabile ovvero degli appalti dei rifiuti solidi urbani o ancora dello smaltimento dei cadaveri dei suini affetti da peste suina e delle pecore colpite dalla c.d. blue tongue.

Per quanto riguarda l'investimento nelle energie rinnovabili diversi sono i filoni investigativi avviati, e meritoria è lo sforzo delle forze di P.G. coordinate dall'Ufficio Distrettuale, avuto riguardo al fatto che il capitale che si richiede per tali attività, non può che essere talmente elevato da escludere, per un verso, l'imprenditoria locale e, per altro verso, da richiamare fonti finanziarie provenienti da circuiti illegali.

Anche nel nuovo periodo non sembra diminuita l'incisività dei sodalizi di matrice straniera, risultati negli ultimi anni dediti prevalentemente alla **tratta di esseri umani**, specie per finalità di sfruttamento della prostituzione, emersa anche nel contesto di indagini per traffico di droga. Anche in relazioni a tali fenomeni criminali connotati dalla transnazionalità dei gruppi operanti, si richiede il miglioramento della risposta sanzionatoria anche attraverso l'attivazione degli opportuni meccanismi di cooperazione internazionale e lo sviluppo di sinergie investigative con i altri paesi interessati al transito ed allo sfruttamento finale.

Si conferma anche per questo anno l'incremento del numero delle indagini relative al **delitto di cui all'art. 260 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152** (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, dal 2010 di competenza delle D.D.A.), in alcuni casi di rilievo squisitamente regionale, in altri caratterizzate da forti legami con soggetti della Penisola.

Relativamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani quale è praticato nei piccoli centri, essendo l'investimento accessibile anche agli imprenditori locali, si generano fenomeni di concorrenza risolti talvolta con la violenza e con l'impiego di forme di intimidazione finalizzate a condizionare i comportamenti gestionali, con forme pericolose e sotterranee di controllo degli appalti pubblici. Su queste ipotesi è in corso un'indagine che la DDA conduce con i Carabinieri e che ha radici nel Centro-Sardegna.



3. L'azione di prevenzione e le altre iniziative per il contrasto alla formazione dei patrimoni illeciti

Comincia a delinearsi un'azione dell'Ufficio distrettuale sardo anche nel settore delle misure di prevenzione per l'assenza di iniziative. La precedente carenza assoluta di tali misure e di procedimenti di riciclaggio aggravati della circostanza prevista dall'art. 7 della L:23111991 era stata segnalata dalla D.N.A. come circostanza in contrasto con il fatto che la Sardegna stesse divenendo area di sicuro interesse per gli investimenti della criminalità organizzata.

Era stata dunque salutata con favore l'iniziativa della D.D.A. di Cagliari, di intesa con tutte le forze di polizia, di avvio di un programma di lavoro per il monitoraggio delle operazioni economiche e delle attività più significative, allo scopo di verificare la reale identità dei soggetti beneficiari, l'eventuale illiceità dei mezzi economici adoperati per gli acquisti e l'ipotesi di coinvolgimento di persone fisiche e/o giuridiche riconducibili alla criminalità organizzata.

Tale sforzo sta producendo i primi risultati, come dimostrano i primi procedimenti di prevenzione avviati, tra i quali la richiesta a carico di PORTOGHESE Albino, nato a Cagliari il 31 luglio 1969, per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della conseguente confisca di cui agli artt. 20 e 24 D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione), sulla scorta di una dettagliata proposta presentata dal Nucleo Polizia Tributaria – G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Cagliari nel luglio dello stesso anno.

Tra le iniziative per il contrasto ai patrimoni illeciti merita specifica segnalazione il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Cagliari nel procedimento penale n. 2214/2010 mod 21 per i reati di cui agli artt 648 bis e ter c.p. aggravati ex art. 7 203/91, essendo stati i reati commessi sia avvalendosi del metodo mafioso che procurando vantaggi in favore di associazione mafiosa.

L'indagine ha fatto emergere investimenti di proventi di attività delittuose riconducibili al crimine organizzato campano (clan d'Alessandro, clan casalesi) in alcuni investimenti turistico -alberghieri in zona Villasimius. In relazione a tale procedimento la DDA di Cagliari, ha efficacemente scambiato informazioni con la D.D.A. di Napoli e ripetutamente segnalato lo sviluppo delle indagini alla D.N.A. che promuoveva anche azione di coordinamento.

4. Lo stato del collegamento investigativo con la D.N.A. e le prospettive di lavoro

L'attività di collegamento investigativo con la Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari viene realizzata attraverso una costante acquisizione di



informazioni, notizie e dati presso quella Procura Distrettuale e presso le altre autorità giudiziarie isolane.

Nel corso del periodo in esame la propensione allo scambio di informazioni è certamente migliorata non solo con le altre Procure Distrettuali interessate da procedimenti collegati, ma soprattutto con questa D.N.A., il cui magistrato riceve tempestiva informazione (anche con email, comunicazione telefonica) delle proiezioni extradistrettuali delle indagini in corso. Comincia a migliorare anche il flusso informativo ottenuto attraverso il tempestivo inserimento degli atti nella banca dati nazionale, tenuto conto del fatto che i magistrati dispongono il deposito di atti relativi anche alle indagini c.d. pulsanti, essenziali ai fini del coordinamento nazionale.

Ulteriori miglioramenti organizzativi sono stati recentemente avviati dalla D.D.A. cagliaritana, su impulso del magistrato che ha ricevuto la delega per la D.D.A., dr. G. Ganassi, Procuratore Aggiunto presso quell'Ufficio, che ha anche concordato e programmato con il magistrato D.N.A. delegato al collegamento ulteriori iniziative, sia per accrescere le azioni di contrasto patrimoniale al crimine organizzato, sia per migliorare l'attività di cooperazione con le autorità giudiziarie straniere, esigenza questa divenuta pressante necessità, alla luce delle forme di sviluppo assunte dalla criminalità nell'isola sarda, sopra descritte.



Distretto di Caltanissetta

Relazione del Cons. Franca Imbergamo

Provincia di Caltanissetta

In particolare, il periodo **dal luglio 2013 al giugno 2014**, è stato caratterizzato da:

- 4.7.2013: Arresto di **CASTIGLIONE Loreto** per produzione illecita di sostanze stupefacenti;
- 4.7.2013: Sequestro beni a carico di **GIUGNO Giancarlo**;
- 24.9.2013: Operazione **BARACCHE**;
- 1.10.2013: Arresto di **FERRARO Antonino** e **BRUZZANITI Eros** per estorsione aggravata;
- 8.10.2013: Suicidio di **LICATA Nunzio Mirko**;
- 13.11.2013: Operazione **GOLDEN BOYS**;
- 15.11.2013: **Attentato incendiario** nella sede dell'**Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Gela (CL)**;

Arresto di CASTIGLIONE Loreto per produzione illecita di sostanze stupefacenti

In data 4.7.2013, in Villalba (CL), personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, traeva in arresto, in flagranza di reato, CASTIGLIONE Loreto, nato a Mussomeli (CL) il 15.5.1981, residente a Valledlunga Pratameno (CL), resosi responsabile di produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Lo stesso veniva sorpreso all'interno di un terreno agricolo di sua proprietà, sito in C.da Belici di Villalba, intento ad attivare un impianto di irrigazione dedicato alla coltivazione di nr.1000 (mille) piante circa di *cannabis indica*, prodotte illegalmente. L'intera piantagione veniva quindi posta sotto sequestro.

Sequestro beni a carico di GIUGNO Giancarlo

In data 4.7.2013, in Niscemi (CL), personale della Questura di Caltanissetta procedeva alla notifica del Decreto di Sequestro nr.35/2013 R.G.M.P. e nr.8/2013 R.S., emesso in data 24.6.2013 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di GIUGNO Giancarlo Maria Lucio, nato a Niscemi l'1.1.1959, in atto detenuto.

Le indagini patrimoniali avrebbero consentito di appurare come il prevenuto, avrebbe di fatto accumulato illegalmente un patrimonio calcolato in



500.000,00 Euro circa, suddivisi in beni mobili ed immobili, tra i quali numerosi terreni siti in Caltagirone (CT).

Operazione BARACCHE

In data 24.9.2013, in Gela (CL), personale del locale Commissariato P.S., ha eseguito la misura custodiale nr.931/11 R.G.N.R., 206/13 R.G.M.C. e nr.635/11 R.G.GIP, emessa in data 16.9.2013 dall'Ufficio GIP del Tribunale di Gela (CL), nei confronti di soggetti, tutti gravate da precedenti penali e di polizia, ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio di stupefacenti in concorso.

Le indagini hanno permesso di accertare come il gruppo delinquenziale, all'interno del quale il NOCERA ed il BALBI avrebbero assunto un ruolo egemone, avrebbe gestito lo spaccio di hashish e cocaina nel comprensorio gelese, con particolare riferimento ai locali notturni dei quartieri Caposoprano e Macchitella.

Arresto di FERRARO Antonio e BRUZZANITI Eros per estorsione aggravata.

In data 1.10.2013, in Caltanissetta (CL), personale della locale Squadra Mobile, nel contesto di un'attività investigativa scaturita da dichiarazioni di collaboratore di giustizia, ha eseguito l'O.C.C. nr.93/12 R.G.N.R. e nr.11/13 R.GIP, emessa in data 27.9.2013 dall'Ufficio GIP del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di persone, ritenute responsabili di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, circostanza aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa *cosa nostra*:

Le indagini hanno permesso di accertare come i prevenuti avrebbero sequestrato un ex dipendente di una compagnia aerea, residente a Caltanissetta, al fine di estorcergli una grossa somma di denaro, riscossa dalla suddetta azienda a titolo di trattamento di fine rapporto.

Nell'occasione, i due, allo scopo di intimidire la vittima, avrebbero sottolineato la loro appartenenza alla famiglia mafiosa di Caltanissetta.

Suicidio di LICATA Nunzio Mirko

Nella mattinata dell'8.10.2013, in Gela (CL), personale del locale Commissariato P.S., rinveniva, all'interno della propria abitazione, il cadavere di LICATA Nunzio Mirko, nato a Gela (CL) il 21.3.1977, ivi residente, pregiudicato per associazione mafiosa, sorvegliato speciale, affiliato a *cosa nostra* gelese, suicidatosi mediante impiccamento.

Si sconoscono, al momento, le cause dell'azione suicida, non potendosi tuttavia escludere che il gesto possa essere riconducibile a crisi depressive accusate dal LICATA nell'ultimo periodo, presumibilmente dovute



all'imminente emissione nei suoi confronti di provvedimenti definitivi di carcerazione.

Operazione GOLDEN BOYS

In data 13.11.2013, in Gela (CL), personale del Reparto Territoriale Carabinieri di quel centro, eseguiva l'O.C.C. nr.757/13 R.G.G.I.P., emessa in data 23.10.2013 dal G.I.P. del Tribunale di Gela, nei confronti di soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso, furto e tentato furto aggravati in concorso, ricettazione, danneggiamento aggravato in concorso e detenzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso:

L'indagine ha consentito di accertare come i prevenuti siano gli autori di una vasta serie di rapine e furti, consumati e tentati, ai danni di private abitazioni, esercizi commerciali e aziende non solo gelesi, ma anche dei comuni limitrofi. Per taluni di essi, inoltre, si è accertata la responsabilità in ordine a episodi di spaccio e assunzione di cocaina.

Attentato incendiario nella sede dell'Assessorato ai Lavori Pubblici del comune di Gela (CL).

Nella nottata del 15.11.2013, in Gela (CL), ignoti appiccavano un incendio all'interno degli Uffici della Ripartizione Lavori Pubblici del comune di Gela, siti in quella via Marsala.

Nel particolare, i malviventi, dopo essere penetrati all'interno dei suddetti uffici attraverso una finestra posta nel lato sud dello stabile, mettevano a soqquadro la stanza adibita a protocollo e successivamente appiccavano il fuoco.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, provocavano ingenti danni. Il personale del locale Commissariato di P.S. rinveniva sul posto una bottiglia di alcool etilico, probabilmente utilizzata per compiere il gesto intimidatorio.

Si segnala che in data 14.4.2011, l'Assessore ai Lavori Pubblici di Gela, tuttora in carica, CASANO Carmelo, nato a Gela il 29.8.1962, ivi residente, geometra, aveva ricevuto presso la propria abitazione una lettera anonima contenente minacce di morte, presumibilmente finalizzate alla sua intimidazione all'indomani della sottoscrizione di un protocollo di legalità tra l'amministrazione comunale ed imprese edili gelesi, da applicare nei cantieri relativi a numerose opere pubbliche aperte a Gela in quel periodo.

- 7.1.2014: Sequestro beni a carico di **FARINELLA Paolo**;
- 23.1.2014: Sequestro beni a carico di **CAMMARATA Francesco Antonio**.
- 30.6.2014: Confisca beni a carico di **ANNALORO Francesco**.
- 22.1.2014: Operazione **FENICE**;
- 13.2.2014: Arresti a seguito dell'omicidio di **RITROVATO Francesco**;
- 11.3.2014: Operazione **COLPO DI GRAZIA**;



7.4.2014: Operazione **SAN VALENTINO – REVENGE**;
12.5.2014: Arresto di militari dell'Arma dei Carabinieri per **collusioni mafiose**;

Sequestro beni nei confronti di FARINELLA Paolo

In data 7.1.2014, nelle province di Caltanissetta, Palermo e Catania, nonché altre località del territorio nazionale, personale del Centro DIA procedeva alla notifica del Decreto di Sequestro nr. 14/2013 R.S., emesso in data 18.12.2013 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di FARINELLA Paolo, nato a Gangi (PA) il 10.6.1944, residente a Caltanissetta.

Il provvedimento, scaturito da una attività delegata dalla locale Procura della Repubblica, consentiva il sequestro di imprese, rapporti bancari, beni immobili e mobili a lui riconducibili, per un valore calcolato in Euro 20.000.000,00 circa.

Sequestro beni a carico di CAMMARATA Francesco Antonio

In data 23.1.2014, nelle province di Caltanissetta, Palermo e Catania, nonché altre località del territorio nazionale, la DIA procedeva alla notifica del Decreto di Sequestro nr. 15/2013 R.S., emesso in data 20.12.2013 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di CAMMARATA Francesco Antonio, nato a Gela (CL) il 27.2.1959.

Il provvedimento nei confronti dell'interessato ha consentito il sequestro di imprese, rapporti bancari, beni immobili e mobili a lui riconducibili, per un valore calcolato in Euro 2.000.000,00 circa.

Confisca beni a carico di ANNALORO Francesco

In data 30.6.2014, in Riesi (CL), personale DIA procedeva alla notifica del Decreto di Confisca nr.55/2012 RMP e n. 36/2014 RD emesso in data 19.6.2014 dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione M.P., nei confronti di:

– ANNALORO Francesco, nato a Riesi (CL) l'1.12.1950, ivi residente, in atto detenuto.

Il provvedimento colpiva fabbricati, terreni e conti correnti bancari e postali per un valore complessivo di **1.100.000,00 Euro**.

Operazione FENICE

In data 22.1.2014, in Niscemi e Gela, personale della Squadra Mobile di Caltanissetta, in collaborazione con quello del Commissariato di Niscemi e della Squadra Mobile di Cremona, eseguiva il Decreto di Fermo di Indiziato di Delitto, emesso dalla D.D.A. di Caltanissetta in data 20.01.2014 nell'ambito del procedimento penale 185/14 R.G. mod. 21, nei confronti di persone, ritenute responsabili a vario titolo di associazione mafiosa,



estorsione e danneggiamenti ai danni di imprenditori locali, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivo, con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91

Tutta l'attività dei soggetti fermati appartenenti alla cosca malavitosa locale è stata catalizzata sulle estorsioni ai danni di numerosi commercianti locali, necessarie per foraggiare l'associazione e le famiglie dei detenuti; per costringere i commercianti a pagare, si sono registrati numerosi atti intimidatori, anche attraverso l'uso di armi ed ordigni esplosivi, finalizzati a convincere le vittime a pagare, ed evitare gravi conseguenze.

Inoltre, le indagini hanno permesso di ridisegnare l'assetto della consorterìa mafiosa di *cosa nostra*, ricostruita dopo gli arresti del febbraio 2013 nell'ambito dell'operazione di polizia denominata *Rewind*, tra i quali fu colpito da provvedimento custodiale il capo storico della famiglia niscemese, Giancarlo GIUGNO.

Le attività hanno consentito di appurare che il giovane Alberto MUSTO, studente universitario, ha raccolto il testimone di GIUGNO, riconosciuto quale nuovo reggente della famiglia di Niscemi.

Alberto MUSTO avrebbe coltivato rapporti con persona di fiducia del boss gelese Alessandro BARBERI, il pastore niscemese Fabrizio RIZZO presso il cui ovile, di contrada Ursitto, sarebbero state effettuate riunioni che vedevano protagonisti i reggenti delle famiglie di Niscemi e Gela, GIUGNO Giancarlo e BARBERI Alessandro. Il MUSTO, inoltre, si avvaleva degli altri adepti alla consorterìa, tra i quali i noti Alessandro FICICCHIA e il BLANCO Salvatore, storici appartenenti a *cosa nostra* niscemese, e reclutato in ultimo il marmista niscemese Luciano ALBANELLI, già *avvicinato* al tempo dal Giancarlo GIUGNO.

Arresti a seguito dell'omicidio di RITROVATO Francesco

Nella mattinata del 13.2.2014, in Riesi (CL) e Muggiò (MI), personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, ha eseguito l'O.C.C. nr.446/12 R.G.N.R. e nr.283/13 R.G.GIP, emessa in data 10.2.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio e porto abusivo di armi:

Le attività investigative hanno consentito di individuare negli arrestati, gli autori materiali dell'omicidio, consumato nel giugno del 2004, di RITROVATO Francesco, elemento contiguo a *cosa nostra* operante nella provincia di Caltanissetta, da loro ritenuto la fonte confidenziale che, in data 4.8.1998, consentì ai militari del medesimo reparto la cattura di CAMMARATA Vincenzo, nato a Riesi il 2.1.1958, reggente dell'omonima famiglia di *cosa nostra* operante nello stesso centro.



La vittima, inoltre, si sarebbe rifiutata di sottostare alle richieste estorsive fattegli dai prevenuti in relazione ad alcuni lavori edili che stava svolgendo, presumibilmente nella medesima zona ove venne ucciso.

Nel contesto delle medesime attività investigative, gli stessi militari, in data 27.12.2013, in c.da Fiume Agro di Butera (CL), rinvenivano numerose armi, tutte riconducibili allo stesso gruppo criminale.

Operazione COLPO DI GRAZIA

Nella mattinata del 11.3.2014, nel territorio della provincia di Caltanissetta, personale della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta, ha eseguito l'O.C.C. n. 3365/2010 R.G.N.R. e n. 2205/2011 R.G. G.I.P., emessa in data 10.03.2014 dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di persone, ritenute responsabili di estorsione aggravata dall' art. 7 L. 203/91:

Le attività investigative hanno portato alla luce le azioni delittuose poste in essere dagli indagati, tutti noti esponenti della consorteria mafiosa denominata *cosa nostra*, e dirette al condizionamento di appalti indetti a Caltanissetta e provincia, la maggior parte dei quali banditi dall'ASI di Caltanissetta, nel periodo che va dal 1999 al 2004.

Operazione SAN VALENTINO – REVENGE

Durante la mattinata odierna, all'interno dei competenti istituti di reclusione, personale della Squadra Mobile di Caltanissetta ha dato esecuzione all'O.C.C. nr.159/14 R.G.N.R. e nr.616/14 R.G.GIP, emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 31.3.2014, nei confronti delle sottotestate 12 persone, tutte detenute, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio e tentato omicidio, aggravati dalla previsione normativa di cui all'art.7 della Legge 203/91, in quanto commessi al fine di favorire l'associazione criminale mafiosa:

- MADONIA Giuseppe, inteso "*Piddu*", nato a Valledlunga Pratameno (CL) il 18.12.1946, detenuto presso la casa circondariale di L'Aquila (AQ);
- BARBERI Alessandro, nato a Gela il 6.3.1952, detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo (UD);
- RINZIVILLO Antonio, nato a Gela il 30.6.1957, detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo (UD);
- CALCAGNO Salvatore, nato a Niscemi il 24.12.1954, detenuto presso la casa circondariale di Melfi (PZ);
- BURGIO Salvatore, nato a Gela il 6.1.1966, detenuto presso la casa circondariale di Sulmona (AQ);
- MINARDI Vincenzo, nato a Gela il 16.2.1958, detenuto presso la casa di reclusione di Fossombrone (PU);
- TRUBIA Pasquale, nato a Gela il 19.11.1967, detenuto presso la casa di reclusione "i.c.r." – Opera (MI);



- PASSARO Giovanni, nato a Gela il 28.12.1956, detenuto presso la casa di reclusione di Spoleto (PG);
- CAMMARATA Pino, nato a Riesi il 16.4.1953, detenuto presso la casa Circondariale di Ascoli Piceno (AP);
- CAMMARATA Vincenzo, nato a Riesi il 2.1.1958, detenuto presso la casa circondariale di Terni (TR);
- LA ROCCA Francesco, nato a San Michele di Ganzaria (CT) il 15.1.1938, detenuto presso la casa di reclusione “n.c.” – Padova (PD);
- TASCA Carmelo, nato a Gela il 2.5.1965, detenuto presso la casa circondariale “n.c.” – Voghera (PV).

Le indagini, condotte grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbero permesso di accertare come gli arrestati siano, a vario titolo, mandanti ed esecutori materiali degli omicidi di VACIRCA Giuseppe (avvenuto a Niscemi il 18.08.1990), CAMPIONE Gaetano (avvenuto a Niscemi il 22.10.1990) ed il tentato omicidio di RIGGIO Rocco Filippo (avvenuto a Caltagirone il 03.03.1992), maturati nell’ambito dello scontro tra le famiglie di *cosa nostra* e della *stidda*, verificatosi in quegli anni, per il controllo delle attività illecite nella zona sud della provincia di Caltanissetta.

I prevenuti sono inoltre responsabili dell’omicidio di PEPI Francesco (avvenuto a Niscemi il 14.02.1989), imprenditore che non accettò le richieste estorsive impostegli dall’organizzazione criminale.

Arresto di militari dell’Arma dei Carabinieri per collusioni mafiose

In data 12.5.2014, in Gela (CL), Licata (AG) e Comiso (RG), personale della Sezione Anticrimine del R.O.S. e del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, dava esecuzione all’O.C.C. nr.211/2012 RGNR – 16/2012 R.G.GIP, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5.5.2014, nei confronti delle sottonotate persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, rapina, corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione ed utilizzazione di segreto d’ufficio, peculato, truffa, calunnia, falsa testimonianza ed altro, aggravati dalla previsione normativa di cui all’art.7 della Legge 203/91, in quanto commessi al fine di favorire l’associazione criminale mafiosa:

- PRIMO Giovanni, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 20.4.1964, Sottufficiale in servizio presso la Stazione Carabinieri di Comiso (RG);
- GURRIERI Salvatore, nato a Comiso (RG) il 24.11.1969, Sottufficiale in servizio presso la Stazione Carabinieri di Gela;
- LICATA D’ANDREA Ernesto, nato a Bologna il 27.5.1958, Sottufficiale dell’Arma in congedo, già in servizio presso il Reparto Territoriale di Gela (CL);



- SASSONE Marco, nato a Napoli il 25.4.1983, Carabiniere in servizio presso la Stazione Carabinieri di Lampedusa (AG), già effettivo al Reparto Territoriale di Gela;
- SPADARO Orazio, nato a Modica (RG) il 3.7.1934;
- CARRERA Franca Elena, nata ad Aragona (AG) il 17.2.1973;
- D'ANDREA Angelo, nato a Gela (CL) il 30.1.1977;
- D'ANDREA Giacomo, nato a Gela (CL) il 25.7.1966;
- CATANIA Giuseppe, nato a Gela (CL) il 21.1.1958.

Le indagini traevano origine dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CASCINO Emanuele, affiliato alla cosca mafiosa gelese facente capo ad ALFERI Giuseppe, il quale riferiva sulle esistenti collusioni tra il gruppo mafioso d'appartenenza ed esponenti delle istituzioni, tra cui il Maresciallo PRIMO Giovanni.

Quest'ultimo, stando alle risultanze delle attività investigative, si poneva quale intermediario in un'attività estorsiva perpetrata da esponenti di quel gruppo criminale in danno dell'imprenditore SPADARO Orazio, mantenendo rapporti con il medesimo gruppo criminale al fine di ottenere restituzioni di merce rubata e/o per risolvere questioni intervenute con terzi.

Inoltre, emergeva che il militare suddetto, abusando della propria qualifica, e per taluni reati in concorso con gli altri militari coinvolti, si prestava a uno scambio di reciproci favori di natura illecita con i soggetti a vario titolo coinvolti nel provvedimento cautelare, al fine di trarre utilità economiche di diverso genere.

Provincia di ENNA

In particolare, il periodo dal luglio 2013 al giugno 2014, è stato caratterizzato da:

- 11.7.2013: Arresto di **LEONARDI Salvatore + 1** per l'omicidio di DONZÌ Vito;
- 20.9.2013: Operazione **HOMO NOVUS**;
- 21.9.2013: Confisca beni a carico di **SCALETTA Vincenzo**.

Arresto di LEONARDI Salvatore + 1 per l'omicidio di DONZÌ Vito

In data 11.7.2013, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Enna, dava esecuzione all'Ordinanza di Misura Cautelare Personale nr.2435/12 R.G.N.R. e nr.10/13 11/13 R.G.M.C.P., emessa in data 5.7.2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti delle sottonotate persone, affiliate alla famiglia mafiosa di Catenanuova (EN), in quanto ritenute responsabili di omicidio aggravato dalla previsione normativa



di cui all'art.7 della Legge 203/91, in quanto commesso al fine di favorire l'associazione criminale mafiosa:

- LEONARDI Salvatore, nato a Catania il 17.6.1956, residente a Catenanuova (EN), già detenuto;
- MARLETTA Salvatore, nato a Catania il 22.7.1959, residente a Catenanuova, già detenuto.

Le indagini, basate su riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito di appurare come i predetti abbiano preso parte attiva all'eliminazione fisica di DONZÌ Vito, nato a Catenanuova il 13.3.1972, rimasto vittima di *lupara bianca* il 27.1.1997, ritenuto colpevole di avere commesso danneggiamenti e furti in danno di alcune aziende ed esercizi commerciali di Catenanuova che, all'epoca dei fatti, erano soggette ad estorsione da parte del sodalizio mafioso cui i due facevano parte.

Operazione HOMO NOVUS

In data 20.9.2013, in Leonforte (EN), personale del locale Commissariato di P.S., unitamente a quello della Questura di Enna, ha eseguito il Decreto di Fermo di indiziato di delitto nr.3200/12 R.G.N.R., emesso dal P.M. della D.D.A. del Tribunale di Caltanissetta in data 19.9.2013, nei confronti di soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione.

L'attività investigativa ha consentito di appurare come il gruppo criminale, a capo del quale vi sarebbe stato il FIORENZA Giovanni, avrebbe assunto il controllo delle estorsioni nella zona nord della provincia di Enna.

L'investitura del FIORENZA, nonché l'individuazione dell'intero gruppo criminale, sarebbe avvenuta durante un summit, tenutosi nel mese di agosto u.s., durante il quale SEMINARA Salvatore, capo di *cosa nostra* ennese, avrebbe permesso ai suddetti di operare nell'area che va dal comune di Nicosia (EN) sino alla zona industriale del Dittaino.

Confisca beni a carico di SCALETTA Vincenzo

In data 21.9.2013, in Barrafranca (EN), personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Enna procedeva alla notifica del Decreto di Confisca nr.9/12 RMP e nr.9/13 RD, emesso in data 16.9.2013 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Enna, nei confronti della sottonotata persona:

- SCALETTA Vincenzo, nato a Barrafranca (EN) il 21.3.1965, di fatto domiciliato a Pietraperzia (EN), pluripregiudicato, in atto sorvegliato speciale.

Il provvedimento costituisce la naturale conclusione delle attività di sequestro che il suddetto reparto aveva portato a termine, nell'ottobre del 2012, nei confronti dell'interessato.



Il valore complessivo dei beni confiscati, costituiti da due società, terreni, fabbricati ed un autovettura, ammonta ad Euro 250.000,00 circa.

7.3.2014: Sequestro beni nei confronti di **FORNO Ettore**.

28.1.2014: Operazione **MORE SOLITO**;

9.2.2014: Omicidio di **MORABITO Antonino**;

18.2.2014: Operazione **GO KART**;

25.2.2014: Operazione **ZERO IN CONDOTTA**;

Sequestro beni preventivo nei confronti di FORNO Ettore

In data 7.3.2014, in Leonforte (EN), personale dipendente, unitamente a quello del Comando Provinciale Carabinieri di Enna, eseguiva il provvedimento di sequestro preventivo di beni nr.1001/10 R.G.N.R. e nr.501/11 R.G.GIP, emesso in data 20.2.2014 dall'Ufficio GIP del Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art.321 c.p.p., nei confronti della sottoannotata persona:

– FORNO Ettore, nato a Enna il 3.5.1967, residente a Leonforte.

Le investigazioni poste in essere, oltre ad aver individuato le relative fattispecie di reato (usura ed altro), hanno delineato la personalità marcatamente criminale e pericolosa di Ettore FORNO, come soggetto ben inserito in posizioni verticistiche del contesto criminale leonfortese, il quale, supportato da una efficientissima rete informativa da egli creata, si rendeva autore, fra altro, del reato d'usura, aggravata perché realizzata nei confronti di imprenditori che versavano in stato di bisogno.

Il provvedimento consentiva il sequestro di quote societarie e beni immobili a lui riconducibili, per un valore calcolato in Euro 1.000.000,00 circa.

Operazione MORE SOLITO

In data 28.1.2014, in Agira (EN) e Leonforte (EN), personale della Questura di Enna, eseguiva l'Ordinanza di Custodia Cautelare n. 496/2011, emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Caltanissetta in data 14.01.2014, nei confronti di soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, prevalentemente marijuana, hashish e cocaina:

L'associazione criminale in oggetto era capeggiata dai citati DI BELLA e D'AGOSTINO, che si avvalevano della collaborazione di IACONA, DI DIO, GIACONE, ROSALIA, VALLE e dal leonfortese Angelo VENTICINQUE.

La consorte si riforniva, in via quasi esclusiva, presso il pregiudicato di Augusta Giuseppe RAPISARDA, ritenuto vicino ad ambienti malavitosi catanesi e siracusani, già catturato in data 29 Marzo 2012, nell'ambito dell'operazione *Carte False*, condotta dalla competente Arma dei Carabinieri. Inoltre, le attività espletate hanno appurato una sorta di autonomia del Paolo CONTINO, rispetto agli altri sodali menzionati, il quale si riforniva per il



successivo spaccio non solo dal citato RAPISARDA, ma anche da CUCCIA Pietro (alias “zio Giulio”), nato ad Enna il 13.12.1972, già colpito da provvedimento custodiale nel giugno 2013, nel corso dell’operazione *Nickname*.

Omicidio MORABITO Antonino

Nella mattinata del 9.2.2014, in Barrafranca (EN), ignoti, dopo avere fatto irruzione all’interno del “Bar 2000”, sito in quel centro, esplodevano alcuni colpi di arma da fuoco cal.380 auto, all’indirizzo del proprietario MORABITO Antonino, nato a Messina il 21.4.1973, residente a Barrafranca, incensurato, che ne cagionavano la morte.

I primi accertamenti, condotti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina (EN), consentirebbero di ricondurre l’episodio a probabili situazioni debitorie contratte dalla vittima, che peraltro era già stata vittima, nel marzo del 2012, di un tentativo di omicidio, nell’ambito del gioco d’azzardo, in particolare quello legato alle *slot machine*.

Operazione GO KART

Nella mattinata del 18.02.2014, nel territorio delle provincie di Enna e Catania, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Enna, ha eseguito l’O.C.C. n. 168/08 R.G.N.R. e n. 870/13 R.G.GIP, emessa in data 10.02.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di 56 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, ed altro.

Le attività investigative appaiono il naturale sviluppo di quanto già acclarato nel contesto di precedenti operazioni di polizia, l’ultima delle quali quella eseguita in data 26.5.2011, denominata *Fiumevecchio*, che ha condensato l’esito delle attività criminose poste in essere da distinte organizzazioni mafiose operanti nell’ambito di *cosa nostra* e principalmente nel territorio di Catenanuova e Regalbuto, per il controllo della fascia dei paesi al confine tra la provincia di Enna e la parte settentrionale di quella catanese.

Operazione ZERO IN CONDOTTA

Nella mattinata del 25.02.2014, nel territorio delle provincie di Enna, Catania e Caltanissetta, nonché in Realmonte (AG), personale del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Enna, ha eseguito l’O.C.C. n. 303/12 R.G.N.R. e n. 786/12 R.G.GIP, emessa in data 10.02.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Enna, nei confronti di 43 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti (ex art. 73 co. 1° con l’aggravante di cui all’art. 80 co. 1° lett. G del D.P.R. nr. 309/90).



Le attività investigative hanno portato alla luce l'esistenza di un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, articolato su vari livelli ed avente ad oggetto generalmente marijuana e cocaina, operante nel territorio di Piazza Armerina e zone limitrofe. L'indagine ha mosso le sue origini dalla fase, per così dire, "terminale" della vendita al dettaglio presso un istituto scolastico di Piazza Armerina per poi risalire via via, grazie alle progressive acquisizioni di elementi probatori, ai soggetti che immettevano considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente nel mercato.



Distretto di Campobasso

Relazione del Cons. Filippo Spiezia

1. Profili organizzativi della D.D.A. di Campobasso

Il Distretto di Corte di appello di Campobasso comprende l'intero territorio del Molise, con una popolazione di circa 320.000 abitanti, su di un territorio di kmq. 4438, confinante con Lazio, Campania, Puglia ed Abruzzo. La Direzione Distrettuale antimafia di Campobasso ha competenza su tutto il territorio del Molise ed in particolare, sulle Province di Campobasso ed Isernia. L'Ufficio di Procura distrettuale ha un organico composto da **tre unità** (il Procuratore della Repubblica, i dr. Nicola D'Angelo ed Enrico Colagreco).

Il dato numerico conferma l'esiguità delle risorse umane disponibili in relazione ai carichi di lavoro e, pertanto, quanto mai opportune si confermano le iniziative adottate dal Procuratore distrettuale basate su un uso intensivo di tecnologie informatiche, a partire dalla piena operatività dei sistemi informatici MEG (Monitoraggio Esiti Giudiziari) e MEC (Monitoraggio Esiti Cautelari) e, dal marzo 2013, del sistema TIAP (trattamento informatico atti processuali), attualmente applicato alle richieste di misure cautelari, personali e reali.

In materia di intercettazioni, grazie al conferimento di un nuovo appalto del relativo servizio, si è ottenuto un ulteriore abbattimento dei costi, superiore al 50%, passandosi dal canone giornaliero unitario di euro 4 + Iva (rispetto al pregresso di euro 4,85 + iva) a quello attuale di euro 1,70, dato rilevante se si considera che le dimensioni della Procura di Campobasso non consentono economie di scala.

Il dato economico gestionale va integrato anche con informazioni sulla qualità del servizio, che tende ad uniformarsi alle prescrizioni adottate in data 18.7.2013 dal Garante per la Protezione dei dati personali che prevedono complessi adeguamenti, anche logistici, del servizio intercettazioni, nella prospettiva di rafforzare le misure di sicurezza e protezione connesse al trattamento dei dati personali. Parimenti efficace operatività continua a presentare l'applicativo "HYDRA", che consente la diretta e tempestiva acquisizione dei tabulati (già menzionato nella pregressa relazione) con riduzione dei tempi da alcuni giorni, alle attuali 4 ore al massimo.

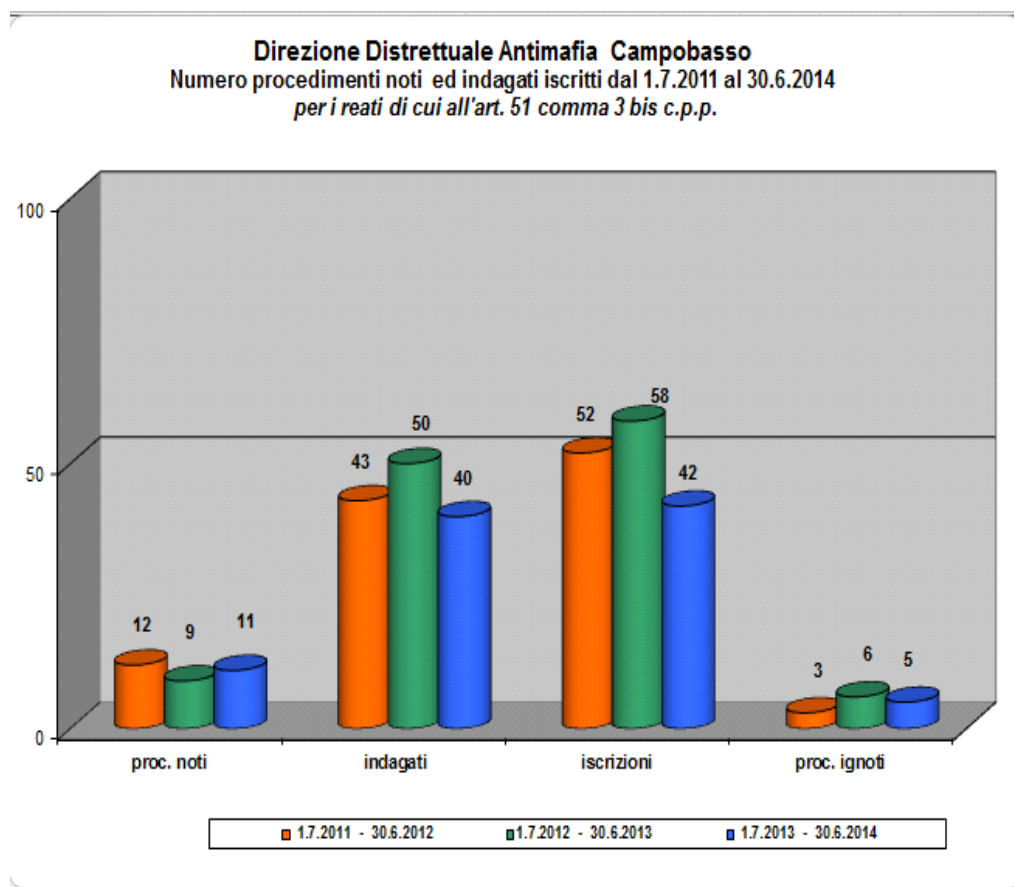
2. I dati quantitativi relativi ai procedimenti per i reati di cui all'art. 51 comma terzo bis c.p.p.

I dati relativi ai nuovi procedimenti trattati dalla D.D.A. di Campobasso, nel periodo in esame, appaiono in linea con quelli del precedente periodo,



registrandosi solo alcune riduzioni, non significative, nel numero di indagati e di iscrizioni. Ciò in qualche modo riflette la stabilità dei fenomeni criminali rilevabili sul territorio molisano.

Per la illustrazione, in dettaglio, dei dati numerici e delle loro comparazioni con le precedenti annualità si rinvia al grafico di flussi che segue, sufficientemente auto-esplicativo:



La stabilità dei flussi numerici complessivi relativi ai procedimenti che hanno interessato la D.D.A. di Campobasso, trova conferma anche, specificamente, per le principali fattispecie associative (416 bis c.p. e 74 d.p.r. 309/90), in cui le riportate variazioni non appaiono rilevanti, anche alla luce delle precisazioni fornite dal Procuratore distrettuale.

La breve analisi quantitativa conferma le valutazioni già espresse nella precedente relazione circa la quasi totale assenza di organizzazioni criminali strutturate e radicate sul modello tipicamente “mafioso” e protese al controllo pervasivo del territorio, anche se sullo sfondo sembrano delinearsi alcuni nuclei associativi con “aspirazioni di “mafiosità”. Il Molise si conferma, dunque, regione esposta all’insediamento di gruppi delinquenziali, nazionali e stranieri attivi prevalentemente nei reati predatori, nello sfruttamento della prostituzione e nel traffico di droga.

Inoltre vi sono evidenze di collegamenti criminali con la criminalità di regioni confinanti, in particolare con la criminalità pugliese.

3. Principali tendenze della criminalità nel distretto

L'esame dei nuovi procedimenti coordinati dall'Ufficio distrettuale molisano consente di ribadire le valutazioni già espresse nel precedente periodo, escludenti nel distretto l'operatività di una criminalità organizzata endogena, riportabile ai paradigmi del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

La circostanza è dovuta alle caratteristiche del territorio, di limitate dimensioni e con scarsa densità abitativa, e alla ridotta presenza di fiorenti attività economiche, in grado di svolgere un fattore attrattivo per la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Inoltre, mentre il territorio si può ritenere caratterizzato dalla presenza di adeguati presidi istituzionali, esso presenta limitati collegamenti con le regioni confinanti, caratterizzate da detti fenomeni criminali. Ed infatti esso non è attraversato da linea ferroviaria veloce né assistito da stazioni aeroportuali; limitate sono, inoltre, le disponibilità economiche e finanziarie del territorio, anche pubbliche.

Il Procuratore distrettuale segnala tuttavia il perdurante rischio d'infiltrazione dipendente, innanzitutto, dai tentativi, non del tutto sopiti, di espansione di clan tipo operanti nelle regioni limitrofe.

Tracce dell'operatività in Molise di organizzazioni radicate in altre regioni, più notoriamente contrassegnate dalla presenza del crimine organizzato (Campania, Puglia Calabria) sono state desunte, nel recente passato, da alcuni eventi criminali, puntualmente investigati, richiamati nelle precedenti relazioni.

In secondo luogo, è in grado di svolgere un ruolo involontariamente criminogeno l'individuazione della regione quale area potenzialmente idonea alla collocazione di persone collaboranti con la giustizia, con possibile concentrazione di soggetti non sempre definitivamente recuperati al rifiuto dell'illegalità ed in grado di favorire il ripristino di dinamiche criminali, con il supporto di altre organizzazioni criminali operanti in territori vicini (in particolare la "Ndrangheta"). Eloquente in proposito la vicenda di FERRAZZO Felice, già appartenente alla cosca di "ndrangheta" di Mesoraca, la cui condotta (oggetto di approfondimenti nelle precedenti relazioni) è risultata chiaramente dimostrativa della sua volontà di rompere il rapporto di collaborazione intrapreso.

Tali circostanze possono agire come fattore involontariamente criminogeno, sia sotto il profilo delle azioni criminali in danno dei collaboratori (v. il tentato sequestro di Garofalo Lea, su cui si è riferito nelle pregresse relazioni), sia sotto quello della concentrazione di soggetti potenzialmente idonei a riattivare dinamiche criminali, in reciproco accordo o addirittura in concorso



con altre organizzazioni criminali dei territori vicini, proclivi ad acquisire comunque referenti in un luogo ancora non colonizzato dal punto di vista criminale.

Certamente sono presenti ed operano sul territorio organizzazioni criminali dedite in modo intensivo al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti. Il dato si ricava da diversi procedimenti in trattazione, alcuni dei quali nelle fase finali (come, ad es, il proc. n. 3873/12 Mod.21), nel quale si è delineata l'esistenza di un'associazione composta da diversi soggetti svolgenti intensa attività delittuosa tra Puglia, Molise, con caratteristiche di transnazionalità in quanto coinvolgente anche il territorio albanese. La pericolosità di quel sodalizio è attestata da alcune emergenze investigative, come, il fatto che durante gli accertamenti è emerso il trasporto, in una sola occasione, di una tonnellata e trecento chili di narcotico dall'Albania verso la costa Molisana, con il diretto coinvolgimento di cittadini albanesi.

Rispetto ai segnalati fattori di rischio di infiltrazione mafiosa sul territorio e di presenza di organizzazioni criminali attive nel settore degli stupefacenti, va dato atto del costante sforzo investigativo coordinato dalla locale D.D.A. per il contrasto a tali forme di criminalità, e per la verifica di ogni *indice di mafiosità comunque rintracciabile*.

Sotto questo profilo, tra i reati spia sintomatici di possibili fenomeni criminali riconducibili al crimine organizzato, va dato conto della diffusione del fenomeno dell'usura, ampiamente presente sul territorio. Tale dato è purtroppo coerente con le indicazioni sopra riportate sullo stato di complessiva arretratezza economica del territorio molisano. In relazione a tale fattispecie delittuosa, il Procuratore distrettuale segnala che è pervenuto alla fase del giudizio un procedimento nel quale alcuni soggetti, ruotanti intorno ad esercizi commerciali - una gioielleria ed un'agenzia di gioco - hanno esercitato il prestito ad usura, in particolare, nei confronti di clienti e giocatori. In tale vicenda gli istituti bancari interessati dal versamento degli assegni transitati su conti correnti bancari, non hanno attivato alcuna segnalazione, a conferma della scarsa propensione alla collaborazione attiva, decisiva, come è noto, per il contrasto al riciclaggio.

Particolare attenzione l'Ufficio distrettuale molisano pone anche rispetto al tema delle c.d. ecomafie, ossia all'operatività di sodalizi criminosi operanti nel settore dell'illecito smaltimento di rifiuti. In materia si segnala lo svolgimento di una serie di accertamenti per la verifica delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia gestiti da altri Uffici distrettuali, che, tra le altre circostanze, avevano riferito, sia pure genericamente, elementi e di possibile interesse per il territorio molisano. Al riguardo, le indagini espletate, ormai alle battute finali, consentono, allo stato, di escludere la sussistenza di fenomeni di sversamento nel sottosuolo o comunque di illecito smaltimento di rifiuti tossico- nocivi, così come purtroppo emersi in altri contesti regionali.



Si segnala ancora lo svolgimento di complesse indagini in altro procedimento della D.D.A. di Campobasso che, pur non avendo consentito di raccogliere sufficienti elementi di riscontro investigativo all'ipotesi originariamente formulata, dell'esistenza di un sodalizio criminale specializzato nella realizzazione continuativa ed abituale di condotte illecite nello smaltimento di rifiuti, di cui all'art. 260 D.lgs. 15/12006, ha tuttavia fatto emergere le diverse fattispecie di cui agli artt. 256 e 259 del decreto citato, in relazione ad attività di spedizione e trasporto non abituale effettuate dal detentore dei rifiuti e finalizzate al conferimento degli stessi a soggetti terzi, dediti all'attività di recupero e smaltimento.

4. L'azione di prevenzione e le altre iniziative per il contrasto alla formazione dei patrimoni illeciti

Dal rapporto informativo della D.I.A. si traggono le statistiche relative alle segnalazioni ricevute dallo U.I.F. e quelle relative alle segnalazioni trattenute da detta unità, in quanto ulteriormente approfondite perché ritenute effettivamente sintomatiche di sospetta anomalia, nel senso sopra indicato.

Tra le regioni italiane, il Molise risulta quella in cui sono state effettuate solo 21 segnalazioni, 0,19% del totale (a fronte delle 33 della relazione esaminata lo scorso anno) delle quali, come per il precedente periodo, nessuna è stata trattenuta. Di esse 16 provengono da enti creditizi (a fronte delle 31 dello scorso anno). I dati continuano dunque a presentarsi come scarsi e desolanti, anche per quanto attiene agli enti creditizi.. Ciò non facilita il contrasto del riciclaggio, che sconta anche la difficoltà investigativa connessa alla consumazione dei reati presupposto, specie quando essi sono espressione della criminalità organizzata operante nelle regioni vicine.

Rispetto ai dati negativi sopra esposti, va evidenziato, in positivo, il fatto che sono state attivate, ad opera del Procuratore distrettuale, n. 3 richieste di misure di prevenzione aventi ad oggetto la richiesta di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nei confronti di altrettanti pregiudicati residenti nel circondario; le stesse tuttavia non si riferiscono a soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, ne si riferiscono - per carenza di attività accertate - a misure patrimoniali. Il dato apparentemente minimale, si confronta tuttavia con l'assenza di analoghe richieste per un periodo pressoché corrispondente all'ultimo decennio e va dunque salutato con favore e quale premessa per l'avvio di una nuova fase applicativa.

5. Lo stato del collegamento investigativo con la D.N.A.

La Procura di Campobasso adotta prassi operative in linea con il protocollo che delinea i rapporti, funzionali ed operativi, con la Direzione Nazionale Antimafia, in vista delle esigenze poste del collegamento investigativo e dal coordinamento di indagini nei procedimenti di criminalità organizzata.



Ciò è confermato nei continui scambi informativi sia con le altre Procure distrettuali ed ordinarie che con la D.N.A. Si iscrive in tale modello operativo la prassi, certamente virtuosa, di immediata informazione, al magistrato della D.N.A. delegato al collegamento, di ogni dato, giudiziario o investigativo, che afferisce alla criminalità organizzata. Ciò consente a questa D.N.A. di sviluppare immediatamente la propria azione di analisi delle informazioni ricevute, in vista di appropriati atti di impulso in favore dei competenti diversi Uffici distrettuali, ove siano emersi fatti di competenza ed interesse di altri distretti.

E' quanto verificatosi anche nel periodo in esame, in cui magistrati della D.D.A. di Campobasso, hanno incidentalmente raccolto dichiarazioni a carattere collaborativo di un detenuto, interessanti in via principale altri uffici giudiziari italiani, informando di ciò il magistrato della D.N.A. preposto al collegamento investigativo, in tal modo consentendo al P.N.A. di poter formulare gli appropriati input informativi ed investigativi.

Più in generale, l'attività di collegamento investigativo tra la DNA e la Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso è stata realizzata attraverso una costante acquisizione di informazioni, notizie e dati presso quella Procura Distrettuale, agevolata dal tempestivo inserimento degli atti in Banca Dati Nazionale. In tal modo è stato possibile ottenere in tempo reale quella conoscenza sui principali eventi investigativi che costituisce indispensabile presupposto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento.



Distretto di Catania

Relazione del Cons. Carlo Caponcello

Aspetti numerici e quantitativi della struttura.

Le considerazioni di carattere generale svolte nella precedente relazione sulla criminalità organizzata operante nel distretto di Catania non possono che trovare conferma anche con riferimento al presente anno. Se possibile, quelle considerazioni ne escono in qualche misura rafforzate, alla luce dei brillanti risultati delle indagini condotte dagli Organi investigativi, delle misure cautelari eseguite e dell'esito dei processi celebrati.

Alla data del 30 giugno 2014 l'organico complessivo della Procura di Catania è composto: da 46 Magistrati: il Procuratore Capo, cinque Procuratori Aggiunti, e 40 Sostituti Procuratori. Allo stato, sono presenti, oltre al capo dell'Ufficio, n.34 Sostituti Procuratori e quattro Procuratori aggiunti.

Malgrado permangano annose e gravi carenze nell'organico del personale amministrativo, si è riusciti a mantenere una soddisfacente efficienza funzionale ed operativa.

Non può in questa sede non rilevarsi che l'organico degli Organi di Polizia delegati alle indagini risultano assolutamente inadeguati per numero rispetto al carico di lavoro ed ai compiti istituzionali cui sono deputati; solo lo sforzo e l'abnegazione che li caratterizza e contraddistingue ha consentito, malgrado le allarmanti ed indiscutibili carenze di organico, di raggiungere i risultati operativi di cui si dirà da qui a poco.

A comporre la DDA sono stati chiamati 12 magistrati suddivisi, secondo il progetto organizzativo vigente, in due macroaree criminali (Area1 – coordinata dal dr. Bertone – riguardante i gruppi diversi da Cosa Nostra e alcune aree del distretto; Area2 – coordinata dal dr. Zuccaro – riguardante Cosa Nostra e gruppi collegati) e in aree tematiche. Inoltre nel periodo in esame è stato realizzato un più stretto collegamento con il Gruppo 3 (delitti contro il patrimonio), coordinamento realizzato anche attraverso la partecipazione del coordinatore del Gruppo 3 alle riunioni DDA e ciò ha consentito di procedere all'arresto in flagranza o al fermo di numerosi soggetti dediti alle estorsioni.

L'organizzazione della DDA.

Nella precedente relazione annuale, si era rilevato che il Procuratore della Repubblica di Catania, dott. Giovanni Salvi, aveva già fornito concrete indicazioni programmatiche in ordine alle linee strategiche che la Direzione



Distrettuale Antimafia avrebbe adottato nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Occorre dunque prendere le mosse dal programma organizzativo, menzionato nella precedente relazione annuale, non solo perché esso definisce l'attuale architettura organizzativa della Direzione distrettuale antimafia di Catania, ma anche perché gli esiti investigativi e dibattimentali forniscono la cifra del pieno ed inequivocabile successo del progetto.

Rispetto al precedente modulo organizzativo (strutturato in più aree di lavoro), l'attuale assetto della DDA si articola, come detto, in due aree di lavoro; il nuovo provvedimento organizzativo mette, a ben vedere, l'accento su un aspetto essenziale per gli stessi contenuti dell'azione di contrasto antimafia: invero, posto che la predetta ripartizione deve intendersi come modulo organizzativo più rispondente alle esigenze dell'ufficio nel contrasto alla criminalità organizzata, si rileva che in tal modo si è pienamente assicurata l'unitarietà della struttura e delle funzioni della Direzione distrettuale antimafia, al cui interno, infatti, è garantita l'effettività della circolazione delle informazioni e dell'unitario indirizzo delle iniziative. Il Procuratore della Repubblica, dunque, dirige e coordina la DDA, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti preposti alle aree di lavoro, attraverso una quotidiana azione sinergica ed una condivisa definizione delle strategie investigative e processuali, secondo gli indirizzi e le direttive del Capo dell'Ufficio.

In altri termini, l'articolazione interna strutturata su due aree di lavoro, da un lato, consente di modellare più efficacemente l'azione di contrasto in corrispondenza delle dinamiche che attraversano costantemente la criminalità organizzata e, dall'altro, favorisce i momenti di coordinamento e di tendenziale omogeneità nella scelta delle strategie investigative, anche tenendo conto delle risorse personali e materiali disponibili.

Alla summenzionata fondamentale modifica dell'organizzazione interna alla DDA, se ne accompagna un'altra, anch'essa di notevole rilievo, specie per i profili strategici che la ispira. Si fa riferimento alla sezione Misure di prevenzione che si occupa dell'esercizio dell'azione di prevenzione, personale e patrimoniale e che riguarda la Procura della Repubblica di Catania nella sua interezza.

L'obiettivo esigenza di potenziare le indagini finalizzate, in particolare, al sequestro ed alla confisca di prevenzione, evitando ogni dispersione delle conoscenze investigative e processuali e l'ingiustificato appesantimento dei carichi e dei processi di lavoro e dunque assicurando la valorizzazione, anche rispetto ad altre forme di criminalità non di tipo mafioso, delle conoscenze e delle esperienze proprie del magistrato già assegnatario del procedimento penale, maggiormente in grado di esprimere valutazioni in tema di



presupposti legali per l'esercizio dell'azione di prevenzione, è a fondamento della scelta organizzativa in parola.

Quadro generale.

Un'aggiornata ricostruzione dei fenomeni criminali mafiosi trae inevitabilmente fondamento dalle analisi svolte nell'ambito delle precedenti relazioni, ove si mettevano in rilievo caratteristiche peculiari, sotto l'aspetto della mappatura criminale, del Distretto catanese. Invero, sembra ancora utile ribadire che ciò che viene individuato come riconducibile al fenomeno denominato *Criminalità organizzata catanese* è l'insieme di quei -più o meno ampi- gruppi organizzati ed internamente strutturati secondo una dimensione gerarchica e che operano essenzialmente in tutto il Distretto; che perseguono strategie di controllo del territorio ove sono insediati e -talvolta- dei traffici illeciti che travalicano tali confini; che agiscono con il metodo dell'intimidazione e della violenza anche per infiltrarsi nel settore economico e nel sistema politico locale; che, in definitiva, perseguono programmi di intensa ramificazione di interessi di tipo criminale in ambiti territoriali più o meno ampi.

Com'è noto, contrariamente al contesto della Sicilia occidentale, l'assetto della criminalità organizzata della provincia di Catania, e soprattutto quello del capoluogo, non è monopolizzato da *Cosa Nostra*. Il panorama criminale della provincia di Catania è caratterizzato da un contesto mafioso frammentato e connotato dalla tradizionale supremazia esercitata da *Cosa Nostra* etnea, strutturata sulle *famiglie* di Catania, Ramacca e Caltagirone, nei confronti delle altre *famiglie* delle quali solo alcune sono organiche o alleate a *Cosa Nostra*.

Nel territorio catanese, oltre alle tradizionali "famiglie" di "Cosa Nostra", operano da decenni anche altri sodalizi mafiosi (Laudani, Cappello, Carateddi, Pillera, Cursoti catanesi, Cursoti milanesi, Sciuto- Tigna, Piacenti-Ceusi), che, recentemente, profittando della situazione di difficoltà operativa vissuta dal *clan Santapaola*, hanno sviluppato una politica espansionistica volta al controllo delle iniziative criminali.

Iscrizioni - Pendenze

Avuto riguardo agli aspetti numerici, il quadro sinottico sotto riportato appare affatto significativo in relazione alla straordinaria mole di lavoro dispiegata dalla DDA catanese:



DDA CATANIA

TOTALE		
<i>procedimenti iscritti dalla DDA di Catania dal 1.7.2013 al 30.06. 2014</i>		
proc. noti	indagati	proc. ignoti
277	2263	69

art. 416 bis c.p.

num proc noti	num ind	num proc ignoti
81	560	5

art. 74 d.p.r. 309/90

num proc noti	num ind	num proc ignoti
71	522	8

art. 630 c.p.

num proc noti	num ind	num proc ignoti
1	1	0

art. 600 c.p.

um proc noti	num ind	num proc ignoti
2	12	0

art. 601 c.p.

num proc noti	num ind	num proc ignoti
4	4	0

art. 260 d.lgs.152/06.

num proc noti	num ind	num proc ignoti
6	30	0

Nel periodo oggetto di rilevazione sono state registrate ipotesi di traffico di rifiuti riconducibili semplicemente, senza connessioni con contesti di criminalità organizzata, ad attività imprenditoriali su larga scala in cui il predetto traffico illecito è funzionale al notevole risparmio di costi di gestione.



A tal riguardo, tra gli altri, può essere citato il proc. N:13901/09 R.G.N.R. nei confronti di MONACO Giuseppe ed altri per il reato, appunto, di cui all'art. 260 D. Lgs. N° 152/06, in ordine al quale è stato disposto il rinvio a giudizio nel giugno 2014.

Le investigazioni hanno evidenziato in tale ipotesi che l'Ofelia Ambiente, legalmente rappresentata dal MONACO, ha gestito illegalmente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di varia natura per oltre 30.000 tonnellate di cui una parte secondo alcune emergenze indiziarie, sarebbe stata "tombata" nel terreno ubicato in contrada Passo Martino in uso alla ditta sopra indicata e peraltro oggetto di sequestro.

Con riguardo al numero delle iscrizioni sopravvenute per il reato di cui all'art. 260 D.L.vo n° 152/2006, non si sono verificate apprezzabili variazioni rispetto alla precedente rilevazione (in particolare, n° 14 nel periodo precedente e n. 12 nel periodo in esame).

Il dato statistico rilevato, peraltro, evidenzia che solo per un numero limitato di indagini, anche se di notevole spessore (e di prevedibili ulteriori sviluppi), è già stato acquisito il profilo del collegamento con contesti di criminalità organizzata e ciò sia con riguardo al territorio del circondario che a quello, in generale, del distretto, risultando, per il resto, allo stato, prevalente l'ipotesi in cui – come già detto – il traffico illecito di rifiuti è riconducibile ad attività imprenditoriali.

Circa le modalità di ricognizione di alcuni reati "spia" riconducibili, in materia ambientale, all'area della criminalità organizzata, in attesa che sia fruibile un efficace sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale di tali reati-spia, si sono rivelate preziose le segnalazioni effettuate dalla Direzione Nazionale Antimafia sulla scorta di informazioni e dati forniti anche dalle Agenzie delle Dogane.

art. 416 comma 6 c.p.

num proc noti	num ind	num proc ignoti
24	735	4

Si segnala innanzitutto un lieve incremento delle iscrizioni riguardanti complessivamente il reato di cui all'art. 416 bis c.p.: il numero di tali iscrizioni è, infatti, passato da **71** (precedente rilevazione) a quello di **81** nel periodo in esame.

art. 7 L. 203/1991

num proc noti	num ind	num proc ignoti
145	777	42



IL RAFFRONTO STATISTICO CON LE 26 DDA APPARE EGUALMENTE CONDUCENTE:

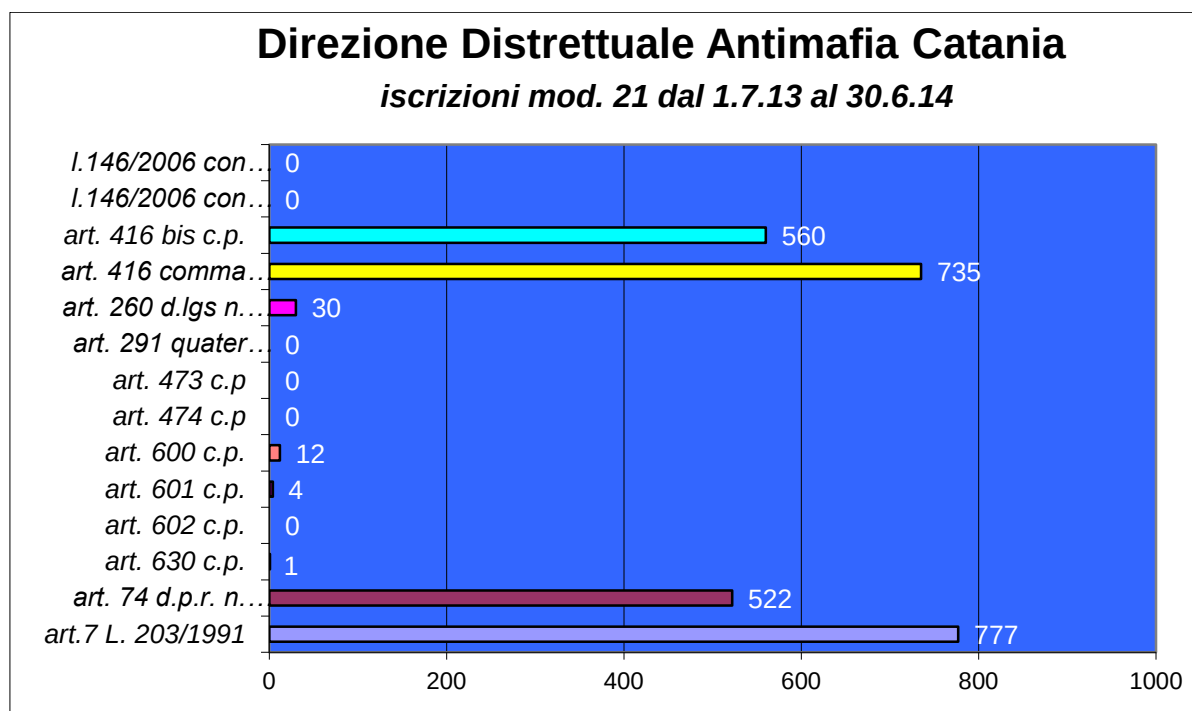
Procedimenti iscritti dal 1.7.2013 al 30.6.2014 per i delitti di cui all' art. 416 bis c.p.			
Sede	num proc NOTI	num ind	num proc IGNOTI
ANCONA	0	0	0
BARI	20	186	0
BOLOGNA	8	33	0
BRESCIA	2	13	0
CAGLIARI	0	0	0
CALTANISSETTA	52	147	7
CAMPOBASSO	5	18	2
CATANIA	81	560	6
CATANZARO	53	538	7
FIRENZE	3	20	0
GENOVA	4	10	0
L'AQUILA	2	9	0
LECCE	26	91	3
MESSINA	16	54	8
MILANO	15	109	0
NAPOLI	201	1271	17
PALERMO	51	320	26
PERUGIA	1	14	1
POTENZA	2	16	0
REGGIO Calabria	76	607	12
ROMA	20	86	1
SALERNO	11	38	0
TORINO	6	35	1
TRENTO	0	0	0
TRIESTE	1	2	0
VENEZIA	7	28	2
totale	663	4205	93

E' agevole evidenziare e rilevare che la DDA di Catania per numero di iscrizioni per il delitto di cui all'art.416 bis risulta la seconda (dopo Napoli) in tutto il territorio italiano e la terza per numero di iscritti. Siffatta notazione, lungi da intenti di primazia e di sterili classificazioni, radica il forte convincimento che la DDA catanese si trova ad affrontare un fenomeno criminale di non trascurabile momento meritevole di maggiore attenzione



istituzionale nella progettualità di implementazione delle risorse umane e materiali.

Il quadro grafico riassuntivo seguente, comprensivo del numero dei soggetti iscritti, è vieppiù eloquente:



Il “report” sull’attività della DDA deve, seppur sommariamente, essere completato con i rilievi statistici relativi ad una delle principali (e più redditizie) attività criminali dispiagate dai consorzi associativi operanti nel distretto, ossia con le iscrizioni aventi per oggetto il traffico di sostanze stupefacenti.

Procedimenti iscritti dal 1.7.2013 al 30.6.2014 per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90			
Sede	num proc NOTI	num ind	num proc IGNOTI
ANCONA	4	30	0
BARI	44	364	1
BOLOGNA	25	175	4
BRESCIA	14	63	0
CAGLIARI	39	348	3
CALTANISSETTA	19	116	3
CAMPOBASSO	3	11	0
CATANIA	71	506	9
CATANZARO	15	129	3
FIRENZE	23	167	1



Procedimenti iscritti dal 1.7.2013 al 30.6.2014 per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90			
Sede	num proc NOTI	num ind	num proc IGNOTI
GENOVA	15	61	3
L'AQUILA	12	69	5
LECCE	23	212	1
MESSINA	13	145	4
MILANO	33	475	1
NAPOLI	100	736	6
PALERMO	28	254	7
PERUGIA	4	37	0
POTENZA	3	20	0
REGGIO Calabria	32	291	8
ROMA	76	638	8
SALERNO	33	234	0
TORINO	9	74	0
TRENTO	6	45	0
TRIESTE	13	68	0
VENEZIA	20	123	4
totale	677	5391	71

E' opportuno, in questa sede, rilevare che nello specifico segmento dell'attività di repressione del traffico di stupefacenti si è avuto, a fronte di un costante impegno investigativo, un incremento notevole delle iscrizioni per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90: il numero di tali iscrizioni è, infatti, passato da **38** (precedente rilevazione) a quello di **71** nel periodo in esame.

Va rilevato, altresì, che le attività investigative nel loro complesso hanno evidenziato come il traffico di sostanze stupefacenti (marijuana, eroina e cocaina) costituisca ancora la principale fonte di illecito arricchimento dei clan (soprattutto di quelle CAPPELLO-Carateddi, Cursoti *milanesi* e Santapaola) operanti nel territorio di Catania e provincia.

In particolare, diverse indagini, in esito alle quali è stata disposta l'applicazione di misure cautelari personali e reali, hanno disvelato, infatti, come il territorio della città e della provincia sia diviso in numerose piazze di spaccio. In tali piazze, con straordinaria capacità imprenditoriale e capillare controllo militare del territorio (attraverso la collocazione di vedette e, spesso, la spontanea connivenza offerta da soggetti abitanti nel quartiere), le varie "squadre" riconducibili al clan CAPPELLO e al clan dei Cursoti (ma anche a quello dei fratelli Nizza, gravitanti nell'area SANTAPAOLA-



ERCOLANO) o comunque costituite da soggetti che hanno contatti con tali contesti mafiosi (pur se non sempre è stato contestato o riconosciuto il nesso funzionale di cui all'aggravante prevista dall'art. 7 D. L.vo 13/5/1991 n° 152) conseguono ingenti profitti che raggiungono, secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e le stesse stime effettuate dalla P.G., anche importi di ventimila euro al giorno.

Non può, peraltro, sottacersi che nell'ambito di investigazioni aventi per oggetto il traffico internazionale di dette sostanze stupefacenti, che vede coinvolti anche indagati di origine albanese variamente dislocati nel territorio del distretto (Catania e Ragusa), sono stati portati ad esecuzione, nel periodo oggetto di rilevazione, diversi arresti in flagranza, fermi disposti dal P.M. e sequestri di ingenti quantitativi di marijuana pari ad oltre quattro tonnellate. Quello che risulta, allo stato, accertato è uno stabile collegamento tra personaggi riconducibili a diverse consorterie mafiose (in particolare, CAPPELLO-Carateddi e SANTAPAOLA-NIZZA) con fornitori albanesi, i quali, partendo dalle coste albanesi o spostandosi verso quelle greche, caricano lo stupefacente su imbarcazioni che, a loro volta, effettuano in alto mare il trasbordo verso le imbarcazioni (a bordo delle quali si trovano corrieri italiani) salpate dai porti della costa catanese; altre volte, invece, i fornitori albanesi hanno fatto pervenire sino a Catania lo stupefacente utilizzando la Puglia come località di approdo ed avvalendosi del trasporto su strada per la consegna definitiva agli acquirenti catanesi. Sono stati peraltro registrati contatti tra soggetti appartenenti alle consorterie mafiose operanti in territorio catanese e personaggi campani e calabresi.

Quanto sopra sembra confermare che, malgrado gli inconfutabili successi dell'azione di contrasto della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, il traffico degli stupefacenti costituisce un flusso continuo capace di rimodularsi in tempi brevissimi con la stessa intensità di prima.

Omicidi

Nel periodo in riferimento si evidenziano n.4 omicidi riconducibili alla criminalità organizzata, avvenuti nella c.d. zona "del triangolo della morte", comprendente gli abitati di Adrano, Biancavilla e Paternò; mentre un altro evento omicidiario (tra l'altro risolto) legato al traffico degli stupefacenti, si è registrato in località Floridia (SR). In particolare, a Biancavilla sono stati commessi i seguenti omicidi tra loro collegati: il 28 ottobre 2013 quello di Maglia Alfredo; in data 13 gennaio 2014 quello di Bivona Agatino ed il 15 gennaio 2014 quello di Gioco Nicola, nipote del Maglia. In Paternò, invece, sono stati commessi l'omicidio di Leanza Salvatore, a suo tempo uno degli esponenti di spicco del clan mafioso che sino agli anni Ottanta faceva capo ad Alleruzzo Giuseppe, da poco scarcerato, nonché – a distanza di pochi giorni – il tentato omicidio di Giamblanco Antonino, uomo di fiducia del Leanza.



Immigrazione illegale

Avuto riguardo alla materia in parola, prima di riportare testualmente quanto brevemente rassegnato dal Procuratore di Catania dott. Giovanni Salvi, appare doveroso per lo scrivente evidenziare non solo l'alta valenza ed assoluta originalità del metodo investigativo adottato nell'attività investigativa nel contrasto al triste fenomeno del "commercio di esseri umani", ma anche la piena affermazione di una sovranità giurisdizionale italiana che palesa il forte intendimento di colpire le organizzazioni transnazionali operanti nell'illecito traffico. A ben vedere ed alla luce di quanto rassegnato dal Procuratore catanese, si tratta di un percorso giudiziario nuovo ed inesplorato, di un sistema sinergico nazionale ed internazionale di nuovo conio che conclama l'alta professionalità della DDA catanese e del suo Capo. A riprova di ciò la Procura è stata chiamata ad esporre questa esperienza in riunioni con la DNA e numerose DDA, in incontri internazionali a Vienna (Nazioni Unite), Roma (Centro Alti Studi Militari) e L'Aia (Incontro dei Procuratori generali europei).

La DDA ha avviato la sistematica trattazione dei reati in tema di sfruttamento dell'immigrazione illegale, con la creazione di un apposito gruppo di lavoro nel quale sono inseriti anche due magistrati della Procura ordinaria. Questo gruppo ha ottenuto risultati davvero importanti, non solo per la punizione dei responsabili ad alto livello del traffico, ma soprattutto per l'affermazione di principi di fondamentale importanza in tema di giurisdizione e poteri delle Autorità nazionali in alto mare.

Il fenomeno del traffico di immigrati clandestini posto in essere da organizzazioni transnazionali che hanno le loro sedi principali per lo più in Egitto e Libia, dai cui porti vengono fatte partire mercantili che, dopo aver raccolto in vari punti delle coste i profughi da vari Paesi afflitti da guerre o da situazioni di diffusa e grave miseria, li trasbordano, giunti in acque internazionali, in barconi di legno palesemente inadeguati al trasporto di un numero di passeggeri che spesso è di numerose centinaia. Dopo aver lanciato una richiesta di soccorso, gli organizzatori del traffico abbandonano al loro destino i migranti per sfuggire alla cattura ed al sequestro dei natanti di maggior valore, provocando in tal modo spaventose tragedie, poiché talora i soccorsi non giungono in tempo ad evitare il naufragio e la morte dei passeggeri, tra cui vi sono numerose donne e bambini.

Con l'ausilio delle Forze della Marina Militare impegnate nell'operazione umanitaria denominata Mare Nostrum, la D.D.A. ha elaborato una linea strategica di intervento, trasfusa in un protocollo già comunicato alla Direzione Nazionale Antimafia, per assicurare alla giustizia italiana gli scafisti anche se rimasti in acque internazionali quando operanti a bordo di natanti privi di bandiera, applicando la disciplina prevista dall'ultimo comma



dell'art. 54 c.p. Tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato accoglimento nelle pronunce adottate dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio cautelare ed è recepito, con poche isolate eccezioni, anche dai Giudici di merito del G.I.P. e del Tribunale del Riesame.

Inoltre i più recenti sviluppi investigativi hanno consentito di acquisire attraverso servizi tecnici e perquisizioni i nominativi di coloro che in Egitto sono coinvolti in posizioni apicali nell'organizzazione del traffico dei migranti e di avviare così richieste di rogatoria e di estradizione che si auspica possano essere evase nel più breve tempo possibile.

Si riportano di seguito i quadri sinottici relativi all'incessante attività di indagine e dibattimentale dispiegata nella materia in parola dalla DDA catanese. I dati numerici danno piena contezza dell'impegno profuso e, soprattutto, dell'esito positivo del nuovo approccio investigativo e giuridico adottato che ha consentito di superare il classico modello di contrasto al fenomeno che vedeva l'azione di contrasto limitata all'ultimo anello delle organizzazioni dedite ai traffici di esseri umani e ancor più frequentemente rivolto ai soli immigrati.

Procedimenti penali mod. 21 definiti ex art. 416 co. 6 c.p.				
Nr.	Num. registro PM	Stato del procedimento	Descrizione del fatto reato	Numero Indagati/imputati
1	PM N2011/0143 21	30/01/14 GUP RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UD. TRIB. 10/02/2015	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 6 c.p.	2
2	PM N2012/0050 68	20/07/2013 GUP RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 6 c.p.	46
3	PM N2013/0068 91	13/05/2014 GIP GIUD.IMMEDIATO E ABBREVIATO	DP 1998 0286 0005 - 0012 e art. 416 co. 6 c.p.	7
4	PM N2013/0087 49	16/04/2014 GIP GIUD.IMMEDIATO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 6 c.p.	15
5	PM N2013/0118 66	03/09/2013 GIP GIUD. IMMEDIATO	LG 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 5; co. 6 c.p.	5
6	PM N2013/0120 11	13/05/2014 GUP RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 2; co.4; co. 6 c.p.	1
7	PM N2013/0123 36	14/10/2013 GIP GIUD.IMMEDIATO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 6 c.p.	1
8	PM N2013/0142 70	28/10/2013 GIP GIUD. IMMEDIATO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 6 c.p.	2



Procedimenti penali mod. 21 definiti ex art. 416 co. 6 c.p.				
Nr.	Num. registro PM	Stato del procedimento	Descrizione del fatto reato	Numero Indagati/imputati
9	PM N2013/0154 16	06/05/2014 GUP RIChiesta DI RINVIO A GIUDIZIO - UD. TRIB. 14/11/2014	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 6 c.p.	10
11	PM N2013/0155 53	12/11/2013 GIP GIUD.IMMEDIATO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 6 c.p.	27
12	PM N2013/0159 38	08/01/2014 GIP GIUD. IMMEDIATO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 6 c.p.	15
13	PM N2013/0164 02	11/01/2014 GIP RINVIO GIUDIZIO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co. 1; co. 6 c.p.	1
14	PM N2014/0016 70	20/05/2014 GIP GIUD. IMMEDIATO	DP 1998 0286 0012 e art. 416 co.1; co. 6 c.p.	12
15	PM N2014/0065 19	08/10/2014 GUP RICH. RINVIO A GIUD.	CP 416 co. 1; co. 6 c.p.	5
			Totale	149

FASCICOLI CON SENTENZA

Proc. Penale	nr. imputati	Definizione
8201/12 rgnr	Nr. 4 imputati Del reato di cui all'art. 416 comma 6 cp e 12 comma 3, 3bis, 3 ter d.lgs 286/1998	28.6.2013 GIP Barone (abbreviato) condanna con sentenza 714/13 Fanizza e Fathi ad anni due e mesi 8 di reclusione e € 902.000 di multa, con sentenza n. 716/13 (patteggiamento) Said è stato condannato ad anni uno di reclusione e € 60.000 di multa; per Hemaïda in corso udienza
11970/12 rgnr	Nr. 5 imputati Del reato di cui all'art. 416 comma 6 cp e 12 comma 3, 3bis, 3 ter d.lgs 286/1998	Corte di Assise di Siracusa 1^ Sezione con sentenza n. 6/13 del 20.11.2013 condanna gli imputati per i capi A) e B) ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.400.000,00 di multa, interd. Pub. Uffici



Proc. Penale	nr. imputati	Definizione
5068/12 rgnr Indagine somali	Nr. 46 imputati Del reato di cui all'art. 416 comma 6 cp e 12 comma 3, 3bis, 3 ter d.lgs 286/1998	19.12.2013 GUP dr Cercone sentenza di patteggiamento per 24 imputati. Per gli organizzatori pena anni 4 mesi 8 giorni 11 e 52.000 di multa. – per i partecipanti pena anni 3 mesi 3 giorni 28 e 32.000 di multa oltre confisca dei beni. Per gli altri 22 imputati è in corso rito ordinario davanti la Corte di Assise Siracusa

Richieste cautelari e principali attività investigative.

Gli elementi conoscitivi dai quali far scaturire opzioni valutative articolate si traggono dalla lettura di documenti di natura diversa. E' chiaro che le sentenze ed i provvedimenti cautelari, per l'autorevolezza degli Organi che li adottano e per il numero di informazioni che contengono, costituiscono ancora il terreno privilegiato sul quale poter esercitare un'analisi aggiornata, anche rispetto alle strategie criminali in atto.

E' certamente significativo evidenziare che nel periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014 sono state avanzate dalla Procura di Catania complessivamente:

n. 586 richieste di misure cautelari in carcere nei confronti di 1602 soggetti;

n. 132 richieste di arresti domiciliari nei confronti di 212 soggetti;

n. 702 richieste di misure cautelari reali.

La DDA ha richiesto:

n. 79 richieste di misure cautelari personali nei confronti di 756 soggetti;

n. 30 richieste di misure cautelari reali.

Si tratta di dati assolutamente eloquenti e, a giudizio dello scrivente, molto positivi che evidenziano e concludono il potenziamento dell'azione della Direzione Distrettuale Antimafia.

Tra le più importanti misure cautelari eseguite nel periodo oggetto di valutazione vanno menzionate le seguenti.

Nello specifico: Area 1- Santapaola- Ercolano

- 1) proc. n. 5222/10 R.G.N.R.** a carico di MIRABELLA Giovanni, detto "Johnny", + 16 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 co. 1 e 3 D.P.R. 309/90, che ha visto coinvolti indagati, non solo catanesi, ma anche calabresi dai quali i primi si rifornivano periodicamente;



- 2) **proc. n. 5651/12** R.G.N.R. a carico di TROVATO Biagio + 27 per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nel comune di Adrano, gestito da due distinte organizzazioni criminose, contigue ai clan mafiosi dei SANTANGELO e degli SCALISI;
- 3) **proc. n. 18562/12** R.G.N.R. nei confronti di DI STEFANO Francesco per il delitto di omicidio in danno di PARATORE Daniele, omicidio commesso nell'ambito delle attività illecite del clan mafioso c.d. dei Cursoti milanesi;
- 4) **proc. n. 3116/12** R.G.N.R. nei confronti di ALESSI Angelo + 41 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 co.1 e 3 D.P.R. 309/90 riguardante una delle maggiori *piazze* di spaccio attive nel territorio catanese ubicata in Via Capo Passero;
- 5) **proc. n. 1172/13** R.G.N.R. nei confronti di ABRAMO Carmela + 32 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 co. 1 e 3 D.P.R. 309/90 riguardante altra *piazza* di spaccio di Via Capo Passero;
- 6) **proc. n. 18750/12** R.G.N.R. nei confronti di SCUDERI Francesco + 23 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 co. 1 e 3 D.P.R. 309/90, traffico di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere di S. Cristoforo.
- 7) **proc. n. 4688/11** R.G.N.R. (c.d. Operazione "Prato verde") del 22/1/2014 nei confronti di numerosi indagati, tra cui i fratelli del PRIVITERA, Giovanni e Giuseppe, e la moglie BALSAMO Agata, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi da fuoco, traffico di stupefacenti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- 8) **proc. n. 3349/11** R.G.N.R., nei confronti di CRISAFULLI Giuseppe + 47 riguardante la gestione di una c.d. *piazza* di spaccio ubicata nel quartiere di S. Cristofaro, nelle vie Colomba, Mirabella e Viadotto, da parte della famiglia CRISAFULLI;
- 9) **proc. n. 18618/11** R.G.N.R. relativa alla gestione, da parte di GUZZETTA Angelo, TUDISCO Salvatore e TUDISCO Bernardo, di altra *piazza* di spaccio;
- 10) **proc. n. 7733/12** R.G.N.R., (clan LAUDANI); settore delle estorsioni, nell'ambito del quale non ha mancato di distinguersi LAUDANI Santo, nipote del capo carismatico Sebastiano; è stato acclarato come alcuni imprenditori non abbiano disdegnato di rivolgersi al predetto clan per riscuotere i loro crediti
- 11) **proc. n. 16385/10** R.G.N.R., clan LAUDANI, infiltrazioni nel settore della pubblica amministrazione) nell'ambito del quale sono stati raggiunti da provvedimento restrittivo, unitamente al referente (Alfio ROMEO) del predetto clan per la zona nord dei paesi pedemontani, tra



gli altri, Biagio SUSINNI e Filippo MONFORTE, rispettivamente Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco di Mascali dell'epoca, per i reati di cui agli artt. 110, 319, 321 c.p., aggravati, per il primo dei due, dalla circostanza di cui all'art. 7 del D.L.vo 13/5/1991 n°152; quello, infine, dell'usura.

- 12) **proc. n. 14903/07** R.G.N.R.,(usura) nei confronti di BOSCO Giuseppe ed altri numerosi indagati, tra cui alcuni componenti di una nota famiglia di imprenditori operanti nel comparto della ristorazione e distribuzione e risultati in contatto con soggetti appartenenti al clan LAUDANI, oltre che a quello SANTAPAOLA; sequestrati agli indagati beni per oltre 15 milioni di euro. E' stato disposto in data **20/6/2014** il rinvio a giudizio immediato nei confronti di n. 16 imputati, mentre è in corso di inoltro la richiesta di rinvio a giudizio per gli altri.
- 13) **proc. n. 7669/13** R.G.N.R., nei confronti di MANNINO Biagio + 2, che ha fatto emergere una tipica manifestazione della mafia agricola e cioè il fenomeno della c.d. "guardiana" riguardante le proprietà immobiliari rurali di quella zona, fenomeno, peraltro, già rilevato anche nell'ambito delle indagini di cui al citato proc. **N. 4688/11** R.G.N.R. (c.d. "Prato verde").
- 14) **proc. n. 18618/11** R.G.N.R.,(Cursoti milanesi) relativo alla fiorente attività svolta dal clan nella *piazza* di spaccio di Viale Moncada nel popolare quartiere di Librino ed organizzata da RUSSO Mario, CANTONE Salvatore e CANTONE Mario.

Area 2- altre organizzazioni mafiose:

- 1) **proc. n. 2629/09** R.G.N.R. (c.d. operazione Ghota) nei confronti di vari esponenti di Cosa Nostra operante nei territori di Giarre e Fiumefreddo, facente capo a Brunetto Paolo, poi deceduto, per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa e di estorsioni in danno di imprenditori locali, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina;
- 2) **proc. n. 14173/11** R.G.N.R. (c.d. operazione Reset) nei confronti di 26 associati mafiosi inseriti nella "famiglia" catanese di Cosa Nostra per il delitto associativo che per oltre una decina di estorsioni, nonché per l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
- 3) **proc. n. 1164/08** R.G.N.R. (c.d. operazione Gabbiano), Cosa Nostra operante nel territorio di Acireale per vari episodi estorsivi posti in essere in danno di medici dell'Ospedale di Acireale;
- 4) **proc. n. 8872/12** R.G.N.R. nei confronti di oltre venti indagati per il delitto di associazione di tipo mafioso (clan Mazzei), estorsioni,



numerose fittizie intestazioni di beni immobili ed aziende che sono state sottoposte a sequestro preventivo, bancarotta fraudolenta.

- 5) **proc. n. 9997/09** N.R. nei confronti di oltre quaranta indagati per i delitti di partecipazione al clan Santapaola – Ercolano, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cessione delle predette sostanze, di estorsioni e di intestazione fittizia di beni.
- 6) **proc. pen. n. 3923/10** nei confronti di oltre venti indagati per i delitti di partecipazione all'associazione mafiosa denominata clan Mazzei, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cessione delle predette sostanze, di estorsioni e di intestazione fittizia di beni.

Processi definiti

Area 1- cosa nostra

Avuto riguardo ai procedimenti definiti (seppur con sentenze non ancora passate in giudicato), in relazione all'Area 1 della DDA catanese (Cosa Nostra), appare assolutamente necessario, oltre che doveroso, far menzione, seppur sommariamente, in primo luogo, agli “sbocchi processuali” dei vari tronconi del proc. pen. n.13850/04, denominato IBLIS, sulla cui genesi si è fatto ampio riferimento nella precedente relazione.

L'importanza dei processi in parola, per il grado di incisività nel tessuto mafioso-imprenditoriale e politico, risulta di palmare evidenza non solo in relazione al segmento mafioso (in senso stretto) attinto ed al ruolo istituzionale di taluni degli imputati, ma anche in ragione del disvelamento processuale degli inquietanti e comprovati rapporti illeciti di concreta contiguità fra la “Cosa Nostra Santapaoliana” ed i suoi vertici, il mondo degli imprenditori e politici di alto rango. Ben può affermarsi, senza tema di smentita, che il processo IBLIS costituisce il primo ed articolato esempio di attività di indagine - dopo anni contrassegnati da sporadici interventi giudiziari nel campo dei rapporti fra mafia, imprenditoria e politica – volta a scandagliare *funditus*, nella opportuna e naturale sede, detti rapporti la cui valutazione, emersione, rilevanza ed esistenza invero risulta, spesso, materia di convegnistica e di letteratura specialistica.

Gli esiti dibattimentali corroborano la faticosa e contrastata attività di indagine preliminare (delegata ai ROS di Catania sotto la costante direzione dei Magistrati della DDA) e concludono, in uno con la ricchezza degli elementi di prova raccolti, la bontà delle scelte strategiche e processuali adottate dalla DDA.

Nella piena consapevolezza (ed auspicata comprensione) che l'esame della vicenda processuale in parola si pone in contrasto con le esigenze e le direttive di stringatezza proprie di uno schematico *report*, si ritiene che, in ragione della ontologica “portata” dei processi, debba darsi conto, in breve,



dei punti nodali dell'indagine e dell'architettura di essa per poi passare in rassegna, schematicamente, le pronunzie dei giudici.

”L'indagine in parola ha avuto la peculiarità di cogliere, in via principale se non esclusiva, la famiglia catanese di *cosa nostra* nella sua decisa proiezione nel mondo degli affari, della politica e più in generale nella sua incessante attività diretta alla conquista del potere *tout court*, quello dato dal controllo dei flussi di denaro pubblico e privato.

Il dato è emerso nitidamente grazie al puntuale controllo delle condotte e del circuito relazionale di **Vincenzo AIELLO**, persona che dal 2005 al giorno 8.10.2009 (data del suo arresto) ha ricoperto il delicato ed importante ruolo di *rappresentante provinciale* della famiglia catanese di *cosa nostra*.

L'attività di indagine ha dimostrato, infatti, che l'organizzazione ha operato su **due livelli**.

Il primo livello di azione, che è costituito dal controllo diretto del territorio, dalla pianificazione e dalla realizzazione delle ordinarie attività delittuose del *clan*, indispensabile per la perpetuazione della forza di intimidazione del gruppo mafioso, è stato demandato ai responsabili dei singoli gruppi stanziati sul territorio (Monte Po', Villaggio S. Agata, Lineri, Picanello, Stazione, San Cristoforo), sotto la direzione di un *reggente operativo* (SANTAPAOLA Angelo fino alla data della sua morte, nel settembre 2007, quindi, LA CAUSA Santo fino alla data del suo arresto, 8.10.2009 ed, infine, ARCIDIACONO Francesco).

Il secondo livello di azione, che ha ad oggetto la strategia di intervento nel settore delle attività economiche, invece, è stato curato in nome e per conto dell'organizzazione, tesaurizzando la forza di intimidazione del clan, tutta la sua capacità di influenza ed i rapporti con le altre famiglie di *cosa nostra*, direttamente dal *rappresentante provinciale* della famiglia, AIELLO Vincenzo. Le attività di indagine hanno dimostrato che l'AIELLO ha accuratamente **censito le attività imprenditoriali** (in essere ed in divenire) su scala regionale allo scopo di individuare gli appalti nei quali fossero impegnati imprenditori che rientravano nella sfera di influenza del *clan ratione territorii* e ciò al fine di esigere il pagamento del denaro che spettava all'organizzazione e di cogliere tutte le possibilità di controllo dell'indotto sia in relazione alla fornitura delle materie prime sia in relazione alla possibilità di reperire lavoro agli altri imprenditori che parimenti rientrassero nella loro sfera di influenza; ha, poi, **curato i rapporti con gli esponenti delle famiglie di cosa nostra** operanti nel territorio delle altre *province* (Palermo, Agrigento, Trapani, Messina, Enna) per raggiungere accordi sulle modalità della spartizione e/o della esazione dei proventi degli appalti aggiudicati ad imprenditori rientranti nelle loro rispettive sfere di influenza; **ha ricercato e mantenuto i rapporti diretti con gli imprenditori operanti nel territorio**; ha prestato particolare attenzione nel **ricercare e mantenere rapporti con gli**



esponenti di vertice della amministrazione pubblica a livello locale, regionale e nazionale, alla cui elezione si è anche fattivamente interessato, e ciò allo scopo di ottenere gli appoggi necessari a mantenere un *potere contrattuale* nei confronti degli imprenditori con cui veniva in contatto potendo assicurare loro, per questa via, il reperimento di finanziamenti pubblici, la indizione di gare di appalto, il rilascio delle concessioni necessarie ad avviare nuove attività economiche (es. settore delle energie alternative e grande distribuzione) che, peraltro, si presentavano come la miglior via per il riciclaggio – anche diretto - del denaro sporco della organizzazione; ha **personalmente svolto attività imprenditoriali**, ad esempio per il tramite di FINOCCHIARO Carmelo, persona incensurata, la quale ha consapevolmente prestato la propria identità e la propria personale opera per la realizzazione delle attività lecite e per la dissimulazione di quelle illecite dirette dallo stesso AIELLO.

Nel territorio provinciale, e più precisamente nella zona del calatino, l'AIELLO ha avuto un più pregnante ruolo di supervisore anche delle attività di primo livello svolte dai partecipi dell'organizzazione.

In tale compendio territoriale l'AIELLO è entrato in contrasto, avendo alla fine la meglio, con DI DIO Rosario, storico uomo d'onore, esponente di spicco della famiglia di Ramacca, persona che ha comunque mantenuto importanza nel gruppo grazie ai propri contatti con esponenti politici di primo piano (LOMBARDO Raffaele, Presidente pro-tempore della Regione Sicilia, LOMBARDO Angelo, FAGONE Fausto e Cristaldi Giovanni, deputati) con amministratori locali, con imprenditori e professionisti affermati. L'AIELLO ha poi mantenuto strettissimi, quotidiani rapporti con Pasquale OLIVA, uomo d'onore e reggente della famiglia di Ramacca, con Franco COSTANZO, responsabile della compagine operante nella zona di Palagonia, e Tommaso SOMMA, responsabile della compagine operante nella zona di Castel di Iudica.

I due livelli dell'azione dell'organizzazione naturalmente si intersecano e traggono reciprocamente forza dal loro collegamento: la nomea del *clan* (id est: la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo promanante dal gruppo mafioso), guadagnata e mantenuta sul “campo” tradizionale, costituisce garanzia della capacità di chi agisce in nome e per conto della *famiglia* di mantenere le promesse e dare seguito alle minacce.

In tal modo può essere considerata credibile la promessa di voti (e, se si vuole, la minaccia implicita di sottrazione di voti) rivolta a chi si cimenta nell'agone politico e che si valuta possa – in atto o in potenza – garantire al gruppo mafioso l'intervento giusto nel settore dei finanziamenti, della concessione di autorizzazioni pubbliche e nella indizione delle gare di appalto.



In tal modo *l'associazione* può ottenere la convinta adesione alle proprie esigenze degli imprenditori con i quali ricerca il contatto: coniugando la possibilità concreta di arrecare danno ai cantieri (e correlativamente di proteggerli su tutto il territorio isolano), all'altrettanto concreta possibilità di garantire maggiori guadagni alle imprese che aderiscono all'invito del clan, grazie alla "influenza" dello stesso sul mondo politico (che stabilisce appalti, finanziamenti e dà autorizzazioni) e sulle altre imprese operanti nel settore (che possono acquisire beni e servizi dalle imprese loro indicate dal clan).

La necessità di equilibrio tra i due settori di intervento e, comunque, la netta prevalenza nelle strategie del gruppo del controllo del settore delle attività economiche, si coglie in due momenti critici per l'organizzazione: allorché l'arroganza dell'allora reggente della famiglia, Angelo SANTAPAOLA - che aveva sottratto agli altri gruppi talune estorsioni ed era sospettato di essere autore di omicidi in danno di un esponente della famiglia Mazzei (Motta Giovanbattista) e di un esponente della stessa famiglia SANTAPAOLA (Nuccio Aurora) - stava per condurre ad una coalizione degli altri *clan* contro la famiglia catanese di *cosa nostra*; ed allorché il livello di scontro tra il clan SANTAPAOLA ed il clan dei *Carateddi* (alleati ai Cappello) stava per determinare una autentica guerra tra i clan, foriera di danni per tutti i gruppi coinvolti.

In entrambi i casi AIELLO è intervenuto con decisione per mantenere lo *status quo*: uccidendo Angelo SANTAPAOLA nel settembre 2007 e cercando di riportare la pace tra le famiglie mafiose, sostenendo tale punto di vista nelle riunioni del mese di ottobre 2009 fino al giorno otto, data del suo arresto".

Questi i fatti centrali, questo il canovaccio delle risultanze di indagine. Le mentovate ragioni di brevità e di economia di parola impongono di omettere l'indicazione e la trattazione di specifici fatti e condotte illecite dimostrative della ricchezza dei dati investigativi raccolti e confluiti in decine di imputazioni a carico di 55 imputati, la cui valutazione e deliberazione giurisdizionale, è già intervenuta seppur per taluni in primo grado e per altri anche in appello.

Segnatamente:

- In data 22.9.2012 il Gup di Catania ha emesso sentenza (Proc. pen. n. 13850/04 NR), con rito abbreviato, nei confronti di 27 imputati chiamati a rispondere di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa (imprenditori e politici) ed estorsioni; il Gup ha condannato 25 soggetti per pressoché tutte le ipotesi delittuose.
- In data 10.9.2014 la III sez. della Corte di Appello di Catania ha confermato *in toto* le statuizioni del Giudice di prime cure ed ha, in accoglimento del gravame della Procura condannato Cristaudo Giovanni, al tempo dei fatti deputato regionale, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa.



- In data 19.2.2014 il GUP di Catania ha condannato Lombardo Raffaele, Presidente della Regione Siciliana, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, siccome ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. La posizione di Lombardo Angelo, fratello di Raffaele ed ex deputato nazionale, è al vaglio dei Giudici di primo grado non avendo l'imputato avanzato richiesta di giudizio abbreviato.
- In data 25.3.2014 la Corte di Assise di Catania, in autonomo processo stralcio del principale iBLIS, ha condannato Aiello Vincenzo, capo pro tempore della cosca alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di Sedici Nicola, soggetto vicino a Santapaola Angelo (anch'esso ucciso, come detto); si trattava di un delitto strategico per la sopravvivenza della organizzazione posto che Santapaola Angelo, nipote di Benedetto e reggente della organizzazione, stava adottando una strategia aggressiva invisa ai vertici della organizzazione.
- In data 9.5.2014 la IV sez. del Tribunale di Catania ha condannato 21 dei 22 imputati e, fra questi, i Santapaola Vincenzo (figlio di Benedetto), Fausto Fagone (deputato regionale nel 2008), Massimino Santo, Scinaro Mario Giuseppe, Pesce Franco (imprenditori).

Le tesi accusatorie hanno avuto quindi un primo vaglio giurisdizionale e le risultanze favorevoli all'Accusa, di esso rendono, allo stato, ultroneo ogni commento. Rimane solo da aggiungere che l'operazione IBLIS ha altresì comportato il sequestro di beni immobili e imprese per svariati milioni di euro.

Di seguito si riportano gli estremi di alcune sentenze di condanna pronunziate nei confronti di soggetti di Cosa Nostra - Santapaola che rivestono ruoli di primaria importanza:

- Proc. pen. 176/08 -Clan Santapaola Ercolano -imputati imprenditori (Riela Rosario + altri) nel settore dei trasporti per concorso esterno in associazione mafiosa; trattasi di imprenditori i quali peraltro avevano vanificato la precedente confisca dell'impresa di trasporti della famiglia con costituzione di altra impresa fittiziamente intestata ad altri. Esito: giudizio abbreviato -Condannati Riela Filippo e Riela Rosario per i reati loro ascritti.
- Proc. pen. n 10250/12 NR -Nome operazione Efesto - Clan Santapaola Ercolano -Soggetti: Cocimano Benedetto, Nizza daniele, Mirabile Francesco e Schillaci Lorenzo (giudicati in abbreviato); Mirabile Giuseppe, Mirabile Paolo, Guglielmino Saitta Lorenzo e Mirabile Carmelo (in dibattimento) - Imputazioni: associazione mafiosa (gli imputati fanno parte di due diverse fazioni della famiglia Santapaola che nel 2012 stavano per arrivare allo scontro armato, scongiurato dai fermi disposti dalla DDA. – Esito: condanna in data 3.07.2013 di tutti gli imputati per abbreviato (pene



tra 8 e 14 anni); in data 13.05.2014 condannati tutti in dibattimento, Saitta, Guglielmino e Mirabile Carmelo a dodici anni.

- Proc. pen. N 9145/2011 RGNR -Nome operazione “Omicidio Bennici” - Clan Cosa Nostra Niscemi-Gela- imputati: Calcagno salvatore, Cassarà Emanuele, Giugno Giancarlo, Iozza Emanuele, La Rocca Rosario, Passaro Giovanni, Siciliano, Salvatore Tasca, Tisa Angelo, Trubia Pasquale per omicidio pluriaggravato- esito: condanna per tutti ad anni 30 di reclusione.
- Proc. pen. N. 14736/13 RGNR - Clan MAZZEI- Imputato: Grasso Domenico per estorsione aggravata ex art. 7 L.203/91 –Esito: condanna.
- Proc. pen. N 3242/13 RGNR - Clan SANTAPAOLA - Soggetto: Castelli Giovanni -Imputazione 416 BIS – Esito: condanna.
- Proc. pen. N.13088/2009 RGNR - Nome operazione “STELLA POLARE” - Clan Santapaola.Soggetti: Magri’ Orazio, Nicolosi Salvatore, Marletta Filippo, Scavone Salvatore, Nizza Giovanni, Privitera giuseppe, Lombardo Rosario - Imputazioni: associazione di stampo mafioso ed a fini di spaccio –Esito: condanna per tutti.
- Proc. pen. N 10970/12 NRGNR - Clan Santapaola -Soggetti: Musumeci Luciano - Imputazione omicidio – Esito: condanna ergastolo.
- Proc. pen. N 1459/12 NRGNR - Nome operazione “SQUALO”-Clan Santapaola (Acicatena – Acireale) -Soggetti: Sciuto Stefano, Polisano Calogero, Patane’ Antonino, Indelicato Salvatore- Imputazioni associazione mafiosa – Esito: condanna per tutti.
- Proc. pen. N 5449/ NRGNR - Clan SANTAPAOLA -Soggetti: Currao Alfio, Emanuele, Litrico Carmelo,Rannesi Carmelo, Rannesi Salvatore, Ponzo Maurizio – Imputazioni: 416 BIS E 629 CP –Esito: condanna per tutti ad eccezione di Ponzo.
- Proc.15501/2006 R.G.N.R. iscritto a carico di Aloisio Paolo +88 per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 aggravati dall’art. 7 L.203/91 e art. 628 c.p. In tale procedimento, sono state emesse condanne in sede di giudizio abbreviato per 36 dei 44 imputati.
- Proc. 17998/2011 R.G.N.R. iscritto a carico di Guglielmino Salvatore+ 1 per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell’art. 7 L. n.203/91, avendo gli indagati agito in nome e nell’interesse dell’associazione di tipo mafioso “Santapaola-Ercolano”. Entrambi condannati in primo grado.

Area 2

Nel periodo in esame, peraltro, sono state pronunciate le seguenti sentenze:

- Sentenza del G.U.P. emessa in data 8/1/2014 nell’ambito del procedimento N. 4785/10 R.G.N.R. nei confronti di BONACCORSI Alessandro e altri 8 imputati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, con largo accoglimento delle ragioni dell’accusa. E’ stata disposta, altresì, la confisca



di somme di denaro provento del traffico di droga per circa un milione di euro in contanti;

- Sentenza emessa dal GUP in data 10/6/2014 nell'ambito del procedimento N. 10489/11 R.G.N.R. relativa all'omicidio di Orazio PARDO in esito alla quale sono stati condannati DI STEFANO Francesco e ANGRI' Ugo Rosario;
- Sentenza di condanna emessa dal GUP - proc. N. 17921/12 R.G.N.R. -, nei confronti di GURRERI Giovanni, RAPISARDA Agata, RAPISARDA Manuel e ZUCCARO Salvatore per le estorsioni ai danni della ditta Angiolucci;
- Sentenza dibattimentale emessa nell'ambito del proc. N. 6296/04 R.G.N.R. (c.d. operazione "Baraonda") nei confronti di ARENA Salvatore + 2 per i reati di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., con la condanna di ARENA Salvatore e ARENA Rosario;
- sentenza di condanna del GUP (12/7/2013), proc.pen. N.15501/06 R.G.N.R., già citato nella relazione dell'anno precedente, definito in primo grado con nei confronti di oltre trenta indagati, alcuni dei quali inseriti nel clan dei LAUDANI.
- Sentenza di condanna, proc pen N.17829/10 R.G.N.R., instaurato a seguito dei fermi disposti dalla D.D.A. nel maggio 2012 nei confronti di numerosi appartenenti al clan, tra cui lo stesso GAROZZO Giuseppe (clan dei Cursoti catanesi).
- sentenza di condanna – che ha riguardato una complessa vicenda di infiltrazione da parte di soggetti appartenenti al clan CINTORINO (CAPPELLO), collegato a quello dei Cursoti catanesi, nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della pubblica amministrazione, con sequestro di beni per circa due milioni di euro.
- sentenza di condanna nei confronti di diciassette imputati – proc.pen., N. 9563/08 R.G., (c.d. "Nuova Jonia").- che ha riguardato una complessa vicenda di infiltrazione da parte di soggetti appartenenti al clan CINTORINO (CAPPELLO), collegato a quello dei Cursoti catanesi, nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della pubblica amministrazione, con sequestro di beni per circa due milioni di euro; rinvio a giudizio di altri 18 imputati.

Per quanto attiene alle Aree di Siracusa e Ragusa si rinvia alla trattazione che segue.

In materia di misure di prevenzione

Per quanto riguarda **l'aggressione ai patrimoni mafiosi**, si è fatto ricorso frequente da parte della DDA catanese, secondo le particolarità dei casi



concreti, sia agli strumenti previsti nel processo penale (in particolare la norma di cui all'art. 12 sexies L.356/1992) sia alle misure di prevenzione.

Dalle indagini patrimoniali esperite dalla DDA (sia in sede di procedimenti penali che in sede di prevenzione) è emersa con chiarezza la *potenza economica* di Cosa nostra, le sue capacità imprenditoriali e finanziarie, l'attitudine ad inserirsi nelle più diverse attività economiche.

Dai dati di rilevamento statistico in possesso dell'Ufficio si evince agevolmente una tendenza crescente nel periodo in esame nel settore dell'aggressione ai patrimoni illeciti; i nuovi moduli di organizzazione della DDA, in tema di misure di prevenzione hanno, in breve tempo, comportato un aumento delle richieste di misure di prevenzione.

Particolare attenzione al controllo della gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati mediante rapporti di collaborazione con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. A tal proposito appare opportuno evidenziare che sussistono non trascurabili momenti di criticità nella gestione dei beni anzidetti per ragioni attinenti, prevalentemente, a gravi disfunzioni e carenze dell' Agenzia Nazionale che non è stata in alcun modo messa in grado di svolgere efficacemente il compito assegnatole.

<i>Procedimenti <u>iscritti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014 TOTALE: 96</i>				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	50	26	6	18
Questore	36	35	0	1
Dia	10	0	0	10
Altro	0			
TOTALE	96	61	6	29



Procedimenti <u>definiti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014 TOTALE: 95				
Proposte inviate al Tribunale				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	41	22	3	16
Questore	43	43	0	0
Dia	4	0	0	4
Altro	0			
TOTALE	88	65	3	20

Archiviazioni				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	6	2	2	2

Riunione				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	1	1	0	0

Procedimenti <u>pendenti</u> al 30.06.2014 TOTALE: 72				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	48	23	15	10
Questura	17	17	0	0
Dia	7	0	1	6

Dai dati statistici emerge che sono già state presentate al Tribunale 6 proposte di misure patrimoniali (oltre che 61 di carattere personale) e sono stati iniziati 96 nuovi procedimenti di prevenzione (a fronte di una sopravvenienza media negli anni precedenti di 30 procedimenti).

Siracusa e provincia

Immutato rispetto alla precedente rilevazione è anche l'assetto della criminalità organizzata nel territorio di Siracusa e provincia.

Fortemente presente nei territori di Augusta e Lentini è il clan NARDO, tradizionalmente legato alla "famiglia" SANTAPAOLA, mentre nei territori



di Solarino e Floridia esercita la propria influenza il clan APARO, legato a quello NARDO.

Nel territorio di Cassibile continua ad operare il clan LINGUANTI espressione, peraltro, del cartello criminale APARO-NARDO-TRIGILA, mentre nella zona di Noto, Avola e Pachino esercita la propria egemonia il clan TRIGILA, e ciò malgrado i capi storici siano detenuti.

A Siracusa le zone di influenza mafiosa rimangono sostanzialmente due: nella parte nord è attivo il clan di S. Panagia riconducibile al cartello APARO-NARDO-TRIGILA, mentre nell'isola di Ortigia esercita la propria influenza il clan BOTTARO-ATTANASIO, con le sue articolazioni e cioè il gruppo della Borgata ed il gruppo di Via Italia.

I rapporti tra il clan di S. Panagia e quello BOTTARO-ATTANASIO sono, tuttavia, distesi e sempre più si accredita l'ipotesi di una unificazione dei due sodalizi in linea, del resto, con l'ambizioso progetto perseguito da SALAFIA Nunzio, "reggente" del clan APARO sino al momento del suo arresto avvenuto nel febbraio 2013.

Nel periodo oggetto di rilevazione, tra le misure cautelari di maggior rilievo, va segnalata quella personale (**novembre 2013**) di cui al proc. N. **7386/11** R.G.N.R. nei confronti di MAUCERI Giuseppe con contestuale decreto di sequestro preventivo, ex art. 12 quinquies e sexies della L. n° 356/92, dei beni a questi fittiziamente attribuiti ed in realtà riconducibili a Ciro FISICARO, esponente del clan NARDO e detenuto dalla fine degli anni '90, che, appunto, tramite il MAUCERI, ha continuato a gestire gli interessi del clan di appartenenza. Il sequestro ha riguardato anche una importante azienda di trasporti.

Altra misura cautelare è quella di cui al proc. N. **17693/11** R.G.N.R. nei confronti di MAZZARELLA Pasqualino per l'omicidio di LIBERANTE Romano verificatosi in territorio di Avola il 27/05/2002 nell'ambito di una faida maturata all'interno del clan BOTTARO-ATTANASIO.

L'omicidio del LIBERANTE era stato oggetto, peraltro, di un lungo processo conclusosi con la condanna all'ergastolo (ormai definitiva) di CALABRESE Giuseppe e CALABRO' Salvatore affiliati al medesimo clan BOTTARO-ATTANASIO.

Altra importante misura cautelare è quella di cui al proc. N. **13093/13** R.G.N.R. nei confronti di D'AVOLA Michele + 9 per i reati di associazione mafiosa, operante in Vizzini (CT) e Francofonte (SR) e comuni limitrofi, e di tentato omicidio nei confronti di NAVANTERI Salvatore.

I provvedimenti di fermo e la conseguente misura cautelare hanno di fatto arrestato una sanguinosa faida, iniziata per il controllo dei territori di cui sopra il 3/3/2013 con il rinvenimento nel territorio di Mineo del cadavere di RAGUSA Michele e poi proseguita il 9/3/2013 con l'omicidio di FOTI Signorino in territorio di Vizzini, il 13/3/2013 con l'omicidio, sempre in



territorio di Vizzini, di Gregorio BUSACCA, il 6/7/2013 con la scomparsa di COPPOLETTA Michele e, infine, il 9/8/2013 con il tentato omicidio, in Francofonte, appunto, del NAVANTERI.

Quest'ultimo, vicino alla famiglia NARDO e con il consenso del clan CAPPELLO di Catania, aveva tentato, nuovamente tornato libero, di spodestare la leadership di D'AVOLA Michele (detenuto dal novembre 2012), che era alla testa del locale sodalizio, collegato con la famiglia catanese di "Cosa Nostra", e di allargare la propria influenza sul territorio calatino.

Nel periodo oggetto di rilevazione si è concluso il procedimento **N. 2347/10** R.G.N.R. (c.d. Gorgia 5) nei confronti di GIAMPAPA Giuseppe ed altri per l'omicidio in danno di CORSO Francesco e per il tentato omicidio in danno di MARINO Angelo. Il dibattimento si è concluso con la condanna del GIAMPAPA all'ergastolo.

Si sono altresì conclusi il proc. **N. 4554/09** R.G.N.R. (c.d. "Kripto") nei confronti di sette imputati legati al clan NARDO di Lentini per associazione mafiosa e traffico organizzato di sostanze stupefacenti con la condanna di tutti gli imputati e quello **N. 9082/12** R.G.N.R. (c.d. "Nostradamus") nei confronti BLANDINO Fabrizio (divenuto collaboratore di giustizia) ed altri per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p.(clan NARDO di Augusta) e 629 c.p. con condanna di tutti gli imputati.

E' stato altresì disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Massimo CARRUBBA e Luigi GIUNTA, rispettivamente Sindaco ed Assessore del Comune di Augusta per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis c.p., 86 D.P.R. N° 570/1990 e 7 D.L. 13/5/1991 N° 152.

Le risultanze investigative erano state tempestivamente comunicate alla Prefettura di Siracusa che ha avviato una verifica ispettiva conclusasi con lo scioglimento del predetto consiglio comunale, come già segnalato nella precedente relazione.

Analogamente è stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti del Sindaco di Melilli, SORBELLO Giuseppe, per voto di scambio in concorso con un esponente del clan NARDO, vicenda alla quale pure si era fatto riferimento nella precedente relazione.

Si è concluso, infine, il proc. **N. 4733/09** R.G.N.R. nei confronti di LINGUANTI Antonino e BATTAGLIA Salvatore per gli omicidi (aggravati dall'art. 7 D.L. n° 152/1991) di BOLOGNA Salvatore e GIACONA Salvatore maturati nell'ambito della faida per la conquista del controllo del territorio di Cassibile, con la condanna di entrambi gli imputati, rispettivamente, alla pena di trenta anni di reclusione e all'ergastolo.

Nel periodo oggetto di rilevazione sono stati emessi, su richiesta di questo ufficio, dal Tribunale di Siracusa, provvedimenti di sequestro di prevenzione



dei beni di SALAFIA Nunzio (clan APARO) e di CARUSO Angelo (clan NARDO).

Su richiesta di questo ufficio, altresì, il GIP presso il Tribunale di Catania disponeva il sequestro preventivo dei beni di LIUZZO SCORPO Gaetano ed altri (clan TRIGILA di Noto), indagati per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 12 quinquies D.L. N. 306/92 e 7 D.L.vo n. 152/91.

Il Tribunale di Siracusa, infine, ha disposto (**16/4/2014**) la confisca dei beni intestati o riconducibili (clan NARDO di Lentini), già oggetto di sequestro di prevenzione, disposto in accoglimento della proposta presentata da questo ufficio.

Nel periodo in esame sono, infine, maturate diverse collaborazioni di giustizia e, in particolare, quelle di: BLANDINO Fabrizio (clan NARDO – Augusta); MOLLICA Salvatore, SELVAGGIO Armando, LOPES Osvaldo, CORRENTI Antonino (clan APARO – Floridia); CENTOCINQUE Alfio (gruppo di Vizzini); RUGGERI Alfio (clan NARDO – Lentini) e RAFFA Giuseppe (clan CAPPELLO con proiezioni nella città di Siracusa).

Ragusa e provincia

Nel territorio ragusano continuano ad essere operativi il gruppo della “Stidda” e quello di “Cosa Nostra”, gruppo, quest’ultimo, che, nella precedente rilevazione, invece, appariva in leggera contrazione.

Ed, invero, va a tale ultimo proposito segnalata la misura cautelare (**ottobre 2013**) di cui al proc. N. **9901/14** R.G.N.R., denominata operazione “Guardiania”, nei confronti di AVOLA Massimiliano, GUASTELLA Francesco, ROTANTE Enzo, ROTANTE Gianluca e RUGGERI Santo, i primi quattro, tra gli altri, per i reati gli articoli 416 bis, 110, 624, 625 n. 2 e 5, 629 c.p., 7 D.L. del 13/5/1991 N. 152 e l’ultimo, Ispettore in servizio presso il Commissariato di P.S. di Vittoria, per il reato di cui all’art. 378 c.p., aggravato ex art. 7 del citato D.L. 13/5/1991 n° 152.

L’AVOLA, condannato in precedenza per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e indicato da più collaboratori di giustizia come appartenente alla famiglia dei PISCOPO, originaria di Gela e falange di “Cosa Nostra” gelese, ha dato vita con i suoi sodali ad una sistematica attività di estorsioni e furti in danno degli imprenditori agricoli di Vittoria, svolgendo abusivamente e con minaccia l’attività di guardiania.

Il gruppo della “Stidda” presente segnatamente nei territori di Vittoria, Pozzallo e Comiso continua, attraverso i propri referenti, ad operare nel settore delle estorsioni, del traffico delle armi e di quello degli stupefacenti.

A Vittoria, dopo le fasi di scompaginamento dovute alla esecuzione delle ordinanze custodiali e la correlata temporanea sospensione delle attività criminose, le più recenti investigazioni riconducono la leadership di tale gruppo a Filippo VENTURA.



Nel territorio di Vittoria è stata peraltro registrata la presenza di cittadini extracomunitari che hanno dato vita a sodalizi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish) cfr. proc. N. **15613/10** R.G.N.R., la cui misura cautelare è stata applicata in data **13/12/2013**.

Con riguardo al territorio di Comiso e al settore del traffico degli stupefacenti va citata, tra le altre, l'ordinanza di misura cautelare (**marzo 2014**) in carcere nei confronti di FIRRISI Emanuele e di altri venti indagati (proc. N. **14688/10** R.G.N.R.) per un vasto traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel quale sono stati coinvolti, oltre il FIRRISI, ed altri personaggi della "Stidda" comisana, diversi cittadini albanesi residenti nella provincia ragusana a conferma del dato, emerso pure dalle indagini svolte nel territorio di Catania, della provenienza albanese degli ingenti quantitativi di marijuana immessi nel mercato del territorio del distretto.

Dopo l'arresto del FIRRISI, il gruppo della "Stidda" comisano sembra essersi riorganizzato sotto la direzione di Mario CAMPAILLA, nuovamente tornato in libertà.

In Scicli, invece, si è affermato il gruppo di MORMINA Francesco che nel panorama criminale della provincia ragusana assume una singolare posizione, non risultando riconducibile né al gruppo della "Stidda", né a quello di "Cosa Nostra".

Nei confronti del MORMINA e di altri indagati è stata applicata (**3/6/2014**) la misura cautelare in carcere di cui al proc. N. **7324/14** R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 416 bis, 110, 629, 640, 610 c.p. e 7 D.L. n°152 /91, misura largamente confermata in sede di riesame.

Il sodalizio criminale, avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento in cui versavano le vittime, ha imposto il suo controllo, compromettendone anche la regolare attività, sull'azienda che aveva l'appalto per la raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Scicli.

Gli esiti delle indagini hanno peraltro accertato l'esistenza di contatti tra alcuni degli indagati, raggiunti da provvedimento restrittivo, e politici/amministratori locali (segnatamente il Sindaco Francesco SUSINO) con il quale, il MORMINA, aveva canali preferenziali.

Nel giugno del 2014 è stato trasmesso al Prefetto di Ragusa apposita informativa ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Nessuna nuova collaborazione con la giustizia è stata registrata nel periodo in esame.

Misure di protezione – Collaboratori e testimoni di Giustizia

Al 30 giugno 2014, vi sono n. **135** persone con programma o misure di protezione in atto o da definire. Di queste n. 11 sono testimoni di giustizia. Alla data del 30 giugno 2013 si segnalano n. **16** nuove collaborazioni.



Si conferma il preoccupante dato segnalato nella relazione dello scorso anno circa il lento ma progressivo declino del fenomeno dei collaboratori di giustizia, ciò sia per effetto della nuova normativa, che oggettivamente non incoraggia nuove collaborazioni, sia per la mancanza di prospettive di reinserimento futuro.

Nel periodo in esame, infine, ha avuto inizio la collaborazione di:

QUERULO Domenico (clan Sciuto, luglio 2013)

RAFFA Giuseppe (clan Cappello, novembre 2013)

DISTEFANO Carmelo (inserito nel clan Santapaola ed in particolare nel gruppo Monte Po' all'epoca retto dagli Strano)

DI MAGGIO Golfredo (affiliato prima nel clan Mazzei, vicino "famiglia" catanese di Cosa Nostra e successivamente era transitato nel gruppo dei fratelli Nizza), nonché del testimone di giustizia: CHIARAMONTE Antonio.

Siracusa:

BLANDINO Fabrizio (clan NARDO – Augusta);

MOLLICA Salvatore,

LOPES Osvaldo,

CORRENTI Antonino (clan APARO – Floridia);

CENTOCINQUE Alfio (gruppo di Vizzini);

RUGGERI Alfio (clan NARDO – Lentini)

RAFFA Giuseppe (clan CAPPELLO con proiezioni nella città di Siracusa).

IVANOF Miticia

Il numero di pareri forniti alla Commissione centrale ex art. 10 L. 81/92 per collaboratori e testimoni di giustizia è stato di **78**, mentre quello dei pareri forniti a magistrati e Tribunali di sorveglianza per l'applicazione di benefici penitenziari è stato di **114** (i numeri indicati sono comprensivi di collaboratori e testimoni di giustizia).

Art. 41 bis Ordinamento Penitenziario

I detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.p. al 30 giugno 2013, sono **65**.

Il numero complessivo dei pareri e/o informazioni fornite al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014, in sede di prima applicazione, ovvero di proroga dei provvedimenti applicativi del regime detentivo in esame è stato di **49**, oltre quello delle informazioni fornite alle Procure Generali o ai Tribunali di Sorveglianza in occasione dei reclami dei detenuti.



Segnalazioni di operazioni sospette

Anche per l'anno in corso il numero delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate da intermediari bancari, finanziari, o dagli altri soggetti sui quali incombe l'obbligo delle suddette segnalazioni, appare irrisorio e comunque del tutto incongruo rispetto al volume dei profitti illeciti conseguiti dalla criminalità organizzata del distretto nell'ambito delle sue variegate attività criminali. Un sistema sanzionatorio più incisivo per le omesse segnalazioni andrebbe accompagnato ad un sistematico metodo di indagine che faccia perno sugli accertamenti bancari e patrimoniali in genere, in modo da creare un circuito virtuoso nel quale le emergenze investigative facciano emergere nuove segnalazioni e queste ultime divengano a loro volta utile spunto per nuovi filoni investigativi.

Attività di collegamento investigativo

Nel corso del 2013-2014, le attività di collegamento con la DDA di Catania, relativamente al territorio di competenza, sono state realizzate attraverso un costante contatto con i colleghi componenti dell'Ufficio ed in particolare con il Procuratore capo ed i suoi aggiunti. Così come anticipato nelle relazioni di missione, il grado di collaborazione con la DNA di tutti i componenti della DDA è altamente positivo.

Attività di coordinamento

Le iniziative di coordinamento svolte nel corso dell'anno relative ad indagini collegate tra la DDA di Catania ed altre Direzioni distrettuali hanno registrato una netta diminuzione rispetto allo scorso anno.

Patrocinio a spese dello Stato

Intensa è stata infine l'attività diretta a fornire pareri e informazioni (n.° 149) agli organi giurisdizionali del Distretto di Corte d'Appello di Catania, in materia di patrocinio a spese dello Stato.



Distretto di Catanzaro

Relazione del Cons. Leonida Primicerio

Devono essere assolutamente evidenziate, preliminarmente, le gravissime difficoltà in cui la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro si è trovata, in particolare nell'ultimo periodo, e si trova, attualmente, ad operare, con prevedibili conseguenze sulla efficacia della azione di contrasto alla criminalità organizzata operante nel territorio di competenza, fino ad oggi sempre pronta e determinata.

Invero, per un Distretto Giudiziario che interessa 2/3 territorio e della popolazione calabrese, sono attualmente assegnati alla D.D.A. solamente 5 magistrati, su una previsione di organico di 7 magistrati, comunque insufficienti, su un organico complessivo di solamente 18 Sostituti (di cui allo stato sono presenti solo 14), con un solo Procuratore Aggiunto, con funzioni di coordinamento dell'Area Jonica, ed un ruolo minore di procedimenti in ragione delle altre sue funzioni, ed il Procuratore della Repubblica che la coordina.

La gravità della situazione è di immediata evidenza ove si tenga presente che il Distretto giudiziario di competenza della D.D.A. si articola in ben sette Tribunali Circondariali, alcuni dei quali, come Castrovillari, Paola, Cosenza e Crotona a lunga distanza dal capoluogo, dove si svolgono i dibattimenti dei processi ex art. 51 comma 3 bis c.p.p., con conseguente impossibilità fisica di gestione di tutte le udienze dibattimentali che, spesso contemporaneamente, vengono celebrate presso i diversi Tribunali Circondariali, unitamente, comunque, alle altre udienze davanti al G.U.P. del Tribunale di Catanzaro per la fase dell'udienza preliminare o del giudizio abbreviato, in cui si concretizza la definizione processuale dei vari procedimenti penali a carico, sempre, di numerosi imputati.

Attualmente, solo grazie al contributo di un magistrato della Procura Ordinaria, recentemente cessato dalla D.D.A., che è stato applicato per la prosecuzione delle udienze dibattimentali, quasi quotidiane, presso i Tribunali di Castrovillari e Paola, ed alla continua sistematica applicazione dei Sostituti delle Procure Circondariali alle singole udienze dibattimentali (ma in questo caso solo per il rinvio dell'udienza), è possibile fare fronte ad una situazione che da qui a breve andrà sempre più ad aggravarsi, con lo sbocco processuale di tutte le operazioni giudiziarie che negli ultimi tempi sono state definite con l'emissione di numerosi provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanto numerosi soggetti appartenenti alle cosche operanti sul territorio.



Con particolare riferimento al **Circondario di Vibo Valentia** si segnalano le indagini sulla faida tra i Patania (operanti nel territorio di Stefanaceni) ed i Piscopisani che hanno evidenziato come tale faida si sia svolta sotto la regia del capo dell'ala militare della famiglia "Mancuso", vale a dire Mancuso Pantaleone (n. 08/1961), alias "*scarpuni*", il quale non solo ha consentito il ricorso alle armi, ma lo ha incentivato, procurando mezzi ed uomini, ed addirittura promettendo ai Patania la possibilità di svolgere attività estorsive e di traffico di stupefacenti nel territorio di origine a condizione della eliminazione dei componenti del gruppo rivale.

In tale complessa e grave situazione di contesto ambientale la D.D.A. di Catanzaro è efficacemente intervenuta mediante l'adozione di una serie di provvedimenti cautelari, tra i quali l'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di Iacopetta Giuseppina + 18 nell'ambito delle indagini di cui al procedimento n. 4548/12 RG. mod. 21 ove sono stati ricostruiti gli omicidi di Fiorillo Michele Mario (Francica, il 16.9.2011), Matina Giuseppe (Stefanaceni, il 20.2.2012), Scrugli Francesco (Vibo Valentia, il 21.3.2012), Fortuna Davide (Vibo Valentia, il 6.7.2012) ed i tentati omicidi di Fiorillo Rosario (Vibo Valentia, frazione Piscopio, il 14.12.2011), Matina Giuseppe (Stefanaceni, il 27.12.2011), Calafati Francesco (Stefanaceni, il 21.3.2012), Battaglia Rosario e Moscato Raffele (Vibo Valentia, il 21.3.2012), Mantella Raffaella (Vibo Valentia, gennaio 2012), Meddis Francesco Nazzareno (Stefanaceni, il 26.6.2012).

L'approfondimento delle investigazioni sull'omicidio di Scrugli Francesco ha, poi, consentito di richiedere ed ottenere l'adozione di una ordinanza di custodia cautelare, per il delitto di tentato omicidio verificatosi qualche tempo prima dell'omicidio del predetto, proprio nei confronti di Pantaleone Mancuso, detto "*scarpuni*", + 3 nell'ambito del procedimento n. 4648/12 RG. mod. 21. Recentemente, dopo una lunga latitanza, è stato tratto in arresto Callà Nunzio Manuel, contiguo a al predetto Mancuso Pantaleone e accusato di avere consegnato, su indicazione del primo, il fucile agli esecutori materiali del tentativo omicidiario non andato a buon fine.

Le indagini sulla predetta faida si sono infine concluse, nell'ambito del medesimo procedimento n. 4648/12 RG. mod. 21, con la richiesta di misura cautelare, pure questa integralmente accolta dal G.I.P. l'1.7.2013, nei confronti di Caglioti Damiano + 5 in quanto soggetti individuati come i fornitori delle armi adoperate dai Patania per contrapporsi ai Piscopisani.

Per i procedimenti sopraindicati, successivamente riuniti, è stata esercitata l'azione penale ed il relativo processo si è diviso in due tronconi: il primo, definito con giudizio abbreviato, nei confronti di Caglioti Damiano + 15, nell'ambito del quale hanno riportato condanna 15 dei 16 imputati (sent. G.U.P. n. 80/14); il secondo, è tuttora in corso di trattazione nella fase



dibattimentale innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro, nei confronti di Iacopetta Giuseppina + 11.

Con riferimento all'organizzazione criminale dei Patania, inoltre, nell'ambito del procedimento n. 3682/13 mod. 21 (stralcio di quello n. 4648/12 RG. mod. 21), il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro ha emesso, in data 17 aprile 2014, ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 16 persone per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., oltre a tutta una serie reati fine, tra cui episodi di usura, estorsione e altro, aggravati dall'art. 7 L. 203/91.

Con riferimento all'organizzazione criminale avversa a quella dei Patania, nell'ambito del procedimento n. 4034/13 mod. 21, a seguito del provvedimento di fermo emesso dalla D.D.A. di Catanzaro, veniva poi richiesta ed emessa dal G.I.P., in data 1 aprile 2014, ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di Bartolotta Emilio Antonio + 2, per l'omicidio in danno di Lopreiato Antonino, oltre che per altri reati, tutti aggravati dall'art. 7 L. 203/91.

Merita di essere segnalato il procedimento n. 1878/07 RG. mod. 21, nei confronti di Mancuso Pantaleone (cl. 1947) + 37 che ha riguardato la complessiva operatività della predetta cosca di Limbadi. E' importante ricordare il rilievo delle risultanze di tale procedimento che è riuscito a ricostruire talune tra le più importanti attività svolte dalla cosca che gestiva, in condizioni di assoluto monopolio, i settori della costruzione dei villaggi turistici della provincia di Vibo Valentia e delle forniture alimentari agli stessi. Si è accertato, in particolare, come le attività di acquisizione dei suoli su cui edificare le strutture e la loro materiale realizzazione fossero svolte da società irlandesi e spagnole delle quali faceva parte anche un imprenditore campano, Velardo Antonio, in strettissimi rapporti di affari con Maccarone Antonio, a sua volta genero di Mancuso Pantaleone (cl. 1947), e come le predette società si siano rese protagoniste di un imponente fenomeno di evasione fiscale, prima, e di riciclaggio, poi, attraverso il ricorso allo strumento dello "scudo fiscale" ed il successivo invio in Italia dei capitali, sottratti al fisco, su conti correnti diversi da quelli di coloro che avevano fatto ricorso allo strumento di sanatoria fiscale. Importanti sono stati, nell'ambito di tale procedimento, i sequestri per l'ammontare di alcune decine di milioni di euro. La successiva fase processuale è stata definita in parte con giudizio abbreviato mentre le restanti posizioni pendono nella fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

Profondo, altresì, è risultato il legame tra politica, economia e mafia nel territorio di riferimento. Tale conclusione si impone alla luce delle risultanze delle indagini nel procedimento n. 1878/07 RG. mod. 21 sopra citato. Dalle intercettazioni, svolte in particolare nei confronti di Mancuso Pantaleone (cl.



1947), infatti, sono emersi il costante intervento della cosca al fine di condizionare i processi elettorali e le strettissime relazioni esistenti tra esponenti della stessa ed alcuni personaggi, anche importanti, dell'amministrazione regionale, dell'ambiente forense e con appartenenti alle forze dell'ordine. E va, purtroppo, evidenziato che la pubblicità di tali relazioni, a seguito dell'esecuzione della ordinanza cautelare sul clan Mancuso, non ha determinato significative reazioni nella opinione pubblica locale e nei media, rimasti complessivamente indifferenti al tema.

Proprio nel contesto appena evidenziato si colloca il procedimento n. 467/14 RG. mod. 21 (stralcio, appunto, di quello n. 1878/07 RG. mod. 21), nell'ambito del quale è stata emessa, in data 24 febbraio 2014, dal G.I.P. di Catanzaro ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, nei confronti di Galati Antonio +2, ovvero nei confronti di un avvocato vibonese e di due funzionari di polizia, precisamente del dirigente e vice dirigente della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, per concorso esterno nell'associazione mafiosa dei Mancuso di Limbadi. Anche in relazione a detto procedimento è stata esercitata l'azione penale, con il giudizio che attualmente pende innanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

Con riferimento al medesimo contesto criminale merita di essere menzionato il procedimento n. 605/14 R.G.N.R., nei confronti di Mancuso Pantaleone, alias "*l'ingegnere*", e del figlio Giuseppe. L'attività di indagine in questione ha consentito al Giudice per le Indagini Preliminari, in data 02.04.2014, di emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti indagati per il delitto di concorso in duplice tentato omicidio, avvenuto in Nicotera (VV) il 26/5/2008, detenzione e porto illegale di armi da fuoco. Vittime dell'agguato in questione erano state persone facenti parte della stessa famiglia, ovvero Mancuso Romana e il figlio Rizzo Giovanni. Lo sviluppo del procedimento ha consentito di appurare l'esistenza di appoggi e legami del clan Mancuso anche in territorio sudamericano. Ed invero, Mancuso Pantaleone, alias "*l'ingegnere*", resosi sin da subito latitante per evitare la cattura, veniva tratto in arresto alla fine del mese di agosto 2014 in Argentina, allorché la Polizia locale, nel corso di un controllo alla frontiera con il Brasile, lo fermava trovandolo in possesso di documenti falsi e di una ingente somma di danaro contante. In relazione a tale evenienza è stata richiesto e ottenuto l'arresto provvisorio del Mancuso ed è stata avanzata richiesta di estradizione e di rogatoria internazionale.

Con riferimento al **Circondario di Lametia Terme** può, alla luce delle risultanze investigative acquisite, ritenersi compiuta l'analisi dei fenomeni criminali operanti nell'area territoriale in questione, con la individuazione di tre principali gruppi criminali, a loro volta alleati con gruppi minori, ed in



particolare la cosca “Giampà”, la cosca “Torcasio – Gualtieri – Cerra” e la cosca “Iannazzo”.

Merita di essere evidenziata l’attività investigativa di cui al procedimento c.d. Perseo n. 5427/13/21 a carico di Fozza Emiliano + 65 per i reati di cui all’art. 416 bis c.p., omicidio ed altro avente ad oggetto la cosca Giampà ed, in particolare, il diversificato sbocco processuale di tale complessa indagine. Invero, è stata avanzata richiesta di giudizio immediato, nei confronti dei soggetti che erano stati attinti dalla misura cautelare in carcere, ed il processo, successivamente, si è poi suddiviso in tre tronconi in cui 4 imputati rispondono per episodi relativi a fatti omicidiari innanzi alla Corte d’Assise, 46 imputati sono giudicati con il rito abbreviato innanzi al G.U.P. e 22 imputati hanno scelto il rito ordinario innanzi al Tribunale di Lamezia Terme. La suddetta Operazione PERSEO, che consegue all’Operazione Medusa, in relazione alla quale vi è già stata sentenza di condanna in primo grado (attualmente si sta celebrando il processo di Appello) ha, allo stato, definitivamente disarticolato la cosca Giampà, che in precedenza era egemone su Nicastro e zone limitrofe, in alleanza o patto di non belligeranza con il clan Iannazzo di Sambiasse ed in contrapposizione alla cosca Torcasio-Gualtieri-Cerra.

Altro importante filone della suddetta Operazione Perseo (stralciato nel proc. n. 1133/14 RGNR mod. 21 D.D.A.) che merita di essere segnalato è quello relativo alla ipotesi di voto di scambio tra un Senatore della Repubblica e taluni affiliati alla cosca Giampà ed in ordine alla quale, il 14 maggio 2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata accogliendo il ricorso della D.D.A. di Catanzaro contro la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro che, in funzione di appello, aveva confermato l’originario rigetto, da parte del G.I.P., della misura cautelare richiesta nell’ambito della medesima Operazione Perseo.

Di particolare rilievo risultano, poi, le indagini di cui al procedimento n. 2623/11 RGNR mod. 21 D.D.A. che ha portato alla emissione con due successive ordinanze di applicazione di misura cautelare (Operazione c.d. “CHIMERA” il 14.5.2014 e Operazione c.d. “CHIMERA 2” nell’ottobre 2014), nei confronti di complessive 43 persone affiliate alla cosca Torcasio – Gualtieri - Cerra, come detto contrapposta ai Giampà. Va evidenziato che si tratta di importanti provvedimenti restrittivi in quanto tempestivamente intervenuti proprio nel momento in cui la cosca Torcasio-Gualtieri-Cerra si stava strategicamente riorganizzando per colmare gli spazi vuoti lasciati dalla “decimazione giudiziaria” della cosca Giampà

Con riferimento al **Circondario di Crotone** merita di essere evidenziata una indagine di particolare rilievo, per i rapporti delle cosche di *‘ndrangheta* con le istituzioni politico-amministrative, che riguarda il territorio di Isola Capo



Rizzuto e di cui al procedimento n. 440/10 RGNR mod. 21 D.D.A.. In tale indagine è stato ricostruito l'esplicito appoggio elettorale della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, in particolare Arena Nicola (cl. 31) ed i figli Massimo e Pasquale, in favore di Carolina Girasole e della sua lista per le elezioni comunali del 2008, per il tramite del marito della Girasole, Pugliese Franco, che agli Arena si era rivolto. Ed è stato, altresì, ricostruito il concreto interessamento e diretto intervento della Girasole affinché gli Arena stessi, cui erano stati confiscati da anni dei terreni coltivati a finocchi, potessero, contrariamente alle previsioni ed alle iniziali determinazioni in sede di Prefettura, procedere alla raccolta agricola, con enormi profitti economici, partecipando indirettamente, attraverso aziende compiacenti, ad una gara appositamente indetta ad un prezzo irrisorio (certamente non significativo per le casse comunali), con l'effetto mortificante per tutti i cittadini onesti di Isola Capo Rizzuto che continuavano a vedere i "soliti Arena" procedere al raccolto agricolo sui loro terreni terreni la cui confisca da parte dello Stato fino a quel momento non era mai stata resa effettiva, seppur quotidianamente sbandierata sui giornali ed sulle televisioni come un grande risultato della lotta contro la 'ndrangheta. Il procedimento è stato definito nella fase cautelare con l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Arena Nicola e dei figli coinvolti, nonché dell'ex Sindaco del Comune di Isola Capo Rizzuto, Girasole Carolina, e del marito Pugliese Franco ed attualmente il procedimento, a seguito di stralcio della posizione dei soggetti cautelati, è in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Crotone. Nello stesso procedimento sono emersi collegamenti degli Arena con alcuni soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, non operanti però nel Circondario di Crotone, che si sono resi responsabili di violazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento aggravato dall'art. 7 L. 203/1991; la loro posizione è stata recentemente definita con sentenza di condanna in primo grado del Tribunale di Crotone.

Quanto al **territorio di Cirò**, è già stato accertato in numerosi procedimenti giudiziari come la locale di Cirò, riferibile storicamente ai Marincola Cataldo ed ai Farao, abbia da sempre avuto il riconoscimento, in seno ai suoi esponenti apicali, della carica di "crimine", da parte delle maggiori cosche reggine. Nel periodo oggetto di relazione di estremo rilievo deve essere ritenuta la cattura di Farao Silvio, esponente di primo piano della citata cosca, che era latitante da anni: cattura che ha impegnato in un lungo e paziente lavoro investigativo i Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone e che ha dato, però, modo di ricostruire le attuali alleanze e le attività criminali nel cui ambito è stato possibile al Farao sottrarsi per così lungo tempo alla cattura.



L'attuale situazione della criminalità in Cirò vede l'attenzione investigativa rivolta alla ricostruzione delle dinamiche e dei rapporti fra la locale di Cirò e le altre cosche a sud di Crotone.

Le ultime emergenze investigative dimostrano la vitalità della cosca ed i suoi rapporti con altre parti del territorio del Centro e Nord Italia, con interessi criminali diversificati, nonché, in ultimo, con la imposizione di tutta una serie di prodotti agricoli e vinicoli nel territorio nazionale ed internazionale, soprattutto in Germania, ove la locale di Cirò conserva autonome e pericolose articolazioni.

Di rilievo risulta, poi, la conclusione, nella fase processuale del giudizio abbreviato, del procedimento della Operazione c.d. OLD FAMILY, che ha visto il riconoscimento delle ipotesi accusatorie in ordine ad una serie di estorsioni ed attività di traffico di stupefacenti ascritte ad alcuni soggetti della storica cosca Giampà - Barilari – Vrenna.

Da ultimo, va segnalato il procedimento n. 719/07 RGNR mod. 21 (in fase di giudizio abbreviato) in cui, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre alla gran mole di intercettazioni ambientali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone coordinati dalla D.D.A. di Catanzaro, hanno potuto ricostruire la storia degli ultimi anni di faide tra le cosche della *'ndrangheta* crotonese e fare piena luce su sette omicidi avvenuti negli anni tra il 1989 ed il 2007. Il procedimento peraltro ha portato all'arresto di 17 presunti esponenti dei clan Comberiati di Petilia Policastro e Grande Aracri di Cutro. I fatti delittuosi erano dettati dalla necessità di eliminare fisicamente i nemici delle cosche alleate: quella dei Comberiati, a capo della locale di Petilia Policastro, e quella di Nicolino Grande Aracri, boss della locale di Cutro.

Con riferimento al **Circondario di Catanzaro** l'attività della D.D.A. è stata mirata al completamento di importanti attività investigative già in corso e che hanno riguardato la criminalità organizzata operante in alcuni Comuni del basso Jonio catanzarese, in particolare San Sostene e S. Andrea dello Jonio, a sud di Soverato, con estensioni e proiezioni sul Comune di Montepaone, a nord di Soverato, in ragione dello spazio criminale venutosi a creare sul territorio per effetto delle operazioni giudiziarie degli scorsi anni che avevano riguardato, appunto, il territorio di Soverato.

In particolare nel procedimento n. 491 RGNR mod. 21 D.D.A. è stata adottata in data 25.8.2014 ordinanza cautelare, relativamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e reati fine per fatti commessi in San Sostene e zone limitrofe, riguardante il sodalizio di *'ndrangheta* gravitante intorno al suddetto Comune di San Sostene e ai Comuni limitrofi, sodalizio riconducibile essenzialmente a Mongiardo Mario Procopio Gerardo ed altri, cosca ritenuta "vicina" alla cosca dei Gallace di Guardavalle.



Con riferimento al **Circondario di Cosenza e Paola** deve rilevarsi che nel capoluogo, nel suo hinterland e nella zona centrale della provincia, a seguito di una federazione tra gruppi criminali, “frutto” di manovre per l’assunzione del potere che aveva portato anche a cruenta “guerre di mafia”, con una scia di omicidi, sono attualmente operanti due gruppi: quello denominato “Lanzino/Rua”, comunemente indicato anche come degli “italiani”, con “reggente” – allo stato e a seguito della detenzione degli altri esponenti di “vertice” – Mario Gatto, e quello c.d. degli “zingari”, affermatosi anche a seguito della estinzione della “cosca Bruni”, con l’attuale “reggenza” di Maurizio Rango. Tale “patto”, quindi, ha avuto una particolare evoluzione e mutazione in coincidenza con la morte, mentre era detenuto, di Michele Bruni, che all’epoca era il reggente dell’omonima consorteria, alleata sia con gli “zingari” cosentini e sia con la cosca Serpa di Paola, e alla successiva scomparsa anche del fratello, Luca Bruni, evento verosimilmente scaturito, come emergente dalle attività investigative svolte a riguardo (comprendenti anche particolareggiate dichiarazioni collaborative) proprio dalla strategia posta in essere per eliminare “scomodi” soggetti che erano di “ostacolo” nell’ambito del tatticismo avviato per addivenire ad un accordo di non belligeranza, poi stipulato per la destinazione comune di risorse per affiliati e sostentamento detenuti nonché per la regolamentazione delle attività di spaccio (provenienza delle forniture e tipologia di stupefacenti da spacciare). A tali gruppi tra di loro alleati, si deve aggiungere, per l’area in questione, l’operatività di quello dei “Perna”, attualmente facente capo a Marco Perna, figlio di Franco Perna, già “capo” del disarticolato gruppo “Perna-Cicero”. Con riguardo al gruppo Perna, nel mese di luglio del 2013, la Squadra Mobile di Cosenza, al termine di una lunga indagine avviata nel 2011 nell’ambito del procedimento penale n. 424/11 RGNR mod. 21 D.D.A., ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di alcuni dei componenti del clan “Perna-Cicero”, operante in Cosenza e nel suo hinterland, perché ritenuti responsabili di associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni. Più in particolare, tale operazione di polizia giudiziaria, convenzionalmente denominata “Magnet”, ha consentito di sgominare il sottogruppo criminale c.d. “Musacco-Castiglia”, da considerarsi una ramificazione dell’anzidetta cosca “Perna-Cicero” ovvero di uno dei sodalizi criminali storicamente presenti sul territorio.

Con riferimento alla **zona tirrenica cosentina** (Paola, Amantea, San Lucido, Fuscaldo, Cetraro e Scalea) va evidenziato che in Cetraro (CS) esercita ancora la propria influenza la cosca “Muto”, cosca che è stata costituita e retta da Francesco Muto e dal figlio Luigi Muto (considerato l’unica persona in grado di reggere la cosca al posto del padre), quest’ultimo scarcerato il 4 aprile 2013



ed attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nell'ambito di tale cosca vi è da segnalare l'arresto avvenuto il 10 gennaio 2014, operato dalla Guardia di Finanza di Roma, dell'imprenditore calabrese Pasquale Capano, considerato vicino al clan 'ndranghetista dei "Muto" di Cetraro (CS) e vicino agli ambienti criminali della Capitale, come la "Banda della Magliana" e al clan "Casamonica". Insieme a Pasquale Capano sono stati arrestati anche la moglie Antonella Fusconi e il cognato, Stefano Fusconi, entrambi ai domiciliari. L'imprenditore, da anni residente a Roma, attraverso l'utilizzo di società intestate a prestanome, ha posto in essere una serie di investimenti dubbi nel settore turistico-immobiliare, agevolando, pur se indirettamente, il clan "Muto".

Come in precedenza detto, le recenti attività investigative hanno consentito di verificare l'esistenza ed operatività, in Paola, di una nuova cosca, naturale appendice della Cosca degli "Zingari" di Cosenza, costituita da Adolfo Foggetti (già affiliato alla cosca "Bruni" di Cosenza ed ora transitato in quella degli "Zingari"), nella quale sono confluiti soggetti già legati alle contrapposte cosche "Serpa" e "Scofano-Martello-Ditto-Larosa" (rimasti ai margini dell'operazione "Tela del Ragno"), oltre a nuove leve desiderose di acquisire un ruolo di primo piano nel panorama criminale locale. In tale contesto criminale è stata data esecuzione a un decreto di sequestro beni, nell'ambito di una misura di prevenzione patrimoniale riguardante, in particolare, Serpa Nella, ed è stata recentemente avanzata la proposta per l'applicazione del regime detentivo speciale, di cui all'art.41 bis dell'Ord. Pen. nei confronti della stessa. Sempre nel medesimo contesto si colloca anche la malavita organizzata di Scalea (CS), che dipende da Cetraro (CS) ovvero dai "Muto", secondo il rapporto *'ndrina-locale*. L'organizzazione criminale di Scalea si fonda su due fazioni cui sono, rispettivamente, preposti Mario Stummo e Valente Pietro e che sono dedite a varie attività illecite, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, l'usura. Numerosi esponenti dei gruppi facenti capo al Valente ed allo Stummo sono stati colpiti, il 12 luglio 2013, dall'Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Catanzaro nei confronti di 38 persone (c.d. "Operazione Plinius"). L'aspetto più rilevante di tali indagini è quello relativo ai pesanti condizionamenti, se non veri e propri collegamenti, tra l'organizzazione malavitoso e il Comune di Scalea, nelle persone di quasi tutti i componenti della giunta municipale, fra cui l'ex Sindaco, Pasquale Basile, e di vari funzionari comunali, tutti tratti in arresto.

Di seguito, i dati statistici della DDA di Catanzaro:



Procedimenti <u>iscritti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014 TOTALE: 125				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	84	55	7	22
Questore	35	30	2	0
Dia	6	0	0	6
Altro	0			
TOTALE	125	85	9	28
Procedimenti <u>definiti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014 TOTALE: 101				
Proposte inviate al Tribunale				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	55	38	4	13
Questore	30	25	1	0
Dia	4	0	0	4
Altro	0			
TOTALE	89	63	5	17
Archiviazioni				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	8	5	1	2
Improcedibilità				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	1	1	0	0
Incompetenza				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	1	1	0	0
Riunione				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	2	0	1	1
Procedimenti <u>pendenti</u> al 30.06.2014 TOTALE: 125				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	94	36	16	42
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Questura	27	23	4	0
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Dia	4	0	0	4
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Altro	0			



Distretto di Firenze

Relazione del Cons. Giusto Sciacchitano

Attività della D.D.A.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze nell'anno giudiziario 2013-2014, mentre è rimasta immutata nei Sostituti, ha visto l'avvicendamento nell'ufficio di Procuratore della Repubblica del dott. Giuseppe Creazzo che si è insediato nello scorso mese di giugno.

Nel predisporre una breve sintesi dell'attività svolta da quell'Ufficio, debbo sottolineare l'abnegazione e lo spirito di sacrificio che anima tutti i colleghi nel contrasto a tutte le forme e attività dei vari gruppi criminali esistenti nel territorio del Distretto. Va altresì dato atto della stretta collaborazione fornita da tutte le Forze di Polizia che svolgono anche un costante rapporto con gli omologhi Reparti in altre Regioni, dove spesso le indagini trovano collegamenti.

Nel periodo in esame (1/7/2013 – 30/6/2014) la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha registrato n. 121 sopravvenienze contro noti, definendo N. 154 procedimenti, con una pendenza finale di N.168 procedimenti, (- 33 rispetto al periodo precedente).

I procedimenti a carico di ignoti iscritti per reati di competenza DDA sono stati complessivamente N. 19. Nel periodo in esame ne sono stati esauriti N. 96, con una pendenza finale di N. 59 procedimenti (- 77 rispetto al periodo precedente).

Criminalità organizzata

I fenomeni delinquenziali relativi al crimine organizzato in Toscana sono assai variegati e destano non poco allarme.

Nonostante le continue indagini, i processi e le numerose condanne, non può farsi a meno di constatare che la Toscana – come le altre regioni ricche del Centro – Nord, è oggetto di continue e crescenti mire espansionistiche da parte di molteplici organizzazioni criminali, alcune inquadrabili nell'ambito delle c.d. mafie “classiche”, altre ricadenti nella sfera delle c.d. “nuove mafie”, composte per lo più da cittadini stranieri, le quali tuttavia non disdegnano di stringere patti e alleanze con altre organizzazioni. Tali associazioni criminali tendono a conquistare crescenti porzioni del mercato illecito (traffico di sostanze stupefacenti, di rifiuti, di merce contraffatta, ecc.).

Le mafie, inoltre, mirano anche ad accaparrarsi settori dell'economia c.d. legale per riciclare e far fruttare il danaro proveniente dalle attività criminali.



E' questo uno dei settori maggiormente all'attenzione della Procura distrettuale. I dati disponibili confermano, infatti, che in Toscana si sono sviluppati i meccanismi tipici di infiltrazione delle mafie nei circuiti dell'economia legale: l'acquisto di esercizi commerciali e di beni immobili; l'attività di impresa esercitata in forma diretta o indiretta, cioè attraverso la partecipazione in imprese sane. I settori sensibili sono i pubblici esercizi, il mercato immobiliare, l'edilizia e il trattamento dei rifiuti. La forma societaria più usata dall'impresa mafiosa sembra essere quella della società a responsabilità limitata, per i bassi costi e l'elasticità operativa che essa assicura. Con riferimento alla 'ndrangheta, l'esperienza investigativa ha registrato la presenza sul mercato toscano di vere e proprie imprese mafiose (intendendo con tale termine quelle gestite direttamente o per interposizione da soggetti legati alla ndrangheta), mentre con riferimento alla camorra è stato registrato qualche caso inquadrabile nella forma della impresa a partecipazione mafiosa, cioè dell'impresa in cui l'imprenditore non mafioso mantiene un effettivo ruolo dirigenziale o comunque operativo, ma è affiancato nella concreta gestione da un rappresentante del sodalizio mafioso che in quella impresa ha investito parte degli illeciti profitti dell'attività criminale.

Molteplici sono anche, come si accennava, le organizzazioni criminali composte da stranieri che operano sul territorio con modalità tipiche delle organizzazioni mafiose. Esse sono dedite per lo più al traffico di sostanze stupefacenti. Un discorso a parte merita la criminalità organizzata cinese che costituisce, in talune zone del territorio, un fenomeno rilevante il cui contrasto si presenta oltremodo difficile.

Nel territorio della regione non mancano, poi, le attività criminali organizzate relative al traffico di rifiuti, alla tratta di esseri umani, al traffico di merci contraffatte.

Le organizzazioni mafiose italiane

Cosa Nostra

Nel periodo in esame, merita menzione il procedimento penale N. 1105/2011 nei confronti di Riina Salvatore imputato, quale mandante, determinatore ed istigatore della strage, commessa in Firenze il 23 dicembre 1984, a seguito della deflagrazione di un ordigno esplosivo collocato all'interno di una carrozza di seconda classe del treno rapido 904 Napoli - Milano.

A Riina si contesta di aver programmato e deciso la strage, nella qualità di capo indiscusso, nonché componente apicale, quale capo provincia di Palermo, dell'organizzazione mafiosa siciliana denominata Cosa Nostra, con l'impiego di materiale, (esplosivo e congegni elettronici), appartenente all'organizzazione ed utilizzato poi, in parte, anche nelle successive stragi degli



anni '90. Per tale delitto sono stati già giudicati e condannati CALO' Giuseppe, (capo mandamento di Porta Nuova ed, in tale qualità, componente della Commissione provinciale di Cosa Nostra), CERCOLA Guido, DI AGOSTINO Franco e SCHAUDINN Friedrich.

‘Ndrangheta

I dati emersi nel periodo giugno 2013 - luglio 2014 confermano le linee di tendenza registrate in passato, nel senso che in Toscana non sembra siano attivi “locali” di ndrangheta (sintomo di radicamento territoriale consolidato), tuttavia sono presenti, e operano attivamente, molti soggetti legati a importanti cosche calabresi.

Secondo quanto emerge dalle indagini concluse di recente e dai processi in corso, si può affermare che le presenze di ‘ndranghetisti in Toscana sono ricollegabili sia alle cosche che dominano nei “mandamenti” della provincia di Reggio Calabria (Ionico, tirrenico, città) che nel resto della Regione. In particolare, per il versante ionico sono state registrate presenze significative delle cosche delle province di Catanzaro e Crotone; per il versante ionico delle compagini storiche formatesi nelle aree del lametino, del vibonese, della piana di Gioia Tauro. Vanno, peraltro, segnalate anche alcune presenze di soggetti legati alle cosche della zona ionica reggina e della città di Reggio Calabria.

Usura, estorsioni, infiltrazione nel settore degli appalti pubblici e privati, traffici di droga e di merce contraffatta, sono i settori criminali in cui operano prevalentemente gli appartenenti alla ‘ndrangheta in Toscana.

Questi i principali procedimenti trattati nel periodo in considerazione:

N. 20893/10 R.G.N.R. DDA, riguardante soggetti calabresi legati alla ndrangheta che hanno effettuato investimenti in Toscana. Gli indagati sono appartenenti al nucleo familiare di RASO Armando il quale, con sentenza Corte d'appello di Reggio Calabria del 24/10/2000, divenuta irrevocabile in data 19/01/2001, era stato condannato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini patrimoniali hanno permesso di risalire ai flussi economici che, negli anni, hanno portato RASO Armando ad accumulare e gestire un ingente patrimonio costituito da beni immobili, depositi bancari e società operanti nei settori immobiliari (in Toscana e Calabria) e della gestione di case di cura (Calabria). L'intero patrimonio sottoposto a sequestro è costituito da n. 29 immobili, n. 10 autoveicoli e 7 società.

N. 12191/11 R.G.N.R. DDA

Il procedimento riguarda due associazioni, l'una finalizzata a commettere estorsioni, incendi, minacce, danneggiamenti di beni mobili e immobili ai



danni di imprese della zona di Lucca, l'altra al traffico di droga. In entrambe il soggetto con ruolo apicale risulta essere LOMBARDO Giuseppe, soggetto intraneo alla cosca di ndrangheta Facchineri. Il 9 ottobre 2013 è stata eseguita l'ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal Gip del Tribunale di Firenze. Sono state arrestate 13 persone, tra cui ovviamente LOMBARDO Giuseppe, e sequestrati beni per 1,4 milioni di euro. La vicenda LOMBARDO e associati dimostra come la sottovalutazione delle infiltrazioni mafiose potrebbe avere in Toscana le gravi conseguenze registrate in altre regioni come Lombardia, Piemonte, Liguria.

Camorra

La criminalità di stampo camorristico in Toscana appare variamente distribuita sul territorio, con insediamenti particolarmente significativi nel territorio della Versilia e nel pisano; essa risulta presente anche nel Valdarno aretino e nella provincia di Prato. In Versilia il contrasto al fenomeno sembra essere stato di significativo impatto in quanto soprattutto nei confronti dei c.d. "casalesi" sono stati compiuti, anche ad opera della DDA di Napoli, diversi arresti. Si può affermare inoltre che nell'area pisana vi sono significativi interessi economici dei clan napoletani. E' da evidenziare comunque la presenza di altre pericolose cosche di camorra che tendono ad espandersi in questo territorio.

Complessivamente si percepisce che la camorra in Toscana attualmente cerchi di mantenere un profilo basso, occulto, dedito a traffici e affari economici apparentemente leciti, senza ricorrere ad azioni criminose eclatanti che possano attirare l'attenzione degli inquirenti.

Parallelamente ai procedimenti penali, sono stati attivati procedimenti di prevenzione.

Con riguardo al settore della criminalità campana, è sub iudice presso il Tribunale di Arezzo la proposta di prevenzione patrimoniale a carico di Potenza Giovanni per la confisca di 37 beni immobili, 15 autoveicoli, quote societarie e conti bancari.

Principali procedimenti nel periodo

Procedimento penale n. 4359/2013. In data 23 luglio 2013 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ciro Ascione per i reati di usura e estorsione aggravate dalle modalità mafiose commessi, in concorso con il padre Vincenzo Ascione, in Quarrata sino all'anno 2013. La personalità dello Ascione è descritta dalle deposizioni rese da vari collaboratori di giustizia che lo indicano come soggetto affiliato al clan "Birra Iacomino" che agiva in nome e per conto della menzionata organizzazione criminale a cui erano destinati i proventi degli affari.



Procedimento penale 19343/09 – imputazioni: art. 416 bis c.p. 216 l. fall.; dec. Legisl. 74/2000, 629 c.p. Nel corso del primo semestre del 2014 è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio per una complessa ipotesi di delitti associativi di cui all'art 416 bis c.p. e reati connessi di natura fiscale economica (bancarotte) e estorsiva.

Procedimento penale N. 11339/2014 Imputazione: Art 12 quinquies c/ Chianese Carlo, imputato per avere, in concorso con altro soggetto, attribuito fittiziamente la proprietà della società Pedelpol srl con sede in Rosignano Marittimo al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art 648 bis c.p.p. Con l'aggravante di avere agito al fine di assicurare il perseguimento delle finalità illecite da parte dell'associazione di stampo camorristico denominata "clan Belforte", in particolare per ottenere la acquisizione di appalti e servizi pubblici.

La criminalità cinese

Va segnalato il consolidamento della criminalità cinese, soprattutto nel settore della contraffazione di modelli industriali e marchi, svolta in prevalenza nelle zone di Firenze e Prato: consorterie associate su base per lo più familistica, dedite sia alla produzione in laboratorio che al commercio di articoli prodotti in Cina ed importati in Italia, con notevole capacità di azzerare gli effetti dei sequestri di merce e di riprodursi in nuove attività illecite. Le difficoltà maggiori a livello investigativo, per ciò che attiene alla criminalità organizzata cinese, derivano dalla notoria carenza di interpreti fiduciari disponibili a tradurre conversazioni intercettate.

Il procedimento principale (operazioni c.d. "Chan-Liu e Chan – ba "), sfociato lo scorso anno in numerose ordinanze di custodia cautelare, procedimento che vede indagate centinaia di persone, rimane il più emblematico spaccato della realtà criminale cinese finora venuto alla luce. Esso descrive un fenomeno criminale sommerso molto diffuso nella comunità cinese. Attività commerciali formalmente in regola che producono ricavi completamente sottratti al fisco attraverso prestanome che poi spariscono e con rimesse in Cina per importi calcolati di oltre 4 miliardi di euro. Il tutto compiuto grazie a una rete di agenzie di trasferimento di denaro compiacenti e che si prestano al riciclaggio. Riciclaggio reso possibile anche dal frazionamento delle somme trasferite in importi inferiori alla soglia stabilita dalla legge antiriciclaggio. Si contesta la natura mafiosa della associazione criminale cinese, organizzata intorno ai money transfer, ipotizzando condotte di assoggettamento e costrizione di natura mafiosa. In relazione a tale procedimento l'Ufficio ha



avviato una nutrita serie di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni sequestrati agli indagati. Parallelamente ai procedimenti penali, sono stati attivati procedimenti di prevenzione.

Sempre in riferimento alla criminalità cinese, vanno ricordati gli accertamenti svolti nel procedimento penale 18282/2008 RGNR mod. 21-DDA (per riciclaggio e art. 12 quinquies L. 356/1992), da cui sono scaturite 18 proposte di misure di prevenzione patrimoniale a carico di soggetti cinesi, esportatori di valuta all'estero per svariati milioni di Euro, presentate ai Tribunali di Arezzo e Firenze.

La criminalità organizzata albanese

Il fenomeno della criminalità albanese in Toscana ha trovato significativo riscontro nelle indagini svolte negli ultimi anni. Il tratto peculiare di tale fenomeno di criminalità organizzata è quello di agire attraverso affiliazioni rinsaldate da legami familiari e di comune provenienza geografica dall'Albania (Valonesi, albanesi del nord ecc.). Si tratta di organizzazioni criminali di difficile repressione per la loro notevole capacità di rivitalizzarsi e rinnovarsi negli uomini e nelle modalità operative. Ciò è spiegabile per il fatto che trattasi di soggetti che hanno una straordinaria capacità di spostarsi sul territorio nazionale o anche all'estero e di dedicarsi ai traffici in varie località. Ad ogni intervento repressivo, peraltro, fa seguito una riorganizzazione della cellula criminale sul territorio. Si deve segnalare che, data l'estensione del fenomeno, in Toscana appare verosimile ipotizzare che la criminalità albanese almeno in certe aree territoriali abbia acquisito una sorta di preponderanza operativa nel traffico di stupefacenti. Da ultimo si osserva come ogni indagine sulla criminalità albanese di un certo livello comporta la scoperta di rapporti transnazionali e collegamenti stabili con fornitori, sempre di etnia albanese, ubicati in Olanda Spagna o Sudamerica. Il fenomeno quindi, visto nel suo complesso, sembra descrivere una sorta di controllo di tutta la filiera illecita: dal grande trafficante allo spacciatore al dettaglio le organizzazioni criminali albanesi sono in grado di controllare ogni passaggio della attività illecita. Vi sono peraltro una serie di indizi che portano a ipotizzare una sorta di alleanza tra le criminalità italiane di stampo mafioso e gruppi associati albanesi.

Traffico di sostanze stupefacenti

Sul versante del commercio di stupefacenti, permane il dato già segnalato per le precedenti relazioni: nelle attività illecite di introduzione e commercio all'ingrosso di droga (per lo più cocaina ma anche eroina) dominano i gruppi



albanesi, mentre il mercato del piccolo spaccio di piazza è sostanzialmente monopolizzato dai tunisini (per cocaina ed eroina) e marocchini (per hashish). Il dato più interessante emerso nel periodo in osservazione è dato dall'ingresso, con massiccia presenza, di gruppi organizzati composti prevalentemente da cittadini di nazionalità domenicana, dediti stabilmente alla importazione dall'estero, prevalentemente dalla Spagna, di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, per poi smerciarla anche in altre parti del territorio nazionale. Tra i metodi di trasporto della cocaina, oltre a quello classico, di occultare la cocaina in ovuli che poi vengono ingeriti dai corrieri (in prevalenza donne), sono stati utilizzati anche quelli di inserire la cocaina, confezionata sottovuoto in pacchi ampi e sottili, all'interno di fasce elastiche appositamente costruite, indossate dai corrieri. Frequente è l'utilizzo di cinture che possono contenere anche un chilo e mezzo di cocaina, come pure quello di trasporto della droga allo stato liquido occultata all'interno delle bottiglie di whisky, che, previo processo di lavorazione, viene poi immessa nel mercato.

Le indagini e i processi trattati dalla DDA sono assai numerosi, a conferma di un quadro certamente serio del fenomeno in questione.

Uno dei più importanti procedimenti in questa materia ha consentito di individuare e disarticolare una organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina ed eroina, con collegamenti in Italia, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda e Albania, nonché allo sfruttamento organizzato della prostituzione a scopo di autofinanziamento.

Una parte degli imputati sono stati già condannati con il rito abbreviato a pene detentive per oltre 130 anni complessivi di reclusione.

Tratta di esseri umani

Le indagini e i processi, assai numerosi, trattati negli ultimi anni dalla DDA dimostrano che tale forma moderna di schiavitù è abbastanza diffusa nel territorio toscano. Le vittime sono quasi esclusivamente donne straniere di giovane età o minorenni, tutte particolarmente vulnerabili a causa della loro condizione di povertà, di mancanza di adeguata istruzione e di concrete opportunità lavorative. Gli imputati sono per lo più uomini anche se, a volte, vengono coadiuvati, con ruoli di minore importanza, da donne che, per lo più, in precedenza hanno subito esperienze di sfruttamento.

La principale forma di sfruttamento resta quella di tipo sessuale, anche se si registra un aumento dei casi di accattonaggio forzato ed, in misura minore, di servitù domestica. La stragrande maggioranza sia delle vittime che degli imputati è di nazionalità rumena, e sono generalmente provenienti dalla stessa città o zona della Romania. Circostanza che consente agli sfruttatori di poter preventivamente conoscere le condizioni di bisogno delle vittime, rendendo



così più agevole l'attività di reclutamento e di trasporto delle stesse nel territorio nazionale, senza necessità di ricorrere in questa fase all'uso della violenza. L'uso della violenza e delle minacce, spesso rivolte ai familiari delle vittime residenti all'estero, avviene quando le ragazze vengono trasportate in Italia perché sin da subito vengono schiavizzate, sottoposte a continui controlli, private dei documenti d'identità, di ogni capacità di autodeterminazione e di movimento e costrette a sottostare alle richieste degli sfruttatori che si appropriano quasi interamente dei guadagni derivanti dalla prostituzione o dall'accattonaggio, concedendo loro solo i minimi mezzi di sussistenza.

Le indagini che hanno riguardato tale fenomeno criminale hanno consentito, in tempi relativamente brevi, di ottenere molteplici sentenze di condanna, molte divenute definitive, per i delitti di tratta, riduzione in schiavitù e, finanche, di compravendita di schiavi.

Di seguito la sommaria descrizione dei principali procedimenti trattati nel periodo in oggetto:

Proc. pen. N. 18371/10

Nei confronti di più soggetti, tutti di nazionalità romena, imputati dei delitti di tratta, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, e sfruttamento violento della prostituzione, commessi in Capalbio ed in Roma tra il mese di giugno ed agosto 2010 in danno di una giovane donna di nazionalità rumena. La Corte di Assise di Grosseto, all'esito del dibattimento, ha condannato con sentenza del 25 giugno 2013 i tre imputati alla pena, rispettivamente, di 10 anni e 8 mesi, 12 anni e 13 anni di reclusione. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze in data 20.06.2014.

Proc. Pen. n. 1625/12, nei confronti di cinque imputati romeni, tre uomini e due donne, accusati dei delitti di tratta e riduzione in schiavitù della connazionale Grosu Mihaela per adibirla all'accattonaggio. Inoltre uno degli imputati è accusato del delitto di riduzione in schiavitù di altro soggetto disabile.

Nei confronti di quattro degli imputati veniva emessa dal GIP di Firenze, in data 21 maggio 2013 ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti i reati sopra indicati, alla quale non si è potuta dare esecuzione per l'irreperibilità degli stessi.

Proc. pen. 10180/2012, nei confronti di tre imputati romeni, due dei quali accusati dei delitti di tratta, riduzione in schiavitù e sfruttamento violento della prostituzione di una minorenne, ed il terzo imputato del delitto di favoreggiamento della prostituzione della medesima persona



offesa. Fatti commessi in Forte dei Marmi Seravezza Pietrasanta dal mese di giugno 2011 sino al mese di novembre 2012.

I predetti imputati venivano giudicati con il rito abbreviato, conclusosi in data 23.01.2014, con sentenza di condanna del GUP di Firenze alla pena di anni dieci di reclusione per ciascuno di essi.

Traffico merci contraffatte

I procedimenti principali riguardanti il traffico organizzato di merci contraffatte hanno riguardato:

Proc. n. 2476/11 R.G.N.R. DDA COVELLI + 13. E' stato contestato il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e commercio internazionale di prodotti di lusso con marchio d'alta moda contraffatto, nonché i relativi delitti di cui agli artt. 473,474, 648 c.p. Un centro di produzione di borse in pellami pregiati, in particolare coccodrillo, con il falso marchio "Hermes" è stato scoperto a Campi Bisenzio, e il processo di primo grado si è concluso con sentenza n. 3763 del 3.7.2014 con la quale il Tribunale di Firenze ha condannato i due protagonisti del traffico e ha disposto la confisca di tutti i beni sequestrati. Contemporaneamente altri tre imputati hanno patteggiato la pena, l'ultimo con sentenza 1005/14 del 31.7.2014. Per i rimanenti 11 imputati è in corso l'udienza preliminare davanti al Tribunale di Firenze.

Proc. N. 22007/10 R.G.N.R. DDA COMITO + altri.

Le indagini hanno tratto le mosse da altro procedimento riguardante possibili infiltrazioni nell'aretino di soggetti legati alla ndrangheta della zona di Catanzaro, in particolare alla cosca MANCUSO. E' così emersa l'esistenza di un'associazione a delinquere il cui programma è essenzialmente costituito dalla commissione di reati in materia di commercializzazione di prodotti con marchio contraffatto. L'attività illecita consiste nell'introduzione nel nostro territorio nazionale e nella successiva commercializzazione su vasta scala, di capi di abbigliamento e calzature con marchi contraffatti. Per alcuni soggetti è ipotizzata l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.

Proc. N. 18374/2010 RGNR Ordinanza cautelare e decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Firenze del 28.2.2014 a carico di 8 imputati per associazione a delinquere finalizzata alla produzione e commercio di pelletterie con marchio contraffatto di griffe, composta da cittadini cinesi e operante circolarmente tra i territori di Firenze, Vinci, Empoli, Cerreto Guidi e Fucecchio.



Traffico organizzato di rifiuti

Numerose sono le attività investigative in corso relativamente a tale fenomeno, che già in passato era emerso imponente anche nel territorio toscano. Basti pensare alle indagini relative alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali sfociate nell'emissione di ordinanze cautelari anche per delitti ambientali connessi allo illecito smaltimento delle terre di scavo, indagini che da poco sono concluse con emissione di avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. Nel corso del periodo in esame è stato avviato procedimento penale per la scoperta, in una cava dismessa in Paterno, di molteplici rifiuti, anche pericolosi, ivi interrati nel tempo. E' stato disposto sequestro preventivo e sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per individuare i responsabili.

Vi è ancora da segnalare il proc. n. 3548/13-21, nel corso del quale sono state eseguite perquisizioni e sequestro preventivo di azienda nel marzo 2014 in relazione al reato di cui agli artt. 110 C.p., 260 D.lvo n. 152/06, perché gli indagati, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.



Distretto di Genova

Relazione del Cons. Anna Canepa

Composizione della D.D.A.

Nel periodo di tempo preso in esame la composizione della DDA è rimasta immutata di essa perciò hanno fatto e continuano a far parte i seguenti magistrati:

Michele Di Lecce, procuratore distrettuale,

Federico Panichi, sost. procuratore,

Alberto Lari, sost. procuratore,

Giovanni Arena, sost. procuratore.

Il dato statistico delle iscrizioni a registro notizie di reato per i reati di competenza della DDA ligure evidenzia:

	Pendenti al 30/06/2013	Sopravvenuti periodo 01/07/2013 al 30/06/2014	DEFINITI	Pendenti al 30/06/2014	Variazione percentuale Pendenti
ART. 74 DPR. 309/90	26	33	29	30	+11,5%
ART. 416 BIS	5	6	2	9	+80%
ART. 291 D.P.R. 43/73	1	0	0	1	-
ART. 7 L.152/91	3	3	4	2	-
ART. 260 L. 152/06 ARTT. 600,601,602,630 C.P.	1 10	3 3	1 5	3 8	- -
TOTALE	46	48	41	53	+11,5%

Procedimenti più rilevanti

Si segnalano in questa sede, solo alcuni dei procedimenti più significativi e rilevanti di competenza della **DDA di Genova** iscritti nel periodo di riferimento, o per i quali in detto periodo vi sono stati rilevanti sviluppi o significativi ritardi nel decidere su richieste, specie di applicazione di misure cautelari, del P.M.



Criminalità organizzata

Procedimento penale n. 2268/2010/21 a carico di Garcea Onofrio + 39, per il reato di cui all'art. **416 bis c.p. (Operazione Maglio 3**; P.G. operante: Sezione Anticrimine di Genova del R.O.S. Carabinieri), che, come segnalato nella precedente relazione, si era concluso nei confronti di 10 imputati (BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, BATTISTA Raffaele, BRUZZANITI Rocco, CIRICOSTA Michele, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino, NUCERA Lorenzo, PEPE' BENITO e ROMEO Antonio), per i quali era stato celebrato il giudizio abbreviato, con sentenza di assoluzione per tutti ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste, per il quale non è stata ancora fissata la data dell'udienza in Corte di Appello (nonostante il lungo tempo trascorso dal deposito della impugnazione da parte del P.M.).

Procedimento penale n. 3231/2012/21 a carico di Gangemi Domenico + 14 per il reato di cui **all'art. 416 bis c.p.**; si tratta di uno stralcio dal precedente procedimento operato per i soggetti non detenuti. Le indagini proseguono anche in considerazione della utilizzabilità di materiale probatorio raccolto in altra indagine collegata (operazione La Svolta). Per il Gangemi e per Belcastro Domenico si dovrà operare un ulteriore stralcio essendo gli stessi già stati giudicati e condannati dal Tribunale di Reggio Calabria.

Procedimento penale n. 9028/2010/21 a carico di Marcianò Giuseppe + 69 per il delitto di cui **all'art. 416 bis c.p.**, per usura ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso, per abuso di atti d'ufficio, per millantato credito e per violazione della legge sulle armi (**Operazione La Svolta**; P.G. operante: CC di Imperia e ROS di Genova), in qualche modo collegato al procedimento sopra indicato, del quale pure si era detto nella precedente relazione. E' stato celebrato il giudizio, articolatosi in numerosissime udienze dinanzi al Tribunale di Imperia, ed è stata emessa sentenza **in data 7.10.2014** che ha condannato numerosi soggetti appartenenti alla ndrangheta con riferimento al **Locale di Ventimiglia**.

Procedimento penale n.14703 /2012/21 a carico dei fratelli Pellegrino (Roberto, Giovanni e Michele) + altri per i reati di estorsione, danneggiamento, incendio aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso e traffico di stupefacenti (P.G. operante: Carabinieri di Imperia). Gli imputati sono stati quasi tutti condannati ed era stata soprattutto riconosciuta dal giudice la sussistenza dell'aggravante di cui **all'art. 7**, ora la Corte di Appello ha parzialmente modificato tale sentenza, ma ha confermato la sussistenza della specifica aggravante.



Procedimento penale n.16232/2012/21, a carico di **Destri ed altri** per art. 630 c.p., rapina, favoreggiamento (P.G. operante: ROS Genova, Squadre Mobili di Genova e La Spezia). Si tratta del procedimento relativo al sequestro dell'imprenditore spezzino Andrea Calevo, iniziato il 16 e conclusosi il 31 dicembre 2012 con la liberazione dell'ostaggio, senza il pagamento del richiesto riscatto e con l'arresto di quasi tutti gli autori del sequestro. Nei confronti di tutti gli indagati è stata esercitata l'azione penale dopo aver effettuato i necessari stralci. Quattro imputati sono stati infatti condannati a seguito di giudizio abbreviato; per altri quattro imputati è in corso il processo dinanzi alla Corte di Assise de La Spezia e per un altro imputato è stato chiesto, dopo aver ottenuto l'extradizione dall'Albania, il giudizio immediato.

Sostanze stupefacenti

Nei procedimenti relativi ad attività di narcotraffico in carico alla DDA ligure sono emersi molteplici elementi indiziari circa il diretto interesse (in qualità di finanziatori o primi acquirenti) di soggetti legati alla "ndrangheta" nell'importazione di consistenti quantità di cocaina, specie attraverso la ricerca e l'utilizzo di referenti da incaricare per lo sdoganamento della merce all'interno dei porti liguri. Di qui la necessità, sempre più spesso avvertita, di un effettivo coordinamento delle indagini che finiscono quasi inevitabilmente per interessare diverse DDA.

Dal complesso delle indagini in materia, infatti, **la Liguria**, sia per i trasporti marittimi attraverso i suoi grandi porti che per quelli terrestri attraverso la frontiera di Ventimiglia, conferma di essere uno **snodo molto importante** nei traffici internazionali di sostanze stupefacenti dirette non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. Anche gli accertamenti più recenti hanno per altro confermato che lo spaccio, in qualche modo organizzato, a livello medio – piccolo, sembra essere gestito in via prioritaria da soggetti stranieri, in particolare di origine sudamericana ed africana (specie marocchini e senegalesi, questi ultimi per altro hanno l'assoluto predominio nelle attività organizzate di contraffazione di prodotti per l'abbigliamento ed accessori).

Reati ambientali

Nel periodo in considerazione hanno assunto un significativo rilievo i problemi legati alla gestione in senso ampio dei rifiuti, in particolare urbani, attraverso le tante discariche autorizzate disseminate nel territorio ligure. Sono infatti in corso, oltre a quelli sopra indicati, almeno altri quattro/cinque accertamenti in ordine a tali fatti e ancora in atto in diverse Province della Regione. Non sono emersi però, almeno allo stato, secondo quanto evidenziato dalla DDA ligure elementi di prova sufficienti circa la presenza nella specie di organizzazioni tali da potersi rapportare alle c.d. ecomafie.



La rilevanza e l'interesse per le attività della criminalità organizzata dei porti esistenti nel Distretto, e di quello di Genova in particolare, venuta in evidenza negli anni in relazione al traffico di sostanze stupefacenti, emerge anche nelle indagini relative al traffico organizzato di rifiuti (di ogni tipo, ma con prevalenza di quelli speciali) spesso dopo molteplici e quasi sempre formali passaggi da una società all'altra, facendo ricorso anche a micro imprese o ad imprese riferibili a soggetti fittizi, attraverso tale via vengono esportati e sembrano destinati alla Cina e ad altri Paesi orientali.

Si segnalano tra i procedimenti più significativi

Procedimento penale n.14987/2011/21 a carico di DI CATALDO SAVINO (P.G. operante: Agenzia delle Dogane), per esportazione di materie plastiche dal porto di Genova Voltri verso la Cina Popolare ad opera di soggetto non titolare di licenza AQSIQ. Procedimento, già riportato nella precedente relazione, per il quale si sono concluse le indagini per cui verrà chiesto in rinvio a giudizio.

Procedimento penale n. 5235/2012/21 a carico di DELLA TORRE Michele + 10, per il reato di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/2006, commesso in Vado Ligure (SV) e in provincia di Cuneo (P.G. operante N.O.R.M. Compagnia Carabinieri di Savona). Procedimento, già riportato nella precedente relazione, per il quale vi è stata richiesta di rinvio a giudizio.

Collaboratori di giustizia

Nell'arco temporale qui preso in esame non vi è stato, così come era avvenuto nel precedente periodo, alcun nuovo collaboratore proposto in sede distrettuale, ma si sono avute dichiarazioni significative, anche se non relative a fatti molto attuali, rese da due soggetti (**Oliverio e Cretarola**), il primo dei quali già in passato aveva avuto tale ruolo, ed il secondo che lo ha avuto più di recente, entrambi però per quanto dichiarato ad altre DDA in relazione a fatti di competenza delle medesime.

Per un teste, in relazione ad un procedimento per traffico di sostanze stupefacenti, imputato di un reato connesso, è stato chiesto ed è stato disposto un programma di protezione temporalmente limitato.

Misure di prevenzione

Nell'anno qui considerato va evidenziato un ulteriore significativo incremento delle attività di indagine finalizzate a richieste di misure di prevenzione sia personali, sia soprattutto patrimoniali, anche non antimafia.

Il quadro numerico complessivo desumibile dei registri informatizzati è comunque il seguente:



- **procedimenti iscritti**

misure personali = 29, di cui 5 antimafia

misure patrimoniali = 48, di cui 44 antimafia

misure personali e patrimoniali = 4, di cui 2 antimafia

per un totale quindi di 81, di cui 51 antimafia;

- **procedimenti definiti**

misure personali = 38, di cui 5 antimafia

misure patrimoniali = 10, di cui 6 antimafia

misure personali e patrimoniali = 1

per un totale quindi di 49, di cui 11 antimafia.

In questo prospetto riassuntivo di cui sopra sono riportate anche le iscrizioni relative alle segnalazioni dell'avvio delle attività di indagine, comunque pervenute alla DDA a seguito della sottoscrizione in sede distrettuale di uno specifico protocollo. Va segnalato che nella maggior parte dei casi il Tribunale ha accolto, magari con qualche limitazione, la richiesta.

Linee di tendenza delle manifestazioni della c.o nel territorio

Ancora una volta, come già segnalato negli anni precedenti, la **specificità delle modalità** di azione dei tanti soggetti in varia misura collegabili alla Ndrangheta, unita alla loro presenza quasi capillare su molte zone del territorio del Distretto ed in settori diversi del tessuto economico regionale, rappresenta una delle ragioni per cui risulta particolarmente difficile raccogliere elementi di prova prima e giungere poi a decisioni che, più meno direttamente, riconoscono tale realtà.

Per la verità, anche se con particolare timidezza dato il contesto, su quest'ultimo piano, segnali positivi ci sono stati, anche indotti da importanti risultati processuali di altre realtà simili ed è possibile che un diverso orientamento culturale, prima ancora che giuridico, possa cominciare a manifestarsi e di fatto si sia manifestato.

Particolarmente significativo infatti il risultato processuale del procedimento, non a caso, definito “*La svolta*”, (**sentenza del Tribunale di Imperia del 7.10.2014**) che ha comportato la condanna per 416 bis di numerosi soggetti appartenenti alla ndrangheta con riferimento al **locale di Ventimiglia**. E' in corso di redazione la motivazione della sentenza che offrirà ulteriori spunti di analisi.

Dalla lettura della corposa memoria\requisitoria del PM peraltro già si evidenzia il recepimento delle ricostruzioni investigative e giudiziarie delineate negli anni. Il materiale probatorio raccolto e versato nel dibattimento appena concluso, ha visto, imputati e condannati per l'art. 416 bis personaggi ritenuti esponenti di vertice, individuati in **PALAMARA Antonio** e **MARCIANO' Giuseppe**, ed affiliati dell'aggregato



‘ndranghetista denominato **locale di Ventimiglia**, considerato struttura di sintesi e coordinamento strategico delle *famiglie*, nonché camera di controllo. Alla luce di un’ valutazione in un’ottica unitaria del quadro di riferimento, **la provincia di Imperia** può essere quindi ragionevolmente considerata territorio fortemente condizionato dalla presenza di personaggi o gruppi che applicano logiche e metodi criminali *‘ndranghetisti* e dalla pressione estorsiva tipica di quei contesti, con conseguente omertà delle vittime.

E’ inoltre da tempo pendente, presso la Corte di Appello di Genova, il ricorso presentato dal PM nel marzo del 2013 avverso **la sentenza di assoluzione degli imputati per la insussistenza del fatto** nel procedimento pen. 2268\10\21 (Maglio3).

Gli imputati erano stati tratti a giudizio in quanto appartenenti alla Ndrangheta, alle locali di Genova, Lavagna, Ventimiglia e Sarzana. Anche in tale procedimento erano refluiti atti dei processi “Il Crimine” e “Maglio”, che documentavano seppure con prospettive diverse l’esistenza ed operatività anche in Liguria di **locali**, funzionalmente subordinati al “*Crimine di Polsi*”, la cui influenza poteva essere idealmente delineata entro i confini di una **macroarea (la “Liguria”)** che estende la propria influenza anche nei territori dell’alessandrino, dell’astigiano e del cuneese.

La ricostruzione offerta non ha trovato accoglimento nel giudicante che in sede di giudizio abbreviato non ha riconosciuto dimostrata la esistenza della struttura come sopra delineata.

E questo, nonostante la condanna dei vertici da parte della AG calabrese. Il puntuale appello del PM, nel ricostruire nel dettaglio le vicende riconducibili a quel contesto, richiama la ormai prevalente giurisprudenza cristallizzata nella importante sentenza confermativa della operazione Crimine\ Infinito, sentenza passata in giudicato solo in data 6 giugno 2014 e quindi successivamente alla celebrazione di quel processo.

Sentenza che per la sua rilevanza non potrà che avere riflessi, oltre che sull’appello, anche sulle indagini e sui procedimenti relativi alle manifestazioni del fenomeno sul territorio ligure.

E’ importante sottolineare anche in questa sede, quelle **linee di tendenza** che avranno necessariamente ampie ricadute sulla giurisprudenza relativa alla sussistenza di siffatte consorterie nelle **regioni c.d. non tradizionalmente mafiose**, e segnatamente quelle del nord del Paese ed **in Liguria** in particolare.

Se infatti fino ad oggi nelle indagini era necessario raccogliere elementi per dimostrare l’esistenza dell’associazione mafiosa denominata *‘ndrangheta* in Lombardia, nel caso preso in esame, e poi porsi il problema della partecipazione, oggi il **tema dell’esistenza della ‘ndrangheta al Nord** è in qualche modo superato, residuando invece, come è ovvio, il problema di chi vi appartiene.



Infatti, con questa fondamentale sentenza a livello giudiziario, è stato dimostrata, **l'unicità della 'ndrangheta**.

E difatti:

la 'ndrangheta non è costituita da un insieme di 'ndrine tra loro scollegate e scoordinate, ma nemmeno da una “macro organizzazione”, cioè un unico organismo dotato di unità di scopo: tale visione, infatti, ne sopravvaluterebbe la coesione e la coerenza interna; si tratta piuttosto di un sistema di regole che crea vincoli tra gli aderenti e opportunità d'azione per gli stessi, di una configurazione reticolare, strumentale al perseguimento di differenti interessi individuali, con forme di forte solidarietà collettiva e di stringente cooperazione, il cui tessuto connettivo è la soddisfazione di interessi individuali. Tra gli aderenti vi sono spesso forme di competizione, che però non portano al dissolversi dell'organizzazione e ciò sia per la presenza di forme di cooperazione, come si è detto, sia in quanto gli scopi sono spesso interdipendenti e poiché tutti i partecipi hanno interesse a che l'organizzazione sopravviva, il che costituisce la pre-condizione perché i traffici illeciti possano continuare a prosperare. Si è in proposito parlato, con espressione sintetica, di anarchia organizzata, di organizzazione unitaria su base federale, costituita da più locali secondo un modello di organizzazione – rete, non di carattere gerarchico verticistico dove il rimando alla 'ndrangheta e alle sue tradizioni serve, all'interno, per garantire lealtà tra i membri e adesione agli scopi, e, all'esterno, per sorreggere l'efficacia del metodo intimidatorio.

*Ovviamente tale flessibilità garantisce maggiore capacità di diffusione in territori non tradizionali, il che è tipico della 'ndrangheta, dotata di moduli organizzativi più adattabili, di una struttura meno centralizzata e verticistica. Tali osservazioni conducono ad affermare che le singole “famiglie” non possono essere viste come monadi separate e autonome, ma come **fenomeno criminale unitario**. Come si diceva, tali acquisizioni sono ormai incontrovertibili posto che la Suprema Corte, come detto, con sentenza in data 6 giugno 2014 ha confermato la sentenza emessa dal Gup di Milano a seguito di giudizio abbreviato in data 19 novembre 2011.*

Peraltro, nonostante le difficoltà evidenziate, l'attività investigativa svolta negli ultimi tempi, ed ormai cristallizzata (anche se non in via definitiva) nel **giudicato del Tribunale di Imperia** ha comunque confermato nel distretto la presenza nella zona di alcune “locali” della 'ndrangheta la cui attività è stata sostanzialmente ribadita anche da due collaboratori sentiti come testi nel procedimento sopra citato. Tali strutture allo stato sembrano essere attive specie, ma non solo, nel ponente ligure con un consolidato insediamento di esponenti criminali legati in qualche misura alla 'ndrangheta in grado di condizionare l'operato di alcuni amministratori locali e di incidere sulle



attività imprenditoriali segnatamente svolte da quelle piccole o medie imprese che costituiscono il tessuto economico prevalente dell'intera area.

Appare quindi opportuno ricordare, a conferma del quadro preoccupante delineato, peculiari situazioni venutasi a creare sempre nel **territorio di competenza della Procura di Imperia**, in cui ricadono comuni problematici quali Ventimiglia (il cui Consiglio Comunale è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 TUEL) Vallecrosia, Bordighera, Diano Marina.

A proposito di **Diano Marina** nel 2011 veniva iscritto dalla DDA genovese un procedimento penale con ipotizzato il voto di scambio di cui all'art.416 ter, con riferimento alla campagna elettorale per le elezioni amministrative. Nel corso delle indagini, i soggetti intercettati, appartenenti alla giunta uscente, nei loro discorsi supponevano che la vittoria elettorale della lista del sindaco poi eletto, fosse da ricondurre ai voti delle famiglie calabresi catalizzate da Giovanni e Domenico Surace, ottenendo la promessa che, in caso di vittoria delle consultazioni, Domenico Surace sarebbe stato messo alla guida della Gestioni Municipali Spa. Circostanza che puntualmente si verificava dopo l'elezione a sindaco di Giacomo Chiappori.

L'esito di tale attività d'indagine, tuttavia, non permetteva di riscontrare contatti diretti tra i soggetti esponenti dell'amministrazione comunale ed esponenti della criminalità organizzata anche se molte delle conversazioni intercettate nel corso della indagine tra politici riguardavano l'andamento delle elezioni amministrative e i risultati delle consultazioni, alcune delle quali particolarmente significative sotto il profilo di un possibile "voto di scambio". Particolarmente significativa, come emerge dalla proposta di archiviazione la circostanza che un soggetto poteva disporre di un bacino 300/400 voti provenienti da famiglie di origine calabrese fatti confluire su alcuni candidati.

E ancora, nel mese di giugno 2014 venivano effettuate le operazioni di voto nel **Comune di Ventimiglia**, comune a suo tempo commissariato. In tale contesto la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri riferivano che persone legate agli ambienti della criminalità organizzata di matrice calabrese avevano impegnato cospicue somme di denaro per comprare i voti necessari a far prevalere nelle elezioni comunali candidati a loro graditi. Sia gli organizzatori che i beneficiari avevano avuto già in passato un ruolo nella amministrazione comunale di Ventimiglia. Anche i soggetti il cui voto era stato comprato, sopresi dalle Forze di Polizia ad effettuare foto della scheda elettorale a conferma della adesione alla compravendita, erano persone gravate da precedenti penali per traffico di stupefacenti o legate da rapporti di parentela a persone pluripregiudicate ed in un caso era stato espresso voto in favore di persona con legami con la criminalità organizzata, anche se allo stato non è risultato in modo evidente un collegamento con la criminalità organizzata, tale da poter contestare sulla base di solide prove un 416 ter c.p.



Le vicende descritte ad un osservatore attento sono estremamente significative e rappresentative di un modo inquinato e distorto della raccolta del consenso tipico del contesto criminale analizzato e confermano lo stato di profonda sofferenza e di carenza di legalità del territorio.

Il radicamento sul territorio ligure della “ndrangheta” è peraltro risalente nel tempo e di certo agevolato ancora oggi non solo dai significativi numeri del processo migratorio dalla Calabria verso questa Regione, ed il ponente ligure in particolare, ma anche dalle numerosissime presenze nelle zone in considerazione di soggetti e nuclei familiari qui allocati in attuazione di specifici programmi di protezione. La importanza strategica di questa area fa sì che **la Liguria** abbia da anni un importante peso specifico all’interno delle dinamiche complessive della Ndrangheta, peso specifico oggi confermato anche da risultati processuali.

Si conferma poi in Liguria la presenza di proiezioni extraregionali appartenenti alle altre forme tradizionali di criminalità mafiosa per conto delle quali vengono svolti, lontano dai territori d'origine, gli interessi illeciti attraverso attività economiche apparentemente legali.

In merito si segnala che nel febbraio 2014 il Centro Operativo Dia - su delega della Autorità Giudiziaria di Napoli – ha sottoposto a sequestro preventivo un villaggio turistico gestito da SMIRAGLIA Vincenzo', sito sulla collina della località rivierasca di Cogoleto (GE), costituito da venti ville costruite lungo la costa ligure. Il sequestro è stato eseguito nell’ambito di un procedimento della DDA di Napoli, che ha comportato l’esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare a carico di numerosi affiliati e fiancheggiatori del clan camorristico "ZAZA-MAZZAARELLA" sottoponendo a sequestro un ingente patrimonio di circa 400 milioni di euro nella disponibilità del gruppo familiare SMIRAGLIA, ritenuto legato al citato clan

A seguito dell’attivazione del desk interforze per il coordinamento degli interventi in tema di misure di prevenzione, si sono svolti molteplici incontri più specifici e settoriali nell’intero Distretto anche al fine di verificare l’effettività dei protocolli di indagine sottoscritti, specie in tema di misure di prevenzione e di comunicazione delle notizie di reato relative a fatti sintomatici. In via più generale, può rilevarsi che parecchi, ed in qualche caso molto significativi, sono stati i procedimenti iscritti (dai P.M. delle aree di specializzazione relative ai reati contro la P.A. ed a quelli rapportabili al c.d. diritto penale dell’economia) in questi ultimi tempi in relazione a fenomeni corruttivi o comunque a comportamenti illeciti in grado di incidere pesantemente nei rapporti economici tra privati e/o tra questi e la P.A.

Nei procedimenti relativi ad attività di narcotraffico sono emersi molteplici elementi indiziari circa il diretto interesse (in qualità di finanziatori o primi acquirenti) di soggetti legati alla "ndrangheta nell’importazione di consistenti quantità di cocaina, specie attraverso la ricerca e l’utilizzo di referenti da



incaricare per lo sdoganamento della merce all'interno dei porti liguri. Di qui la necessità, sempre più spesso avvertita, di un effettivo coordinamento delle indagini che finiscono quasi inevitabilmente per interessare diverse DDA. Dal complesso delle indagini in materia, infatti, la Liguria, sia per i trasporti marittimi attraverso i suoi grandi porti che per quelli terrestri attraverso la frontiera di Ventimiglia, resta uno snodo molto importante nei traffici internazionali di sostanze stupefacenti dirette non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. Anche gli accertamenti più recenti hanno per altro confermato che lo spaccio, in qualche modo organizzato, a livello medio - piccolo sembra essere gestito in via prioritaria da soggetti stranieri, in particolare di origine sudamericana ed africana (specie marocchini e senegalesi, questi ultimi per altro hanno l'assoluto predominio nelle attività organizzate di contraffazione di prodotti per l'abbigliamento ed accessori). La rilevanza e l'interesse per le attività della criminalità organizzata dei porti esistenti nel Distretto, e di quello di Genova in particolare, emerge anche nelle indagini relative al traffico organizzato di rifiuti (di ogni tipo, ma con prevalenza di quelli speciali) che, spesso dopo molteplici e quasi sempre formali passaggi da una società all'altra, facendo ricorso anche a micro imprese o ad imprese riferibili a soggetti fittizi, attraverso tale via vengono esportati e sembrano destinati alla Cina e ad altri Paesi orientali. Nel periodo in considerazione, poi, hanno assunto un significativo rilievo i problemi legati alla gestione in senso ampio dei rifiuti, in particolare urbani, attraverso le tante discariche autorizzate disseminate nel territorio ligure. Sono infatti in corso, oltre a quelli sopra indicate, almeno altri quattro/cinque accertamenti in ordine a tali fatti, già o ancora in atto in diverse Province della Regione. Non sono emersi però, almeno allo stato, elementi di prova sufficienti circa la presenza nella specie di organizzazioni tali da potersi rapportare alle c.d. ecomafie. Non vi sono state, infine, indagini di particolare rilievo in materia di rati contro la persona (anche se sono aumentati in misura notevole i reati in danno delle c.d. fasce deboli) ed in particolare di tratta di esseri umani.



Distretto di L'Aquila

Relazione del Cons. Antonio Laudati

Organizzazione della DDA

La DDA è composta dal Procuratore Distrettuale Dr. Fausto Cardella e dai Sostituti Procuratori distrettuali: Dr. Stefano Gallo Dr.ssa Antonietta Picardi, Dr. Fabio Picuti e Dr. David Mancini.

Attività svolta dalla DDA nel periodo in esame.

L'attività investigativa svolta nel periodo in riferimento, anche con l'apporto di numerosi (una decina) collaboratori di giustizia, ha evidenziato la presenza in Abruzzo di organizzazioni criminali rapportabili alle tre principali consorterie criminose, Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, oltre a diverse organizzazioni di origine straniera.

L'attività di queste associazioni criminali si articola nell'investimento di capitali di illecita provenienza, nelle forme tradizionali (estorsioni, traffico di armi, intimidazioni personali con incendi di autovetture o colpi d'arma da fuoco contro abitazioni, tentati omicidi), nella ricostruzione post terremoto di L'Aquila e, infine, nel grosso traffico di stupefacenti.

Oltre a ciò sono integrate nel territorio alcune associazioni criminali di albanesi, rumeni e nigeriani le quali controllano e gestiscono la tratta degli esseri umani, finalizzata alla prostituzione di donne e minori; dette organizzazioni operano prevalentemente ma non esclusivamente sul litorale.

La presenza di tali organizzazioni criminali, sia italiane (camorra) che straniere (rumene) sta incrementando il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori, specialmente nei cantieri della ricostruzione aquilana; le indagini su questo fenomeno già hanno avuto riscontro giurisdizionale e altre sono in corso.

Con particolare riferimento alla ricostruzione post terremoto, la situazione comporta un'attenta vigilanza investigativa con riguardo al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, con metodi corruttivi, nell'attività della PA e degli appalti pubblici.

Merita un cenno l'istituzione presso la Procura di un nucleo di polizia giudiziaria ambientale presso la DDA di L'Aquila. Il Nucleo, istituito con provvedimento del Capo del Corpo Forestale dello Stato, vale da struttura di collegamento e raccordo tra le strutture del CFS presenti in regione per i reati in materia ambientale con particolare riferimento a quelli legati ai rifiuti e a quelli connessi al sistema degli appalti per la ricostruzione dopo terremoto".

Il "Nucleo", pur avendo una competenza distrettuale e avendo, quindi, come punto di riferimento la procura distrettuale, è incardinato presso il comando



provinciale del Corpo Forestale dello Stato di L'Aquila; versa, quindi, in regime diverso da quello delle sezioni di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica, regime, invece, assimilabile a quello dei servizi di polizia giudiziaria.

Il “Nucleo” ancorché operativo da poco tempo, ha già validamente contribuito all'attività investigativa per la quale è stato costituito.

Di seguito si elencano i principali procedimenti della DDA effettuati nel periodo di riferimento:

p. p. nr. 1184/2012 R.G.N.R. DDA (operazione Tunisi) associazione a delinquere di Tunisini radicati nell'Aquilano dedita al traffico di stupefacenti e reati satellite; misure cautelari e reali eseguite (uso del M.A.E.); condanna abbreviata 8 anni di reclusione; altri a giudizio immediato, prossima udienza 15 gennaio 2015.

Processo per riciclaggio del cd “tesoro di Vito Ciancimino” (derivante dalla vendita della GAS spa gli spagnoli) nella Marsica a carico di tre imprenditori locali con edificazione di esteso villaggio turistico (operazione Alba D'Oro); misure cautelari e reali eseguite; villaggio confiscato anche come misura di prevenzione (pende in Cassazione Ricorso contro annullamento prevenzione); dibattimento in corso; prossima udienza: 2 ottobre 2014;

p. p. nr. 2156/2013 R.G.N.R. DDA (operazione Lucus Angitiae) due associazioni a delinquere di Marocchini radicati nella Marsica dedite al traffico di stupefacenti e reati satellite; misure cautelari e reali eseguite; traduzione 415 bis e richiesta di immediato in corso;

associazione a delinquere armata operante nella Marsica dedita al traffico di stupefacenti con camorra; misure cautelari e reali eseguite (Operazione Tulipano); più di trenta imputati; 10 condannati con rito abbreviato; per altri dibattimento in corso; prossima udienza: 6 novembre 2014;

p.p. 438/2014 R.G.N.R. DDA associazione a delinquere di italiani dedita allo spaccio nel teramano: archiviato per infondatezza;

p. p. nr. 731/2014 R.G.N.R. DDA (operazione Man Of Light) tre associazioni a delinquere di Marocchini radicati nella Marsica dedite al traffico di stupefacenti e reati satellite; settantina di indagati; misure in corso di ultimazione;



p.p. nr. 1497/2014 R.G.N.R. DDA; indagine su infiltrazioni camorristiche nel trasporto dell'orto frutta nella Marsica;

p.p. nr. 4272/13 R.G.N.R. DDA associazione a delinquere di italiani dedita allo spaccio nel carsolano (vicino Roma); chiesti approfondimenti investigativi;

p.p. 4046/2013 R.G.N.R. DDA traffico illecito di rifiuti;

p.p. 304/2014 R.G.N.R. DDA riduzione in schiavitù e sfruttamento prostituzione teramano; sentita la p.o. prima che rimpatriasse; indagini in corso;

p.p. 557/2014 R.G.N.R. DDA infiltrazione 'ndranghetiste nella ricostruzione post sisma; sentito diverse volte il collaboratore di giustizia, ai vertici dell'organizzazione ("trequartino"); indagini in corso con sviluppi; sistema di sfruttamento del lavoro a favore dell'organizzazione criminale ('ndrangheta ma anche camorra) diffuso e generalizzato nella ricostruzione dell'Aquila; coinvolgimento ANAS e funzionari altri enti pubblici; verifica collegamenti indagine Picuti (Biasini) invitato ad assistere prossimo interrogatorio collaborante;

Proc. pen. n. 2312/2009 R.G.N.R.DDA, relativo a truffe ai danni dello Stato da parte di gestori di società fornitrici di Bagni chimici per il terremoto del 6 aprile 2009 (udienza dibattimentale);

Proc. pen. n.. 1737 /2010 R.G.N.R. DDA. in merito ad infiltrazioni di carattere 'dranghetistico nel territorio di Chieti (G.U.P.);

Proc. pen. n. 434/2010 R.G.N.R. DDA. in merito a reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/'90 da parte di *rom* stanziali (G.U.P.);

Proc. pen. n. 1341/2010 R.G.N.R. DDA in merito a reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/'90 da parte di *rom* stanziali e albanesi nel territorio marsicano (G.U.P.);

Proc. Pen. 309/2010 R.G.N.R. DDA, relativo alla tratta di essere umani, in particolare ragazze nigeriane; in tale procedimento, a seguito di ben sei istanze di assistenza giudiziaria avanzate allo stato spagnolo, si è riusciti a identificare gli autori dei reati e si sono ottenute dal G.I.P. ordinanze di custodia cautelare (eseguite con M.A.E.); il procedimento ha già subito il vaglio del giudice dibattimentale di primo grado dalla Corte di assise di Chieti, con sentenze di condanna.



Proc. pen. n. 66/2010 R.G.N.R. DDA, che ha visto il sequestro di una grossa cava con contestazione del reato di traffico di rifiuti di competenza della DDA (G.U.P.);

Proc. pen. n. 1229/2010 R.G.N.R. DDA, per il quale è stato chiesto un sequestro preventivo per equivalente di circa 500.000,00 euro, relativo a truffe ai danno dello stato da parte di un Ente *in house*: Parco Tecnologico Scientifico d'Abruzzo (del ruolo del dott. Campochiaro trasferito in altro ufficio ed assegnato alla dott.ssa Picardi – il G.U.P. in udienza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale);

Proc. pen. n. 2175/2010 R. G. N.R., relativo a reati di corruzione nell'ambito della regione Abruzzo nel periodo immediatamente successivo il sisma del 6 aprile 2009;

Proc. pen. n. 1828/2011 R. G. notizie di reato nel quale sono state indagate più persone per corruzione e reati satellite, nell'ambito di gare nazionali ed internazionali ove la Regione Abruzzo aveva il ruolo di "capofila" cui hanno partecipato società di rilievo internazionale, quale Esosfera S.p.A. (G.U.P.); per due posizioni si è già definita in abbreviato la posizione (un'assoluzione appellata dal p.m. e una sentenza di condanna);

Proc. pen. n. 323/2011 R.G.N.R. DDA relativo a numerose truffe (56) per il conseguimento degli indennizzi da parte delle imprese per la ricostruzione della città di L'Aquila e per la quale si è ottenuto il sequestro preventivo per equivalente di circa 500.000,00 euro (avviso ex art. 415 *bis* c.p.p.);

Proc. pen. n.802/2011 R.G.N.R. DDA, per il quale si sono ottenute misure cautelari per traffico clandestino di extracomunitarie costrette alla prostituzione in Italia e qui introdotte a tale fine (art. 600 c.p. – G.U.P.)

Proc. pen. n. 3886/2010 R.G.N.R. DDA, anch'esso riguardante le truffe ai danni dello Stato questa volta riferita alle c.d. truffe dei Fondi Giovanardi per i quali erano stati destinati 12 milioni di euro per la città Di L'Aquila e le opere per il sociale; il procedimento è già in dibattimento e tre posizioni sono state definite in udienza preliminare (dibattimento);

Proc. pen. n. 1178/2011 R.G.N.R. DDA, relativo alla corruzione di un Maresciallo dell'esercito che ha abusato del suo ruolo all'interno della *TASK Force* Gran Sasso dell'Esercito Italiano, destinata nel territorio aquilano alla gestione della realizzazione dei moduli abitativi provvisori (G.U.P.);



Proc. pen. n. 1345/2010 R.G.N.R. DDA, inerente la turbativa d'asta dei lavori di somma urgenza dell'agosto settembre 2009 per la riapertura delle scuole aquilane, nonché la realizzazione delle c.d. rotatorie viarie nel comune di L'Aquila (G.U.P.);

Proc. pen. n. 2729/2012 R.G.N.R. DDA, che rappresenta l'esito di molteplici investigazioni di diverse forze di polizia sviluppate unitariamente dal R.O.S. CC Udine attraverso una profonda e minuziosa opera di analisi effettuata dal 2005 al 2013. Invero, quel Reparto ha trovato il *fil rouge* che legava fatti disparati e diverse attività d'indagine che, ad una prima lettura, potevano apparire autonomi. Attraverso lo studio degli atti di più procedimenti penali e la riattualizzazione delle situazioni si è riusciti a provare che vi era - e vi è - una matrice criminale internazionale che ha disposto rifornimenti di eroina verso l'Italia individuando i rapporti tra i vari personaggi relativi ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti sull'asse Albania-Kosovo-Bosnia Erzegovina-Croazia-Slovenia-Italia. Le indagini hanno permesso di accertare l'esistenza di tre associazioni a delinquere dedite al narcotraffico di eroina su scala internazionale:

- Un'organizzazione criminale dedita all'importazione e alla vendita "all'ingrosso" di ingentissimi quantitativi di eroina, composta quasi esclusivamente da soggetti di nazionalità albanese, avente base in Albania e Kosovo con referenti e *cellule* in diverse piazze italiane (definita convenzionalmente "*Gruppo degli albanesi*");
- Un'organizzazione criminale dedita prioritariamente al trasporto internazionale di eroina, avente base in Bosnia e operante su tutta la "rotta Balcanica" fino in Italia (definita convenzionalmente "*Gruppo dei corrieri*");
- Un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico di ingentissimi quantitativi di eroina e di altre sostanze stupefacenti, operante a Pescara e comuni limitrofi (definita convenzionalmente "*Gruppo Gargivolo*").

Caratteristica principale di tali gruppi interdipendenti è la transnazionalità; infatti, il legame tra le organizzazioni "fornitrici" di stupefacente in Albania, quelle "logistiche" (deputate allo stoccaggio e ai trasporti) in Kosovo, Macedonia, Bosnia Erzegovina e Slovenia, quelle "destinatrici" in Italia (ABRUZZO), sono indissolubilmente legate dalla reciproca dipendenza l'una nei confronti dell'altra.

L'indagine si è fondata su vari *pilastri*.

- ✓ In *primis*, rilevano le dichiarazioni di quattro indagati: GRECO Michele e DI GIOIA Sebastiano (dichiaranti), GOSTIVARI Besnik e GARGIVOLO Luca (collaboratori di giustizia); i primi due in qualità di corrieri del gruppo criminale stanziato nei Balcani, il terzo quale



destinatario di ingenti partite di eroina e, per essere stato, per almeno 3-4 anni, il referente dell'area abruzzese, il quarto in qualità di acquirente finale dei carichi ed organizzatore (insieme alla sua famiglia) dello spaccio al dettaglio nell'area pescarese.

- ✓ In secondo luogo va menzionato il ricorso alla cooperazione giudiziaria internazionale promossa dalla Procura della Repubblica di Trieste, prima, e di L'Aquila poi, nei confronti delle autorità albanesi, croate, slovene e bosniache che, attraverso lo scambio d'importanti fonti di prova, ha permesso di irrobustire il quadro probatorio delineatosi, rivelandosi un'efficace strumento di lotta al crimine in abito. Ne è tangibile espressione il connesso procedimento penale nr. 84 (operazione “*ELLENIKA ALB*”), instaurato il 09.10.2008 per traffico internazionale di stupefacenti dalla Procura per i Reati Gravi di Tirana (Albania);
- ✓ Infine, vera e propria colonna di riscontro risulta essere la consegna controllata internazionale di 13 kg. di eroina dalla Bosnia a San Benedetto del Tronto (AP). Il collaborante GRECO Michele ha, infatti, offerto il suo più alto contributo alle indagini, allorquando, autorizzato nelle forme di legge ad operare quale persona interposta, nel pomeriggio del 4 agosto 2009, unitamente ad agente *undercover* del ROS si è recato in Bihac (BiH), dove, dopo essere entrato in contatto con la cellula logistica ha ritirato oltre 13 kg di eroina che il giorno successivo, su precise disposizioni del suddetto trafficante, ha trasportato in San Benedetto del Tronto (AP) consegnandoli ai due cittadini albanesi identificati in MILAQI Florenc e KAMBERI Alketi, tratti, poi, in arresto.
- ✓ Rileva in particolare che l'organizzazione italiana aveva una capacità criminale tale da gestire le piazze di stupefacente anche con l'uso della forza e delle armi.
- ✓ Allo stato il procedimento ha la fissazione del giudizio immediato per il 19 novembre 2014 per la maggior parte degli indagati e si è in attesa delle notifiche in rogatoria e degli interrogatori richiesti in assistenza giudiziaria in Kosovo, Albania e Bosnia.

Proc. pen. n. 657/2012 R.G.N.R. DDA, inerente un sodalizio criminale, di matrice camorrista, trasferitosi in Abruzzo a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria – e attivo sul litorale della provincia di Chieti – dedito al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, a tentati omicidi e al controllo del territorio, facente capo a COZZOLINO Lorenzo. Egli, elemento apicale di una fazione scissionista del clan “*VOLLARO*” di Portici (NA), riconosciuta quale una delle consorterie storiche della camorra dell'*hinterland* napoletano, si è trasferito in Abruzzo unitamente alla sua



famiglia anche a seguito delle cruente contrapposizioni all'interno del clan. Nel chietino, insieme alla sua famiglia e ad altri affiliati a clan camorristici partenopei, tra i quali MARTUSCIELLO Fabio, del clan CIMMINO, MANGO Marco e DI BELLO Rosario, del clan DI LAURO (sottrattisi alle ripetute guerre di camorra), ha formato tra il 2002 ed il 2003 un agguerrito gruppo criminale, gerarchicamente strutturato, in grado di gestire con modalità tipicamente mafiose una pluralità di attività illecite nell'area compresa tra Francavilla, Vasto, San Salvo ed altri comuni del chietino, ove estendeva progressivamente la propria influenza sulla eterogenea e meno strutturata criminalità autoctona. Nel periodo che va dal 2003 al 2008 il COZZOLINO con la sua organizzazione si è reso responsabile, quale esecutore o mandante, di numerosi atti di intimidazione, tentati omicidi e incendi di autovetture e beni immobili; tali atti violenti sono stati anche rivolti ad alcuni appartenenti alle forze dell'ordine e loro familiari. In questa indagine ci si è avvalsi delle dichiarazioni dei collaboratori Cozzolino Lorenzo e la moglie Belsole Italia.

Proc. pen. n. 3882/2012, inerente corruzione di esponenti del Dipartimento dei Beni Ambientali d'Abruzzo e del Vice Commissario alla ricostruzione dei Beni ARTISTICI E Storici della città di L'Aquila, e turbative d'asta per la ricostruzione di beni vincolati. Si è ottenuta nel giugno 2014 la misura cautelare per cinque persone (personali e interdittive) e allo stato è stato emesso avviso ex art. 415bis c.p.p.;

Proc. pen. n. 2011/2013, inerente corruzione di esponenti del Comune di L'Aquila e turbative d'asta per la ricostruzione della città di L'Aquila colpita dal sisma del 2009; si è ottenuta nel gennaio 2014 la misura cautelare personale per quattro persone e il procedimento allo stato è in udienza preliminare;

Proc. pen. n. 4199/2013, inerente un procedimento penale sulla responsabilità degli enti relativo al reato di cui all'art. 260 D.lvo 152/2006 per cui è stato richiesto il sequestro ai sensi degli artt. 9 lett. c), 19 comma 2, 53, 321 comma II c.p.p., finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni nella disponibilità della ditta "Rocco & Domenico Di Marzio s.r.l.", con sede legale in Chieti, via Tirino, 99 frazione Santa Filomena (capitale euro 5.000.000,00), in persona del legale rappresentante (attualmente DI Marzio Domenico, Presidente del Consiglio di Amministrazione e DI Marzio Rocco, consigliere e procuratore ad negotia), fino alla concorrenza della somma di euro 4.264.330,05. Attualmente si è ottenuto il sequestro e si è depositata la richiesta di rinvio a giudizio



Proc. pen. n. 851/2014 inerente corruzione di un amministratore di condominio per il quale è stata richiesta la misura cautelare reale in quanto gli è stato contestato (nella veste di coordinatore dei lavori di ricostruzione post sisma) la figura giuridica di incaricato di pubblico servizio; la misura è stata eseguita nel settembre 2014 e vi è in corso avviso di conclusione indagini preliminari

Proc. pen. n. 1478/2014 inerente l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata ai reati contro la pubblica amministrazione (falsi, corruzioni e turbative d'asta) a carico di un dirigente della Regione Abruzzo e di alcuni componenti una commissione di gara pubblica bandita da un comune abruzzese;

Proc. n.4270/13 a carico di n.8 indagati per i reati di artt.73 e 74 DPR 309/90, riferito a famiglia rom che gestiva sulla costa teramana, in via continuativa, l'acquisto di partite di sostanza stupefacente con successiva rivendita al dettaglio volte al soddisfacimento del mercato locale, con emissione di misure cautelari custodiali per tutti gli indagati.

Procedimento n.3640/12 a carico di n.24 indagati per i reati di artt.73 e 74 DPR 309/90, riferito a una associazione costituita tra 3 soggetti di origine campana e 2 soggetti aquilani che gestiva in L'Aquila, in via continuativa, l'acquisto di partite di sostanza stupefacente con successiva rivendita al dettaglio volte al soddisfacimento del mercato locale, con emissione di misure coercitive per 6 indagati.

Rinvio a giudizio per il p.p. n. 1125/12 R.G.N.R. DDA (procedimento a carico di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti capeggiata da componente di noto clan camorristico (Amato-Pagano) trasferitosi in Abruzzo, con applicazione di misure personali);

917/12 R.G.N.R. DDA (procedimento a carico di circa 10 persone per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con applicazione di misure personali);

657/12 R.G.N.R. DDA (procedimento a carico di circa 80 persone per vari reati tra cui l'art. 416 bis c.p. e art. 74 D.P.R. 309/90, con gestione di 2 collaboratori di giustizia e con applicazione di misure personali – trattasi della riorganizzazione in provincia di Chieti del clan camorristico COZZOLINO)

2011/13 R.G.N.R. DDA (procedimento a carico di vicesindaco, ex pubblici amministratori e imprenditori per reati di corruzione ed altro nell'ambito



della ricostruzione post sisma, con applicazione di misure personali – inchiesta *Do ut Des*)

224/13 R.G.-N.-R. (procedimento a carico di imputato detenuto per duplice omicidio (condannato all'ergastolo).

16/2012 R.G.N.R. DDA (procedimento per estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione e sfruttamento di manodopera, reati tributari nell'ambito della ricostruzione post sisma a L'Aquila a carico di imprenditori legati al clan casalese di Zagaria Michele, con richiesta di misure cautelari personali per sette persone – (inchiesta *Dirty job*).

Altre attività sono in corso relativamente alle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale e imprenditoriale aquilano e abruzzese, riscontrate in relazione a presenze della criminalità campana e calabrese.

3882/12 R.G.N.R. (procedimento per corruzione ed altri reato contro la P.A. nell'ambito della ricostruzione post sisma a L'Aquila con riferimento alle procedure di ricostruzione del patrimonio artistico religioso della città di L'Aquila, con richieste di misure cautelari personali a carico di pubblici ufficiali e imprenditori – indagine *Anime Sante*).

Le linee di tendenza

Dalle analisi delle indagini fin qui esaminate, emerge che l'attività di controllo e ripristino della legalità della Direzione Distrettuale Antimafia, ha seguito tre direttrici ideali:

In primo luogo, le indagini sui crolli di abitazioni e la morte di alcuni cittadini hanno portato a definire l'accertamento di cause antecedenti il sisma, quali le modalità di costruzione di certi edifici e il rispetto della normativa antisismica (Casa dello Studente, Facoltà di Ingegneria).

In secondo luogo, sono state verificate le condotte poste in essere nel periodo immediatamente precedente l'evento sismico, nella situazione di allarme provocata dal susseguirsi delle scosse (Convitto nazionale, Commissione Grandi Rischi).

Ma è il terzo punto quello che merita attualmente maggior attenzione; infatti la Procura è impegnata nell'analisi di fatti e condotte relativi alle modalità di conferimento degli appalti, nel settore pubblico e privato, nonché inerenti la percezione dei contributi per la ricostruzione, fatti che implicano quasi sempre investigazioni in ordine alla penetrazione della criminalità organizzata.



Si noti che la ricostruzione, dati gli effetti devastanti del sisma, riguarda centinaia di edifici pubblici o di interesse pubblico (esempio le chiese) e migliaia di edifici privati. Nei cinque anni trascorsi sono stati spesi più di dieci miliardi di Euro e ne sono stati stanziati altri 6,5 per i prossimi quattro anni, con previsione di ulteriori quattro miliardi nell'arco di dieci anni complessivi, secondo il cosiddetto cronoprogramma.

Nel settore pubblico sono stati numerosi i procedimenti a carico di pubblici amministratori per corruzione e reati correlati, quali la turbativa di asta e la frode in pubbliche forniture; nel settore della ricostruzione privata è stata registrata la presenza e infiltrazione della criminalità organizzata, mediante la gestione di personale di ditte iscritte nella *white list*, che utilizzavano a loro volta lavoratori provenienti da altre zone geografiche. L'acquisto di società decotte, che pure avevano ottenuto appalti, essendo in regola con la normativa antimafia, unitamente al sistema dei sub-appalti, ha favorito l'ingresso di imprese che non avrebbero superato gli sbarramenti della normativa relativa agli appalti pubblici.

La normativa, più rigida ed efficace nel settore pubblico, non opera nel settore privato e comunque è facilmente aggirabile.

Proprio per ovviare, per quanto possibile, alla carenze legislative, la Procura ha scelto di dare un'interpretazione normativa alla figura dell'amministratore di condominio nell'ambito della ricostruzione, ove il suo ruolo non è più di gestione del privato condominio, ma di gestione dell'indennizzo erogato al ricostruendo edificio privato. Invero, la legge attribuisce a tale amministratore il compito di scegliere le ditte appaltatrici e di rendicontare le spese e le modalità di reimpiego del danaro pubblico; per tali ruoli si è ritenuto di dover riconoscere all'amministratore di condominio la qualità di incaricato di pubblico servizio.

Proprio seguendo questa linea interpretativa si è avuto modo di comprendere la stretta connessione rilevabile tra infiltrazioni della criminalità organizzata e corruzione (connessione ormai da più parti affermata).

Risulta da alcuni procedimenti in carico alla Procura, in relazione al reclutamento di lavoratori con contratti al di sotto degli standard minimi di sopravvivenza, che gli accordi per la restituzione di parte degli stipendi è diventata la prassi. Inoltre, numerosi collaboratori di giustizia hanno da tempo descritto le modalità del caporalato e il concreto rischio di contaminazione tra il crimine organizzato e le pubbliche amministrazioni.

La situazione così sommariamente descritta comporta che l'attività della DDA, nei prossimi anni, dovrà essere necessariamente indirizzata al perseguimento dei reati commessi in occasione della ricostruzione.

Pur senza dimenticare i reati di traffico internazionale di stupefacenti e di tratta delle persone, reati di cui la Regione Abruzzo ha una percentuale alta nella media nazionale, nonché quelli in materia di ambiente, talvolta connessi



alla tematica della ricostruzione (si pensi allo smaltimento delle macerie da demolizione), è prevedibile che l'enorme flusso di denaro, di cui prima si diceva, continuerà a suscitare l'interesse delle organizzazioni criminali nel "grande affare" della ricostruzione di L'Aquila.

Preme l'esigenza di una visione complessiva delle evidenze, soprattutto delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, con rilettura delle pregresse, alla luce delle nuove evenienze, incrociando i dati con quelli della banca-dati della DNA.

A tal fine, è allo studio la costituzione di un apposito "ufficio ricostruzione". In tale struttura, sotto la direzione del Procuratore, con il supporto di ufficiali di P.G. e soprattutto, con l'indispensabile collegamento con la DNA, potrebbero transitare le evidenze, allo scopo di agevolare la conoscenza e l'elaborazione da parte dei magistrati impegnati nelle indagini. Uno strumento, dunque, finalizzato a favorire la reciproca conoscenza dei dati investigativi da parte dei magistrati titolari dei vari procedimenti, nell'ambito di questa stessa "Distrettuale" ma anche di altre, e a dare la possibilità ad ogni sostituto di conoscere la storia di ogni società che opera o ha operato a L'Aquila, corredata dai dati inseriti nel SIDDA/SIDNA.

Siffatta analisi e i collegamenti tra i soggetti, le imprese, i professionisti che hanno contribuito alla ricostruzione delle città insistenti nel cratere sismico, potrebbero andare di pari passo con la rilettura di numerosi atti di cui non è stato possibile cogliere appieno il significato investigativo, che non avrebbero alcun significato se visti autonomamente. Nella banca dati dell'"ufficio ricostruzione" andrebbero inseriti anche gli interrogatori e gli atti pubblici acquisiti nelle varie indagini.

La struttura provvederebbe a organizzare il riascolto delle intercettazioni telefoniche, effettuate in numerosi procedimenti, il che consentirebbe di recuperare informazioni sfuggite all'attenzione investigativa o rivalutabili alla luce delle nuove risultanze.

Emergerebbero, in tal modo, spunti investigativi idonei ad analizzare le condotte reato già contestate e a comprendere le modalità con cui la ricostruzione è avvenuta, soprattutto nel periodo dell'emergenza, e che governo s'è fatto delle relative procedure amministrative straordinarie..

Si tratta di un progetto investigativo molto ambizioso perché la Regione Abruzzo, storicamente caratterizzata da un'economia prevalentemente agricola, negli ultimi decenni ha compiuto notevoli progressi economici, facendo registrare un rilevante sviluppo commerciale. Tale crescita ha investito numerosi settori economici, primo fra tutti quello edile, che già da alcuni anni ha fatto registrare un sensibile incremento.



Difatti, soprattutto nell'area colpita dall'evento sismico del 6 aprile 2009, l'economia locale ha potuto beneficiare dei numerosi interventi statali e comunitari per la ricostruzione degli edifici resi inagibili dal sisma. Secondo i dati pubblicati dal Comune de L'Aquila, nei primi otto mesi del 2013 sono stati concessi contributi pubblici per la sistemazione di immobili privati per un importo totale pari a circa 684 milioni di euro e nel primo semestre del 2013 il numero dei bandi di gara per opere pubbliche è aumentato in regione di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2012.

Di contro, lo sviluppo economico ha certamente contribuito a suscitare l'interesse delle organizzazioni criminali, anche di matrice straniera, attratte dalla possibilità di investire i proventi illeciti in numerose e remunerative attività economiche del territorio abruzzese.



Distretto di Lecce

Relazione del Cons. Francesco Mandoi

Alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sono addetti:

- Il Procuratore della Repubblica dr. Cataldo Motta, che la dirige;
- Il Procuratore della Repubblica Aggiunto dr. Antonio De Donno, che collabora con il Procuratore alla direzione della D.D.A., provvede autonomamente e/o congiuntamente con il Procuratore alla assegnazione dei procedimenti in base a criteri territoriali ai Magistrati addetti all'ufficio ed ha altresì competenza su tutte e tre le aree territoriali in base alle quali è ripartita la competenza dei Sostituti addetti alla DDA;
- Il sostituto Procuratore Guglielmo Cataldi, che ha competenza sull'area territoriale leccese;
- Il sostituto Procuratore Alberto Santacatterina, con competenza sull'area territoriale del brindisino;
- Il sostituto Procuratore Alessio Coccioli, con competenza sull'area territoriale del tarantino

La ripartizione dei procedimenti in base alla ripartizione territoriale tuttavia non è rigida, ma flessibile in base al carico di lavoro determinato dalle indagini già in corso e dallo stato delle stesse.

I procedimenti relativi alle misure di prevenzione sono assegnati sia al Procuratore Aggiunto che ai tre sostituti sopra menzionati (a questi ultimi sulla base della competenza per aree di cui sopra).

Durante il periodo di riferimento sono stati assegnati:

- Al dr. Guglielmo Cataldi 36 procedimenti penali
- Al dr. Alessio Coccioli 32 p.p.;
- Al dr. Alberto Santacatterina 26 procedimenti penali;
- Al dr. Antonio De Donno 5 procedimenti
- Al dr. Cataldo Motta 3 procedimenti penali.

Sono stati inoltre assegnati ai seguenti magistrati della Procura di Lecce che non fanno parte della DDA il numero di procedimenti penali a fianco di ciascuno indicato:

- Alla dr.ssa Carmen Ruggiero 8;
- Al dr. Giuseppe Capoccia 6;
- Alla dr.ssa Elsa Valeria Mignone 4;
- Alla dr.ssa Roberta Licci 4;



- 1 procedimento ciascuno ai drr. Ennio Cillo, Francesca Miglietta, Giovanni Gagliotta,. Paola Guglielmi, Antonio Negro

Sono stati altresì applicati per la trattazione di specifici procedimenti penali, nel periodo in esame, i seguenti magistrati appartenenti alle Procure territoriali di Brindisi e Taranto per i procedimenti di seguito menzionati:

1	VALAORI VALERIA	PP 6547/13	27/6/2013	SOST PROC C/O TRIB BR
2	COSTANTINI ANTONIO	PP 5420/13	24/10/2013	SOST PROC C/O TRIB BR
3	CANNARILE GIOVANNA	PP 10510/13	07/11/2013	SOST PROC C/O TRIB TA
4	TOSCANI SAVINA	PP 8146/13	27/11/2013	SOST PROC C/O TRIB BR
5	CANNARILE GIOVANNA	PP 12391/13	21/01/2014	SOST PROC C/O TRIB TA
6	CANNARILE GIOVANNA	PP 1023/14	05/02/2014	“ “
7	ISCIERI LUCIA	PP 2379/10	28/02/2014	SOST PROC C/O TRIB TA
8	GHIZZARDI NICOLANGELO	PP 7238/13	28/02/2014	PROC. AGG C/O TRIB BR
9	GHIZZARDI NICOLANGELO	PP 4198/13	24/04/2014	“ “
10	CANNARILE GIOVANNA	PP 4568/13	02/05/2014	SOST PROC C/O TRIB TA

personale amministrativo addetto: 21

personale informatico addetto (analisti ecc.): 5 analisti

Quanto agli aspetti numerici e quantitativi delle attività proprie della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce si evidenziano i seguenti dati:

- nel periodo in esame ad inizio periodo (1°luglio 2013) erano **pendenti 302** procedimenti penali iscritti a **mod. 21**, sono **sopravvenuti** altri **106** di tali procedimenti e ne sono stati **definiti 113** per cui la **pendenza alla fine del periodo è stata di 295** procedimenti iscritti a Mod. 21.
- Nello stesso periodo erano pendenti all'inizio **30 procedimenti iscritti** al registro **mod. 44**, ne sono **sopravvenuti 23** e ne sono stati **definiti**



18, per cui la **pendenza alla fine del periodo è stata di 35 procedimenti** iscritti al registro mod. 44.

- Nel periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 a inizio periodo erano **pendenti 248** procedimenti iscritti a Mod. 21, le **sopravvenienze** sono state **107** ed i procedimenti **definiti 90**, con una **pendenza** a fine periodo di **265** procedimenti iscritti a Mod. 21
- Nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 a inizio periodo erano **pendenti 265** procedimenti iscritti a mod. 21, le **sopravvenienze** sono state di **139**, i procedimenti **definiti 102** con una pendenza finale di **302** procedimenti.

Com'è agevole notare, rispetto agli anni precedenti quello in esame segna un'inversione di tendenza con riferimento alle pendenze a fine periodo, essendosi incrementato il dato dei procedimenti definiti.

Le modalità di definizione registrano:

- 8 procedimenti trasmessi per competenza,
- 36 procedimenti riuniti ad altro procedimento,
- 26 archiviati per infondatezza della notizia di reato,
- 1 archiviato per prescrizione,
- 12 per mancanza di condizioni di procedibilità,
- 1 perché il fatto non era previsto come reato,
- 26 con richiesta di rinvio a giudizio ordinario (nei confronti complessivamente di 238 persone)
- e 4 con giudizio immediato

rispetto al precedente periodo 2011-2012 sono aumentate le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato – erano 18 in tale periodo – le richieste di rinvio a giudizio ordinario – 22 nel periodo di raffronto – e diminuite di una unità le richieste di giudizio immediato, mentre. Analoga tendenza si riscontra nel periodo 2012-2013 per quanto riguarda le archiviazioni per infondatezza della notizia di reato, sono di uguale entità (26) le richieste di rinvio a giudizio ordinario e sono inferiori (solo 1) le richieste di giudizio immediato.

Nel periodo in esame nella presente relazione la DDA di Lecce ha avanzato 99 richieste di proroga dei termini per le indagini preliminari, 2 richieste di convalida del fermo o dell'arresto, 23 richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere, 10 richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura, 8 richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari reali.



Le principali attività investigative in corso presso la DDA di Lecce ed i principali sviluppi di quelle segnalate nelle precedenti relazioni.

Contrabbando

P.P. nr. 12662/12

Nel settembre 2013 la DDA di Lecce, all'esito delle indagini effettuate dalla G.di F. di Brindisi, chiedeva e otteneva dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce l'applicazione di misure cautelari personali coercitive a quaranta persone, indagate per contrabbando e associazione per delinquere a esso finalizzata. Mediante le indagini che hanno dato luogo all'operazione, denominata "Sveti Nikola" dal nome dell'isola montenegrina dove l'organizzazione aveva posto la propria base, si è avuto modo di accertare, in termini difficilmente confutabili, il ritorno al contrabbando extraispettivo con modalità simili a quelle che sembravano aver avuto fine con gli anni novanta del secolo scorso, con l'attraversamento del Canale d'Otranto con i soliti potenti motoscafi, ma con la sostanziale differenza costituita dal fatto che le sigarette non provenivano dalle solite multinazionali (Philip Morris & C.) bensì in gran parte dall'Italia (prodotte dalla Yesmoke per il mercato dell'Est europeo), regolarmente spedite ai Paesi acquirenti (ovviamente senza contrassegno dei Monopoli di Stato) e da qui di nuovo trasportate in Italia, questa volta clandestinamente.

Conflittualità all'interno della sacra corona unita nella provincia di Lecce

PP.PP. nr. 618/12 e 6718/12 (Op. RESET e FROTH)

Nel territorio della città di Lecce l'iniziale rapporto di collaborazione fra i capiclan della SCU Pasquale Briganti, detto Maurizio, e Roberto Nisi, entrambi pariteticamente al vertice del clan identificato dai loro cognomi, si è incrinato a seguito delle dichiarazioni di Nisi ammissive della propria responsabilità in un processo nel quale era imputato di associazione di tipo mafioso, condotta che aveva segnato il progressivo indebolimento della sua posizione all'interno del clan. La situazione era ulteriormente peggiorata ed aveva determinato il declino di Nisi quando si erano conosciute, perché processualmente utilizzate, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Alessandro Verardi (già "investito" da Totò Rizzo della leadership del "nuovo locale", vale a dire del nuovo clan mafioso costituito da Rizzo per contrastare il clan di Briganti e Nisi). Tutti avevano così appreso della intenzione di Verardi, d'intesa con i fratelli Leo del gruppo dei "Vernel", di coinvolgere Roberto Nisi e i suoi nel progetto di eliminare Briganti dalla scena criminale, al fine di gestire in modo autonomo ed esclusivo le attività del territorio. Naturalmente la discovery giudiziaria delle intenzioni di Verardi e Leo - che Nisi aveva evidentemente condiviso non avendone informato Briganti - aveva creato forte risentimento di quest'ultimo nei confronti di coloro che avevano



tramato contro di lui. Ne era conseguito il completo esautoramento di Nisi, destinatario in carcere di una violenta aggressione da parte di emissari di Maurizio Briganti, e la reazione di quest'ultimo anche nei confronti dei fratelli Leo, la cui abitazione era stata fatta oggetto dell'esplosione di più colpi di arma da fuoco, mentre vi era stata una forte pressione nei confronti degli esponenti del clan dei Leo per convincerli - con le buone o con le cattive - ad abbandonare i Leo e passare dalla parte di Briganti.

Scomparso Nisi dalla scena criminale salentina, Briganti era riuscito ad accordarsi con Cristian Pepe e con il fratello Antonio Pepe, detto Totti (all'epoca entrambi detenuti), responsabili dell'omonimo gruppo (formato dagli epigoni di quello dei fratelli Cerfeda) con influenza nella città di Lecce, con il fine di rafforzarsi nella città e di disporre di una più resistente e idonea difesa dai Leo e dagli altri gruppetti operanti nel medesimo territorio, come quello di Nico Greco "storico" esponente della sacra corona unita, già responsabile oltre una decina di anni fa del gruppo "delle vele". La recente scarcerazione di quest'ultimo gli aveva consentito di costituire un nuovo gruppo e di renderlo operativo in contrapposizione con quello di Briganti. A lui si sarebbe avvicinato Massimo Caroppo, dopo aver subito nel maggio del 2014 un attentato alla vita, colpito da quattro proiettili esplosi con due diverse pistole, tre dei quali in direzione del capo, a dimostrazione della volontà di uccidere (le indagini svolte consentivano di inquadrare l'episodio in contrasti nell'ambito del traffico di stupefacenti).

Nei violenti contrasti che sarebbero scaturiti dalle iniziative di Briganti conseguenti al comportamento di Roberto Nisi, si collocano alcuni degli episodi di violenza e intimidazione tra quelli sopra elencati, come ad esempio quelli a danno di Davide Vadacca, Gioele Greco e Alessio Bellanova, i quali peraltro inizialmente (quando nel gruppo di Briganti e Nisi non era ancora esplosa la violenta conflittualità interna) erano anche in competizione tra loro per la "luogotenenza" del clan (Vadacca era stato indicato in un manifesto funebre che ne annunciava la morte nei termini seguenti: "Tragicamente è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Davide Vadacca, fu Pompilio. Ne danno il triste annuncio la moglie, il padre, la madre, la figlia e i parenti tutti" e, cambiando registro, "Rimarrai sempre nu lurdu e infame). Vadacca era stato destinatario di una serie di episodi di violenza e minaccia (come risulta dall'elenco di cui sopra) che erano cessati solo per effetto della custodia cautelare in carcere applicata nell'ottobre 2013 dal GIP presso il Tribunale di Lecce, su richiesta dei magistrati della DDA, a Davide Vadacca, Alessio Bellanova, Luca D'Attis e Salvatore Notarnicola indiziati di associazione di tipo mafioso (operazione significativamente denominata Reset). L'azione repressiva nei confronti del gruppo veniva, per così dire, completata nel marzo 2014 quando a ventinove persone (compreso lo stesso Vadacca), indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti,



erano state applicate, su richiesta dei magistrati della DDA, misure cautelari personali (operazione denominata Froth).

P.P. nr. 3997/10 (op. NETWORK)

Segna il culmine dell'azione di contrasto nei confronti del clan Briganti, cui sono stati sottratti due fucili e tre pistole, armi sequestrate nel febbraio e nel settembre 2014 a due appartenenti al clan. Le indagini su quest'ultimo hanno consentito inoltre di accertare che nei tredici episodi intimidatori e violenti ascrivibili al gruppo (compresi nell'elenco sopra riportato) sono state utilizzate sei diverse armi. Le medesime indagini hanno condotto ad un ulteriore intervento repressivo di particolare rigore ed ampiezza, con l'applicazione nel febbraio 2014 da parte del GIP di Lecce su richiesta dei magistrati della DDA di misure cautelari personali a quarantatré persone indiziate di associazione di tipo mafioso (oltre ad attività estorsiva, porto illegale di armi ed altro) alcune per appartenenza al clan Briganti-Nisi (compreso quest'ultimo, con riferimento al periodo in cui condivideva con Briganti il vertice del clan), altre per la perdurante partecipazione al clan mafioso capeggiato da Totò Rizzo (compresi lui stesso e i fratelli Leo responsabili del gruppo dei "Vernel") indagate anche per attività estorsiva, armi, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L'operazione (significativamente denominata "Network" per l'immagine della rete richiamata dai rapporti e collegamenti tra i diversi gruppi mafiosi operanti in sinergia tra di loro) ha costituito, per la parte riguardante Rizzo, "naturale" evoluzione dell'operazione "Augusta" dell'ottobre 2011 e, per la parte relativa alla operatività del clan Briganti-Nisi, un ulteriore segnale di attenzione alle sue azioni estorsive e a quelle intimidatorie e violente.

Usura

P.p. nr. 4018/12 (c.d. Op. AEQUANIUS) e 12837/08 (cd. Op. BAD CHEQUE)

Nelle zone a Nord-Ovest di Lecce, in particolare quelle di Campi Salentina, Salice Salentino e Guagnano, vi è stato nel marzo 2014 un intervento repressivo nei confronti di dodici persone indiziate di usura ed estorsione con metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa, nonché di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Le indagini hanno consentito di accertare una grave attività usuraria da parte di un gruppo che concedeva prestiti ad imprenditori in difficoltà al tasso di oltre il 120% annuo, avvalendosi della condotta illecita di un direttore di banca che indirizzava agli usurai i clienti cui la banca non concedeva i mutui richiesti, avvalendosi dell'ausilio anch'esso illecito di un funzionario della Camera di commercio che, nonostante fosse in pensione, continuava a frequentare l'ufficio e riusciva a ritardare la pubblicazione del protesto per gli imprenditori in difficoltà, e



avvalendosi della contiguità con il clan Tornese e del suo potere intimidatorio per ottenere la restituzione dei capitali prestati e il pagamento degli interessi maturati (operazione “Aequanius”).

Analogo intervento di contrasto all’attività di usura è stato condotto, nel giugno 2014 nel territorio di Aradeo, di influenza del clan Coluccia, dove operava una società finanziaria (l’Istituto Popolare Salentino) che, senza autorizzazione alla raccolta del risparmio e all’erogazione del credito, raccoglieva abusivamente il risparmio di ignari clienti ed erogava prestiti al tasso usurario di oltre il 140% annuo. Dall’attività di indagine risultava, per un verso, che in passato l’istituto aveva provveduto ad operazioni di sconto di assegni a favore di esponenti di rilievo del clan Coluccia e, per altro verso, che quote di partecipazione alla società erano state detenute sempre da esponenti di rilievo del medesimo clan, tramite loro congiunti. Su richiesta della DDA sono state applicate dal GIP di Lecce misure cautelari personali a cinque persone, indiziate di associazione per delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione e di questi ultimi due reati commessi con metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa.

P.p. nr. 7912/13

Nell’aprile 2014 misure cautelari sono state applicate a quattro persone indagate per il delitto di usura commesso con metodo mafioso a danno di un imprenditore di Brindisi. Gli usurai, per indurlo a restituire il denaro prestatogli e gli interessi maturati, avevano prospettato l’intervento di “gente di Mesagne”, non a caso individuata come epicentro di operatività dell’associazione mafiosa, in grado di intimidire maggiormente il destinatario delle minacce.

Sfruttamento dell’espansione del settore del turismo sul territorio della provincia di Lecce e collegamenti con le pp.aa.

PP.pp. nrr. 3171/13 (op. BAIA VERDE) e 11598/11 (op. TAM TAM)

Anche nelle porzioni meridionali del Salento i clan mafiosi sono apparsi caratterizzati da una struttura a cellule e hanno dimostrato buona capacità di controllo del territorio e di soddisfare le istanze del “mercato” degli stupefacenti, incrementatesi principalmente nella zona di Gallipoli, a seguito della formidabile esplosione turistica che l’ha caratterizzata sia nell’estate del 2013, sia in quella successiva di quest’anno (successiva al periodo in trattazione). La scomparsa dei Padovano - Salvatore ucciso e Pompeo Rosario in carcere per averlo ucciso - non ha interrotto il controllo mafioso del territorio, ma ha indotto la famiglia Tornese a precorrere rischi di vuoti di potere conseguenti alla scomparsa dei due demandando a persone di loro fiducia compiti di supporto al clan.



Ciò ha rappresentato conferma del ruolo di controllo dei Tornese nei confronti dei clan mafiosi a loro vicini e attivi nel Sud del Salento (oltre Gallipoli, Galatina con i Coluccia, Parabita con Giannelli, Taurisano con Scarlino, Tricase con Peluso) e di loro supporto nelle situazioni di difficoltà. Ciò nonostante Gallipoli ha vissuto nei periodi suddetti uno spaventoso aumento della popolazione, in gran parte di persone provenienti dalla Campania (oltre che dal Nord della Puglia). Le presenze campane, che fino ad un paio di anni fa determinavano la reazione della criminalità mafiosa locale, hanno trovato, invece, da parte di quest'ultima, a partire dall'estate 2013, accoglienza e disponibilità, sì da accordarsi con gli esponenti locali per una sorta di autorizzazione ad operare sul territorio, non più ostile.

Da non trascurare anche per Gallipoli, l'esistenza di collegamenti dei locali esponenti mafiosi con la Pubblica Amministrazione e con società partecipate dal Comune per ottenere concessioni, autorizzazioni e servizi (come è risultato dalla relativa attività di indagine).

Anche per Gallipoli l'intervento giudiziario ha riguardato gli attuali vertici del clan, succeduti ai fratelli Padovano, vale a dire Angelo, figlio di Salvatore, e i fratelli Parlange (uno dei quali, Roberto, è fidanzato con Paola Padovano, figlia di Salvatore). L'operazione, denominata "Baia verde" ha visto nel luglio 2014 l'applicazione di misure cautelari personali, richieste dalla DDA di Lecce, a quindici persone, indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsioni commesse con metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa, traffico di stupefacenti.

Nel territorio confinante con Gallipoli, quello delle città di Matino e Parabita e in quello delle vicine Casarano, Taurisano, Ugento e Acquarica del Capo è risultata la presenza di un gruppo criminale capeggiato da Tommaso Montedoro i cui "luogotenenti" erano Rosario Sabato e Gencs De Paola, in collegamento con Marco Giannelli (figlio di Luigi, da sempre attivo nella zona di Parabita e Matino) e con il gruppo dei "Vernel" in virtù del rapporto di Montedoro con Andrea Leo (con il quale aveva avuto un periodo di comune detenzione, occupando la stessa camera). Il collegamento con i Vernel era motivato dalla sistematica fornitura di sostanze stupefacenti da parte degli esponenti del gruppo a quello di Tommaso Montedoro il quale, oltre a pagare lo stupefacente ai Leo, versava loro sistematicamente denaro, con cadenza mensile, consegnandolo a Gregorio Leo.

Di particolare rilievo l'attività estorsiva svolta diffusamente nel periodo estivo del 2013 nei confronti dei gestori di lidi balneari cui veniva imposta, oltre al pagamento del "pizzo", anche l'assunzione quali guardiani di personale indicato da De Paola (che si occupava di questo settore). Ma, come si è accennato nella parte generale, accadeva che i gestori degli stabilimenti non attendevano le richieste di assunzione da parte del clan, ma assumevano loro stessi l'iniziativa di prendere contatto con De Paola e chiedergli loro di



indicare le persone da assumere per la “guardiania”. Con la conseguenza sul piano sociale dell’accettazione delle regole mafiose e dell’azzeramento della soglia di legalità; e sul piano giudiziario del rischio di non potersi più configurare un’estorsione mancando la minaccia o la violenza, pur considerando le condizioni di intimidazione “ambientale”, cui peraltro loro stessi contribuivano accettando le richieste, anche in assenza della loro iniziativa. All’esito delle indagini che avevano consentito di accertare le vicende suddette, la DDA di Lecce chiedeva ed otteneva l’applicazione di misure cautelari personali a quindici persone indiziate di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacente, nonché di episodi di traffico di stupefacenti e di estorsione con metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa (operazione “Tam tam” del febbraio 2014).

Conflittualità all’interno della sacra corona unita nella provincia di Brindisi

P.P. nr. 4355/10 (op. ZERO)

Nel mese di ottobre 2013 misure cautelari personali venivano richieste dalla DDA e applicate dal GIP di Lecce a diciotto persone appartenenti alla s.c.u., indiziate, oltre che del delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, anche di quattro omicidi e più tentati omicidi, commessi tra il 1997 ed il 2010 non solo in provincia di Brindisi, ma anche in Montenegro, dove a suo tempo avevano trovato rifugio dorato molti latitanti della sacra corona unita (cosiddetta operazione Zero). Per l’accertamento dei fatti è stato prezioso il contributo di numerosi collaboratori di giustizia, da ultimo di Lino Penna che, tra l’altro, li ha compiutamente inquadrati nel contesto associativo e nelle relative dinamiche criminali. Il livello indiziario è di tale gravità che ben sedici dei ventidue imputati del processo hanno richiesto il giudizio abbreviato.

P.p. nr. 7110/12 (op. SCACCO AGLI IMPERIALI)

Nell’ottobre 2013, su richiesta della DDA, sono state applicate dal GIP presso il Tribunale di Lecce misure cautelari personali ai cinque esponenti della frangia della sacra corona unita attiva a Mesagne e Francavilla Fontana, indagati per acquisto, detenzione e porto illegali di tre fucili mitragliatori Kalashnikov AK 47, nove bombe a mano del tipo ananas, una pistola cal.9, una pistola cal.7,65 ed una pistola mitragliatrice Skorpion cal. 7,65, armi tutte acquistate per conto dell’associazione di tipo mafioso e messe a disposizione degli associati per il compimento di azioni delittuose richieste dal sodalizio mafioso, al fine di agevolarne le attività (operazione cosiddetta Scacco agli imperiali).



Conflittualità all'interno della criminalità organizzata della provincia di Taranto

Il 17 marzo 2014 in territorio di Palagianò (versante occidentale della provincia normalmente non interessato da fatti così efferati), Cosimo Orlando, pregiudicato tarantino in semilibertà, condannato per un duplice omicidio (commesso verso la fine degli anni '90 presumibilmente per questioni attinenti il controllo del traffico di stupefacenti), la sua compagna Carla Fornari e il figlio di quest'ultima, Domenico Petruzzelli, di poco meno di tre anni (nato dal matrimonio con altro pregiudicato, l'omonimo Domenico Petruzzelli, già barbaramente ucciso pochi anni fa) sono stati trucidati mentre la donna accompagnava il compagno semilibero al carcere di Taranto al quale doveva fare rientro, alla guida di un'auto a bordo della quale c'era anche il piccolo Domenico. A bordo c'erano anche altri due bambini di sei e otto anni, figli della Fornari, seduti sul sedile posteriore, che per mera casualità non sono stati colpiti dalla pioggia di proiettili che, invece, ha ucciso i due adulti e il piccolo Domenico che era in braccio ad Orlando.

L'episodio, sul quale sono tuttora in corso le indagini tese all'identificazione dei responsabili, è significativo del livello di tensione criminale registratosi a Taranto e provincia nell'ultimo periodo.

Ripresa del controllo del territorio da parte di esponenti della criminalità mafiosa tarantina non appartenente alla S.C.U.

P.p. nr. 8676/11 (op. ALIAS)

Indagini svolte su soggetti di spicco della criminalità organizzata tarantina che avevano appena riacquisito la libertà dopo lunghe carcerazioni (è il caso di Orlando D'Oronzo e Nicola De Vitis) hanno evidenziato come costoro abbiano immediatamente imperversato nella città di Taranto sia con l'intento di riorganizzare il clan storico di appartenenza, sia per regolare i conti con soggetti che durante il loro periodo di carcerazione non avevano rispettato le regole di solidarietà e avevano tenuto, nei confronti loro o di soggetti a loro vicini, comportamenti non adeguati, sia per raccogliere denaro con estorsioni mirate ai commercianti più facoltosi, titolari di rinomati negozi nel centro cittadino, nel loro ambiente definite, stando ad alcune conversazioni intercettate, come "estorsioni vecchio stampo": in ciò differendo dalla scelta "popolare" della criminalità leccese e brindisina di ridurre il prezzo delle estorsioni e di ampliare il bacino dei destinatari delle richieste di denaro. Analoga, invece, la modalità di chiedere "un regalo" per aiutare i boss ancora detenuti, diffusa anche nelle zone del leccese e del brindisino ed analoga la modalità di sostituire la richiesta di denaro con l'imposizione di assumere persone di fiducia per la "guardiania" dei beni di imprese operanti in settori diversi.



Le indagini in questione si sono concluse nell'estate 2014 e il GIP di Lecce ha applicato misure cautelari personali a cinquantadue persone, tra le quali i due boss storici della mala tarantina Orlando D'Oronzo e Nicola De Vitis, per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, trasferimento fraudolento di valori e De Vitis anche di concorso in omicidio.

Nell'ambito di tali indagini (convenzionalmente denominate "Alias") è risultato che l'Amministrazione comunale di Taranto aveva consentito che il circolo sportivo "Magna Grecia", prestigiosa struttura di proprietà comunale nella zona nuova della città di Taranto, fosse gestito da cooperative tra i cui soci c'erano anche soggetti pregiudicati per il delitto di associazione mafiosa e che ciò è avvenuto in assenza assoluta di controlli da parte dell'apparato amministrativo comunale che aveva omissso la necessaria vigilanza (non si sa se colposamente o volontariamente) sulla gestione della struttura pubblica. Si consideri che i responsabili dell'area "gestione del patrimonio" del Comune di Taranto hanno dichiarato di non essere nemmeno a conoscenza della esistenza di opere abusive all'interno della struttura sportiva benché visibilissime dall'esterno della grande struttura che insiste su un'importante, trafficata e frequentata arteria stradale cittadina.

Importazione e traffico di prodotti contraffatti attraverso il porto di Taranto **P.p. nr. 7778/10 (op. MASANIELLO)**

Gli interessi di gruppi delinquenziali al porto di Taranto, sono stati tempestivamente repressi all'esito delle indagini denominate "Masaniello" sfociate nell'applicazione da parte del GIP di Lecce, nel febbraio 2014, di misure cautelari personali a ventiquattro persone indiziate di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione: gli interessi al porto di Taranto derivavano, infatti, dal traffico di prodotti recanti marchi contraffatti di produzione cinese che arrivavano al porto container e venivano poi trasportati in territorio campano per la successiva commercializzazione (anche on line attraverso Internet). Le indagini, avviate con il sequestro di un container di merce contraffatta, permettevano di ricostruire la filiera del falso e identificare i componenti dell'associazione: produttori, intermediari e venditori (tra questi ultimi alcuni titolari di outlet).

Narcotraffico ed attività tradizionali delle organizzazioni mafiose salentine **PP.pp. nr. 4198/13 (op. REMETIOR 2) e 11073/11 (op. PERSEO)**

Entrambi riguardano la Provincia di Lecce.

Nel primo è stato indagato un traffico organizzato di sostanze stupefacenti da parte di un gruppo di tipo mafioso capeggiato da Salvatore Caramuscio, operante nei territori di Campi Salentina, Surbo e Trepuzzi. Nel novembre 2013, all'esito delle indagini, il gruppo era stato delineato con riferimento ai



suoi componenti e alle sue attività ed era stato possibile richiedere al GIP presso il Tribunale di Lecce l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di quindici persone, tra le quali Leandro Luggeri che aveva il compito di gestire operativamente le attività del gruppo (essendo Caramuscio detenuto) indiziate di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché della disponibilità di armi (operazione "Remetior 2").

Nel territorio dei comuni di Salice Salentino, Guagnano, Novoli e Veglie (nella medesima zona a Nord-Ovest di Lecce) sono state svolte indagini egualmente su un traffico organizzato di stupefacenti, nel corso delle quali è emerso anche il frequente ricorso a condotte intimidatorie e violente da parte degli esponenti del gruppo (capeggiato dal salicese Giovanbattista Nobile) agli acquirenti che tardavano nei pagamenti delle sostanze ricevute. Nell'ottobre 2013 sono state applicate dal GIP di Lecce, richieste dalla DDA, misure cautelari personali a dodici persone, che avevano costituito il gruppo criminale in questione, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per le estorsioni a danno dei tossicomani morosi (operazione cosiddetta "Perseo")

P.p. 214/11 (op. GAME OVER) – BRINDISI

A novembre 2013 un intervento giudiziario di notevole ampiezza interessava la fascia meridionale della provincia: il GIP distrettuale di Lecce, su richiesta dell'ufficio del PM distrettuale, emetteva un'ordinanza con la quale venivano applicate misure cautelari personali a quarantasei indagati ai quali venivano contestati i delitti di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, più episodi di detenzione e spaccio di tali sostanze, estorsione, detenzione e porto illegali di armi, tutti (tranne quello di cui all'articolo 416-bis del codice penale) commessi con metodo mafioso e finalità di agevolazione mafiosa nel territorio di San Pietro Vernotico, al confine con la provincia di Lecce, da sempre connotato da forte presenza criminale (operazione cosiddetta Game over). L'associazione gestiva un vastissimo traffico di stupefacenti e provvedeva a rifornire non solo la provincia di Brindisi ma anche numerosi acquirenti residenti in tutta la provincia di Lecce. Particolarmente significativo appare il collegamento accertato tra l'associazione brindisina e alcuni soggetti operanti nella città di Andria e appartenenti alla criminalità organizzata locale, i quali non solo erano i fornitori di ingenti quantitativi di cocaina, ma si erano formalmente affiliati alla sacra corona unita, dimostrando come il prestigio criminale di questa avesse travalicato i confini del distretto della Corte di Appello di Lecce (d'altronde il progetto iniziale del suo fondatore, Pino Rogoli, vedeva le basi della piramide associativa anche nella provincia di Bari che, in seguito, si distaccò dal sodalizio per operare autonomamente).



PP.pp. nr. 2379/10 (op. NEVE TARANTINA) e 4154/10 (THE OLD) – TARANTO

Le indagini denominate “Neve tarantina” hanno rappresentato un importante momento di contrasto giudiziario avendo consentito di individuare a Taranto un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da Aldo Catapano, figlio di Giuseppe, quest’ultimo noto pregiudicato appartenente agli storici gruppi della criminalità tarantina, capo dell’omonimo clan operante nella borgata di Talsano. Dalle indagini emergeva che il figlio Aldo si era ricavato una rilevante posizione nell’ambito degli equilibri criminali tarantini gestendo una fitta rete di giovani emergenti utilizzati per lo spaccio di sostanze stupefacenti e che si avvaleva altresì della collaborazione di Daniele Leale, nipote di Franchino Leali, altro noto pregiudicato appartenente alla cosiddetta ‘vecchia guardia’ facente capo ai fratelli Modeo. Nel corso delle investigazioni venivano individuati tre canali di rifornimento della droga spacciata a Taranto: uno colombiano, attraverso la Spagna, uno barese, dal quartiere ‘Japigia’, storica roccaforte del clan “Parisi-Palermi” e l’altro calabrese con provenienza da Gioia Tauro attraverso Scanzano Ionico, in Basilicata. In virtù dei contatti con il gruppo calabro/lucano, il clan Catapano era riuscito ad avere, oltre alle forniture di droga, anche l’invio di armi. Nel gennaio 2014 il GIP distrettuale presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della DDA, ha applicato misure cautelari personali a trentatré persone, indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di armi. In sede di esecuzione (che oltre a Taranto ha interessato le zone di Ostuni, Scanzano Ionico, Bari, Polignano a Mare, Turi e Montesilvano) hanno trovato pieno riscontro le indicazioni sulla fornitura di armi ai tarantini da parte dei sodalizi mafiosi calabresi, essendo state ritrovate e sequestrate armi micidiali, come le pistole mitragliatrici UZI e Jager (oltre ad un notevole quantitativo di cocaina).

Altro intervento giudiziario che ha creato preoccupazione negli ambienti criminali del versante orientale della provincia tarantina, è stato quello disposto dal GIP di Lecce su richiesta del PM distrettuale all’esito delle indagini denominate “The old” con l’applicazione nel giugno 2014 di misure cautelari personali a trentadue persone, indagate per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per estorsione. Le indagini hanno evidenziato l’esistenza in quel versante della provincia di una struttura organizzata di tipo arcaico con tanto di affiliazioni e rituali e con l’attribuzione delle “doti” tipiche della sacra corona unita, a capo della quale vi era Franco Locorotondo, già ben conosciuto dall’autorità giudiziaria e dalle forze di polizia e già condannato a pene severe per il medesimo delitto di cui all’articolo 416-bis



del codice penale per la sua “storica” appartenenza al clan Modeo di Taranto. Il sodalizio aveva struttura piramidale ed operava nei settori delle estorsioni e del traffico organizzato di stupefacenti prevalentemente nella zona di Lizzano, territorio in cui nell’estate del 2013 si era registrata una pericolosa escalation di attentati in danno di amministratori comunali, che non si esclude possano ricondursi proprio al gruppo oggetto di indagini che può aver usato tali metodi “persuasivi” per piegare l’amministrazione alle proprie richieste: l’organizzazione, infatti, non era aliena dal ricorso alla violenza, prevedendo anche l’eliminazione fisica di coloro che non si piegavano alle direttive del clan.



Distretto di Messina

Relazione del Cons. Roberto Pennisi

La Direzione Distrettuale Antimafia di Messina è composta dal Procuratore Capo e da n. 6 sostituti Procuratori.

E' prevista la ripartizione della DDA in due Sezioni, la cui attività è diretta e coordinata, in via esclusiva, dal Procuratore della Repubblica, che ha altresì la responsabilità di assicurare, oltre che il coordinamento delle indagini, la circolazione delle informazioni come previsto dall'art. 70 bis Ord. Giud.

In particolare, alla luce delle linee evolutive delle associazioni mafiose operanti nel territorio del Distretto di Messina e delle loro particolari specificità, le due Sezioni riguardano:

- il territorio della c.d. "fascia tirrenica" (Mistretta, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto), ove le stesse organizzazioni intrattengono più intensi collegamenti con *Cosa nostra* delle province di Palermo, Catania e Caltanissetta ed hanno anzi assunto una strutturazione e sistemi operativi del tutto omologhi a quelli di *Cosa nostra* della provincia di Palermo;
- i territori di Messina e della c.d. "fascia jonica", in cui le organizzazioni di tipo mafioso intrattengono più intensi collegamenti solo con *Cosa nostra* (e altre organizzazioni mafiose) della provincia di Catania, nonché con esponenti della 'ndrangheta calabrese.

Ciò onde attuare una specifica e mirata strategia finalizzata a specializzare il lavoro investigativo e processuale in base ai territori, monitorando determinate aree territoriali, e coordinando tutte le fonti informative disponibili. Così potendosi cogliere i mutamenti che continuamente si producono nell'assetto, negli equilibri e nelle attività illegali delle organizzazioni mafiose del messinese.

Va aggiunto, per una completa intellesione del sistema di contrasto del crimine organizzato predisposto presso la DDA di Messina, che il progetto organizzativo dell'Ufficio prevede la possibilità di risolvere il problema delle cc.dd. "indagini confinanti" dei gruppi di lavoro della Procura ordinaria con quelle di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia.

Sistema che determina progressivamente l'opportunità di coinvolgere la più gran parte dei magistrati della Procura, seppur estranei alla DDA, in inchieste riguardanti anche le associazioni mafiose (con l'effetto, altamente positivo, di creare i presupposti per una progressiva estensione delle competenze e delle esperienze professionali proprie della DDA a quasi tutto l'Ufficio).

Quindi, pur salvaguardandosi il valore irrinunciabile costituito dal modello organizzativo della DDA, vengono di fatto utilizzate in modo istituzionale le professionalità già sviluppatesi nell'Ufficio. E si attua, altresì, un rapporto tra



magistrati della DDA e magistrati della Procura ordinaria più organico, ma anche più flessibile e idoneo a meglio soddisfare le esigenze di completezza delle investigazioni e di piena partecipazione dell'Accusa alla determinante fase dibattimentale del processo.

Quanto alle misure di prevenzione, esiste una apposita Sezione, coordinata dal Procuratore, specializzata per la trattazione dei relativi procedimenti, costituita da magistrati della DDA e da magistrati della Procura ordinaria, così rendendosi più efficiente l'azione dell'Ufficio in questo settore, ed adeguandosi il modello organizzativo alle nuove esigenze poste dalla modifica legislativa dell'art. 2 legge 31 maggio 1965 n. 575, introdotta dall'art. 10 Legge 24 luglio 2008 n. 125.

La Sezione "Misure di Prevenzione" ha competenza a trattare i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nei limiti della competenza territoriale e funzionale attribuita all'Ufficio dall'ordinamento vigente.

I magistrati della Sezione, dopo avere formulato le proposte di prevenzione, salvo preminenti ed imprescindibili esigenze di servizio, espletano le funzioni di P.M. nelle udienze innanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina.

Attività svolta

Nel merito della attività svolta dalla DDA di Messina, si osserva quanto segue.

Nel periodo preso qui in esame la Procura di Messina ha proseguito lungo la via del cammino intrapreso per riorganizzare organicamente le strutture e rinnovare le metodologie, con la messa a punto di un attacco strategico ai vertici, ai quadri intermedi ed ai "referenti esterni" dell'organizzazione mafiosa, ed a coloro che conoscono le connessioni più segrete, anche quelle relative ai c.d. "delitti eccellenti".

Il tutto basandosi su quella bipartizione che ha dato luogo alle due Sezioni di cui si è detto in precedenza:

1. della "fascia tirrenica" (Mistretta, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto) dove i sodalizi mafiosi hanno assunto una strutturazione e sistemi operativi analoghi a quelli di *Cosa nostra* palermitana;
2. dei territori di Messina e di quella che viene definita la "fascia jonica", zone in cui le organizzazioni mafiose intrattengono legami più intensi con la 'ndrangheta calabrese e con *Cosa nostra* della provincia di Catania.

Le indagini "Gotha 1 e 2", "Pozzo 2" e "Gotha 3".

Come noto, le grosse indagini "Gotha 1 e 2", "Pozzo 2" e "Gotha 3", tutte sviluppatesi sulle "fascia tirrenica", hanno permesso di accertare



definitivamente la fitta rete di contatti e cointeressenze che la mafia barcellonese aveva da tempo allacciato con le più importanti ed autorevoli *famiglie* mafiose dell'isola, fra cui, in primo luogo, la famiglia Lo Piccolo di Palermo.

Esse, partite separatamente, in data 28 aprile 2012 hanno visto la riunione dei procedimenti riguardanti le prime tre, con conseguente deposito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Aquilia Mario, Barresi Filippo, Bucceri Concetto, Buzzanca Salvatore, Calabrese Tindaro, Calcò Labruzzo Salvatore, Cambria Francesco, Cannone Nicola, Dajcaj Zamir, D'Amico Carmelo, D'Amico Francesco, Di Salvo Salvatore, Foti Carmelo Vito, Foti Mariano, Fumia Enrico, Giambò Carmelo, Ignazzitto Francesco, Imbesi Ottavio, Isgrò Giuseppe, Mandanici Giuseppe Roberto, Marino Anna, Marino Tindaro, Martorana Roberto, Messina Francesco Carmelo, Munafò Nicola, Ofria Salvatore, Porcino Angelo, Puglisi Salvatore, Rao Giovanni, Scirocco Francesco, Trifirò Maurizio, per i delitti loro contestati in sede di provvedimenti cautelari (art. 416 *bis* e reati connessi). In data 8 maggio 2012 analoga richiesta è stata avanzata nei confronti dei collaboratori di giustizia Bisognano Carmelo, Gullo Santo e Castro Alfio Giuseppe.

L'udienza preliminare si è tenuta il successivo 28 maggio; in quella sede ben 16 imputati hanno chiesto di essere giudicati con le forme del giudizio abbreviato, e sono stati condannati a gravi pene detentive (sentenza 432/12 – 671/12 RG Mod. 21 c.d. Op. “*Ghota*”).

I restanti 18 imputati sono stati rinviati a giudizio: 15 dinanzi alla Corte di Assise di Messina e 3 dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Tali processi sono tuttora in corso.

Quanto alla misura cautelare “*Gotha 3*”, essa ha contemplato anche alcune richieste di sequestro ex artt. 321 c.p.p. e 12 *sexies* D.L. 306/92, integralmente accolte dal Gip di Messina.

Il Tribunale del Riesame di Messina ha rigettato i ricorsi in materia personale e reale presentati dagli indagati e dagli altri interessati a vario titolo, accogliendo integralmente, dunque, l'impianto accusatorio.

In data 3 maggio 2013 è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i delitti loro contestati in sede di provvedimenti cautelari. L'udienza preliminare si è tenuta il 28 giugno 2013; in quella sede hanno chiesto di essere giudicati con le forme del giudizio abbreviato gli imputati Cattafi Rosario, Rao Giovanni, Isgrò Giuseppe, Calabrese Tindaro, Campisi Agostino, Siracusa Nunziato. Il giudizio è tuttora in corso.

La indagine Gotha 4.

Tale indagine ha permesso di evidenziare il tentativo, condotto con notevole “sforzo” dalla famiglia barcellonese, di ripristinare un efficace assetto organizzativo, in grado di far fronte alle sempre necessarie ed irrinunciabili



esigenze di controllo del territorio. Esigenze, queste ultime, difficilmente conciliabili con l'assenza della maggior parte degli elementi apicali del sodalizio mafioso, in quanto sottoposti a regime carcerario di cui all'art. 41 *bis* e colpiti nei loro beni da penetranti misure patrimoniali di sequestro.

Fondamentale è stato l'apporto collaborativo di Campisi Salvatore che, con il suo narrato, è stato in grado di tracciare un quadro quanto mai attuale e preciso degli ultimi e più recenti “*assetti del territorio*”, sia con riferimento al territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, che a quello di Mazzarrà Sant'Andrea e Terme Vigliatore. Il collaboratore, in definitiva, è stato portatore di un interessantissimo e prezioso quadro di conoscenze, ancora più attuale e aggiornato rispetto a quello offerto dai collaboratori Bisognano, Gullo e Castro “*spesi*” nelle precedenti indagini di cui s'è detto.

Bisognano, infatti, era a conoscenza delle “*vicende*” barcellonesi sostanzialmente fino al novembre 2003, epoca in cui era stato arrestato a seguito dell'operazione “*Icaro*”, fatto salvo un breve periodo compreso fra il settembre 2008 e il febbraio 2009, in cui era tornato in libertà.

Gullo era a conoscenza di quelle “*vicende*” fino all'aprile 2011, e non oltre: in quella data, infatti, aveva iniziato la sua collaborazione e aveva abbandonato il territorio di appartenenza.

Castro era a conoscenza di vicende non successive al 2006, epoca in cui era stato arrestato dall'A.G. di Catania.

Campisi Salvatore, al contrario, è rimasto libero fino a tutto il mese di agosto 2011, ossia in un periodo immediatamente successivo all'esecuzione della prima, importante operazione di polizia denominata “*Gotha 1 e 2*” - “*Pozzo 2*”. Egli, dunque, è stato in grado di monitorare e registrare dall'interno i più recenti assetti della *famiglia* barcellonese in quella che è una fase assai delicata e complessa per ogni organizzazione criminale, una volta che questa è stata fortemente ridimensionata e decapitata dall'intervento repressivo delle istituzioni; egli, in altre parole, ha vissuto dall'interno e in prima persona la fase di riorganizzazione e di “*assestamento*” dell'organizzazione barcellonese, dopo l'esecuzione delle misure cautelari “*Gotha 1 e 2*” - “*Pozzo 2*”.

Pertanto, sulla base degli apporti collaborativi del Campisi Salvatore, e quelli di Cuttone Salvatore (ovviamente intrecciati con il dichiarato di Bisognano, Gullo e Castro), è stata avanzata al GIP di Messina richiesta di misura cautelare nei confronti di circa quaranta soggetti (c.d. operazione “*Gotha 4*”). Ed il GIP di Messina, in data 10 luglio 2013, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di trentasei soggetti, ritenendo a loro carico la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti ex artt. 416 *bis* c.p., 629 I e II comma c.p. e 7 Legge 203/1991, 628 I e III comma c.p. e 7 Legge 203/1991, 575, 577 c.p. e 7 Legge 203/1991, e altro.

Il Tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza del Gip.



In particolare, le misure hanno colpito i componenti del “gruppo” di Campisi Salvatore, operante nel territorio di Terme Vigliatore, ancora rimasti liberi dopo l’operazione “*Munstra*”, quali Crisafulli Carmelo e l’imprenditore Treccarichi Antonino. Ed, altresì, alcuni autorevoli esponenti del gruppo dei c.d. “*Vecchi*”, fra cui lo stesso Barresi Filippo, latitante fino al gennaio del 2013 a seguito dell’operazione “*Gotha 1 e 2*” e successivamente arrestato; Aliberti Francesco, imprenditore, soggetto fino a quel momento “insospettabile”, deputato a mantenere i contatti fra i vecchi esponenti dell’organizzazione e le c.d. “nuove leve”, nonché a detenere la cassa dell’organizzazione, in cui far confluire i proventi delle estorsioni; Mazzeo Antonino, detto “*Piritta*”, anch’egli imprenditore, rappresentante e *longa manus*, unitamente al defunto Perdichizzi Giovanni, del latitante Barresi Filippo.

Venivano parimenti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto *ex art. 416 bis c.p.* alcuni soggetti appartenenti al gruppo del detto Perdichizzi, fra cui Gallo Vincenzo Vito, Scordino Antonino, Mazzù Carmelo, Alesci Santi, Mazzeo Fabio, Bucolo Salvatore, Munafò Massimiliano, Pirri Gianfranco ed altri ancora.

Le misure cautelari si estendevano anche nei confronti di diversi componenti del “gruppo D’Amico”, operante a Barcellona Pozzo di Gotto, storicamente facente capo prima a D’Amico Carmelo e poi, dopo l’arresto di costui, al fratello D’Amico Francesco e ad Imbesi Ottavio, quest’ultimo cassiere del gruppo; fra i soggetti colpiti da provvedimento restrittivo si annoverano Micale Aurelio e Micale Gianfranco, detti “*Chiocchio*”, Chiofalo Domenico, Bagnato Antonino, Pirri Francesco ed altri ancora.

Ed, infine, venivano arrestati per il delitto *ex art. 416 bis c.p.* quei componenti dell’associazione mazzarota ancora rimasti liberi sul territorio, quali Artino Salvatore (figlio di Ignazio), Rottino Stefano, Italiano Salvatore, Perroni Carmelo, Giardina Massimo, Impalà Giuseppe e altri ancora; tale associazione, si ricordi, era stata dapprima diretta da Bisognano Carmelo, poi da Calabrese Tindaro e infine da Artino Ignazio, fino alla morte di quest’ultimo.

Così, l’operazione “*Gotha 4*” ha consentito di tagliare alla radice le “nuove leve” emergenti della *famiglia* barcellonese, impedendo quel fenomeno fisiologico di “*successione*” e di “*rigenerazione*” proprio di ogni organizzazione criminale dopo un’importante operazione di polizia che ne ha decapitato i vertici.

La recente collaborazione di D’Amico Carmelo

Degno di particolare menzione, sempre per ciò che riguarda la “fascia tirrenica”, è il fatto che nel mese di luglio del 2014 si è registrata la collaborazione di D’Amico Carmelo, che deve essere considerato uno dei più



autorevoli e carismatici esponenti della *famiglia* mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (c.d. gruppo dei “Barcellonesi”), riconducibile a “*Cosa nostra*” siciliana ed operante principalmente sul versante tirrenico della provincia di Messina.

Egli, in particolare, ha rivestito per un considerevole numero di anni, almeno a partire dal 1989 - 1990, e riveste tuttora, il ruolo di *leader* indiscusso e incontrastato di quella particolare articolazione della famiglia mafiosa barcellonese sopra indicata, meglio conosciuta come “gruppo D’Amico” di Pozzo di Gotto, operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e zone limitrofe.

Ha subito diverse sentenze di condanna, non ancora definitive, per i reati di cui agli artt. 416 *bis* I e II comma c.p. e 629 c.p. aggravato dall’art. 7 Legge 203/1991.

In particolare, con sentenza del 5 marzo 2013, nel procedimento n. 7870/2009 R.G.N.R. (c.d. operazione “*Pozzo 1*”), il Tribunale di Barcellona P.G. ha condannato D’Amico Carmelo alla pena di anni 18 di reclusione per il reato di cui all’art. 416 *bis* c.p. I e II comma, quale promotore del c.d. gruppo barcellonese nel periodo compreso tra il 1993 e il 30 gennaio 2009. La pena è stata confermata in sede di giudizio di appello.

Ancora, con sentenza del 20 giugno 2014, nel procedimento n. 6533/2009 R.G.N.R. (c.d. operazione “*Sistema 2*”), il Tribunale di Barcellona P.G. ha condannato il D’Amico alla pena di anni 12 di reclusione per i reati di cui agli artt. 629 I e II comma c.p. aggravati dall’art. 7 Legge 203/1991, commessi ai danni degli imprenditori Venuto Giacomo e Borella Carlo.

Giudizi E Sentenze

1) Proc. Pen. nr. 878/13 mod. 21 a carico di TURIANO Francesco + 5.

E’ un procedimento che nasce dal rinvenimento, nella città di Messina, in più soluzioni, di ingenti quantitativi di armi, esplosivi, munizioni e sostanze stupefacenti, e dagli arresti di alcuni soggetti gravitanti nell’ambito del gruppo criminale operante nel quartiere Mangialupi. In particolare, il 7 febbraio 2013, in località Acqualadroni veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, armi e munizioni. Le indagini attivate nell’immediatezza consentivano di individuare il responsabile del loro occultamento. Quest’ultimo, alla presenza del difensore, ammetteva gli addebiti e formulava precise accuse nei confronti di altri coindagati. Le dichiarazioni dell’indagato, oltre a consentire il rinvenimento di altra sostanza stupefacente, trovavano adeguato riscontro nei risultati di alcune attività di intercettazione e nelle dichiarazioni di altri soggetti. Sulla scorta del materiale acquisito si provvedeva ad avanzare al GIP una richiesta per l’applicazione di una misura cautelare, misura che il GIP, in data



24.06.2013, emetteva ai danni di n. 4 indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e detenzione di armi, anche clandestine, ed esplosivi. Il procedimento è stato definito con sentenza di condanna emessa dal GUP il 19.2.2014.

- 2) Proc. Pen. n. 4174/09 mod. 21, a carico di LA TORRE Marco ed altri, indagati per il reato di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R 309/90.

Il procedimento, tuttora in fase di indagini, ha per oggetto due associazioni criminali, con base operativa prevalentemente nel quartiere Gravitelli di Messina, dedite al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, nata dall'arresto di uno dei sodali, si è basata su attività di intercettazione e riscontri operativi. A fronte della richiesta di quest'ufficio, il GIP di Messina ha emesso, in data 11 luglio 2013, ordinanza di misura cautelare nei confronti di 15 indagati per i reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90. E' stato disposto il rinvio a giudizio per l'udienza dell'1.10.2014.

- 3) Proc. Pen. nr. 4449/09 mod/21 a carico di CALABRESE Tindaro e altri.

Il processo origina dal sequestro dei cc.dd. "pizzini" rinvenuti nella disponibilità del boss Salvatore Lo Piccolo allorché venne tratto in arresto. L'attività di natura tecnica e le acquisizioni documentali hanno dimostrato attività estorsive nei confronti di imprenditori edili in relazioni ad appalti aggiudicati nella fascia tirrenica della provincia messinese e rapporti tra esponenti della mafia barcellonese e "Cosa nostra". Inoltre è stato accertato, anche grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pulizzi e Franzese che nell'estate del 2007 il primo, all'epoca latitante, ha trascorso un periodo di latitanza a Capo d'Orlando grazie all'intervento di Lo Piccolo Salvatore su Calabrese Tindaro. Tale procedimento è stato successivamente riunito a quello avente n. 8319/10 RGNR. A seguito di richiesta di giudizio immediato gli imputati sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Patti, che ha messo sentenza di condanna il 7.10.2013.

- 4) Proc. Pen. nr. 6533/09 mod/21 a carico di D'AMICO Carmelo e altri (c.d. "Sistema II").

In data 5 aprile 2011 veniva eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre esponenti di spicco della mafia barcellonese imputati di estorsioni aggravate dall'art. 7 L. 203/91 in danno di un imprenditore che ha deciso di collaborare con la giustizia e denunciare le estorsioni cui è stato sottoposto dalla criminalità organizzata barcellonese. Nel corso dell'udienza preliminare tenutasi il 14 marzo 2012 l'imprenditore Carlo Borella, accusato di favoreggiamento personale e



Castro Alfio Giuseppe, personaggio legato alla mafia catanese, hanno chiesto di essere giudicati con le forme del rito abbreviato e sono stati condannati, rispettivamente, alla pena della reclusione di anni 2 e anni 4 e mesi 6. I rimanenti tre imputati sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona, che ha emesso sentenza di condanna il 12.6.2014.

5) Proc. Pen. nr. 2669/12 mod/21 a carico di Trovato Giovanni + 4 (operazione "Supermarket").

A seguito di attività tecnica attraverso intercettazioni e dei contributi dichiarativi di due imprenditori operanti nel settore della distribuzione sono stati accertati tre episodi estorsivi ai danni di questi ultimi posti in essere da Trovato Giovanni, esponente verticistico dell'organizzazione mafiosa operante nel rione "Mangialupi" di Messina, e dai suoi sodali. Dalle indagini è altresì emerso che il Trovato, ancorché sorvegliato speciale, gestiva di fatto una società che si occupa della gestione dei supermercati amministrata dal figlio Pietro. Con ordinanza in data 3 dicembre 2012 il GIP, accogliendo integralmente le richieste del Pubblico Ministero, ha emesso 5 ordinanze di custodia cautelare per i reati di estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 e di intestazione fittizia di beni; contestualmente è stato emesso provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della società "S.T. s.r.l." come detto di fatto gestita da Trovato Giovanni. A seguito di udienza preliminare il GUP disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati innanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Messina, che ha emesso sentenza di condanna nel giugno 2014.



Distretto di Milano

Relazione del Cons. Anna Canepa

Dal **20.10.2009** l'incarico di Delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano è ricoperto dalla dottoressa **Ilda Boccassini**.

Organico previsto: 14 Sostituti.

Nel periodo in esame hanno fatto parte della DDA di Milano 10 sostituti:

D.ssa ALBERTINI Bruna, dal 7.05.2013,

D.ssa BIONDOLILLO Paola, dal 29.10.2010, da poco rientrata dalla maternità,

D.ssa CELLE Francesca, dal 7.05.2013,

Dr. D'AMICO Giuseppe, dall'11.012.2008,

Dr. GITTARDI Claudio, dall'1.10.2004,

D.ssa PEDIO Laura, dal 27.03.2012,

Dr. STORARI Paolo, dal 29.10.2010,

Dr. TATANGELO Marcello, dal 09.11.2009,

D.ssa VASSENA Cecilia, dal 27.03.2012.

Il Dott. MUSSO da marzo 2014 non fa più parte della DDA in quanto sono scaduti i 10 anni; analogamente anche il Dott. GITTARDI da ottobre cesserà dall'incarico in DDA.

I colleghi assegnati al Dipartimento sono destinatari anche di un carico di ordinario e sono inseriti nei turni esterni nonché in udienze non personalizzate.

Di particolare significato ai fini della speditezza, dell'efficacia dell'azione repressiva e della economicità del processo penale le linee guida stabilite all'interno del Dipartimento e di seguito elencate:

- ✓ scelta del rito immediato ex art. 453 c.p.p. in procedimenti con detenuti nei 180 gg.;
- ✓ sistematica richiesta di perizia, prima dell'apertura del dibattimento, per trascrivere le intercettazioni telefoniche ed ambientali rilevanti a fini probatori;
- ✓ contestazione, nell'ambito di procedimenti penali relativi al reato di usura, dell'ipotesi di reato di favoreggiamento nei confronti di coloro che, usurati, hanno continuato a mantenere il silenzio sui prestiti ricevuti, onde scoraggiare fenomeni di reticenza da parte degli altri soggetti usurati;



- ✓ applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della normativa ex D. L.vo 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
- ✓ “Doppiaggio” dei sequestri preventivi penali con sequestri preventivi a titolo di prevenzione, quando si è trattato di far venir meno vincoli reali immobiliari a favore di Istituti di credito;
- ✓ utilizzo metodico dello strumento giuridico previsto dall’art. 3 quater L. 575/1965, ogni volta che nel corso delle indagini siano emersi sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia stato sottoposto, direttamente o indirettamente, a condizioni di intimidazione o di assoggettamento da parte delle organizzazioni mafiose;
- ✓ formulazione di proposte di Misure di Prevenzione personali anche nei confronti di soggetti che rappresentano la cd “area grigia” contigua alle organizzazioni di stampo mafioso, quindi nei confronti di professionisti (notai, commercialisti, etc), di rappresentanti del mondo politico e istituzionale e di appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ promozione della collaborazione e dello scambio di informazioni e atti con le altre Procure della Repubblica, principalmente con quelle più esposte nella lotta alle organizzazioni mafiose nelle regioni del Sud Italia, come ad esempio la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e quella di Catanzaro;
- ✓ rigide disposizioni impartite alle forze dell’ordine, che procedono nell’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, di divieto di divulgare ai mass media immagini degli arrestati o riprese delle perquisizioni effettuate.
- ✓ assegnazione delle indagini più complesse a più sostituti, privilegiando l’abbinamento tra i sostituti con maggiore esperienza in indagini sulle associazioni mafiose radicate sul territorio lombardo e maggiore conoscenza del fenomeno mafioso con quelli di più recente nomina;
- ✓ impulso a una costante e proficua collaborazione tra le forze investigative nel territorio del distretto di Milano con assegnazione delle indagini contemporaneamente a più forze di polizia;



- ✓ collaborazione piena con le altre Procure; nel lasso temporale di interesse (luglio 2013-luglio 2014), per esempio, sono in corso indagini collegate con le Procure di Napoli, di Roma, Reggio Calabria; si applica la metodologia che prevede, qualora lo spunto investigativo trascenda il territorio lombardo, di instaurare immediatamente la collaborazione e il coordinamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 c.p.p.
- ✓ monitoraggio dei fenomeni di intimidazione verificatisi nel territorio di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, con attenzione a quegli episodi chiaramente o potenzialmente riconducibili alla criminalità mafiosa ovvero a qualsiasi altra forma strutturalmente organizzata di natura criminale.

Il monitoraggio, già segnalato nelle precedenti relazioni è stato avviato a seguito degli episodi di intimidazione che sono stati acquisiti nell'indagine "Crimine" e che si sono rivelati di estremo interesse investigativo al fine di dimostrare la penetrazione capillare sul territorio dell'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta, e in particolare la constatazione che i vari episodi ricostruiti non venivano considerati in una visione d'insieme e analizzati come indicativi della presenza di infiltrazioni mafiose. Giova sottolineare che alcune delle indagini in corso presso la DDA milanese, anche sfociate in richieste di misura cautelare, sono iniziate proprio dall'osservazione di questi fenomeni, "spia" della penetrazione nel territorio del fenomeno mafioso. Fondamentale e proficua si è rivelata altresì la collaborazione con tutte le Procure del distretto.

Principali risultati conseguiti in procedimenti penali riguardanti fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso e in generale i reati previsti ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. nel periodo oggetto di consuntivo

Si segnalano in questa sede, solo alcuni dei più rilevanti procedimenti trattati dalla DDA di Milano, particolarmente significativi per la comprensione dell'atteggiarsi sul territorio della criminalità di stampo mafioso e segnatamente della 'ndrangheta:

P.P. 43733/2006 (indagine Infinito - Crimine)

In data **6 giugno 2014** la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza "Crimine" (p.p. 43733/06), la cui rilevanza giudiziaria è di tutta evidenza. Se fino ad oggi infatti nelle indagini era necessario raccogliere elementi per dimostrare l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta in Lombardia e poi porsi il problema della partecipazione, oggi il



tema dell'*an* dell'esistenza della 'ndrangheta in Lombardia è in qualche modo superato, residuando invece, come è ovvio, il problema di chi vi appartiene. Le linee di tendenza che hanno trovato il suggello della Suprema Corte di Cassazione, partono dalla dimostrazione della **unicità della 'ndrangheta**.

Particolarmente significativo in questa sede, appare segnalare i tempi di svolgimento di tale imponente procedimento: l'ordinanza cautelare è stata eseguita il 10 luglio 2010.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19.11.2011.

La sentenza di secondo grado è del 23.4.2013.

In buona sostanza, in meno di quattro anni dall'emissione dell'ordinanza cautelare 119 imputati hanno ottenuto una sentenza definitiva.

Per quanto riguarda i 41 imputati che, a seguito del giudizio immediato, non fecero ricorso al rito alternativo, **la Corte d'Appello di Milano nell'udienza del 28.06.2014 ha confermato la sentenza di primo grado.**

P.P. 46229/08 (indagine Valle – Lampada)

Il **12 giugno 2014** è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei confronti di alcuni esponenti della **famiglia mafiosa Valle – Lampada**.

La Corte di appello di Milano in data **17 giugno 2014** ha confermato le condanne emesse dal Tribunale di Milano il 6.2.2013 nei confronti di appartenenti alla Guardia di Finanza, un magistrato, un politico e altri soggetti imputati di fatti corruttivi, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento aggravato e associazione di tipo mafioso, accogliendo il ricorso dei pubblici ministeri riguardo le assoluzioni degli appartenenti alla Guardia di Finanza.

La Corte di Appello di Milano in data **19 giugno 2013** ha confermato le condanne emesse dal Gup di Milano per corruzione aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991 nei confronti del magistrato di Reggio Calabria Giusti Giancarlo e per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di un imprenditore e di un avvocato.

Mentre il procedimento ormai definito con sentenza passata in giudicato ha consentito di accertare numerosi episodi di usura ed estorsione effettuati con metodo mafioso, le due pronunce della Corte di Appello sopra citate devono essere segnalate per la importanza di almeno due profili, che consentiranno di svolgere in modo più efficace le future investigazioni.

- Si è data rilevanza giuridica a quello che è ormai comunemente definito come **il capitale sociale della mafia**, cioè quell'insieme di relazioni, ponti di collegamento tra i mafiosi e la società civile che consentono che la prima si insinui nell'economia, nelle strutture forensi, nella politica, nel mondo imprenditoriale. Vari sono gli strumenti per cercare di contrastare il fenomeno: figura della partecipazione, concorso esterno,



favoreggiamento, misure di prevenzione personali e all'interno di tali figure la DDA ha di volta in volta privilegiato lo strumento che è apparso più opportuno anche alla luce del materiale probatorio a disposizione.

- Si è superata una pre - comprensione del fenomeno mafioso, una sorta di stereotipo che voleva escludere dal novero dei soggetti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. le persone che non commettono i tipici reati di estorsione, usura o altri fatti connotati da grave violenza e si sono invece valorizzati una serie di indici di appartenenza caratterizzati da minore visibilità immediata e che pertanto devono sapere essere letti superando quelle anticipazioni di senso che impediscono di comprendere come la 'ndrangheta opera al nord, evitando al contempo sia banalizzazioni sia indebite suggestioni.

Anche in tal caso è da sottolineare la tempistica processuale: coloro che hanno ottenuto il passaggio in giudicato della sentenza il 12 giugno 2014 sono stati arrestati il 1 luglio 2010. Per coloro che sono stati giudicati in appello, la tempistica per arrivare ad una sentenza passata in giudicato si prospetta probabilmente più breve, atteso che gli stessi sono stati arrestati il 30.11.2011

P.P. 33364/2011 (indagine Caposaldo)

In data **10.4.2014** la **Corte di appello di Milano** ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano il 26.2.2013 a carico di esponenti della 'ndrangheta della **"famiglia Flachi"**.

Il procedimento ha riguardato l'infiltrazione di esponenti della 'ndrangheta in vari settori dell'economia lombarda: movimento terra, gestione di impianti sportivi comunali, trasporti, elezioni amministrative, forniture a imprese. Il dato che va valorizzato di questo procedimento è che pare essere stato sfatato un luogo comune in tema di criminalità organizzata calabrese in Lombardia.

Spesso si parla di "infiltrazione" della 'ndrangheta nell'economia legale e il termine fornisce l'idea di una penetrazione di qualcosa di negativo all'interno di un tessuto sano, una sorta di attacco dall'esterno nei confronti di una realtà che prova inutilmente a resistere; il termine infiltrazione pertanto presuppone una sorta di verginità e purezza del tessuto sociale aggredito e una valutazione negativa dell'aggressore.

Scontata quest'ultima, la pretesa purezza del destinatario dell'aggressione è una sorta di baconiano *idolum fori* che va sfatato. In altri termini il concetto di infiltrazione potrebbe avere avuto una sorta di effetto catartico e autoassolutorio per la società civile, dipinta come vittima di una specie di generalizzata estorsione.

La realtà che emerge dalle indagini è ben diversa e, per evitare che il linguaggio crei una realtà inesistente, è bene fare chiarezza: le investigazioni hanno dimostrato che l'imprenditoria non si limita a subire la 'ndrangheta, ma



fa affari con la stessa, spesso prendendo l'iniziativa per il contatto con la criminalità organizzata e ricavandone (momentanei) vantaggi.

Per quanto concerne i tempi processuali si sottolinea che l'esecuzione delle ordinanze cautelari è intervenuta in data 14.3.2011 e anche in tal caso, in meno di tre anni dagli arresti, è già intervenuta una sentenza in grado di appello.

P.P. 35322/12 (indagine Blu Call)

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 giugno 2013, resa a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato alcuni esponenti della **famiglia mafiosa Bellocco di Rosarno** per i reati di intestazione fittizia di beni ed estorsione aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991.

La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 3.5.2014.

Analoga sentenza di condanna è stata emessa dal Tribunale di Milano sezione VII in data 24.1.2014 a seguito di giudizio dibattimentale.

Infine in data 28.2.2014 il Gup di Milano ha condannato per intestazione fittizia di beni aggravata dalla finalità di favorire il sodalizio Bellocco il titolare di uno studio di commercialisti.

La discrasia temporale tra le due pronunce rese nell'ambito del medesimo procedimento in sede di abbreviato è dovuta al fatto che il destinatario della condanna del 28.2.2014 si era reso latitante in Gran Bretagna e, ivi arrestato in esecuzione di M.a.e., si è più volte opposto all'extradizione che si è riusciti ad ottenere dopo un anno. L'esecuzione delle ordinanze cautelari è intervenuta in data 24.11.2011.

Il procedimento ha riguardato una vera e propria aggressione della famiglia Bellocco ad una realtà imprenditoriale di una certa consistenza, cioè un call center con circa 1000 dipendenti, un fatturato di rilievo e importanti clienti.

Anche in questo caso si sottolinea la celerità di un procedimento:

- esecuzione delle ordinanze cautelari in data 24.11.2011;
- gennaio e febbraio 2014 già definito il II grado di giudizio.

P.P. n. 14396/09

Il Tribunale di Milano sezione VIII penale, con sentenza in data 5.11.2011, ha condannato alcuni componenti della **famiglia Barbaro Papalia** per bancarotta e reati fiscali aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 16.3.2012 e la **Suprema Corte ha respinto il ricorso di Salvatore Barbaro in data 5.11.2013**, determinando il passaggio in giudicato della sentenza.



P.P. 36061/12

Il Gup di Milano in data **16.5.2014** ha condannato **Valle Fortunato** per bancarotta e reati fiscali aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991. Analoga condanna è stata pronunciata dal Tribunale di Milano sezione VIII penale in data **5.11.2013** a carico di Bruno Saraceno, già condannato con sentenza passata in giudicato nell'ambito del procedimento Valle.

Questi due procedimenti si segnalano in quanto costituiscono un modus operandi instaurato presso la DDA di Milano particolarmente efficace: dopo l'esecuzione delle ordinanze cautelari si procede al sequestro delle quote sociali delle società facenti capo al sodalizio (sequestro penale o in prevenzione) e, nominato un amministratore da parte dell'organo che ha proceduto al sequestro, viene valutato l'eventuale stato di insolvenza. In caso affermativo la procura formula istanza di fallimento "generando" in tal modo eventuali fattispecie di bancarotta, che è fatto molto frequente attesa la disinvoltura con cui gli appartenenti alla 'ndrangheta gestiscono le risorse sociali.

Con riguardo alla tempistica processuale, da segnalare che, con riguardo al p.p. 14396/09 (per l'altro procedimento si è proceduto a piede libero), l'esecuzione dell'ordinanza è intervenuta in data 7.12.2009 e il 5.11.2013 è già intervenuta la sentenza passata in giudicato.

P.P. 4599/13- sequestro Spinelli

In data 18.11.2012 il Gip presso il Tribunale di Milano ha emesso ordinanza cautelare nei confronti di alcuni soggetti resisi responsabili del sequestro di Giuseppe Spinelli (contabile e persona di fiducia del dott. Silvio Berlusconi) e di sua moglie.

Il Gip presso il Tribunale di Milano in data 20.5.13 ha condannato gli imputati per sequestro di persona e violenza privata.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10 marzo 2014, ha sostanzialmente confermato la condanna qualificando il fatto come sequestro di persona, violenza privata e tentata truffa aggravata.

Da sottolineare che la gravità del fatto delittuoso e le difficoltà investigative di un'indagine delicatissima non hanno impedito che, in meno di due anni dall'arresto, vi sia già una doppia sentenza conforme (di condanna).

P.P. 73147/10 ZUMMO Francesco +6

Pure di questo procedimento si era già detto nella relazione dello scorso anno: ad integrazione vanno riportati gli esiti del processo di primo grado, che si è concluso nella annualità in questa sede in esame.



Trattasi di processo trasmesso dalla AG di Palermo, dopo l'esecuzione di misure cautelari, nel 2010 a seguito di declaratoria di incompetenza del GUP di Palermo.

Si tratta di una vicenda complessa di intestazione fittizia di beni aggravata ex art.7 DL.152\91, e che riguarda una somma di 12 milioni di euro trasferita in un trust aperto alle Bahamas riconducibile a ZUMMO Francesco (che era stato condannato dalla AG di Palermo con sentenza non definitiva, al momento di esercizio dell'azione penale, per art. 416 bis c.p.) e che vede imputati oltre a suoi familiari e prestanome formali anche un importante avvocato milanese (SCIUME Paolo) e un banchiere svizzero della Arner Bank di Lugano (BRAVETTI Nicola). Il dibattimento si è concluso in primo grado con condanna di tutti gli imputati.

P.P. 53267/2012 “ULISSE”

Nell'arco di tempo oggetto della presente relazione si sono conclusi con sentenza di primo grado tre procedimenti penali che rappresentano lo sviluppo dibattimentale e in sede di giudizio abbreviato dell'indagine “Ulisse” (**p.p. nr. 53267/12 mod. 21**).

Il procedimento riveste particolare importanza in quanto tra gli omicidi oggetto di indagine vi è quello di Novella Carmelo, capo de “La Lombardia” fino alla sua morte, ucciso per le sue mire scissioniste.

Il **4 settembre 2012** è stata emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare, eseguita il successivo **11 settembre 2012**.

Il **28 novembre 2012** è stata formulata richiesta di giudizio immediato nei confronti di 38 imputati ed il successivo **11 dicembre 2012** il Gip di Milano ha emesso il relativo decreto di giudizio immediato.

La scelta del rito immediato si è rivelata ancora una volta di fondamentale importanza poiché ha permesso di ottenere, nell'arco di circa diciotto mesi dalla emissione del relativo decreto, ben **tre pronunce di primo grado** che hanno portato alla condanna della quasi totalità degli imputati e ad una sostanziale conferma dell'ipotesi accusatoria originariamente formulata:

1) La prima pronuncia è intervenuta il 24 luglio del 2013 all'esito del giudizio abbreviato.

Degli originari 36 imputati, 27 hanno avanzato richiesta di **giudizio abbreviato** che è stato ammesso dal Gip di Milano in data **26 marzo 2013**. In data 10 luglio 2014 la corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato le condanne.

2) Davanti alla Sesta sezione del Tribunale di Milano in composizione Collegiale si è svolto il dibattimento per il reato di cui all'art. 416 bis e per i reati scopo nei confronti degli imputati che hanno optato per il rito ordinario: CRISTELLO Armando, FRAIETTA Nicola, CRISTELLO



Rocco, CRISTELLO Francesco, FORMICA Claudio, ELIA Francesco.
Il processo si è concluso con sentenza emessa **in data 27 giugno 2014**

- 3) Davanti al Tribunale di Monza in composizione Collegiale si è celebrato per competenza il processo per art. 74 DPR 309/90 e per i reati scopo di cui rispondevano gli imputati appartenenti alla “locale” di Seregno e Desio. Il processo di è concluso con sentenza emessa in data **26 giugno 2014. Condannati tutti gli imputati.**

P.P. 38576/11 CARISTO Agostino

Il procedimento penale scaturito dal primo filone investigativo - che aveva inizialmente il **nr. 43733/06 mod. 21** a carico di CRISTELLO Rocco + altri, ed ha poi assunto il **nr. 38576/11 per i reati di omicidio aggravato dall'art. 7 D.L. 152/1991 e 416-bis c.p.** - è stato definito con richiesta di emissione di giudizio immediato. Al medesimo procedimento è stato riunito quello nei confronti di GALLACE Vincenzo e TEDESCO Giuseppe Amedeo.

Il processo, celebratosi davanti alla Corte di Assise di Milano, si è concluso il **4 febbraio 2013** con una sentenza di condanna di tutti gli imputati alla pena dell'ergastolo, fatta eccezione per TEDESCO Giuseppe Amedeo, condannato alla pena di ventiquattro anni e PANAJIA Micael, condannato alla pena di ventitrè anni di reclusione. Gallace Vincenzo è stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio NOVELLA ed assolto per l'omicidio TEDESCO (su richiesta avanzata dallo stesso Pubblico Ministero).

La mancata concessione a PANAJIA Michael della **speciale attenuante dell'art. 8 DL 152/91** è stata oggetto di **appello** da parte della DDA ed in ragione di ciò è stata disposta l'applicazione alla Procura Generale di Milano della dott.ssa Vassena per il relativo processo che si è celebrato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014.

Il processo, nel corso del quale sono state sollevate diverse **questioni di nullità** (integralmente respinte) e **richieste di rinnovazione istruttoria** (respinte nella quasi totalità), con riferimento alle quali sono state depositate due **memorie articolate con relativi allegati**, si è concluso il **23 giugno 2014** con sentenza che ha confermato la sentenza di primo grado e al collaboratore **PANAJIA Michael**, in accoglimento del ricorso presentato dalla DDA di Milano, la **speciale attenuante dell'art. 8 DL 152/91** con condanna alla pena finale di **anni diciannove di reclusione** in luogo dei ventitrè stabiliti dalla sentenza di primo grado.

La sentenza in esame rappresenta una importante conferma non soltanto delle risultanze dell'indagine “*Infinito*” e della collaborazione di BELNOME Antonino, ma anche della serietà della collaborazione di Michael PANAJIA le cui dichiarazioni si sono rivelate di fondamentale rilevanza.



P.P. Nr. 35867/12 nei confronti di Sciumbata Oreste + altri.

Il procedimento, nato nell'ambito di una inchiesta per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso di competenza della DDA, ha portato alla luce un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere, in sede di approvazione del PRG (piano regolatore generale) del Comune di Trezzano sul Naviglio, modifiche delle destinazioni d'uso delle aree a vantaggio di alcuni imprenditori.

Nel sistema corruttivo erano coinvolti, oltre ai due imprenditori, Concolino Antonio e Prevosti Giuseppe, interessati ad ottenere le modifiche, due assessori comunali Sciumbata Oreste e Rossetto Giorgio, l'esponente del partito politico di maggioranza, Di Stasio Antonio e il Comandante della Polizia Locale di Trezzano S/N e Velardita Giacomo, deputato a svolgere i controlli sul territorio. L'indagine ha consentito l'arresto di dieci persone per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione continuata e il recupero di consistenti somme di denaro anche all'estero dove erano state trasferite.

Nell'ambito del procedimento è stata applicato il D.L.vo 231/01 nei confronti delle società facenti capo agli imprenditori per il reato di corruzione e nei confronti dello studio di una commercialista che per conto di uno degli imprenditori corruttori è risultata svolgere attività di vero e proprio spallonaggio all'estero di somme di denaro in contanti, per riciclaggio.

Si è trattato del primo caso in Italia di applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa degli enti ad uno studio professionale. La pena è stata patteggiata.

Per quanto concerne i tempi processuali è da sottolineare che le ordinanze cautelari sono state eseguite in data 14.05.2013 e 26.06.2013; il 10.07.2013 è stata formulata richiesta di giudizio immediato ed il successivo 12.07.2013 il Gip di Milano ha emesso il relativo decreto. In data 14.10.2013 gli imputati hanno definito la loro posizione con un rito alternativo e sono stati condannati con sentenze irrevocabili.

P.P. 73989/2010

Il Gip presso il Tribunale di Milano in data 14.12.2013 ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni esponenti della famiglia mafiosa Barbaro – Papalia per il delitto di associazione mafiosa e reati satelliti e gli stessi sono stati **arrestati l'8.1.2014**.

In data 4 aprile 2014 è stato emesso il decreto di giudizio immediato e tutti gli imputati hanno presentato richiesta di giudizio abbreviato: il giudizio si celebrerà a settembre c.a.

In data 11.3.2014 è stata emessa, nell'ambito del medesimo procedimento, altra ordinanza cautelare a carico di un imprenditore che, imputato per bancarotta, aveva chiesto ausilio ad appartenenti al sodalizio



mafioso al fine di intimidire alcuni testimoni, riuscendovi. Questo imputato ha chiesto ed ottenuto di patteggiare una pena pari a anni 2 di reclusione senza sospensione condizionale e lo stesso ha restituito la somma di circa € 230.000 che era stata occultata, provento di distrazioni fallimentari e per tale ragione sequestrata da altro collega che segue la vicenda fallimentare.

Nell'ambito del medesimo procedimento sono state captate alcune conversazioni ambientali nel corso delle quali il principale imputato, Agostino Catanzariti, riferiva di omicidi commessi da alcuni sodali in anni passati e in particolare dell'omicidio del Brigadiere dei CC Marino avvenuto a Bovalino nel 1990 e dell'omicidio di tale Giuseppe De Rosa intervenuto a Milano il 9 ottobre 1976.

Con riguardo a tale ultimo fatto delittuoso si è ottenuta dal Gip, grazie alle intercettazioni ambientali di cui sopra, la revoca della sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Rocco Papalia e Molluso Francesco (già destinatari di una sentenza istruttoria di proscioglimento).

Per quanto riguarda l'omicidio commesso a Bovalino il materiale istruttorio è stato trasmesso alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria (dove era in corso il processo a carico di Antonio Papalia e Barbaro Francesco a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di una pronuncia di assoluzione) e quest'ultima in data 16 giugno 2014 ha condannato i due imputati a trenta anni di reclusione.

P.P. n. 12053/2011 Mod. 21 a carico di PENSABENE Giuseppe + 47

Si tratta dell'indagine a carico dell'associazione mafiosa capeggiata da PENSABENE Giuseppe e da ZEMA Domenico (cognato di MOSCATO Giuseppe Annunziato), individuati come esponenti di spicco della **Locale di 'ndrangheta di Desio (MB)**; associazione dedita alla perpetrazione sistematica di delitti di riciclaggio, di usura, di estorsione, di contrabbando, di detenzione e porto illegale di armi.

L'indagine ha dimostrato l'esistenza sul territorio lombardo, ed in particolare a Seveso e Desio (MB), di una vera e propria "banca clandestina" gestita dall'associazione mafiosa capeggiata da PENSABENE Giuseppe, affiliato alla 'ndrangheta ed attuale reggente della "locale" di Desio (MB).

Occorre evidenziare che nessuno degli imprenditori o commercianti vittima di usura ha mai presentato denuncia alla A.G. E ciò si spiega chiaramente se si tiene conto della strategia intimidatoria tipicamente mafiosa, a volte esplicita e sfociata in concrete condotte estorsive, a volte più sottile ed implicita, esercitata dall'associazione mafiosa nei loro riguardi, strategia che ha determinato chiaramente un diffuso clima di soggezione e di omertà per i debitori usurati ed intimiditi. L'associazione mafiosa oggetto di indagine, avvalendosi anche di numerose società di copertura italiane e svizzere, ha accumulato capitali (in termini di denaro, beni immobili, e complessi



aziendali) di sicura provenienza delittuosa, e li reimpiegava in parte in modo da acquisire la gestione, diretta o più spesso indiretta, ed il controllo di attività economiche, ma anche di concessione di appalti e lavori pubblici, in settori cruciali come quello edilizio, dei trasporti, quello nautico della costruzione di imbarcazioni da diporto, o quello delle energie rinnovabili, in parte esportava i capitali illeciti in Svizzera e nella Repubblica di San Marino.

Stato dell'indagine: in data 04.03.2014 è stata data esecuzione all'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP di Milano in data 12.02.2014.

In pari data è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso GIP in data 21.02.2014 avente ad oggetto il sequestro di quote societarie delle numerose società di copertura, e di beni immobili e mobili registrati riconducibili a PENSABENE Giuseppe ed ai suoi principali collaboratori.

Il procedimento pende tuttora nella fase delle indagini preliminari, essendo in fase di ultimazione il ciclo di interrogatori degli indagati che ne hanno fatto richiesta.

Sono state avanzate domande di assistenza internazionale, comprendenti richieste di sequestro preventivo di società e di beni immobili, alle AA.GG. della Gran Bretagna, della Confederazione Elvetica, della Repubblica di Romania e di San Marino.

P.P. n. 35313/09 R.G.N.R. mod. 21

Le complesse indagini dimostrano sul piano indiziario l'esistenza da maggio del 2010 e sino alla data attuale in un capoluogo lombardo e nel relativo territorio provinciale di un'associazione criminale organizzata con le caratteristiche di una *locale*, articolazione della 'ndrangheta, locale guidata da TROVATO Mario fratello di COCO TROVATO Giacomo storico esponente dell'organizzazione criminale. Nell'aprile 2014 sono state applicate misure custodiali in carcere nei confronti di 10 indagati. L'attività di indagine ha confermato che il programma è stato effettivamente realizzato seguendo alcune linee strategiche del tutto nuove e peculiari al fine di "rimanere sotto traccia" e di evitare di incorrere ancora una volta nell'attività di contrasto da parte delle forze di P.G. e della magistratura.

La "locale" si è infiltrata stabilmente nella vita economica ed imprenditoriale della provincia con la gestione diretta di esercizi commerciali prevalentemente nel settore dei bar e della ristorazione.

Si è infiltrata altresì nel settore dei video giochi e della distribuzione delle macchine e dei terminali per il gioco all'interno dei locali pubblici e presidia e controlla l'attività di altri esercizi commerciali non esitando a ricorrere ad atti di danneggiamento a fini intimidatori.



La necessità di espandersi nell'attività imprenditoriale ha comportato il condizionamento dell'attività amministrativa del Comune anche attraverso alcuni interventi posti in essere per modificare destinazioni del piano regolatore.

La "locale" è inoltre intervenuta con pressioni ed atti corruttivi su una procedura amministrativa gestita dal comune di Valmadrera per il rilascio di una concessione pubblica relativa alla gestione di un'area demaniale in località Parè ad una società appositamente costituita da associati, la Lido di Parè srl, attraverso prestanome dell'associazione.

Ma accanto a questa attività di infiltrazione nell'attività politica-amministrativa l'associazione ha continuato a sviluppare attività delinquenziali per così dire tradizionali attraverso attività estorsive nei confronti di privati.

L'associazione ha dimostrato nel corso del periodo oggetto di indagine di essere in grado di controllare i gruppi criminali locali, programmando e realizzando in alcuni casi attività di ritorsione, di svolgere attività di protezione nei confronti di esercizi commerciali e di persone che richiedevano il supporto della stessa specie per l'installazione di macchine di gioco, di dare il proprio assenso rispetto ad attività violente poste in essere da distinti gruppi criminali, di porre in essere attività di pacificazione e di risoluzione di conflitti. In ragione del prestigio criminale della locale e della specifica capacità di controllo del territorio all'associazione si rivolgevano anche soggetti collegati ad altre famiglie di 'ndrangheta per richiedere l'intervento al fine di recuperare crediti nei confronti di imprese della zona.

Contestualmente alle richieste di misure cautelari personali è stata formulata dall'Ufficio richiesta di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 e segg. c.p.p., 12 sexies 1° comma D.L. 306/1992, 416 bis comma 7 c.p. avente ad oggetto tre società/ditte di gestione di esercizi commerciali, i relativi beni aziendali e alcuni beni mobili registrati.

Il Gip di Milano ha accolto integralmente con ordinanza 21 marzo 2014 la richiesta di custodia cautelare in carcere, ordinanza eseguita il 2.4.2014.

Nel mese di luglio è stata inoltrata richiesta di rito immediato.

Particolarmente significativa la motivazione del GIP che ha accolto la richiesta della Procura in merito alla competenza del Tribunale di Milano.

P.P. 27701/2009

Nell'ambito del p.p. n. 27701/2009 il Gip presso il Tribunale di Milano in data **7.1.2014** ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di **Tutino Filippo Marcello** in quanto gravemente indiziato della strage di via Palestro.

L'ordinanza cautelare nei confronti di Tutino Filippo Marcello si fonda sui riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza,



collaboratore di giustizia la cui credibilità e attendibilità è stata ormai ampiamente acclarata in varie sedi giudiziarie.

Per la strage di via Palestro sono già stati condannati in via definitiva i seguenti soggetti: autori materiali: Carra Pietro, Scarano Antonio, Grigoli Salvatore, Antonino Mangano, Giovanni Formoso e Tommaso Formoso, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Gaspare Spatuzza, Luigi Giacalone e Benigno Salvatore.

Mandanti: Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Filippo Graviano, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Giuseppe Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

Il Gip in data 24.2.2014 ha emesso decreto di giudizio immediato ed è in corso il giudizio avanti alla Corte di Assise di Milano.

Anche in questo caso non può che sottolinearsi la celerità in considerazione del fatto che l'ordinanza di misura cautelare è stata notificata in data 13.01.2014 ed il procedimento è già in fase dibattimentale.

P.P.11665/08+12915/12 PORTO Giuseppe + altri

Oltre al delitto associativo, sono stati contestati episodi di estorsione, il favoreggiamento della latitanza di Giovanni NICCHI, reati in materia di sfruttamento della manodopera clandestina ed emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Trattasi di indagine per associazione mafiosa che vede come imputati oltre a PORTO altri soggetti come costui già legati in passato a Vittorio MANGANO, tra cui la figlia Cinzia MANGANO ed il genero Enrico DIGRUSA.

L'ipotesi di accusa (recepita dal GIP e confermata sino ad ora dal Tribunale del Riesame) riguarda la esistenza e la operatività a Milano di una associazione criminosa di tipo mafioso dedita ad estorsioni in danno di imprenditori nonché, attraverso una pluralità di cooperative di servizi facenti capo agli imputati, alla commissione di delitti di favoreggiamento della permanenza sul territorio italiano di manodopera clandestina impiegata dalle cooperative e di false fatturazioni, e più in generale dedita ad acquisire forme di controllo di attività economiche per mezzo di meccanismi di insinuazione nel tessuto socioeconomico-finanziario, e destinando parte dei profitti così acquisiti allo stabile sostegno logistico e finanziario della organizzazione mafiosa "Cosa nostra" ed in particolare del "mandamento" di Pagliarelli, di cui l'associazione si ritiene costituisca diretta emanazione sul territorio milanese, avente una propria separata ed autonoma identità. Sostegno logistico e finanziario che si traduceva nel favorire la latitanza sul territorio milanese di esponenti di spicco della organizzazione mafiosa Cosa nostra, ed in particolare di Giovanni NICCHI, e nell'assicurare il sostegno logistico e finanziario ai familiari di mafiosi detenuti in Lombardia (in genere in regime di 41 bis ad Opera), nonché, più in generale, nel mettersi a disposizione per



qualsivoglia esigenza che potesse agevolare la scarcerazione o la concessione di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario a favore dei detenuti di Cosa nostra. Dopo la richiesta di giudizio immediato in data 20.1.2014, tutti gli imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato.

Principali risultati conseguiti in materia di lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

Per quanto concerne la gestione del traffico di cocaina e della successiva commercializzazione è stata rilevata, ancora una volta, una situazione eterogenea sul territorio.

In relazione al traffico di cocaina, rimane la necessità per i gruppi criminali attivi in Italia di appoggiarsi ai sudamericani per quanto riguarda la fase della produzione/importazione.

P.P. n. 38945/13 R.G.N.R. mod. 21 a carico di MAFFEIS Carlo + altri

Si tratta di un'indagine per art. 74 DPR 309/90 ed altro.

Nel contesto di tale procedimento è emersa la figura dell'avvocato Carlo MAFFEIS quale soggetto che risultava avere frequenti contatti con personaggi di primo piano della criminalità organizzata operanti in Lombardia e in Liguria. La peculiarità del procedimento in esame - che come evidenziato, ha riguardato il traffico organizzato in forma associativa di sostanze stupefacenti - risiede nel fatto che l'indagine ha permesso di accertare, da un lato, il coinvolgimento di un avvocato (Carlo MAFFEIS) e, dall'altro lato, dell'ergastolano PETROVIC Dragomir durante il periodo in cui si trovava sottoposto al regime di semilibertà e lavorava come unico dipendente dalla TIR SPAGNA LOGISTICA S.r.l. (società costituita nel maggio del 2012 e riconducibile a Maffeis).

PETROVIC Dragomir, nato a Belgrado il 16 aprile del 1949, è stato per lungo tempo un personaggio di spicco della criminalità organizzata milanese operante nella zona di Corvetto.

L'indagine, nel corso della quale si è proceduto al sequestro di 10 kg di cocaina, ha permesso di ricostruire la sussistenza del reato associativo a carico di: **PETROVIC Dragomir, MERCURI Sergio, MAFFEIS Carlo, RAKOVIC Goran, DI PAOLO PETROVIC Cristian, BONALUMI Maurizio e MIGLIORE Janes**, oltre che di alcuni reati fine.

In data 14 marzo 2014 il Gip di Milano ha emesso ordinanza di applicazione di misura cautelare.

L'11 giugno 2014 è stata avanzata richiesta di emissione di giudizio immediato accolta dal Gip con decreto del 20 giugno 2014.

Il termine per la proposizione di riti alternativi è attualmente pendente.



P.P. N.73153\10 RGNR. nei confronti di BOSCHI Franco + 21

Tale procedimento ha preso avvio nel mese di maggio 2011 a seguito di alcune intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio del latitante BOSCHI Franco, già raggiunto nell'ambito del separato procedimento penale n. 37474/2003 R.G.N.R./Mod. 21 da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di cui agli artt. 73, 80, 74 DPR 309/90 quale capo, organizzatore e promotore dell'associazione per delinquere finalizzata all'importazione sistematica in Italia dal Perù e da altri Paesi Sudamericani di ingenti quantitativi di cocaina ed al loro smercio, fatti per i quali il GIP presso il Tribunale di Milano in data 16.09.2009 emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto BOSCHI Franco. Le immediate ricerche disposte dimostravano che quest'ultimo si era volontariamente sottratto all'esecuzione della misura cautelare disposta a suo carico, trovando rifugio all'estero e, segnatamente, in Perù, da dove continuava a gestire l'attività di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, organizzando le importazioni dal Sudamerica all'Italia, grazie alla fattiva collaborazione di numerosi altri soggetti. Le indagini oltre a consentire diversi sequestri di sostanza stupefacente del tipo cocaina (per un peso complessivo di circa 90 kg) come pure di acquisire puntuali riscontri documentali dei trasferimenti di denaro effettuati dagli indagati mediante l'utilizzo del circuito money transfert per finanziare, di volta in volta, i costi e le spese necessarie per le singole operazioni di importazione, consentivano anche di delineare compiutamente il ruolo rivestito da ciascuno all'interno dell'organizzazione.

Principali risultati conseguiti nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Le **misure di prevenzione** sono un importante strumento per colpire l'area grigia contigua alle organizzazioni di stampo mafioso (*il cd. "capitale sociale"*) composta di imprenditori, liberi professionisti, politici, rappresentanti delle istituzioni in tutti quei casi in cui non siano stati acquisiti elementi investigativi sufficienti per esercitare l'azione penale per il "concorso esterno".

A questo proposito si segnala che la Corte d'Appello di Milano, con decreto 6.12.2013, ha confermato l'applicazione della misura della "**sorveglianza speciale di PS**" nella misura di anni due nei confronti di SIMETI Francesco, ex assessore al comune di Bollate e dipendente della IANOMI, società a totale partecipazione pubblica, che aveva "favorito" MANDALARI Vincenzo, capo "locale" di Bollate, sia nell'assunzione del cugino



VETRANO Orlando, poi condannato in I e II grado per 416 bis c.p., sia nell'assegnazione di lavori.

In data 7.07.2013 è stata presentata la proposta di **misura personale** nei confronti di **CELESTE Alfredo**, ex sindaco di **Sedriano**, comune sciolto per infiltrazioni mafiose con Decreto Presidenziale del **21.10.2013**. CELESTE è stato rinviato a giudizio per il delitto di corruzione nell'ambito del proc. pen. n. 73990/2010 RGNR a carico di ZAMBETTI Domenico più altri per i reati di cui agli artt. 416 bis e ter, 629 c.p. ed altri.

Dagli atti del procedimento e dalla relazione prefettizia posta a base del decreto di scioglimento emergevano condotte del proposto dirette a favorire soggetti poi rinviati a giudizio per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nonché esponenti della famiglia MUSITANO.

Il sindaco veniva considerato "a disposizione" e le circostanze emerse hanno fatto sì che per la prima volta in Lombardia il comune venisse commissariato. Il procedimento di prevenzione non si è ad oggi definito in primo grado poiché è in corso l'attività istruttoria.

In data 10.03.2014 avanti il Tribunale di Lodi è stata proposta la **misura della sorveglianza speciale** nei confronti di due imprenditori di origine siciliana, i fratelli CATANZARO, che ebbero a ricevere la somma di almeno 200.000 euro in contanti da **PORTO Giuseppe**, e che, secondo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, agli inizi degli anni 2000 avrebbero investito nell'attività edilizia somme provenienti da appartenenti a "cosa nostra" (le società dei CATANZARO sono attualmente in liquidazione e per tale ragione non si è formulata anche la proposta patrimoniale). Il Tribunale non si è ancora pronunciato.

In sintesi, con riferimento al settore "**Misure di Prevenzione**" sono state formulate complessivamente **61 proposte di Sorveglianza Speciale, 24 delle quali con richiesta di sequestro dei beni**.

Nel periodo di riferimento **luglio 2013 - maggio 2014** sono stati sequestrati beni, tra i quali immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli bancari, polizze vita, società e rami d'azienda del valore stimato dagli amministratori giudiziari di alcune decine di milioni di euro.

Le proposte patrimoniali più impegnative sono state formulate nei confronti di **MANGANO Cinzia, DI GRUSA Enrico, PORTO Giuseppe e BASILE Orlando**.

Si tratta di soggetti rinviati a giudizio per il delitto di cui agli artt. 416 bis, 629 c.p., oltre che per favoreggiamento della permanenza sul territorio italiano di



manodopera clandestina e false fatturazioni. Costoro, in particolare, attraverso l'utilizzo di numerose società cooperative (C.D.P. service, C.G.S. New Group s.c.a.r.l., C.S.I. Milano, S.M.C. Service 2008, New Service 2008, General Works ed altre) attive nel settore della logistica e dei servizi, gestite attraverso prestanome, realizzavano mediante il ricorso alle false fatturazioni ed allo sfruttamento della manodopera anche clandestina, ingenti profitti "*in nero*", che venivano in parte destinati allo stabile sostegno logistico e finanziario della organizzazione mafiosa "*Cosa nostra*" ed in particolare del "*mandamento*" di Pagliarelli, di cui l'associazione costituirebbe diretta emanazione sul territorio milanese. Il Tribunale ha disposto il sequestro di numerosi immobili, conti correnti, polizze assicurative ed autovetture. Nell'attività investigativa svolta per dare esecuzione alle interlocutorie sono state individuate ulteriori cooperative coinvolte in una sistematica attività di fatturazione fittizia a favore di altri imprenditori, che ha procurato ai propositi notevoli disponibilità in nero e che si è protratta sino alla esecuzione a settembre 2013 delle misure cautelari. Gli elementi acquisiti saranno trasmessi agli organi competenti per i recuperi fiscali.

In data 27 giugno 2014 il Tribunale ha emesso decreto di sequestro di decine di immobili e di alcune società facenti capo ai fratelli CRISTODARO Rocco e CRISTODARO Domenico. Costoro erano i commercialisti di fiducia di PORTO Giuseppe, principali ideatori del sistema di cooperative che venivano create ad hoc e poste in liquidazione dopo un paio d'anni per sfuggire a controlli fiscali. Sono iscritti nell'ambito del proc. pen. 11665/2008+12915/2012 RGNR Mod. 21 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; in passato furono coinvolti in un'attività d'indagine relativa ad un sodalizio di stampo 'ndraghetista riferibile alle famiglie "Palamara-Bruzzaniti- Morabito" ed avente ad oggetto la gestione di locali pubblici all'interno dei quali veniva esercitata l'attività di prostituzione ad opera di donne fatte giungere illegalmente da paesi dell'est europeo anche mediante la predisposizione di apposite società finalizzate a fornire adeguata copertura. Nell'ambito dell'attività di predisposizione della proposta sono state individuate le cooperative/società ad oggi attive nell'emissione/annotazione di fatture per operazioni inesistenti, così come sono stati identificati i numerosi "prestanome" di cui si servono i due "commercialisti", sia per la gestione societaria, sia quali intestatari di beni immobili.

Di particolare significato poi il **Procedimento di prevenzione nei confronti di Domenico REPACI M.P. n. 115/09 e 205/12:**

In data 25/10/2013, l'Autorità Giudiziaria Britannica – High Court of Justice – Queen's Bench Division – Administrative Court – emetteva su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, un *freezing order* (sequestro o



“congelamento” di beni) avente ad oggetto la quasi totalità della somma di denaro (pari a 122.780,01 sterline) presente sul conto corrente n. 71637886 presso la filiale 103 Streatham Hill, della “HSBC BANK” di Londra intestato a Repaci Domenico. Il *freezing order* veniva emesso al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione datato 28.11.2012 (integrato con provvedimento del 19/3/2013) nell’ambito del procedimento di prevenzione n. 205/12 nei confronti del predetto Repaci Domenico. Nel corso dell’udienza fissata dalla Corte inglese è stata prodotta la testimonianza scritta di una “financial investigator” della Metropolitane Police aggregata all’“International Assistance Unit a Scotland Yard” che aveva analizzato il caso da un punto di vista finanziario e il Prosecutor ha espresso il suo parere scritto. In data 27.05.2014 è stata inoltrata alle autorità britanniche richiesta di prolungamento del property freezing order. In data 26.08.2014 la Corte di Appello di Milano, con decreto n. 76/13 ha confermato il decreto di sequestro del conto sopra indicato.

Linee di tendenza delle manifestazioni della criminalità organizzata nel distretto della Corte di appello di Milano

Le indagini portate avanti negli anni dalla DDA di Milano hanno confermato il predominio di organizzazioni criminali di origine calabrese nel territorio a discapito di altre compagini associative, come quella di origine siciliana.

Il dato più significativo che emerge dal periodo preso in considerazione è **il passaggio in giudicato in data 6 giugno 2014 della sentenza “Crimine” (pp 43733/06).**

Alla luce di tale passaggio in giudicato è consentito affermare incontrovertibilmente che:

- La ‘ndrangheta in Lombardia è organizzata in una pluralità di “locali”, i quali fanno riferimento ad un organismo di coordinamento denominato “la Lombardia”, in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, Barranca Cosimo fino al 15.08.2007, Novella Carmelo dal 15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), Zappia Pasquale dal 31.08.2009.
- Ad oggi è stata accertata con autorità di cosa giudicata la presenza in Lombardia dei seguenti **“locali”**: Bollate, Cormano, Milano, Pavia, Corsico, Mariano Comense, Seregno- Giussano, Desio, Rho, Pioltello, Legnano, Erba, Bresso, Limbiate, Canzo e Solaro.
- La ‘ndrangheta è radicata nel territorio lombardo, cioè ne costituisce una presenza stabile e costante. Ciò ovviamente ne determina una forma di visibilità e riconoscimento.
- Si è pertanto superata la logica della infiltrazione, intesa come sporadico inserimento dei mafiosi in traffici illeciti, e ad essa è subentrato il radicamento. Alla logica degli affari è stata affiancata la logica della



appartenenza; al modello di azione tendente al profitto si è unita una modalità operativa finalizzata all'esercizio del potere; agli interessi individuali dei singoli locali e dei singoli appartenenti si sono affiancati gli interessi collettivi dell'organizzazione criminosa.

- I “locali” lombardi hanno costanti rapporti con la Calabria. Anzi ogni “locale” presente sul territorio lombardo ha un proprio omologo e deriva da analoga struttura presente in Calabria.
- All'interno di ciascun “locale” sono distribuite cariche e doti, le quali individuano la funzione e l'importanza degli affiliati all'interno della 'ndrangheta. Il conferimento della dote è particolarmente degno di rilievo sotto un triplice punto di vista: per chi dà la dote, per chi la riceve e per chi è presente al rituale. Da sottolineare poi la rilevanza del potere di conferire le doti, che è ben più pregnante di quello di applicare sanzioni, che ovviamente mette in cattiva luce chi le irroga.
- Il radicamento della 'ndrangheta in Lombardia determina la presenza di una condizione di assoggettamento e omertà diffusa, frutto della forza di intimidazione che promana dall'associazione mafiosa armata e radicata sul territorio lombardo.
- Gli incontri tra gli associati, funzionali alla concessione di doti e alla elaborazione delle strategie dell'associazione, avvengono nell'occasioni di incontri, definiti “mangiate”, che costituiscono dei veri e propri summit mafiosi.
- L'associazione ha per scopo la commissione di reati (estorsioni, usure, delitti contro il patrimonio in generale, omicidi, altri delitti contro la persona, traffico di rifiuti, favoreggiamento di latitanti, incendi, recupero credito con modalità intimidatorie), l'acquisizione di attività economiche, l'inserimento in competizioni elettorali al fine di procurare voti a soggetti poi disponibili ad esaudire i desiderata del sodalizio mafioso nonché il conseguimento di vantaggi ingiusti.
- Tra le condizioni di contesto che hanno consentito il radicamento della 'ndrangheta in Lombardia vi è la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni (cioè il cosiddetto capitale sociale della 'ndrangheta) ad entrare in rapporti di reciproca convenienza con il sodalizio mafioso.

Vero tutto ciò, si può comprendere appieno la rilevanza giudiziaria della sentenza della VI Sezione della Corte di Cassazione che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza inerente l'operazione “Infinito”.

Se fino ad oggi nelle indagini era necessario raccogliere elementi per dimostrare l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta in Lombardia e poi porsi il problema della partecipazione, oggi il tema *dell'an*



dell'esistenza della 'ndrangheta in Lombardia è in qualche modo superato, residuando invece, come è ovvio, il problema di chi vi appartiene.

E 'quindi utile in questa sede, spendere qualche parola su quelle linee di tendenza riferite e riconducibili alla sentenza della Cassazione citata, che avranno necessariamente ampie ricadute sulla giurisprudenza relativa alla sussistenza di siffatte consorterie nelle regioni c.d. non tradizionalmente mafiose, e segnatamente quelle del nord del Paese.

Come già accennato in precedenza, a livello giudiziario, è stata infatti dimostrata l'unicità della 'ndrangheta. E difatti:

la 'ndrangheta non è costituita da un insieme di 'ndrine tra loro scollegate e scoordinate, ma nemmeno da una "macro organizzazione", cioè un unico organismo dotato di unità di scopo: tale visione, infatti, ne sopravvaluterebbe la coesione e la coerenza interna; si tratta piuttosto di un sistema di regole che crea vincoli tra gli aderenti e opportunità d'azione per gli stessi, di una configurazione reticolare, strumentale al perseguimento di differenti interessi individuali, con forme di forte solidarietà collettiva e di stringente cooperazione, il cui tessuto connettivo è la soddisfazione di interessi individuali.

Tra gli aderenti vi sono spesso forme di competizione, che però non portano al dissolversi dell'organizzazione e ciò sia per la presenza di forme di cooperazione, come si è detto, sia in quanto gli scopi sono spesso interdipendenti e poiché tutti i partecipanti hanno interesse a che l'organizzazione sopravviva, il che costituisce la pre-condizione perché i traffici illeciti possano continuare a prosperare.

Si è in proposito parlato, con espressione sintetica, di anarchia organizzata, di organizzazione unitaria su base federale, costituita da più locali secondo un modello di organizzazione – rete, non di carattere gerarchico verticistico dove il rimando alla 'ndrangheta e alle sue tradizioni serve, all'interno, per garantire lealtà tra i membri e adesione agli scopi, e, all'esterno, per sorreggere l'efficacia del metodo intimidatorio.

Ovviamente tale flessibilità garantisce maggiore capacità di diffusione in territori non tradizionali, il che è tipico della 'ndrangheta, dotata di moduli organizzativi più adattabili, di una struttura meno centralizzata e verticistica.

Tali osservazioni conducono ad affermare che le singole "famiglie" non possono essere viste come monadi separate e autonome, ma come fenomeno criminale unitario.

Di particolare rilevanza per comprendere il fenomeno in Lombardia anche numerosi altri procedimenti particolarmente significativi che confermano ulteriormente l'atteggiarsi della 'ndrangheta in questo territorio. Da un procedimento in particolare mentre emergeva l'infiltrazione di esponenti della 'ndrangheta in vari settori dell'economia lombarda: movimento terra, gestione di impianti sportivi comunali, trasporti, elezioni amministrative, forniture a



imprese, veniva meno nel contempo un luogo comune in tema di criminalità organizzata calabrese in Lombardia. Spesso si parla di **“infiltrazione”** della ‘ndrangheta nell’economia legale e il termine fornisce l’idea di una penetrazione di qualcosa di negativo all’interno di un tessuto sano, una sorta di attacco dall’esterno nei confronti di una realtà che prova inutilmente a resistere; il termine infiltrazione pertanto presuppone una sorta di verginità e purezza del tessuto sociale aggredito e una valutazione negativa dell’aggressore. Scontata quest’ultima, la pretesa purezza del destinatario dell’aggressione va sfatata. La realtà infatti che emerge dalle indagini è ben diversa e, per evitare che il linguaggio crei una realtà inesistente, è bene fare chiarezza: le investigazioni hanno dimostrato che l’imprenditoria non si limita a subire la ‘ndrangheta, ma fa affari con la stessa, spesso prendendo l’iniziativa per il contatto con la criminalità organizzata e ricavandone (momentanei) vantaggi.

L’aggressione da parte della criminalità a realtà imprenditoriali consistenti, è stata evidenziata da altra indagine con ad oggetto l’acquisizione di un call center con circa 1000 dipendenti, un fatturato di rilievo e importanti clienti. Il controllo da parte della ‘ndrangheta di siffatta società (Blu Call srl) rileva sotto molteplici profili: è una fonte di guadagno immediato, potendo essere drenate risorse societarie. Il fatto di drenare risorse alla società è anche funzionale a mantenere le illecite attività del sodalizio tra cui la latitanza degli appartenenti all’associazione. Il controllo di un’impresa ha poi consentito anche di immettere nel circuito legale denaro provento di attività illecite, ponendo in essere operazioni di riciclaggio. Infine, e questo è forse l’aspetto più importante, il fatto di controllare una società significa poter disporre di posti di lavoro e così creare consenso sociale intorno al sodalizio mafioso, che si presenta all’esterno come in grado di offrire lavoro, risorsa certamente scarsa soprattutto in Calabria (dove la Blu Call aveva una succursale).

Altrettanto rilevante e significativa ai fini del manifestarsi della Ndrangheta sul territorio l’indagine che ha individuato una associazione dedita alla perpetrazione sistematica di delitti di riciclaggio, di usura, di estorsione, di contrabbando, di detenzione e porto illegale di armi. E che ha dimostrato l’esistenza sul territorio lombardo, ed in particolare a Seveso e Desio (MB), di una vera e propria “banca clandestina” gestita dall’associazione mafiosa capeggiata da PENSABENE Giuseppe, affiliato alla ‘ndrangheta ed attuale reggente della “locale” di Desio (MB).

Questa ulteriore indagine si inserisce e costituisce integrazione e sviluppo delle altre indagini della DDA di Milano sul fenomeno della ‘ndrangheta lombarda e rende evidente come tale struttura criminale risulti essersi infiltrata anche in taluni settori strategici della economia nazionale. Non soltanto, come dimostrano altre recenti indagini, ha inquinato taluni importanti settori politici della Pubblica Amministrazione, stipulando con



taluni esponenti politici veri e propri accordi di scambio elettorale politico-mafioso, e patti corruttivi. Ma- come risulta palese da questa inchiesta- la stessa 'ndrangheta lombarda, non soddisfatta di ciò, ha pensato bene anche di mettersi in proprio come struttura che gestisce un'attività finanziaria illecita di proporzioni davvero notevoli ed impressionanti (nelle intercettazioni si parla di centinaia e centinaia di milioni di euro), istituendo una sua propria banca clandestina che le consente di gestire ed accumulare ingentissimi capitali delittuosi, e di allargare e rafforzare il suo già notevole potere sia in termini economici sia in termini di condizionamento più prettamente mafioso, e di assumere, infine, il controllo della gestione di diverse aziende e di patrimoni immobiliari di elevatissimo valore. In proposito, merita infatti molta attenzione e desta non minore preoccupazione il fatto che, da un lato, i veri e propri componenti del sodalizio mafioso - pur non disdegnando violenze fisiche e minacce, compreso il ricorso alle armi - si occupino quotidianamente di società, appalti, transazioni finanziarie, insieme ad usure, estorsioni correlate, intestazioni fittizie di società, rapporti con l'estero, tutto al fine non solo di occultare o "lavare" denaro sporco, ma anche di produrre nuovi redditi, in modo altrettanto illecito; mentre, dall'altro, costoro trovino agevolmente complicità e reciprocità di interessi in imprenditori calabresi, lombardi o veneti, la cui origine e storia non è schiettamente criminale. Molte volte sono imprenditori che in qualche modo vivono già ai confini della legalità, tra frodi fiscali, bancarotte fraudolente oppure semplici segnali di crisi aziendale. L'associazione mafiosa avvalendosi anche di numerose società di copertura italiane e svizzere, ha accumulato capitali (in termini di denaro, beni immobili, e complessi aziendali) di sicura provenienza delittuosa, e li reimpiegava in parte in modo da acquisire la gestione, diretta o più spesso indiretta, ed il controllo di attività economiche, ma anche di concessione di appalti e lavori pubblici, in settori cruciali come quello edilizio, dei trasporti, quello nautico della costruzione di imbarcazioni da diporto, o quello delle energie rinnovabili, in parte esportava i capitali illeciti in Svizzera e nella Repubblica di San Marino.

Altrettanto significative le circostanze emerse da altra indagine con ad oggetto l'ennesimo "locale" guidato da TROVATO Mario. Il gruppo associativo sfruttando la caratura familiare mafiosa di alcuni soggetti e la forza di intimidazione derivata dai collegamenti e dai poteri criminali della stessa e da specifiche attività di violenza e minaccia, è stato in grado di ideare e realizzare alcune delle finalità tipiche e normativamente descritte dell'associazione ex art.416 bis, svolgendo non solo attività illecite classiche nel settore delle estorsioni e del controllo di alcune attività commerciali, ma anche entrando in rapporti con le pubbliche amministrazioni locali per l'acquisizione di concessioni e infiltrandosi nella vita politico-amministrativa del Comune e della provincia attraverso figure istituzionali come quella di



PALERMO Ernesto, componente della “locale” e consigliere comunale a Lecco. L’attività di indagine ha confermato che il programma è stato effettivamente realizzato seguendo alcune linee strategiche del tutto nuove e peculiari al fine di “rimanere sotto traccia” e di evitare di incorrere ancora una volta nell’attività di contrasto da parte delle forze di P.G. e della magistratura, linee strategiche così sintetizzabili:

- coinvolgimento nella struttura associativa di soggetti nuovi, nella maggior parte dei casi non compromessi per effetto delle precedenti indagini;
- sviluppo dell’attività dell’associazione in attività e settori criminali meno eclatanti evitando ad esempio la diretta gestione associativa del traffico di stupefacente;
- sviluppo della infiltrazione della “locale” nel controllo degli esercizi commerciali e nel settore della pubblica amministrazione e nei rapporti con la politica anche in vista del condizionamento dell’attività di voto nelle elezioni amministrative attraverso il diretto coinvolgimento nella struttura associativa di un consigliere comunale eletto grazie all’appoggio elettorale della “locale” di ‘ndrangheta.

La “locale” si è infiltrata stabilmente nella vita economica ed imprenditoriale della provincia con la gestione diretta di esercizi commerciali prevalentemente nel settore dei bar e della ristorazione. Si è infiltrata altresì nel settore dei video giochi e della distribuzione delle macchine e dei terminali per il gioco all’interno dei locali pubblici e presidia e controlla l’attività di altri esercizi commerciali non esitando a ricorrere ad atti di danneggiamento a fini intimidatori.

La necessità di espandersi nell’attività imprenditoriale ha comportato il condizionamento dell’attività amministrativa del Comune anche attraverso alcuni interventi posti in essere per modificare destinazioni del piano regolatore. La “locale” è inoltre intervenuta con pressioni ed atti corruttivi su una procedura amministrativa gestita dal comune di Valmadrera per il rilascio di una concessione pubblica relativa alla gestione di un’area demaniale in località Parè ad una società appositamente costituita da associati, la Lido di Parè srl, attraverso prestanome dell’associazione.

Ma accanto a questa attività di infiltrazione nell’attività politica-amministrativa l’associazione ha continuato a sviluppare attività delinquenziali per così dire tradizionali attraverso attività estorsive nei confronti di privati, dimostrando nel corso del periodo oggetto di indagine di essere in grado di controllare i gruppi criminali locali, programmando e realizzando in alcuni casi attività di ritorsione, di svolgere attività di protezione nei confronti di esercizi commerciali e di persone che richiedevano il supporto della stessa specie per l’installazione di macchine di gioco, di dare il proprio assenso rispetto ad attività violente poste in essere da distinti gruppi criminali, di porre in essere attività di pacificazione e di



risoluzione di conflitti. In ragione del prestigio criminale della locale e della specifica capacità di controllo del territorio all'associazione si rivolgevano anche soggetti collegati ad altre famiglie di 'ndrangheta per richiedere l'intervento al fine di recuperare crediti nei confronti di imprese della zona.

Alla luce di quanto emerso dal complesso della attività della dda di Milano, dalla giurisprudenza e dal recente legislatore può dirsi che la 'ndrangheta, dovunque si radichi, è sempre e comunque un'associazione mafiosa (art. 416 bis comma 8 c.p.: "le disposizioni del presente articolo si applicano alla 'ndrangheta) è necessario ritenere che la stessa sia un'entità in qualche modo unitaria, non parcellizzata in microstrutture di cui è necessario dimostrare ogni volta l'utilizzo del metodo mafioso: se il sodalizio, ovunque ubicato, è riconducibile alla 'ndrangheta significa che è mafioso, posto che la 'ndrangheta è un'associazione mafiosa per definizione; in altri termini immaginare una 'ndrangheta non mafiosa pare essere contrario alla storia giudiziaria, alle acquisizioni investigative degli ultimi anni, alla volontà del legislatore e frutto di una sorta di anticipazione di senso che già pregiudicava l'analisi del fenomeno mafioso prima dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.: se nei riti, nell'ossequio alla tradizione, nelle cerimonie di conferimento di doti si vede solo ed esclusivamente un dato folkloristico si fa un'operazione del tutto analoga a quella che una certa giurisprudenza, avallata dalla dottrina, faceva per escludere che la mafia o la 'ndrangheta fossero riconducibili alla associazione per delinquere (art. 416 c.p.) fondando l'assunto sull'osservazione secondo cui il mafioso era solo colui che aveva un esagerato concetto della forza individuale. Se oggi tale percorso interpretativo non è certo più proponibile nelle aree di insediamento tradizionale dei sodalizi mafiosi, vi è il rischio (da scongiurare) che si riproponga nei territori del nord Italia.



Distretto di Napoli

Relazione del Cons. Maria Vittoria De Simone

Per ragioni di carattere sistematico, in questa parte della relazione, si ometterà l'analisi delle linee di tendenza delle manifestazioni della criminalità organizzata e delle caratteristiche assunte dai fenomeni criminali nel distretto di Napoli, che saranno oggetto di specifico approfondimento nella parte che segue, dedicata ai profili evolutivi della criminalità organizzata distinta per aree (area metropolitana e provincia di Napoli, Avellino e provincia, Benevento e provincia, Area casertana).

Qui saranno invece riportati – sia con riferimento all'aspetto organizzativo, che per ciò che concerne taluni profili di peculiare interesse nell'azione di contrasto alle cosche camorristiche (numero di procedimenti penali e numero di proposte di prevenzione personali e reali; collaboratori di giustizia, detenuti in regime differenziato ex art.41 bis o.p.; richieste di assistenza giudiziaria all'estero) alcuni dati numerici, la cui lettura (agevolata dalla loro rappresentazione grafica) costituisce comunque un utilissimo strumento per comprendere la poliedricità del lavoro svolto nel periodo in considerazione dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli.

Ai fini di una compiuta analisi delle molteplici attività investigative e processuali dispiegate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, occorre fare un sintetica premessa per ciò che concerne il suo assetto organizzativo. Invero, esso scaturisce dalle modificazioni introdotte dal Procuratore della Repubblica tra la fine del 2012 ed il 2013 e trova fondamento nella considerazione che l'azione di contrasto alle organizzazioni camorristiche, per essere effettiva, deve assumere il carattere dell'unitarietà. Si è quindi ritenuto che i criteri generali per la definizione delle strategie investigative e processuali perseguite debbano essere ispirate ad un unitario e condiviso indirizzo delle iniziative ed all'effettività della circolazione delle informazioni all'interno della DDA.

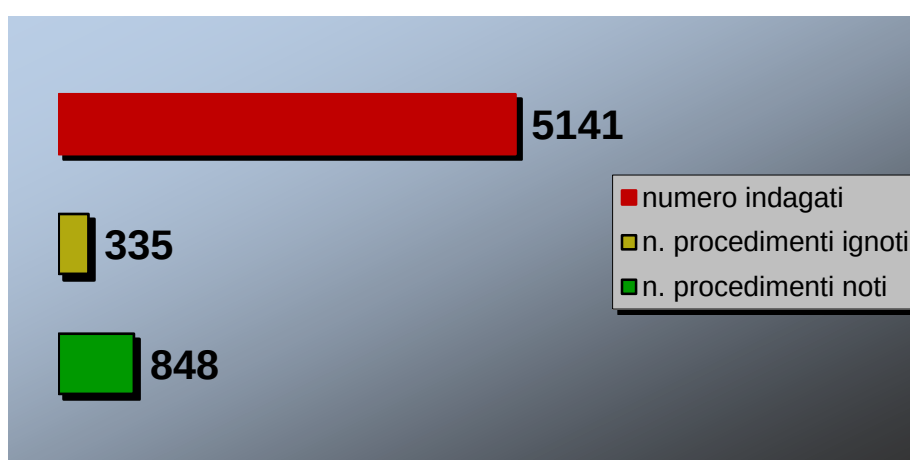
Di conseguenza, l'attuale assetto della Procura distrettuale di Napoli continua ad articolarsi in due aree di lavoro, ciascuna coordinata da un procuratore aggiunto: l'Area 1, composta da sedici sostituti procuratori, che corrisponde ai territori compresi nei circondari dei Tribunali di Napoli, di Napoli Nord (per i Comuni della provincia di Napoli) e di Torre Annunziata; l'Area 2, composta da quindici sostituti procuratori, che corrisponde ai territori compresi nei circondari dei Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Napoli Nord (per i Comuni della provincia di Caserta), Nola, Avellino, Benevento. Esso corrisponde essenzialmente ad un modulo organizzativo finalizzato ad un



impiego razionale delle risorse e che non va ad incidere sull'unitarietà strutturale e funzionale della Direzione distrettuale antimafia, favorendosi in ogni caso momenti di coordinamento e di tendenziale omogeneità nella scelta delle strategie investigative, anche tenendo conto delle risorse personali e materiali disponibili.

L'esame dei dati statistici che si riferiscono alle fattispecie delittuose riconducibili alla competenza ex art.51, comma 3 bis, c.p.p. evidenzia un lievissimo calo delle iscrizioni rispetto a quelle dell'anno precedente.

In particolare, come si evince dalla lettura dei grafici che seguono, nel periodo in esame sono state registrate **848** iscrizioni nel registro Mod.21 per un totale complessivo di **5141** indagati e **335** iscrizioni nel registro Mod.44.



Nel corrispondente periodo dell'anno precedente, le iscrizioni a mod. 21 per tali delitti sono state **905** per un totale di **5743** persone sottoposte ad indagine per i delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

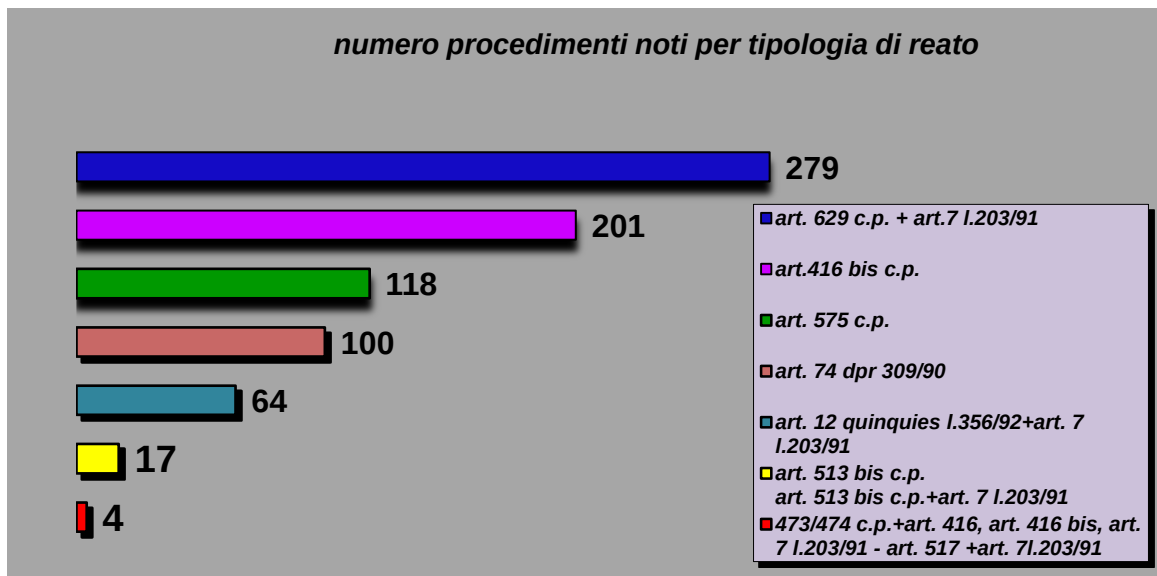
I procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato o di applicazione pena, nel periodo di riferimento della presente relazione, sono stati **363**.

Le lievi oscillazioni registrate non incidono sulla valutazione della perdurante gravità del complessivo fenomeno della criminalità mafiosa nel territorio del Distretto di Napoli.

Quanto alla natura dei reati per i quali è stata disposta l'iscrizione nel registro ex art.335 c.p.p., sono stati presi in considerazione esclusivamente i delitti maggiormente rappresentativi delle strategie criminali dei clan camorristici.

Il numero più elevato di iscrizioni riguarda il delitto di estorsione ex art.629 cod. pen. aggravato dall'art. 7 l.n.203/1991 a conferma dell'uso della pressione estorsiva come strumento di controllo criminale del territorio da parte delle organizzazioni camorristiche.

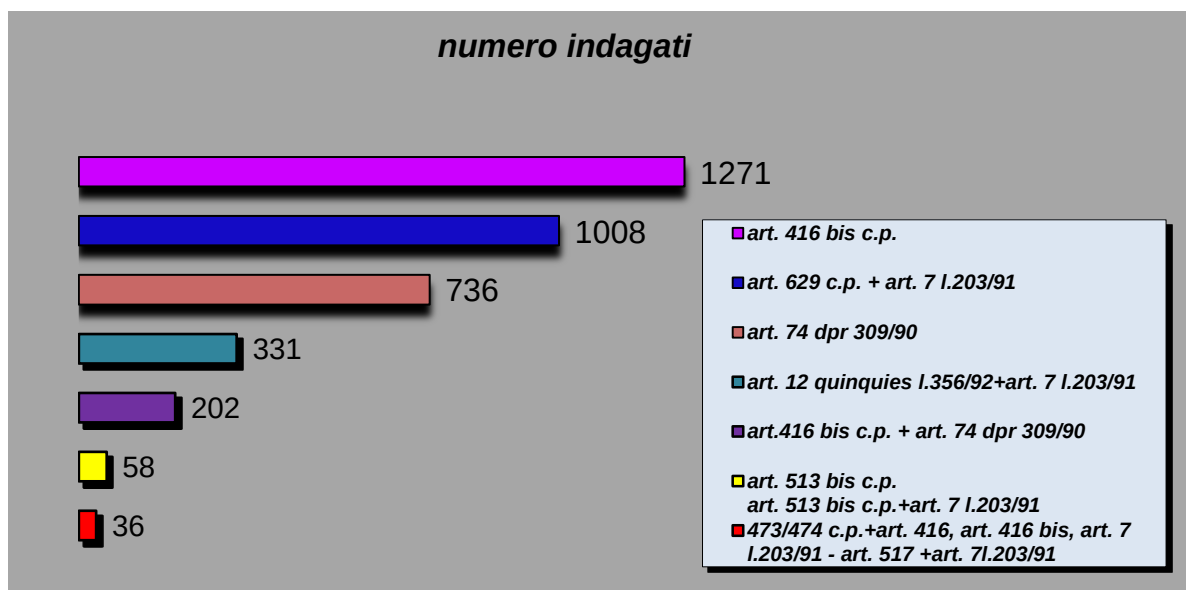




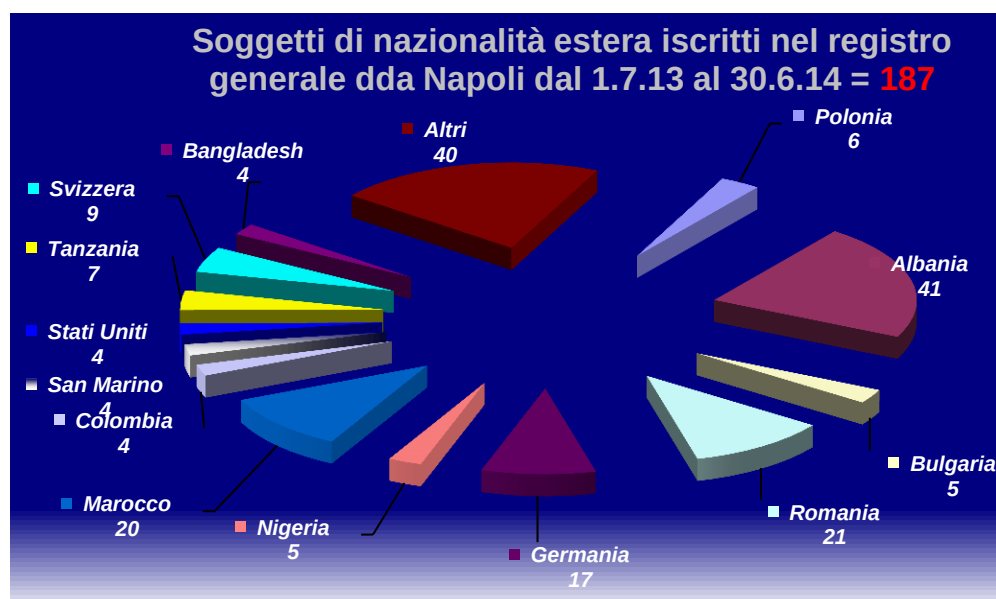
Particolarmente elevato il numero delle iscrizioni per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen. e l'altro delitto associativo previsto dall'art.74 D.P.R. 309/90; il numero dei procedimenti per il delitto di omicidio rappresenta ormai una costante e corrisponde alla elevata conflittualità che caratterizza la criminalità organizzata campana, ed in particolar modo, quella che opera nell'area metropolitana.

E' anche possibile operare una distinzione delle persone iscritte nel registro degli indagati in base alla tipologia di reato. Dal grafico che segue si evince che il numero più elevato è quello correlato alle iscrizioni per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. e, a seguire, le iscrizioni per il delitto di estorsione ex art.629 cod. pen. aggravato dall'art. 7 l.n.203/1991.

Le iscrizioni per altre tipologie di delitti, caratterizzati dagli elevati profitti che ne derivano, come ad esempio la contraffazione, sono indicative della diversificazioni dei settori di interesse delle consorterie camorristiche.

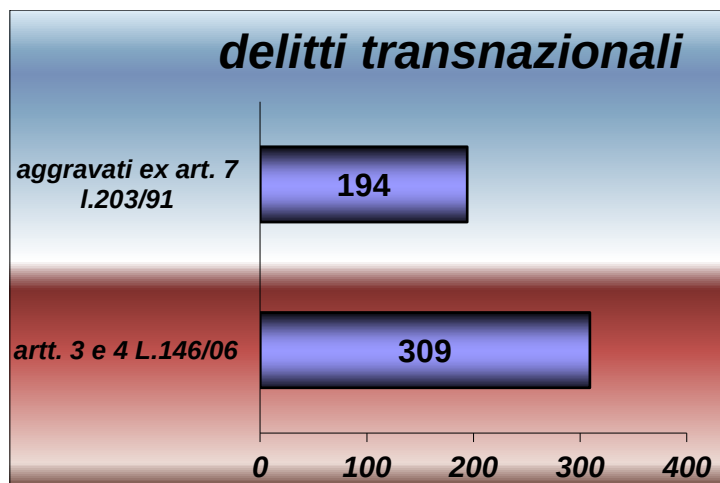


D'interesse appaiono anche i dati statistici che si riferiscono al numero di soggetti di nazionalità estera iscritti per i delitti ex art.51, comma 3 bis c.p.p. tra i quali numerosi sono i cittadini di Stati dell'Est europeo.



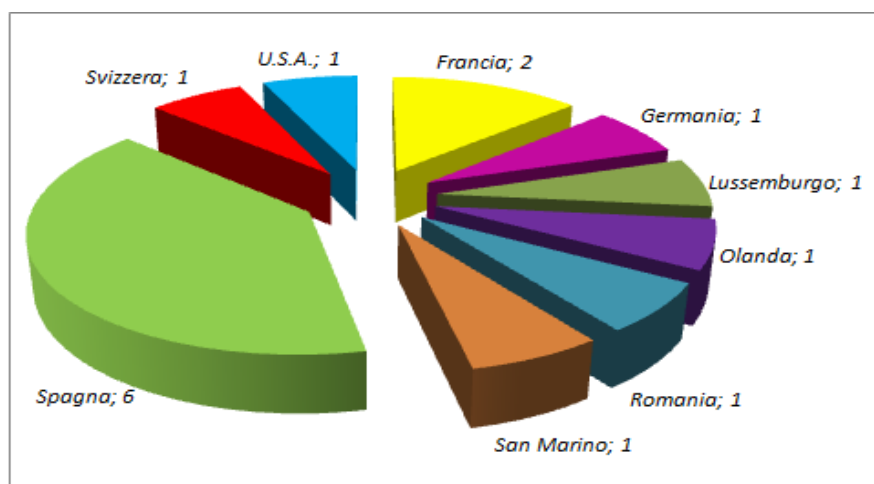
La sempre maggiore diffusività delle attività illecite delle organizzazioni criminali campane è pure dimostrata dal numero delle iscrizioni relative a delitti transnazionali ex l.n.146/2006, che –nel periodo in esame- sono state 309, di cui 194 per delitti aggravati ex art.7, l.n.203/1991.





Si registra una significativa presenza di esponenti di clan camorristici in Spagna, in considerazione del ruolo di snodo nelle rotte per il traffico della cocaina e dell'*hashish*, ma anche rispetto ad alcune attività turistico-alberghiere che costituiscono il reinvestimento dei proventi di tali traffici. In Germania, le principali attività illecite dei clan camorristici sono legate alla vendita delle merci contraffatte. Nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alcuni clan hanno investito principalmente in attività quali la compravendita immobiliare, l'*import-export*, il commercio di prodotti alimentari italiani, la ristorazione.

Il tema della transnazionalità di alcune strategie delle organizzazioni camorristiche è correlato a quello delle richieste di assistenza giudiziaria formulate dalla DDA di Napoli. Nel periodo in considerazione vi sono state 15 richieste di assistenza giudiziaria, inoltrate alle competenti Autorità degli Stati che sono indicati nel grafico che segue.



Il dato relativo ai collegamenti con la Spagna trova conferma nel numero più elevato di richieste di assistenza giudiziaria indirizzate a tale Paese che hanno ad oggetto, prevalentemente, indagini in materia di traffico di stupefacenti.

Il numero delle rogatorie risulta sensibilmente minore rispetto a quello dell'anno precedente (22), tale dato sembrerebbe in contrasto con l'aumento significativo dei delitti transazionali, in realtà potrebbe essere la conseguenza della maggiore diffusione di forme di cooperazione giudiziaria internazionale meno legate agli schemi tradizionali propri degli strumenti rogatoriali, come ad esempio l'avvio di indagini parallele.

In piena continuità con i risultati già conseguiti negli ultimi anni, la Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha saputo, nel periodo in esame, coniugare l'azione di contrasto volta a disarticolare le frange militari dei clan camorristici operanti nei territori del Distretto con un'attività sempre più orientata a sottrarre a tali organizzazioni ricchezze illecitamente accumulate.

Elevatissimo il numero delle ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito di procedimenti DDA eseguite, nel periodo di riferimento, nei confronti di **n.1597 indagati** alle quali vanno aggiunti n. **53** provvedimenti di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo stimato in euro **1.988.460.000,00**.

Periodo	Destinatari di ordinanze di misure cautelari DDA	Sequestri DDA (beni immobili, quote societarie e contante)
II semestre 2013	651	915.550.000,00
I semestre 2014	946	1.072.910.000,00
Totale	1597	1.988.460.000,00

Quanto all'azione di contrasto patrimoniale va menzionato l'intervento organizzativo del Procuratore della Repubblica con riferimento all'esercizio dell'azione di prevenzione, personale e patrimoniale (tema che ovviamente riguarda la Procura della Repubblica di Napoli nella sua interezza, ma che appare di particolare significato con riferimento al contrasto ai cd. *patrimoni di mafia*). In particolare si è dato rilievo all'obiettivo esigenza di potenziare le indagini finalizzate al sequestro ed alla confisca di prevenzione, evitando *“ogni dispersione delle conoscenze investigative e processuali e l'ingiustificato appesantimento dei carichi e dei processi di lavoro”* e dunque assicurando la valorizzazione, anche rispetto ad altre forme di criminalità non di tipo mafioso, *“delle conoscenze e delle esperienze proprie del magistrato già assegnatario del procedimento penale”*, maggiormente in grado di esprimere *“valutazioni in tema di presupposti legali per l'esercizio dell'azione di prevenzione”*. In particolare, i magistrati assegnatari di procedimenti per le indagini penali hanno, secondo tale assetto organizzativo, anche il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio



dell'azione di prevenzione, personale e patrimoniale: e ciò vale, in particolare, per i magistrati addetti alla DDA, doverosamente impegnati in una capillare ed incisiva aggressione ai patrimoni di illecita derivazione. Anche tale disposizione organizzativa appare suscettibile di produrre significativi effetti in ordine all'unitarietà dell'azione di contrasto ed all'omogeneità dell'uso delle risorse investigative che in concreto vengono ad essere impiegate.

Procedimenti M.P. <u>iscritti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014				
TOTALE: 487				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	240	69	13	158
Questore	184	130	2	52
Dia	61	0	6	55
Altro	2	2	0	0
TOTALE	487	201	21	265

Procedimenti M.P. <u>definiti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014				
TOTALE: 391				
Proposte inviate al Tribunale				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	200	164	12	24
Questore	113	106	2	5
Dia	13	0	0	13
Altro	2	2	0	0
TOTALE	328	272	14	42

I dati relativi all'azione di prevenzione rappresentano solo parzialmente l'azione di contrasto patrimoniale svolta nel corso dell'anno dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Il quadro complessivo deve tener conto del numero dei sequestri eseguiti nell'ambito di indagini DDA (beni immobili, quote societarie, contante ed altro) per un valore stimato di **1.988.460.000,00** come si evince dal prospetto che precede.

In costante crescita è il numero di coloro che decidono di intraprendere un percorso di **collaborazione con la giustizia**.



In particolare, nel periodo in esame (oltre a due testimoni di giustizia) hanno manifestato tale volontà ben **63** persone (di cui **45** provenienti da clan camorristici dei territori ricompresi nella I Area).

La provenienza criminale dei più recenti collaboratori è assai variegata: dai *killer* dei gruppi camorristici cittadini agli esponenti dei clan coinvolti nelle azioni estorsive; dai trafficanti di sostanze stupefacenti ai soggetti cui sono affidati compiti di intermediazione con settori inquinati dell'imprenditoria locale; dai *boss* dei clan storicamente radicati nell'area metropolitana ai dirigenti in grado di orientare le strategie criminali verso nuovi orizzonti di accumulazione economica.

Va segnalato, inoltre, che alcuni collaboratori di giustizia hanno manifestato la propria scelta mentre erano detenuti in regime ex art. 41 bis ord. pen., dopo essere stati, dunque, fortemente limitati nelle loro concrete possibilità di interlocuzione con l'ambiente criminale esterno.

La determinazione a collaborare con la giustizia appare, quindi, ancora fortemente presente nelle realtà criminali in questione, se si considera il numero complessivo dei collaboratori di giustizia sul territorio nazionale, risulta evidente che il fenomeno assume proporzioni notevolissime per l'attività investigativa della DDA di Napoli.

Al rafforzamento della funzione di prevenzione criminale che è propria del **regime differenziato di detenzione previsto dall'art. 41 bis ord. pen.**, finalizzato al contenimento della capacità dei dirigenti delle organizzazioni criminali di continuare le attività di concertazione e di diramazione di direttive criminose anche dall'interno del circuito penitenziario, sono state destinate le iniziative della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli volte ad ottenere l'applicazione e il rinnovo dei decreti impositivi dell'anzidetto regime detentivo, anche a seguito delle motivate valutazioni espresse al riguardo da questa Direzione Nazionale.

Nel periodo in esame, sono stati **19** i detenuti ai quali il Ministro della Giustizia ha applicato il regime differenziato ex art.41 bis ord. pen., i destinatari sono per la maggior parte esponenti di primo piano di clan camorristici operanti in territori al di fuori dell'area metropolitana, come quelli dell'area stabiese ed oplontina, nonché del territorio di Ercolano, a dimostrazione dell'obiettiva pericolosità di quei gruppi criminali, attivissimi nel traffico internazionale di stupefacenti e nell'esercizio della pressione estorsiva. Ma vanno pure registrate le applicazioni del medesimo regime detentivo speciale ad esponenti di rilievo delle organizzazioni camorristiche dell'area giuglianese e comunque dell'*hinterland* campano, anch'esse colpite dall'intensa azione di contrasto svolta dalla DDA e le più recenti proposte di applicazione dell'anzidetto regime detentivo a giovani, ma assai temibili, dirigenti dei gruppi criminali dell'area metropolitana, promotori di strategie

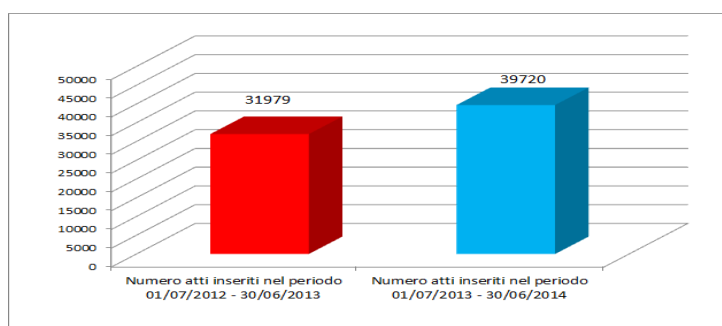


criminose sanguinosissime per il controllo del territorio di Secondigliano e dei comuni limitrofi.

Il numero complessivo dei decreti applicativi o di proroga del regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen. relativi a detenuti riconducibili ad organizzazioni camorristiche è fortemente dimostrativo della persistente vitalità di tali aggregazioni, nonostante la nota frammentazione delle stesse e la proliferazione dei quadri direttivi in grado di orientare le strategie criminali.

Infine, va ricordato che il C.S.M., con la delibera adottata il 13 marzo 2014 in tema di **utilizzo del sistema SIDDA-SIDNA da parte delle Direzioni Distrettuali Antimafia**, ha evidenziato la “positiva considerazione” svolta in relazione alla DDA di Napoli, di cui è stata riconosciuta la “*primazia su tutte le altre sedi per quantità di atti complessivamente inseriti dall’atto della costituzione della banca dati*”.

Come si evince dal grafico che segue, nell’anno della presente relazione, risulta confermato il trend positivo riscontrato nel precedente periodo attestando ulteriormente la particolare sensibilità della DDA di Napoli all’esigenza della condivisione delle informazioni.



Distretto di Palermo

Relazione del Cons. Maurizio De Lucia

La DDA di Palermo ha competenza territoriale, per i reati di cui all'art. 51 comma 3 c.p.p. sulle province di Palermo, Trapani e Agrigento, che includono rispettivamente i circondari di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca;

La DDA è diretta dal Procuratore della Repubblica che si avvale della collaborazione di quattro Procuratori Aggiunti.

L'organico teorico dei magistrati assegnati alla DDA è stabilito, in base a vari documenti organizzativi e tabellari dell'Ufficio succedutisi nel tempo, in ventidue sostituti, e quattro aggiunti.

Tale considerevole numero di magistrati addetti è necessaria conseguenza della rilevanza quantitativa e qualitativa delle indagini in corso e costituisce ineludibile condizione di efficienza nella conduzione delle indagini stesse;

In atto, a causa della consistente scopertura di organico, il numero dei Sostituti addetti alla DDA è ridotto a 16 unità.

La DDA è strutturata in quattro ripartizioni interne su base territoriale ed in un gruppo destinatario di tutte le indagini relative al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90).

Le quattro articolazioni sono:

- **Palermo Ovest**, comprendente i quartieri sottoposti all'influenza dei mandamenti mafiosi di Resuttana, San Lorenzo-Tommaso Natale, Noce-Cruillas e Boccadifalco-Passo di Rigano ed i comuni compresi nella zona sud occidentale della provincia;
- **Palermo Est**, comprendente i mandamenti mafiosi di Porta Nuova, Pagliarelli, Brancaccio e Santa Maria di Gesù-Villagrazia ed i comuni situati nella parte orientale della provincia;
- **Trapani e provincia**;
- **Agrigento e provincia**.

Per quanto riguarda **i reati in materia di stupefacenti** (art. 74 DPR 309/90) di competenza di questa DDA le relative indagini sono coordinate in tutto il territorio del distretto dal Procuratore Aggiunto dr.ssa Teresa Maria Principato che si avvale, per le indagini stesse, di magistrati delle relative aree territoriali preventivamente indicati nel documento organizzativo.

Nell'ambito della Procura opera altresì un gruppo di lavoro "Misure di prevenzione", la cui proficua attività, nel corso dell'anno in considerazione, si ritiene utile inserire nella presente relazione.



Procedimenti penali di rilievo nel periodo interessato

I. Con specifico riguardo al mandamento di San Lorenzo–Resuttana, nel periodo di riferimento vanno segnalati:

- **Proc. n. 7635\2011 R.G.N.R. DDA** (stralcio del prot.n. 11213\2008 R.G.N.R. DDA cd. Addiopizzo 5) –) nei confronti di **ACQUISTO Michele + 65** (tra cui LO PICCOLO Salvatore e Sandro) **per artt. 416 bis c.p., artt. 81 cpv., 110 e 629 co. 2° in rel. al n. 3 co. 3 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in legge n. 203/91**, nonché **artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90**, commessi in gran parte nel mandamento di Tommaso Natale San Lorenzo, per il quale si è svolto il giudizio abbreviato avanti al GUP MATASSA e il processo ordinario innanzi alla IV^a Sez. pen. Pres. FONTANA – che ha condannato gran parte degli imputati a pene **fino a 30 anni di reclusione** in data **30 giugno 2014** (tra cui LO PICCOLO Salvatore e Sandro ad **anni 30**, ACQUISTO Michele, BAUCINA Salvatore, BIONDO Mario, D’ANNA Salvatore (reggente della famiglia di Terrasini), DI MAGGIO Procopio (della famiglia di Cinisi), MESSINA Giuseppe e PALAZZOLO Vito Mario ad **anni 12** di reclusione, CUSIMANO Nicolò, LO CASCIO Giuseppe, LO PICCOLO Filippo e TOGNETTI Felisiano ad **anni 13** di reclusione, BRUNO Pietro (reggente della famiglia di Capaci e Isola delle Femmine) e DI BELLA Giuseppe (della famiglia di Montelepre) ad **anni 14** di reclusione;
- **Proc. n.10350/2010 R.G.D.D.A.** a carico di BIONDINO Girolamo + altri, per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p., per detenzione di armi, per diversi episodi di fittizia intestazione di beni, di illecita concorrenza e di estorsione aggravata dal metodo mafioso per conto dei mandamenti di Tommaso Natale-San Lorenzo e Resuttana, nonché il tentato omicidio di un collaboratore di giustizia.
Le indagini hanno riguardato la riorganizzazione del suddetto sodalizio per i territori di Resuttana, San Lorenzo e Tommaso Natale per il periodo 2011-2013 sotto la direzione di BIONDINO Girolamo, esponente carismatico e autorevole di Cosa Nostra, recentemente scarcerato dopo avere interamente espiato una condanna ad una lunga pena detentiva per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..
BIONDINO Girolamo è fratello di BIONDINO Salvatore (nato a Palermo il 10.1.1953) tratto in arresto il 15 gennaio 1993, unitamente al capo di Cosa Nostra RIINA Salvatore di cui era fido collaboratore. BIONDINO Salvatore è stato condannato con sentenza irrevocabile alla pena dell’ergastolo, oltre che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., anche per



diversi omicidi e per strage ed è attualmente sottoposto allo speciale regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Le attività di indagine svolte nell'ambito del proc. 10350/2012 R.G.N.R. da ben **tre forze di polizia**, la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo, il R.O.N.I. dei Carabinieri di Palermo e il nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, hanno consentito di accertare che **BIONDINO Girolamo**, dopo la sua scarcerazione, aveva assunto la “**reggenza**” del mandamento mafioso di **Tommaso Natale - San Lorenzo**, organizzandolo, gestendolo e coordinando per esso le attività estorsive ed il reinvestimento del denaro frutto delle illecite attività. La riorganizzazione del mandamento ha portato BIONDINO Girolamo alla nomina dei reggenti della famiglie che ne fanno parte e dei responsabili di alcuni quartieri come lo Zen, la Marinella e Sferracavallo che, seppur dipendendo dalla famiglia di Tommaso Natale, evidentemente sia per l'estensione territoriale che per l'elevato tasso di criminalità che li caratterizza, hanno una specifica autonomia gestionale e necessitano di un preciso “responsabile”.

Si è pertanto accertato che **GUERRERA Silvio** è stato nominato reggente della famiglia mafiosa di **Tommaso Natale-Cardillo**; **CONTINO Tommaso** reggente della famiglia mafiosa di **Partanna – Mondello**; **Sandro DIELE** è stato responsabile dello **Zen** fino alla data del suo arresto avvenuto il 7 giugno 2013; **FAVALORO Gioacchino** ha preso il posto di **BATTAGLIA Giuseppe** come responsabile del quartiere **Sferracavallo**; **CIARAMITARO Gaetano** è risultato responsabile del quartiere **Marinella** (dopo aver preso il posto di **DI MAGGIO Antonino** anche lui arrestato per il delitto di tentata estorsione aggravata e continuata); **FRICANO Giuseppe** è emerso come referente del mandamento di **Resuttana**. Per la famiglia dell'Arenella risultava invece reggente **PALAZZOTTO Gregorio**, ex genero del boss Gaetano FIDANZATI che a seguito del suo arresto per la condanna definitiva per estorsione aggravata all'imprenditore **TRAMUTO Francesco**, designava quale suo successore il cugino **PALAZZOTTO Domenico**, che veniva però “scalzato” dall'altro affiliato della stessa famiglia **MAGRI' Pietro**. All'Acquasanta la reggenza spettava invece per investitura “familiare” a **GALATOLO Vito**, figlio dello storico boss Vincenzo detenuto, che si faceva supportare e coadiuvare dal suocero **MATASSA Filippo** e dal fratello di questi **MATASSA Agostino**.

In data 23 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 95 soggetti per i delitti sopra indicati. Il Tribunale della libertà ha confermato quasi tutti i provvedimenti restrittivi confermando la bontà della tesi accusatoria.



Le fonti di prova sono costituite prevalentemente dalle risultanze di attività tecniche di intercettazione ambientale e telefonica, nonché dagli esiti degli accertamenti della P.G.

- **Proc. n. 7077/2011 R.G.N.R.** a carico di LO PICCOLO Salvatore e LIGA Salvatore per il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 c.p. per l'omicidio in pregiudizio del maresciallo della Polizia Penitenziaria DI BONA Calogero, scomparso con il metodo della lupara bianca nell'agosto del 1979.

Il procedimento è stato avviato dall'istanza di riapertura delle indagini dei familiari della vittima.

In data 20 luglio 2014 la Corte di Assise di Palermo ha emesso sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo nei confronti di Salvatore LO PICCOLO e Salvatore LIGA, esponente della famiglia mafiosa di Tommaso Natale e persona di fiducia del LO PICCOLO, responsabili dell'eliminazione di DI BONA il cui cadavere è stato sciolto nell'acido nel terreno di LIGA come accertato in sede dibattimentale.

- **Proc. n. 2303/2013 RGNR DDA** a carico del collaboratore di giustizia **SPATARO Maurizio** per il delitto di **partecipazione ad associazione mafiosa** ed in particolare al mandamento di Resuttana, unitamente, tra le altre numerose persone, a LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, BONANNO Giovanni e FIDANZATI Gaetano. Allo stato è stata emessa **richiesta di rinvio a giudizio**.

- **Proc. n. 18227/2009 RGNR DDA** a carico di **FIDANZATI Stefano** (fratello dello storico boss dell'Arenella di recente deceduto **FIDANZATI Gaetano**), **AIELLO Daniele ed Epifanio** e **RUSO Sergio** per i delitti di estorsione e concorrenza sleale aggravata commessi in danno dell'imprenditore TRAMUTO Francesco, titolare della ditta individuale "Nautica Tramuto", costretto ad affidare l'appalto per i lavori presso il **porticciolo dell'Arenella**, di completamento della banchina della diga foranea e la collocazione di pontili galleggianti, a ditte riconducibili ad AIELLO Epifanio, come la "EPIDAN Costruzioni di AIELLO Daniele". Allo stato è stata emessa **richiesta di rinvio a giudizio**.

- **Proc. n. 11306/2011 R.G.N.R.** Si riferisce ad una intensa attività investigativa nel territorio dello Zen, avviata a seguito della collaborazione di GIORDANO Salvatore e ARNONE Sebastiano, che ha portato all'adozione nel febbraio 2013 di ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di numerosi soggetti, accusati di associazione mafiosa



ed estorsione aggravata dal metodo mafioso in relazione alle forniture di beni e servizi (acqua, luce, gas) nel predetto quartiere, totalmente sottomesso al controllo dell'organizzazione mafiosa. Va registrata in tale contesto degradato la denuncia della testimone di giustizia (GIAMBONA) che ha riferito dell'occupazione abusiva e assegnazione delle abitazioni dello I.A.C.I.P. di Palermo ad iniziativa di esponenti mafiosi.

- **Proc. n. 4323/2010 R.G.D.D.A.** a carico di SPINA Guido + altri, per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p., associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) e numerosi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini hanno riguardato le molteplici attività delittuose, segnatamente il traffico di sostanze stupefacenti, del quartiere degradato dello Zen, inserito nel mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo.

In particolare SPINA Guido, **reggente dello Zen 2**, unitamente a COSENZA Vincenzo ha diretto ed organizzato il sodalizio criminoso dedito alla richiesta di pizzo nel quartiere ed al traffico di sostanze stupefacenti, svolgendo un ruolo di coordinatore dell'altrui attività, mantenendo i contatti con i fornitori, **sia in Calabria che in Puglia**, fissando autorevolmente, per la carica mafiosa rivestita, il **costo** della sostanza stupefacente da smerciare nel territorio di competenza dello Zen, impartendo agli altri associati le direttive atte a reperire, confezionare e consegnare la sostanza stupefacente ad altri soggetti che, a loro volta, acquistavano a fini spaccio. Tra gli associati di Guido SPINA vi sono la moglie LI CALSI ALBA, i figli SPINA Antonino e SPINA Angela, che unitamente a FIRENZE Francesco, si sono occupati di detenere ai fini di spaccio, occultare, tagliare confezionare e cedere la sostanza stupefacente, reperire fornitori e acquirenti della stessa, recuperare i pagamenti delle forniture. Gli altri associati LETO Giuseppe e VITALE Pietro (genero di SPINA Guido), hanno assolto ai compiti di operare viaggi per le forniture anche in Calabria ed in Puglia, trasportare, detenere ai fini di spaccio, occultare, tagliare e cedere la sostanza stupefacente, reperire fornitori e acquirenti della stessa e recuperare i pagamenti delle forniture; anche le mogli dei predetti associati PASSAFIUME Loredana (moglie di LETO Giuseppe) e VALENTI Maria (moglie di COSENZA Vincenzo) si sono prodigate nel coadiuvare il sodalizio criminale nel rifornimento, trasporto, occultamento, detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, SPINA Angela e VALENTI Maria, si recavano in Calabria, unitamente a COSENZA Vincenzo e VITALE Pietro, allo scopo di consentire ai loro congiunti, di rifornirsi di sostanza stupefacente e di eludere, grazie alla loro presenza, eventuali controlli delle forze dell'ordine.



Il tutto con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle **condizioni previste dall'art. 416 bis C.P.** e di avere operato anche al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, affermando specificamente SPINA Guido, nelle conversazioni intercettate nella sua abitazione, ove il regime detentivo non sortiva alcuna remora alla attività criminale, che **tutto quanto lo stesso decideva promanava dall'alto, dai vertici di Cosa Nostra** che lo avevano **designato alla reggenza dello Zen.**

I delitti attengono al trasporto, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish a partire dal dicembre 2011.

Agli indagati veniva applicata la misura custodiale in carcere in forza di OCC concessa dal GUP Pino in data **11 giugno 2014**. Il Tribunale della Libertà ha confermato tutti i provvedimenti restrittivi impugnati.

Le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dalle risultanze di attività tecniche di intercettazione ambientale e telefonica, dal sequestro di sostanza stupefacente, nonché dagli esiti degli accertamenti della P.G.

II. In relazione al *mandamento* di Carini, nel periodo di riferimento va segnalato:

- **Proc. n. 2106/2013 R.G.N.R. DDA** nei confronti del boss di Carini **PIPITONE Angelo Antonino + 7** per artt. 416 bis c.p., artt. 81 cpv., 110 e 629 co. 2° in rel. al n. 3 co. 3 dell'art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in legge n. 203/91, nonché artt. 423 c.p. e 378 c.p. aggravato dall'art. 7 legge 203/91), per il quale è stata richiesta di OCC al GIP JANNELLI per 8 indagati per partecipazione ad associazione mafiosa, incendio ed estorsioni aggravate, favoreggiamento reale ed intestazioni fittizie aggravate, tutti delitti ruotanti intorno agli interessi dello storico boss di Carini PIPITONE Angelo Antonino che ha continuato dal carcere a dettare legge nel suo territorio. Il GIP ha accolto le richieste della DDA emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati.

III. Con riferimento al *mandamento* della Noce, nel periodo interessato va segnalato:

- **Proc. n. 1788/2008 R.G.N.R.** a carico di CHIOVARO Fabio + altri. In data 23 ottobre 2012 nell'ambito del proc. Sopr indicato è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 40 soggetti, fra i



quali è emersa la figura del capo mandamento CHIOVARO Fabio, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., numerosi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di esercizi commerciali ed imprese edili, traffico di sostanze stupefacenti, fittizia intestazione di beni soprattutto di natura economica. Le indagini hanno evidenziato il condizionamento di ogni attività economica della zona compresa anche una società nazionale di produzione cinematografica, con specifico riguardo alla realizzazione di una fiction girata a Palermo.

Il procedimento riguarda la fase di riorganizzazione del mandamento mafioso della Noce, diretta da CHIOVARO Fabio, soggetto già condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. In data 23.10.2012 il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 40 soggetti appartenenti alle famiglie mafiose della Noce, di Cruillas e di Altarello.

Nel corso delle indagini sono state accertati numerosi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso e numerosi episodi di fittizia intestazione di esercizi commerciali e di agenzie di scommesse, destinatari di provvedimenti di sequestro da parte del G.I.P. del Tribunale di Palermo.

Le fonti di prova sono costituite prevalentemente dalle risultanze di attività di intercettazione ambientale e telefonica, riscontrate dagli accertamenti e servizi di osservazione della P.G. sul territorio.

In data 27 maggio 2014 il GUP del Tribunale di Palermo ha emesso sentenza di condanna a seguito di celebrazione del giudizio abbreviato nei confronti di 44 imputati per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. e estorsione aggravata dal metodo mafioso.

- **Proc. n. 21887/2013 R.G.N.R.** a carico di CASTELLUCCIO Giuseppe + altri per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p., 629 c.p., art. 7 D.L. 152/91 e due episodi di tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. In data 3 dicembre 2013 il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti indagati per i reati sopra indicati e responsabili di un violento pestaggio nei confronti di un imprenditore che si era rifiutato di pagare il “pizzo”. Le fonti di prova sono costituite dalle risultanze delle attività di intercettazione ambientale e telefonica, dalle precise e analitiche dichiarazioni della persona offesa vittima di attività di estorsione, infine dalle video-riprese che hanno documentato una violentissima aggressione fisica all'esito della quale le vittime hanno rischiato di perdere la vita.

IV. Con riferimento al territorio di San Giuseppe Jato e Partinico, si segnala:



- **Proc. n. 17810/2010 R.G.N.R.** In data 4 aprile 2013 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di circa 40 soggetti, indagati, oltre che per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., anche per estorsioni aggravate dal metodo mafioso poste in essere nell'interesse di quel sodalizio criminale mafioso operante in quel territorio.

E' emerso il forte condizionamento mafioso in occasione delle elezioni amministrative dei comuni di Montelepre e Giardinello. Le indagini hanno fatto luce, altresì, su un episodio di "lupara bianca" in danno di BILLITTERI Giuseppe, scomparso nel marzo 2012, nonché hanno accertato la ristrutturazione in un unico mandamento delle famiglie mafiose di San Giuseppe Jato, Monreale, Camporeale, Altofonte, Montelepre e Partinico, sotto la direzione di un soggetto carismatico come SCIORTINO Antonino, solo nel novembre 2011 scarcerato dopo avere espiato la pena per una lunga condanna detentiva per il delitto associativo. In data 10.10. 2013 è stata eseguita altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati.

Nell'ambito delle indagini è stato conclamato l'interesse di "Cosa Nostra" a gestire direttamente ed in prima persona le coltivazioni di marijuana nella provincia di Palermo.

In sede di giudizio abbreviato sono state formulate richieste di condanna complessivamente per circa 200 anni; sentenza prevista tra ottobre e novembre 2014.
- **Proc. n. 829/09 R.G.N.R. DDA.** In data 10 marzo 2014, la III Sezione del Tribunale, a seguito di una lunga, articolata e complessa istruzione dibattimentale, riguardante il territorio di Partinico, ha emesso sentenza di condanna nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., numerosi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso per avere monopolizzato il settore delle forniture di calcestruzzo, e di assoluzione nei confronti di 5 altri soggetti imputati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Le indagini per il periodo dal 2009-2010 hanno riguardato la riorganizzazione della famiglia mafiosa di Partinico ad opera dei fratelli Leonardo e Giovanni VITALE, figli di Vito e nipoti di Leonardo VITALE, esponenti di primissimo piano di Cosa Nostra, entrambi condannati con sentenza irrevocabile per numerosi omicidi.

Nella fase delle indagini preliminari il GIP presso il Tribunale di Palermo ha emesso, su richiesta del sottoscritto, in data 25 novembre 2010 ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 soggetti affiliati alla famiglia mafiosa di Partinico, nonché per diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti.



Le fonti di prova sono costituite dalle risultanze di attività di intercettazione ambientale e telefonica e dagli accertamenti a riscontro della P.G.

In data 11.4.2012 il G.U.P. del Tribunale di Palermo, a seguito della celebrazione del giudizio abbreviato, aveva emesso sentenza di condanna a pene particolarmente elevate nei confronti, tra gli altri, di VITALE Giovanni, VITALE Leonardo, nuovi reggenti del mandamento mafioso di Partinico, ed altri soggetti per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nonché di assoluzione nei confronti di 5 soggetti.

V. Procedimenti per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.Lgv. 8.6.1992 n. 306).

- **Proc. n. 8042/09 R.G.N.R. DDA nei confronti di MANISCALCO**

Francesco Paolo + 13 per il reato di cui agli artt. 110, 629, c.p. 12 quinquies 306/92 e art. 7 L. 152/91.

In tale procedimento si è accertato che il principale indagato, Francesco Paolo Maniscalco, ritenuto da sempre vicino a Totò Riina, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, gestiva attività commerciali formalmente intestate a familiari o terzi.

Per questa ragione è stata avanzata una richiesta di sequestro preventivo (che si allega alla presente) accolta dal GIP avente ad oggetto non solo tre società (Caffè Floriò, Cieffe Group, Cieffe Cialde) avente ad oggetto la commercializzazione del caffè che nel corso del tempo sono subentrate l'una il luogo dell'altra, ma anche per altre attività commerciali che Maniscalco avrebbe gestito tramite prestanome: il bar "Trilly" di via Giacomo Cusmano 36, il bar "Intralot" di via Carlo Pisacane 10, la palestra "Body Club" di via Dante 58.

Tutti gli indagati sono stati rinviati a giudizio (si allega alla presente copia della r.r.g.); al Maniscalco, inoltre, è stata contestata la condotta di estorsione aggravata dall'art. 7 L.152\1991 per avere imposto la fornitura del caffè ad un esercizio commerciale, avvalendosi di modalità mafiose.

- **Proc. n. 9358\10 R.G.N.R. DDA nei confronti di Minniti Gaetano per il reato di** interposizione fittizia con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare Cosa Nostra (artt. 110 c.p., 12 quinquies D.L. n. 306\1990 7 D.L. 152/91). Il procedimento merita di essere segnalato, oltre che per la complessità dell'istruzione dibattimentale – gli elementi probatori si fondavano sul contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, ambientali, e accertamenti patrimoniali – per il fatto che l'imputato è un prestanome di Giuseppe Biondino - nipote di Salvatore, l'autista di Totò



Riina – esponente di vertice del mandamento mafioso di di San Lorenzo, per conto del quale Minniti gestiva il centro "Gold Bet" di via Savagnone. Il procedimento si è **concluso in data 2.4.2014** con la condanna dell'imputato ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e con la confisca, ai sensi del 12 sexies D.L. 306/92, del complesso dei beni aziendali, in conformità alle richieste formulate in sede di requisitoria protrattasi per circa tre ore di discussione orale.

- **Proc. n. 18521/10 R.G.N.R. DDA** nei confronti di **Mineo Francesco** + 2 per il reato di cui agli artt. 110, 644 c.p. 12 quinquies L. 306/92 e art. 7 D.L. 152/91 ed altro; in tale procedimento, l'imputato Mineo, esponente politico regionale era stato rinviato a giudizio, tra l'altro, per essersi fittiziamente intestato diversi beni immobili nell'interesse di Galatolo Angelo (esponente di vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta-Arenella). Nel corso delle indagini preliminari i suddetti immobili sono stati sottoposti a sequestro preventivo sulla base di una richiesta del p.m. (che si allega alla presente) accolta dal Gip.

Nel corso della requisitoria orale, protrattasi per diverse ore, è stata depositata una memoria conclusiva (che si allega alla presente) anche in formato digitale, ricorrendo allo strumento dei collegamenti ipertestuali, al fine di consentire al lettore un immediata e contestuale visione delle contestazione e delle conversazioni telefoniche richiamate nella discussione.

Il procedimento dopo una lunga e complessa istruttoria dibattimentale è **concluso in data 16.06.2014** con la condanna dell'imputato alla pena di anni 8 e mesi 2 di reclusione, con l'assoluzione, in conformità alle richieste assolutorie del p.m. per il delitto di usura e con la confisca dei beni in sequestro.

- **Proc. n. 8419/07 R.G.N.R. DDA** nei confronti di **Faraone Paolo**, + **altri**, per il reato di interposizione fittizia con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare Cosa Nostra (artt. 110 c.p., 12 quinquies D.L. n. 306/1990 7 D.L. 152/91). In tale procedimento Lo Cricchio Salvatore era accusato di avere reinvestito in beni immobili ed attività commerciali, con il concorso del Faraone, i proventi illecito-mafiosi dei "Madonia", esponenti di vertice della Famiglia mafiosa di Resuttana.

Il procedimento merita di essere segnalato, innanzitutto, per la complessità del coordinamento delle indagini, atteso che le stesse sono consistite in attività, sia di natura tecnica (intercettazioni telefoniche ed ambientali in carcere), sia di natura patrimoniale, svolte da diversi organi di Polizia Giudiziaria: la Direzione Investigativa Antimafia C.O. di



Palermo, Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri di Terni, Comando Provinciale Carabinieri di Palermo. Nel corso del procedimento, attraverso il combinato disposto degli artt. artt. 321, comma II c.p.p. e 12 sexies D.L. n. 306/92 è stata richiesta una misura cautelare reale (che si allega alla presente), accolta dal Gip, avente ad oggetto il sequestro preventivo di beni, di valore superiore ai 2 milioni di €, ubicati in Sicilia e Umbria, tra cui terreni, già precedentemente sottratti alla famiglia mafiosa di Resuttana, che la stessa, attraverso prestanomi, era riuscita a riacquistare.

Il procedimento **si è concluso in data 31.10.2013** con la condanna di Faraone e Lo Cricchio Salvatore e l'assoluzione per prescrizione di Lo Cricchio Pietro in piena conformità alle richieste di condanna ed assoluzione formulata in sede di requisitoria, nonché con la confisca di quanto in sequestro.

Indagini sul territorio di Palermo Est

Un contributo estremamente importante alle indagini, specie con riferimento al territorio di Bagheria e comuni limitrofi, è stato apportato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FLAMIA Sergio Rosario, GENNARO Vincenzo, CARBONE Giuseppe Salvatore e – da ultimo – ZARCONE Antonino.

In particolare la collaborazione di FLAMIA, iniziata nell'ottobre 2013, ha aperto scenari conoscitivi molto ampi ed approfonditi, tenuto conto del ruolo rilevante da lui ricoperto per lungo tempo all'interno dell'associazione e della vastità delle sue conoscenze.

Il Flamia, peraltro, ha riconosciuto di avere anche svolto – negli anni precedenti alla sua collaborazione – il ruolo di informatore dei servizi di sicurezza dal 2008 fino al maggio 2013.

Altro fenomeno meritevole di segnalazione è stato, nel corso dell'anno, l'aumento consistente delle denunce da parte di vittime di condotte estorsive. Le dichiarazioni dei collaboratori, le segnalazioni delle persone offese e le serrate attività investigative svolte sul territorio dalle forze di Polizia hanno portato, nel corso dell'anno, a risultati di grande importanza in diversi procedimenti penali.

Tra questi si segnalano i procedimenti elencati di seguito, riportati in base al territorio su cui operavano i soggetti raggiunti dalle indagini.

I. Mandamento mafioso di PORTA NUOVA

Proc. n. 12808/13 R.G.N.R. (operazione "Alexander"). Il 3 luglio 2013 è stata eseguita una rilevante misura cautelare che ha interessato mandamento mafioso di Porta Nuova e portato all'arresto di D'AMBROGIO Alessandro



(indicato come capo mandamento) e di altre 33 persone, per i reati ex art. 416 bis C.P., art. 12 quinquies L. 356/92, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e altro, oltre che al sequestro di una importante azienda di macellazione e vendita di carni all'ingrosso, di due locali pubblici e di un distributore di carburanti, sito nel centro Italia.

E' risultato che l'organizzazione aveva fissato il centro della propria attività nel quartiere di Ballarò, ma manteneva in modo pressante il controllo del territorio su tutto il centro storico e su gran parte del centro contemporaneo di Palermo, estendendo i propri interessi in tutto il resto della città, in particolare nel campo delle estorsioni.

Il sodalizio di Porta Nuova, articolato nelle *famiglie di Porta Nuova, Palermo Centro e Borgo Vecchio*, ha sempre giocato un ruolo di centralità nelle dinamiche criminali cittadine, anche perché operante in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di remunerative attività commerciali e degli antichi mercati di "Ballarò", "Borgo Vecchio", "Capo", "Vucciria", "Kalsa" e "Zisa".

Invero anche il mandamento di Porta Nuova era stato, negli anni scorsi, oggetto di operazioni di Polizia che hanno portato all'arresto di numerosi esponenti mafiosi di spicco (vanno ricordate l'indagine che, nel luglio 2011, ha portato all'arresto – insieme a numerosi altri – di ABBATE Luigi, detto "Gino u' mitra", capo- famiglia di Borgo Vecchio e quella che, nel dicembre successivo, ha consentito l'arresto di 26 persone, ritenute componenti delle famiglie mafiose di Porta Nuova e Palermo Centro.

Tuttavia, nonostante tali operazioni, è apparso con chiarezza come cosa nostra non abbia mai attenuato il controllo capillare del territorio, rivolgendolo soprattutto alle attività economiche e commerciali che vi hanno luogo e che investono i settori più significativi ed importanti della città, condizionandone lo svolgimento ed imponendo prestazioni indebite.

D'intesa con esponenti di altre famiglie mafiose, D'AMBROGIO Alessandro ed i suoi consociati si erano inoltre dedicati alla attività di importazione in Italia di quantità ingenti di sostanze stupefacenti ed alla loro distribuzione nel mercato locale.

Proc. nr. 23367/2013 R.G.N.R. (c.d. operazione Bucatino). In data 2 aprile 2014 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone, responsabili a vario titolo di estorsioni in danno di alcuni imprenditori. L'indagine, che ha valorizzato le dichiarazioni delle persone offese accanto a quelle del collaboratore di giustizia FLAMIA Sergio Rosario, ha ancora evidenziato il ruolo apicale tuttora esercitato di D'AMBROGIO Alessandro, che emerge tuttora come la personalità mafiosa più carismatica su tutto il territorio cittadino e della provincia.



Proc. n. 8062/14 R.G.N.R. In data 18 aprile 2014 è stato eseguito il fermo di otto soggetti, ritenuti inseriti nel contesto mafioso del mandamento di Porta Nuova ed in procinto di commettere un omicidio. Infatti, il R.O.N.I. del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo con nota di pari data aveva riferito il contenuto dei colloqui in carcere del detenuto ergastolano DI GIACOMO Giovanni, fratello di DI GIACOMO Giuseppe rimasto vittima di omicidio in data 12 marzo 2014.

DI GIACOMO Giovanni, nel corso dei suoi colloqui con il fratello, aveva fatto riferimento, sia pure in modo criptico, alle vicende della famiglia mafiosa di appartenenza, ed in particolare ai suoi assetti di vertice ed alle relative contrapposizioni, preoccupandosi di dare numerosi consigli al fratello (poi risultati vani!) sulla sua opportuna collocazione, al fine di acquisire in capo alla famiglia DI GIACOMO la reggenza della famiglia mafiosa prima, e poi del mandamento (rimasta vacante a seguito dell'arresto di D'AMBROGIO Alessandro).

Infatti la leadership di DI GIACOMO Giuseppe era stata messa in discussione dalla scarcerazione in data 18.08.2013 di MILANO Nunzio, che già in carcere aveva invitato DI GIACOMO Giovanni a suggerire al fratello di mettersi da parte e che una volta scarcerato era immediatamente rientrato nelle dinamiche associative e si era posto in contrasto con DI GIACOMO Giuseppe, rimasto – come si è detto – vittima di un agguato, significativamente perpetrato il 12 marzo 2014, in pieno pomeriggio ed in un luogo assai frequentato, dove egli abitualmente si intratteneva.

I colloqui in carcere dei fratelli DI GIACOMO hanno offerto un importantissimo spaccato dei soggetti in grado di interloquire a livello di vertice per conto dei diversi mandamenti cittadini.

Proc. n. 5824/14 R.G.N.R., relativo alle detenzione e porto in luogo pubblico di armi clandestine aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91. In data 18.3. 2014 è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 indagati.

Proc. n. 19597/12 R.G.N.R., relativo alle detenzione e porto in luogo pubblico di armi clandestine aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91. In data 18.3. 2014 è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 indagati.

II. Mandamento di BAGHERIA

Proc. n. 7791/13 RGNR D.D.A. L'8 maggio 2013 sono stati eseguiti, nell'ambito del procedimento c.d. "Argo", 29 provvedimenti di fermo nei confronti di soggetti appartenenti al mandamento mafioso di Bagheria. L'operazione aveva consentito la pressoché totale disarticolazione degli



organi operativi dell'importante mandamento mafioso bagherese. A seguito dell'indagine, tre delle persone tratte in arresto hanno deciso di collaborare con la giustizia: CARBONE Giuseppe Salvatore, GENNARO Vincenzo di Altavilla Milicia e, soprattutto, **FLAMIA Sergio Rosario**, importante uomo d'onore della famiglia mafiosa di Bagheria.

Proprio tale ultima collaborazione con la giustizia, oltre a svelare i retroscena di decine di omicidi, di estorsioni e di altri gravissimi reati, ha fornito una fondamentale chiave di lettura delle dinamiche mafiose dell'intera provincia di Palermo, alcune delle quali oggetto delle operazioni di polizia concluse dopo il dicembre del 2008 quando, con l'operazione "Perseo", fu registrata la volontà dei vertici della Cosa nostra palermitana di ricostituire la Commissione Provinciale di Cosa nostra.

Nel mese di febbraio 2014 è stato chiesto il rinvio a giudizio di 33 imputati, 26 dei quali hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, tuttora in corso così come quello ordinario.

Proc. n. 21112/11 R.G.N.R. (Operazione "Reset"). A seguito delle dichiarazioni del FLAMIA. in data 5 giugno 2014, sono stati eseguiti 31 provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti soggetti accusati di appartenenza alla famiglia mafiosa di Bagheria, oltre che di omicidio, estorsione, e altri gravi reati. Il procedimento che ha colpito alcuni soggetti da lungo tempo militanti nelle fila dell'organizzazione mafiosa, ha visto anche, accanto alle propalazioni dei collaboratori, anche numerose significative dichiarazioni da parte di vittime di episodi estorsivi che hanno dato ampia conferma al quadro accusatorio acquisito.

A seguito dei provvedimenti di fermo, confermati dal G.I.P. con successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere, si sono verificati vari casi di collaborazione con la giustizia da parte di persone raggiunte dalle indagini.

Tra queste, la più importante risulta senz'altro quella di **ZARCONE Antonino**, già reggente del mandamento di Bagheria e detenuto dal 2011 in regime dell'art. 41 bis O.P., in considerazione del suo ruolo preminente e dell'importanza dei contatti intrattenuti in cosa nostra.

Proc. n. 2404/13 R.G.N.R. In data 17 marzo 2014, è stata applicata, nei confronti di FONTANA Ignazio, di RUBINO Michele e MONREALE Onofrio, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di omicidio, ed il conseguente occultamento di cadavere, in persona di Cottone Andrea, avvenuto tra Ficarazzi e Bagheria nel novembre 2002 allo scopo di agevolare gli interessi dell'associazione mafiosa. La misura cautelare si è fondata sulle dichiarazioni di FLAMIA Sergio Rosario e altri collaboratori di giustizia, ai quali è stato possibile acquisire numerosi elementi di riscontro.



Proc. n. 8487/13 R.G.N.R. Riguarda l'omicidio e soppressione dei cadaveri, col metodo classico della "lupara bianca", di due cittadini canadesi, rinvenuti nelle campagne di Casteldaccia in data 8.5.13 a seguito delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. È stato disposto decreto di fermo e contestuale richiesta di misura, accolte dal Gip e totalmente confermate dal riesame e anche dalla Cassazione, nei confronti dei due esecutori materiali. Il processo allo stato pende avanti la I sezione della locale Corte d'Assise. Possibili sviluppi investigativi sono indirizzati all'individuazione dei mandanti, con evidenti connessioni con cosa nostra canadese, per cui già sono stati attivati contatti ed incontri con l'A.G. canadese.

III. Mandamento di CORLEONE

Proc. n. 11482/12 R.G.N.R. (Indagine "Grande Passo"). Si tratta di un procedimento per art. 416 bis c.p., 629 c.p. e 7 D.L. 152/91, costituito nei confronti di diversi soggetti appartenenti al mandamento mafioso di CORLEONE. Da esso emerge il ruolo egemone tuttora esercitato dal nucleo familiare di RIINA Salvatore su tale fondamentale articolazione di Cosa Nostra e la persistenza di rapporti con esponenti della politica e dell'imprenditoria locale. E' stato recentemente emesso un decreto di fermo nei confronti di esponenti di vertice del predetto territorio.

IV. Mandamento di MISILMERI

Proc. n. 7628/14 R.G.N.R. Nell'aprile 2014 è stata data esecuzione al provvedimento di fermo nei confronti di tre soggetti, misura totalmente confermata dal Gip e dal Tribunale per il Riesame, per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore palermitano legale rappresentante della catena di supermercati "Palermo Discounts", relativamente alla richiesta di pizzo, preceduta da tre episodi di danneggiamento al punto vendita di Bolognetta. Gli imputati, a seguito dell'esercizio dell'azione penale, hanno optato per il rito abbreviato ed in data 15 ottobre 2014 il Pm ha discusso e presentato le richieste di pena; la sentenza è prevista per il 26 novembre.

Provincia di Trapani

I processi celebrati nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014

Proc. n. 3538/10 R.G.N.R. celebrato innanzi il Tribunale di Marsala, conclusosi con sentenza dell'11 novembre 2013, nei confronti di Matteo MESSINA DENARO + 12.



Il processo ha avuto ad oggetto la partecipazione all'associazione mafiosa della cerchia più ristretta, compresi alcuni familiari, che, dal 2008 al 2010, ha sorretto e favorito la latitanza di MESSINA DENARO Matteo, con specifico riferimento alla veicolazione dei *pizzini* ed al complesso ed articolato sistema di trasmissioni delle informazioni nel mandamento di Castelvetro; inoltre ha riguardato imputazioni di incendi ed estorsioni commesse da un gruppo di indagati tutti riconducibili alla predetta famiglia mafiosa. Su queste vicende, il processo ha avuto ad oggetto anche l'incendio di una abitazione di proprietà di un consigliere comunale castelvetro, reo di avere pubblicamente auspicato la cattura del latitante.

Infine, con riferimento ai rapporti tra *Cosa nostra* trapanese e palermitana, il Tribunale, conformemente alle richieste del Pubblico Ministero, ha riconosciuto per la prima volta Matteo MESSINA DENARO capo di *Cosa nostra* anche nella provincia di Palermo, e ciò in ragione della accertata interlocuzione di cui il latitante era stato espressamente investito per la nomina del capo mandamento di San Lorenzo.

Il processo si è concluso con la condanna di 8 imputati a pene variabili tra i 14 anni e i 4 anni di reclusione, ivi compresa la condanna a 10 anni – in continuazione con le precedenti e ripetute condanne all'ergastolo – di Matteo MESSINA DENARO.

Proc. n. 4148/14 R.G.N.R. conclusosi nelle forme del rito abbreviato innanzi al G.u.p. di Palermo – stralcio del procedimento *c.d.* Golem III[^] -, e relativo alle indagini svolte dal R.O.S. dei Carabinieri, delle Squadre Mobili di Palermo e Trapani, e del S.C.O. della Polizia di Stato di Roma, del G.i.c.o. e dello S.c.i.c.o. della Guardia di Finanza nonché di diverse articolazioni territoriali (Compagnie e Reparti Operativi dei Carabinieri, Commissariati di Polizia), nei confronti di diversi fiancheggiatori della latitanza di Matteo MESSINA DENARO nel territorio di Castelvetro e Campobello di Mazara, per i delitti di cui all'art. 416 *bis* c.p., nonché di delitti fine aggravati dall'essere stati commessi al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa *Cosa nostra*, conclusosi nei confronti di 7 imputati con condanne ricomprese tra gli 8 anni e 3 di reclusione (sentenza del G.U.P. di Palermo del 29 maggio 2014).

Altri 4 imputati, precedentemente tratti in arresto, hanno definito la posizione con applicazione di pena su loro richiesta.

Proc n. 1229/07 R.G.N.R. relative alle lunghe indagini in merito al concorso esterno del senatore Antonino D'ALÌ, ex Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, conclusosi, con le forme del giudizio abbreviato, con la pronuncia di prescrizione del reato da lui commesso sino al 1992.



Ciò in ragione dell'accertato contributo che egli, secondo quanto riconosciuto pienamente in sentenza, ha offerto e realizzato a favore dell'associazione mafiosa, con particolare riferimento ai suoi capi allora indiscussi quali MESSINA DENARO Matteo e RIINA Salvatore, cui corrispondeva la piena disponibilità di *Cosa nostra* a sostenerlo elettoralmente alle elezioni politiche nazionali del 1994.

Quanto ai successivi contributi all'associazione mafiosa per gli anni successivi, pure contestati sino al 2010, il G.U.P. ha ritenuto la prova non sufficiente, pronunciando quindi la parziale assoluzione dell'uomo politico ex art. 530, II^a comma c.p.p. (sentenza del G.U.P. di Palermo del 29 settembre 2013).

Stato dei procedimenti per i quali è stata già inoltrata richiesta di rinvio a giudizio da luglio 2013 a giugno 2014

Proc. n. 4148/14 R.G.N.R. - stralcio del procedimento c.d. Golem III^a- in corso innanzi il Tribunale di Marsala, e relativo alla imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa nei confronti di MESSINA DENARO Patrizia, rea per un verso di avere svolto un delicatissimo ruolo di collegamento tra il fratello latitante e l'ambiente carcerario, nonché di riservatissimo canale di trasmissione di informazioni tra MESSINA DENARO Matteo e il territorio trapanese; per altro autrice, insieme al nipote Francesco, di una pesante estorsione ai danni di facoltosi eredi di una ricca possidente castelvetranese.

Il processo viene celebrato anche nei confronti del nipote del latitante, GUTTADAURO Francesco (sempre per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per essersi egli fattivamente occupato della gestione della famiglia mafiosa quale nipote designato dallo stesso MESSINA DENARO Matteo a ricoprire i vertici del sodalizio) e di altro imprenditore, LO SCIUTO Antonino, vero e proprio factotum delle attività edilizie riferibili direttamente a Cosa nostra operanti nel territorio di Castelvetro.

Proc. n. 20445/09 R.G.N.R. (RUGERI Diego ed altri), definito il 20 dicembre 2013 con sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo che ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, BONURA Antonino (anni 10 e mesi 9 di reclusione), BOSCO Vincenzo (anni 4 di reclusione), BUSSA Sebastiano (anni 6 di reclusione), CAMPO Vincenzo (anni 8 di reclusione), LEO Rosario (anni 6 di reclusione), PIDONE Nicolò (anni 6 e mesi 6 di reclusione), SANFILIPPO Giuseppe (anni 5 e mesi 2 di reclusione), SOTTILE Michele (anni 10 e mesi 2 di reclusione) con il rito ABBREVIATO.



Gli imputati, tutti appartenenti alle famiglie mafiose di Alcamo e Castellammare del Golfo, rispondevano – oltre che del reato associativo- di numerosi delitti di estorsione, danneggiamento, incendio (aggravati dall'art. 7 d.l. 152/91), commessi in danno di imprenditori e commercianti di Alcamo e Castellammare del Golfo.

Nell'ambito di tale indagine sono riemersi per l'ennesima volta interessanti collegamenti tra le famiglie mafiose della provincia di Trapani (in particolare Alcamo e Castellammare del Golfo) e della provincia di Palermo (Partinico). Tutti gli imputati hanno optato per il giudizio abbreviato, ad eccezione di Diego RUGERI che è imputato nelle forme del rito ordinario innanzi al Tribunale di Trapani.

Proc. n. 17571/10 R.G.N.R., in cui il 24 luglio 2013 è stata emessa sentenza di condanna nei confronti di GRIGOLI GIUSEPPE E PROFETA MATTEO, imputati rispettivamente dei delitti di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, aggravati dall'art. 7 del d.l. 152/91. Il dibattimento, che traeva origine da alcune dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale da Giuseppe GRIGOLI (imputato innanzi al Tribunale di Marsala per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa), ha consentito di far luce su un articolato sistema di creazione di "fondi neri" utilizzati dal GRIGOLI nella gestione delle sue imprese, per creare la provvista necessaria a versare il proprio contributo economico nelle casse di *cosa nostra* trapanese.

Proc. n. 7599/07 R.G.N.R., nei confronti di ANGELO Salvatore ed altri: in data 3 dicembre 2012 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa, intestazione fittizia di aziende, estorsione, porto d'armi, furto aggravato dall'art. 7 d.l. 152/91. L'indagine, avente ad oggetto il mandamento mafioso di Castelvetro, ha consentito di portare alla luce un capillare sistema di infiltrazione realizzato da *cosa nostra* nel settore delle energie rinnovabili. L'attività di intercettazione e gli accertamenti condotti dalla D.D.A. hanno evidenziato, ancora una volta, la straordinaria capacità dell'associazione mafiosa di "investire" in nuovi settori strategici dell'economia nazionale, quali la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici. Il quadro emerso dalle lunghe e complesse indagini vede come protagonisti imprenditori siciliani che hanno messo al servizio di *cosa nostra* il proprio *know how*, eseguendo le direttive impartite dall'associazione mafiosa e in alcuni casi direttamente dal capo indiscusso della mafia trapanese, il latitante Matteo MESSINA DENARO. L'infiltrazione dell'organizzazione mafiosa in questi settori economici, che sino ad epoca recente godevano di forti incentivi economici stanziati dallo Stato e dalla C.E.E., si è sviluppata grazie alla figura dei c.d. sviluppatori, soggetti che fungono da intermediari tra la realtà locale e



le grandi multinazionali titolari dei progetti per la realizzazione dei parchi eolici e fotovoltaici. Gli sviluppatori, che risultano legati a *cosa nostra*, hanno infatti svolto un fondamentale ruolo di cerniera tra le amministrazioni locali (Comuni, Province e Regione) deputate al rilascio delle autorizzazioni, e le multinazionali interessate allo sviluppo dei progetti, riuscendo –al tempo stesso- a garantire l’acquisizione in tempi rapidi dei terreni su cui realizzare gli impianti per la produzione di energie alternative.

Va infine segnalato che anche in questo caso l’indagine ha interessato anche esponenti politici locali, quali Santo SACCO, da tempo vicino a Matteo MESSINA DENARO, che ha rivestito prima il ruolo di consigliere comunale di Castelvetro e poi quello di consigliere provinciale di Trapani, nonché Salvatore PIZZO, consigliere comunale di Terrasini (PA). In data 31 marzo 2014 è stata emessa sentenza di condanna - all’esito di giudizio abbreviato - nei confronti di 6 persone imputate, a vario titolo, dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa, intestazione fittizia di aziende, estorsione, porto d’armi, furto aggravato dall’art. 7 d.l. 152/91.

Proc. n. 15999/13 R.G.N.R. (ASARO Mariano + 2) in cui il 4 settembre 2013 è stata applicata dal GIP presso il Tribunale di Palermo la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mariano ASARO detto *il dentista*, storico esponente della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, ed altri due appartenenti alla cosca mafiosa, in quanto gravemente indiziati di una serie di estorsioni commesse dal 2007 sino all’agosto 2013 in danno dell’imprenditore trapanese Gregorio BONGIORNO, attuale Presidente della Confindustria di Trapani. Il dato più significativo che si è riscontrato in questo procedimento è legato al fatto che indagini sono state avviate -e rapidamente concluse- sulla base delle dichiarazioni della vittima di estorsione, quindi secondo uno schema investigativo decisamente nuovo rispetto alle indagini di criminalità organizzata nel territorio di Trapani, che di regola si sviluppano per mesi attraverso lunghe e complesse attività di intercettazione.

Il processo è stato definito in primo grado, nelle forme del giudizio abbreviato, con sentenza emessa il 10 giugno 2014 dal GUP presso il Tribunale di Palermo, che ha condannato MULE’ alla pena di anni 8, mesi 10 di reclusione, PENNOLINO alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, ASARO alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (a titolo di aumento in continuazione con una precedente condanna definitiva).

Proc. n. 406/13 R.G.N.R. in cui è stato chiesto il rinvio a giudizio, il 22 febbraio 2013, nei confronti di Francesco DE VITA, già condannato all’ergastolo per un omicidio commesso durante la guerra di mafia dei primi anni ’90. L’azione penale è stata esercitata a seguito delle dichiarazioni rese dal DE VITA durante la sua iniziale collaborazione con l’autorità giudiziaria, dalla



quale ha poi deciso di recedere. DE VITA è attualmente imputato di partecipazione alla famiglia mafiosa di Marsala, di un omicidio e due tentati omicidi commessi nel 1992. L'udienza preliminare è fissata per il 1° ottobre dinanzi al GUP di Palermo. L'imputato ha optato per il rito abbreviato, che non è stato ancora celebrato.

Misure Cautelari

I procedimenti per i quali, essendo state emesse ordinanze di custodia cautelare nel periodo luglio 2013- giugno 2014, vi è stata la discovery degli atti, sono i seguenti:

Proc. n.10944/08 R.G.G.I.P. relativo allo stralcio delle indagini condotte sino alla fine del 2013 sulla cattura del latitante MESSINA DENARO e che ha comportato l'analisi e la valutazione degli esiti della attività di investigazione svolte contestualmente (sul medesimo ambiente territoriale) da tutte le forze di Polizia giudiziaria sulla cerchia più ristretta (compresi alcuni familiari) del latitante.

In particolare, le indagini hanno avuto ad oggetto i segmenti delinquenziali tra i più sfuggenti e delicati di *Cosa nostra*, che a tutt'oggi alimenta e sorregge la latitanza di MESSINA DENARO, investigazioni connotate da un massiccio e contestuale impegno del R.O.S. dei Carabinieri, delle Squadre Mobili di Palermo e Trapani, e del S.C.O. della Polizia di Stato di Roma, del G.I.C.O. e dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza nonché di diverse articolazioni territoriali (Compagnie e Reparti Operativi dei Carabinieri, Commissariati di Polizia).

E' stata redatta una complessa ed articolata richiesta di misura cautelare per 30 indagati (che ha compendiato la difficile sintesi degli esiti di investigazioni rassegnati da diversi organi di Polizia giudiziaria) per i diversi titoli di reato quali la partecipazione all'associazione *Cosa nostra*, estorsione, turbativa d'asta, corruzione e intestazione fittizia, scambio elettorale politico mafioso in occasione delle competizioni regionali dell'ottobre del 2012; fattispecie quasi tutte connotate dall'essere state commesse al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa e l'articolazione territoriale più vicina al latitante Matteo MESSINA DENARO.

L'ordinanza del G.I.P. dello scorso 13 dicembre 2013 ha integralmente accolto la richiesta e ha disposto la cattura dei soggetti che più direttamente si occupavano della gestione logistica ed economica del latitante (tra cui la sorella Patrizia, il nipote GUTTADAURO Francesco, il cugino CIMAROSA Lorenzo ed altri).

Va sottolineato che alcuni incidenti cautelari innanzi il Tribunale del riesame, in materia di intestazione fittizia e di scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.), sono stati risolti dalla Corte di Cassazione con importanti



pronunce che hanno confermato la solidità della costruzione accusatoria anche in punto di diritto.

Proc. n. 20445/09 R.G.N.R. (c.d. “ordinanza Crimiso”) in cui è stata emessa, il 12 giugno 2012, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone appartenenti alle famiglie mafiose di Alcamo e Castellammare del Golfo, in quanto gravemente indiziate –oltre che del reato associativo- di numerosi delitti di estorsione, danneggiamento, incendio (aggravati dall’art. 7 d.l. 152/91), commessi in danno di imprenditori e commercianti di Alcamo e Castellammare del Golfo.

Nell’ambito di tale indagine sono riemersi per l’ennesima volta interessanti collegamenti tra le famiglie mafiose della provincia di Trapani (in particolare Alcamo e Castellammare del Golfo) e della provincia di Palermo (Partinico).

Il 5 febbraio 2013 è stata esercitata azione penale nei confronti dei 12 imputati, che hanno tutti optato per il giudizio abbreviato, ad eccezione di Diego RUGERI che è imputato nelle forme del rito ordinario innanzi al Tribunale di Trapani. Entrambi i giudizi sono in corso.

Proc. n.15999/13 R.G.N.R. (ASARO Mariano + 2) in cui il 4 settembre 2013 è stata applicata dal GIP presso il Tribunale di Palermo la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mariano ASARO detto *il dentista*, storico esponente della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, ed altri due appartenenti alla cosca mafiosa, in quanto gravemente indiziati di una serie di estorsioni commesse dal 2007 sino all’agosto 2013 in danno dell’imprenditore trapanese Gregorio BONGIORNO, attuale Presidente della Confindustria di Trapani. Il dato più significativo che si è riscontrato in questo procedimento è legato al fatto che le indagini sono state avviate -e rapidamente concluse- sulla base delle dichiarazioni della vittima di estorsione, quindi secondo uno schema investigativo decisamente nuovo rispetto alle indagini di criminalità organizzata nel territorio di Trapani.

E’ stata depositata in data 26.9.2013 richiesta di giudizio immediato nei confronti di tutti gli imputati.

Proc. n. 14108/09 R.G.N.R., in cui il 29 gennaio 2014 è stata esercitata l’azione penale nei confronti di Orazio COLIMBERTI ed altri, imputati del delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e corruzione, relativo ad indagini svolti sul sistema di raccolta differenziata nella provincia di Trapani. Nell’ambito di questo procedimento è stata inoltrata al Senato della Repubblica richiesta di autorizzazione ad utilizzare intercettazioni indirette nei confronti di un Senatore.



Provincia di Agrigento
Procedimenti di particolare rilievo definiti

Proc. n. 12345/10 R.G.N.R. DDA nei confronti di Prestia Salvatore + altri; il procedimento, relativo a traffici di sostanze stupefacenti operati nel territorio agrigentino, è stato definito con il rito abbreviato davanti al GUP con la condanna degli imputati ad eccezione del delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90; è pendente il procedimento innanzi al Tribunale di Agrigento per coloro che hanno optato per il rito ordinario;

Proc. n. 17811/2012 R.G.N.R. DDA nei confronti di GIAMBRONE Michele imputato del delitto di cui agli artt. 56, 110, 629 cpv. c.p. e 7 DL 152/91: trattasi di procedimento relativo a tentata estorsione nei confronti di un imprenditore di Lucca Sicula; il procedimento si è definito innanzi il GUP con sentenza di condanna;

Proc. n. 5097/2010 R.G.N.R. DDA nei confronti di SINAGUGLIA + 2 accusati di avere commesso abusi di ufficio ai danni di CATANZARO Giuseppe che gestisce una discarica in Siciliana nonché del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.; trattasi del Sindaco e di altri funzionari del Comune di Siculiana; tutti gli imputati, in sede di giudizio abbreviato, sono stati assolti;

Proc. n. 8395/2007 R.G.N.R. DDA nei confronti di FOCOSO Filippo + imputati per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. ed estorsioni aggravate, condannate in sede di abbreviato dal GUP di Palermo.

Proc. n. 1882/09 R.G.N.R.: giudizio in rito abbreviato innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, a carico di quattordici soggetti imputati dei reati di cui agli articoli 416 *bis*, 629, 630 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991, nonché per reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992. Si tratta di procedimento relativo alle consorterie mafiose di Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini e Castronovo di Sicilia, nel quale sono state oggetto di contestazione, oltre che il reato di associazione mafiosa, anche l'omicidio, con il metodo della lupara bianca, del mafioso Costantino Lo Sardo, il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, alcune estorsioni ed alcune fittizie intestazioni. Oltre ai quattro imputati nei cui confronti il Giudice delle indagini preliminari aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, altri cinque imputati sono stati successivamente tratti in arresto a seguito di appello, accolto dal Tribunale del riesame di Palermo.

All'udienza del 19 ottobre 2012, dopo ventisei udienze, è stato definito il rito abbreviato richiesto da tutti e tredici imputati.



Sono stati condannati dieci imputati a pene variabili dai diciotto ai due anni di reclusione ed assolti tre imputati.

Il giudizio di innanzi la corte di assise si appello si è concluso il 21 maggio 2014 con la conferma delle condanne inflitte in primo grado, ad eccezione di una posizione, e con la condanna dell'imputato Longo Angelo alla pena dell'ergastolo perché ritenuto colpevole anche del delitto di sequestro di persona ed omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo;

Proc. n. 11.381/2008 R.G.N.R., nei confronti di Marotta Carmelo, imprenditore di Ribera nel settore dell'edilizia, imputato dei reati di cui agli articoli. 416 bis, 10, 494 codice penale e 7 del d.l. 152 del 1991 (per avere favorito la latitanza del capo mafia Falsone Giuseppe): avviato all'udienza del 21 marzo 2012 è stato definito dopo ventiquattro udienze in data 27 giugno 2013, con la condanna dell'imputato alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione e la confisca di numerose imprese ed immobili. Pende il giudizio di appello.

Trattasi dello stralcio definito con rito ordinario, di un più complesso procedimento relativo alle indagini effettuate dal 2007 al 2010, dalle Squadre Mobili delle Questure di Agrigento e Palermo, per la cattura del capo mafia della provincia di Agrigento, Falsone Giuseppe, poi individuato ed arrestato a Marsiglia in Francia il 25 giugno 2010: a seguito della cattura del nominato ed alla stregua degli elementi acquisiti, nel corso delle indagini effettuate prima e dopo detta cattura, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, in data 7-11 luglio 2011, aveva accolto una richiesta di misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove soggetti e degli arresti domiciliari per un decimo indagato, con contestazione dei reati di cui agli articoli 416 bis, 629 c.p., 378, 494 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991, nonché del reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992.

Formulata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di undici soggetti (quelli attinti da misura cautelare, oltre al Falsone detenuto per altro titolo), tutti gli imputati (ad eccezione del Marotta) hanno chiesto la definizione del giudizio a loro carico nelle forme del rito abbreviato.

Dopo tredici udienze detto giudizio, è stato definito all'udienza del 5 giugno 2012 con la condanna di tutti gli imputati, ad eccezione di uno, a pene variabili dai diciotto anni ai due anni e mesi otto di reclusione.

Proc. n. 13273/08 R.G.N.R. DDA nei confronti di 5 imputati; il processo è relativo alla famiglia mafiosa di Castrolibero ed alle sue cointeressenze con gli esponenti politici locali (tra cui l'ex sindaco del comune di Castrolibero). Il processo è stato definito con il rito ordinario con sentenza di condanna in



data 05.12.2012; a seguito dell'appello pende ricorso per cassazione. La parte definita con il rito abbreviato è divenuta definitiva in data 1.4.2014.

Proc. n. 8972/07 R.G.N.R. Il dibattimento innanzi al Tribunale di Agrigento nei confronti di Mangiapane Vincenzo e Lo Sardo Girolamo, imputati di estorsione aggravata e continuata in concorso, avviato all'udienza del 20 gennaio 2011, è stato definito dopo 15 udienze in data 4 aprile 2013, con la condanna di uno dei due imputati alla pena di anni due di reclusione, in continuazione ad una precedente condanna per estorsione passata in giudicato;

Proc. n. 14.449/2010 R.G.N.R. innanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, il rito abbreviato nei confronti di Nobile Giuseppe, Di Gati Maurizio, Virga Domenico e Melodia Ignazio (associati mafiosi delle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo) è stato definito, all'udienza del 19 dicembre 2012 con la condanna dei quattro imputati.

Si tratta di una complessa vicenda estorsiva (p.o. impresa Sabo di Favara), nella quale sono rimaste coinvolte le articolazioni provinciali di Cosa Nostra di Palermo, Agrigento e Trapani; e, in particolare della imposizione e riscossione del c.d. pizzo in danno di un'impresa di costruzione della provincia di Agrigento, per lavori eseguiti nella provincia di Trapani; con l'attivo coinvolgimento - perché potessero essere portate a compimento le diverse fasi di una medesima vicenda impositiva del pizzo in favore della famiglia mafiosa territorialmente competente (nella fattispecie quella di Alcamo) - dei soggetti posti al vertice criminale di tre articolazioni provinciali di Cosa Nostra e, segnatamente, quella trapanese (nella persona del noto latitante Matteo Messina Denaro), agrigentina (nelle persone dei noti all'epoca latitanti, prima Di Gati Maurizio e poi Falsone Giuseppe) e quella palermitana (nella persona del noto all'epoca latitante Provenzano Bernardo). Pende il dibattimento con le forme del rito ordinario, innanzi il Tribunale di Palermo, IV sezione penale, nei confronti dell'imputato collaboratore di giustizia Giuffré Antonino, mentre sono state stralciate le posizioni di Provenzano Bernardo (ex art. 70 c.p.p.) e di Messina Denaro Matteo.

Proc. n. 18.362/09 R.G.N.R. Si tratta del procedimento nel quale sono state sviluppate, da un punto vista investigativo prima e processuale poi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Sardino Giuseppe, *uomo d'onore* della *famiglia* mafiosa di Naro; per anni il più vicino dei favoreggiatori della latitanza del capomafia di Agrigento Falsone Giuseppe.

Nel merito delle sue conoscenze il Sardino, grazie al rapporto privilegiato con il capo provincia di Agrigento, ha riferito di essere venuto a conoscenza delle principali dinamiche criminali di quegli anni; oltretutto in merito alla



penetrazione nel settore della grande distribuzione alimentare da parte della *Eurospin s.p.a.*, con l'avallo e l'ausilio di *Cosa Nostra* agrigentina e, segnatamente, del Falsone; alla intestazione fittizia di beni a presunti soci occulti dell'ex latitante; alla compartecipazione di quest'ultimo proprio nella gestione della discarica di Campobello di Licata.

Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, il rito abbreviato si era concluso all'udienza dell'1 marzo 2011 con la condanna di tre dei sette imputati a pene variabili da anni 2 e mesi 4 ad anni 4 di reclusione.

Il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo si è concluso, in data 27 maggio 2013 con la condanna anche di tre dei quattro imputati assolti in primo grado e, segnatamente, di Bonanno Ferdinando (responsabile del settore sviluppo dell'Eurospin Sicilia, per concorso esterno in associazione mafiosa), di Gambino Pino (per il reato di associazione mafiosa nella qualità di Capo mandamento di Ravanusa) e di Marino Giovanni (amministratore della Laes s.r.l., impresa titolare della gestione della discarica di Campobello di Licata, per intestazione fittizia).

La sentenza della Corte di Appello di Palermo è stata integralmente confermata dalla Corte di Cassazione e, recentemente, il Tribunale di Agrigento ha disposto la confisca di beni intestati ad alcuni degli imputati di questo procedimento

Nell'ambito dello stesso procedimento n. 18362/09 r.g.n.r., va altresì segnalato che:

– la posizione dell'imputato Lo Giudice Diego Gioacchino, imprenditore di Canicattì, nei confronti del quale si è proceduto nelle forme ordinarie per il reato di cui all'art. 416 *bis* codice penale, è stata definita dal Tribunale di Agrigento, con sentenza del 29 luglio 2011, con la condanna dello stesso a sedici anni di reclusione, e con la confisca della *Simas s.r.l.*, già sottoposta a sequestro preventivo nella fase delle indagini preliminari. Tale pronuncia di condanna è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 luglio 2012. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione.

Proc. n. 15.579/09 R.G.N.R. Innanzi la Corte di Assise di Agrigento, il dibattimento a carico del collaboratore di giustizia Pitrolo Salvatore, imputato di omicidio e duplice omicidio, è stato definito all'udienza del 13 gennaio 2012 con la condanna dell'imputato a diciotto anni di reclusione.

Procedimenti in fase di udienza preliminare o di dibattimento

Proc. n. 21782/12 R.G.N.R. Pende innanzi la Corte di Assise di Agrigento il dibattimento a carico del collaboratore di giustizia Pitrolo Antonino imputato



dell'omicidio di Montanti Angelo, consumato in Canicattì il 9 novembre 1991. Si è trattato di indagini riaperte a seguito delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del collaboratore di giustizia di Niscemi Pitrolo Antonino, che si è autoaccusato del fatto di sangue in questione, inserendolo nel contesto della contrapposizione armata dell'epoca fra le tradizionali *famiglie* di *Cosa Nostra* e locali consorterie *stiddare*.

La posizione dei soggetti chiamati in correità dal Pitrolo per il fatto di sangue in questione (Falcone Nicolò, Farruggio Alessandro detto Vicio, Emanuello Nunzio, La Rocca Rosario, Siciliano Salvatore) sono state archiviate per carenza di riscontri esterni di carattere individualizzante.

Proc. n. 12.319/11 R.G.N.R. Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 22 gennaio 2013 ha avuto inizio l'udienza preliminare del procedimento relativo ad indagini avviate a seguito dell'omicidio di Chillura Pietro, consumato in Alessandria della Rocca nell'agosto del 2005, nella quale ci sé è avvalsi dell'apporto collaborativo della sorella e della madre della vittima, che hanno riferito quanto a loro conoscenza sulla consorteria mafiosa di Alessandria della Rocca, della quale aveva fatto parte il nominato Chillura, nonché il padre del medesimo.

Con ordinanza del 16 luglio 2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva parzialmente accolto – nell'ambito del procedimento 11662/05 r.g.n.r. - la richiesta applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (per due indagati) e degli arresti domiciliari (per altri due) per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p..

Detta ordinanza è stata confermata dal Tribunale del riesame nei confronti dei quattro indagati nei confronti dei quali è stata applicata la misura; così come nei confronti di altri tre indagati per i quali la misura non era stata accolta e per i quali aveva avanzato presentato appello lo scrivente.

Il rito abbreviato nei confronti di quattro dei sette imputati si è concluso all'udienza del 10 luglio 2013 mentre il dibattimento nelle forme del rito ordinario, innanzi al Tribunale di Sciacca (pres. Genna), nei confronti degli altri tre imputati, ha avuto inizio il 29 maggio 2013 e dovrebbe concludersi, dopo circa trenta udienze il prossimo mese di ottobre.

Proc. n. 20043\2009 R.G.N.R. nei confronti di FAUCI Salvatore + 8; FAUCI Salvatore è imputato del delitto di 371 bis e 372 cp aggravati dall'art. 7 DL 152\91; lo stesso gestisce degli impianti di laterizi in Sciacca, Agrigento e Termini Imerese ed è imputato per avere negato di avere pagato il c.d. pizzo ad appartenenti a "cosa nostra" sia davanti al Tribunale di Sciacca che lo sentiva quale teste nel processo c.d. SCACCO MATTO sia davanti al PM; gli altri imputati (tra cui BRUSCA Giovanni, SIINO Angelo, DI GATI Maurizio) sono imputati delle estorsioni commesse ai suoi danni sia da loro stessi e che



essi hanno confessato di avere compiuto essendo collaboratori di giustizia che da altri (ad esempio DI GANGI Salvatore) accusati dai collaboratori di giustizia di avere commesso dette estorsioni; per gli imputati che hanno scelto l'abbreviato vi è stata condanna; è in corso di celebrazione il dibattimento solo per uno degli imputati.

Proc. n. 6203\2010 R.G.N.R. DDA nei confronti di MELILLO Carmine, già maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Sciacca accusato di avere favorito alcuni appartenenti a “Cosa Nostra” rivelando loro dove erano state installate delle microspie; l'imputato ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato ed è prossima la celebrazione dell'udienza di discussione; il procedimento si è definito con assoluzione e vi è appello del PM.

Proc. n. 8235\2011 R.G.N.R. DDA nei confronti del collaboratore di giustizia SARDINO Giuseppe accusato di avere partecipato all'omicidio di LENTINI Angelo commesso il Ravanusa il 1.6.2006 e dell'occultamento di cadavere di SPATAZZA Giuseppe ucciso in Naro il 18 dicembre 2006; è in corso di celebrazione il giudizio abbreviato; concluso con condanna e applicazione art. 8 dl 152\91.

Proc. n. 18431\2011 R.G.N.R. DDA nei confronti di VASILE Guido + 3 imputati di estorsioni continuate ai danni di posteggiatori abusivi che operavano nella zona di San Leone di Agrigento; è in corso di celebrazione il giudizio ordinario;

Proc. n. 8159\2010 R.G.N.R. DDA nei confronti di 51 imputati; il procedimento ha ad oggetto i rapporti tra le famiglie mafiose di Porto Empedocle e della provincia occidentale di Agrigento e la individuazione delle nuove dinamiche di Cosa Nostra dopo le catture eccellenti di Falsone e Messina; sono stati emessi numerosi provvedimenti cautelari; 42 imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato che si è concluso, mentre i restanti sono stati rinviati a giudizio innanzi il Tribunale di Agrigento;

Proc. n. 8869\08 R.G.N.R. DDA nei confronti di ABBRUZZO Antonino, imputato di avere favorito la latitanza dell'allora latitante FALSONE Giuseppe; a seguito di giudizio abbreviato l'imputato è stato condannato;

Proc. n. 14284\2012 R.G.N.R. DDA nei confronti di TERRY LUCKY ed altri imputati di avere sfruttato la prostituzione e ridotto in schiavitù cittadine nigeriane; è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati;



Proc. n. 19846/2011 R.G.N.R., nel confronti di Sodano Calogero, già sindaco di Agrigento dal 1993 al 2001 e già senatore della Repubblica dal 2001 al 2006, per il reato di cui agli articoli 110 e 416 bis c.p.: il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha fissato l'udienza preliminare;

Proc. n. 7240/2013 R.G.N.R. contro FALSONE Calogero, noto esponente mafioso di Campobello di Licata (AG), fratello dei capomafia di Agrigento FALSONE Giuseppe, iscritto per le seguenti fattispecie di reato, aggravate ex art. 7 D.L. 152/1991: tentato omicidio in pregiudizio di TALMACIU Constantin; tentata estorsione in danno dell'azienda zootecnica di ARRIGO Salvatore e ARRIGO Rosario. Lo stesso è stato condannato con l'esclusione dell'art. 7 alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione.

Proc. n. 2419/12 R.G.N.R. Innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, l'11 giugno 2013, ha avuto inizio l'udienza preliminare a carico Di Gioia Angelo e Gioia Diego, della famiglia mafiosa di Canicattì, imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; il successivo rito abbreviato dovrebbe concludersi in primo grado il prossimo mese di ottobre.

Misure di prevenzione

Il Gruppo di lavoro “Misure di prevenzione” della Procura di Palermo ha competenza su tutte le indagini e le proposte in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei limiti territoriali di cui al c.d. Codice Antimafia che ha esteso, per talune tipologie di proposte, la competenza del Procuratore distrettuale all'intero ambito del distretto.

Come è noto, la individuazione e la aggressione dei patrimoni criminali - mafiosi e non - sono ritenuti, in maniera consolidata, le forme più efficaci per il contrasto dei fenomeni criminosi di maggiore gravità ed in linea con tali tendenze normative - sia interne che internazionali - nonché con la evoluzione sociale del fenomeno, in un settore strategico per la lotta alla criminalità organizzata la Procura si è da tempo dotata di una articolata ed efficiente organizzazione e di uno sperimentato modello operativo.

All'ufficio Misure di Prevenzione è stato così destinato personale interforze specializzato nelle indagini economiche e tramite apposite convenzioni a ciascuna unità operativa è consentito l'accesso a tutte le principali banche dati esterne (Catasto, Registri Immobiliari, Anagrafe tributaria, Enel, Utenze telefoniche, SISTER, SIATEL, ACI etc.) nonché all'Archivio dei rapporti finanziari (regolamentato da una convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate e che costituisce una sezione dell'Anagrafe Tributaria nella quale confluiscono tutte le comunicazioni cui sono tenuti gli operatori finanziari ai sensi del DPR n. 605 del 29 settembre 1973).



La diretta ed autonoma interrogazione di tali banche dati da parte del personale delle Sezione ha consentito di acquisire in tempi molto rapidi una prima piattaforma informativa sul patrimonio delle persone segnalate ed una mappatura delle loro relazioni economiche, abbattendo così in maniera consistente i tempi di accertamento.

Sviluppando quindi l'analisi degli elementi ricavati dall'incrocio delle informazioni fornite da ciascuna banca dati, è stato possibile in molti casi - con il supporto delle acquisizioni investigative già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari - formulare immediatamente e con successo le richieste per la applicazione delle misure di prevenzione sia personale che patrimoniale.

Così, grazie anche ai collegamenti informativi operanti tra il Gruppo Misure di prevenzione e la D.D.A., è stata resa possibile l'acquisizione di beni - individuati nella disponibilità di persone sottoposte ad indagini, sia in stato di custodia cautelare che denunciati a piede libero - anche a breve distanza di tempo dalla esecuzione della misura e dalla sua conferma da parte del Tribunale del Riesame ovvero dalla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p..

Questo risultato va considerato ancora più significativo quando oggetto del sequestro sono state - come spesso avviene - attività imprenditoriali di valore rilevante.

Costituisce invero un dato ormai costante che almeno la metà delle misure di prevenzione patrimoniali vengono applicate nei confronti di persone che svolgono attività imprenditoriali, per lo più nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Da qualche anno si è provveduto altresì alla informatizzazione del Registro delle Misure di Prevenzione - a seguito dell'entrata in esercizio dell'applicativo informatico "SIPPI" - con un iniziale notevole aggravio di lavoro per il personale amministrativo della Sezione, incaricato di inserire personalmente nel nuovo sistema i dati di tutti i fascicoli in carico ma con una successiva positiva implementazione derivante dall'utilizzo del predetto sistema che è finalizzato alla creazione di una Banca dati nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati in danno delle organizzazioni criminali attraverso la informatizzazione di tutti i processi legati all'iter procedurale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali con la informatizzazione dei Registri cartacei (ufficiali).

Procedendo alla disamina dei dati statistici sulle proposte avanzate dalla Procura della Repubblica nell'anno in esame, le stesse si sono concretizzate in un totale di 240 suddivise in 138 proposte solo personali, 36 proposte solo patrimoniali e 66 proposte sia personali che patrimoniali. All'interno di queste le proposte antimafia costituiscono ancora oggi la parte più rilevante con, rispettivamente, 97 proposte solo personali, 36 proposte solo patrimoniali e 66



proposte miste. In termini generali, rispetto alla sopravvenienza di 495 procedimenti nel periodo di interesse risultano essere stati definiti 313 procedimenti.

In ordine al valore complessivo dei beni sequestrati non vi è un dato numerico attendibile, tuttavia deve rilevarsi che nell'ambito delle 166 proposte antimafia avanzate vi è un totale di 2136 beni oggetto di richiesta ablativa.

Le più importanti proposte avanzate nel periodo, sia in relazione ai patrimoni oggetto di sequestro che alla tipologia dei proposti, sono riportate nei prospetti che seguono.

Peraltro merita di essere segnalato il ricorso sempre più frequente, soprattutto in relazione ad attività imprenditoriali di considerevole rilievo, allo strumento della sospensione della amministrazione di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo nr. 159/11 finalizzato ad ampliare l'area di contrasto propria delle misure di prevenzione di tipo tradizionale con la aggressione di quelle attività imprenditoriali in qualche modo "inquinata" dalla presenza della criminalità organizzata e che costituiscono la c.d. "area grigia" dove il mercato legale e quello legale si incontrano al fine di incrementare i profitti delle organizzazioni criminali.

Esempio di tale fenomeno sono state le richieste di sospensione relative alla F.Ponte S.p.a. e soprattutto alla Italgas S.p.a., quest'ultima vero e proprio colosso del mercato energetico in Italia, e non solo.

Qui di seguito una sintetica rassegna delle più rilevanti proposte a contenuto patrimoniale in tutto o in parte esitate nel periodo:

Palermo

CORRADENGO Giuseppe, nato a Palermo il 31.03.1964

Proc. 152/2013 RMP avviato sulla base dell'O.C.C. del 28 marzo 2013 per artt. 110 e 416 bis c.p.; 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 aggravato ex art. 7 d.l. 152/91

CORRADENGO Giuseppe, titolare delle società "Eurocoibenti s.r.l." e "Sa.ve.mar. s.r.l.", è ritenuto avere versato periodicamente in favore di GALATOLO Vito, elemento di spicco della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, somme di denaro contante provenienti dalla quota dei profitti spettante a GALATOLO Vito in forza dei rapporti societari occulti che egli intratteneva con CORRADENGO Giuseppe nella gestione delle predette società

In data 19.7.2013 è stato emesso Decreto di sequestro 184/2013 RMP dal Tribunale di Palermo avente ad oggetto 6 S.r.l. operanti nel porto di Palermo (5) e di La Spezia (1).



SAMMARCO GIOVANNI, nato a Palermo il 21.10.1959

Proc. 103/2013 RMP avviato a seguito delle indagini espletate nell'ambito del proc. 8253/2011 R.G.N.R. in cui veniva disposto in data 14.03.2013 il sequestro preventivo dei beni del SAMMARCO per il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. 306/9

In data 08.07.2013 è stata avanzata richiesta di sequestro, ai fini della successiva confisca, delle seguenti società:

- "SOLE SOCIETA' COOPERATIVA" ("gestione di impianti sportivi n.c.a.")
- "BLUE JACK s.r.l.", ("gelaterie e pasticcerie e ristorazione")
- "SWEET SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L." ("commercio al dettaglio e la somministrazione di prodotti gastronomici").

Sequestro disposto dal Tribunale di Palermo Sezione M.P. con decreto nr. 106/2013 RMP del 23.10.2013.

MAIORANA Croce (Carini, 3 novembre 1984)

Proc.229/13 RMP avviato a seguito della O.C.C. emessa anche a suo carico nel proc. pen. 1847/09 R.G.N.R. relativamente all'inserimento del proposto nella famiglia mafiosa di Carini, in particolare con il ruolo di gestore degli affari illeciti di Giuseppe PECORARO durante la detenzione di quest'ultimo (12 quinquies, L. 306/92).

In data 9 settembre 2013 è stata avanzata proposta personale e patrimoniale ed il decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale – Sez. M.P. in data 7.10.2013 per quote societarie, immobili e rapporti bancari/postali riconducibili al MAIORANA ed alla moglie Rosa Giada LO BOSCO.

RAO Giovanni, nato a Palermo il 16/04/1966.

Proc. 180/2013 RMP relativo alla condanna ad anni 7 e mesi 8 di reclusione (sentenza nr. 1049/14 emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione 3^a Penale - il 27/02/2014) per tentata estorsione, aggravata ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, nr. 152, nei confronti di Giunta Natale, titolare della NG Service - società di ristorazione e catering.

In data 2.8.2013 è stato emesso decreto di sequestro nr. 202/13 RMP dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – avente ad oggetto una Ditta individuale, 5 immobili, 4 auto, 6 conti correnti e di deposito.

NICETA Mario Vittorio Massimo, nato a Palermo il 05.05.1942;

NICETA Massimo, nato a Palermo il 30.10.1973;

NICETA Piero, nato a Palermo il 18.01.1970;

NICETA Olimpia, nata a Palermo il 29.01.1971.

Proc. 37/2013 RMP avviato sulla base degli esiti della attività di indagine svolta dal R.O.S. dei Carabinieri e dal GICO della Guardia di Finanza da cui è



emerso che i proposti – che ricoprono vari ruoli all'interno del c.d. “gruppo imprenditoriale NICETA”, attivo nel settore della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, accessori e preziosi - attraverso un articolato complesso di società con le insegne NICETA Oggi, Bluespirit e Olimpia sin dagli anni '80 hanno intrattenuto rapporti di contiguità e cointeressenza economica con esponenti dell'organizzazione mafiosa palermitana, ed in particolare con i fratelli Giuseppe e Filippo GUTTADAURO.

In data 01.08.2013 è stato proposto il sequestro, ai fini della successiva confisca, di 12 aziende commerciali attive nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli di abbigliamento - confezioni, calzature, bijotteria, nonché nei settori del turismo, della nautica da diporto, della locazione di immobili, oltre svariati rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari, numerosi terreni ed immobili.

Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Palermo Sezione M.P. con i decreti nr. 125/2013 RMP del 02.12.2013 e n. 76/2014 RMP del 11.07.2014

Cavallotti Vincenzo, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 20.02.1956; Cavallotti Gaetano, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 26.08.1959. Cavallotti Salvatore Vito, nato a Belmonte Mezzagno il 02.10.1951

Proc. nr. 19/2011 RMP – 328/2013 EMP - 130/2014 RMP.

I procedimenti hanno ad oggetto le attività dei fratelli CAVALLOTTI - proprietari di numerose aziende operanti nel settore della costruzione e della gestione di reti di gas naturali e acquedotti – e sono stati avviati sulla base degli esiti del precedente procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale iscritto al Tribunale di Palermo Sezione M.P. al nr. 100/1999 RMP (conclusosi con la confisca di una azienda attiva nel settore della metanizzazione) nonché di numerose informative trasmesse dal GICO della Guardia di Finanza tra il 2010 ed il 2011, in quanto ritenuti “vicini” (nell'accezione propria di tale termine delle norme sulle misure di prevenzione) ad esponenti mafiosi del calibro di Benedetto Spera e Bernardo Provenzano, che avrebbero assicurato loro l'aggiudicazione di lavori e l'apertura di cantieri, in territori controllati da diverse famiglia mafiose. In tal senso hanno deposto sia i riscontri documentali ottenuti con l'esame delle lettere e dei biglietti facenti parte della corrispondenza dell'allora latitante Bernardo Provenzano, sia le convergenti indicazioni offerte da vari collaboratori di giustizia, quali Siino Angelo, Maniscalco Giuseppe, Brusca Giovanni, Barbagallo Salvatore, Vitale Simone, Campanella Francesco.

Tutte le aziende a loro riconducibili (ed il relativo compendio aziendale) sono state oggetto di sequestro, ed in particolare: il n. 139/2011 RMP emesso il 22.12.2011, il n. 12/2014 RMP del 04.12.2013, il n. 56/2014 RMP del



04.06.2014; nonché di un decreto di confisca nr. 210/2011 RMP emesso in data 29.09.2011.

Giardina Filippo, nato a Palermo (PA) il 28.06.1953

Procedimenti n. 451/2012 e 340/2013 R.M.P. nascente dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, nonché di alcune informative trasmesse dalla DIA di Palermo e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, in relazione alla sua “vicinanza” ad alcuni affiliati all’associazione mafiosa, ed in particolare a MILANO Salvatore (appartenente alla “famiglia” di “Porta Nuova”), per conto del quale si è intestato fittiziamente una quota di alcune attività commerciali di pregio operanti in Palermo (negozi BAGAGLI), di fatto di proprietà dell’associazione mafiosa.

In data 20.03.2013 e 17.10.2013 è stato proposto il sequestro, ai fini della successiva confisca, di tre aziende operanti in Palermo, attive nel settore del commercio al dettaglio di articoli in pelle, scarpe, accessori di abbigliamento, biancheria intima, bijouteria e valigeria, nonché numerosissimi beni costituenti il patrimonio personale del Giardina e dei congiunti (tra i quali un esercizio di rivendita tabacchi, una imbarcazione da diporto, svariati immobili e rapporti bancari/finanziari)

Il Tribunale di Palermo Sezione M.P ha emesso i decreti di sequestro nr. 54/2013 RMP del 26.04.2013, n. 55/2013 RMP del 06.05.2013 e n. 116/2013 RMP del 06.11.2013.

Mannino Ignazio Antonino, nato a Torretta (PA) il 20.04.1957

Mannino Giovanni Angelo, nato a Torretta (PA) il 29.05.1952

Procedimenti N. 390/2011 R.M.P. e N. 70/2014 R.M.P. (poi riuniti)

MANNINO Giovanni Angelo è stato destinatario di O.C.C. per associazione per delinquere di stampo mafioso, quale facente parte della “famiglia” di Torretta a seguito della attività di indagine svolta nei confronti dell’ esponente di vertice del mandamento di Tommaso Natale - San Lorenzo, Salvatore Lo Piccolo, nel 2007.

Già in passato i proposti erano stati destinatari di misure di prevenzione patrimoniali ed a seguito delle nuove indagini sono stati individuati una molteplicità di beni (attività commerciali (ristoranti) riconducibili ai proposti fittiziamente intestate a congiunti) ritenuti il frutto delle pregresse attività illecite ovvero il reimpiego dei relativi proventi.

Con decreto nr. 53/2014 RMP il Tribunale di Palermo Sezione M.P. in data 16.05.2014 ha disposto il sequestro di numerosi importanti ristoranti in Palermo, un’impresa edile, autovetture e terreni.



Castagna Tommaso, nato a Palermo (PA) il 27.01.1964

Procedimento N. 397/2012 R.M.P. avviato a seguito di o.c.c. a suo carico quale componente dell'associazione mafiosa, in particolare della famiglia della Noce.

Le condotte illecite in favore dell'organizzazione mafiosa si sono intrecciate principalmente con l'attività estorsiva perpetrata ai danni della società di produzione cinematografica "Magnolia Fiction S.R.L.", con specifico riguardo alla realizzazione di una fiction girata a Palermo.

E' stato proposto il sequestro in data 28.03.2014 di un'azienda di onoranze funebri, un bar, rapporti bancari e vari automezzi aziendali; sequestro disposto dal Tribunale di Palermo Sezione M.P. con il decreto nr. 55/2014 del 04.06.2014

Valenza Benedetto, nato a Borgetto (PA) il 04.09.1962

Procedimento N. 418/2009 R.M.P. relativo alla contiguità del proposto - imprenditore nel settore del calcestruzzo - all'associazione mafiosa (in particolare ai fratelli Vitale, Leonardo, Michele e Vito, esponenti di vertice della famiglia di Partinico) ed in relazione ad una condanna definitiva per reati di trasferimento fraudolento di valori.

Oggetto della proposta di misura patrimoniale avanzata in data 13.05.2014 sono stati un impianto di calcestruzzo in Borgetto con relativo complesso dei beni industriali, nonché numerosi immobili ed alcuni rapporti bancari.

I suddetti beni sono stati sequestrati dal Tribunale di Palermo Sezione M.P. con i decreti nr. 70 e 71/2014 RMP rispettivamente del 01.07.2014 e 08.07.2014.

GIACCHETTO Faustino, nato a Canicattì (AG) il 30.11.1963

Proc. nr. 223/2013 RMP avviato a seguito della O.C.C. emessa a suo carico nel proc. pen. 20636/12 R.G.N.R..

Si tratta del primo caso di soggetto proposto ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 159/2011 in quanto il GIACCHETTO è ritenuto l'ideatore, il promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere che, attraverso l'ente di formazione CIAPI, si occupava di predisporre progetti da presentare alla Regione Siciliana per ottenere finanziamenti pubblici in maniera fraudolenta. La proposta in data 11.12.2013 ha avuto ad oggetto 12 immobili, numerose quote sociali di altrettante società operanti nel settore della consulenza; 2 società attive nel settore della consulenza e della comunicazione, 2 cassette di sicurezza, con gioielli, intestate a lui e ai propri familiari; una collezione di 5 orologi da polso Patek Philippe.

Il Tribunale conformemente ha emesso i decreti di sequestro nr. 320/2013 RMP, del 11.04.2014; del 11. 06 2014 e del 01.08.2014.



Gruppo GAS NATURAL S.p.a. Italia

Proposta: 390/2013RMP del 7.1.2014; 183/2014 RMP del 21.05.2014.

Si tratta di un procedimento avviato a seguito di attività della sezione misure di prevenzione della Procura e del GICO G.di F. nell'ambito delle indagini patrimoniali nei confronti dei fratelli CAVALLOTTI e del gruppo riferibile ai CIANCIMINO da cui sono emersi indizi di: riciclaggio di denaro da parte di Ciancimino e soci; appalti non a norma che hanno favorito imprese riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso

Con il decreto nr. 12/14 del 19.05.2014 sono state sottoposte alla misura dell'amministrazione giudiziaria, ex art. 34 d.lgs. 159/2011, per mesi sei, le società Gas Natural Italia S.p.a. Gas Natural Vendita Italia e Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a.

Italgas S.p.a. Italia

Proposta: 469/2013 RMP del 10.3.2014.

Si tratta di un procedimento avviato a seguito di attività della sezione misure di prevenzione della Procura nell'ambito delle indagini patrimoniali nei confronti dei fratelli CAVALLOTTI a seguito delle quali sono emersi indizi gravi di: appalti non a norma e che hanno favorito le imprese riconducibili ai Cavallotti, su gran parte del territorio italiano.

Con il decreto nr. 67/14 RMP, del 9.07.2014, è stata sottoposta alla misura dell'amministrazione giudiziaria, ex art. 34 d.lgs. 159/2011, per mesi sei, la società Italgas S.p.a.

Gruppo alberghiero e finanziario Ponte

Proposta: 469/2013 RMP del 10.3.2014.

Procedimento avviato aperto a seguito di attività della sezione misure di prevenzione e della valutaria della G di F. nell'ambito delle ulteriori indagini patrimoniali nei confronti del gruppo imprenditoriale mafioso degli SBEGLIA (fasc. 272/2010 RMP).

Con il decreto nr. 20/2014 RMP, del 21.01.2014, sono state sottoposte alla misura dell'amministrazione giudiziaria, ex art. 34 d.lgs. 159/2011, per mesi sei, poi rinnovata per ulteriori 6 mesi, le società Alberghiera F. Ponte S.p.a., Vigidas S.r.l., Makela tour S.r.l. e la società finanziaria Delta Finanziaria S.p.a.

Alla rassegna che precede va aggiunta la pendenza di ulteriori procedimenti di significativo rilievo, interessanti soggetti e gruppi societari tutti già gravati da provvedimenti di sequestro di prevenzione emessi antecedentemente al periodo di interesse e tuttavia allo stato ancora pendenti innanzi alla Sezione MP. Tra tali procedimenti, per i quali sono in corso attività istruttorie,



principalmente di carattere peritale e/o riguardanti escussioni dirette di collaboratori di giustizia, segnalo quelli a carico dei seguenti propositi:

1. CIANCIMINO Massimo;
2. BUTTITTA Salvatore;
3. GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Benedetto;
4. LUPO Cesare;
5. gruppo BORDONARO;
6. gruppo RIZZACASA;
7. gruppo LENA;
8. gruppo SBEGLIA.

Agrigento

DATA PROPOSTA	COGNOME E NOME PROPOSTO	BENI OGGETTO DI PROPOSTA
02.08.2013	Abello Rosario	Beni immobili – beni mobili registrati – conti correnti – libretti postali – titoli di credito
17.09.2013	Di Piazza Vincenzo	N. 379 beni immobili - N. 2 Imprese individuali – conti correnti
07.03.2014	Bonanno Ferdinando	Quote societarie – Impresa individuale – Beni immobili – N. 29 rapporti bancari
28.03.2014	Capizzi Giuseppe	Beni immobili - imprese individuali – conti correnti
03.04.2014	Falsone Calogero	Beni immobili - impresa individuale – conti correnti – certificati di deposito
03.04.2014	Falsone Giuseppe	Impresa individuale – conti correnti
11.06.2014	Mortellaro Domenico	Società di capitali - beni immobili – imprese individuali

Decreti di confisca emessi dal Tribunale di Agrigento nel periodo in esame

Guarnieri Diego

Guarnieri Pino

Guarneri Calogero

Messina Arturo

Di Piazza Vincenzo

Prestia Salvatore

Messana Luigi



Abello Rosario
Lombardo Gregorio
Marino Giovanni

Abello Rosario (proposta e confisca nel periodo in esame):

Trattasi di soggetto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90.

Riconosciuta la pericolosità sociale dello stesso, il Tribunale di Agrigento ha disposto la confisca dei numerosi beni a lui riconducibili

Di Piazza Vincenzo (proposta e confisca nel periodo in esame):

Di Piazza Vincenzo, è stato condannato più volte per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Casteltermini.

In particolare, lo stesso è stato condannato la prima volta nel processo c.d. AJRAGS che ha visto alla sbarra gli esponenti di vertice di Cosa Nostra in Provincia di Agrigento.

L'operazione, storica per la provincia, ha portato all'azzeramento dei vertici di Cosa Nostra in quella zona molti dei quali, peraltro, condannati all'ergastolo ed ancora detenuti.

DI PIAZZA, che in quel processo era stato condannato solo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., è stato di nuovo tratto in arresto e condannato con sentenza del 19.10.2012 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo alla pena di anni diciotto di reclusione e relative pene accessorie, in continuazione con la precedente pena inflittagli nel processo c.d. AKRAGAS.

In entrambi i casi, allo stesso è stato riconosciuto il ruolo di capo della famiglia mafiosa di Casteltermini.

In particolare, dalla lettura delle due menzionate sentenze, emerge come sia stata accertato l'appartenenza del DI PIAZZA alla famiglia mafiosa di Casteltermini relativamente alla quale diverse sono state le dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia da BRUSCA Giovanni a Vara Ciro a, da ultimo, DI GATI Maurizio e VACCARO Giuseppe Salvatore.

Riconosciuta la pericolosità sociale dello stesso, il Tribunale di Agrigento ha disposto la confisca dei numerosi beni a lui riconducibili.

Bonanno Ferdinando (proposta nel periodo in esame):

Trattasi di soggetto imputato per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. in quanto,

quale responsabile della Eurospin Sicilia s.p.a., impresa operante nel settore della grande distribuzione alimentare, ha avere cercato ed ottenuto un preventivo contatto con il vertice della provincia di Agrigento della predetta organizzazione criminale e, segnatamente, con il noto latitante Falsone



Giuseppe, al fine di consentire alla Eurospin una penetrazione commerciale in detta provincia, con l'apertura di nuovi punti vendita, senza insidie di carattere ambientale, anzi con il decisivo appoggio della menzionata potente organizzazione criminale.

Il Bonanno ha offerto la disponibilità della Eurospin s.p.a. ad accettare vincolanti indicazioni sui soggetti graditi all'organizzazione criminale, che, nei diversi paesi della provincia di Agrigento, avrebbero dovuto procedere alla realizzazione di nuovi supermercati con marco Eurospin, nonché alla relativa gestione, attraverso un rapporto di affiliazione, ovvero di affitto di azienda.

Lo stesso, inoltre, ha preso accordi con soggetti appartenenti alla predetta organizzazione criminale, fra cui Gambino Pino, per l'apertura e la gestione del supermercato da realizzarsi in territorio di Campobello di Licata e per quello da realizzarsi in territorio di Palma di Montechiaro rivolgendosi, in questo caso a Cottitto Gioacchino e Criscimanna Paolo.

La Procura di Palermo ha, quindi, richiesto il sequestro delle quote societarie, della impresa individuale, di beni immobili e dei conti correnti allo stesso riconducibili.

Il Tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta ma ad agosto quindi in periodo diverso da quello in esame.

Capizzi Giuseppe:

trattasi di soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di Ribera.

Lo stesso, condannato più volte per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. è stato condannato anche per diverse estorsioni.

Trattasi di soggetto di spicco della criminalità mafiosa di Agrigento il quale ha avuto strettissimi contatti con il rappresentante provinciale Falsone Giuseppe ed è, allo stato, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P..

Riconosciuta la sua pericolosità sociale, il Tribunale di Agrigento aveva già disposto la confisca di numerosi beni allo stesso riconducibili sebbene intestati formalmente a terzi incensurati.

Nel periodo in esame è stata avanzata nuova proposta di sequestro già accolta dal Tribunale che non si è ancora pronunciato sulla confisca.

Falsone Giuseppe:

già rappresentante provinciale di Cosa nostra in Agrigento, lo stesso è stato catturato, dopo una pluriennale latitanza, in Marsiglia il 23 giugno 2010.

Ha riportato diverse condanna per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p., 629 c.p. e per diversi omicidi ed è sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P..

Riconosciuta la sua pericolosità sociale, il Tribunale di Agrigento ha disposto il sequestrò di numerosi beni allo stesso riconducibili.



Nonostante le condanne del FALSONE fossero risalenti nel tempo, solo nel periodo in esame, si è chiesta la confisca dei beni in questione.

Falsone Calogero:

fratello di FALSONE Giuseppe, ha riportato condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e per un tentato omicidio ai danni di alcuni pastori rumeni a suo dire colpevoli di avere pascolato le loro greggi in territori che egli riteneva di suo esclusivo dominio.

Anche in questo caso la Procura di Palermo ha avanzato richiesta di sequestro e confisca.

Il Tribunale non si è ancora pronunciato.

Mortellaro Domenico:

lo stesso è un imprenditore ritenuto contiguo a Cosa Nostra a disposizione delle quali ha messo a disposizione le sue imprese per la gestione di alcuni appalti nella provincia agrigentina.

Anche in questo caso è stata avanzata richiesta di sequestro e confisca.

Il Tribunale non si è ancora pronunciato.

La rassegna che precede va opportunamente integrata con l'indicazione dei decreti di confisca emessi dal Tribunale di Agrigento nel periodo in esame (su proposta della Procura di Palermo in periodo diverso da quello in esame):

Guarneri Diego, Guarneri Pino, Guarneri Calogero

trattasi di soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Canicattì, già condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

Su proposta della Procura di Palermo, il Tribunale di Agrigento ha disposto la confisca di numerosi beni agli stessi riconducibili.

Messina Arturo

trattasi di soggetto deceduto e condannato per il ruolo di vertice rivestito dallo stesso in seno a Cosa Nostra.

Il sequestro (e la successiva confisca) sono stati possibili grazie alle innovazioni legislative.

Trattasi di provvedimento di rilievo in quanto lo stesso possedeva in zona Villaseta di Agrigento diverse attività commerciali (panifici) e impianti di calcestruzzo.

Nonostante le condanne del Messina fossero risalenti nel tempo, solo nel periodo in esame, si è ottenuta la confisca dei beni in questione

Prestia Salvatore

trattasi di soggetto condannato per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309\90



Il soggetto assume rilievo anche nel panorama mafioso essendo lo stesso legato da rapporti di parentela con Messina Fabrizio (fratello di Gerlandino e con ruolo di capo in seno alla famiglia mafiosa di Porto Empedocle). Nel periodo in esame, il tribunale di Agrigento ha disposto la confisca di alcuni beni allo stesso riconducibili.

Messana Luigi

trattasi di imprenditore legato a Cosa Nostra.

Già destinatario di misura di prevenzione personale e patrimoniale, nel periodo in esame al Messana sono stati sequestrati beni ulteriori rispetto a quelli già oggetto di confisca.

Lombardo Gregorio

trattasi di personaggio di spicco nel panorama mafioso agrigentino.

Nel periodo in esame, il tribunale di Agrigento ha disposto la confisca di numerosi beni allo stesso riconducibili.

Marino Giovanni

trattasi di imprenditore a disposizione di FALSONE Giuseppe.

Lo stesso gestiva una discarica di fatto riconducibile al latitante.

Assolto in primo grado e condannato in appello, nel periodo in esame, il tribunale di Agrigento ha disposto la confisca di numerosissimi beni allo stesso riconducibili.

Trapani

In aggiunta a quanto sopra elencato, si evidenziano i seguenti procedimenti, attivati in epoca anteriore al 1° luglio 2013 e tuttora pendenti avanti al Tribunale di Trapani:

- 1) procedimento nei confronti di Vito Nicastrì (nato ad Alcamo il 30 gennaio 1956) pendente avanti al Tribunale di Trapani su proposta del Direttore della Direzione investigativa antimafia (proposta del 7 luglio 2010, decreto di primo grado del 12 dicembre 2012). Con il citato decreto del 12 dicembre 2012, il Tribunale di Trapani (nell'ordinare la confisca della quasi totalità dei beni e delle società sequestrate al Nicastrì) ha contestualmente disposto la formazione di un separato fascicolo nell'ambito del quale (prima udienza del 29 maggio 2013) è in corso la confiscabilità di altri beni e rapporti bancari la cui riconducibilità al proposto ed ai suoi familiari è emersa nel corso del primo procedimento;



- 2) Procedimento di prevenzione n. 27/2011 nei confronti di Carmelo Patti, pendente avanti al Tribunale di Trapani;

Il procedimento è tuttora in corso, anche con l'attivazione di necessarie attività integrative di indagine. Attiene al settore delle infiltrazioni mafiose (con specifico riferimento ai rapporti con il boss Messina Denaro Matteo) nel settore turistico-alberghiero ed in particolare della nota società VALTUR S.p.a. nonché delle società (CABLELETTRA, CABLESUD ecc.) operanti nel settore del cablaggio delle autovetture del gruppo FIAT. La trattazione è tuttora in corso e risulta particolarmente complessa per le rilevanti dimensioni delle società coinvolte e per la necessità di procedere alla disamina delle acquisizioni derivanti dalla procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi (cd. legge Marzano) attivata a seguito della dichiarazione di insolvenza delle società (attività che ha determinato la trasmissione degli atti da parte del Tribunale, su richiesta del P.M., alla Procura di Milano per il reato di bancarotta fraudolenta);

- 3) Procedimento di prevenzione n. 70/2011 nei confronti di Giuseppe Giammarinaro:

Procedimento di fase di trattazione innanzi al Tribunale di Trapani, nel cui ambito si è proceduto al sequestro di numerose società nel settore della sanità e dei servizi assistenziali, in ipotesi di accusa gestiti tramite prestanome dal proposto Giammarinaro Giuseppe, noto politico di Salemi, già colpito da precedente misura di prevenzione.

Il procedimento risulta particolarmente ampio per il numero di parti processuali (i terzi intervenienti sono circa 120), per i numerosi testi ammessi (oltre 50) in relazione alle infiltrazioni mafiose - tramite il Giammarinaro - nel settore della sanità pubblica e privata nonché nell'amministrazione comunale del comune di Salemi (che, a seguito dell'attività di indagine compiuta è stato oggetto di scioglimento per infiltrazioni mafiose). La trattazione è durata per tutto il periodo di riferimento ed è tuttora in corso;

- 4) Procedimento di prevenzione n. 63/2011 nei confronti di Michele Mazzara:

Procedimento in fase di trattazione relativo alle infiltrazioni mafiose nel settore delle attività agricole e del turismo a Trapani e San Vito lo Capo, con sequestri di elevato valore economico.

- 5) Procedimento di prevenzione n. 43/2011 nei confronti di Vito Tarantolo:



Procedimento in fase di trattazione relativo alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici, riguardante il Tarantolo Vito, imprenditore di rilevanza primaria nel capoluogo trapanese in rapporti prima con il boss trapanese Virga Vincenzo, poi con il Pace Francesco. Dal procedimento sono scaturiti rilevanti sequestri di società nel settore dei lavori pubblici e dell'edilizia privata e connesso procedimento penale per il reato di intestazione fittizia di beni.

6) Procedimento di prevenzione n. 56/2012 nei confronti di Francesco Morici:

Procedimento in fase di trattazione, con sequestro di quote societarie di primaria rilevanza nel settore edile, degli appalti pubblici e dei lavori portuali.



Distretto di Perugia

Relazione del Cons. Elisabetta Pugliese

La DDA di Perugia è attualmente composta dalla dott.ssa Valentina Manuali e dal dott. Giuseppe Petrazzini, coordinati dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Antonella Duchini, già componente la DDA e attualmente reggente la Procura, a causa del trasferimento avvenuto in data 16.1.2014 del precedente Procuratore dott. Giacomo Fumu ad altro incarico.

Le assegnazioni dei nuovi procedimenti di competenza distrettuale avvengono secondo un semplice criterio di turnazione cronologica alternata, senza alcuna ripartizione di tipo territoriale.

Entrambi i colleghi componenti la DDA sono, altresì, gravati dal ben più consistente carico di procedimenti di competenza della c.d. “Procura ordinaria”; dato da doversi considerare nella valutazione della quantità e qualità - sicuramente pregevole - del lavoro svolto dalla DDA di Perugia nell’anno di interesse.

In particolare, il dott. Petrazzini risulta inserito nel gruppo che cura i reati contro la Pubblica Amministrazione; la dott.ssa Manuali nel gruppo che cura le cd “fasce deboli”. Entrambi usufruiscono di una minima riduzione delle assegnazioni per i procedimenti a carico di ignoti e per quelli iscritti a mod. 45.

Nella trasmissione dei dati statistici che riguardano gli aspetti numerici e quantitativi dell’attività svolta dalla DDA nel periodo considerato, il Procuratore reggente ha evidenziato alcune disfunzioni nel rilevamento dei dati, indotto dal nuovo sistema di iscrizione: rileva, in merito, che in data 8.5.2014 è entrato in funzione il nuovo sistema di iscrizione e rilevamento SICP (con “spegnimento” del vecchio sistema REGE al 5.5.2014) e, pertanto, le statistiche estratte riguardano necessariamente (per imposizione del sistema stesso) i due distinti periodi 1.7.2013 – 5.5.2014 e 8.5.2014.

Le problematiche tecniche dovute al passaggio dal sistema REGE al sistema SICP - secondo quanto riferito nella relazione del Procuratore f.f. - avrebbero prodotto una macroscopica incongruenza in relazione ai procedimenti di competenza della DDA: il sistema fornisce, infatti, un numero di procedimenti pendenti all’ 1.7.2013 pari a 65 e al 5.5.2014 (data di “spegnimento” del REGE) pari a 60; per poi fornire il dato di 10 procedimenti pendenti all’ 8.5.2014 (data di avvio del SICP), che è evidentemente in netto contrasto con il precedente dato numerico.

Pertanto, sulla base dei dati reali forniti dalla segreteria, viene attestato che, in realtà, i procedimenti pendenti alla data del 30.6.2014 presso la locale DDA



erano 44 e non 16, come risulterebbe dal dato statistico, con riduzione della pendenza di oltre il 13%.

Ulteriore incongruenza viene rilevata nella tabella relativa alle tipologie di delitti, ove non risulterebbero iscritti procedimenti per l'ipotesi di reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 che, invece, costituiscono la parte più rilevante dei procedimenti in carico alla locale DDA.

Pertanto, i dati che sono stati trasmessi e che qui di seguito si riportano, concernenti l'attuale pendenza dei procedimenti della DDA di Perugia, sono quelli effettivi, materialmente estrapolati dalla Segreteria del Procuratore:

- Procedimenti concernenti reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90: n. 23
- Procedimenti concernenti reati ex artt. 600, 609 bis c.p.; art. 3 L. 75/58: n. 2
- Procedimenti concernenti reati ex art. 260 D.Lvo 152/2006: n. 6
- Procedimenti concernenti reati ex art. 648 bis c.p.+ altro; art. 7 L 203/91: n.3
- Procedimenti concernenti reati ex art. 416 bis + altro: n.2
- Procedimenti concernenti reati ex artt. 110, 630 e 628 comma 3 n. 1 c.p.: n. 1

Quanto all' attività svolta dalla DDA di Perugia nell' annualità in esame, sono stati rilevati i seguenti dati:

- procedimenti pendenti alla data del 30.6.2014 (mod. 21 e 44): **44**
- persone sottoposte ad indagine alla data del 30.6.2014: **1006**
- procedimenti iscritti nel periodo 1.7.2013-30.6.2014 (mod. 21 e 44): **21**
- richieste e ordinanze di custodia cautelare nel periodo 1.7.2013-30.6.2014: **132** (numero di indagati)
- richieste di rinvio a giudizio nel periodo 1.7.2013-30.6.2014: **84** (numero degli indagati; **4** i procedimenti)
- proposte di misure di prevenzione patrimoniali avanzate dall'Ufficio: **negativo**, sono iscritti **4** procedimenti ed è in corso la predisposizione delle richieste
- proposte di misure di prevenzione personali avanzate dall'Ufficio: **negativo**
- misure di prevenzione applicate dal Tribunale di Perugia: **25**

Le principali attività investigative

Tra le numerose attività di indagine svolte nel periodo considerato dalla DDA di Perugia, si illustrerà di seguito il contenuto di talune di esse e, in particolare, quelle che più di altre evidenziano le connotazioni attuali della criminalità del Distretto; le attività delinquenziali di maggiore incidenza e, soprattutto, i profili evolutivi - particolarmente interessanti per quel che



concerne il territorio in questione - dei quali più diffusamente si tratterà nell'analisi contenuta nel secondo elaborato di cui si compone la presente relazione.

Le indagini inerenti il proc. n.12501/2010 (attualmente pendente in fase di udienza preliminare) - nell'ambito del quale il GIP del Tribunale di Perugia ha emesso 16 ordinanze di custodia cautelare (tutte confermate in sede di riesame) e sequestro preventivo dei patrimoni degli indagati e delle società a loro facenti capo - appare confermare la silente infiltrazione nell'economia del territorio di criminalità di stampo mafioso di matrice allogena.

Le investigazioni, infatti, hanno evidenziato la sussistenza di una compagine criminale composta prevalentemente da personaggi siciliani facenti capo a D'Urso Giuseppe, collegati con un'associazione camorristica stanziata a Villa Literno; dedita a delitti di truffa aggravata, bancarotta fraudolenta, false fatturazioni e riciclaggio di ingenti somme, rinvenienti dalle attività criminali della suddetta associazione camorristica e impiegati in investimenti immobiliari nella città di Perugia. Nell'indagine in questione si è attuato un proficuo coordinamento investigativo con le DD.DD.AA. di Napoli e Firenze. Il quadro più inquietante di una ormai radicata infiltrazione 'ndranghetistica nel tranquillo territorio umbro, emerge da altra indagine (proc. n. 3906/2012 DDA), nell'ambito della quale è programmata l'esecuzione nel corrente mese di dicembre di misure cautelari a carico di 54 persone (di cui 8 sottoposte agli arresti domiciliari), indagate per il reato di associazione mafiosa, estorsioni ed altri gravi reati aggravati ex art. 7 L.203/91.

Nell'indagine condotta dalla DDA di Perugia, è emersa l'esistenza di un forte e risalente insediamento di 'ndrangheta nella città di Perugia, in collegamento con le cosche "Farao-Marincola" di Cirò e Cirò Marina.

Detto collegamento appare comprovato, oltre che da intercettazioni telefoniche, anche da servizi di osservazione e pedinamento che hanno documentato i periodici incontri in territorio perugino tra calabresi da tempo residenti in quel territorio e personaggi di spicco della 'ndrangheta cirotana.

Le attività più evidentemente criminali poste in essere dal sodalizio (estorsioni; atti di intimidazione anche incendiari ai danni di esercenti di attività commerciali e produttive; traffico di stupefacenti; usura) sono state acclarate anche attraverso coraggiose denunce delle parti offese; l'efficace attività investigativa ha, invece, disvelato la strisciante infiltrazione economica, in particolare nel settore dell'edilizia, strumentale ad acquisire una "facciata pulita". Molte delle attività economiche acquisite, dopo essere state spogliate di ogni utilità, venivano fraudolentemente condotte al fallimento.

L'impostazione accusatoria, condivisa appieno dal Gip, configura l'associazione mafiosa in questione non già come una articolazione periferica della 'ndrangheta calabrese, ma come sodalizio autonomo, composto quasi



esclusivamente da calabresi residenti in Umbria da oltre un decennio; con contatti e contiguità, anche di tipo familiare, con soggetti mafiosi della terra d'origine; operante autonomamente e in via esclusiva in Umbria.

Contestualmente saranno eseguiti sequestri dell'importante patrimonio immobiliare di pertinenza del sodalizio.

Altra indagine (proc. n.12378/13 DDA), tuttora coperta dal segreto investigativo, riguarda importanti investimenti effettuati in Umbria, in Lazio, in Toscana e in Piemonte da soggetti riconducibili ad una famiglia della 'ndrangheta del reggino. L'indagine si sta sviluppando attraverso coordinamento condotto da questa Direzione Nazionale, con le DDA di Roma, Reggio Calabria, e Torino; presentando, altresì, proiezioni extra-nazionali in Olanda che verranno sviluppate attraverso attività rogatoriale (già in atto tra detto Paese e la DDA di Roma).

Riguardo il reato di tratta e di sfruttamento della prostituzione si evidenzia che il fenomeno è sempre stato abbastanza diffuso nel Distretto, anche per la presenza di numerosi locali notturni ove avviene lo sfruttamento sessuale di giovani donne provenienti particolarmente da Paesi dell'Est Europa.

Oltre alla pendenza di importanti processi in fase dibattimentale (alcuni in Corte d'Assise per il reato di cui all'art. 600 c.p.) e in fase di udienza preliminare, si evidenzia la conclusione delle indagini nel proc. n. 2413/08 DDA, ove si è acclarata l'esistenza di una organizzazione criminale dedita al reclutamento di giovani donne, tramite agenzie dislocate all'estero e, in particolare, a Praga, ove avveniva l'ingaggio; costrette, quindi, a prostituirsi in locali notturni del Distretto.

Numerosissimi sono anche i procedimenti in materia di traffico di stupefacenti, essendo l'Umbria territorio di transito, ma anche di destinazione, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Il fenomeno evidenzia collegamenti sia con organizzazioni extraregionali (in particolare con la Campania e con Regioni del nord Italia); sia con organizzazioni straniere: in particolare, organizzazioni albanesi, in relazione a transazioni di cocaina; organizzazioni marocchine, in relazione a transazioni di haschish.

Tra le numerose indagini si segnalano due, entrambe coperte dal segreto investigativo: la prima (proc. n. 1073/2012 DDA) riguarda un'associazione composta da soggetti nord africani, con una capillare organizzazione sul nostro territorio nazionale, ma anche europeo ed extraeuropeo; capace di movimentare enormi quantitativi di sostanza stupefacente; innumerevoli sono i sequestri sin qui operati su tutto il territorio nazionale.

L'indagine si sviluppa in coordinamento, diretto da questa Direzione Nazionale, con la DDA di Napoli.

La seconda indagine (proc. n. 3064/2011 DDA), per la quale è stata già avanzata richiesta di misure cautelari, si caratterizza per gli ingenti



quantitativi di haschish sequestrati e per la vasta operatività del sodalizio, oltre che in tutta l'Umbria, anche nel Lazio e in Spagna.

Sempre in materia di traffico di sostanze stupefacenti si segnala il proc. n. 6793/11 DDA, nell'ambito del quale sono state eseguite 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed avanzata la richiesta di rinvio a giudizio.

Aldilà della vastità dell'illecito traffico acclarato, l'indagine conferma la presenza endemica nel territorio umbro di soggetti appartenenti e legati alla criminalità organizzata di altre regioni: nella fattispecie, il sodalizio era composto da soggetti di origine napoletana abitualmente dimoranti nella città di Terni, ma con legami con un gruppo criminale campano dal quale si approvvigionavano per poi commercializzare la sostanza stupefacente.

Parimenti significative riguardo l'operatività sul territorio umbro di sodalizi a carattere transnazionale dediti al traffico di sostanze stupefacenti sono due procedimenti (proc. n. 11524/11 DDA e proc. n. 10459/12 DDA), in entrambi dei quali sono stati attinti da misure cautelari appartenenti a sodalizi ex art. 74 DPR 309/90.

Nel primo dei succitati procedimenti trattavasi di soggetti magrebini impegnati nell'importazione, detenzione e spaccio di eroina e cocaina, utilizzando corrieri campani; nel secondo, è stato accertato un traffico internazionale di stupefacente dalla Nigeria, attraverso "corrieri-ovulatori".

Numerose anche le indagini condotte in materia di traffico organizzato di rifiuti, concernenti per lo più rifiuti pericolosi.

Tra queste si segnala, evidenziando che trattasi di indagini coperte dal segreto investigativo (proc. n. 6296/2006), una ipotesi di particolare gravità, in quanto il vasto traffico di rifiuti pericolosi, organizzato in forma associativa, vede l'impiego di detti rifiuti per la produzione di mangimi per animali destinati alla macellazione.

Altra indagine ex art. 260 D. Lgs 152 /2006 (proc. n. 11908/09 DDA) riguarda soggetti impegnati in forma continuativa ed organizzata nel ciclo della produzione, spedizione, gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi, stimati in circa 1700 tonnellate.



Distretto di Potenza

Relazione del Cons. Elisabetta Pugliese

La DDA di Potenza, si compone di due colleghi (dott.ssa Laura TRIASSI e dott. Francesco BASENTINI), coordinati, a far data dal 16.4.2014, dal Procuratore della Repubblica dott. Luigi GAY; dopo un lungo periodo di reggenza dell'Ufficio da parte della dott.ssa Laura TRIASSI.

Si evidenzia che entrambi i componenti della DDA sono assegnatari anche di procedimenti di competenza della Procura c.d. "ordinaria", nella quale, peraltro, mancano ben quattro unità tra quelle previste in organico.

Detta premessa non vuole avere soltanto una finalità cognitiva dell'attuale assetto organizzativo di detto Ufficio, ma è strumentale a sottolineare come i significativi risultati dell'attività svolta dalla DDA di Potenza - primo fra tutti riuscire a conservare i mirabili risultati giudiziari che hanno infranto l'ambizioso progetto dei "Basilischi" - è da accreditarsi al pregevole e indefesso lavoro dei colleghi, condotto con notevole spirito di sacrificio; cumulando il carico di lavoro dell'attività della distrettuale e dell'ordinaria - parimenti e diversamente impegnative -; oltre che - riguardo la dottoressa Triassi - anche la reggenza dell'Ufficio.

La quantità e qualità dell'attività svolta nel corso di questo ultimo anno dai colleghi della DDA di Potenza può apprezzarsi dai dati che di seguito si riportano:

- Procedimenti pendenti al 30.6.2014: 39 noti (mod.21) - 6 ignoti (mod.44);
- Persone sottoposte ad indagini al 30.6.2014: 83 (mod.21);
- Procedimenti iscritti nel periodo 1.7.2013-30.6.2014: 39 (mod.21) - 7 (mod.44);
- Richieste di custodia cautelare: 8 (mod.21);
- Ordinanze custodia cautelare: 2 (esito negativo), 4 (positivo), 5 (in gestione);
- Richieste misure cautelari: 3;
- Richieste rinvio a giudizio nel periodo 1.7.2013-30.6.2014: 6;
- Ordinanze rinvio a giudizio nel periodo 1.7.2013-30.6.2014: 10;
- Proposte misure prevenzione personali: 4;
- Proposta misura prevenzione patrimoniale: 1;
- Sentenze emesse dai Tribunali del distretto: n.3 Potenza, n.1 Matera, n. 0 Melfi, n. 0 Lagonegro;
- Misura prevenzione personale applicata dai Tribunali del Distretto e dalla Corte di Appello: 1.



Le principali attività investigative

Si illustreranno di seguito alcuni dei più significativi risultati dell'attività investigativa svolta dalla DDA di Potenza nell'annualità in esame, tenendo distinte le due aree principali di cui si compone il territorio.

Ciò appare necessario in quanto - nonostante la limitata estensione del territorio del Distretto, coincidente con il territorio dell'intera Regione - l'assetto della criminalità e le problematiche che interessano le zone dell'area materana e dell'area potentina rendono le suddette aree assolutamente disomogenee: diversi i gruppi criminali che sulle stesse operano; diversa l'economia da cui trae ricchezza il territorio; e, conseguentemente, gli interessi criminali dei gruppi che vi operano.

Va aggiunto, purtroppo, un ulteriore elemento di disomogeneità costituito da una diversa lettura di taluni fenomeni criminali da parte della DDA potentina e dell'Ufficio della Procura di Matera, che - soprattutto negli anni passati - non ha sicuramente agevolato la tempestività e l'efficacia di una adeguata attività investigativa riguardo fenomeni potenzialmente riconducibili alla criminalità organizzata.

Area materana

Il fenomeno criminale più preoccupante sul quale si sono concretizzate le criticità sopra evidenziate tra la DDA e la Procura del circondario di Matera, è sicuramente quello degli atti incendiari e intimidatori che continuano ad interessare la zona jonico-costiera della Regione, ricca di insediamenti turistici e di aziende agricole.

Solo a titolo esemplificativo si riportano alcuni degli episodi in questione, così come elencati nella relazione sulla criminalità organizzata per l'anno 2013 e 2014 del Centro Operativo della DIA di Bari:

- **Salandra, 19 luglio 2013:** denunciato pregiudicato ritenuto responsabile di **estorsione tentata ed aggravata, danneggiamento**, conseguenti ad incendio in danno di ditta di trasporti;
- **Nova Siri, 27 agosto 2013:** il responsabile della società "Cave Sinni s.r.l.", subappaltatrice dei lavori per l'ammodernamento della SS 106 Jonica, ha denunciato il patito furto di un escavatore sottratto nottetempo nel cantiere di Nova Siri, con un danno stimato di **quarantottomila euro** coperto da assicurazione. Da segnalare come il 22 maggio 2013, il socio procuratore della medesima s.r.l. aveva denunciato come ignoti malviventi, scavalcato il cancello d'ingresso, avessero lasciato tanica di plastica contenente liquido infiammabile all'interno del cantiere medesimo;
- **Policoro, 4 settembre 2013:** rinvenimento da parte del titolare di ditta agricola di tre cartucce di fucile da caccia inesplose, calibro 12, contenute in busta riposta nei pressi della saracinesca di accesso ai locali della



- stessa;
- **Policoro, 08 Settembre 2013:** incendio del deposito di un imprenditore con la distruzione di autocarro;
 - **Matera, 10 settembre 2013:** incendio, di origine verosimilmente dolosa, di parte della struttura di una pizzeria;
 - **Scanzano Jonico 24 ottobre 2013:** incendio di due autocarri di società cooperativa;
 - **Policoro, 17 ottobre 2013:** incendio di due veicoli di società cooperativa;
 - **Bernalda, 27 ottobre 2013:** incendio di mezzo compattatore della società incaricata della gestione del servizio di raccolta rifiuti;
 - **Bernalda, 16 Novembre 2013:** il legale rappresentante di s.r.l. e gestore dell'esercizio scommesse "Punto Snai" ha denunciato il danneggiamento, a mezzo incendio verosimilmente doloso, della saracinesca di ingresso al locale;
 - **Policoro, 17 novembre 2013:** nel corso della nottata, incendio ha avvolto la cabina di mezzo commerciale di imprenditore agricolo;
 - **Policoro, 26 gennaio:** incendio del bar chiosco "Bar Chic" di proprietà di LOPATRIELLO Cosima Damiana commerciante;
 - **Bernalda, 12 febbraio:** incendio denunciato da GRIECO Giovanni, nato Bernalda il 19.06.19769, operatore ecologico, responsabile della " Tra. De. Co " S.r.l., dell'autocarro di proprietà del Comune di Bernalda in uso alla citata società, avvenuto tra il **9 e 10 febbraio 2014**, dall'interno di parcheggio;
 - **Matera, 06 marzo:** triplice attentato, mediante ordigno esplosivo, in danno della sala ricevimenti "I Giardini della Corte", sita in Matera;
 - **Scanzano Jonico, 17 marzo:** incendio dell'escavatore di proprietà di D'AMATO Giuseppe, nato a Rotondella il 27.09.1943, lasciato in sosta, durante la sospensione dei lavori di adeguamento della strada S.P. per Montalbano;
 - **Montescaglioso, 21 marzo:** minaccia in danno della Ditta Edile "Idrocon" di proprietà PIETROCOLA Giuseppe tramite una testa di cinghiale e 4 proiettili cal. 9 con biglietto minaccioso riportante la frase testuale: "adesso il cimitero ti aspetta infame...con bomba presto";
 - **Matera, 30 marzo:** incendio della pala meccanica nella struttura "Porto Greco" MATARAZZO Rocco, nato a Montescaglioso (MT) l'11.03.1952, della società "Iniziativa Turistica Matarazzo";
 - **Pomarico, 15 maggio:** MARTINO Domenico, nato Matera 31.12.1984, celibe, censurato per reati contro patrimonio, capogruppo consigliere all'opposizione di quel comune e candidato Sindaco prossime elezioni amministrative con lista civica "Pomarico al centro", ha denunciato il rinvenimento all'interno della sede del proprio comitato elettorale di 2 proiettili calibro 9x21, avvolti in un volantino di propaganda elettorale;



- **Policoro, 16 maggio:** incendio del trattore stradale, adibito a giostra, di proprietà di AMATO Cosimo, nato Molfetta (BA) il 18.05.1956;
- **Metaponto, 1 gennaio 2014:** GNONI Vincenzo ha denunciato che ignoti, nel corso della nottata, hanno danneggiato con un grosso petardo la recinzione della struttura balneare “Blumen Bad”, sita in Metaponto lido;
- **Policoro, 1 gennaio 2014:** tre ignoti malfattori si sono introdotti all'interno del cantiere edile RO.MAL.COS. S.p.A., verosimilmente con accento straniero, ed hanno **danneggiato** il serbatoio di un mezzo movimento terra ivi parcheggiato nel tentativo di asportarvi carburante. I predetti sorpresi da un operaio gli hanno lanciato contro un bastone in legno che si è infranto contro il cristallo della portiera anteriore SX dell'autovettura. Successivamente i malviventi lo hanno aggredito con calci e pugni, dandosi a precipitosa fuga;
- **Montescaglioso, 18 marzo 2014:** i carabinieri sono intervenuti in località Cermignano (S.P. 3), ove ignoti malviventi, (arco temporale giorno 16.03.2014 e ore 08:00 Odierne), hanno apposto una bomba carta facendola deflagrare nei pressi della porta d'ingresso e degli infissi Bar-Pub denominato “Spirit of the Night”, di cui è amministratore unico LACAPRA Donato1. Dai primi accertamenti il gesto sarebbe stato attribuito a dissidi di natura privata sorti all'interno dell'assetto societario del predetto esercizio commerciale. Danno quantificato 7.000,00 (settemila) euro circa, coperto assicurazione. Nessun danno a persone;
- **Montalbano Jonico, 18 aprile 2014:** alle ore 05.00 circa, in quella via Santantuono, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio dell' Audi A4 SW (targata DC137FW), di proprietà della “D.D.M. Soc. Coop. S.r.l.”, operante nel settore edile, in uso a **DONADIO Vincenzo Giuseppe**, Nato a Stigliano (MT) il 05 dicembre 1987, incensurato, legale rappresentante citata società. Sul posto sono intervenuti di carabinieri ed i VV.F.. Danno asserito €. 10.000,00 circa non coperto assicurazione; nessun ferito. Indagini in corso;
- **Grottole, 8 maggio 2014:** **LOVECCHIO Pasquale**, nato a Grottole (MT) 09.11.1951. Sita in quella contrada Cupolo, pensionato, incensurato, ha denunciato il patito incendio di una unità abitativa rurale. Danno quantificato euro 10.000,00 circa non coperto assicurazione. Nessun danno persone e atto valore. primi accertamenti effettuati parte VV.FF. Matera non escludevano matrice dolosa;
- **Policoro, 16 maggio 2014:** alle ore 03.30 circa, in quella via Puglia, all'interno dell'area adibita a “Parco Dei Divertimenti”, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il trattore stradale (Scania targato DR413ZS e rimorchio targato BA23743), entrambi adibiti a giostra denominata “Castello Incantato”, di proprietà di AMATO Cosimo, nato a Molfetta



- (BA) in data 18 maggio 1956 pregiudicato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i VV.F.;
- **Matera, 06 marzo 2014:** la Sezione Volanti si è recata presso la sala ricevimenti "I Giardini della Corte", sita in Matera, nei pressi della SS.99, il cui titolare MANICONE Francesco, nato a Matera il 26.05.1973 ha fatto constatare l'esplosione di un ordigno che ha danneggiato la porta e alcune finestre.
 - **Matera, 17 aprile 2014:** la Sezione Volanti è intervenuta presso la Sala ricevimenti "I Giardini della Corte", sita in Matera C/da Rondinelle sulla 55. 99 km 14+960, gestita da RICCIARDI Angelo1,, ove era stata segnalata la deflagrazione di una bomba carta.
 - **Matera, 03 Maggio 2014:** alle ore 00:30 odierne, la Sezione Volanti, è intervenuta in quella Contrada Rondinelle, presso la sala ricevimenti "Giardini della Corte" ove è stato rinvenuto nei pressi del cancello di ingresso, un ordigno esplosivo del peso di kg. 1,5 circa, confezionato probabilmente con tritolo, così come evidenziato dal personale del Nucleo Artificiere di Bari intervenuto sul posto. Detto ordigno, corredato da miccia a lenta combustione, era stata in precedenza accesa da ignoti, per poi essere smorzata da personale addetto alla guardiania dipendente della detta sala ricevimenti.
 - **Scanzano Jonico, 17 marzo 2014:** nel corso della nottata (03:55 circa) in Scanzano Jonico, il Commissariato P.S. di Policoro è intervenuto sulla S.P. per Montalbano Jonico, a causa di un escavatore in fiamme (Hitachi), di proprietà di D'AMATO Giuseppe, nato a Rotondella il 27/09/1943. Il mezzo era stato lasciato in sosta, durante la sospensione dei lavori di adeguamento della strada S.P. per Montalbano, appaltati da questa Amministrazione Provinciale. Con nota nr. 651 del 28 marzo 2014, la Questura di Matera interessata da questo Ufficio, ha riferito che l'evento di cui trattasi è, verosimilmente, di natura dolosa. Dai primi accertamenti esperiti sul luogo dell'evento, con l'ausilio della Polizia Scientifica, sono stati rinvenuti: un tappo relativo ad un contenitore di plastica ed una garza impregnata di liquido infiammabile, elementi oggettivi che fanno propendere per la natura dolosa dell'incendio;
 - **Matera, 30 marzo 2014:** MATARAZZO Rocco, nato a Montescaglioso il 11/03/1952 in qualità di presidente della società "Iniziativa Turistica Matarazzo", con sede nella predetta via al civico 24 ha denunciato, presso il Commissariato distaccato di P.S. di Policoro, il danneggiamento, a seguito di incendio, della pala meccanica lasciata momentaneamente in sosta all'interno della struttura ricettiva denominata "Porto Greco". Episodio avvenuto alle 00:40 del 29 marzo 2014.
- Su detti episodi, grazie ad una poderosa informativa della Questura di Potenza (proc. n. 3541/2014 DDA iscritto per reati di cui agli artt. 416-bis



4 e 3 e altri reati, con l'aggravante mafiosa), la DDA di Potenza sta cercando di far luce, utilizzando dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cossidente Antonio; i dati forniti dalla ricostruzione della Questura di Potenza; nonché quelli che si traggono da episodi criminosi avvenuti sul territorio, quale, ad esempio, il tentato omicidio avvenuto in data 12.8.2014 ai danni di Russo Rocco, esponente di spicco di un gruppo emergente sul territorio.

Altro fenomeno criminale che interessa il territorio di Matera sono i reati in violazione della legge in materia di stupefacenti; per lo più trattasi di locale attività di spaccio svolta da piccoli gruppi che si approvvigionano nei vicini territori pugliesi o calabresi; ovvero di sequestri operati nel transito dell'illecita sostanza da o per quelle regioni.

Si segnala, però, la pendenza, nello stato delle indagini preliminari, di importanti procedimenti ex art. 74 DPR 309/90, con il coinvolgimento di storici clan della zona.

Di particolare interesse appare, infine, un procedimento, tuttora coperto da segreto investigativo, ma nell'ambito del quale è programmata l'esecuzione di misure cautelari nel corrente mese di Dicembre (proc. n. 621/14 mod. 21 DDA), che si distingue - nel quadro dei fenomeni estorsivi che interessano il territorio - per il contesto transnazionale in cui i fatti estorsivi, ai danni di un imprenditore materano operante nel settore dell'energia, si sono consumati; nonché per oscuri collegamenti dei personaggi coinvolti nella vicenda con la criminalità mafiosa campana e calabrese.

Gli inquietanti intrecci che emergono dall'indagine dovrebbe indurre una riflessione sulla necessità di tenere sempre alta la tensione investigativa, affinché l'apparente tranquillità del territorio non fornisca un cono d'ombra di protezione per le più svariate attività criminali.

Area potentina

Si evidenzieranno, di seguito, alcuni tra i più significativi risultati dall'attività di contrasto, dai quali emerge sia la geografia e gli assetti criminali - meglio descritti nell'elaborato dedicato all'analisi dei fenomeni criminali del Distretto - sia i nuovi interessi "affaristici" dei clan dell'area potentina.

In data 18.7.2013, su ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza e nell'ambito del proc. n. 2256/2013, sono state eseguite ordinanze custodiali, con contestuali sequestri di quote sociali, nell'ambito di un'indagine in materia di trasferimento fraudolento di valori per eludere misure di prevenzione patrimoniali e penali in favore di Lapelosa Rocco, partecipe dell'associazione mafiosa capeggiata da Martorano Renato.

Il clan "Riviezzi", storicamente insediato nel territorio di Pignola, ha ormai esteso la sua influenza nella città di Potenza, inglobando al suo interno



fuoriusciti dal disarticolato clan “Cossidente” e vantando, altresì, forme di alleanze con il clan “Martorano”. Tanto è stato già acclarato nell’ambito del proc. n. 3294/06, con sentenza del Tribunale di Potenza del 20.7.2012.

In data 20 novembre 2013, su ordinanza del GIP del Tribunale di Potenza e nell’ambito del proc. n. 500/13 DDA, operazione “Freedom”, sono state eseguite delle ordinanze custodiali a carico di tre personaggi, legati a Martucci Riccardo, per reati di usura ed estorsione, aggravate dal metodo mafioso.

Il gruppo del Martucci - attinto in data 15.5.2014 da ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno - resta attivo nei comprensori di Rapallo, Rionero in Vulture e Venosa.

Nel Vulture-Melfese è attiva la presenza di alcuni esponenti del clan “Cassotta”. I due figli del boss detenuto, Cassotta Marco Ugo e Massimo Aldo, sono stati attinti da ordinanza custodiale nell’ambito del proc. n. 843/2013, per aver fatto parte di un’associazione ex art. 74 DPR 309/90.

Il traffico di stupefacenti rimane una delle attività maggiormente praticate dai sodalizi locali: l’elemento di novità, scaturito nell’ambito del succitato procedimento, le cui ordinanze sono state eseguite in data 1.10.2014, è l’aver fatto emergere canali diversi da quelli consueti - campani e calabresi - per l’approvvigionamento delle illecite sostanze: invero, nel succitato procedimento sono emerse forme di alleanza con gruppi criminali del territorio foggiano per cospicui rifornimenti di cocaina.

Altro elemento interessante che emerge dalle intercettazioni in detta indagine è una vera e propria alleanza che si starebbe attuando tra il clan Cassotta e il clan Riviezzi.

Un inquietante e ulteriore elemento di novità è, altresì, emerso per quanto riguarda la zona di Lagonegro, un tempo ritenuta avulsa da infiltrazioni mafiose: per un verso, indagini svolte dalla DDA potentina hanno evidenziato come la zona di Lagonegro sia rotta obbligatoria per il transito di droga ed armi da parte di organizzazioni criminali calabresi e campane, supportate dalla cooperazione di referenti locali; per altro verso, l’attività estorsiva posta in essere nell’annualità di interesse ai danni di imprese impegnate in zona nei lavori di ampliamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, ha evidenziato la stabile infiltrazione nel territorio della ‘ndranghetese calabrese attraverso personaggi della zona.

L’attività investigativa svolta su detti episodi estorsivi (proc. n. 585/2014 DDA), culminata nell’esecuzione di ordinanze custodiali in data 22.10.2014, ha confermato detto assunto.

Ulteriore attività investigativa, coperta dal segreto, conferma importanti forme di infiltrazione della ‘ndrangheta calabrese nella medesima zona.



Un cenno a parte meritano i reati ambientali, particolarmente diffusi e perseguiti nel territorio, e spesso configurantesi in relazione allo sfruttamento del ricco sottosuolo dell'area Val d'Agri.

In detta materia pendono complesse indagini coperte dal segreto investigativo che riguardano una presunta attività illecita di smaltimento rifiuti svolta presso il Tecnoparco, impianto utilizzato anche dal Centro olii di Viggiano di proprietà ENI per lo smaltimento di liquidi derivanti dalle attività estrattive (proc. n. 4542/2010-21).

Nell'ambito del proc. n. 6156/2012 è stato eseguito in data 18.7.2014 decreto di sequestro preventivo dello stabilimento SIDER POTENZA per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 679 c.p. e 29 quattuordecies DL 152/2006.



Distretto di Reggio Calabria

Relazione del Cons. Francesco Curcio

L'organizzazione e la composizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

L'organico complessivo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria è di 30 Magistrati: il Procuratore Capo, tre Procuratori Aggiunti, 26 Sostituti.

Alla data del 30 giugno 2014 risultano assenti tre sostituti ed un procuratore aggiunto, che ha preso possesso nel successivo mese di agosto. Nei tre mesi successivi, altri tre magistrati, tutti della D.D.A., sono stati trasferiti ad altri Uffici. Due applicazioni extradistrettuali sono intervenute ai primi del mese di giugno per sostenere l'azione della Procura Reggina.

Nei procedimenti riguardanti reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. il Procuratore della Repubblica ha fatto spesso ricorso all'applicazione di magistrati non addetti alla D.D.A. in considerazione del rilievo assolutamente primario che, nel distretto, assume il fenomeno 'ndranghetistico. Basterà dire che nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 i provvedimenti di applicazione in questione sono stati 72.

In più circostanze ed a tutti gli organi competenti, il Procuratore della Repubblica ha rettamente segnalato che, al di là delle scoperture, ciò che rileva è l'inadeguatezza dell'organico dei magistrati determinato dall'eccezionale carico di lavoro derivante dalla presenza nel distretto reggino della 'ndrangheta, più esattamente della "testa" della 'ndrangheta, che questa Dna considera, attualmente, la più forte, ricca e pervasiva organizzazione di tipo mafioso presente su tutto il territorio nazionale e all'estero.

La DNA sostiene la richiesta di cui sopra, consapevole che appare vano ogni sforzo investigativo profuso su tutto il territorio nazionale per contrastare il fenomeno 'ndranghetista, se la DDA che deve fronteggiare non solo l'epicentro, ma il centro propulsore del fenomeno non è adeguatamente rinforzata.

Il Procuratore della Repubblica esercita personalmente la direzione e il coordinamento della DDA ai sensi dell'art. 70 bis Ord. Giud., con la collaborazione di due Procuratori aggiunti, per le attività investigative riguardanti l'area Jonica e quella Tirrenica.

L'organico della direzione distrettuale antimafia è composto da 12 sostituti, 4 per ciascuna area geo-criminale (Centro, fascia tirrenica e fascia ionica, corrispondente ai tre mandamenti in cui è suddivisa la 'ndrangheta), tuttavia, nel periodo in esame, in considerazione delle scoperture di organico, nella D.D.A., mediamente, sono stati presenti 10 sostituti.

La Direzione distrettuale antimafia è articolata in tre gruppi di lavoro:



1. “Fascia Tirrenica, competente per i reati di cui all’art. 51, co. 3 bis, c.p.p. commessi nel circondario del Tribunale di Palmi;
2. “Fascia Jonica”, competente per i reati di cui all’art. 51, co. 3 bis, c.p.p. commessi nel circondario del Tribunale di Locri;
3. “Reggio Calabria”, competente per i reati di cui all’art. 51, co. 3 bis, c.p.p. commessi nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria.

L’attività della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria

In relazione ai procedimenti penali trattati dalla D.D.A. reggina, va precisato che nel periodo di riferimento sono aumentati i procedimenti penali contro noti, rispetto al corrispondente periodo precedente, nelle sopravvenienze da 227 a 261. Il numero delle definizioni è diminuito passando da 193 a 158.

Ciò tuttavia non significa affatto un arretramento della risposta repressiva e dell’azione di contrasto posto che l’Ufficio in questione ha prodotto un numero eccezionale di richieste cautelari il cui numero, nel corso del periodo è aumentato notevolmente il numero delle richieste di misure cautelari, passando da 402 a 560 (oltre 50 per sostituto).

Sono anche aumentati i procedimenti pendenti alla fine del periodo di riferimento, passati da 444 alla data del 30/06/2013 a 547 alla data del 30/06/2014 il che dimostra come sia stato ampliato il fronte delle investigazioni e come profonda sia l’azione strategica di contrasto.

Per quanto concerne le notizie di reato D.D.A. contro ignoti si è registrato un aumento del numero dei sopravvenuti (174 rispetto a 106 nel periodo precedente); corrispondentemente sono aumentate le definizioni, da 83 a 86.

I magistrati della D.D.A., in considerazione delle carenze di organico, hanno dovuto, peraltro, sostenere un maggior numero di udienze, atteso che i dibattimenti celebrati in conseguenza delle numerose misure cautelari dell’anno precedente, sono stati divisi tra un minor numero di sostituti.

In modo convincente la DDA, preso atto delle difficoltà di contrastare un fenomeno criminale così complesso e radicato nel tessuto sociale, individuava i seguenti obiettivi da perseguire e la conseguente scelta dei criteri organizzativi della Direzione Distrettuale:

1. l’adozione di strategie diversificate volte alla disarticolazione delle “consorterie storiche” della ‘Ndrangheta anche attraverso la ricerca e cattura degli esponenti apicali delle cosche, ancora latitanti, figure carismatiche del sistema mafioso locale, nonché mediante l’individuazione di quelle “famiglie” ormai facenti parte con i loro rappresentanti, anche di seconda e terza generazione, della borghesia, così da potersi parlare di vere proprie “dinastie mafiose”, che mirano a consolidarsi sempre più come naturale sviluppo e logica evoluzione dei precedenti modelli “paramilitari”, largamente seguiti negli anni ’80-’90;



2. l'individuazione e il perseguimento in sede giudiziaria di componenti significativi della cosiddetta "zona grigia", di esponenti cioè della politica, delle istituzioni, delle professioni, dell'imprenditoria, a volte con legami massonici, che forniscono alla criminalità organizzata, ed in particolare alle "dinastie mafiose" di cui si è detto, occasioni di grandi arricchimenti e – a volte – garanzie di impunità;
3. il contrasto – da svilupparsi in pieno coordinamento con le DDA che di volta in volta vengono in rilievo - di quelle attività criminose che la 'Ndrangheta calabrese pianifica e porta a compimento fuori dal proprio territorio originario non potendosi di certo trascurare che attraverso tale "settore operativo" l'organizzazione calabrese ha conquistato di recente risultati mai prima sfiorati: da un lato colonizzando territori del centro e del nord del Paese e commettendo anche all'estero gravissimi reati, dall'altro, accumulando, attraverso il commercio internazionale delle sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, ricchezze in precedenza non ipotizzabili;
4. l'aggressione ai patrimoni illeciti, sicuramente una delle chiavi di volta dell'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose.

Le più significative indagini sviluppate nei tre mandamenti.

Le cosche della **provincia di Reggio Calabria**, molto più delle altre presenti su (quasi) tutto il territorio nazionale, mantengono rapporti privilegiati con i principali gruppi fornitori di cocaina in Sud America e con gli emissari di questi in Olanda, Spagna e Germania.

Della provincia reggina sono i *broker* internazionali, come Pannunzi Roberto, arrestato in Colombia, Trimboli Domenico e Scipione Santo, localizzati e arrestati nello stesso Paese sudamericano. Questi arresti dimostrano la funzione di collegamento assicurata in Sud America stabilmente dalla 'ndrangheta stanziata a Reggio Calabria, nella cd casa madre.

Sul territorio del distretto di Reggio Calabria – ed ovviamente il fenomeno è molto più consistente che a Milano, Perugia, Torino, ecc – il controllo (anche estorsivo) sull'economia è totalizzante: non vi è attività economica (e fatte salve pochissime eccezioni) che non sia dominata, condizionata o vessata dalla 'ndrangheta.

Inoltre, non vi è indagine sviluppata sulle amministrazioni comunali della provincia che non evidenzii l'inquinamento mafioso.

Il Comune di Reggio Calabria, non a caso, è stato il primo Capoluogo di provincia sciolto per infiltrazioni mafiose. Ma tantissimi sono i Comuni sciolti, nel tempo, per la stessa ragione.

Tanto premesso, ecco una sintesi delle principali indagini, suddivise per area geocriminale.



1) Nell'ambito dell'Area Reggio Centro vanno segnalate le seguenti indagini sfociate in ordinanze di custodia cautelare in carcere:

- Il 6 novembre 2013 (Operazione *Araba Fenice*), i Finanziari del Comando Provinciale di Reggio Calabria – Nucleo di Polizia Tributaria – Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata – con l'ausilio di uomini dello SCICO di Roma, hanno dato esecuzione - su tutto il territorio nazionale - all'ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di 47 persone, tra cui professionisti e imprenditori a vario titolo collegati alle locali cosche di 'ndrangheta, nonché al provvedimento di sequestro di 14 società e beni per un valore complessivo di circa 90 milioni di euro. Altre 17 persone sono state denunciate in stato di libertà.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, ha riguardato un “**gruppo criminale misto**”, composto dalla compartecipazione economica di diverse cosche reggine di 'ndrangheta, dedito, in particolare, alla realizzazione e gestione di opere di edilizia privata.

Con l'ordinanza di custodia cautelare sono stati contestati i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, abusiva attività finanziaria, utilizzo ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, favoreggiamento, peculato, corruzione, illecita concorrenza ed estorsione, tutti aggravati dalle modalità “mafiose”.

Le ordinanze hanno riguardato quasi tutte le principali cosche reggine, dai “**FONTANA – SARACENO**”, egemoni nella parte Nord della città, ai “**FICARA – LATELLA**”, predominanti nella parte Sud, passando dai **CONDELLO** del quartiere di Archi ai “**SERRAINO – ROSMINI – NICOLÒ**” e “**LO GIUDICE**” ed “**AUDINO**”, operanti nel centro cittadino.

Le investigazioni, infatti, hanno consentito di evidenziare l'esistenza di una ben organizzata e strutturata “*cabina di regia*”, dedita all'accaparramento di importanti lavori edili nella città di Reggio Calabria, per il tramite di una serie di imprese, tutte legate - direttamente e/o indirettamente - alle più note “**famiglie di 'ndrangheta**” operanti in città.

Le indagini hanno disvelato uno stretto legame tra la famiglia di imprenditori edili reggini, i **CALABRÒ**, nei cui confronti era inizialmente stata avviata l'attività investigativa, e **ROCCO MUSOLINO**, alias “Re della Montagna”, a seguito dell'interesse manifestato dalla famiglia **CALABRÒ** ad edificare un imponente



complesso edilizio su un terreno di proprietà del predetto **MUSOLINO Rocco**, ricadente nel quartiere reggino di Ravagnese, territorio della cosca “**LATELLA – FICARA**”. Tale terreno è stato concesso dal **MUSOLINO** in permuta con la contropartita del 24% degli immobili realizzati, rapporto sicuramente sproporzionato, se rapportato al valore del terreno ceduto. Per il buon esito dell’affare nella zona di influenza di altra cosca, comunque, **CALABRÒ Giacomo Santo** e il figlio **Antonino**, titolari della società “**EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.**”, si sono consapevolmente serviti, per la fornitura di materiale ovvero per l’esecuzione di lavori edili, di “*determinati*” soggetti economici, risultati essere **tutti legati alle varie cosche reggine operanti in città**. Il tutto sulla base di un preciso ruolo all’interno di un comune e composito disegno criminoso, teso alla spartizione, a tavolino, di tutti i lavori di edilizia, affinché ogni famiglia di ‘*ndrangheta* beneficiasse della “*propria parte di competenza*”, consistente in sostanziose “*entrate economiche*”, non altrimenti conseguibili.

L’indagine denota un moderno quadro di un’imprenditoria ‘*ndranghetista*’ ed un nuovo modo di “*fare mafia*”, dove, non creando allarmismi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, si creano vincoli di affiliazione derivante da un’unica matrice: il denaro e l’ingiusto arricchimento. Tutto questo con una totale trasposizione delle consuetudinarie modalità mafiose nel mondo dell’imprenditoria e dell’economia legale - in ciò abilmente guidati dal contributo dei professionisti - falsando il libero mercato e la leale concorrenza tra imprese.

Le indagini, inoltre, in parola hanno evidenziato come si sia instaurato un nuovo assetto criminale che ha consentito alle varie articolazioni cittadine della ‘*ndrangheta* di operare congiuntamente nei più redditizi settori criminali, mediante un’equa e “*rispettata*” distribuzione delle risorse economiche (segno evidente, ove ve ne fosse ancora bisogno, dell’esistenza di una ‘*ndrangheta* coesa ed unitaria).

- Il 15 novembre 2013, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria unitamente al personale Interpol hanno tratto in arresto il latitante ALAMPI Valentino, cl. 1978. L’arresto è avvenuto dopo mesi di attività tesa alla localizzazione nel paese del Sudamerica condotta dai militari operanti e dagli agenti dell’Interpol. Valentino ALAMPI si era sottratto nel marzo 2012 all’esecuzione di Ordine di esecuzione per la carcerazione SIEP n. 58/2012, emesso dalla Procura Generale della Repubblica c/o la Corte d’Appello di Reggio Calabria, poiché riconosciuto colpevole del delitto



p. e p dagli art. 416 bis c.p. e condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed interdizione temporanea dai PP.UU per anni 5 e libertà vigilata per anni 1. Alampi Valentino risulta elemento di spicco al vertice dell'organizzazione criminale mafiosa 'NDRANGHETA nella sua articolazione territoriale denominata "COSCA ALAMPI" al cui vertice è stato riconosciuto il fratello ALAMPI Matteo cl. 1969 e il padre ALAMPI Giovanni quest'ultimo coinvolto nell'Operazione "CRIMINE" e condannato in primo grado alla pena di anni 8 di reclusione, poiché unitamente ad altri soggetti faceva parte della Locale di Croce Valanidi, Uliveto, Trunca e Allai. In particolare, ALAMPI Valentino, è stato imputato e condannato per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. per aver fatto parte della cosca ALAMPI, alleata con la cosca LIBRI e CONDELLO attraverso il patto siglato tra il proprio capo Matteo ALAMPI rispettivamente con Domenico LIBRI e Pasquale CONDELLO.

Dopo diversi tentativi Interpol, su indicazione degli investigatori italiani, lo ha individuato definitivamente nella serata del 15 novembre 2013.

Il latitante è stato catturato nell'Aeroporto di Guayaquil, mentre si stava imbarcando su di un volo interno per raggiungere la città di Quito.

- In data 8 maggio 2014 è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della D.D.A., nei confronti di **SCAJOLA Claudio**, **MATACENA Amedeo Gennaro**, **RIZZO CHIARA** ed altri in quanto ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di cui agli artt. artt. 81, comma 2, 110, 390, comma 1, e 61, n. 2 c.p., 12 quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203. Le indagini sono state volte ad impedire l'occultamento della proprietà del patrimonio del **MATACENA (che era stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa pochi mesi prima e si era sottratto all'esecuzione della pena)** attraverso la fittizia interposizione di prestanome nella catena di comando della galassia di società riconducibili al predetto ed ai suoi congiunti, con ampio ricorso alla creazione di schermi societari di aziende controllate estere e la contestuale disponibilità di conti bancari di società offshore, residenti in paradisi fiscali, nonché ad accertare attraverso quali complicità, anche di altissimo livello, il Maticena si sia sottratto all'esecuzione della sentenza di condanna per concorso esterno nell'associazione di 'ndrangheta "Rosmini": si tratta di una costola della più ampia operazione "**BREAKFAST**".



La menzionata attività d'indagine consentiva, da subito, di captare svariati dialoghi di importanza investigativa tra **Chiara RIZZO** e **Claudio SCAJOLA**, che permettevano di accertare come il politico, ex Ministro ed ex parlamentare, appariva in possesso di informazioni relative allo stato di latitanza del **MATACENA**, delle cui condizioni e spostamenti in alcuni Stati esteri, funzionali per sottrarsi alla cattura, veniva costantemente aggiornato.

- Il 19 giugno 2014, i Carabinieri del R.O.S., coadiuvati da personale della D.I.A., hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 17 indagati per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, esercizio abusivo dell'attività creditizia e intestazione fittizia di beni, aggravati dalle finalità mafiose (operazione *ndrangheta banking*).

In particolare le investigazioni hanno evidenziato le sinergie criminali instauratesi tra le cosche "CONDELLO" e "IMERTI" del capoluogo reggino e quelle rosarnesi dei "PESCE" e dei "BELLOCCO", per la gestione delle risorse finanziarie provenienti dalle attività illecite, attraverso la realizzazione di un sistema creditizio parallelo, anche a tassi usurari, a favore di imprenditori del territorio calabrese e lombardo.

In tale contesto, è stata documentata la centralità dell'indagato rosarnese FAVARA Gianluca Domenico Ciro, emerso quale collettore degli interessi anche delle cosche reggine, cui faceva capo un gruppo di soggetti dediti all'individuazione di imprenditori in contingenti difficoltà finanziarie, ai quali concedere crediti, applicando interessi usurari pari al 20% mensile, abbinati ad ulteriori garanzie vessatorie, quali cessioni di quote societarie e trasferimenti della titolarità di immobili, anche di pregio. In caso di inadempienza, le vittime venivano sistematicamente sottoposte a ritorsioni, anche mediante il ricorso alla violenza fisica.

- Il 21 luglio 2014 (Operazione "CRIPTO") è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 19 persone accusate di appartenere alla *ndrangheta* nella sua articolazione territoriale denominata cosca CARIDI-BORGHETTO-ZINDATO, operante nei quartieri CICCARELLO, RIONE MODENA e SAN GIORGIO EXTRA di REGGIO CALABRIA. Il provvedimento cautelare è scaturito dall'indagine condotta nei confronti dei vertici e degli accoliti della cosca, ai quali sono stati contestati i reati di: associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) ed altro. L'indagine



prendeva avvio a seguito della scomparsa e successivo omicidio con occultamento di cadavere di Marco Puntorieri avvenuta nel settembre 2011. Il Puntorieri, persona contigua al gruppo mafioso citato, era stato condotto in un luogo di campagna isolato e quindi ucciso da Ventura Domenico con l'ausilio di Cuzzola Natale e Condemi Domenico, tutti organici alla stessa cosca.

La figura centrale intorno alla quale si sviluppa l'indagine è LAURENDI Domenico, prossimo a CONDEMI Domenico, cognato insieme al CUZZOLA Natale di BORGHETTO Eugenio, detto Gino. Il suo ruolo, come emerge dalle attività, era quello di far fronte alla consegna di somme di denaro necessarie ai più stretti congiunti del CONDEMI in quel momento detenuti (BORGHETTO EUGENIO, IL FRATELLO COSIMO E LATELLA PAOLO).

2. Nell'ambito della "Fascia Tirrenica" vanno segnalate le seguenti indagini sfociate in ordinanze di custodia cautelare in carcere:

- Il 2 luglio 2013 è stata data esecuzione all'Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 persone, appartenenti alla 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata **cosca "NASONE - GAIETTI"**, operante nel territorio del comune di Scilla (RC), responsabili a vario titolo di: associazione di tipo mafioso; concorso in tentata estorsione aggravata dall'aver favorito un sodalizio di tipo mafioso; concorso in intestazione fittizia di beni aggravata dall'aver favorito un sodalizio di tipo mafioso. Le investigazioni - avviate nel giugno del 2011 a seguito dell'arresto per estorsione di FULCO Giuseppe – vanno inquadrare in una più complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nei confronti della citata cosca di 'ndrangheta, che aveva già portato all'**arresto di 17 persone** ed al **sequestro di beni** per un ammontare complessivo di **oltre 15 milioni di euro**.

Le indagini hanno consentito di confermare l'esistenza a Scilla di un'associazione mafiosa denominata cosca NASONE - GAIETTI costituita ed organizzata al fine di assumere il controllo sul territorio del comune di Scilla delle attività economiche, degli appalti pubblici e privati a mezzo estorsioni, intimidazioni sugli imprenditori, avvalendosi per dette finalità della forza e dell'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva.

Con tale ordinanza di custodia sono stati individuati altri partecipi all'associazione di tipo mafioso operante in Scilla, il che ha confermato la pressione estorsiva ai danni delle ditte impegnate sull'autostrada A3



SA-RC con ulteriori episodi di richiesta di denaro. In particolare è stata delineata la figura di altri soggetti, organici alla cosca e legati da stretti vincoli di parentela, che eseguivano le direttive dei vertici impartite dal carcere, compiendo azioni intimidatorie ai danni delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'Autostrada A3 SA-RC, prospettando la necessità di dover garantire adeguato sostentamento ai detenuti ed ai loro familiari.

Le indagini patrimoniali, infatti, hanno confermato le precedenti e recenti acquisizioni investigative, dimostrando anche che il possesso e la riconducibilità in capo a GAIETTI Matteo di un esorbitante ed ingiustificabile patrimonio (costituito da immobili, attività commerciali e depositi di denaro) costituiva il frutto del reimpiego del denaro illecitamente acquisito.

- Il 28 agosto 2013 è stata emessa, nel proc. pen. n. 6170/08 R.G.N.R. – D.D.A., ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ALVARO Antonio + 8 per il delitto di associazione mafiosa e per quello di intestazione fittizia di beni. L'attività di indagine ha riguardato la cosca ALVARO di Sinopoli, storica famiglia di 'ndrangheta del reggino. L'indagine si è concentrata, inizialmente, su ALVARO Domenico detto "u giannazzu", deceduto il 25.07.2010, personaggio di vertice legato alla cosca degli ALVARO dei cd. "PALLUNARI" (in virtù del vincolo matrimoniale esistente tra ALVARO Domenico e ALVARO Grazia, sorella di ALVARO Carnine cl. '26, inteso "pallunaro") ed ha poi riguardato i figli, ALVARO Cosimo (inteso "pelliccia") ed ALVARO Antonio, e i soggetti legati alla consorte da vincoli di affiliazione, quali l'imprenditore LAURENDI Domenico e BONFIGLIO Luigi (deceduto a seguito di un agguato di stampo mafioso il 7.04.2010).

L'indagine ha evidenziato come l'articolazione territoriale di 'ndrangheta riconducibile al "gruppo ALVARO" operante nel "locale" di Sinopoli praticasse oltre al controllo diretto e/o indiretto di attività commerciali del luogo, degli appalti e di attività economiche in genere, anche una sorta di "osservazione" sulle dinamiche mafiose all'interno del c.d. "MANDAMENTO CENTRO", in cui si articola l'organizzazione, evidenziando l'attività di ALVARO Cosimo nella città di Reggio Calabria.

Dalle indagini è stato anche evidenziato il totale asservimento del sindaco di Sant'Eufemia alle logiche criminali del gruppo Alvaro anche lui raggiunto da misura cautelare.



- Il 26 novembre 2013 (Operazione “*Erinni*”), nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, Latina, Macerata ed Agrigento, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con quelli di Roma e Catanzaro, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di 20 persone alle quali, a vario titolo, sono contestati i reati di associazione di tipo mafioso, concorso in omicidio, concorso ed altro. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento di fermo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo in via d’urgenza di 14 imprese (quote sociali, annesso patrimonio aziendale e conti correnti), 88 immobili, 12 beni mobili e 144 Rapporti Bancari e Prodotti Finanziari, **per un valore complessivo di circa 70 milioni di Euro.**

L’operazione è il risultato di un’articolata attività d’indagine, in cui sono confluite le risultanze investigative relative all’omicidio di BONARRIGO Domenico (perpetrato in data 3 marzo 2012); all’omicidio di FERRARO Vincenzo (perpetrato in data 13 marzo 2012); alla scomparsa di RACCOSTA Francesco e PUTRINO Carmine (scomparsi il 13 marzo 2012 ed uccisi nel tardo pomeriggio dello stesso giorno); all’omicidio di RACCOSTA Vincenzo (perpetrato in data 10 maggio 2012); al favoreggiamento della latitanza di POLIMENI Domenico (tratto in arresto dai Carabinieri di Reggio Calabria in data 14.07.2012 a Fiumefreddo Bruzio [CS]).

Le indagini, avviate nel mese di dicembre 2011 nell’ambito delle ricerche dell’allora latitante POLIMENI Domenico, si sono sviluppate a seguito degli eventi omicidiari susseguitisi nel territorio di Oppido Mamertina nel 2012. L’analisi dei singoli omicidi e della realtà criminale di quel centro ha evidenziato l’esistenza in Oppido Mamertina di una “*locale*” di ‘ndrangheta, composta dalle cosche dei Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e Ferraro-Raccosta; gli elementi indiziari raccolti hanno consentito di individuare il capo indiscusso della locale in Rocco MAZZAGATTI, deputato a conferire cariche e a decretare nuovi ingressi nella ‘ndrangheta, e del mastro di giornata in Nino DE PASQUALE. Gli elementi acquisiti hanno permesso di disvelare l’articolata struttura, la sua gerarchia interna, gli affiliati. In particolare, le investigazioni hanno avuto ad oggetto le attività criminali poste in essere nel territorio di Oppido Mamertina e località limitrofe, nel catanzarese e nel Lazio dalla “*locale*” di Oppido Mamertina ed hanno consentito di acquisire il quadro ritenuto gravemente indiziario in ordine: agli esecutori materiali ed i mandanti degli omicidi sopra richiamati ed -agli aspetti strutturali (statici) ed a quelli dinamici della



“locale” di Oppido Mamertina, **disvelandone l’articolata struttura, la gerarchia interna e gli affiliati e agli stabili rapporti criminali intrattenuti con altre “locali” di ‘ndrangheta, quali quella di Sinopoli, San Luca e Platì, nonché con le cosche del vibonese, del crotonese e del catanzarese circostanza altamente dimostrativa, ancora una volta, dell’unicità dell’organismo mafioso in esame.**

Peraltro, accanto ad un nitido ed incontrastato dominio nel territorio di Oppido Mamertina, attuato secondo i tipici metodi della ‘ndrangheta, è emerso il quadro di una “locale” molto proiettata agli investimenti e con tendenza a progetti economici fuori provincia, resi possibili grazie anche all’azione del “capo della locale”, Rocco MAZZAGATTI che - trasferendo la propria residenza nella provincia di Catanzaro - aveva dislocato uomini e mezzi anche su quel territorio. Grazie al supporto del sodale SCARFONE Domenico, referente per gli investimenti dell’organizzazione criminale su Roma, dove poteva contare su amicizie con avvocati e soggetti gravitanti nell’orbita delle aste giudiziarie e delle procedure fallimentari, le mire espansionistiche nel settore economico-finanziario della cosca Mazzagatti confluivano nel Lazio, con la finalità di trarre vantaggio dagli incanti pubblici, con l’aggiudicazione di beni che venivano intestati fittiziamente a terzi. Come si è già osservato, dunque, dall’indagine sono poi emerse conferme a pregresse acquisizioni giudiziarie (c.d. operazione “Crimine”, “Reale” ed “Infinito”) relative al fenomeno ‘ndranghetistico in generale e alla sua organizzazione a livello territoriale, dal momento che ancora una volta è stata posta in luce l’esistenza di “locali” che, pur agendo con una certa autonomia all’interno del territorio sul quale operano, devono in ultima analisi rispondere alla Provincia, organo di vertice dell’organizzazione unitaria denominata ‘ndrangheta.

- Il giorno 8 febbraio 2014, in Rosarno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria davano esecuzione ad Ordinanza di Custodia Cautelare –connessa alla morte della collaboratrice di Giustizia Cacciola Maria Concetta - emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA reggina nei confronti di:

LAZZARO Anna Rosalba, CACCIOLA Michele, CACCIOLA Giuseppe per concorso nel delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’aver favorito la ‘ndrangheta;

LAZZARO Anna Rosalba, CACCIOLA Michele, CACCIOLA Giuseppe, CACCIOLA Gregorio, PISANI Vittorio (questi ultimi noti



avvocati del foro di Palmi) per concorso nel delitto di violenza privata, concorso in violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, concorso in favoreggiamento personale, tutti aggravati dall'aver favorito la 'ndrangheta.

Le indagini venivano avviate a seguito della trasmissione da parte della Corte d'Assise di Palmi degli atti relativi al processo celebrato nei confronti di CACCIOLA Giuseppe, LAZZARO Anna Rosalba e CACCIOLA Michele conclusosi in data 13 luglio 2013 con la condanna di tutti gli imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della figlia di quest'ultimi due, Maria Concetta CACCIOLA. Nel medesimo contesto emergevano gravi indizi di reato a carico dei predetti due avvocati del foro di Palmi (CACCIOLA Gregorio e PISANI Vittorio), in relazione alla ritrattazione - ed alla fase che l'ha preceduta - di Maria Concetta CACCIOLA, la quale nel maggio del 2011 aveva avviato un percorso di collaborazione con l'A.G.(nella qualità di testimone di giustizia) ed aveva reso dichiarazioni nei confronti dell'articolazione della 'ndrangheta operante in Rosarno, San Ferdinando e comuni limitrofi, nota come cosca BELLOCCO. In ordine alla morte di Maria Concetta CACCIOLA le prime indagini svolte facevano luce su una tragica realtà che vedeva la vittima, da lungo tempo, sottoposta a maltrattamenti da parte dei suoi più stretti familiari, aggravatisi a seguito della collaborazione con l'A.G.. La storia è emersa in tutta la sua drammaticità nel corso del processo di Palmi in cui si è accertato che i familiari la ricondussero a Rosarno, sottoponendola a violenze psicologiche, minacciandola di non farle mai più vedere i figli e costringendola, successivamente, a ritrattare le dichiarazioni che aveva reso ai magistrati. Con sentenza pronunciata in data 13.07.13 la Corte d'Assise di Palmi condannava CACCIOLA Michele, CACCIOLA Giuseppe e LAZZARO Anna Rosalba per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti di CACCIOLA Maria Concetta, per il periodo antecedente al 27.07.11. La sentenza è stata confermata, sia pure con una lieve riduzione delle pene, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 6.02.14. Con la citata sentenza del 13.07.13, inoltre, la Corte d'Assise di Palmi ordinava la trasmissione degli atti alla D.D.A. di RC in ordine ai seguenti reati: a)**maltrattamenti in famiglia** per fatti accaduti nel periodo compreso tra il 27.07.2011 - 08.08.2011; b)**omicidio pluriaggravato**, così diversamente qualificando l'evento morte precedentemente ritenuto un suicidio e, quindi, precedentemente, configurato come circostanza aggravante del delitto di maltrattamenti; c)**violenza o minaccia per costringere a commettere un reato**, ipotizzando la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l.152 conv. in L. 203/91 per



avere gli imputati agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi nota come cosca BELLOCCO. La Corte d'Assise disponeva altresì la trasmissione degli atti alla D.D.A. in ordine agli ulteriori reati di **concorso in autocalunnia, falsa testimonianza e favoreggiamento personale**, per i quali rappresentava la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art.7 del d.l. 152/91 conv. in L. 203/91 per avere agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi nota come cosca BELLOCCO. Veniva disposta, inoltre, la trasmissione degli atti per quanto di competenza nei confronti degli avvocati CACCIOLA Gregorio e PISANI Vittorio. Numerose sono le evidenze investigative che descrivono il grave quadro indiziario delle condotte poste in essere dai destinatari della ordinanza di custodia in carcere in relazione alle fattispecie contestate, in particolare dalle conversazioni registrate emergeva il grave quadro indiziario del coinvolgimento e del contributo degli avvocati Gregorio CACCIOLA e Vittorio PISANI nell'attività di **costrizione alla ritrattazione** posta in essere dai genitori e dal fratello della CACCIOLA fino alla morte della ragazza. La ritrattazione era finalizzata a favorire persone diverse e cioè, appunto, appartenenti alla famiglia BELLOCCO, accusati da Maria Concetta di reati gravissimi.

Gli elementi più significativi emergevano dalle conversazioni tra presenti captate all'interno dello studio legale dell'avv. Gregorio CACCIOLA. Con particolare riferimento alla posizione dell'Avv. Gregorio CACCIOLA si deve evidenziare che dalle conversazioni tra presenti captate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014 all'interno del suo studio legale, emergevano elementi indicativi della contiguità del predetto legale con gli ambienti della criminalità organizzata del c.d. mandamento tirrenico.

- Il 4 giugno 2014 è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 16 persone, accusate, a vario titolo, di appartenenza alla associazione mafiosa 'ndrangheta, nella sua articolazione denominata cosca CREA di Rizziconi (RC), oltre che dei reati di estorsione, intestazione fittizia di beni e truffe alla Comunità Europea. Il G.I.P. di Reggio Calabria ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti degli 11 indagati accusati di associazione mafiosa, mentre nei confronti degli altri accusati di truffa per il conseguimento di



erogazioni pubbliche ed intestazione fittizia di beni, aggravati dal metodo mafioso, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L'attività di indagine che ha consentito la disarticolazione della cosca Crea di Rizziconi ha dimostrato che la stessa fosse capace di esercitare sul territorio una vera e propria "*signoria*", estrinsecatasi non solo nell'esercizio delle tipiche attività criminali ma anche nel totale condizionamento della vita pubblica.

Le attività investigative - iniziate dopo le elezioni amministrative indette per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rizziconi, tenutesi il 28-29 Marzo 2010 – hanno dimostrato che la cosca mafiosa, attraverso pressioni, intimidazioni, nonché vere e proprie azioni violente, è riuscita, addirittura, a provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Rizziconi, ponendo nel nulla la volontà popolare.

Tra gli arrestati con l'accusa di appartenenza alla associazione mafiosa vi sono anche tre **ex consiglieri comunali** del Comune di Rizziconi: CUTRI' Girolamo, ROTOLO Domenico (all'epoca assessore con delega allo Sport ed allo Spettacolo del Comune di Rizziconi) e ALESSI Vincenzo.

- Il 6 giugno 2014 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 53 indagati per delitti di cui agli artt. 416 bis c.p., 12 quinquies L. 356/92, artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 ed è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 25 milioni di euro.

Le indagini, che hanno interessato la Calabria, il Lazio, l'Umbria, la Liguria nonché Paesi esteri come la Francia e l'Albania, hanno documentato le dinamiche operative della cosca MOLE', delineandone le strategie criminali all'esito della violenta contrapposizione con i PIROMALLI, acuitasi dopo l'omicidio di Rocco MOLE', all'epoca reggente del sodalizio, ed il fallimento di comuni operazioni imprenditoriali finalizzate ad ottenere appalti assai remunerativi nell'ambito del Porto di Gioia Tauro.

E' emersa l'esistenza di un processo riorganizzativo della cosca avviato sotto la direzione strategica del detenuto Girolamo MOLE'. In tale quadro sono assurti ad esponenti di rilievo il figlio del citato Girolamo MOLE', Antonio cl. '90 ed il cugino omonimo Antonio MOLE' cl. '89, quest'ultimo figlio dell'altro esponente apicale dell'organizzazione Domenico MOLE'.

Le indagini hanno messo in luce le infiltrazioni dell'organizzazione in ambito nazionale e le peculiari connotazioni transnazionali strumentali allo sviluppo di importanti traffici illeciti.



Il particolare, l'articolazione criminale ha dimostrato di:

disporre di ingenti risorse economiche provento di partecipazioni occulte in iniziative commerciali ed imprenditoriali condotte attraverso prestanome, prevalentemente in Calabria, nel Lazio e in Umbria;

poter accedere alle principali fonti di approvvigionamento e di distribuzione nel settore degli stupefacenti, con il controllo di importanti piazze di spaccio nella capitale;

gestire ampi settori della distribuzione delle macchine da gioco del tipo “*slot machines*” sul territorio nazionale (Liguria, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) attraverso società con prevalente operatività su Gioia Tauro e Roma.

Sono, inoltre emerse le proiezioni della cosca su Roma, dove è stata documentata l'operatività di due affiliati (raggiunti da misura cautelare), incaricati di gestire, tramite prestanome alcune attività commerciali e le sale giochi nei quartieri prenestino e tuscolano. La cosca Molè, attraverso le società riconducibili ad uno dei due affiliati, di cui sopra, si assicurava regolari proventi imponendo le macchinette da gioco in numerosi esercizi pubblici delle province di Roma e di Latina.

In alcuni quartieri della capitale e del litorale romano è stata accertata l'esistenza di una vera e propria spartizione territoriale tra le organizzazioni criminali per la distribuzione delle macchinette slot on-line, che, in alcuni casi, ha determinato contrasti che la cosca ha risolto a suo vantaggio forte dell'elevata caratura criminale.

L'indagine ha anche evidenziato la cooperazione tra il sodalizio e la 'ndrina vibonese dei Mancuso, soprattutto con riferimento allo sviluppo di remunerative attività illecite, quali il traffico di armi e di stupefacenti.

- Il 24 luglio 2014 I finanziari del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria – G.I.C.O. – Sezione G.O.A., coadiuvati dal personale del Comando Provinciale Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a tredici provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di altrettanti appartenenti ad una pericolosa organizzazione criminale dedicata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, tipo cocaina, giunta dal Sud America in Italia attraverso le strutture logistiche dello scalo marittimo di Gioia Tauro grazie alla complicità di alcuni dipendenti portuali. Nel corso delle indagini, dal 2011 ad oggi, sono state complessivamente sequestrate oltre quattro tonnellate di cocaina purissima, che sul mercato avrebbe potuto fruttare alle cosche di



'ndrangheta introiti per un valore che si aggira intorno agli 820 milioni di euro.

L'organizzazione criminale era capeggiata da **BRANDIMARTE Giuseppe**, ex dipendente della Società di gestione della banchina merci del porto, il quale, profondo conoscitore delle dinamiche operative all'interno dello scalo, proprio in virtù dell'esperienza maturata, poteva contare sull'assoluta ed incondizionata collaborazione di diversi dipendenti infedeli.

3. Nell'ambito della "FASCIA IONICA" vanno segnalate le seguenti indagini sfociate in ordinanze di custodia cautelare in carcere:

- Il 20 novembre 2013, nel territorio della provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA reggina, nei confronti di 12 persone, appartenenti o contigue alla *'ndrangheta* nella sua articolazione territoriale denominata cosca "IAMONTE", operante a Melito di Porto Salvo (RC) e territori limitrofi. Le accuse riguardavano i reati di associazione di tipo mafioso, illecita concorrenza con minaccia o violenza, turbata libertà degli incanti ed altro. Le investigazioni hanno focalizzato l'attenzione sulle attività della cosca ed hanno consentito di accertare che la potente organizzazione criminale, con strumenti, condotte e dinamiche tipiche e consolidate della criminalità organizzata ha condizionato le attività imprenditoriali nel settore edilizio, sia pubblico che privato, attraverso il controllo di imprese locali e, più in generale, tutte le attività produttive, subordinando al proprio consenso l'inizio di qualunque attività economica, attraverso il pagamento del *pizzo* e l'imposizione delle forniture e della manodopera. Le dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Ambrogio hanno confermato la caratura criminale di alcuni soggetti a carico dei quali già in passato si erano raccolti indizi in ordine alla loro appartenenza alla cosca "IAMONTE" ed hanno fornito una spiegazione coerente dei legami stretti dagli esponenti della famiglia IAMONTE con alcuni amministratori locali, risultati padroni indiscussi della scena politica melitese degli ultimi vent'anni. Contestualmente all'esecuzione del provvedimento restrittivo, veniva eseguito il decreto di sequestro preventivo di 6 aziende (quote sociali, annesso patrimonio aziendale e conti correnti) operanti nel settore dell'edilizia e della fornitura di materiali, riconducibili alla cosca IAMONTE, per un valore complessivo di circa 20 milioni di Euro;



- Il 4 dicembre 2013, il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di 6 persone a vario titolo indagate per associazione per delinquere di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni avendo agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale della "locale" di San Luca. Nel corso delle indagini sono emerse anche responsabilità in ordine a condotte di truffa aggravata e peculato (non aggravate dalla condotta mafiosa) a carico di Rosy Canale, nota per il suo impegno antimafia come coordinatrice del "Movimento delle donne di San Luca". L'operazione giunge all'esito di un'indagine (convenzionalmente denominata "Inganno") avviata nel 2009 e supportata da attività tecniche, che hanno consentito nel tempo:
 - di accertare l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, segnatamente della "società" di San Luca, di ex amministratori pubblici del Comune, sciolto per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17.05.2013; in particolare l'ex Sindaco del Comune di San Luca **GIORGI Sebastiano** e l'Assessore all'Ambiente **MURDACA Francesco** avrebbero favorito, con le proprie condotte amministrative, le cosche operanti sul territorio; analoga fattispecie viene contestata a **COSMO Giuseppe**, agli arresti domiciliari per altra causa, titolare dell'omonima impresa edile aggiudicatrice di rilevanti appalti pubblici quali la realizzazione della rete di metanizzazione del Comune di San Luca e l'appalto relativo ai "Percorsi di cultura e fede nel centro storico";
 - di documentare l'acquisizione del controllo e della gestione, da parte di **STRANGIO Francesco**, ritenuto appartenente alla medesima "locale" di 'ndrangheta, dell'area mercato del Comune di San Luca, e specificamente della zona di Polsi, nonché l'ostacolo al libero esercizio del voto in occasione delle consultazioni regionali del 2010, convogliando un gran numero di preferenze in cambio di future utilità,
 - di contestare a **NIRTA Antonio** l'intestazione fittizia della ditta "Edil Trasporti", attribuita fittiziamente ai figli al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Nell'ambito dell'indagine è anche emerso che parte dei finanziamenti elargiti dal Ministero della Gioventù, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dall'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e dalla Fondazione "Enel Cuore", da utilizzare per la gestione – da parte del "Movimento delle Donne di San Luca" – di un bene confiscato alla cosca Pelle alias "Gambazza" di San Luca



destinato a ludoteca (inaugurata nel 2009 e poi mai entrata in funzione) siano stata impiegata per finalità private.

- L'11 febbraio 2014, la Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, a seguito di complesse indagini, ha dato esecuzione al decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti di 26 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (Operazione *New Bridge*).

L'indagine, che ha disvelato un'organizzazione criminosa dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, è stata caratterizzata dalla sinergia tra Autorità Giudiziarie e Investigative Italiane e Statunitensi, nella specie del *U.S. Department of Justice Federal Bureau of Investigation*, e si è sviluppata, sin dall'inizio, in un costante scambio informativo e di proficua collaborazione mediante attività rogatorie tempestivamente poste in esecuzione grazie al prezioso apporto dell'Ufficio del Magistrato di Collegamento di stanza presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma.

Il tema principale che ha contrassegnato l'indagine è stato quello dei collegamenti tra esponenti legati alla *famiglia mafiosa* GAMBINO di New York e soggetti italiani, legati o appartenenti a famiglie mafiose della *'ndrangheta* calabrese.

Quello che è emerso, nello sviluppo investigativo, è la esistenza di un forte legame fra la famiglia Ursino di Gioiosa Jonica e alcuni personaggi italoamericani insediati a New York di chiara estrazione mafiosa.

Le indagini venivano sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché mediante ricorso ad agenti "sotto copertura" che hanno operato in Italia e negli Stati Uniti. Ed invero si è dimostrato che italoamericani legati alla famiglia Gambino di New York avevano raggiunto un accordo con persone legate alla cosca di *'ndrangheta* appartenente alla famiglia Ursino per organizzare un traffico di stupefacenti del tipo "eroina" dalla Calabria a New York e di "cocaina" dal Sudamerica in Calabria, quest'ultimo attraverso intermediari dimoranti negli Stati Uniti.

- In data 20 marzo 2014 è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di Reggio Calabria e dall'Autorità Giudiziaria Brasiliana competente nei confronti di 44 persone per traffico internazionale di sostanze



stupefacenti. Le indagini, rispettivamente coordinate dalla D.D.A di Reggio Calabria e dalla Procura Federale dello Stato di San Paolo del Brasile, hanno permesso di disarticolare distinte organizzazioni, di carattere transnazionale, dedite al traffico internazionale di stupefacenti che hanno movimentato ingentissime quantità di stupefacenti, come si evince da sequestri di circa 2000 kg di cocaina purissima effettuati in meno di due anni di indagini.

Le indagini, che hanno dato luogo a due filoni collegati (la operazione “**BUONGUSTAIO**” coordinata dalla DDA reggina e la “**MONTE POLLINO**” coordinata dalla Procura Federale dello Stato di San Paolo del Brasile), si sono caratterizzate per una proficua ed efficace cooperazione internazionale tra diversi Stati, sia tra le Autorità Giudiziarie che tra le Polizie Giudiziarie, con il raccordo informativo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero degli Interni. Per il suo rilievo di tale operazione si è dato ampio riscontro sia nella relazione generale sulla ‘ndrangheta che in quella sul narcotraffico.

- Il 9 settembre 2014, personale del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato P.S. di Siderno, nell’ambito di una vasta Operazione denominata *La morsa sugli appalti pubblici*, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione a n. 29 ordinanze di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di Aquino Salvatore più 28 ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa *transnazionale* (art. 4 Legge 146/2006), estorsione aggravata dall’art. 7 della Legge 203/91 e reati in materia di armi: Le articolate attività investigative consentivano di tracciare un quadro preciso riguardo al capillare controllo mafioso esercitato dalle principali ‘ndrine operanti nel versante dell’alto Jonico Reggino, con ramificazioni nel Nord Italia e perfino in Canada, finalizzato al monopolio delle più redditizie attività economiche, all’ingerenza nella vita politica locale ed al conseguimento di profitti e vantaggi ingiusti. L’indagine, in sostanza, che ha costituito la logica prosecuzione dell’azione di contrasto alla “**società di Siderno**” ed alle cd. **società minori** (i vari locali di ‘ndrangheta della stessa zona di **Gioiosa Jonica, Natile di Careri, Canolo, Ciminà, Antonimina e Caulonia**, orbitanti attorno alle più blasonate famiglie dei COMMISSO di Siderno e degli AQUINO di Marina di Gioiosa Jonica), ha permesso di individuare una serie di vicende dalle quali sono emersi con evidenza la fortissima pressione esercitata dall’organizzazione sull’economia legale ed i



meccanismi sottesi alle attività estorsive ricollegabili all'esecuzione dei lavori ed alle attività attraverso le quali si è realizzata l'ingerenza del sodalizio nel settore dei pubblici appalti e tra gli affari più importanti da cui la 'ndrangheta ha ottenuto i maggiori guadagni vi erano, quello del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, settore nel quale, secondo una logica di spartizione dettata dagli equilibri mafiosi, la cosca COMMISSO ricorreva alle tipiche condotte estorsive che si sono estrinsecate nell'imposizione alla ditta capofila nel trasporto degli scarti di lavorazione in uscita dall'impianto di trattamento di Siderno il versamento di una somma di denaro per ogni trasporto effettuato; quello dei lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione e distribuzione delle acque della diga sul Torrente Lordo nel Comune di Siderno. Un'altra consistente estorsione è stata realizzata dalla cosca COMMISSO in danno delle ditte impegnate nei **lavori di adeguamento della S.S. 106** che percorre tutta la costa Jonica, collegando Reggio Calabria a Taranto. Nella zona di Siderno, la 'ndrangheta ha estorto ad un imprenditore somme di denaro calcolate in percentuale variabile rispetto ai ricavi derivanti dalla fornitura del calcestruzzo alla ditta ASTALDI, affidataria delle opere.

E' emerso, inoltre, che era in stretti rapporti con la cosca COMMISSO anche il medico dell'A.s.p. di Reggio Calabria dott. MACRI' Antonio (già Presidente del Consiglio Comunale di Siderno durante la Giunta di Alessandro FIGLIOMENI), il quale non aveva esitato a recarsi direttamente presso la lavanderia *Ape green* per chiedere al *mastro* il suo consenso per potersi candidare alle elezioni regionali nelle file del P.d.L., instaurando col COMMISSO un consolidato accordo collusivo che si sarebbe sostanziato nel salvaguardare gli interessi il sodalizio e nel concordare con lo stesso le scelte politiche.

Lo sbarco dei migranti

Nel contesto dell'attività svolta dalla DDA reggina, particolare menzione merita quella tela al contrasto di un fenomeno nuovo (almeno per dimensioni) che ha interessato il Distretto.

Ci riferiamo allo sbarco illegale di migranti sulle coste calabresi, fenomeno governato da agguerrite e pericolose organizzazioni trans-nazionali.

In particolare, la provincia di Reggio Calabria, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2013 ed il 30 giugno 2014 è stata interessata da **13 Sbarchi**, che complessivamente hanno visto un flusso di **1593 migranti**.

A far data da luglio 2014 sino a Novembre dell'anno in corso, si sono succeduti nella provincia ben **17 Sbarchi**, che complessivamente hanno visto un flusso di **13019 migranti**.



Tra i procedimenti penali trattati dalla procura distrettuale antimafia si segnalano:

1) il proc. pen. nr.5548/2013 R.G. N.R. - D.D.A., iscritto il 13.10.2013 a carico di MAKADEM HAZEM CHAHAT + 9, indagati di nazionalità egiziana, nei cui confronti è stato emesso provvedimento di fermo del P.M. per il delitto p. e p. dagli artt. 416, commi 1 e 6 e 112, comma 1, nr. 4 c.p., nonché per quello p. e p. dagli artt. 110 e 112, comma 1, nr. 4 c.p. e 12 comma 3 lett. a), b), c) e d), commi 3 bis e 3 ter D. Lgs. 286/1998.

Contestualmente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ha proceduto al fermo di nr. 4 indagati minorenni, anch'essi partecipi della stessa attività delittuosa quali componenti del medesimo equipaggio iscritti nell'ambito del proc. pen. nr. 263/13 R.G.N.R. mod. 21.

Il fermo è stato disposto, a fronte dell'accertamento dei reati in acque internazionali, in applicazione della convenzione internazionale sulla criminalità transnazionale di Palermo del 12-15 dicembre 2000, ratificata in Italia dal d.lgs. 146 del 2006 (artt. 2, 4, 5, 6 e 15), nonché in applicazione del II Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (art. 8 del protocollo addizionale).

Il provvedimento è stato convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Il procedimento è stato definito con l'esercizio dell'azione penale mediante richiesta di giudizio immediato.

A seguito dell'ammissione al rito abbreviato, gli indagati sono stati condannati con sentenza del 16 maggio 2014 emessa dal G.U.P. di Reggio Calabria, con confisca della nave in sequestro.

L'unico imputato che ha scelto il rito ordinario, FARRAG Hassan, capitano della nave, è giudicato dal Tribunale Collegiale di Reggio Calabria.

FARRAG ha espresso la volontà di collaborare con la giustizia e sono attualmente in corso le indagini volte a riscontrare le dichiarazioni assunte nel corso degli interrogatori, con la collaborazione delle autorità egiziane.

2) Il p.p. n. 4848/2014 R.G. N.R. DDA, iscritto il 24.08.2014 a carico di MHAMMED HIJAJI GHANEM Harbi, indagato di nazionalità libica, nei cui confronti è stato emesso provvedimento di fermo per il delitto p. e p. dagli artt. 416, commi 1 e 6 e 112, comma 1, nr. 4 c.p., nonché per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112, comma 1, nr. 4 c.p. e 12 comma 3 lett. a), b), c) e d), commi 3 bis e 3 ter D. Lgs. 286/1998.

Il fermo è stato disposto a fronte dell'accertamento dei reati contestati in acque internazionali, in applicazione della convenzione internazionale sulla criminalità transnazionale di Palermo del 12-15 dicembre 2000, ratificata in Italia dal d.lgs. 146 del 2006 (artt. 2, 4, 5, 6 e 15), nonché in applicazione del



Il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (art. 8 del protocollo addizionale).

Il provvedimento è stato convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Sono ancora in corso le indagini.

La ricerca e la cattura dei latitanti.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria si è posta, correttamente, come sopra si è detto, il prioritario obiettivo - nell'azione di contrasto - di svolgere una incisiva azione investigativa mirata alla ricerca e cattura dei principali capi-cosca latitanti, vere e proprie figure carismatiche del sistema mafioso locale.

Le indagini finalizzate alla cattura dei latitanti per reati di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. sono sempre dirette da un magistrato della D.D.A., che è assegnatario del relativo fascicolo (uno per ciascun latitante) e deve, tra l'altro, valutare se siano ipotizzabili i delitti di cui agli artt. 378 o 390 c.p., eventualmente aggravati dall'art. 7 DL 152/9 nei confronti di persone note o ignote, che possano favorire la latitanza.

Al fine di evitare dispersioni di energie investigative e sovrapposizione di interventi vengono assegnati a ciascun Organo di polizia giudiziaria determinati settori e obiettivi di ricerca.

Con questo sistema, sono stati catturati numerosi latitanti.

Di grande rilievo sono i risultati conseguiti nel periodo di riferimento nel settore della cattura dei latitanti, che conferisce allo Stato un'immagine di forza, efficienza e riservatezza.

<u>LATITANTI TRATTI IN ARRESTO DAL 1 LUGLIO 2013 AL 30 GIUGNO 2014</u>	
COGNOME	NOME
ALAMPI	Valentino
ANDRIANO'	Emilio
ASCONE	Gioacchino
BADONI	Guglielmo Patrizio
BIFULCO	Pasquale
BRUZZESE	Carmelo
DEMASI	Cosimo
FRANCO	Giovanni
LABATE	Pietro
LO GIUDICE	Antonino



MAESANO	Alessandro Maria
MAMMOLITI	Stefano
NIRTA	Francesco
PELLE	Sebastiano
PIGNATELLI	Nicola
STELITANO	Mario Giuseppe
ZUNGRI	Rocco

Collaboratori di giustizia.

Il regime ex art.41- bis o.p., assieme all'incisività e vastità delle investigazioni con consequenziali catture e sequestri di beni, incentiva il fenomeno delle collaborazioni con la giustizia.

Le dichiarazioni dei collaboratori continuano ad essere una fonte di prova indispensabile, anzi insostituibile, pur se necessariamente associata ad altre fonti e mezzi di prova, specialmente alle intercettazioni telefoniche e ambientali.

L'assoggettamento e l'omertà sono fattori fortemente radicati sul territorio, rappresentando le manifestazioni della presenza e del controllo mafiosi. Ne consegue, nel distretto di Reggio Calabria, la ridotta presenza di fenomeni di collaborazione, circostanza questa che consente di affermare che la strada da percorrere per sradicare il fenomeno si particolarmente lunga.

Nel periodo in esame sono stati 6 i collaboratori di giustizia e 2 i testimoni per i quali sono state avanzate proposte di misure di protezione.

L'aggressione ai patrimoni.

L'aggressione ai patrimoni della 'ndrangheta, come si è detto in premessa, costituisce una priorità della DDA reggina.

L'attività si è sviluppata sia in sede penale che in sede di prevenzione.

I sequestri ex art. 12 sexies legge 356/92

Nelle indagini riguardanti delitti di cui all'art. 51, co. 3 bis, c.p.p. alla ricostruzione dei *fatti* e delle responsabilità penali si accompagna sempre l'indagine patrimoniale finalizzata al sequestro e alla confisca dei beni.

Per quanto riguarda l'aggressione ai patrimoni *mafiosi*, è da evidenziare che dalle indagini patrimoniali emergeva con chiarezza l'eccezionale potenza economica della 'ndrangheta, le sue capacità imprenditoriali e finanziarie, l'attitudine ad inserirsi nelle più diverse attività economiche nel territorio nazionale ma anche nel panorama internazionale.



Nel prospettare i procedimenti penali di maggiore rilievo trattati da questa D.D.A. sono stati anche evidenziati i valori dei beni sequestrati in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari personali.

Puntualmente, peraltro, all'indagine penale della D.D.A. sui delitti di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. si accompagnano accertamenti patrimoniali finalizzati alla richiesta di sequestro e di confisca dei beni ex art. 12 *sexies* legge 356/'92.

Tale iniziativa, a volte, è "doppiata" con l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, laddove il quadro indiziario non consenta l'esercizio dello strumento penale.

Le misure di prevenzione

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha operato sempre con grande impegno in questo settore.

Come emerge dalla Relazione - del settembre 2014 - al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati della Direzione Generale della Giustizia Penale – Ufficio I – Reparto Dati Statistici e Monitoraggio, in relazione al numero dei procedimenti di prevenzione nell'anno 2013 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria si pone al 3° posto con 56 procedimenti, dietro a Palermo e Napoli, rispettivamente con 98 e 61.

Nel periodo in esame, sono state avanzate complessivamente dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria 80 (nell'anno precedente: 70) proposte di misure di prevenzione, delle quali 54 a carattere patrimoniale (nell'anno precedente: 26) e sono stati ottenuti 64 (39 nell'anno precedente) decreti di sequestro e 34 (nell'anno precedente 20) provvedimenti di confisca, dati che dimostrano un notevole aumento di risultati ed impegno nell'utilizzo di questo importante strumento soprattutto nel contrasto ai patrimoni mafiosi. Nel periodo in considerazione, i dati statistici relativi al settore misure di prevenzione possono essere così sintetizzati:

Dati statistici relativi al periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014

NUMERO PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI (prospetto P10)	98 (A.G. procedente Procura Rep.)
NUMERO DI PROCEDIMENTI DEFINITI (prospetto P12)	153 (A.G. procedente Procura Rep.)
NUMERO PROPOSTE (prospetto P17)	80



NUMERO PROPOSTE (prospetto P17)	80	
	Personale	26
	Patrimoniale	19
	Pers. e Patr.	35
NUMERO PROPOSTE QUESTORE RC	28	
	Personale	26
	Patrimoniale	1
	Pers. e Patr.	1
NUMERO PROPOSTE DIA RC	7	
	Personale	0
	Patrimoniale	1
	Pers. e Patr.	6
Decreti di Sequestro	64	
Confische	34	

Ma se i dati sopra riportati possono apparire aridi e privi di significato concreto, al fine di evidenziare quale sia l'incidenza del contrasto patrimoniale alla 'ndrangheta e cosa si nasconda dietro i predetti dati (così da comprendere quale sia l'effettiva forza economica della suddetta organizzazione) deve rilevarsi che i dati forniti dagli organismi di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca emessi dal Tribunale delle Misure di Prevenzione e di provvedimenti cautelari reali fanno emergere una realtà impressionante sulla ricchezza della 'ndrangheta, evidenziandosi una stima del valore dei beni sottoposti a provvedimento ablativo (stima effettuata da parte della pg o degli altri ausiliari del PM e del Giudice) che seppure può non corrispondere in modo esatto all'effettivo valore dei beni è, certamente, molto indicativa e consente di comprendere la dimensione del fenomeno. Ecco una tabella riassuntiva, suddivisa per organi di pg operanti, che evidenzia il valore dei beni oggetto, a diverso titolo, di ablazione in quanto riconducibili a soggetti collegati alla 'ndrangheta:



MISURE DI PREVENZIONE

Guardia di Finanza D.I.A. Carabinieri Polizia di Stato	€ 484.904.478,00 € 561.358.000,00 € 53.013.977,00 46.241.524,00
TOTALE PREVENZIONE	€ 1.145.517.979,00

MISURE CAUTELARI REALI

Polizia di stato Guardia di Finanza D.I.A. Carabinieri	€ 12.100.000,00 € 139.561.271,39 € 59.200.000,00 € 130.503.000,00
TOTALE PROVVEDIMENTI CAUTELARI	€ 341.364.271,39

TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.486.882.250,39

Il **valore complessivo** dei beni sequestrati o confiscati, quindi, è stato nel periodo in esame di quasi cento milioni di Euro superiore ai valori dell'anno passato, che si attestavano su **€ 1.387.254.951,71**.



Distretto di Roma

Relazione del Cons. Diana De Martino

Le organizzazioni mafiose tradizionali

La presenza delle organizzazioni mafiose nel Lazio, e in particolar modo a Roma, è finalizzata soprattutto al riciclaggio di capitali illecitamente accumulati e all'investimento in attività imprenditoriali.

A Roma infatti, snodo importante per tutti gli affari leciti ed illeciti, le organizzazioni criminali (soprattutto 'ndrangheta e camorra) acquisiscono immobili, società ed esercizi commerciali nei quali impiegano ingenti risorse economiche provenienti da delitti. In tal modo esse si dotano di fonti di reddito importanti e apparentemente lecite.

La scelta delle cosche di investire a Roma e nel Lazio viene privilegiata innanzitutto per la facilità di mimetizzazione degli investimenti, in un territorio particolarmente vasto e caratterizzato dalla presenza di numerosissimi esercizi commerciali, attività imprenditoriali, società finanziarie e di intermediazione, immobili di pregio.

Una sicura attrattiva deriva poi dalla tipologia criminale del Lazio dove, dopo la "banda della Magliana", nessuna aggregazione criminale è riuscita ad assumere un atteggiamento egemone sulle altre, e dove non si riscontrano quelle forme di allarme sociale tipiche di altre realtà territoriali, mentre la criminalità comune non appare fortemente radicata.

La malavita romana è tradizionalmente impegnata nelle attività di usura, gioco d'azzardo e commercio di stupefacenti, e non ha mai manifestato una generale inclinazione alle attività di reinvestimento. Ciò comporta che la mafia non ha alcuna necessità di contenderle i comparti economico-imprenditoriali.

Del resto sul territorio romano, sono davvero risalenti le testimonianze della presenza di soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose tradizionali: è nota la lunga permanenza a Roma, fin dagli anni 80, di personaggi di grossissimo calibro criminale quali Pippo CALÒ, Vincenzo CASILLO, Ciro MARESCA, Michele ZAZA, come pure è risalente l'insediamento in aree del territorio laziale di esponenti di famiglie mafiose quali i Bardellino, i Rinzivillo, i Gallace..

La persistenza di ambiti criminali mafiosi è evidenziata anche dall'arresto, sul territorio laziale, di alcuni importanti latitanti, circostanza che presuppone necessariamente la presenza di un "dispositivo criminale" idoneo ad assicurare, per un tempo più o meno lungo, la clandestinità degli stessi¹²².

¹²² Possono esserse citati, per il periodo di riferimento, l'arresto di NIRTA Francesco, latitante, appartenente alla cosca MAMMOLITI di San Luca; del narcotrafficante Massimiliano AVESANI, latitante dopo una condanna a 15 anni di



Ma sono soprattutto i provvedimenti di sequestro preventivo o di confisca, eseguiti sul territorio laziale e che hanno colpito patrimoni riconducibili ad esponenti di clan mafiosi, a dare la misura dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico finanziario.

Procedimenti recenti e meno recenti hanno evidenziato come personaggi contigui ad organizzazioni mafiose siano giunti ad impadronirsi di locali storici per la città di Roma, come il ristorante George di via Sardegna, il Café de Paris in via Veneto, il bar California di via Bissolati (tutti riconducibili alla cosca ALVARO di Cosoleto), il caffè Chigi di fronte alla Presidenza del Consiglio, il contiguo ristorante Colonna Antonina, il bar “Antiche Mura” in via Leone IV (riconducibili alla cosca Gallico di Palmi).

Tra il 2013 e il 2014, alcune importanti misure di prevenzione ottenute dalla DDA di Roma confermano il radicamento di gruppi camorristici sul territorio laziale e romano. Ugualmente i provvedimenti ablatori che anche quest'anno sono stati effettuati a Roma, su disposizione di altre AA.GG., dimostrano la presenza della 'ndrangheta nella gestione di esercizi commerciali di grande rilievo, quali l'hotel Gianicolo sequestrato dal Tribunale di Reggio Calabria a personaggi contigui alla cosca GALLICO di Palmi; il caffè Fiume, nei pressi di via Veneto sequestrato dal Tribunale di Vibo Valenza alla cosca RAZIONALE – FIARE'; il locale notturno Mood in corso Vittorio, sequestrato dal GIP di Napoli al clan ZAZA di Fuorigrotta.

Dall'analisi dei provvedimenti di prevenzione e di sequestro preventivo risulta che i settori in cui la mafia investe i suoi capitali sono soprattutto l'edilizia, le società finanziarie e immobiliari e - nell'ambito del commercio – l'abbigliamento, le concessionarie di auto e la ristorazione: in particolare ristoranti, bar e caffè vengono acquisiti da società di nuova costituzione, spesso con capitali sociali esigui, che fungono da schermo dei gruppi mafiosi. Non va tralasciato inoltre l'interesse dei gruppi mafiosi sul mercato agroalimentare, nei due poli costituiti dal MOF di Fondi e dal CAR di Guidonia (RM), i cui volumi commerciali assumono un rilievo nella fissazione dei prezzi degli agrumi in Europa.

Da tali premesse deriva che nel Lazio, e soprattutto a Roma, le organizzazioni mafiose non operano secondo le tradizionali metodologie: non realizzano comportamenti manifestamente violenti, di regola non necessari per penetrare in una pacifica realtà imprenditoriale come quella laziale; non mirano a sopraffarsi per accaparrarsi maggiori spazi, per il semplice motivo che “c'è posto per tutti”, ma anzi tendono a mantenere una situazione di tranquillità in modo da potersi dedicare, senza sollecitare particolari attenzioni, agli “affari” apparentemente leciti.

reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; di Giosuele VENTRICE, latitante contiguo alla cosca Bellocco; di Angelo CUCCARO, capo dell'omonimo clan attivo nell'area orientale di Napoli e condannato all'ergastolo per l'omicidio di Luigia Esposito avvenuto nel 1996



Dunque l'inquinamento mafioso dei comparti economici nel Lazio, di regola non si realizza tramite la violenza, ma piuttosto in modo subdolo e insidioso, senza necessità di esplicite minacce, con atteggiamenti relativamente invasivi, spesso con l'ingresso del "socio mafioso" nell'azienda al dichiarato scopo di apportare liquidità ma ben presto trasfuso nello spossessamento della stessa.

Anche nella infiltrazione degli apparati istituzionali, finalizzata all'acquisizione di appalti pubblici cui attengono grandi interessi economici, le organizzazioni mafiose privilegiano l'arma della corruzione a quella della pressione intimidatoria, trattandosi di uno strumento particolarmente efficace alla luce della forte propensione alla corruttela che affligge le nostre istituzioni soprattutto locali.

Quanto al basso Lazio, è evidente che si tratta di un territorio molto più esposto, per questioni geografiche, al radicamento delle organizzazioni camorristiche, tanto è vero che sono già definitive le sentenze che hanno riconosciuto la presenza, nella zona del Garigliano, di articolazioni del clan dei casalesi.

In tali zone, in epoca recente, si sono verificati fenomeni di particolare valenza criminale: l'omicidio di MARINO Gaetano, appartenente all'omonimo clan e fratello del boss MARINO Gennaro, commesso a Terracina il 23.8.2012, come pure l'omicidio di Modestino PELLINO sorvegliato speciale e soggetto di primo piano del "clan Moccia" avvenuto in Nettuno il 23.7.2012.

Le indagini espletate individuano matrici differenti: il primo trova la sua genesi in dinamiche interne al clan MOCCIA, nei contrasti insorti per la gestione dello spaccio di droga nel Parco Verde di Caivano, a causa della posizione di supremazia acquisita dalla vittima; il secondo si colloca nello scontro armato tra organizzazioni criminali contrapposte (ex alleate) finalizzato ad ottenere il controllo del mercato degli stupefacenti nei quartieri di Scampia e Secondigliano.

Entrambi i delitti però convergono nel presupposto di una presenza non occasionale delle vittime sul territorio laziale, e dunque dell'esistenza di una rete di fiancheggiatori e di una cellula dei clan di appartenenza.

Se da un lato ciò induce a ritenere che in quelle zone, contigue per ragioni storiche e geografiche ai feroci clan camorristici, sia in atto un innalzamento del livello criminale e dell'indice di penetrazione, deve però osservarsi che non vi sono, neanche nel basso Lazio, insediamenti abitativi di tipo incontrollato sotto il profilo urbanistico (come i quartieri di Scampia a Napoli o di La Calza a Palermo) in cui l'ambiente, la disoccupazione, il degrado abitativo agevolano la penetrazione mafiosa. Pertanto la mafia non trova un *habitat* sociale che le consenta di insediarsi in modo tradizionale, ovvero attuando un rigido controllo del territorio, esercitando una sistematica



pressione estorsiva sulle attività commerciali ed imprenditoriali e reclutando adepti.

In definitiva, a Roma e nel Lazio (a parte alcuni isolati fatti criminali) generalmente non emergono in modo plateale atti di intimidazione o di minaccia, ma piuttosto si assiste ad un progressivo e subdolo radicamento delle organizzazioni mafiose nel tessuto economico ed imprenditoriale.

Proprio tali modalità della penetrazione mafiosa sul territorio romano, hanno in passato consentito ai meno attenti di negare il fenomeno, ed hanno comportato che in vari procedimenti l'imputazione di associazione mafiosa, benché contestata con misura cautelare, non abbia retto al vaglio dibattimentale.

Ciò è avvenuto, ad esempio, in ordine all'organizzazione criminale capeggiata da Michele SENESE (sent. del 13.4.2011). Ed infatti, pur valorizzandone la derivazione camorristica e il mantenimento, dopo il suo insediamento a Roma, delle relazioni criminali con le organizzazioni napoletane; pur riconoscendone la fama criminale, derivante dal suo passato e dalla consuetudine alla violenza; e pur ravvisando nel sodalizio da lui costituito su Roma "condotte e costumi tipici delle associazioni camorristiche", il Tribunale escludeva la sussistenza dell'imputazione di cui all'art. 416 bis C.P. Tra le argomentazioni in base alle quali non si riteneva provata la sussistenza di un'autonoma organizzazione operante con il metodo mafioso, si evidenziava la circostanza che non era emersa la "commissione sistematica di estorsioni, rapine o altri delitti implicanti l'uso delle armi e/o l'esercizio di una forza intimidatrice nel territorio romano."

Si tratta, come è evidente, di una questione di interpretazione attinente all'applicazione del reato associativo di stampo mafioso in un territorio in cui le organizzazioni mafiose si atteggiavano in modo diverso da quanto avviene nelle regioni di origine.

Su tale fenomeno si è pronunciata varie volte la Corte di cassazione occupandosi dell'espansione delle mafie tradizionali al nord (cd. "mafia delocalizzata").

L'orientamento più recente, anche se non univoco, ha elaborato il concetto di "mafia silente" ammettendo che al di fuori dei contesti originari, la mafia possa operare senza manifestazioni esteriori di intimidazione, agendo dunque con messaggi intimidatori indiretti o addirittura in assenza di avvertimenti, ma avvalendosi della sua fama criminale, conquistata negli anni nei territori di origine, e ormai diffusa ben oltre i confini nazionali. In tal caso infatti, la forza di intimidazione che caratterizza il paradigma del delitto di cui all'art 416 bis, deriva dal collegamento che il gruppo che agisce al di fuori del contesto originario vanta con la cd "casa madre" che, per la sua autorevolezza criminale, genera nella collettività con cui gli affiliati vengono a contatto, una condizione di intimidazione diffusa.



Le organizzazioni mafiose autoctone

Se sul territorio laziale sono dunque presenti le articolazioni di tutte le organizzazioni mafiose tradizionali, che si dedicano al riciclaggio e al reinvestimento dei capitali illecitamente accumulati, vi è poi un altro fenomeno, del tutto peculiare alla realtà della Capitale, rappresentato da organizzazioni che sono state qualificate dalla DDA come associazioni di stampo mafioso ma che non fanno riferimento ai sodalizi tradizionali del sud Italia, essendo, per così dire, autoctone.

Il fenomeno, sul quale vi è già una positiva pronuncia di primo grado relativa ad una delle organizzazioni mafiose stanziate sul litorale romano, mette in evidenza la capacità delle associazioni criminali di adattarsi alle varie realtà territoriali, utilizzando le metodologie ritenute più idonee e perseguendo gli scopi ritenuti più remunerativi in relazione alle caratteristiche socio economiche del territorio.

Riguardo a tale ultimo profilo, è evidente che lo scopo principale delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, è quello di conseguire importanti profitti, da reinvestire e da utilizzare per accrescere la propria potenzialità criminale. In una città come Roma, una città di servizi e di attività terziarie, gli affari più lucrosi si fanno appunto attraverso l'acquisizione e il controllo di tali servizi e attività, e dunque attraverso l'infiltrazione sistematica nei settori economici e commerciali e nei servizi pubblici, e dunque negli appalti pubblici.

Ed infatti l'associazione capeggiata da Carmine Fasciani (di cui si tratta nella scheda allegata), operante ad Ostia, era impegnata nel traffico di stupefacenti, nelle attività di usura ed estorsione, ma soprattutto nel controllo di numerose attività commerciali e nella gestione degli stabilimenti balneari sul litorale.

Analogamente l'associazione capeggiata da Massimo Carminati, di cui a breve si dirà, si dedica ad attività prettamente criminali quali l'usura, le estorsioni, il commercio di armi, ma soprattutto si dedica all'acquisizione di appalti in variegati settori in favore delle società controllate dall'organizzazione.

Quanto invece al primo profilo, va riconosciuta la duttilità delle organizzazioni mafiose e la loro capacità di adeguarsi, nei metodi criminali, alle realtà territoriali su cui esse si insediano.

Si è già detto che le mafie tradizionali si atteggiavano diversamente al sud - dove il linguaggio delinquenziale ed il messaggio criminale passano necessariamente attraverso minacce, intimidazioni, richieste estorsive e atti di aggressione fisica che giungono fino all'omicidio - rispetto al nord, dove gli interessi della mafia sono soprattutto i grandi appalti, dove gli strumenti utilizzati sono prevalentemente la corruzione, il condizionamento delle



istituzioni, lo scambio elettorale, e dove il messaggio intimidatorio può non essere esplicito.

Tale concetto non può evidentemente applicarsi *tout court* alle organizzazioni autoctone di cui si tratta, che non fanno riferimento ad una realtà criminale più ampia e radicata, che spendono il loro personale prestigio criminale e non quello costruito in un diverso territorio.

Tuttavia il concetto viene ugualmente richiamato in quanto, nella costruzione accusatoria formulata dall'A.G. per tali organizzazioni autoctone, la forza intimidatrice del sodalizio viene individuata sia sulla base di circostanze oggettive - e dunque di atti di sopraffazione e intimidazione posti in essere - ma soprattutto sulla base del forte prestigio criminale del capo, che si riverbera sull'associazione che viene così accreditata come un centro di potere malavitoso che genera, nella collettività a cui si riferisce, una condizione di assoggettamento.

Venendo dunque all'indagine riguardante il sodalizio criminale capeggiato da Massimo Carminati, va subito evidenziato che nel dicembre del 2014 sono state emesse misure cautelari a carico di 37 persone per associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, corruzione, turbativa d'asta ed altri gravi delitti. L'indagine, che ha avuto vastissimo eco sui mezzi di diffusione, ha messo in evidenza uno spaccato delle istituzioni romane davvero sconcertante e preoccupante.

L'organizzazione capeggiata da Carminati, definita dagli inquirenti con il nome di "Mafia Capitale", oltre alle condotte tipicamente criminali dell'usura e delle estorsioni, ha realizzato una sistematica infiltrazione del tessuto imprenditoriale attraverso l'elargizione di favori, e delle istituzioni locali attraverso un diffuso sistema corruttivo.

Si tratta dunque di un'organizzazione mafiosa, del tutto peculiare, che opera su due fronti:

un fronte prettamente criminale in cui essa agisce con atteggiamenti esplicitamente minatori e violenti per realizzare estorsioni, recupero crediti, per "convincere" chi non intende sottomettersi e in cui utilizza il potere e la forza di intimidazione che deriva dalla storia criminale del suo capo, dai suoi legami con la banda della Magliana e con l'eversione nera, dai numerosi coinvolgimenti in procedimenti relativi a gravissimi fatti¹²³ dai quali peraltro è stato sovente assolto. Su tale versante il prestigio criminale di Carminati è alimentato anche da articoli di stampa o libri che ne celebrano il passato delinquenziale, circostanza di cui lo stesso si compiace ritenendola funzionale ai suoi scopi, in ciò marcando la differenza rispetto ai capi delle mafie tradizionali;

¹²³ depistaggio per la strage di Bologna, omicidio di Mino Pecorelli, rinvenimento delle armi dei sotterranei del Ministero della Salute, furto al caveau della banca situata all'interno della cittadella giudiziaria ...



un fronte per così dire imprenditoriale, trattandosi di un'associazione che opera in una città che ha le caratteristiche già ricordate, che comportano la necessità di limitare l'uso della forza e di altri metodi violenti. Su tale versante perciò l'associazione privilegia lo strumento della corruzione rispetto a quello dell'intimidazione, al quale comunque ricorre in caso di necessità.

Di fatto, avvalendosi del legame con alcuni personaggi dell'estrema destra romana divenuti negli anni importanti personaggi politici o manager pubblici, e attraverso alcuni esponenti del mondo imprenditoriale, l'organizzazione di Carminati ha potuto condizionare pesantemente il contesto politico ed amministrativo romano, determinando la nomina di personaggi "graditi" in posizioni strategiche quali quelle di presidente e di capo segreteria dell'assemblea capitolina, di presidente della Commissione per la Trasparenza del consiglio capitolino, di direttore generale, consigliere di amministrazione, dirigente dell'azienda municipalizzata AMA; ottenendo l'allontanamento e la sostituzione del direttore del dipartimento per i servizi sociali del Comune di Roma in quanto non "sensibile" alle esigenze del sodalizio; intervenendo nelle elezioni comunali di Sacrofano, paese alle porte di Roma.

In tal modo il sodalizio ha costituito quello che i Pubblici Ministeri definiscono un capitale istituzionale, consistente in un articolato sistema di relazioni arrivato a coinvolgere i vertici delle istituzioni locali, grazie al quale ottenere appalti o accelerare pagamenti, o comunque individuare fonti di arricchimento in favore delle aziende controllate, e realizzare così ingentissimi guadagni.

Grazie a tale capitale istituzionale, costantemente alimentato da un imponente circuito corruttivo, l'organizzazione è riuscita ad ottenere, per le imprese da lei controllate (società cooperative sociali e ditte operanti nel movimento terra e nello smaltimento dei rifiuti), solo per quanto fin qui accertato, affidamenti particolarmente redditizi dal Comune di Roma e dall'AMA, tra i quali quelli nella gestione dei campi nomadi, delle strutture riservate agli stranieri e ai minori non accompagnati, gli appalti nella raccolta dei rifiuti, nella manutenzione del verde pubblico e nella raccolta delle foglie. Parimenti il sodalizio è riuscito ad ottenere lo sblocco di fondi destinati alle citate cooperative sociali interferendo sulla programmazione del bilancio di Roma capitale e ad orientare l'assegnazione dei flussi di immigrati verso le strutture gestite dalle cooperative controllate.

Altro obiettivo del sodalizio è l'acquisizione di attività economiche ed imprenditoriali, che esso realizza sia offrendo forme di protezione con l'obiettivo di entrare in affari con gli imprenditori, sia erogando finanziamenti allo scopo di acquisire poi il controllo dell'impresa.

In definitiva dunque, l'indagine della DDA ha rivelato un vasto mondo di malaffare, un articolato e diffuso sistema corruttivo, una penetrazione criminale in alcuni dei più delicati ed importanti settori istituzionali, nonché il



controllo criminale di imprese che pure danno lavoro a numerosissime persone.

Non si tratta però di uno dei tanti scandali a cui ormai siamo purtroppo abituati. In questo caso la regia di tali gravissimi fatti appartiene ad una organizzazione in cui la DDA e il GIP hanno individuato le caratteristiche della mafiosità, un'organizzazione che ha saputo adattarsi alle esigenze del territorio su cui si afferma, e modulare il proprio agire evitando un ricorso indiscriminato a forme di pressione violenta, ma avvalendosi del circuito corruttivo quando si rivolge al contesto amministrativo e politico, e dell'intimidazione mafiosa quando opera nel perimetro più prettamente criminale.

L'espressione "mondo di mezzo" che dà il nome all'indagine e che è utilizzata da Carminati in un'intercettazione, sintetizza appunto il contesto in cui agisce il sodalizio, un'area di confine tra 2 diversi mondi, quello istituzionale ed imprenditoriale da un lato, e quello criminale dall'altro, e al tempo stesso evidenzia la capacità di tale sodalizio di garantire le relazioni tra tali diversi mondi per le finalità dell'associazione stessa.

Le altre forme di criminalità

Con la criminalità di stampo mafioso convive la criminalità romana (con alcune forme di integrazione), che predilige il traffico di droga e il settore del gioco d'azzardo nonché l'usura, le truffe e le estorsioni che si manifestano principalmente nella forma del recupero crediti. E' infatti usuale la prassi di affidare la riscossione di crediti illegali (*in primis* quelli derivanti dal traffico di stupefacenti) a soggetti che vantano collegamenti con organizzazioni criminali, realizzando così una efficace capacità persuasiva.

A tale riguardo una recente indagine della DDA ha fatto luce sulla gambizzazione di un ex fantino, avvenuta nel febbraio 2012, il quale aveva sostenuto di essere stato ferito nel corso di una rapina. La misura cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso, emessa nell'aprile 2014 nei confronti di 3 soggetti tra cui DI GIOVANNI Ugo, contiguo al clan SENESE, ricostruisce invece la vicenda come una punizione per non aver onorato un debito.

Ma la città di Roma è interessata soprattutto da una vorace ed intensa criminalità economica, rappresentata dalle grandi bancarotte, dalle maxi evasioni fiscali o dalle clamorose truffe in danno dello Stato o di enti pubblici. In tale variegata tipologia di fenomeni criminali non sono rare le interazioni con la criminalità mafiosa, come dimostra la grande frode Fastweb, che ha creato allo Stato un danno di oltre 300 milioni e per la quale nell'ottobre 2013 sono state inflitte varie condanne per associazione per delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio, intestazione fittizia di beni, evasione fiscale, reinvestimento di proventi illeciti e delitti contro la pubblica



amministrazione. Nell'ambito di tale indagine erano emersi i saldi legami di Gennaro MOKBEL, il cervello della complessa operazione, con la cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto con il cui intervento erano stati organizzati gravissimi brogli elettorali che avevano portato all'elezione al Senato, nella circoscrizione estero, di un soggetto di riferimento¹²⁴.

Anche in questo ultimo anno, nei territori del basso Lazio, in varie zone di Roma ma soprattutto sul litorale, si sono verificati numerosi episodi di intimidazione – quali incendi di esercizi commerciali o di macchinari, danneggiamenti di veicoli, esplosioni di colpi di arma da fuoco contro le serrande di locali e negozi - che sono tipici di altre realtà territoriali. Si è parallelamente riscontrata una bassissima propensione a denunciare gli atti intimidatori subiti. Come si è già detto, non sembra però che l'attività estorsiva praticata sul territorio laziale abbia quelle connotazioni di pervasività e sistematicità che assume invece nelle zone di origine delle organizzazioni mafiose.

Tuttavia non va dimenticata la diffusa condizione di disagio sociale dei cittadini e la situazione di difficoltà economica per le imprese operanti nella realtà laziale, modulatasi con caratteristiche particolarmente intense. Basterà considerare che nel Lazio, nel primo semestre del 2014, sono fallite 871 imprese, con un'incidenza sul totale del 10,8% (seconda regione d'Italia dopo la Lombardia).

Tale drammatica situazione economica, sul versante criminale comporta, da un lato una sempre maggiore diffusione dell'usura e delle conseguenti estorsioni, dall'altro rappresenta un "terreno da arare" per la criminalità organizzata, in grado di immettere grosse liquidità (provenienti da reato) in imprese in difficoltà economiche, riciclando così capitali illeciti ed inserendosi nella gestione di imprese sane fino ad acquisirne il controllo.

Il settore del narcotraffico

La diffusione degli stupefacenti nel Lazio è un fenomeno sempre più grave, ed infatti nel corso del 2013 nel Lazio sono stati sequestrati Kg. 7438 di stupefacente (3^a regione d'Italia).

Il narcotraffico è un settore di comune interesse per tutte le associazioni criminali che coesistono sul territorio, sia quelle autoctone, sia quelle di tipo mafioso tradizionale, sia quelle di matrice etnica. Pertanto si verificano sovente forme di alleanze, soprattutto con le organizzazioni transnazionali di varia matrice, che hanno però la caratteristica di essere temporanee e contingenti.

¹²⁴ Appare utile evidenziare una certa affinità di scopo tra Gennaro Mokbel e Massimo Carminati: entrambi infatti tendono ad inserire nel cuore delle istituzioni soggetti di riferimento allo scopo di consolidare e rafforzare la potenzialità economica delle rispettive organizzazioni



Probabilmente è proprio la mancanza di un'organizzazione egemone e l'operatività di numerosi gruppi, anche non particolarmente importanti, a determinare gli episodi di contrasto, sfociati spesso in gravissimi fatti di sangue, nell'ambito del mercato della droga a Roma.

A tale proposito possono essere citati, tra gli altri, gli omicidi di Vincenzo FEMIA avvenuto il 24/01/2013; di Roberto MUSCI, avvenuto il 23.1.2014; e di CORDARO Serafino, avvenuto il 19.3.2014, tutti delitti per i quali le indagini della DDA hanno portato all'individuazione dei responsabili e all'emissione di misure cautelari.

Uno dei sodalizi più attivi nel traffico internazionale di stupefacenti è il clan SENESE, al vertice del quale, nonostante le carcerazioni subite, vi è ancora Michele SENESE, affiliato negli anni '70 alla Nuova Famiglia di Carmine ALFIERI e poi divenuto, a Roma, punto di riferimento dei gruppi criminali campani e soprattutto del clan MOCCIA. La caratura criminale di Michele SENESE, riconosciuta sostanzialmente da tutti i gruppi operanti sul territorio della Capitale, lo ha portato a rappresentare il punto di riferimento e di equilibrio di vari sodalizi e in alcune occasioni ad imporre una sorta di “*pax mafiosa*” per dirimere contrasti intercorsi tra gruppi che si contendevano il territorio nei traffici criminali, delimitandone le sfere d'influenza¹²⁵.

Molto attivo nel settore degli stupefacenti rimane il clan dei CASAMONICA, intendendo con tale indicazione le famiglie di origine nomade, tra loro legate da vincoli di parentela, stanziate nella periferia Sud di Roma (Tuscolana, Anagnina, Tor Bella Monaca e altre aree meridionali della città). Si tratta di soggetti di etnia sinti, originari dell'Abruzzo e trasferitisi nella Capitale negli anni '60 e '70, che nel tempo si sono imparentati tra loro e con altre famiglie Rom, quali gli SPADA e i DI SILVIO. Sono già stati oggetto di numerose indagini da parte della DDA di Roma per traffico di stupefacenti, usura, truffe e destinatari anche di un intervento di prevenzione.

Recenti indagini hanno poi evidenziato come il narcotraffico, in quartieri degradati come San Basilio, Tor Bella Monaca, Pigneto, si stia atteggiando secondo il modello delle “piazze di spaccio” importato dal territorio campano. In tali zone si sono infatti stanziati nuclei criminali particolarmente attivi, che operano attraverso la parcellizzazione dello spaccio, i depositi temporanei degli stupefacenti, l'articolata presenza di vedette destinate ad allertare i *pusher* in caso di avvistamento di persone “sospette”.

La criminalità etnica

Tutto il mercato della prostituzione - attività criminale fortemente rappresentata nel Lazio - è saldamente gestito dai sodalizi stranieri. Operano

¹²⁵ E' il caso del suo intervento, fin dal 2006 ed anche successivamente, per la spartizione degli ambiti di influenza criminale tra i sodalizi operanti nel territorio di Ostia.



in tale settore, oltre alle organizzazioni nigeriane, prevalentemente quelle dell'est Europa, sudamericane e cinesi.

Soprattutto tra le organizzazioni albanesi e rumene si verifica sovente un interscambio, con vere e proprie compravendite delle donne oggetto di sfruttamento, come pure non è insolita una sorta di *joint venture* tra aguzzini di tali nazionalità.

La gestione criminale del fenomeno viene poi realizzata con diverse modalità: le organizzazioni nigeriane assoggettano le donne a pesanti vessazioni, fisiche e psichiche (attraverso la pratica dei riti *voodoo*), spesso attuate dalle “*maman*”; i gruppi organizzati dell'est Europa tengono le donne in condizioni assimilabili alla schiavitù; le donne che si prostituiscono per i sodalizi sudamericani e cinesi conservano invece, di solito, una sia pur minima parte dei proventi realizzati.

Di seguito si accenna agli ulteriori interessi criminali perseguiti dalle organizzazioni straniere sul territorio laziale:

La criminalità cinese - le cui attività non sono più circoscritte al quartiere Esquilino ma si estendono alle zone Casilina, Tuscolana, Appia e in direzione di Ostia Lido - è particolarmente attiva nel traffico delle merci provenienti dalla Cina. Anche nel periodo in considerazione sono stati numerosi i sequestri di capannoni industriali o di container contenenti merci di provenienza cinese, in gran parte contraffatte, spessissimo di contrabbando e in alcune occasioni risultate tossiche per la presenza di cromo esavalente. Altre attività criminali tipiche della comunità cinese sono le estorsioni in danno dei propri connazionali e l'immigrazione clandestina. Frequenti sono anche le illecite attività connesse alle agenzie di Money Transfer gestite da cinesi, che trasferiscono in Cina somme cospicue o indicando mittenti e destinatari di fantasia e frazionando le somme al di sotto della soglia fissata dalla normativa ovvero utilizzando circuiti non ufficiali. In tal modo vengono trasferiti in Cina le somme derivanti dal contrabbando delle merci o dalla violazione degli oneri fiscali connessi al commercio.

L'interesse della criminalità rumena riguarda soprattutto i delitti contro il patrimonio e la prostituzione, mentre nel narcotraffico l'impiego di rumeni è generalmente limitato al ruolo di corrieri per conto di organizzazioni albanesi, nigeriane e sudamericane.

La criminalità nigeriana si sviluppa nell'ambito della tratta di esseri umani, dell'immigrazione clandestina, della prostituzione e del traffico di sostanze stupefacenti, reati che assicurano un consistente illecito flusso economico.

Quanto ai **delitti di tratta e riduzione in schiavitù** deve essere sottolineato come nel periodo di interesse siano stati iscritti 9 procedimenti¹²⁶, che coinvolgono esclusivamente organizzazioni di matrice straniera ed in particolare nigeriane, rumene ed albanesi.

¹²⁶ 7 per riduzione in schiavitù e 2 per tratta



Si tratta di numeri ben inferiori rispetto al corrispondente periodo 2012 – 2013 in cui risultavano iscritti 27 procedimenti¹²⁷. Tuttavia il dato non è dimostrativo di una diminuzione del fenomeno, ma piuttosto di una maggiore attenzione – nel nuovo sistema di gestione dei c.d. “primi atti” introdotto dal Procuratore – nelle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

Il risultato più importante¹²⁸ si è ottenuto nei confronti di un’organizzazione nigeriana che operava con modalità mafiose, imponendo alle giovani donne, destinate al mercato della prostituzione, ogni sorta di vessazione e facendole vivere in condizioni assimilabili alla schiavitù. Il sodalizio, denominato “EYE”, risultava caratterizzato da una rigida compartimentazione in cellule quale promanazione di una più ampia organizzazione criminale di culto etnico (Cults), radicata in Nigeria e diffusa in diversi Paesi europei ed extraeuropei.

L’attività giudiziaria di aggressione ai patrimoni illeciti

E’ ormai ampiamente riconosciuto che il contrasto alle organizzazioni mafiose sul piano patrimoniale è di fondamentale importanza, in quanto ostacola l’inserimento nel circuito economico della ricchezza prodotta con sistemi criminali, e dunque evita che le risorse così acquisite diventino uno strumento di sviluppo delle organizzazioni stesse.

Tale strumento è ancor più strategico se rapportato al contesto laziale, come si è detto territorio di elezione per tutte le mafie, per il riciclaggio e gli investimenti.

A partire dalla metà del 2012, con l’avvento del nuovo Procuratore, la DDA ha perseguito l’obiettivo di incrementare l’azione di aggressione ai patrimoni criminali, sia attraverso la misura del sequestro preventivo e della successiva confisca, sia attraverso l’applicazione delle misure di prevenzione.

Con riferimento alle misure cautelari reali, è stata introdotta la prassi di avviare, assieme alle indagini per l’accertamento dei fatti e delle responsabilità, anche quelle per l’individuazione dei patrimoni dei soggetti sottoposti ad indagine.

Con riferimento alle misure di prevenzione, sono stati individuati i gruppi criminali i cui investimenti nel Lazio apparivano più significativi e si è concentrata su di essi l’attività di accertamento, diramando alle FF.OO. specifiche istruzioni circa gli approfondimenti investigativi ritenuti necessari per l’applicazione dei provvedimenti finalizzati al contrasto patrimoniale.

Tale organizzazione, ha prodotto importantissimi risultati soprattutto in relazione agli obiettivi criminali colpiti.

Ed infatti, nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014, facendo esclusivo riferimento alle misure di prevenzione applicate agli indiziati per i reati di cui

¹²⁷ 22 per riduzione in schiavitù e 5 per tratta

¹²⁸ emissione di 34 misure cautelari per 416 bis, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, traffico di stupefacenti



all'art. 51 co. 3 bis cpp, pur essendo diminuito il numero delle proposte di prevenzione (passate da 56 a 13), il valore dei beni sequestrati è salito da 65 a 180 milioni di euro.

Tra i provvedimenti più importanti vi sono quelli adottati nei confronti del gruppo ASCIONE, contiguo al clan MALLARDO, e quello nei confronti dei fratelli RIGHI, riciclatori del clan CONTINI.

Le attività del gruppo ASCIONE, a forte connotazione familiare e radicato nella zona di Formia, per molti anni hanno consentito al clan Mallardo di estendere i suoi interessi nei settori del commercio di autoveicoli ed edilizi, favorendone così l'ascesa economica. Parallelamente la crescita imprenditoriale degli ASCIONE è stata favorita dalla vicinanza con il clan MALLARDO - il cui "prestigio criminale" consentiva loro di abbattere la concorrenza, con la violazione delle regole di mercato, e di accumulare un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare.

Nel luglio 2013 il Tribunale di Latina, su richiesta della DDA di Roma, ha applicato nei confronti fratelli ASCIONE la misura di prevenzione personale e patrimoniale che ha comportato il sequestro di varie aziende operanti nei settori della costruzione di edifici, della intermediazione immobiliare, del commercio di autoveicoli e della gestione di stabilimenti balneari, nonché il sequestro di ben 112 immobili.

Su altro fronte, sempre su richiesta della DDA di Roma, è stata applicata dal Tribunale la misura di prevenzione patrimoniale, nei confronti dei fratelli Antonio, Luigi e Salvatore RIGHI, tutti di origine napoletana, in stretta relazione con i vertici del clan camorristico CONTINI, operante a Napoli e con ramificazioni in altre zone d'Italia.

La famiglia RIGHI, in passato coinvolta in un sequestro di persona a scopo di estorsione, si era trasferita a Roma negli anni 90, ove aveva aperto vari esercizi commerciali che in breve tempo erano divenuti una catena di ristoranti e pizzerie ubicati nelle vie del centro storico di Roma, sotto l'insegna "Pizza Ciro" "Ciro Pizza" o simili. Le attività di indagine¹²⁹ hanno evidenziato come l'impero economico dei fratelli RIGHI fosse gestito tramite un reticolo di società, intestate a prestanome per sfuggire a provvedimenti ablativi, in cui venivano impiegate risorse economiche di origine illecita, in particolare del clan CONTINI. La misura di prevenzione, applicata su richiesta della DDA di Roma, ha portato al sequestro di beni per un valore di 40 milioni di euro, tra cui 28 esercizi commerciali (bar, ristoranti e pizzerie).

Altri importanti provvedimenti sono stati adottati nei confronti di ulteriori personaggi contigui al clan MALLARDO accusati di reimpiegare i proventi delle attività illecite del clan in operazioni edilizie prevalentemente nella zona di Mentana e Guidonia Montecelio nonché in imprese commerciali operanti nel settore del gas.

¹²⁹ svolte in buona parte dalla DDA di Roma e proseguite da quella di Napoli



La DDA di Roma ha poi ottenuto la misura di prevenzione nei confronti DIOTALLEVI Ernesto, uno dei capi storici della banda della Magliana di cui sono noti i legami con la mafia siciliana. Le varie inchieste svolte a suo carico hanno evidenziato, oltre alla sua capacità criminale, le ingenti ricchezze illecitamente accumulate. Il suo patrimonio (tra cui un immobile di pregio nei pressi della fontana di Trevi) è stato stimato in circa 25 milioni di euro ed è stato sottoposto a sequestro nel novembre 2013.

Infine occorre ricordare che a luglio 2014 la Cassazione ha confermato la confisca dei beni – per oltre 26 milioni di Euro – appartenuti a Danilo SBARRA, ormai deceduto, inserito in contesti criminali dediti ad usura, bancarotta fraudolenta e riciclaggio e a suo tempo contiguo alla banda della Magliana, alla banda della Marranella e ad esponenti della mafia siciliana e della camorra napoletana.

Da ultimo appare opportuno dare conto delle prassi operative instaurate dal Tribunale di Roma – sezione per le misure di prevenzione per la gestione dei beni sequestrati.

Si tratta di iniziative che coinvolgono tutti i soggetti interessati e che sono finalizzate a ricercare la migliore destinazione del bene, a favorire le richieste di assegnazione da parte degli organismi che lo ritengano utile per le loro finalità istituzionali o sociali, a gestire al meglio le aziende fin dal momento immediatamente successivo all'esecuzione del sequestro.

In particolare, la destinazione anticipata del bene fin dal momento del sequestro consegue un duplice obiettivo: da un lato evita il deterioramento dei beni mobili/immobili o l'interruzione delle attività produttive, dall'altro semplifica il lavoro dell'Agenzia Nazionale a cui, al momento della confisca, verranno consegnati beni già “confezionati” per la destinazione finale.

Pertanto, quando il sequestro riguarda degli immobili, il Tribunale adotta ogni procedura funzionale all'effettiva esecuzione dei provvedimenti ablatori con lo sgombero coattivo degli stessi¹³⁰.

Con riferimento poi alle serie difficoltà che si incontrano nella gestione dei beni confiscati, il Tribunale ha stipulato, il 14.3.2014, uno specifico protocollo con le altre AA.GG. interessate (Procura e Corte d'appello), e con una serie di organismi quali il Comune di Roma, la Regione Lazio, la Camera di commercio, Unindustria, Confcommercio, l'Associazione Bancaria Italiana, Coldiretti, la CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e delle PMI), Confagricoltura, i principali sindacati, Libera...

Con tale documento è stato istituito un tavolo tecnico istituzionale a cui partecipano tutti i soggetti potenzialmente interessati, ed in grado di

¹³⁰ salvo il caso – peraltro previsto dalla legge – in cui il sequestro colpisca l'abitazione del proposto che non può sopperire in altro modo alle esigenze abitative



contribuire, alla corretta ed efficiente gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Esso mira a sviluppare un'azione condivisa per favorire l'utilizzo immediato, o comunque nel più breve tempo possibile, dei beni oggetto di provvedimento ablatorio, a perseguire un approccio manageriale nell'amministrazione delle imprese, a creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quella della confisca di primo grado.

Tra gli impegni assunti dai firmatari, di particolare rilievo appaiono: per Confcommercio Imprese la messa a disposizione di manager specificamente formati, per la valutazione e la gestione delle imprese del terziario sequestrate o confiscate, in affiancamento agli amministratori giudiziari; per l'ABI l'impegno a sensibilizzare gli istituti di credito affinché valutino la possibilità di non revocare automaticamente le linee di credito in essere per il solo fatto che sia stato disposto un provvedimento di sequestro, nonché - anche richiedendo specifiche garanzie per assicurare il corretto rimborso del debito¹³¹ - la possibilità di erogare nuovi finanziamenti per la continuazione dell'attività d'impresa; per la Camera di Commercio la costituzione di un elenco, mediante procedura ad evidenza pubblica, di manager specificamente formati e costantemente aggiornati nelle diverse funzioni aziendali, da mettere a disposizione dell'Amministratore giudiziario; per il Comune di Roma la disponibilità a prendere in carico i beni immobili diversi dalle aziende sin dalla fase del sequestro; per la Regione Lazio il monitoraggio dell'effettivo impiego dei beni confiscati e lo stato del loro utilizzo nonché una serie di iniziative destinate ad accelerare le procedure di destinazione dei beni e a fornire assistenza ai soggetti assegnatari.

E' stato creato un *data base* contenente i dati e le immagini di tutti i beni sequestrati e/o confiscati e, attraverso una convenzione con la Società Aste Giudiziarie Inlinea SpA, è stato realizzato un sito nel quale i soggetti interessati possono visionare tali dati ed immagini, per proporre gli interventi di rispettiva competenza.

Sempre attraverso tale sito, quando sia necessario evitare un deprezzamento del bene o superare problemi di liquidità del patrimonio in sequestro, l'amministratore giudiziario può porre in vendita beni deperibili, beni mobili di valore, veicoli inadatti ad un uso istituzionale ed immobili che, per loro natura, non possono avere finalità sociali o istituzionali. Tale modalità di vendita *on line* consente di ottenere, per la vastità della platea delle offerte, il miglior prezzo nonché di ridurre significativamente i tempi necessari, con conseguente riduzione delle spese di custodia.

Per quanto concerne le aziende, non è certo necessario sottolineare come sia importante evitare che la loro produttività venga danneggiata dal

¹³¹ i crediti relativi a dette linee di finanziamento potranno essere pagati in prededuzione ai sensi dell'art. 54 T.U. antimafia



provvedimento giudiziario. I numerosi casi di imprese che realizzavano importanti risultati economici sotto la conduzione criminale, e poi fallite sotto la gestione dell'amministratore giudiziario, generano sconcerto nell'opinione pubblica e rischiano di accreditare la tesi che, per salvaguardare i posti di lavoro, sia meglio proseguire con una gestione illegale.

In realtà l'amministratore, secondo le previsioni normative, è tenuto a gestire i beni in sequestro in modo che il loro valore sia mantenuto o addirittura accresciuto.

E' dunque fondamentale, soprattutto in presenza di aziende complesse, che la scelta dell'amministratore giudiziario avvenga in modo estremamente oculato. A tale proposito, gli impegni assunti nel citato protocollo, rappresentano un contributo concreto nella individuazione di soggetti dotati di alta professionalità, serietà ed efficienza.

Ovviamente non per tutte le aziende sequestrate può essere autorizzata la prosecuzione dell'attività di impresa: per le aziende prive di valore economico e di prospettive commerciali viene disposto il dissequestro, quelle che si reggono esclusivamente su attività illecite vengono liquidate.

Le imprese che hanno le caratteristiche per restare sul mercato proseguono invece la loro attività, con la nomina di un "preposto" per la gestione dell'azienda individuato tra le persone di fiducia dell'amministrazione giudiziaria. La gestione prosegue dunque nel solco della legalità, regolarizzando la posizione dei dipendenti, garantendo la sicurezza dei luoghi di lavoro, assicurando il pagamento delle imposte dovute.

Tali criteri sono stati recentemente applicati nella gestione della catena di pizzerie e ristoranti sequestrati ai citati fratelli RIGHI, in cui gli amministratori, adeguatamente selezionati, hanno assunto persone di loro fiducia come preposti e cassieri, presso ciascuno degli esercizi.

In tal modo l'attività di ristorazione non è stata mai interrotta, l'amministrazione giudiziaria ha assunto in brevissimo tempo il controllo della gestione, il numero dei dipendenti è aumentato, tutti i lavoratori sono stati regolarizzati e la conduzione è stata improntata a criteri di legalità (con il pagamento delle imposte, il rilascio delle ricevute fiscali, delle fatture etc).



Distretto di Salerno

Relazione del Cons. Leonida Primicerio

La composizione ed organizzazione della D.D.A. di Salerno, nel periodo di riferimento, ha visto impegnati, oltre al Procuratore Distrettuale Antimafia, cinque sostituti ed un Procuratore aggiunto.

L'analisi del fenomeno criminale consente di rilevare chiaramente che spesso su medesime parti dello stesso territorio sono state costituite molteplici associazioni criminali tra di loro indipendenti, dedite per lo più al traffico di stupefacenti, ma anche ad attività tipiche dei sodalizi di tipo mafioso, quali estorsioni, usura, detenzione di armi e reati della stessa natura, gruppi che annoverano tra le loro fila non solo pregiudicati già appartenuti in passato ad associazioni analoghe, ma anche numerose persone costituenti le nuove leve di queste attività criminali sempre più in larga espansione.

Il fenomeno appare il risultato dell'avvenuto ricambio generazionale dei quadri criminali attivi sia nel capoluogo sia nelle aree della provincia tradizionalmente interessate dalla presenza di criminalità in forma organizzata e va a sostituire le originarie e storiche organizzazioni criminali della Nuova Camorra Organizzata operante negli anni '80 e della Nuova Famiglia operante negli anni '90.

Tuttavia, tali aggregazioni, seppur connotate da una circoscritta ed "indigena" operatività, presentano una spiccata pericolosità, palesata da manifestazioni allarmanti di violenza, spesso finalizzata alla pubblica affermazione di nuove fisionomie criminali e all'esercizio di una forza d'intimidazione atta a sostenere attività collaterali al traffico di stupefacenti essenzialmente con condotte estorsive. I gruppi dediti alla distribuzione degli stupefacenti nel capoluogo sono ancora dipendenti dai tradizionali canali di approvvigionamento controllati dalle organizzazioni criminali napoletane (si confermano, in particolare, i canali di rifornimento dai territori di Portici, Castellammare e dall'area di Secondigliano).

In **Salerno città**, ove resta egemone il clan D'Agostino, coesistono e convivono le associazioni facenti capo a Noschese Antonio, a De Simone Moreno ad Abbate Antonio, a La Mura Mario, a Maisto Luigi e Marigliano Ciro, già a loro volta legati al clan Panella - D'Agostino, a Ferraiolo Marco, a Corsino Ugo ed ai fratelli Stellato. Trattasi di aggregazioni in cui al fianco di giovani leve (Vincenzo Villacaro e Vincenzo D'Andrea allo stato entrambi detenuti per l'omicidio di Donato Stellato) sono stati osservati vecchi pregiudicati che hanno reclutato numerosi nuovi adepti, anche giovanissimi.



Tali aggregazioni hanno assunto caratteristiche di particolare pericolosità sociale, palesata dai fatti omicidari perpetrati negli ultimi anni e da manifestazioni allarmanti di violenza, spesso finalizzata alla pubblica affermazione del loro predominio nel settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti ma anche con interessi in altri mercati criminali, quali il gioco clandestino ed il settore dei videopoker. A tali strategiche finalità criminali ha assunto strategico rilievo il controllo degli esercizi commerciali che gestiscono l'aggregazione giovanile, tra cui, principalmente, le discoteche (non a caso oggetto di significative richieste di natura estorsiva e teatro di eclatanti esibizioni intimidatorie). Nel contesto della osservazione di tale fenomeno si è rilevato che le organizzazioni napoletane si pongono come canale diretto e privilegiato, soprattutto per il narcotraffico e il riciclaggio di proventi delittuosi.

Per il **centro cittadino** (Salerno città), si segnala la collaborazione di De Simone Ciro. Le dichiarazioni di tale collaboratore costituiscono un importantissimo patrimonio informativo in ordine alle articolazioni criminali organizzate nella città di Salerno e non solo. Esse hanno fornito la trama ricostruttiva di tutti i maggiori fatti delittuosi (anche quelli di sangue) verificatisi nella città di Salerno a partire dal 2005 (ed anche per gli anni precedenti). Si è avuta la conferma che, sebbene i capi siano detenuti, nella città di Salerno è sempre il clan D'Agostino che detiene il controllo criminale, tramite giovani leve come Villacaro Vincenzo, D'Andrea Vincenzo (entrambi, appunto, al momento detenuti per l'omicidio di Sellato Donato), e tramite vecchie leve, ora libere, come Marigliano Ciro e Maisto Luigi che hanno arruolato attorno a sé un bel numero di persone, anche giovanissimi. Le attività delittuose privilegiate sono, come sempre, quelle estorsive ad operatori commerciali, il traffico di stupefacenti - che si nutre del collegamento, per gli approvvigionamenti, con la criminalità napoletana - le attività truffaldine (truffe alle società assicuratrici per falsi sinistri stradali), l'usura su vasta scala, con l'intervento di soggetti insospettabili, ed un vasto fenomeno di riciclaggio

A luglio del 2013, dopo che il G.i.p. in sede aveva adottato misure cautelari custodiali nei confronti di Siano Udalrico (noto commerciante del capoluogo) e di Ridosso Salvatore e Loreto Alfonso (quest'ultimo figlio del collaboratore di giustizia Loreto Pasquale) per una estorsione tentata con l'aggravante del metodo mafioso posta in essere, nel febbraio del 2012, in danno di un commerciante di Napoli, è stata formulata richiesta di giudizio immediato. La vicenda merita di essere segnalata per l'allarmante collegamento emerso fra un importante rappresentante del commercio salernitano con esponenti gravitanti nell'orbita della criminalità organizzata di Scafati.



Nell'anno in corso tutti gli imputati sono stati condannati ex articolo 444 c.p. con sentenza di recente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il cennato fenomeno di riaggregazione criminale in forme strutturate caratterizzate da vincoli associativi si registra essenzialmente anche in altre aree del distretto tradizionalmente caratterizzate dalla presenza di gruppi camorristici, a cominciare dai territori a sud del capoluogo, soprattutto le zone di Battipaglia, Eboli, Campagna e della Valle del Sele. Anche qui (per tutte il territorio di Montecorvino-Bellizzi-Battipaglia e della Piana del Sele), accanto al già segnalato fenomeno del rientro in campo di ex appartenenti a consorterie criminali, si conferma l'attivismo di criminali di giovane età.

In **Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Piana del Sele**, operano le associazioni facenti capo a Magliano Pierpaolo, collegato al noto capo clan (detenuto) Giffoni Biagio, a De Maio Sabino, collegato all'ergastolano Pecoraro Francesco, a De Feo Antonio e Capo Giuseppe, a Petolicchio Biagio, collegati al disciolto clan De Feo, a Del Volo Maurizio e Del Volo Massimo, a Esposito Massimo, a Gambone Giovanni e Ferullo Leopoldo.

Occorre qui segnalare che nel Comune di Battipaglia sono state rilevate gravi ingerenze della criminalità organizzata, riconducibili ancora al clan diretto da Giffoni Biagio, che hanno esposto l'Ente a pressanti condizionamenti tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale con grave pregiudizio agli interessi della collettività. Per tali motivi con decreto del 7 aprile 2014 il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia. In tale contesto vanno segnalate anche le indagini di cui al procedimento a carico di Madonna Nicola ed altri che vede il coinvolgimento di imprenditori vicini al clan dei casalesi, aggiudicatari, tramite prestanome, di un appalto di rilevante valore presso il Comune di Battipaglia. Le indagini hanno consentito di accertare una forma di trasferimento fraudolento di beni al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali (ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.), mediante un fittizio fitto del ramo di azienda della impresa EMINI S.p.a., afferente l'appalto dei lavori per il completamento della Casa Comunale di Battipaglia, in favore della impresa GUIDA IMPIANTI S.r.l., rappresentata da Guida Attilio, benché di fatto i lavori venissero eseguiti da Madonna Nicola, tramite sua impresa, suoi mezzi e maestranze. Mediante tale condotta fraudolenta veniva operato il trasferimento anche delle conseguenti utilità (consistite nella liquidazione degli stati avanzamento lavori connessi all'appalto in questione). Nel maggio del 2013 sono state eseguite misure cautelari personali e reali a carico di più persone anche per fatti corruttivi.

Le indagini svolte in tale contesto territoriale hanno anche disvelato come in tale zona sia stato costituito, a partire dal 2010, un "sistema" di traffico di



stupefacenti e di gestione di altre attività illecite seguendo lo schema criminale tipico delle aree napoletane (della zona di Scampia) con cui gli affiliati si sono collegati per approvvigionarsi di vasti quantitativi di droga (cocaína, hashish e marijuana) il cui traffico avevano completamente monopolizzato con metodi camorristici nei comuni in cui hanno operato, facendo convergere attorno ad essi un vero e proprio esercito di distributori sul territorio di stupefacenti, il cui ricavato serviva anche a ristorare le famiglie dei capi clan di riferimento detenuti (Giffoni Biagio, Noschese Bruno ed altri).

In particolare in Capaccio e zone limitrofe è stata accertata l'operatività di un'associazione criminale dedicata all'usura ed alle estorsioni, diretta dal noto storico capo clan della N.C.O. Marandino Giovanni, nonché di un'altra dedicata al traffico di stupefacenti facente capo a Leo Costantino.

Inoltre, nel **territorio di Eboli** è stata accertata l'operatività di un'associazione criminale dedicata al traffico di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione di donne rumene, composta da cittadini extracomunitari e diretta da Janani Jauad e Morchid Jamal, nonché l'esistenza di un'altra associazione, composta sempre da cittadini stranieri, di cui alcuni di origine rumena e da cittadini italiani, dedicata per lo più all'intermediazione illegale del mercato del lavoro nei cui confronti nello scorso mese di giugno è stato eseguito il sequestro preventivo di un intero camping sito appunto sul litorale di Eboli.

Nell'Agro sarnese - nocerino è stata accertata l'esistenza di alcune associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti ed a reati contro la persona ed il patrimonio con modalità tipiche delle associazioni di tipo mafioso. In particolare, nel territorio di Scafati operano i sodalizi facenti capo a Nappo Vincenzo, a Laierno Enrico, attiva anche in Pagani con disponibilità di armi e dedicata a rapine, a Matrone Francesco (attualmente detenuto dopo una lunga latitanza), a Borriello Massimo, Borriello Rosanna e Maisano Gennaro anch'essi collegati a Matrone Francesco.

In **Pagani** opera, invece, quella facente capo a Fezza Tommaso, D'Auria Petrosino Antonio, D'Auria Petrosino Michele, Fezza Francesco nonché Cascella Alfonso e D'Elia Mario operante prevalentemente nel settore del traffico di stupefacenti anche nel territorio dei Comuni di Nocera e Cava de' Tirreni, quella riconducibile a Desiderio Pietro operante anche in Nocera Inferiore, quella facente capo ai fratelli Contaldo dedicata alle scommesse online clandestine e al trasferimento fraudolento di beni, alla famiglia Albano collegata a clan camorristici di Boscoreale (NA), a Sorrentino Francesco.



Nel settembre 2013 il G.i.p. presso il Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta di misura cautelare per i delitti di usura aggravata e tentata estorsione posti in essere fino agli inizi del 2013 dai coniugi Principale Attilio e Perfetto Luciana in danno di una coppia di commercianti della città di Angri. La vicenda va inquadrata nell'ambito più esteso delle attività usuarie poste in essere da altri componenti della famiglia Principale (Matteo cl. 83, Gianluca, Andreina) e da persone a loro vicine, fra i quali va segnalato il nominativo di Vitolo Domenico, tutti, a loro volta, gravitanti nell'orbita del clan Iannaco-Sorrentino-Greco. Per i fatti di usura è stata contestata l'aggravante mafiosa dell'agevolazione, mentre per i delitti di estorsione (contestati ai soli Principale Attilio e Perfetto Luciana) è stata contestata l'aggravante mafiosa dell'avvalimento. Attualmente è in corso il dibattimento presso il Tribunale di Nocera Inferiore. La vicenda merita di essere segnalata dal momento che i tentativi di estorsione risultano posti in essere (e sono stati oggettivamente riscontrati) nel tempo in cui il Principale - collaboratore di giustizia - si trovava nel sito riservato a lui attribuito nell'ambito del programma di protezione cui risulta sottoposto.

In Sarno invece è stata accertata l'esistenza di un'articolata organizzazione criminale di tipo mafioso dedita anche al traffico di stupefacenti facente capo a Serino Aniello ed ai suoi familiari.

E' stata accertata anche l'operatività in Sarno e zone limitrofe di un'altra importante associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo a Mancuso Gaetano che si rifornisce di "hashish e marijuana" da soggetti di nazionalità marocchina.

Analoghe associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti sono state individuate nel territorio di Fisciano facente capo a De Martino Pierpaolo, in costiera amalfitana composta da 34 persone ed in territorio di Agropoli facente capo a Stabile Luigi e Stabile Rocco.

Perdura la minaccia costituita da strategie di riciclaggio e di interposizione fraudolenta di apparenti imprenditori che operano con finalità di reimpiego di proventi di origine delittuosa ed hanno di mira l'acquisizione diretta o il controllo indiretto di esercizi commerciali e imprese inserite nel circuito turistico-alberghiero.

A tal fine, meritano particolare menzione le indagini svolte nel periodo considerato per i reati concernenti il riciclaggio in danaro e beni provenienti da attività illecite riconducibili a pregiudicati appartenenti alle passate e presenti associazioni criminali tipo mafiosi che hanno portato ad accertare la sussistenza di ingenti capitali beni immobili e di numerose attività commerciali riconducibili a pregiudicati appartenenti e/o appartenuti alle associazioni predette. Al riguardo si segnalano, in particolare, i procedimenti a carico di Busillo Giancarlo più altri, che hanno operato nel territorio del



Comune di Campagna ed in Romania, a carico di Toriello Francesco più altri, operanti in Battipaglia, a carico del clan Cuccaro, operante nell'area napoletana ed anche in agro di Camerota, a carico di Ragosta Fedele più altri, operanti nell'area napoletana ma anche in agro del Comune di Vietri Sul Mare, a carico di D'Errico Salvatore più altri, operanti nella zona di Battipaglia, a carico di Bartiromo Gerardo più altri, operanti in Cava de' Tirreni, a carico di Fabbrocino Francescantonio, operante in Pontecagnano.

Va anche segnalata la **intensa attività della D.D.A. di Salerno in tema di misure di prevenzione** ed, in particolare, la richiesta di misura di prevenzione patrimoniale avanzata nei confronti degli eredi (residenti nel territorio del distretto di Salerno) del defunto Cirillo Giuseppe, capocosca della 'ndrangheta calabrese nella Piana di Sibari, con conseguente confisca di un cospicuo patrimonio dagli stessi accumulato reinvestendo i proventi delle attività illecite svolte in vita dal loro dante causa, confisca cui ha fatto seguito ulteriore procedura a carico di Cirillo Luigi Giuseppe – figlio del defunto Cirillo Giuseppe - raggiunto da un nuovo procedimento di sequestro per equivalente per aver egli messo in atto condotte distrattive con riguardo ad una delle attività confiscate affidate al custode/amministratore giudiziario, la richiesta di misura di prevenzione patrimoniale avanzata nei confronti di Meluzio Antonio e Meluzio Angelo, soggetti entrambi condannati definitivamente per associazione di stampo camorristico, e la richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di Arpaia Vladimiro, soggetto legato ai clan camorristici dell'area metropolitana di Salerno, latitante dal 2007 ed attualmente imputato per estorsione aggravata dall'avvalimento mafioso, con conseguente confisca di un immobile di cospicuo valore (un capannone ubicato nella zona industriale di Pontecagnano) acquistato con i proventi delle attività svolte ed intestato ad una prestanome.

Meritano, inoltre, menzione anche i procedimenti per i reati 256 e 270 D. L.vo n. 152/06 a carico di Meluzio Morgan e Toriello Francesco titolari della "SELE AMBIENTE s.r.l." aventi collegamenti con associazioni criminali pugliesi (oggetto di recente di provvedimenti cautelari personali e reali da parte della D.D.A. di Bari) operanti nel settore del ciclo dei rifiuti; a carico degli amministratori delle società denominate HIDRO PRODUCTION con sede in Capaccio e SEVEN GROUP con sede in Marcianise e di altre numerose persone operanti in Capaccio; a carico di Palmieri Tommaso + 43 operanti in Polla, in Battipaglia ed in altri Comuni del salernitano tramite una rete organizzativa capillare che ha coinvolto in attività illecite anche pubblici ufficiali di alcuni Comuni interessati dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle aziende gestite dal Palmieri e da altri indagati.



Da ultimo, vanno segnalate le impegnative indagini condotte dalla D.D.A. di Salerno nel procedimento di eccezionale rilevanza che tratta dell'omicidio commesso in danno del Sindaco di Pollica (SA), Angelo Vassallo, in relazione al quale uno degli indagati è stato arrestato in Bogotà a seguito della internazionalizzazione di ordinanza custodiale, richiesta ed ottenuta in altro procedimento, e, dopo il recente espletamento per rogatoria dell'interrogatorio del predetto indagato, si è in attesa della richiesta estradizione.

Di seguito, i dati statistici della DDA di Salerno:

Procedimenti <u>iscritti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014 TOTALE: 36				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	34	4	21	9
Questore	0			
Dia	2	0	1	1
Altro	0			
TOTALE	36	4	22	10

Procedimenti <u>definiti</u> dal 01.07.2013 al 30.06.2014 TOTALE: 43				
Proposte inviate al Tribunale				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	19	5	10	4
Questore	0			
Dia	2	0	1	1
Altro	0			
TOTALE	21	5	11	5
Archiviazioni				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	9	1	0	8



Improcedibilità				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	0			

Incompetenza				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	10	1	4	5

Riunione				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	3	0	2	1

Procedimenti <u>pendenti</u> al 30.06.2014 TOTALE: 97				
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Procura	96	11	17	68
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Questura	0			
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Dia	1	0	0	1
Proponente	Nr. Iscrizioni	Personale	Patrimoniale	Pers./Patr.
Altro	0			



Distretto di Torino

Relazione del Cons. Antonio Patrono

La Direzione Distrettuale Antimafia di Torino è composta da dieci sostituti procuratori diretti da un procuratore aggiunto nominato responsabile e coadiuvata da un altro procuratore aggiunto e da due altri sostituti procuratori con riguardo specifico all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Si riporta in allegato 1 la sintesi numerica del carico di lavoro e dell'attività svolta.

Si elencano di seguito una sintesi illustrativa dei processi più significativi celebrati:

L'indagine MINOTAURO (Proc. nr. 6191/07), come si ricorderà, ha avuto esecuzione nella mattina dell' 8 giugno 2011. La Procura di Torino aveva fatto richiesta di applicazione della misura cautelare in data 14.11.2010 nei confronti di 184 persone delle quali 153 indagate in relazione alla violazione di cui all'art. 416 bis c.p. IL GIP presso il Tribunale di Torino in data 31.05.2011 aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 148 individui e gli arresti domiciliari nei confronti di due persone.

Grazie all'impegno profuso dalla Procura della Repubblica e dal pool di Magistrati assegnati al procedimento MINOTAURO che ha visto indagate complessivamente circa 400 persone (il che da la misura dell'intensa attività compiuta per verificare la posizione di ciascuno), si è riusciti a chiudere le indagini preliminari in tempi rapidissimi, chiedendo il rinvio a giudizio di 172 imputati: di questi 20 hanno scelto il patteggiamento, 72 hanno scelto il rito abbreviato e i restanti il giudizio ordinario.

Il 3 ottobre 2012 il GUP di Torino ha pronunciato la sentenza nel giudizio abbreviato, che ha visto condannati 60 dei 72 imputati con 6 assolti in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cp.

La Procura della Repubblica ha comunque proposto appello per alcune delle assoluzioni riguardanti specifiche posizioni individuali e il processo in Appello è iniziato lo scorso 23 settembre 2013 dinanzi alla Corte d'Appello di Torino e si è concluso il 13 dicembre 2013 con parziale accoglimento delle argomentazioni dell'Ufficio, ferme restando le statuizioni in merito alla sussistenza e gravità del sodalizio criminoso. Pende ricorso per cassazione della P.G.



Il processo con il rito ordinario per coloro che non avevano optato per riti alternativi ha avuto inizio il 18 ottobre 2012 dinnanzi alla V^a sezione del Tribunale di Torino e, dopo l'istruttoria dibattimentale lunga ed articolata, con la sentenza pronunciata il 22 novembre 2014 sono stati condannati numerosi imputati.

Nei confronti degli imputati assolti è stato proposto appello la cui celebrazione è prevista per la fine del 2014.

Quanto all' Operazione Albachiara (Proc. nr. 8928/2010, dopo l'emissione delle 19 misure di custodia cautelare da parte del GIP di Torino in data 21 giugno 2011, il procedimento è pervenuto all'Udienza preliminare nel corso della quale tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato ed alcuni hanno contestualmente ammesso la partecipazione al sodalizio mafioso con una dichiarazione di assunzione di responsabilità.

All'udienza dell'8 ottobre 2012 il GUP di Torino ha, però, assolto ex art. 530 cpv cpp tutti gli imputati dal delitto di cui all'associazione di stampo mafioso perché il fatto non sussiste ma il giudizio d'appello ha ribaltato tale decisione condannando tutti gli imputati.

È anche terminato il dibattimento di primo grado a carico di CATALANO Giuseppe, CATALANO Giovanni, CATALDO Carmelo e ZANGRA' Rocco (Proc. nr. 31026/2010 a carico di CATALANO Giovanni + altri) catturati il 13/7/2010 dall' A.G. di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 416 bic c.p. Lo ZANGRA' era stato colpito anche dalla misura cautelare dell' A.G. di Torino in quanto membro del locale del basso Piemonte il c.d Procedimento ALBACHIARA.

Il processo dinanzi alla V^a sezione penale del Tribunale di Torino si era concluso con l'assoluzione ex 530 cpv per ZANGRA' e CATALANO Giovanni e la condanna per il CATALDO Carmelo. L'impugnazione proposta dall'Ufficio è stata accolta dalla Corte di Appello con riferimento alla sola posizione dello ZANGRA'

Quanto all'operazione COLPO DI CODA (Proc. pen. 26052/2011 a carico di MARINO Pietro + altri), che riguarda il locale di 'ndrangheta di CHIVASSO e di LIVORNO ha avuto esecuzione il 23 ottobre del 2012: su misura cautelare del GIP di Torino sono state arrestate 22 persone: 13 accusate di far parte del locale di CHIVASSO e 7 del locale di Livorno Ferraris. Altri sono stati arrestati per reati di armi. Armi e munizioni che sono state rinvenute nelle perquisizioni effettuate. Anche in questo caso sono stati richiesti e



ottenuti dei provvedimenti di sequestro preventivo relativi a beni mobili e immobili per un valore approssimativo di 4,5 milioni di euro.

All'udienza del 7 ottobre 2013 il GUP di Torino ha condannato 6 dei 20 imputati con il rito abbreviato a severe pene (da 5 anni e 8 mesi a 10 anni ed 8 mesi di reclusione per il reato associativo), disponendo la confisca dei beni in sequestro, mentre tutti gli altri imputati sono stati rinviati a giudizio dinnanzi alla V^a penale del Tribunale di Torino ed il processo si è concluso il 26 novembre 2014 con la condanna degli imputati.

L'indagine MINOTAURO (Proc. nr. 6191/07), come si ricorderà, ha avuto esecuzione nella mattina dell' 8 giugno 2011. La Procura di Torino aveva fatto richiesta di applicazione della misura cautelare in data 14.11.2010 nei confronti di 184 persone delle quali 153 indagate in relazione alla violazione di cui all'art. 416 bis c.p. IL GIP presso il Tribunale di Torino in data 31.05.2011 aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 148 individui e gli arresti domiciliari nei confronti di due persone.

Grazie all'impegno profuso dalla Procura della Repubblica e dal pool di Magistrati assegnati al procedimento MINOTAURO che ha visto indagate complessivamente circa 400 persone (il che dà la misura dell'intensa attività compiuta per verificare la posizione di ciascuno), si è riusciti a chiudere le indagini preliminari in tempi rapidissimi, chiedendo il rinvio a giudizio di 172 imputati: di questi 20 hanno scelto il patteggiamento, 72 hanno scelto il rito abbreviato e i restanti il giudizio ordinario.

Il 3 ottobre 2012 il GUP di Torino ha pronunciato la sentenza nel giudizio abbreviato, che ha visto condannati 60 dei 72 imputati con 6 assolti in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cp.

La Procura della Repubblica ha comunque proposto appello per alcune delle assoluzioni riguardanti specifiche posizioni individuali e il processo in Appello è iniziato lo scorso 23 settembre 2013 dinanzi alla Corte d'Appello di Torino e si è concluso il 13 dicembre 2013 con parziale accoglimento delle argomentazioni dell'Ufficio, ferme restando le statuizioni in merito alla sussistenza e gravità del sodalizio criminoso. Pende ricorso per cassazione della P.G.

Il processo con il rito ordinario per coloro che non avevano optato per riti alternativi ha avuto inizio il 18 ottobre 2012 dinnanzi alla V^a sezione del Tribunale di Torino e, dopo l'istruttoria dibattimentale lunga ed articolata, con



la sentenza pronunciata il 22 novembre 2014 sono stati condannati numerosi imputati.

Nei confronti degli imputati assolti è stato proposto appello la cui celebrazione è prevista per la fine del 2014.

Quanto all' Operazione Albachiara (Proc. nr. 8928/2010, dopo l'emissione delle 19 misure di custodia cautelare da parte del GIP di Torino in data 21 giugno 2011, il procedimento è pervenuto all'Udienza preliminare nel corso della quale tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato ed alcuni hanno contestualmente ammesso la partecipazione al sodalizio mafioso con una dichiarazione di assunzione di responsabilità.

All'udienza dell'8 ottobre 2012 il GUP di Torino ha, però, assolto ex art. 530 cpv cpp tutti gli imputati dal delitto di cui all'associazione di stampo mafioso perché il fatto non sussiste ma il giudizio d'appello ha ribaltato tale decisione condannando tutti gli imputati.

È anche terminato il dibattimento di primo grado a carico di CATALANO Giuseppe, CATALANO Giovanni, CATALDO Carmelo e ZANGRA' Rocco (Proc. nr. 31026/2010 a carico di CATALANO Giovanni + altri) catturati il 13/7/2010 dall' A.G. di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 416 bic c.p. Lo ZANGRA' era stato colpito anche dalla misura cautelare dell' A.G. di Torino in quanto membro del locale del basso Piemonte il c.d Procedimento ALBACHIARA.

Il processo dinanzi alla V^a sezione penale del Tribunale di Torino si era concluso con l'assoluzione ex 530 cpv per ZANGRA' e CATALANO Giovanni e la condanna per il CATALDO Carmelo. L'impugnazione proposta dall'Ufficio è stata accolta dalla Corte di Appello con riferimento alla sola posizione dello ZANGRA'

Quanto all'operazione COLPO DI CODA (Proc. pen. 26052/2011 a carico di MARINO Pietro + altri), che riguarda il locale di 'ndrangheta di CHIVASSO e di LIVORNO ha avuto esecuzione il 23 ottobre del 2012: su misura cautelare del GIP di Torino sono state arrestate 22 persone: 13 accusate di far parte del locale di CHIVASSO e 7 del locale di Livorno Ferraris. Altri sono stati arrestati per reati di armi. Armi e munizioni che sono state rinvenute nelle perquisizioni effettuate. Anche in questo caso sono stati richiesti e ottenuti dei provvedimenti di sequestro preventivo relativi a beni mobili e immobili per un valore approssimativo di 4,5 milioni di euro.



All'udienza del 7 ottobre 2013 il GUP di Torino ha condannato 6 dei 20 imputati con il rito abbreviato a severe pene (da 5 anni e 8 mesi a 10 anni ed 8 mesi di reclusione per il reato associativo), disponendo la confisca dei beni in sequestro, mentre tutti gli altri imputati sono stati rinviati a giudizio dinnanzi alla V^a penale del Tribunale di Torino ed il processo è ora alla fase della discussione e si concluderà all'udienza del 26 novembre quando sono previste repliche e decisione.

Ottimo esito ha avuto il processo nei confronti della cosiddetta "brigada" (dove il nome della operazione) costituita da cittadini rumeni che la mattina del 20 giugno 2013 sono stati raggiunti dalle 21 misure cautelari che il GIP di Torino ha emesso su richiesta della Procura della Repubblica.

Si tratta di una vera e propria organizzazione di stampo mafioso costruita intorno ad un modello para militare con i vertici in stretto contatto con criminali in Romania che mantengono un vero e proprio predominio all'interno della comunità rumena attraverso atti di violenza e di sopraffazione grazie ai quali impongono il proprio peso criminale in ambiti che vanno dalla prostituzione di ragazze che fanno giungere dalla Romania controllandole sul terreno, al traffico di stupefacenti, ai furti ed alla disponibilità di armi.

Invero le indagini sono concluse e va rimarcato come tutti gli imputati – stante la qualità della prova raccolta - abbiano scelto il rito abbreviato il cui giudizio si concluso lo scorso 27 ottobre dinnanzi al GIP di Torino con la condanna degli imputati a pene comprese tra i 3 ed 15 anni di reclusione per i promotori e capi.

Con riguardo invece alle indagini in corso, tra quelle la cui esistenza è ormai svelata si segnala in particolare che il 27 giugno 2014 sono state eseguite le misure cautelari nel procedimento RGNR 11574/11, denominato San MICHELE.

Nella mattinata del 27 giugno 2014 i Carabinieri del R.O.S. e dei Comandi Provinciali di Torino, Milano, Novara, Savona, Catanzaro e Crotone, coordinati dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Torino, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Torino nei confronti di 20 persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa in quanto appartenenti ad un sodalizio di matrice 'ndranghetista, espressione in Piemonte della cosca GRECO di San Mauro Marchesato (KR)



Si segnalano anche alcuni procedimenti prevalentemente a carico di cittadini nigeriani ed in specifico il Proc. n. 12274/13 R.G.N.R a carico di OSAS KELVIN nato a Benin City (Nigeria) il 17.4.1977 e ERARUNA QUEEN nata a Ido (Nigeria) il 1.1.1971 indagati per I delitti di cui agli art.. 110 - 600 commi 1 e 3 c.p.; 110 c.p. e art. 3 n. 5) e n. 8) Legge 75/1958 – art. 4 n. 1 Legge 75/1958 110, 12 commi 3 lett d), 3bis e 3 ter lett. a), b) D.lvo nel quale sono state eseguite le misure cautelari ed è prossima la chiusura delle indagini con l’invio dell’avviso ex art. 415 bis cpp.

In materia di art. 260 D.lvo 152/06 - come previsto dall'articolo 11 comma 1 legge n. 136 del 2010 che ha modificato l’art. 51 comma 3 bis del cpp si segnalano, a titolo esemplificativo:

il Proc. 33265/10 RGNR nei confronti di Marcoli Ezio e numerosi altri per il reato di cui all’art. 110 c.p., 260 Dlgs 152/06 e 416 c.p. che individuano un sodalizio criminoso finalizzato allo smaltimento ed al traffico illecito di rifiuti conferiti presso la c.d. Cava Marcoli nel novarese, ove nel gennaio 2010 è stato ucciso Marcoli Ettore. Per tale vicenda è stato richiesto il rinvio a giudizio.

Il procedimento 4823/10 RGNR a carico di De Francesco Emanuele ed altri per il reato di cui all’art. 110 c.p., 260 L. 152/06 + altri commessi in Trana e altrove, cui è riunito il Proc. 2089/12 proveniente dalla Procura della Repubblica di Mondovì. Tale procedimento ha ad oggetto il rinvenimento in Saliceto di un capannone ove erano stoccate alcune tonnellate di big bags contenenti rifiuti provenienti dalla ITT di Termoli e di Barge smaltiti illecitamente. Il procedimento, dopo l’esecuzione di alcune misure cautelari, è all’udienza preliminare.

Ed ancora, sempre a titolo di esempio dell’attività svolta dalla DDA, si segnala il proc. 7078/13 RGNR a carico di Parodi Gianni ed altri proveniente dalla Procura di Alessandria. Il procedimento, a seguito di approfondimenti investigativi da parte del Corpo Forestale dello Stato, è giunto alla fase dell’avviso di chiusura indagini ex art. 415 bis c.p.p. anche con riferimento agli enti coinvolti.

L’attività giudiziaria di aggressione ai patrimoni illeciti

L’azione giudiziaria della DDA di Torino, come avviene da alcuni anni, anche nell’anno appena trascorso si è concentrata con grande impegno sul contrasto ai patrimoni illeciti. Notevole impulso hanno ricevuto le misure di prevenzione patrimoniale, affiancate però anche dalle ordinarie misure di sequestro e poi confisca penale secondo una strategia processuale e, soprattutto, investigativa che è già stata definita del “doppio binario”. In altri termini il pubblico ministero, già nel corso delle indagini preliminari, parallelamente alla ricerca delle fonti e degli elementi di prova dei reati



perseguiti dispone l'avvio di indagini patrimoniali sugli indagati, in modo da essere pronto ad attivare contestualmente sia eventuali misure cautelari personali che misure di natura patrimoniale. Ciò consente di prevenire ed evitare la dispersione dei beni che si avrebbe qualora queste ultime seguissero invece, a distanza di tempo, la conoscenza del procedimento da parte dell'indagato, che avrebbe in questo caso il tempo di occultare il suo patrimonio in vari modi, e in particolare mediante cessioni simulate e comunque l'intervento di prestanomi. Sul piano processuale in taluni casi si è avviata la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali sugli stessi beni oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento penale, considerando la differenza di presupposti e la possibilità di ottenere in sede di prevenzione, laddove la prova è giuridicamente più agevole da ottenere, risultati che in taluni casi con il procedimento penale non si sia in grado di conseguire.

Accanto a questo aspetto estremamente positivo, di cui va dato merito agli organi inquirenti ma anche agli uffici giudicanti, che specie a Torino si sono attrezzati con sezioni specializzate nella materia, ve ne è invece uno altamente negativo, addirittura decisamente sconcertante, che è necessario segnalare con estrema chiarezza perché è urgente porvi rimedio, a pena di vanificare tutto il difficile lavoro svolto in questo settore.

Ha infatti accertato la DDA di Torino, con una verifica completa a partire dall'anno 2011, che praticamente tutti i beni immobili sequestrati e/o confiscati in sede di misure di prevenzione, "rimangono nel possesso dei propositi/prevenuti (e/o dei loro congiunti), e ciò anche allorché costoro siano portatori di pericolosità qualificata di tipo mafioso ed i provvedimenti di confisca siano definitivi". L'informazione è davvero sconvolgente perché significa, in parole povere, che tutto il lavoro che è stato svolto in questo settore nel distretto dal 2011 ad oggi da polizia giudiziaria, pubblici ministeri ed organi giudicanti è stato di fatto finora vano perché, quale che sia stato l'esito della procedura di prevenzione, i personaggi che l'hanno subita continuano ad avere la disponibilità dei beni loro sequestrati o confiscati, addirittura con provvedimenti passati in giudicato.

Ma vi è di più. Date le premesse, non vi è ragione di pensare che sorte diversa abbiano avuto i beni immobili acquisiti al patrimonio dello Stato non in sede di applicazione delle misure di prevenzione ma anche in sede di giudizi di cognizione penale, ed ancora non vi è ragione di ritenere che quanto accaduto dal 2011 in poi non sia riscontrabile anche per i beni sequestrati e/o confiscati in anni precedenti. Accertamenti per verificare anche queste situazioni sono stati avviati o lo saranno quanto prima, ma la cosa più importante è che le autorità preposte alla gestione di tali beni, e quindi responsabili di tale gestione, si attivino quanto prima per evitare che immobili anche di notevole valore, acquisiti al patrimonio dello Stato, rimangano nelle mani di pericolosi



soggetti criminali che li avevano ottenuti illecitamente. E ciò non solo per incrementare il patrimonio pubblico, ma anche per dimostrare a tutti e sempre, in via di prevenzione generale, che “il crimine non paga”, laddove invece la disfunzione denunciata parrebbe dimostrare esattamente il contrario. Al riguardo è forse opportuno ricordare gli aspetti fondamentali della disciplina vigente in tema di gestione dei beni sequestrati e confiscati a soggetti mafiosi, così come dettati dal vigente codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). A tal fine è necessario distinguere innanzitutto i due momenti salienti scanditi dall'applicazione del sequestro e dalla successiva confisca.

Con riguardo al sequestro, è da ricordare innanzitutto l'art. 35 in base al quale il tribunale, applicando il provvedimento, nomina contestualmente un giudice delegato e un amministratore giudiziario (quest'ultimo con i compiti specifici *“di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni”*). La gestione dei beni sequestrati è quindi affidata a tali organi fino alla confisca, con la quale tale gestione dovrà invece passare alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 38/3° comma). Prima di tale momento l'agenzia ha soltanto, a norma dell'art. 38/ 1° comma, il compito di coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.

L'esecuzione del sequestro avviene a norma dell'art. 21 che, al primo comma, richiama innanzitutto le modalità di cui all'art. 104 delle disp. att. c.p.p. (e quindi l'obbligo di trascrizione del provvedimento) e quindi prevede che l'ufficiale giudiziario provveda *“all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria”*. Al secondo comma la stessa norma stabilisce che il tribunale *“ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica”*.

Per comprendere interamente la portata di tale norma è necessario coordinarla con l'art. 40 che, al secondo comma, prevede che il giudice delegato possa adottare i provvedimenti indicati nell'art. 47 della legge fallimentare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia *“quando ricorrano le condizioni ivi previste”*. Tale norma stabilisce che *“la casa di proprietà del fallito, nei casi in cui è necessaria all'abitazione di lui e della*

sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”.

E' importante, infine, ricordare che la previsione in questione, nell'applicazione che di essa si deve fare in virtù del richiamo dell'art. 40 del codice antimafia, è stata recentemente oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che, con sentenza Cass. Sez. 1°, 19-11-2013 n. 51458, ha affermato il seguente principio: *“In tema di misure di prevenzione è legittima l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto, per consentirgli di continuare ad abitare in un immobile sottoposto a sequestro, a condizione che il soggetto non si trovi in condizioni di emergenza abitativa in quanto non disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà”.*

All'esito della disamina normativa e giurisprudenziale premessa, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- se il bene immobile sequestrato è libero deve essere immediatamente immesso nel possesso dell'amministratore giudiziario da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 21/1° comma);
- se l'immobile è occupato da persone senza titolo ovvero con un titolo che non abbia data certa anteriore al sequestro, e se gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, il tribunale deve ordinarne lo sgombero che sarà eseguito dall'ufficiale con l'ausilio della forza pubblica (art. 21/2° comma);
- se l'immobile è occupato da persone sulla base di un titolo avente data certa anteriore al possesso, l'amministratore giudiziario dovrà percepire il corrispettivo del godimento del bene a partire dalla data del sequestro e fino all'eventuale provvedimento di confisca (art. 21/commi 1 e 2);
- se l'immobile è occupato dal proposto o dalla sua famiglia e risulta che risponda ad esigenze abitative non sopperibili in altro modo, il giudice delegato può autorizzare costoro a continuare ad abitarvi fino all'eventuale provvedimento finale di confisca senza corrispettivo (art. 40 in relazione art. 47 legge fallimentare)
- se l'immobile è occupato dal proposto o dalla sua famiglia e non sussistono le condizioni di cui al punto che precede, deve essere sgomberato a cura dell'ufficiale giudiziario con l'assistenza della forza pubblica in esecuzione direttamente del provvedimento di sequestro o, in alternativa, l'amministratore giudiziario può imporre un canone di locazione al proposto o alla sua famiglia per continuare ad abitarvi fino all'eventuale provvedimento di confisca (v. sent. n. 51458/2013).

Per quanto riguarda invece la confisca, la situazione è molto più semplice perché quando essa venga disposta dal giudice al termine del procedimento di



prevenzione dovrà esserne immediatamente data comunicazione all'Agenzia nonché al prefetto e all'ufficio del demanio competente per territorio (art. 40/2° comma). Dal giorno della confisca, infatti, il bene è acquisito al patrimonio dello Stato libero da oneri e da pesi (art. 40/1° comma), e la sua amministrazione è affidata all'Agenzia (art. 38/3° comma). La confisca definitiva, infatti, determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

Qualora il bene immobile sia ancora occupato, a qualsiasi titolo, da chiunque (proposto o sua famiglia, titolare di diritto reale o di diritto di godimento, abusivo) al momento della confisca definitiva, l'Agenzia dovrà provvedere ai sensi dell'art. 823/2° comma c.c. (v. art. 47/2° comma codice antimafia). Tale norma prevede che l'autorità amministrativa competente debba provvedere alla tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico sia in via amministrativa, sia con i mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dal codice civile. Di regola essa dovrà, pertanto, in via di autotutela emettere apposita ordinanza di sgombero che dovrà essere eseguita con l'ausilio della forza pubblica (v. esattamente in termini Cass. S.U. civili, 11 marzo 2014 n. 9827 in sede di regolamento preventivo di giurisdizione).

Come si vede, la legge in materia è estremamente precisa e dettagliata, è stata ben studiata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha chiarito alcuni aspetti controversi. Purtroppo, per ragioni in corso di accertamento, nel distretto di Torino non ha finora trovato un'applicazione soddisfacente, e beni anche di notevole valore continuano incredibilmente ad essere nella disponibilità di coloro a cui sono stati sequestrati o addirittura confiscati in via definitiva. L'auspicio è che l'emersione di tale situazione di grave illegalità, finora non conosciuta ufficialmente, contribuisca a porre ad essa rimedio quanto prima.



Distretto di Trento

Relazione del Cons. Giovanni Russo

Il distretto di Trento, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'annualità qui esaminata, sembra aver resistito più efficacemente, rispetto alle altre regioni del triveneto, al fenomeno di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Resta il fatto che l'area trentina risulta particolarmente appetibile per la ricchezza economica che vi si produce, specie nell'ambito del settore turistico-ricettivo, e per la realizzazione di importanti infrastrutture pubbliche. Proprio in ragione di tali considerazioni la locale DDA e tutte le Istituzioni dello Stato hanno realizzato una rete sinergica di misure di controllo preventivo, per contrastare adeguatamente possibili attività criminali nei settori imprenditoriali ed economici.

I fenomeni criminali di maggior interesse investigativo hanno riguardato e riguardano le fattispecie associative in materia di sostanze stupefacenti (articolo 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

In proposito, va segnalata una complessa operazione investigativa che ha riguardato alcune associazioni criminose dedite ai traffici illeciti di sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dalla Colombia, già menzionata nelle precedenti relazioni, nell'ambito della quale proprio a Trento, grazie al contributo dell'impiego di un agente sotto copertura, si è materialmente proceduto al sequestro di centinaia di chili di cocaina. Della vicenda, peraltro, si occupa altra DDA, dopo che il Gip di Trento, investito di richiesta di misure cautelari, aveva declinata la propria competenza.

Va, ancora, menzionata, per la dimensione oggettiva e soggettiva della vicenda, altra indagine, conclusasi con richiesta di rinvio a giudizio, che ha riguardato una articolata associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in forma pluriaggravata. L'associazione aveva una dimensione transnazionale, con basi operative nel Kurdistan iracheno, in Turchia, in Germania ed in Italia, con un giro "di affari" complessivo pari a \$ 12.504.000,00 e n. 1563 persone "gestite" tra cui numerosi minorenni.

L'esame delle iscrizioni nel registro degli indagati conferma un rilievo già sollevato negli anni scorsi: è crescente il numero dei cittadini stranieri sottoposti ad indagine, per cui è lecito ribadire l'affermazione che la particolare posizione geografica della Regione Trentino- Alto Adige, la rende strategica non tanto come terra di confine del territorio nazionale, quanto come regione "centrale" nel contesto europeo.



Il distretto, dunque, si trova ad essere teatro di traffici che nella maggior parte dei casi non hanno come destinazione finale le località della regione. Eppure, la realizzazione di tali attività delittuose postula la presenza e operatività, in loco, di gruppi criminali che, pur non esprimendo pienamente i connotati di strutture “mafiose”, presentano una struttura fortemente gerarchizzata.

Una specifica preoccupazione nel territorio regionale è causata dalla criminalità albanese e magrebina, che – da un lato - sembrano essere in grado di sfruttare la posizione territoriale per veicolare i flussi illegali di sostanze stupefacenti e, dall’altro, mettono a frutto la risaputa capacità di stringere rapporti di collaborazione con i sodalizi di altre regioni.

Nell’ultimo anno si è registrato, inoltre, un incremento dell’attività di spaccio di diversi tipi di droga da parte di individui di etnia centro-africana di nazionalità nigeriana, ghanese, ivoriana e liberiana, per lo più esodati in attesa di riconoscimento di status di rifugiato politico, che si affacciano sul mercato “al dettaglio” aggiungendosi agli storici gestori di tale illegale commercio, individuabili nei “pusher” di nazionalità marocchina, tunisina ed algerina.

Si sono verificati sporadici casi di violenti contrasti fra la comunità magrebina e quella albanese per il controllo del territorio in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Più in generale, i gruppi criminali di diversa etnia convivono sulla medesima piazza senza particolari tensioni, talvolta anche collaborando tra loro pur non generando commistioni di carattere duraturo ed organizzato.

Le comunità cinesi, invece, vanno ampliando la propria presenza in alcuni ambiti imprenditoriali, soprattutto nel campo della somministrazione di alimenti e bevande e di servizi alla persona. Non sono emersi, tuttavia, segnali di significative presenze criminali.

Nel settore del contrasto al contrabbando di t.l.e. è emerso il coinvolgimento di sodalizi criminali greco-russi, moldavi, polacchi, ucraini ed ungheresi, legati da interessi economici ad alcuni esponenti della malavita campana, ai quali vengono affidate le fasi di reperimento della materia prima all’estero e di trasferimento della stessa in Italia, frazionando le partite di sigarette in molteplici spedizioni a bordo di autovetture (talvolta dotate di doppi fondi), furgoni, pullman di linee internazionali, automezzi pesanti, camper e mezzi speciali (addirittura uno dei gruppi contrabbandieri individuato era solito utilizzare ambulanze), privilegiando il transito dai valichi del Friuli ed, in minor misura, quello del Brennero (BZ) e di Prato alla Drava (BZ), ovvero i porti di Ancona, Bari e Brindisi.

Per quanto attiene all’andamento delle attività giudiziarie, Le iscrizioni complessive, contro noti, sono state 17.

Tra queste si segnalano iscrizioni, oltre che per il reato di cui all’articolo 74 del dpr n. 309 del 1990, anche per la fattispecie associativa finalizzata al



contrabbando (articolo 291 quater del dpr 23 gennaio 1973 n. 43) e per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Risultano ancora pendenti solo n. 5 fascicoli iscritti; 26 è il numero degli indagati.

Le richieste di misure cautelari sono risultate n. 2 e i casi di promovimento dell'azione penale hanno riguardato 4 procedimenti. Sono state, altresì, emesse 9 sentenze. Nel periodo di interesse non si segnalano misure di prevenzione per reati DDA.



Distretto di Trieste

Relazione del Cons. Giovanni Russo

Anche per il Distretto di Trieste occorre stanzialmente aggiornare le considerazioni svolte negli anni scorsi, segnalando il crescente grado di pericolosità dei fenomeni criminali legati alle organizzazioni anche di tipo mafioso.

Il Procuratore distrettuale antimafia, recentemente insediatosi e già autore di significative modifiche organizzative e promotore di una più mirata attenzione ai fenomeni delinquenziali ascrivibili all'area del sistema mafioso, ha messo lucidamente a fuoco una situazione che sta toccando livelli di oggettivo allarme.

Il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, in virtù della particolare posizione geografica sta diventando sempre più oggetto di interessi da parte di gruppi familiari residenti sul territorio e collegati al crimine organizzato: essi cercano di insinuarsi nei settori economici della regione investendo in maniera occulta enormi quantità di danaro proveniente da attività illecite. Le infiltrazioni mafiose, quindi, non trovano forme evidenti e clamorose di manifestazione, se si eccettuano sporadici episodi estorsivi, ma si traducono nella partecipazione societaria o nel finanziamento di imprese oltre che nel settore degli appalti pubblici, assai rilevanti, ove si considerino i grandi progetti realizzati o programmati in questa regione e relativi al settore della viabilità, della logistica portuale e dell'edilizia residenziale turistica.

Il nuovo impulso conoscitivo impresso alla DDA (monitoraggio degli indicatori economici, con la valutazione sistematica delle sentenze in materia fallimentare; approfondimento sulle procedure per l'aggiudicazione ed esecuzione delle opere pubbliche; valorizzazione degli elementi scaturenti dalle informative prefettizie antimafia e dalle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ecc.) ha permesso di cogliere i nuovi, recenti tentativi di aggressione silenziosa al tessuto imprenditoriale ed economico del distretto e di riattualizzare il significato di talune presenze meridionali già risalenti nel tempo.

La DDA di Trieste, anche in ragione della sua collocazione territoriale e per la sua natura di regione di confine e di punto di transito obbligato per ogni traffico illecito in ingresso dalla c.d. "rotta balcanica", continua ad essere partecipe di attività d'indagine che coinvolge Paesi stranieri, particolarmente dell'est europeo, e - ultimamente - anche quelli dell'area del Medio Oriente per il tramite di collegamenti navali con la Turchia. I reati più frequentemente oggetto dell'azione di tali consorterie con caratteristiche di transnazionalità sono: l'immigrazione clandestina, il favoreggiamento e lo sfruttamento della



prostituzione, i traffici di droga collegato ad ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, il contrabbando di TLE.

Tra i suddetti reati, il traffico di sostanze stupefacenti, anche quello interno al territorio regionale, continua a rappresentare l'attività delittuosa di maggiore rilevanza. Questo grazie alla persistente domanda di consumo, ma anche al facile reperimento delle sostanze di qualsiasi tipologia nella vicina Slovenia da dove lo stupefacente giunge in partite di modiche quantità ma in maniera pressoché sistematica.

Va dato atto che i magistrati della DDA triestina hanno acquisito, in materia di scambi di cooperazione giudiziaria, un know how particolarmente significativo che si traduce in esiti costantemente positivi: i più rilevanti interventi investigativi vengono concordati direttamente con le Autorità giudiziarie e di Polizia dei Paesi interessati, in uno spirito di continua e fattiva collaborazione. Di ogni contatto con autorità straniera viene, altresì, informata la DNA, che è posta in condizione – grazie a precise disposizioni impartite in proposito dal Procuratore distrettuale – di offrire il proprio contributo di conoscenze e il proprio supporto presso gli omologhi uffici stranieri.

L'esame dei dati statistici evidenzia un aumento delle sopravvenienze, da 41 a 61 procedimenti contro noti e una crescita lieve delle pendenze, verosimilmente attribuibile alla presenza di un solo magistrato alla DDA dal mese di ottobre 2013 fino a marzo 2014. Anche il numero delle richieste di rinvio a giudizio risulta diminuito (si passa da 9 a 5 con un numero di imputati che scende drasticamente da 58 a 5) e nella fase delle indagini si passa da 8 a 4 richieste di misura cautelare (per un totale di 24 soggetti).

Nel periodo in trattazione, in tutto il distretto sono state celebrate solo 9 udienze per reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. ed è stata pronunciata una sola sentenza (di primo grado).

A fronte di un esiguo numero di segnalazioni da parte della Polizia Giudiziaria di richiesta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (sono state registrate due sole segnalazioni in tema di misure di prevenzione personale), il Procuratore distrettuale si è reso parte attiva nell'organizzazione, a livello locale, di alcuni incontri con magistrati esperti nell'ambito del settore delle misure di prevenzione patrimoniali e di sicurezza, i quali hanno potuto chiarire dubbi e difficoltà in tale ambito; ha, altresì promosso (nel dicembre 2014) un proficuo incontro con il magistrato di collegamento investigativo della DNA e i rappresentanti di tutte le Procure e delle forze di polizia giudiziaria del distretto.

Notevole impulso risulta conferito, anche in tale specifico settore, a seguito dell'insediamento in Padova del nuovo Capo Centro DIA, che - tra l'altro - ha incrementato la locale Sezione con ulteriori elementi che hanno coperto l'organico.



Distretto di Venezia

Relazione del Cons. Giovanni Russo

L'analisi delle dinamiche criminali e, in particolare, delle condotte delittuose riconducibili alle organizzazioni di tipo mafioso impone di cogliere, relativamente alla annualità a cavallo del 2013/2014, segnali di una progressiva intensificazione delle presenze e degli interessi delinquenziali caratterizzati da metodi o collegamenti con le tradizionali mafie meridionali.

Se, da un lato, non può che ribadirsi l'assenza, nel contesto locale, di fenomeni palesemente violenti (quali uccisioni, aggressioni armate, ecc.) o indicativi di un capillare controllo del territorio (attività estorsiva connotata da sistematicità e permanenza nel tempo), dall'altro va sottolineata la sempre più significativa operatività, in Veneto, di gruppi criminosi originari del Sud Italia, il cui insediamento, principalmente legato a motivi economici, di investimento di profitti o di procacciamento di affari, tende a diventare sempre più stabile, pur senza assumere connotazioni simili a quelle proprie delle organizzazioni delle regioni di provenienza.

In tale scenario si inseriscono, secondo trame non sempre facilmente decifrabili, i collegamenti ed i contatti cooperativi con le locali realtà delinquenziali, ma anche imprenditoriali e commerciali, che lasciano ipotizzare strategie penetrative nel tessuto economico, anche al fine di riciclare capitali illeciti.

I rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, tanto italiana che straniera, nel tessuto produttivo veneto risultano essere molto alti, come dimostrano complessivamente le risultanze delle indagini penali svolte, attesa l'elevata appetibilità economica del territorio regionale, a fronte di una ancora insufficiente presa di coscienza da parte delle strutture amministrative e sociali, a cui spetterebbe l'adozione di più consapevoli strumenti di contrasto preventivo.

Se fino all'inizio degli anni duemila siffatto fenomeno aveva proporzioni ridotte, trovando le mafie preferibile orientare le logiche espansive verso aree non presidiate da forze criminali organizzate (va ricordato come si sia sviluppata, in loco, la cosiddetta "Mala del Brenta"), il venir meno di tale ostacolo e l'accresciuto bisogno di nuove zone d'azione sta determinando una allarmante contaminazione anche delle regioni nordorientali del Paese.

Nelle considerazioni svolte ripetutamente da questa DNA si è già posto in luce come i gruppi criminali qui costituiti od operanti assumano forme tipologiche e adottino scelte metodologiche che, pur richiamandosi alle finalità "classiche" dei sodalizi di tipo mafioso, si adeguano alla diverse condizioni "di lavoro".



Ad esempio, per le organizzazioni mafiose tradizionali l'aggressione all'economia legale ha rappresentato (già diversi decenni orsono) una occasione di evoluzione dallo schema (alquanto stereotipico) che vedeva esaurirsi l'agire criminale nella raccolta dei profitti illeciti (derivanti dai traffici di droga, dalle estorsioni, dal contrabbando, dal controllo della prostituzione, ecc.): i nuovi affari, affidati ai white collars, ampliavano il circuito "produttivo" criminale, permettendo un più agevole occultamento dei proventi da delitto e, soprattutto, il controllo di attività non più illecite (appalti, commerci, industrie) ma piegate agli scopi e agli interessi mafiosi.

Nel Veneto e, per quello che appresso si dirà, nel nordest del Paese, tale ultima opzione ha costituito il filone principale degli obiettivi mafiosi: l'inserimento nel tessuto produttivo, la mimetizzazione nel contesto sociale ed economico, l'individuazione delle più deboli realtà imprenditoriali, da "soccorrere" (con l'iniziale compiacente appoggio dei ceti amministrativi e di categoria, superficialmente colpevoli di non intendere la reale natura dei rapporti che andavano facilitando) e, poi, da fagocitare o cannibalizzare.

Quando questo fenomeno assumerà proporzioni tali da non essere più "invisibile", si saranno già determinati danni irreparabili: il sistema di mercato compromesso, le logiche concorrenziali viziate, le forze sane estromesse e marginalizzate, le politiche del lavoro non più volte al progresso aziendale alla crescita dell'individuo, ma sottomesse agli obiettivi del malaffare.

E nuove ondate scuoteranno le fondamenta dell'economia delle regioni rimaste quali ultimi baluardi di un Paese che funziona, produce idee, crea benessere: nuovi putridi capitali affluiranno a gonfiare i giri d'affari di attività tenute in piedi esclusivamente per la loro funzione di "lavanderie" del danaro "sporco" che arriva dal sud, ma anche da altri luoghi, nazionali ed esteri, teatro delle spregiudicate (e mirate) iniziative della criminalità organizzata (ieri l'esecuzione di opere pubbliche, oggi il ciclo dei rifiuti, domani le energie rinnovabili, ecc.).

Interi settori industriali, artigianali e della distribuzione, infiltrati dagli "zombi" dell'economia mafiosa, collasseranno, rinunciando ad evolversi e a competere; i circuiti finanziari, timorosi di esporsi, contrarranno i crediti alle imprese in difficoltà e rifiuteranno il sostegno alle start up, così lasciando campo libero alle tesorerie illegali, alle casse di finanziamento mafiose, ai prestiti usurari.

Contestualmente, le organizzazioni criminali perfezioneranno i metodi di controllo delle rappresentanze politiche e amministrative: l'assalto ai centri di spesa pubblici e agli organi decisionali chiamati a governare gli assetti del territorio e delle risorse si fonderà su ricatti e violenze. E, sempre più spesso, su pratiche corruttive che faranno leva sulle reciproche convenienze e sulla negligenza e sulla impreparazione di talune agenzie di contrasto.



Una mafia sotterranea, silente, che evita manifestazioni appariscenti.

Una mafia che si insedia offrendo “servizi”: non più protezione sui cantieri né sistemi di composizione delle controversie alternativi a quelli legali (tipici degli esordi delle mafie tradizionali), ma capitali (finanziamenti o compartecipazioni), “buoni uffici” con la “Politica” per l’accelerazione delle “pratiche”, manodopera (bene organizzata e facente capo ad imprese provenienti dal sud).

Prospettive terribili, per scongiurare le quali non bastano generici controlli su personaggi, provenienti dalle regioni meridionali e gravati da precedenti penali, che trovano accoglienza nelle comunità del Veneto e delle regioni limitrofe.

Occorre attivare un serrato piano di monitoraggio permanente ed incisivo, con il contributo di tutte le Istituzioni, pubbliche e private, che avvertano la delicatezza del momento e sappiano cogliere anticipatamente i segnali dell’infiltrazione e della collusione; che siano messe in grado di rilevare i settori a rischio, gli investimenti sospetti; che sappiano interpretare le ragioni di fallimenti e subentri, di repentine ascese imprenditoriali e di altrettanto rapidi rovesci.

IL GICO della GDF veneta, tra i più attenti indagatori di tali aspetti, ha da tempo segnalato, unitamente alla locale DDA, come le indagini in corso in materia di criminalità organizzata evidenzino una *zona grigia* che consente ai mafiosi di reinvestire le liquidità illecitamente prodotte, soprattutto attraverso il traffico di sostanze stupefacenti, nell’economia legale.

La c.d. *zona grigia* o *capitale sociale* è una sorta di limbo nel quale vengono a perdersi le tracce dei capitali mafiosi ad opera di veri professionisti, ben inseriti nel tessuto sociale ed economico locale, che pongono al servizio dell’organizzazione criminale il loro *know-how* imprenditoriale e tecnico finanziario. Accade così, ma non per caso, che gli anelli di questa catena, criminalità e *zona grigia*, si stringano come un cappio al collo di imprenditori, commercianti e artigiani, che, pur di non cadere falliti, si affidano alla peggiore delle soluzioni, divenendo, spesso consapevolmente, meccanismi di drenaggio e quindi di riciclaggio del c.d. *denaro sporco*.

Ancora più allarmante è la considerazione secondo la quale l’osmosi tra *zona grigia* e criminalità organizzata è così forte da favorire l’assorbimento da parte dei professionisti delle modalità di linguaggio, di comportamento e della stessa mentalità mafiosa, tanto da divenire in parte, i veri tessitori delle strategie delinquenziali a più alto livello: da meri esecutori del reinvestimento, assurgono a detentori del potere di indirizzo delle strategie criminali sottese al riciclaggio.

L’attività d’infiltrazione avviene, per la maggior parte, nei settori che non richiedono elevate conoscenze di carattere tecnologico, quali il commercio al dettaglio, i trasporti, l’edilizia ed i servizi di ristorazione; in qualche caso il



denaro reinvestito proviene comunque dall'attività di traffico di sostanze stupefacenti che in regioni ricche come il Veneto trova facilità di distribuzione della merce illecita e favorisce così il radicamento sul territorio di gruppi criminali.

Anche la DIA (Centro operativo di Padova, competente per il Triveneto) ha sviluppato apposite strategie volte all'individuazione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei settori dell'imprenditoria, dell'aggiudicazione di appalti e sub appalti, nonché della illecita intermediazione finanziaria, pervenendo alla identificazione di specifiche aree di rischio, ravvisate nella costituzione di società:

- attive nell'import-export, che consentano il mascheramento di attività illecite, quale il contrabbando di merci ad alta incidenza fiscale, e l'intervento nelle dinamiche del commercio internazionale;
- operanti nel campo degli appalti di opere pubbliche, settore nel quale agiscono implementando azioni deterrenti nei confronti della concorrenza, ricorrendo ad attività di corruzione occasionale o sistematica, aggiudicandosi subappalti con metodi tipicamente mafiosi;
- tese all'incentivazione di attività industriali o commerciali, in zone economicamente depresse, per acquisire indebitamente contributi erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea e destinati allo sviluppo di settori in crisi;
- deputate all'intermediazione finanziaria per incunearsi più agevolmente nei circuiti economici internazionali, condizionando anche l'attività di banche, di rilievo provinciale e/o regionale, mediante l'immissione nei mercati di ingenti quantità di denaro liquido, ovvero infiltrandovi elementi di fiducia;
- interessate allo smaltimento illecito di rifiuti tossici in altre regioni o all'estero, che sversano direttamente il materiale in località sotto il proprio controllo e gestiscono i mezzi per il trasporto dei carichi nocivi.

La natura non solo teorica della esposta rappresentazione trova la sua conferma in una importante decisione giudiziaria, intervenuta nell'annualità qui esaminata: nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla cosiddetta "operazione SERPE", è stata ritenuta la sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, a distanza di numerosi anni dalle vicende connesse alla menzionata "mala del Brenta".

In particolare, a fronte di una condanna, in primo grado, di 25 su 26 imputati, la Corte di Appello di Venezia, in data 21 febbraio 2014, pur riducendo le pene inflitte, ha confermato la sussistenza dei delitti di cui all'art. 416 bis C.P., di sequestro di persona a scopo di estorsione (e vari altri) con l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91.



Anche il contributo di riflessioni fornito dall'Arma dei Carabinieri conforta la ricostruzione qui operata.

Da un lato, l'esame dei dati statistici inerenti ai reati perpetrati in ambito provinciale (Venezia), anche nel semestre in esame, ha confermato che la maggior parte degli episodi criminosi perseguiti è attribuibile alla criminalità comune, talvolta a veri e propri gruppi specializzati: è emersa la presenza di "batterie" ben organizzate e dotate di "qualificate" capacità nel compimento di azioni delittuose di carattere predatorio (furti e rapine in abitazione, furti di rame, assalti ai bancomat, ecc.) composte da soggetti stranieri, spesso legati a soggetti di origine veneta.

Dall'altro, viene rilevata la presenza sul territorio di soggetti contigui ad associazioni criminali campane e calabresi che, pur non dando vita a condotte proprie della criminalità organizzata, risultano talvolta coinvolti in fatti delittuosi meritevoli di adeguato approfondimento.

Particolare rilievo hanno, inoltre, assunto le fattispecie delittuose in cui risultano coinvolti ex appartenenti al clan della Mala del Brenta, attivi soprattutto nel traffico di stupefacenti delle armi, nei furti, nelle rapine e negli assalti ai bancomat.

Il territorio veneto non è interessato esclusivamente da fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma anche da consistenti presenze di soggetti criminali stranieri, prevalentemente dediti alla commissione di reati predatori, al traffico di stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione, attività queste che - risultando più facilmente percepibili da parte della popolazione - vengono individuate (a torto) come contrassegno maggiormente significativo dei fenomeni delinquenziali della zona.

La Polizia di Stato sottolinea come gli interessi delle organizzazioni composte da prevalente etnia straniera si siano ormai diversificati e spazino dall'illegale immigrazione di cittadini extracomunitari, spesso strettamente legata all'induzione ed allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti ed armi, fino alla consumazione di gravi reati contro il patrimonio. I gruppi criminali rappresentati hanno origini le più varie: romeni, albanesi, bulgari, curdi, serbo-croati, macedoni ed, in generale, dell'area balcanica; essi sono dediti alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione, a traffici di stupefacenti ed alla commissione di reati contro il patrimonio; sodalizi dell'area nordafricana sono molto attivi nel traffico anche internazionale di stupefacenti, oltre che nello smercio al livello locale; organizzazioni nigeriane sono dedite sia al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con connesso sfruttamento della prostituzione, sia al traffico di stupefacenti. Per quanto riguarda le organizzazioni criminali di matrice cinese, invece si è evidenziato, quale principale settore di interesse



illecito, l'esercizio della prostituzione all'interno di centri massaggi, ed attività estorsive ed usuarie perpetrate in danno di connazionali.

Proprio con riferimento ai gruppi organizzati cinesi, vanno evidenziati i risultati di una indagine conclusasi con patteggiamenti e condanne in sede di rito abbreviato, in relazione ad una associazione per delinquere avente sede in Mestre e finalizzata alla immigrazione clandestina.

Due appaiono gli elementi particolarmente significativi: in primo luogo, lo straordinario valore economico dei beni accumulati grazie alle attività illecite (5 negozi, 17 appartamenti, 8 garage, 1 unità commerciale, 7 società, 2 ditte individuali, 1 autovettura, 25 conti correnti e decine di migliaia di euro in contanti). In secondo luogo, la circostanza che la figura di vertice del sodalizio fosse esponente di spicco della comunità cinese stanziata in Veneto, abituato a relazionarsi - quale rappresentante dei suoi connazionali - con autorità, funzionari di enti pubblici e forze dell'ordine.

Attività investigative e procedimenti giudiziari di particolare interesse

Nell'ambito delle molteplici indagini avviate e tuttora in corso, o condotte a termine nell'annualità qui presa in considerazione, si segnalano sinteticamente le seguenti attività:

- nel giugno 2014 sono state eseguite 7 misure cautelari (operazione coordinata dalla DDA de L'Aquila) relative ai rapporti tra soggetti appartenenti al clan dei Casalesi, segnatamente il braccio armato ed affiliato del sodalizio criminale di Michele ZAGARIA, e taluni costruttori aquilani impegnati nella ricostruzione post-terremoto; il Casinò di Venezia, che costituisce da sempre, un centro di interesse per le attività di infiltrazione criminale, è risultato luogo per gli incontri tra i predetti soggetti, nonché per l'effettuazione di giocate, con relativo scambio di fiches e informazioni.
- Nel giugno 2014 è stato tratto in arresto a Mestre, ove viveva in regime di sorveglianza speciale erogato dalla A.G. di Palermo, Vito GALATOLO, figlio di Vincenzo GALATOLO, condannato all'ergastolo per l'omicidio del Prefetto di Palermo - Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, erede del potere mafioso paterno nell'ambito del clan dell'Acquasanta di Palermo.
- Nel luglio 2013, nell'ambito di indagini nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti, detenzione di armi e munizioni da guerra, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, veniva eseguita dalla DDA di Napoli una ordinanza cautelare nei confronti di 46 persone (18 delle quali ai domiciliari) operanti nella provincia partenopea per conto del clan camorristico Castaldo. Tra costoro vi era un commerciante di Rovigo,



individuato quale corriere del clan per lo smercio dello stupefacente in Polesine.

- Nell'ottobre 2013, venivano arrestati due pregiudicati pugliesi, legati al clan Vitale della Sacra Corona Unita, ritenuti responsabili di aver pianificato e realizzato nel gennaio 2013, l'evasione dal carcere di Padova di un detenuto moldavo che stava scontando 20 anni di reclusione, come autore di un omicidio avvenuto sempre nel capoluogo veneto nel 2004.
- Nell'ottobre 2013, a conclusione di attività investigativa coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a ordinanza cautelare nei confronti di due pregiudicati, ritenuti contigui alla cosca "Cacciola" di Rosarno, responsabili, in concorso tra loro, di estorsione continuata aggravata dall'aver agito con il metodo mafioso, in danno di un imprenditore padovano, consulente di una società di Padova che assegna la gestione di impianti per erogazione di benzina per conto dei colossi petroliferi.
- Nel gennaio 2014, nell'ambito dell'operazione "Karakatitza", coordinata dalla DDA di Venezia, il Gip ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di 35 moldavi e un russo. Veniva, così, smantellata una organizzazione criminale, denominata "Vor v'zacone", associazione per delinquere di tipo mafioso (il Gip ha ritenuto fondata l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p. formulata dalla DDA e il Tribunale del riesame ha confermato tale impostazione), originaria dei territori compresi nella ex-Unione Sovietica (nel caso specifico, prevalentemente della Repubblica di Moldavia), dedita alla commissione di estorsioni, rapine, tentati omicidi, al porto ed alla detenzione di armi, alla tratta di esseri umani e al traffico di sostanze stupefacenti. Tale sodalizio era ramificato nelle province di Venezia, Padova, Milano, Brescia, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Bologna e Verona (ove la comunità moldava è, per numero, la seconda dopo quella romena).

Per quanto attiene all'andamento delle attività giudiziarie, le rilevazioni statistiche fornite dalla DDA mostrano un lieve incremento delle definizioni dei procedimenti (le pendenze dei fascicoli contro noti passano da 112 a 104) e la stabilità delle nuove iscrizioni di procedimenti (da 59 a 57, sempre con riguardo al registro "noti"). Il numero delle persone sottoposte alle indagini rimane anch'esso stabile (da 1072 a 1063).

Nel periodo in esame sono state richieste 4 ordinanze di custodia cautelare e sono state proposte complessivamente 36 misure di prevenzione tra patrimoniali e personali.

